PRATICA
ECCLESIASTICA
DE' GIUDIZJ CRIMINALI, E D'APPELLAZIONE

DEL DOTTOR

D. ROSARIO
RICCIO PEPOLI

Colla copiosissima Addizione

DI D. IGNAZIO MATTEO D'AFFLITTO

DOTTORE NAPOLETANO, E PROFESSORE DI SAGRA TEOLOGIA, &c.

QUARTA EDIZIONE.

TOMO SECONDO.

POST FATA RESURGO

IN NAPOLI, MDCCLIII.
Nella Stamperia di Antonio Migliaccio Stampatore dell'Eccellentiss. Città,

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

EMINENTISSIMO SIGNORE.

Nicolò Migliaccio Stampatore di questa Eccellentissima Città, riverentemente con supplica espone a V. E. come desidera ristampare la *Pratica Ecclesiastica di D. Rosario Riccio Pepoli, con una nuova Addizione del Dottor D. Ignazio Matteo d'Afflitto*; Che perciò ricorre da V. E., e la supplica di commetterne la revisione per la solita licenza, a chi meglio li parerà, e piacerà, ut Deus &c.

Rev. D. Carolus Gagliardi U. J. D. revideat, & in scriptis referat. Datum Neap. hac die 26. Decembris 1745.

CARMINUS CIOFFI EPISC. ANTINOPOLITANUS VIC. GEN.
Can. Th. Rogerius pro Illustrissimo Domino Can. Dep.

EMINENTISSIME, ET REVERENDISSIME DOMINE.

Librum, cui titulus *Pratica Ecclesiastica di D. Rosario Riccio Pepoli, colle Addizioni del Dottor D. Ignazio Matteo d'Afflitto*, de mandato E. V. perlegi, obsequentissimoq. animo revidi; Cumque nil in eo offenderim, quod bonis moribus, vel Ecclesiæ disciplinæ adversetur; totus profecto est peritissimus Additionis Auctor in colligendis Ecclesiasticæ praxis monimentis, & regulis, quæ maximæ utilitati erunt in sacro foro versantibus; illum iccirco prælo dignum censeo, si ita Sapientissimo E.V. judicio videbitur. Neap. die 31. Octobris 1746.

Humiliss. & Obsequentiss. Famulus
Carolus Gagliardus.

Attenta supr. relatione Domini Revisoris, Imprimatur. Datum Neap. ex Palatio Achiep. hac die 1. Septembris 1746

CANONICUS GIORDANO PRO ILLUSTRISSIMO DOM. VIC. GEN.
Can. Th. Rogerius pro Illustrissimo Domino Can. Dep.

SACRA REAL MAESTA'

SIGNORE

Nicolò Migliaccio supplicando espone a V. R. M. come desidera ristampare un libro intitolato la *Pratica Ecclesiastica di D. Rosario Riccio Pepoli, con una nuova Addizione del Dottor D. Ignazio Matteo d'Afflitto*; Che perciò ricorre da V.R. Maestà, e la supplica commetterne la revisione per la solita licenza a chi meglio li parerà, e piacerà, e l'averà a grazia, ut Deus.

Admodum Rev. Utriusq. Juris Doctor D. Marcellus Cusano in hac Regia Studiorum Universitate Primarius Professor revideat, & in scriptis referat. Neap. die 20. Novembris 1745.

C. GALIANUS ARCHIEP. THESSAL. CAPELL. MAJOR

Per Ordine della S. R. M. V. ho letto le Addizioni nuove fatte dal Dottor D. Ignazio Matteo d'Afflitto alla *Pratica Ecclesiastica* di D. Rosario Riccio; e non essendo in esse cosa contraria a' Vostri Regj dritti, o a' buoni costumi, stimo potersi dare alla luce. Napoli 14. Novembre 1745.

Umilissimo, Divotissimo, ed Obbligatissimo Servidore, e Suddito.
Marcello Papiniano Cusani primario Professore di Giureprudenza,
Die 29. Mensis Octobris 1746. Neap.

Viso Regali rescripto sub die 27. currentis, ac approbatione facta ordine S. R. M. de commissione Rev. Regii Cappellani Majoris a Rev. D. Marcello Papiniano Cusani Revisore.

Regalis Camera Sanctæ Claræ providet, decernit, atque mandat, quod Imprimatur cum inserta forma præsentis supplicis libelli, & approbationis dicti Revisoris, & in publicatione servetur Regia Pragmatica. Hoc suum.

MAGGIOCCA. CASTAGNOLA. FRAGGIANNI. ANDREASSI.
Illustris Marchio de Ipolito Præses S.R.C. non interfuit.
Illustris Marchio Danza temp. subscriptionis impeditus.

Registrata in regestro Regalis Jurisdictionis fol. 15. a tergo. La Rocca
Mastellonus.

Die 25. Mensis Maij 1753. Reimprimatur &c.
FRAGGIANNI. Carulli.

TAVOLA
DE' CAPITOLI
DELL' AUTORE
DI QUESTA PRATICA ECCLESIASTIC

Criminale, e d' Appellazione.

PRATICA CRIMINALE

PRATICA D'APPELLAZIONE.

P R A T I C A
C R I M I N A L E

D E L   D O T T O R

D. ROSARIO RICCIO PEPOLI.

Con una chiara Metodo del Processo Criminale.

D E L   D O T T O R

D. IGNAZIO MATTEO D' AFFLITTO.

VOlendo dar qualche forma a una tal Pratica del nostro Autore; e per metter sotto l' occhio in breve quanto si desiderarebbe da bravi Criminalisti, a Principianti, diam qoì l' orditura del Processo Criminale, così Informativo, come Offensivo, quanto Desensivo: ed a Professori nel corso della nostra Addizione presso l' Autore, diam quanto mai li sarebbe di bisogna in qualunque sorta di Delitto.

2 Comincia il Processo Informativo giusta la norma del *Cap.Qualiter, & quando, de Accusat.*o per Accusa, o per Denuncia, o per Inquisizione; dopo le quali il Giudice ne' ordinarà l'Informo: e noi queste dilucidaremo presso li *cap.* 1., 2., 3., 4., e dell' Autore.

3 Se il Delitto commesso non avrà lasciato le sue vestigia, non si farà Recognizione, nè si esaminaranno l' Offesi, e i Testimonj: se poi il Delitto avrà lasciato le sue vestigia, ordinarà il Giudice visitarsi il *corpo del Fatto*, e 'l *corpo del Delitto*, così per i Testimooj, ch' abbino conosciuto l' offeso, o non abbino conosciuto; come per i Periti che ne riconoscano l' offesa; e tale riconoscimento si chiama *Viso*, e *Reperto*: e si farà iona al l' istesso Giudice, o altra persona destinata, facendone l' atto il Cancelliero. De' delitti, che lasciano le vestigia, e che noo le lasciano diremo noi dal *cap.* 5. per tutto il *cap.* 20. E ciò a fioe che costi del *In genere*.

4 Costato del corpo del Delitto li Testimonj verosimilmente informati del fatto si citano, o una volta di persona, per il testo *in l. scire oportet. §. qui autem, ff. de excusat. tutor.*, o due volte nel luogo della solita lor abitazione lasciandone la copia) non potendosi comodamente aver le persone loro) *Ciarlino lib. 2. contr. cap. 148.*, *Guazzino defens. 10. cap. 2. num. 14. & 16.*, *in Rit. 17*, *Curiæ Archiep. Neap.* e lo diremo nel *cap.* 11.

5 Li Testim. citati si esaminaranno dal Giudice,

per-

perche lui ſolo potrà conoſcere dal modo di deponero, quanta fede ſia loro da preſtarſi, *leg. 2. ff. teſtib.* o dal Cancelliero innanzi al Giudice; e mai dal Fiſco, como ſtà proibito per la Bolla di San Pio V., riferita da *Grazzino defenſ. 4. cap. 1. num. 3.* Se il Teſtimonio non abbi veduto il Delinguente, acciò non rieſca ſoggeſtiva la domanda, s' interrogarà sù degl' Indizj, come nemicizia, minaccie, fama publica &c. Principiarà l'interrogazione dal fatto accaduto; o dal luogo dove ſia accaduto; o dalla notizia dell' offeſo; o dell' offenſore, facendoſi l' eſame predetto ſecondo la formola ſolita, della qualo ſi dirà nel *cap.* 22. Ma ſe abbi veduto il deliguente, e non nè ſappia il nome; dovrà deſcriverlo di perſona, cioè nell' età, pelo, ſtatura, veſto &c. perche poi lo dovià riconoſcere, (come ſi praticarà pure intorno alle robe). Il ſocio del delitto ſi confrontarà.

6 Coſtato del deliguento, ſecondo la natura del fatto, e degl' Indizj, ſi citarà o ſemplicemento *ad deponendum*, o colla clauſola *tamquam principalis in ſe etc.* o *ad informandum*, o gli ſi traſmette l'inquiſizione (e quì ſi rifletta al Diſpaccio del noſtro Rè, Dio guardi, *ver. Finalmente etc.*). Che ſe la citazione non potrà farſi ſicuramente di perſona, o nel luogo della ſolita abitaziono, ſi farà per *Edictum*: del tutto nel *cap.* 23. Il Citato non comparendo ſarà fatto contumaca, condannato alla pena, e contro gli ſi ſpedirà il mandato oſecutivo, quando non portaſſa ragionevoli ſcuſe, e degne di eſſere ammeſſe, *leg. penult. §. ad crimen*, ove li DD., e la *Gloſſa*, *ff. de publ. Iudic.*, e diremo nel *cap.* 24. Ma comparendo, e preſentandoſi, o ſi abilitarà per *Palatium, per Civitatem etc. facta obligatione, vel data idonea cautione etc.* o ſe controverrà, ſe l'accuſarà la pena) nel *cap.* 25. o ſi carcerarà, e carcerato, ſe s' inferma, ſi abilitarà, col *liceat exire, vel diſcedere per menſem, ſub etc.*

7. L' Inquiſito ſe compare, o venghi carcerato, ſi coſtituiſce, cioè ſi eſamina dal Giudice tanto ſopra gl' Indizj generali, quanto ſopra li particolari, che appajono dall' Informativo, nel *cap.* 26. Se l' Indizj, benche gravi, non riſultaranno ſofficienti per la tortura, non s' interrogarà ſul delitto principale, ma ſolo ſopra li predetti Indizj; per il quale eſame, ſe l' Indizj predetti non reſtaranno impinguati, o creſciuti, l' indiziato ſi aſſolverà *ex hactenùs deductis* per la deficienza delle prove, o ſi laſciarà *cum obligatione, vel cautione de ſe præſentanda ad omnem ordinem, etc.*, oppuro *novis ſupervenientibus etc.* Se nel tale conſtituto l'inquiſito non voleſſe dir il ſuo nome, cognome, o non voleſſe congruamente riſpondere, o non voleſſe ſottoſcriverli &c. ſi coſtringerà colla tortura, ſe il delitto ſeco porta pena afflittiva del corpo, ſe nò, precedentino trè monizioni, o ſi riſcuoterà una pena pecuniaria, o ſi avrà il delitto per confeſſato, oppure ſi dichiarară ſpergiuro eſſo delinguente, *Ambroſino lib. 2. c. 7. n. 7.*, *De Roſa in pra. c. 2. n. 24.* Ma concorrendo l' Indizj alla tortura, s' interrogarà l' inquiſito ſopra del delitto principale, o ſeco ſi conteſtarà la lite; il quale ſe negaſſe, ſi convincerà colla lettura delle depoſizioni de' teſtimonj, o queſti innanzi a lui introducendoſi, o confrontandoſi colli ſocj del delitto, e finalmente fatto l' epilogo degl' Indizj, ſi ordinarà la Publicazione del proceſſo, a la diſeſa, fatta prima la legitimazione degl' atti, *cit. cap.* 26.

8. Il Proceſſo Informativo non dovrà conſegnarſi al Reo, ſe legitimato non ſia prima per mezzo della ſua dichiarazione, cioè per la ſua ſpontanea approvazione, o ratifica dell' eſame de' teſtimonj fatta dal Fiſco: o ſe dal Fiſco li teſtimonj non ſiano repetiti coll' interrogatorj del Reo; o li teſtimonj, o li ſocj del delitto non ſiano confrontati; o l'iſteſſo Reo non ſia confeſſo, o dichiarato contumace; poicho in tali caſi ſe gli darà la copia del proceſſo, e comminciarà a correre il termine per le ſue diſeſe, nel *cap.* 27.

9. Nelle diſeſe ſaprà far l' Avvocato ben le ſue parti, e come debba portarſi, nel *cap.* 28.

10. Fatto tutto, ſi publica il proceſſo Defenſivo colla monizione *ad dicendum &c.* nel *cap.* 29.

11. Il Reo non convinto pienamente, o non confeſſo, ſarà condannato alla Tortura (la quale ſi pratica ſolo, quando il delitto merita pena afflittiva del corpo), però legitimato prima il proceſſo, e date le diſeſe. L' Indizj per la tortura devono eſſer gravi, ed indubitati; e tali pure devon eſſere per poterſi imponere la pena eſtraordinaria (perche per l'indizj indubitati non ſuol condannarſi alla pena ordinaria; nè queſt' Indizj ſi evacuano per la tortura). E nella tortura, ſo non confeſſa dovrà ratificar la confeſſione, nel *cap.* 33.

12. E prima di venirſi alla ſentenza ſuol l' inquiſito offerire una compoſizione &c. ad effetto di redimere la veſſazione della lite, la qualo dovrà ammetterſi per giuſta cauſa, (però concordata prima la Parte offeſa, date le diſeſe, e reſtando dubio il delitto) applicandoſi il danaro, al Fiſco, o a Luogo pio; e legitimamente ammeſſa, il Reo reſta libero. Ma nelle cauſe aſſai gravi non s' ammette compoſizione, nel *cap.* 32.

13. Finalmente compilati li proceſſi Informativo, Offenſivo, e Defenſivo ſi viene alla ſentenza Aſſolutoria, o Condannatoria (a ſi noti, che nelle noſtre Curie mai ſi procede alla *Tradizione* o ſia ſentenza di morte, accetto che nel ſolo delitto dell' *Aſſaſſinio* e dell' *Ereſie, &c.* come diremo di queſti parlando), dalla quale ſentenza alcune volte, a nè caſi dalla legge permeſſi ſi appellare procedendoſi in grado d' appellazione; ſi fà nuova ſentenza dal Giudice *ad quem*, nel *cap.* 30. Ma dopo la ſentenza non ſi ammette compoſizione, o tranſazzione nelle noſtre Curie, perche ſtà proibita dal Concordata nel *cap.* 3. *dell' Immunità perſonale, art.* 11.

14. Queſto in breve è l' ordine del Proceſſo Criminale, e queſta è la *via ordinaria*, che dobbiam noi tenere indifferentemente in ogni ſorta di Delitti, e contr' ogni ſpecie di Delinguenti.

15 E particolarmente in queſti freſchi tempi

noſtri

nostri *nelle Cause*, e ne' *Delitti*, *che sono di privativa cognizione delle nostre Corte*, ristretti nel *cap.* 6. del Concordato, alli quali ci rimettiamo per non replicarli; e più diffusamente specificati da Innocenzo XII. con Editto, che si dice del *S. Officio* sotto il dì 1. *Febrajo* dell' anno 1695. e sono.

16. „ Coloro che sono o Eretici, sospetti, o diffamati d'Eresie, o Credenti, o Fautori, o Ricettatori, o loro Difenditori, o abbino, o aderiscano e Riti de' Giudei, o Maomettani, o de' Gentili, o abbino Apostatati dalla S. Fede Cattolica.

17. „ Coloro, che abbino fatto, o facino atti, da quali si possa argomentare patto espresso, o tacito col demonio, essercitando incanti, magie, sortilegj, porgendo suffumigj, incensi, per ritrovar tesori, ed altri intanti, cercando da lui risposta, consegrando a quest' effetto pentacoli, libri, spade, e specchi, con prometterli obbedienza, e altre cose, nelle quali intervenga il nome, e l' opera sua.

18. „ Coloro, che senza licenza dovuta ritengono libri, che contengono Eresia, che trattano, o professano sorta di Magia, con entrare ne' circoli, ovvero gl' abbia letti, o tenuti, o stampati, o fatti stampare, o si leggono, tengono, si stampano, fanno stampare, introducono (e qui per l' introduzzione de' libri forastieri s' osservi il *cap.* 7. del Concordato), difondono sotto qualsivoglia pretesto, o colore.

19. „ Coloro che siano ingeriti, o s' ingeriscano in far sperimento di Negromanzia, o d' altra qualsivoglia sorta di Magia, con entrare ne' circoli far l' esperimento della caraffa, del crivello per trovare medesimamente tesori, o cose robate, o perdute, o far altre simili, e superstiziose azioni, e ad altri fini, massime con abuso de' sagramenti, o cose sagre, o benedette.

20. „ Coloro, che abbino libri di Negromanzia Magia, continentino in essi sortilegi, o simili superstizioni, massime con abuso di cosa sagre.

21. „ Coloro, che contro il voto solenne fatto nella professione in qualsivoglia Religione approvata, o dopo preso l' Ordine sagro abbiano contratto, e contraggono matrimonio.

22. „ Coloro, che vivendo la prima moglie, pigliano la seconda, o vivendo il primo marito, pigliano il secondo.

23. „ Coloro, che contro li Decreti, e le Costituzioni Apostoliche abbiano abusato, o abusano il Sagramento della Penitenza, servendosi delle Confessione, o Confessionari a fini disonesti, sollecitando in essi li penitanti *ad turpia*, ed avendo con essi discorsi illeciti, e non convenianti al fine, per il quale è stato istituito.

24. „ Coloro, ch' abbiano proferito, o proferiscano bestamie ereticali contro Dio, la Beatissima Vergine, e li Santi, e procedono a qualche atto di offesa, o disprezzo delle Immagini, e figura rappresentantino il medesimo.

25. „ Coloro, ch' abbiano introdotto qualche Cristiano ad abbracciare il Giudaismo, o altra setta contraria alla Fede Cattolica, o abbiano impedito i Giudei, e Turchi a battezzarsi.

26. „ Coloro, che non essendo ordinati Sacerdoti con sacrilego ardire usurpano di celebrar messe, ancorche non abbiano proferito le parole della Consegrazione, o abbiano presunto di ministrare il Sagramento della Penitenza a fedeli di Cristo, ancorche non siano venuti all' atto dell' assoluzione.

27. Tutti costoro, o altri d' altri delitti compresi ne' Sagri Canoni, Costituzioni, e Bolle de' Sommi Pontefici, o che Laici siano, o Ecclesiastici, debbono conoscersi dalle nostre Curie privativamente colla *via ordinaria*: *et* appunto la medesima, che fù ordinata nel *Cap. qualiter*, *et quando* da Innocenzo III, e nel Concilio Lateranense IV sotto l' istesso celebratissimo Pontefice, e nel Sagrosanto Concilio di Trento *sess.* 25. *cap.* 5. *de Reform* inerendo alle leggi Divina, e Naturale, e confermando le antiche regole de' Sagri Canoni, e la vecchia Disciplina della Santa Chiesa, la quale noi specificaremo nell' *Addiz.* al *cap.* 22. nel *nu.* 26. trattando dell' *Eresia ecc.*, e qui sotto dal *nu.* 29. per per tutto *il* 35.

28. E questa *via ordinaria* che tra il corso di alcuni secoli, e da quando in quando venne fierissamente contrastata nel nostro Regno fin dall' anni 1504. del Re Cattolico Fardinando, il quale conquistò il nostro Regno sotto la valorosa condotta del gran Capitano Consalvo di Cordova, (di cui n' è degnissimo germe, e pronipote il carissimo a noi Sig. D. Francesco di Cordova, Patrizio Napoletano) Paramo *de orig. S Inquis. lib.* 2. *tit.* 2. *cap.* 10. Zurita, Mariana *lib.* 30. *histor. cap.* 1., ed altri. E dell' anni 1536. dell' Imperador Carlo V., Foglietta *de tumult. Neapolit fol.* 34. Mambrino *hist. Reg. lib.* . . . . Summonte *hist. Regn. lib.* 4., Bentivoglio *hist. Flandr par.* 1. *lib.* 3. *in orat. duc. feria ad Philippum II.*, Tuano *lib.* 2. *hist. fol.* 195. Natale de' Conti *lib.* 2. *hist.*, Pallavicino *hist. Concil. Trid. lib.* 10. *c.* 1. *n.* 4. E dall' anni 1564. e 1565. del Re Filippo II. di gloriosa memoria, e chi per una tale contesa da Napoletani fu inviato oratore il Ven. P. Paolo d' Arezzo dell' illustre famiglia Teatina, e poi Cardinale di S. Chiesa, anco per comandamento del glorioso San Carlo Borromeo, Gio: Antonio Cangiano *in hist. Vitæ P. Pauli d' Aretio cap.* 16., ove si leggono le lettere a tal fine scritte dal sopralodato San Carlo. E dall' anni 1661. dal Re Filippo IV. confermandosi gl' ordini dati dal suo Avolo Filippo II. con un dispaccio del Viceré Sig. Conte di Pignoranda, *Alos Electos de esta fidelissima Ciudad de Napoles &c.* sotto il dì 24. Decembre del medesimo anno 1661. E nell' anni di questo nostro Secolo, che corre 1706. sotto il dì 15. Settembre, le leggi spettantino al procedimento colla *via ordinaria* ne' delitti contro la Religione, e la S. Fede, le quali nel decorso de' cennati secoli inviolabili sempre si conservarono, furono riconfermate con dispacci all' Eminentissimo Cardinal Grimani Viceré nel Regno sotto il dì 13. Novembre dell' anno 9. Le quali finalmente nell' anni passati 1741. sotto li dì 8, e 13. Giugno dalla Santità del nostro Regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV., e dalla Maestà di Carlo, Infante di Spagna, Re nostro, e delle due Sicilie,

di Gerusalemme &c. (che Iddio amendua felicitì quì fino alla consumazione de' secoli, e per una eternità nel Cielo) volendo prosperare, e perpetuare le leggi inviolabilmente osservate per l'addietro, a la felicità del nostro Regno, ordinarono nel Concordato al *cap. 7. art. 5.* .... parlando de' delitti contro la S. Fede &c. *Non dovrà porsi impedimento alcuno a Superiori Ecclesiastici di procedere contra de' Laici secondo la disciplina della Chiesa, o le regole Canoniche &c.* le quali *Discipline, e Regole furono a perpetua memoria* confermate, e spiegate dal nostro Re, con ultimo suo Dispaccio Reale in data de' 29. Decembre 1746. ad istanza della Fedelissima Città di Napoli, come si legge.

29. E per *via Ordinaria* intendersi dee quella, che secondo l'antichi stabilimenti vien regolata: *Ordinaria enim judicia*, scrive Ottomano *de verb. sign., dicuntur, in quibus eo ordine, qui ab antiquis institutus est, lis exercetur:* overo quella: *Ubi plenus, & legitimus judicii ordo, & processus observatur*, come spiega Montano *de interd. tom. 2. num. 31. quemadmodum in criminalibus pœna ordinaria dicitur, quæ ordinariè de lecto imposita est*: ed in questo sentimento da Bartolo *in comment. ad extravag. ad reprimendum, vers. summariè*, da Baldo *in leg. judices, Cod. de judic.* ed altri comunemente si è inteso il Giudizio Ordinario. Quindi è che la via estraordinaria comunemente s'intende quella, in cui diversamente si procede, che nell' Ordinaria, e noi sufficientemente l' abbiamo dimostrata, scrivendo nella *Pratica Civile*: così Cujacio, *Judicia extraordinariè significantur, in judiciis non observari priscum, & solemnem ordinem legum*: e Mendano, *Extraordinarium vocatur judicium, cum ordo juris non observatur.* ... *Ut fit cum per viam inquisitionis proceditur*: Barbosa, e Gonsalez *in c. quoniam de probat.*, vogliono procedersi estraordinariamente, quando si procede *ex rescripto Summi Pontificis, vel Principis, l. 2., Cod. de dilation.*

30. Che poi tal *via Ordinaria*, e non altra si abbia a tenere nelle cause contro la Santa Religione, e ne' delitti contro la Fede, e consimili, è per Legge naturale de' Gentili, registrata presso gl' *Atti Apostolici c. 25.* ove si legge, che avendo i Giudei accusato dinanzi a Festo Romano, Governador della Provincia, l' Apostolo San Paolo, il quale non era allora quivi presente, il Governadore rispose: *Non è questo il costume de Romani di condannar niuno senza ascoltarlo prima nella presenza de' suoi accusatori, acciocchè egli possa difendersi, e giustificarsi de' falli appostigli*: E non senza ragione quasi adegnato si fosse il Governador gentile, che l' Accusatori presunto avessero farli trapassar una legge, senza la quale impossibile del tutto era, giudicar direttamente: poichè saper non si può, se vera sia l' accusa, o la scusa, per niuna miglior via, che ascoltando insieme l' accusatore, e 'l reo, il quale non potrà negare il suo delitto in presenza di colui, a cui, esso sà, esser quello manifesto: siccome non potrà l' Accusatore altresì esser sì sfacciato, che rimproveri ad alcuno un fallo, ch' ei sà non aver colui commesso.

31. E' per Legge Divina, così nel *Deuteronomio, 16., 17., 19.* comandò Iddio, che ove alcuno sia accusato di qualche delitto, sopratutto intorno alla Religione, che non sia giudicato, se non facendo, che l'Accusatore, e 'l Reo, *stiena amendue dinanzi al Signore nel cospetto de' Sacerdoti, e de' Giudici*: come ne' Santi Evangeli, particolarmente in *S. Matteo c. 18.* comandò il nostro Maestro Redentore, che *peccando il nostro fratello, noi andiamo a corrigerlo segretamente trà lui, e noi, e se ei non si emenda, ei andiamo un altra volta con due altre persone ad ammonirlo; e se non allora ei altresì riconosce il suo fallo, diciamlo alla Chiesa*: (il dippiù dilucidando questo testo, diremo noi appresso nell' *Addizione al cap. 2.*) E di una tal maniera di giudicare ne fan gran pompa li S. Dottori della Chiesa, particolarmente l' Angelico S. Tommaso *in quæst. 140. 1. 2.*

32. Infatti, e la consuetudine sopranotata da Gentili Romani presso gl' *Atti Apostolici 25. ver. 16.*, e li precetti Divini stanno fondati sulla ragione naturale (oltre il *Guadagnare*, che si farebbe del nostro prossimo delinquente) così per parte del Reo, come del Giudice: del Reo, acciò non gli si tolga la difesa: del Giudice, acciò non giudichi senza la legittima, e la giusta cognizione de' meriti della causa; poiche da Testimonj, e dal Reo pende l' essenza del giudicare rettamente, e 'l Giudice, *qui parte inaudita altera aliquid statuerit, licet æquum sit, haud æquus fuit*, scrisse Seneca Tragico *in Medea ver. 199. & 200.* Oltra di che senza ragione veruna potrà condannarsi uno, anzi chiamarsi Reo, a cui tolta venghi la notizia de' Testimonj, e de' i detti loro, validamente provò Lavonio *ad tit. 4. c. 22. n. 24. ver. elucubratio*, al di cui sentimento s' uniformano li Moralisti, e li Canonisti, trà quali Diana *par. 3. de dub. reg. resp. 117.*, e Prospero Farinaccio *de hæres. qu. 197. § 3. n. 73.* E perciò fu che il gran Dottore della Santa Chiesa San Gio: Crisostomo, perche gli fu negato l' intero processo, e la notizia de' Testimonj, non potè in una *Epist. ad S. Innocentium Pontif.* non prorompere in queste parole: *Quæ ab ipsis facta, extra omnem ordinem sunt, contra omnes leges, contra omnes Ecclesiasticos Canones; & quid dico Canones Ecclesiasticos? Neque in Gentilium judiciis talia attentata sunt unquam; imò verò neque Scythæ, neque Sauromatæ unquam judicarunt, judicium dandum uni Parti, absente ea, quæ judicatur*, Ed appresso lui Giulio Claro Silvestro dell' Ordine de' Predicatori, e Maestro del Sagro Palazzo *in summ. vers. hæres. 2. num. 6.* Bernardo Papiense *in c. olim, de accusat. ver. copiam lit. F.*, e l' Eminentissimo Aghir *in tract. contra libert. Eccl. Gallic. lib. 6. cap. 7.*, e particolarmente *in cap. 8. num. 2.* argomentando fortemente, asserisce, esser barbaro, ed inumano il giudizio fatto contra dell' Inquisito, senza prima sentirlo sul detto, e senza far a lui noti i nomi degli accusatori, e denuncianti, siccome cosa aborrita anco da Pagani; e replica il detto di Festo, *Non est Consuetudo Romanis &c.*

&c. Apost. 25. Soggiugnendo Francesco Vittoria, anco dell' Ordine de' Predicatori, Dottore Spagnolo, Professore nella Salamanca, *relect. 1. de potest. Eccles. propos.* 8., che se li Giudici ricusassero di pubblicare l'Testimonj, e loro detti, uscirebbono manifesta Ingiustizia, ed una forte violenza, alla quale si potrebbe resistere per modo di difesa naturale *cum moderamine inculpatae tutelae.*

33. E inoltre secondo le Regole Canoniche, e secondo l' antica Disciplina della Chiesa questa *via Ordinaria* nelle cause della Santa Fede. Infatti, che debba precedere la citazione della persona, contro la quale si forma l'inquisizione, comandò il *Can. 74. Apostolico*, richiedendo tre monizioni antecedenti. Li Padri del Concilio Calcedonese dissero *Juxtà Sanctos, & divinos Canones*, aver essi tre volte richiesto Dioscoro Eresiarco. Li Padri del Concilio di Efeso nell' atto primo dissero: *Sancta Synodus Canonibus obtemperans tertiò Nestorium vocavit.* Poi nell'anno 1215. venne Innocenzo III. con l'approvazione del Concilio Lateranense IV. 5. e formando quel suo celeberrimo *Cap. qualiter, & quando &c. 24. de Accusat. & Inquisit.* prescrisse la maniera di procedere in tali causa, e la *via ordinaria* in questi delitti: ed osserva Gio: Battista *in summ. Const. Pontif. theor. 24.* che prima di questo Pontefice non era ancor in uso il procedimento estraordinario *et per inquisitionem* nella cause della Fede: ed Anastasio Germonio in questo *cap. qualiter, etc.* nota essersi stabilita la *via ordinaria*, in tali cause, e non prima.

34. In questo *Cap.* adonque fu prescritto (& ecco disposta la *via ordinaria*) I. che dovesse precedere la Citazione della persona, contro la quale si forma l' Inquisizione, leggendosi *in §. debet &c. Debet igitur esse praesens is, contra quem facienda est Inquisitio, nisi se per contumaciam absentaverit, et exponenda sunt ei illa Capitula, de quibus fuerit inquirendum, ut facultatem habeat defendendi seipsum*: el difetto della citazione, particolarmente ne' delitti criminali, non può mai supplirsi da veruno Principe, avvegnachè di suprema autorità ei fosse, come vien' insegnato da tutt' i Dottori, Antonio Capece *decis. 69. nu. 35.*, Claro *lib. 5. recep. sent. § fin. quaest. 31. num. 1.*, Stefano Graziano *discept. forens. tom. 5. cap. 898. num. 15. etc.* Et è questa necessariissima, non solo ne' sospetti *de levi, o de vehementi*, bensì ne' notorj delinquenti, come dimostra l' Eminentissimo Aghir *in cit. tract. cap. 8. de necessitate citationis.* II. che nella citazione dovesse spiegarsi la Causa, per la quale vien' ella citata, cioè, che ella abbia notizia esser citata *ex causa Fidei*, e perciò venga a rispondere *de Fide*: siccome tale determinazione la ritroviamo poi praticata circa l' anno 1254. *in cap. cum contumacia 7. de haeret. in 6.* da Alesandro Papa IV. in quelle parole. *Vocatus a Nobis, ut de Fide respondeat, excommunicationis vinculo, pro eo quod parere subterfugit, aut contumaciter se absentat, per Nos fuerit innodatus*: ove la Glossa *vers. Respondeat lit.* Dutte esser necessaria nella citazione la Causa, *ut de Fide venias responsurus*: e comunemente i Canonisti dopo Prospero Farinacio *de haeres. quaest. 185. §. 9. num. 154.* III. che alla persona inquisita debba pubblicarsi il processo con li Nomi, e con li Detti de' testimonj accusatori. *Ut facultatem habeat* (son parole del testo) *defendendi seipsum, non solùm dicta, sed etiam nomina ipsa testium, sunt ei, quid, et a quo sit dictum appareat, publicanda: Nec non Exceptiones, et Replicationes legitimae admittendae, ne per suppressionem nominum infamandi, per exceptionem verò exclusionum, deponendi falsum, audacia praebeatur, in cap. Inquisitionis 21. de Accusat.* rispondendo il *cit.* Pontefice Innocenzo al Vescovo di Geneva: E nel medemo *c. qualiter, etc. 17. de Accusat.* l' istesso Pontefice ordinò al Vescovo Vercellense, ed altri, che giammai trasgredissero questa maniera di procedere, *ne inde nascantur injuriae*: ove la Glossa spiegando l' *Injuriae*, dice, che sarebbono *violenze*, come quelle, che si oppongono alla legge naturale, ed alla propria difesa. Tutto ciò noi troviamo pratica nella Santa Chiesa, & approvato finalmente dal Sagrosanto Concilio Tridentino *sess. 24. 1. de Reform.* ove tra le altre cose si legge: *Haec etc. ut Constitutio sub Innocentio III. in Concilio generali, quae incipit: Qualiter, et quando etc., quam Sancta Synodus in praesenti innovat, ut ab omnibus observetur.*

35. E' vero, che dopo il Concilio Lateranense, che fu nel 1215. come detto abbiamo, seguirono quello di Narbona, o di Visiera, che fu nel 1225., l' Estravagante d' Innocenzo IV. che fù nel 1253. e la *Costit.* di Bonifacio VIII. *in cap. fin. de haeretic. in 6.* che fu nel 1294., e la celebre Bolla di Pio IV. che comincia *Cum sicut non sine etc.* publicata nel 1. *Novembre* del 1501., che derogarono a un tal procedimento ordinario, particolarmente ne' delitti contro la Religione, e la santa Fede: però, perche le predette ordinazioni si leggono drizzate specialmente a certi luoghi, ove gl' Eretici venivano favoreggiati da potentissimi Principi, e non generalmente a tutti, e particolarmente la menzionata Bolla di Pio IV. venne drizzata all'Inquisitore d'Avignone, dando a lui *ex plenitudine potestatis* il Papa la facoltà di poter occultare i nomi de' testimonj, per le circostanze, che vi concorrevano, espressamente dichiarando, che per tal cagione non fosse poi soggiaciuto al sindicato l' Inquisitore; (la quale espressa dichiarazione dà a conoscere evidentemente, che l' occultamento de' testimonj, oltra a non esser in costume presso Roma, e tutto il suo Stato, fosse di ragione vietato, di modo che meritasse le pene) perciò nel nostro Regno oltra le moltissime, e fortissime ragioni, tra le quali una è stata sempre quella, che l' occultamento de' testimonj era nocevolissimo, *per le Nazioni estere, che vi accorrono*, che formano la *copia de' falsi Testimonj*, mai si sono praticate le predette determinazioni, anzi mai si è sofferto, che s'introducessero, essendo stata nella sua verde osservanza sempre l' antica *Di-*

sci-

sciplina della Chiesa dal Concilio Lateranese, come attestano concordemente li nostri Storici, Tuano *lib.* 3. *dist. pag.* 165., Spondano *in annal.* Mariana *lib.* 30. *cap.* 1. *dist. Hyspan.*, Ubarto Foglietta *de tumult. Neapol.*, *fol.* 369., la qual inviolabilmente si è osservata nel nostro Regno ne' varj, e strepitosi contrasti nati di tempo in tempo, e l' han perpetuate ultimamente il Concordato nel più volte *cit. c.* 6. *art.* 5. e l'ultimo fresco Dispaccio sopralodato, in cui oltre le cose stabilite del *cit. c. Quali. ter*, & *quando*, stanno ordinate altre cose per la pienissima difesa da' poveri delinquenti, che pure si dovranno inviolabilmente tutte osservare da oggi innanzi nelle nostra Curie.

D. Ignazio Matteo d' Afflitto.

PROCESSO INFORMATIVO

CAP. I.

Delle Querele Criminali.

SOMMARIO.

Giudizio Criminale di tre modi può cominciare, e quali siano, num. 1.
Solennità, e Requisiti, che si ricercavano anticamente nel libello accusatorio, ch' oggi non si usano, num. 2.
Querela si può fare in scriptis, & *a voce*, num. 3.
Persone, che non possono far querele, num. 4.
Cherici possono accusare con la clausola, citra poenam sanguinis, *n.* 5.
Pena del taglione oggi non si usa, mà in suo luogo succeduta la pena arbitraria, num. 6.
Querelante, e Denunciante deve sottoscriversi, e dare pleggiaria, num. 7.
Querela, che si fà in delitto di omicidio, num. 8.
Sottoscrizione come si fà da chi non sà scrivere, o fosse impedito per ferita, o altro, o fosse senza mano destra: e come deve giurare essendo senza mano, cod. num. 8.
Querela, che si fà per comparsa scritta, num. 9.
Querela per via di memoriale, num. 10.
Querela in materia d' ingiurie, num. 11.
Esame del più prossimo del morto, num. 12.

Avemo fin' ora dato un' breve, e facil modo di potere ogni Giovane conseguir la Pratica di saper formare le Formole nel Giudizio Civile; Ora con la stessa facilità, e brevità ci forzaremo facilitare la Pratica del Giudizio Criminale.

1 Però è da sapersi, che ogni giudizio criminale di tre modi può cominciare: Primo, per accusa, Secondo, per denuncia; Terzo, per Inquisizione.

Primo per querela, o accusa, ed è quando l' offeso espone querela.

2 E benche anticamente si ricercavano più sollennità in formar le querele, che a sette requisiti si riducevano, v3.

Primo, il libello accusatorio; secondo, l' anno; terzo, il mese; quarto, il nome dell' accusatore; quinto, il nome dell' accusato; sesto, il nome del Giudice, settimo, la specialità, e luogo del commesso delitto, *text. in l. libellorum ff. de accusat.*

Vi erano altre sollennità, come il Rè regnante nel Foro laicale, il Papa nel Foro Ecclesiastico, l'indizione, la prasentata del libello, la sottoscrizione: di modo che nella Corte laicale si diceva, *Regnante T. Rege, Dominante T. Barone, sub Praesidatu T. Capitanei.*

Così nel Foro Ecclesiastico si diceva, *sub Pontificatu T. Papae, sub regimine T. Episcopi, & sub Vicariatu T. iis N*, con l' anno, mese, giorno, luogo, nome dell'accusatore, ad accusato, *ut in c. praescripta 2. q. 8. §. libellorum*, ubi DD.

3 Tuttavolta oggi in tutta quasi l' Italia non più tali sollennità si osservano, ma la querela si può fare *in scriptis*, o a voce, quale poi si riduce dal Mastro d' Atti *in scriptis*, come attesta *Pelleg. part.* 4. *sect.* 3. *n.* 4. *in fin.* dopò *Cler. in § fin.* 10. *versic. sciat autem.*

4 Il laico deve portar riveranza al Cherico, come il Figlio porta al Padre; perciò come il Figlio contro del Padre, lo schiavo, o liberto contro del Padrona, il Fratello contro del Fratello, e Sorella, non può regolarmente querelare, per le leggi ben note, così la donna, o laico non s' ammette ad accusara criminalmente contro del Cherico, se non quando l' accusa fossa per ingiuria propria sua, o de' suoi congiunti, *glin c. t. 2. q.* 7. *c. omnibus* 4. *q.* 6. *Morell. annot. al c.* 11. *n.* 7. *fol. mihi* 304., nella Corte però Arcivescovile di Napoli si ammette ogni laico, come si dirà nel seguente *Capo* 2. *n.* 2, ed anco l Parochiani contro del Paroco, ut *nu.* 3.

5 Il Cherico nè meno può accusare dove è pena di sangue, senza la protesta, che accusa *citra poenam sanguinis*, nelli casi però, nelli quali è permesso, perche con tala protesta non farà li Cherico irregolare, benche l' accusato venisse punito con pena di morte, *Genues. c.* 41., *Pellegr. p.* 4. *sect.* 3. *n.* 20.

6 Anticamente de *Jure Canonico* l' accusatore dovea sottoscrivere la querela, ed obbligarsi *ad poenam taliomis*, ch' era di patir la stessa pena dell' accusato, se il delitto non veniva provato: oggi però ciò non si osserva, e la pena del taglione nè meno si usa, perche in luogo di quella è succeduta la pena arbitraria, *Pellegr. in par.* 4. *sect.* 3. *num.* 8.

7. E nella Corte Arcivescovile di Napoli vi è la *Costituzione Sinodale* 55., che li querelante deva sottoscriversi, ed obbligarsi a provar il delitto sotto certa pena; benche oggi non lo vedo praticare.

E nella Diocesi di Capaccio vi è il *Rito* 27. *nella Sinodo di Monsig. Carrafa tit.* 31. *f.* 120., che

che il querelante deve dar pleggiaria di rifare le spese all'accusato, se non si provano li capi criminali esposti, il che sarebbe molto bene praticarsi: ma nè meno lo vedo praticare.

E veramente quante volte si dubita, che la denuncia, o querela non sia vera, ma sia per livore, sempre il Giudice deve *ex officio* constringere il querelante a dare la pleggiaria, come dottamente insegna l'*Ill. Monsig. Morello nella sua erudita Pratica criminale* §. 1. *nu.* 12. *fol.* 26. dopò *Guazzino defens.* 4. *cap.* 1. *num.* 11. *de Rosa in prax. in supplem. fol.* 1. *col.* 2. *vers. dictus quærelans*.

E per la sottoscrizione del denunciante per la Corte Vescovale di Capaccio vi è il *Rito* 28., come nel seguente *Cap.* 2. *n.* 6. diremo.

8 *Form. della querela, che si fà a voce, e per lo Mastro d'Atti si riduce* in scriptis *in delitto di omicidio*.

Die, mensis, & anno tali in tali Terra, & coram Rev. Vic. foranea dictæ Terræ comparuit T. T. dictæ Terræ ætatis suæ annorum tot principalis accusans, & quærelans, qui spontè non vi dolo, sed omni modo meliori, &c. ac præmisso juramento exposuit quærelam criminalem contra A. de B. de eo, in eo, & super eo, v3.

Sappia V. S. come A. de B. ut suprà istigato dal Diavolo, ave avuto ardire questa mattina d'ammazzare B. mio figlio nel tale luogo, e perciò espongo querela criminale contro il detto, affinchè sia gastigato, conforme la giustizia comanda, dopo che si sarà proceduto alla debita informazione, e carcerazione, e che non sia liberato, senza mia remissione, facendo istanza esser inteso *in omnibus*.

Interr. quomodò se habet factum dicti homicidii, ex quo caussa, in quo loco, quo tempore, coram quibus testibus, recenseat omnia indicia per extensum, & quatenus &c.

Resp. il fatto cammina in questa maniera. (E deve il querelante dire tutto il fatto, come è passato, spiegando tutti l'indicj, e la causa, e nominando tutti li testimonj, che possono ciò deponere).

O pure si può domandare in specie, v3.

Tunc per Rev. Dominum Vicarium Generalem fuit interrogatus, num sciat caussam, ex qua supradictus Clericus N. interfecit supradictum N.

Resp. Sig. la causa è stata, &c.

Interr. an velit facere partem in judicio.

Resp. Sì Signore, che io voglio esser inteso in ogni atto; Vel non. Sig. faccia la giustizia le parti mie.

Quibus habitis, &c. fuit ei injunctum, ut se subscriberet, & subscripsit &c.

Io T. di T. fò querela, *ut suprà*.

T. Canc., vel *T. Vic. For.*

E se non sapesse scrivere si dirà, v3.

Et quia scribere nescit, ut dixit, fuit ei injunctum, ut signum Crucis propria manu opponeret, prout apposuit.

┼ *Signum Crucis propriæ manus N. de N. scribere nescientis.*

E se sapesse scrivere, ma per la ferita al braccio non potesse, si dirà, v3.

Et quia ob vulnus in manu, vel *in brachio, &c. est impeditus se subscribere, ideò de ejus ordine subscripsi ego infrascriptus Can. N. de N.*

Questa formola servirà per testimonj, ed ogni altra occorrenza:

Vel quia caret manu dextera &c.

Con avvertire, che quando è senza mano destra l'essaminando, si deve dare il giuramento, baciando le scritture, *tactis scripturis ore*, a similitudine di quello, che nella tortura stà ligato con le mani, e giura con baciar le scritture, come avvertisce *Sorno cap.* 24. *num.* 7. *nella pract. crim.*, e *Broya cap.* 2. *num.* 5.

9 *Form. di querela, che si fà per comparsa scritta in materia di omicidio.*

In Curia Episcopali N. comparet N. Civitatis N. & dicit, qualiter Clericus N. die ... mensis ... anno ... hora T. circiter animo ductus diabolico aggressus fuit in T. loco A. Fratrem germanum comparentis, cultrum evaginans, vulgò dicto, alla Genovese, acutam habentem punctam, & plura infixit vulnera personæ dicti N., ex quibus vulneribus paucas post horis affatus N. obiit; Propterea comparens ipsa Soror dicti A. occisi querelam exponit criminalem contra dictum Clericum occisorem, ipsumque puniri petit, ut Juris, & in omnibus ipsam querelantem audiri, & ità dicit, & instat, non solum isto, sed omni alio meliori modo, &c.

10 *Form. di querela per via di memoriale, e semplice Comparsa in materia di omicidio.*

Reverendissimo Sig.

Tale di Tale della Terra Tale espone a V. S. Reverendiss., come il tale mese del corrente anno ... ed ora circa ... fù appensatamente ammazzato Tale di Tale suo Figlio dal T. Clerico della medesima Terra; Però ricorre da V. S. Reverendiss., e la supplica si degni ordinare se ne pigli diligente informazione *pro Fisco*, stante la sua povertà, con procedersi a quanto sarà di giustizia, esponendo contro il detto occisore, ed ogni altro complice, o fautore querela criminale, che oltre esser giusto lo riceverà a grazia *ut Deus*.

11 *Form. di querela per via di comparsa in materia d'ingiurie verbali, e reali.*

Nella Vescoval Corte T. compare N. della Terra N. e dice, qualmente a dì 15. del mese T. del corrente anno ... circa hora T. mentre il T. suo Fratello pacificamente, e quietamente stava nella piazza publica di detta T. Terra sua padria, senza fare a nessuno ingiuria, ma sicuro sotto la pace di Dio, e protezzione della Giustizia, fù temerariamente, dolosamente, ed appensatamente dal Cherico T. insultato, e dopò molte atrocissime ingiurie verbali, chiamandolo cornuto, uomo da niente, ed altre ingiurie, le diede con mano aperta uno schiaffo in faccia con molti pugni, e calci nella persona di esso comparente; Quali stima ingiurie così gravi, che si averia contentato più tosto perdere la propria vita, mentre l'onore,

e la

e la vita si stimà al pari. Nè espone perciò contro detto Cherico querela criminale, e fà istanza pigliarsene, diligente informazione, e gastigarsi come comandano le sante leggi, nè liberarsi se prima non sarà sodisfatto condegnamente all'onore di esso Compasente; così dice, e fà istanza in ogn'altro miglior modo, &c.

12 *Form. dell'essame del più prossimo del morto per avere la notizia dell' indizj, ed oltre prove contro l' occisore.*

Die &c. coram Rev. Vicario Foraneo dictæ Terræ N. examinatus fuit B. Terræ prædictæ filius qu. C. ætatis suæ annorum tot, cui delato sibi juramento veritatis dicendæ, prout tactis, etc. Juravit, et fuit primo.

Interr. An ipse B. examinatus sciat in hac Terra commissum fuisse aliquod homicidium de recenti, et quatenùs sic, in quò loco, in personam cujus, o quo, seu quibus, pro quo caussa, dicat factum, et veritatem per extensum, et quænam sint inditia.

Resp. Io so benissimo, che li giorni passati, e proprio sotto li tanti del mese, ed anno tale fù ammazzato N.N. mio padre nel tale luogo, e l'uccisori furono li tali, per la tale, e tale causa: ed il fatto camina in questa conformità, cha stando li detto q. mio Padre nel tale, e tale luogo fù assaltato dalli tali armati con scoppette, e coltelle, e dopò averli tirata una archibugiata, che li colpì nella tale parte della sua persona, li diedero molti colpi di coltellata in testa, per le quali ferite il detto N. mio Padre restò morto in detto luogo; In quanto poi, che li detti N.N. siano stati l' occisori, io l' hò saputo da tale di tale, li quali viddero li detti occisori, *ut supra*, prima del detto omicidio appostati nel tale, e tale luogo con armi, che è proprio quel luogo, dove il detto mio Padre fù ammazzato: e di più mi è stato detto, che N. N. viddero li detti occisori fuggire dal detto luogo, ove successe il detto omicidio con l'armi in mano, e coltelle insanguinate; Di più A. A. mi hanno detto, cho li detti occisori si siano vantati in presenza loro d'avere fatto il detto omicidio per la tale, o tale causa.

Ed in questa conformità può spiegare tutti gl' indizj.

Interr. An de prædictis exponat querelam criminalem contra prædictos.

Resp. Io di questo ne espongo querela criminale contro li detti, affinche siano gastigati, come la giustizia comanda, e che non siano assoluti, nè liberati, senza esserne inteso io predetto querelante, o senza mia remissione, (*o pure non volendo fare querela dirò*) lo rimetto ogni cosa a Dio benedetto, che li dia quel gastigo, che merita, non intendendo farne querela.

Quibus habitis etc.

Io N.N. *hò deposto, e querelo ut sup.*

N. Vic. *N. Att.*

A D D I Z I O N E.

Ricevendo l'accuse, o sian querele il Giudice rifletta.

1. Che potrà accusare solo colui, che proseguisce l'ingiuria sua, e de' suoi; ciò, è *de Jure*, e noi ne abbiamo il Rito 13. della G. Corte, che comincia: *Item quod nullus laicus etc.*, e s'intende, che potrà accusare l' offeso principalmente, o colui, che ave l'offeso in sua podestà; come il Padre per il figlio, il marito per la moglie, l' avo per il nipote &c., e civilmente, e criminalmente, cioè a suo arbitrio, e per il danno, e per la pena, perche l'offesa del Padre, del nipote, della moglie, è offesa propria del figlio, dell'avo, del marito, *leg. 1. §. fina l. cum leg. s. q. ff. de injuriis*, ove li Dottori. Ed anco se uno di questi offesi si transigesse, o rimetesse con l'offensore, per il Padre, l'avo, il marito, potrà ammettersi ad accusare l'offensore, *Bartolo in leg. lex Cornel. ff. de injuriis*; Ma il consanguineo, e colui che è congionto, fin al quarto grado, come *Bartolo in leg. peti. Cod. de adv. d. ver. judic.*, o fin al settimo *leg. leg. Jul. ff. de testibus*, o fin alli sobrini, cho sono nel sesto grado, *inst. de grad. 6. grad. et minor.* (come pare a noi) possono solo criminalmente accusare, non ostante la remissione, o la transazzione forsi intervenuta coll' offeso principale, poiche *injuria facta uni, censetur facta omnibus de sua cognatione*, *leg. lex Cornel. ff. de injur.*, ove *Bartolo*, e *Baldo in leg. 1. column. 2. in princ. Cod. de rapt. Virg. l'Abate in cap. cum oporteat col. 2. de accusat.*, ne la remissione fatta, o la transazione di uno può pregiudicare all'altro che vorrà accusare, così il *cit. Bartolo* ne' proprj termini *in leg. transigere col. final.*, ed ivi anco *Baldo*, per la ragione principale, che l'ingiuria di un consanguineo, è propria dell'altro.

2. Colui che querela d' ingiurie, ed ignominie, non potrà querelare civilmente, o che l' ingiuriante sia condannato a tanti scudi da applicarsi ad esso ingiuriato, o che sia obligato a darsi la mentita, o a restituirli la fama; o a cercarli perdono; perche l'estimazione dell' ingiurie appartiene al solo Giudice, ed è di lui solo arbitraria, li Dottori *in leg. injuriarum extimatio, ff. de injur.*, *et in leg. final. ff. de injur.*, e non alla parte offesa, la quale solo potrà querelare *merè criminalitèr*, cercando che sia l'ingiurioso punito *pœna juris*. E si rifletta, che punendosi l'ingiurioso con la pena ordinaria, e consueta, non potrà forzarsi ad altra sodisfazzione dall'ingiuriato, poicche verrebbe a punirsi *bis pro eodem delicto, et majus ipso delicto*, contro la *leg. Sancimus Cod. de pœnis*: e colui ch'è punito *sufficientèr*, cioè secondo la pena ordinaria, non potrà di più punirsi, *leg. penul. §. final. ff. nav. stab.*, *in cap. at si Clerici, §. de adult. de judic.*

3. Cho *in criminalibus* hà luogo la Reconvenzione, appunto come *in civilibus*, *Glossa in authen. et consequenter, et in leg. 1., et leg. negando, Cod. qui accusare non poss.* Quindi l'accu-

l' Accusato criminalmente può anco criminalmente riaccusare l' Accusatore, perche l' Accusato prosegua l' ingiuria sua, e de suoi, perche altrimenti non potrà, *in cit. leg. negando, ne in leg. is qui reus, ff. de publ. judic., ac cit. Rit. 13. Magnæ Curiæ*, e ciò s' intende indistintamente, o prima, o dopo che siasi ricevuto il nome del Reo trà i Rei; che val dire, o prima, o dopo la contestazione della lite; o per maggiore, o minore, o pari delitto; purche detta reconvenzione si faccia avanti lo Giudice ordinario del medesimo riconvenuto, e non avanti l' incompetente, o delegato, innanzi a quali non procede la reconvenzione nella materia criminale, per il testo *in leg. 2. §. sed si agnat., ff. de judic.*, e secondo *Bartolo in cit. auth. et consequentèr. col. 3.* ove n' assegne la ragione, perche *agens criminalitèr, egit ex necessitate* per l' ingiuria a se, o a suoi fatta, *non agit ex voluntate*, come nella causa civile, onde cessa la ragione *in l. cum Papinianus in fin. Cod. de sent.*, e così, non si fà la proroga della giurisdizione per la reconvenzione nella causa Criminale, si fa nella civile. Il dippiù intorno a una tale Reconvenzione si legga nella parte civile *tit. Reconventione, fol. 301.*, e 302.

4. Uno accusato civilmente *de injuriis tantum*, e quindi punito colla pena leggiera, potrà di nuovo esser accusato criminalmente, o si sapesse, o non si sapesse della prima accusa, da un' altro terzo consanguineo alla pena legitima, ed ordinaria, che proviene del delitto: e quando non vi fosse il terzo, potrà ben *ex officio* inquirere il Giudice, (ne casi però, ne quali potrà) si prova *in leg. qui de crimine, Cod. de accus.* ove la Glossa, e li Dottori, perche altrimenti facilmente s'aprirebbe la strada a frodar le pene della legge, e li delitti restarebbono insufficientemente puniti contro la publica utilità, *leg. ita vulneratur, ff. ad leg. aquiliam*; l' esempio farebbe: se l' offeso accusasse l' omicida, o l' aggressore violento *de injuriis civilitèr*, cioè del delitto solo provato, e non criminalmente *de pœna l. Cornel. de sicar. vel leg. Jul. de vi*, o per altra maggiore, ben potrebbe il terzo riaccusare per la pena *de jure*, perche la pena dell' ingiuria, ch' è estra ordinaria, non chiude la strada alla pena ordinarie; e ben può gastigarsi uno la seconda volta con le pene sofficiente misurata al delitto, quando la prima volta fù gastigato con le pena non sofficiente. E' ciò s' intende quando però la pena arbitraria non fosse stata sofficiente; perche potrà esser, che il delitto sia stato punito sofficientemente anco con la pena arbitraria: come per esempio, l' omicidio commesso per colpa, (qual sarebbe del marito, che occide *in fraganti* la moglie) si punisce con la pena arbitrarie, e non colla morte, *leg. si adulter. §. Imperatores, de adult.*, ben' potendo il Giudice arbitrar la pena fino alla morte *inclusivè*, ne' delitti consumati, e perfetti, ma non nell' attentati, e non consommati, come diffonde *Marantа par. 4. dist. 1. num. 70.*, e quindi non potrà nè il terzo riaccusare, ne 'l Giudice di nuovo inquirere.

5. Pendendo l' accusa criminale, non si ammettino altre querele de' conseguinei per l' istesso delitto, le quali, come soverchie, devono ributtarsi, e più tosto vesserebbono il Reo indebitamente in diversi litigi, perche per la sodisfazione dell' offeso principale, e de' congionti basta una sola querela, *l. si plures, ff. de accusat.* o lo nota *Baldo in leg. si pluribus, ff. de leg. 1.* potranno però ben tutti assistere in giudizio per il di loro interesse, acciò l' offensore resti punito con la sofficiente, e dovuta pena.

6. Che da qualsisia delitto, per cui nasce l' accusa criminale *ad pœnam*, nasce ben'anche l' azione *in factum ad interesse*, e così al ricupero del suo; il testo è *in leg. qui nomine, ff. de fal.* quindi resta in arbitrio di colui, ch' ebbi patito il danno, o l' ingiuria, agere criminalmente per la pena ordinaria, o civilmente per l' interesse, oppure nell' una, e nell' altra maniera. Per esempio: Commesso il furto potrà accusarsi il ladro criminalmente *ad pœnam juris*, secondo il *jus* commune, o civilmente insieme alla restituzione del rubato, *leg. interdum, §. qui furem, ff. de fur.*, ove li Dottori; (e nel nostro Regno è certo, che il Giudice nella sentenza deve condannar il ladro, così alla pena corporale, come alla restituzione della roba *Afflitto in const. si quis in posterum in 14. not. in 2 q.*) Similmente commesso l' omicidio potrà accusarsi l' omicida criminalmente *ad pœnam l. Cornel. de sicar.*, e civilmente *ad interesse*, poiche ugualmente è tenute l' omicida sodisfar alla Republica, con pagar il fio del delitto, e sodisfar all' vulnerato, o agl' eredi dell' occiso le spese de Medici, e la perdita delle sue opere, e suoi lucri, il testo è chiaro *in leg. fin. ff. de his, qui de fe, vel effu.*, *&* *in leg. ex hac leg. ff. si quod paup. fec. dic.*, *Afflito in const. qui de alto in 6. not.*; E nella stima di queste opere, e lucri si avrà la mira a tutto il tempo, nel quale l' occiso, o il ferito avrebbe potuto vivere, operare, e lucrare, secondo la forma *leg. hæredit., ff. ad leg. Fal.* avendosi pur la mira all' arte, al negozio, al guadagno, ch' egli era solito fare lo Speculatore *in tit. de injur. & dam. dat., §. sequitur, ver. numquid cum duobus seq.* E fatta la remissione dell' ingiuria, e dell' offesa, non s' intendono lasciati li danni, e l' interesse, se non si spiegano chiaramente. E volendo agere, l' eredi dell' occiso solo civilmente, e non criminalmente, il Giudice dovrà forzarli ad accuser criminalmente, (e ciò è speciale nell' omicidio, e non negl' altri delitti), perche non può pregiudicar alla pena *leg. Cornel. de sicar.* altrimenti non dovrà sentirli, il testo è chiaro *in leg. Prætor edixit, §. 1. ff. de injur.*, e *Bartolo in l. in eum, ff. de Accusat.* Ma tutto ciò s' intende, quando il delitto fosse stato commesso almeno *ex culpa levi, vel levissima*, perche se casualmente, non entrano le spese e gl' interessi, *Pietro Follerio in cit. l. ex hac lege &c.*, *et in l. fin. ff. de tuit etc. ed Marantam par. 4. dist. 1. nu. 8.*, ed è tanto vero, che nella colpa le-

levissimi, e leva debbansi le spese, e l' interessi, che così trovesi ordinato *in leg. Mosaica ne Deut., c. 21. in lit. D. ivi: Si rixati fuerint viri, et alter alterum lapide, vel pugno ceciderit, ut tamen non moriatur, sed lecto decumbat; si surrexerit, & egressus fuerit foràs, baculo suo innixus, absolvatur percussor; attamen damnum vacationis illius, & impensas in medicos praestabit*. Parimente chi abbia ricevuto uno schiaffo, o qualche grave ingiuria, potrà accusare insieme, e criminalmente per la pena *de jure*, e civilmente, *§. si dicatur, & est text. in §. summa inst. de injur.*, e lo nota *Bartolo in leg. lex. Cornel. §. fin. ff. de in injur.* E si dice agere civilmente *in actione injuriarum*, quando l' accusatore cerca applicarlesi la pena pecuniaria, perche dice, *più tosto avrei voluto perdere tutto il mio, che patir una tale ingiuria*: si prova *in l. injuriarum extimatio*, ove la *Glossa e Bartolo, ff. de injur. & in Const. Regni, quae incipit Varietates &c.* Finalmente potrà accusarsi, e criminalmente, e civilmente nel delitto della falsità, *in leg. qui nomina, ff. de falsis*; e così in altri delitti consimili.

2 *Alli num. 2. e 3.* Non tutti li requisiti descritti dall' Autore, o notati *in leg. libellorum &c.* o della *Glossa leg. in causis, Cod. de accusat.* son oggi aboliti; perche il nome dell' occiso, il luogo del commesso delitto, e 'l giorno, nel quale fù commesso si appongono nelle querela, come pur la semplice sottoscrizzione dell' Accusatore, per aggevolarsi il delitto *in genere*. Però a nostro parere, e secondo il sentimento di *Bartolo in cit. l. libellorum col. 1.* non dovrebbe apporsi il giorno del commesso delitto, poicche se l' accusatore provar non potesse, essersi commesso il delitto in quel giorno, andarebbe a soccombere, appunto perche non proverebbe, *Giasone in leg. 1. princ. col. fin. ff. de edend.* Nel solo caso, che il reo cercasse dall' accusatore, che dichiarasse il giorno del delitto, (come lo potrebbe, se volesse provar la coartata del giorno in contrario), all' ora sarebbe tenuto l' accusatore, all' istanza del reo, dichiararlo, *Giasone cit. in leg. si quis Ephesi, ff. de eo, quod cer. loc.*, *Bartolo in l. cit qui reus col. 5. in fin. ff de publ. judic.*

2. *Alli num. 6., e 7.* Sempre giovarà la sottoscrizzione dell' Accusatore nella querela esposta, e immediatamente la pleggiaria idonea, come dice l' Autore presso li cit. Dottori, e ne dà le formole nel *c. 4., num. 7. et 8.* affinche si avverino le accuse, o si proseguano senza l' infamia dell' accusato, e per il ben del publico: poiche esposta la querela soglion colludere, e concordere trà loro l' Accusatore, e l' Accusato, e per lo più li delitti restano impuniti in grave danno della Republica. Quindi sappia il Giudice: Che è lecito transiggersi trà loro le parti nè delitti leggieri, prima che queste compariscano innanzi al Giudice dopo la citazione fatta; perche dopo la comparizione non è lecito: anzi le constituzioni del nostro Regno, e li Riti della G. C., spiegando la *leg. transigere*, vogliono gastigati amendue, cioè l' accusato, e l' accusatore, *quià jam quaesitum fuit jus curiae, et praeoccupata querela per citationem, et comparitionem*: e 'l Giudice potrà procedere *ex officio*, presso *Bart. in l. 1. §. usque adeo ff. de injur.* Però ne' delitti atroci, enormi, e publici, anco *citrà paenam sanguinis*, non è lecito transiggere, e concordere, così prima, che dopo la comparizione, o sia contestazione della lite: e ciò per *jus* comune, perche debbonsi tali delitti sempre punire; e molto più in que' delitti, ne' quali *ex officio* può procedersi, ed inquirersi perche in tutti codesti delitti, dopo che commessi vengono, *de jure comuni, & municipali jam fuit quaesitum jus Curiae, et jam ab ipso jure communi, et municipali fuerunt praeoccupata*: e noi lo dicemmo nel *tit. Transazzione, fol. 315.*

3 Che se non colludendo, ne transigendo, l' Accusatore più non comparisse a far le sue parti in giudizio; e se sarà, vivo, ed assente, si citarà, e non comparendo nell' ultimo perentorio, se l' accusaran le contumacie, e poi s' asseguirà la pleggiaria: se morto, si farà costare della sua morte: Indi poi, o assente, o morto l' accusatore, il Giudice per proseguir il processo (acciò li delitti non restino impuniti,) sostituirè un' altro idoneo in vece di esso, il quale proseguirà la causa ne' termini, ne quali si ritrova; e così, quanto più presto si potrà, si procederà alla decisione, o condandandosi il reo, o assolvendosi, *Bartolo in leg. 3. §. 1. col. fin. ff. de lit. agnos. per leg. defuncto, ff. de publ. judic., et in leg. inter accusatorem, ff. eod.*

D. Ignazio Matteo d' Afflitto.

C A P. II.

Della Denuncia.

S O M M A R I O.

Denuncia si fa da persona privata, e da persona destinata dal Tribunale à denunciare li delitti, e nè l' una, nè l' altro si cita, nè fanno parte in giudizio, num. 1.

Laici si ammettono a denunciare i delitti nella Corte Arcivescovale di Napoli num. 2.

Parochiani contra il Parocho possono denunciare, num. 3.

Denunciante, quando può essere testimonio, nu. 4.

Denuncia, che si fa da persona privata in delitto di concubinato, num. 5.

Denunciante si deve sottoscrivere, num. 6.

Denuncia, che si fa da persona publica, num. 7.

Vicarj Foranei, Arcipreti, e Curati tengono obligo denunciare i delitti, num. 8.

1 Il secondo modo, che comincia il giudizio criminale, è per via di denuncia la quale si fa, o da persona privata per buon zelo, e buon fine, o da persona destinata dal Tribunale, che per zelo publico, e per ragione del suo officio denuncia i delitti, *Genuens. c. 35.*, *Ric. dec. 227 p. 2.*, *Morell. §. 1. fol. 6. n. 2. et fol. 24. n. 2.*

La persona privata, che denuncia, non si am-

ammette a far parte in giudizio, nè si cita, dovendosi ammettere, e citare solamente quelli, che vi hanno interesse: può bensì assistere al Promotore Fiscale per somministrarle le prove, se vuole: e se la denuncia non si proverà, il denunciante a nessuna pena incorre, eccetto quando la denuncia evidentemente si scoprisse temeraria, *c. inquisitionis de accusat.*, perche denunciando delitti falsi, deve il denunciante punirsi come calunniatore, *c. 2. de calumniator.*, *Sanfel. dec. 54.*, *Guazzin. defens. 3. c. 13. nu. 5. Farinac. q. 16. nu.*, e vedasi *Genuef.*, *cap. 35. n. 5.*, *& 6.*, *Ill. Monf. Morell. fol. 26. n. 6. & c. 11. fol. 303.*

Il denunciante, che per zelo publico, e debito del suo officio denuncia, nè meno si cita, nè è tenuto somministrare le prove, assumendo le sue parti il Promotore fiscale, *c. cum olim de accusat. Ill. Morell. fol. 24. num. 4.*

2 In questa Corte Arcivescovale di Napoli però ogni laico si ammette a denunciare li delitti de' Cherici, non ostante il *test. in c. cum P. Manconella*, *de accusat.* per antico, acciò i Cherici stiano attenti a non delinquire, *Morell. in d. cap. 11. fol. 303.* dopo *Genuef.*

3 I Parochiani contro il Paroco si ammettono a denunciare, e fare parte in giudizio per ragione degl' interessi, ch' hanno in aver buon Pastore *Ill. Morell ubi sup.*

4 Il denunciante regolarmente non può essere testimonio, se non dove niuno comodo, o lode, o vergogna sente per tale denunciazione, ma solo domanda la correzione del prossimo, e non la pena: ed anco si limita in delitti leggieri, *Ill. Morell. ubi sup.*

5 *Form. della denuncia, che si fa da persona privata in delitto di Concubinato.*

Die, mense, & anno toti, in Terra Tali, & coram Rev. Vic. Foraneo dictæ Terræ, vel coram Rev. Vic. Gener. Episcopalis Curiæ N.

Comparuit N. de N. ætatis suæ annorum tot, qui petiit audiri pro exoneratione propriæ conscientiæ: & cum fuisset ei data facultas ac juramentum de veritate dicenda; prout tactis &c. juravit., & exposuit, ut infra.

Sappia V. S., come A. de A. Cherico di questa Terra tiene pratica carnale, sgandalosa con B. B. donna di mala vita, fama, e vedova, e si è visto più volte praticare in casa della detta, & *signanter* il tale, e tale giorno, che stè molto tempo serrato da solo, e sola con la detta nella detta casa, con sgandolo di tutt'i vicini, che lo videro: oltre d'essere publica voce, e fama: ed affinchè non oscuri lo stato chericale, ed il detto Cherico non si glorj della sua dissolutezza, mentre essendo stato più volte monito, non hà curato lasciare la detta pratica. Per tanto acciò gl'altri non prendino essempio da esso, lo denuncio a V. S. che sia gastigato, come si deve, *ità denuncio &c.*

Interr. quomodò sciat, quæ denunciavit.

Resp. quelle cose che io ò denunciato lo sò, perche l' ò inteso dire nel mio vicinato publicamente.

Interr. in quo loco, & loci loca vidit supradictum Clericum N. facientem, et quo modo denunciavit?

Resp. io ò visto dalla mia casa dove abito, e *propriè* dalla finestre della tale mia camera, quando il Cherico A. è andato tanto spesso, alla casa di B. come ò detto nella denuncia fatta.

Interr. de Contestibus.

Resp. le cose, che io ò denunciato, le possono deponere li N. N. N. N. abitanti nella medesima strada, dalli quali hò inteso parlare publicamente di quanto ò denunciato.

Interrog. num quæ denunciavit, dixerit amore, odio, rancore ductus, vel forsan ab aliquo alio ad id inductus.

Resp. quello, che io ò denunciato, l' ò detto per fine di bene, ed acciò si levi lo sgandolo, e non per odio, rancore, mala volontà, o pure fossi stato indotto a fare questo da altri.

Quibus habitis, etc. fuit ei injunctum, ut se subscriberet, prout fecit.

Io N. *de* N. *ò denunciato quanto di sopra.*

T. V. Gen. *T. Cancell.*

6 Il denunciante regolarmente si sottoscrive, come si è detto nell' antecedente *Cap. nu. 7.* e nella Corte Vescovale di Capaccio vi è il *Rito 28. tit. 31. fol. 221. v3.*

In Capitibus contro eosdem Ecclesiasticos porrigendis per viam denunciationis, non querelæ, apponatur nomen porrigentis, vel si denuncians ad evitandas simultates se prodere nolit, saltem suam personam notificet nostræ Curiæ, ut ejus legalitas innotescat; nàm sæpe numero ab impostoribus incertis, odii causa, contra personas innocentes objiciuntur falsa crimina, quæ licèt non probentur, tamen denunciato notam inurunt.

7 *Form. della denuncia, che si fa da persona publica destinata a tale officio dalla Corte.*

Die .. mensis .. 1700.

N. de N. publicus Cursor, vel Scriba Fiscalis, et solitus relator maleficiorum hujus Episcopalis Curiæ Caputaquensis, qui ex debito sui officii retulit, prout infra v3. Signore questa mattina è stato ammazzato un' uomo chiamato *N.* con botta di archibugiata colpita in petto, e passata da parte a parte, il quale adesso stà disteso in terra alla tale piazza, avendolo con proprj occhi veduto nel passaggio, che ò fatto per detto luogo, e per quanto ò inteso dire, che l' abbia ammazzato *N.*, per tanto sono venuto a farne relazione, come sono obligato, acciò si possa fare quanto bisognerà per debito di giustizia: ed il tutto lo riferisco a V. S., perche così ricerca il mio officio.

Quibus habitis, etc. fuit ei injunctum, ut se subscriberet, prout fecit.

Io T. de T. ho denunciato, ut suprà.

N. *Vic.* *T. Act. M.*

8 Li Vicarj foranei, ed in loro mancanza gl' Arcipreti, o Curati tengono obligo denunciare i delitti, che succedono, e darne avviso al Tribunale, li quali sogliono mandar lettera al Vescovo, o Vicario del successo, però in

-tel caso nel principio del processo, deve il Vescovo, o Vicario ponere detta lettera, che serve per denuncia.

ADDIZIONE.

1 ALla Denuncia de' delitti e privati, e notorj, secondo il parere di Francesco d' Arezzo, e Felino *in c. novit &c.* e sopra modo di que', ch' offendono la Religione, che si faccia, o da persona privata per zelo privato, o da persona publica per officio publico, sia sempre premessa la fraterna caritatevole monizione; a questa non premessa, il Giudice non ardisca ammetterla; perche peccarebbe gravemente contro l'Evangelo di Gesù Christo, e nulla sarebbe il processo. Ciò si fa chiaro *in S. Luca cap. 17. & in San Matteo c.* 18. Comandò il nostro divino Maestro: *che peccando il nostro fratello, andiamo noi a corrigerlo segretamente trà noi, e lui solo*: Corripe inter te, & ipsum solum: (*Corripe*, cioè una correzione, che rapisca il core). *E s' ei non si emenda, che c'andiamo un' altra volta con due altre persone ad ammonirlo; e se non allora ei altresì riconosce il suo fallo, diciamlo alla Chiesa.* Questo *diciamlo alla Chiesa* è la Denuncia, che ci vien precettata, ma dopo due amorose, segrete monizioni, le quali forse guadagnaranno il nostro fratello. Quindi facendosi la Denuncia senza la doppia segreta, amorosa correzione antecedente, si pecca, contro il precetto di Dio, e contro del fratello, anzi questo non si guadagna, e nulla si rende la Denuncia: Questo è il sentimento di tutti li Santi Padri, di tutti li Dottori, e di tutti li sagri Canoni: basti per tutti l' Arcivescovo di Fiorenze S. Antonino *in 3. par. summ. tit. 9. cap. 7. §. 5. Sciendum, quod in nullo crimine potest procedi ad inquirendum ex denunciatione, nisi praecesserit fraterna correctio, ut habetur in c. licet Helyde Simon. &c.* affermandosi, esser nulla la denuncia fatta contro dell' Abbate (di cui si parla nella cit. Decretale), accusato senza la precedente monizione. Dopo la quale fraterna correzzione, e Denuncia, attenderà il Giudice a formar il processo per la *via ordinaria*, secondo la *disciplina* della Chiesa, e le *regole canoniche*, e le *leggi* del nostro Regno ricevute, sostenute, e confermate; della quale *via ordinaria* dissimo a principio nelle *chiara metodo &c.* dal *nu.* 29. fin' al *num.* 35. e diremo nell' *addiz.* al *cap.* 22. nel *num.* 26. trattando dell' *Eresia &c.*

Al num. 5. Ricevuta la Denuncia, e prima di dirsi l' *Interr. quomodo sciat, quae denunciavit*, dell' Autore, si dirà: *Quà quidem denunciatione facta, fuit per eundem Dominum &c. qui supra, sub eodem juramento praestito, idem qui supra denunciant: Interr. quomodo sciat, quae denunciavit &c.* L' altri Interrogatorj da farsi a Testimonj esaminandi, ed altro, lo diremo appresso, parlando del *Concubinato &c.*

D. Ignazio Mattea de' Afflitto.

C A P. III.

Del modo di procedere ex officio Curiae, o per Inquisizione.

SOMMARIO.

Inquisizione, o processo ex officio Curiae *di due modi si fà, per inquisizione generale, e speciale, e quali siano, num.* 1.

Inquisizione speciale non si può fare, senza che preceda diffamazione, num. 2.

Giudice Ecclesiastico può in ogni delitto procedere ex officio, *num.* 3.

Libello del Promotor Fiscale in delitto di falsa moneta, num. 4.

Principio del processo senza istanza Fiscale, n. 5.

Processo, che si fà da Superiori Regolari, num. 6.

IL terzo modo, che comincia il giudizio criminale, è per via d' inquisizione, cioè *ex officio Curiae*, quando senza querela di parte, e senza denuncia d' alcuno si procede ad inquirere contro il delinquente.

1 Quale inquisizione è di due modi, generale e speciale.

Inquisizione generale è, quando li Prelati, o Regolari visitano, e pongono editti generali per trovare chi avesse commesso qualche colpa, o delitto; lasciando l' altre distinzioni narrate da *Pallegr. part.* 2. *sect.* 11. ed in questa generale non si ricerca, preceda susurro, o infamia.

Inquisizione speciale è, quando specialmente si procede in delitto certo, o in persona certa, cioè quando s' inquire per sapera l' occiso, re del tale occiso, o per sapere se Tizio, o nò, sia il malfattore, perche forsa sarà stato incolpato di qualche delitto.

2 Quale speciale inquisizione far non si può, senza che prima se ne sente la diffamazione, o l' infamia futurare, *cap. Deus Omnipotens* 2. *q.* 1. *c. licet Hely de simonia*, late *Pelleg. ubi sup. num.* 6.

3 Il Giudice Ecclesiastico può in ogni delitto procedere *ex officio*, così per generale inquisizione, senza che preceda diffamazione, *cap. placuit* 10. *q.* 1. come per speciale inquisizione, purche preceda diffamazione, *cap. inquisitionis, &c. qualiter* 2. *de accusat.*, il che non è permesso al Giudice laico: e la ragione è, che *de jure Canonico* tutti i delitti sono publici, il che è altrimente *de jure civili*, come si dirà più appresso a suo luogo.

E benche si procede *ex officio Curiae*, con tutto ciò l'uso più frequente nelle Corti Ecclesiastiche è, che il Promotor Fiscale fà l' istanza, o libello.

4 Form. del libello Fiscale in delitto di falsa moneta.

In Curia Archiepiscopali N. comparet Promotor Fiscalis ejusdem Curiae, dicens ex fama clamorosa, & aliis, &c. ad Curiae aures pervenisse, quod Rev. Sacerdos N. de Civitate N. in sua domo tenet monetae falsas argenteas, &

& alias similiter argenteas retundet, & quod Clericus N. Civitatis N. eas sic falsas expendit: istæ propterea de prædictis omnibus, & singulis diligentem capi informationem, & quod prædictorum domum accedat pro inventione corporis delicti, & successive contra eosdem procedi ad carcerationem, & constito condemnari, prout Sacri Canones, & præcipuè Bulla Urbani VIII. exquirit, & ità &c. omni meliori modo, &c.

N. Fiscalis.

5 Form. di cominciare il processo senza istanza fiscale.

Hæc est quædam inquisitio, quæ fit, & fieri intenditur per Rev. Dominum Vicarium Generalem N., indè, & super eo, quod ad aures ipsius pervenit fama deferente, clamorosaque insinuatione præveniente, in tali loco commissum fuisse homicidium in personam N., sivè furtum, &c. ab N. N. & volens dictus Rev. ad cognitionem veritatis devenire, ut publico bono consuleret, inquisitionem super hujusmodi, ac super annexis, & connexis, emergentibus, & dependentibus, & penitùs separatis instituere, & formare decrevit: ideò nè delicta impunita remaneant, formiter, prout de jure, servandi, &c. procedere mandavit, quoniam, &c. & ità, &c. omni meliori via, &c. Data in Palatio Episcopali, vel in tali loco, die, mense, & anno &c.

T. Act.

Mà quando li Vicarj foranei procedono *ex officio Curiæ*, perche devono vigilare a pigliare il delitto *in genere*, quando non si potrà trovare a tempo opportuno il Tribunale, che resiede in altra Città, perche appresso i Vicarj foranei, non vi è Promotore Fiscale, senza istanza fiscale può cominciare per via d'inquisizione del seguente modo.

Form. del processo, che senza istanza Fiscale comincia il Vicario foraneo.

Hæc est quædam inquisitio, quæ fit, & fieri intenditur per Rev. Vicarium foraneum Terræ N. ex officio contra, & adversus Clericum A. de A. indè, & super, &c. quod cum pervenisset ad ejus aures, fama deferente, clamore insinuante, quod prædictus A. de A. commiserit homicidium in personam B. in tali loco, ut publico bono consuleret; & officii sui munere fungeretur, inquisitionem super hujusmodi instituere, & formare decrevit ad effectum transmittendi ad Episcopalem Curiam T. ubi cognita veritate in aliorum exemplum, nè delicta remaneant impunita, ibidem dictus A. de A. servatis &c. puniatur, & proindè hunc primum inquisitionis actum feci, atque subscripsi, die, mense, & anno tali.

N. Vic. for. Terræ N.

N. Act.

Perche li Superiori Regolari non han'il Fisco, cominciano il processo per via d'inquisizione, e l'atto si fa dal Notajo, o Cancelliero assunto, nel seguente modo v3.

6 Formola del processo, che si fà da Superiori Regolari.

Hæc est quædam inquisitio, quæ fit, & fieri mandatur per Admod. Rev. Patrem Frat. N. N. Commissarium Delegatum Rev. Patris Generalis Ordinis Minorum de Observantia de eo, & super eo, quo cum, fama publica deferente, pervenerit ad aures ejusdem Rev. Patris Generalis commissum fuisse furtum in Camera depositariæ Vener. Conventus Jesus Mariæ Civitatis N. cum discassatione januæ ejusdem cameræ & arcæ, ubi recondita erat suppellex argentea, cujus considerabilem partem furatam fuisse; proindè ad consulendum bono publico, neque suas partes adimpleat, inquisitionem super hujusmodi, ac super annexis, emergentibus, & dependentibus instituere decrevit (etsi indigeat assessore, dicetur unà cum D. N. U. J. D. assessore electo) ad effectum, ut cognita veritate delinquentes, ut juris, punire valeat; Actaque hac incipiunt in Conventu Jesus Mariæ Civitatis N. hodiè, die .. mensis .., & anno ..

Frater N. Cancell. assumptus.

Eadem die subito si fa l'accesso a riconoscere il corpo del delitto, che chiamano *visum, & repertum*, come le formole, che si diranno più appresso.

ADDIZIONE. Al n. 1.

1. L'Inquisizione generale è, quando li Ministri, a quali appartiene, procurano d'investigare generalmente li delitti commessi; ed allora non può nominarsi persona alcuna, acciò non sia in tal maniera della buona fama macchiata. E perche la generale inquisizione è per investigare, e non per punire i delitti, perciò è, ch'essa è preparatoria della speciale.

2. La speciale è, quando si procede contro certa persona, o *ex officio* dal Giudice, o a semplice querela dell'offeso, che non voglia far parte alcuna in giudizio, o a denuncia de'ministri a denunciare destinati: Però a tale inquisizione deve sempre precedere la diffamazione: è commune sentimento de'Dottori tutti presso Scaccia *de judic. lib. 1. cap. 59. n. 3.* Devono prima giognare all'orecchia del Superiore il *Clamore*, e la *Fama*, non per qualsisia persona, ma per le sole oneste, e da bene, e non malevole, e livorose: è chiaro nella *Gen.* citata nel *cap. qualiter, et quando 2. de accusat. §. 1. Dominus ait: Descendam, et videbo, utrum clamorem, qui venit ad me, opere compleverint*: soggiognendosi nel *cit. cap. Si per clamorem, et famam ad aures Superioris pervenerit, non quidem a malevolis, et maledicis, sed a providis, et honoratis, nec semel tantùm, sed sæpè quod clamat innuit, et diffamatio manifestat.* Quindi non alla sola relazione del fatto, o alla semplice querela della parte potrà il Giudice inquirere, e citare i testimonj, poicche molte volte non si costa cosa veruna e per la sola citazione de' Testimonj resta assai offesa, e gravata la fama dell' Inquirendo: Ma de-

dovrà sempre premettersi la *Fama* a nostro credere (eccetto però quando la denuncia fosse da' Ministri della Curia destinati a carcerare, o denunciare, perche in tal caso senza la precedente diffamazione può procedere il Giudice *in leg. et quidem Cod. de accusat.* ove Baldo, Saliceto Angelo, e Bartolo *in leg. Divus ff. de custod. reor.*) non bastando, che solo si asserisca dal Giudice, *fama precedente etc.* Maranta *de inquisit. par. 6. n.* 20. a cui non si crede, o un informo estragiudiziale della diffamazione publica, dopo del quale procedere all' informo giudiziale del *super expositis diligens capiatur informatio etc.* O dopo costato l'*ingenere* del delitto commesso, procedere *simul, et semel* alla prova dell' infamia, e del delinquente *in specie* con la seguente pratica; Primo si domandarà al Testimonio *Num sciat aliquod mali in tali loco evenisse, et quatenus sciat, dicat:* se lo spiegarà, si ripiglierà: *Num sciat, quis illud commiserit:* Se dirà di nò: *Num sciat de qua persona fama loquatur:* se dirà *contro di N. di N.* ecco che si avrà insieme inquisizione, e diffamazione: e si farà l' ultimo interrogatorio: *Quomodo sciat quod deposuit, et an ab aliis audiverit* Ma se alla domanda *Num sciat quis etc.* dirà di sì, specificandolo di nome, potrà proseguirsi l'inquisizione speciale senza precedente prova della diffamazione, Fagnano *in cit. cap. qualiter, & quando, n.* 60. 61., Claro *quest.* 6. *n.* 1. Farinaceo &c. E Sperello *decis.* 38. *num.* 5. do po Farinaceo, e Gonzalino, & altri, vuole, che la pruova dell' Infamia, acciò possa Inquirersi, oggidì si supplisce per l' Indicj probabili bastando questi a poter legitimamente Inquirere del delinquente *in specie*.

3 Acciò il Giudice validamente possa inquirere si osservino li 64. requisiti con le loro limitazioni notate da Maranta *par.* 6. *de Inquisitione*.

4 E contro certe persone ragguardevoli, e Publiche la diffamazione dovrà esser tanto manifesta, che senza sgandalo del popolo, e del vicinato non possa dissimularsi; son parole del *cit. cap. qualiter*, Ivi: *qui diutius sine scandalo dissimulari non possit*; e Fagnano diffusamente *in cit. cap. num.* 27. E sopramodo contro de' Parochi, e de' Vicarj Foranei, e Canonici, e Sacerdoti, e Religiosi, li quali, perche per lo più sono al popolo, ed a secolari odiosi, e di contradizione, deve esser manifesta assai la loro diffamazione, e manifesta per persone assai oneste, discrete, e da bene.

5 Giovarà molte volte, che li processi si facciano segreti, e camerarj a fine di procedere estragiudizialmente, o si corriggano li delinquenti con la disciplina familiare, senza esprimersene la causa nella sentenza. Per esempio: Per il Concubinato con donna civile, e riputata onesta, a fine di togliere li sgandali, che potrebbono avvenire nel vicinato, e nel Paese, e l' omicidj, quando verosimilmente potrabbonsi temere da parenti: Per l'Adulterio privato, è senza querela del Marito, Padre, Fratello, Zio paterno, o materno (a quali solo è lecito querelare per *jus* del Codice *in leg. quamvis* 30. *Cod. ad leg. jul. e adulter.*) a fine di scansar l' infamia del marito, a de' parenti della donna, e la vita alla medesima: perche quando l'adulterio, o 'l Concubinato fosse notorio, o perche la donna fosse vile, o sfacciata, e 'l marito fosse *contento*, all' ora il Giudice procederà apertamente *ex officio*. Nella sentenza di questi processi Camerarj, alcuni Dottori bravi, tra quali *Diana in prax. crim. canon. verb. adulteri cap.* 89. *n.* 5. vogliono, che procedendosi contro del Concubinario, o Adultero convinto, e confesso, non s' abbia da esprimer la causa, e possa procedersi alla sospensione dell' inquisito alle censure, anco alla relegazione. Il quale processo camerario servirà al Giudice per giustificarsi con la Santa Sede nel caso dell' Appellazione, che ne facesse l' inquisito. Questo processo si formarà così. Il Fisco farà l' istanza, nella quale narrarà il fatto, e nominarà i Testimonj verosimilmente informati. A tal istanza si dirà: *Capiatur diligens, et secreta informatio ad finem etc.* Indi il Vicario si farà chiamare a se segretamente li Testimonj (quale chiamata si farà registrare negli atti) e quelli in segreto esaminarà, e l' imponerà la segretezza *media juramento*. Presa l' informazione, farà il decreto: *Quod ad servandam famam mulieris Praesbyter N moneatur, ne amplius ad illius domum accedat, aut aliis practicet, aliàs etc.* e 'l Vicario con ogni cautela si chiamarà il Prete, l' ammonirà paternamente, e l' ingiognerà il tutto, *servata forma etc.* Di questa prima monizione se ne farà fede dal Cancelliere, e si farà registrare. Se disprezzarassi la prima monizione, se li farà la seconda: e si dirà: *Juxta Evangelium Matt.* 18. *et Lucae* 17. *iterum moneatur Praesbyter N. de N., ne amplius etc.* Si chiamarà di nuovo l' inquisito, e si corrigerà amorosamente: se ne farà fede di questa seconda, e si registrarà. Se sarà disprezzata anco questa seconda, esaminati con ogni cautela due buoni Testimonj della frequentazione della casa &c. il Vicario, o lo sospenderà *a divinis* o l' esiliarà *ex causis etc.* senza esprimer' altro.

6 Finalmente che farà lecito a Vescovi, e Vicarj sospendere ogni suddito *ex causis ejus animum moventibus* estragiudizialmente, senza far processo, e senza aver obligo di spiegar la causa, se non alla sola Santa Sede, lo dichiarò la Sagra Congregazione del Concilio *in Bonon.* 14. *Novemb.* 1654. *An Ordinariis locorum, facultate sibi concessa a S. C. Trident. sess.* 14. *c.* 1. *de refor. liceat ob legitimas causas suspendere, etiam extrajudicialiter Clericos, & Praesbyteros saeculares, etiam Parochos sibi subditos, sublata eis facultate appellandi Congr. Conc. censuit, Ordinariis, ut supra, licere.* Benche potrà appellarsi *quod devolutivum*, e il Vescovo dovrà dichiarar la causa alla Santa Sede, asserisce Monsignor Crispino *in Visit. Past.* 3. §. 5. *num.* 5. *ex una Vercellen.* 21. *Maritii* 1673. Però a noi pare di nò, perche nel 1654. assai dopo del 1643. si disse dalla Sagra Congregazione

tione dal Concil. *sublata eis facultate appellondi*; ne la proposta di undeci anni addietro potea aver la risposta da undeci anni avanti.

D. Ignazio Mattea d' Afflitto.

CAP. IV.

Delli Decreti, a Proviste, che si fanno dopo le querele, o denuncie.

SOMMARIO.

Offeso, o congiunto del morto si deve essaminare a prima, e non potendosi essaminare, non per questo si deve trattenere il delitto in genere, *ed oltre diligenze, perche si può posponere, num. 1.*

Delitti sono di due sorta, uno di fatto permanente l'altro di fatto transeunte, e quali siano, n. 2.

Delitto in genere, *come si deve provare, quando, è di fatto permanente, n. 3., e come si procede, quando è di fatto transeunte, nu. 4.*

Decreto, che si fa alla querela, o denuncia di fatto permanente, num. 5.

Decreto, che si fa nel delitto di fatto transeunte, num. 6.

Decreto, che il querelante dia plegiario, n. 7.

Plegiaria del querelante, e denunciante, n. 8.

1 DOpò fatta la querela, o denuncia, o che si voglia procedere *ex officio*, comunque si procederà, sempre si deva essaminare l'offeso, o chi è più prossimo del morto, a tale essame regolarmente deve essere a principio, a prima d'ogni cosa, conforme la prima formola delle querela al *Cap. 1. num. 8. e 11.*

Però, come che non sempre si può avere a primo detta deposizione, si può posponere, anco dopò assaminato sopra il delitto *in genere* regolandosi secondo la varietà delli soccessi.

Però tanto sopra la querela, quanto sopra la denuncia, a sopra l'istanza del Promotor fiscale si deve interponere decreto, cha *capiatur informatio, et visitetur corpus delicti*, quando è delitto di fatto permenente.

2 Imperciocche di due sorta sono i delitti, o di fatto permanente, o di fatto trafeunte:

Di fatto permanente si dicono quelli, che dopò fatti restano in modo, che con occhi si vede il corpo del delitto, come è l'omicidio, ferita, incendio, falsità, furto con scassazione, e bastonate, che lascia lividura, a simili delitti, che lasciano i vestigi, o segno del delitto fatto.

Di fatto transeunte sono quelli, che dopò fatti non vi resta vestigio, o fatto alcuno, che possa vedersi con occhio, come è la bestemia o ingiuria di parole, l'insolto, la simonia, copola carnale con vedova, schiaffo, o pugno, che non lascia lividura, a simili.

3 Quando dunque si à da procedere in delitto di fatto permanente, devesi *ante omnia* far la prova del delitto *in genere* perfetta, con due estremi provati.

Primo, che si riconosca la persona, o cose dove si è commesso il delitto, come nell'omicidio, si riconosca il corpo morto, che veramente è morto, il corpo ferito, che veramente è ferito.

Secondo, che si riconoscano i vestigi, o segni permanenti in detto corpo, che con evidenze si conosca dalli Esperti non aver potuto dipendere da altra causa tal morte, o tal ferite, se non che da botta di archibugiata, o ferro appuntuto, o tagliente, o istromento contundente, o veleno, altro con dolo, e delitto d'alcuno, commesso; e questo si dice il corpo del delitto provato *in genere*; ciò generalmente, senza venire alla specialità del delinguente, che commise il delitto.

E però nel foro Ecclesiastico si usa, che il Giudice, M. d' Atti, ed esperti Testimonj fanno l'accesso a riconoscere la persona offesa, o luogo del delitto, e con propria loro oculare inspezzione descrivono tutti li segni permanenti di detto delitto, che li Criminalisti lo chiamano *Visum, et Repertum, l. 1. §. illud, ff. ad Senat. Consu. Syllan. Ambros. de process. informativa lib. 1. num. 5. Ill. Morell fol. 28. n. 3.*

4 Ma nel delitto di fatto transeunte, non si fa detto *Visum, et repertum*, non potendosi con occhio vedere corpo, nè segno alcuno.

E però acciocche meglio s' intenda, si danno le formole infrascritte.

5 *Form. del Decreto, a provista, che si fa alla Querela, o Denuncia, a istanza Fiscale nel Delitto di fatto permanente.*

Per Episcopalem Curiam N., ejusque Rev. Dominum Vicarium N. provisum, et decretum est, quod dè expositis diligens capiatur informatio, et proindè visitetur cadaver N. (vel domus combusta, vel locus effractus, vel N. de N. vulneratus) & recognoscatur una cum peritis, ad finem, ut de eo constet in actis, et exinde debita fiant diligentia, et citationes relaxentur in forma, ità per hoc suum etc.

N. Vic. Gen.

Provisum etc.

N. Att.

6 *Form. del Decreto, che si fa nel Delitto di fatto transeunte.*

Per Episcopalem Curiam, ejusque Dominum Vicarium Generalem N. *provisum, et decretum est, quod de expositis capiatur diligens informatio, quo capto providebitur, (o vero si dirà: ad finem providendi), hoc suum etc.*

Provisum etc. N. Vic. Gen.

N. Att.

E perche, come si è avvertito al *Cap. 1. n. 7.* il Giudice dubita della querela, che sia impostura, in tal caso deve prima far dare plegiaria, facendo il Decreto d' altro modo.

7 For-

sciplina della Chiesa dal Concilio Lateranese, come attestano concordemente li nostri Storici, Tuano *lib.* 3. *hist. pag.* 165., Spondano *in annal.* Mariana *lib.* 30. *cap.* 1. *hist. Hyspan.*, Uberto Foglietta *de tumult. Neapol.*, *fol.* 369., la quale inviolabilmente si è osservata nel nostro Regno ne' varj, e strepitosi contrasti nati da tempo in tempo, e l' han perpetuata ultimamente li Concordato nel più volte *cit. c.* 6. *art.* 5. e l'ultimo fresco Dispaccio sopralodato, in cui oltre le cose stabilite dal *cit. c. Qualiter, & quando*, stanno ordinate altre cose per la pienissima difesa de' poveri delinquenti, che pure si dovranno inviolabilmente tutte osservare da oggi innanzi nelle nostre Curie.

D. Ignazio Matteo d' Afflitto.

PROCESSO INFORMATIVO

CAP. I.

Delle Querele Criminali.

SOMMARIO.

Giudizio Criminale di tre modi può cominciare, e quali siano, num. 1.

Sollennità, e Requisiti, che si ricercavano anticamente nel libello accusatorio, ch' oggi non si usano, num. 2.

Querela si può fare in scriptis, *& a voce*, num. 3.

Persone, che non possono far querele, num. 4.

Cherici possono accusare con la clausola, citra poenam sanguinis, n. 5.

Pena del taglione oggi non si usa, mà in suo luogo succeduta la pena arbitraria, num. 6.

Querelante, e Denunciante deve sottoscriversi, e dare pleggiaria, num. 7.

Querela, che si fà in delitto di omicidio, num. 8.

Sottoscrizione come si fà da chi non sà scrivere, o fosse impedita per ferita, o altro, o fosse senza mano destra: e come deve giurare essendo senza mano, eod. num. 8.

Querela, che si fà per comparsa scritta, num. 9.

Querela per via di memoriale, num. 10.

Querela in materia d' ingiurie, num. 11.

Essame del più prossimo del morto, num. 12.

AVendo fin' ora dato un' breve, e facil modo di potere ogni Giovane conseguir la Pratica di saper formare le Formole nel Giudizio Civile; Ora con la stessa facilità, e brevità ci forzaremo facilitare la Pratica del Giudizio Criminale.

1 Però è da sapersi, che ogni giudizio criminale di tre modi può cominciare: Primo, per accusa, Secondo, per denuncia; Terzo, per Inquisizione.

Primo per querela, o accusa, ed è quando l' offeso espone querela.

2 E benche anticamente si ricercavano più sollennità in formar le querele, che a sette requisiti si riducevano, v3.

Primo, il libello accusatorio; secondo, l' anno; terzo, il mese; quarto, il nome dell' accusatore; quinto, il nome dell' accusato; sesto, il nome del Giudice, settissimo, la specialità, e luogo del commesso delitto, *text. in l. libellorum ff. de accusat.*

Vi erano altre sollennità, come il Rè regnante nel Foro laicale, il Papa nel Foro Ecclesiastico, l'indizione, la presentata del libello, la sottoscrizione: di modo che nella Corte laicale si diceva, *Regnante T. Rege, Dominante T. Barone, sub Præsidatu T. Capitanei.*

Così nel Foro Ecclesiastico si diceva, *sub Pontificatu T. Papa, sub regimine T. Episcopi, & sub Vicariatu Talis N.*, con l' anno, mese, giorno, luogo, nome dell'accusatore, ed accusato, *ut in c. præscripta 2. q. 8. §. libellorum*, ubi *DD.*

3 Tuttavolta oggi in tutta quasi l' Italia non più tali sollennità si osservano, ma la querela si può fare *in scriptis*, o a voce, quale poi si riduce dal Mastro d' Atti *in scriptis*, come attesta *Pelleg. pars.* 4. *sect.* 3. *n.* 4. *in fin.* dopò *Clar. in* § *fin.* 10. *versic. sciat autem.*

4 Il laico deve portar riverenza al Cherico, come il Figlio porta al Padre; e perciò come il Figlio contro del Padre, lo schiavo, o liberto contro del Padrone, il Fratello contro del Fratello, e Sorella, non può regolarmente querelare, per le leggi ben note, così la donna, o laico non s' ammette ad accusare criminalmente contro del Cherico, se non quando l' accusa fosse per ingiuria propria sua, o de' suoi congiunti, *gl. in c.* 1. 2. *q.* 7. *c. omnibus* 4. *q.* 6. *Morell. annot. al c.* 11. *n.* 7. *fol. mihi* 304., nella Corte però Arcivescovile di Napoli si ammette ogni laico, come si dirà nel seguente *Capo* 2. *n.* 2, ed anco i Parochiani contro del Paroco, ut *n.* 3.

5 Il Cherico nè meno può accusare dove è pena di sangue, senza la protesta, che accusa *citra pœnam sanguinis*, nelli casi però, nelli quali è permesso, perche con tale protesta non sarà il Cherico irregolare, benche l' accusato venisse punito con pena di morte, *Gennes. c.* 41., *Pellegr. par. sect.* 3. *n.* 20.

6 Anticamente *de Jure Canonico* l' accusatore dovea sottoscrivare la querela, ed obbligarsi *ad pœnam talionis*, ch' era di patir la stessa pena dell' accusato, se il delitto non veniva provato: oggi però ciò non si osserva, e la pena del taglione nè meno si usa, perche in luogo di quella è succeduta la pena arbitraria, *Pellegr. in par.* 4. *sect.* 3. *num.* 8.

7. E nella Corte Arcivescovile di Napoli vi è la *Costituzione Sinodale* 55., che il querelante deve sottoscriversi, ed obbligarsi a provar il delitto sotto certa pena; benche oggi non lo vedo praticare.

E nella Diocesa di Capaccio vi è il *Rito* 27. *nella Sinodo di Monsig. Carrafa tit.* 31. *f.* 120., che

che il querelante deve dar pleggiaria di rifare le spese all'accusato, se non si provano li capi criminali esposti, il che sarebbe molto bene praticarsi: ma nè meno lo vedo praticare.

E veramente quanto volte si dubita, che la denuncia, o querela non sia vera, ma sia per livore, sempre il Giudice deve *ex officio* constringere il querelante a dare la pleggiaria, come dottamente insegna l'*Ill. Monsig. Morello nella sua erudita Pratica criminale* §. 1. *nu*. 12. *fol.* 26. dopò *Guazzino defens*. 4. *cap*. 1. *num*. 1. *de Rosa in prax. in supplem. fol*. 1. *col*. 2. *vers. dictus querelans*.

E per la sottoscrizzione del denunciante per la Corte Vescovale di Capaccio vi è il *Rito* 28., come nel seguente *Cap*. 2. *n*. 6. diremo.

8 *Form. della querela, che si fà a voce, e per lo Mastro d'Atti si riduce* in scriptis *in delicto di omicidio*.

Die, mensis, & anno tali in tali Terra, & corem Rev. Vic. foranea dictæ Terræ comparuit T. T. dictæ Terræ ætatis suæ annorum tot principalis accusans, & querelans, qui sponte non vi dolo, sed omni modo meliori, &c. ac præmisso juramento exposuit querelam criminalem contra A. de B. de eo, in eo, & super eo, v3.

Sappia V. S. come A. da B. ut suprà istigato dal Diavolo, ave avuto ardire questa mattina d'ammazzare B. mio figlio nel tale luogo, e perciò espongo querela criminale contro il detto, affinchè sia gastigato, conforme la giustizia comanda, dopo che si sarà proceduto alla debita informazione, a carcerazione, e che non sia liberato, senza mia remissione, facendo istanza esser inteso *in omnibus*.

Interr. quomodò se habet factum dicti homicidii, ex que causa, in qua loco, quo tempore, coram quibus testibus, recenseat omnia indicia per extensum, & quatenus &c.

Resp. il fatto camina in questa maniera. (E deve il querelante dire tutto il fatto, come è passato, spiegando tutti l' Indicj, e la causa, e nominando tutti li testimonj, che possono ciò deponere).

O pure si può domandare in specie, v3.

Tunc per Rev. Dominum Vicarium Generalem fuit interrogatus, num sciat caussam, ex qua supradictus Clericus N. interfecit supradictum N.

Resp. Sig. la causa è stata, &c.

Interr. an velit facere partem in judicio.

Resp. Sì Signore, che io voglio esser inteso in ogni atto; Vei non. Sig. faccia la giustizia le parti mie.

Quibus habitis, &c. fuit ei injunctum, ut se subscriberet, & subscripsit &c.

Io T. di T. fò querela, *ut suprà*.

T. Canc., vel *T. Vic. For.*

E se non sapesse scrivere si dirà, v3.

Et quia scribere nescit, ut dixit, fuit ei injunctum, ut signum Crucis propria manu apponeret, prout apposuit.

† *Signum Crucis propriæ manus N. de N. scribere nescientis.*

E se sapesse scrivere, ma per la ferita al braccio non potesse, si dirà, v3.

Et quia ob vulnus in manu, vel *in brachio, &c. est impeditus se subscribere, ideò de ejus ordine subscripsi ego infrascriptus Can. N. de N.*

Questa formola servirà per testimonj, ed ogni altra occorrenza:

Vel quia caret manu dextera &c.

Con avvertire, che quando è senza mano destra l'essaminando, si deve dare il giuramento, baciando le scritture, *tactis scripturis ore*, a similitudine di quello, che nella tortura stà ligato con le mani, e giura con bagiar le scritture, come avvertisce *Serno cap*. 24. *num*. 7. *nella pract. crim.*, e *Breya cap*. 2. *num*. 5.

9 *Form. di querela, che si fà per comparsa scritta in materia di omicidio.*

In Curia Episcopali N. comparet N. Civitatis N. & dicit, qualiter Clericus N. die . . . mensis . . . anno . . . hora T. circiter animo ductus diabolico aggressus fuit in T. loco A. Fratrem germanum comparentis, cultrum evaginans, vulgò dicto, alla Genovese, acutam habentem punctam, & plura infixit vulnera personæ dicti N., ex quibus vulneribus paucas post horas affatus N. obiit; Propterea comparens ipsa Soror dicti A. occisi querelam exposuit criminalem contra dictum Clericum occisorem, ipsumque puniri petit, ut Juris, & in omnibus ipsam querelantem audiri, & ità dicit, & instat, non solum ista, sed omni alia meliori modo, &c.

10 *Form. di querela per via di memoriale, e semplice Comparsa in materia di omicidio.*

Reverendissimo Sig.

Tale di Tale della Terra Tale espone a V. S. Reverendiss., come il tale mese del corrente anno . . . ed ora circa . . . fù appensatamente ammazzato Tale di Tale suo Figlio dal T. Clerico della medesima Terra; Però ricorre da V. S. Reverendiss., e la supplica si degni ordinare se ne pigli diligente Informazione *pro Fisco*, stante la sua povertà, con procedersi a quanto sarà di giustizia, esponendo contro il detto occisore, ed ogni altro complice, o fautore querela criminale, che oltre esser giusto lo riceverà a grazia *ut Deus*.

11 *Form. di querela per via di comparsa in materia d'ingiurie verbali, e reali.*

Nella Vescoval Corte T. compare N. della Terra N. e dice, qualmente a dì 15. del mese T. del corrente anno . . . circa hora T. mentre il T. suo Fratello pacificamente, e quietamente stava nella piazza publica di detta T. Terra sua padria, senza fare a nessuno ingiuria, ma sicuro sotto la pace di Dio, e protezzione della Giustizia, fù temerariamente, dolosamente, ed appensatamente dal Cherico T. insultato, e dopò molte atrocissime ingiurie verbali, chiamandolo cornuto, uomo da niente, ed altre ingiurie, le diede con mano aperta uno schiaffo in faccia con molti pugni, e calci nella persona di esso comparente; Quali stima ingiurie così gravi, che si averia contentato più tosto perdere la propria vita, mentre l'onore,

e la

e la vita si stima al pari. Nè espone perciò contro detto Cherico querela criminale, e fà istanza pigliarsene, diligente informazione, e gastigarsi come comandano le sante leggi, nè liberarsi se prima non sarà sodisfatto condegnamente all'onore di esso Comparente; così dice, e fà istanza in ogn'altro miglior modo, &c.

12 *Form. dell'essame del più prossimo del morto per avere la notizia dell' indizj, ed altre prove contro l'occisore.*

Die &c. coram Rev. Vicario Foraneo dictæ Terræ N. examinatus fuit B. Terræ prædictæ filius qu. C. ætatis suæ annorum tot, cui delato sibi juramento veritatis dicendæ, prout tactis, etc. Juravit, et fuit primo.

Interr. An ipse B. examinatus sciat in hac Terra commissum fuisse aliquod homicidium de recenti, et quatenùs sic, in quò loco, in personam cujus, a quo, seu quibus, pro qua caussa, dicat factum, et veritatem per extensum, et quænam sint inditia.

Resp. Io so benissimo, che li giorni passati, e proprio sotto li tanti del mese, ed anno tale fù ammazzato N.N. mio padre nel tale luogo, e l'uccisori furono li tali, per la tale, e tale causa: ed il fatto camina in questa conformità, che stando il detto q. mio Padre nel tale, e tale luogo fù assaltato dalli tali armati con scoppette, e coltelle, e dopò averli tirata una archibugiata, che li colpì nella tale parte della sua persona, li diedero molti colpi di coltellata in testa, per le quali ferite il detto N. mio Padre restò morto in detto luogo; In quanto poi, che li detti N.N. siano stati l' occisori, io l' hò saputo da tale di tale, li quali viddero li detti occisori, *ut supra*, prima del detto omicidio appostati nel tale, e tale luogo con armi, che è proprio quel luogo, dove il detto mio Padre fù ammazzato: e di più mi è stato detto, che N. N. viddero li detti occisori fuggire dal detto luogo, ove successe il detto omicidio con l'armi in mano, e coltelle insanguinate; Di più A.A. mi hanno detto, che li detti occisori si siano vantati in presenza loro d' avere fatto il detto omicidio per la tale, o tale causa.

Ed in questa conformità può spiegare tutti gl' indizj.

Interr. An de prædictis exponat quærelam criminalem contra prędictos.

Resp. Io di questo ne espongo querela criminale contro li detti, affinche siano gastigati, come la giustizia comanda, e che non siano assoluti, nè liberati, senza esserne inteso io predetto querelante, o senza mia remissione, (*o pure non volendo fare querela dirà*) Io rimetto ogni cosa a Dio benedetto, che li dia quel gastigo, che merita, non intendendo farne querela.

Quibus habitis etc.

Io N.N. *hò deposto, e querelo ut sup.*

N. Vic. *N. Att.*

A D D I Z I O N E.

Ricevendo l'accuse, o sian querele il Giudice rifletta.

1. Che potrà accusare solo colui, che prosequisce l'ingiuria sua, e de' suoi; ciò, è *de Jure*, e noi ne abbiamo il Rito 13. della G.Corte, che comincia: *Item quod nullus latens etc.*, e s'intende, che potrà accusare l' offeso principalmente, o colui, che ave l'offeso in sua podestà; come il Padre per il figlio, il marito per la moglie, l' avo per li nipote &c., e civilmente, e criminalmente, cioè a suo arbitrio, e per il danno, e per la pena, perche l'offesa del Padre, del nipote, della moglie, è offesa propria del figlio, dell'avo, del marito, *leg. 1. §. final. cum leg. s. q. ff. de injuriis*, ove li Dottori. Ed anco se uno di questi offesi si transigesse, o rimettesse con l'offensore, per il Padre, l'avo, il marito, potrà ammettersi ad accusare l'offensore, *Bartolo in leg. lex Cornel. ff. de injuriis*; Ma il consanguineo, e colui che è congionto, fin al quarto grado, come *Bartolo in leg. peti. Cod. de adv. diver. judic.*, o fin al settimo *leg. lege Jul. ff. de testibus*, o fin alli sobrini, che sono nel sesto grado, *inst. de grad. 6. grad. et minor.* (come pare a noi) possono solo criminalmente accusare, non ostante la remissione, o la transazzione forsi intervenuta coll' offeso principale, poicche *injuria facta uni, censetur facta omnibus de sua cognatione*, *leg. lex Cornel. ff. de injur.*, ove *Bartolo*, e *Baldo in leg. 1. calumn. 2. in princ. Cod. de rapt. Virg. l'Abate in cap. cum oporteat col. 2. de accusat.*, ne la remissione fatta, o la transazione di uno può pregiudicare all'altro che vorrà accusare, così li *cit. Bartolo* ne' proprj termini *in leg. transigere col. final.*, ed ivi anco *Baldo*, per la ragione principale, che l'ingiuria di un consanguineo, è propria dell'altro.

2. Colui che querela d' ingiurie, ed ignominie, non potrà querelare civilmente, o che l' ingiuriante sia condannato a tanti scudi da applicarsi ad esso ingiuriato, o che sia obligato a darsi la mentita, o a restituirli la fama; o a cercarli perdono; perche l'estimazione dell' ingiurie appartiene al solo Giudice, ed è di lui solo arbitraria, li Dottori *in leg. injuriarum extimatio, ff. de injur.*, *et in leg. final. ff. de injur.*, e non alla parte offesa, la quale solo potrà querelare *merè criminalitèr*, cercando che sia l'ingiurioso punito *pœna juris*. E si rifletta, che punendosi l'ingiurioso con la pena ordinaria, e consueta, non potrà forzarsi ad altra sodisfazzione dall'ingiuriato, poicche verrebbe a punirsi *bis pro eodem delicto, et majus ipso delicto*, contro la *leg. Sancimus Cod. de pœnit*: e colui ch' è punito *sufficientèr*, cioè secondo la pena ordinaria, non potrà di più punirsi, *leg. penul. §. final. ff. nav. stab.*, *in cap. at si Clerici, §. de adult. de judic.*

3. Che *in criminalibus* hà luogo la Reconvenzione, appunto come *in civilibus*, *Glossa in authen. et consequenter, et in leg. 1., et leg. neganda, Cod. qui accusare non poss.* Quindi l'acco-

l' Accusato criminalmentè può anco criminalmente riaccusare l' Accusatore, perche l' Accusato prosegua l' ingiuria sua, e de suoi, perche altrimenti non potrà, *in cit. leg. negando, et in leg. is qui reus, ff. de publ. judic., et cit. Rit. 13. Magnæ Curiæ*, e ciò s' intende indistintamente, o prima, o dopo che siasi ricevuto il nome del Reo trà i Rei; che val dire, o prima, o dopo la contestazione della lite; o per maggiore, o minore, o pari delitto; purche detta reconvenzione si faccia avanti lo Giudice ordinario del medesimo riconvenuto, e non avanti l' incompetente, o delegato, innanzi a quali non procede la reconvenzione nella materia criminale, per il testo *in leg. 2. §. sed si agnat., ff. de judic.*, e secondo *Bartolo in cit. auth. et consequentèr. col. 3.* ove n'assegna la ragione, perche *agens criminalitèr, agit ex necessitate* per l' ingiuria a se, o a suoi fatta, *non agit ex voluntate*, come nella causa civile; onde cessa la ragione *in l. cum Papinianus in fin. Cod. de sent.*, e così, non si fà la proroga della giurisdizione per la reconvenzione nella causa Criminale, si fà nella civile. Il dippiù intorno a una tale Reconvenzione si legga nella parte civile *tit. Reconventione, fol. 301.*, e 302.

4. Uno accusato civilmente *de injuria tantum*, e quindi punito colla pena leggiera, potrà di nuovo esser accusato criminalmente, o si sapesse, o non si sapesse della prima accusa, da un' altro terzo consanguineo alla pena legitima, ed ordinaria, che proviene dal delitto: e quando non vi fosse il terzo, potrà ben *ex officio* inquirere il Giudice, (ne casi però, ne quali potrà) si prove *in leg. qui de crimine, Cod. de accus.* ove la Glossa, e li Dottori, perche altrimenti facilmente s'aprirebba la strada a fraudar le pene della legge, e li delitti restarebbono insofficientemente puniti contro la publica utilità, *leg. ita vulneratur, ff. ad leg. aquiliam*; l' esempio sarebbe: se l' offeso accusasse l' omicida, o l' aggressore violento *de injuria civilitèr*, cioè del delitto solo provato, e non criminalmente *de pœna l. Cornel. de sicar. vel leg. Jul. de vi*, o per altra maggiore, ben potrebbe il terzo riaccusare per la pena *de jure*, perche la pena dell' ingiuria, ch' è estraordinaria, non chiude la strada alla pena ordinarie; e ben può gastigarsi uno la seconda volta con la pene sofficiente misurata al delitto, quando la prima volta fù gastigato con la pena non sofficiente. E' ciò s' intende quando però la pena arbitraria non fosse stata sofficiente; perche potrà esser, che il delitto sia stato punito sofficientemente anco con la pene arbitrarie: come per esempio, l' omicidio commesso per colpa, (qual sarebbe del marito, che occide *in fraganti* la moglie) si punisce con la pena arbitrarie, e non colla morte, *leg. si adulter. §. Imperatores, de adult.*, ben' potendo il Giudice arbitrar la pena fino alla morte *inclusivè*, ne' delitti consumati, e perfetti, ma non nell' attentati, e non consummati, come diffende *Maranta par. 4. dist. 1. num. 70.*, e quindi nõn potrà nè il terzo riaccusare, ne 'l Giudice di nuovo inquirere.

5. Pendendo l' accuse criminale, non si ammettino altre querele de' consaguinei per l' istesso delitto, le quali, come soverchie, devono ributtarsi, e più tosto vesserebbono il Reo indebitamente in diversi litigi, perche per la sodisfazione dell' offeso principale, e de' congionti basta una sola querela, *l. si plures, ff. de accusat.* e lo nota *Baldo in leg. si pluribus, ff. de leg. 1.* potranno però ben tutti assistere in giudizio per il di loro interesse, acciò l' offensore resti punito con la sufficiente, a dovuta pena.

6. Che da qualsisia delitto, per cui nasce l' accusa criminale *ad pœnam*, nasce ben'enche l' azione *in factum ad interesse*, e così al ricupero del suo; il testo è *in leg. qui nomine, ff. de fal.* quindi resta in arbitrio di colui, ch' ebbi patito il danno, o l' ingiuria, agare criminalmente per la pena ordinaria, o civilmente per l' interesse, oppure nell' una, e nell' altra maniera. Per esempio: Commesso il furto potrà accusarsi il ladro criminalmente *ad pœnam juris*, secondo il *jus* commune, e civilmente insieme alla restituzione del rubato, *leg. interdum, §. qui furem, ff. de fur.*, ove li Dottori; (e nel nostro Regno è certo, che il Giudice nella sentenza deve condannar il ladro, così alla pena corporale, come alle restituzione della roba *Afflitto in const. si quis in posterum in 14. not. in a q*) Similmente commesso l' omicidio potrà accusarsi l' omicida criminalmente *ad pœnam l. Cornel. de sicar.*, e civilmente *ad interesse*; poiche ugualmente è tenuto l' omicida sodisfar alla Republica, con pagar il fio del delitto, e sodisfar all' vulnerato, o agl' eredi dell' occiso le spese de Medici, e la perdita delle sue opera, e suoi lucri, il testo è chiaro *in leg. fin. ff. de his, qui de se, vel eff.*, & *in leg. ex hac leg. ff. si quod paup. fec. dic.*, *Afflitto in const. qui de alea in 6. not.*; E nella stima di queste opera, e lucri si avrà la mira a tutto il tempo, nel quale l' occiso, o il ferito avrebbe potuto vivere, operare, e lucrare, secondo la forma *leg. hæredit., ff. ad leg. Fal.* avendosi pur la mira all' arte, al negozio, al guadagno, ch' egli era solito fare lo Speculatore *in tit. de injur. & dam. dat., §. sequitur, ver. numquid cum duobus seq.* E fatta la remissione dell' ingiuria, e dell' offesa, non s' intendono lasciati li danni, e l' interesse, se non si spiegano chiaramente. E volendo agere, l' eredi dell' occiso solo civilmente, e non criminalmente, il Giudice dovrà forzarli ad accuser criminalmente, (e ciò è speciale nell' omicidio, e non negl' altri delitti), perche non può pregiudicar alla pena *leg. Cornel. de sicar.* altrimenti non dovrà sentirli, il testo è chiaro *in leg. Prætor edixit, §. 1. ff. de injur.*, e *Bartolo in l. in eum, ff. de Accusat.* Ma tutto ciò s' intende, quando il delitto fosse stato commesso almeno *ex culpa levi, vel levissima*, perche se casualmente, non entrano le spese e gl' interessi, *Pietro Follerio in cit. l. ex hac lege &c.*, et *in l. fin. ff. de tuit. etc. ad Marantam par. 4. dist. 1. nu. 8.*, ed è tanto vero, che nella colpa

levissima, e leve debbansi le spese, e l' interessi, che così trovasi ordinato *in leg. Mosaica ne Deut., c. 21. in lit. D. lvi: Si rixati fuerint viri, et alter alterum lapide, vel pugno ceciderit, ut tamen non moriatur, sed lecto decumbat; si surrexerit, & egressus fuerit foràs, baculo suo innixus, absolvatur percussor; attamen damnum vacationis illius, & impensas in medicos praestabit*. Parimente chi abbia ricevuto uno schiaffo, o qualche grave ingiuria, potrà accusare insieme, e criminalmente per la pena *de jure*, e civilmente, *§. si dicatur, & est text. in §. summa inst. de injur.*, e lo nota *Bartolo in leg. lex Cornel. §. fin. ff. de in injur.* E si dice agere civilmente *in actione injuriarum*, quando l' accusatore cerca applicarlasi la pena pecuniaria, perche dice, *più costo avrei voluto perdere tutto il mio, che potir una tale ingiuria*: si prova *in l. injuriarum extimatio*, ove la *Glossa* e *Bartolo, ff. de injur. & in Const. Regni, quae incipit Varietatem &c.* Finalmente potrà accusarsi, e criminalmente, e civilmente nel delitto della falsità, *in leg. qui nomine, ff. de falsis*; e così in altri delitti consimili.

2 *Alli num. 2. e 3.* Non tutti li requisiti descritti dall' Autore, e notati *in leg. libellorum &c.* e della *Glossa leg. in consis, Cod. de accusat.* son oggi aboliti; perche il nome dell' occiso, il luogo del commesso delitto, e 'l giorno, nel quale fù commesso si appongono nella querela, come pur la semplice sottoscrizione dell' Accusatore, per aggevolarsi il delitto *in genere*. Però a nostro parere, e secondo il sentimento di *Bartolo in cit. l. libellorum col. 1.* non dovrebbe apporsi il giorno del commesso delitto, poiche se l' accusatore provar non potesse, essersi commesso il delitto in quel giorno, andarebbe a soccombere, appunto perche non provarebbe, *Giasone in leg. 1. princ. col. fin. ff. de edend.* Nel solo caso, che il reo cercasse dall' accusatore, che dichiarasse il giorno del delitto, (come lo potrebbe, se volesse provar la coartata del giorno in contrario), all' ora sarebbe tenuto l' accusatore, all' istanza del reo, dichiararlo, *Giasone cit. in leg. si quis Ephesi, ff. de eo, quod cer. loc.*, *Bartolo in l. eit qui reus col. 5. in fin. ff. de publ. judic.*

2. *Alli num. 6., e 7.* Sempre giovarà la sottoscrizione dell' Accusatore nella querela esposta, e immediatamente la pleggiaria idonea, come dice l' Autore presso li cit. Dottori, e ne dà le formole nel *c. 4., num. 7. et 8.* affine che si avverino le accuse, e si proseguano senza l' infamia dell' accusato, e per il ben del publico: poiche esposta la querela soglion colludere, e concordare trà loro l' Accusante, e l' Accusato, e per lo più li delitti restano impuniti in grave danno della Republica. Quindi sappia il Giudice: Che è lecito transiggersi trà loro le parti ne' delitti leggieri, prima che queste compariscano innanzi al Giudice dopo la citazione fatta; perche dopo la comparizione non è lecito: anzi le costituzioni del nostro Regno, e li Riti della G. C., spiegando la *leg. transigere*, vogliono gastigati amendue, cioè l' accusato, e l'accusatore, *quià jam quaesitum fuit jus curiae, et praeoccupata querela per citationem, et comparitionem*: e'l Giudice potrà procedere *ex officio*, presso *Bart. in l. 1. §. usque adeo ff. de injur.* Però ne' delitti atroci, enormi, e publici, anco *citrà paenam sanguinis*, non è lecito transiggere, e concordare, così prima, che dopo la comparizione, o sia contestazione della lite: a ciò per *jus* commune, perche debbonsi tali delitti sempre punire; e molto più in que' delitti, ne' quali *ex officio* può procedersi, ed inquirersi perche in tutti codesti delitti, dopo che commessi vengono, *de jure comuni, & municipali jam fuit quaesitum jus Curiae, et jam ab ipso jure comuni, et municipali fuerunt praeoccupato*: a noi lo dissimo nel *tit. Transazzione, fol. 315.*

3 Che se non colludendo, ne transigendo, l' Accusatore più non comparisse a far le sue parti in giudizio; e se sarà vivo, ed assente, si citarà, e non comparendo nell' ultimo perentorio, se l'accusaran la contumacia, e poi s' esseguirà la pleggiaria: se morto, si farà costare dalla sua morte: Indi poi, o assente, o morto l' accusatore, il Giudice per proseguir il processo (acciò li delitti non restino impuniti,) sostituirà un' altro idoneo in vece di esso, il quale proseguirà la causa ne' termini, ne quali si ritrova; e così, quanto più presto si potrà, si procederà alla decisione, o condandandosi il reo, o assolvendosi, *Bartolo in leg. 3. §. 1. col. fin. ff. de lit. agnos. per leg. defuncto, ff. de publ. judic., et in leg. inter accusatorem, ff. eod.*

D. Ignazio Matteo d'Afflitto.

C A P. II.

Della Denuncia.

S O M M A R I O.

Denuncia si fa da persona privata, e da persona destinata dal Tribunale à denunciare li delitti, e nè l' una, nè l' altro si cita, nè fanno parte in giudizio, num. 1.

Laici si ammettono a denunciare i delitti nella Corte Arcivescovale di Napoli num. 2.

Parochiani contro il Paroche possono denunciare, num. 3.

Denunciante, quando può essere testimonio, nu. 4.

Denuncia, che si fa da persona privata in delitto di concubinato, num. 5.

Denunciante si deve sottoscrivere, num. 6.

Denuncia, che si fa da persona publica, num. 7.

Vicarj Foranei, Arcipreti, e Curati tengono obligo denunciare i delitti, num. 8.

1 IL secondo modo, che comincia il giudizio criminale, è per via di denuncia la quale si fa, o da persona privata per buon zelo, e buon fine, o da persona destinata dal Tribunale, che per zelo publico, e per ragione del suo officio denuncia i delitti, *Graner. c. 35.*, *Ricc. dec. 227 p. 2.*, *Morell. §. 1. fol. 6. n. 2. et fol. 24. n. 2.*

La persona privata, che denuncia, non si am-

ammette a far parte in giudizio, nè si cita, dovendosi ammettere, e citare solamente quelli, che vi hanno interesse: può bensì assistere al Promotore Fiscale per somministrarle le prove, se vuole: e se la denuncia non si proverà, il denunciante a nessuna pena incorre, eccetto quando la denuncia evidentemente si scoprisse temeraria, *c. inquisitionis de accusat.*, perche denunciando delitti falsi, deve il denunciante punirsi come calunniatore, *c. 2. de calumniator.*, *Sanfel. dec. 54.*, *Guazzin. defens. 3. c. 13. nu. 5. Farinac. q. 16. nu.*, e vedasi *Genuens., cap. 35. n. 5., & 6.*, *Ill. Monsig. Morell. fol. 26. n. 6. & c. 11. fol. 303.*

Il denunciante, che per zelo publico, e debito del suo officio denuncia, nè meno si cita, nè è tenuto somministrare le prove, assumendo le sue parti il Promotore fiscale, *c. cum aliis de accusat. Ill. Morell. fol. 24. num. 4.*

2 In questa Corte Arcivescovale di Napoli però ogni laico si ammette a denunciare li delitti de' Cherici, non ostante il *test. in c. cum P. Manconella, de accusat.* per antico, acciò i Cherici stiano attenti a non delinquire, *Morell. in d. cap. 11. fol. 303.* dopo *Genuens.*

3 I Parochiani contro il Paroco si ammettono a denunciare, e fare parte in giudizio per ragione degl' interessi, ch' hanno in aver buon Pastore *Ill. Morell ubi sup.*

4 Il denunciante regolarmente non può essere testimonio, se non dove nissun comodo, o lode, o vergogna sente per tale denunciazione, ma solo domanda la correzione del prossimo, e non la pena: ed anco si limita ne delitti leggieri, *Ill. Morell. ubi sup.*

5 *Form. della denuntia, che si fa da persona privata in delitto di Concubinato.*

Die, mense, & anno tali, in Terra Tali, & coram Rev. Vic. Paraneo dictæ Terræ, vel coram Rev. Vic. Gener. Episcopalis Curiæ N.

Comparuit N. de N. ætatis suæ annorum tot, qui petiit audiri pro exoneratione propriæ conscientiæ: & cum fuisset ei data facultas nc, juramentum de veritate dicenda; prout tactis &c. juravit., & exposuit, ut infra.

Sappia V S., come A. de A. Cherico di questa Terra tiene pratica carnale, sgandalosa con B. B. donna di mala vita, fama, e vedova, e si è visto più volte praticare in casa della detta, & *signanter* il tale, e tale giorno, che stè molto tempo serrato da solo, e sola con la detta nella detta casa, con sgandolo di tutt'i vicini, che lo videro: oltre d'essere publica voce, e fama: ed affinchè non oscuri lo stato chericale, ed il detto Cherico non si glorj della sua dissolutezza, mentre essendo stato più volte monito, non hà curato lasciare la detta pratica. Per tanto acciò gl'altri non prendino essempio da esso, lo denuncio a V. S. che sia gastigato, come si deve, *ità denuncio &c.*

Interr. quomodò sciat, quæ denunciavit.

Resp. quelle cose che io ò denunciato lo sò, perche l' ò inteso dire nel mio vicinato publicamente.

Interr. in quo loco, & loci loco vidit supradictum Clericum N. facientem, et quo modo denunciavit?

Resp. io ò visto dalla mia casa dove abito, e *propriè* dalla finestra della tale mia camera, quando il Cherico A. è andato tanto spesso, alla casa di B. come ò detto nella denuncia fatta.

Interr. de Contestibus.

Resp. le cose, che io ò denunciato, le possono deponere li N. N. N. N. abitanti nella medesima strada, dalli quali hò inteso parlare publicamente di quanto ò denunciato.

Interrag. num quæ denunciavit, dixerit amore, odio, rancore ductus, vel forsan ab aliquo alio ad id inductus.

Resp. quello, che io ò denunciato, l' ò detto per fine di bene, ed acciò si levi lo sgandolo, e non per odio, rancore, mala volontà, o pure fossi stato indotto a fare questo da altri.

Quibus habitis, etc. fuit ei injunctum, ut se subscriberet, prout fecit.

Io N. *de* N. *ò denunciato quanto di sopra.*

T. V. Gen. *T Cancell.*

6 Il denunciante regolarmente si sottoscrive, come si è detto nell' antecedente *Cap. nu. 7.* e nella Corte Vescovale di Capaccio vi è il *Rito 28. tit. 31. fol. 221. v3.*

In Capitibus contra eosdem Ecclesiasticos porrig. nd. s per viam denunciationis, non querelæ, apponatur nomen porrigentis, vel si denunciant ad evitandas simultates se prodere nolit, saltem suam personam notificet nostræ Curiæ, ut ejus legalitas innotescat; nàm sæpe numero ab impostoribus incertis, odii caussa, contra personas innocentes abjciuntur falsa crimina, quæ licèt non probentur, tamen denunciatis notam inurunt.

7 *Fom della denuncia, che si fa da persona publica destinata a tale officio dalla Corte.*

Die . . mensis . . 1700.

N. de N publicus Cursor, vel Sriba Fiscalis, et solitus relator maleficiorum hujus Episcopalis Curiæ Caputaquensis, qui ex debito sui officii retulit, prout infra v3. Signore questa mattina è stato ammazzato un' uomo chiamato *N.* con botta di archibugiata colpita in petto, e passata da parte a parta, il quale adesso stà disteso in terra alla tale piazza, avendolo con proprj occhi veduto nel passaggio, che ò fatto per detto luogo, e per quanto ò inteso dire, che l' abbia ammazzato *N.*, per tanto sono venuto a farne relazione, come sono obligato, acciò si possa fare quanto bisognorà per debito di giusticia: ed il tutto lo riferisco a V. S., perche così ricerca il mio officio.

Quibus habitis, etc. fuit ei injunctum, ut se subscriberet, prout fecit.

Io T. da T. ho denunciato, ut suprà.

N. *Vic.* *T. Aff. M.*

8 Li Vicarj foranei, ed in loro mancanza gl' Arcipreti, o Curati tengono obligo denunciare i delitti, che succedono, e darne avviso al Tribunale, li quali sogliono mandar lettera al Vescovo, o Vicario del successo, però in

Tom. II. B 2 tal

tal caso nel principio del processo, deve il Vescovo, o Vicario ponere detta lettera, che serve per denuncia.

ADDIZIONE.

1. Alla Denuncia de' delitti e privati, e notorj, secondo il parere di Francesco d'Arezzo, e Felino *in c. novit &c.* e sopra modo di que', ch'offendono la Religione, che si faccia, o da persona privata per zelo privato, o da persona publica per officio publico, sia sempre premessa la fraterna caritatevole monizione; e questa non premessa, il Giudice non ardisca ammetterla; perche peccarebbe gravemente contro l'Evangelo di Gesù Christo, e nulla sarebbe il processo. Ciò si fa chiaro *in S. Luca cap. 17. & in San Matteo c.* 18. Comandò il nostro divino Maestro: *che peccando il nostro fratello, andiamo noi a corrigerlo segretamente tra noi, e lui solo*: Corripe inter te, & ipsum solum: (*Corripe*, cioè una correzzione, che rapisca il core). *E s'ei non si emenda, che c'andiamo un' altra volta con due altre persone ad ammonirlo; se non allora ei altresì riconosce il suo fallo, diciamlo alla Chiesa.* Questo *diciamlo alla Chiesa* è la Denuncia, che ci viene precettata, ma dopo due amorose, segrete monizioni, le quali forse guadagnaranno il nostro fratello. Quindi facendosi la Denuncia senza la doppia segreta, amorosa correzzione antecedente, si pecca, contro il precetto di Dio, e contro del fratello, anzi questo non si guadagna, e nulla si rende la Denuncia: Questo è il sentimento di tutti li Santi Padri, di tutti li Dottori, e di tutti li sagri Canonisti; basti per tutti l' Arcivescovo di Firenze S. Antonino *in 3. par. summ. tit. 9. cap. 7. §. 5. Sciendum, quod in nullo crimine potest procedi ad inquirendum ex denunciatione, nisi praecesserit fraterna correctio, ut habetur in c. licet Helyde Simon. &c.* affermandosi, esser nulla la denuncia fatta contro dall' Abbate (di cui si parla nella cit. Decretale), accusato senza la precedente monizione. Dopo la quale fraterna correzzione, e Denuncia, attenderà il Giudice a formar il processo per la *via ordinaria*, secondo la *disciplina* della Chiesa, e le *regole canoniche*, e le *leggi* del nostro Regno ricevute, sostenute, e confermate; della quale *via ordinaria* diffimo a principio nella *chiara metoda &c.* dal *nu.* 29. sin' al *num.* 35. e diremo nell' *addiz.* al *cap.* 22. nel *num.* 26. trattando dell' *Eresia &c.*

Al num. 5. Ricevuta la Denuncia, e prima di dirsi l' *Interr. quomodo sciat, quae denunciavit*, dell' Autore, si dirà: *Quà quidem denunciatione facta, fuit per eundem Dominum &c. qui supra, sub eodem juramento praestito, idem qui supra denunciant: Interr. quomodo sciat, quae denunciavit &c.* L' altri Interrogatorj da farsi a Testimonj esaminandi, ed altro, lo diremo appresso, parlando *del Concubinato &c.*

D. Ignazio Matteo de' Afflitto.

CAP. III.

Del modo di procedere ex officio Curiae, o per Inquisizione.

SOMMARIO.

Inquisizione, o processo ex officio Curiae di due modi si fa, per inquisizione generale, e speciale, e quali siano, num. 1.

Inquisizione speciale non si può fare, senza che preceda diffamazione, num. 2.

Giudice Ecclesiastica può in ogni delitto procedere ex officio, num. 3.

Libello del Promator Fiscale in delitto di falsa moneta, num. 4.

Principio del processo senza istanza Fiscale, n. 5.

Processo, che si fà da Superiori Regolari, num. 6.

Il terzo modo, che comincia il giudizio criminale, è per via d' Inquisizione, cioè *ex officio Curiae*, quando senza querela di parte, e senza denuncia d' alcuno si procede ad inquirere contro il delinquente.

1 Quale inquisizione è di due modi, generale e speciale.

Inquisizione generale è, quando li Prelati, o Regolari visitano, e pongono editti generali per trovare chi avesse commesso qualche colpa, o delitto; lasciando l' altre distinzioni narrate da *Pellegr. part. 2. sect. 11.* ed in questa generale non si ricerca, preceda susurro, o infamie.

Inquisizione speciale è, quando specialmente si procede in delitto certo, o in persona certa, cioè quando s' inquire per sapere l'occisore del tale occiso, o per sapere se Tizio, o nò, sia il malfattore, perche forse sarà stato incolpato di qualche delitto.

2 Quale speciale Inquisizione far non si può, senza che prima si ne sente la diffamazione, o l' infamia susurrare, *cap. Deus Omnipotens 2. q. 1. c. licèt Heiy de simonia*; late *Pelleg. ubi sup. num. 6.*

3 Il Giudice Ecclesiastico può in ogni delitto procedere *ex officio*, così per generale inquisizione, senza che preceda diffamazione, *cap. placuit 10. q. 1.* come per speciale inquisizione, purche preceda diffamazione, *cap. inquisitionis, &c. qualitèr 2. de accusat.*, il che non è permesso al Giudice laico: e la ragione è, che *de jure Canonico* tutti i delitti sono publici, il che è altrimente *de jure civili*, come si dirà più appresso a suo luogo.

E benche si procede *ex officio Curiae*, con tutto ciò l'uso più frequente nelle Corti Ecclesiastiche è, che il Promotor Fiscale fà l' istanza, o libello.

4 Form. del libello Fiscale in delitto di falsa moneta.

In Curia Archiepiscopali N. comparet Promotor Fiscalis ejusdem Curiae, dicens ex fama clamorosa, & aliis, &c. ad Curiae aures pervenisse, quod Rev. Sacerdos N. de Civitate N. in sua domo tenet monetas falsas argenteas, &

& alias similiter argenteas retondet, & quod Clericus N. Civitatis N. eas sic falsas expendit: ista propterea de prædictis omnibus, & singulis diligentem capi informationem, & quod prædictorum domum accedat pro inventione corporis delicti, & successive contro eosdem procedi ad carcerationem, & constito condemnari, prout Sacri Canones, & præcipuè Bulla Urbani VIII. exquirit, & ità &c. omni meliori modo, &c.

N. Fiscalis.

5 Form. di cominciare il processo senza istanza fiscale.

Hæc est quædam inquisitio, quæ fit, & fieri intenditur per Rev. Dominum Vicarium Generalem N., indè, & super eo, quod ad aures ipsius pervenit fama deferente, clamorosaque insinuatione praeveniente, in tali loco commissum fuisse homicidium in personam N., sivè furtum, &c. ab N. N. & volens dictus Rev. ad cognitionem veritatis devenire, ut publico bono consuleret, inquisitionem super hujusmodi, ac super annexis, & connexis, emergentibus, & dependentibus, & peritùs separatis instituere, & formare decrevit: ideò nè delicta impunita remaneant, formiter, prout de jure, servandi, &c. procedere mandavit, quoniam, &c. & ità, &c. omni meliori via, &c. Data in Palatio Episcopali, vel in tali loco, die, mense, & anno &c.

T. Act.

Mà quando li Vicarj foranei procedono *ex officio Curiæ*, perche devono vigilaro a pigliare il delitto *in genere*, quando non si potrà trovare a tempo opportuno il Tribunale, che resiede in altra Città, percha appresso l Vicarj foranei, non vi è Promotore Fiscale, senza istanza fiscale può cominciare per via d'inquisizione del seguenta modo.

Form. del processo, che senza istanaa Fiscale comincia il Vicario foraneo.

Hæc est quædam inquisitio, quæ fit, & fieri intenditur per Rev. Vicarium foraneum Terræ N. ex officio contra, & adversus Clericum A. de A. indè, & super, &c. quod cum pervenisset od ejus aures, fama deferente, clamore insinuante, quod prædictus A. de A. commiserit homicidium in personam B. in tali loco, ut publico bono consuleret; & officii sui munere fungeretur, inquisitionem super hujusmodi instituere, & formare decrevit ad effectum transmittendi ad Episcopalem Curiam T. ubi cognita veritate in aliorum exemplum, nè delicta remaneant impunita, ibidem dictus A. de A. servatis &c. puniatur, & proindè hunc primum inquisitionis actum feci, atque subscripsi, die, mense, & anno tali.

N. Vic. for. Terræ N.

N. Act.

Perche li Superiori Regolari non han'il Fisco, cominciano il processo per via d' inquisiaione, e l'atto si fa dai Notajo, o Cancelliero assunto, nel seguente modo v3.

6 Formola del processo, cha si fà da Superiori Regolari.

Hæc est quædam inquisitio, quæ fit, & fieri mandatur per Admod. Rev. Patrem Frat. N. N. Commissarium Delegatum Rev. Patris Generalis Ordinis Minorum de Observantia de eo, & super eo, quo cum, fama publico deferente, pervenerit ad aures ejusdem Rev. Patris Generalis commissum fuisse furtum in Camera depositariæ Vener. Conventus Jesus Mariæ Civitatis N. cum discassatione januæ ejusdem cameræ & arcæ, ubi recondita erat supellex argentea, cujus considerabilem partem furatam fuisse; proindè ad consulendum bono publico, atque suas partes adimpleat, inquisitionem super hujusmodi, ac super annexis, emergentibus, & dependentibus instituere decrevit (etsi indigeat assessore, dicatur unà cum D. N. U. J. D. assessore electo) ad effectum, ut cognita veritate delinquentes, ut juris, puniri valeat; Actaque hæc incipimus in Conventu Jesus Mariæ Civitatis N. hodiè, die .. mensis .. & anno ..

Frater N. Cancell. assumptus.

Eodem die subito si fa l'accesso a riconoscere il corpo del delitto, che chiamano *visum, & repertum*, come le formole, che si diranno più appresso.

ADDIZIONE. Al n. 1.

1. L'inquisizione generale è, quando li Ministri, a quali appartiene, procurano d'investigare generalmente li delitti commessi; ed allora non può nominarsi persona alcuna, acciò non sia in tal maniera nella buona fama macchiata. E perche la generale inquisizione è per investigare, e non per punire i delitti, perciò è, ch'essa è preparatoria della speciale.

2. La speciale è, quando si procede contro certa persona, o *ex officio* dal Giudice, o a sempilice querela dell'offeso, che non voglia far parte alcuna in giudizio, o a denuncia de'ministri a denunciare destinati: Però a tale inquisizione deve sempre precedere la diffamazione: è commune sentimento de'Dottori tutti presso Scaccia *de judic. lib. 1. cap. 59. n. 3.* Devono prima giognere all'orecchia del Superiore il *Clamore*, e la *Fama*, non per qualsisia persona, ma per le sole oneste, e da bene, e non malevole, e livorose: è chiaro nella *Gan.* citata nel *cap. qualiter, et quando 2. de accusat. §. 1. Dominus ait: Descendam, et videbo, utrum clamorem, qui venit ad me, opere compleverint*: soggiognendosi nel *cit. cap. Si per clamorem, et famam ad aures Superioris pervenerit, non quidem a malevolis, et maledicis, sed a providis, et honaratis, nec semel tantùm, sed sæpè quod clamat innuit, et diffamatio manifestat.* Quindi non alla sola relazione del fatto, o alla semplice querela della parte potrà il Giudice inquirere, e citare i testimonj, poiccho molte volte non si costa cosa veruna e per la sola citazione de' Testimonj resta assai offesa, e gravata la fama dell' Inquirendo: Ma de-

dovrà sempre premettersi la *Fama* a nostro credere (eccetto però quando la denuncia fosse da' Ministri della Curia destinati a carcerare, e denunciare, perche in tal caso senza la precedente diffamazione può procedere il Giudice *in leg. et quidem Cod. de accusat.*, ove Baldo, Saliceto Angelo, e Bartolo *in leg. Divus ff. de cust. reor.*) non bastando, che solo si asserisca dal Giudice, *fama præcedente etc.* Maranta *de inquis. par. 6. n.* 20. a cui non si crede, o un Informo estragiudiziale dalla diffamazione publica, dopo del quale procedere all' informo giudiziale del *super expositis diligens capiatur informatio etc.* O dopo costato l'*ingenere* del delitto commesso, procedere *simul, et semel* alla prova dell' Infamia, e del delinquente *in specie* con la seguente pratica; Primo si domandarà al Testimonio *Num sciat aliquod mali in tali loco evenisse, et quatenus sciat, dicat*; se lo spiegarà, si ripiglierà: *Num sciat, quis illud commiserit*: Se dirà di nò: *Num sciat de qua persona fama loquatur*: se dirà *contro di* N. *di* N. ecco che si avrà insieme inquisiziona, e diffamaziona: e si farà l' ultimo Interrogatorio: *Quomodo sciat quod deposuit, et an ab aliis audiverit*. Ma se alla domanda *Num sciat quis etc.* dirà di sì, specificandolo di nome, potrà proseguirsi l'inquisizione speciale senza precedente prova della diffamazione, Fagnano *in cit. cap. qualiter, & quando, n.* 60. 61., Claro *quæst.* 6. *n.* 1. Farinaceo &c. E Sperello *decis.* 38. *num.* 5. dopo Farinaceo, o Guazzino, & altri, vuole, che la pruova dell' Infamia, acciò possa inquirersi, oggidì si supplisce per l' Indizj probabili bastando questi a poter legitimamente inquirere del delinquente *in specie*.

3 Acciò il Giudice validamente possa inquirere si osservino li 64. requisiti con le loro limitazioni notate da Maranta *por.* 6. *de Inquisitione*.

4 E contrò certe persone ragguardevoli, e Publiche la diffamazione dovrà esser tanto manifesta, che senza sgandalo del popolo, e del vicinato non possa dissimularsi: son parole del *cit. cap. qualiter*, ivi: *qui diutius sine scandolo dissimulari non possit*; e Fagnano diffusamente *in cit. cap. num.* 27. E sopramodo contro de' Parochi, e de' Vicarj Foranei, o Canonici, e Sacerdoti, e Religiosi, li quali, perche per lo più sono al popolo, ed a secolari odiosi, e di contradizzione, deve esser manifesta assai la loro diffamazione, e manifesta per persone assai oneste, discrete, e da bene.

5 Giovera molte volte, che li processi si facciano segreti, e camerarj a fine di procedere estragiudizialmente, o si corriggano li delinquenti con la disciplina familiare, senza esprimersene la causa nella sentenza. Per esempio: Per il Concubinato con donna civile, e riputata onesta, a fine di togliere li sgandali, che potrebbono avvenire nel vicinato, e nel Paese, e l' omicidj, quando verosimilmente potrebbonsi temere da parenti: Per l'Adolterio privato, e senza querela del Marito, Padre, Fratello, Zio paterno, o materno (a quali solo è lecito querelarsi per *jus* del Codice *in leg. quamvis* 30., *Cod. ad leg. jul. de adulter.*) a fine di scanzar l' Infamia del marito, e de' parenti della donna, e la vita alla medesima: perche quando l'adulterio, o 'l Concubinato fosse notorio, o perche la donna fosse vile, o sfacciata, e'l marito fosse *contenta*, all' ora il Giudice procederà apertamente *ex officio*. Nella sentenza di questi processi Camerarj, alcuni Dottori bravi, tra quali *Diana in prox. crim. canon. verb. adulteri cap.* 89. *n.* 5. vogliono, che procedendosi contro del Concubinario, o Adultero convinto, e confesso, non s' abbia da esprimer la causa, o possa procedersi alla sospensione dell' inquisito alle *censure*, anco alla relegazione. Il quale processo camerario servirà al Giudice per giustificarsi con la Santa Sede nel caso dell' Appellaziona, che ne facesse l' inquisito. Questo processo si formarà così. Il Fisco farà l' istanza, nella quale narrarà il fatto, e nominarà i Testimonj verosimilmente informati. A tal istanza si dirà: *Capiatur diligens, et secreta informatio ad finem etc.* Indi il Vicario si farà chiamare a se segretamente li Testimonj (quale chiamata si farà registrare negli atti) e quelli in segreto esaminarà, e l' imponorà la segretezza *media juramento*. Presa l' Informaziona, farà il decrato: *Quod ad servandum famam mulieris Præsbyter N moneatur, ne amplius ad illius domum accedat, aut ei de proximo alias etc.* e'l Vicario con ogni cautela si chiamarà il Prete, l' ammonirà paternamente, e l' ingiognerà il tutto, *servata forma etc.* Di questa prima monizione se ne farà fede dal Cancelliera, e si farà registrare. Se disprezzarassi la prima monizione, se li farà la seconda: e si dirà: *Juxta Evangelium Matt.* 18., *et Lucæ* 17. *iterum moneatur Præsbyter* N. *de* N., *ne amplius etc.* Si chiamarà di nuovo l' inquisito, e si corrigerà amorosamente: se ne farà fede di questa seconda, e si registrarà. Se sarà disprezzata anco questa seconda, esaminati con ogni cautela due buoni Testimonj della frequentaziona della casa &c. il Vicario, o lo sospenderà *a divinis* o l' esiliarà *ex confit etc.* senza esprimer' altro.

6 Finalmente che sarà lecito a Vescovi, e Vicarj sospendere ogni suddito *ex causis ejus animum moventibus* estraggiudizialmente, senza far processo, o senza aver obligo di spiegar la causa, se non alla sola Santa Sede, lo dichiarò la Sagra Congregazione del Concilio *in Banon.* 14. *Novemb.* 1654. *An Ordinariis locorum, facultate sibi concessa a S. C. Trident. sess.* 14. *c.* 1. *de refor. liceat ob legitimas causas suspendere, etiam extrajudicialiter Clericos, & Præsbyteros sæculares, etiam Parachos sibi subditos, sublata eis facultate appellandi Congr. Conc., censuit, Ordinariis, ut supra, licere.* Benche potrà appellarsi *quod devolutivum*, e il Vescovo dovrà dichiarar la causa alla Santa Sede, asserisce Monsignor Crispino *in Visit. Past.* 3. §. 5. *num.* 5. *ex una Vercellen.* 21. *Maritii* 1673.; Però a noi para di nò, percha nel 1654. assai dopo del 1643. si disse dalla Sagra Congregazione

tione del Concil. *sublatæ eis facultate appellandi*: ne la proposta di undeci anni addietro potea aver la risposta da undeci anni avanti.

D. Ignazio Matteo d' Afflitto.

C A P. IV.

Delli Decreti, e Provisse, che si fanno dopo le querele, o denuncie.

S O M M A R I O.

Offeso, o congionto del morto si deve essaminare a primo, e non potandosi essaminare, non per questo si deve trattenere il delitto lo genere, *ed altre diligenze, perche si può posponere*, num. 1.

Delitti sono di due sorta, uno di fatto permanente l'altro di fatto transeunte, e quali siano, n. 2.

Delitto in genere, *come si deve provare, quando, è di fatto permanente*, n. 3., *e come si procede, quando è di fatto transeunte*, nu. 4.

Decreto, che si fa alla querela, e denuncia di fatto permanente, num. 5.

Decreto, che si fa nel delitto di fatto transeunte, num. 6.

Decreto, che il querelante dia plegiaria, n. 7.

Plegiaria del querelante, e denunciante, n. 8.

1 DOpò fatta la querela, o denuncia, o che si voglia procedere *ex officio*, comunque si procederà, sempre si deve essaminare l' offeso, o chi è più prossimo del morto; e tale essame regolarmente deve essere a principio, e prima d' ogni cosa, conforme la prima formola della querela al *Cap.* 1. *num.* 8., e 11.

Però, come che non sempre si può avere a primo detta deposizione, si può posponere, anco dopò essaminato sopra il delitto *in genere* regolandosi secondo la varietà delli successi.

Però tanto sopra la querela, quanto sopra la denuncia, e sopra l' istanza del Promotor fiscale si deve interponere decreto, che *capiatur informatio, et visitetur corpus delicti*, quando è delitto di fatto permanente.

2 Imperciocche di due sorta sono i delitti, o di fatto permanente, o di fatto trasseunte:

Di fatto permanente si dicono quelli, che dopò fatti restano in modo, che con occhi si vede il corpo del delitto, come è l' omicidio, ferita, incendio, falsità, furto con scassazione, o bastonata, che lascia lividura, e simili delitti, che lasciano i vestigi, o segno del delitto fatto.

Di fatto transeunte sono quelli, che dopò fatti non vi resta vestigio, o segno alcuno, che possa vedersi con occhio, come è la bestemia o ingiuria di parole, l' insulto, la simonia, copola carnale con vedova, schiaffo, o pugno, che non lascia lividura, e simili.

3 Quando dunque si à da procedere in delitto di fatto permanente, devesi *ante omnia* far la prova del delitto *in genere* perfetta, con due estremi provati.

Primo, che si riconosca la persona, o cosa dove si è commesso il delitto, come nell' omicidio, si riconosca il corpo morto, che veramente è morto, il corpo ferito, che veramente è ferito.

Secondo, che si riconoscano i vestigj, o segni permanenti in detto corpo, che con evidenza si conosca dalli Esperti non aver potuto dipendere da altra causa tal morte, o tal ferita, se non che da botta di archibugiata, o ferro appontuto, o tagliente, o istromento contundente, o veleno, altro con dolo, e delitto d' alcuno commesso; e questo si dice il corpo del delitto provato *in genere*; ciò generalmente, senza venire alla specialità del delinguente, che commise il delitto.

E però nel foro Ecclesiastico si usa, che il Giudice, M. d' Atti, ed esperti Testimonj fanno l' accesso a riconoscere la persona offesa, o luogo del delitto, e con propria loro oculare inspezzione descrivono tutti li segni permanenti di detto delitto, che li Criminalisti lo chiamano *Visum, et Repertum, l.* 1. §. *illud, ff. ad Senat. Consu. Syllan.* *Ambros. de processu informativo lib.* 1. *num.* 5. *Ill. Mirell fol.* 88. *n.* 3.

4 Ma nel delitto di fatto transeunte, non si fa detto *Visum, et repertum*, non potendosi con occhio vedere corpo, nè segno alcuno.

E però acciocche meglio s' intenda, si danno le formole infrascritte.

5 *Form. del Decreto, o provista, che si fa alla Querela, o Denuncia, o istanza Fiscale nel Delitto di fatto permanente.*

Per Episcopalem Curiam N., ejusque Rev. Dominum Vicarium N. provisum, et decretum est, quod de expositis diligens capiatur informatio, et proinde visitetur cadaver N. (vel domus combusta, vel locus effractus, vel N. de N. vulneratus) & recognoscatur una cum peritis, ad finem, ut de eo constet in actis, et exinde debitæ fiant diligentiæ, et citationes relaxentur in forma, ità per hoc suum etc.

N. Vic. Gen.

Provisum etc.

N. Att.

6 *Form. del Decreto, che si fa nel Delit. to di fatto transeunte.*

Per Episcopalem Curiam, ejusque Dominum Vicarium Generalem N. provisum, et decretum est, quod de expositis capiatur diligens informatio, quæ capta providebitur, (e vera si dirà: ad finem providendi), hoc suum etc.

Provisum etc. N. Vic. Gen.

N. Att.

E perche, come si è avvertito al *Cap.* 1. *n.* 7. il Giudice dubita della querela, che sia imposstura, in tal caso deve prima far dare plegiaria, facendo, il Decreto d' altro modo.

7 For-

7 *Form. del Decreto, che il Querelante dia plegiaria.*

Per Episcopalem Curiam N., ejusque Dominum Vicarium Generalem N. provisum, et decretum est, quod præstita prius cautione per N. quaerelantem de reficiendis expensis in casu succumbentiæ in forma, super præmissis omnibus diligens capiatur informatio, debitæ fiant diligentiae, et opportunae relaxentur citationes, hoc suum, etc.

N. *Vic. Gen.*

Provisum etc.

N. *Act.*

8 *Form. della plegiaria, che dà il Querelante, o Denunciante.*

Die, etc.

Constitutus personaliter paenes acta Curiae Episcopalis N. Talis de tali Patria principalis quaerelans, vel denuncians, qui promisit, et se obligavit reficere N. de N. quaerelato ab ipso Tali de Tali omnes, et quascumque expensas erogatas, et erogandas, casu quo non probaret, quae exposuit, ac casu succumbentiae; et ad majorem cautelam dedit, et posuit Clericum N. praesentem, qui fidejussit, et se obligavit principaliter, et insolidum ad praedicta omnia cum dicto N. principali, et ità se insolidum obligaverunt cum potestate capiendi, cum clausulis consuetis, et praecavit, renunciaverunt, obligaverunt, etc.

Io N. *mi obligo ut suprà.*

Io N. *pleggio ut supra.*

Poi si sottoscrivono due Testimonj, ed ultimamente

N. *de* N. *Act. stipulavit.*

Ed acciocche con più facilità si comprenda la Pratica in ciascheduno delitto, si darà la formola con l'avertimenti.

ADDIZIONE Al num. 1.

1 QUi l'Autore distingue li delitti di Fatto permanente, e di Fatto transeunte. Li primi sono quelli, che lasciano le loro vestigia, o i loro segni, e li numera: Omicidio, Incendio, Ferite; (e noi ci stenderemo alle varie sorta d'Omicidj): Furto, del quale parla l'Autore nel *cap.* 17. (e noi alle varie sorte di Furti): Falsità (e noi nell'*addiz.* al *n.* 19. del *cap.* 22. alle varie sorta di Falsità): Percussione che lascia segno (e noi diremo qualche cosa di più). Appresso noi aggiogneremo dell'Asportazione dell'armi &c., delle quale l'Autore tratta nel *cap.* 20. E ci dispiace molto, che l'Autore mistice, e confonde Delitti di Fatto permanente, e transeunte, e non separa l'uni dall'altri, dovendolo noi seguire appresso. Li secondi son quelli, che non lasciano segni: E qui dopo la Sodomia trattata dall'Autore nel *cap.* 15., e dopo l'altri delitti di carne trattati nel *cap.* 16. aggiogneremo della Bestialità, Mollizie, e Mestrupio, Violenza a donne per libidine, Osculi, Bagi, e Lenocinio &c. nell'addiz. del *cap.* 22. al *nu.* 18. diremo de' Contratti usurai, e delle illecite negoziazioni: al *n.* 22. delle ingiurie verbali &c. al *n.* 26. di tutt'i delitti del privativo conoscimento de' Vescovi.

2. *Alli nu.* 3. o 4. A far recognizione oculare del delitto *in genere* del fatto permanente, e farla buona, si deve visitare così il corpo del *Fatto*, come il corpo del *Delitto*, che chiama li due estremi l'Autore. Il corpo del *Fatto* si riconosce con l'essame di due Testimonj, che depongono *aver veduto co lore proprj occhi* (chiamandolo a nome, e cognome) N. *di* N. *ben conosciuto da loro, mentre era vivo, ucciso, e morto con tali, e tante ferite, con tale, e tale sorta di armadura. Claro §. fin. quæst.* 4. *n.* 3. Farinaceo *de inquis. qu.* 2. *n.* 5. Il corpo del *Delitto* si riconosce con l'esame di due Periti, o altri, che nomina l'Autore nel *cap.* 7. *num.* 2. li quali minutamente, e distintamente conoscendo, il luogo, le qualità, e la quantità delle ferite con quelle circostanze, che acutamente osservò l'Autore nel *cap.* 7. *n.* 5., 6. depongano, che *questa ferita non è mortale, questa sì; per questa ferita B. potea morire: questa ferita ha potuto farsi con tale armadura, pungendo solo; quest'altra, incidendo solo; quest'altra, solo squarciando*, e così di tutte le altre qualità, e circostanze, Farinaceo *q.* 127. *n.* 101. *cum seq.*, Rota *dec.* 107. *n.* 6. *par.* 2. *divers.* E li Testimonj saran necessarj, quando i Periti non conoscessero l'ucciso, perche se li Periti lo conoscono, bastaran questi soli a deporre su'l corpo del *Fatto*, e del *Delitto*. Le formole dell'esame de' Periti, e de' Testimonj si hanno presso l'Autore nel *c.* 5. *n.* 3., e 4. Quindi fatta la Querela, o Denuncia &c. dopo queste, si farà il decrato (quale si legge *n.* 5.) dell'accesso di quel tenore; al quale ci si porterà il Giudice; poiche se sarà egli impedito, dirà: *Pro qua recognitione facienda accedat nomine nostro, & nostræ Curiae Rev. N., & ita &c.* (del modo di procedere quanto si commette l'informo, scrive l'Autore appresso nel *c.* 8.) Dopo del qual decrato, il Cancelliere in piè scriverà: *De mandato Dom. V. c. Gen. &c. vocavi ego infrascriptus* N. *de* N. *et* N. *de* N. *Medicos, Chirurgos, Barbitonsores etc. peritos electos; et* N. *de N.*, N. *de* N. *testes vocatos ad recognoscendum, & visitandum cadaver* N., *locum* N. *etc. de quo suprà* = N. *de* N. *Cancell.* Del qual mandato, e citazione si crede al Cancelliere, che l'asserisce, *Vermiglia cons.* 11. *n.* 5. 9. Finalmente tutto ciò fatto, il Giudice colli periti, testimonj, e Cancelliere s'incaminano per l'accesso, e per l'ispezione oculare, *leg.* 1. §. *illud ff. ad Senat. Cons. Syllan.*, *Ambros. de process. inform. lib.* 1. *n.* 5.

3. Ne' delitti poi del Fatto transeunte, ne' quali costa *simul, et semel* del delitto, e delinquente, non ci farà recognizione del corpo *del delitto*, che non cade sotto l'occhio, ma basterà l'accusa, o dannocia, o istanza del Fisco, le quali fieran in luogo del corpo del *delitto*, Scaccia *de judic. lib.* 1. *cap.* 71. *n.* 3., Mascatello *de cognit. delict. in proemio num.* 39., dopo le quali si dirà, come si legge *n.* 6. *Capiatur etc.*

Al num. 5. Si legga la pratica delli numeri antecedenti 3., e 4.

D. Ignazio Matteo d'Afflitto.

DE-

DELITTO IN GENERE

CAP. V.

Del delitto in genere nell'Omicidio semplice.

SOMMARIO.

Prima atto, che si fa nel giudizio criminale dopò la querela, o denuncia, e il decreto, capiatur informatio, e secondo l'atto, è l'accesso, seù visum, & repertum, *num.* 1.

Forma del visum, & repertum, num. 2.

Essame de' Chirurgi nel delitto in genere, quando il morto è conosciuto dalli Chirurgi, n. 3.

Essame, quando il morto non è conosciuto da Chirurgi, ma solo da testimonj, n. 4.

Essame de' Chirurgi, quando non si fa incontinenti num. 5.

Visum, & Repertum, *quando da nissuno si conosce il morto, num.* 6.

Essame quando non si trova il corpo, n. 7.

Fama publica, come si prova, e suoi avertimenti, num. 8.

Corpo arso, o che vi sono solo ossa, n. 9.

1 NEll' omicidio, ed ogni altro delitto di fatto permanente, o che si proceda per querela, o per denuncia, o per inquisizione, fatto il decreto, *capiatur informatio*, come la formola data nell'antecedente *Cap.* 2. 5. & 6. o fatto l'atto, *hæc est quædam inquisitio*, come la formola nel *Cap.* 3. *num.* 5, il secondo atto, che siegue è l' accesso sopra il corpo morto, o ferito, o luogo scassato, o incendiato, &c. come la seguente formola.

2 *Form. dell'accesso del Vicario sopra il cadavere conosciuto, chiamato da DD.* Visum, & Repertum.

„ Eodem die T. in Civitate T. facto accessu „ per infrascriptum Rev. Vicarium Foraneum „ Terræ N., & per me infrascriptum N. Actua„ rium, vel Scribam dicti Rev. Vicarii una si„ mul N., N. Chirurgis, vel Barbitonsoribus, „ vel practicis in vulneribus ad T. locum, vel „ domum N. ibique præsentibus nobis, & su„ pradictis, visum, & repertum fuit cadaver „ N.N. nobis benè cognitum extensum in catha„ lecto (vel in lecto, vel humi,) & perquiren„ do in ejus persona invenimus, fuisse de recen„ ti vulneratum, & occisum ex tribus vulneri„ bus cum pilis plumbeis ex sclopo, ut apparent, „ emissis cum sanguinis effusione, uno in pecto„ re a parte dextera sub mammilla ad spatu„ las foris penetraotem, alio in brachio sini„ stro, & de parte ad partem exeunte, & alio „ in stomaco, & aliis vulneribus in capite a par„ te superiori dextera cum ictu cultellæ cæsim „ factis; ex quibus vulneribus apparet ipsum „ N. fuisse mortuum. Quæ omnia sic, ut su„ prà visa fuerunt, hic pro veritate per me an„ notata. Præsentibus dicto Rev. Vicario, peri„ tis, & testibus, ut supra, & in fidem, &c.

T. Vic. For.

T. Act.

3 *Form. dell' essame sopra il delitto in genere, quando il morto è conosciuto dalli Chirurgi.*

„ Eodem die, ibidem, & coram eodem R. Vic.

„ *Examinatus* fuit N. Chirurgus, vel Barbi„ tonsor in chirurgia peritus, Terræ T., ætatis „ suæ annorum 30., cui delato juramento veri„ tatis dicendæ, prout tactis scripturis juravit: „ per Rev. Dominum Vicarium fuit.

„ *Interr.* quid, & quæ videt, & recognoscit „ in visitatione præsentis cadaveris? omnia di„ stinctè dicat.

„ *Resp.* essendo stato chiamato per ordine di „ V.S. Sig. Vicario, e condotto al tal luogo, o „ in casa di N. insieme con V.S. e N. suo Mastro „ d' Atti, & N. similmente Barbiero pratico in „ chirurgia, ed altri testimonj, avemo trovato „ il cadavere di N. a me ben noto, mentre era „ vivo, e quello spogliato, e veduto, riveduto, e rivoltato di suo ordine, abbiamo osser„ vato, e veduto, che tiene tre ferite, cioè una „ nel petto, e passa alla parte di dietro le spalle; „ l'altra al tronco del braccio sinistro passato da „ parte a parte; e l' altra nello stomaco pene„ trante dentro il corpo, conforme hò tastato, „ con dita, e con lo tasto, tutte tre con apertu„ ra di carne, ed effusione di sangue, quali tre „ ferite a mio giudizio appajono esser fatte con „ botta di palle di piombo, tirate con scoppetta, „ per essere contundenti, perforanti, toode, e „ e nere con segno di brugiato; e sopra la testa, e „ proprio sopra la memoria tiene trè altre, „ con apertura di carne, ed effusione di sangue, „ che a mio giudizio appajono fatte da ferro ta„ gliente, come coltello, spada, accetta, ronca, „ o altro stromento simile, un altra ferita alla „ fronte con poca apertura di carne senza effu„ sione di sangue caosata a mio giudizio con „ stromento contundente, com' è mazza, pietra „ maglio, mazzoccola, o altro stromento simile.

„ Ed un' altra ferita in petto penetrante con „ grand' effusione di sangue caosata da ferro ap„ pontuto, come coltello, pugnale, spada o „ altro simile stromento; e giudico, come pra„ tico, che detto N. se ne sia morto per le det„ te ferite. *De caussa scientiæ dixit, ut suprà.*

„ *Interr.* an sciat vel saltem dici audiverit, „ quisnam occiderit dictum N., qua de caussa, „ & occasione, & quando?

„ *Resp.* Sig. io non sò; mà per quanto ò in„ teso dire publicamente, chè detto N. sia stato „ ammazzato questa mattina nel tal luogo dall „ N., ed N. per la tal caosa, &c.

„ *Interr. de Contestibus dixit*, ut può depone„ re N. similmente il Chirurgo, che insieme con „ me è intervenuto in detta recognizione.

Quibus habitis, &c. fuit ei injunctum, ut se subscriberet.

Io N. Chirurgo ò deposto, ut sup.

N. Vic.

T. Att.

Si essaminerà un' altro Chirurgo, o pratico del'o stesso modo, mà con variare le parole senza mutar la sostanza, solo acciocchè non paja copiato, o fatto *per eundem præmeditatum sermonem*.

E li due Chirurgi bastano in detto delitto *in genere*, senz' altri testimonj, perche il cadavere è conosciuto dalli Chirurgi; mà se non fosse conosciuto dalli Chirurgi, all' ora ci bisognerlano due altri testimonj, che lo conoscano.

4 *Form. dell'essame sopra il delitto, quando il morto non è conosciuto dalli due Chirurgi, mà è conosciuto da altri.*

Si farà il principio, come la rescritta forma, e poi siegue, v3.

,, O' trovato il cadavere di un uomo, ch' ò ,, inteso, che si faceva chiamare tale di tale, del ,, tale luogo, in terra, o in letto giacente mor- ,, to, ed avendo riconosciuta la sua persona spo- ,, gliata, ò trovato, e veduto, che detto T. tiene ,, una ferita in petto, &c.

Essaminati li due Chirurgi, che non conoscono il morto, come di sopra, si essamineranno due altri testimonj, che conoscono il morto, benche non siano Chirurgi, nè pratici di ferite.

Form. d'essaminare i testimonj, che conoscono il morto.

,, Eod. die, ibidem, & coram eod., &c.

,, *Examinatus fuit* N. ætatis suæ annorum... ,, testis vocatus, &c. qui delato sibi juramento veritatis dicendæ, prout juravit tactis scri- ,, pturis, fuit per Dom. T. Vicarium Foraneum, ,, vel Commissarium, primò.

,, *Interr.* quid, & quæ videt in visitatione ,, præsentis cadaveris? & quod omnia minutim ,, narret.

,, *Resp.* essendo venuto per ordine di V. S. al ,, tal luogo, o in casa di N. nella prima camera ,, ò veduto, e vedo un corpo morto, a me ben ,, noto, quale, mentre viveva, si chiama- ,, va N., e nel detto corpo ò veduto una fe- ,, rita nel petto, che passa alla parte di dietro la ,, spalla, l'altra al tronco del braccio, &c. (o ,, descriverà le ferite dello stesso modo descritte ,, dal Chirurgo), e poi concluderà v3., e giudico ,, fermamente, conforme già si vede, che detto ,, N. sia morto per causa di dette ferite.

,, *Interr.* an sciat, vel audierit, quisnam in- ,, terfecit dictum q. N., qua de caussa, ubi, ,, quomodò, & quando.

,, *Resp.* non sò altro, nè ò inteso altro, overo ,, ò inteso dire, che questa notte sia stato am- ,, mazzato da N. per tal causa &c.

,, *Interr. de Contestibus.*

,, *Resp.* ne possono deponere T., T., T., T., ,, Chirurgi, e T., T., T. testimonj, che insieme ,, con me sono intervenuti a riconoscere detto corpo.

Quibus habitis, &c. fuit injunctum, ut se subscriberet.

Io T. di T. ò deposto, ut sup.

T. Vic.

T. Att.

5 *Form. dell'essame, quando non si fà incontinenti.*

,, N. de N. ætatis suæ annorum.. vel cir- ,, cà, ut dixit, testis in præsenti informatione ,, examinatus, & pro Curiæ informatione rece- ,, ptus, qui delato sibi juramento veritatis di- ,, cendæ, prout tactis, &c. juravit, & primò.

,, *Interr.* quomodò reperiatur coram nobis, ,, vel in Episc. Curia, &c.

,, *Resp.* Sig. Io sono stato chiamato per ordi- ,, ne del Sig. Vicario, e sono andato alla casa ,, del Tale da me ben conosciuto, dove ò trovato ,, il suo cadavere giacente in letto (o sopra il ca- ,, taletto, o in terra), ed ò veduto insieme con ,, li T., T. Chirurgi, e T. T. testimonj chia- ,, mati, ed intervenuti insieme con me, che nel ,, corpo di detto T. vi sono trè ferite, una in ,, petto, &c. (E siegua come nelle formole an- ,, tecedenti).

6 *Form. del visum, & repertum, quando da nissuno si conosce il morto.*

,, Visum, & repertum fuit per me Notarium ,, infrascriptum, præsente M. M. Promotore ,, fiscali &c., cadaver cujusdam hominis ma- ,, sculi, justæ staturæ, cum capillis, & barba ,, nigra, ætatis annorum 40. in circà, indutum ,, infrascriptis vestimentis: v3. un cappello di fel- ,, tro nero, uno gippone di tela bianca stracciata ,, un paro di calzoni gialli con bottoni, scarpe ,, di cordovana bianca, con fibie di ferro (o li- ,, gate con zagarella verde) jacens humi in platea ,, nuncupata N., propè hospitium N., vulne- ,, ratum tribus vulneribus ictu archibusij, ut ,, videbantur, factis, v3. Uno in pectore ,, sub mammilla sinistra de latere ad latus pe- ,, netrante, alio in brachio sinistro subtùs cubi- ,, tum, & alio a manu sinistra, cum fractura ,, duorum digitorum, parvuli scilicèt, & anularis, ,, & in muro dicti hospitii apparebat parvum ,, foramen factum, & videbatur ictu pilæ plum- ,, beæ ex archibusio jaculatæ, sub quo foramine ,, in terra fuit etiam reperta quædam pila plum- ,, bea depressa, quæ fuit aptata per me dicto ,, foramini in muro existenti, & visa illi opti- ,, mè congrua; deinde in caligis prædictis, qui- ,, bus dictum cadaver indutum erat, fuerunt ,, reperta in sacculis infrascripta bona, videlicet, ,, una borsa di corame bianco con trè carlini di ,, argento, e quattro grana di rame, uno fa- ,, zoletto di tela, una lettera siggillata con uno ,, sigillo, che non si poteva discernere l'impron- ,, ta con la soprascarta, che diceva, *Al M. Rev.*, ,, *&c.* quæ bona prædicta penes me recepi, ani- ,, mo &c., & hæc omnia vidi, & annotavi, ut ,, suprà, pro veritate, præsentibus N., N. testi- ,, bus, &c.

,, Vel quæ bona fuerunt consignata N. de N. ,, præsenti, &c. loco depositi, &c.

N. Att.

Si essamineranno due Chirurgi, che riconoscano esser morto per causa di dette ferite fatte con archibugiata, con ferro, o altra for-

at

ta d' armi, è riconoscano le robbe, e vestiti a consimil tenore del *visum*, *& repertum*, e conforme la formola più sopra data dell' essame de Chirurgi; ed oltre delli Chirurgi, si essamineranno due altri testimonj, che descrivano nella stessa maniera; e faranno stare il corpo in qualche luogo publico con fare diligenza per farlo conoscere, e dopò competente intervallo si farà sotterrato, *Monf. Morello nella sua bellissima Pratica crim.* §. 2. *n.* 11. con *Ambrof. lib.* 1. *c.* 1. *n.* 26. *Concial. verb. corpus delicti resol.* 4. *n.* 4., e *Guazzino defenf.* 4. *c.* 2. *n.* 12.

E quando uno non si trovasse, ne morto, ne vivo, mà per fama publica essere stato ammazzato, e buttato a mare, o al fiume, o dentro qualche grava, o sotterrato in luoghi ignoti, all' ora non si può fare detto atto di *visum*, *& repertum*, mà si devono essaminare testimonj della fama publica, del sequente modo.

7 *Form. d' essaminare sopra l' omicidio, quando non si trova il corpo.*

,, Die . . mensis . . anni . . in Civitate N., &
,, coram D. Vicario, meque, &c.
,, *Examinatus fuit* N. Civitatis, vel Terræ N.
,, testis citatus, &c. cui delato juramento veri-
,, tatis dicendæ, prout juravit tactis, &c. fuit
,, per D.
,, *Interr.* num sciat, vel præsumat causam
,, suæ vocationis, & præsentis examinis, &c.
,, *Resp.* Io non sò, nè posso immaginermi &c.
(*E per usare brevità si tralasciano le risposte, e si pone la Formola solo degl' Interrogatorj, e le risposte saranno nel modo, che il Testimonio risponderà*)
,, *Num* aliquando discesserit ab hac Civitate
,, N. sua Patria? *Ex quo* tempore non discessit?
,, *Quanto* tempore mansit foras?
,, *An cognoscat* N. filium N. hujus Civitatis?
,, *A quanto* tempore illum non vidit?
,, *An sciat*, quid sit de dicto N., & ubi ad præ-
,, sens reperiatur, & quid de illo à die discessus
,, à patria audivit?
,, *An dictus* N. sit solitus vagari per mundi
,, plagas, & manere extra patriam?
,, *Quid* communitèr reputatur à majori parte
,, hominum hujus Civitatis, ac Terrarum con-
,, vicinarum de dicto N.
,, *Resp.* Io ò parlato con buona parte delle per-
,, sone di questa Città, e così io, come tutti giu-
,, dicamo, e si dice publicamente da tutti, che
,, detto N. sia stato ammazzato in qualche luogo,
,, ed il suo corpo sia stato menato dentro mare,
,, fiume, fosso, &c. E questo si dice publicamen-
,, te, e anco così si dice nelle Terre *N. N.* con-
,, vicine, e se detto *N.* fosse vivo, sarebbe in que-
,, sta sua Padria, non essendo solito stare fuori il
,, paese.
,, *Interr.* Num sciat, à quo dictus *N.* sit inter-
,, fectus?
,, *Resp.* Io non sò chi avesse ammazzato detto
,, *N.*, *o vero*, ò inteso, che sia stato ammazzato
,, da *N.*

E quando il Testimonio nominasse l' occisore *de auditu*, si doverà interrogare. Perchè causa l' ave ammazzato; e degl' altri indizj

Quibus, *&c. fuit ei injunctum, ut se subscriberet, prout fecit.*
Io N. N. *à deposto ut suprà.*

T. Vic.
T. Att.

Avvertimenti sopra la fama publica.

Per provare la fama publica bastano due testimonj contesti, e concludenti, dicono *Mastrill. dec.* 295. *n.* 13, *Scialoj. nella prat. foriud. c.* 4. *à num.* 35. Però li cautelati Criminalisti non si contentano di due, mà ne essaminano sette sopra ogni indizio di fama publica, *Concial. verb. fama resol.* 7. *n.* 4., *Monsig. Morello in prax. crim.* §. 2. *n.* 12.

Tutti li sopradetti Interrogatorj si ricercano per costere li delitto *in genere* del morto, che non si può trovare il corpo: e fra gl'altri, aver testimonj, che depongano la causa, per la quale si stima esser stato ammazzato, *de Roso in prax. cap.* 1. *n.* 21., *Guazzin. defens.* 4. *cap.* 4., *Sanfel. dec.* 28. citati, e seguitati da *Monsig. Morello in prax. d.* § 2 *n.* 12.

Li Testimonj di fama publica, basta, che dicano averlo publicamente inteso dire, nè è necessario che dicano, averlo inteso dalla maggior parte degl' uomini, secondo l'opinione di *Baldo in c. literas, n.* 2. *de præsumpt.*, *Clar. in §. fin. qu.* 6. *vers. debent etiam*, ed altri ivi citati.

Benche sarebbe meglio, se deponessero, averlo inteso dalla maggior parte degl' uomini della Città, e da persone non sospette, ma degne di fede; e che detta fama publica abbia avuto principio prima dell' inquisizione, e prima della carcerazione dell' Inquisito, subito che il delitto fu commesso, e nominarsi alcuna persona da chi prima s'intese dire; e benche uno testimonie nominasse alcuna persona, e l' altro testimonio nominasse altra, o l' uno in un luogo, e l' altro nell' altro luogo, e tempo, pure viene provata la fama; ma sono tenuti dire tutti li testimonj la cagione, donde il popolo sia mosso a così credere, e che essi testimonj pure così credano, come publicamente credono gli altri. *Farin. qu.* 46. *lib.* 1. *tit.* 5. *nu.* 216., *Faller. in pract. crim. rubr. dentur Capitula, quod suffocavit uxorem*, *nu.* 35. *Borrell. conf.* 45. *nu.* 53., *&* 55., ed altri ivi citati.

Quando il corpo si trovasse senza capo, all' ora si verifica il delitto *in genere* per qualche segno speciale, che il morto avesse nella persona come s'era zoppo, o che avesse qualche cicatrice, o altro segno notabile, o pure se li vestiti, che portava prima di morire, si trovassero sol cadavere.

E quando il corpo fosse arso, si deve riconoscere per l' esperti la cenere, come è cenere di corpo umano, che differisce da quella di legno, e dà altra materia, essendo che la cenere di corpo umano è la più bianca di tutte; tanto che quantunque fosse mischiata con altra cenere, pure si discerne l'una esser più bianca, e l'altra più nera; e molte volte ci restano frantumi di ossa.

E quando si trovasse il corpo spolpato, si de-

clesiastico, differentemente dal foro laicale, num.6.

1. PRimo, differisce nel primo atto, o prima formola, che nella Corte Ecclesiastica in tutti li delitti si può procedere per Inquisizione, *seù ex officio*, cioè senza querela, e senza denuncia, eccetto che nelli delitti di Adulterio, come si dirà al *Capo dell'Adulterio*, e si assegna la ragione, perche *de Jure Canonico* tutti li delitti sono publici, *Monsig. Morell. ai aop.11. fol.303.*

Ma nella Corte laicale non si procede *ex officio*, se non solo nelli delitti, nelli quali si può imponere pena di morte naturale, civile, o di troncazione di membro, o quando si offendono persone Ecclesiastiche, Vedove, o altri miserabili, o quando si fa violenza publica, *Caravit. rit.20. num.3.* per la *Cap.* del Regno, *Robertus ut de lotos.*

2. Seconda differenza, che nella Corte Ecclesiastica si usa nel principio v3. *Hæc est quædam inquisitia*, come la prima *Form. ut supra.*

Ma nella Corte laicale non si usa detto principio, ma si comincia semplicemente dall'esame dell'offeso, o più congionto del morto, o dalla deposizione de' Chirurgi, o altri pratici sopra il delitto *in genere*, o pure si fa l'istanza dal Coadjutore della Corte, e se ci fa decreto, *Capiatur informatio &c.*

3. Terza differenza è, che nella Corte Ecclesiastica si usa, anzi è necessario farsi l'atto, che chiamano, *Visum, & Repertum*, come la retroscritta formola, in tutti li delitti, che lasciano vestigio, quali li Dottori chiamano, *Delitti di fatto permanente*, come omicidio, ferite, incendio, e simili; Perche nelli delitti, che non lasciano vestigio, quali sono, *fatti transeuntis*, come ingiurie verbali, insulti, simonie, concubinato, e simili, non si può fare detto, *Visum, & Repertum*, *Morell.§.2.n.3.cap.1. per tex.in l.1.§.illud ad Sanat. Consult. Syllan.* *Ambros. de proc. inform. lib.1.n.5.* *Pellegr. sect.5. par.4. n.30. fol.283.*

Ma nella Corte laicale non si usa detto, *Visum, & repertum*, quantunque il Giudice, o M.d'Atti, o Commissario, vada sopra il cadavere, ed altri delitti, *quæ sunt facti permanentis*.

Ben vero se ne fa menzione dal testimonio, o Chirurgo nella sua deposizione, solamente dicendo: *In presenza di V. S. à riconosciuto il cadavere &c.*

4. Quarta differenza è, che nella Corte Ecclesiastica l'esame del testimonio si comincia v3. *Examinatus fuit N. &c.*, come nella retroscritta forma.

Ma nella Corte laicale si comincia: *N. de N. Terræ N. ætatis suæ, &c.*

5. Quinta differenza, che nella Corte Ecclesiastica si scrivono tutti gl'Interrogatori, o Testimonj in latino, hanche al Testimonio si faccino in lingua volgare.

Ma nella Corte laicale, come si fa in volgare, così si scrive anco in volgare, senza tanti interrogatorj.

6. Sesta differenza, che nel foro Ecclesiastico si deve dire espressamente, che il testimonio, o principale, che si essamina, *juravit tactis scripturis*, *Cavutaq. decis.285. num.5. par.3. Rota dec.393. num.9. Barats. dec.148. num.5.*, ed altri citati da *Pellegr. in prax. civil. part.2. sect.4. subs.6. num.4.*

Mà nel foro laicale, benche si facci giurare dal testimonio sopra qualche scrittura, ad ogni modo nel principio dell'essame non è necessario dire, *tactis scripturis*, usandosi di generale stilo di tutti li Tribunali laici dirsi, *cum juramento interrogatus, & examinatus*, come attesta *Broya* nella *prat.crim. cap.1. num.32.*, e come vedemo la comune osservanza in tutti li processi.

7. Settima differenza è, che nel foro laicale, quando il testimonio non sa scrivere, si fà il segno della Croce nel luogo della sottoscrizione, e lo Scrivano può portare la mano del testimonio a fare detta Croce, se quella non sapesse da per se solo farla, e si dirà: *Signum Crucis, &c.* senza ponervi il nome, e cognome, come attesta *Broya* al *cap.2. num.3.*

Ma nel foro Ecclesiastico si dirà v3. *Et quia scribere nescit, ut dixit, fuit ei injunctum, ut signum Crucis propria manu apponeret, prout apposuit+ Signum Crucis propriæ manus N. de N. scribere nescientis.*

C A P. VII.

Delle convenienze, o atti, che convengono tra la Pratica Ecclesiastica, e Laicale.

S O M M A R I O.

Delitto in genere, *come debbasi provare*, *n.1.*
Si devono usare Pratici in quell' arte per riconoscere il delitto in genere, *n.2.*
Quando, oltre li pratici, sono necessarj altri testimonj per lo delitto in genere, *n.3.*
Giudice si punisce, quando proceda senza esser costato il delitto in genere, *n.4.*
Ferita se è con sangue, o senza, è circostanza necessaria, num.5.
Ferite, come si devono descrivere, n.6.
Giuramento, come si dà da chi non à mano destra, e come si sottoscrive, n.7.
Turco, o altro, che non è Cristiano, come deve giurare nelli casi, che si ammette per testimonio, n.8.
Giuramento, se non precede, ma seguisse dopò la deposizione, sarebbe nullità, n.9.
Testimonio di linguaggio, che non s'intende, si deva essaminare con l'interprete, e sua form. n.10.

1. PRima convenienza, che così si pratica nel foro Ecclesiastico, come Laicale è, che il delitto *in genere* deve essere ben provato, e senza di quello non si può procedere; cioè volendosi inquirere contro chi ave occiso Tizio, non basta provarsi, che Tizio sia morto, mà

Cherici, perche l' infama, e l'apporta danno natabile, *Baldo in l. si clericus, Cod. de Epis. audien.*, *Giasone in l. 4. §. condemnatum ff. de re judic.*, perche si lasciano li divini offizj, e si scandalizano i laici, li quali per lo più ad essi Cherici son nimici giurati, *cap. laicos 2. q. 6.* E questi ingiustamente carcerandosi s' incorre nella scomunica, *cit. c. laicos &c.* Quindi non devo sì facilmente ordinarsi, ne sì di rado ammettersi, ma quando il delitto la richiede; cioè nè delitti gravi, e concorrendovi l' indizj alla condanna, ed alla tortura, così scrive *Lopez de Salseda in prax. Crimin. Canon. cap. 127. nu. 4.*, e questa è la pratica della nostra Curia Napoletana: purche però il Cherico sospetto non sia di fuga, o vi sia timore, che seduca li testimonj, e si distrugga il processo informativo; perche in tali casi; avutosi uno tal quale informo, a fine di potersi formar l' Inquisizione, si carcera, secondo la commune pratica de' Dottori, della quale attesta *Claro in prax. §. fin. quæst. 28.* oppure quando citato *ad perhibendum testimonium veritatis &c.* come testimonio, se il Fisco acquista indizj, cioè da bugie, e cose simili, si carcerarà: oppure si carcera per alcuni giorni *ad morum correptionem*, anco senza processo, e senza timore d' incorrerli nella scomunica, giusta il *cit. cap. si clericos.*

2. E 'l Cherico carcerato potrà abilitarsi con la pleggiaria *de tenendo Palatium, Domum, Civitatem loco carceris*: ma non potrà abilitarsi, quando il delitto sia enorme, e seco porti la pena afflittiva del corpo; o vi fosse altra causa assai ragionevole a tenerlo nelle carceri, o sia convinto, confesso, *leg. si confessus ff. de custod. reor.*, o indicato alla tortura, secondo *Baldo in l. si quis post ff. de testam.*, e la Bolla di S. Pio V. *Licet ex juris &c.*, o perche altre volte sia fuggito, *Paris de Puteo de Syndic. verb. carcer c. 1.*, o perche ritrovato *in flaganti*, o per delitto notorio, e gravissimo *leg. nullus, ff. de custod. reor.* anco se la pena sua fosse pecuniaria, *Marsilia in prax. §. attingam n. 5. , 6.* Però per consuetudine delle nostre Curie nelle solennità del Natale del Signore, e della Resurrezione si abilitano l'inquisiti, anco de' delitti eccettuati *in leg. 3. Cod. de Episcop., audien.* E l' abilitazione è molto nell' arbitrio del Giudice, Menochio *cas. 303.*, e *Farinacco de carce. quæst. 33. nu. 53.* di questa più diremo appresso nel *cap. 25.*

3. Pure il citato Lopez soggiunge, che pendente l'informazione de' delitti gravi, possano l' inquisiti star carcerati *ad largam*; *& ut non impediantur moderata solatia*: e de' delitti graviori, acciò l' inquisito non si istruisca a mentire, o non si procuri la sovversione de' testimonj, dovran stare nella carcere segreta, San Carlo Borromeo *in act. Medial. tit. de Foro, ver. de off. custod. carc.* Però per la libertà de' carcerati ne' delitti criminali indifferentemente, non si lasci osservare, quanto stà disposto per le nostre Curie, nell' ultimo Dispaccio del nostro Rè, del quale sopra *in princ.* di questa Pratica.

4. Il Laico carcerando il Cherico per ordine del Vescovo, o per impedir qualche delitto, potendosi forse commettere, o ritrovandolo di notte armato (perche si presume, che voglia offendere) non incorre la scomunica *in cit. cap. si clericos*, Gio: Andrea, Felino, ed altri *in cap. cum non ab homine de judic.* l' Abate *in c. ut famæ de sent. excom.*, Covarruvia *pract. quæst. c. 33. etc.* Il Cherico ritrovato, *in flaganti crimine* può esser da chi che sia carcerato, perche ogn'uno *habet mandatum a lege* di carcerare il malfattore, *leg. raptores, Cod. de Episc. & Cler. leg. capite quinto ff. de adult.*, e li Dottori. Il Cherico degradato, o percussore può esser battuto, ed offeso impunemente *ad defensionem*, Abate *in cap.*, Fullerin *in prax. canon.*, *verb. ut si est sacrilegium nu. 18.* Ma carcerato dalla Corte laica, o quando non si conoscesse Cherico, o conoscendosi quando però sospetto fosse di fuga, dovrà subito rimettersi alla Curia Ecclesiastica, dopo che l' avrà potuto ritenere per lo spazio di ventiore, e non più, giusta la cit. *leg. capite quinto*, e rimetterlo senza ignominia, altrimenti non eviterà la scomunica, *Boerio dec. 303. Covarruvia pract. quæst. c. 33.* e la violenza publica, per la quale potrà esser querelato.

5. Nel caso che rompesse il mandato *de tenendo &c.* o per breve tempo, o poi ritornasse, non si esigge la pena, perche per breve tempo non dicesi rompere il mandato, *Farinacco de carc. & carc. quæst. 30. nu. 70.*, o per disprezzo del Giudice, e si esigge la pena, per metà, lo stesso *Farinacco loc. cit. n. 77.* Ma nella Curia Napoletana mai si esigge pena, anzi si pone di nuovo sotto chiave, *& aggravantur compedes*, e mai più si abilita; e seguitandosi la decisione 95. di Grammatico si pratica, aspettar l' esito della causa, a poter esigger la pena, quando rotto il mandato, a commesso nuovo delitto.

6. Finalmente al carcerato ingiustamente, non per parte del Giudice, per un delitto, per un debito, potrà farseli l' empara, cioè potrà esser arrestato per altro delitto, o per altro debito: così si pratica in Roma, e nella nostra Curia, contro l'opinione di *Bruno de cessio. bonor. qu. 1. 4. qu. 27. prin. n. 33.*, *& 35.*, e di *Farinacco de carcer. quæst. 27. nu. 155.*, perche scrive *Marsilio de bannit. in verb. capitul. num. 5.*, che così procede *de jure*, e si dice *Male captus, juste detinetur*: oppure, *Liberatus pro prima causa, arrestatur pro alia.* Il carcerato per un delitto, potrà esser arrestato per un debito, contro l' opinione de Dottori, che dice comune *Bruno loc. cit.*, perche così diffende *Bossio de capt. reor.*, *nu. 91.*, e così si pratica nella Curia Napoletana. Il carcerato indebitamente per un debito, non potrà esser arrestato per un altro debito, *Franchis dec. 415.*, *Scannarola de visit. carcer. lib. 3. c. 10. nu. 26.*, ecco la ragione: *Quia arrestum, & recommendatio, cum sit simplex adhæsio primo actui carcerationis, corruente fundamento, corruit adhæsio*: un' altra ne portano *Bruno*, e *Farinacco loc. cit. n. 56.* perche *de jure* il carcerato giustamente, o ingiustamen-

stamente per un debito, non può mai arrestarsi per l'altro, se chi l'arresta non abbia il decreto del Giudice, che dichiara il suo credito colle lettere esecutoriali spedite. Ma la pratica della Curia Napoletana è, che il Creditore può arrestare senza il decreto, e senza le lettere; *& dotta* in certo modo *de suo credito*, cioè che apparisca, e si faccia liquido il suo credito, in piedi della sua petizione ordina il Giudice, *Interrogetur carceratus*, si porta lo Scrivano dal carcerato, e in domanda del debito, se questo accetta il debito, in piedi della petizione si dirà, *arrestatur etiam ad instantiam N. de N. creditoris*, ne si scarcera, se non paga, per la confessione fatta *in judicio*, quale è l'esecuzione parata, secondo *Paolo de Castro in l. eum pro quo, ff. in jus vocand.*, se poi lo nega, si soprasiede fin' a tanto, che il creditore avrà fondata bene la sua intenzione, e giustamente carcerato per il primo debito, non si scarcera per questo secondo: o sarà carcerato per il primo ingiustamente, e 'l creditore provarà coll' istromento publico, o si scarcera *præstita cautione de standa juri, & judicatum solvendo*, o proverà con testimonj, e si scarcera con la sola pleggiaria *de stando juri*, se il debitore è forastiero.

D. Ignazio Matteo d'Afflitto.

C A P. VIII.

Del modo di procedere, quando si commette l' Informazione ad altri.

S O M M A R I O.

Commissione a visitare il corpo, che si chiama Visum, & Repertum, *n.* 1.

Visum, & Repertum, *che fà il Commissario, num.* 2.

Essame sopra il delitto in genere, *che si fà dal Commissario, num.* 3.

Commissione per pigliar' informazione, n. 4.

Osservanza in detta commissione, n. 5.

Informazione trasmessa dalla Corte laicale non è valida nel foro Ecclesiastica ex defectu incompetentiæ Judicis, *e si deve* ex integro *essaminare di nuovo, eccetto nel delitto* in genere, *quando non si potesse dal Giudice Ecclesiastico sopra di quello aver nuovamente altre prove, n.* 6.

SE il Vicario Generale fosse impedito, o per altro fine dovesse commettere l' accesso per lo delitto *in genere*, può nello medesimo decreto, che fa per visitare il corpo *del delitto* aggiungere, che si facci per li Tale di Tale come la sottoscritta *form.*

1 *Form. del decreto, quando si commette* visum, & repertum.

„ Per Episcopalem Curiam N., ejusque Rev.
„ Dominum Vicarium Generalem fuit provi-
„ sum, & decretum, quod visitetur cadaver N.
„ unà cum peritis ad finem, ut de eo constet
„ in actis, debitæque fiant diligentiæ, & super ex-
„ positis capiatur informatio, & citationes relaxentur in forma, pro qua recognitione facienda accedat nomine dictæ Curiæ, dictique Rev.
„ Dom. Adm. Rev. *N.* cum omnimoda potestate, & ita, & omni alio meliori modo, hoc
„ suum, etc.

N. Vic. Gen.

„ Provisum, &c. *N. Act.*

2 *Form. del* Visum, & Repertum, *che si fà dal Commissario.*

„ *Eodem die*, mensis, anni, hora in Civitate *N.*
„ accessit Adm. Rev. N. de mandato Rev. Do-
„ mini Vic. Gen. Episcopalis Curiae *N.* cum Rev.
„ *N* Promotore Fiscali, unà cum *N.*, & *N.* Chi-
„ rurgis, *N. N* Testibus vocatis ad domum si-
„ tam in Tali loco, ubi in secunda Camera di-
„ ctae domus repertum fuit cadaver *N.* mihi, &
„ testibus benè cognitum, dum vivebat, vul-
„ neratum, & occisum ex tribus vulneribus
„ cum pugione, vel pilis ex sclopo emissis cum
„ sanguinis effusione in pectore a parte dexteræ
„ propè mammillam, de quibus vulneribus ap-
„ paret ipse *N.* esse mortuus: quae omnia vidi,
„ & in his scriptis pro veritate redegi, praesenti-
„ bus supr. dictis Adm. Rev. N. & Promotore fi-
„ scali, ac *N N.* peritis, & *N. N.* testibus.

3 *Form. dell' essame sopra la racognizione del delitto* in genere *avanti il Commissario.*

„ *Eodem* retroscripto die, ibidem, & coram
„ eadem, meque, &c.

„ *Examinatus* fuit statim, & in continenti N.
„ Civitatis N. aetatis suae annorum 40. vel circa,
„ ut dixit, Barbitonsor practicus in chirurgia
„ pro Curiae informatione vocatus, qui delato
„ sibi juramento veritatis dicendae, prout jura-
„ vit tacta &c., fuit *inter.* per dictum Adm. Rev.
„ D. N. quid, & quæ modo videt, & recogno-
„ scit in visitatione præsentis cadaveris, utque
„ omnia distinctè dicat.

„ *Resp.* per ordine di V. S. Sig. D. N. sono stato
„ chiamato da N Cancelliere, & essendo venu-
„ to ad obedirlo, sono stato condotto in casa del
„ q. N., ed insieme con me è anco venuto N. si-
„ milmente Barbiero pratico, ed in una Came-
„ ra di detta casa insieme con V. S. e'l Promoto-
„ re fiscale, N. Cancelliere, e detto N. Barbiere,
„ ed N. testimonj, avemo ritrovato, e veduto il
„ cadavere del qu. N. a me ben noto, mentre
„ era vivo, e quello spogliato, e riconosciuto, e
„ rivoltato di suo ordine, ò veduto, ed osserva-
„ to, come vedo, ed osservo, che tiene trè ferite
„ fatte con palle di piombo infocate con effusione
„ di sangue in petto vicino la mammella destra,
„ che pajono tirate con scoppetta, per esser con-
„ tundenti, e perforanti, tonde, e nere con
„ segni di carne brugiata, e per causa di dette
„ ferite se n'è morto; ed il tutto lo dico, e depon-
„ go, perche lo vedo, riconosco, ed osservo, co-
„ me Barbiero pratico in Chirurgia, ed insie-
„ me con me lo vede, e riconosce *N.* similmente
„ Barbiero pratico.

„ *In-*

„ *Interr.* an sciat, vel andiverit quisnam interfecerit dictum q. N., qua de caussa, ubi, quo modò, & quando?

„ *Resp.* per quanto ò inteso dire publicamente il detto qu. N. è stato amazzato questa mattina da N. nel tale luogo, mà non sò, perche caosa; *Quibus habitis, &c. fuit ei injunctum, ut se subscriberet, & se subscripsit.*

Io N. de N. ò deposto, ut suprà.

N. *Vic. Gen.*

N. *Act.*

E se non sapesse scrivere: si dirà vz.

Et quia scribere nescit, ut dixit, fuit ei injunctum, ut signum Crucis propria manu apponeret, proút apposuit.

* *Signum Crucis propriæ manus* N. *scribere nescientis.*

Form. di Commissione per piglior informazione

„ Nos N. V. I. D. Protonotarius Apostolicus, & Illustriss., & Reverendiss. Domini D. Vincentii Curcione Episcopi Caputaquensis in spiritualibus, & temporalibus Vic., Locumtenens, & Officialis Gen.

„ Cum ad nostram pervenerit notitiam in tali Terra hujus Caputaquensis Diœcesis commissum fuisse homicidium in personam N. . . . . Intendentes propterea super præmissis processum formare, & delinquentes, ut juris, punire, de peritia, fide, & diligentia tua Adm. Rev. D. Caroli de Sario Terræ Padulæ confisi, his nostris litteris tibi facultatem concedimus, & anctoritatem impartimur, ac indulgemus, ut ad dictam Terram N. te conferas, vel quò fuerit necessarium, nomine hujus Episcopalis Curiæ, informationem assumas, & si forsan ab aliis capta reperiatur, tibi consignari facias, & si opus sit, illam de novo diligentèr capias, vel impingues, prout magis expedire videbitur; & constito de delinquentibus, eos carcerari cures, & ad hanc Episcopalem Curiam duci cautè facies, cum facultate etiam alias quascumque informationes in dicta Terra capiendi, prout res expostulaverit, quas ad nos, ut decet, exportes; dantes tibi circa omnia, & singula prædicta potestatem, testes citandi, contumaces mulctandi, testesque in faciem Inquisitorum jurandi, & si opus fuerit sæculare brachium, & auxilium invocandi, omnemque aliam potestatem; &c. mandantes, &c. Datæ in Civitate Salæ ex Palatio Episcopali, die &c.

N. Vic. Gener.

D. Io: Nerti Cancell.

Questa commissione si devo ponere in principio del processo: e percho alcune volte i Vicarj, o Vescovi scrivono una semplice lettera, dove si dà autorità di pigliara informaziono, in tale caso pure detta lattera si deve ponere in principio di detto processo.

5 *Form. dell'osservanza in detta commissione.*

„ *Die, &c.* in tali Terrà attentis retroscriptis litteris commissionalibus, & pro ipsarum executione, & observantia facto accessu per me D. Carolum de Sario ad dictam Terram N., & propriè ad domum N. sitam in tali vico in secunda Camerà dictæ domus cum N.N. Chirurgis, visum, & repertum fuit cadaver N. mihi, & dictis Chirurgis benè cognitum, dùm vivebat, jacens vulneratum uno vulnere in capite, quod videbatur factum cæsim ense, vel securi, vel cultella, longitudinis ferè medii palmi, & ex dicto vulnere apparet obiisse: præsentibus dictis N., & N. Chirurgis, & aliis, &c. & in fidem, &c.

De Sarlo Comm.

N. *Act.*

Form. quando il Commissario non può fare li visum, & repertum, *per non essere delitto fresco, o vero per esser delitto di fatto transeunte.*

„ *Die, &c.* per Adm. Rev. D. Carolo de Sarlo attentis retroscriptis litteris commissionalibus habitis, pro illarum observantia, & exequutione, fuit provisum, & decretum, esse procedendum ad capiendam diligentem informationem super præmissis, prout diligentèr capi mandatur, ad finem &c. hoc suum, &c.

„ Provisum, &c. *Sarlus Comm.*

N. *Act.*

Poi si spedisce la citazione alli testimonj con l'inserta forma della commissione; e prima si essaminera sopra il delitto *in genere*, e poi *in specie*.

E se l'informazione fosse stata pigliata dal Vicario foraneo, con civil modo se la farà consegnare, e bisognando, può farli ordine.

Come anche se l'Informazione fosse presa dalla Corte laicale, o fosse scoverto il Reo essere Cherico, farà trasmettere dalla Corte laicale il processo, quale servirà *ad instructionem tantùm*, perche il Giudice Ecclesiastico deve far nuovo processo, *Sperello dec. 18. n. 10.*

E nella nuova deposizione, che faranno li testimonj, non si devono riferire alla prima, mà devono deponere *per extensum* il soccesso, altrimente saria nullità, *Rovit. prag. 9. de ordine judiciorum n. 21. de Luco ad Franch. obser. 668. n. 6., Guazzin. defens. 25. cap. 1. n. 19. Petr. Ant. Lazzaro Canonicar. quæst. 4. q. 9.*

Però si deve leggere la prima deposizione al Testimonio, acciò si rifreschi la memoria, anzi se li si negasse di leggere, il testimonio potrebbe ricusare di deponere, *Sanfel. dec. 97. n. 12.*

Mà quando il testimonio fosse sospetto di falso, non se li deve prima leggere la sua deposizione, *Farin. q. 66. n. 55., Guazzin. defens. 25. n. 20., Morell. fol. 46. n. 40.*

Onde li testimonj essaminati sopra il delitto *in genere* avanti il Giudice laico, nuovamente si devono essaminare avanti il Giudice Ecclesiastico, bencho vi sia passato molto tempo, che non si possa all'ora riconoscere il corpo; e caso che quelli pratici fossero morti, e non si potessero novamente essaminare, in tale caso, *ne corpus delicti pereat*, sarà valido il processo con quella prova del delitto *in genere* fatto avanti il Giudice laico, come dice *Zuffo qu. 15. num. 13.* riportato dall'oculatissimo *Mons. Maggilli fol. 17. n. 9.*

ADDIZIONE: *Alnum.6.*

1 QUi l' Autore tocca, che il Cherico inquisito nella Corte laicale, trasmesso assieme cogl' atti alla Curia Ecclesiastica non possa costituirsi in essa reo,ne condannarsi: E noi aggiugnemo, che nè tampoco il laico inquisito nella sua Corte,trasmesso cogl' atti alla Curia Ecclesiastica, possa costituirsi reo per detti atti, e si spiega in quali casi.

Nella nostra Curia Napoletana non sappiamosse per antichissima *consuetudine* legitima, o nò, si pratica, che il Cherico rimesso si costituisse reo in essa Curia dagl'atti fabricati dal laico: Ma noi neriamo al *jus* commune, ch'è contrario alla detta Consuetudine *in cap. at si clerici de judic.* ivi: *At si clerici coram sæculari Judice convicti fuerint*; *vel confessi, non sunt propter hoc a suo Episcopo aliquatenùs condemnandi*: E queste parole *non sunt*, e *aliquotenùs*, voglion dire, in nissuna maniera, per niun conto: così communemente li Dottori *in leg.fin., Cod.si a non compet.judic. Claro quæst.36.in fine,Farinacco consil.76.n.1. Ambrosin.de immunit.cap.11.num.3. Guazzina defens. 1. c.5. in fin.* &c. e perciò van dimostrando la detta Consetudine illegitima, *Cartlino c. 164. num. 11. par. 2.* avanzand si a dir *Sbrozzio de offic.Vicar.lib.2.cap.19.n.14.*, presso *Petrò super rit.235. num.26* ,che l'atti fatti dal laico ne meno battino per inquirere, non che a condannare il Cherico, e *Diana par. 3. tract.8.resol.834. difficultat est*,che li testimonj giurati innanzi al laico, si hanno come non giurati, per il difetto della giurisdizzione del laico nel Cherico, e perciò niente provano, nè tampoco provano la diffamazione contro di esso. Oltra di che nella Curia Romana, dalla quale han a pigliar la norma le nostre Curie, sempre si è dubitato di una tal consuetudine, scrisse *Novario in summ. Bullar.tit.de offisin.n. 14.* e chiaramente *in cap.ad nostram de consuet. ind.* E' proibita qualunque consuetudine, che pregiudichi la dignità chericale, come sarebbe, credendosi a' testimonj esaminati dal laico contro del Cherico, o quindi supponendosi nel laico giurisdizione sopra del Cherico: Anzi se pure si contentasse l'istesso Cherico degl' atti fabricati dal laico, e volesse aver i testimonj per *ritè* esaminati, & *legitimè* repetiti, non perciò potrebbe l' Ecclesiastico proceder avanti,perche la nullità de' predetti atti, come proveniente dal difetto della giurisdizzione, non può convalidarsi pel consenzo delle parti: che non possa in veruna maniera il Cherico a sua voglia rinunciar alla legge commune *cap. significasti de form.compet.* in pregiudizio di tutto

1 l' ordine chericale,*Marsil.sing.201., Gomes. de delict. c. 22. nu. 8., Bajard. ad Clarum quæst. 65. nu.9. Guazzin. defens.2. c. 7. n. 1., Zuff. quæst. 176.nu.23.*& *24. De Magistris in Sylva tom.2. lib.2.cap.14. n.49 50 51.* e finalmente a nostro favore ha dichiarato la Sagra Congregaz. de' Vescovi nell' anni 1600., 1602., 1665. rapportata da *Del Bene de immunit. in append.verb.Judex, Graziano disceptat.446. n. 1.41.*, *Barbosa de diction.verb.nisi* &c. conchiudendo communemente tutti, che sol possa il Giudice ecclesiastico *ad instructionem,& informationem animi,& ad capiendam novam informationem* servirsi di tutto il processo fabricato dal laico contro del Cherico, ed affatto non possa proceder avanti contro di esso con tal processo.

2. Quindi se si facesse il caso della remissione del Cherico, o conosciuto, o non conosciuto tale dal laico, o della remissione del laico processato ne' casi di privativa cognizione del solo Vescovo, giusta li Canoni, e'l novello nostro Concordato al *cap. 6.*, assieme con gl' atti fabricati dalla Curia secolare; Letto tutto il processo, ed istrutto il Giudice, a nostro parere, si portara così.

3. Prima subito costituirà il Cherico, interrogandolo solamente sopra i punti generali se sia Cherico, e sù la causa della sua carcerazione, o remissione: Se confessarà la causa, sarà buono, perche molto giovarà questa sua confessione al Fisco; se risponderà, non saperla, si sospenderà l' esame per non gravarlo con altri interrogatorj, di bugie, e di variazioni, sin a tanto che i testimonj non siano di nuovo esaminati *ex integro*. Con tale primo esame generale si viva a liquidar almeno la persona del Cherico, acciò poi non possa opporre,non esser egli tale, di cui parla l' inquisizione.

4. Secondo, comincìarà a far costare del delitto *in genere*, perche la prova di esso fatta dal laico, come incompetente, è nulla. Sarà valida nel solo caso, che, o non possa più conoscersi, o averlo tal delitto, come nota l' Autore con *Zuffo*, e *Morelli*, bastando di nuovo esaminare li periti, o li duo testimonj, che deposero innanzi al laico del *corpo del fatto*, e del *delitto*; o non vi siano più questi tali periti, e testimonj, perche iti altrove in paesi lontani, e che così sia difficile il rinvenirli, o perche morti, e la loro deposizione fatta innanzi al laico, provarà innanzi all' Ecclesiastico, disse l'*Abate in cit.cap.at si clerici nu.24.*, e *Fabio* ivi *nu.13.*, *Trevizano decis.8. num.6.lib.2.*, *Farinacco quæst.72.nu.120*, *Zuffo quæst.125.1.2.*, *Grossis effect. cleric. effect.1. nu. 230.*, *Guazzino defens.14. cap. 9. nu. 16.* A nostro parere però, le scrupolosissimo il Giudice non voglia tampoco tener per legitime tali prove, per quietarsi, se possa, ricorrerà alle congetture, come dissimo innanzi nell'*addiz. al cap.5. al num. 7.*

5. Terzo, costituirà il carcerato, e li contestarà la lite, interrogandolo sul delitto principale, e sopra ogni capo d' inquisizione con la particola *monitur*. Quì si riflette. La confessione fatta semplicemente, o nella tortura dal Cherico del delitto innanzi al laico, e dal laico del delitto di privativo conoscimento fatta innanzi al laico, se questa poi venghi negata innanzi al Giudice competente, non potrà perciò darsegli la tortura; così communemente

te li Canonisti, sì perchè nulla fu l' una, e l' altra *a principio*, poicche farla innanzi a Giudice incompetente, il testo è litterale *in c. at si clerici, de judic., Sperello dec. 18. nu. 11., Riccio dec. 81. par. 4.* sì perche ne tampoco può considerarsi confessione volontaria, ed estragiudiziale, perche quando questa fu fatta non vi fù in riguardo del confessante libertà di volontà (come neppur vi è in ogni confessione, che si fà *coram Judice*), per l' urgenza, e violenza del comando, e della interrogazione del Giudice, è molto più per lo giuramento richiesto, che tormenta l' anima, come considerano l' *Abate in cap. per tuas circa fin. de probat., Riccio cit. decis., e Belletterio disquisit. cleric. tit. de fav. cleric. personali par. 1. §. 2. num. 11.* Contrarj alla nostra opinione abbiamo *Boerio, Caravita, Claro Farinaceo, Marinis lib. 1. quotid. c. 61.* li quali sostengono, che tal confessione vaglia almeno per una confessione estragiudiziale, la quale vale a poter dar la tortura. Però questa nostra opinione è conforme alle sopradette dichiarazioni della Sag. Congreg. de' Vescovi, e secondo la pratica odierna della Curia Napoletana, e '*l jus* comune. Potrà adunque la confessione fatta innanzi al laico dell' uno, e dall' altro, solo servire per indizio a poter pigliare la nuova informazione, come detto abbiamo, d' ogni altro atto fabricato dal laico. Nè bisognarà nel nuovo costituto, che il Cherico, o 'l laico rivochi prima la confessione fatta innanzi al laico, per le ragioni già dette. Ma la confessione fatta dal Cherico innanzi a un altro Giudice Ecclesiastico incompetente di esso, se quesca poi si nega innanzi al suo proprio Giudice, vale a potersi dar la tortura, perche il Vescovo non proprio, se l' è Giudice incompetente, non l' è però incapace di giurisdizione in esso Cherico, come l' è il Giudice laico, disse *Diaz in prax. c. 128. num. 8.*, il quale secondo noi incapace vien dichiarato da Inn. III. *in cap. si diligenti 12. de Foro comp.*, ma *de rigore juris*, è solo incompetente: poiche in molti casi tanto civili, quanto criminali il Giudice laico giudica li Cherici. Vedasi *Cujacio* nel *cit. c. 12. il tit. del C. de Epis. and.* e più Novelle di Giustiniano, e particolarmente il Concordato *in cap. 3. artic. 3.*

6. E la nuova deposizione, che faran i Testimonj, dovrà farsi *per extensum*, come se mai fosse stata fatta, nè rimettersi alla fatta innanzi al laico, per la ragione notata dall' Autore e così per esteso dovrà notarsi. Se volesse il testimonio, che si conosce puntuale, e non subornato &c., che se li legesse prima la deposizione fatta, se li leggerà: ma se si conoscesse o subornato, o sospetto di falsità, si praticarà la cautela insegnata, e praticata da *Guazino cit.* dall' Autore *cap. 1. num. 20. cir. fin.* che non si legga la sua deposizione, ma se li dica, che prima riferisca sommariamente, e della sola sostanza la sua prima deposizione; dopo la quale riferita, se li leggerà la deposizione per intiero. O non volesse stare, anzi volesse recedere dalla deposizione fatta innanzi al laico, di modo che paja corrotto, e manifestamente dir voglia il falso, o celare la verità, il Giudice Ecclesiastico lo potrà punire, e dar la tortura, *Afflitto decis. 319. Marinis lib. 2. part. cap. 3. n. 5.*, e *Sanfelice dec. 248.*, ed altri.

7. Quarto, contestata la lite, e letto le deposizioni do' Testimonj, si daran al Reo le difese, e s' egli vorrà aver per *visè* esaminati, e *legitimè* repetiti li testimooj (come ben lo potrà, perche giurati, ed esaminati innanzi al Giudice competente) si procederà avanti, se no, si ripeteranno dati da esso l' interrogatorj: indi ordinatamente si verrà alla sentenza. Come tutto apparirà nel decorso di questa pratica.

3. E conforme il Giudice laico è obligato sotto le censure, *c. nullus judicium quæst. 1. c. si diligenti de foro compet. c. si judex laicus, de sent. excom. in 6.* e la pena d'esser privato subito dal suo offizio *auth. statuimus, Cod. de Episc. & Clericis*, costato gli sarà del godimento del privilegio Chericale per mezo della *Declaratoria* a tenore del Concordato, rimettere al suo foro il Cherico, e 'l laico ne' delitti di *privativo conoscimento*, sotto pena aoco dolle censure, e di nullità d' atti: Così il Vescovo avuta la notizia della carcerazione del Cherico, o del laico, come sopra, dovrà subito ricercarlo, e non ricercandolo, sarà spergiuro, non difendendo l' ordine Chericale, *Sperelli decis. 17. n. 51.*, e potrà esser deposto, e punito criminalmente, *Lopez a Diaza, Bajardo, Claro, Farinacio, Grassis, Graziano discept. 190. num. 8.*

D. Ignazio Matteo de' Afflitto.

C A P. IX.

Della ferita semplice, e suo delitto in genere, ed essame del ferito.

S O M M A R I O.

Principale ferito, come si essamina con la formola del visum, & repertum nelle ferite, num. 1.

Offeso quando ricusa rivelare l' Offendente, che deve farsi, num. 2.

Causa del delitto deve indagarsi, altrimente è difettoso l' informazione, n. 3.

Ferite, come si provano in genere, se ne dà la forma num. 4.

Se si procede *ex officio Curiæ* si fà l' atto: *Hæc est quædam inquisitio*, secondo la Form. al C. 3. *num. 5.*

1. E se si procede per querelà, o denuncia, fo gli fa il decreto, *capiatur informatio*, come la Form. al *cap. 4. n. 5., & 6.*, e dopò si fà la visita dell' inquisito nel seguente modo:

Form. del visum, & repertum delle ferite con l' essame dell' offeso.

Die 15. Martii 1700. in Civitate N. Visitatus fuit per Rev. Dominum Vicarium

Generalem N., vel per me infrascriptum Cancellarium Curiæ Episcopalis N. de speciali mandato Reverendissimi N. unà cum N. & N. Chirurgis, vel Barbitonsoribus peritis, & N. N. testibus vocatis, Petrus N. in domo suæ solitæ habitationis, sita in tali loco, juxtà tales fines, qui repertus fuit, jacens in lecto, tenens caput linteis involutum, & disligatis dictis linteis per dictum N. Chirurgum visa fuerunt in capite ejusdem N. dua vulnera suprà auriculam sinistram, a quibus apparebat esse effusa quontitas sanguinis, & videbantur dicto vulnero esse de recenti facta ense, vel storta, aut securi, vel alio simili armorum genere, cæsim; & erant longitudinis ferè medii polmi: quæ omnia præsentibus omnibus suprà nctatis vidi, & in scriptis redegi, & ad fidem, &c.

N. *Concell.*

Qui N., ut suprà, vulneratus, delato sibi juramento veritatis dicendæ, prout juravit tactis scripturis, fuit per eundem Rev. interrogatus, quomodò sic vulneratus reperiatur, a quanto tempore ? citrò, ubi, a quo, & quibus modis?

„ *Resp.* io mi trovo così ferito per caose, cho
„ Venerdì 12. del corrente mese di Marzo 1700.
„ meotre tornavo da seotir messa della Chiesa
„ N., quando fui vicino la casa di N. fui assalito
„ da N. con une coltelle sfoderata alle mani, mi
„ diede due colpi di taglio alla testa, in modo
„ tale, che mi cascò il cappello, e mi fece due
„ ferite grandi sopre l' orecchio sinistro, ed essendomi
„ posto e gridere el primo colpo, sopravennero
„ N., N., N., &c. e detto N. con la coltella
„ in mena si pose e fuggire, ed io fui portato
„ dalli detti in mia casa, e mi medicai la fe-
„ rito.

Interr. quo de caussa ipse dictus N. *vulneratus fuit?*

Resp. per la T., e T. coeso.

Interr. an de prædictis exponit quærelam criminalem contra ipsum N., *dixit: Signor sì, che n' espongo querela criminale, acciò sia gastigato, come comanda la giustizia, nè sia liberato senza mia remissione.*

O pure non volendo ser querele, dirà:

„ Io non intendo feroe querela, ma Iddio, e la
„ giustizie le no die il gestigo.

Interr. Quis possit de prædictis deponere: dixit, ne può deponere N. N. *&c.*

Quibus habitis &c. fuit ei injunctum, ut se subscriberet.

Io N. *ò deposto, e fò querela ut sup.*

N. Act. *N. Vic. Gen.*

Fatto quest' etto, subito farà l' essame delli Chirurgi, o Barbieri.

2. Avvertendo, che se il ferito ricusasse manifestare il delinguenti, scorgendosi, cho ciò facci maliziosamente, come suolo accedere in alcuni, che presumono potersi vendicare più facilmente senza il mezo della giustizia, in tale caso può il Giudice sequestrere la persona dell' offeso, e trasportarlo dentro al carcero, o lasciarlo con guardia a spese sue, o consignarlo e terza persona, o col mendeto in cesa, secondo la qualità della persona, e del negozio; ma se si scorge, che sia senza malizia, o lascierà in liberta, *Morell.* §. 2. *fol.* 33. *nu.* 20. dopò *Ambrosin. lib.* 1. *n.* 29.

3. Si deve anco avvertire, ch'è necessario quell' interrogatorio di voler sapere le caosa della ferita, o nemicizie, così dal principale offeso, come dalli Testimonj, perche serà difettosa l'informazione, quando non costa la caosa; perche è inverisimile, che un' ebbi ferito, o ucciso, senze precedere caosa alcuna di nemicizia, e si portarebbe per difesa dall' occisore, che non avendoci avuto mai caosa di differenza con l' offeso, non è verisimile, ch' egli abbia fatta tale offesa; o pure sarebbe stato pazzo, o ubriaco, chi offendesse uno senza qualche caose, qual pazzia, ubriachezze &c., pure lo scusesia dal dolo.

4 *Form. dell' essame sopra il delitto* in genere *di ferita.*

Eodem die, & coram eodem Reverendissimo Vicario examinatus fuit N. Chirurgus, vel Barbitonsor peritus in chirurgia Terræ N. ætatis suæ annorum 35. cui delato juramento veritatis dicendæ, prout tactis scripturis juravit, fuit per Reverendiss. Dominum Vicarium.

Interr. quid, & quæ videt, & recognoscit in visitatione personæ præsentis N., omnia distinctè dicat.

„ *Resp.* essendo oggi per ordine di V. S. Sig.
„ Vicario stato chiamato, e per obedire, essendo
„ venuto in Case di esso N. insiome con V. S., ed
„ N. suo M. d' Atti, ed *N.* Barbiero similmente
„ pratico in Chirurgia, ed altri testimonj, ave-
„ mo trovato detto *N.* della tale Padrie, da me
„ ben conosciuto (*ma non sa conoscesse, dirà*)
„ avemo ritrovato un' uomo, che si fa chiamare
„ tale di tale, della tale Padria, giacente in ter-
„ re, o in letto, ed avendo riconosciuta le sua
„ persona spogliate, ò ritrovato, e veduto, che
„ detto Tale tiene une ferita nel ventre, pene-
„ trante, con apertura di carne, ed effusione di
„ sangue, che a mio giudizio paro caosata da
„ ferro appontuto, e tagliante, come coltello,
„ pugnalo, spada, o altro stromento simile, qua-
„ le ferita, come pratico, la giudico mortale;
„ Un' altre ferita nel braccio, poco penetrante,
„ con apertura di carne, ed effusione di sangue,
„ caosate a mio giudizio da ferro tagliente, e con-
„ tundente, come coltella, putatojo, accetta, ron-
„ ce, o altro stromento simile, quale come prati-
„ co, giudico senze pericolo, riserbandomi però
„ li giorni critici, Un' altre ferite nel petto si-
„ milmente penetrente con aperture di carne, ed
„ effusione di sangue, caosate a mio giudizio da
„ ferro appontuto, come stilletto, sfagliaturo,
„ suglia, spontone, spito, pontarolo, o altro
„ stromento simile, quale, come pratico, giudi-
„ co pericolosa di vita.

„ Un' altre ferite in testa alla parte di dietro,
„ pure penetrente con aperture di carne, rottu-
„ re di ossa, ed effusione di sangue, caosate, a
„ mio giudizio, con stromento contundente, co-
„ me mazza, pietra, forcina, o altro stromento
„ simi-

„ simile, che come pratico, anco la giudico pericolosa di vita.

„ E riconosciuto il braccio finisto del prenominato N. nudo, ò veduto, ed osservato, che in quello tiene una grossa contusione, o lividure, essendo la carne allividita, e contusionata, ch' evidentemente pare esser caosata da botta di stromento contundente, come bastone, o altro simile, che, come pratico, anco la giudico pericolosa di vita; atteso tutte dette ferite, l'ò osservate, e tastate con le dita, e tasto: e questa è la verità: *de caussa scientiæ, dixit, ut supra*

„ *Interr.* de Contestibus, *dixit*, ne può deponere N. similmente Chirurgo, che insieme con me à fatto dette recognizioni.

Quibus habitis &c. fuit ei injunctum, ut se subscriberet.

Io N. Chirurgo ò deposto, ut suprà.

N. Vic.

N. Att.

C A P. X.

Della morte seguita dopo le ferite.

S O M M A R I O.

Ferite quando more, si deve essaminare subito il Medico, che l'à medicato, e due, e tre altri testimonj, con l'avvertenze sopra di ciò, n. 1.

Formola di essaminar il Medico sopra la morte seguita, num. 2.

Formola d'essaminar li testimonj sopra l'istesso, n. 3.

Quando il ferito fa ne more per caosa di dette ferita, deve di nuovo essaminarsi il Chirurgo, che l'à medicato, e deponere, che la morte sia stata cagionata da dette ferite, che teneva nel Tale luogo della sua persona, con descrivere le ferite penetranti, e qualità di esse, e li giorni, che è campato dopo, che fù ferito, e che *interim* fù sempre medicato con rimedj buoni, e necessarj, mà perche la tale ferita, el tale luoge era mortale per la tale caosa, necessariamente se n'è morto, non ostante, che sia stato ben medicato.

L'essame di detto Medico è necessario, acciò, l'inquisito non possa dire nelle sue difese, che la morte non sia cagionata dalle ferite, che non erano mortali, o che se quelle fossero state ben governate, e medicate, sarebbono sanate, atteso si crede al Medico, che l'à medicato, *Mascotel. de cognit. de lict. tit. de vulnerib. n. 59. Guazzin. defens. 4. c. 12. Broyn cap. 2. n. 48.*

E anco si devono essaminare due, o trè altri testimonj *de visu*, come l'anno veduto morto, e sepellito, e ch'anno giudicato di certo, che sia morto per caosa delle ferite fatteli ne' giorni passati con palla di piombo di scoppettata, o vero con colpi di spada, &c.

Però detti testimonj non avran da dire quelle ragioni, e circostanze portata dal Medico, perche sarabbe una deposizione inverosimile, con assegnare le qualità, delle ferite, e le circostanze medicali, *& inverisimilitudo est imago falsitatis*: possono dire, che erano ferite mortali, *Guazzin. d. defens. 4. cap. 12. num. 2. & alii ut suprà.*

2. *Form. d'essaminare il Medico per la morte seguita el ferito.*

„ *Die, &c.* examinatus fuit N. Chirurgus, Terræ N., ætatis suæ annorum 30. cui delato juramento veritatis dicendæ, prout tactis scripturis juravit, per Rev. fuit.

„ *Interr.* quid scit de morte N., quando, ubi, quomodò, & pro qua caussa?

„ *Resp.* Sabbato prossimo passate, che furono li 21. del corrente mese di Giuguo d'ordine di V. S. Rev. io con N. similmente Chirurgo andammo in casa di N., nelle quale in presenza di V. S. Reverendiss. assieme con detto N. riconobbimo una ferita, che teneva detto N. al tale luogo della sua persona, e la giudicai pericolosa di vita, conforme deposi in questa Arcivescoval Corte, dove fui essaminato, alla quale depolizione mi rimetto: e poi io l'ò medicato con tutti li remedj necessarj, secondo le regole della Chirurgia, e jersera, che furono 30. del corrente mese N. per caosa, che detta ferita era mortale, e penetrante, detto N. se ne è già morto in detta casa, dove io questa mattina ò veduto il suo cadavere, che è stato portato, e sepellito nella Parochial Chiesa N., e questa è la verità: *de caussa scientiæ, dixit prædicta omnia scire per modum, ut suprà.*

Interr. de Contestibus dixit &c.

Quibus habitis, &c.

Io N. Chirurgo ò deposto, come sopra.

3. *Form. d'essaminar il testimonio non Chirurgo sopra la morte seguita.*

Fatto il principio solito, si dice:

„ *Interr.* quid scit ipse Testis de morte N. quando, ubi, quomodò, & qua de caussa?

„ *Resp.* io sò, che detto N. fù ferito mortalmente con botta di coltello il tale giorno, o saranno tanti giorni in circa, e per caosa di dette ferite mortali sò, che è stato medicato del Tale Chirurgo, e governato di tutte le cose necessarie, ed avendo fatto l'ufficio di Cristiano, jersera se ne morì, siccome io l'ò veduto morto, e sepellire nella Tale Chiesa; *de caussa scientiæ dixit, quia vidit, ut suprà.*

Interr. de Contestibus dixit &c.

Quibus habitis &c.

A D D I Z I O N E.

Delle varie sorta d'Omicidj diremo nell' addizione al *cap. 12.* Quì ci facciam carico di scrivere I. dell' *Insulti*, ed *Assalti* &c. II. della *Percussione*, o *Violenza publica*, e privata III. della *Percussione a man vuote*, cioè *Schiaffo*. IV. delle *ferita mortale*.

DELITTO IN GENERE

Dell'Insulti, o Assalti, ove pure delle Petriate, o Magriate.

1 Insultare, è avventare contro d'uno, ma senza offenderlo, *Prato resp. c imin. 9. num. 45.* *Assiltare*, è avventarsi, ed offendere, *Follerio in const. Regn. Justitiarii nomen, n. 54. de offic. Justitiarii*. L'Insulto generalmente non è gran delitto, ma si fa tale, anzi atroce, per le circostanze, che vi concorrano; e sarebbe tale, se appensatamente, ed appostatamente, o in piazza, o in casa si facesse, o facendo violenza alla porta, o lanciando sassi alle finestre, o da sù la casa. Nell'insulto appostato procede il Giudice *ex officio, Mastrillo decis. 22. n. 8.* Ma nel semplice, si ci ricerca l'istanza della parte *Follerio loc. cit. num. 60.*

2 La *Petriata* è delitto grave nel nostro Regno, e la pena è la galea, o la relegazione per anni diece, e si stende anco alla morte, *Pragmat. 2. de injur., Rovito cit. pragm. num. 4.* ma *de jure* può arbitrare il Giudice, considerando la qualità del fatto, le circostanze del luogo, della causa, e della persona offesa, *Rovito cit. pragm.*

3 La *Magriata* è delitto grave, e si commette, quando si tinge la porta di una casa, si dipingono in essa corne, cotali, cose simili, si buttano in essa, o vicino d'essa sterchi, feccia &c. per ignominia *leg. 2. §. si quis cloacam, & §. idem ait, si odore*, quando si lorda un'ordine al publico affisso: quando per sfreggio si lordano le vesti altrui, si butta una carafina d'inchiostro, o di sterco nel volto di donna onesta, e venusta, o di uomo di onore &c. La pena è arbitraria al Giudice, considerata la qualità dell'ingiuriante, ed ingiuriato, particolarmente se si faccia appensatamante, *Caballo cas. 71. per tot. Rovito loc. cit. num. 7. & 8.*

4 Il delitto *in genere, & in specie* dell'Insulto si prova per i Testimonj, che depongono, aver veduto N. de N. (armato, o senz'armi) lasciarsi dal luogo A, e portarsi al luogo B, ed ivi lanciatosi contro di N. N., e tanto si è accostato al d. N. di N., che se l'avesse voluto offendere, l'avrebbe certamente offeso, si rifletta a provar bene la vicinanza dell'aggressore, e la notabile distanza dall'assultato), *Moscatello de prob. delict. tit. de vulu. n. 43. & seq., Follerio in prax. crim. tit. recip. defens. n. 35.* Dippiù devono deporre le parole proferite dall'aggressore, il moto del corpo, delle mani, la variazione del volto, acciò da queste apparir possa l'insulto. E *Sarno de delict. num. 35. fol. 11.* dice, che l'Insulto, acciò dicasi tale, a d'aver due estremi, cioè, che non siano stati tanto distanti tra loro, cha non s'avessero potuto offendere, ne tanto vicini, che non vi abbia potuto essere il moto *de loco ad locum*, come sarebbe di quelli, che camminano assieme., e sedono a una stessa mensa, tra quali, rissando, non può verificarsi l'Insulto, *Proto, e Moscatello loc. cit.*

5 La pena dell'insulto senz'armi, e senza offesa veruna, non è corporale, ma pecuniaria, nascendo da tal'insulto l'azzione solo d'ingiuria, *Follerio loc. cit. num. 76., Afflitto in const. si quis in posterum, Riccio collect. decis. 2325.*

6 La pena dell'insulto con armi, e compagni, e con animo di uccidere, o ferire, (sia bene per essersi ben difeso l'assaltato, o non sia restato offeso), o abbia ricevuta qualche ferituccia, o rasco, è straordinaria, e secondo le circostanze dovrà imponersi, *Afflitto in const. si quis aliquem lib. 1. num. 2.*, e con armadore proibite è straordinaria per l'insulto, è ordinaria per la delazione dell'armi, *Sanfelice decis. 43. num. 3.*

7 L'Insulto colla semplice estrazzione dell'armi, o col semplicemente alzar il cane allo schioppo, o alzarlo a mira, senza ferire, o percotere, soggiace alla pena *de vi publica*, della quale diremo quì appresso, *Tesauro decis. 35.*, *Riccio collect. decis. 235.*, e da *jure communi* alla pena *leg. Cornel. de sicar.*, come è chiaro per il testo *in leg. 1. §. Divus vers. ex ra ff. ad dict. leg.*, la quale nel nostro Regno, attenta la qualita dell'inseguito, e della notorietà del luogo, è pecuniaria, e molte volte d'esilio, o di galea.

8 L'Insulto fatto da uno armato, ma senza l'estrazzione dell'armi, o che questo l'avesse deposte, in modo che facilmente potesse ripigliarle, dicono li DD., che debba punirsi, come se fosse ad armi scoverte, perche basta il giusto timore della veduta dell'armi *in l. 3. §. armis dejectum vers. qui armati, ff. de vi, & vi armat. Romano sing. 568., Caballo cas. 90. Riccio cit. collect.* quindi soggiace alla pena *leg. Jul. de vi publ.* come spiegano *Cravetto consil. 224. nu. 2., e Tesauro decis. 35.*

9 L'Insultato occidendo l'Insultante subito, certamente si presume averlo fatto in sua difesa, *Viviono decis. 63. num. 10. cuique licet infamiam vitare, & honori suo prospicere, leg. isti quidem, ff. quod metus causa.*

10 Ma l'Insultato fuggendo, e riparandosi dietro di un altro Terzo, se questo Terzo restarà ucciso, l'Insultato non dovrà punirsi con pena ordinaria, ma straordinaria, mentre egli lo pose al pericolo della vita, li Dottori communemente presso *Conciola resol. crim. 9. vers. homicidium, num. 1. 2.*

11 Il delitto *in genere* della Petriata si prova colli Testimonj, che depongono: cioè. *Sò molto bene che jeri 20. di Aprile 1747. avanti la casa di detto N. di N. non vi erano simili pietre, quali oggi ci ò visto, essendomici conferito assieme con N. di N. per ordine di questa Curia: Onde giudico, anzi tengo per certo, indubitato, e fermo, che con quelle sia stato fatta la petriata alla porta, alla finestra, alli embrici &c. della casa di N., che sta al vicolo A., che corrisponde al vicolo B. &c. dove ò visto, e ritrovato dette pietre al numero di 20. in circa, di pietra viva, rotonde, e quadre &c. e di peso un rotolo &c. in circo, ed ò visto, e riconosciuto le tavole della porta, o finestra &c. rotte, e sfracassate, e credo sia sortito per li colpi lanciati con dette pietre: E tanto più lo credo, e tengo per indubitato, quanto che per questo notte passata verso l'ore 5.*

ston-

fa; se in letto, ma sveghiato, e vicino alla detta casa d N. ò inteso benissimo il rimbombo, e le percosse di dette pietre, in conformità che lanciavano, ed ò inteso vociferar da dentro, non sò da chi: E questa mattina anco prima di aver riconosciuto, come sopra, ò inteso dir publicamente dalla gente vicina, che questa notte sia stata fatta una petriata alla finestra ecc. di detto N. di N., e il tutto per farli ingiuria &c.

12 Il delitto *in genere* della Magriata si à da Testimonj che depongono: *Per ordine di questa Reverendissima Curia, essendomi conferita assieme con N. nella casa di N. sita nel vico A, ò visto, e molto bene riconosciuto, che la porta della di lui casa, dove al presente abita, sta tutta imbrattata di calor nero, giallo, rosso ecc. in varie pezze, e credo, anzi tengo per certo, indubitato, e fermo, che in detti luoghi vi sia stato sparso con pennello, o cosa simile, che detti colori siano stati stemperati con olio di lino ecc. E che il tutto sia sortito in questa notte prossima passata, mentre jeri, che di là passai verso l'ore 20., vidi che non vi erano, e se ci fussero stati, l' avrei certo veduti, e che però il tutto sia stato fatto appensatamente, e per far ingiuria all' abitanti in detta casa &c.* Similmente si deporrà delle altre Ignominie fatte nella porte, nelle vesti, nel volto &c.

D E L I T T O *in genere*
Della percussione, o violenza publica, o privata.

F. 1. LA *Percussione*, O è *in fieri*, quando si alza la mano, il bastone, &c. contro di uno, ma non si percota, ed è delitto, perche un tal atto contiene Ingiuria, *l.* 15. *§. si quis pulsatus, ff. de injur.*, a questo delitto si aggrava, o minora dalle circostanza del luogo, della persona, dello stromento: ma molta volta dal concetto del paese. O è *in facto*, quando con effetto seguita sia la percussione. La percussione *in facto*, altra è senz' armi, altra con armi; per la prima si commette violenza privata, per la seconda, anco che sia *da solo a solo*, si commette Violenza publica, *leg. si criminis, Cod. ad l. jul. de vi publ., & tot. tit. ff. ad l. jul. de vi privat.* Di tutte questa percussioni deve costare nell' Inquisizione.

2. Nella semplice percussione si prova l' *in genere*, e *in specie* per i testimonj, che depongono: *N. di N.* esser stato percosso nella faccia con mano chiusa, o pugno, calcio, &c. da tale di tale ben conosciuto; (o se sarà incognita la persona, da uno conosciuto da noi, perche ci è sembrato forastiero, però è stato un uomo di giusta statura, con barba rossa, e folta, vestito &c. che se noi lo rivedessimo, lo conosceressimo); ed è stato percosso nel luogo A. in tal giorno, &c. assegnandone la causa della scienza, e ciò, perche ci stavamo presenti: E perche quell' uomo da noi descritto, o tale di tale da noi ben conosciuto, l' abbiam veduto fuggire abbiamo creduto, ch' egli sia stato quello, ch' abbia percosso N. di N. 3. Questo è il provare *in specie* [illegible]

3. Questa sarà la deposizione dell' *in genere* della percossa semplice, che non abbi lasciate segno, o lividure, che non sia stata fatta con armadura, con legno, con pietra &c. perche altrimenti dovrà individuarsi la qualità dall' armi, del legno &c. da' testimonj: Ed anco da i Periti dovrà deponersi della ferita fatta, se piccolo o grande, se leggiera, o profonda, del tumore, e della contusione fatta, se abbi bisogno di romperli, d' incidersi, o nò &c. *e così per ordine* di V. S. Reverendissima abbiamo veduto, riconosciuto, toccato, a tagliato &c. giudicando, che tale contusione possa esser pericolosa, &c. che nella faccia ci restarà la cicatrice, che nel braccio *restarà offeso &c.* E fatto sarà il caso della cicatrice, e della offesa, dovran quelli Periti di nuovo deponere, che hao veduto, e riconosciuto N. di N. cieco, zoppo, monco, offeso nel volto &c. il quale prima della percossa non era tale, ma sia fatto tale da quella percossa: E tutto ciò a fine che possa giustamente arbitrare nella pena il Giudice.

4. Per la percossa semplice senza sangue, a senz' armi sara leggiera la pena, e pecuniaria, se pure non portarà così la consuetudine del luogo, e la qualità della persona percossa.

5. Però si riflette, che la semplice percossa data dal Padre al figlio resta impunita, perche il Padre può moderatamente gastigar il figlio, anco emancipato, ed ammogliato, *Pascale de patr. pot. p. 3. c. 4. ibi domi deciditur.* Come pure quella del fratello maggiore data al minore, e dal fratello alla sorella, perche questi posson quello, e quella corrigere, *Pascal. loc. cit. e Cravetta consil. 151. n. 7* E quella del Maestro allo scolare, *Pascale loc. cit.* E quella del marito alla moglie, come si à espressamente *in l. consensu Cod. de resid.* tanto vero anco se il marito avesse dato pleggiaria *de non amplius offendendo* la moglie, *Menochio de arbitr. lib. 2. casu 364. n. 8.* eccetto però le la percussione fosse aspra, e grava, perche l' è proibita *in auth. sed novo jure, Cod de repud.*, e sarebbe lecito alla moglie fuggir dal marito, e fuori casa cercar l' alimenti, *in §. mitiores, auth. de nupt.*, a la dote, e'l lucro nuziale, *Marius lib. 2. resol. 268.*, e giornalmente si pratica nelle nostre Curie la separazione della moglie dal marito crudelo, ci riferisce *Costa in tract. de fort. scien. & ignor. distin. 25. centur. 2. & remed. subsid. remed. 8., Sperello decis. 138. par. 2., Cancerio 2. variar. cap. 10. de sponf. & matr. num. 164.* E quella del Padrone al servidore, e della Padrona alla fantesca *Alessandro consil. 75. vol. 3.* E quella de' Vacchi anco alli giovani non loro congionti. E chi ripercote immediatamente il Cherico percussore non incorre la scomunica, il testo è chiaro *in c. 3. de sent. excomun.* la *Glossa in c. si persodiens, verf. legibus singularibus de homic. Riccio in prax. par. 3. resol. 397. n. 1. & 2.*, e molti altri Dottori, perche *vim vi repellere a jure permissum est.* Come pure se uno uccidesse il Percussore, che viene da se per offenderlo, non commetta delitto, *Zuffa instit. crim. lib. 2. tit. 23. lit. Z., & lib. 2. cap. 4. ibid.*

6. Ma

6 Ma resta punita la semplice percossa con tumore, con apertura, e con afriso, anco fatta con armi di ferro, o legno ad arbitrio del Giudice (che sia per *jus* comune *in leg. Cornel. de sicar.* della pena, o della deportazione, o ultimo soppliaio, se fatta con armi; e per *jus* del nostro Regnò della pena della mano, che percosse, *De Francbis decis.324. n.1.*), o colla pena pecuniaria, o dell'esilio, attenta la qualità del delitto, *Panimolle dec.f 16.per tot.*

7 E' più mite però la pena di chi percote con un pane, con un libro, con una caraffa piena di vino, o con vasellame di creta, perche tali cose non sono loventate per nuocere, ne vengono sotto nome di armi, *Riccio collect.4244.*, *Coballo cas.63.*, *Riccio dec.130.n.3.pars.3.*, *Rovito in prag.de armis num 7.* cessando però il dolo, e'l proposito d'offendere con tali cose, perchè altrimenti verrebbono sotto il nome d'armi. Ma la ferita fatta, anco non appensatamente con la Caraffa, o Piatto, o altro cretame, se leggiera sia, la pena sarà di carcere; se grave è d'esilio, o pecuniaria, se vi sarà la remissione dell'offeso, perche si à coma se fatta fosse con armi, *Cabolio loc. cit.*, *Deciono.tract.var.tom.2.lib.8.cap 2.num.8.Cararo quaest.82.num.68.*, *Rovito loc.cit.*, *Riccio decis.cit.* E' leggiera la percussione col bastone, attenta la qualità del bastonato, e del luogo, *Viviona decis.46.num.7.* perche potrebbe essere di cinque anni di galea, come dicono *Rovito in prag.1.de custod. reor. col.1.vers.& nostra*, e *Tesauro decis.224.* La percossa con la pietra, e con la plombata, se per la ferita fatta calasi la cicatrice, la pena è dell'esilio, *Mastrillo decis.168.*, se appensatamente; se nò, o fatta avesse piccola ferita, che non lasciasse cicatrice, è pecuniaria. La percossa fatta coll'unghie della mano, benche cacci sangue, è comuna opinione, che non sia percossa con ferita, perche la *roscognatura* non si dice ferita, *Coballo cit.loc.*, *Riccio cit.dec.*, *Rovito cit.loc.* come pure la piccola ferita, non si dice ferita, perche la ferita è una *patente apertura* fatta nel corpo, *Bartolo in leg.si servum, §.si solarn ff.ad Aquil.*, *& in leg. cornelia, §.1.de injur.*, *& de vulnusculo*. La morsicatura co' denti, so lascia deforme, o inabile l'offeso, e particolarmente al naso nell'uomo, a nella donna, ò a qualche dato della mano, la pena è tre anni d'esilio, *Conciolo vers.arma resol.10.num.3.* se tanto non fa, o di carcere, o pecuniaria, *Cabolla loc.cit.* E qui si noti: la ferita nel volto è delitto più grave, in ogni uomo, a donna, e molto più nella donna zitella, e fatta appensatamente tale, a con dolo, e la pena si può stendere fin alla galea *ad tempus*, acciò s'atterriscan gl'altri da tale delitto *Cartaria decis.82.num.39.*, *Tesauro decis.224.num.1.*, *Panimolle decis.16.num.14.& 21.&c.* perche se poi si prova fatta nella rissa, e per esser provocato l'offensore, se ci restarà la cicatrice apparente, la pena sarà quella, che stà stabilita contro de' vulneranti: ma si dovranno sempre rifarcir li danni della cicatrice, e della deformità al vulnerato, e vulnerata, in quanto alle fatiche perdute, alle spese de' Medici, ed altro per la cura, *leg. liber bomo 13.ff.ad leg.Aquil.*, *Toro voto 38. num.30.* li quali si pagarao all'eredi, se morisse il vulnerato, *Riccio collect. decis.4838.*; Ma tra due provocanti, e che si feriscano in difendendosi, è reciproca la compensazione in riguardo de' danni, ed interessi, *Conciolo loc. cit. num.8.*, e 9.

8 Chi strappa *la barba, o li capelli* è tenuto pagar la pena alla parte, ed al *Fisco in cap.1. §.si quis aliquem de pac.in usibus feud.*, *& Afflitto in cost. si quis aliquem n.19.lib.1.*, e la G.Corte della Vicaria à condannato alla galea, ma il S. C. l'ha moderata nell'esilio, e *Narbona de aetat. ann.21. quaest.1. num.5.fol.287.* dice che deve punirsi con la medesima pena, della quale si punisce ch' incidesse ad alcuno un membro, perche lo strappar la barba, o li capelli è una ingiuria reale.

9 Chi *urta, o scgutto* un' altro, il quale se cadendo, si rompa una gamba, un piè, la testa, è punito con pena arbitraria, *Afflitto loc. cit. num.8.*, l'istesso si dice di chi giocando ferisce l'altro: e tutto s'intende, quando ci fosse dolo, o appensamento, perche se non vi fosse, non potrà punirsi, *quia pro culpa nemo punitur leg. sancimus 22.Cod. de poenis*.

10 Un ciecho, che *stuzzicato percote, o ferisce*, si punisce *mitius* con pena arbitraria, perch'anco è *de jure, ut mitius puniatur, qui provocatus delinquit*, *Capiblanco de Baron.prag.6.num.24.*, *Caballo cas.87.num.2.*, *& 3.*, e Dio guardi dalla *bastonato di cecato*, come diceli.

11 Finalmente chi *percote, o uccide un animale* con dolo, o per odio, o invidia, se nella campagna aperta, è tenuto a pagarlo *quanti plurimi* di quel che voleva 30 giorni prima, *§.illud, instit. ad leg.Aquil.*, *leg.si servus, §. tertiò autem, & leg.quemadmodum ff. eod.*, se nella stalla, e sia entrato per la porta aperta, è punito con la galea *ad tempus*, *Caballo cas.46.*, e se non muore, è tenuto alle fatiche perdute, alle spese della cura, ed alla perdita del valore per la deformità cagionatagli dalla percossa, o ferita, *leg. ex hac*, *ubi Glossa, ff. si quadrup.*

DELITTO *in genere*
Della Percossa a Mano vuota, o sia
Dello Schiaffo.

1 FRà tutte le nazioni la percossa à mano aperta, o sia lo *Schiaffo*, è ingiuriosissima: e si stima particolarmente nel nostro Regno uno schiaffo, più che una ferita al corpo, *Gizzarelli decis.16. num.1.*, per le ragioni notate da *Toro*, *Nigerio*, e *da Mele a Gizzarelli cit.*, tenendosi per gravissima ingiuria il solo atto d'alzarsi la mano a fine di dar lo schiaffo, punendosi questo sol atto, come se già consummato, *Novaria grav.213. lib. 1.* E s'intende già sotto il mandato *de non offendendo* con un tal atto solo, e molto più se consommato, *Herculano tract.de percuss. cap.27.num.20.* E si procede in tal delitto ad istanza della Parte,

Ric-

Riccio collett. 3383.

Per la verificazione di tal delitto, si proverà non solo la percussione fatta a man aperta, ma ancora che sia stata fatta e fatta, dolosamente, e con animo d' ingiuriare, perche chi percote con animo di correggere, e non d' ingiuriare, non commette delitto, *leg. item apud Labeonem*, §. *adscisciturff. de injur.* e dovrà provarsi essere stata fatta nella faccia, acciò sia ingiuria atroca, *Gizzarelli loc.cit.num.* 1., ed in pubblico, o in presenza di altri di sogezzione all' offeso.

3 La pena di tal delitto è pecuniaria, o d'esilio, o di galea ad arbitrio del Giudice, *Grammatico decif.* 14., & *decif.*36. n.4. ma si può stendere oltre, avutosi riguardo al luogo, ed alla persona che s'offende, e sin alla morte *ad text. leg. principalibus,ff. si cert.pet.,Rovito dec.*16. *Riccio decif.* 300. com' a dire, al Giudice *pro tribunali sedente*, la pena è la morte, al Dottore ch'è persona nobile, e degna la pena della galea, a chi lo dà, a chi lo comandasse, l'esilio, come si è praticato dalla Vicaria l' anno 1621., e lo riferisce *Lanario a Rovito prag.* 1. *de cust. reor. verf. nec etiam*: all' officiali della Curia, la pena è d'esilio, *Riccio collett.* 3383. Ma con la remissione della parte si minora la pena, *Claro quaest.*59.*nu* 3.*Farinacco de inquisit.quest.*6. *n.*31.*Mastrillo de indult. c.*45. *num.*3.

DELITTO *in genere della Ferita mortale*.

1 La *ferita mortale* è quella, la quale o con grandissima difficoltà si può sanare, o affatto secondo le regole della medesima può curarsi, *Grammatico conf.crim.*2. *n.*4.

2 Il Ferito, acciò indichi l'offensore, nel caso però che lo vide, o lo riconobbe, dovrà sempre esaminarsi come principale offeso, e se non volesse, praticarà il Giudice, come dice l'Autore nel *cap.*9.*al.num.*2. oppure negasse, che Tizio, ex g. contro di cui fossero indizj sufficienti, l' avesse ferito, Tizio non potrà condannarsi alla Tortura, perche dall' affertiva del ferito *oritur inditium innocentiae* di Tizio, *Fallerio rubr.*& *si confitebuntur,n.*78 benche generalmente mal s' attende la testimonianza del ferito in pregiudizio del *jus* pubblico, *leg.* 39. *ff. de pactis*.

3 In qualunque maniera, e con qualsivoglia stromento atto, o non atto ad occidere si facesse la percossa nel capo una volta sola, con tutto che si presume fatta senz'animo di occidere, sempre potrà esser mortale, *Grammatica cit loc.* e molto più se la percossa fosse stata replicata, poiche si presume fatta con mal' animo, *Viviano decif.*391.*num.*2.*fol* 524. Quindi sempre che costarà della percossa data o per una volta, o replicatamente il mal animo, e morirà il percosso, potrà l' offensore punirsi colla morte, o secondo le circostanze, per semplice percossa o per sola ferita mortale, ad arbitrio del Giudice, *Tesauro decif.*214. *Gomez* 3. *var.cap.*3.*num.*17.

4 Però è comune pratica de' Criminalisti, che avuta la deposizione degli esperti, della ferita mortale, non subito si proceda contro dell' offensore, ma si aspetti *exitum vitae*, e la morta dell' offeso, perche sempre che vi sta l'anima nel corpo, mai si dice morto l'offeso, benche sia a morte ferito, *Caballo de omn.gen.homicid. num.* 169. Imperocche potrà seguire, che l' offensore sia punito per la sola ferita, senza potersi più punir per l' omicidio seguito, non potendosi uno punire per lo stesso delitto due volte, essendo una la causa di chi ferisce, un' altra quella di chi occide, *Fabro in Cod.lib.* 9.*tit.ad leg.Cornel.de sicar.defin.num.*10.,*Bartolo* riferito da *Franchit decif.*324. *nu.*3 per la regola chiara *absolutus, vel condemnatus, non potest pro eodem delicto ampliut molestari*. Quindi buona cautela sarà nella prima citazione *ad informandum* (quando però parerà al Giudice d' anticipare) apponere la clausola, *sine praejudicio aliter procedendi in causa mortis*, *Luca in prax.crim. c.*a1.*n.*10 *verf.in casu* &c.

5 Avvertendo, che se la ferita fosse mortale, e l' offeso non morisse, la pena sarà ad arbitrio del Giudice, pecuniaria, o d' esilio, considerata la qualità della causa, e le circostanze del fatto; cioè, se per la ferita ci resti la cicatrice, se deforma resti il ferito, se debilitato, se fatta in rissa, o appensatamente, o proditoriamente &c. Se poi morisse, e la ferita stata fosse *non animo occidendi*, ma solo *animo percutiendi*, la pena non sarà l' ordinaria dell'omicidio, perche non c' intervenne dolo, *Marsilia singul.* 176.*Bossio in tit. de homicid nu.*20 Quando la ferita non fosse mortale, ma ci sopravenisse la febre, e per questa l' offeso se ne morisse, si rifletterà, se la detta febre principalmente sopravenne dalla ferita, e non da altra causa, l'offensore sarà punito *de homicidio*, ma non ordinariamente, che vala dire, colla galea: Se poi sopravenne da altra causa *primario*, benchè *secundario* dalla ferita, non sarà così punito: e dovrà da prima provarsi la ferita esser mortale di sua natura, perche poi poco importarà se vi sopragiunga la febre: Oppure se al ferito sopragiognesse la febre: non subito, ma dopo molti giorni, si dirà il ferito occiso dalla febre, e non dalla ferita, benche la ferita abbi coadjuvata per la febre, e l' offensore sarà punito per la ferita solo, *Cepolla conf.*61.,*Soccino conf.* 178.*vol.*2., *Grammatico consil. crim.*a.3.& *vot.* 24.*Caballo de homicid.n.*a36 E nel dubbio il ferito non si presume morto per la ferita, bencha ci sia luogo alla pena estraordinaria, *Conciol resol.*1.*verf.volumnt n* 9.& *seq.* perche potrà esser per la mala cura de' medici, per l'inosservanza delle regole della medicina, e da parte di esso ferito per aversi fatto incontrar la ferita, perche la sua morte dovrà più tosto ascriversi al peccato, *Caballo loc.cit.num.*364. *Conciolo loc.cit.n.*3. come il testo divino è chiaro nel *lib.*4.*Reg.c.* 1. per bocca del Profeta Elia, che rimproverò al Rè Ocozia infermo: *Numquid non est Deus in Israel, ut eatis ad consulendum Beelzebub Deum Accaron? Quamobrem haec dicit Dominus; De lecto super quem a-*

scen-

fces d ,lizuon descendes, s. d morte morieris. Però cesserà ogni dubbio, quando nella recognizione avessero deposto li Periti, che la ferita di sua natura è mortale, *Boerio decis. 323. n. 20., Vulpino in succ. Farinac. de homicid. q. 197. por. 7. ad 4.*, e l'offensore sarà punito *de homicidio*.

6 Dippiù si presume, che il ferito non sia morto per la ferita, e per la mala cura de' Medici, e per l'inosservanza delle regole medicinali, e per li malefici adoprativi, come detto abbiamo: Quando fosse morto dopo li 40. giorni dalla ferita ricevuta, perche generalmente secondo i Medici il ferito a morte non può vivere oltre de' 40. giorni: Quando avesse camminato, o per la casa, o per la strada, dopo tre giorni immediatamente, benche poi morto fosse, perche se la ferita fosse stata mortale, certamente non arebbe tanto presto potuto camminare: Quando cessata fosse la febre, e'l ferito non fosse stato impedito a far le sue funzioni naturali, nè si fosse sentito gravato nel corpo, &c. Ma tali presunzioni ad arbitrio del Giudice avean luogo, quando siasi nel dubbio: con tutto che nella recognizione si sia deposto da Periti, esser la ferita mortale, *Cepolla cons. crim. 41. vers. tertiò veniens &c. Boerio loc. cit. num. 11., & 18., & 19. Ciriaco contr. 304. Guazzino defens. 4. cap. 11. & 12. per tot.* E delli segni, per li quali possa conoscersi uno esser morto per causa delle ferite, si veda presso *Volpino loc. cit. port. 3. per tot.* Però è fortissima presunzione, che morto sia per ferita, se dopo di essa l'offeso sia gito da male in peggio sempre: e basteranno in difetto de' Periti, che i Testimoni depongano di una tale deteriorazione, credendo per certo, che sia morto l'offeso per la ferita: li citati Dottori.

7 Se nella rissa a morte più feriscono, o pure uno a morte, l'altro leggiermente, un'altro tiene l'offeso, un' altro consiglia &c. se non costa chi abbi ferito a morte, ogn' uno è tenuto *de suo vulnere*, come tutti avessero ferito a morte, seguita la morte *ad tex. in leg. ita vulneratur, §. idque ad leg. Aquil.* Per il primo, e secondo il testo è *in leg. Mela §. Celsus ait ff. ad leg. Aquil. Roman.*, che chi ferisce a morte, è tenuto dell'omicidio, e chi semplicemente nò. Per il terzo, chi tiene l'offeso, questo l'occide al pari di chi lo ferisce a morte, perche li toglie la difesa, e l'espone al pericolo prossimo. L'istesso è di chi consiglia, perche invita, e determina l'omicidio, *Sorayeva sing. 460. fol. 35. Cremens. singul. 56. Caballo de homicid. n. 169. 3. & cas. 158. n. 2.* Ma nel caso appensato, tutti egualmente sono tenuti alla pena *leg. Aquiliæ*, perche tutti occidono, anco chi leggiermente ferisce, e chi consiglia, e chi ajuta &c. *Boerio decis. cit. post n. 10., Carrera in prax. crim. de homicid. §. 4. n. 8., & in rubr. de homic.*

8 Il modo pratico della recognizione del delitto *in genere* delle ferita mortali, lo porta l'Autore nelli presenti *Cap. IX.*, e *X*, alli quali ci rimettiamo. Con una avvertenza, che *de jure* per la recognizione devono esser due Periti, o uno Chirurgo, ed un Medico, o un Barbiero, ed un Chirurgo, li quali se differiscono, e si contradicono circa la qualità delle ferite, che se il Chirurgo assieme col Medico, o il Barbiero assieme col Chirurgo visitò, e curò, e si crede al Medico, e si crede al Chirurgo, *Caballo cos. 248.*, però *de consuetudine* si crederà alla deposizione di un sol Perito, ove non vi sia, che uno, *Pellegrino in prax. crim. par. 4. sect. 1. n. 52.* Ma sempre ci bisognaranno due altri testimonj, che riconoscano il corpo del Fatto, come detto abbiamo.

D. Ignazio Matteo d'Afflitto.

C A P. XI.

Del delitto in genere, *quando l'Archibugiata non colpisce alla persona.*

S O M M A R I O.

Form. dell'essame, quando le palle avessero colpito al ferrajolo, o altre vesti, n. 1.

Form. d'essame, quando la palla colpisce sopra tavola, porta, o muro, n. 2.

E quando la palla andasse per l'aria, senza colpire a luogo veruno, n. 3.

1. SUole molte volte accadere, che l'archibugiata colpisce nelle vesti solamente, o pure muro, o tavola, in tal caso, perche è fatto permanente, si deva visitare; e fatto l'atto del *Visum, & Repertum*, si essamineranno due esperti Armigeri, o Cacciatori, e deporranno: como d'ordine del Reverendiss. N. avendo riconosciuto il ferrajolo, e gippone, che portava N. ha trovato, che lo detto ferrajolo alla parte destra, ed al gippone nel tale luogo vi sono due buchi tondi, quali a suo giudizio, come pratico dell'armi, appajono fatti di fresco, con palle di piombo, tirate con botta di scoppetta, stante sono tonde, e vi è segno di bruglato.

2. Di più in presenza di detto Reverendissimo N., o di tale Scrivano ha riconosciuto la porta della tale Casa, nel tale luogo, dove ha trovato, e veduto un pertugio, che passa da parte a parte detta porta, quattro palmi sopra terra, e mezo palmo distante dall'antile, dove s'apre la porta, fatto di fresco, che a suo giudizio, come pratico dell' armi, pare detto pertugio fatto con botta di scoppettata tirata da fuora dirimpetto la porta, perche dalla parte di fuora di detta porta è più piccolo il pertugio, donde è entrata la palla, ed a parte di dentro è più largo donde è uscita, ed ave scassato.

Di più nel muro della tale Casa, avendo fatto diligenza in presenza di N. Vicario foraneo, hò trovato, e veduto in detto muro due palmi sopra terra, che vi è un pertugio poco penetrante fatto di fresco, che a mio giudizio, come pratico, pare esser fatto con botta di palla di piombo menata con la scoppetta, essendo rotondo, e del modo, che suole fare la scoppettata.

Anzi fatta diligenza in detto pertugio, ho veduto, che da quello n'è stata tirata palla di piombo ammaccata per la botta della scoppettata.

E di

E di più ò ritrovato in terra, o lo faccia a tal muro, o in faccia a tale grado una sfrisatura, e rasco fatto di fresco, che a mio giudizio pare fatto con botta di piombo tirata con la scoppetta, perche si conosce benissimo il rasco fatto secondo il modo, e vestigio, che suole fare la scopettata.

Ed anche ò trovato in terra, poco distante dal luogo dova à colpito la scopettata, alcuni frantumi della palla di piombo ribattuta al muro, o pietra, o albero, &c. quali, come pratico, ed armigero giudico esser stato detto piombo caduto dal detto luogo per detta archibugiata, che appare esser stata tirata di fresco dal tale pontona di muro, o siepe per la dirittura, che si vede, come i soliti vestigj, che lasciano detti tiri di scopettata.

8. E quando fosse tirata archibugiata, che non colpisse a luogo verono, ma andasse per l'aria, e non si potesse trovare segno permanente, il pratico esaminatore deve costare per delitto *in genere* almeno, che sia sentito il suono dell' archibugiata, e che si sia veduta la vampa, e fumo uscire da dentro la canna della scoppettata verso la persona di N., e che sia sentito fiscare per l'aria la palla di piombo, o sia sentito il rumore, che la palla faceva per l'aria: ma perche il rumore, o fischio, o strepito per l'aria non sempre si sente, questa circostanza si deve ponere solo, quando si può avere; ma l'altre circostanze sono necessarie sempre, perche se non vi fosse testimonio, che deponesse il tuono dell'archibugiata, la vampa, e fumo uscito da dentro la canna, mancheria in tutto, e per tutto il delitto *in genere*, e con la deposizione del tuono, vampa, e fumo si può procedere almeno a ponere l'inquisito alla tortura, acciocche dichiari, se, o nò tirò l'archibugiata con animo di offendere, *Moscatell. de cognit.& probat. delictor. rubr. de ictu scopittæ num.* 5., 16., & 17.

Benche il Sig. *Consigl. Car. Antonio de Rosa nel cap. 1. num. 16. tom. 1.* voglia, che necessariamente debba costare essersi sentito il fischio della palla per l'aria, anzi, che ciò abbi luogo solo nelle scoppette grandi; non essendo verisimile, che una palla piccola possa far sentire la riverberazione dell'aria, ad ogni modo io posso attestare, che con le mie orecchie ò più volte sentito per l'aria lo strepito anco di piccolissima palla.

E quando si potesse provare, come si è veduta caricare la scoppetta con polvere bastante, e palla di piombo, e non più: poi si è detta scoppetta scaricata, che se fosse scarica, esso testimonio l'averia veduto; ma si è scaricata solamente, quando il T. à tirato la scopettata in persona di N., e che la munizione, con cui era carica, bastava ad occidere un' uomo.

Certo di tal modo saria provato sufficientemente il delitto *in genere*, come lo dice il *Sig. Consigl. Campana, resol. 1. num. 1.* e lo stesso *Sig. Consigl. Rosa ubi supr.* con *Rovito in prag. 1. de ictu scopittæ n. 1. de Marin. lib. 1. resol. 323.*

E finalmente è da sapere, che essendo costato per testimonj, che sia sentito il tuono della scoppettata, e veduto il fumo, o vampa, se poi si aggionge la confessione giudiziale, o estragiudiziale dell'inquisito, in tal caso pure si dice provato sufficientemente il delitto *in genere*, e così devesi intendere *Moscatell. ubi sup.* come avverte il predetto saviissimo *Sig. Consigl. Rosa ubi sup.*

ADDIZIONE. Alli n. 1., 2., e 3.

1. E Qui noi parliamo del delitto *in genere* dell' *Archibugiata*, che non colpisce, e dell' Archibugiata, che colpisce.

2. In un tal delitto il Giudice può procedere *ex officio*, perche supposto l'animo di nuocere, sempre ci pare nn certo che di proditorio: e può procedere benissimo tanto contro chi spara l'archibugiata, quanto chi comanda, como pienamente con Dottori prova *de Angelis in tract. de offic. Baron. par. 2. cap. 224. n. 1.*

3. Il modo di procedere per la prova del delitto *in genere, ed in specie*, quando abbi lasciato le sue vestigia l'archibugiata, e quando nò, lo porta l'Autore, e qui, ed al *num.* 3. Però alla prova dell' archibugiata che non colpisce, o che colpisce, si badi a far deponere de' requisiti necessarj, che sia stato lo schioppo carico di polvere, palle, o simili, atti a nuocere, *Scialoja de forjud. cap. 10. nu. 5., Majorano lib. 1. cap. 10. num. 43.*, e comunemente li Criminalisti: che l'abbiano veduto caricare con munizione bastante a nuocere, che mai l'abbiano veduto scaricare, ma che l'abbino veduto scaricare verso N. di N., con animo d'occiderlo: e no daranno la causa della scienza. Che abbino veduto l'atto dello scarico, la fiamma uscita dalla canna, lo strepito della botta, lo strifcio della palla, o delli pallini &c. E nel caso che lo schioppo avesse levato solo dal focone, e non dalla canna, all' ora se si avrà nelle mani il tal schioppo ancora carico, se ne farà la recognizione in presenza de' testimonj, scaricandolo in faccia al muro, o col caccia palle, e lo essi deporranno d'esser stati presenti, quando in loro presenza fu scaricato detto schioppo, e ch' era carico di sofficiente quantità di polvere, con tante palle, e tali, e quanto bastava ad occidere un uomo: Ma se non si avrà detto schioppo, si dovrà provare, esser stato caricato di polvere, e palle insofficienta quantità prima di scaricarlo, ed averlo essi testimonj veduto prima caricato, o poi scaricato, li Dottori *cit.*

4. E se lo scarico dello schioppo non sia provato da testimonj atto a nuocere, e quindi non resulti la prova dell' animo a nuocere, il Giudice dovrà ricorrere: I. all' indizj, ed alle congetture; perche si presume l'animo a nuocere con le minaccie, nemiciale antecedenti, con la maniera di portar lo schioppo mai veduto portarsi da esso offensore, col domandare se uscito fosse di casa, se si fosse veduto in tal luogo l'offeso, con la maniera di tirar il colpo, com' a dire, se fosse stato tirato dritto verso la finestra dell' offeso, o verso la porta &c. per la

qualità del tempo, cioè o di notte, o nel mezo di quendo solea uscir l'offeso &c., o per la mala vita, e fema dell'offensore, *Toro, Sarno, de Roso, Moscotello de cognit. delict., rubr. de-ista scopp. n. 16., & 17.* Dovrà il ricorrere alla confessione estragiudizlala, e gindiziala anco per mezo della tortura, acciò dichiati esso offensore con qual aolmo abbi tirato il colpo, *Angelis a Gizzarelli decis. 25. in fin.*, *Barra cent. 5. obser. 26. num. 14.*, e li Crhninalisti *cit.*

5. La pena dell' archibugiata, che ferisce a morte nel nostro Regno e tenor delle Pramm. è la morte naturale; dell' archibugiata cho ferisce a morte, e non ne segue la morte, nell' ignobile è d'otto anni di galea, nel nobile di esilio: l'istessa è dell'archibugiata, che abbi levato al solo focone, e non alla cenna, cioè cha siasi venuto all' atto prossimo di tirare, e con ciò già siasi mostrato il mal animo a nuocere, non essendo mancato per lui di offendere, se lo schioppo non abbi preso foco: E tanto vero, io pure appensatamente, e con enimo d'occidero si fosse fatto; anco se l' offeosora non fosse stato altre volte facinoroso, *Altimare de nullitat. rubr. 4. quaest. 9. num. 31.*, e neppure ci fosse il proditorio. L' archibugiata tirata a vicino con la sola polvere, e stoppa, anco che non sia stata *data opera*, e coo animo di offendere, se offende la faccia, o altra parte del corpo, o pur le vesti, sarà arbitraria, coma pur se non offende, *Caballo cons. 152. num. 7. in addit.* La pistolettata, perche con armadura proibita, è proditoria chiametà dalle nostre leggi municipali (come pur si chiamano tutte le armadure proibite, che son quelle appunto, *quae praecaveri non possunt*) aoco in rissa, e seguita la morte, oppure seguita la sola ferita, e senza la morte, si punisco con la pena ordinaria, ch' è la morte: ma non seguita la ferita, con la pena dell'esilio, *De Rosa in prox. decretor. M. C. V. cap. 10. n. 21.*

6. Finalmente la sola archibugiata, coma suol dirsi, all'aria, ed a vento, e di notte tempo della Città, e senz' animo di offendere veruno, dovrà punirsi, o colla pena pecuniaria, o del carcere, perch'è un fatto di mel esempio, e d'animo pravo, a fine d'attimorire altri, e nel meglio del sonno.

D. Ignozio Matteo d' Afflitta.

C A P. XII.

Dell'Omicidio qualificato, cioè Proditorio, Assassinio, Parricidio, e simili

S O M M A R I O.

Omicidio mediante mandato *è, quando ol mondatario non se l'è dato, nè promesso cosa alcuna, num. 1.*

Omicidio mediante assassinio *è, quondo ol mandatario se l'è data, o promessa qualche cosa, e'l mandatario l'ave accettato, num. 2.*

Omicidio proditorio *è, quando sotto amicizia s'uccide uno, che non poteva sospettarne, n. 3.*

Parricidio, *è trà congionti in linea retta, o transversale, n. 4.*

1. LE qualità, che concorrono qualche volta nell' omicidio, fanno, che l'omicidio semplice passi in alto nome, come se uno commette omicidio per ordine, o conseglio d'altri, senze però esserli dato il promesso danaro, nè altra cose, si dice omicidio con qualità di mandato, o medianto mandeto.

2. E se vi fosse deto, o promesso danaro, o altra cosa, e'l mandatatio avesse accettata la promessa per uccidere un Cristiaon, benche poi fossero solo sortite le ferite, si dice dolitto mediante assassinio.

3. E se sotta colore d'amicizia, parlando buonamente, o salutaodolo prima, a poi li occidesse incautamente, o puro trasportasse con belli modi uno pessare per luogo, dove fosse appostato l'Inimico, si dice omicidio proditorio.

4. Quando soccede omicidio trà ascendenti, e descendenti, o transversali sino a quarto grado, si dice parricidio.

Dunque in detti delitti, oltre la morte, devesi provare la qualità, cioè, che l'occiso sia asceodente, o descendente dell'occisore, o transversale congionto, *n* si dice provato il delitto *in genere* del Parricidio; e così s'intende circa l'altre qualità; quele provate, si dice provato il delitto *in genere*.

Il buon Criminelista dalla diversità delle qualità formerà il titolo al Processo, ed *alla citazione ad informandum.*

A D D I Z I O N E.

1. L'*Omicidio, est caedes hominis, leg. qua actione §. 1. l. ita vulneratur in princ. ff. od leg. Aquil.* è delitto contro la legge della natura, la quale produsse l'uomo, acciò all'uomo prestasse ejuto, e non insidie *in leg. ut crim. ff. de just. & jur.*, è contro la leggo divina, *in 5. praecep. decal.*, e toglie la potestà a Dio, como attesta la divine Scrittura in più luoghi, *Grommatico vat. 3. num. 25.* Anco che si occida un'uomo mostruoio, ma che abbi la forma di uomo, e nal capo d'animale, *Caballo cons. 139. n. 6.* E'l medico, che apparecchi ell mali medicameoti, è omicida, seguita la morte dell'infermo, *Riccia collect. 1834.* E'l Giudice condannando a morte l'innocente per lognoranza, *leg. fin. & tot. tit., Cod. de paen. Judic.* è omicida, però dovrà puoirsi straordinariamente, *Caballo de homic. num. 164.* come pur l'è, se condannasso alla morte un Reo, che abbi ferito mortalmente, prima che morisse, o lo facci degnn di morte, *Bald. in l. hnic. script., §. si servus, ff. ad leg. Aquil.*, ma il nostro *Affitto* lo condanna a peoa più mito *decis. 206. num. 2.*, parimente sono omicidi li complici, li fautori, li mandanti li consolenti, *leg. utram ff. ad leg. Pomp. de Patric., & leg. ult. de publ. judic.*

2. Generalmente la pena dell'Omicidio, è quella della morte divina, perche è giustizia (la qual pena nelle nostre Curie s' impone nel solo *Assassinio*, come diremo di questo trattando, (che chi

occi-

occida, fia occifo, *qui gladio ferit, gladio perit, & in l.3.§. legis Cornel. de sicar. lex, in leg. qui ultimò,& l. respiciendum,§ fin.ff.de pœnis*, tanto il principale offenfore, quanto li complici,*cit. leg. utrum &c.* bencha molti vagliono, che debbano quafi punirfi con pena più mite, fcrive *Cravefe tit. 276.nu.49.* Il folo convinto d' omicidio, o folo confeffo, fenza che coftaffe del corpo del fatto, e del delitto per l' ifpezzione oculara, è degno della pena di morte,porta decifo *Salernitano decif. 29.*, e vien feguitata quefta opinione da moltiffimi, fempre però che con la confeffione vi concorrano altri indizj indubitati.

4. E l' indizj, li quali generalmente competono per la prova del delitto dall' omicidio fono moltiffimi, tra' quali, I. quando uno fi è veduto camminare affieme con un' altro, il quale poi non fi ritrova più, o fi trova occifo, *Claro §.fin.quæst. 4. nu. 3.* II. la delazione dell' armi è mala prefunzione contro chi la porta;*Caballo caf. 288.*,anco fe prima dell' omicidio fortito, non fi fia veduto altre volte armato: e quefte armi, o fguainate, o la fpada vicino all' occifo, e la guaina preffo l' occifore, o lo fchioppo caricare &c. o comparfi le armi, affilarie, provarle, o quefte infanguinate preffo l' occifore, *Nicolin.prax.crim. nu. 442.*, *449.* III. La mala fama, *Vivia dec.282.*, *Caballo c. 288.* IV. La lite, l' odj, le nemicizie capitali, le minaccie, *cit. Dott.* E fe vi foffe ftato contratto, e per quefto vi foffe nata differenza, la quale differenza deve provarfi in commodo, ed utilità dell' offenfore V. Il trovarfi morto in cafa, nella vigna, &c. fi prefome ammazzato da coloro, che l' abitano, purche li padroni, e l' abitanti fiano di mala fama,*Caballo caf 255.* *Guazzino difcept. 19. n. 16.* VI. La taciturnità del compagno caobitante della morte del focio, fenza avvifarne la Corte, li *cit.* Dottori. VII. Se fia ftato veduto ufcir dal luogo, in cui fia commeffo il delitto con armadura di frefco infanguinata, e che tal luogo non abbia altra ufcita,*Farinaceo de indit. et tortur. quæst. 51.*, o infanguinato in qualche parte del corpo, o delle vefti (che all' afpetto dell' occifore l' occifo butti il fangue, ftimano molti, che non fia naturale,) VIII. Se fiafi veduto far le fpie, e ftar armato nel luogo, dove fi ritrovi l'occifo, o pure ivi paffarvi, o ripaffarvi, *Vulpina in fucco Farin. de indit., et tort quæst. 119. infpect. 4. nu. 14.* IX. Chi fi tieno il cavallo, sù di cui fù ammazzato alcuno,*Capecelatro lib. 2. conf. l. 136. num. 19.* X. Se colla fpada fguainata fi foffa veduto infeguir, chi poi fi ritrova occifo, e che le ferite fiano fatte con la fteffa forta di fpada, con la quale fia vifto infeguira, *Altimare a Revito dec. 63. nu. 11.* XI. Finalmente dovran indagarfi nel delitto, tutte quelle circoftanze, e prefunzioni, le quali di fua natura poteron concorrere a tal delitto, e fe dopo l' omicidio fia fuggito dalla Cafa, dalla Padria, fiafi nafcofto, o rifugiato in Chiefa, e perche; Chi forfe l' era nemico, e per qual caufa: Chi forfe l' aveffa minacciato, e perche, e come; Chi forfe dopo il delitto fi foffe avantato e con chi: Chi forfe fi foffe veduto frequentare nel luogo del delitto: A chi forfa fia tornata, utile la morte dell' occifo &c.

4. L' omicidj finalmente fono di due forte, e Semplici, e Deliberati; Li Deliberati fi commettono con la qualità di Proditorio, d' Affaffinio, di Veleno, per Infidie &c. di Patricidio, Matricidio, Fratricidio, Uforicidio &c. Li Semplici fi commettono in cinque modi, cioè con Permiffione della legge, per Neceffità, Cafualità, Colpa, e Dolo. Di tutti quefti in quefto Capitolo dell' Autore, dilucidandolo numero per numero, diremo noi fenz' ordine, giacchè confufamente l' Autore.

Al numero 1.

Mandato a commetter il delitto.

1. Mai fi prefume l' *Ordine*, o *il Mandato* a commetter il delitto, anco che fia commeffo dal fervo, dall' amico, dal figlio, *Guazzino d. fenf. 32. c. 30. nu 4.*, *Gomez de delict. c. 3. nu. 47.*, e perciò dovrà quefto provarfi; quindi non diraffi il delitto commeffo mediante il mandato, fe quefto non fia provato.

2. Per la verificazione dell' *in genere*: dovrà prima pigliarfi l' informo del delitto principale, indi sù del mandato: ed in quefto fi dovrà confiderare non il fuono delle parole, per le quali non s' inducbi efortazione, iftigazione, confeglio &c., ma vero ordine, vero comando: e chi eforta non comanda, perche l' ifteffo è mandato, che comando,*ut in l. qui concubinam,de l.3.*,*Farinaceo de confil.,auxil.&c. quæst. 134.* E li teftimonj, che fentitono dar il mandato al Delinguente dovran interrogarfi, *come parlò? di quali parole fi fia fervito il mandante?* perche dalla ferie, e dalla qualità delle parole apparirà, fe quefte eran tali, che importavano ordine, e commando. Dippiù *che perfona era quefta, che proferì tali parole? di qual coftume? con qual amico proferiva quefte parole? per qual caufa parlava?* perche da tutto ciò andarà a verificarfi s'era mandato, o nò, *Mofcatella de homic. med. mand. num. 25. & feq.* E fempre che fi verificano parole inducentino a mandato, ed a perfezzionar il delitto, fi avrà provato l' *in genere* del mandato, e coftato del corpo del delitto, *Farinacea loc. cit. num. 3.*, e *Sarno tit. de del. nu 28.* Equì beo fi rifletta, che le parole del mandato devon effer chiare; e'l Fifco deve provar l'adempimento della condizione, fe condizionate, perche mancando la condizione, manca il mandato: E così non fono parole di mandato: *fe vuoi farlo, fallo*: o altre parole generali, o fegni, nuti, movimenti di capo &c. le quali parole generali, e fegni, febbene dette dal Padrone al fervo, dal Padre al figlio, dal marito alla moglie, Iodichino mandato, tuttavia dovran concorrervi trè requifiti, acciò fian veramente tali, cioè la *fegreta allocuzione* o all' orecchie, o da folo a parte, la *capitale nemi-*

micizio, e l' omicidio subito seguito: mancando questi trè requisiti, le dette parole generali non inducono vero mandato: sebbene la sola allocuzione segreta potrà esser indizio alla tortura, *Farinaceo*, *e Vulpino loc. cit. quaest. 135. par. 1. & 2.*

3. Se confessarà del mandato avuto, o d' averlo eseguito il mandatario, non sarà la tale sua deposizione bastante contro del Mandante ad esser condannato colla pena ordinaria, ne tampoco alla tortura, (sebbene potrà esser condannato esso mandante ad altra pena arbitraria), e la ragione si è, perche se *in civilibus* il mandatario deponendo del mandato a se fatto sia testimonio, idoneo, poiche è lecito in tali casse accettar il mandato: *in criminalibus* non essendo lecito accettarlo, deponendo non è testimonio idoneo, perche è socio, e partecipe del delitto, potendo esser testimonio solo *ad instructionem* nel caso in cui non vi fosse altro indizio, in virtù del quale si potesse interrogar de' Socj, *Grammatico decis.* 28., benche l' istesso *Gramm. vot. 11. num. 2.* dica, doversi credere a testimonj, che depongono del mandato, e della commissione lor fatta.

4. L' omicidio mediante il mandato semplice, cioè senza promessa, o danaro, secondo la vera, e comune opinione è del delitto di semplice omicidio, *Muscatello de homic. med. mand. nu. 70.*

5. Il mandato fatto a sol fine di bastonare, dicendo: *Pigliati il bastone, e non tornar a casa, se &c.* non si presume mandato, perche il bastone non è *de genere armorum*. Ma se il mandatario col bastone occidesse, il mandante sarà omicida, quando detto avesse, *daccelo bene in testa, a dalli in modo, che non lo lasci vivo*; non quando avesse detto solo, *falli una buona bastonata, e tornasi*, perche se l' occidesse, il mandante farà scusato dalla pena ordinaria, ma non dall'estraordinaria, perche il mandatario eccedè i limiti del mandante, *arg. tex. in l. cum mandanti, & in cap. significavit, de paenit. & remiss., Antonio Barra tract. obser. cent. 5. obser. 62.*

5. Il mandato fatto a certo, tempo, se questo passato non sia eseguito, eseguendosi appresso, non sarà tenuto il mandante per la pena ordinaria, ma solo per la straordinaria ad arbitrio del Giudice, *Caballo cas. 242. n. 17., & 18.* eccetto però, se non vi fosse intervenuta qualche promessa, e passato il prefinito tempo il fosse eseguito l'assassinio, perche il mandante sarebbe tenuto pure alla pena ordinaria, perche sempre si à per certo, che in riguardo della promessa il mandatario siasi spinto a commetter il delitto, *Rovito prag. 1. de assassin. num. 14.*

7. Costato del mandato chiaro a delinquire, e commesso il delitto, sarà la pena ordinaria della morte, uguale al mandante, ed al mandatario, *Marsilio sing. 181., Caballo cas. 241. n. 1. Vulpino in suc. Far. quaest. 135 par. 1. num. 1., Claro quaest 39. n. 1. Monachia de arbitr. lib 2. cent. 4. cas. 352., & 353. num. 2.*

8. Il mandatario però sarà scusato dalla pena ordinaria, quante volte avrà avuto il mandato da un suo superiore *in c. dixit. 14. quaest. 5.*, ma nelli delitti atroci, e dello genere de' proibiti non sarà scusato *Vic. dec. 394. n. 2.* E sotto nome di superiori vengono il Padrone, il Padre, il Marito, *de Luca in prax. crim. c. 30. vers. filius, vel servus &c.*, presso Decio, *Monochia*, *Farinaceo*, *Caballo*, *Scialoya*, *Vulpino*, *Pascale*, *e Mastrillo decis. 246.*

D. Ignazia Mattea d' Afflitto.

Aginta al Delitto.

1. L' Agiuto a commettere un delitto si dà, e Scientemente, e Ignorantemente Ignorantemente, quando richiesto, s' impronta il cavallo, lo schioppo, il servidore, dicendo, che vuol andare fuori paese, o a caccia, o per guida, perche à timore, senza dichiarar oltre la mente esso richiedente: e commettendosi un delitto, non potrà dirsi, essersi dato l' agiuto con tal armi, tal servidore &c., perche non fu tale il consenso nell' impronto fatto, il testo è *in l. qui injuriae 53. ff ad leg. Jul. de adult.*, sì anco perche dicono i Teologi *nullum peccatum, nisi voluntarium*, e *Balda in leg. faedissima 20., C. de adult.* dice: *talle voluntatem, & omnis actus erit indifferens* Scientemente poi si dà l' agiuto in trè modi; Prima del delitto, cioè se s'improntano l'armi, li ferramenti, o la scala, per uccidere, per rubare, o il danaro, per il pronto comodo a fuggir dopo commesso il delitto. Nel tempo del delitto, cioè assistendo armato al delinguente, acciò più comodamente, e sicuramente commetta il delitto (anco che lui niente faccia) Dopo il commesso delitto, cioè procurando di nascondere l'occiso, o l'occisore che fugge, che lo ricetti in sua casa, che li dia l' alimenti, e li somministri danaro, *Merlino lib. 1. c. 15. n. 10. Prato resol. crim. n. 16.* Quindi acciò uno sia tenuto dell' agiuto dato, se ci ricerca il dolo, e la scienza in uno de' trè detti modi, così communemente li Dottori. E regolarmente *de jure* nissuno giammai è tenuto del delitto per l'agiuto prestito, se coll' agiuto non siasi stata data la causa al delitto, *Merlino controv. 47. nu. 5. in fin. Rovito pragm. 1. de assassinia n. 27.* E l' agiuto dato *post delictum*, non si dice propriamente agiuto, *Conciolo resp. crim. vers. auxilium resol. 3. per tot., Claro §. fin. quaest. 90. n. 2.*, perche ordinarlamente l' agiuto dopo il delitto, è a fine che non sia offeso dal nemico, o da parenti del nemico, o che non faccia degl' altri, disordini, o che non cada nelle mani della Corte, *Guazzina defens. 39. cap. 10. g. 11.* Ma *Bossia in prax. crim. tit. de homic. nu. 34.* dice, che nello stato di Milano, l'agiuto dopo il delitto è la pena dell'esilio, o pecuniaria. Ed accompagnandosi semplicemente col delinquente dopo il delitto non si dice, dar agiuto, sì perche l' assistenza si presume accidentale, *text. in leg. meritò, ff. pro socio Farinacea dec. 297. nu. 4. par. 2.* se non si provi fatta con trattato precedente, e per animar

al

al delitto, è quindi *scientèr, & dolosè, Giurba consil.crim.2. n. 10., Claro §.fin. quæst. 90.n.5. Coler. dec. Germ.150.*, si anco perche l'aiuto senza semplice, *& de per se* non è delitto, *Proto loc.cit. resp.1. n.19. & 11., Jaffredo decis.22., Riccio collect.dec.580.par.3.* Benche l'assistenza con armadure, o di ferro, o di fuoco, sia di ferro, vicino l' omicida, se di fuoco, alquanto lontano dall' omicido, e seguito l' omicidio, è vero ajuto, *Corsetto in suis sing. vers. auxilium, Alessandro consil. 138. num. 4. lib. 6., e Barra pract. obser. cent. 5. nu. 5. 6.* riferisce, che sotto il dì 17. *Luglio* 1674. la G. C. della Vicaria per l' assistenza con armi di fuoco abbia condannato alla morte.

2. E così a provare il corpo dell' ajuto, e dell' assistenza, prima dovrà provarsi dal Fisco, che colui, il quale improntò, accomodò l' armi, la scala, le chiavi, li ferramenti sapeva, che colui voleva rubbare, ammazzare &c. Secondo che l'ausiliante scientemente, e dolosamente abbia assistito armato, e con animo di dar ajuto, ed a tal fine principalmente, e deliberatamente. Terzo, che verosimilmente senza tale ajuto, e tale assistenza, non si sarebbe commesso il delitto, di modo tale che l' assistenza abbia dato causa al delitto, *Conciolo vers. arma resol.6. n. 13., & 14., Caballo de homic. n. 122., Marsilio sing. 400., Vulpell. cons. 96.* altrimenti non costando di queste tre qualità, o non sarà vero ajuto, o non si potrà imporre la pena ordinaria all' ausiliante nel delitto, potendosi solo imporre la pena straordinaria, *Casallo loc. cit.*

3. Oltra le dette qualità, dovranno attendersi le congietture: Se l' ajuto siasi dato subito dopo il delitto, perche l' intervallo di un giorno non è congiettura rilevante del trattato fatto, e del consiglio dato nel delitto, *Giurba consil. 42., Ondedeo consil. 87. n. 160. lib. 2.* Se l' occiso abbia avuta nimicizia capitale con l' occiso, *Carrera prax. crim. tit. de hom. §. post maleficium, n. 3.* Se l' assistente nell' atto del delitto avesse mostrato allegrezza: o dopo del delitto si avesse pigliato il delinquente, e seco l' avesse condotto (tutte congietture d' appensamento, di trattato, di partecipazione) *Bossio de homicid. num. 33.* Particolarmente devono deporre li testimonj, che l' ausiliante non sia consanguineo del delinquente, o fratello, o amico (il quali non sono tenuti del delitto dell'ajuto, *Farin. cons. 2. prax. crim. de hom. quæst. 125. n. 282., & de indit. & tort. quæst. Maria Giazzarelli decis. 18. nu. 2. Pascale de patr. potest. cap. 6. par. 3. nu. 30.*, e tanto vero, che se il fratello ausiliante occidesse il nemico, non sarà punito colla pena ordinaria, ma colla straordinaria altrimenti cesserebbe la presunzione a favor del Fisco, *Simone de Petris consil. 15.*

4. Molti Dottori vogliono, che indistintamente l' Ausiliante debba punirsi colla medema pena che 'l principale delinquente, *Cornario consil. 8. lib. 3., Cravetta consil. 220. post nu. 12., Soccino cons. 188. post nu. 7.*, e *Majorano in oppor. lib. 1. cap. 10 num. 58. 59. Prato resp. crim. 1. num. 38.* poiche l' ausiliante dà spirito, audacia, e sicurtà al delinquente, è la quasi perfezione al delitto, ed è vero socio: Ma *Grammatico dec. 25. n. 6. Riccio collect. dec. 580., Caballo cas. 102. nu. 7., Sanfelice decis. 36. nu. 7.*, ci vogliono verificato liquidamente, e con per presunzioni il trattato preceduto, la scienza, e poi nell'atto del delitto l' assistenza per tale pena, di modo che l' ajuto sia causa del delitto, e cooperativo al delitto; perche quando poi fosse l' ajuto semplice, cioè che pur si sarebbe commesso il delitto senza tal ajuto, e che realmente senza tal ajuto, si fosse commesso; com'a dire, cinque ladri rubbano, scassano, e trasportano, ed un altro stà in mezo la strada senz' armi, senza che sia spia alli cinque, senza che trasporti: o senza che partecipi del furto, in tal caso la pena sarà straordinaria, più mite, e l ad arbitrio del Giudice, *Sanfelice cit. decis. nu. 6., Barra pract. obser. cent. 5. n. 2.*

D. Ignazio Matteo d' Afflitto.

Consiglio, Persuasione, Istigazione, Istruzione al Delitto.

1. IL *consiglio*, che differisce dall' Ajuto, perche l' Ajuto si dà con i fatti, e questo, con le parole, si dà al delitto, Persuadendo con le suavi parole, e dimostrando l' utile, che lui il delinquente ne cavarà dal commetterlo (a differenza del mandato, perche il consiglio si dà in grazia del consigliato, il mandato in grazia del mandante). Instigando, cioè dando sprone, facendo susta, sollecitando. Istruendo, cioè dandole il modo, la maniera ad operarle, o a facilmente operare: Che tutto vale a dire, persuadere a far il male, *l. in fortis, §. pen. ff. cod.*, e co'l fatto del delitto principale, e del principale offensore, si procede contro del consulente, *Bastandiero reg. 101.*

2. Se nota la persona del consolente, si confonde la prova *in genere*, e quella *in specie*; e deve provarsi, che il delitto mai si sarebbe commesso senza il detto consiglio, *Claro §. fin. qu. 89. in addit. lit. A.*, che detto consiglio sia stato in tal tempo prima del commesso delitto, perche se non sia stato prima, non sarà in pena il consulente, non presumendosi dal consiglio il delitto, *Carrera in prax. crim. de consul. §. circa quartam num. 11.*, e riferisce molti Dottori. Ma se non è nota la persona, si proverà l' *in genere* legittimamente fatta la descrizione della statura del consulente, della faccia, della barba, de' capelli, delle vesti, de' segni, e delle parole, che indurrebbono persuasione, istruzione, istigazione &c. *Mascardo de probat. vol. 1. concl. 419. num. 10.*

3. Si presume il consiglio dato da colui, con cui il delinquente s'accompagne dopo, in casa di cui si và a rifugiar fatto il delitto, *Grammatico consil. 32.* Con cui parla all' orecchio subito commesso il delitto, particolarmente concorrendovi la nemicizia trà l' offeso, e lui, cui si parlò, e tal nemicizia deve provarsi, acciò abbia forza il giudizio dell' allocuzione. Con cui parlò, o in casa, o all' orecchio poco pri-

prima del delitto, perche dal colloqnio si presume il mal consiglio, se ne segue un mal effetto immediatamente, e dovrà provarsi la nimiclala, l' allocuzione, l' effetto seguito dopo l' allocuzione, e la mala fama del consulente, perche dall' nom da bene si presume consiglio buono, *Mascorda loc. cit. nu.* 11., e quando il consiglio può esser malo, e buono, sempre si presume buono, e mal malo, *Alessondra consil. 25. col. 4 Gabriele comm. cancl. tit. de crim. concl. 2. n. 3.* E regolarmente si presume sompre consiglio dato da parte dell' offensore, quando questo non poteva tanto pensare, o riflettere, e con tali circostanzo in commettere: il delitto, e da parte del delitto, quando lo sia acerbissimo, e barbaro, *Cravetta consil.* 192., ed altri seguitati da *Mascardo loc. cit. n.* 1.

4. E' comune la pena del delinguente, che nel Consulente, Instruente, Instigante &c. *Vulpina Bossio, Tartaglia, Grillando, Carrera, Battandero, Marsilio, Menocchio, Sanfelice dec. 78. n. 3.*, provarl però che saran gli estremi, e che il consiglio su caosa del delitto, e che senza del consiglio non si sarebbe commesso: e tali Consulanti prima dovrao ponersi alla tortura sopra di tal consiglio, lo quale se lo negaranno io essa tortura, dovran punirsi estraordioariameote, *Clara §. final. quæst.* 88. *num.* 2.

5. Cessa la pena in chi consiglia con la claosola: *se la volete fare, fatelo &c.*, perche essendo condizionale, non è consiglio. O consiglia non dolosamente, e con parole niente chiare, ma che possano ricevere buona, e mala Interpretazione: e quando tali son la parole, devon sempre Interpretarsi in buona parte, *Alciata de præsumpt. reg. 3. præsump. 1. nu. 2.*, porche non sia in contrario il comune uso di parlare, o pur, che non vi passi oimicizia tra chi così parla, e l' offeso, *Alessaudra consil. 220. lib. 2. de Rosa in prax. decr. M. C. V. cap. 8. nu 76. vers. au autem*. O dal consiglio non ne lia nato pregiudizio alcuno, e non ne sia seguito il delitto; Oppure prima del delitto siasi fortemeota rivocato il consiglio, cioè siasi persuaso il contrario, con altri consigli diffuasivi, li quali probabilmente diano a credere il distoglimento dal delitto, e siasi persuaso, o per esso consulente, o per altro, *Grillauda loc. cit. nu.* 14., *Carrera loc. cit. §. circa quartum nu.* 4. O se consigliasse semplicemente, In modo che segaa del consiglio, sarebbe per commettersi il delitto, perche qui il consiglio non è caosa Impulsiva del delitto, *Bajardo a Clara quæst.* 88. *cit.*, e l' altri.

6. Il Cherico che consiglia l' omicidio, è di più Irregolare, anco se conseglia una cosa rimota dall' omicidio, il quale poi segoa; e se consiglia la percussiona del Cherico è sì scomunicato, *Vulpino*, e *Carrera loc. cit. §. circa tertium nu.* 4. & 5.

D. Ignazio Matteo d' Afflitto.

Al numera 2.

Delitta In genere *dell' Assassinio.*

1. L' *Assassinio* vien detto da *Asse*, e *sinu*, cioè danaro, o robba, & occulto; & assassino è colui che promette, o da per commettersi l' omicidio, e colui che riceve, e li contenta, e commette l' omicidio.

2. Nel delitto atrocissimo, ed abominevolissimo dell' Assassinio può, e deve ogni Giudice procedere *ex officio*, *Capece decis.* 155. *nu.* 15. E preveneodo il Giudico laico il Cherico assassinlo potrà carcerarlo, ritenerlo *nomine Ecclesiæ*, e formare il processo, e tra lo spazio di quattro mesi esibir detto processu al Tribunale Misto, per aspettare la declaratoria del detto Tribunale *super qualitate assassinii*, e poi procederà alla sentenza, ed alla esecuzione, Concordato *cap.* 3. *Immunità personale art.* 3. E non ostante l' atrocita uel delitto, prima se i Testimonj esaminati senza la citazione della Parte, e repetiti senza cho avessero giurati in faccia del Reo, pienamente provavano; oggi la pratica osserva, che se li Testimonj non avessero giurati in faccia del Reo, devon ripetersi, *Frata respons. crim.* 16. *n.* 12., *Riccio collect. dec.* 3029. & 2145. *Zuffa de legit. process quæst.* 114. *nu.* 4. ed altri.

3. Costato del corpo morto, cioè del cadavere, sola persona del Mandatario sia nota, deve esprimersi il suo nome nell' inquisizione; se non sia nota deve individuarsi la qualità della persona, descriversi la statura, l' età, il pelo, le vesti &c. *Farinac. prax. crim. de inquis. quæst.* 3. E poi deve verificarsi la qualita del delitto, su della quale dovrao deponere i Testimonj *in specie* del denaro pagato, o promesso, o della roba consegnata, promessa, del maodato dato, e dell' accettazione di tal mandato: o sia non del mandato espressamente, e chiaramente dato, ma *ad aures*, & *modo tacito*, o coma noi dissimo antecedentemente qui al *num.* 1. *del mandato, e consiglia &c.*, che poi dopo tale allocuzione segreta siasi già venuto all' atto prossimo, o dell' omicidio, o almeno delle ferite: e finalmente fatta la recognizione del Cadavere, o delle ferite, si dirà perfettamente costato l' *in genere* nel delitto dell' assassinio, *Riccia dec.* 142. *nu.* 1., *Novario* 1. *foren. quæst.* 52., *Danza rub. de assass. nu.* 4. &c. da *Luca prax. crim. cap.* 5. *num.* 1.

4. Ma essendo di prova difficile io tal delitto l' *in specie*, potrà provarsi la qualità per le presunzioni, e lo congietture, e gli argomenti probabili: Però li Dottori vogliono tre requisiti, acciò per le congietture dicasi provata la qualità dell' assassinio, e possa punirsi l' assassioio, *leg. quod indicia sint indubitata* (e che ogni congiettura sia da per se sufficientemente provata per testimonj *omni exceptione* maggiori); E che la promessa sia stata *Accettata*, *Addente a Grammatica vot.* 11. *Merlino contr. for. cent.* 1. *c.* 54. *nu.* 23. & *cap.* 64. *nu.* 15. *Sarno prax. crim. cap.* 1. *num.* 29. E che l' occiso sia *Cristiano*, o che sia motto nelle terre de

Christiani (presumendosi Christiano, chi muore in esse, se pur non fosse notissimo Turco, Giudeo &c.) *Franchis decis.* 176. *nu.* 6. *Riccio loc. cit. Caballa de hom. nu.* 475., *Deciano lib.* 9. *cap.* 30. *num.* 4., *Clare §. assassinium in in fin. princ. cap.* 20.

Il Testimonio *de auditu auditus* vogliono alcuni che faccia indizio per la tortura; *Mascardo, Gabriele, Deciano, Farinaceo, Giurba, Caballo loc. cit. num.* 523., ma secondo noi non prova: Provarà nel solo caso, che costasse già della qualità dell'assassinio, e vi concorressero altri amminicoli, *Conciolo resol. crim. vers. assassinum resol.* 6. *num.* 3. Ed è certo, che se costa della qualità, nè vi sia dubio à provar l'assassinio, si procede *juris ordine non servato*, poiche per l'enormità del delitto è lecito trasgredir le leggi, *Marsilio sing.* 344. *Puteo de sin. ver. inquisito, Grammatica vot.* 8. *nu.* 6. & *consil.* 9. *nu.* 17., *Caballo loc. cit. n.* 419. *de Marinis lib.* 1. *resol.* 109. *num.* 6.

6. La sola assertiva del Mandatario, o del Mandante, è certo, che non basta, ne a dar la tortura, ne a condannare, *Alessandro cons.* 166. *nu.* 6. *lib.* 7. *Danza tom.* 2. *tit. de assass. c.* 3. *nu.* 16. *Caballo loc. cit. num.* 545. ed altri. Eccetto però se questa assertiva dell'uno contro dell'altro, o dell'altro contro dell'uno fosse fatta *in tortura*, la quale confessione perche si fa a convalidar la confessione *in caput sociorum*, bastarà per indizio sofficiente alla tortura, *Sarno* presso molti *in prax. crim. cap.* 6. *nu.* 26.

7 L'assertiva di due contesti, che depongono del Mandatario è indizio sofficiente per la tortura *Majorena in opopr. lib.* 3. *cap.* 8. *per tot.* & *nu.* 108., & 109. che riferisce molti. Le lettere nelle quali certiora l'Assassino il mandante d'aver fatto l'omicidio, secondo l'ordine datogli, e perciò che voglia sodisfarli la cosa promessa, sono indizio sofficiente, e contro del mandante, e contro del mandatario per la tortura, *Mancino de confes. c.* 3. *art.* 2. *nu.* 39. anzi per la condanna, *Pietro Folleria rubr.* & *si confitebantur nu.* 129. *par.* 2., a si rimette agli altri, particolarmente al Testo *in leg. si filius familias ff. ad Macedon.*, e *Capece dec.* 155. *num.* 26. vuole che il mandatario abbia a torturarsi, acciò nomini il mandante.

8 L'Assassinio commesso *a sola compiacenza* del mandante, non è vero assassinio, ma semplice omicidio: se pur non vi fosse qualche speranza nel Sicario di premio certo, come diremo qui sotto, perche lo sarebbe tale, *Grammatico vot.* 9. *nu.* 3. *Giurba consil.* 70. *nu.* 27., *Riccia collect. decis.* 101., *Farinaceo de homid. quæst.* 123. *num.* 39. *Guazzino defens.* 1. *n.* 38.

9 E' vero assassinio, se si prova essersi data, o promessa cosa ancor in piccola quantità, *Grammatico cit. vot.* 9., *Capece loc. cit. num* 21., ma che non sia tanto piccola, che bastasse per la sola spesa, e solo per fuggire, ne resti cosa alcuna presso del mandatario, perche in tanta piccola quantità, che non si dica assassino, difendono *Danza tom.* 2. *tit. de assas. c.* 3. *nu.* 24., *Farinacc. cit. quæst.* 123. *n.* 43., *Giurba loc. cit. Masullo a Capece dec. cit.*, *Bossia tit.*, *de mand. nu.* 35, e con altri *de Luca prax. crim. cap.* 5. *nu.* 6. *vol.* 1.

10 Alcuni (e sono molti) Dottori vogliono, che la promessa incerta, e fatta parole generali induca l'assassinio, e queste sarabbono. *Se farai ciò, io ti aiuterò, non ti mancarò: Vàge dilli, che l'attenderò la parola: Ammazza il tale, che io penserò a farti scappare, o levarti dalla forca: Ammazza il tale, che ti sarà sempre aperta la mia casa*, e simili: e tanto vero, che con quest'ultima promessa, nel nostro S. R. C. fu deciso esser assassinio, riferisce de *Franchis decis.* 176., spiegando *Toro compend. decis. tom.* 1. *ver. assassinium*, sempre, e quando a tal promessa generale sia seguito l'omicidio, e realmente sia stata consegnata qualche quantità. Ma nel secondo l'opinione communissima de' Dottori, vogliono, che quando la promessa certa, e speciale, ed in qualche quantità non sia, non induca Assassinio, si legga *de Rosa in prax. decr. M.C.V. c.* 6. *nu.* 27., *de Luca a Franchis obser.* 176. & *in prax. crim. cit. c.* 5. *nu.* 6. *ver. incertæ rei &c.* e tanto vero, che ne meno bastarà la speranza di qualche premio, come a dire della successione, e in persona sua, o de' suoi; o di aver qualche officio; o di pigliar in moglie qualche puella promessa certamente dal mandante; perche la successione è incerta seguito l'assassinio, cadendo al Fisco; l'officio, se dipende dalla volontà altrui, è pure incerto, perche potrà mutarsi: (e se dipendesse dalla volontà del mandante, sarebbe certo) il matrimonio è incerto, anco se fosse figlia, o congiunta, o serva del mandante, perche dipende dalla sola volontà della puella.

11 Non è assassinio, anco seguita la morte, mediante la promessa fatta, o data, sempre ch'è presente all'omicidio il mandante, ed è nemico del dell'occiso, de *Luca in prax. crim. c.* 9. *num.* 3. presso molti. Come neppure è Assassinio, quando l'occiso fosse nemico, e del mandante, e del mandatario, *de Marinis loc. cit. resol.* 123 *num.* 6. Similmente non è Assassinio quello dal Figlio; e dal Servo commesso, *data pecunia* dal Padre, e dal Padrone, perche vien commesso *reverentia Domini*, & *observantia Domini*, & *observantia paterna*, *Baldo consil.* 246. *nu.* 1. *vol.* 2., *Mascardo concl.* 138. *num.* 15. *Farinacco de hom. quæst.* 123., *Caballo consil.* 289. & *de hom. nu.* 495. *Deciano tract. crim. lib.* 9. *cap.* 30. *num.* 18.

12 Non è assassinio, se con precedente promessa il mandato non sia a morte, ma a solo ferire, o percotere, *Rovita prag.* 2. *de abolit. nu.* 66. e mille altri: benche dovrà punirsi tal mandato con pena più grave di quella per la semplice ferita, stante l'intervento della promessa: ma sarà scusato il mandante dalla pena ordinaria, se oltrapassarà i fini del mandato il Mandatario; Ma noi diciamo, quanto volte, il mandato sia a solo percotere, o ferire, se si esegua mediante il danaro, o la promessa, e ne segua la morte, è vero assassinio, perche *secuta morte, habeatur ac si mandatum*

tum fuisset ad occidendum, *de Marinis a Revertero decis.422.lib.2.*, *de Luca loc. cit.cap.98. num.13.*

13 *In jure* è certo, che non possa li Reo interrogarsi de Socj, se non vi precederanno i legitimi indizj: ma in tal delitto per la sua atrocità, s'interroga de Socj, e participanti, benche non vi precedano indizj, percha come detto abbiamo, e lacito in questo trasgredir le leggi, così li Dottori comunemente. Quindi si procede anco contro del mandante, non cofisedo del nome del mandatario, essendovi indizj sofficienti del solo mandato, *Farinacc. prox. crim. tit. de inquis. quæst.3.*, *Rovita in prag.de assass.sub num.10.*, *Zuffo de legit.proc. infur.lib.1. quæst.66. num.9.cum seq.* E si procede contro del mandaute, anco che il mandatario confessasse, aver commesso l'omicido da per se solo, a non per ordine altrui, quando veramentte costasse del mandato, *Addente a Rovita cit.vers.hic tradunt nu.78.* Na si concede in tal delitto la repulsa de' Testimonj, perche in questo si ammettono anco i Testimonj inabili, eccetto però se fossero nemici, *Sarna pra.crim.cap.33. num.9.* e cita molti. Na si può appellare senza una ragionovole caosa, *Altimare de nullit.rubr.4. quæst.12.n.131.*

Pena dell' Assassinio.

1. Essendo atrocissimo delitto, se li confiscano i beni, e resta scomunicato l'Assassino *in cap.1. de homic. in 6.* e conchludono comunemente i Dottori, si punisce colla morte tanto il mandanta, quanto il mandatario, *de Marinis lib.1. resol. 51.*, anco se seguito non fosso l'omicidio, ma solo si fosse venuto all'atto prossimo, seguando le ferite sola, *de Rosa loc. cit. cap. 6. num. 29. de Marinis loc. cit. num. 3.* la pena del mandato a solo ferire, o percotare colla promessa, l'abbiamo detta quì sopra: a non seguendo offasa, non ci sarà luogo alla pena ordinaria, ma solo, per lo scellerato trattato, alla straordinaria. E'l solo mandato dato, ma non accettato dal mandatario, nel mandanta si punirà straordinariamanta, *Farinacc. de homic. quæst.123.*, *Menochio de arbit.lib.2. centur.4.cas.360.num.44.& 45.*, *Caballo de hom.n.513.* e'l mandatario in tal caso non essendo delinguanta, e perciò non criminoso, ed inabile, anzi come testimonio integerrimo potrà deponere contro dal mandante, *Majorana in opopr.lib.2.cap.8 n.99.*, *Grammatico consil.3.n.1.&c.* Ma accettato il mandato, benche non segua l'omicidio, o la percossa, o le ferite, parche solo delingue in accettar tale atroce mandato, il mandatorio dovrà punirsi straordinariamente, *Rovit. Prag.1. de assas. n.13.*, *Grammatico decis.2.nu.25.*, *& decis.74.n.1.*, *Caballo loc.cit. num.514.*

2. L'Ausilianta, l'Interveniente *ex proposito*, il Consulenta, costata la di loro scianza della qualità dell'Assassinio, e seguita la morte, a le ferita, con la loro sola prasenza, o conseglio, e senza far altro, devono punirsi colla morte, *Altimare a Rovito decis.15 num.8.* L'istesso pena è del Mediatore trà il mandante, e'l Mandatario, che quella dell'uno, e dell'altro, *Rovita loc. cit. a num.33.usque ad 49.* come pure quella del Depositario del danaro promesso per l'assassinio, del Mezzano che lo porta, e lo consegna, a l'impronta, e di chi porta l'imbasciata, e le lettare, e di chi trova l'Assassino, li quali tutti se operano, sapendo il delitto da commettersi, seguita la morte, devono punirsi colla morte, *Rovita prag.de assass. nu.30. & cit.decis.15.num.20.*, *& seq.*, *de Marinis lib.1.resol.171.n.4.&c.*, *Riccia collect.3561.par.8.* *Caballo casu 243.num.1.& seq.*, *Giurba consil.41.num 10.& consil.7*, *Gomez 3.var.cap.3.nu.50.* L'istesso si dice dell'Occultante, e del Difenditore dell'Assassino, l'*Addente a Farinacc. de homic.quæst.123. &c.*

3. L'Assassino, o li suoi eradi si costringono a rastituir il danaro, e la robba ricevuta dal mandante, ali'ess so, e suoi eradi, *Farinacc. loc.cit.nu.8.*, *Capec. decis.155.num.27.*, *Caballo loc.cit.*, ed altri, anco non contestata la lite col mandatario defonto.

4. Finalmente non godono del benaficio dell'immunità Ecclesiastica, e per *jus* antico, a per nuova legge nel nostro Regno, *Coloro, che sonno assassinato, o che per commessione data loro assassinano, o che à sudetti scellerati donna ajuto, ò conseglio, quantunque non vi sia seguito la morte, purche però devuntum fuerit ad actum praximum, hoc est ad insultum, ita ut intervenerit vulnus*, Concordato *cap.2. Immunità locale art.13.* e sotto nome di *donno ajuto*, e *conseglio*, vengono l'Ausilianti, l'Intervanienti, li Consulanti, li Depositarj, li Mediatori, li Mezzani, li Ricettatori, percha tutti costoro danno, o direttamente, o indirettamente ajuto, e conseglio; disponendo, appuntando, facilitando, e conchiudendo il trattato; e per l'istessa ragione, perche tutti costorò sono rei della morta, intarvenendovi la scianza in essi della qualità del delitto, e seguendovi morte, o le ferite dell'Assassinato. E si rifatta per le nostra Curie, che in quasto delitto, a quel dell'Eresia, possiamo noi condannare a morte il Cherico, o Sacerdota, prima degradandolo, a poi consegnandolo alla Curia secolare, col decreto: *Tradatur Curiæ sæculari debitis pœnis puniendus*: e nel Proditorio in queste nostra Città dalla fel. mem. di Clemente XI. una volta sola per un caso particolara fu eseguita la santenza di morte; come diremo appresso nel *Proditorio*.

D. Ignazio Motteo d'Afflitto.

Al num. 3.

E Quì del Proditorio, poi dell' Aborto, dell' Omicidio commesso con insidia, dell'Omicidio commesso con furto, e sagrilegio, dell' Omicidio appensato, dell'Omicidio commesso con colpa, dell'Omicidio casnale, dell'Omicidio necessario, e permesso, e dell'Omicidio semplice, o in rissa.

De-

Delitto in genere del Proditorio.

1. IL *Proditorio* è delitto atrocissimo, *in leg. propter insidias, C qui accusare non possunt, l. 4. ff. ad l. Juliam Majest., leg. fin. Cod. de delator. lib. 10.*, e occisione dell'uomo, che niente contro se sospetta, *cap. 1. de homic.*, anzi che si fida dell'occisore, che amico si finga, dimostrando esteriormente amicizia, e covando interiormente odio, e mala volontà, *Bartolo in l. respiciendum, §. delinquunt, ff. de poenis, Caballo de homic. nu. 398., Peguier decis. 54.*, e *Proto resp. 14. nu. 6.* dico, che nel 1650. a dì 23. Ottobre *junctis aulis* nel nostro S. R. C., e nella Regia Camera fu deciso, che il Proditorio, è un omicidio commesso contro l'amico sotto colore d'amicizia; di modo che non sia proditorio quando cessi l'amicizia: e lo notano *Rovito in prax. 11. de abolit. nu. 56., Franchis decis. 713., Sanfelice decis. 241. nu. 3., Gizzarelli decis. 16. n. 4.*

2. Si prova il delitto *in genere*, costando che l'occisore poco prima si mostrò amico con l'ucciso, o che ci mangiò, o che ci parlò, o che ci si accompagnò &c., e che nell'atto stesso, che l'occidè, non potè conoscersi causa precedente, o altra causa d'odio, di nemicizia, e di rancore, nè che l'ucciso avea motivo da guardarsene; e li testimonj, devono particolarmente deporre, che Tizio occisore, non dimostrando nemicizia, anzi mostrando segni d'amicizia con esso Cajo, l'occise, *Sperelli decis. 25. nu. 31. par. 1., Conciolo vers. homicid. resol. 5. n. 5.* e mostraranno questi segni d'amicizia, che siano preceduti poco prima dell'omicidio, e che non intervengano nell'atto medesimo dell'omicidio, *Luca a Franchis dec. 713. nu. 6., Rosa in prat. decr. M.C.V. cap. 6. nu. 33.* contro *Conciolo loc. cit.* che vuole, che debbano tali segni anco intervenire nell'atto stesso, e non solo precedere.

3. Quindi commette Proditorio, non solo chi occide, ma per chi viene all'atto prossimo, senza che ne segua ferita, o mutilazione, o morte, perche in tal delitto si punisce anco l'animo, e la volontà, banche *non secuto effectu*, *Caballo loc. cit. n. 415., Maritio lib. 1. resol. 171. n. 2.*, purche mancato non sia per l'offensore di far quanto potea per occiderlo, o ferirlo a morte. Come pur commetta Proditorio, chi assiste di compagno, senza far altro, perche il principale offensore, così forse si rende più audace, e forse non commetterebbe il delitto, *Gomez var. resolut. de homicid. n. 6., Caballo loc. cit. nu. 412.*, e purche scientemente, e precedente trattato abbia assistito, (locche deve provarsi, perche *in dubio* si presume aver assistito casualmente) *Giazzin a discept. 16. nu. 441. et 444., Riccio collect. 1835.* Commette proditorio, chi occidendo viene all'atto prossimo d'occidere l'amico reconciliato, (e basterà che la reconciliazione sia provata per un sol testimonio, e per altri amminicoli) *Catalano de indult. c. 31. n. 1., Mastrillo de indult. c. 09. num. 43., Caballo loc. cit. nu. 411., Franchis cit. dec. nu. 14.*, e ciò s'intende, quando già si fosse contratta amicizia stretta, cioè mangiando di nuovo assieme coabitando, trattando, discorrendo &c., *Diana par. 4. tr. 1. resol. 34., Luca a Franchis dec. cit. 713. nu. 20. Rosa loc. cit. nu. 54.* perche non sarà proditorio, se non ci si fosse contratta amicizia stretta: e l'amico reconciliato, perche equivale al vero nemico, e si crede nemico presunto, si deve fuggir come la peste, dice *Bartolo in leg. 1. ad S.C. Syllan.*, e perciò deve esser sempre cautelato, e non cautelandosi, è colpa sua, *Prato resp. 13. nu. 21. 05. &c.* quindi tal caso, acciò dicasi proditorio, dovran provarsi, e l'appensamento, e l'atti dell'amicizia, così stretta, per la quale non potea star in dubio esso amico reconciliato, nè dovea stersene più cautelato, *Rosa loc. cit. c. 6. nu. 34.*, perche se si provaranno li soli tal'atti dell'amicizia, e non l'appensamento, si dirà rissa, e la rissa tra l'amici, non è proditorio. Commette pur proditorio chi occide il vero nemico, con cui teneva pleggiaria *de non offendendo*, percha per mezo di tal pleggiaria, l'inimico restò assicurato dal guardarsi, e dall'esser cautelato *Sanfelice loc. cit. n. 4., Farinaccio consil. 168. n. 75., Pascale de patr. potest cap. 6. par. 3. ante n. 19.*; ma secondo noi la sola pleggiaria, o'l mandato *de non offendendo* non dimostrano tolto l'odio, il rancore, e fondata la pace, e la vera amicizia; quindi se dopo tal mandato, c'interverranno segni di pace, e di concordia; com'e dire saluto con la mano, col cappello (che soli bastaranno, secondo *Farinaccio in appen. de immunit. Eccles. cap. 9. nu. 135.*, il quale *consil. 168.* porta un decreto della Sag. Cong., e secondo si legge deciso presso *Sanfelice loc. cit.*) si commetta l'omicidio di tal nemico, sarà proditorio, come conchiude il *cit. Farinaccio* con altri, e si trova deciso. Commette proditorio, chi sotto color d'amicizia invita l'inimico a seco portarsi alla caccia, al divertimento, a passar per un luogo, dove sta appostato, e resti occiso, o almeno ferito, perche costui circonviene il suo prossimo, lo seduce, e lo tira al pericolo prossimo, della vita, il canone *in c. transferuntur 24. quæst. 3., & in cap. si cupis quæst. 2.*, *Gizzarelli decis. 16. cit. num. 6.*

4. La pene *de jure civili* è la morte sulla forca, *Bartolo in l. desertorem, §. 1., ff. de re militari*, *Prato in capit. Regni* [illegible] *de poenis, et* [illegible] *14., Rosa loc. cit. c. ult. n. 04. vers. dicitur moriatur etc.* Detto abbiamo avanti che le nostre Curie non possono condannare alla morte se non che li Rei nel delitto d'Assassinio &c. ed in questo delitto del Proditorio in un sol caso troppo atroce per consenso particolare della fel. mem. di Clemente XI. nel Tribunale della Nunziatura di questa nostra Città, e fù de i due Religiosi Carmelitani apostati, che barbaramente ammazzarono un Capitano Spagnolo lor commensale, li quali degradati da Monsignor Santelice, furono consegnati alla Curia secolare.

5. Non gode l'immunità della Chiesa, *de jure Divino, Levitici c. 24.*, per *jus Pontificium*, *Const. Gregorii XIV. Cum alias* [illegible]

il nostro Concordato *cap.* 2. *art.* 35., ove si confermano la *cit.* Costituzione di Gregorio, e quella di Benedetto XIII.

D. Ignazio Matteo d' Afflitto.

Delitto in genere *dell' Aborto.*

1. L' *Aborto* è un quasi proditorio, così per parte della Madre, perche occide un pegno, che alimenta col proprio sangue, e l'assicura dentro le proprie viscere; come per parte del Padre, perche mostrando d' amarlo al par che ama se medesimo: essendo parte della sua sostanza, l' ammazza *o con* cibo, *o con* bevanda. Questo si commette ammazzando il Feto, che stà nell' utero, o sia animato, e sia inanimato: e per parte della Madre, che sel procura, e per parte altrui che 'l procura.

2. Alcuni vogliono, che sia animato il feto mascolino dopo 40. giorni dal dì della concezzione, altri dopo 30., il femminino, alcuni dopo 80., altri dopo 40., altri dopo 90. secondo *Plinio lib.* 6. *cap.* 6. *natural. hist.*, però a nostro parere, quantunque Medico non siamo, non può stabilirsi il tempo per l' animazione del feto, perche potrà il divin Creatore nel dì medesimo della concezzione infonder l' anima nell' imperfetto embrione; non potendo noi talpe cieche asserire, o che voglia il Creatore nel 40. giorno nel maschile, o nel 80. nel feminile feto, o che non voglia infonder l' anima nell' imperfezzione, poiche imperfetto è l'embrione, così di un dì, come di pochi: o che la perfezzione nell' embrione cominci, segua, e si finisca per l' anima infusa; e quel ch' è più, la volontà del Sovrano non è pedissequa alla nostra miserabilissima, ma che voglia, quando voglia, e non voglia, quando non voglia, Ciò diciamo, perche in tal delitto noi siamo al summo severi, non potendo digerire lo distrugimento delle delicie dell' opera del Signore, che se la và componendo fra le sue mani, per un capriccio, per una voglia iniqua, per una vergogna di uno, che Iddio l'à tolerato che fosse Padre a sua somiglianza, e per una, che l' istesso à permesso, che fosse feconda, e Madre.

3. Ma ributando la sentenza dannata da Innocenzo XI. *in ordine* 35., *Che possa probabile, che il feto sin che sia nell' utero, mai sia animato, ma che riceva l' anima, uscendo alla luce*, e quindi l' aborto mai possa dirsi omicidio, seguitamo l' opinione commune nel giudicare: Diciamo, che animato si vuole il feto maschile dopo li 40. giorni dalla concezzione, e dopo l' 80. il feminile, *Vitale dec.* 72. *nu.* 1. *cum seq. Riccio in prax par.* 1. *resol.* 619., e l'aborto può commettersi, o per le pozioni intrinsecamente date, o per i colpi, calci, pugni, bastonate, balli, e salti estrinsecamente, come pure per la neve, zafferano, o altre erbe applicate in qualche parte del corpo materno, o per la sagnia al piede ne' mesi spari &c. E se per le pozioni, o per i medicamenti,

4. Il delitto *in genere* si proverà per la pozione procurata, e composta, e della sua efficacia, ch' abbia occiso, o cavato fuora nel 3., 4., o 5. mese il feto; Che questa pozione sia stata sufficiente, ed efficace a ciò fare, deponendo l' esperti, che *credono fermamente per tale pozione esser seguita l' aborto.*

5. Se estrinsecamente per i colpi &c. deporranno i testimonj, ch' anno veduta la donna bastonata in questa, e questa maniera dal tale, e tale, nella tale, e tale parte del corpo, e *giudicano fermamente, che per tali percosse siasi abortita.*

6. Il corpo del delitto costarà per la recognizione ordinaria, che si farà dalle Mammane, o dalli Medici, deponendo del feto, se sia maturo, o immaturo, animato, o nò, morto per tale ferita, o tale strangolamento, o perche soffogato: cagionata tal ferita tal strangolamento, o tale soffogamento da questa, e questa causa, e *perciò credono, che per tal ferita &c. sia morto*, *Barra pract. obser. cent.* 5. *obser.* 70. *nu.* 21. *Grasses de anatom. ced prodit.* §. 31. restera provato, anco che quelli deponessero con la parola, e perciò *giudicamo*, che sia morto, *Luca in prax crim. cap.* 30. *nu.* 9. e *Sarno.*

7. Col solo darsi la pozione intrinsecamente, o con altra applicazione estrinseca e procurarsi l' aborto, e non altro, ci è la pena dell' esilio, *leg. si mulierem*, *ff. ad leg. Cornel. de Sicariis*, *leg.* 4 *ff. ad extraordin. crim.*, & *leg. si quis* 38. §. *qui abortionis*, *ff. de panis.*, e pur della morte, se a mezo tempo della gravidanza si faccia l' aborto, e ne' mesi spari, perche ci è il pericolo della Madre, e la morte del figlio, come vuol *Vinnio lib.* 4. *inst. de publ. judic. num.* 3., e ci è il testo *in cap. si quis aliquis, de homic.*, e tanto contro chi la da quanto contro chi la riceve *scienter*, e 'l Cherico si priva dell' officio, e si fa irregolare, il testo è *in cap. ex litteris, de homic.* Purche una tal pozione non sia data a fine di solo cacciar il feto prima de' nove mesi, e 'l feto esca vivo, perche cessarà la pena della morte, poiche nascendo il parto nel sesto, o nell' ottavo mese, la legge presume, che viver non possa, il testo è *in leg. septimo mense*, *ff. de stat. hom.* Come pure se una tal pozione data sia per l' aborto, e questo non sia seguito, avrà luogo non la pena *corporis afflictiva*, ma l'arbitraria, *Tesauro decis.* 12. *nu.* 3. E non data sia per l' aborto, ma per altro fine, e ne sia seguito l' aborto, o data per ingravidar la donna, e questa poi se ne muoja, dicono li Dottori, che non v' abbia luogo la pena della morte, *Fabro decis.* 3. *Cod. ad l. Cornel. de Sicar.*, *Riccia collect. dec.* 590., *Claro* §. *fin. quaest.* 92. E 'l feto occiso dalla Madre per il solo fine della vergogna sua, o de suoi, o dalla figlia zitella, a persuasion della Madre, e de Superiori; o dalla moglie per timor del marito, o per odio, che porta al marito, e non per altro fine d' avarizia &c., anco che il feto sia nel settimo mese, o nono, ne quali viver potrebbe, le leggi escludono la pena ordinaria contro costoro, e la vogliono mite, *leg.* 1. §. *item Di-*

vus

vus Adrianus, *ff. ad leg. Cornel. de Sicar.*, *& in cap. dixit 14. quæst. 5.* presso le quali, interpretandole, camminano *Tesaura loc. cit. num. 2.*, *Decia consil. 136. n. 3. &c.*, *Menochia de arbitr. lib. casu 354.*, *Pascale de patr. pat. par. 1. c. 8.*, *Farinacea in append. de immunit. num. 150.*, *Caballo resol. crim. cas. 289.*, *Mastrillo decis. 246.*, *Tiraquello de pen. temp. caus. 34.*, *Scialoya in prax. forjud. c. 3. nu. 80.* però son contrarj *Sanchez de matr. lib. 7. disput. 20. num. 10.*, *Leandro quæst. moral. par. 5. tract. 2. disput. 11. quæst. 1.*, ad in pratica, noo ogni qoalunque caosa colorata, ne la riverenaa a maggiori, ne l' autorità da' superiori ne' delitti atrociori, scusa dalla pena ordinaria: a deve seguitarsi.

8. Ma il vero si è. L' aborto dolosamante procurato del feto non animato, si gastiga colla pena astraordinaria, cioè dell' esilio, o altra arbitraria, *Glossa in leg. Divus*, *Cad. de var. & extraord. crim.*, *Novario a Franchis dec. 592.*, *Afflitto in const. Reg. terminum vitæ num. 29.*, *Fabro decis. 3. Cod. de pæn.*, *Antonio Barra*, *Valpino*, ed altri. L' aborto dolosameote procurato dal feto animato, ed in qualunque maoiera seguito, o per caose estrinseca, o interiore, e gastiga colla pena ordinaria della morte, *leg. Cicero*, *ff. de pæn.*, *leg. Divus ff. de var. & extr. crim. leg. 1. ff. ad leg. Pompon. de parric.*, e dopo moltissimi Dottori, a Concilj, Sisto V. *in Const. 87. effrenatam* stabilisca la pena della morte, e della scomunica ai Papa riservata contro chi procura l' aborto, *Riccia collect. 1336.* Quando poi non fosse procurato dolosamente l' aborto del feto animato, com'a diro, se fosse percossa con pugno, calce, bastonata &c. la donna, non sapeodosi gravida, *de Fran. dec. 560. in 4. par.* porta li Dottori, alcuni, cha lo vogliono punito colla pena dell'esilio temporale, altri colla pena dovuta alla semplice percussione. Ma contro di una tal verità, oggidì per commune osservanza, o dolosamenta, o non dolosameota l' aborto procurato del feto animato, o non animato, oon si gastiga con la morta, perche si reputa omicidio in riguarde solo del peccato, e dell' irragolarità, non in riguardo d' esser punito con la morte, poiche alcuni Dottori sostengono, che *abortum faciens*, non si dica *occidisse hominem*, *sed speciem animantis*, *Ludovico a Surdis in tract. de legitim. § de ventre concepto num. 5.*, per il testo *in leg. 2. ff. de mor. infer.*, e'l fato animato sia, o inanimato, stando nell' utero, uomo non si chiama, *leg. cum inter*, *ff. de liber.*, *& leg. falcidia*, *ff. ad leg. Falcid.*, o che non sia propriamente *in rerum natura*, *leg. si vivo*, *ff. de suis*, *& legitim.*: quindi adducono la *costit. 8.* di Gregorio XIV., nella quale si legga rivocate la Bolla sopranomata di Sisto V. circa la pena della morte ivi stabilita; riducando la pena *ad terminos juris sæcularium*, concedendo a Confessori la facoltà di assolvere l' aborto, quanto si addoca qualche scusa, il Cardinal di Lauria *in epitom. can. vet. abortus fol. 6.* E la pena de Giudici Laici per l' aborto si è, or le galea, or l'esilio, or la frusta, or la detruside oa perpetua secondo le circonstanse, e la qualità di esso, giusta il testo *in leg. e.*, *& in leg. capitalium*, *ff. de pæn.*, *Tesauro decis. 12. num. 8.*, *Sayro decis. 3. de homic.*, *Riccio collect. 1356.*, *& 3688.*, *de Franchis decis. cit. 590.* beoche *Tesaura n. 11.* assiema con *Grassio*, *Navarro*, *Vivia*, e *Menochia* voglie, che sia condanoato colla pena dell' esilio quel Medico, il qualo senza prima far colleggio d' altri Medici, dia alla donne gravida, ed inferma uoa poziona *ad abortum*, a solo fine di liberar la Madre dal pericolo della vita, nel quala sia per la gravidanza, e colla morte del feto, non muoja la madra; perche col Colleggio lo potrà, sanza timora di pena alcune.

D. Ignazio Mattea d' Afflitto.

Delitto in genere *dell' Omicidio commesso coll' insidie.*

1. QUesto è peggiora dell' omicidio semplice, puro, e deliberato, a si cammette in trè maniera. I. Dicendo qualcha cosa false, v.g. citando testimonj falsi contro di uno, il quale perciò poi fossa occiso. II. Staodo in qualcha luogo nascosto. III. Assaltando con qualche stratagemma, o travestito, *Caballo de homic. n. 392.* *Mascardo concl. 98. n. 18.*, e per questa maniere s'argomenta certamente l'animo deliberate d'occidere. Ma si rifletta, che l' insidie non formano il proditorio, quando fosse nemico l' assaltato, come lo formeranno, quando fossa amico: communemente li Dottori.

2. Riconosciuto il corpo del delitto, si prova l'*in genere*, esaminando due testimonj, li quali conoscano, o li due, o li trè, o uo solo de' compagni insidiatori, e descivano quelli cha oon conoscono, nell' età, nel pelo, nella statura, nel vestito &c. cha stavano in tala, e tal luogo oascosti, o cha stavano travestiti, con tala, a tal vestito &c., a così abbiano ammazzato N. di N.: O deporranno, cha per N. di N. si andò a chiamare in casa N. di N. per andar alla caccia in tal luogo, dove ci erano li lepri appiattati, e così partito, ed accompagnato il detto N. di N. coi detto N. di N. di buon mattino, si portarono assieme nel luogo tale per far la caccia, e gionti ai luogo, dova si diceve esser la caccia, si foron trovar due uomini con tal barba, tal vasta &c. li quali assaltandolo, l'ammazzarono &c. E costato di tutte queste qualità, e circostanze, sarà provato l'*in genere*, a se saran conosciute le persona insidiatrici, ed omicide, sarà insieme provato l'*in genere*, e l'*in specie*. E se l'omicidi sian ladri publici, e grassatori delle vie, in mao de' quali fossa stato trasportato l' occiso, dovrà deponersi da' testimonj delle qualità di tali Omicidj.

3. La pena di tal delitto, perche commesso coo animo deliberato, ed appensatamante, è la morte, perche l' è maggior enormità occi-

der

der così uno, che semplicemente: è sentenza commune de' Dottori. L' istessa pena è di chi così pure occide il figlio per il Padro, un fratello per altro, un servo per il Padrone, non potendo aver frà le mani il proprio nemico, *Altimare* dopo molti *de nullit. rubr. 4. qu. 9. num. 33.* però in questa seconda sorte d'omicidio si circostanzii la pena predetta, perche s'uccide l' innocente per il nocente, per l' Inimico l' amico, o almen il non nemico, e colui il quale *non debebat praecavere*, non potendo ilesirsi, diffondersi l' odio, ed eseguirsi nel non colpevole.

D. Ignatio Matteo d' Afflitto.

Delitto in genere *dell' Omicidio con Furto, e Sagrilegio.*

1\. L'*Omicidio con furto* si commette, o quando prima s'occide, e poi si ruba, o prima si ruba, e poi s'occide. L'omicidio per causa di furto, si commette, quando, o nella strada publica, o nella campagna li ladri inseguono un viandante che fugge, e l' occidono, ma non lo rubano. L' omicidio con sagrilegio, si commette, o in riguardo della persona, come Chierico, Sacerdote, Religioso &c. *cap. si quis suadente diabolo* 1794., *& cap. impudicas* 27. *quaest.* 2. o in riguardo del luogo, come Chiesa, Chiostro, Cemitero, &c. *cap. frater* 14. *quaest.* 4., *& c. quisquis* 24. *quaest.* 3.

2\. Si prova l' *in genere*, verificata la qualità della persona, e del luogo, ove commesso fu l' omicidio, colle recognizione del cadavere; col sagrilegio, acciò si aggravi la qualità dell' omicidio, perche il sagrilegio, come per il furto, son qualità aggravanti. Se l' omicidio fu col furto, provata la qualità, che dopo l' omicidio, siano state rubate le tali vesti, le tali merci, li tali animali, tanti danari in tale, e tale moneta, che stavan riposti &c. perche lo veggono a terra morto, nudo, e spogliato, senza giubba, senza calzoni. Ed acciò s'abbia la prova dell' *in genere*, e dell' *in specie* assieme, si esaminaranno li testimonj, che lo riconoscono di veduto, che tal occiso prima l'abbino veduto in tal mercato comprar tali merci, tali, e tanti animali &c., di tale, e tanto valore &c. che l' abbino veduto esiggere tale, e tanto danero contato in loro presenza, che l'abbino veduto riceversi per consegnato tanto danaro per portarlo a pagare in tal luogo &c. in tale, e tale moneta, e che al presente lo veggono a terra morto, e nudo, che non tiene tal danaro, ne tali merci &c., e che perciò tutto sia stato rubato da quelli medesimi, che l' anno occiso, e che così sia la publica voce, e fama. E se l' omicidio fu per causa di furto, li testimonij deporranno, che l' abbiano occiso per rubarlo, perche soglion praticare in tal luogo certi ladri, che non si conoscono, e se non l' hanno rubato, *ex indiciis*, che l' abbino ferito, e non essendo morto subito, si e venuto à morir qui, e non l' abbino potuto trovare i ladri, non essendo questa la via, che si pratica &c., o perche si è fatto giorno per le mani, e si è cominciato a praticare questa strada, o perche credevano, che portasse avesse danaro, e non l'hanno ritrovato cos' alcuna.

3\. La pena dell' omicidio con Furto, per Furto, e con Sagrilegio, è la morte per la qualità aggravante, *Danza de pug. DD. tit. de Cleric. cap. 4. num. 33., Caravita rit. 311. num. 9.*, & altri moltissimi, e *Diana in prax. cap. 99. num. 8.* E non c'è dubio veruno, che chi occide un Sacerdote, e non per odio privato, è degno di morte, perchè si offende la Maestà divina, essendosi Dio dichiarato: *Qui tangit vos* (parlando de' Sacerdoti) *tangit pupillam oculi mei. Nolite tangere Christos meos: Et nolite malignari in Prophetis &c. E Diana loc. cit.* riferisce di un Sacerdote degradato, e dato nelle mani della Corte laicale, e condannato alla morte, per aver occiso un Sagristane, a fine di rubare la Sagrestia. Nè in tal causa scusa dalla morte il Furto commesso per la *quasi*, o per l'*estrema necessità*; poicche sebbene è regola generale, che ogni causa scusa dal dolo, s' intende quando la medema causa non ha dolosa, ne proceda da malizia: e quindi se uno oppresso dalla necessità si faccia armato avanti di un povero viandante, a li cerchi danaro, o robe che porta, non viene scusato dal dolo, perche la stessa causa è dolosa, e procede dalla sua mera malizia, potendoli cercar la limosina, e non armato, esponendoli con umili suppliche la sua gran miseria, quanto possa per quel solo di, sodisfare alla sua necessità, e non temerariamente, superbamente, appostatamente, in quel luogo arrestarlo, e componerlo, poi spogliarlo, indi occiderlo, *Caballo de omni gener. homic. num.* 120.

4\. E se tali *Grassatori*, e *ladri di publiche strade, e viticoli, anche per la prima volta, che commettessero un tal delitto, quantunque senza alcuna offesa della persona del disrubato*, sono, e molto più omicidi, non godono dell' immunità della Chiesa, Concordato *cap. 2. dell' Immun. locale art* 14. Ma prima che costi della qualità dell' omicidio con furto per furto, o con sagrilegio, se li Delinquenti fussero rifugiati in Chiesa, dovranno li Superiori Ecclesiastici, o la Corte laicale con la licenza dell' Ecclesiastico, o questa non ottenuta, da se medesima, toglier subito loro le armi, e le cose rubate, e consegnarle ad essa Corte, premessa la Potestà dall' Ecclesiastico, se da questo si facessa la consegna, a tenore del *cap. Praelatis de homic. in* 6., come stà disposto dal sopracitato Concordato *loc. cit. art.* 24. *&* 25. Le sole robe del Debitore rifugiato in Chiesa, non potranno estrarsi dalla detta Chiesa senza la licenza della S Cong., *Speralli decis.* 127. *n.* 36. purche non fosse il debitore, publico Mercadante, Regio Tesoriere, Percettore generale di Provincia, Cassiere maggiore, Officiale di Banco publico, Contestadore, o Officiale de' pegni ne' publici Monti, Cassiere publico dell' Uni-

l' Università, perche tale essendo, come non gode dell' immonità oggidì il suo personale, Concordato *loc. cit. art.* 18., & 19. così le sue robe in Chiesa trasportate, potranno togliersali, nel modo detto.

D. Ignazio Mattea d' Afflitto.

Delitto in genere *dell' Omicidio doloso, ed appensato.*

1. L'*Omicidio Doloso* si commette, quando si occide con l' intenzione, e 'l proposito di occidere: L' *Appensato* è quello, che si commette con una ferma, e deliberata intenzione dell' animo presa l' occasione del luogo, e del tempo, *Caballo de homic. nu.* 125. & *seqq.*, *et n.* 380. *cum seq. c.* 6. *par.* 3. *nu.* 17. Differisce l' omicidio puro, e semplice dal doloso per l' intenzione, perche quando la volontà d' occidere nasce immediatamente dalla stessa rissa, e provocamento, o difesa, l' omicidio si dice puro, e semplice; Quando poi la volontà d' occidere fosse stata prima della rissa, e del provocamento, e forsi l' una, e l'altro mosso per dar esecuzione a tal volontà, si dice doloso: *Riccio collect.* 1833.

2. Ma quì si rifletta, avvertirsi nella prova dell' *in genere* nell'omicidio qualunque sia, che li Periti depongano: *giudicando, che le ferite fussero state fatte con dolo*, perche potrà sortire, che l' occasione sia venuta a caso, o per accidente &c. e ne potrà punirsi l' occisore con la pena ordinaria, quando non sia provato il dolo: E quando il fatto fosse tale, che potesse accadere per morbo dell' offeso, o per una casualità, o per qualche accidente, che ne sia seguita la morte, il corpo del delitto dovrà provarsi per le congetture, *Claro* §. *fin. quæ.* 4. *in fin.*, *Conciolo ver. Corpus delicti resol.* 1. *n.* 3. *De Rosa in præ. decret. M. C. c.* 1. *nu.* 9. Quindi i Periti se potran per le congetture giudicar l'omicidio commesso col dolo, si procederà *ad ulteriora*, altrimenti il processo *silebit*.

3. Da varie congetture si raccoglie il dolo nell' omicidio, o dalla maniera di percotere, e ferire; o dalla nemicizia precedente, o dall' andar armato, o dalla qualità dell' occiso, perche uomo rissoso, perche nemico dell' occisore, o perche l' avesse minacciato, e cose simili: o da un precedente trattato, consiglio, apparecchio &c., *Riccio collect.* 2584.

4. Come pure da varie congetture, (le quali devono esser più, e nel genere loro perfette, e ben provate dal Fisco, *Cepolla cons.* 31. *nu.* 3. perche *in dubio* l'appensamento, e'l dolo non si presume, ma più tosto si presume l' omicidio commesso nella rissa, così li DD. riferiti da *Conciolo resol.* 7. *n.* 6., e da *Barra cons.* 5. *obs.* 76. *n.* 9.) e prova l' animo deliberato, e l' appensamento: perche nell' animo, e nella mente consiste la deliberazione, e'l pensamento, così li *cit.* DD. E si avverta, che altro è l' animo di occidere, altro l' animo deliberato ad occidere: quindi se dopo l' ingiuria ricevuta l' Ingiuriato chiamando gente, ritorna a luogo della ingiuria, o si porta dall'ingiuriante, e lo ferisce, e l'occide, perche ancor dura il calore dell'iracondia, e'l dolore, non si dice l'omicidio commesso con animo deliberato, ma in rissa: E si presume tale, o non si presume per la qualità, o sorta dell'armi, ed altre circostanze, *Vivio decis.* 71., *Riccio collect.* 1833. Quindi a provar l' animo deliberato, dovrà ricorrersi a quelle chiare, e perfette congetture, le quali provano l'animo deliberato; e così alle parole prima della rissa, nella rissa, e dopo la rissa proferite deporranno i testimonj di quelche mai prima avesse detto, e minacciato l' occisore; deporranno della qualità della persona, del luogo, in cui fu commesso l' omicidio; della nemicizia capitale precedente; dell'essersi veduto più volte armato, ed aspettare in tal luogo, *Mascardo de probat. concl.* 864. *n.* 2., *Farinaceo cons.* 61. *n.* 1. *lib.* 1., & *consil.* 138. *n.* 6. *lib.* 2., *Giurba cons.* 2. *n.* 38., & *cons.* 63 *n.* 22., *Grosset de nece prædit.* §. 32. *n.* 24., & §. 33. *n.* 3. E da tutte queste congetture dovrà concludentemente costare negl'atti il dolo, e la deliberazione, altrimenti si presume l' omicidio senza dolo commesso; E contro il dolo presunto, si riceva la prova contraria presuntiva, *Capacelatro decis.* 179. *n.* 63. E quando da tali congetture resterà ben provato l' animo deliberato, e'l dolo non sarà necessario venire alla tortura, alla quale potrà venirsi nel solo caso, che non potesse aversi la verità di tal animo, *Conciolo ver. homici. res.* 2. *n.* 11.

5. Concorrendo tali congetture, e provato l' animo fermo, e deliberato a commettere l'omicidio, come suol dirsi a *sangue freddo*, si dirà delitto gravissimo, ed orribile, e sarà gastigato colla pena della morte, *leg.* 3. *Cod. de Episc. aud.*, & *leg. si quis*, *Cod. ad leg. Cornel. de sicar.* presso le quali comunemente li DD.

6. Per contrario non si presume l'animo deliberato. I. Se abbia percosso coll'armadura bianca (se non fosse stato per casualità, e per aversela difesa) nel braccio, nel piè, e non nel capo, nel petto &c., e la pena non sarà l' ordinaria, non morendo l' offeso, ma la straordinaria, *Baldo cons.* 130. *lib.* 2., e *Scialoja in prax forjud. cap.* 3. *num.* 76. riferisce di un certo Prete, il quale avendo percosso nell' omero di uno non col taglio dell' accetta, ma col cozzo, seguita la morte, fù dichiarato irregolare perpetuamente. II. Se abbia percosse con l'asta dell' armadura, com' e dire col manico dello schioppo, coll' asta dell' accetta, della zappa &c. anzi con la stessa zappa, col pomo della spada, o con la spada non sguainata, per il testo *in leg. cum qui*, *Cod. de sicar.*, perche avendo l' armadura nelle mani, potendo con essa ferire, voltando il ferro, voltando la spada, e sguainandola, non l'hà fatto, non ci è stato l'animo deliberato d' offendere, così *Caballo de hom. num.* 235., 237., 316., ed altri: benche *Gio: d' Amico cons.* 23., *Giurba cons.* 82., vogliono anco, che l' omicidio fosse fortito colla propria zappa, o col bastone, che cessi l' animo deliberato d' occidere, perche tali stro-

stromenti, non sono principalmente diretti ad offendere; Però, secondo Noi, l' armadure proprie de' villani son le zappe, li vomeri, e le accette; e quelle de Bisolchi, e de Guardiani d' armenti sono i bastoni, e le fromboole, e costoro son sicuri più di tali armadure, perche ne han la pratica, e l' uso, (a guisa di Davide pastorello, che non sapea camminare cinto di corazza, elmo, e spada, quali disse a Saulle non averne uso), che non lo sarebbono dalle armadure proprie de' birri, soldati, e guappitelli: Perdoniamo li *cit.* Dottori diffenditori di tali armadure, e de Villani, e Bisolchi, perche non avran mai avute la bella sorte di assaporarlo per mano de' medesimi: E sebbene *Scialoja cit. loc. cap. 3. nu. 71.* voglia la pena dell' esilio per sei mesi, questa non basta; percho tal sorta d' armadura nelle mani di chi ne hà l' uso indica vero, fermo animo, e deliberato, che non lo dimostra nelle mani di chi non ne hà l' uso, D' altra sorta d'armadure ci rimettiamo sopra nell' *add. al cap. 10. Insulti &c. Percussione &c.* III. Assai contrastano li DD. se percorendosi, nel capo col bastone, o con la pietra, si presuma l'animo d' occidere: lo negano *Grammatico decis. 171., Baldo in proem. ff. col. 3., Innocenzo in cap. quia verisimile, de præsumpt.*, perche facendosi con stromento non atto ad occidere: dicono di sì moltissimi riferiti da *Gribaldo de homicid. dolos. num. 15.*, perche benche in riguardo dello stromento non possa presumersi l' animo d' occidere, in riguardo però del luogo della ferita ben si presume: molto più se fosse replicata la percossa, perche *de sui natura* le ferite nel capo sono mortali (e noi l'abbiam detto sopra nel delitto *in genere della percussione*), e così una presunzione caccia l'altra; di modo che resta la presunzione del dolo, e dell' animo deliberato di voler occidere, che risulta dall' effetto, *leg. Divum ff. de restit. in integ. minor.* Ma noi diciamo: O il percussore, è amico, ed uomo di buona fama, e non si presume in esso animo d' occidere; se nemico, ed uomo di male fama, e si presume tal animo: o pure; o non avea altre armi, che bastone, legno, pietre, o avea altre armi; se aveva altre armi, e diè di mano al bastone, alle petre, al legno, non si presume tal animo; ma se non avea altre, e si servì di queste, si presume sempre un tal animo, appunto perche non avendo altre armi proprie, ed atte, si servì di queste, *Grammatico vot. 23. num. 10. Mascardo concl. 864. num. 8., Caballo loc. cit. nu. 314. Scialoja de forjud cap. 3. num. 71.*, ed altri. IV. Se più sono a percotere, e ferire, si presume l' animo deliberato in tutti, quando tutti si fossero principalmente adunati d' animo, e di proposito ad occidere, e percuotere: e di questi uno solo fosse stato il percussore a morte, e si sapesse, e l' altri nò, tutti ugualmente saran gastigati colla morte, perche si presume, che tutti avessero occiso deliberatamente, *in l. unicam, §. pœnas autem, Cod. de rap. virg., leg. is qui opem ff. de furt., Tesauro dec. 31., Marsilio sing. 817., Tiraquello de pœn. caus. 63. num.* Ma quando non costasse, che tutti si fossero principalmente adunati, e vi fossero alcune congetture in contrario, a tutti si darà la tortura, nella quale se confessaranno l' adunamento, la pena sarà della morte: e se non lo confessaranno, la pena sarà per tutti straordinaria, *Farinacc. in rub. de hom. quæst. 105. §. 0. & 3.* O finalmente costasse di rissa, ne costasse, chi avesse ferito a morte, l'incertezza del vero delinquente farà moderar la pena ordinaria, *Altimare a Rovito decis. 63., De Luca pract. crim. c. 30. vol. 2., Piaseo resp. crim. 1. num. 28.*, benche *Riccia collect. decis. 1016., Parisio consil. 148. n. 3. lib. 4., Nacca consil. 240. nu. 9., Bossio in tract. de hom. n. 216.*, non vogliono scusato l' autore della rissa, per la incertezza di chi abbia ferito mortalmente, dalla pena ordinaria. V. Il nemico provocato con ingiuria, o altro fatto leggiero, non si presume aver commesso l' omicidio *ex proposito*, dicono alcuni presso *Angelo in leg. adulterium, §. Imperatores num. 2. ff. ad leg. Jul. de adult.*, perche stante il provocamento, lo dicono omicidio puro, ed ogni piccola causa scusa dalla pena ordinaria del delitto: Altri lo vogliono doloso, perche stante la nemicizia, tal omicidio già fu concepito, premeditato, o desiderato, perche il nemico sempre pensa il male del suo nemico; o se il provocamento paja aver dato causa all' omicidio, però la vera, e principal causa fu il mal animo precedente, e l' odio antico, *Caballo* lo prova fortamente *loc. cit. a num. 15. usque ad 133.*, e *culpa sua* fu dell'offeso non solo il non guardarsene, anzi l'averlo voluto provocare anco per poco. VI. Chi irrita un cane mastino, o arrabiato, o lo scioglie dalla catena per far mordere, se muore il morsicato, si presume l' irritamento doloso, ed entra l' irritante nella pena dell' omicidio doloso: però si presume colposo, se l'avesse portato per la strada publica, a fune longa (non potendolo portar così), o sciolto: e seguita la morte del morsicato, entra la pena arbitraria, considerata la qualità, e l'eccesso della sua colpa. L'istesso si dice di chi, gittando una pietra in mezo una folla di gente, ne ammazza uno, che sia tenuto per la sola colpa di lanciar la pietra in una folla, e non per l'omicidio, perche non fu, nè *ex proposito*, nè *deliberato* l' omicidio, *Claro §. homicid. sub nu. 3., Caballo loc. cit. nu. 226., Angelo in leg. non contrahit, ff. ad leg. Jul. majest.*, *Decio consil. 432. num. 13.*, e qui appresso più chiaramente dell' omcidio per *colpa*.

D. Ignazio Matteo d' Affitto.

Delitto dell'omicidio commesso per colpa.

1\. Questo si commette senza dolo, senz' animo, e senza volontà, ma innavvertentemente, e per sola colpa; e molti omicidj volontarj sono più per colpa, che per dolo com' a dire, se uno provocato, o insulto, difendendosi, eccede il moderame dall' incolpata tutela; o quando uno nè *in genere*, nè *in specie*, nè primariamente, nè secondariamente abbia mai pensato d'omicidio; Quindi versa la sola colpa gastigata, e non l'omicidio, così communemente li DD.

2. E così il Medico, che da il medicamento alla concezzione, e fecondità, non sara tenuto d'omicidio, se la donna muore, per il testo *in l.3., §.sed ex Senotsis,ff.od leg.Cornel.de sicor.*, *Navrie o Fronchis decis.59a.*ma *Tesauro decis.12.num.3.*vuole la pena dell' esilio perpetuo; e *Vulpine quæst.1aa.por. 5. num.11.*, per la pozione per l'aborto, per la conceazione,per la sterlità,la pena della galea all'ignobile,all' uom' onesto l' esilio perpetuo, e la frusta alla donna.E per il testo *in l.quio octiene ,§.Proculus ait,cum leg.seq.in prinz.ff.od leg. Aquil.,e Rubeo decis.60.*, *Cabolla loc.cit.num.213.* o *Riccio Collect.1834.*,e *Clore §.homicidium n.*17. al Medico, che per ignoranaa ammaaza l'ammalato, senaa dolo, ed animo d' occidere s'impone l'esilio: E questa pena,anai maggiore oggidì si vorebbe in pratica spesso spesso con moltissimi, perche non lasciao costoro *discere periculis nostris*, & *experimento per mortes agere*, secondo le lagnanze di Plinio *lib.* 19. *cap.* 2., e si vorebbo una volta venire alla censura delle loro operazioni, e collegj.

3. Così colui, che si carica d'uo peso, che non può portare, se gittandolo ammazaa un'altro è tenuto d' omicidio colposo, peeche conoscea non poterlo sostenere. Così l'infermo,e 'l convalescente, se cavalcando un vizioso destiero, ammazza un sanciullo, ne *ottu*, ne *voluntote* commette omicidio, perche l'è un caso *mere* fortuito, in *in cap. cum dilectus de homic.* e s'intende,quanda sia per aserciaio di calvaccare,o per necessità,o per divertimento; quando sia il suo destiero solito a calvaccarlo;quando abbia guadagnata la mano; o rotto il freno, che non potea sì di facile rompersi, ad abbi buttato a teara il cavalcante; a quando siasi adombrato, *Caballo loc.cit.n.213. 217.*, e sarà tal omicidio solo colposo,perche potea,stando così debole, e non concorrendo questi requisiti, non calvaccarlo. Così il Cacciatore, credendo d'uccidar l'ucello, la lepre, la fiera, ammaazi l' uomo, sarà tenuto della sola colpa, perche potee usar più diligenaa, *Coballo loc.cit.num.231*. Così Tizio per diffendersi col moderame dell' incolpata tutela contro di Cajò, se occida Sembronio,sarà tenuto di colpa: e *Gomesio* non lo scusa dall'esilio *3.variar.de delict.cap.3 de homic. n.35.*, come pue *Clara*, e *Gravetta cons.97.n.10.* ed in altra pena maggiore, *Caballe cos. 31. n. 4.* quando commettesse l' omicidio, eccedendo il modo della difesa. O *errore ductus*, credendo d' occider Cajo suo nemico, occida Sembronio, sarà tenoto del dolo, e della pena ordinaria dell' omicidio; come non lo sarebbe, se *nullo errore ductus* volendo occider Cajo,casualmente occida Sembronio, che passa, ma solo a pena più mite, ed arbitraria, *Caballo loc.cit. n.18.*,*Conciolo res.* t.*verb.occisio Scialoja*, ed altri. Così chi lancia un sasso contro di un caoe, e colpisce un' uomo, che pel colpo sen muoja, a ninoa pena sarà tenuto, se l'abbia lanciato per sua difesa, *Conciolo res. 3.n.a.*, *Caballo loc. cit. n.220.* E chi lancia per la finastra, o per la porta un sasso, sia di giorno, o di notte,se non abbia prima osservato chi passi, o non abbi prima vociferato, *guarda da sotto* è tenuto d'omicidio colposo, *Carrero prox. crim.*, §. *circo verò secundum num. 26. de homic.* Altri esempli adducono il Crimioalisti.

4. La colpa si dovrà sempre provara dal Fisco; perche chi dice, essarsi caosato l'omicidio, o altro delitto per colpa, è tenuto non solo provac la colpa,ma ben anche,cha per quella colpa sia caosato il delitto, e coe seoza di quella non avrebbe potuto accagionarsi, *Alessandro consil. 74. n. 7.*, *Cravetta cons.8.n.26.,et 27.* ed altri.

5. E generalmente nell' omicidio per colpa mite à luogo la pena della morte, ma una più mite, attente le circostanae, e le qualità del fatto;ma pee lo più si da la pena dell'esilio, *Majorona in opop.c.24. n. 29.*, e'l risaccimeoto da' daoni, ed interessi patiti dall' offeso:quali non si elsarcicono nel delitto casuale, per la necessaria difesa, *Forinacco in prox.crim. tit.de hom.in quæst. 119.*, *inspect. 4.*, *Riccio collect. 1832.*, ed altri.

D. Ignoaio Motteo d' Afflitto.

Delitto dell' Omicidio commesso casualmente.

1. IL caso è una caosa agente fuora dell' intenzione, *Aristo.in 2. physica.text. 49.*, perciò le operazioni casuali, perche non volontarie, non sono peccaminose. S. Tomaso *in 2. 2. quæst. 69. art.1.* secondo S.Agostino, perche *la volontà,e'l proposito distinguona il maleficio; E peccato non è,se non volontario*;quindi il delitto pure casuale, non è delitto *in leg.14. Divus,ff.od l. Cornel.de Sicar.*,& *leg.1.Cod. eod.* Laonde se facendosi un'aaione lecita, e con tutta la diligenza possibile, si commettesse un' omicidio senza colpa vèruna, sarà casuale, o non merirarà pena, entrando la regola, *quod sine culpa nemo punitur*, *l. fancimus 24.*, *C. de pæn.*, perche sarà delitto colpolo, se mai v' intervenisse qualche colpa, *Cabollo de omn.gen. homicid. num. 218.*, & 244.

2. Però molte volte accade, che un'aaione, la quala da se non sia voluta, e peosata, si faccia tale accidentalmente; e ciò in due modi; o dando *operam rei illicitæ*,o non usando *debitam diligentiam rei illicitae*,come si verificarebbono nel Cherico; e l' omicidio seguito, non si direbbe casuale,ma in certa maniera volontario, *Sot.lib.4.de just.et jur.quæst.1.*,*Caballo de homic. nu.* 124 O se la colpa precedè al delitto,o sia caso, e l' omicidio sarà volontacio,*arg.text. in c. ad hoc, c.significasti, cap. od audientiam, c. continebotur*,& *c. lator. de homic.*, perche se non precedè la colpa, non sarà volontario *c. dilectus, de homic.*, *leg. 1. cit.§. Divus* &c.

3. E quando si dice, che il delitto casuale non merita pena, s' intende rigorosamente del delitto puro casuale, di modo che non c' intervenga dolo alcuno, o colpa veruna, *Conciolo ver. homicidium res. 4, n. 3.*, *Caballo loc. cit.*

num. 145, a l'esempio farebbe, di chi fuonando la campana a tempo proprio, cascando il martello, occidesse un' altro, che passi &c. *Medices de casib fortuit. par. 1. quaest. 1. n. 14., & seq.* e so fosse Cherico, neppur incorrerebbe l'irregolarità, perche tal disgrazia non potea pensarsi. *ut in cap. citatis, & cap. ex litteris* 14., & *cap. significasti* 16. &c. Però riflettono i Dottori, altro è caso fortuito, altro l'inopinato, o improviso; il primo è quello, a cui non precedè alcuna caosa, che per mente umana potesse prevedersi, *leg. Lucius ff. de evict.*, dipendento da colui, a cui s'imputa il fatto, e quindi niffuna colpa, niffuno dnio, anco levissimo *Medicet loc. cit. quaest.* 16. & 21. *n.* 4., *Cepolla consil.* 53. *num.* 8., perciò dicono li Dottori, che tra 'l caso fortuito, e la colpa levissima, non vi sia mezo: il secondo è quello, a cui precedè qualche colpa di colui, a cui s'imputa il fatto; ed in questo caso se la colpa sarà preordinata al caso, sarà punibile il fatto *per modum culpae*, coll' esilio: essendo tenuto a tutto ciò, che ne sia seguito di danno, ed interesse; se nò resterà *de jure* impunibile: *Surdo cons.* 445. *n.* 41., *Farinaceo quaest.* 126. §. 1. *num.* 59., no sarà tenuto alli danni, ed interessi, *Capecelatro decis.* 75. *in princ.*, *Riccio collect. decis.* 332.

4. Quindi dicano li Dottori, che se li occidesse un amico, un fratello, il padre, si presumerebbe l'omicidio casuale, se non si provasse il contrario, *Giezzino discept.* 26. *num.* 440., ed altri. Se il Vignajolo recidendo, o nettando l'alberi, che stendono nelle vie, occidesse chi passa, l'omicidio sarà casuale, ed impunibile, so abbia avvisato: gridato, e fatto quanto mai far dovea; se nò, con tutto che l'opera sua fosse lecita, sarà omicidio colposo, e puolbile, perche fu in colpa non prevedendo a quanto potea accadere, *l. si putator in princ. ff. ad leg. Aquil.*, *Caballo loc. cit. num.* 23. Se il Fabricatore gittando le pietre, o faticando nel muro verso la via pöblica, ferisse, o pur occidesse chi passa, con le dette pietre, o col suo precipizio, l'omicidio sarà casuale, ed impunibile, quando avesse gridato, *guarda da sotto*, prima di gittare le pietre, o in qualche distanze dalla fabrica, cho si fatica ci avesse posto li segni, che per consuetudine soglionsi ponere, per li quali avesse potuto avvertirsi, e guardarsi chi cammina: Se nò, sarà colposo, e punibile, *de Marinis lib.* 1. *resol.* 201. *n.* 1., & *seq.* Come pure sarà casuale, e impunibile l'omicidio fortito col precipizio di uno, che camminando di notte fosse cascato nel fosso, quando questo la sara fosse stato ben coverto; E de' casi simili pur così si dirà.

D. Ignazio Matteo d'Afflitto.

Delitto dell' Omicidio permesso per Legge, e per Necessità.

1. PRescindendo dal Precetto del nostro Signore nel Decalogo *Non occidas* L'omicidio permettesi, e dalla Legge, e dalla Necessità: dalla Legge è quello in persona de' Fuorusciti, a Banniti, è quello, che accade negl' atti leciti, o approvati dalla legge, o dalla consuetudine: dalla Necessità, è quello che si commette por la difesa dell' onore, della vita propria, e de suoi. L'omicidio, acciò dicasi fatto per Necessità, devonsi provar trè requisiti copulativamente. I. Che l' offensore sia stato provocato. II. Ch'abbia ferito, o ucciso per difendersi. III. Che posto nel pericolo della vita siasi difeso così, non potendo altrimenti afuggire, *Romana sing.* 28., *Dambaudero in prax. crimin. cap.* 76. *n.* 2., *Majorano in opepr. lib.* 3. *cap.* 4. *num.* 51., e comunemente li Dottori Quindi l' Insultato, quando altrimenti non possa diffendere la propria vita, potrà impunemente ammazzar l'aggressore; imperocche *occidere volens, jure accidi tur, l. si ita, ff. de sicar.*, *leg.* 2. *C. eod.*, *leg. ut vim, ff. de just., & jur.*, presso le quali leggi, tutti li Dottori: e l'Insulto si considera, quando sarà fatto con le armi, acciò possa l' Insultato dirsi *positus in discrimine vitae*, *Sciologa de forjud. cap.* 3. *nu.* 61., *Majorana loc. cit. cap.* 4. *num.* 9. E difendendo se stesso quando potea altrimenti riparar alla sua vita, se occide l' Aggressore, ed occidendolo eccedè il modo della difesa, e 'l moderame dell' incolpata tutela, non entra la pena ordinaria dell' omicidio, ma una più mite *quia difficile est, justum posse temperare dolorem*, *Natta cons.* 412. *nu.* 3. *lib.* 1., *Grammatico cons.* 63. *num.* 10., & *decis.* 97., *Riccio collect. dec.* 1832. E'l moderamo consiste, e circa il Modo, o circa il Tempo, e circa la Caosa: Circa il Modo, che si difende con quella medema sorta d' armadura con la quale fu insultato, e ferito, e non lia maggiore: circa il Tempo, che *incontinenti* si difenda e nell' atto dell' aggressione, perche se l' Aggressore dopo dato il colpo sen' fugge, dovrà farsell *il ponte di oro*; poi he se li si dia la seguita, e gionto s' occida, sarà l' omicidio punito per l'eccesso, e per la colpa, *Bossio de homicid. nu.* 61., *Boerio decis.* 168. *num.* 8., *Farinacco de homic. quaest.* 125. Circa la Caosa, che sia pura difesa, e non vendetta, *Grammatica cit. cons.* 63. permettendosi la difesa farsi nella stessa maniera, nella quale si fa la violenza, *Capecelatro decis.* 75. *num.* 26., *Vivio com. opin.* 189. *num.* 7., *Trentacinque lib.* 1. *var. tit. de defens. nu.* 3. L'istesso si dica, e del modo medesimo, che possa impunemente il Padre occidere l' aggressore del figlio, e'l figlio quello del Padre, anco se il figlio emancipato fosso, o pur naturale solo. *Bossio, Boerio, Farinacco loc. cit.*, come pure il fratello, che occide il rissanto del suo fratello fatto assoluto, e'l parente in difesa dell' altro, *Grammatico consil.* 68. *nu.* 4., *Scialoya loc. cit. cap.* 3. *ante nu.* 62., *Reginaldo vol.* 2. *lib.* 21. *cap.* 5. *num.* 69. E 'l Sacerdote che ammazza l' aggressore *suo*, non incorre nell' irregolarità *in foro fori*, li Dottori comunemente riferiti da *Caballo loc. cit. num.* 68. anco che celebrasse, potrà diffenderfi col moderama detto, e dopo occiso l' aggressore seguitar a celebrare, *Claro* §. *homicidium num.* 24., *Marsilia*, *S. Antonino* ed altri da *Scialoya loc. cit. num.* 61. ne la Chie-

Chiesa per l'affusione del sangue restarà polluta, n avrè bisognà dalla reconciliazione, *Vulpina in succo Farin. de hom. quæst. 125. part. 1. num. 1. &c.* Si rifiatta, che detto abbiamo l'aggressor sua, poicche se il Sacerdota ammazza l'aggressore del suo Padre, n suo fratello &c. incorre nell'irregolarità, perche *habet regulam juris contra se*, in un sol caso limitata, cioà quando difende la propria sua vita, *Pascale de patr. potest. cap. 6. par. 3. num. 34.*, poicho difendondo la vita de' suoi, si reputa l'omicidio a vendetta, e non a difesa, *Conciolo resol. 4. nu. 8. vers. defensio*, *Guazzino defens. 29. cap. 5. vers. circa causam &c.* E se l'Aggressore per difender se stesso, ed offendere sicuramente l'Assaltato, si riparasse dietro di un altro, tirando sempre a nascondersi, e guardarsi col corpo di quel Terzo, ne l'Assaltato potesse altrimenti salvarsi, e fuggire, impunemente potrà ad un colpo stesso occidere e'l Terzo, che li fa d'antemurale, e l'Aggressore, *Conciolo resol. 9.*, benche *Syro* voglia il contrario: E sarà l'istesso dell'assaltato, che per difendersi si guardi dietro di un'altro, il quale se resta occiso, l'assaltato vivo, che se lo presa per riparo, e difesa, sarà gastigato con la pena estraordinaria. Ma si rifletta, che se l'Assaltato sia stato l'Autore, e'l principio della rissa, sara tenuto a tutto ciò, che na sarà seguito, colla pena ordinaria. E nel dubio l'Aggressore, e 'l Capo nelle risse, è quello ch'à più ferite, *Caballa cons. 231. num. 13.*, & 18, contro l'opinione d'*Anna sing. 693.* che vuole sia colui, che ricevè l'ingiuria.

2. Il Ladro di notte potrà occidersi impunemente. I. Se sia per la difesa della vita. II. Che prima di occidersi si gridi trè volte *Ajuto, Ajuto, Ajuto* benche li Criminalisti nostri dicono, cha occidendosi basti gridar così trè volte. III. che tal ladro non sia conosciuto, ne abbi testimonj che lo conoscano, e lo possano convincere del furto. IV. Che non s'abbia potuto aver trà le mani, per ligarlo, e poi consegnarlo alla Corte. V. Che si tratti della perdita della Vita, o di quella delle robbe di considerazione, (benche sia contro le leggi de' Romani), ricordando la proposizione 31., la quale dice: *Regulariter occidere possum furem pro conservatione unius aurei*; la 32. in ordine, ambidue dannate da Innocenzo XI., che dice: *Non solum licitum est defendere defensione occisiva, quæ actu possidemus, sed etiam ad quæ jus inchoatum habemus, & quæ nos possessuras speramus*. E quanto stà disposto per l'immunità locale contro di tali aggressori notturni così delle robe altrui, come dell'onestà delle donne, si legga il Concordato *cap. 2. art. 15.* & 16.

3. Quanto si è detto delli ladri notturni, l'ampliano i Dottori anco alli ladri di giorno, *si gladio se defendant, in l. 12. Tab.*, n quando si dubitasse, se sian venuti per rubare, o per occidere, e che non stiasi sicuro senza il pericolo della vita, *Catalano de indult. cap. 35. num. 73.*, *Scialoja loc. cit. n. 66. & n. 88.* dice che li ladri perche son diffidati, e banniti, possono impunemente occidersi, particolarmente dal disfrubato: l'istesso dice *Vulpino loc. cit. par. 4.*

4. Molti poi sonn li Casi, nè quali *permittente lege* restarà impunito l'omicidio. I. nelle palestre, ne' torneamenti, o nelle lotte, introdotte, ed approvate dalle leggi municipali, e consuetudini, le quali, sebbene ingiuste siano, pur scusano dalla pena temporale, *§. si in colluctatione, ff. ad leg. Aquil., l. si ex plagis, §. ultim. ff. eod., in cap. lator. de homic.*, purchè non ci sia dubio d'appensamento, n di proditorio, n non c'intervenga colpa lata, o leve; perche nel primo caso l'offensore non meritara scusa, e perdono, *Romana sing. 16.*, *Carrera pra. crim. §. homicidium autem num. 92.*, *Sanfelice in pra. Jud. sect. 20. num. 20.*, e nella colpa lata, ci sarà pena dell'esilio; e nella leve, o la pena pecuniaria, o la carcere, *Conciolo res. crim. ver. homic. res. 3. n. 3.*, & 4. Quindi si dirà l'omicidio, o Doloso, ed Appensato, se un Compagno fosse andato ad invitar l'altro, che finge suo amico, al lotto, e con cui abbia prima trattato con esso de' colpi, e delle ritirate &c., Colposo, quando per parte dell'occiso c'intercede qualche colpa; e Casuale, quando niente ci precedè. II. nelle notturne depopolazioni de' campi, e delle vigne, se in esse restassero occisi li devastatori, il testo è *in leg. 1., Cod. quando lic. unicuique sin. judic. se vindic.*, *Gaballo, Farinacea* e *Scialoja loc. cit.* III. nella difesa del proprio onore, e della pudicizia; percha l'onore, e la pudicizia ne' figlioli, e nelle figliole è da preferirsi a tutta la roba, *leg. Julianus, ff. si quis omis. cau. test.*, e l'onore, e la vita *pari passu* caminano, *leg. julia, ff. de manu vind.*; quindi se la Zitella difendendosi la pudicizia ammazza il petulante, o 'l giovinello ammazza il sollecitante alla sodomia, non devono molestarsi, *Scialoja de for. jud. cap. 3. n. 86.*, *Conciolo ver. accisio res. 4.* E 'l Marito potrà occidere l'Adultero, e la moglie *in fraganti*; ne il figlio potrà occidere il Padre adulterante con la sua moglie; ne la moglie il marito adulterante con altra maritata, benche e 'l figlio, e la moglie dovran punirsi con pena minore di quella dell'omicidio, *ob causam justi doloris*, *Vulpino loc. cit. quæst. 2. n. 10.* neppure il Concubinario potrà occidere l'altro, che trova con la sua Concubina, poicchè se può il Marito occidere l'adultero, è perchè il matrimonio è *de jure divino*, e congiogne i corpi, ma il concubinato, perch'è contrario al *jus divino*, non à la stesse difesa; *Gaballo loc. cit. n. 28. usque ad 43.*

D. Ignazio Matteo d'Assisio.

Delitto dell'Omicidio semplice, e per Risse.

1. Detto abbiamo, che l'omicidio deliberato è quello, che si commette *a sangue freddo*, ma l'omicidio semplice, e commesso nella pura rissa è quello, che immediatamente procede dalla provocazione; di modoche prima della detta provocazione non

non vi sia stata ne animo, nè volontà alcuna di nocere, *Riccio in pra. par. 1. resol. 456.* Quindi cessa in tal omicidio la pena ordinaria, perche chi occide in rissa, e non concorrendovi le altre qualità aggravanti, com'a dire, con armi proibite, e con furto dopo dell'omicidio &c., deve gastigarsi citra la morte; perchè il provocato essendo alieno dal dolo, si punisce più d'eccesso, o di calor d'iracondia, che di occisione, *Farinacea in pra. crim. tit. de hom. quæst. 119. num. 45.*, *Caballo de hom. n. 111. & cas. 78. n. 2. & 3.*, *Scialoja de forjud. cap. 3. n. 67.*, *Tiraquella de pæn. caus. 1. n. 3. & seq.* Ma se vi concorrono le qualità gravanti, oppure l'ingiuria al provocato fu leggiera, la pena sarà ordinaria della morte, *Tesauro decis. 178. n. 5.*

2 Ma se l'ingiuria verbale fu tale, che accogionasse riso, ed ignominia andando dal Giudice, e querelando, particolarmente in un galantuomo, e ne pigliasse la vendetta colle proprie mani, v'entrarà la pena della morte civile, e non della morte naturale, *Boerio decis. 169. per tot.*, *Peguerio decis. 69. n. 40. & 41.* anco che la causa fosse ingiusta, per la quale sia commesso l'omicidio, *Grammatico decis. 23. num. 8.*, *Gizzarelli decis. 18. per tot.*, perche dove ci è qualunque causa, ancorche fatua, come dicono li Dottori, non ci è dolo: e dove non ci è dolo, non à luogo morte.

3. L'omicidio commesso per l'ingiuria fatta a parenti non si gastiga con la morte, perche Padre, e Figlio, o sia questo pur naturale, o emancipato, o spirituale, si stimano una sol persona, e riesce commune l'ingiuria, passando la macchia del Padre al figlio, *Grammatico loc. cit.*, *Mari a Gizzarelli loc. cit.*, *Medices cons. 95.*, *Bolognetto in lege ut vim. 3. ff. de just. & jur.*, *Claro quæst. 87. ver. dictum est*; l'istesso si dice dell'ingiuria in riguardo degl'altri congionti, e di tutti coloro, ne' quali cade il Parricidio, li citati Dottori. E *Bajarda a Claro §. homicidium n. 93.*, *l'Addenta a Farinacea cons. 2. lib. 1. lit. D.*, *Conciolo res. crim. 7. n. 5. & 6. ver. defensio*, *Scialoja loc. cit. n. 77.* l'ampliano anco in riguardo degl'amici; purchè però questi siano insultati *in discrimine vitæ*, e la difesa si faccia subito, e senz'intervallo.

4. Laonde se uno ingiuriato, e percosso col bastone, o con pugni, o calci, commette l'omicidio, non potrà gastigarsi colla morte, ma coll'esilio per cinque anni; *Grammatico decis. 98.*, *Angelis a Gizzarelli loc. cit. num. 4.* o per anni 6. *Ursillo decis. 289. num. 34.* anco che si eccedesse nel moderame dell'inculpata tutela, *Majorano in opopr. lib. 1. cap. 4. n. 19.* O se questo fosse stato minacciato della vita, o di grave ingiuria, non dovrà l'omicidio da lui commesso gastigarsi colla morte, ma con una pena più mite, *Grammatico decis. 5.*, *Boerio decis. 169.*, *Scialoja loc. cit. n. 93.*, *Majorano loc. cit. n. 46.*

5. E ch'insegue l'ingiuriante, il quale fuggendo casca, e si ferisce da se, o muore; se resta ferito, sarà il persecutore tenuto per la sola ferita, perche diè causa a quella, e la pena sarà più mite; se muore, non sarà tenuto alla pena ordinaria, perche l'omicida, allora deve morire, quando all'omicidio c'interviene il dolo, *Bartolo in leg. si gemina n. 4. ver. quæro, ff. arb. furt. cæsor.*, *Decio cons. 482. n. 8.* Anzi se dopo ferito l'ingiuriante, questo sen' fugga, e l'ingiuriato lo segua, lo giunga, e lo finisca, occidendolo, perche si dice aver tutto fatto *calore iracondiæ provacatus*, e senza dolo, sarà da gastigarsi citra della morte con pena arbitraria, perche fù in colpa, potendolo non inseguire, e contentar lo sdegno con averlo ferito, *Boerio decis. 168.* *Afflitto in const. Terminum vitæ lib. 1. rub. 13. de homicidio, num. 18.*, *loc. cit. num. 69.* il quale aggiogne, che chi occide nella rissa con armi di fuoco, non soggiace a forgiudica, perche non soggiace alla pena della morte.

6. Regolarmente, o l'ingiuria sia reale, o personale, e non v'interceda atto estraneo, nè dolo, ma sia *incontinenti* vendicata coll'omicidio, non dovrà questo punirsi con la pena ordinaria, li Dottori citati. E l'istesso vogliono, se l'omicidio segua anco dopo lungo tempo dell'ingiuria ricevuta, perche pur si dice farsi *incontinenti* l'omicidio, facendosi *quo primum fieri possit*, contro l'opinione di *Negusant. cons. 344. num. 15.*, Però questo tempo, è questo *incontinenti* lo sappia regolar il Giudice, perche un certuno che ammazzò colui, che uo anno fa avea lapidato la porta della sua casa, fu esiliato per anni diece, *Grammatico*, e *Gizzarelli loc. cit.*, e *Majorano n. 46.* L'istesso vogliono, se dopo l'ingiuria si adunano compagni, e poi si commette l'omicidio, perche ancor si dice durare il calore dell'iracondia, *Bossio de homic. n. 8.*, *Caballo loc. cit. n. 84.*

D. Ignazio Matteo d'Afflitto.

Al numero 4.

Delitto in genere *del Parricidio*, e *dell' Età Minore.*

1. COmmette Parricidio chi occide il proprio Padre, o 'l proprio figlio, *in leg. unica, Cod. de his, qui Patrem, vel fil. nec.*, però largamente è Parricida chi occide l'ascendenti, i discendenti, e i Collaterali fino a quel grado specificato dall'Autore; sebbene strettamente, chi occide il Padre si chiama Patricida, chi la Madre Matricida, chi il fratello Fratricida, chi la Moglie Ussoricida, *Farinaceo de homic. quæst. 120. sect. 5.* E nella materia de' delitti più atroci, il Patricidio è l'atrocissimo, *per tex.*, *& tot. tit. ad leg. Pompejan. de patric.* ne la minor età scusa il Patricidio, *tex. in l. pæna parricidii, ff. ad leg. Pompejan. de parricid.*, ove la *Glossa in ver. aliquins*, e *de Franch. decis. 230.*, benchè *Giazzino discept. 24. n. 431.*

24.*num.* 431. voglia, che *generalitèr minor ætas sit causa, ut pæna moderetur:* (ma di queste minor età quì sotto un poco a piè fermo diremo) neppure scusa l' Iracondie e ne à luogo altra scusa, eccetto quelle, che diciemo quì sotto. E chiunque in qualunque maniera dà agiuto, anco dopo il Patricidio, si gastiga colla morte, *Vulpin. loc. cit. num.* 13., & 14.

2. Oltre della recognizione del Cadavere, verificate, come note l' Autore, la qualità di ascendente, discendente, e collaterale, cioè che l'occiso sie d' ascendenti, o descendenti, &c. e nell' Uxoricidio, che la donna occisa sia moglie, si dirà legitimamente provato *in genere*. Oppure quando si sospetta, che il marito abbia occiso la moglie, ne siesi fatta la recognizione del Cadavere, dovrà inquirersi, in qual tempo sia stata sepellita, se di notte, se contr' ore, se sia state sepellite con l' onor dovuto alla qualità del suo stato, &c. Se la moglie era linguacciute, disubidiente, di mala condizione, e fama, (non dandosi delitto senza causa), se nel tempo della sua morte ci sia stato il lutto, o il pianto, secondo l' uso del paese, se il marito abbia vestito a lutto: Oppure n' avesse fatto tutto il contrario intorno alle cose dette, come se morta non fosse, o della sua morte non avesse curato; cioè avesse dimostrato riso, allegrezze, avesse tenuto conversazione, gioco, caccie; se il marito abbia tacciuto la morte della moglie, ed esse pochi giorni prima siesi veduta sana, e non inferma. Se vi han precedute minaccie, odio, risse, e cose simili concernentino generalmente ad altri delitti, *Nicolino prax. crim. num.* 515. & *seq. in novis.* E se il marito si trovasse nella casa della moglie uciso, e la moglie abbia taciuta la detta morte, ne l' abbia denunciata alla Corte, potrà darseli la tortura, acciò confessi, *Vulpino in Suc. For. sect.* 5. *num.* 17. *quæst.* 29.

3. La pena ordinarie di tal enormissimo delitto, è diversa presso le nazioni. Nel nostro Regno al presente, prima di morire si dà la frusta per la Città, indi si appicca, poi si osservano le solennità della legge, si chiude il Cadavere dentro di un cuojo, assieme con un cane, con una vipera, con una simia, e con un gallo, e si butta a mare, privendolo di sepoltura. La formola del decreto: *Moriatur in furcis, & ejus Cadaver servata forma juris insuatur culeo cum cane, vipera, simio, & gallo, & in mare jactetur, ut sit ei pæna, & aliorum transeat in exemplum, &c.*

4. La detta pena ordinaria però non à luogo, quando colla esser stato commesso per una di quelle cause considerate dalla legge, per le quali i figli possono esser diseredati dal Padre, e per contrario *in §. aliud quoque, authen. ut cum, de appell. cognosc.*, *Caballo cas.* 15. *n.* 19. *Menochio de arbitr. in novis. ad lit. ad cap.* 356. *num.* 41. &c., *Scialoja forjud. cap.* 3. *num* 70., benche sia in contrario *Pascale de pat. pot. cap. ult. par.* 4. *num.* 43., & *cap.* 10., *num.* 43. il 9. ferisce un' abominevolissimo caso delle figlie contro la propria Madre. E'l figlio, o occide il Padre, l'Ave, la Madre, l' Ava, e tutti l'ascendenti; o'l Padre occide il figlio, la figlia, il nepote, e tutti li descendenti, perdono l'eredità, *Sanfelice decis.* 70. *num.* 3., e *Pascale loc. cit.*

5 Non si puniscono di Parricidio le madri, che occidono li propri figli: (benche posse osservi la pena della morte, attesta *Claro*, riferito da *Riccio coll. decis.* 1860. come in fatti fù gastigate colle morte una Madre, la quale buttata avea una propria infante nel pozzo, ove restò soffogate) perche in esse si presume sommo, giustissimo dolore, ne dolo, o animo deliberato d' omicidio, perciò con pene più mite si gastigano.

6. Non si puniscono di morte naturale i Padri, che occidono li figli, che conoscono carnalmente la madregne, *in leg. Divus ff. ad leg. Pompejum, de Parricid.* o e propria loro difesa, oppure perche figli mostruosi, cioè se avessero, o'l capo, altro, membro notabile, simile alli bruti; o l' occidessero *præter intentionem* d' ociderli, *Scialoja loc. cit. num.* 70., *Vulpino*, ed altri.

7. Non commette Parricidio il figlio, che occide il Padre, che lo pose nell' Ospedale a crescersi, ed alimentarsi, *Gerardo de Petris sing.* 2. *num.* 9., *Vulpino loc. cit. quæst.* 20., *num.* 17., *Rebuffo de privil. schol. privil.* 54. *num.* 4. o la figlia, che occide il Padre, che la volea conoscer carnalmente, benche debbe punirsi, come omicide. L' istesso dicono del figlio naturale, o del figliastro, che occide il Padrigno, o la Madregna; del Socero, che occide lo Genero, o la Nuora; del Batteazato, che occide il Padre Spirituale, cioè il Batteezante, che debbano punirsi come omicidi: anzi come Parricidi, tengono *Vulpino loc. cit. quæst.* 120. *sect.* 5., *num.* 12., *Barra cent.* 5., *obser.* 50. *num.* 4., *de Marinis lib.* 1. *ref.* 190. *num.* 5. & 6. Ma il figlio furioso, che occide &c. se nel suo furore occide, non dovrà gastigarsi con la morte, ma dovrà carcerarsi per sempre, *leg. congruit, §. furiosi, ff. de offic. Præsid.*, *Caballo cas.* 297., *Scialoja loc. cit. num.* 78. E'l figlio, che mette le mani sopra del Pade, e della Madre, dovrà condannarsi alla galea per diece anni, così deciso riferiscono *Toro vot.* 31., e *Fontanella de pact. nuptial. claus.* 4. *glos.* 7. *par.* 2. *num.* 10.

8. Il Marito, il quale senza giuste causa occide la moglie, commette Uxoricidio, e si gastige con la morte, ne guadagne la dote, che per patto provenir li dovesse dopo la morte. Come pur la moglie occidendo il marito, resta priva della donazione *propter nuptias*, e perde la dote, *Vulpino loc. cit. sect.* 3. *num.* 6., e più chiaramente *sect.* 5. *num.* 12. oppure dando solo il suo consenzo all' occisione del marito, non si gastige colla pena del Parricidio, ma si punisce *mitiùs*, *Giazzino discept.* 26. *num.* 399.

Il frat ello, che occide l' altro fratello, o

sorella, o 'l patruele, o la matruale, o 'l consobrino, o la consobrina, e generalmente tutti li transversali, commette parricidio, e si gastiga colla morte, ma senza la solennità della legge sopradetta: l' istesso si dice di qualunque agnato, che occide il suo agnato, e tra loro si perde l' eredità, *Vulpino loc. cit. num. 11.*, *Albrrico de statut. lib. 3. quæst 58.*, *de Marinis cit. decis. 70. num. 2.*, & 4.

Minor' Età, se scusi ne' delitti atroci.

1. SE nel Proditorio, nel Parricidio, e nell' altri delitti atroci scusi la minor' età, (e per età minore s' intende nel nostro Regno tanto ne' maschi, quanto nelle femine quell' età, che non sia ancor gionta all' anni 18, *per Const. Regn.*, *Minorum jura in fin.*, perche non è più l' età d'anni 25., ma quella d' anni 18. la legitima età) sono varie l' opinioni. *Pietro Folleria in addit. ad Maraut. par. 4 dist. 1. a num. 84.*, *usque ad* 86. le riferisce, e le dilucida in una causa discussa dalla Vicaria, dal S. R. Conseglio, e dalla Regia Camera. Per tre cause si soccorre alla minor' età. I. per l' Innocenza del Conseglio, come nel figliolo fino alli anni sette, in cui perche non cade dolo, *in leg. si infanti, Cod. de jur. dol.*, ne ci è intelletto, ne sà che fare, non commette delitto, communemente i Dottori; ma se fosse maggior dell' infanzia, cioè piu degl' anni sette, e prossimo all' anni nove, a diece, sarà tenuto d' ogni delitto, eccetto del vizio della carne, *in cap. 1. extra de delict. puer.*, & *leg. si minor, ff. ad leg. Jul. de adult.*, & *leg. auxilium, §. in delictis, ff. de minor.*, perche questa età si scusa per la mancanza del presidio naturale, in quanto al delitto della carne, ma per altri delitti non l' ha il beneficio della legge, perche certi delitti, e certi statuti di legge solo sono per i maggiori, *ut in l. 2. Cod. in quib. cau. in integr. rest. non est necess.*, *in leg. fratres, Cod. ex quib. caus. inf. irrog.*, e non per i minori, *in leg. 1. §. impuberes, ff. ad Sen. Con Syll.*, & *in leg. minor. annis Cod. de iis quibus*, & III. Per il ministero del Giudice dato dalla legge, a cui a dato la potestà di mitigar la pena ne' delitti commessi dall' età minore, e non per escluderla in tutto, il testo è *in leg. auxilium*, § *in delictis*, *ff. de minor*, ove si legge: *Quintus interdum miseratio ætatis judicem ad mediocrem pœnam perduxerit*: & *in leg. impunitor*, *Cod. de pœn.*, & *in leg. impuberem*, *ff. de fur.*, ed in tali casi, dovrà vedersi, se in riguardo dell' età minore, sia tenuto il Giudice a minorar la pena, o vagli arbitrario.

2. Che sia tenuto il Giudice, vogliono la *Glossa in cit. leg. impunitas*, e *Saliceto ibid.* e si fonda *in leg. fere in omnibus, ff. de reg. juris*, ove Decio, & *in cons 545. lib. 4. circ. fin.*, ove dice provarsi *in leg. si adulterium cum incestu fratres, ff. de adult.*, ove chiaramente si à rimessa la pena dell' incesto alla minore età; l'istesso vuole *Cumano cons. 95. cir. fin.*, e dice esser necessario nel delitto del Ratto minorarsi la pena, essendo l'età minore: lo stesso vuole *Areaza in lib. malef in verb. ad hoc colloquium, et tractatum secundum Gramm. in decis. 23.*, ove con mille leggi, e Dottori prova esser tenuto il Giudice a minorare, allegando una sua singolare ragione, perche *minorare pœnam ratione minoris ætatis, est beneficium datum a jure minori, ut in cap. indultum, de reg. Juris*, dunque *non potest ab ea auferri*; che sia beneficio concesso dalle legge, lo prova *in §. in delictis in leg. auxilium cit.*, & *in leg. aut facta, §. persona, ff. de pen.*, perche in detto §. *persona*, chiaramente si dice, che *habetur ratio ætatis circa pœnas* da imponersi: & *in Const. Reg. Minorum jura in 5. not.* il nostro *Afflitto* nelle parole *miseratio ætatis*, e *subvenimus*, con il *citato Follerio*, considera, che il sovvenimento all' età minore proviene dalla disposizione della legge, e non dal Giudice, quindi è necessità al Giudice, e non arbitrario, sovvenire e minorar la pena secondo la qualità del delitto, e la qualità dell' Età. L' istesso vuole *Bartolo in leg. administrantes, §. fin. de excusat.*, *Baldo in ead. leg.* dice, che *minoranda est pœna ratione minoris ætatis*, e così il minore non deve punirsi con la pena capitale, *ubi malitia non suppleret ætatem*; ma *ubi malitia supplet ætatem, debet capitaliter puniri*: il *Grammatico* finalmente *in cit. decis. 23.* dice esser quella l' opinione commune.

3. Che sia arbitrario al Giudice, vogliono altri molti Dottori, tirando a lor senso anco le sopracitate leggi. E per ommettere le molte autorita de' Dottori, noi diciamo: che ogni pena anco determinata dalla legge, oggidì e arbitraria al Giudice, di modo che la possa, concorrendovi la causa, o minorarse, o accrescere ... abbiamo il testo con la *Glossa in leg. hodie ff. de pœn.*, e molte sarebbono le cause riferite da *Bartolo in leg. quod erga, §. pœna gravior, ff. de is qui not. infam.*, cioè l'ebrietà, la gioventù, la vecchiaja, il giusto dolore, il giusto calore dell' iracondia, l' eccellenza nell' arte, o nell' ingegno, &c. Che la parola *interdum* nella *cit. leg. auxilium* del celebre §. *in delictis* non importa necessità di sovvenire all' età minore, ma arbitrio, perche *interdum* in lingua propria suona *alcuna volta*, e non vuol dire *sempre*: e la differenza trà la necessità, e l'arbitrio è manifesto, perche si dice necessario quelche è sempre tale, ed è impossibile farsi altrimente; si dice arbitrario ciò, che è posto nell' arbitrio di uno, di modo che possa farlo quando vuole, e come vuole: Sicche la legge vuole sovvenita l' età minore, non sempre, ma alcune volte, non imponendo necessità al Giudice, ma libertà, ed arbitrio, e non libertà di volontà, ma arbitrio *boni viri*, (così spiega l' arbitrio del Giudice *Felino in cap. significaverunt, de test. in fin.*, e *Baldo* più chiaramente *in leg. vendentis 2. q.*, *Cod. de contr. empt.*, cioè, che l'arbitrio, *est equitas animi declarati, habito respe-*

ctu,

lin, tam ad æquitatem naturalem, quam ad legum præcepta.) Quindi secondo noi ne' delitti della minore età, si considerarano dal Giudice, e la qualità del delitto, se atrociore, o pur atrocissimo; o la qualità del dolo, se maggiore, che paja l'età sopplita dalla malizia, o minore, che si conosca la malizia nel figliolo communicata, ed imparata da chi è o maggiore in età, o maggiore in malizia: Sicche nell'atrociore delitto, concorrendovi la malizia del figliolo delinguente, dovrà il Giudice minorar la pena; ma nell'atrocissimi, come nel Proditorio, nel Parricidio, nell'Assassinio, nalla Sodomia, purche sia però Agente (come trovamo deciso nel S. R. Conseglio, riferito dal *Fellerio*) e non Paziente, (il quale dovrà sovvenirsi) &c. concorrendovi la malizia, che sopplisce l'età, non dovrà sovvenire all'età minore, che non più tale la reputa la legge, anzi la tiene per maggiore. Ed ecco l'Arbitrio necessario, è la necessità arbitraria del Giudice ne delitti.

D. Ignazio Matteo d'Afflitto.

C A P. XIII.

Del Soffogato.

S O M M A R I O.

Soffogazione con fune, a oltre stromento, come si conosce; e che deve costare per le delitto in genere, *num.* 1.

Segni, quando la fune fosse stata posta al collo, dopò morte, n. 2.

PEr costare il delitto *in genere* quando uno è soffogato, o strangolato, si devono essaminare due, o trè testimonj, come il tale giorno fu trovato morto il Tale, fu veduto, e riconosciuto, che nella canna, o gola, ed altre parti della persona, vi sono ritrovati, è riconosciuti più segni di soffogazione, o strangolazione, e morte violenta fatta con fune, zagarella, tovagliola, o altro stromento simile.

E che, trovato che fu il detto Tale morto, subito insorse publica voce, e fama, che fosse stato strangolato, o affogato dal Tale; e come detto Tale morto, il giorno precedente stava sano, e molto più prima anco stava sano, e poi subito fu trovato morto.

E per conoscere se la morte sia seguita per esser sospeso, o strangolato vivo, si riconoscano li seguenti segni.

Come riconosciuto un cadavere, che in tempo vivea si chiamava N., tiene lividura circolare nel collo, che giudico esser fatta da fune, o funicella o altro stromento soffogante, per esser detta lividura egualmente rotonda.

O vero fatta con fascia, o tovaglia, per essere lividura ineguale, e si conosce esser successo *de recenti*, per esser detta lividura rossa.

O vero pare esser succeduto da molti giorni per esser la lividura annerita.

Di più pare esser soffogato con stromento soffogante, per essere la cute rogosa, e convulsa nella circonferenza del jugolo, e cervice, causata per la compressione della fune, con la spuma nella bocca, ed il mucco nel naso, con la lingua gonfiata, ed uscita fuor delle labra, e varie macchie nere nel volto, e nelle braccia, per li quali segni io giudico, che il detto N. vivo sia stato sospeso, e strangolato con fune, o altro stromento soffogante da un giorno a questa parte.

2\. E per contrario si giudicherà, che dopò morto le sia stata posta la fune al collo, stante che non si vede lividura circolare al collo, nè macchie al volto, nè l'occhi gonfi, nè lingua gonfiata, ed uscita, nè altri segni, *ut supra*.

A D D I Z I O N E.

1\. SE l'omicidio sia sortito per strangolamento, o soffogazione, si avverta, che precisamente, ed indistintamente devono deponere l'Esperti, e li Periti, e dovrà starsi a quel che essi deporranno, e non altrimente; e ciò procede, quando si ritrovasse, o la moglie, e'l marito, o la sorella, o'l fratello, o'l compagno, o altri si ritrovassero di notte ammazzati nel letto; perche si presumono soffogati da altri: E quì ben riflettano nel dare il loro giudizio, perche anco la morte subitanea, e la naturale soffogazione anco può causar segni nella gola, e in altra parte del corpo; *Conciolo resol crim. ver. suffocatio, resol.* 2. *num.* 16., 24., & 59. Laonde ritrovandosi la moglie, &c. morta nel letto del marito, si presume dal marito ammazzata, e soffogata: e perciò devono l'Esperti per l'*in genere* deponere, che nella gola ci erano i segni della soffogazione, indicantino la morte violenta, come pareva a loro commune giudizio: e che ritrovata così, sia insorta publica voce, e fama, che sia stata soffogata dal marito, perche se giudicano essersi potuta soffogar da se sola, *processus silebit*: poiche nel dubio cessando le congetture, si presume accaduta la morte, più dal caso, o dal morbo naturale, che per malizia altrui, *Conciolo in verf. corpus delicti ref.* 1.

2\. Se l'omicidio poi fosse per lo strangolamento con la corda, o fune, per esser stato appiccato, o percosso con bastone, pietra, &c. e in oltro modo, a con altre qualità semplici, le quali non appartengono a qualche professiona, o perche possono appartener a ogn'uno; tutti indistintamente potranno deponere *Farinacco in pra. crim., tit. de inquis. quæst.* 2. *nu.* 12. *ad* 29. Ed in ogni caso non basterà provarsi, che uno sia stato occiso, strangolato, &c., acciò possa il Reo esser gastigato colla pena ordinaria; ma necessariamente dippiù si ricerca, che si provi, che tal omicidio, tale strangolamento &c. sia stato commesso con dolo, come dice-

dicono communemente i DD., e lo nota *Scaccia in tract. de judic. lib. 1. cap. 83. num. 6.*, & 10. E' ben però vero, che quante volte il fatto è tale, ch' abbia potuto sortire, o per delitto, o per natura, o per accidente; ch'abbia figura di delitto, perche per fatta d' uomo, e con sceleraggine; o che non abbia figura di delitto, perche per natura, o per altro accidente, e così senza delitto, ed in tal caso il corpo del delitto si provarà per le congetture, *Clara §. fin. quaest. 4. in fin.*, *Canciola resol. 2. ver. corpus delicti*, *de Rosa in pro. decr. M. C. cap. 1. num. 9.*

3. E le Madri, o le Balie, che tenendo seco ne' proprj letti a dormire, i bambini soffogano oltra del peccato mortale, che commettono, riservato per lo più a gl'Ordinarj de' luoghi, ed in qualche luogo con la censura annesso, per la colpa devono gastigarsi perche tenendoli ne' loro letti, o non devono dormire, o tenendoli a distanza, se nò, tenerli nelle cune: E la colpa loro, tenendo li bambini che lattano ne' proprj letti, si dice grave, e con dolo, comunemente da' Dottori, sì perche operano contro la proibizione della legge, *Cino in leg. dalut verf. praesum*, ed *Alberico num. a. Cod. de del.*, sì perche operano contro le monizioni de' Superiori Ecclesiastici *leg. ait Praetor*, *§. si quis participes*, *ff. de his*, *qui in fraude Menochio de praesum. lib. 5. praesum. 3. num. 81.*, *Riccia in prax par. a. res. 4c. num. a.*, sì perche l'espongono all'occasione prossima d' ammazzarli. E sebbene chi dorme, si dice che non abbia volontà, *Caballa de homic. num. 184.*, e'l dormire *cum sit vitium naturale*, *vitio naturali porcendum sit*, *l. servus*, *§. sed si*, *ff. ad leg. Aquil.* quindi inseriscono tutti li Criminalisti, che chi delinquisce in sogno, non merita pena, perche non sà che si fare, secondo S. Bernardo *in lib. de liber. arbit.*, anzi l'è, come se non vivesse, o l' è quasi come un morto, secondo *Aristotile lib. 5. de gener. animal. cap. 1.*, e *Platone a. lib. de legib.* Ma ciò s'intende, quando non ci sia precedoto dolo vero, o presunto, quando non ci sia preceduta colpa grave, quando non ci sia preceduta negligenza supina, e crassa, o quando non sia solito delinguire in sogno; perche se ci fosse preceduto il dolo vero, o presunto, e di questo apertamente costasse (poiche il dolo mal si presome), entrarà la pena ordinaria del delitto, e le Madri, e le Balie sopratutto, saran tenute per l' occisione dell' infante, di Parricidio le prime, d'omicidio le seconde, *Caballo loc. cit. n. 142.*, *Vulpina in succo Farin. col. 2. num. 16. quaest. 120.* O ci fosse preceduta negligenza supina, e crassa, particolarmente nelle Balie, non prevedendo colla dovuta diligenza, acciò l'infanti non si soffogbino, o qualche altro di male fosse per accadere, (perche la negligenza tale si annovera alla colpa), non dovranno restar imponite; e vi entrarà la pena estraordinaria, perche doveano avvertire tener la cuna in loogo atto, e tuto, questa ben custodita, e ferma d' intorno; percho se poi l'infanti l'avessero tenuti ne' letti, saran tenuti alla pena ordinaria, sortita la soffogazione, *Caballo loc. cit. num. 194.* O ci fosse preceduta colpa grave, perche l' abbino tenuti ne' proprj letti, o in luogo non toto, quando li doveau tenere nella cune, e ne' luoghi sicuri, perciò, percho *nullis culpa debet remanere impunita, cap. ita vulneratus, ff. ad leg. Aquil.*, & *l. sancimus, Cod. de penis*, e si parla d'ogni colpa, e leggiera, quando li ritrovassero l'infanti in luogo rimoto, da quello in cui li collocarono i parenti, e grave, quando li ritrovassero ne' proprj letti, *Riccio in pra. par. a. resol. 40. num. a.* per una tal colpa gravo, bencha si dicano i Parenti *graviter delinquere*, *Farinocca in pra. crim. de homic. quaest. 120.* non potran gastigarli colla pena ordinaria dell' omicidio; ma la pena sarà secondo la qualità della colpa, o di carcere, od' esilio, o di altra pena corporale, o pecuniaria, d' applicarsi a luogo Pio, *Conciolo verb. Mater resol. 1.*, *Farinacca consil. 153. in fin. lib. a.* Ed essendo la colpa geminata sara por geminata la pena estraordinaria, *Caballa loc. cit. num 153.*, *Vulpina loc. cit. num. 15.* O finalmente se fosse solito commettere delitti in sogno, e non avesse usato la cautela antecedenre, perche sarebbe in colpa grave, sarà punito il delinguente *pro mala culpa*, *Caballo loc. cit. num. 185.*, *Scialoja de forjud. cap. 3. n. 83*, anzi secondo noi *non caret dolo offus reiteratus*.

4. Della soffogazione degl' infanti nel letto, ne conoscerà il Laico, per il dolo, la colpa, la negligenza, attenta la qualità del fatto.

5. E perche tali soffogamenti sortir possono, o per morbo naturale, o per morte subitanea, come detto quì sopra abbiamo, (e sempre dovrà attendersi la presunzione esclusiva del delitto, dopo molti Dottori, insegna *Novario grav. 158. num. 17.* non potendo il Reo esser condannato per le presunzioni, *Alessandro consil. 15. nu. 9. vol 1.*) Perciò si ridetta bene, tanto nella recognizione del delitto *in genere*, quanto nel provare il delitto. Prima dunque dovrà provarsi la colpa della Madre, o della Balia, perche altrimenti la colpa non si presume; anzi quel ch'è più, chi dice, che per colpa altrui sia caosato l' omicidio, è tenuto non solo provare la colpa, ma anco, che per quella colpa sia stato caosato l' omicidio, e che senza quella colpa non potea caosarsi l' omicidio, *Alessandro consil. 74. nu. 7.*, & 10. *lib. 6.*, *Cravetta cons. 8. n. 6.*, & 27., *Menochio de praesumpt. lib. 5. praesump. 3. n. 38.*, *Farinocca de homic. quaest. 126. n. 89.* Poi per provare il delitto, deporranno duo testimonj del luogo, nel quale sia ritrovato il soffogato, o nel letto, e vicino al letto, cioè, che l'abbino trovato nel letto, nel quale dormivano il Padre, e la Madre, e nel quale eran soliti essi dormire: e se non sapessero per caosa di *scienza*, cba in quella notte del soffogamento non c' abbino dormito, deporranno del loro giudizio, assegnandone la ragione, cioè, a che più volte videro essi dormire in tal letto, che non abbino altro letto da dormire, ch' abbino in quella notte dormito lyi, e non altrove, perche &c. a ch' essi abbino veduto l' infante sof-

soffogato, e l' abbino inteso dire dagl' Esperti, che l' Infante sia stato soffogato per la colpa altrui; e perciò lo giudicano soffogato dalla Madre, dalla Balia &c., appunto perche l' abbino tenuto nel letto, o a fianco del letto, oche se l' avessero tenuto nella cuna, non sarebbe certamente sortito il soffogamento &c. Finalmente per provare l' *in genere* deporanno due Esperti, o pur due Mammane, o non altri, (perche sarebbe dubio, se potesse dirsi legitimamente provato il soffogamento, e per colpa altrui, *Giurba conf.* 43. *n.* 10., ed altri), li quali riferiranno, e deporranno de i segni del soffogamento: assegnandone la causa della scienza, perche per lo più, quando si trovano tali fanciulli soffogati nel letto; o soppressi, sogliono annerirsi, e lasciar segni, che indicano soffogamento, cioè sangue per le narici &c.; E perche l'abbiamo ritrovato, e riconosciuto allividito, annerito, col sangue alle narì &c. diranno, perciò giudicamo, che non sia stato soffogato l' infante per morbo naturale, mà per fatto, e colpa della Madre, della Balia &c.

6. Il Parto, o l' Infante mostruoso, cioè quand' abbia capo, corpo, o altro membro notabile, simile a Bruti; o pur che non mostruoso, ma che sia nato nel sesto, o nell' ottavo mese, perciò non possa vivere, se sia soffogato nel letto, non v' entrano le pene predettate nol l' abbiamo detto avanti nel *delitto dell' Aborto*: Ma l'Infante mostruoso, ch' abbia l' anima, occidendosi, è vero omicidio, *Scialoja de forjud. cap.* 3. *num.* 54.

D. Ignazio Motto d' Afflitto.

CAP. XIV.

Del Velenato.

SOMMARIO.

Veleno, suoi segni, e delitto in genere, *n.* 1.

1. IL delitto *in genere* in on', che è morto venenato, sarà di essaminare i Medici, come le parti esterne del cadavere, quando è *de recenti*, frà due ore dopò morto anno colore giallo; e dopo passato due ore, quel giallo diventa nero, o almeno livido, e l' unghie diventano totalmente nere, di qualla nerezza differente dal livido, e che i capelli, e peli leggerissimamente tirati; se ne vengono in manipoli interi: ad lo varie parti del Corpo vi sono macule nere, o livide, e particolarmente nel dorso; con avvertenza però, che in ogni Cadavere per tutta la spina del dorso si osserva una tintura ugoale di nero per il sangue, che al moribondo è accorso a quella parte, ma il veleno fa macule diffuguali, nere, o almeno livide; e di più il puzzore grande del Cadavere; la spuma ne i denti; e prima di morire aveva il vomito, e scoriazione, ed ardore delle fauci, singulto, ardore di stomaco, e febre; quali sintomi sogliono causarsi da arsenico, e solimato, ed altri veleni caldi.

E quando sono veleni freddi sogliono apportare un torpore in tutto il corpo, sonnolenza, moti convulsivi, delirio malancolico, prurito continuo, ed acre nelle parti esterne del corpo, colore cedrino nelle membra, difficoltà di respirare, gravezza di petto, rossa, sputo sanguinolento, abominazione di mangiare pesce, o altri cibi umidi; e quando occorre il caso, vedasi il *Medico fiscale*; che diffusamente ne tratta nella *lezzione prima* aggionta alla *Pratica di Sarno, e Pellegr. nella pros. crimin. par.* 4. *sect.* 1. *num.* 45.

ADDIZIONE.

Delitto in genere *del Veleno.*

1. IL Delitto del Veleno è atrocissimo, ed è Proditorio, perche c' intervengono l' insidie, *l.* 1. *Cod. de malef., & mathem.*, ove *Angiolo*, *in leg. nemo Clericor, Cod. de Summ. Trin, & fid. Cath.*, ove *Baldo*, *in §. eadem lege inst. de publ. jud.*, ove la *Glossa*, e communemente I Dottori, *Clara*, *Vivio*, *Borbato*, *Alessandro*, *Afflitto*, *Farinacco*, *Zacchia*, *Caballo*, *Mastrillo*, *Barro*, *Bossio*, *Conciolo*, *&c.* lo commette, chiunque *sciente venno malo* occide un' altro, dandocelo a bere, o a mangiare, *leg.* 1., *§. praeterea*, *& leg.* 3. *in princ.*, *ff. ad leg. Cornel. de sicar.*, E perche l' è delitto privilegiato, vogliono communemente li Criminalisti, che può, e deve *ex officio* procedere il Giudice in esso; poiche è più ammazzar l' uomo col veleno, che colla spada, *Zuffo inst. crim. lib.* 2. *tit.* 24. *lit. T.*, *Zacchia qq. Medic. legal. de venen. lib.* 2. *tit.* 2. *quaest.* 1. *num.* 2., e può procedere tanto contro coluì che dà il veleno, e ne segue l' effetto colla morte, tanto contro l'Attentante, cioè quello che dà il veleno, e non ne segue la morte; perche in tal delitto l' affetto si gastiga, anco senza l' effetto seguito, *Bueria dec.* 316. *n.* 3., *Grammotico decis.* 2., tanto contro colui che vende, che conserva, che compone, e prepara il veleno, quanto contro coloro, che avvelenano li fonti, li pozzi &c.

2. La pena di tal delitto seguita la morte, o attentata, è la morte naturale *in leg.* 1., *& 3. ff. ad l. Cornel. de Sicar.*, ove communemente li Criminalisti, e l' istessa pena è per l' Avvelenanti li fonti, li pozzi &c., E li Chericì, ch' avvelenato il Sacerdote nel Sacro Calice, *traduntur Curiae Secolari debita poena puniendi*, ch' è la morte. E li Avvelenanti, o Attentanti confessi, e convinti non possono appellare *Altimare de nullit. rub.* 4. *quaest.* 12. *num.* 28., *&* 29. Ne potrà in tal delitto seguir la condanna della morte per le presunzioni, *Gio: Andrea*, *Alessandro*, *Marsilio*, ed altri riferiti da *Caballo de homic. num.* 705. e da *Conciolo ver. venenum res.* 2. *num.* 3., perche quantunque questo sufficienti siano a provare che uno sia avvelenato, non perciò sufficienti sono a provare, che Tizio *ex. g.* sia quello, che abbia

abbia avvelenato, e quindi possa gastigarsi colla morte: Sebbene potrè esser facile per questo a dar la Tortura, essendo un delitto delli più atroci, ed occulti, *Scialoja in pra. torquem c. 3. nu. 6., Caballo loc. cit. num. 577., Afflitta in consi. Mala nexia lib. 3., Grammatico decis. 33. nu. 4., decis. 34., consil. 35., vot. 3., & vot. 30.* Ma per condannere alle morte, oltre delle Presunzioni, saran necessarie le deposizioni de' Medici, e de' Periti, (delle quali diremo qui sotto), senza le quali non potrà, anco se vi fosse la propria confessione del delinguente, il quale dicesse, che lui l'abbia dato il veleno, e per tal veleno, sappia certamente, che l'avvelenato sia morto, perche di tal scienza, e certezza non è lui, che possa deponere, ma li soli Periti, e li soli Medici professori possono avere tale scienza: e pure con gran difficoltà, li quali molto faticano e conoscere da i segni esteriori l'interiore operazione de morbi, e molto più nella materia de veleni, *Guazzino defens. 4. c. 5. n. 12., Caballo loc. cit. nu. 615. &c.* Ed essendovi una tale confessione del delinguente, il Giudice l'interrogarà, e della Qualità, e della Quantità del veleno, e su dell'uno, e dell'altro dovranno deponere li Periti, se sia stata tale, e tanta sofficiente ad occidere tal corporatura di Uomo, in tal età, con tal dispofisione, &c. se diranno, sofficiente, anzi sofficientissima, potrà condannarsi alla morte il Reo, ma concorrandovi pure le presunzioni; o pure che sia stato detto Reo nominato dal morto: altrimenti, dovrà condannarsi alla pena estraordinaria, *Bossio de delict. nu. 8., Carrera in pra. crim. §. homicidium, n. 102., Caballo loc. cit. nu. 615., & cas. 180. nu. 8., Barra obser. 21. nu. 21, Vulpino in Succo Farin. quaest. 2. num. 13.* Soggiaceranno dippiù alla pena ordinarie; Chi avvelena il suo parente condannato alla morte, e carcerato, perche neppure il Giudice può condannarlo, che muoja avvelenato, *Carbone in pra prast. cap. 1. lib. 2. nu. 70., Sanfel. ce decis. 249. nu. 14. vol. 2., De Angelis tract. de offic. Baron.* Chi abbia dato il veleno, e non ne sia seguita la morte; sì perche non sia stato tanto potente il veleno, ne ben preparato, sì anco perche siano stati a tempo li controveleni; perche ne' delitti atrocissimi si punisce l'affetto, non seguito l'effetto, il testo è *in leg. si quis non dicam, Cod. de Episc., & Cler., in l. is, qui, Cod. ad leg. Cornel. de sicar., Bartolo in leg. 1. ff. de l. Pomp. de parr., Saliceto in l. 1., Cod. de malefic., Caballo loc. cit. num. 595., Claro quaest. 92. num. 4.*, e si chima tal delitto, *Attentato* di veleno, e quì dovran deponere li Medici, che diedero l'antidoti a tempo suo, per li quali l'avvelenato uscì libero, e li domestici che videro prima mangiar tal cibo, bere tal pozione, per la quale andò peggiorando, e poi l'arrivo del medico a tempo, e la pozione contraria a tempo data; sebbene *Lopezin add. ad Afflictum loc. cit., Grammatico dec. a. per tot., Bocrio dec. 4. 16. n. 3.* e molti altri Dottori, riferiti da *Bossio de homi-* *num. 12.* vogliono, che l'Attentato *usque ad actum proximum* non posse punirsi colla morte, anco che il Reo fosse confesso; e purche non vi concorressero altre circostenze, per le quali si eggravasse il delitto; perche in questo caso sarebbe luogo alla morte, *Riccio collect. 1891.* Chi vende il veleno *scienter, & dolo malo, & data opera*, acciò ne vengono l'omicidj; se ne segue la morte, il vendante si punisce con la morte, *Gomez var. resol. de homic. nu. 9., Caballo ibid. num. 552.* l'istesso si dice di chi porta il veleno *de mandato* di un'altro *Zuffo inst. crim. lib. 2. cap. 14. lit. S. Amendola a Franchis decis. 324. num. 6.* benchè secondo noi la dazione del veleno a portare, acciò sia preso, è un atto rimoto, e non prossimo in riguardo di chi lo dà, e prossimo in riguardo di chi lo porta, e lo sà, e *Grammatico cons. crim. 36.* porta il caso di uno, il quale mentre portava il veleno per avvelenar una donna, vedendo la Corte, lo buttò a terra, che fù condannato all'esilio per tre anni; come pure all'istessa pena fu condannato Tizio, che diè il veleno a Cajo per portarlo, acciò mediante danaro avvelenasse Pietro, senza però essersi venuto all'atto prossimo della velenazione di Pietro, attesta l'istesso *Grammatico dec. 38.* E li Speziali di medicine devono ricettare secondo l'ordini de medici approvati, devono conservar le ricette di veleni preparati, e queste poi devono esibirle al Protomedico nell'atto della visita, *Prag. 2. de Pharm. num. 5.* E costoro vendendo *scienter, & dalosè* il veleno ad un'altro, di qualunque maniera sieno complici, e partecipi dell'avvelenazione, si gastigano con la pena ordinaria, ma cessendo, la scienze, e la partecipazione, e lo vendono a persone, che per la loro professione n'abbino bisogna, come meniscalco, medico, cerusico &c., e non incorrono a pena alcuna; o lo vendono ad altri, ed in tal caso, o lo vendono a persone sospette, come sono li fatoi, le meritrici, o altri, da' quali verosimilmente posse sospettersi, che ne facciano mal uso, alcuni vogliono, che seguita la velenazione, siano tenuti alla pena *leg. Cornel. de Sicar., Grammatico decis. 2., & 20.*, benche *Caballo loc. cit. nu. 555.* voglia, che benche siano persone sospette, sian essi *non in dolo, sed tantum in culpa*, e perciò tenuti solo alla pena estraordinaria: o, non lo vendono a persone sospette, anzi probe, ed oneste, le quali espongono la giusta causa, e'l bisogno di comprarlo, com'a dire per ammazzar li sorci, &c. e saranno impuni, ma non in tutto, però nel nostro Regno si osservi la dispofizione della *cit. Prom.*, che stà nel suo vigore. L'istesso si dice di chi compera il veleno, perche ugualmente stà proibito il venderlo, che'l comprarlo, *Caballo loc. cit. n. 558., Bossio de homic. n. 16.* il quale vuole *de jure communi*, che chi comprà il veleno debba punirsi con la morte, anco che il veleno non abbi dato: Però il vero si è, che chi vende, e chi compra, anco dato il veleno non sia seguita la morte, non soggiace alla pena del-

della morte, ma alla ftraordinaria ; fe fia feguita la morte, foggiace alla pena ordinaria ; però fi deve fompre provare, che il veleno preparato fie ftato di natura malo, perche ci fono certi veleni buoni, che fono medicamenti, *leg. qui venenum*, *ff. de ver. fi quis*, *leg. 1. §. adjectio*, *ff. de ficar.* Se solo venduto, folo comprato, e non dato, v' è pur la pena, ma più mite : Eccetto nel figlio, che compra il veleno per darlo al Padre, il quale anco, che *pœnitentie ductus* non glie l'abbi dato, o perche non gl' abbi potuto dare, perche (comunemente li Dottori lo tengono per cafo speciale, per l' atrocità del delitto, lo vogliono ponito con la morte, *Bajardo a Claro §. homicidium n. 33. verf. idem est in filio*, *Gomez loc. cit. de homic. fub. num. 7.*, *Decciano tract. crim. lib. 9. cap. 23. num. 1.*, *Caballo loc. cit. num. 54.* E l' ifteffo dicono del Marito, che dà alla moglie il veleno, benche non fegua la morte, che fia tenuto alla pena ordinaria, come fe di già l' aveffe ammazzata, perche à fatto, quant' à potuto, e nient' altro da lui far fi dovea per la confumazione del delitto, *Caballo loc. cit. num. 603.*, *Vivio decif. 487.* ed altri riferiti da *Maftrillo de indul. cap. 35. num. 4.*, il quale vuole l'ifteffa pena per il folo *conatu* in tal delitto: e che quefto fia la giufta caofa della feparazione del toro, effendo di fomma crudeltà un tal delitto, *Deciø conf. 603.*, *Caballo loco cit. num. 575.*, *Cotta in memor. ver. uxor &c.*, e *Maftrillo loc. cit. num. 8.* vuole punito colla morte colui, che pone nel Calice il veleno coll' animo di avvelenare il Sacerdote, anco che non fegua la morte. Vogliono la fteffa pena contro coloro, che per gioco mifticano nelle bevande, o pure per addormentare, qualche cofa velenofa; anco *citra animum occidendi*, feguita la morte ; particolarmente fe fapeffe effer la cofa velenofa, e fofficiente ad occidere *Caballo num. 604.* con altri. Il Medico che dà il veleno all' Infermo per fanarlo, fe lo libera, non incorre in alcuna pena, ceffando però il dolo, e la colpa. Chi dà il veleno a buon fine, per far la donna, o fterile, o feconda, anco non feguita la fterilità, e la fecondità, e ceffando il dolo, incorre nella pena eftraordinaria, e farà quella della relegazione, *Caballo loc. cit. n. 604*

3. La Prova del corpo *del Fatto*, fi avrà per due Teftimonj, li quali interrogati : *Quid, & quæ viderint in vifitatione præfentis Cadaveris, & quod omnia minutim narrent*, rifponderanno : Effendo venuti in quefto luogo, abbiamo veduto un Cadavero N. tefo ful letto, a noi ben noto, e conofciuto, mentre vivea, chiamato N. di N., il quale l' abbiamo veduto annerito nel volto, nell' unghie delle mani, e de piedi &c. e l' altri fegni, notati dall' Autore, e da noi quì appreffo, minutamente defcrivendo ; E per quanto vediamo, giudicamo fermamente, che fia morto per veleno : *An fciant, vel audiverint quifnam interfecerit dictum N. &c.* rifponderanno, defcrivendo tutto *Inter. de Contestibus &c.* rifponderanno, quefto lo potranno deponere li Medico N., il Medico N. *Quibus*, *&c.*

4. La Prova del corpo *del delitto*, fecondo Noi, pare troppo dubia, perche febbene fi avrà da due Periti, o Medici, al detto de' quali folo fi dee ftare, fecondo li Criminalifti communemente, pure però quefti Periti mai poffono con certezza afferire, che l' occifo fia morto per opra del veleno ; o per due forti motivi. I. perche infegna Galeno, che *quandoque in homine generentur umores venena fimiles* : In fatti fe molti veleni fono corrofivi, inceppanti, e difcioglienti, anco la Defenteria corrode, e cancrena le vifcere, e fcioglie in fluffi il fangue ; l' Oppio intorpidifce gl' umori, cagiona letargo, fcioglie l' unione degl' elementi del fangue ; e la febre Maliziofa, che chiamano *maligno*, perche maliziofamente opera, ed inganna il medico, intorpidifce il fangue, fcioglie i fuoi elementi, e cagiona letargo, &c. II. perche oggi più che mai in quefti noftri tempi troppo corrotti, ne' quali la malizia degl' uomini è gionta al fommo li veleni non fi danno più, quali in fe fono, ficche evidentemente, e repentinamente fe ne veggano l' effetti ; ma fi danno apparecchiati, e contemperati talmente, che vadano a paffo a paffo, e quafi infenfibilmente operando, ficche paja l'avvelenato naturalmente, e per morbo cronico morirfi, dopo che avrà impazzito i medici : Perciò è dunque, che il Perito non poffa afferir con certezza nello aharo del Cadavere, effer egli morto per caofa di veleno, ma folo potrà deponere giudicando da i fegni, e dall'effetti fimili a quelli, ch' avrebbono potuto lafciare, e cagionare il tal veleno, *Zacchia in medic. legal. lib. 2. quæft.*, E bafterà in tali cafi, fe li Periti deponendo per la lor arte, lo dicono per la parola *Credo*, *Zuffa de legit. proc. quæft. 17 num. 8. & 9.*, *Guazzino defenf. 4. cap 2 num. 6.*, *Pellerio*, ed altri. Anzi ciò è tanto vero, che fe li Periti non deponeffero, ch'effi *credono*, che fia morto per aver prefo il veleno, per il quale, potea feguirne la morte, prendendo la prova da i fegni, e delle qualità, ch' erano nel Cadavere dopo il veleno, e trà quello fpazio di tempo, che fia morto, non farà legitimamente provato l' *in genere* ; benche vi foffero teftimonj, quali deponeffero, aver effi veduto darfi veleno, perche farebbe una prova dubia, incerta, ed incognita, non potendo conofcere, fe quello fia ftato veleno, o nò, ne faper l' operazione, che far potea intrinfecamente nel corpo umano, *Caballo loc. cit. num. 627.*, *Scoccio de jud. lib. 1. cap. 82. num. 3.*, *Conciolo refol. 1. num. 4. ver. venenum*. E' ben vero però, che *in dubio*, fe aveffe potuto morire per veleno, generato nel corpo o per veleno prefo, fi prefume morto per veleno propinato ; e particolarmente quando fubito, o poco appreffo dopo il cibo, o la bevanda prefa, fia caduto in una notabiliffima mutazione di vita, *Caballo loc. cit.*, E' perciò in pratica fi offerva, ammetterfi le difpofizioni dubie de' Peri-

Periti, *De Luca pra. crim. cap.* 3. *nu.* 7.

5. Quindi per venir alla pratica della prova del corpo *del delitto*, se l'omicidio sia stato per il veleno, devran li Medici riconoscere il cadavere, sbarandolo; indi deponere de' segni del veleno, li quali per lo più sogliono essere li seguenti. La morte repentina, o poco dopo di aver mangiato, o bevuto: il vomito subito dopo il cibo, o la bevanda: l'essersi allividito, o annerito il corpo, e la faccia, o l'unghie: la spuma nella bocca, il tumore, il frequente vomito, lo strappamento de' capelli, o della barba con facilità: il core nero, o che non si brugi, gittandosi nel foco il cadavere: e particolarmente la repentina, notabile mutazione di uno ben complessionato, a forte, coll'ardore nello stomaco, sincopi, e sudori, dopo aver mangiato qualche cosa, o bevuto qualche liquore: ed altri segni notati da Medici, e da' Criminalisti; Poi basterà se depongono, ch' essi *credono* esser morto per veleno: avvertendo però a dire, per *tale veleno*, non generato nel corpo, ma datoli per bocca; assegnandone del tutto la *causa della scienza*; dichiarando la qualità del veleno in riguardo de' sintomi, e della parte offesa, ch' hanno riconosciuta collo sbaro del corpo, *Bossio de delict. nu.* 4., & 8., *Cabello cas.* 180. *nu.* 6., & 8., *Claro quaest.* 4. *in fin.* E potranno questi Periti esser astretti a deponere, particolarmente, se l'avvelenato prima sia stato di buona salute, o se infermo; perche se infermo, ben' potea l'infermità cagionar veleno, e così non potrebbono essi con tutta coscienza credere d'esser morto per veleno pigliato, e non generato, *Donza cap.* 1. *de veneno, num.* 35. *ad* 41., *Sarno pra. crim. tit. de div. delict. n.* 27. *in fin.*

6. Se accada aversi la notizia dell' avvelenamento prima di morire l'avvelenato, potranno esaminarsi li domestici, ma senza giuramento; come pure l'istesso avvelenato, il quale, se dica con giuramento d'esser stato avvelenato da N. di N., e per detto veleno andarsene da male in peggio, sin da quel dì, che lo pigliò, sarà certamente un' indizio contro di N. di N. nominato, *Nicolino prax. crim. nu.* 497. & *seq.*, e li Domestici deponendo dove, che cosa, con chi abbi mangiato, e che indi sia andato l'avvelenato deteriorando, certamente aprono la strada al Giudice a poter inquirere; e prima di morire l'avvelenato, farlo osservare da i Periti, a fine che più sicuramente, seguita la morte, possan deponere, il morto essere stato avvelenato: ed in tal caso suol' farsi questa sperienza, cioè voltando un poco di pane nella materia vomitata dall' avvelenato, e dandolo ad un pollo, ad un cane, li quali se muojano, sarà il maggior segno del veleno pigliato; (e ciò potranno aggiognere pure nella deposizione della recognizione). Oppure se abbia pigliato parte del veleno, e parte siasi trovato, o stiasi manipolando, in tal caso s' esamineranno li Periti, li quali deporranno, che quella materia sia atta ad occidere, come avvelenata, e quella parte ritrovata, nella quale si soppone esservi veleno, potrà darsi ad un' animale, ed aspettarne la sua morte, o quelli effetti, che sarà, da quali poi dovran deponere li Periti.

7. L' estremi però da provarsi in tal delitto sono due, il Dolo, e la Scieeza: essendo di prova difficile, s' ammette la prova per le presunzioni, e per le congetture, *Marsilio de confisc. bonor. quaest.* 31. *num.* 61., & 62., *Conciolo loc. cit. resol.* 2. *num.* 2., contentandosi la legge delle più facili prove, e dell' iodizj, *de Luca in pra. crim. cap.* 3. *nu.* 1. E però dovrà indagarsi non solo de' segni del corpo, ma anco degl' indizj, per i quali vada a chiarirsi il veleno dato; ed oltra degl' indizj generali, cioè della nemicizia, delle minaccie, dello appartamento &c., li speciali saranno; Che sia stato veduto comprar il veleno, ed accompagnato con l'Avvelenato; sfarinare il veleno; è prepararlo segretamente in cibo, o in bevanda, a tal ora, in tal luogo, e poi dato in figura di donativo; Che sia stato ritrovato il veleno in sua casa; Che non siasi chiamato il Medico per curare l'infermo; Le risa, li conviti; e le pompe subito dopo la morte seguita: particolarmente sarà un massimo Indizio, se vi siano testimonj, ch' abbino veduto ponere polvere, cosa simile nel cibo, o nella bevanda; perche sebbene non dicano, che tali cose siano velenose, pure tal deposizione sarà *in consideratione*, se colli poi del delitto, ed appaja da' segni, o estrinseci nel corpo, o intrinseci nello sbaro del cadavere, per quali segni s' arguisca l'avvelenamento; e per le deposizioni de' Periti si prova la morte seguita, *Caballo loc. cit. nu.* 732., *Nicolino loc. cit. n.* 497. & *seq.*

8. La formola di procedere in tal delitto sarà: Procedera o l' istanza del Fisco, o la querela, alla quale s' interponerà li decreto: *corpus aperiatur, & recognoscatur a Medicis ad finem, ut de eo constet in actis, & exinde debitas, & diligentes capi informationes, & citationes fieri, et relax. tri, et ita etc, Carena de offic. S. Inquis. par.* 3. *tit.* 1. *num.* 35., si citaranno li Periti, e li testimonj: poi dal Cancelliere si farà l' atto dell' apertura del cadavere, con la descrizione de' segni apparenti nelle viscere; e sarà, come detto abbiamo sopra, parlando del *Visum*, & *Repertum*, *fol.* 17.

9. E la formola de' Periti ferà: *Die &c. Examinatus fuit etc. Int. Num cognoscat, seu cognoverit, cujus sit, vel fuerit praesens cadaver modò per eum inspectum. Resp.* Questo cadavere, che per ordine di V. S. Reverendiss. adesso in presenza nostra è stato aperto, e da me, e da N. similmente medico riconosciuto, e del quondam N. &c. *Int. Quae symptomata observavit toto tempore infirmitatis, & post mortem dicti N. in ejus corpore, et quae signa recognoscit in ejusdem praecordiis, seu visceribus in apertura ejus cadaveris, et ex quo morbo, seu malo dignoscat eum obiisse? Resp.* Io fui chiamato per parte di detto quondam N. nel tal giorno, acciò fossi andato in sua casa, dove essendo andato lo trovai in letto: (a qui descriverà il principio, e la continuazione della sua malattia, li sintomi

oli

e li rimedj applicati, e lo giovamento &c.): e dopo: In questa notte verso le ore .... se n'è morto, e dopo la sua morte sono apparsi nel suo Cadavere questi segni: (e si descriveranno i segni estrinseci) Ed essendo stato chiamato da N. di N. Cancelliere per ordine di V.S. Reverendissima, sono stato condotto in questa casa di N., dove ò trovato il Cadavere del detto N., da me ben conosciuto, come ò detto, quale di suo ordine è stato aperto nel ventre, e nel petto da N. Chirurgo, ed in presenza di V.S. Reverendissima, di N. Promotor Fiscale, di N. Cancelliere, di N. Chirurgo, ed N., N. Testimonj, insieme con N. Medico Fisico, vedo, e ben osservo, e riconosco che nella tal parte &c. vi sono li tali segni: (e si descriveranno li segni interiori), quali segni &c. possono esser stati causati da febre maligna, o pure da veleno preparato, e dato da altri al detto N. già morto; ed lo giudico, che sia morto per l'una, o l'altra causa &c.. Poi si esaminarà l'altro Perito Medico, ed anco il Chirurgo, che sbarò il Cadavere, e li due altri Testimonj: la formola dell'esame de' quali, già quì sopra detta abbiamo.

10. Coloro, che *scienter, dolo malo, & animo nocendi compongono, vendono, o propinano il veleno, quantunque non sia seguita la morte della persona, che volea avvelenarsi, e ne tampoco abbi la medesima in effetto per qualche fortunato accidente preso il veleno; non godeno* l'Immonità Ecclesiastica, *Concordato cap. 2. immunità locale art. 2.*

D. Ignazio Matteo d' Afflitto.

C A P XV.

Della Sodomia.

S O *M M A R I O.*

Sodomia qual sia, num. 1.

Sodoma, e Gomorro nelle Provincie di Pentapoli distrutte, e gastigate da Dio per il peccato carnale contro natura, donde fu denominata il peccato di sodomia, n. 2.

Sodomita non si può aggraziare, nè ammettere a composizione, d. n. 2.

Pene de jure antiquo *contra li Cherici sodomiti, num. 3.*

Bolle di Pio V. *contro li sodomiti Ecclesiastici, num. 4.*

Rigore di dette Bolle contro di chi à luogo, n. 5.

Il Reg. Consigl. Sig. D. Carlo Antonio de Rosa *si loda, n. 6.*

Delitto in genere *della sodomia, n. 7.*

Delitto in genere *della sodomia in fragranti, n. 8.*

Deposizione del sodomitato, n. 9.

Deposizione del minore sodomitato, n. 10.

Deposizione del minore inquisito senza Curatore, è nulla. E la minore età, quanto dura nel foro Ecclesiastico, n. 11.

1. IL delitto di sodomia è il peccato di carnalità, che si commette trà persone dello istesso sesso, come mascolo con mascolo, e femina con femina; poichè commettendosi tra persone di diverso sesso, come se mascolo usasse con femina *præpostera venere*, non si dice *propriè* sodomia, secondo l'opinione d'alcuni *Dottori*, riferiti da *Bonaci. de matrim. quæst. 4. p. 11, e Diana resol. 62.* L'uno, e l'altro però è peccato così detestabile, che Iddio con esemplare punizione ne punì la Città di Sodoma, Gomorra, ed altre Città nella Provincia di Pentapoli, donde presa il nome *sodomia*.

2. E non solo in questo Regno vi sono speciali *Prammatiche*, che rigorosamente puniscono i laici di pena di morte, e che non possono in tal delitto venirsi a composizione, nè farsi grazia, ut in *Pragm. 3. de sodomia*: ma nelle persone Ecclesiastiche per la gravità di tale delitto, nè meno si può il delinquente aggraziare, o ammettersi a composizione, come attesta *Monsig. Riccio dec. 108. part. 3.*, e'l *Canonico Novar. sopra la Bolla di Pio V. n. 4.* per il *Testo nel cap. Clerici, de excessibus Prælator.*

3. La persona Ecclesiastica sodomita si priva di tutti li beneficj, si sospende dagl'Ordini, in modo che non può esser promossa ad altri ordini, senza dispenza; ed incorre nella irregolarità, quando celebra dopò tale delitto commesso, anco che sia occulto; e si deve detrudere in perpetuo carcere, *Foller. pract. crim. de sodomia, Clar. pract. de sodom. col. 1. vers. item Clericus, Majolus de irregularit. cap. 42. lib. 5.* riferiti da *Monf. Riccio in prax pœnarum dec. 252.* Altri però discorrono altrimente, del che si può vedere *Bonacin. loc. cit.*

4. Ma ultimamente per *Bolla di Pio V.* che comincia *Cum primum &c.*, e l'altra, che comincia *Horrendum. 3 Kalend. Septembris 677.* s'impone pena di privazione, *ipso jure*, del beneficio, dell'officio, e privilegio Chericale, in modo che degradato per lo Giudice Ecclesiastico, si deve dire alla podestà secolare, acciò muoja, *Ricci. d. decis. 352.*, *Genuens. pract. cap. 67. tit. de sodomia, Novar. sopra la detta Bolla num. 1, Barbosa in summa Apost. collect. 1554. n. 5.* vedasi *Diaz. nella pract. crim. Canonic. cap. 8.* intendendosi però di quelli, che più volte commettono tal peccato, interpetrano li Dottori *in verbo exercentes*, come avvertì *Novar. nel suo manual. cap 27. num. 249.*, & *Quarant. nel suo bollario in verb sodomia*, rigettata l'opinione di *Salzeda*, ed altri, che tengono il contrario.

5. E s' intende anco procedere il rigore di dette *Bolle*, quando detto peccato sia consumato nella sua specie, come conclude in detta *dec. 352. detto Riccio*, e nel *tom. 1. resol. 302.*, & *tom. 3. dec. 62. e Stiahya in prax. forjud. cap. 3. num. 99.*, ed altri da essi citati. Si veda ancora lo stesso *Monsig. Riccio alla dec. 147. por. 2. num. 5.*, *Mastrill. decis. 295. num. 3.*, ed altri da essi citati.

6. Onde coll'essempio del savissimo Sig. *Consigl. Rosa* nella sua bellissima *Pratica criminale cop. 1. num. 10.* con essordico, e quantunque per modestia non vorrei dilatarmi, ma assiue-

che

che gl' infami non evitino di sì grave delitto la pena, per mancanza, che il delitto *in genere* non sia stato con aperto senzo nelle Pratiche iscritto, io con molto rossore apertamente ardisco di scriverlo, benche in latino per buoni rispetti.

7. *Form. dal delitto in genere nella sodomia.*

» Die, &c. cum ad aures Rev. Vicarii N. pervenisset, vel cum fuisset denunciatum, vel cum fuisset querela porrecta pro parte N. quod talis puer fuit stupratus per talem Clericum, ad cognitionem delicti in genere dicti stupri, mandavit B., & C. Chirurgis, ut recognitionem facerent in personam dicti N. pueri; & cum fuisset jam facta recognitio prædicta, fuit deventum ad examen ipsorum statim, & incontinenti.

» *Examinatus fuit* B. Chirurgus Terræ N. ætatis suæ annorum 32. pro Curiæ informatione vocatus, & receptus, & delato sibi juramento veritatis dicendæ, prout tactis scripturis juravit, præmissa interrogatione super dicta recognitione.

» *Respondit*: Signore, Io per ordine di V. S. sono venuto nel tal luogo a riconoscere la persona del tale figliolo, ed avendolo riconosciuto *in partibus posterioribus pudendis ejus corporis, & propriè in ano, seu cu..* Insieme con N. barbiero pratico in chirurgia, avemo veduto, ed osservato detta parte tutta livida con apertura grande, e rue dilatate, con varie escrescenze di carne, chiamate da Medici *cristæ*, o vero *centra galli, a qua exit materia icorosa, ut ex camisia*, che detto N. porta, si vede, nella quale avemo parimente osservato *multas maculas seminis humani antiquas*, per essere indurite, ed alcune pajono *de recenti* per esser umide, e fresche, per la qual cosa giudicamo, che le sudette viziature del detto ano, seu c... siano state fatte *ex coitu nefando cum membro virili, seu ca.. ab ans quo cum continuatione*, e questo è quanto posso deponere di questo fatto.

Quibus habitis, &c.

E subito si essaminerà il paziente; ma quando ci fosse querela, è meglio essaminarlo prima; e se fosse *in fraganti*, si deve fare la recognizione al membro, e camicia dell' Ageote.

8. *Form. del delitto in genere nella sodomia* in fraganti.

» *Die*, &c. Essendoci per ordine di V.S. Reverendissima conferiti con N. Fiscale, o Scrivano, &c. in una Casa sita &c., avemo ritrovato in una letto circa le trè ora di notte dormendo un figliolo nudo d' anni &c., che disse chiamarsi, e cognominarsi N. N. *simul cum alio homine* d' anni .., il quale si fa chiamare Cherico B., parimente nudo, ed avendo riconosciuto con più lumi di candele accese detto N. *in partibus posterioribus pudendis ejus corporis, & propriè in ano, seu c..., de recenti* per esserci il rossore, cioè da un' ora a questa parte; ed avemo osservato la lenzola, dove li predetti dormivano, e vi avemo trovato *aliquas maculas seminis, & stercoris sparsi de recenti*. E così si potrà il buon Criminalista regolare in tutti li casi simili.

9. *Form. della deposizione del principale sodomitato, che si essamina, come offesa*

» *Die* &c. & coram &c., examinatus fuit A. Terræ N. ætatis suæ annorum tot, cui delato juramento veritatis dicendæ, tactis scripturis juravit, & fuit.

» *Interr.* an ipse principalis cognoscat B., & quatenus sic, si cum eo habuit aliquam practicam, vel recepit offensam, dicat factum, & veritatem per extensum?

» *Resp.* Io conosco il detto B., il quale nel tale giorno, nel tale luogo *posternit me in terra, vel in lecto, disligavit mihi femoralia, et per vim, vel per blanditias, habuit sodomiticam practicam mecum, apposuitque sua manu virile suum membrum, sive C.... intra anum meum, sive cu... et frigando et refrigando sentii intra meum anum, seu cu .. immittere suum semen, sive sp...* come acqua calda, e poi si distaccò da me, e se ne andò verso il tale luogo, e questo è la verità del fatto.

Interr. de Contestibus:

Resp. ne può deponere il tale, che mi sentì gridare, ed immediatamente vidde detto B. partirsi da me.

Quibus habitis &c.

Questa formola si deve scrivere tutta in lingua volgare, e si è detto in latino questo poco, per usar modestia nella stampa.

Quando il figliolo sarà minore di 14. anni si deve essaminare avanti due testimonj senza giuramento.

10. *Form. della deposizione del sodomitato, quando è minore de' 14. anni, che si essamina, come offeso.*

» *Die*, &c. examinatus fuit A. Terræ N. minor annorum 10. principalis, vocatus, interrogatus, & examinatus super præsenti informatione tanto facto, & causa pro contestibus adhibitis N., & N, coram quibus intelligentibus, & audientibus; fuit

» *Interr.* an ipse principalis cognoscat B., & quatenus sic, si cum eo habuit practicam, aut recepit offensam, dicat factum, & veritatem per extensum?

» *Resp.* E dirà il fatto a consimil modo, *ut supra*.

» *Eodem die*, ibidem, & coram eodem.

» *Examinatus fuit* N. Terræ N. ætatis suæ annorum 40. testis adhibitus, & vocatus ad audiendam depositionem A. pueri, cui delato juramento veritatis dicendæ, tactis scripturis juravit, & fuit.

» *Interrog.* quid, audivit ex depositione dicti A. pueri?

» *Resp.* Signore io mi sono ritrovato presente, quando V. S. ave essaminato A. figliolo, il quale à deposto, come &c.

» E questo è quanto detto A. alla presenza mia, di C., e di V. S. à narrato, che è quanto posso deponere sopra questo fatto.

Quibus habitis, &c.

Avvertendo, che il sodomitato volontario incor-

incorre anco esso nella pena, a come inquisito si deve essaminare. In tale caso se li deve prima dare li Curatore, e poi *eum interveniente* di detto Curatore assaminarsi, altrimente la sua confessione, è nulla. E la minore età nel foro Ecclesiastico dura fino agli anni 25., e nel foro Laicale di questo Regno di Napoli per lege muoicipale dura sino agl' anni 18., *Genuens. cap. 47., & in olio impres. cap. 41.* ed essaminandosi senza il Curatore, la confessione del minore non sarà valida, *Folker. rubr. & si confitebuntur n. 48.*, *Megol. in prox. crim. Canon. de reo constituend. n. 1. vers. ne Judices errent*, *&c.*

Anzi pure sarà nullità, se l' atto di dare il Curatore si facesse *eod. instanti*, che si essamina, mentre si deve detto atto fare almeno due giorni prima dell' essame: a dare al Curatore li capitoli di quel che costa contro il minore, *Falker. tit. fiat contestatio litis super eis n. 18.*, *Morsil. in pract. crim. §. nunc videndum, n. 31.*

Però a suo luogo negl' essami dell' inquisiti se ne parlerà più diffusamente, che qui si parla solo dell' essame degl' offesi, e delitti *in genere*.

Ma non voglio qui lasciare di avvertire, che al testimonio minore di anni sette, come dice *Coru. alla form. 38. fol. mihi 41.* ed anco minore di diece anni, come dice *Broya al cap. 30. nu. 75. fol. mihi 237.* non se li dà giuramento, nè si stende il suo essame, ma della sua deposizione ne fa un' atto lo Scrivano: *videlicet*.

Form. della deposizione del Testimonio minore di diece anni.

„ Si fà fede per me sottoscritto Scrivano, co-
„ me oggi essendo stato portato avanti il Signor
„ Giudice N. un figliolo d' anni diece *in circa*,
„ conforme appare dal suo aspetto, che si fà
„ chiamare N. figlio di N., della Terra N. qua-
„ le figliolo essendo stato interrogato dal detto
„ Sig. Giudice sopra il T. omicidio à risposto,
„ v3. *E si scriverà tutto quello che averà detto*
„ *il figliolo*; Et in fede, &c.

N. Scribo.

Così quando detto minore avesse da fare affronto, anco si fa senza giuramento, v3.

Form. dell' affronto, che fà il minore di diece anni.

„ *Die*, *&c.* & coram, &c. posito Tali de T.
„ inquisito in medio aliorum hominum sibi si-
„ milium singatim &c., ibidem fuit introductus
„ Talis testis minor, al quale è stato detto, che
„ vedesse frà detti uomini, se vi era quello, che
„ aveva fatto l' omicidio in persona di Tale di
„ Tale; e per esso minore visti detti uomini,
„ *dixit*, questo è quello che fece detto omici-
„ dio, toccando con mano Tale di Tale, Et in
„ fede, &c.

Talis, &c.

ADDIZIONE alli num. 1., 2., 3., 4., 5., 6.

Delitto in genere *della Sodomia, Mollizie, e Mastuprio.*

1. LA Sodomia è l' unione dell' uomo coll' uomo, e dell' uomo colla femina nella parte prepostera coll' effusione del seme: si chiama vizio nefando, perche parlarne *nefas est*: è lo più esecrabile di tutti li delitti: è il primo eccettuato trà tutti: odiosissimo a Dio, al Demonio, ed alle leggi, *Genes. cap. 19. nu. 24.*, *Epist. D. Pauli ad Rom. 1.*, *in cap. adulterii 32.*, *quæst. 7.*, *in leg. cum vir., Cod. ad leg. Jul. de adulter.*, odioso anco a Bruti, secondo l' esperienza, e *Seneca in Hippol.*, *& Ovid. 9. Methamorph.* lo punisce il Laico colla pena ordinaria, e l' Ecclesiastico colla scommunica per il *jus* Canonico, e per li Concordato *cap. 6. art. 5.* e potrà anco procedere *per inquisitionem nulla præcedente infamia*, o querela, o denoncia, altrimenti sarà in pena esso Giudice, *Sarno pract. crim. cap. 6.*, ed altri.

2. Tutti li Dottori convengono, che la pena ordinaria della Sodomia sia la morte, tanto contro l' agente, quanto contro del paziente, *in leg. cum vir., Cod. de adult., & in authen. ut non luxur. cont. nat.*, e nel nostro Regno ci è la *Pram. 1. de Sodomia*, *& il cap. Regn. Hac lege nostra &c.*, nella quale si promette il premio a chi denoncia questo delitto: e dopo la morte si brugia il Cadavere. E *Claro §. Sodomia*, *Rubea decis. 7.*, *Riccio collect. 1877.* ampliano tale pena anco contro la donna paziente spontaneamente; sebbene da altri sia difesa, come di sesso assai fragile.

3. E per *jus* Canonico, e 'l nostro novello Concordato *loc. cit.* il laico si scommunica, il Cherico si priva de' beneficj, si detrude nel Monastero, e qualche volta si può degradare, e darsi alla Curia secolare; anzi se il Cherico sia sodomita occulto anco che n' abbia fatto la penitenza, si sospende dall' esercizio degl' Ordini; e se celebra, incorre l' irregolarità, la quale solo si può togliere dal Sommo Pontefice in vigor della Bolla di S. Pio V. la 5, e la 70. E 'l Cherico, o sia secolare, o Regolare dal Giudice Ecclesiastico sempre sarà punito, (data la copola prepostera trà uomo, ed uomo, e trà uomo, e donna contro natura): consegnandosi alla Curia secolare già degradato, acciò sia gastigato colla pena dell' ultimo supplizio: Però il delitto deve esser notorio, consumato, e continuato, *Vulpino in succo Farin. in rubr. de del. carn. quæst. 138. num. 5.*, *Conciolo ver. sodomia resol. 3. per. tot.*

4. E sebbene alcuni vogliono, come *Vulpino loc. cit.*, e *Conciolo loc. cit.*, e *Sessa in addit. ad Navar. de 6. præcepto cap. 16.*, che non soggiaccia alla pena ordinaria l' uomo che sodomita con la donna contro natura; perche le leggi, che parlano della Sodomia, devono intendersi della sodomia trà maschi solo; però il contrario è vero, perche realmente chi à copula con donna contro natura, commette sodomia, e si puni-

puniscono come Sodomiti *Decia in leg. si qua mulier n. 9., Cod. de nupt.*, *Vivio in lib. comm. opin. in ver. Sodomia delictum*, *Claro §. sodomia num. 2.*, *Rovita pragm. de sodom. num. 7. in fin.*, *Mastrillo de indult. cap. 31. num. 12.*, *Riccio collect. 4263.*, ed altri. All' istessa pena ordinaria sottopongono il marito sodomitante con la propria moglie; perche lo vogliono i Dottori delitto questo più esecrabile, quando si commetta colla propria moglie; ed è comune opinione tra essi, che la moglie così conosciuta più spesso, se taccia, dovrà punirsi: purche non costi della tacita sua lamentazione, e del timore al marito, se ardisse publicarlo, *Riccio* che riferisce molti *collect. decis.* 184. E per tale delitto colla propria moglie si fà la separazione del *thoro*, per il testo *in cap. omnes causationes 32., quæst. 7.*, *Riccio collect. 4262.*; ma non basterà il solo lamento della moglie quando non vi concorrono altre circostanze; Oppure che il marito sodomita con altri, perche si darebbe occasione facilissima d' accusar i mariti; *Riccio in pract. vol. 1. resol. 220.*, e la separazione à luogo per la sola sodomia con la moglie, *Florian. in cap. maritus de adult.* E la Sodomia tra donna, e donna *de jure communi* si punisce ancor con la morte, per il testo *in leg. fœdissima, Cod. de adult.* però i Dottori distinguono, che se la donna con la donna à copola, e si corrompano *sola fricatione*, potran punirsi *citra mortem*; se per opera di qualche stromento materiale, e dovran punirsi colla morte, *Boeria decis. 316. num. 14.*, *Pietra Fregoria sintag. art. mirab. lib. 36. cap. 14. num. 2.*, *Gomesio in l. 80. Tabri num. 34.*, *Claro §. fornicatio, ver. inter mulieres*, *Vulpino loc. cit. n. 9.* *Mastrillo de indult. cap. 32. nu. 17. &c.*, e *Riccio collect. decis.* 184., & 4263. riferisce alcune donne condannate al foco, perche copolavano trà loro con certo stromento di vetro; benche *Danza de stupr. cap. 21.*, e *Megala pract. crim. cap. 2. num. 8.* vogliono senza distinzione alcuna queste punite colla morte: Ma la donna Agente con l'altra donna, nella maniera che il mascolo col mascolo, la vuole punita estraordinariamente *Vulpino loc. cit. num. 11.* La stessa pena della morte voglino per l' Attentante; cioè basta che si venga all' atto prossimo, e non si consumi coll' effusione nel vase preposteго, ma fuora, *Grammatico in consil. Reg. Legum asperitate in fin*, *Soccino cons. 7. lib. 3.*, *Peregrino decis 72., & 75.*, *Sarno* con molti *loc. cit. cap. 6., num. 6., & cap. 12. num. 3. cum seq. in noviss.*, e *Mastrillo decis.* 295. Ma *de Luca in pract. crim. cap. 8. num. 7.* citando *Vulpino*, *Scialoja*, *Riccia in pra. 3. decis.* 82. che riferisce di un Cherico, il quale avendo provocato un figliolo alla sodomia, fù esiliato, e li fù fatto mandato *de non amplius conversando cum dict. puero &c.*, Ed altri vogliono la pena più mite, nella sodomia col membro posto nel vase preposteго, che abbia affuso il seme fuora di esso, alla quale opinione ci sottoscriviamo Noi. Il *Reg. de Ponte de potest. Proreg.* riferisce, che uno fu gastigato colla morte, perche di mandato altrui tagliò la faccia di un figliolo, il quale non volle acconsentire alla sodomia dentro le schole de' Gesuviti, perche le qualità del luogo, della causa, e della persona, persuasero l' arbitrio del Giudice fino alla morte. E sia sempre rigorosissimo il Giudice, quando li sodomitati sian figlioli, innocenti, a quali per non poter soffrire il nostro Redentore lo sgandalo, che gli si dà, destinò la pena *in S. Matteo* al *cap.* 18. cioè al tale sodomitante sia appesa nel collo una macina da molino, indi sia così vivo gittato in mare. Finalmente la formola del decreto della pena ordinaria si è: *Laqueo suspendatur in furcis, ita, & taliter quod ejus anima a corpore separetur, & Cadaver in flammis igneis comburatur, & deleatur a mundo, ut ei sit pœna, cæterisque transeat in exemplum.*

6. Vi sono però molti casi, ne quali molte volte cessa la pena ordinaria, molte volte non ci è neppur pena estraordinaria rispetto di uno particolarmente se il paziente venghi sodomitato a forza, e contro volontà, così li Dottori communemente: O nelle difese siasi costato, che il vase proposteго del figliolo sia stato depravato per qualche infiammazione, a postemma &c., o che non potea depravarsi, e rompersi per la picciolezza del membro dell' Agente, e cessa la pena ordinaria: e dalla dilatazione del vase non può arguirsi lo stupro, perche potrebbe sortire dalla durezza dell' escrementi cacciati; purche però non vi concorresse il livore, se fosse stato da più giorni, o il rossore, se di fresco, *Zacchia qq. medic. legal. quæst. 5. de singl. const. prat. puer.* O abbia confessato l'Agente, che dormendo col fanciullo, e copolando, si abbia sognato dormir con sua donna, cessarà la pena ordinaria, però se tale confessione fosse stata nella Tortura, ed altro non costasse, *Ludovisio decis. Lucens. 19. num. 8.*, *Gomesio loc. cit. cap. 3. num. 26.* *Bajar a Claro loc. cit. §. Sodomia num. 21.* perche quando la tal confessione non fosse *in tortura*, o altrimente costasse, dovrà punirsi colla pena ordinaria dice *Farinaceo de' delict. carn.* e *Vulpino in succo loc. cit. num. 12.*; e *Riccio collect. 1877.* dice, che il Giudice non deve credere a simili cantilene de sodomiti. O il sodomita sia infra l' anno 8., nel nostro Regno, se gli modera la pena della morte; altri vogliono che infra il 4. anno ontri la pena estraordinaria: E contro li minori infra li 10. anni, e pazienti, la pena sarà: *Quod stante minori ætate stillis lardeis per ignem in ejus ano per aliquantulum percutiatur.* E li figlioli fra gl'anni sette dovranno percotersi colla frusta. Però sempre il maggiore d' anni 10. dovrà prima punirsi collo goccio del lardo infiammato, poi chiudersi nella carcere, e fatto maggiore condannarsi alla galea, attenta la malizia, e l'età, così dicono li Pratici, a li Criminalisti: Nè quì si lasci osservare, quanto incidentemente detto abbiamo sopra nell'*ad. al Cap. 11. Minor Età.* E' tentato di Sodomia, se occide il Tentante non è tenuto d' omicidio *leg. 1. §. item Divus, ff. de sicar.*, e *Riccio collect. 184., 4263.*

Alli

Alli num. 7., 8., 9., 10.,

1. PEr la prova dell' *in genere* in questo delitto tra uomo, ed uomo, dovranno esaminarsi, e deponere li Medici, o li Cerusici, è tra uomo agente, e donna paziente le Mammane: nè dà le formola l' Autore. Si avverta però, che se l'uomo sia giovine d'età, e la donna sia maritata, e perciò non possono comparire i segni della sodomia, e li Periti non possono di questi deponere, se vi concorrono l' indizj sofficienti per la tortura, restarà a sofficienza provato l' *in genere*, *Sanfelice decis.* 28. n.4. *Toro in suppl. decis. ver. Tortura*: E li nostri Pratici dicono, che se si faccia dal Medico la fede, cioè, che non possa aversi certa cognizione, ma solo per indizj, e congetture, perche sarà sofficientemente provato l' *in genere* potrà ben usarsi la tortura contro dell' inquisito.

2. Per la prova *in specie*, dovrà costare, o il seme emesso nel vase prepostero del paziente, o almeno il membro virile situato nelle parti pudende, *Claro in §. Sodomia, vers. quæro, Deciano consil. crim.* 83. *per tot. vol.* 3., *Mascardo concl.* 1331. e li Pratici: ed il paziente dovrà deponere, o dell' uno, o dell' altro, come si legge al *num.* 8. dell' Autore.

3. Ma perche tale delitto per lo più suol commettersi di nascosto: Per aversi la prova, dovrà ricorrersi all' indizj, quali saranno: l' associarsi l' Agente col figliolo; l' essersi veduto il figliolo uscir pallido, timoroso, attonito; l'essersi inteso bagiar il figliolo: accarezzarlo, prommetterli regali; l'essersi inteso ripugnere il figliolo, battere sul letto, &c., e sarà massimo indizio, se ambidue sian stati trovati dentro la stanza e porta chiuse, *Scialoja in prax. torq. cap.* 4. *num.* 15.

4. E sebbene la deposizione del sodomitato sia indizio da per se rimoto, concorrendovi però altri indizj, sarà indizio prossimo, e tale deposizione vien a gravare l' indizj, costato già del delitto *in genere*, *Riccio decis.* 85. *par.* 2., & *dec.* 148., & *collect.* 525. et 387., *Peguiero dec.* 76., *Vivio dec.* 157., *Carterio dec.* 88., *Grammatico decis.* 40., *Capece latro dec.* 175., e sarà prossimo particolarmente, quando il Sodomitato sia minor d' anni 12, *Genuese in prax. cap.* 80. *nu.* 2., *De Marinis a Reverterio obser.* 415. *lib.* 2. *num.* 2., e quando costi del corpo del delitto; com' e dire delle frattute recente, e per la prima, unica volta seguita: e così la tale deposizione sarebbe indizio alla Tortura, come s' osserva in Pratica; perche se la sodomia fosse replicata, non sarebbe indizio prossimo, poicche arguirebbe vizio del paziente, e mala fama dell' inquisito: quindi costando solo della violenza, e del timore fatto al figliolo, e non costando del corpo del delitto, in tal caso non bastarà la deposizione del Paziente senza il concorso d' altri indizi, *Trevisano dec.* 14. *part.* 2., *Riccio collect. cit.* 184. & 120., come bastarebbe almeno colla sola fama mala dell' Agente, e la fuga del paziente, *Conciolo res. cr. n.* 14., *Sarno loc. cit. cap.* 18. *n.* 4. ne il detto del figliolo d' esser stato tentato alla Sodomia, è indizio, *Riccio coll.* 487.

5. Laonde essendovi l' indizj indubitati per la consumazione dell' atto contro del sodomitante, avrà contro lui luogo la pena ordinaria, *Sanfelice decis.* 47., *Rovito dec.* 63. *in fin.*, & *prag.* 1. *de sodomia*, *Mastrillo dec.* 295. *in prin.* ma quando dall' indizj non fosse indubitato, che l' atto sia già consumato, non potrà aver luogo la pena ordinaria.

Mollizie, e Mastruprio.

1. LA Mollizie, è la volontaria emissione del seme senza copola, o con la copola fuora del vase: che suole chiamarsi *immondezza*, o *polluzione volontaria*. Il Mastuprio, che deriva dalla *mano*, e dallo *stupro*, è l' emissione del seme procurato con le mani, o proprie, o aliene; ma l' uno, e l' altro si confundono tra loro. Il delitto è gravissimo, perche contro natura, *cap. adulterii*, *cap. flagitia*, & *c. usus* 32. *quæst.* 7., ed è specie di sodomia, *Glossa in c. omnes* 32. *quæst.* 7. non però si punisce colla pena della sodomia, perche non si commette per concubito dentro del vase preposteno: ma si punisce estraordinariamente, o colle carceri, o coll' esilio, o con altra pena: e sarebbe la migliore colle manette, e con le buone ligature alle mani, *Caballo loc. cit. casu* 16. *nu.* 5., *Pascale de patr. potestat. cap.* 5. *num.* 71.

2. Possono i Giudici senz' accuse, o denuncia procedere *ex officio*, perche sono delitti publici, e ch' offendono assai la bontà del nostro Iddio: e se devono gastigare li delitti privati, sol perche offendono le persone private, dovran sopramodo restar puniti li delitti publici, e le iniquità, e le sceleragini, e molto più quelle, per le quali si è dichiarato il nostro Sovranno assai offeso.

3. E sebbene tali delitti di rado, o giammai vengono alla notizia del Giudice, perche sempre commessi con segretezza, pure venendo non li lascino impuniti, costato, che sarà del corpo del delitto. Quindi costato degl' estremi cioè, e del vizio delle mani, e della effusione del seme, e della frequentazione dell' atto, si dirà legitimamente provato il corpo del delitto.

4. Chi getta a terra la donna per empito di libidine, acciò possa conoscerla carnalmente, se non la conosce, perche non può, dovrà punirsi per la volontà cattiva *extra ordinem*, *Afflitto decis.* 276. *n.* 7., ma fatta la polluzione *extra vas* sarà più grave la pena, come pure crescerà, se sia donna onesta, o maritata, o vedova, o zitella, e come diremo parlando dello stupro.

5. Chi eiisce nella bocca del figliolo, o della figliola, commette delitto peggiore, e più grave delle sodomie, *Caballo cas.* 16. *per. tot.* in riguardo del vase, perche la bocca è vase

facto, sed verbis, *Caballo cas.* 211., e tale tentativo, e violanza si faccia, o immediatamente da se, o mediatamente dal lenone, il quale pur dovrà punirsi. E la sollacitazione semplice senza violenza alcuna, se sia venuta a qualche atto; como a dire, di colloquio, di promessa &c. pur la vogliono i Dottori punita, sa sia Vergine onestà, o immatuta, perche le leggi molto badano all' onestà di queste, ed alla fragilissima fragiltà del sesso. E più diremo qui appresso *tit. sallecitatione &c.*

6. E la violenza attentata sena' armi, e senza minaccie, ma solo coll' essersi venuto a qualche atto; come abbracciando la donna, e tirandola in casa, e bagiandola, e poi tentarla con violenza di mani, anco non conosciuta, perche non si potè; qual sia la pena, la tratta *Pegaiero quæst. crim. c. 7.*, e *Riccia collect. 1895. vers. sed dubitatur etc.* e sarà *citrà mortem*. O affetrandola per forza, e stringendola nel muro, o gittandola a terra, e bagiandola, se l' atto della libidine sia consumato, *frangendo pudenda*, ci sarà la pena della morte, se *non fractis pudendis*, sarà arbitraria, o di esilio, o di galea, secondo la qualità della persona, e del fatto, *Fontanella de pact. nupt. claus 5. glos. 6. par. 2. num. 20.* O invitandola con inganni, e poi bagiandola per forza, e sollecitandola alla libidine, la pena sarà arbitraria; attenta la qualità del fatto, della persona, e del luogo: particolarmente *data disparitat.*, o pecuniaria, o d'esilio, a qualche volta della galea, *Caballo cas. 96.*, *Giurba cons. 47. De Franchis dec. 333.*, *Riccio collect. decis. 2185.*, *&* 2706., anco che tal bagio sia dato in publica piazza per smoderatezza d' affetto, *Conciolo ver. osculum, res. 1. num. 3.*, *&* 4. E'l bagio dato alla puella, particolarmente per forzare i parenti a far il matrimonio con chi la bagiò, con qual pena abbia a punirsi, la diremo qui sotto, trattando degl' *Osculi*, e *Bagi*.

7. E la violenza non fatta alla persona, ma alla casa, ed al luogo della donna aprendo con chiave false, scassando le porte, le finestre, il muro, il tetto: entrando senza far violenza alla persona, o perche non potè, o perche dopo d' esser entrato, la donna s' offerì spontaneamente non potendone fare il contrario, perche il coito non è violento, ne violento l' attentato, sarà gastigata colla pena ordinaria, *Caballo cas. 95. per tot.*, *Rovito super prag. 5. de abolit. num. 43.* Però nel nostro Regno, se con tal violenza concorressero altre circostanze gravanti, com' a dire, la scaliazione, il coito violento, l' onestà della donna, la pena sarà della morte, *Afflitto dec. 267.*, *&* 270., *Riccio collect. decis. 1895.*, *Claro quæst. 68. nu. 4.*, *Grammatico dec. 36.* Però se non vi sarà il coito violento, ma altri atti poco onesti, come de bagi, tatti &c. l' istessi Dottori vogliono la pena più mite; come pure la scaliazione fossa fatta col consenso della donna, o tal donna non fosse onesta, *Bocrio dec. 318. nu. 3.*, *Caballo cas. 97.*

8. Nella violenza fatta alle donne per causa di libidine, il Giudice procede *ex officio*, *Caballo cas. 95. num. 26. &* 28.

D. Ignazio Matteo d' Afflitto.

Delitto degl' Osculi, o Bagi.

1. Li Bagi, o sian Oscoli, o sono a fine di libidine, o di matrimonio; o col consenzo della donna, o nò, o del figliolo, o nò son sempre delitti, e dovran punirsi.

2. Il bagio dato alla Vergine d' età matura, cioè *viri potenti*, senza violenza, e col suo consenso, ed a fine di libidine vogliono li Dottori, che non possa criminalmente punirsi, *Caballo cas. 96. num. 10.*, *Farinacco de delict. carn. quæst. 142. num. 154.* benche il nostro *Afflitto* con *Andrea dec. 276. num. 7.*, e *Vulpino in succo cit. quæst. 142. par. 4. num. 16.* vogliono, che sia punito, così l' uomo che bagia, come la donna, che si lascia col consenso bagiare, quasi che commettesse un' Adulterio: o questa sia Vergine, sia Vedova, sia Maritata, e per fine di libidine, per l' ingiuria grave che si fa a i Parenti, ed al marito, essendovi la querela di costoro.

3. Il bagio dato alla donna, ed al figliolo per libidine, e senza consenso, o con violenza, attente le circostanze del luogo, del tempo, della disparità trà 'l bagiante, e la bagiata, *de jure comuni* si punisce con pena arbitraria *citra mortem*, *Farinaceo*, e *Vulpino loc. cit.* coll' esilio, o colla pena peconiaria, *Afflitto cit. decis.*, *De Franchis dec. 333. nu. 4.*, alla vergine, vedova, o maritata, se sian persone oneste però si può stendero alla galea, (perche se fosse donna, che abbia un solo Amasio, e da cui solo conosciuta sia se non sara meretrice, non sarà, nè si dirà donna onesta, *Riccio in pra. par. 4. resol. 440. num. 1.* se questa sia vergine, e povera, oltra della galea, anco alla pecuniaria, a fine di provedere alla sua onestà quasi perduta, ed alla sua povertà quasi accresciuta per tale lussurioso bagio, *Caballo loc. cit.*, *Giurba cons. 47. num. 16*, *Menochio de arbitr. lib. 2. cas. 287*; E la pena di chi bagia il figliolo *causa libidinis*, potrà essera a deportazione, *Vulpino loc. cit.*

4. Particolarmente se lo bagio sia dato in publico, ed affine acciò siano costretti i poveri Parenti darla in matrimonio a chi la bagiò, nel nostro Regno la pena sarà dell' ultimo supplicio, e si spedisca la forgiudica coll' abbreviazione di tre mesi, perche si considera un tal delitto massimo; ed attroce, *Pragm. sub rubr. de oscul. mul.*, *& Capit. Reg. Roberti*, *ut fine*, *&c.*, e si osserva in tutto il Regno, *ut in Pragm. 1. hoc eod. tit.*, *De Franchis cit. dec. 333. num. 6.*, *Vivio decis. 117.*, *Riccio collect. decis. 1514.* ne si ammette a composizione, *Mele a Gizzarelli dec. 52. num. 28.*, e ci piace assai tal pena, perche altrimente, le povere verginelle non potrebbono neppure andar in Chiesa per sodisfar a precetti divini, ed ecclesiastici. Però s' intende, quante volte non si fosse prima, o fatto li sponsali, o trattato

di matrimonio, *Rovita in cit. pragm. n.* 10., ed ivi *Lagonario in addit.*, o ci fosse una notabile disparità, per la quale affatto si potesse contrarre matrimonio: E si noti; che per un tal bagio non s' intende contratto il matrimonio, *Spiegiello in lexic. juris verf. oscul.*, perche nè l' osculi, ne l' amplessi, nelli donativi fanno, cho li sponsali passino in matrimonio, il testo è chiaro *in cap. it, qui fidem, de sponsal.*, ove li Canonisti riferiti da *Decio conf.* 368. *num.* 1. Pescha lo bagio violento, o nò, col trattato, e colla figura del matrimonio allevia la pena, *Scialoya de forjud. cap.* 3. *num.* 110., *Cepolla in tract. cautel. cautel.* 39. *Carbone in pract. practicarum capit.* 3. *lib.* 2. *num.* 83.

5\. Ma a dir il vero, costata la bellezza per parte della donna, che rapisca il core, ed un grande amore per Parte dell' uomo, (non essendovi cosa più vehemente dell' amore, §. *illud, auth. quib. mod. natural. effic. sui*), il bagio anco violento dato alla donna per causa di libidine, potrà punirsi solo colla pena arbitraria, perche l' amore grande è giusta causa di moderar la pena, *Giurba conf.* 37. *num.* 6., *Menochio, Peguerio, Farinaceo*, ed altri seguitati da *Conciolo ref. crim. ver. osculum. num.* 4. *Tesauro dec.* 12. *nu.* 10, *Tiraquello de pan. temp. cauf.* 98. *nu.* 77., e *Afflitto in Const. Reg. si quis rapere num.* 8., riferisce, che un certo nobilo della casa d' Alanio vedendo bagiata la sua figlia in Chiesa da un certo conosciuto, ordinò alla figlia, che publicamente si lavasse nella stessa Chiesa la faccia, e così poco stimò lo bagio: e *Valeria Massimo rer. memorabil. lib.* 5. *cap.* 1. riferisce, che Pisistrato Ateniese, e tiranno, stimolato dalla sua moglie a voler dar morte a un cert' uno, cho bagiato aveva in publico sua figliola, rispolo: *Si eos, qui nos amant, interficiamus, quid faciemus iis, quibus odio sumus?*

6\. Per la prova dell' *in genere* si rifletta: o l'osculo è stato a fine d'obligar i parenti al matrimonio colla puella, o al solo fine di libidine: se per il primo caso, acciò possa procedersi olla pena dalle nostre Regie Prammatiche descritta, dovrà provarsi l' oscolo dato, a fine cha ne seguisse il matrimonio; e perciò li Testimonj dovranno deponere in qual maniera, quando, e dove sia stata fatta tal violenza, ed in qual parte del corpo sia stato l' oscolo, o nella bocca, e nella guancia, o nel petto; se in piazza, o nell' atrio della casa, se in Chiesa, acciò a forza ne seguisse il matrimonio; della disparità dell' età, della condizione, cioè ricchezze, o nobiltà di chi bagiò, e di colei che fu bagiata, per la quale disparità mai, e poi mai potea seguirne il matrimonio, dell' onestà della donna, o perche vergine, o perche vedova (percho si dice la donna esser onesta, s' è vergine, s' è maritata, s' è vedova, s' è monaca *in leg. unica, Cod. de rapt. virg.*) Dovranno innoltre deponere, cbe sanno, che chi bagiò, pretendeva contrarre il matrimonio, e che li parenti della donna mai ci abbino volu to acconsentire, anzi ci abbino sempre dissentito; o pure che s' abbi più volte vantato in tal conversazione, col talo di talo, o abbi minacciato di volerla bagiare per arrivare a poterla aver in moglie; e cose simili, che fossero state di proludio a tal intento. Conchiudendo: e perciò noi giudicamo, e credemo, che tal bagio sia stato dato alla puella a solo fine di poterla avere in moglie detto N. di N. E così restarà provato l' *in genere*, e l' *in specie*.

7\. Se poi sia stato per il solo fine della libidine: o la persona che bagiò è nota, e si descriverà per nome, e cognome, padria, professione, età, &c. o non sù nota, e verificata la qualità della persona per età, pelo, statura, abito, &c. acciò resti provato l' *in specie*: deporanno in oltre i Testimonj della forza, e violenza fatta alla donna, del clamore, e grida, e lamenti della donna pel bagio dato, *causa explenda libidinis*, (perche acciò l' oscolo generalmente si dica lussurioso, devono deporre i Testimonj, *saltim se credere causa explenda libidinis* essere stato dato, altrimente si presume dato per lecito amore, *Guazzino ad defens. reor. discept.* 12., *nu.* 50.): dovranno in oltre interrogarsi li Testimonj, e deponere, se videro preludj amitosj: come a dire, tatti di mano, di mammella, carezzi di volto, amplessi, parole cortesi; perche, como dice Cicerone riferito dalla *Glossa in leg. quod ait. ff. ad leg. Jul. de adult.*, *osculum est pars adulterii, & quod basia, colloquia, & hujusmodi sint precedent. a Veneris*; e di qual fama sia chi bagiò, e colei che bagiata.

8\. L' indizj in questo delitto quali siano, sono spiegati da *Volpella conf.* 47., il quale dice, che in caso simile fù indiziato a sofficienza un certo, perche gia contro lui erasi costato, che la puella aveva gridato, *Ab traditore, traditore*, ed era stata trovata colla langella, o vaso di creta; che portava sul capo dalla fontana pieno d' acqua, e che si lagnava d' essar stata bagiata; ed erasi costato della buona fama della puella, e dell' amore che con effetto portava lo giovine a lei: lo riferisco *Rovito in rubr. pragm. de fent. forjud. num.* 5. Di più lo minaccie, le Jattanze già di sopra dette: la Permanenza nel luogo del bagio, o cose simili: li Lamenti della puella. Però si rifletta, cha i Testimonj deponendo di tali lamenti, devono particolarmente deponere della buona vita, e fama della puella: dichiarando, che non si sarebbe lagnata, se non avesse patita la violenza, o non fosse stata bagiata.

D. Ignazio Matteo d' Afflitto.

Delitto del Lenocinio, e de' Lenoni.

1\. IL Lenocinio, è la prostituzione delle donne a fine di lucrare, *Vulpius in leg. palam*, §. *lenocinium, ver. lanas, ff. de ritnupt.*, *Franchis decis.* 68. *num.* 1. Il Lenone è colui, che a o scientemente si vuole la propria

pria moglie adultera per meglio vivere, che in lingua famigliare si dice *Martin contento*, *Gloss. & Cyn. in leg. 2. Cod. de adult.*, *& leg. 2. §. lenocinium*, *ff. eod. tit.*, o che altri strascina alla donna, riscattandoli con danaro, *leg. castitati ff. ead.*, e *Bartacchino in tract. de gabell. in 7. par. princ. vers. 23. num. 51.* E' un delitto grave, orrendo, detestevole, pestifero, ed odioso al sommo alle leggi, *in auth. de lenon. in princ.*, maggiore dell' istesso adulterio, e dell' istesso delitto di carne: è in uno doppio delitto, uno in se medemo, l'altro negl' altri, *Caballa cas. 171.*, *& 284.*, *Vivia decis. 241. num. 43.*, ed attento il *Testo in leg. sancimus*, *auth. de lenon.* può il Giudice procedere in tal delitto *ex officio*.

2. *De jure communi* la pena de' lenoni è la morte naturale, *in auth. de Lenon.*, *§. praeconizamus*, *& in pragm. 1. eod. tit.*, e *Caballo* con mille altri Dottori *cons. cit. 171.* la stende a tutti coloro, che in qualunque modo col conseglio, favore, ajuto, e consenso, cooperano, e coadjuvano al lenocinio: Però *de Consuetudine* si punisce colla frusta, coll'esilio, o altra pena arbitraria, anco colla galea, se fosse frequente il lenocinio. Nè dalla pena del lenocinio sono scusati li Parenti, perche l' è maggior delitto, e più gravamente da punirsi contro delle proprie, che della straniera donna, *Caballo loc. cit. num. 9.*, *Scialoja de forjud. cap. 3. num. 109.* Il lenocinio del marito è assai più detestevole: onde potrà punirsi colla morte *cit. §. sancimus*, *Vivia decis. 182.*, *Scialoja loc. cit.*, *Riccio collect. 1795.*, almeno coll'esilio, per quel che insegna *Sanfelice dec. 266. num. 5.*, e colla separazione del *Toro*, *Cardinal Razzolini decis. Rot. Rom. 220. n. 4.* Però acciò sia tenuto alla pena, alcuni dicono, ricercarsi, che pigli danaro, o robba per il meretricio di sua moglie; perche se non pigli danaro, ma sia sol contento del meretricio, non sia tenuto alla pena *Pegueria decis. 15. num. 7.* Ma attento il *jus* del nostro Regno, anco che ritrovando sua moglie *in adulterio*, e non l' occide, si chiama lui lenone, *Vivia loc. cit.*, anco per una volta sola, *Franchis decis. 68. num. 7.*, o se solo avesse sua moglie per sospetta d' adulterio, e se la ritenesse in casa, anco si chiamarà Lenone, *Amendola a Franchis loc. cit. num. 1.* E la Madre, che ciò faccia per sua figlia necessitata dalla fame, dovrà punirsi moderatamente, *Scialoja loc. citat.* Anzi dica il nostro *Afflitto lib. 3. const. §. Matres num. 2. fol. 213.*, che non potrà punirsi la madre, se prostituisse sua figlia, stante la volontà della sua figlia, e la povertà di essa madre: (però li Padre dovrà punirsi, *Pascale de patr. pot. par. 1. cap. 2. n. 95. ad 98.*) E le donne, le quali sollecitano la castità dell' altre donne, nel nostro Regno si puniscono come adultere, *Const. Reg. Lenas*, *rub. de Lenis*; avvertendo, che chi sollecita le sorelle, le nipoti, le mogli, o le figlie, o quell' altre, le quali stanno *sub Custodia boni viri*, si puniscono colla troncazione del naso: e se non fossero *sub custodia*, ma vivessero da se, colla frusta per la prima volta, e per la seconda col naso troncato, *Isernia in repert. super Const.*, *& cap. Regn. lit. L. verb. Lena*, ed altri. Le Balle, e Nodrici delle figliole, se quelle facciano corrompere, si puniscono con pena maggiore del lenocinio, perche dovendole custodire, e ben allevare, le perdono per sempre; facendola anco causa della perdizione di molti, *Menochio de arbitr. cas. 534. num. 32.*, *Pascale loc. cit. par. 2. cap. 10. num. 16.* Coloro che ricevono danaro, acciò portino, e ricettino ad alcuno l' amasia nelle proprie case, si puniscono colla morte, *in leg. 1. ff. de extr. crim.*, *Vivio decis. 183. lib. 1.* E coloro che scientemente affittano la casa, od ivi permettono che sia essercitato il lenocinio, perdono la casa, e devono soggiacere alla pena pecuniaria, è espresso il testo *in cit. auth. de lenon.*, *§. praeconizamus*, *vers.*, *si quis autem &c.*, o *Vivia cit. decis.* E li Lenoni de' figlioli per il vizio nefando, che ricevono il premio della loro iniquità dalli sodomiti, si puniscono colla morte, *Caballo cas. 284.*, *& Matthaei cap. 18.* li legge la pena imposta a costoro dal Legislatore divino: *Expedit ei*, *ut suspendatur mola asinaria, & demergatur in profundum maris*, per le ragioni ivi addotte dall' istesso Divin Maestro. E finalmente generalmente parlando potrà tale maledetta sorta di Lenoni cacciarsi dal vicinato, dalla Città, dal Regno, come violatori, e devastatori della castità, e delle leggi di Dio, e della publica quiete, *Mele a Gizzarelli decis. 54. num. 12.*, *Sanfelice decis. 266. num. 6. cit.*, e come persone vilissime, e peggiori dell' istesso Diavolo, *Nicolino pra. crim. num. 548.*, *in noviss.*, non possono testificare; e come infami devono ripulsarsi, *Farinacci de test. quaest. 56. art. 10.*

3. Si prova l' *in genere* di un tal delitto, esaminando i Testimonj, li quali dichiarino, che le parole, e li detti furono tutti a fine di tentare la pudicizia della donna, e di guadagnare: deponendo dell' insolita conversazione, della segreta allocuzione, della mala fama del Tentatore, e cose simili, secondo richiederà il caso, ad arbitrio del Giudice. E si avverta, che li requisiti del lenocinio sono: che l' abbi fatto, *lucri causa*, *ut in auth. de lenon. per tot.*, o che abbia forzato al meretricio la donna costituita sotto la sua podestà, *leg. lenones*, *Cod. de spect. sceni*, *vel lenon. l. 11.*, o che l' abbi sedotta, *Luca de Penna in cit. leg. lenones per tot.*, *Pascale de patr. potest. cap. 10. num. 14. cum seq.* E si dice lenocinio, anco non consummato l' atto del lucro, e del guadagno; cioè bastarà tentar la donna a peccare, anco che questa ricusi; perche per parte di chi la tenta, e la cerca, si dice in certa maniera perfezionato il delitto del lenocinio: e perciò, come sortirà il caso, così si esaminaranno i Testimonj per la recognizione, o prova del delitto.

4. E sarà indizio grandissimo del lenocinio, se la donna tentata gridasse, e riprendesse il Ten-

tan-

tante. Ed innuirendosi contro del Marito saranno indizj del suo lenocinio, la Fama publica, la Bellezza del Giovine, e della moglie: particolarmente se in giovine non à veruna parentela, ne col marito, ne colla moglie: li Giochi, la Risa, li Bagi, e cose simili, senza che il marito mai si pigliasse collera; e particolarmente se il marito sia più giovine, e più potante dall' adultero: o s' ara armato, e niente abbi detto: e così sa sarà ricco, n potente nel paese. Dovrà inquirersi della mala fama, e conversazione del giovine; e se il marito sia stata avvisato, e da chi: e se li testimonj depongono, asser stato inteso, e veduto portar li giovani nella sua casa, dove teneva la sua moglie, e con essa seco averceli lasciati soli di giorno, e di notte, chiudendo, n nò la porta: o in sua casa averci ritrovato giovani assieme con la moglie, ed a mensa, e a letto in camera segreta, con aver dissimulato, senza risentirsi, anzi contentarsi, con essersi ritirato in altra stanza; oppure essersene gito fuora casa, dando tutto il comodo, così alli giovani per soddisfarsi, come alla moglie per spogliarli di danaro, e galanterie: E così sarà provato *di quel mal che già si sà*, cioè del lenocinio del mariro; Giovando pur molto esaminarsi la moglie, se forsa cè l' abbi comandato, o permesso suo marito, affine di guadagnare, ed accattar pane di sua persona, *Nicolino pratt. crim nu.* 538. Ma la caosa della poverta, e del bisogno farà minorare la pena, come detto abbiamo, *Vivio decis.* 459., *Novario in pragm. 1. de lenon. num.* 11., ed ivi *Sciadeja loc. cit. num.* 19.

D. Ignazio Matteo d' Afflitto.

C A P. XVI.

Dello stupro, ed altri delitti di carne.

S O M M A R I O.

Informazione criminale deve cominciare dalla deposizione del principale offeso; e quando il principale è morto, si devono essaminare li più congionti, num. 1.

Donna stuprata, quando fà fede contro lo stuprante, num. 2.

Stupro propriè è *quello, che si fà con violenza, largamente si confonde con lo volontario, n.* 3.

Circostanza *essenziale nella deposizione dello stuprota, e nel delitto* in genere *che si dica, se, o nò il seme è sparso dentro, num.* 4.

Deposizione della donna stuprato, n. 5.

Essome delle mammone nel delitto in genere *dello stupro* in virgine, *nel grovidamento, ed aborto, num.* 6.

Stupro *in vedova, come si prova* l' in genere, *n.* 7.

Adulterio, *come si prova l'*in genere, *num.*8.

Concubinato, *come si prova l'*in genere, *num.*9., *e sua form. n.*10.

Poligamia, *come si prova l'*in genere, *ed in che differisce dalla* Bigamia, *n.* 11.

Ratto *di donna, come si prova l'* in genere, *n.*12.

Stupro con qualità di sagrilegio, *come si prova l'*in genera, *n.* 13.

1. IN tutti li delitti sempre sarà meglio avere prima la deposizione del principale offeso; e se il principale è morto, avere la deposizione dalli più congionti, per dar indizio ad inquirere contro il deliguente; maggiormenta, che la confessione del sodomitato, o donna stuprata confermata *in tortura* in faccia del nominato, fa qualche prova, secondo la vera opinione de' DD. presso *Marsil. nella prat. crim. §. diligentèr n* 61., *Vulpel. cons.* 30. *n.* 7, *& cons.* 93., *Guazz. defens.* 19. *cap.* 10. *n* 9., *Gallup. nella prat. civil. p.* 1. *cap.* 1. *num.* 55.

2. Ed alla donna, che depone esser stata conosciuta, ed esserne ingravidata, si crede, *Riccio in prax. rerum Ecclesiasticarum* 237. *nu.* 2.

Ma la più vera opinione è, che non si creda, se non *in tortura*, per li *Dottori* riferiti da *Gallup. ut sup.*

3. E benche lo *stupro* sia *propriè* quello, cha si commette per forza, cioè *defloratio verginis in vitæ*, come lo descrive l'*Ill. Monf. Verde a Gallup. part. 1. cap. 1. n.* 83., e nella *qu. 6. sellect. qq.* 64. *num.* 200., percha dove è il consenzo della donna cessa lo stupro, poiche cessa l' ingiuria; *Gallup. in d. cap. 1. nu.* 52.

Ad ogni modo largamente pigliato il nome di stupro si confonde col volontario, e violento: E dove vi precedono importune preghiere, e doni, o altre promesse, si controverte trà Dottori, se è stupro violento con violenza finta, *seu* presunta, cagionata dalle veementi seduzioni, per le quali la semplicità delle donne viene a forzarsi, del che largamente ne trattano gl' *Addenti* alla *dec. di Franch.* 534.

4. Ed è circostanza essenziale, così nella deposizione dello stuprato, o stuprata, come nel delitto *in genere*, cottare se, o nò il seme è immesso dentro, per togliere la questione de' DD., se in tal delitto si punisce l'effetto, *non consumato effectu*, quali si possono leggere, occorrendo il caso.

5. *Form. della deposiziane della donna stuprata.*

" *Die &c.* examinata fuit A. ejusdem Terræ,
" ætatis suæ annorum 20., principalis offensa,
" vocata, atque citata, cui delato juramento ve-
" ritatis dicendæ, tactis scripturis juravit, &
" fuit.

" *Interr.* quænam persona sit ipsa, an virgo,
" uxorata, vel vidua?

" *Resp.* Io non sono stata mai maritata, nè
" tampoco vergine, nè vedova.

" *Interr.* dum ipsa examinata dicit, se non
" fuisse uxoratam, nec esse virginem, dicat ve-
" ritatem, a quo fuit deflorata?

" *Dixit*, Signore, mi à levato il fiore della
" verginità B. di A.

" *Interr.* dum dicit fuisse sa stupratam a B.,
" dicat veritatem, ubi, quomodo, quando, &
" quibus modis fuit stuprata?

" *Resp.*

„ *R.sp.* Sig. essendo il tal giorno io andata alla vigna mia nel tal luogo, ivi fui assaltata da B., quale mi diede di mano, *proiiciendo me super terram, & extollendo mihi per vim vestes, sua manu posuit suum virile membrum, seu c.. intra meam naturam, f.., & pluries refricondo sentii intra dictam meam f... spargere suum semen, seu sp.* come acqua calda, e poi si alzò, e se ne andò verso il tale luogo, ed io restai piangente, e gridando.

„ *Interr.* quæ nam sint indicia ad inducendam probationem stupri prædicti, recenseat illa per extensum?

„ *Resp.* Sù di questo fatto ne può deponere N. che alle mie grida venne, e vide detto B. ch' allora, poco distante da mè, se ne andava, o ne può deponere anco Tale di Tale, che pochi giorni prima vide, che mi faceva detto B. molti tentativi amorosi.

„ *Interr.* An ipsa sit propter dictum stuprum prægnans?

„ *Resp.* Signorsi, che sono pregna, e lo sò per tali, e tali segni.

„ *Interr.* An de prædictis ipsa exponat querelam criminalem?

„ *R.sp.* Signorsi, che ne espongo querela criminale contro detto B., e che sia gastigato secondo le leggi, ed in conseguenza condannato a dotarmi, o pigliarmi per sposa, acciò mi risarcisca la reputazione, e verginità, che mi à tolta.

Interr. de Contestibus: dixit, ne possono deponere Tale, e Tale, ut supra.

Quibus habitis, &c.

6. *Form. d' essaminare le Mammane nel delitto in genere di stupro in vergine, in gravidamento, ed aborto.*

„ *Die &c.* cum ad aures infrascripti Rev. Vicarii &c. pervenisset, vel fuisset denunciatum, vel cum fuisset querela porrecta pro parte N. quod A. virgo in capillis fuit stuprata per Clericum N., vel ingravidata, vel abortita, ad cognitionem delicti *in genere* dicti stupri, vel ingravidationis, vel abortus, mandavit C., & C. obstetricibus, ut recognoscerent dictam A. & cum jam facta fuisset recognitio prædicta per dictas obstetrices, fuit deventum ad examen prædictum, &c.

„ *Examinata* fuit B. obstetrix Terræ N. ætatis suæ annorum 50. pro Curiæ informatione recepta, & vocata, cui delato juramento veritatis dicendæ, tactis scripturis juravit, & fuit interrogata super recognitione dictæ personæ A.

„ *Resp.* Sig. io per ordine di V. S. sono andata poco fa alla casa del T. a riconoscere la persona di A., che è stata stimata sempre per vergine in *capillis*: ed avendola riconosciuta nella parte anteriore del suo corpo, e proprio nelle sue parti podende, seu f... l' ò ritrovata tutta aperta, e dilatata con frattura di tutti li pannicoli, e rughe, *anzi* con effusione del sangue, del quale ne stà intinta la sua camiscia. O *vero* dilatata di tutti li pannicoli, e rughe, che da un pezzo appare essere stata stuprata; in modo, che non vi si è trovato intoppo alcuno, ne resistenza alcuna, anzi con molta ampiezza, sicche appare essere stata deflorata da membro virile, seu c.., e questo *de recenti*, stante vi ò osservato rossore in dette parti pudende con sangue nella camiscia.

„ *O vero*: E questa *ab antiqua* appare fatto stante non vi è rossor, nè sangue.

„ E di più avendo fatte diligenza nel ventre della detta, l' ò ritrovato gonfio con moto della creatura, tumefazzione nelle mammelle, dalle quali ne è uscito latte, con tenere il volto matrato, ed appaonato: dalli quali segni, io come pratica, giudico, che sia detta A. gravida da tanti mesi in circa.

„ E di più ò ritrovata la parte anteriore tutta insanguinata, e dilatata la natura, seu f.. a tal segno, che appare esser partorita di fresco: e poi avendo fatta diligenza nella Casa della detta, abbiamo ritrovato nel luogo uno corpicciuolo umano morto, che a mio giudizio pare esser stato animato, per essere perfettamente organizzato con delineatura distinta in tutti li membri del corpo, e giudico essere di trè mesi in circa, ed è maschio, che giudico essere parto abortito.

„ O vero, ò osservato una massa di carne unita, senza delineatura, nè distinzione di membri: onde giudico, esser aborto non animato: e questa è la verità, che posso deponere in questo fatto.

„ *Interrogata de Contestibus: dixit*, ne può deponere D., con la quale assieme avemo fatta detta recognizione.

Quibus habitis, &c.

Lo *stupro* nella Vedova non si può riconoscere dalle mammane, ma per provare il delitto *in genere*, si deve costare, come essendo Vedova del quondam Tale di onesta vita, e fama, è insorta publica voce, che sia stata conosciuta disonestamente dal Tale: il conquesto, o confessione estragiudiziale della Vedova: o se vi è gravidanza, o altri segni, ed amminicoli.

8 L' *adulterio* è quando si commette carnalità con donna maritata: tal' ora per delitto *in genere* devono i testimoni deponere esser la donna maritata con Tale di T.; e che si è veduto il Tale averci pratica disonesta: ed in tale delitto non si può procedere *ex officio*, senza istanza del marito: ed in questo delitto *in genere* sempre si accompagna la prova *in specie*.

9 Il *Concubinato* è, quando une tiene in casa una donna non maritata, che senza matrimonio la tiene come moglie: ed in questo delitto *in genere* si accompagna anco la prova del delitto *in specie* E nel Cherico si prova il concubinato, anche se la donna stà fuor di Casa, per lo frequente accesso, con la diffamazione, *Fagnan. in c. vestra de cohabit. Cler.*, *Sacr. Concil. Tridentin. sess. 25. cap. 14.*, *Morell. §. 2. manuduct. tit. de concubin. Cleric. ad n. 57.*

10 L' *Incesto* è quando si commette trà congionti di parentela; e non si può provare il delitto *in genere*, se non con lo delitto *in specie*, cioè con la qualità della parentela.

1. Il delitto di *Poligamia* è, quando vivente la prima moglie si contrae matrimonio con la seconda: questo delitto *in genere* si prova dalli libri del Paroco, o per testimonj, come sono viventi due mogli.

La *Bigamia* differisce dalla *Poligamia*, perche il Bigamo è quello, che prende due, o più mogli, ma l'una dopò morta l'altra; o che piglia una moglie vedova; e questo non è delitto punibile, come è la *Poligamia*, che è quando uno piglia due, o più mogli attualmente viventi. Il Bigamo però altra pena non patisce, se non che non può essere promosso all' ordine Chericale, come avemo detto nel *cap.* 22. *n.* 3. *in fine*, *num.* 12.

12. Il *Ratto* è, quando una donna viene trasportata da luogo a luogo per forza, contro voglia della donna, o contro voglia delli suoi congionti per fine dissoneſto di libidine; di modo che verificate tutte queste cose, s' intende provato il delitto *in genere* del *Ratto*.

13. *Stupro* con qualità di *sagrilegio* è, quando si commette dentro la Chiesa, o Monastero, o si commette con persona sagra, o religiosa, per lo Voto della Castità, *Sanchez lib.* 9. *de matrim. disput.* 15., *Tolet. lib.* 5. *cap.* 13. *num.* 3., *Bonac. de sacrileg. in matern. lexat. num.* 1.

Sicche provate dette qualità, s' intende provato il delitto *in genere*.

14. *Form. d' essaminare per lo delitto in genere per il Concubinato del Cherico.*

Interr. Num cognoscat Clericum N.?

Respondit, &c.

Resp. Signore, io lo vedo spesso passare per lo mio vicinato.

Interr. Num sciat, qua occasione transit sæpe per suum vicinatum?

Resp. Lo vedo passare spesso con occasione, che suole frequentare la Casa della T. donna.

Interr. cujus conditionis illa mulier sit, & in quali æstimatione habeatur in vicinatu mulier prædicta, cujus domum frequentat dictus Clericus N.?

Resp. Signore la verità è, che detta donna N. nel nostro vicinato si stima per donna disonesta, e di male odore.

Interr. quid sciat, & quid communiter senentur in vicinatu de dicto accessu consuetudinario Clerici N. ad domum dictæ mulieris N.?

Resp. Signore per quanto ho inteso dalla maggior parte delle genti, che ne corre publica voce, e fama, che detto Cherico tenghi pratica disonesta con detta donna.

Interr. de Contestibus, &c.

Quibus habitis, &c.

ADDIZIONE Al num. 1.

1. BAdi il Giudice a procurarsi sempre prima la deposizione del Principale offeso. Che se il ferito non volesse manifestare l'offensore, o perche voglia perdonare l' offesa, e l'offensore, secondo il precetto di Gesù Christo, e'l suo esempio a noi Cristiani dato, el Giudice si farà feavemente capire, che il nostro Redentore vuole, che si perdoni il nemico, non però che non si gastighino i delitti; vuole, che li delitti non restino impuniti; li permetterà che n' implori per esso la misericordia, e li renda la remissione, ma non perciò non lascierà le maniere da scovrirsi il delinguente: e quando nò, lo lasciarà in libertà, ed a sua divozione: se poi non lo volesse manifestare, perche forse se ne potesse appresso più facilmente lui stesso vendicarli, e'l Giudice in tal caso, se vi fosse speranza di vita, lo sequestrerà, o nel mandato in casa propria, e con le guardie alla porta a spese sue, o nelle carceri, acciò attediato, e maggiormente attristato voglia manifestare il delinguente, *Ambrosino lib.* 1. *num.* 29. E l' istesso farà della donna, secondo le Prammatiche del nostro Regno, che avrà querelato un' altro di stupro, o di violenza, o di ratto, o che non volesse giurare, o deponere, sotto colore, che sia gravida, sequestrandola, o nella casa propria, o del Sindaco del Paese, o nelle carceri, acciò si costi della querela, se giusta, o ingiusta sia, perche se giusta, sarà lasciata libera, se ingiusta, dovrà esser punita colla pena ordinaria, ch' è della morte, *in const. pessimam, & horrendam, de pæn. Mulier.* quando sarà convinta, *Isernia in repert. super Const., & Cap. Regn., vers. Mulier col.* 2, *fol.* 514., ed acciò attediata, voglia deponere, e giurare, non solo come testimonio, ma anco come principale, *Conciolo resol.* 17. *ver. Testes quoad personas* &c. con altri.

2. E non potendosi aver la deposizione del Principale offeso, si procurerà la deposizione de' domestici, e famigliari dell' offeso, come osserva l' Autore, e noi abbiamo detto del modo di stender questa poco avanti nell' *addit. al Cap. XIV. del delitto del veleno*, *vers. Se accade aversi la notizia* &c.

Al num. 2.

1. ALla donna, che asserisce essere stata stuprata con la violenza, si crede, *Boerio decis.* 319., *Scipione de forjud. cap.* 3. *num.* 106. e molto più, se sia stata intesa gridare &c. con altri indizj, de' quali diremo qui appresso nella prova dell' *in genere* in questo delitto. Alla donna, che si asserisce esser stata Vergine, pur si crede: e noi rifletteremo qui appresso nella prova dell' *in genere*. Però *Guazzino defens. reor. defens.* 3. *cap.* 6. *num.* 14., *vers. & animadvertas* &c. avverte, che in nissun conto s'abbia a prestar fede alla donna stuprata, che asserisce, esser stata carnalmente conosciuta, e stuprata da N. di N.: l' istesso avvertono il *Marotta var. resol. lib.* 3. *ver.* 7. *num.* 1. *cum seq.*, & *Orazio Lucio cons.* 161. *num.* 10. *tom.* 5. *criminal.*, e le ragioni si cavano da *Bertazzolo cons.* 3. *num.* 4. *vol.* 1., *Grammatico cons.* 65. *num.* 2. *vers. nec obstat*, &c. ad altri; sì perche altrimenti le donne povere sarabbono promotrici della propria felicità, se lor si credesse; poicche per mezzo della lor propria attestazione, o si pigliarebbono in marito chiunque si vor-

vorrebbono ; o andarebbono a guadagnar dote, e pochi sarebbono coloro, che chiamati non sarebbono in Autori dello stupro; e sì anco perche si andarebbe a credere alla socia del delitto, alla quale mai deve credersi, dovendosi questa ributtar dal querelare, e far testimonianza, *leg. fin. Cod. de accus.*, *leg. quoniam liberi, Cod. de test.* Nè si adduca in sua difesa il testo *in cap. continebatur 6., de desponf. impub.* perche non li giova; poiche ivi si crede al marito che giura d'aver conosciuta sua moglie, non perche è socio d'alcun delitto, ma al solo fine, *ne matrimonio separetur*: O pure il *consf. 205. n. 4. lib. 1.* di Natta, poicche questo consiglia, *ad probandam vitam inhonestam, admitti socios criminis*; e Noi diremo altri casi, ne' quali si ammetta il socio, quando appresso diremo *delli socj de' delitti*. L'istesso si dice della donna carcerata per ordine dell'istesso Giudice insistato di copola avuta nelle stesse carceri, dalla medesima: poiche se s'inquira della copola avuta con lei (locche è grave delitto presso i Dottori, e viene gastigato colla privazione dell'officio, e colla pena ordinaria dovuta all'adulterio, allo stupro, alla sodomia, &c. se tale sia, *Capece decis. 121.*, *De Ponte dec. 25.*, e lo stendono anco colla donna solamente citata, e non carcerata, perche per la sola citazione dicesi il Giudice, che la conosca, *delinquere ex officio*) non dovrà credersi, così porta deciso *Giurba in consf. 37. criminal.* Ne deve prestarsi fede alli carcerati contro del Giudice, *Grammatico decis. 39. n. 10. Baldo in leg. si ipsius, Cod. famil. ercisc.*, *Puteo de Syndicat. ver. suspicio*, particolarmente se loro si promettesse l'escarcerazione, (come sogliono alcuni Giudici sciocchi) perche per la speranza dell'impunità, e della libertà, non deponerebbono rettamente, *leg. non omnes, §. final. ff. de re judic.*, *Bossio de oppos. contra testes num. 21.*

2. Questo sì che la loro assertiva, o sia deposizione farà indizio grave contro dello Stupratore, ed Adultero, siccome fa quella de' soci ne' delitti (e noi diremo appresso:) purche la deposizione si faccia nella tortura in faccia del Nominato, secondo la vera opinione de' Dottori, riferite da *Marsilio, Bianco, Claro, Vulpello*, e *Guazzino in defens. 19. cap. 10. n. 9.*, *vers. idem est dicendum in puella &c.*, e dovrà interrogarsi, secondo la forma riferita da *Carrerio in pra. de interr. reor. cap. 2. num. 2.* (e noi diremo a suo luogo): o pure, se senza la Tortura, la propria assertiva venisse amminicolata con altri indizj, anco farà indizio, non costando del corpo del delitto.

Alli num. 3., 4., 5., 6., 7., e 13.

Delitto in genere *dello stupro.*

1. LO Stupro, detto *partum studium*, perche si commette con inganno, è la desiorazione della vergine invita, che stà sotto la cura altrui, communemente li Dottori, *in cap. lex illa 36. quaest. 1.*, e si commette, o col consenso, o colla violenza vera: se col consenso, non v'è ingiuria, e cessa lo stupro, perche *volenti non fit injuria*, *leg. item apud Labeonem, ff. injur.*, *leg. nemo videtur, ff. de reg. jur.*; *Sanchez de matrim. 7., disput. 35. nu. 5.* con mille Dottori: di modo che nè alla donna, nè alla Republica compete *jus* alcuno di querelare, o accusare, *Saliceto in leg. cot 3. Cod. de fur.*, *Bortolo consf. 100.*, ma questo consenso, essendo fondamento della scusa, dovrà provarsi dall' inquisito stupratore, *Diaza in pra. verf. stupratores*: Però potran querelare, li Padre, la Madre, l'Avo, l'Ava, i Figli, e li Nepoti dell'uno, e dell'altro sesso fino al secondo grado, li fratelli, e le sorelle, e li figli de fratelli, e delle sorelle pure si ammettono, o siano per parte dell'uomo, o per parte della donna, sempre preferendosi ad accusare il più prossimo degl'altri, *Giattino ad defens. reor. discept. 03. num. 13., & 14.*, e la querela dippiù dovrà esporsi fra il quinquennio: quale elasso, non si dà più azzione, *leg. mariti, §. praeterea, ff. ad leg. Jul. de adult.*, *Bojardo* e *Claro §. stuprum num. 10.*, *Fontanella de pact. nupt. clauf. 5. glof. 5., par. 1., num. 84.*, ed altri. E se lo stupro sia continuato, e spesso commesso, il tempo si conta dall'ultimo atto commesso dal delitto, *Caballo caf. 7.*, e *Fontanella loc. cit. glof. 18. par. 5. num. 33., & glof. 5. par. 6. num. 89.*, ma nello stupro violento non si prescrive l'azzione di accusare col quinquennio, *Boerio decif. 26.* con altri.

2. Se colla violenza commesso: e si distingue; o la violenza è vera, cioè con forza, o in altra maniera detta da Noi sopra, trattando *della violenza a donne*; e è interpetrativa, cioè con carezze, lusinghe, promesse &c. Dippiù, o è a donna onesta, o a donna vile: se la violenza è vera, ed ad onesta (e noi abbiamo detto avanti, che la donna onesta è la vergine, la maritate, la vedova, la Monaca per presunzione di legge; e la donna, ch'ave un sol amasio, e la vedova, ch'abbe due mariti, non sono oneste) il Giudice proceda *ex officio*, *Sarnepra. crim. cap. 2. num. 24.*, e nel nostro Regno si punisce colla morte *in Constit. Regn. Capitalem*, e pe'l *jus* comune *in leg. 1. § fin. ff. de extr. crim.*, *De Franchis decif 55. num. 10., & decif. 534. num. 2.* per la gravezza del delitto, perche *magnum est crimen perrumpere virginis hymen*: e s'intende *data magna vi*, *concurrente disparitate*, ed altre circostanze gravanti di luogo, tempo, e maniera in far la violenza, *De Luca* e *Franchis obser. 534., & in pr. c. 6. circa fin.*, *Mele* e *Giannarelli decif. 52. nu. 17., & 19.* ed è ricevuta nel nostro Regno tal pena: sebbene il *cit. Mele*, e *De Marinis resol. 255. n. 14.* la vogliano oggi moderata nell'uomo di onesta vita, e civile colla confiscazione della parte delli suoi beni, e relegazione *ad tempus*; nell'uomo vile, ed umile colla frusta, ed esilio, o galea; ne così però della notabile disparità, e che affatto non possa seguirne il matrimonio: E tali pene per le vergini, e matu-

re, cioè *viri parentes*, perche per le vergini immature, *quarum si pudenda fracta fuerint*, si potrà la pena stendere fino alla morte, *Grammatico decis. 221.*, *Peguerio decis. 7.*, quantunque *Barra*, e *Mele a Gizzarelli cit. dec. 52. n. 23.*, e 24., con *Grilando ad pan. cum coit. §. 2.*, *n. 6.*, riferiscano di uno condannato alla galea per lo stupro in una figliola di anni 7., e *Caballo cas. 20. n. 6.* con altri la stendono a 10. anni, o in perpetuo: e potrà anco esser di relegazione, o di esilio secondo la qualità dello stuprante, e della stuprata, *Riccio coll. dec. 137.* E se la vergine sia corrotta *in domo patris*, la pena sarà doppia, e dello stupro violento, e del ratto, benche *de loco ad locum* non sia trasportata, *Grammatico decis. ultim.*, *Afflitto decis. 276.* L'istessa pena si assegna per lo stupro violento nella vedova onesta, che nella vergine: e *Toro par. 2. vot. 23. n. 22.* riferisce, esser stato uno esiliato per due anni, *stante remissione* della vedova; e *De Franchis dec. 333.* porta deciso, che lo stupratore di una vedova con la qualità gravante della scaliazione, e della violenza, fù condannato per sempre alla galea; E lo stupratore della vedova ammogliato, condannato alla galea perpetuamente, porta deciso *Scoppa a Nicolino in prax. crim. n. 90.* E collo stupro violento, o colla violenza vera, o interpetrativa, concorrendovi la qualità dell' Incesto, sarà sempre maggiore la pena; di modo che, se sia *Nefario*, cioè commesso coll'ascendente, o descendente, la pena sarà della morte; come un Padre iniquo, il quale avea stuprata la figlia minore di anni dodici, riferiscono, esser stato bruggiato vivo, *Caballo cas. 20.*, *Riccio collect. cit.*, *Tesauro decis. 148.*, *Novario a Franchis decis. 534.* Anzi in tali linee il coito senza lo stupro, pur si punisce colla morte, *Bossio de coitu damn. num. 6.*, & 7. Se sia trà collaterali, in ogni caso, che non possa gastigarsi colla morte, dovrà gastigarsi colla pena corporale: come di uno scelerato fratello, che commise lo stupro con due sorelle vergini, sue consobrine, nate da due sorelle uterine, esser stato lui gastigato colla deportazione, e quelle chiose nel Monastero, riferisce *De Franchis decis. 378.* Se siano Tutori, o Curatori li stupratori, se con violenza vera, cadono nella pena *leg. Jul. de vi priv.*, *Cirneo cons. 175. n. 5. vol. 3.*, se senza violenza; nella pena della deportazione, e confiscazione de' beni, anco se avessero l'accesso alle medesime adulte, finita la tutela, *Caballo cas. 200. n. 63.*, & *cas. 283. num. 1.*, *Riccio decis. 55. num. 132.*, ed altri riferiti da medesimi. E tanto rigore, che neppure con le loro pupille possono contraere il matrimonio, prescindendo da stupro, perche contraendo, sono gastigati colla pena della galea *per quinquennium*, *prag. 1. de educ.*, *Caballo cas. cit. 200. n. 62.*, ed abbiamo il testo *in leg. 1.*, & *tot. tit. Cod. de interd. matrim.* (benche altrimenti sia *de jure Canonico*); Ne si lasci di avvertire, che se trà lo stupratore violento, e la stuprata sia dilatata l'accusa, o sia seguita mutua coabitazione, si presume per tale dilatazione, e coabitazione il dolo nella donna, e l'innocenza nell'uomo; e quindi non più violento lo stupro, ma volontario, *Vivio dec. 53.*, *Scialoja de forjud. cap. 3. n. 107.* &c. E la Violenza nello stupro si considera quella sola, la quale si fa alla persona, e non al luogo; quindi se fracassandosi la porta, o la finestra, o il muro s'entrasse in casa della puella, ne questa restasse stuprata con violenza, ma per consenso, non si dirà violenza nello stupro, ma solo nell'entrata, *Luca a Franchis obs. 333. n. 1.* Eccetto se non fosse il Padrone, o un Potente, ne' quali sempre si presume violento lo stupro, *Danza in tit. de remiss. caus. cap. 6. n. 30.*, *Scialoja de forjud. cap. 3. n. 106.*

4\. E la Vergine stuprata con violenza, e senza che neppure abbia dato consenzo interno nell'atto della copola violenta, benche resti macchiata nel corpo, resta nientemeno vergine nella volontà, perche la castità non si perde per la violenza, ma per la volontà, *cap. sicut enim 32. quaest. 5.*, *cap. tolerabilius 32. quaest. 5.*, *Vivio dec. 293. n. 14.*, *Caballo loc. cit.* E la donna stuprata con violenza vera è l'elezione del Foro, *Franchis decis. 599.*, *Riccio collect. 137.* perche se volontariamente, siccome *delicto suo*, già perde la verginità, *in cap. ex ea de reg. jur.* così già perdè il privilegio annesso alla verginità, *Vivio decis. 511.*

5\. Se poi la violenza collo stupro sia a donna vile, umile, e non onesta, si procede à querela, e la pena sarà straordinaria, e leggiera, *Hippolito in l. unicam, C. de raptor. 2. 3.*, *Gl. in l. quae adulterium in fin.*, *C. de adult.*, *Angelo in l. si uxor. ff. de adult.*, *Paleotto de Nothis, & spuriis cap. 42. n. 5.*, *Caballo cas. 200. n. 93.*, *Gravetta cons. 166.*, e provandosi la precedente inonestà della Donna, si esclude lo stupro, *Vermigliolo cons. 396. n. 13.*, ed altri presso *Conciolo ver. stuprum res. 3. n. 6.*, come appunto si escluderebbe per l'inverosimilitudine, perche questa è immagine della falsità, li *DD. loc. cit.* O per la sua gravidanza, perche non potrà dirsi vergine stuprata, se si trovi questa pregnante, *Roerio dec. 241.*, *Novario a Franchis decis. 535. col. 2. vers. in materia videor*, &c. O perche la donna abbi prima essa riso in faccia dello stupratore; o pure abbi lei prima stretta la mano a lui; poicche ne lo stupro si direbbe violento, perche il ridere in volto d' uomo la donna, e stringerli la destra indica dilettazione, volontà, e consenso, ed invito; ne si direbbe onesta, perche la donna onesta mai guarda in volto di uomo, molto meno porge, e stringe sua destra, *Tesauro decis. 228. num. 4.* O perche la donna nel vicinato non avea nome di donna onesta; poicche non si direbbe stupro, il quale solo si commette con la donna onesta, *leg. inter liberas*, & *leg. stuprum ff. de adult.*, *Tesauro decis. 37. n. 3.* anzi s' ugualiarebbe al coito meretricio. O perche la stuprata è figlia di Madre non onesta, e che vive a guisa di meretrice; poicche non potrebbe argomentarsi in essa figlia l'onestà,

stà, *Prato cons. crim.* 28. *nu.* 10, *Pascale de patr. potest. par.* 1. *cap.* 5. *num.* 4., ne lo stupratore potrebbe esser costretto e sposarla. O perche lo stupro ebbe continuazione; poicche se bene la prima deflorazione stata sia violenta, per la continuazione della copola,(almeno per dua veci, o tre) perderebbe il oome di stupro violento, dichiarando i Dottori, *per consuetudinem purgari stuprum*, *Grammatico vot.* 4. *num.* 15., & 17., *Peregrino de jur. Fisci, lib.* 3. *tit.* 18. *num.* 6., *Riccio part.* a. *resol.* 398. *num.* a., *Toro vot.* 53. *nu.* 8. O perche donna locandiera, d' osteria, o che fu, o sia di presente al serviggio altrui, o d' altro luogo vile, ad abietto; poicche tali doooe, bencha si chiameno vergini, o vedove, a vero dire, devoo chiamarsi meretrici, per l' esperienza che se ne à, e come tali le prova *De Angelis in tract. de Officiol. Baron. c.* a17. (ed in qoante maniere si perda la verginità, l' insegna *Castaldo in tract. de potest. angelic. dist.* 2. *quæst.* 1. *art.* 5. *col.* 1. §. 2.) *E Tesaura dec.* 3. *num.* 3. *ad text. in leg. quæ, §. fin., de adult.*, vuole che lo stupratore, se pur tale deve dirsi, non sia tenoto oe e sposarla, ne a dotarla, contro l' opinione di *Scialoja loc. cit. num.* 106., *Caballo cas.* 200. *num.* 33., ed altri, cha la vogliono almeno dotata, purche non sia donoa, oe di locanda publica, ne d' osteria, alla quale pur negano la dote: ma la verità si è, che oon debba altra pena imponersi, che quella *delle ingiurie*, cioè o la carcere, o qualche esilio, *Grammatico dec.* 97. O perche la donna fu ritrovata in luogo destinato al meretricio, o in abito meretricio, benche fosse vergine, poicche presumendosi meretrice, cessa la pena dello stupro, e solo v' eotra la pena della *Violenza*, e dell' *Ingiuria*, *Scaccia de camb.* §. 7. *glos.* 6. *num.* 159., *Sarna pract. crim. cap.* 10., *ver. verùm si reperta &c.*

6. Ma quando la violenza oello stupro noo sarà vera, ma interpetrativa, alcuni Dottori vogliono, che lo stupro anco sia violento, altri nò, alli quali beo' volentieri ci sottoscriviamo; poicche, è proprio degl' amanti tirar a loro desii, e colle lusinghe, e colle promesse e co' donativi l' animo dell' innamorata: quindi se costoro fossero tenuti di violeoza, non ci sarebbe ne copole seoza violenza, ne alcuno, che non posse punirsi di violenza, mentre per parte degl' amanti sempre intervengooo delle promesse, e delle violenee soavi, *Riccio res.* 498. *num.* 1., *Caballo cas.* 20. *num.* 10., *Tesaure decis.* 218. *num.* 5., & 9., Però *Grammatica decis.* 22., *Peguería dec.* 7., *Mele a Gizzarelli decis.* 52. *nu.* 23. ed altri vogliono, che tale violenza oella Puella immatora, *cujus si pudenda fracta fuerint*, si posse stendere ella morte: ma più vero, alla galea: e noi l' abbiamo detto quì avanti.

7. Per lo stupro poi commesso *citra vim*: o lo stupratore per lo stupro pagò danaro alla donna, o non pagò; se pagò, sarà tenuto, o dotarla, o sposarla a suo arbitrio, *Fontanella loc. cit. claus.* 5. *par.* 1., *num.* 30., *Cancerio* 3. *var. resol.* 11. *lib.* 2. *nu.* 54. di modo che, se la sposarà, non sarà oell' obbligo di dotarla; e seguito tra loro il matrimonio, cessa ogni pena; e se non possa seguire, o perche ci fosse notabile disparità, e perche lo stupratore fossa ammogliato, o *in sacris*, *de consuetudine* oggi si pratica condannarsi a dotarla, e pagare altra pene pecuniaria ad arbitrio del Giudice; così in riguardo dell' interesse del publico, come per l' ingiuria fatta a congionti, attenta la qualità della persona, *Tesauro dec.* 3., *Sanfelice decis.* 245. *num.* 7., *Riccia in pra. par.* 3. *res.* 74. *num.* 4., & *collect.* 1412., l' istesso si dice del Cherico, *Diaz prax. crim. canon. cap.* 87. *nu.* 2. E sebbene vogliono, *Vulpine quæst.* 147. *nu.* 10., *Amestua de potest. in se ips. lib.* 2. *cap.* 16. *num.* 3., *Deciano tract. crim. cap.* 7. *num.* 21. *lib.* 8., ed altri, che le donoe, se coosenta allo stopro, essendo questa la sola padrona del corpo suo, e particolarmente lei sia quella, che allettì lo stopratore, che lo stupratore non sia tenuto alle doti, nè ad altra pena pecuniaria; perche se pecca nella libidine, non pecce nelle giustizia, ledeodo l' altrui *jus*: però non ostante l' assenzo della donna, per l' ingiuria, che viene irrogata a i parenti, vogliono *Riccie a Franchis dec.* 534. *ver. in foro poli*, & *vers. stuprans &c.*, *Navarro cap.* 6. *num.* 16., *Guttierez lib* 3. *quæst.* 12. *cap.* 37. *num.* 23., ad altri, che sia tenuto lo stupratore, anco in coscienza, dar qualche prezzo alla donna stoprata, se questa pur sia stata leggieramente pregata, o sia restata lese nella fame, che noo possa facilmente più trovar marito, e tal prezzo sarà la dote. Ed in vero lo stupro anco volontario, così nella vergine, come nella vedova, non deve restar impunito, oltra la dote nella vergine, vi sia altra pecuniaria pena, o di esilio, *Hippolito cons.* 13., *Boerio dec.* 386., *Afflitto in Const. Reg. si quis repert. num.* 1. *lib.* 1., e per lo stupro nella vodova abbiamo il testo *in leg. stuprum de rit. nupt.* o vi concorra, o non, altra qualità gravante, come di scaliazione, &c. perche se vi concorre altra circostanza, si potrà stendere la peoa anco alla corporale, come di luogo carcere, o di galee. In fatti riferisce *De Franchis*, che alcuni giovani liberi per consenso della vergine, e della vedova, esseodo saliti con la scale mediatamente, e non immediatamente nella casa di queste due, ed avuti copola con ambedue, entrambi furooo gastigeti coll' esilio per 10. anni fuora Regno, colla pena di più dell' assegnazione della dote a colui, che deflorò la vergina: e per questi non erano ammogliati, ne furono trovati colla scala eppoggiata alla casa delle predette. E *Grammatico decis.* 22. riferisce essersi praticata le pena della relegazione *in Insulam* per anni trè, e della dote assegnata contro di un stupratore di vergioe consenzieote. E *Toro par.* 2. *vot.* 22. attesta, esser stato uno stopratore di vedova assentiente per la speranza del promesso matrimonio, il quale poi noo fu contratto, esulato per anoi due, con tutta la remissiona della Parte. E l' istesso

D. Fran. h's nella *cit. dec.* 333. attesa, essere stato condannato un stupratore di vedova contento alla galea in perpetuo per qualità gravante della scaliazione. E sempre che la stuprata sia vergine, oltra le pene predetto, e lo stupro sia con violenza, o col consenso, sempre se li deve la dote, non volendosi, o non potendosi sposare: e questa dovrà, o assegnarseli, o almeno depositarcela, acciò se li possa pagare, subito che sia seguito il matrimonio vero, *per verbo de præsenti, Novario 1. forens quæst.* 27., *Capece dec.* 204., *Fontanella loc. cit. num.* 86., & 97., *Riccio collect.* 2710., e questa è l' opinione commone de' Dottori, e la più praticata. E se lo stupro sia stato colla promessa di sposarla, se può sposarla, dovrà condannarsi a pigliarla in matrimonio, e non ad assegnarli la dote, *Fontanella loc. cit. num.* 31., *Macerateſe var. ref. lib.* 1. *ref.* 28. *per tot.*, il quale anco insegna, come provar si debba la fede data pe 'l matrimonio; ed essendo di condizione dispare, che non possa seguirne il matrimonio, o perche lo stupratore è povero, e dolosamente s' abbi mutato nome, e cognome, si debba condannare perpetuamente alla galea, *Riccia a Franchis cit. dec.* 534. *ver. ulterius*, e *Toro in supplem. ver. stuprator, Sanchez de matr. lib.* 1. *sponsol. disput.* 19. *per tot.* Ne questa dote si dovrà, se nel tempo dello stupro la donna sia stata conosciuta di vita non onesta, *Tesauro dec.* 37. *num.* 3., *Riccio par.* 3. *ref.* 74., *Grammatico dec.* 107. *num.* 6., come neppure vogliono *Coroccio cas.* 50., *Riccia pra* 3. *ref.* 75., & *dec.* 317., & *coll.* 23. con altri, ma che si deve, se la donna sia stata nel tempo dello stupro onesta, ma indi sia stata conosciuta da altro; bencha *Fontanello loc. cit. claus.* 5. *par.* 1. *n.* 53., *Mele a Gizzarelli cit. dec.* 52. *num.* 53., che riferiscono moltissimi, vogliono, che se li deva, perche alla vergine, ed alla prima deflorazione si deve la dote: laonde se *in principio* era vergine, e fu deflorata, questa si dovrà. Ne questa si deve a chi nel tempo dello stupro non era ne vergine, ne vedova, o era locandiera, d' osteria, o a serviggio altrui, perche donne vili, e mai vergini si presumono: e noi già con li Dottori detto l'abbiamo, *Tesauro dec.* 3. *num.* 3. *ad tex in leg. quæ, § fin. de adulter.* nella quale *decis.* si dice della qualità della dote, la quale deve assegnarsi, e secondo la qualità dello stupratore, e della stuprata, e dell' uso del paese, ad arbitrio *boni viri*. *Olso de cess. jur. tit.* 2. *quæst.* 6. *nu.* 19. vuole, che il Padre possa astringersi a dotar la stuprata, che deflorò suo figlio. *Bertozzolo consf.* 452. *n.* 22. *lib.* 2. con *Riccio a Franchis dec. cit.* 534. vogliono, che non possono esser astretti l' eredi dello stupratore alla dote, perche tal pena essendo personale, non passa all' eredi; Come neppure l' eredi della stuprata morta guadagnano la dote, *Mucci o Sanfelice dilucid.* 87. *nu.* 11., con mille Dottori; anco se la dote fosse stata pagata prima delle nozze, e le nozze per la morte della stuprata non siano seguite, che dobba restituirsi allo stupratore, *Baldo da date par.* 6. *privil* 76. & 77., *Novario loc. cit. num.* 6. §. ma se la stuprata sia già sposata, e morisse senza figli, la dote passarà agl' eredi suoi, *Vulpino loc. cit. num.* 10. Ne si lasci quì avvertire, che se fatta la violenza alla donna, non sia consummato l' atto della libidine; com' à dire, o siasi solo coricato sul letto della puella, che riposava, e siasi toccato il petto, e l' utero &c., o solo abbracciata nella publica strada; o solo gittata a terra, e non conosciuta, perchè non si potè, che la pena sarà estraordinaria, secondo la qualità del luogo, del tempo, e della persona, *Riccia coll.* 1377. *Afflitto dec.* 278., *Pegueria dec.* 7., *Caballo cas.* 20. *num.* 6.

8. Ma la vergine, e la vedova, che consentirono allo stupro, dovran essa pure esser gastigate ad arbitrio del Giudice, *Vivio dec.* 29., e si legge presso *Valerio Massimo lib.* 1., contro l' opinione di *Farinacca del carn. quæst.* 147. *num.* 49., ed altri.

9. Per venire alla prova dell' *in genere* dello stupro della vergine. E' vero *de jure*, che non si danno i segni della verginità, lo prova *de Angelis in tract. offic. Baron. cap.* 136., quindi se la puella asserisca d' esser stata vergine; se li deve credere; di modo che, se lo stupratore per contrario dica di non esser stata vergine, a lui tocca provarlo, *Tesauro cit. decis.* 3. *num.* 2., *Sperelli dec.* 136 *nu.* 39. *por.* 2., Però deve il Giudice riflettere alle congetture, cioè alla stima commune, alla qualità della vita, e de' costumi di lei, e cose simili, delle quali quì sopra detto abbiamo: le quali se siano in contrario, anco provate per Testimonj singolari, resta abbattuta la presunziono della verginità, non ostante che lei avesse giurata, *Farinacca de delict. carn. quæst.* 147. *num.* 139., *Scialoja de forjud. cap.* 3. *num.* 106., *Riccio in prox. ecclef. lib.* 2., *ref* 339. *nu.* 5 Per la recognizione però del corpo del delitto, la pratica si è, chiamare due Mammane, le quali tocchino, e riferiscano, conchiudendo: *Per lo che giudicamo non sia vergine, ma corrotta, e struprata*. E se lo stupro *de recenti* avesse lasciato segni, o lividore nell' alvo, o crespe dilarate, o nella camiscia alcune macchie di sangue, o di seme umano, di questi pur deporranno: così li Dottori comunamente. La formola la dà l' Autore *num.* 6. E della due Mammane, una deponendo, che non era vergine, e l' altra di sì, se nel paese non vi fossero più Mammane: non si chiamarà altra, che possa esser perita in tal arte, si crede. à a quella che deponerà d' esser stata vergine avendo in suo favore la presunzione, e la legge, *Decioso in c. proposuisti num.* 3. *de probat.*, *Conciola ver. stuprum ref.* 1. *num.* 9., e talmente restarà legitimamente provato l' *in genere*. Ma nello stupro della vedova, perche non può farsi la recognizione per i segni, sarà necessario esaminare i Testimonj, i quali depongano delli lamenti della vedova: (e tali lamenti con la fama publica fanno indizio contro dell' inquisito anco alla Tortura, *Farinacco de indi. quæst.* 52. *n.* 157., *Muscatello de cog. del. in tit. de adult. stup.*

stup. num. 10.) della qualità della sua vedovità, e della fama publica, cioè che sia vedova, onesta, e di buona fama; quali estremi provati fanno punibile lo stupro in essa, *Prato resp. crim.* 28. *num.* 9., *Grammatico decis.* 107.

10. Se sia stato colla violenza, si dovrà dippiù provare l'*in genere* della violenza fatta, con esaminare due Testimonj, li quali depongano delle grida della donna, avendo conosciuti esser stata la tale dalle grida, o dalla voce; ed è certo che la sola acclamazione (provata per due Testimonj) della riconosciute donna stuprata, e colla sua propria deposizione, ed assertiva, d'esser stata violentata, basta a provar l'*in genere* dello stupro violento, *Riccio in prax. eccl. lib.* 5. *res.* 398., *Mascardo concl.* 22., 1138. & 1411. *num.* 28., *Craveeta cons.* 2., *Gerardo sing.* 8., molto più se si troverà dopo le grida, o ligata, che implorasse ajuto, o piangente, o insanguinete nella camiscia; o sia stato veduto uscire, o fuggire dal luogo dello stupro l'istesso, che sia chiamato, e nominato in Autore dello stupro, *Mascardo concl.* 181. *num.* 34., *Vivio decis.* 247., *Novorio a Franchis decis.* 535. *vers. in mater*.

11. Non bastaranno le due sole Mammane, che deporranno per il corpo del delitto, vi bisognaranno altri due Testimonj, li quali sieno domestici, o consanguinei non faranno piena prova, ma on' semplice indizio, *Claro §. stuprum num.* 3., *Farinaceo de test. quæst.* 55. *num.* 44. E tali Testimonj stiano attenti nell' interrogatorio, *Int. de causa scientiæ &c.* a non dire, che sanno la vergine stuprata, perchè sono consanguinei, o vicini; poiche non è ragione sofficiente, per la quale possa dirsi concludentemente provato lo stupro, *Farinaceo de oppos. cont. dic. Test. quæst.* 70. *cap.* 4. E se non vi fossero due Testimonj, basterà un solo, o due, che siano singolari, *Riccio coll. dec.* 3090., appunto perche essendo lo stupro di prova difficile, e delitto occulto, à tutti li privilegj de' delitti occulti: quindi non potendosi facilmente avere prove evidenti, potrà liquidarsi per Testimonj singolari, e per Indizj, e Congettura *Calà de mod. artic., & prob. glos. unic. §.* 2. *num.* 1421., e *Concialo loc. cit. res.* 3. *num.* 1. E perciò conosciuta la verginità della donna, e li segni nella camiscia, li testimonj deporranno sopra la fama, l'accessione notturna, a fortiva alla donna, e particolarmente se l'uomo colla donna sia stato ritrovato sul letto, o à fianco di lei, *Menochio de præsumpt. lib.* 5. *præsumpt.* 41., *Mascardo concl.* 57. Non lasciando d'interrogargli, *an nominatus sit solitus delinquere in eodem genere delicti? Nicolino pra. crim. n.* 485., e d' altre congetture, per le quali si prova la copola carnale, come diremo parlando appresso dell' *Adulterio*.

D. *Ignazio Matteo d' Afflitto*.

Al num. 8.

Delitto in genere dell' Adulterio.

1. L'Adulterio, è una violazione del toro altrui, *cap. lex. illa* 2. *caus.* 36. *quæst.* 1., cioè un illecito coito con essolla moglie, o sposa altrui, che tale sia *per verba de præsenti*, e non ancor conosciuta dal proprio sposo, *Claro* con altri §. *homicidium, vers. sed quæro &c.*, o sia *per verba de futura*, per il testo espresso *in leg. si uxor, l. Drvi. ff ad leg. Jul. de adult.*, e si dice l'Adultero *quasi alienum aterum tenent*. E' un delitto gravissimo, perche appena si dà peccato più grave di questo, *cap. in omnibus* 32. *quæst.* 7. è condannato da Dio al sommo; è riprovato dalle leggi, e dalla stessa natura, poicho quasi l'uomo si contrista più di questo, che se li fosse uccisa la moglie, un' figlio, &c. *Riccio à Franchis dec.* 678. E' compendio di tutti li mali, *Salomone in proverb. cap.* 6. *Qui adulter est, perdet animam suam, turpitudinem, & ignominiam congregabit sibi, & opprobrium illius non delebitur.* Ed è delitto di fatto transeunte.

2. Contro d'esso si procede, e civilmente, e criminalmente: Civilmente, o per la separazione del matrimonio in quanto al toro, o che si voglia, non esservi stato tra marito, e moglie mai matrimonio, o che non abbia potuto effetre *de jure*, lo somma della dissoluzione del matrimonio, *in cap. constitutus, de controv. conjug.* (purche non abbia dopo l'adulterio, conosciuta il marito la moglie adultera, *Marci* 10., *Lucæ* 16., *ad Cor.* 1. *cap.* 7.), e si tratterà innanzi al Giodice Ecclesiastico: Criminalmente, o per la pena *de jure civili* ordinaria stabilita contro dell' adultero, e dell' adultera, e si trattarà innanzi al Giudice laico, *Riccio in pra. par.* 4. *resol.* 274., *Innocenzo in Cap. fin. de procur.*, o per la pena Canonica, e di censora, e si tratterà innanzi all' Ecclesiastico, *Concordato cap* 6. *art* 5. *de delitti di privativa giurisdizione &c.*

3. *Ex officio* procede in tal delitto lo Giudice, solo quando è publico, o notorio, *Franchis decis.* 240., *Sarno pra. crim. cap.* 2. *num.* 23., il quale spiega, quando si dice Notorio. Ma quando non è tale, procederà ad istanza, o del marito, o dello sposo, (li quali si preferiscono a tutti *in leg. propter, Cod. ad leg. Jul. de adult.*) o del Padre, o della Madre, o del Fratello, o della Sorella, o del Zio, o della Zia, così per Padre, come per Madre dell' offeso, anco del cognato dell' adultera, li quali tutti sono spinti dal vero dolore, *tex. in leg. quamvis, Cod. eod., Franchis dec.* 94., & 290. Potendo questi accusare per la pena temporale l'adulterio tra lo spazio d'anni cinque, e l'adultera fra lo spazio di mesi sei utili, de' quali due si danno al marito, acciò accusi *jure Mariti*, e quattro, acciò così lui, come l'altri accusino *jure extranei*, purche questi sei mesi non eccedano il quinquennio; ma per la pena spirituale, cioè la dissoluzione del matrimonio,

anco

anco dopo il quinquennio durà l' accusa *Franchis cit. dec.* 94. E nella querela dovrà apponersi l' anno, e 'l mese del commesso adulterio,o poi quesli dovran provarsi, *tex. in leg. libellorum*, *ff. de accus.* perche le tal delitto il tempo è *de substantia* della prova, dicono li Dottori. Anzi desistendo la parte dalla querela già esposta, purche il nome dell' accusato già sia ricevuto tra Rei, ben potrà il Giudice da se procedere *ad ulteriora*, *leg. constante*, *ff. eod.*, *Afflitto dec.* 176., *Franchis dec.* 340. Nè il Giudice collo stesso processo procederà contro dell' adultero, e dell' adultera; ma prima contro dell' uno, e poi contro dell' altra; ed assoluto l' uno in quanto alla pene civile, noe restarà assoluta l' altra le quanto alla pene spirituale, *Gravetta conf.* 206. *num.* 2. *vol.* 2., *Rommano sing.* 247. ed altri. E si noti, che sebbene il Marito possa accusare la moglie adultera, così civilmente, come criminalmente *de jure civili*, eon potrà beesì la moglie *de jure Canonico* accusar il marito adultero, se non solo criminalmente, e nel solo caso, che volesse vendicare la sua ingiuria, come se il marito avesse conosciuta la moglie del suo figlio del primo letto, e la moglie del suo fratello carnale, pur ben potrà accusare, e civilmente, e criminalmente *de jure civili*, è chiaro il testo *in leg.* 1., *Cod. de adult.*, *Peguerio dec.* 94., *Riccio collect. decis.* 2310., beeche il testo *in c. lic. de divort.*, e *Bursatto conf.* 218., *Franchis dec.* 244., *Farinacco decis.* 193. ed altri vogliono, che si separi il matrimonio in quanto al toro, così per l' adulterio commesso dalla moglie, a querela del marito, come parimente ad istanza della moglie, se del marito commesso sia l' adulterio con altra.

4. Procedendo adunque il Giudice, o per querela, o *ex officio*, dovrà costare del corpo del delitto: ma perche l' adulterio è di que' delitti, che non lasciano vestigio, perciò eon si può fare la recognizione: quindi dovrà provarsi del lamento della moglie, che dice esser stata conosciuta carnalmeete da un'altro, similmente della mala fama dell' Inquisito; e particolarmente deve provarsi, e verificarsi la qualità, (la quale necessariamente si ricerca) del matrimonio perfetto, e consommato col suo marito; esaminaedo Testimonj, li quali provino qualmente questa donna sia stata nel tempo che fu conosciuta, e sia al preseete legitima moglie per legitimo matrimonio di N. di N. marito; altrimente se il matrimonio eoe si prova, certamente noe potrà dirsi la copola adulterio: e ciò taeto vero, che fatta la conclusione *in causa*, basta allegare, che non sia provato il matrimonio, acciò l' Inquisito resti assoluto dall' adulterio, *Muscatello de probat. delict. tit. de adult. num.* 18., & 19.

5. E perche l' Adulterio si commette di nascosto, e da solo a sola, perciò riesce di prova difficilissima, a far la quale si ammetteranno, e testimonj domestici, *Mascardo concl.* 59. *nu.* 20. e testimonj singolari, *Riccio coll. decis.* 3090., li quali siano contesti a provar l' inonestà della do na, benche uno deponga aver veduto un atto illecito, e l'altro un' altro: però se uno deponesse dell' adulterio commesso in un' tempo, e l' altro in un' altro tempo, eon provaraeno come singolari; e se sopra qualunque atto due deponessero contesti di luogo, e tempo, si dirà provato l' adulterio; di modo che se due testimonj deponessero di un adulterio commesso nel mese di Geenajo nel luogo N., e due altri deponessero di un' altro commesso nel mese di Marzo in un' altro luogo, resterà provato l' adulterio due volte commesso, *Grato conf.* 50. *n.* 11. con altri. E li testimonj, li quali avessero uno dopo l'altro avedeto per il buco della porta l' adulteranti fare quegl'atti, che apertamente indicano la copola, (de' quali qui sotto con qualche distinzione) non saraeno singolari, perche sebbene non abbino potuto tutti ugualmente vedere ad un'atto, si dice però aver tutti veduto insieme, e così provano l' adulterio, *Grammatico decis.* 107. *num.* 9.

6. E gl' atti, devono esser quelli, che inducono una violeeta presunzione, e congettura dell' adulterio commesso, o che facciano una verosimilitudine nella mente di un' uomo seesato, il quale vada a giudicare il fatto esser stato così, poiche l'atto è di sua eatura assai segreto: Sicche dovraeno interrogarsi li testimonj sopra delle risa d' amendue, della allocuzione segreta, della congiunzioee del braccio al collo della donna, delli oscoli, tatti, amplessi (tutti preludj d'adulterio) *Nicolino pro. crim. num.* 470. Della qualità, e condizioee dell'uomo, e della donna, che stavan da solo a sola, a porte chiuse, del tempo, e del luogo; perche se la donna sia sola a solo con l'Avvocato suo, o suo Consultore, o Economo di sua casa, o altro parente, o giovine e morigerato, se non vi concorresero altri amminicoli, si presume consigliarsi, trattar de' proprj interessi, e discorrere indifferentemente più tosto, che adulterare, *Grato loc. cit. num.* 29., & *seq.* non così quando fossero persone non morigerate, giovani belli, non parenti sospetti, che eon potevano tanto liberameete trà loro parlare, e conversare, perche sarebbe la tale segreta coeversazione forte indizio d' adulterio. Se abbino veduto chiuder le finestre, la quali forsi aveano qualche soggezione dalle case vicine; o dalle molte fissure, che stavan nella porta, per le quali forsi poteano essere osservati, *Nicolino num.* 471. E dopo chiese le finestre, avessero intesi hagi, sospiri, rumore, &c. O se non si fossero chiuse, se avessero veduto l'uomo dennudarsi, la donna gittarsi sul letto; e qui, come, in qual'atto, (perche se si veggono due eudi in un letto, neppere può sapersi di certo, che cosa facciano, *Angelo de malef. glos. ch' hai adulterato* & *c. nu.* 41., ma potrà esser un' forte indizio) spiegando in atto veeereo, naturale; perche se non spiegaranno tal' atto, e diraeno in atto eon naturale, non provaraneo per l' adulterio, *Mascardo concl.* 57. & *concl.* 59. E per la separazione del toro, o dissoluzione del matrimonio il solo complesso venereo, e naturale provarà l' adulterio, pe-

pure per la pena criminale non basterà, perche forsi non vi sarà stata l' emissione del seme *intra vas*, o perche frigido l' uomo, o perche strettà la donna, potendo l' adultero per il solo attentato d'adulterio, non per l'adulterio consumato, esser punito, *Mascardo loc. cit.* Però si noti, che se li testimonj *de visu*, deponendo di tali atti, dicano: *E perciò giudicamo, e credemo, che trà loro sia stata copola carnale perfezzionata*, si prova la loro testimonianza, perche questa credulità concorre con il senso del corpo, cioè colla vista, *Mascardo concl. 65. n. 10.* ed altri. E potranno innoltre li testimonj esser interrogati sù l'altri Indizj generali, com'a dire della consuetudine di commetter carnalità, e cose simili concernenti, perche dalle cose predette, e simili, si prova l'adulterio, se essi testimonj non siano sospetti, e siano in numero opportuno, *Trevisano decis. Venet. 21. lib. 2.*, *Vicolino loc. cit. num. 470.* E li testimonj *de auditu* non provano l' adulterio a fine di dirimere il matrimonio, anco che l' avessero udito confessare, o dall'adultero, o dall'adultera, se vi concorresse pur la fama; purche non vi concorressero altri amminicoli, come sarebbono di aver veduto le Risa, l' Amori, li Spassi, le Lettere amatorie (le quali dovranno riconoscersi dal carattere, e nella sottoscrizzione), l'Ambasciate, e l'Ambasciadori, la Coabitazione, li Tatti, l'Amplessi, l'Oscoli, e cose simili, perche se vi concorressero questi, la copola restarà provata: come per contrario, se vi mancasse uno di questi, non restarà provata, *Mascardo concl. 60.*, *& 65.*

7. Per la dissoluzione del matrimonio, o per impedir il matrimonio da contraersi, basterà la violenta presunzione colla fama, la quale non basterà per la pena dell'adulterio, che cerca prove chiare; però l' indizj, e le congetture, e le presunzioni, che nascono dagl' atti prossimi alla copola, bastaranno per la pena estraordinaria, *Claro §. adulterium*, *vers. scias autem, &c.*, *Camerota de Sacram. tit. de divort.*, *Farinacco de delict. carn. quaest. 136.*

8. E' certo, che l' adultera perde la dote, e li beni parafernali, e saran del marito *in usufructu*, se ci saran figli, se nò, *in proprietate*: ciò s' intende, quando la dote fosse propria della moglie, o non gli li fosse stata costituita da altri, perche il delitto suo dell'adulterio non può nuocere al Terzo; e per conseguenza deve tornar la dote al dotante, o alli figli suoi, e non al marito, *Franchis decis. 148. nu. 1.*, *& 421. n. 12.*, *Marinis lib. 1. resol. 263. nu. 2.*, *& 114.*; e s'intende ancora, quando ne risultasse una presuntiva violenta prova del vero adulterio, che ci fosse stato, o probabilissimamente ci abbia potuto essere, perche per li soli amplessi, oscoli, e tatti, senza costarsi, che si sia proseguito più oltre, la moglie non perde la dote, *Gizzarelli decis. 25. e 6.*, *Mastrillo decis. 57.*, *Riccio coll. decis. 3878.* In oltre s'intende, quando l'adultera non fosse stata violentata, perche la vera violenza scusa dall' adulterio; ma non il meto, in quanto alla perdita della dote, ed alla separazione del toro, il testo è *in cap. proposuisti 32. quaest. 1.*, ed ivi *Camerota nat. 3.*

9. Diverse pene furono stabilite *de jure Divino*, *Deuteronom. 21.*, *& 33.*, *Exod. cap. 20.*, e *de jure civili*, cioè della morte naturale al mascolo, e delle frusta, e detrusione nella penitenza alla femine, *in l. quamvis in fin.*, *Cod. de adult.*, *in auth. sed hodie Cod. ad l. Jul. de adult.* Però oggi *de consuetudine* per l' adulterio volontario, e non violento, la pena del mascolo è le pecuniarie ad arbitrio del Giudice, della femina è la detrusione nel luogo della penitenza, *Grammatico decis. 16. nu. 5. in fin.*, *& decis. 31.*, *Riccio coll. dec. 245.* E nel nostro Regno in tanto si procede così mite in detto delitto, in quanto che si reputa vile vendicar tale ingiuria per via della giustizia, essendo celebre la *Const. si maritus*, nella quale stà disposto, che il marito *eodem impetu* possa impunemente occidere *in fragranti* l'adultero, e l'adultera (purche quella non sia pregnante), e l'ampliano li nostri Dottori al Padre, che posse l'adultero, e la figlie maritate, e non vedova, che sia in sua podestà, nella sua casa, o in quella del Genero, e trovata *in ipsa turpitudine*; ed al figlio, o fratello *de mandato* del Padre, o senza, *Sanfelice decis. 264.* (bencha il figlio, il fratello, il marito, ch' occidesse la figlia, o sorella, la sposa pregnante, potrebbero esser puniti con pena estraordinaria, ma mite). Ma queste cose vere sono nel foro contenzioso, perche nel foro della coscienza, a nissuno è lecito occidere li delinquenti *in fragranti*, comunemente tutti li Canonisti, e Moralisti.

10. Nè scusa dall' adulterio la *povertà*, il testo è chiaro *in l. palm. §. est ignoscendus, ff. de rit. nupt.*, perche deve la moglie più presto patir ogni male, che commetter un tal delitto: ne tampoco scusa il *fine di aver figli*, ed eredi, quando non ne possa avere col proprio marito, il testo è patente *in cap. si non sunt 32. quaest. 4.*, ove li Dottori; ed è dogma dello scellerato Lutero il dir il contrario, riprovato dalla S. Chiesa: e molto meno la *vendetta* al marito, che o fosse con lei severo, o li negasse il debito, o non ci potesse copulare, *Bajardo a Claro §. homicidium*, *n. 75.*, *Farinacco loc. cit. quaest. 141. n. 60.*, e molti altri.

D. Ignazio Matteo d' Afflitto.

Al num. 9.

Delitto del Concubinato, e della Fornicazione.

1. IL Concubinato lo definisce l'Autore. La Fornicazione semplice, è la copola con la meretrice, o con la libera. *Monsignor Ricciullo* prova *de jure civili pandectarum, authenticorum, & canonico* proibito il concubinato *in tract. de person. lib. 3. cap. 3.* E questa è l'opinione comone, e la più fondate. Il Concubinato del laico si punisce dal Giudice laico, *Sanfelice decis. 045.*, e nell'uomo, e nella donna, *Arnone seg. 67.*, però amendue dopo la trina monizione

sione possono scomunicarsi dal Giudice Ecclesiastico, *Concil. Trid. sess. 24. de reform. matrim. c. 8.*, *Concordato c. 6. art. 5.*, e separarli nel toro, quando l' uomo sia ammogliato, o la donna maritata, *Tesauro dec. 130. nu. 4.* Però il concubinato del Cherico è punibile dall' Ecclesiastico, e colla pena temporale della carcere, e pecuniaria, e spirituale delle censure; e 'l Sacerdote concubinario, che celebra anco senza la monizione, si fa irregolare, e resta sospeso dall' officio, e beneficio, lo dimostra, *Diana in pra. crim. canon. c. 82. num. 2.* La semplice Fornicazione deve anco arbitrariamente punirsi così dal laico nel laico, *Claro §. fornicatio nu. 3.*, *Menochio de arbitr. judic. lib. 2. cent. 3. cas. 289.* come dall' Ecclesiastico nel laico colle censure, nel Cherico colla pena temporale, e spirituale, *Riccio collect. decis. 685.* perche in nissun modo è lecita la fornicazione, *Vivio decis. 303. n. 18. vol. 1.*

2. Sei qualità formano il Concubinato. I. Che li concubinarj sieno tali, tra' quali possa contraersi il matrimonio. II. Che la concubina sia una, e ritenuta in casa. III. Che sia ritenuta in qualità di concubina. IV. Che sia condotta dal concubinario a casa sua, e publicamente con lei abiti. V. Che tra loro sieno dispari, cioè l' uomo nobile, la donna di condizione inferiore. VI. Che la donna sia tale, con la quale non posse commettersi lo stupro; e però nè le vergini, nè le vedove oneste possono esser concubine, *Grammatico vot. 4. n. 6.*, e *Muscatello de cognit. delict. tit. de adult. n. 37.* dice, che mancando le dette qualità, possono li Giudici secolari, non essendovi concubinato, procedere alla pena dello stupro, *Sanfelic. cit. num. 9.*

3. Si prova l' *in genere* del Concubinato per li testimonj, li quali sappiano l' Uomo ch' abita in tal luogo, e vicinato, tenersi una donna di libera condizione, come concubina in casa sua, servendosene come concubina, e trattandola come concubina; sapendolo, sentendolo, e vedendolo i vicini: e di tutto ciò esserne publica voce, e fama in tal luogo, *Mascardo concl. 324. nu. 12.*, *Riccio collect. dec. 684.*, *Luca in pra. crim. c. 18. num. 5.*, e ciò saperlo per causa di scienza, perche sono *vicini*. E stiano attenti a deponere dell' atto consumato, acciò provino la copola carnale, *Garzia dist. 2. nu. 69.*, e noi l' abbiamo detto, parlando dell' adulterio, che si prova per la copula consummata, nè si prova per qualunque presunzione, o congettura, ma per più, e violenti, e certe, a fine, che possa entrarvi la pena dell' adulterio. La formola la dà l' Autore al *num. 14.*

4. E la semplice Fornicazione, o sia il Meretricio si prova, se li testimonj depongono, che la donna publicamente si lascia conoscere per guadagno, e danaro: che tale sia la publica voce, e fama: che di giorno, e notte ammette ogn' uno, che vuol' entrare in casa sua: e tutto ciò lo sanno, perche essendo *vicini*, lo veggono, *Farinaccio de oppos. cont. dic. test. quaest. 70. cap. 4.*, *Mascardo concl. 1067. n. 23.*, ed altri. E si noti, che è punibile la semplice fornicazione, anco con la meretrice, che ritenga il nome di donna oneste, *Caballo cas. 25. num. 8.*, o con la concubina altrui, *text. in l. inter liberos, & uxor. in princ. ff. de adult.*, particolarmente se mostri onestà, *Peregrino de jur. Fisc. lib. 3. tit. 18. n. 37.*, o con la maritata, *Claro §. fornicatio num. 2. in fin.*, o con la non maritata, da altro conosciuta, ma non meretrice, *Sanfelice decis. cit. num. 2.*, poiche in qualunque modo sia, la fornicazione è sempre illecita, e noi l' abbiamo detto. Però è di maggior pena degna la Fornicazione con la penitente, e con la figlia spirituale tenuta nel Battesimo, o Cresima, *Text. in cap. omnes qui 30. quaest. 1.*, *cap. si quis Sacerdos*, & *cap. non debet post Epist. 14. Caelestini I. c. 2. & 3.*, *Diana in pra. crim. canon. cap. 85. num. 2.*

Al num. 10.

Delitto in genere dell' Incesto, e Nefario.

1. L'Incesto, è la copola illecita trà Consanguinei, ed Affini nella linea collaterale, e tra' quali stà proibito il matrimonio *de jure civili*, fino al quarto grado *inclusivè* (perche nella materia del matrimonio s' attende il *jus canonico*, ma dell' incesto da punirsi s' attende il *jus civile*, *Franchis decis. 240. n. 15.*) *cap. lex illa, §. cum ergo 36. quaest. 1.*, *cap. de incest. 35. quaest. 3.*, e si commette con l' Affine mediante il matrimonio, e con le Consanguinee senza il matrimonio. E l' Incesto s' estende anco con quelle persone, con le quali è proibito contraere il matrimonio, stendendosi alla cognazione anco legale, cioè all' arrogate, ed adottate, ed alla cognazione spirituale, cioè alle battezzate, e cresimate, *tex. in l. si quis viduam, ff. de quaest.* stendendosi pur con le consanguinea della Sposa non ancor conosciuta, poiche nasce dalli soli sponsali l' impedimento della *publica onestà*: benche *de rigore* non si dica incesto *Glossa in Clem. I. in verbo eos, de consang.*, *Covarruvia de publ. concub. rubr. de Incest. num. 4.*

2. Il Nefario, è la copola illecita tra' consanguinei, ed affini nella linea d' ascendenti, e descendenti in grado proibito al matrimonio (il quale è *usque in infinitum*). Come pure è Nefario la copola illecita col Sagrato, o colla Sagrata, *Bossio de coit. damn. & punib. n. 80.*

3. L' un', e l' altro è delitto gravissimo più dell' adulterio. Però più il Nefario dell' Incesto, perche odioso alla natura, anco alli stessi bruti, *Boerio decis. 318.* L' Incesto sotto colore di matrimonio appartiene al Giudice Ecclesiastico; l' Incesto colla semplice Fornicazione appartiene al Laico: l' istesso è del Nefario, *Afflitto*, ed altri *in Const. Majestati nostrae, de adult. n. 30. & seq.*, e si procede a querela della Parte, la quale querela si prescrive collo spazio d' anni cinque, (purche non sia Incesto con Adulterio, di cui noi detto abbiamo, parlando avanti *dell' Adulterio*, per cui si procede *ex officio*, & *nulla praescriptione obstante*, *Zuffo inst. crim. l. 1. tit. 14. 5.*

14.,§.*crimen verò &c.*,*Antonello de temp.legal. lib.2.cap.82.n.* 10)

4. E *in genere* provato lo stupro, se sia vergine, e l'adulterio se sia maritata, deve provarsi la qualità, che fa l'Incesto, cioè, che sia affine, o consanguinea, in tale, e tale grado nella linea collaterale: o la qualità, che fa il Nefario, cioè, che la conosciuta sia congionta al delinguente in tale grado nella linea ascendente, o descendente. E la predetta qualità si prova con la fede di due testimonj, che depongano, che sappiano, *che N. sia congionta con N. In qual grado sia congionta. Se N. inquisita sapea, e saper potea, che N., con la quale ebbe copola era sua congionta in tal grado. Se in tal grado vi era la proibizione a poter contrarre tra loro il matrimonio.* E si noti, che quanto maggior'è la congiunzione, altrettanto maggior'è il delitto, *Reginaldo prax. for. panit. de incestu, vol. 2. lib. 22. num. 27.*

5. E l'indizj speciali dell'Incesto, o Nefario sono li medesimi, quali detti abbiamo dell'*Adulterio*. E si rifletta, che l'Incesto particolarmente si prova dalla lagnanza, che faccia la moglie di suo marito, ch' abbi avuto copola con la sua affine, o consanguinea: similmente dalla fama, e da i Parenti, *Mascardo concl.* 894., e *Giazzino discept.* 3. *num.* 40., *& seq.*

6. La pena dell' Incesto nella linea transversale presso i Dottori è varia, nè si stabilisce più quella della morte, per il *testo in l. quamvis 2. in fin., Cod. de adult.* Ma Noi distinguendo Incesto da Incesta, ed Incesto per via di Matrimonio, e per via di Fornicazione. O l'Incesto è sotto colore di matrimonio, ò ignorantemente, o scientemente: Se scientemente, entrano le pene della confiscazione de' beni, se non vi siano figli di legitimo matrimonio, o nepoti, e dell'esilio, con le altre pene descritte da *Sanchez de matr. lib. 7. disput. 15. per tot.* Se ignorantemente, cioè coll'ignoranza *juris, aut facti*, o errore giusto, e probabile, si scioglie il matrimonio, senz'altra pena, perche tale ignoranza, o tale errore scusano dall'Incesto: E se uno de' Conjugi sia ignorante, l' altro sciente, il primo si libera, il secondo si condanna, *Covarruvia de spons., & matrim, §. 8. n. 5.* E sono incestuose quelle nozze, le quali si contraono ne' gradi per jus Canonico, e non civile, proibiti, *Covarruvia loc. cit. n. 18.*, cioè fino al 4. grado *inclusivè* di consanguinità, o di affinità lecita, e sin'al secondo grado d'affinità illecita, *Concil. Trid. sess. 24. de reform. matr.* Se poi l'Incesto per via di fornicazione si commetta, data l'ignoranza dell' affinità, o consanguinità, il delinguente cadera sotto la sola pena della Fornicazione, *Riccio collect. dec.* 1869. benche secondo altri anco sotto la pena dell' incesto, se la donna sia onesta; se però vi sia la scienza nel semplice incesto, altri vogliono, che la pena sia pecuniaria, *Zuffo loc. cit. §. hujus criminis*, &c. come anco che sia la deportazione *ad insulam*, per il testo *in leg. 5. ff. de quest*, o altra pena corporale, e mite, se sian transversali, *Franchis decis.* 378. Ma il vero si è, che oggidì essendo derogata la pena della morte nell' adulterio, cessa per consequenza anco nell' Incesto; o si è fatta arbitraria, or corporale, or pecuniaria per le qualità che l'accompagnano. In fatti nella G.C. della Vicaria, e nel S. R. C. per l' Incesto qualificato con adulterio, stupro &c. si è praticata la pena corporale della relegazione, o dell' esilio, o della galea; e per l' incesto semplice la pena pecuniaria, *Franchis loc. cit. num.* 9., e commesso *in primo grado*, come quel del fratello colla sorella *utrinque* congionta, la pena è della morte: ma non si pratica.

7. Communemente però il *Nefario* si punisce con la morte, *Glossa in leg. quamvis, Cod. ad leg. Jul. de adulr., Bulla X sti V.* 54. che comincia, *Volentes, &c. Carnaliter cognoscens virum, cum quo Mater, filia, vel soror habuit, em pœna mortis est puniendo*, *Caballo cas.* 200. *n.* 53., e li Dottori, che si commetta questo indistintamente coll' ascendenti, o descendenti. Quindi se il figlio conosce la Madre, l' Ava &c., e per contrario il Padre conosca la figlia, la figlia di suo figlio: o il Padre, e 'l figlio conoscono quella donna, che fu conosciuta dal Padre, o dal figlio, *Boerio decis.* 318., *Caballo cas.* 200. *nu.* 53., soggiacciono alla pena della morte: se il figliastro la madregna, se il padregno la figliastra, se il genero la socera, soggiaccia alla pena ordinaria dell' incesto, il testo è *in l. non facile, §. affines sunt, vers. nomina verò, & vers. hoc itaque, ff. de grad. affinit.*, perche la madregna, e la socera *habeantur loco Matris*. Come chi conosce la sorella, o altra consanguinea della sua moglie, o prima, o dopo del contratto matrimonio; o altra donna con la quale non potea contrarre il matrimonio, è tenuto alla pena dell'Incesto *Scialoja*, e *Boerio decis. cit.* E chi conosce due sorelle carnali non commette Incesto, perche per l'illecito coito non si contrae affinità, ma commette *Nefario*, *Ancarano cons.* 39, il quale, in Roma, per la *Cost.* di Sisto V. *cit.* si punisce colla morte, nel nostro Regno colla galea perpetua, *Tesauro decis.* 100. *nu.* 7 purche non vi sia il consenso d' ambidue: però oltre del secondo grado dell' affinità illecita non si commette Incesto, perche tale affinità più oltra non si stende, *cit. Concil. Tridcnt.* E chi commette l' Incesto collo stupro in due sorelle vergini allo stupratore consobrine, cioè nate da due sorelle uterine, fu per la G. C. della Vicaria condannato alla morte: benche *de Franchis dec.* 358. voglia lo stupratore condannato alla pena della deportazione, e la stuprata alla penitenza, e qualche volta galea, *Sanfelice dec.* 417., e *Fontanella* con altri *de pact. claus. 5. glos. 5. par. 2. num. 7. lib.* 1. voglia la donna, ch' à copola con due fratelli, condannata alla frusta, ed all' esilio *per triennium*: e Papone con altri, *lib. 22., tit. 5. arrest.* 8. voglia condannato alla galea, chi pigliò in moglie, la di cui nepote ingravidò.

8. E si avverta a gastigar le donne incestuose non tanto severamente, quanto li maschi pe-

perche esse son fragili, *Bajardo a Clara in §. incestus nu. 9*, con tutto che le leggi le vogliano ugualmente punite, *leg. 38.*, *§. stuprum, vers. quare mulier, & vers. non & mulier, ff. de adult.*

9. Il Cherico per l'Incesto, Adulterio, Stupro, o per altra fornicazione, la quale non sia semplice solamente, ma abbia altra deformità, dovrà deponersi, e privarsi de' beneficj; e non solo se l'avesse perfezzionato, ma anco se l'avesse attentato solamente, l'*Abbate in cap. at si Clerici § fin. de Judic.*, *Paolo Grillando de pœn. omn. coit. lib. 3. quæst. 3.*, *Covarruvia de spons., & matrim.*, *§. 8. num. 3.*, *Claro §. incestus, vers. sed quaro &c. Diaza, Lopez, Volpino, Bossio*, ed altri. Il Sacerdote, che conosce la Commara, *de jure canonico* commette Incesto, e dovrà deponersi perpetuamente, e condannarsi all'ergastolo *per triennium*, *Pignotalli consul. 116.*, *Luca a Franchis observ. 378. in fin.*, e cita molti Dottori. Il secolare, che la medesima conosce, o la piglia per moglie, nel primo caso deve punirsi, per il testo *in cap. pater 30.*, *quæst. 4.* colla penitenza per otto anni; nel secondo caso deve punirsi più gravemente, per il testo *in cap. 1. si cum matre spirituali 23. quæst. 2.*, per la fede spirituale data. E'l Figlio finalmente, che conosce la sua Balia: o il Pedagogo, l'Ajo, &c., che conoscono le loro educate, sono puniti di Fornicazione, e non d'Incesto, *Boerio dec. cit.*

D. Ignazio Matteo d'Afflitto.

Al num. 11.

Del delitto della Poligomia.

1. COmmette la Poligamia l'uomo, che in uno stesso tempo piglia due, o più mogli, e la Donna, che piglia due, o più mariti. li Dottori comunemente. E' delitto proibito per legge Divina, così Antica, come di Grazia, Naturale, Pontificia, e Cesarea, tanto che neppure il Sommo Pontefice per qualunque necessità possa questa dispensarla, lo provano, e lo dimostrano i Dottori. La cognizione, e la punizione di questa oggidì a tenore del nostro Concordato appartiene privativamente alle nostre Carie Ecclasiastiche, *Concordato cap. 5. art. 2.*

2. Si prova l'*in genere*, verificando li matrimonj legitimamente contratti *ad formam Concilii*, e consumati validamente, (perche se invalidi, non entrerà la Poligamia) qualmente già vivano le due, le trè mogli, o li due, o trè mariti, o per li Testimonj, che così depongano, o per le fedi de Parochi: e constando della predetta qualità, sarà a sofficienza provato l'*in genere*; ed essendo le persone note, cioè o quella del marito, o quella della moglie, si confonderanno le prove dell'*in genere*, e dell'*in specie*.

3. Le pena sono varie, e moltissime, che si assegnano da Dottori. Molti vogliono, che il Poligamo si possa punir colla morte. *Grammatica vot. 17.* riferisce dal nostro S. R. C. essersi condannato alla morte il Poligamo di cinque mogli. Molti vogliono, che sia punito colla pena dell'adulterio, *Gomesio in leg. Tauri 80. num. 31.* Molti vogliono, che sia la stessa pena, cha quella dello stupro, *leg. eum, qui duos 18.*, *Cod. ad l. Jul. de adult.*, *§. verumtamen &c.* Però le più comuni sono, le Fruste sopra di un'Asino con tante mitre quante sono le mogli, o li mariti: (e si avverta ad esser più severo con le donne, che pigliano più mariti, perche la pluralità de mariti assai più repugna alle leggi sopralodate), le Carceri, e Penitenze perpetue, l'Esilj, la Galea, e qualunque altra, ad arbitrio del Giudice, considerandosi la qualita del fatto, e della persone, *Menochio de arbit. cas 440.* restando infami per sempre, *leg. 1. in fin.*, *& leg. quid ergo, §. 1. & a. ff. de his, qui not. infam.*, *leg. cum qui duas, Cod. ad leg. Jul. de adult.*, *& leg. 2. Cod. de incest. nupt.* Ne si lasci d'avvertire, se la seconda, o la terza moglie sia, o vedova onesta, o vergine *in capillis*, perche vi sarà la qualità dello stupro, e'l peso della dote: se colla 2. moglie siano solo seguiti li sponsali, e, non il matrimonio consumato, perche sorebbe più mite la pena, e dovrebbe gastigarsi il solo attentato della Poligamia, *Caballo cas. 98. num. 32.*, ed altri: se vi sia stata l'ignoranza *in facto* probabile rispetto all'una, ed all'altro contraente, perche non v'entrerà pena, ma la dote dovrà restituirsi alla moglie: e se vi sia stata Ignoranza *in jure*, cioè credendo poter aver due mogli; e non ignoranza *in facto*: oppure vera scienza, entranno la pene, e'l Fisco si pigliarà le doti: o se vi sia stata la buona fede nell'una, e nell'altra, o almeno per una Parte sola, non v'entrarà pena, ma si scioglierà il matrimonio, entrata la mala fede.

D. Ignazio Matteo d'Afflitto.

Al num. 12.

Delitto del Ratto.

1. DI un tal Delitto, dell'Indizj, Prove, e Pene, Noi dissimo a bastanza nella Pratica *de Sagramenti fol. 99.* del *Tom. 1.* in occasione dell'impedimenti del matrimonio.

D. Ignazio Matteo d'Afflitto.

C A P. XVII.

Del Furto, e Ladrocinio.

S O M M A R I O.

Furto, e Ladrocinio, in che differiscono, n. 1.

Furbi godono Chiesa, ma li publici ladri, e grassatori, che tengono il posto per rubare i Viandanti, non godono, n. 2.

Pratica di cominciare l'informazione del furto, num. 3.

De-

1. IL *furto* si distingue dal *ladrocinio*, poiche il furto si commette senza armi, ed occultamente, ma il ladrocinio si commette con violenza nelle case, o nelle vie, come c' insegna il *Regio Conf. de Rosa al cap. 6. num. 35.* per l'*Authent. sed novo jure, C. de servit. fugit. gloss. in leg. hac edictali, §. si furtum, de pace juramento firmanda*.

2. E perciò li furbi regolarmente godono Chiesa; ma li ladroni publici non la godono, per la *Costitut. di Gregor. XIV.* ibi: *Si fuerint publici latrones, viarumque grassatores, qui itinera frequentata, vel publicas stratas obsident, ac Viatores insidiis aggrediuntur &c.*

3. In questi delitti si riceve prima la deposizione del rubato, e poi se il furto è fatto con scassazione di porta, o rottura di muro, o con votajanno, o chiave falsa, o altro fatto permanente, che ricerca visita, si deve fare il *Visum*, & *repertum*; e poi essaminare persone pratiche, cioè nelle chiavi false, e votajanni essaminare Mastri Chiavettieri; nelle porte, casse, o finestre scassate si devono essaminare Mastri di far legnami; nella rottura di muro Mastri fabricatori; e nella recognizione delle robbe i periti nell' arte di quelle.

4. *Formola della deposizione del Principale rubato.*

Die &c. In Civitate N., & coram Rev. Vicario N. comparuit T. dictæ Civitatis, ætatis suæ annorum tot, principalis offensus, cui delato juramento veritatis dicendæ, prout tactis scripturis juravit, fuit per dictum Reverendiss.

Interr. ad quem finem ipse T. venit ad præsentiam dicti Reverendiss.?

Resp. Sono venuto a fare relazione, come questa mattina 3. del corrente mese, essendo andato, come il solito, a sonar matutino alla Chiesa Parocchiale N. ò ritrovato scassata la porta della Sacrestia, e lo stipo, dove stavano riposti tutti li vasi d'argento, e tali e tali robe, che sono state rubate questa notte: *ò pure*, sono venuto a fare relazione, come questa notte è stata scaliata una casa mia al tale luogo dal Cherico N., è scassata la cancellata mi ave rubato tali, e tali robe.

Interr. quomodo se factum habet?

Resp. &c. *E narrerà il fatto.*

Interr. Quanti valoris poterant esse bona prædicta?

Resp. Possono valere docati cento in circa.

Interr. an de prædictis exponat querelam, & velit facere partem in judicio?

Resp. Signor sì, che ne fò querela, e voglio esser inteso in ogn'atto: *Vel* io non fò querela, ne voglio far parte in giudizio, ma faccia Iddio, e la Giustizia le parti mie.

Interr. qui testes possunt super prædictis deponere?

Resp. il Tale, Tale, e Tale, &c.

Quibus habitis, &c.

E si sottoscriva al solito.

Si può anco far querela, secondo le *Formole* date al *Capo* 1. *n.* 8. 9. 10., & 11.

5. *Form. del decreto in piè della deposizione del rubato, o in piè della querela.*

Per Episcopalem Curiam N., ejusque Reverendiss. Dominum Vicarium N. provisum, & decretum est, quod de expositis capiatur informatio, pro qua capienda fiat accessus ad locum effractum, qui recognoscatur unà cum peritis, debitæque exindè fiant diligentiæ, & citationes relaxentur in forma, ita per hoc suum, &c.

N. V. Gen.

Provisum, &c.

N. *Act.*

Ma se fosse furto, ove non vi è rimasto vestigio, nè fatto permanente, non si fà di tal modo il decreto, perche non si visita il luogo: ma il decreto si fa, secondo la *Formola* del *Cap.* 4. *num.* 6.

Avvertendo, che quando li rubati, o feriti, o altri principali offesi sono più d' uno, in tal caso la deposizione si farà del seguente modo.

6. *Form. della deposizione, quando li principali offesi sono più di uno.*

Die, &c. comparuit Talis de Tali, Civitatis N., ætatis suæ annorum tot, ut dixit, principalis offensus in se, & testis quoad alios, qui delato sibi juramento veritatis dicendæ, prout tactis scripturis juravit, fuit per dictum Reverendiss.

Interr. Ad quem finem ipse N. venit in præsentiam dicti Reverendiss.?

Resp. Sig. sono venuto a fare relazione, come jeri 2. del corrente mese, essendo partito dalla Terra N. nostra Padria, io insieme col tale, e tale, per andare a vendere una soma di pannetti alla fiera di S. Maria della Croce, di valuta circa docati 80., quando siamo stati dentro il Tale bosco nella strada publica, sono usciti trè armati con scoppette a martinetto, lunghe, fra quali avemo conosciuto esservi il Cherico N. del Tale Casale, e ci anno rubato detta soma di pannetti.

Interr. an velit facere querelam, & facere partem in judicio?

Resp. &c.

Quibus habitis, &c.

Questa formola servirà sempre, che sono più offesi in qualsivoglia delitto; o quando si essamineranno inquisiti, che han commesso delitto in compagnia, pure se ci porrà detta clausola, *principalis in se, & testis quoad alios*.

7. *Form. del visum, & repertum nel furto.*

Die, &c. facto accessu per Rev. Dominum Vicarium Generalem N., vel per me infrascriptum Cancellarium Episcopalis Curiæ

" riæ N. de speciali mandato Reverendiss: N. " unà cum infrascriptis peritis N., & N., & Infrascriptis testibus N., & N. vocatis ad domum, vel ad magazenum Talis de Tali sitam in tali loco; & cum essemus ibidem, invenimus januam dictæ domus, vel cancellam ligneam muri versus talem plateam sex palmos supra terram, effractam cum violentia; quæ fractura est capacitatis, ut per eam possit introire homo, vel invenimus murum in tali loco disfabricatum cum foramine capacitatis talis, ut possit introire homo: quæ omnia præsentibus, ut supra notatis, vidi, & in scriptis redegi; & ad fidem, &c.

N. Cancell.

8 *Form. del delitto* in genere *nel furto.*

" *Die, &c.* examinatus fuit N. Faber Lignarius Terræ N. ætatis suæ annorum 35., cui delato juramento veritatis dicendæ, prout tactis scripturis juravit, fuit per Reverendissimum Dominum.

" *Interr.* quid, & quæ vidit in recognitione præsentis effracturæ, omnia distinctè dicat?

" *R.sp.* Sig. essendo stato per ordine di V.S. condotto in casa di N. al Tale luogo, insieme con V.S., ed N. suo Mastrodatti, e N. similmente Mastro d' Ascia, ed altri testimonj, avemo ritrovato il Mag. N., ed N. sua moglie colerici, ed afflitti, lamentandosi, che questa notte prossima passata erano entrati in detta casa alcuni ladri, o l' avevano rubato tutta la roba, che stava nella tale Camera dentro un baguglio, consistente in vestiti di seta, panni di lino, posato d' argento, ed altra robe di valuta circa docati tanti; e fatto diligenza per detta casa, avemo trovata rotta, e scassata con violenza la cancella di legno del muro, che stà verso la tale strada sei palmi sopra terra, di capacità tale, che ci può entrare, ed uscire un' uomo, per dove appare, che li ladri siano entrati dentro il magazeno sottano, e da esso per una scala di legno siano saliti sopra la camera di detta Casa: dove avemo riconosciuto anco detto baguglio scassato con violenza, con avere fatto leva al coverchio, o fatto saltare le fibie, e fatto detto furto: come in effetto ò veduto, che in detto baguglio, ed in detta Camera non vi sono le robe, che vi solevano stare prima di maggior valore di detta somma di docati tanti, solendo io praticare in detta Casa; per lo che subito ò creduto, che sia successo detto furto, stante che detto N. possedeva dette robe di tal valuta; ed è persona di vatità, che non dice una cosa per un'altra; e se in effetto non fosse stato rubato, non se ne saria lamentato: e questo è quanto posso deponere.

Interr. de causa scientiæ, & de loco, & tempore? dixit ut supra.

Interrog. de Contestibus.

Respondit, &c.

Quibus babitis, &c.

Avvertendo, che se il Mastro d' ascia, o Fabricatore, che riconosce il luogo, non potesse doponere altro, che la frattura, si devono essaminare due altri Testimonj, che depongano avere antecedentemente veduto le robe, che vi solevano stare in detta Casa; e che il rubato è persona veridica, che non si faria lamentata, se non fosse stata veramente rubata; e deponga il conquesto di detto rubato, che qui l' avemo posto in una formola, per non duplicar tante formole.

9 *Form. de Delitto* in genere *nel ladrocinio, in cui non resta vestigio, o furto permanente.*

Interr. Quid sciat ipse Testis de furto commisso in personam N., Civitatis N, quando, ubi, quomodo, & quæ bona ei subtracta fuerunt?

" *Resp.* La verità di quello, che io sò, è, che a sette del corrente mese intesi dire publicamente fra le genti di questa Città come detto N. mentre andava da detta Città nella fiera di S. Maria della Croce, che si fa nella Terra di Stio del Cilento con una soma di pannetto di valuta circa docati tanti, quando è stato nel tale luogo, sono usciti trè ladri, e l' han rubato detta soma, conforme ne intesi lamentare il medesimo N., perche mi ritrovai presente nel Tale luogo, quando ritornò in questa Città, ed io l' ò creduto, sì perche detto N. sò, ch' aveva detto pannetto, come anco per esser persona di buona vita, e veridica, che non si faria lamentato, se in effetto non fosse stato rubato; e questo è la verità di quanto posso deponere.

E quando non dice la valuta, si può fare l'interrogatorio, v3.

Interr. Quanti valoris poterant esse dicta bona subtracta?

" *R.sp.* Per quanto ò inteso, ed io posso giudicare, che potevano valere circa docati tanti, siccome il medesimo N. à detto, e se ne è lamentato.

Interr. An sciat latrones

" *Resp* Che ò inteso dal medesimo N., e per publica voce, e fama dalle genti, e fra le genti di questa Città, che sia stato il Cherico N., e T., e T.

Interr. de Contestibus.

Respondit, &c.

Quibus babitis, &c.

E per maggior chiarezza del delitto *in genere* in materia de furti, ò voluto ponere, nel *Cap. seg.* un' allegazione da me fatta *l' anno passato.*

ADDIZIONE.

Quì diremo del Furto, della Rapina, del Ladrocinio, della Depopolazione, o sia Grassazione de' Campi, del Ricatto, della Ricettazione de' Ladri; Indi dell' Abigeato, del Peculato, del Furto della Gabella, o sia Contrabanno, Monopolio, Truffa, Poi della Scaliazione delle Case; Finalmente del Sagrilegio.

De-

Delitti di Furto.

1. IL Furto, è la Contrettazione fraodoleota della cosa mobile altrui, ragionevolmente invito il proprio Padrone, *lucri faciendi gratia*, *leg. 1. in fin.*, *ff. de Furt.*, *leg. 3. §. si rum 18.*, *ff. de acq. possess.*, *leg. furtum 37. in princ. ff. de usucap. &c.*, *Oinotimo lib. 4. inst. §. furtum est, de oblig. quæ ex delicta nascuntur.* E deve aver cinque requisiti. I. la Contrettazione, cioè, che si pigli la cosa da un luogo, e si porti in un' altro. II. che ci sia dolo, o frode. III. che sia mobile, perche li stabili non possono contrettarsi. IV. che sia cosa altrui. V. che sia *invito Domino, vel quasi, vel eo, cujus interest, & rationabiliter*, perche se fosse irragionevolmente invito, non potrebbe dirsi furto *de rigore*, come riflettono li Canonisti, o li Moralisti. VI. che la contrettazione fatta sia coll' animo *lucri faciendi*, o della cosa medesima, o del suo possesso, o del suo uso, come si ricava dalle citate leggi.

2. E sebbene si confondono il Furto, la Rapina, il Ladrocinio, o sia lo Disrubamento nelle strade, e vie publiche, tuttavia si distinguono per i termini del testo *in auth. novo jure &c.* e noi diremo appresso.

3. Ma il Furto si commette, quando si ruba di nascosto, o sia di giorno, o sia di notte anco una cosa minima passando il valore di carlini diece; anzi nel nostro Regno per la *Pram.* del Marchese del Carpio a 12. Giugno 1684. §. 17. *Incorrono nella pena di morte, e si danna per veri banniti, diffidati forgiudicati tutti quelli, che per una sol volta, benche non armati, soli commetteranno furti di strada publica, eccedendo il valore di 10. Carlini etc. E s'intendono furti di strada publica anco quelli, che seguiranno dentro Taverne, Massarie, Pagliare &c. in compagnia, così di giorno, come di notte, commettendosi appensatamente, & in comitiva almeno di due altri etc. E Burg. de mod. proc. ex abrupt. cent. 1., quæst. 23. n. 86.* intende anco *li Campi*, e le *Mandre*, e la *Violenza. E Sanfelice dec. 40. in fin.* riferisce stendersi tal pena sin al furto di due carlini.

4. Innoltre commettono furto: Colui, che rubba il Cavallo altrui per far coprire la sua giumenta senz' animo di restituirlo, *Vulpino in succo Farin. de furt. quæst. 168. nu. 1.* Colui, che nega il deposito, o l' occulta per non restituirlo; anzi l' è infame, e sarà tenuto *ad duplum*, quando il deposito fosse fatto per necessità, come d' incendio, naufragio &c. l' istesso sarà, se del deposito, o pegno ne faccia uso, *Volpino loc. cit. nu. 2.* Colui, che à titolo simulato, consuma li frutti, *Baldo in leg. mala fides, Cod. de cond. ex leg.* Colui, che fa ombra con un' panno rosso, &c. al gregge, o lo mette in fuga, acciò cada nelle mani de' ladri, ma però *dolo malo*; perche se lo farà casualmente, o per altro fine, sarà tenuto *actione in factum*, *l. in furt. 50.*, *Cod. de furt.* Colui, che urta, o percote la mano altrui; acciò caduto il danaro, che teneva in pugno, lo raccolgano altri, *l. si quis 52.*, *§. si quis*, *Cod. de furt.*, *§. interdum*, *inst. de oblig. quæ ex del. nasc.*, ma se non lo raccolgan altri, e se ne perda, è tenuto il percossore *actione in factum ad interesse Oinotimo loc. cit.* Colui, che rimove li termini da un fondo altrui, o non per confondere i confini, ma per rubbarli, come pietre; o chi robba le pietre, i cementi, &c., che si han come derelitti, dalla casa, o luogo altrui: perche nel nostro Regno anco per i furti minimi si dà l' azzione criminale contro del ladro alla frusta, *Ursillo ad Afflitto dec. 421. nu. 6.* Colui, che dà, o vende, o cosa falsa, o robba altrui ad un' altro: e ricevuto il prezzo, si fa questo del Fisco, *Baldo in l. si alienam, Cod. de furt.*, *Volpino loc. cit.*, *Caballo cas. 135. num. 19.* Colui che carcera animali vacaboondi, o che li trova nel fondo proprio, e non li porta alla Corte, per la Costituzione del Regno, *Pervenit ad aures &c. Animalia etc. sub rubr. de furt., et latr., et sub rub. de anim. invent. in damno.* Colui, che porta l' acqua altrui nel fondo suo, senza licenza del Padrone, *Volpino loc. cit. p. 1. num. 1.* Chi è falso Procuratore, o Rivocato, ed esigge il danaro del Principale: o sia finto erede, o messo, o creditore del debitore, o ricupera il danaro, non per portarlo al vero Creditore, ma lo paga al vero Creditore, come suo proprio danaro, in estinzione di suo debito particolare *Farinacco quæst. 168. cit. sub rub. de furt. e Volpino.* Colui, che intercetta, o nasconde, o rade scritture, polise, istromenti, &c., anco che rasi siano, e quasi cancellati; ma che contengano debiti, e perciò non possan provarsi dal Creditore, *Volpino loc. cit.*, *Oinotimo loc. cit. n. 8.* Colui, che amministra danaro, o roba altrui, e con dolo lo converte in uso proprio, *Riccio collect. 3304.*, Colui, che si piglia la roba comprata, prima di consegnar il danaro, contro voglia del Venditore, *Volpino*, e *Farinacco loc. cit. quæst 104. nu. 4.* Colui, che per se ritiene la roba datagli a consegnarsi ad un altro, *l. si pignore 74. ff. de furt.*, *leg. si mandavero, §. si tibi centum, ff. mandati*, & *leg. si ix qui, Cod. de furt.*, ove *Baldo* l' istesso s' intende del danaro consegnato a pagarsi in argento, e sia restituito in rame; molto più se sia stato consegnato *sacculo assignato*, *Sanfelice decis. 42. nu. 2.* Colui, ch' esigga dal debitore contro voglia del creditore, *Scaccia de comm.*, & *camb. §. 1. quæst. 7. par. 2. ampl. 8. num. 117.* Colui, che dal fondo alieno piglie frutti, alberi, o taglia alberi per togliere il favo del mele, (eccetto se questi taglieffo nelle selve, dove sia il *jus* di legnare, *Zacchia de salario quæst. 89. nu. 15.*) o zappa creta, e se la riporta a casa propria, *leg. si creta 57. ff. de furt.*, porche sempre è furto, quando si fa il danno coll' amotione della cosa, *Volpino quæst. 268. num. 4.*, Colui, che si ritiene, o non restituisca li stromenti rustichi, come zappe, aratri, falci, accetta, vanche, &c. *Volpino loc. cit.* E li Coloni, che ne' tempi della raccolta, o della vendemia, senza la volontà de' Padroni,

tritu-

trituràno, e vendemiano respettivamente Il grano, le biade, le uve, e cagionano danno, e pregiudizio al Padrone: O se compagni sono, ed uno di questi si porta a casa propria porzione della raccolta, o vendemia segretamente, (perche se porta tutto, non si presume furto a socj, *Caballo cas.* 216., *Caraccio dec.* 33. *nu.* 54., *Sanfelice dec.* 48. *num.* 6.) E colui, che occide l'animali selvaggi, ma fatti mansueti, perche vanno, e vengono, come le colombre, etc. *Valpino loc. cit. num.* 16. E colui, che trova cosa, di coi non sappia il Padrone, se non la porta subito alla Corte, o non la fà publicare nella Chiesa, e nel popolo, commette furto, *Afflitto decis. cit.* per le *Cost. Pecuniam &c.*, & *Mancipia &c.*, e *Sanfelice loc. cit. num.* 10.

5. Il Giudice del furto è colui, ove si trova la roba rubata, o almeno il danaro della roba, *tex. in leg. servi*, & *filii, ff. de furt.* oppure ovo si ritrova il ladro, o che faccia permenenza, o sia di passaggio, ma che seco porti il furto, comunamente li Criminalisti. E fatta la denuncia, o sia querela alla Corte, si ordinarà la perquisizione della cosa furtiva ne luoghi sospetti, *Boeria decis.* 74. *num.* 5.

6. Inquirendosi del furto, s'esprima il tempo, e'l luogo del furto commesso, *in leg. libellorum, ff. de accusat:* E ciò *de jure* in tutte le azioni criminali, che *de jure, aut de facto* infamano altrimente l'inquisiziona non tiene, *Menochio cons.* 100. *nu.* 86. *lib.* 1., come pure si esprimano le qualità, e le circostanze, cioè se colla scassazione, colla frattura, con le scale, con li grimaldelli, con le chiavi false, con altri stromenti, dippiù la qualità, e 'l valore della roba rubata, perche tutta queste qualità gravano il furto, *leg.* 1. §. *expilatores, ff. de expil.* & *effract.*

7. Per la recognizione dell' *in genere* in ogni furto, comunque commesso, si deve provare, che la cosa sia stata lo quel luogo, dove si dice rubata, o che almeno ci sia stata una volta prima d'esser rubata: e si potrà provare per Testimonj domastici, *Mascardo concl.* 731. *n.* 35. e si deve verificare il prezzo, e'l valore di essa, almeno col giuramento dell' istesso Padrone, *Volpino in fucco de furt. nu.* 176. *par.* 2., *Amendola a Franchis dec.* 115. *num.* 2., perche se il Padrone non volesse giurare, o non potesse, perché morto, noo costando del vero prezzo, il ladro non potrà ponirsi colla pena ordinaria, ma colla sola frusta, o esilio, *Scoppa a Nicolino pra. crim.* 150. Però si rifletta, o il furto è lasciato le sue vestigia, o nò. Nel prima caso si esaminaranno due Testimonj sopra la scassazione della porta, finestra, e fosse &c., deponendo di più per la chiave, che prima l' avean veduta chiusa non rotta, &c. e falsa, diranno, che giudicano essersi aperta con tal chiave, perche ci osservano qualche poco di cera, o altra cosa rimasta nella masciatura; E per lo buco del muro, che giudicano per esso potervi uscire il ladro, e la roba. O sopra della scaliazione, giudicando per l'altezza della finestra, o tetto esservi stato bisogno di tale scala, di tanti gradi, per la quale abbi montato il ladro, e sia calato. Ne si lasciarà esaminar i Vicini, dello rumore della scassazione, scaliazione, scovrimento dal tetto, &c., e due Periti sopra la scassazione, e la chiave falsa, e perche il furto è di prova difficile, come dicono i Criminalisti communemente, perciò dovrà sempre ricorrersi alle presunzioni, e congetture. Nel secondo caso si esaminaranno i Testimonj sopra le lagnanze del dirobato, avvertendo a deponere, che tal dirubato sia uomo da bene, di buona fama, a non direbbe, qualche non fosse; che la roba rubata era, *in bonis*, & *de bonis* del dirobato, e che da lui si conservava, e si possedeva, *Mascardo* presso *Caballo cas.* 82. *num.* 2., e tale roba potea beo avere, e possedere il dirubato: e che del tutto n'è publica voce, e fama, *De Luca in pra. crim. cap.* 9. *num.* 2.

8. Perche il furto propriamente si dice tale, *quia clam*, & *de nocte fit*, *leg.* 1. §. *furtum, ff. de furt.*, e quindi li competono quelle prove, che competono a i delitti occulti, *leg. cit.*, perciò oltra dell' Indizj, e delle Congetture generali de' quali noi diremo appresso trattando *dell' Indizj*, a provarlo, bisogna ricorrere alli speciali, e sono. Se si trova la roba rubata presso di alcuno, costui si presome averla furata, *leg. civile*, & *l. in civile est, Cod. de furt.*, *Riccia dec.* 50 *par.* 5., sebbene dica averla comprata dal ladro, o averla avuta in pegno dal medesimo, *Mascardo concl.* 832. *n.* 17., o dica averla comprata da uno, e non indichi quest'uno, sarà Indizio rilevante, per la tortura sua, *Grammatico cons. crim.* 14. *nu.* 1., però non potrà esser tortorato, se sia solito a comprar tali cose, e l' esponga al publico, *Riccio dec.* 50. *par.* 1.: Ma si consideri, che la buona vita, o fama di questo, presso cui sia il furto, e che non vuole nominare il ladro, elide l' Indizio, *Gizzarelli dec f.* 89. Se la roba sia stata comprata di nascosto, o publicamente a poco prezzo, e si consideri la condizione del compratore, perche simili circostanze movono il Giudice a dar, o non, la tortura, *Riccio collect. decis.* 262., *Grammatico cons. cit.* Se voglia transigersi per il furto, o prometta restituire, o la robba, o'l prezzo di essa, *Volpino in succo, quest.* 176. *par.* 3. *n.* 17. Se da povero, ch'era, abbi mutato fortuna, che spenda quantità di danaro, che non poteva pervenirli altronde, e danaro dell'istessa specie, dell' istesso conio, &c. di quello, che si dice rubato, sarà Indizio massimo, e particolare, *Ursillo ad Afflitto dec.* 43. *nu.* 18., ed altri. Se dalla casa, nella quale si dice commesso il furto, sia stato veduto uscire con mappata sotto la cappa, &c. all'istess'ora del furto, particolarmente concorrendovi la mala fama, *Conciola res. crim. res. f.* 12. *num.* 4., sarà Indizio a tortura, *Mascardo concl.* 831. *nu.* 4. se dalla scrittura, dall' strumento, &c. rubato, lui solo potea cavarne il commodo; perche è dogma ricevuto, *ut, qui habet comodum in re furtiva, præsumatur fur. Blanca de indic. nu.* 423. *vers. res sublata*, con altri, però non basta per la tortura. Di più sono

In-

Indizj del furto le Chiavi false, lo Scalpello, il Grimaldello, e simili, presso cui si ritrovano, communemente li Criminalisti. Si rende sospetto, chi conosce li ladri, e non li revela, (benche nissuno è tenuto revelar tali nomini, *Vivio decis.* 196. *nu.* 2., & 5. per li molti danni, e nella stima, e nella roba, e nella vita, che potrebbono accadere al revelante). Se presumo contro dell' Oste, Locandiero, Marinajo, Vettorino, Servidore &c. presso de' quali si trova la roba rubata, anco se si dicesse depositata, oppure pegnorata. La fuga de' Depositarj, de' Servi, Garzoni &c. o prima di sapersi del furto, o dopo commesso, particolarmente concorrendovi la mala fama, *Caballo cas.* 262., *Grammatico cons.* 60., perche presso tutti la natura de' Servi, e Garzoni *furacissima est*, *Baldo in leg. final. post n.* 4., *Cod. quib. ad lib. procl.* Anzi Indizj, Presunzioni, e Congetture riferiscono li Dottori, e per le quali tutte, essendo il furto di difficile prova, certamente si dice costare del corpo del delitto, e bastare non a condannare di furto, ma ad inquirere, ed a dar la tortura, se siano legitimamente provate, *Conciolo verb. furtum res.* 1. *n.* 5., & *per tot.* E le prove saranno per testimonj inabili, se sia di furto di fatto transeunte, *Ambrosino de process. lib.* 1. *cap.* 1. *n.* 4., & 8., e per testimonj familiari, domestici, e socj, anco se sia di fatto permanente, *Muscatello de privil. furt. nu.* 4., e per l' istessi dirubati, purche però questi abbino rinunciato al proprio interesse, *Cravetto cons.* 73., *n.* 29., e la *sopracit. Pram. die* 12. *Junii* 1684., §. 20., *le deposizioni de' principali disrubati, e' ricattati* bastano contro de' ladri publici. E la sola confessione del ladro, non costando del corpo del delitto, cioè della roba furata, non bastarà, *Riccio collect. dec.* 28 a., purche il ladro non sia Grassatore di vie, ne possa costarsi del furto, o perche sia stato danaro, che già sia speso, o perche cosa simile, poiche in tal caso la sola confessione bastarà a punirlo.

9. La pena del Furto, anco minimo, fatto nella nostra Città, e Borghi, o di giorno, o di notte, abbiam detto, ch' è della morte: e nel nostro Regno chi rubba di notte una gallina, ed un' altra in altra notte, particolarmente con la scassazione, o scaliazione; oppure commette un furto di considerazione, ch' ecceda il valore d' un' oncia, o che s' uguagli a tre carlini, si condanna alla morte, per il *Capit. Reg. ad hoc, de furt.*, ove *Franchis dec.* 315., *Rovito dec.* 68., *Afflitto in Const. Reg. lib.* 1. *rub.* 2. *de malef. claud. n.* 38. E si minora la detta pena attenta la minor età del ladro, poiche per il primo furto, dato il Curatore al minore, si bastona con le verghe, *ex l. duod. Tabul.* come nota *Gellio noct. Att. lib.* 2. *cap.* 18., per il secondo si mutilano l' articoli, per il terzo è in arbitrio del Giudice gastigarlo colla pena ordinaria, anco nel furto di cosa sagra, *Caballo cas.* 134. *n.* 2. 55. 56., benche *Grazzarelli dec.* 12., *n.* 7., *Sanfelice dec.* 35. & 36., & 39. con altri vogliono, ch' essendo di considerazione, o enorme, o qualificato con la scaliazione, frattura, chiava falsa, o in Chiesa, che tal ladro minore possa punirsi anco per la prima volta colla morte.

10. *De jure communi* però la pena del furto è diversa, *ut in l. fin. ff. de furt.*, *l. furt.* 50. *ff. eod.*, *leg. si pignore* 54. *cod.*, *leg.* 4. *ff. ad l. Aquil.* §. *ult. de pae. tex. in auth. ut novo jure, cod.* E per jus Canonico *in c. fraternitati* 12. *quæst.* 2., & *c. imitarem* 2. *quæst.* 1., quindi considerandosi le qualità della persona, che ruba, e della rubata, della casa, del luogo, del tempo, delle circostanze, potrà imporerli la pena, or di frusta, or di esilio, or della galea a tempo.

11. E qui si riflette, che non godono dell' Immunità della Chiesa: Li Ricettatori, &c. li Grassatori, e Ladri, di strade publiche, e vicinali &c. Coloro, che di notte tempo aprono con chiavi false &c. entrano per i tetti, finestre, &c. Coloro, che in tempo di notte sotto nome di Corte &c. li falsificatori di cedole, o fedi di crédito &c., li Mercadanti fraudolentemente decotti &c., li Regj Tesorieri &c., li Percettori &c., l' Officiali de publici banchi &c., li Conservadori de pegni de publici Monti &c., li publici Cassieri delle Università &c., e tutta la maledetta razza de' ladri, descritta dal *Concordato c.* 2. *Immunità locale*, *art.* 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., Ne si lascia avvertire all' *art.* 25., dove si legge della roba rubata, e controbanni occultati in Chiesa, come s' abbi da fare la perquisizione, e l' estrazzione.

12. E chi partecipa del furto, particolarmente commesso nella strada, deve punirsi colla stessa pena del ladro principale, *Salernitano dec.* 27., *Sanfelice cit. dec.* 35., *Vivio dec.* 146., e si dice partecipare, chi coopera, consente, loda, riceve, e tace dolosamente: Come pure chi ricette il ladro scientemente; benche *Sanfelice cit. dec* 36. lo vuole gastigato con pena più mite di quella del ladro, e *Peguerio dec.* 25., e *Riccia coll.* 232. portano decisa la pena della galea per cinque anni. Però dalla pena dovuta al Ricettatore del ladro sono scusati il Padre, il figlio, il fratello, la moglie, e simili congionti coabitanti, *Riccio* con altri *in pra. par.* 2. *res.* 477. Chi nasconde il ladro è tenuto *actione furti*, il testo è *in leg. qui vol.*, §. *qui furem novit ff. de furt.*, come pur sono tenuti, chi consiglia al furto, quando non sarebbe per commettersi; o chi persuade, quando più sarebbe per commettersi, *in sum. Cod. de furt.*, §. *sed datur actio &c.*, e *Mattesilano sing.* 96. E maggiormente chi dà ajuto, e favore al furto, perche facilita, coopera al furto, & *in actu furti, furtum & ipse facit*, *leg. furti* 50., *Cod. de furt.*, anzi deve gastigarsi con pena maggiore, perche costui *magis delinquit*, rispetto al consulente, o persuadente al furto: ma chi scientemente accomoda li ferramenti per la scassazione, o le scale per salire &c. è tenuto *sola actione furti*, *in leg. pignore* 54. §. *penult. de furt.*, *leg. is qui opem, ff. eod.* E chi compera cosa rubata, acciò sia tenuto alla pena del furto, dovrà provarsi comprata di nascosto, a vil prezzo, scientemente, e cose non solita comprarsi da lui: come per esempio dal Tavernajo i libri, &c. purche

che

che questo non abbi figlio, che studia, &c., perche non si presume ignoranza in comprar tali libri, che sian robati: poiche se non li sapran per rubati, dovrà solo restituire, o questi, o cosa simile, senza restituirseli il prezzo pagato, come avvertono tutti li scribenti *in leg. civile, Cod. de furt.* e sta disposto *per Pragm. 12. de empt., & vend.*, anco che la roba sia comprata ne' publici mercati, contro qualunque consuetudine, e statuto, che disponesse il contrario; anco pure che comprando si fosse fatta la protesta, di comprare *nomine, & pro parte veri Domini*, la quale cautela è abolita *per prag. 1. de empt., Nicolino pra. crim. 494., & seq. Ludovica Rot. Perus. dec. 42.* Però scientemente comprandosi roba rubata, la pena non sarà l'ordinaria del ladro principale, per cui solo già fu consummato il delitto del furto, ma la straordinaria; e potrà esser la Galea per cinque anni, *Ursillo ed Afflitto decis. 359. n. 3. Vivio cit. decis. 146. n. 13.* E chi divide col ladro, anco non ugualmente, ambidue ugualmente dovran punirsi, *l. 11. quis a barbaris, Cod. de re milit. lib. 12., Glossa in Cap. Regni ad hoc, lib. 27., Calà in pragm. 11. de emptione, num. 37.*

13. E si sappia, che li Zingani, o altri vagabondi possono strattarsi indifferentemente, o punirsi, anco senza delitto, secondo la consuetudine di qualunque Paese, *tex. in leg. unica, Cod. de mend. valid. lib. 11.*, perche sono il veleno della Città, sediziosi, libidinosi, e publici ladri, e così esser puniti ad arbitrio del Giudice, *in prag. 3. de Vagabund.* E per il furto di una gallina sola siano puniti, non come la prima volta ladri, e di piccolo valore, ma come soliti ladri, e di massimo valore; poiche sin da che nati, sono ladri continuati di mille furti notabili, (*quia multa furtiola coalescunt*). E l'istesso si pratichi, quando sol abbino minacciato di rubare, *Vulpino in suc. Farin. quaest. 168. par. 1. num. 6.*

D. Ignazio Matteo d' Afflitto.

Rapina, Ladroneccio, Grassazione, e Depopolazione de' Campi.

1. LA Rapina, che si dice *Rubberia*, o *Secco*, è il furto che si commette di giorno, per forza, e violenza, con armi, o senz'armi. Il Ladrocinio, è il furto commesso publicamente con armi, o senz'armi, e di giorno, o nelle strade publiche, o vicinali, e si chiama *Ladrone publico* chi lo commette; o di notte nelle vie della campagna, disturbando li viandanti, e si chiama *Notturno Depopolatore, Grassatore, e Vastatore della campagne*; o in mare, e si chiama *Corsaro*. La Rapina è delitto più grave del Furto, e'l Ladrocinio gravissimo.

2. L'*in genere* del Ladrocinio si prova per i Testimonj, li quali oltre l'altri requisiti nel Furto, dovran verificare le qualità dell'invasione, e disturbamento nella strada, o nella taverna nella massaria, nel tugurio, &c. o di notte, o di giorno, colle armi, o senza, attenta la disposizione delle nostre Prammatiche: di più che il furto sia stato nella somma oltre li dieci carlini: che sia stato appensato, e commesso colla comitiva di due altri almeno; li quali altri due, se saran persone conosciute, restarà provato così l'*in genere*, come l'*in specie*; se incognite, dovranno descriversi, come più volte detto abbiamo: Sicchè descritte le circostanze del furto, del luogo, del tempo, de' ladri, restarà legitimamente provato il corpo del delitto. E si noti, che per superare la difficoltà della prova, le deposizioni de Principali disrubati, o ricattati, o due Testimonj compagni di detti principali, o socj *criminis*, o *in crimine*, convalidate *in tortura*, pienamente convincono: E 'l corpo del delitto in materia de furti in campagne, non essendovi Testimonj dell'esistenza, e mancanza delle robe, e de' danari, il loco, il conquesto de' principali, e la prova della loro buona vita, e fama per trè testimonj integri, bastantemente suppliscono, così stà disposto *in supracit. Pragm. Marchionis del Carpio*, §. 20.

3. L' *in genere* della Rapina, o sia *Rubberia*, o *Sacco*, dovrà provarsi per le medesime qualità, cioè, il furto commesso di giorno, per forza, con violenza, in comitiva d' altri adunati, o ch' erano con armi, apparecchiati a far violenza, &c., li quali se saran noti, restarà provato l' *in genere*, e l' *in specie*, se nò, dovran descriversi, come sopra.

4. L' *in genere* della Grassazione per le campagne si prova per testimonj, li quali depongono, aver veduto quattr' uomini girar la campagna armati, e con armi proibite, a modo di assassini, fuora delle strade publiche, con la diffamazione di banniti, o forusciti; e che talmente caminando, occisero N. di N., lo disrubarono, e lo spogliarono: perche non si dice Grassazione senza il delitto, senza le persone descritte, e designate per i segni, per l' età, per le vesti, quando non si conoscono, ne si dice provato legitimamente l' *in genere*; perche quando li Grassatori fossero persone cognite, l' *in genere* si confonde con l' *in specie*.

5. Per l' *in genere* della Depopolazione, o Devastazione delle campagne, o de seminati, o delle vigne, o dell'alberi, dovrà farsi l' accesso con i Testimonj, li quali per l' oculare ispezzione riconoscano: indi depongano del modo della Devastazione de seminati maturi, o immaturi, di moggia tante, e tali, &c., dell' Incisione dell' alberi, e numero, se fruttiferi, o nò: assegnandone la causa della *scienza*, perche l'han veduti, e riconosciuti, in tal' tempo, in tal modo, e con li tali, e tali; e così resterà verificato il delitto *in genere*. L' istesso sarà della Casa devastata, &c.

6. La pena del Ladrocinio nel nostro Regno, o sia con armi, o nò, nella via publica, o nelle massarie, tugurj, taverne, &c., o di giorno o di notte; o per la prima volta sola, o per se solo, o con altri, (benche nelle massarie, taverne, tuguri, &c. vi vuole la comitiva almeno

meno di due altri) è la morte naturale, purche ecceda la somma di docati sei, al furto nella via publica, e di carlini diece nelle Massarie, &c. ma *de jure comuni* non è tal pena stabilita, *leg. capitalium*, §. *famosos*, §. *grassatores*, *ff. de poenis*, laonde resta arbitraria al Giudice; L' istesso si dice della pena della Rapina, e della Depopolazione, e Vastazione delle campagne. E in tali delitti procedono le Regie Udienze Provinciali, e i Commissarj di Campagna, *in prem. 10. de exulibus*. Commettendosi tali delitti da Cherici, implorarà il Giudice Ecclesiastico il braccio secolare per la cattura, e per l' inquisizione, li quali se li volesse conoscere il Giudice laico potrebbeno diffendarsi dall' Ecclesiastico, se questi a tenore del Concordato avranno i requisiti per il godimento dell' *Immunità personale*. Egli detto abbiamo poco avanti, che tali delinquenti non godono dell' Immunità *locale*.

D. Ignazio Matteo d' Afflitto.

Recatto.

1. SI commette, quando si arrestano gl' uomini, o le donne, o nelle proprie case, o vie publiche, o nelle campagne, per riscuoterne danaro; oppure si mandano imbasciate, o lettere, colle quali si cerca danaro, o altra roba, con le minaccie di offendere, o le persone, o le robe, se non gli si manda quanto si cerca: e si commette tal delitto, purche sia consumato l' atto di aver cercato, non seguito l' affetto del danaro: o roba mandata, *Prag. 10. de exul.* nel quale procedono le Regie Udienze Provinciali, e li Commissarj della campagna.

2. Si prova l' *in genere*, col verificarsi la qualità: cioè la Cattura seguita, dichiarando il luogo, e 'l modo di essa cattura; cioè per estorquere dal catturato danaro, o roba, o altra composizione: ed essendovi lettere missive, dovran verificarsi sul di loro contenuto, e sulla qualità predetta: esaminandosi li Testimonj sulla deficienza del catturato, la publica voce, e fama, e credulità, che sia stato catturato a fine d' estorquersi danaro, perche ricco, e benestante: e si esaminarà colui che portò l' imbasciata del Recatto, o le lettere, nelle quali sia cercato il danaro, o altro, il quale sarà tenuto riconoscere dette lettere, se scritte siano a parenti per mano di esso catturato, o nò, e particolarmente esser le medeme, le quali dal Catturato furongli consegnate, o dalli Recattatori: ed essendo nota la mano del Catturato dovran' esaminarsi altri Testimonj per la recognizione, e verificazione del carattere, e conservandosi dette lettere originalmente nel processo. Se il catturato fugirà dalle mani de' Recattatori, dovrà il medesimo deponere della cattura, causa, e maniera; e basterà esaminar i Testimonj, li quali depongano qualmente sia stato cattorato, e menato da tal luogo, a fine di reccattarsi: e così resterà provato l' *in genere de Rosa prax. decr. M. C. cap. 1. num. 19.*

3. E se prima sotto nome di Recattatori cadevano solo coloro, che pigliavano uno da un luogo, e lo portavano in un' altro a fine di componerlo, dopo la Prammatica del 1684. della felicissima memoria del Marchese del Carpio vengono ancora quelli, che personalmente si partano da uno, a cui, minacciando, e dando timore, cercano danaro, o roba, *in §. 19.*

4. La pena è della morte naturale, *cit. Pragm. anni 1684. §. 19.* tanto contro de' principali Recattatori, quanto contro de' Mezani, li quali scientemente portano imbasciate, o bollettini per detti recatti, o minacciano coloro, che vogliono componere: come di coloro, che non avendo il danaro cercato, o altra roba, pongono foco a seminati, vigne, selve, &c., o ammazzano l' animali de' medemi, a' quali venne cercato il danaro: e di quelli che accompagnansi con tali Recattatori, anco che questi poi si ritirino a casa propria, nè restino vagando per la campagna con li medemi Recattatori *prag. 22. de exul. §. 6.*

5. E coloro, che ricevono lettere, avvisi, o imbasciate per il recatto, tanto per parte d' altri delinquenti, sono nell' obligo subito denunciarli alla Regia Udienza provinciale, o a Commissarj della campagna: e chiunque del governo in qualche Università sappia detto lettere, &c. messe ad alcuno de' Cittadini, anco lui dovrà denunciarlo sotto la pena, o di cinque anni di galea, o di presidio, *cit. prag. §. 24.*, come parimente ogn' un del governo, sapendo che manca un Cittadino, che si senti armato per la campagna, è tenuto denunciarlo, sotto le medesime pene. Oggidì costoro non godono l' immunità locale, *Concordato cap. 2. art. 11.*

D. Ignazio Matteo d' Afflitto.

Ricettazione de' Delinquenti.

1. SI dice Ricettatore de' Malandri colui, che scientemente ricetta, nasconde, alimenta, conseglia, parla dolosamente, o in qualunque altro modo ajuta li Ladri, banditi, &c. anco imparandoli il modo da nasconderli, e scappar dalle mani della Corte: bastando che per una volta si faccia tutto ciò, *Farinaccio in prax. crim. in rub. de cons., aux., & mand. quaest. 133.*, nel quale delitto il Giudice procede *ex officio*, *cap. R. gu. 148*, & 224., *Sanfelice de furiud.*, *c. 18. num. 27*: E contro de' laici li Tribunali Provinciali, o li Commissarj della campagna: E contro de' Cherici, li quali abbino li requisiti a tenore del Concordato, le Curie Ordinarie de' Vescovi.

2. Si verifica l' *in genere* coll' esame de' Testimonj, che depongano sulla ricettazione, occultamento, o nella propria casa, o altrove, così de' delinquenti, come delle robe: sull' alimenti, &c. sull' ajuto, conseglio, soccorso, acco mpagnamento, difesa, avviso di fuggire, &c., dichiarando il loco, tempo, e le altre speciali circostanze: assegnandone del tutto la causa della scienza. Innoltre dovrà verificarsi la qualità de' delinquenti, cioè che sappiano, esser eglino banditi,

niti, ladri publici, per nomi, e cognomi, o almeno per fama, e voce, publica; che il Ricettato, &c. sia bannito, o ladro, &c., e come tale stimato, tenuto, e reputato: e gioverà avere le fedi delle Corti locali, o Regio Udienae, per le quali cossi del nome, cognome, patria contumacia, &c. del Ricettato: deve particolarmente costare, che il Ricettato andava vagando per li monti, le selve, la campagna, armato con altrize così costato di tutte le qualità richieste dalle *Reg. Pram. de exul.* si dirà provato l' *in genere*, la quale prova molte volte si confonde con l' *in specie*, *Sarno in pract. crim. tit. de delict. nu.57.* Si avverta però a provare la scienza, cioè, spontaneamente, e scientemente siasi dato l' ajuto, o il vitto, o il ricetto, &c., e tali qualità devono esser le prime a provarsi, per la *pram. 5. tit. 48.*, o nota *Burg. de mod. proc. ex abrupt. cent. 1. quaest. 13., num. 218.* perche le leggi non puniscono l' ignorante, ma lo sciente, *leg. 3., §. quid enim, ff. de incend., ruin., naufr.*, *l. Metrodorum, ff. de paen.*, *Gloss. in leg. 1. ff. de recep.*, quale scienza non provata, si assolve il delinguente, *Majorana cap. 12. nu. 36.*, *Riccio collect. decis. 2726.*, *Mele a Gizzarelli decis. 75. num. 9.*

3. Ma per la prova *in specie* bastarà la deposizione de' stessi Ricettati, o due, o tre, *prag. 1. de proseq. malef.*, *prag. 5., & 7. eod. tit.*, e fatta nella tortura, acciò possano li Ricettatori punirsi colla pena ordinaria: purche però le deposizioni de' Ricettati siano contesti, e concordi nelle circostanae, dicono *Sanfelice decis. 37.*, *Grammatico decis. 46.* Ma per la difficoltà delle prove in tal materia, basterà, che le deposizioni siano d' atti singolari, e diversi dell' istessi Ricattati, o di due Testimonj integri, ancorche singolari di diversi atti, e tempo, acciò la Ricettazione sia penissimamente provata, e pienissimamente convinti li Ricettatori, per la *Pram. ult. 12. Giugno 1684. §. 7., & 8.*, e riflettono, *Majorano in oppor. lib. 1. cap. 12. n. 23.*, e *De Angelis a Gizzarelli cit. decis. 75. num. 10.*

4. La pena ordinaria *de jure communi* contro li Ricettatori, con qualche qualità alterante; com' a dire di partecipazione ne' furti, o recatti, di mediazione, o d' ajuto, di provedimento d' armi, &c. e la medesma de Banniti, e de' Ladri publici, &c., perche non meno essi, che questi, senza de' quali non potrebbonsi nascondere, delinquiscono, *leg. 1. de recept.*, *& leg. 13., ff. de off. Praesid.*, nel nostro Regno è la medema pena *in prag. 7. de recept. cap. 6.*, la quale è in osservanza, anco cho siano parenti, o congionti in qualsivoglia grado co' delinguenti essi stessi Ricettatori, e li principali delinguenti siano dichiarati Banniti, e Forgiudicati: E in Roma per la Bolla di Sisto V. *rubr. de non recip. Bann.* incorrono nella scomunicaze per la Bolla di Gregorio XIII. che comincia *Tanta*, sono dichiarati Rebelli, e Rei di Lesa Maestà.

5. Benchè *de jure cummuni* in molti casi siano li Ricettatori scusati dalla pena ordinaria. Colui che forzato, o minacciato ricettasse, perche la volontà coatta, *quoad paenam, non est voluntas l. velle 4.*, ed ivi li *DD.*, *ff. de reg. jur.*, e'l timore cadente in uomo costante, è degno d' ogni scusa, *Volpino in sac. Farin. quaest. 133. nu. 3.* con altri. Il Padre, che ricettasse il figlio Bannito, *causa pietatis* dovrà punirsi più mite, *Caballo cas. 82. num. 13.* La moglie, che ricettasse il marito, *De Ponte de potest. Proreg. de prov. fieri sol. rubr. 1. §. 3. num. 6.*, il fratello l' altro fratello, *Barra obser. pract. cent. 5., obser. 84. num. 2. & 5.* benche, come detto abbiamo, nel nostro Regno in pratica l' affezione, e'l sangue non fa moderar la pena ordinaria contro li Ricettatori. Chi ricetta il Cherico, che *de novo jure*, cioè del Concordato, sà non poterli forgiudicare, e bannire dal laico, non incorre nella pena ordinaria, *Grammatico dec. 29. per tot.*, *Riccio collect. 291.*, ed altri Chi ignorantemente ricetta, o *per transitum*, anco per più giorni, è scusato dalla pena ordinaria, *Mastrillo decis. 216. nu. 84.* E la scienza deve esser vera, e non presunta, (perche se la scienza si prova presuntiva, la pena sarà straordinaria, ed ad arbitrio del Giudice potrà torturarsi sù della detta scienza, *Follerio ver bannatur nu. 13., & 17.*, ed altri) Ma non si può allegare l' ignoranza dal Ricettatore amico, vicino, cognato del delinguente, perche si presume, questo saperlo, *Mastrillo loc. cit. n. 30.* o che il delinguente ha tale notoriamente per il banno publicato, e la forgiudica, *Caballo cas. 288 nu. 8., & 28.*, o per publica voce, e fama, *Mastrillo loc. cit. nu. 28.*; purche questo non si sia mutato il nome, e cognome, o abbi mutato volto, o vestito, con una notabile mutazione, *Carrera in pract. crim. tit. de bcret. num. 160.*, *Bajardo ad Clarum qu. 90. num. 41.*

5. La pena estraordinaria sarebbe, o la pecuniaria, o la carcere, o la galea perpetua, com' è nel nostro Regno, *De Angelis in tract. de recept. Bann. &c. num. 9. fol. 178.*, purche la ricettazione non così alterata da qualche qualità, come detto abbiamo.

D. Ignazio Matteo d' Afflitto.

Abigeato, e Peculato.

1. L' *Abigeato* è il furto d' animali, dolosamente, e per consuetudine commesso, *Caballo resol. crim. cas. 160* Ed acciò il ladro d' animali si dica Abigeo, si ricerca, che rubbi, o nella campagna, o nella mandra, o nella stalla, o nella casa dell' animali minuti: come dalle capre, pecore, castrati, agnelli, almeno dieci: da porci almeno cinque: da Tori, Bovi, Vacche, Giumente, Cavalli, Asini, Mule, uno, *Caballo loc. cit.*, e lo faccia con dolo come a dire, con un panno rosso, come detto abbiamo altrove, o altrimente mettendoli in fuga, o col ferro, col foco, &c., e di più lo faccia per arte, e per consuetudine; perche chi rubba un' animale de' minuti, o pure un Bue, una Giumenta, &c., che vada vagando per la campagna, non si dice Abigeo, per il testo espresso *in l. 1. ff. de*

ff. de Abigeis, e nella nostra Curia Arcivescovale nella causa di un Chierico, che aveva rubato un Bue vagabondo, fu detto, non esser Abigeo, Riccio decis. 128. part. 1., & collect. decis. 2251. E colui, che crede averci jusso negli animali rubati, non si chiama Abigeo, Bossio in pr. crim. tit. de Abigeis num. 2.

2. De jure Canonico non abbiamo pena determinata in questo delitto: de jure civili l' Abigeo prima si condannava ad metalla, oggi alla galea, o ad altra pena straordinaria ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità, e le circostanze del fatto, Riccio collect. decis. 559., Pegnerio decis. 19., di modo che essendo l' Abigeato delitto maggiore del semplice Furto, deve questo punirsi con pena maggiore di quello; ed essendo continuato, e con dolo più fino, la pena sarà più grave, Azorio in sum. Cod. lib. 9., tit. de Abigeis, Farinaceo rubr. de furt. qu. 166. nu. 4., & 167. num. 13. par. 7., e Volpino in quaest. cit. 167. num. 22., & 24.

3. Si prova l' in genere, costando del numero degli animali rubati, li quali prima stavano nel gregge, o nella stalla, &c. E di più si vega nell' in genere del Furto, qui avanti.

4. Il Peculato, è il furto del danaro del Prencipe, o del Publico, o della Chiesa, o del Luogo pio, l. 1., & 3. ff. ad leg. jul. pecul., & leg. 4. cod. tit., de Ponte decis. 7. nu. 4., Caballo cons. 99. n. 4., Sanfelice decis. 166. nu. 2. Un tal delitto si commette da Cassieri Regj, da Tesorieri, da Percettori, (benche quasi esigendo a rischio, e pericolo proprio il danaro del Fisco, come ogn' un altro, che così esigge, possono liberamente prestarlo, cambiarlo, e convertirlo in uso proprio, Sanfelice dec. 285. nu. 78.), dall' Amministratori delle Università, Chiese, Luoghi pii, Esattori publici, Depositarj, che si negoziano il danaro, o lo convertono in uso proprio, Giurba dec. 88. nu. 6., Tappia sup. prag. 46. de Offic. procur. Caesaris, li quali pur, se non conservano tal danaro lo luogo publico, e solito, commettono delitto, e possono esser arrestati, sino a che con effetto lo riponghino nel luogo solito a conservarsi, Caballo loc. cit. num. 77.

5. La pena, altri la vogliono della morte, altri della galea, per il testo in §. item lex Julia, de publ. jud., & in Const. Reg. Official. Reipubl., Sanfelice dec. cit. lib. 2., ne porta i casi, di morte, di galea, e di relegazione per anni cinque, perche dicono, turpe scelus est erga regale patrimonium, l. ane, §. qualitate, ff. de paenis, particolarmente se vi concorrano la continuazione, e la falsità però anco queste concorrendovi, la pena oggidì si modera, Mariuis resol. 291. nu. 5., ed in pratica è pecuniaria, o del quadruplo, o nonuplo, Capecelatro consult. 33. num. 23. Sanfelice decis. 285. num. 72.

6. In tale delitto si procede anco contro l' erede, essendo morto il principale delinguente, ed è speciale, l. ult., ff. eod., Peregrina de jure fisci lib. 4. tit. 5., Aleimare de nullit. rub. 9. n. 30., Azorio in sum. Cod. loc. cit. num. 3., ed altri.

7. Per la verificazione, e recognizione dell' in genere, si devono provar tre estremi. I. Il dolo, e la colpa, (e questo deve provarsi in ogni delitto), acciò possa esser punito colla pena ordinaria, Scaccia in tract. de judic. lib. 1. c. 83. n. 6., & 10., Alessandro cons. 74. n. 7., & 10., Menochio de praesumpt. lib. 5. praesumpt. 3. n. 138. II. Che il danaro, o la roba sia del Fisco, o altro Prencipe, o Città che non riconosca superiore, (perche, della Città, e Preocipe inferiore non è pecolato, ma furto, Gloss. in lib. 1. Cod. ad l. Jul. pecul.) III. Che sia Officiale della Republica, dal Prencipe, &c., e nel tempo della sua amministrazione l' abbi rubato, de Ponte cit. decis. 7. nu. 26., Fallerio in prax. crim. in fragm. de crim. pecul. nu. 143. E dovran provarsi altre qualità, per le quali si dice Pecolato; come a dire, che la cosa forata, o nascosta, o in proprio uso convertita sia sagra, religiosa, e publica, o che abbi mischiato altro nell' oro, argento, roba publica, &c. li cit. Dottori.

8. Non godono l' Immunità locale li delinguenti in tal delitto, Concordato c. 2. art. 19.

D. Ignazio Mattea d' Afflitto.

Furto delle Gabelle, e de' Contrabanni.

1. Gabella, Dazio, Passo, Guidaglio, &c. sono nel nostro Regno una cosa, e tutti in segno del dominio del Prencipe, o a lui dovuto, o da lui ad altri concesso: ed ove si esigge tal dazio, e non si paga quel prezzo stabilito, si dice fraudarsi la Gabella, il Passo, &c., e si cade nella pena, ipso jure, della perdita della roba, che si porta, e nella pena per la controvenzione, Riccio, collect. dec. 4208., Capiblanco sing. 68. et 70., Rovito prag. 1. de vectigal. in rubr. num. 2. E passando per la Gabella, se non vi sia il Gabelloto, dovrà lasciarsi il prezzo sotto una pietra, o nel muro in un buco, con avvisar io di il Gabelloto, molti Dottori vogliono, sebbene altri dicano di nò, perche non è tenuto il povero Vettorino aspettare, e ricordar il viaggio, Conciolo resol. 1. nu. 4. Però guai al Vettorino, se non hà flemma, a si contenta di perder la giornata, perche perderà tutto, e la roba sogetta al Dazio, e la non sogetta, cadendo ogni cosa in commissum. E l' Ignoranza, benche probabile, e giusta del Passe, e della Gabella non scusarà, perche perderà la robba per intiero, se non pagarà la pena, Farinaceo de furt. quaest. 173. n. 13. & seq., Carocoio de locat. et conduct. par. 4. de casibus quaest. 5. n. 21., & 22., acco che sia veduto, ed osservato il Vettorino ignorante del Gabelloto, il quale non è tenuto avvisar chi passa, Mansone de cons. exec. ampl. 30. nu. 28.

2. E' dubio, se la pena della fraudata gabella passi all' eredi: però è opinione ricevuta in pratica, che se la roba, e la merce è pervenuta a loro, ne sia consunta, o che per essa sian essi fatti locupletiori, che passi la pena, altrimenti nò, Farinaceo in addit. ad quaest. 10. de accus. nu. 76., e vogliono li Dottori, che contro il

il Gabellario, e 'l Fisco si prescriva l' azzione per lo spazio d' anni cinque, *Conciolo resol.2.n.1. & 2.*

3. Si prova l' *in genere*, se da' libri de' Gabelloti non appaja pagata la gabella; se costi del transito con la roba, e colla merce, dalla cattura nel luogo, dove fu commessa la froda, (in tal delitto si ricerca per lo più la cattura *in fragranti*), e dovranno lo tutto deponere i testimonj: ed essendo nota la persona, resterà provato l' *in genere*, e l' *in specie*. E si avverta di verificare, che chi passò, uscì dalla Città, o passò pe 'l luogo, dove si paga la gabella, *Conciolo resol crim. vers gabella resol. 7. n.3.*, e la froda col dolo, la quale si presume, quando passò per via insolita, e non pe 'l luogo della gabella; purche non abbi ciò fatto per il pericolo del fiume, de' ladri, &c. Ne' casi, ne' quali vien' imposta la pena corporale, non deve credersi alli birri, *cum sit incongruum de jure, hujusmodi personis credere*, come scrive *Mansone quæst.5. num. 6.* Però essendo le cause de' controbanoli, ed intercetti, civili, si dà piena fede alli birri, che catturano l'intercetti, così deciso dalla Regia Camera, attesta *Malec in rubr. de jur. Dogan. §.6. quæst. 8. nu. 14.* con altri, perche appartiene al di loro officio denunciare, e cattorare l'intercettanti, *l. apparitores, Cod. de exact. trib. lib. 10.* Più diremo appresso nel *c. 20.* al *num. 3.*

4. Li figlioli, e li minori, dicono li Dottori che portando la roba proibita, o della quale debba pagarsi la gabella, *non cadunt in commissum, ben. ficia ætatis*, per la quale gli si soccorre, è il testo *in l. si ex causa, §. si in commissum, ff de minor.*, e *Sayro sing.30.*, *Farinaccio de furt. quæst. 173.*, *Ferretti de gabell., n. 335.*

5. E li Cherici, e Monaci, che portano robe, anche per uso proprio, devono pagar la gabella: e fraudandola, perdono la roba, ne pagano la pena, Concordato *c. 3. immunità personale, art.4.*, per le franchigie già stabilita, che godono, Concordato *c. 1. immunità reale*. E dippiù si legga nella *parte de' Sagramenti.fol.187.*, *ver. Eqlì pir toglierci, etc.* E per li controbanni riposti nelle Chiese, Concordato *cap. 2. art.25.*

6. E li Gabelloti, chiamati Publicani, perche *publici cautt*, non possono esiggere da Passaggieri più della Pandetta: e li Passajoli peggiori de' Ladri di passo sono, se esiggono più della Tariffa; o vogliono esiggere da povero studente, e viandante; che non fece, o dietro del galesso non porta più che un logoro vestimento, quattro succide biancherie, e pochi libri suoi manuali, come altrove detto abbiamo, e dovràn severamente punirsi, *c. Regn. in princip.*, *Marca dec.421. part.2.*, *Riccio coll. dec. 148.*, *Rovita in rubr. pragm. de vi vig. n.2.*, *Ferretti de gabell. num. 216.*

D. Ignazio Matteo d' Afflitta.

Monopolio.

1. IL Monopolio è delitto: e generalmente si dice dolo, e machina de' Mercadanti, col quale fan', ch' essi soli, o vendano una cosa, o a quel prezzo, che vogliono; e specialmente, quando sono, o pochi fan', ch' essi soli vendano una sorta di merci a quel prezzo, che vogliono, *Reginaldo in pra. for. pœnit. lib.25. cap. 22. n. 327. vol. 2. de Monopol.*

2. Si danno quattro sorta di Monopolj. La prima qualità, che si fà *authoritate Judicis*, la quale è lecita, se il prezzo sia prescritto, e non ceda in danno altrui, anzi in utile del publico; se nò, è illecita, tanto a chi la permette, quanto a chi se n' approfitta, *l. unic., Cod. de Monopol.*, ove li Dottori. La seconda, che si fa *per conjurationem*, *vel conspirationem* de' Mercadanti nel prezzo, o questa sia per patto giurato, o per patto obligatorio, o per patto semplice, ed in qualunque modo che sia la congiura fuora del giusto prezzo; per esempio, che nissuno sia per vendere, se non a prezzo alto, è illecita, perche il prezzo alla roba non peode dall' arbitrio, e dalla volontà de' Mercadanti, ma dall'uso della Republica, dalla buona fede, e senza froda, indotto, *Reginaldo loc. cit. n.328.* La terza, che si fà *per præoccupationem* di tutte le merci, *& asservationem*, cioè comprandosi da un solo, o pochi, *data opera*, le merci d'ogni sorta, acciò poi sia astretto il compratore, che di esse ne à bisogna, da lui solo, o da essi, comprarle a prezzo, che vuole lui il venditore. Ed è Monopolio scellerato in ogni sorta di merci, anzi scelleratissimo in quelle particolari, che necessarie sono a' poveri, e comunemente a ogn'uno, *Reginaldo loc.cit.lib.25. cap. 22. nu. 331.* La quarta, che si fà *prohibendo ne inferantur merces*, ed è pur Monopolio illecito, perche s'indurrà la carestia, o li Cittadini saranno astretti a comprar carissimo, *Reginaldo loc. cit. n. 332.*

3. E'l Monopolio tanto si commette da Compratori; li quali conspirano, che nissuno compri, se non a prezzo infimo, o cacciano li compratori, acciò, o essi soli restino a comprare, o pur riducano tutti li compratori a un solo venditore a prezzo, che loro piace, quanto da Venditori, li quali abbiano una sola merce, o facciano astringere il compratore a comprar da lui solo. E Monopolio commette il Procuratore del Clero, che costringe l'erede del defonto a comprar da lui la cera; o a sodisfar quel che deva il defunto a Partecipanti del Clero, con ritardarne l funerali, &c. e *Conciolo* riferisce altri casi particolari *resol. crim. 1. ver. Monopolium n. 1. usq. ad 7.*

4. Nè il Monopolio si ferma al solo contratto di compra, e vendita, anco passa alle altre sorti di contratti, come a quelli della Permutazione, del Cambio, del Censo, della Locazione, e Conduzione; che sono frequentissimi: mentre li locatori delle lor opre convengono tra di loro, e congiurano, che tal opera, o non si pigli a fare, o cominciata non si finisca, se non a tanto, e tale prezzo: loche è proibito pe'l *cit. testo in l. unic., Cod. de monopol.*, ed abbondantemente ci scrive *Onnate de contr. tom.3., tract.21. disput.67. sect.5. n.72.* al

al quale devono invigilare *ex officio* tutti li Giudici, e li Superiori de' luoghi, acciò vogliano affatto terminar tali contratti, e gastigar severamente questa sorta di contraenti, *Salas de empt. dub.* 28. *num.* 4. *in fin.*, *Pietro Navarra lib.* 3. *de rest. cap.* 2. *dub.* 9. *num.* 77. E l'Albarani, che si fanno trà molti della Città, o del Clero, ne' quali si conviene difendersi l' un l' altro dalle violenze, ed ingiurie, quali forsi si dubitano dal Barone, e dal Superiore, so siano monopolj, si vegga il *Perusino in cap. constitutus*, §. 1. *circa fin. de verb. sign. lib.* 6.

5. La pena del Monopolio *de jure communi*, è dell'esilio, e della publicazione de' beni, per il *cit. testo in leg. unica*, ove *Baldo sub n.* 4., anco della galea perpetua, insegna *Caballo cas.* 215. *n.* 31., e pecuniaria, ad arbitrio del Giudice, e secondo la qualità del Monopolio, e de' Monopolianti, *Conciolo loc. cit. resol. n.* 4., e *Scaccia de commer.*, & *camb.* §. 1. *quaest.* 7. *par.* 3. *limit.* 10. *nu.* 55., & *seq.*, Oltra del peccato grave, e dell' obligo di restituir, quanto siasi ricevuto sopra del giusto prezzo, o dato meno del giusto. E li Notaj, che stipolano l'istromenti di tali contratti, e molto più, se li consegliano, soggiacciono ugualmente alla confiscazione de' beni tutti, *Conciolo loc. cit. n.* 3., con altri.

6. Un tal delitto è di prova difficile: a nel dubio si presume contro de i congiurati, e conspiranti, li quali si astringono con patti, acciò si dica Monopolio, *Caballo loc. cit. num.* 23. Ma nella prova dell' *in genere*, devono due estremi semplicemente necessarj provarsi. I. La Congiura con violenza, o sia froda. II. L' Ingiustizia del prezzo, col quale si è conspirato comprare, o vendere, o affittare, o condurre, &c., perche cessando la Froda, o la Violenza, e l'Ingiustizia del prezzo, il Monopolio non sarebbe illecito, come si à da *Onnatte sect.* 1., & 2. *loc. cit.*, e da *Reginaldo cit. cap.* 22. Del rimanente costato della congiura, patto, giuramento, ed obligazione, o a vendere, o a comprare, o a locare, &c., e che siasi venduto, o comprato, o locato, &c. *servata forma* della congiura, sarà legitimamente provato il Monopolio vero, e resterà confusa la prova dell' *in genere*, e dell' *in specie*. E'l contratto fatto con la scrittura, dovrà riconoscersi la scrittura, doveranno esaminarsi i testimonj sopra l' Ingiustizia del prezzo convenuto, e del danno, che potrebbe esser nato, o nascere, e cose simili, come portarà il caso.

7. E nel Cherico sarà la pena rigorosissima pel Monopolio da lui commesso, perche nel laico potrebbe moderarsi alquanto per le molte circostanze, che potrebbono dimostrarlo degno di qualche ombra di scusa.

8. Nè gl' Incanti *sub hasta* coloro, che pregano l'amici a non metter più del giusto prezzo, non sono Monopolj, sebbene lo sono, se pregeno per l' infimo prezzo, oppure minacciano, o fan violenza a chi volesse crescere, e metter di più, *Reginaldo loc. cit. n.* 329.

D. Ignazio Matteo d' Afflitto.

Truffa.

1. La Truffa, è l'istessa, che Inganno, perche li Truffajoli si dicono Impostori. Questa si commette *Facto*, & *Verbis*, & *Rebus*. *Facto*, quando si mentisce il sesso, la compressione, a'l personale altrui: come a dire, se l'uomo vesta da donna, o la donna da uomo, se si impiaghino le gambe, le braccia, la testa, si finga cieco con un' impiastro all'occhio, &c., se con la febre adosso per mezzo dello zaffarano sotto le braccia, &c. Se con abito di Monaco, o di Prete, se con abito da Cavaliere, o da Militare, quando tal non fosse la sua persona, &c. *Verbis*, quando si promette una cosa, e poi non si osserva, (locchè è frequentissimo oggidì in ogn'uno), e per tal promessa non osservata, se nasca danno, ed interesse: com' a dire, quando l' operario nel dì stabilito, avendo promesso portarsi a lavorare il campo, a zappar la vigna, &c. burla il Padrone del luogo, portandosi con altri, di modo che patisca il Padrone ingiuria, ed interesse, si commette dal promissore delitto d' Inganno, cioè di Truffa: o si prometta dar una cosa, che poscia non diasi: come nell' Artefice, ch' abbi promesso restituir in tal dì, che gli si è dato ad accomodare, si commette per costui la Truffa, *Sanfelice decis.* 42. *nu.* 1. *Rebus*, quando si presentano merci adulterine per vere: come se si vendesse un' animale morboso per sano, un panno di Regno da mercadanti per forastiere, un *quid pro quo* da Speziali, un metallo, un' alchimia per argento, una tompaga per oro vero, un brillante per diamante, &c. dall' Orefici, &c., perche si commettono Imposture, e Truffe.

2. E chi mentisce *Facto*, merita la pena della frusta, o dell' esilio; e molte volte della morte, concorrendovi qualche qualità gravante: come fingendo uno d' esser marito di una donna onesta, con la quale abbia procreato figli; perche tornando il vero marito, l' Impostore si condanna alla morte, e poi si bruggia, come un fatto simile riferisce deciso *Papone Arrest.* 9. *lib.* 22., e *Riccio coll.* 1949., o fingendo il nome di un qualche Principe assoluto, o vestendo abito di un Religioso, il quale trovandosi in un bosco, fingendo assecurare al viandante men pratico del bosco la via, l' assalti, o lo rubi: o vestendo abito di Prete seda nel confessionale a sentir la confessione della concubine del suo Padrone, e simili altre imposture. E chi inganna li viandanti, facendosi traviare, e cader ne' ladri, incorre nelle stesse pene: e Noi detto l' abbiamo avanti, *Riccio coll. decis.* 1949.

3. E chi mentisce *Verbis*, merita la pena per l' ingiuria, o per il danno patito, come si è detto; se pure non sia stato un timore ingiustamente incusso ad uomo delicato, e mal sano, che l' abbia cagionato morbo grave, o la morte; a figliolo, che siasi ammalato, e ridotto ettico; e donna gravida, che siasi abortita &c., perche entrarà una pena più grave ad

ad arbitrio del Giudice, e secondo la qualità del fatto.

4. E chi mentisce *Rebus*, merita la pena peggiore di quella, che merita il furto, *Caballo resol. crim. cas.* 177., perche è ladro non conosciuto, senza aver timore, e ladro sicuro, ladro al publico, di mezo dì: e se nel ladro nascosto potrebbe andarsi a compensar la pena, che merità col pericolo della vita, al quale si è esposto rubando, in tale sorta di ladro publico la pena meritata non deve trovar compensazione, appunto perche mai trova pericolo; e se scoverto, se ne ride l' Impostore ladro; e molte volte, o dice d' aver voluto far una *burla* al compratore, o quelche è peggio lo deride con dirli, *se non conoscete la roba, non andate comprando, ve l'ò fatta vedere, per vedere se la conoscevate*. Bella maniera di trattare d' oggidì, e particolarmente nel nostro Regno, odiato per ciò da tutte l' estere Nazioni.

5. Nell' Impostura *Facto* dopo la recognizione *in genere*, li testimonj deporranno, che uo certo, una tale, di tale statura, di tal barba, o senza barba, di tal capello, di tal volto, &c. sia stata trovata con tal veste di uomo, o sia stato trovato con tal veste di monaco, &c., che si faceva chiamare con tal nome, e cognome: s' è donna, fattasi riconoscere dalle Mammane, le quali deporranno *de ordine* &c., che avendo effettuata, e riconosciuta detta persona vestita da uomo, l' han ritrovata non uomo, ma donna, &c. Indi deporranno li testimonj, che tal persona veduta vestita da uomo con tal veste, tal capello, &c. anno inteso dalle Mammane N, ed N., che sia stata ritrovata per donna, non per uomo, chiamate N. di N. di tal paeso, da esse ben conosciuta, &c. E così deporranno pure dell' uomo vestito da donna. E nell' Impostura *Verbis*, si confonderà l'*in genere*, con la prova *in specie*: e costato cho Pietro abbia promesso a Cajo, di portarsi in tal dì a faticar con lui; e cho poi in tal dì non ci siasi portato, anzi sia andato con Sempronio, e non detto Cajo, a chi promesso avea; dichiarando il danno, e l' interesse patito da Cajo, per averli mancato, sarà legitimamente provata la truff *Verbis*, E nell' Impostura *Rebus*; fattasi la ricognizione da due esperti *de ordine Curiæ*, quelli deporranno, che sia di alchimia quel vaso medesimo, ch' essi vedono, e si dice venduto, e non di argento vero: e poi due testimonj deporranno, che quell' istesso vaso, che nelle lor mani si presenta o riconoscersi, sia quel medesimo, che riconosciuto dall' esperti N., ed N., ch' abbino inteso da' medesimi, che sia misturoto, di ferro, &c., con la sola soperficie d' argento, &c., e così verificato il tutto, sarà legitimamente provata la Truffa *in Rebus*.

D. Ignazio Matteo d' Afflitto.

Scalazione di casa, o muro:

1. LA semplice asportazione per qualunque caosa della scala di notte tempo nel nostro Regno è degna di pena, *in pragm. 1. sub rubr. de scalar. probib.* In quelle parole: *E quelli si trovaranno portore dette scale &c.* Similmente l'accomodazione semplice della scala al muro, o alla finestra altrui per qualunque caosa, è assai più degna di pena, particolarmente l'accomodazione al muro del monastero di Monache, e delle Chiese, perche si reputa delitto gravissimo: E vogliono comunemente li Dottori presso *Sarno par. 2. form. 82. vers. accomodans*, generalmente, che colui, ch' accomoda scientemente la scala al muro, o finestra a fine di salire, o per caosa di qualsisia delitto, si punisce con la medesima pena, colla quale il principale ascendente. Maggiormente l' atto della scalazione, perche è un delitto consummato, e perfetto.

2. *De jure communi* chi accomoda la scala, ed ascende le mura, a fine di rubare, o occidere, o violare l'altrui castità, &c. si fa reo di pena capitale, per il testo *in leg. si quis non dicam rapere, Cod. de Episc. & Cleric.*, di modo che concorrendovi circostanze gravanti, può condannarsi anco alla morte, *Caballo cas. 97.* E nel nostro Regno ci è il Banno, che lo fa reo di morte, *Grammatico decis 36., Sanfelice decis. 24. num. 6., Scaleja de syrjud. cap. 3. num. 136. Farinacco in pro. quæst. 20.*, e noi detto abbiamo avanti più volte, che un' delitto commesso con la qualità della scaliazione, (o si fa ponibile colla sola pena straordinaria), o si fa punibile più severamente, *Farinacco quæst. 20. de delict., & pœn.*, ivi *Volpino in facco n. 21., Caballo cas. 100. num. 4. 5.*, appunto perche da tutte le leggi, e comuni, e municipali la scalazion è considerata detestevole, ed assai criminosa; e la legge benche dura sia, deve osservarsi, *leg. prospexit, ff. quis, & a quibus*, appunto per l' esempio altrui, e per la quiete della Republica, *leg. capitalium, §. famosos, ff. de pœn., Sanfelice decis. 68. num. 9, & in prax. judic. sect. 25.* E s' intende tal pena di morte nella accomodazione, e scalazione, di notte, e non di giorno, perche acciò abbi luogo la pena della Regia Prammatica, si ricerca *de essentia*, la circostanza *di notte* (sebbene la scalazione di giorno non è circostanza tanto grave, quanto quella di notte, e non degna di veruna pena, quando fosse, o per giusta caosa, o senza sospetto di volersi commetter delitto, *Decio conf. 63. col. 1. vers. 2.*) Dippiù non a luogo tal pena in chi scala la casa della meretrice, ma dovrà punirsi ad arbitrio, *Cotta in suis memorab. vers. & ideo fol. 464., Caballo cas. 97. cit. vers. si mulier fuerit honesta &c.* Benche chi scala la casa della donna onesta a fine di violarla, potrà punirsi *citra mortem, Fontanella conf. 97., Claro quæst. 92. num. 1. vers. item loquendo &c., Mantua conf. 31. num. 1. lib. 2. & conf. 98., Caballo cas. cit., Sciolosa, e Sanfeli.*

felice loc. cit. Alcuni vogliono, acciò abbi luogo tal pena, ma in *fragranti* l'accomodazione, e l'alzazione, *Franchis decis. 333. nu. 5.*, altri che basta, che sia co istesso il Reo, benche non sia trovato *in fragranti*, per la *cit. Pram. 1. de fal. prohib.*, *Peguerio decis. 26.*, *Sanfelice*, *e Scialoja loc. cit.*; *Tappia lib. 5. jur. regn. in prag. cit.*, *Bajardo a Claro §. finprum n. 33.*

3. Ma la pena della morte, stante il *jus* comune, e del nostro Regno, si può ben moderare dal Giudice, attenta la qualità del fatto, e le circostanze delle persone, particolarmente se siano di buona, o mala fama (benche siano colte *in fragranti*) *Fontanella loc. cit.*, con altri Dottori *cit.* particolarmente nelle nostre Curie, per le quali in nissun delitto può irrogarsi la pena della morte, eccetto che nell' Assassinin come detto abbiamo; Laonde potrà tal delitto, o semplice, o qualificato punirsi, o colla carcere perpetua, o coll' esilio perpetuo, o colla galea a tempo, o con pena pecuniaria abondante; applicabile a particolar'uso pio.

4. Si prova l' *in genere*, esaminando i Testimonj, che si ritrovarono presenti nella cattura, che dichiarino il modo della cattura, il tempo, il luogo, e descrivano l'altezza della scala, il numero de' gradi, deponendo aver riconosciuto, veduto co' proprj occhi N. di N. con la scala adosso, o cha accomodava la scala a tal finestra; o saliva, e che per tale scala potea ascendersi alla tale finestra, al tale tetto, per poter entrare a rubbare, a violare &c. e che prima non ci si era veduta tale scala; e perciò credono esservi stata posta nel tempo medesimo che siasi andato a rubbare, e violare &c.: e stiano attenti a dichiarar la qualità della notte, perche altrimenti cessarebbe la pena ordinaria *de jure civili*, *& municipali*.

D. Ignazio Matteo d' Afflitto.

Delitto del Sagrilegio.

1. EQuì non solo del Furto Sagrilego, ma generalmente di ogn' altro delitto con la tale qualità.

2. *Volpina* spilogando *in fucco Farinaceo quæst. 172. nu. 1.* scrive, che quattro sono le sorti di questo delitto. I. *circa personam*, cioè percotendo il Cherico, &c. *in cap. si quis suadente 1744.*, *& cap. impudicus 27.* II. *per coitum*, conoscendo una Religiosa. III. *circa sacrum*, cioè violando un luogo sagro, una Chiesa, un Cemeterio *in c. frater. 14. qu. 4. & c. quisquis 24. quæst. 3.* IV. *per furtum* di una cosa sagra, o in luogo sagro: come sono li Vasi Sagri, li Calici, le Custodie, le Reliquie de' Santi, le Vesti, e li Paramenti Sacerdotali, degl' Altari, delle mura, le Immagini Sagre con li loro paramenti, la Croce. E quì si noti, che *de jure civili* si commette il Sagrilegio, quando si ruba solamente una cosa sagra da un luogo sagro; perche rubandosi cosa non sagra da luogo sagro, o cosa sagra da luogo non sagro, non si dice propriamente sagrilegio, ma furto: Però *de jure Canonico*, o si rubi una cosa sagra da luogo non sagro, o cosa non sagra da luogo sagro, sempre si dice, ed è sagrilegio, *Bossi in pra. crim. tit. de sacril. num. 5.*, *Sanfelice decis. 243. lib. 2. nu.*, *Maccia Sanfelice dilucid. 35. n. 4. & 5.*, e comunemente tutti, e si osserva in pratica: quindi il furto di corone d' argento, o d' oro, di lampane, candelieri, ed ogn'altra sorta di paramenti della Chiesa, incensieri, vasetti, libri, &c., o fatto in Chiesa, o in casa particolare, son sagrilegi; sebbene uno si punisce più gravemente dell' altro.

3. Quindi è comune tra' Dottori, che il furto di cosa sagra in luogo sagro, debba castigarsi colla forca, con altre qualità aggravanti; com'a dire, pria strascinandosi il Reo a coda di cavallo, poi tagliandoseli le mani, indi sospendersi, e finalmente tagliarsi in pezzi: così esserli gastigato tal delitto enormissimo, perche di lesa Maestà Divina, riferiscono *Sanfelice decis. 243. cit.*, *& decis. 35.*, *& decis. 36.* dalla G. Corte della Vicaria nell'anni 1624. e 1625. contro cert' uni che rubato aveano certe tovaglie d' Altari, ed altri ornamenti di valore sopra di un'ongia: E contro cert'altri, che aveano consentito, e partecipato di un furto commesso dentro luogo sagro, senza esser entrati in detto luogo, ne intervenuti alla frattura delle porte &c. Ed oltra dell' opinione comune de' Dottori, contro de' violatori delle Chiese, o altri luoghi consagrati, eretti, o fondati coll' autorità dell' Ordinario, cioè contro de' ladri, che con violenza fracassando le porte, le mura &c. entrati siano, e abbino rubato li vasi sagri, o li donarj cioè li voti, e le oblazioni fatte a Dio, ed a Santi suoi, *de jur.* del nostro Regno *Const. multæ leges &c.*, stà imposta la pena della morte; benche *Peguerio dec. 24. num. 22.*, con altri da lui riferiti, voglia, che la cosa sagra rubata da luogo sagro essendo di modico valore, e non maggiore di un' ongia, debba gastigarsi *extra mortem*, cioè colla frusta, esilio, galea, &c. Però *Sanfelice decis. 293. cit.* con *Paolo de Castro in leg. si non dixdam*, *ff. de furt*, e moltissimi altri sostiene, e porta decisio 30. *Augusti 1636.* che benche il furto di una patena sia furto di modico valore, per la gravità del delitto, meriti la pena ordinaria della morte; come in fatti fu nel *cit.* anno condannato alla forca uno, che rubato avea una patena. E nel nostro Regno anco rubandosi cosa non sagra da luogo sagro, o cosa sagra da luogo non sagro, concorrendovi il valore più di un' ongia, e la qualità di sagrilegio anco impropriamente, si pratica la pena della morte, *Sanfelice cit. decis. 35. num. 10.*, *Franchis dec. 315. &c.* benche, *de jure*, se si ruba una cosa sagra da luogo non sagro, o cosa non sagra da luogo sagro la pena sarà della galea, come sostiene *Riccio decis. 293. par. 2.*, *& dec. 27. par. 3.* con mille altri, e si pratica nelle nostre Curie, appunto (diciam noi) perche non possono le nostre Curie condannare alla morte, che nel solo delitto dell' Assassinio.

4. La Violazione della Monaca, comunemente la

te la vogliono delitto assai più grave del Ratto, e simile a quello della lesa Maestà, *Vide decis.*339. *num.*18., *Tesauro decis.*161., *Giazzini ad defens. reor.disc.*26.*nu.*258. nella quale procederà in quanto alla pena corporale il Giudice laico, contro del laico, nella sola spirituale l'Ecclesiastico, giusta il Concordato *cap.* 6. *art.*5. nè si lasci d'osservare l' *art.* 6.

5. E chi percote, vulnera, o ammazza il Cherico, e 'l Religioso, oltre della pena ordinaria della percussione, o ferita, o pur omicidio sagrilego, incorre nella scomunica maggiore, da assolversi dal Sommo Pontefice, perche l'ingiuria fatta al Cherico, si dice fatta alla Chiesa, § *fin.de for.compet.*, *cap. occasstatio* 2.*quæst.* 7., *Marinis lib.*1. *resol.* 270. *num.*16., se però la percossa è leggiera, o non è notoria, o ne pur dedotta a foro contenzioso, l' assolve il Vescovo, e noi detto l'abbiamo nella *parte de' Sagramenti* parlando *della Penitenza*.

6. *De jure Canonico* qualunque sagrilego si fa infame, ed è scomonicato, *cap.attendendum est* 17. *quæst.*4., *Scialoja de forjud. cap.*3. *num.* 126. ed altri, benche deve dichiararsi tale dal Vescovo: e la Chiesa di Dio oltra pena maggiore della scomunica non à, *c. corripiantur* 24. *quæst.*, *Marta de jurisdict. par.* 3. *cap.* 2.

7. Li Minori per il delitto del sagrilegio si puniscono *mitius*, e *Bocria decis.* 254. *num.* 19., *Fagnaria decis.*24.*num.*21., *Giazzini*, ed altri portano, che alcuni minori con due sagrilegi, cioè per aver rubbato una patena, ed un Calice dentro la Chiesa, furono condannati alla frusta, ed all' esilio, perche generalmente la minor età scusa: benche ne' delitti atroci possa moderarsi la pena, e non moderarsi, ad arbitrio del Giudice, e noi l' abbiamo provato avanti *t. t. Minor' età*.

8. Sebbene moltissimi Dottori vogliano, che nel delitto del sagrilegio, o *propriè*, o *impropriè* abbia luogo la prevenzione, quindi procedere *ex officio* indifferentemente così il laico, come l' Ecclesiastico, perche è delitto publico atroce, e contro Iddio, ch'è Padre, e Signore di tutti. E procedendo l' Ecclesiastico contro del laico *quoad pænam infligendam* in quanto alla spirituale, procederà lui prima, e poi lo rimetterà al suo Giudice per la pena corporale. E procedendo il laico contro del Cherico, o Corsore, o altra persona privilegiata nel *cap.*3. *dell' immunità personale* del Concordato, a vista della Dichiaratoria, che gli si presentasse da costoro, lo rimette in tutto, e per tutto alla Curia del Vescovo: Come pure farà procedendo contro del laico ladro della sagra pisside con le particole consegrate ivi riposte, e sospetto di eresia, *Concordato cap.*6.*art.*6. come quà sopra toccato abbiamo.

9. Non godono dell' Immunità della Chiesa oggidì a tenore del Concordato li Sagrilegi, sempre, e quando entra ne' loro delitti la pena *sanguinis*, *aut triremium de jure*, *c.*2.*immunità locale art.* 22., e si nori, acciò si difenda, tanto il Concordato, quanto l' Asilo delle Chiese.

10. Per la prova, deponendo i Testimonj della violazione, o delitto commesso contro la cosa, il luogo sagro, o la persona, deporranno della qualità del sagrilegio, dopo presa l' informazione del furto *in genere*: avvertendo, che luogo sagro è ogni luogo eretto, fondato, o consagrato coll' autorità del Vescovo, *Sperelli decis.* 51. *num.*19. *par.*1., *Canciulo alleg. form.* 35. *num.* 7., *& resol.* 2., *vers. immunitas &c.* Così pure dopo preso l'*ingenere* della percussione, ferita, omicidio in persona Chericale, o sagra, deporranno della qualità del sagrilegio. E nella violazione della Monaca, pigliato l' *in genere* dello stupro, o dell' oscolo, &c., subito seguitarà l' informo della qualità del sagrilagio, qualmente detta donna stuprata, &c. nel tempo dello stupro, ed al presente è Monaca sagrata, ed in tale Monastero (e si noti, che bastarà, che li testimonj depongono, che la Monaca stuprata sia solamente, e semplicemente professa, acciò si dica provato del sagrilegio con la Monaca, per il testo *in leg.si quis in hoc genus*, *Cod.de Episc.& Cler.* senza che si dica sagrata, o velata, come vuole *Riccio collect. decis.*795)

11. Li furti, che si commettono negl' Oratorj privati a comodo delle case private, non sono propriamente sagrilegi, ma quasi sagrilegj (purche non fossero di calici, e patene), perche tali Oratorj, essendo oggi tali, e al domani potendo esser camere a volontà del Padrone della casa non godono de' privilegi delle Chiese: quindi per essi non entra la pena *de jure* dovuta al sagrilegio, ma entra quella dovuta al furto, in certa maniera però qualificato, *Riccio in prax. crim. por.* 3. *resol.* 411.

D. Ignazio Matteo d'Afflitto.

C A P. XVIII.

Neapolitana inquisitionum pro Sacerdote D. N. Terræ N. Cum Adm. Rev. Fisco, & C., & N. querelantibus.

Coram Emo, & Rmo Dno

CARD. CANTELMO Archiepisc. Neapolit.

S O M M A R I O.

Factum quatuor inquisitionum narratur, num. 1.
Insulti excusatio, num. 2.
Corpus delicti est lapis angularis judicii singularis, sine quo processus est nullus, etiam si inquisitus esset confessus, n. 3.
Probatio de corpore delicti debet præcedere, aliàs si subsequatur sententia est nulla, n. 4.

F

Furtum, quod committitur cum fractura, debet fieri recognitio de dicta fractura, n. 5.
Res subtractæ debent probari qualiter existebant ante furtum, n. 6.
Animalia ovina, & similia bonificantur Custodibus pro singulis centum perditis quinque, n. 7.
Res subtractæ debet probari spectavisse, & spectare ad quærelantem jure dominii, n. 8.
Furtum passus debet probari, quod sit homo verax num. 9.
Testis in criminalibus debet esse annorum 20. n. 10., & 18.
Judex, vel saltim Scriba debet accedere cum peritis, & testibus ad locum delicti ad recognoscendum fracturam, vel aliud vestigium facti permanentis, maximè de stylo fori Ecclesiastici totius mundi, num. 11.
Periti, & testes ad recognitionem corporis delicti debent esse specialiter vocati, n. 12.
Probatio super corpore furti debet esse plena, & non conjecturalis in criminalibus, secus in civilibus, n. 13.
Captura Clerici inquisiti, non constito priùs de corpore delicti, est nulla, & Judex incidit in excommunicationem, n. 14.
Testis subornatus fidem non facit, n. 15.
Testis varius, vel contrarius, sive singularis singularitate obstativa, & diversificativa qualis sit, qui non probat, n. 16. 19., & 26.
Testibus duobus discordantibus neutri creditur, num. 19.
Testis mediator, vel principalis interessatus non probat, n. 20.
Testis vocatus in contestem, si non examinatur, probatio redditur suspecta, & invalida; & si non deponit idem, præsumitur falsus primus testis, qui in contestem alium allegavit, n. 21.
Testis ob contumaciam excommunicatus, debet priùs absolvi, & postea examinari, vel repeti, aliàs nullam fidem facit ad beneficium Fisci, facit tamen fidem ad beneficium reorum, n. 22., & 27.
Fur rem restituens, antequam de furto sit accusatus, vel carceratus non poterit de furto, puniri pœna ordinaria, n. 23.
Socius criminis non probat contra socium, n. 24.
Testis, qui est publicus latro, vel inimicus, vel filius quærelantis non probat, n. 25.
Negativa coarctata loco, & tempore qualis sit, & quem effectum pariat, nu. 28.
Laici, & maximè fœminæ contra Clericos non probant, & ratio assignatur, n. 29.
Exculpatia tollit indicia, n. 30.
Fama bona tollit indicia, n. 31.
Probationes fisci, quando sunt pares cum probantibus rei, absolvendus est reus, n. 32.
Testis animosè, & affectatè deponens, nullum facit indicium, n. 33.
Testis frequentans Hostariam non admittitur, n. 34.
Mulier in criminalibus non admittitur, d. n. 34.
Testis, quando examinatur absque præsentia Judicis, vel quando non constat de mandato ejus, est nullitas, nec credit Notario asserenti, habuisse mandatum, n. 35.
Judex in dubia pronunciare debet ad favorem rei num. 36.

Eme, & Rme Dne:

1. REv. D. N. Terræ N. Sacerdos bonæ conditionis, famæ, vitæ, & morum, ac bonorum fortunæ non parcus, qui vivit de suo Peculio, nec indiget facere, quod sacerdotium dedecet, qui semper vixit lautè, & cum decore, tenens commoditatem Rhedæ, sive *Galesso*, persona sanæ mentis, & optimæ circumspectionis, qui reperitur in vinculis conjectus Archiepiscopalis Curiæ Neapolitanæ ob quatuor caussas inquisitiarum.

Prima ad quærelam A. prætextu, quod vestibus laicalibus, & prohibitis armis sub veste Insultum fecisset ad januam Domus dictæ A. sub die 23. Julii 1696. circa mediam hora m noctis, ut ex quærela *fol.* 1.

Secunda ad quærelam C. colore, quod hora circiter quarta noctis diei octavæ Maii 1697. armatus sclopo, & archibusiis in comitiva cum D. armato ense, nec non I., & R. armatis baculo, se contulisset ad Rus K. in loco prope Napolim, ibique rapinam commisisse trium Agnorum ex mille, quos custodiebat dictus C. ut ex quærela *fol.* 13.

Tertia ad quærelam V. Patris D. I. *fol.* 17., & ad quærelam S. Patris R *fol.* 59. de seductione: Accusant namque præfatum D. N. seduxisse tres Juvenes nempe dictos D., I., & R. ad committendum dictum crimen Rapinæ.

Quarta prætextu, quod commisisset crimen carnis cum inhonestis mulierculis: Cumque de præfatarum caussarum expeditione sit tractandum, clarè ex infrascriptis demonstrabimus nullam pœnam posse D. N. imponi; Imò titulum esse delendum.

2. Et primo quod attinet ad insultum A. existimo, non esse multum immorandum, quoniam ex ipsa quærelantis depositione habemus, quod noster principalis caussa honestatis servandæ ad bonum finem repræhendebat A. sororem suam consobrinam, nè in ejus domo admitteret aliquas personas, ut *fol.* 9., & ex Fiscalibus testibus habetur etiam, quod dicta quærelans lapidem injecit in sororem germanam dicti Sacerdotis: & hac de caussa motus ivit ad ædes dictæ quærelantis in continenti in eodem vicinatu sistentes sine armis, sine baculo ad finem repræhendendi, & leviter tangendo januam, quam videns clausam, nullam vim intulit, sed foris verba correctionia ei dixit, qua de caussa nullus dolus, nullum delictum ei imputari potest.

Secundo, pro secunda quærela de furto, vel rapina duorum Agnorum nullam pœnam imponi posse, imo titulum omninò delendum esse clarà demonstrabitur.

3. Corpus enim delicti est lapis Angularis, sivè fundamentum Judicii Criminalis, sine quo ad aliquem actum procedi non potest, aliàs acta essent nulla, per *Text. in l. prima, § item illud ff. ad Senat. Consult. Syll., Clar. § fin. q. 4. in princip.*, & ibi *Bajard., Foller. in prax. crimin. rubr. capiat informationem*, & ibi de *Angel. &c. Cabal. resol. crim. casu 255. n. 1., Ambrosin.* de

de process. informat. lib. 5. cap. 1. n. 22., & *alii*.

Et non constito de delicto in genere acta sunt nulla, etiam si deliquens per testes esset convictus, *Burg. de mod. proced. ex abrup. p. 22. num. 3.*, *Cavalc. de Brach. Reg. par. 1. nu. 188.*, *Fabius Tante. cons. 9. num. 6.*, *Caballo resolut. crim. 225.*, *Danz. de pugn. Doct. tit. de corpore delicti, nu. 2. ex Scialoy. prax. for. cap. 4. n. 1.*, *Guazzin. ad defensam Reorum defens. 4. cap. 1. num. 5.*

Imo etiam si inquisitus esset confessus, quia nemo est dominus membrorum suorum, & multi reperiuntur, qui stulti confessi sunt crimina, quæ non patrarant, idem *Caball. ubi sup.*, *Farin. quæst. 2. num. 7. vers. amplio*, *Alex. cons. 19. lib. 7. num. 1.*, *Guazzin. defens. 4. cap. 10. num. 3.*, *Boss. pract. crim. tit. de delicto, nu. 15.*, *Chart. cap. fin. n. 9.*

4. Quò fit, ut sententia sit nulla, etiam si postea constet de corpore delicti, *Bajard. ad Clar. § fin. quæst. 66. n. 9.*, *de Angel. ad Foller. rubr.*, & *si confitebuntur, n. 12.*, *Boer. dec. 259.*

Et quod corpus delicti in casu nostro deficit, & corruit ex pluribus partibus, sive capitibus, per actorum revolutionem inspicitur.

5. Et primò, quod Agni retibus circumsepti subripi non poterant, nisi fracta rete, prout ex naturali judicio de hoc non ambigitur, & ipsimet socii criminis hoc deponunt: At de fractura prædicta nulla recognitio fuit facta, quod requisitum erat necessarium, teste *Muscatell. tit. de furtis, & rapinis, n. 2. 23.*, & *29. fol. mihi 34.*, *Clar. quæst. 4. vers. quando vero in fine*, *Foller. verb. capiat informationem n. 17.*, & *19.* Imo debebat constare, quod dicta fracture retis erat ex dolo facta ferro, vel simili instrumento; nam ubicumque furtum, vel rapina, fracturam, vel aliud apparens vestigium reliquerit, de illa fractura, vel vestigio facti apparentis debet prius informatio assumi, quod fuit etiam ex mente *Alex. cons. 103. col. 2. vol. 1.* Imo debet constare, quod fractura sit de recenti, v. gr., quod heri viderunt retem sine rottura, & quod in experimento ex illa rottura homo introivit, & exiit, ut tradit novissimè *D. Episc. Morell. in prax. crim. § 2. de corpore delicti in furto, n. 23.*, *Crisp. pract. crim. cap. 4. de probat. in crimin. furti n. 12.*, & *14.*

Et sic deficit primum requisitum, igitur corruit ex prima hac parte inquisitio, sive corpus delicti.

6. Secundò, debebat constare de quantitate Agnorum, qualiter dicti Agni fuerunt numerati tempore, quo ibi fuerunt clausi de serò ante commissum, furtum, sive rapinam, & postea non fuerunt reperti eodem numero, quod secundum requisitum est necessarissimum, *Muscatell. loc. cit.*, *Marsil. in cons. 8. n. 4.*, & *5.* *Roland. cons. 51. n. 17.*, & *seq. vol. 1.*, *Joseph Mascard. de probat. lib. 2. concl. 779. n. 4.* & *5.* *Farin. pract. crim. qu. 2. nu. 19.*, *Vermigliol. cons. 81. n. 7.* *Gram. cons. 14. n. 1.*, *Ant. Fab. in Cod. tit. de furtis defin. 2.*, *Novar. sup. Pragm. 2. de furtis n. 4.*, *Ricc. dec. 270. part. 2.*

Alias possant esse deperditi per Custodem in pascuolo, antequam fuissent reducti ad clausuram; & nullus testis de hac recognitione deponit, assignando caussam scientiæ, an verè extabant mille Agni intra Clausuram retis ante furtum, & quod post furtum ex dicto numero fuerunt reperti duo, vel tres minus; & ubi desunt testes de visu, debebant saltem haberi testes deponentes, qualiter communiter dicebatur dictum C. habere sub custodia dictos Agnos, & reddere caussam scientiæ dicti numeri saltem per famam publicam, *Muscatell. d. tit. de furto, & rapina n. 23.* & omnes *Criminalistæ* communiter.

Et sic deficit probatio delicti in genere ex hac secunda parte, & consequenter nulla habenda erit ratio hujusmodi inquisitionis.

7. Maximè quia hæc species animalium ovinorum tam facillimè deperduntur, ut quinque pro singulis centum bonificantur à Domino ad beneficium Custodis, de generali consuetudine quasi totius mundi; ita ut de mille agnis teneatur Custos solum reddere non incentum quinquaginta, et de quinquaginta deperditis non tenetur Domino rationem reddere, quia difficile, sive impossibile est, ut quivis bonus Custos non perdat de singulis mille quinquaginta; & si ultra perdit, tenetur marcum vel signum perditionis dare Domino.

8. Tertiò, constare debebat rem furto subtractam spectavisse, & spectare ad C. querelantem jure dominii, & sic, quod sit Dominus Agnorum; aliàs, hoc non probato, inquisitio non procederet, *Soccin. cons. 8. incip. Visis, ac diligenter, &c. Bart. cons. 154. incip. Videtur dicendum*, & *Hyppol. in 4. constante, nu. 28.* qui adeò hoc requisitum æstimavit necessarissimum, quod illud reputavit singulare, & posuit *in singul. 275.*

Ratio hujus necessariissimi requisiti potest esse, quia, qui Dominus est rei subtractæ verosimiliter non conqueritur se passum furtum, vel rapinam, nisi verè passus sit, cum de re sua nulli tenetur rationem reddere.

Quod à contra, qui Dominus non est, quia Domino tenetur rationem reddere, de re deperdita facillimè ad se excusandum, & se exonerandum mentitur in conquerendo contra furem, raptorem, vel lupum: maximè istiusmodi homunculi mercenarii vilissimi, & paupertate pressi, qui pro frustro panis operas locant, eis non credi debet, nisi aliunde constet de corpore delicti in genere, *DD. communiter in l. nullus 10. ff. de testibus, et l. omnibus 9. Cod. eod. tit.*, *Farin. de testib. qu. 60.*

Quartò constare debebat, quod dictus C., qui furtum, vel rapinam passus est, fuit, & est homo verax, & legalis, nec conquæstus esset, nisi verè passus fuisset, *Muscatell. in prax. crim. tit. de furtis, & rapinis nu. 25.*, *Farin. pract. crim. q. 2. n. 15.*

Et dum hæc probatio requiritur in Domino rei subtractæ, quanto magis requiritur in vili mercenario, qui ad se exonerandum facillimè mentiri potest, conquæstum faciendo de furto vel rapina;

Nam

Nam ut omnes Criminalistæ ajunt, debent Judices advertere, nè sic passim, & de facili credant omnibus asserentibus, se disrubatos, cum multæ fraudes fieri solent, ut advertit *Mascatell. in d.tit.de furtis n.50.fol. mihi 35.* *& Paris.de Syndic. in verb.furtis,c. fin. Incip.* *Quædam erit,&c.* narrat aliquos casus suo tempore evenisse, & dictos falsos delatoras fuisse tortos, & deindè debitè punitos: & *Faller. pract. crim. in tit.de furto num.59.* testatur vidisse multos conquærentes se disrubatos, non quod verè fuerint, ut cum suis creditoribus concordari possint, vel emendam petere, *ut ibi*, quod facile succedit in mercenariis Custodibus, ne cogantur a Dominis ad solvendos Agnos deperditos.

Conferunt, quæ tradit *Mascard. de probat. lib 3.concl.1124. nu.14.,& in fabi, dixit:non censeri furtum probatum ex eo, quod quis de nocte acclamando vocet vicinos contra fures, a quibus dicit se furatum, fierent enim hoc modo multæ fraudes.*

10. Quintò, minus debet credi dicto C. parvulo impuberi; in testibus enim requiritur ætas annorum 20. ut *l.in Testimonium in fine,ff. de testibus*: Tantò magis requiritur dicta ætas in delatore, qui debet esse magis verax, quàm testis, nàm testis nullum commodum habet, & verosimiliùs luducitur ad mentiendum disrubatus, quàm testis.

Et minùs credi debet illis duobus testibus deponentibus super corpore delicti de auditu ipsius quærelantis tantùm,*cap.licet ex quadem 45.de testibus, Card.consf.125.n.96.lib.1., Vermigl. consf.263. n.2.,& consf. 222.*

11. Sextò, Curia, vel saltem Actorum magister accedere debebat super loco commissæ rapinæ unà cum testibus, & fracturam retis recognoscere, & a testibus recognosci facere; & hoc est requisitum necessarium, ut fractura, vel aliud vestigium videatur à Judice, vel ab alio de ejus ordine ad hoc deputato, quod vulgò appellatur, *Visum, & Repertum*, *Farinac.in prax.crim.qu.2.n.4., Mascatell. in tit.de furtis nu.23. fol.mihi 24. Episcopatus, Morell.in prax. crim.cap.1.§.2.n.6.*

Et in Curiis Ecclesiasticis, practica,& stylus generalis totius Mundi, viget, ut dicit dictus *Farin. ubi sup.*, & testatur *Pellegr. in prax.crim.par.4. sect.1.nu.36.,& nu.56.*, quod visitatio, & recognitio corporis delicti debet fieri per ipsummet Judicem: & si legitimè impeditus fuerit, mittat alium virum probum cum Promotore Fiscali, & Actuario, qui diligentèr inspicere debet coram testibus fracturam, & alia vestigia: & si non constet de delicto in genere per visum, & sensum corporeum non poterit deveniri ad condemnationem, ubi dictus *Pellegr.* ponit formulam dicti actus visitationis, & formulam decreti prò dicto *Viso,& Reperto*, de cujus effectu latè *Vermigl.consf.11.nu.13., Morell.,& alii ubi suprà.*

Et deinde ad comprobationem dicti actus examinantur testes, qui intervenerunt in acta prædicto visitationis, *Clar.§. fin. qu. 4., & qu. 20.,& 25.,*& novissimè *D.Morell. in sua aurea praxi in §.2.de corpore delicti n.5.in fine.*

12. Qui testes debent esse periti, & ad actum recognitionis specialitèr vocati; imò cautiùs est, ut à Judice eligantur ad evitandum omnem defectum, & suspicionem, ut advertit *Conciol resol.5.sub n.11.* relatus a dicto *Morell.in sua aurea prax.crim.§.2.de corp.delicti nu.5. fol. 28.*, vel de mandato Judicis, debet Notarius dictos testes eligere, & vocare; undè dat cautelam, ut in decreto quod fit ad visitandum corpus delicti, apponatur clausula, *Citationes fieri, &c.* Ex quibus infertur, quod dum, nec Judex, nec alius de Curia visitavit, seù vidit corpus delicti, nec illam fracturam retis recognoverunt periti ad id electi, aut vocati, sed vix adhibentur duo testes ad probandum conquestum simplicitèr, absque aliis qualitatibus, & circumstantiis, qui testes sunt interessati in re, quia sunt conductores furia, ubi supponitur commissa rapina, ut *fol.13.,40.,& 45.*, & sic sunt suspecti, & nullius fidei, & omnia deponunt ex auditu, & relatione quærelantis, non quia ipsi aliquid de depositis viderint; propterea remanet probatio delicti in genere, minimè, neque conjecturalitèr facta.

13. Et quod de furti corpore plenè, & non per conjecturas constare debeat, consuluit *Aym.consf. 244.in princip.*

Et ubi DD. dicunt sufficere conjecturas in furto, intelligendum est, ubi agitur civilitèr, secùs si criminalitèr, ità expresè dicit *Bossi in tit. de delict.nu.20.,& seq.,& Bossium referendo sequitur Joseph.Mascard.in tract.de probat.lib.2. concl.830. nu.7.in fin.*,quos citat, & sequitur *Farin.in prax.crim.qu.2.n.14.(sciant cuncti, C.de probat., Bonif.in tract.de furt.in §.est n.15.,Crisp in pract. crim.c.4.de probat.in crim. fur. n. 18.*, qui dicit: *Et hæc est vera, & catholica doctrina in praxi recepta.*

14. Ex his itaque jactis fundamentis pro innocentia dicti Rev. Sacerdotis non videtur necessarium ad specialia motiva defensionis devenire, dum ubi de corpore delicti non constat, processus compilatus nullius est roboris, *Ruin.consf. 8.n.3. lib.4., Barsat. consf.166. num. 2.*

Adeò quod, neque poterat ad capturam rei devenire,*Gomez.tit.de delictis cap.3.nu.6., Boss.eod. tit.nu.34., Farin.qu. 2.nu.2.*, ubi de communi testatur, quos citat, & sequitur *Pelleg.in prax. crim. par.4. sect.1.n.33.* Alitèr si Judex capiet Clericum, non constito sic plenè de corpore delicti, incidit in excommunicationem, ut tradit *Jo: Andr. in cap.si Clericus in verbo commisset de sent. excom. in 6., Corn.consil. 325. lit. C.lib.4., Cler. in pract.§. fin qu.28.sub verf.quæro numquid,&c.,Farin. ubi suprà, & in tit.de carcer. qu.27. n.74.*

At nè illotis manibus pertranseamus circa probationes delicti in specie, ut magis innocentia dicti probi Sacerdotis innotescat, & titulus tàm infamis delicti deleatur, clarissimè

demonstrabimus, probationes in specie factas nullius momenti esse, etiam si essemus, in casu, quo corpus delicti plenissimè fuisset probatum, quod non est.

Nam exordiendo à primo teste, *fol.* 19., qui uti testis corruptus à D V., & ejus filius inimicis dicti Sacerdotis D. N. nullam fidem facit, & de ejus corruptione constat per depositionem O., *fol.* 177., & 179., & D. *fol.* 195., & F. *fol.* 192.

15. Et quod testis subornatus fidem non facit, est *text. in l.* 3. § *Julia, ff. de testib., Clar. in §. falsum, vers. quid è converso Menochio de arbitr cas.* 310. *n.* 1., *Farin. qu.* 67. *n.* 242. *et seq. Guazzin. def.* 14. *c.* 8. *n.* 4., *P. Godofred. à Bacco in pract.* §. *falsum n.* 135. *et seq., Nicol. prax. crim. fol. mihi* 77. *n.* 316., *Sanu. pract. crim. cap.* 6. *par.* 1. *fol.* 39. *nn.* 24., *Mascard., Afflict., et alii*.

Imò etiam si veritatem dixerit, non probat, ut est *Text. in l.* 1., *et ibi Barc. ff. de falsis, Innoc., et alii in cap. licet causam de probat., Vivius in dec.* 171. *n.* 5.

16. Secundo, dictus P. nullam fidem meretur, uti testis varius, dum deponit, *fol.* 20. *à ter.* vidisse duos Agnos laniatos, & postea in *fol.* 23. variat, dicendo tres pelles, *Episc. Morell. in prax. crim. de teste Vacillante, Vivio, et sibi contrario num.* 79. *fol. mihi* 54.

Item uti testis contrarius, sive singularis, singularitate obstativa, & diversificativa, qui cum aliis discordat, nam *fol.* 21 *à t.* depoint C. quaerelantem dixisse duos tantùm Agnos esse raptos, & in depositione dicti C. *fol.* 13. dictus C. deponit tres Agnos esse raptos.

17. Ex duobus testibus discordantibus, neutri est praestanda fides, *Rota dec.* 479. *nn.* 4. *par.* 3., *Bart. cons.* 309. *num.* 4.

18. Insuper ex minoranti is 20., ut ex ejus depositione legitur, & testi minori annis 20. non creditur, *l. in T. ff. monitum in fin. ff. de t. lib.*

19. Et circa secundum testem, qui est Q. examinatus *fol* 24. fide dignus non est, uti singularis, & vox unius, vox nullius, *Farin. in tit. de in tes.* & *tort. qu.* 37. *n.* 58, & 59 *Rain. cons.* 147 *n* 3. *lib.* 5, *Clar.* § *fin. qu.* 21. *vers. unus test.* 3, *R. cc. prax. variar. dec.* 626. *nn.* 1. *et alii ibi citati*.

Neque concordat cum primo teste, nam primus dixit, C. raptos fuisse duos Agnos, & hic secundus tres Agnos

Nec concordat cum R., & L., qui deponunt *fol.* 63., *et* 67. se non fuisse conscios furti committendi, sed hic testis deponit contrarium *ut fol.* 26. *et* 99. oempè, quod dictus R. & L. unà simùl cum aliis sociis requisiverunt ipsum testem, ut iret cum eis ad furripiendos Agnos, & quod recusavit, & sic est Testis contrarius, & singularis, singularitate obstativa, qui fidem non facit, *Bald. in l.* 1. *C. si unus ex plu. appell. ad fin. ante ver. quaero utrum, et Bart. in l.* 2. §. *si dubitetur quemadmod. testam. aperiat., et Bald. in l. apud antiquos pri. ma col. vers. item not. illum vulgatum C. de furt.*

Imò omnes praedicti testes dicuntur singulares singularitate diversificativa, qui nullam fidem faciunt; & hoc casu est illud vulgatum axioma, *quod plus probat unus testis, quam mille singulares singularitate diversificativa, vel obstativa*, cum unus alterius fidem debilitet, *Fab. defin.* 46., *Crot. par.* 7. *de testib. à n.* 303.

20. Et depositionis L. deponentis ipsum Sacerdotem D. N. ei solvisse caroleos viginti ad finem, ne fieret quaerela contra ipsum, & socios à Dominis dictorum Agnorum, nulla habenda est ratio, tùm quia est mediator, qui nullam fidem facit, ut *glos. in l. eleganter vers. puto, ff. de cond. indeb., Dec. caus.* 488. *nn.* 9. *et seq. Paul. de Castr. cons.* 241. *vol.* 1., *Bald. et alii*.

Tùm quia est principalis interessatus, uti Conductor Ruris, ubi furtum commissum supponitur, *fo.* 40., *et* 45., *Nogueroi. alleg.* 29. *n.* 60. *Vermiglioi. cons.* 171. *n.* 15., *Cyriac. controv.* 356. *n.* 3.

21. Tùm etiam, quia est singularis; nam vocatio contestes T. X., & B., & qui T. X., & B. non fuerunt examinati, & propterea dicti T. depositio redditur suspecta, & invalida, *Innoc., et DD. communitèr in cap. nostra de restitut., et l. in fin. ff. quemadmod. testam. aperiatur*, & dum non habet contestem, non probat, *cap. licet causam de prob. gl. in cap. bonae memoriae de elect. in vers. singulares, Morell. in prax* §. 4. *de test. am exam. & mod. os interrog. nn.* 27., etiam quia depouit de confessione extra judiciali.

Et quando testis allegat alium in contestem, redditur falsus, si ille testis allegatus non deponit idem, *Grav. cons.* 26. *num.* 20., & *seq. & cons.* 34. *n.* 8., *Gabr. de testib. lib.* 1. *concl.* 2. *n.* 15. *Bortaz. cons.* 334. *num.* 3. *lib.* 2.

Vocat etiam contestem Y., qui examinatus *fol.* 70. *à ter.* non concordat cum dicto T. io eo, quod D. N. dixerit, ne fieret quaerela contra ipsum, dum dictus Y. diversificat, dicendo dictum Sacerdotem intercessisse pro R., & L., nè contra illos quaerela exponeretur, ut etiam ipse D. N. deposuit, & sic dicto Y. magis est credendum, quia concordat cum depositione Principalis, & dictus Q. neque omnem testis meret habere.

Imò idem L. extrajudicialitèr declaravit, dictum furtum non fuisse commissum ab ipso Rev. D. N., sed dictus Rev. fuit intercessor pro illis de R. qui furtum commiserunt, ut deponit Rev. D. M. testis omni exceptione major, *fol* 185. *in tertio artic.*, & proinde ei credendum non est, *Scop. ad Nicol. in prax. jud. crim. de testib. n.* 10. *fol. mihi* 65. *P. Fragosius de Regim. Christ. Reip. par.* 1. *l.* 5 *de testib. contrariis disp.* 13. *n.* 94.

22. Dictum dictus L. fuit excommunicatus die 11. Januarii, ut *fol.* 95., & fuit absolutus die 12. Martii, ut *fol.* 165., qui examinatus, & repetitus fuit die 10. Martii, & sic tempore, quo erat excommunicatus, qua propter habetur tamquam non repetitus; & ejus depositio nullam fidem facit ob exceptionem

ex-

ex non naincationis, P. D. an. in Summas in verb ex comeff. tus. 57., Carav. rit. 227. n. 10., N. col. prax. Iudic. crim. fol. mihi 79. n. 292.

Insuper dicta depositio L. , quæ nullam fidem facit ad beneficium Fisci, facit tamen fidem ad beneficium reorum, dum deponit, quod una die mensis Maii Rev. D. N. solvit carolenos viginti Ipsi L. possessori dicti Ruris, ubi commissum supponitur furtum duorum Agnorum, qui juxtà communem valorem, non poterat valere novem, vel decem carolenos, & sic apparet sponte restitutum, & solutum pretium sei raptæ quanti plurimi, antequam querela fuisset exposita, dom. C. querelam exposuit multò post dictà tempore sub die 24. Iulii, ut ex dicta querela fol. 13. Quò fit, ut stante dicta restitutione non possit fur de furto puniri, nec querelari, & si nous solvit, licet plures sint, unica solutione extinguantur plures obligationes, & solutio extinguit civiliter, & criminaliter obligationem radicitùs, ut nil remaneat.

23. Et quod ubi sponte fur rem subtractam restituerit, antequam de furto fuerit accusatus, vel carceratus, tunc non possit de furto puniri, fuit de mente Anton. de Negr. in tr. ad hoc, n. 86., Bened. Carpzov. in prax. crim. par. 2. q. 80. nu. 9., & 14., 65., & 71., quod aliqui intelligunt in totum, aliqui volunt excusari pœna ordinaria tantùm.

24. Depositionum verò D. I., I., & R., neque aliqua habenda est ratio, cum sint socii criminis, & jam condemnati ad præsidium clausum, qui dicuntur deportati, l. 1. §. publico, ff. de infamib., et in l. infamem, ff. de public. judic., Ricc. dec. 80. par. 1. n. 8., Afflict. in Constit. Mores dissolutè de aleator. n. 6. lib. 3. Etiamsi tres sint socii criminis, Blanc. in tract. de indic. nu. 385., Specul. in tit. de testib. §. 1. vers. item, quod est, Marsil. in tract. de Bannit. vers. L. 3. Majest.

25. Et R. alia laborat exceptione, quia est publica vox, quod sit publicus latro, ut constat ex depositione testis fol. 196. art. 3., Gram. dec. 11. num. 4., et in vota 34. num. 8., Trivis. in dec. 11., et 49. n. 51. lib. 2., Mascard. de probat. concl. 1362.

Sunt etiam repellendi tamquam inimici ipsius Sacerdotis D. N. inimicitia enim D. patet primò, ex querela per V. patrem dicti D. exposita, fol. 17.

Secundò, ex depositione septem testium ad defensam productorum, qui uno ore deponunt de inimicitia prædicta, & de corruptione, seu subornatione testium procurata per dictum V. patrem, & Z. fratrem dicti D. contra dictum D. N.

Et dictus D., uti filius querelantis in testem admitti non valet, cap. in literis extra de testibus, l. addes etiam, §. familiæ, ff. de ædilitio edict., et l. pronunciatio, §. familiæ, ff. de verbor. signif., Follær. prax. crim. par. 2. rubr. copiat informationem n. 49.

Inimicitia autem R., & C. fratrum consobrinorum ... ret ex eidem actis ob querelam, tam S. patris dicti R., quam N. matris, fol. 59., et 60., in qua declarata extant caussam inimicitiæ pervenisse ex caussa honoris duarum filiarum virginum, quæ supponebantur diffamatæ in honore à dicto Reverendo, licet falsò, cum rev., dùm dicta diffamatione honoris nil constet; & etiam ex alia caussa assiduarum rixarum inter matrem dicti R., & sororem dicti D. N., ut constat ex depositione Rever. Sacerdotis D. N. fol. 182. in 6. interrogatorii: & ex alia caussa litis inter eos vertentis, ut ex depositione M. fol. 196. art. 3. unde eis non creditur, Marsil. in l. 1. §. præterea, ff. de quæst. n. 8., Pacis Jord. tom. 3. l. 14. tit. 18. de testib. n. 116.

Imò etiam si caussa inimicitiæ non esset expressa, & esset præsumptiva, non sunt admittendi, Gramm. in cons. crim. 58. n. 5. 8., & 9. Sarn. par. 1. in prax. crim. cap. 6. num. 17. fol. 37. ex Graff. ex sep. 24. n. 23.

Qui est non benevoli, odiosi, præsumpti inimici, nec plenè, nec semiplenè probant, Farinac. quæst. 53. de test. nu. 30., Pac. Jord. dict. loco, ut sup. 173.

26. Insuper dictus D., I., I., & R. fucii criminis sunt sibi contrarii, dùm dicti I., & R. deponunt remansisse extra stabulum agnorum, & quod solum D. I. cum D. N. introiverunt intus stabulum, à quo subreptis duobus agnis exierunt, quos extra stabulum dederunt Ipsis R., & I.: At dictus D. I. deponit contrarium, nempè quod introierunt dicti R., & I. simul cum ipso D. I., & D. N., & unum agnum rapuit, & asportavit dictus R., & alterum dictus D. N., & propterea tanquam discordantes, & contrarii singularitate obstativa, & diversificativa non sunt credendi, ex Authoribus ubi supr.

Similiter depositionis factæ per N., & S. minimè habenda est fides, quia sunt inimici, querelantes, & etiam singulares, dum deponunt de actibus diversis absque cocteste; id enim, quod N. deponit apud suas ædes nullus alios vidit, nec audivit; & quod deponit S. apud suas ædes, ad hùc est singularis, quilumque habet contestem, quæ etiam deponunt de auditu filiorum, qui tunc socii criminis; & cum judicialis confessio sociorum criminis non admittatur, tantò minùs de extrajudiciali curandum est, nam testis de auditu in criminalibus non probat, neque præsumptionem facit, cap. licet ex quadam 47. de testib., Roland. cons. 24. n. 86.

27. Et demùm dicti Y., & D. adhuc sunt excommunicati fol. 95., nec apparent absoluti, ideò eorum depositio nullam vim facit, cap. licet, et cap. decernimus de sentent. excommun. in 6., cap. veniens 2. in fin. de testib., Pacem de. cis. 3 par. 1.

Undè ratio postulat, supradictos testes repellendos esse, & nulla fides eis adhibenda est.

28. Tandem constat de negativa coarctata loco, & tempore, nam furtum, quod falsò supponitur, commissum fuit nocte sequenti diei 8. Maii, ut ex depositione illorum de L. fol.

*fol.*39.,& 45.*à ter.* Ac dicta nocte, & per diem ante, & per diem post fuit dictus D. absens à sua Patria N., dum fuit in Terra C., ut ex depositione testium *fol.* 199, 185., & *inter*-4., & M. *fol.*196., & *fol.*180., ex quibus clarè patet testes contra dictum Rever. Sacerdotem examinatos, fuisse verè ab aliis, vel pretio corruptos, vel ex odio, & inimicitia inductos ad imposturandum innocentem Sacerdotem.

Et quod ex dicta negativa coarctata, loco,& tempore tollitur omne indicium, tradit *Farin. quæst.* 65. *n.* 172., *Muta dec.* 38. *nu.* 8., *Costa cons.* 1. *n.* 36., *Mercudo cons.* 103. et testes deponentes super hac negativa coarctando locum, & tempus deponentas pro reo, præferuntur testibus deponentibus pro Fisco, *Farinac. ubi supr*, *Vivio dec.* 166., *Afflict. dec.* 324.

29. Meritò nostri Jurisprudentes non admittendos putarunt laicos contra Clericos, & maximè fœminas, cum eis semper infesti, & odiosi experiantur, *cap. laicos* 2.*quæst.* 6. *Dominus Episc. Morell. in prox. cap.* 10. *n.* 2. *fol. mihi* 295.

30. Et ipsimet testium locutio ipsos manifestos facit, & tantò magis tollitur omne indicium, quia furtum passus pœnitentia ductus, & suam exonerando conscientiam; dictum Sacerdotem falsò imposturatum, spontè non requisitus exculpavit, & remisit, & quod ex dicta exculpatione indicia tolluntur, & arguitur innocentia, tradunt *Bald., Alex., Marsil.* ralati à *Foller. rubr. Recipiantur defentiones sub n.* 2.

Constat ex depositionibus omnium testium ad defensam examinatorum, etiam de bonis moribus, & exemplari vita dicti Sacerdotis, & quod bonis fortunæ non sit egenus, ex quibus non cadit suspicio, tam ignominiosi furti noctis tempora cum magno incommodo, & periculo commissi, & in re tàm vilis pretii, congregatis tot sociis pro tam parvo lucro duorum agnorum diviso in quatuor personas: quod præsumendum non est, nec verosimile est ex traditis per *Honded. cons.*91. *num.* 19. *vol.* 2., *Costa cons.* 24. *num.* 11.

31. Et quod probata bona fama, sint indicia sublata, tenet *Gioa. discept. forens.* 19. *nu.* 19., *Caball. casu* 255. *n.* 8. *de homicid.*, *Danza de indiciis proxim.*, *et remot. c.* 2. *nu.* 38., *Giozzin. defens.* 48. *cop.* 1. *num.* 18.

32. Et testes producti ad defensam sunt omni exceptione majores, nullam maculam defectus habentes, Sacerdotes nobiles, & divites & è contrariò testes fiscales sunt pluribus exceptionibus infamiæ notati, ut demonstratum est supra: At quotes probationes Fisci essent pares cum probationibus rei, tunc reus absolvendus esset, *cap. ex literis de probat.* quia testes ad defensam præferuntur testibus Fisci, quando sunt æquales, *Danza tom.* 3. *de pugn. DD. tit. de negot. n.* 38. post *Alex. cons.* 136. *vol.* 2. & *vol* 121. *num.* 11.

Ex supradictis omnibus sic adductis evanescunt quoque aliæ duæ Inquisitiones, dum eisdem defectibus, imò majoribus laborant: nam quærela de seductione remanet absque ulla probatione, dum nullus testis de dicta seductione deponit: & inquisitio de inhonesta conversatione meretricum probatione fiscales sunt satis debiles, & animosæ, dum ex earum lectura compræhenditur inimicitia aperta testium, quæ inimicitis est probata per testes, *fol.* 194. 191. *à ter.* 180. & dicti testes sunt personæ vilissimæ, & mulierculæ mali odoris amica illorum de V., qui imposturam fecerunt, & sunt minores 20. annis, contra *text.* superius citatum, *l. in testimonium in fine, ff. de testibus*.

33. Et quod animosè, & affectatè deponentes nullum prorsus faciunt indicium, tradit *Valenzuol. conf.* 92. *num.* 26. *lib.* 1., *Surd. cons.* 477. *num.* 2., *Mascard. concl.*, *Menoch. lib.* 1. *præsumpt.* 35. *num.* 3., & *alii ibi*.

34. Et testes frequentantes ostariam non admittuntur, *Farinc. qu.* 59. *nu.* 34., ubi *Marsil.* & alios approbat, ibique concludit mulieres in criminalibus, neque esse admittendas, *Tiroquell. de legib. connub. leg.* 9. *n.* 49., *Aretin. de testibus num.* 47. *Afflict. in Constitut. Mores num.* 7.

Maximè quia sumus in delicto, quod deponunt publice commisso cum meretricibus,& sic in casu, in quo aliter veritas haberi potuisset, (si esset) ut ipsi deponunt.

Et in dicta publica conversatione meretricium non deessent testes magis habiles, si verè essent, id quod falsò, cum rev., deposuerunt dicti testes.

35. Insuper, quia omnes testes fiscales examinati fuerunt absque præsentia Judicis, & absque ejus mandato, ideò nullam probationem faciunt, adeo quod ex dictis depositionibus nullus reus condemnari, nec torqueri potest, *Clem.* 1. ubi *Glos. de offi. delegat.*, *Foller. pract. crim.* 3. *part. rubric. Et si confitebuntur, nu.* 47. *Guazz. defens.* 1. *cap.* 6 *nu.* 2., *Sciglioy. in prox. forjud. cap.* 4. *nu.* 6. relatos à *Domino Leonardo Riccio meo Patre in sua prax. nuper in data cap.* 12. *qu.* 8 *num.* 2.

Et licet Notarius asserat in examine *de mandato Judicis* examinasse, si non constat de mandato Judicis, non creditur ipsi Notario, & successivè receptio testium est invalida, ut decisum refert *Afflict. dec.* 317., *Guazzin. defens.* 32. *cap.* 27. *nu.* 2., *Menoch. cons.* 100. *a n.* 44. *usque ad* 57.

36. Est igitur patefacta innocentia carcerati, & ubi aliquod dubium esset, adhuc in dubio Judex pronunciare debet, ut excludatur delictum, *Intrigliol. dec.* 24. *num.* 6., *Mascard. dec.* 50. *nu.* 414., *Honded. cons.* 99. *nu.* 25. *vol.* 2., & *alii ibi*; & in dubiis exercenda est æquitas; & quid æquius, quam miti animo exercere imperium in Sacerdotem hominibus præpositum, *Senec. de Clement. lib.* 1. *num.* 37.

Attenta etiam diuturna carceratione per annum, & menses, quæ sufficiens esset cedere in locum pœnæ, etiam si non esset impostura patefacta, prout est.

At-

Attento etiam Sacerdotio, & quod non est consuetus delinquere, stante bona fama, vita, qualitate, & moribus.

Ex his itaque sic rudi calamo adductis a primo ad ultimum concludendum puto, Reverendum D. N. innocentem omninò declarandum esse, imò titulum delictorum esse delendum.

Et quæ hic desunt supplebuntur per facundissimum Dominum, et Magistrum meum *D. Aegelum Barone* in hac Archiepiscopali Curia Pauperum Patronum, sub cujus doctrina praxim assequendo, & de ejus jussu hos paucos labores tenui quà potui minervà, moliulatus sui; Suppleat etiam Religio, & eximia Dominorum Judicantium doctrina, quibus humillimè me submitto.

D. Rosario Riccio V. J. D.

C A P. XIX.

Della Recognizione delle robe rubate, o del ladro, o altro delinquente.

S O M M A R I O.

Recognizione della roba rubata, o della persona delinquente per furti, si ricercano sei requisiti, e quali siano, n. 1.

Decreto per la Recognizione dell' inquisito, o delle robe, num. 2.

Recognizione dell' inquisito, n. 3.

Recognizione continuata, che si fà da più Testimonj, num. 4.

Recognizione, o essame sopra la recognizione di robe, o animali rubati, n. 5.

Accedendo trovarsi la roba rubata si deve riconoscere da testimoni, che la conoscono; e così anco venendo in mano della Corte la persona, che rubbò, o fè altro delitto, il cui nome, o cognome non si sapeva dalli testimonj, che lo videro, deve pure farsi la recognizione.

1. Avvertendo, che sei requisiti si ricercano in detta recognizione.

Primo, che la persona non si facci vedere el testimonio, se prima non si ponerà libera, che non sia ligata, dentro una sala, o cortile, trà più persone confimili alla sua persona; e le robe pure si devono ponere frà altre robe consimili prima di farsi vedere dal Testimonio: cioè se l' inquisito è sbarbato, si deve ponere trà cinque, e sei persone, che siano pure sbarbate, e se l' inquisito è vecchio, si deve ponere trà vecchi. In fine devono essere consimili, quanto si può, non solo nell' età, ed altre fattezze, ma anco nelli vestiti.

II. Che le persone poste alla fila con detto inquisito non siano conosciute dal Testimonio.

III. Che il testimonio si facci entrare solo, dove sono dette persone poste alla fila, o le robe poste frà le altre simili, e se fossero più testimonj, si deve l' uno introdurre in assenza dell' altro, e che non parlino frà di loro.

IV. Che il giuramento si dia dopo entrato nel luogo in presenza di tutte quelle persone poste alla fila.

V. Che il Testimonio non basta mostrare la persona, o roba, che riconosce, ma deve toccarla con la mano.

VI. Che il medesimo inquisito ad arbitrio suo eligga il luogo di stare alla fila dell' altre persone nel primo, terzo, o quarto luogo, o dove più li piace frà la fila di dette persone per evitare ogni sospetto di sogestione, ò subornazione, come tutte queste cose avvertisce *Monsignor Morello al 5.4. fol. 48. n. 31.* dopo il Signor *Conf. de Rosis el cap. 9. n. 19. tom. 1.*

2. *Form. del decreto per la recognizione dell' Inquisito, o delle Robe.*

„ Die, &c. Rev. D. minus Vic. Gen. N. mandavit supradictum N. inquisitum, vel supradicta bona poni inter consimiles homines, vel res, &c. & ab ipsismet testibus, qui deposuerunt, recognosci ad omnem bonum finem, & ità, & omni alio meliori modo, per hoc suum, &c.

N. Vic. Gen. *N. Act.*

3. *Form. della recognizione dell' Inquisito.*

„ *Eodem retroscripto die*, mensis, & anni, . In Civitate &c., & coràm Domino Vicario Generali N., assistente Rev. Prom. Fiscali.

„ Fuerunt per Custodem carceris vocati quinque homines carcerati, facie, capillis, statura, ætate similes, in aula Tribunalis Curiæ prædictæ, & cum eis positus fuit N. qui omnes positi fuerunt propè parietem ipsius aulæ, & data facultate dicto N., ut locum inter dictos introductos sibi eligeret, supradictus N tercium, vel secundum, vel quartum locum elegit, & ipsis ità in fila, vel corona existentibus.

„ Rev. Dominus jussit introduci in ipsam aulam N. Testem fisci, alias examinatum, qui delato ei juramento in facies supradictorum in fila positorum de veritate, &c., prout juravit tactis, &c., inventaque prius ejusdem depositione sub nomine, & cognomine, ipsius testis facta, quæ incipit, *Die*, &c. in Civitate N. examinatus fuit N., & sequendo finit (è scriva l' ultimo verso), qua depositione ei lecta de verbo ad verbum, et per ipsum benè audita, et intellecta fuit per Dominum.

„ *Interr.* An ea, quæ modo legi audivit, fint illa eadem, quæ dixit, & deposuit contra illum talem, qui se denominari faciebat N., vel contra illum designatum, *di faccie brune, capelli neri, &c.*, & an vera sint, & si talia sint, approbet?

„ *Resp.* la deposizione adesso lettami dal Cancelliero, o Scrivano N. è l' istessa, che io feci un' altra volta in questa Corte Arcivescovale, e quella come vera l' affermo, approvo, confermo, ratifico, ed accetto però la per parola, e quanto in essa si contiene, di nuovo

„ io

„ Io dico, e depongo parola per parola, come stà scritta;

„ *Interr.* An si dictum N. videret, vel si dictum hominem designatum *per faccia*, &c., (*e si descrivano li segni*), illum recognosceret?

„ *Resp.* Al sicuro, se io vedessi detto N., o pure il Tale da me designato di tale faccia, &c., lo riconoscerei.

„ *Et Domino dicente*, ut modo inspiciat inter istos quatuor, qui sibi exhibentur in ordine, vel in circulo constitutos, & dicat pro veritate, nùm inter ipsos adsit, & reperiatur ille N., de quo deposuit, se vidisse, vel reperiatur ille homo faciei, &c. *E si descrivano le circostanze espresse nella deposizione.*

„ *Resp.* Io ò veduto benissimo questi quattro uomini posti quì in fila, e dico, che frà di loro vi stà quello N., del quale io ò detto haver visto nel tale luogo: *O pure*: Vi stà quella persona, della quale io ò deposto esser di faccia bruna, capelli neri, &c.

„ *Et Domino subjungente* ut dicat, & designet, ec manu tangat, quinam ex dictis quatuor hominibus sit ille N., de quo dixit in sua depositione, vel ille homo faciei, &c. capillorum, &c.

„ *Respondet (movendosi da un luogo ad un'altro, e toccando con mano detto tale, tertium, vel secundum in ordine positum)* dicendo, Signore questo quì, che è terzo nella fila, è quello tale, del quale io ò detto nella mia deposizione

„ *Præsente dicto N., & dicente*: Signore non conosco chi sia costui, ed egli non può conoscere me, ed io non sò quel che lui dica, (*O pure si scriveranno l'altre cose, che dirà.*)

„ *Replicante dicto adducto, & dicente*: Io dico, che quello si chiama N., e così si faceva chiamare, ed era chiamato da tutti. *O pure*. Questa è la medesima persona, che io dissi, che era di faccia bruna, statura alta, e che mi fidavo di conoscerlo, se lo vedevo, quando nel tal giorno fece la tal cosa, come io ò detto nella mia deposizione.

„ Soggiongendo detto tale: Non è vero niente di quello, che dice costui, &c.

Quibus, &c. dictum adductum dimisit, injuncto ut se subscriberet, prout fecit.

Si sottoscriverà il testimonio addotto, il Vicario, e Notaio.

E se saranno più testimonj, che dovranno riconoscere l'Inquisito, si continui la medesima solennità, di modo che uno s'interroghi doppo l'altro, e quello, ch'à fatta la recognizione non parli con l'altri, come di sopra ò detto.

4. *Form. di continuar l'atto della recognizione.*

Eodem retroscripto die continuato tempore, ibidem, & coram eodem, &c.

„ Persistentibus in eadem Aula, & eodem ordine supradictis tot personis; & cum eis tali de tali tenente quartum, vel quintum locum, &c.

Introductus fuit, &c. (*e siegue l'atto conforme la formola, ut supra.*)

La recognizione delli beni rubati si fà con le medesima solennità, e modo, che si pratica nella recognizione della persona, riponendo le robe rubate in una camera della Corte, con altre robe consimili.

E se fossero animali, si poneranno con altri animali della medesima sorta in una stalla, o altro luogo ristretto, e poi si faranno vedere dal Testimonio, che si era essaminato, che conosce detti beni, e deve designare, e toccare con le mani, quali sono le robe, o animali rubati.

5. *Form. d'essaminare sopra la recognizione delli beni, e animali rubati.*

Die, &c. in Civitate N., & coram Reverendissimo Domino Vicario Generali, meque, &c.

„ *Ordinatione* ejusdem Reverendissimi Domini posita fuerunt sequentia bona inventa in Tali loco, vel penes N. supra bancam in Aula Tribunalis Curiæ Episcopalis N., v3. (*E si descrivano li beni, delli quali si deve fare la recognizione*), & unà cum dictis bonis alia consimilia ejusdem coloris, & structuræ, &c., (*e si descrivano*), Vel tale animal in medio aliorum consimilis plamiois in tali stabulo.

„ Tunc introductus fuit N., aliàs examinatus pro fisco sub die T. mensis, &c. qui delato sibi juramento veritatis dicendæ coram N. ex ea caussa inquisito, prout juravit tactis, &c., fuit per Rev. Dominum:

„ *Interr.* nùm sciat, vel præsumat ad quid vocatus sit?

„ *Resp.* Mi credo esser stato chiamato per la causa delle Tali robe, che li mesi, o giorni passati furono rubate a N.

„ *Interr.* Quid scit de dictis bonis dicto N. furatis?

„ *Resp.* Sopra detto fatto io fui essaminato in questa Corte, che però fò istanza, che la mia deposizione mi si legga.

„ *Et ordinatione*, &c. inventa fuit depositio per ipsum N. facta sub die, &c. mensis, &c. quæ incipit, &c., & finit, &c., & per ipsum benè audita, fuit per Rev.

„ *Interr.* An ea, quæ dixit in dicta depositione vera fuit, & pro veris approbet?

„ *Resp.* Quanto si contiene in detta mia deposizione, è vero, e per tale lo confermo.

„ *Interr.* An inter dicta mobilia vel animalia, vel arma, quæ ipsi offeruntur, an sint illa bona, animalia, vel arma, videlicet, (*si descrivano*), quæ dixit in sua depositione?

„ *Resp.* Frà queste robe, o animali, o armi, che mi si mostrano, io vi veggo, e riconosco benissimo la Tal cosa, o il Tal animale, o le tali armi, che furono rubate nel tal giorno a N.

„ *Et ei dicto*, ut indicet sua manu, & tangat bona, quæ recognoscit fuisse furata N.

„ *Tunc* movendo se dictus N. Testis de loco ad locum manibus suis tetigit sequentia bona v3. (*e si descrivano*), & dixit.

„ Queste cose, che io ò toccato sono le medesime, che io sò, ch'erano di N. per aver „ le

„ le più volte viste in sua casa, &c., e poi si furono rubare nel tale giorno, conforme lo dissi
„ nella mia deposiziouo, ed ora lo tocco colle
„ mie mani.

Quibus, &c. pro confirmatione se subscripsit *lo* N. *à deposto, ut suprà.*

N. *Vic. Gen.*

N. *Cancell.*

ADDIZIONE

1. SI noti, cho la recognizione del delinguente all' ora si ordinarà, *prævia Instantia Fisci*, dal Giudice, e si farà, quando i Testimoni esaminati nel delitto *in genere*, deposto avessero di aver veduto l' Inquisito, non sapendone il nome, e 'l cognome, con averlo solo descritto di faccia, di statura, di barba, di cappello, di vestito, e soggiunto, che se lo vedessero lo riconoscerebbono, *Conciolo ver. recognitio, res.* 1. Oppure quando li Testimonj chiamassero di nome, o cognome l'inquisito nella deposiziono, non *ex propria scientia*, di averlo essi veduto di faccia, ma *ex aliorum auditu*, d'averlo inteso da altri, *Rosa in prax. cap.* 9. *num.* 7. E si rifletta, che dopo ordinato dal Giudice una tale recognizione con decreto registrato dall' Autore *num.* 2., prima di venirsi all' atto della recognizione, notata *num.* 3. si pongono in una camera prima gl'uomini simili, o dissimili all' Inquisito, indi s'introduce esso inquisito, che si ponerà nel luogo, che li piacerà trà gl' altri: Poi s' introduce il Testimonio, uno dopo l' altro, se fossero più, a cui dato il giuramento, si farà la recognizione: la formola si nota nel *num.* 3.
2. La recognizione delle robe rubate, o delle armaduro, &c. all' ora si ordinarà, *prævia instantia Fisci* dal Giudice, e si farà, quando li testimoni deposero della cosa rubata, dell' armadura, &c., che videro rubata nel luogo del furto, o che videro nelle mani del delinguente, &c., e sempre che tali robe, o armature, &c. si trovano nelle mani della Curia: o detta recognizione si farà con le medesime solonnità dalla recognizione dell' Inquisito: la formola stà notata nel *num.* 5.
3. L' una, e l' altra recognizione si fà per li Testimonj, li quali deposero *de cognitione* nell' *in genere*, e si fà *ad oculum*, per il testo *in leg. centum, ff. de reb. cred.*, con li sei requisiti notati dall' Autore al *num.* 5.
4. Si sappia, che la recognizione differisce dalla confrontazione: quella si fa quando il Testimonio depone del delinguente non specificandolo di certa scienza per il suo nome, e cognome, ma per i soli segni, e circostanze: questa si fà quando il Testimonio certamente depone della persona del delinguente per il suo proprio nome, e cognome; il quale perche à contratto macchia d' infamia per il delitto confessato, (perche *socio* esso Testimonio), è necessario, che la sua confessione ratifichi col giuramento e nella tortura in faccia del nominato delinguente, *Zuffo qu.* 152., *Guazzino def.* 20. *c.* 19. *nu.* 7., *Ambrosino in proces. inform. lib.* 1. *cap.* 9. con altri: Perciò è che li citati DD. definiscono la confrontazione, che sia una *Conferma, o Ratifica giurata, e nella Tortura della deposizione fatta per il socio del delitto in faccia del Nominato, ed in presenza del Giudice*. E si dice *Conferma*, o *Ratifica*, perche il socio del delitto prima deve deponere, o in tortura, o *extra quoad se, & socios*, e poi quella deposizione deve ratificare, e confermare. Si dice *Giurata*, perche nella conferma deve dar nuovo giuramento, come se mai deposto avesse. Si dice *nella Tortura*, perche nella tale conferma, che si fa dal socio del delitto, precisamente si ricerca la tortura a purgar l'infamia contratta pe 'l delitto, anco se avesse fatta la prima deposizione nella tortura, dovendosi nella conferma di nuovo torturare, *Rovito ad prag.* 1. *de persequen. malef. nu.* 11. Si dice per *il socio del delitto*, perche in altri Testimonj non è necessaria, como l' è codesta confrontazione col nominato nel socio del delitto, *Farinaceo de testib. quæst.* 72. *nu.* 139. Si dice *in presenza del Giudice*, perche l' è atto giuridico, che và a legitimar il processo, e così far si dee *præsente, & audiente* l'istesso Giudice.
5. E 'l socio del delitto confessando di se, e degl' altri, si rende infame pe 'l delitto da se commesso, e confessato, ma non perciò prova contro de' socj, sebene pregiudichi a se, *Farinaceo quæst.* 43. *num.* 4., *et seq.*, quindi ordinò la legge, che la sua infamia si purghi colla Tortura, e col giuramento di nuovo deponga contro il nominato presente, cioè si confronti col Nominato, *Conciolo ver. socius criminis res.* 2. *num.* 15., *Ambrosino loc. cit. lib.* 2. *cap.* 9. *num.* 13. E nella Pratica s' osserva, ch' essendovi Indizj sufficienti contro di alcuno, che socio sia, s' essamina nell' Informativo colla clausola, *Principalis in se, testis vero quoad alios*: Poi questo socio confesso deve purgarla sua infamia, con questa distinziono: O 'l socio confessa spontaneamente, e senza tortura, e 'l Nominato stà *in fortiis Curiæ*, in questo caso finita la sua prima deposizione il Fisco fà l'istanza per la Tortura, nel tenore che siegue: *Promot. Fiscalis Curiæ* N. *acceptatis in partibus, &c. instat* N. *de* N. *socium criminis torqueri, & confrontari in faciem nominati, protestatione præmissa, ut tortura detur ad purgandam maculam, quatenus, etc., et ad convalidandam ejus depositionem, et non aliàs etc.*, e poi siegue il decreto come sotto: O 'l socio confessa similmente senza Tortura, ma il Nominato non si trova nelle mani della Curia, nè può presentarsi, e confrontarsi col socio nominante, perciò non è necessario che il Nominato si torturi, perche già in quanto a se pregiudica la sua confessione, ma in quanto al nominato non pregiudica, se citato non sia, *Broja de modo offi. cap.* 17. *nu.* 66. Ed in alcune Corti laicali del nostro Regno, or si pratica il *Citetur domi ad comparendum toli die in Curia: vel destinet ejus nomine ad videndum convalidari, & repeti in tortura depositionem* N. *de* N., *& videnda*

juramentum ab eodem præstandum pro ejus interesse, &c. e non comparendo il citato nominato, no altra sua persona, si fà la convalidazione *in contumaciam*: qual pratica si approva da *Guazzino defens. 24. cap 9. num. 9.*, e da altri buoni Criminalisti. Altre volte si pratica, che contro del Nominato si trasmette la citazione col tenore dell'Inquisizione, e prima si procede condannando *in contumaciam* il Nominato, (perche la contumacia sopplisce la confrontazione), e poi si termina il processo contro del socio confesso. O'l socio confessa nella Tortura, e 'l Nominato stà nelle mani della Curia, e questo Nominato si caccia dalle carceri, e si porta nel luogo della Tortura, acciò sia la conferma del socio *in frontem, & in faciem* del medesimo Nominato, e faccia prova, e contro di esso socio, e contro di esso Nominato. O'l socio finalmente confessa nella Tortura, e'l Nominato è assente, si citarà esso nominato, come sopra, acciò destini il Procuratore a vedere la Ratifica, altrimenti la Tortura che si darebbe al socio, non essendo, o presente esso Nominato, o non contumace, niente giovarebbe così ad esso socio a purgar la sua infamia, e nulla pregiudicarebbe allo stesso Nominato.

6. E si noti. Per tale confrontazione una volta fatta nell'informativo, resta legitimata la deposizione del socio del delitto; ne può forzarsi, anco che ne facesse istanza il Reo nominato, acciò di nuovo sia repetita coll'Interrogatorj, nella medesima maniera, come potrebbe farsi col semplice Testimonio; perche se nel semplice testimonio confrontato, non ostante la confrontazione fatta col Reo, se può esso Reo cercar, che la sua deposizione confrontata si ripeta coll'Interrogatorj presentati dal medesimo Reo, ne' casi che lui nella confrontazione, o non interrogò il testimonio, o l'interrogò non a bastanza, o si riserbò *suo tempore in scriptis* la facoltà d'interrogarlo, *Zuffo quæst. 137., & 138.* (sebbene la cautela, si è per evitar la repetizione nel Testimonio confrontato, che nel tempo della confrontazione dia al Reo, in faccia di cui depone li testimonio, tutta la facoltà d'interrogarlo, acciò possa appresso negarseli tale repetizione, non volendo farla allora, *Farinaceo quæst. 72. n. 145.*, *Hondendeo consf. 101. num. 29.*) non può ammettersi nel socio del delitto questa nuova repetizione coll'interrogatorj del Reo, appunto per il timore, che non recedesse dal suo detto, già legitimato nella tortura, ed in faccia del consocio: e questa è la pratica della Curia Romana, *Zuffo quæst. 108. num. 13., & 14.*, benche il medesimo *quæst. 211.* con altri, voglia, che cessando tal timore possa ammettersi la nuova repetizione coll'interrogatorj del Reo.

7. Che la confrontazione del socio potrà riservarsi nel tempo del constituto del Reo, a fine di meglio convincerlo; o farsi nel tempo della repetizione de'testimonj, *Ambrosino lib. 2. loc. cit. cap. 9., a num. 1. usq; ad 10.*

E deponendo il socio del delitto *extrà torturam*, non potrà il Giudice interrogarlo del consocio, eccetto che ne' delitti atroci, ed eccettuati, o ne' delitti, che regolarmente non possono commettersi senza compagni, o quando vi fossero indizj d'esservi stati i compagni, *Farinaceo quæst. 43. nu. 24., & 145., & seq.*, *Franch. is decis 576.*, *Caprcelatra decis. 132.*, altrimente l'interrogatorj sarebbono soggestivi. E deponendo il socio *extra torturam* regolarmente non sarà indizio *ad torturam* contro del Nominato, se non vi concorressero altre congetture, o presunzioni; perche il socio essendo infame, confessando da se, non deve semplicemente starsi al suo detto, i *cit. Dott.*, purche li Nominati non fossero ladri publici, o notturni depopolatori, &c., poicchè per il *Capit. Regn. Frequens, & in ffranota &c.* colla deposizione di due, o trè socj del delitto può imporsi al Nominato la Morte.

Formola del Decreto della Tortura, e della Confrontazione del Socio.

1. *Qui Rm̃. Dñ. &c. sedens &c. protestationem admisit &c., & citra præjudicium jurium Fisci ad tollendam omnem maculam a persona suprad icti N. de N., & ad minus afficiendum ipsum Nominatorum N., & ad omnem alium meliorem finem, & non aliàs, &c. mandavit dictum N. de N. torqueri in præsentia, & conspectu ipsius N., in caput ipsius, & aliorum Nominatorum, omni, &c.*

2. Dopo del quale, il socio condotto nel luogo della tortura, ed in presenza del Giudice, Fiscale, e Cancelliere spogliato, legato, ed accomodato alla fune, o sia corda, e pria di esser ei levato in alto, s'introdurrà il Reo Nominato, in faccia di cui il socio così legato, darà il giuramento di dire la verità, e baciando li Santi Evangeli, o il segno della Santa Croce formato dal Giudice col deto, ammonito a dir il vero, e confermare in presenza del Nominato la sua prima spontanea deposizione, facendone l'atto il Cancelliere: *Tunc Rm̃. Dñ. etc. ad effectum prædictum tantum, et non aliàs, mandavit dictum N. de N. elevari, præsente dicto N. Nominato, sive ejus procuratore, etc., vidente, et omnia, prout asseruit, intelligente* = Poi levandosi in alto: *Qui sic elevatus, cæpit dicere*, notandosi quanto dirà = Poi: *Interr. ut dicat, an ea, quæ deposuit contra N. hic præsentem, &c. vera sint, & pro veritate dixerit, & modo illa eadem approbet, & ratificet? Resp.* e si notarà quanto risponde: *Et Domino dicente, ut referat in substantia, &c.* = *Tunc Dom. mandavit per me ad claram amborum intelligentiam legi depositionem dicti N. de N. factam sub die, &c., & in ea parte, quæ incipit, &c.* = *Et ea per me lecta, & per amborum benè audita, & intellecta, ut dixerunt, fuit* = *Interr. An ea, quæ modo legi audivit sint illa eadem, quæ ipse dixit, & deposuit contra N. præsentem, & an vera sint, & tanquam vero approbet, & ratificet in faciem dicti N.?* = *Resp.* e si notarà

quan-

quanto dice. *Tunc Dom. cum uterque persisteret in suo dicto, mandavit supradictum N de N. leviter de tortura deponi, disligari, brachia reaptari, revestiri, & ad locum suum reponi, cum stetisset sic elevatus per spatium quadrantis horæ, quontum potuerunt hæc scribi, & Nominatum ipsum similiter reponi ad carcerem*: sottoscriveranno il Socio tormentato, il Nominato, il Giudice, il Cancelliere.

Formola della Confrontazione del Socio col Reo nel suo Constituto.

1. Nel tempo, che sia constituto col Reo, il quale se persista nella negativa, si ammonisca che voglia dir la verità; perche à testimonj, che li giurano in faccia, e lo convincono: Quindi ordinarà il Giudice portarseli avanti il socio già confesso nella sua prima deposizione, a chi si darà in faccia sua il giuramento, come sopra, e tra il Nominato Reo, e'l Nominante Socio si faran le mutue recognizioni delle persone; indi s' interrogarà della verità della sua prima deposizione, e poi si darà al detto Socio la Tortura, nel tenor che siegue.

2. *Interr. Et monitus dicere veritatem, num ipse N. fecerit tale homicidium, quia Curia habet testes, qui ipsum convincunt de tali delicto; Resp.* La verità già l'ò detta, che io sono innocente di un tal delitto. = *Tunc Dom. ad magis convincendum ipsum N. de mendacio, & ad omnem alium meliorem finem, mandavit in faciem ipsius N. adduci N. de N., cui delato juramento in faciem ipsius N., prout juravit tactis &c. fuit per dictum Dominum.* = *Inter. An cognoscat præsentem N, & dicat quomodo nominatur, & cognominatur; Resp.* Io conosco il quì presente, che si chiama N. di N. = *Inter. similitèr ipse N. num cognoscat præsentem adductum, & quomodo vocatur; Resp.* Io conosco questo tale, che avete introdotto quale si chiama N. di N. = *Qua mutua recognitione facta, fuit idem adductus* = *Inter. An ea, quæ dixit in sua depositione facta sub die, &c. mensis, &c., anni, etc. in hac Curia Episcopali sint vera, & pro veris ratificare velit in faciem præsentis N.* = *Resp* Tutto quello, ch'io dissi nell'altro mio esame è vero, verissimo, e sono quì pronto a mantenerlo = *Tunc Dom. mandavit legi dicto adducto N. ejus depositionem factam sub die, &c., quæ incipit, &c., & per me lecta, & per eum benè intellecta, ut dixit, fuit interrogatus. An ea, quæ legi audivit, vera sint, & an tamquam vera approbat in faciem ipsius N., &c.* = *Resp.* Signor sì, quanto m' avete letto adesso, l'ò deposto io, e tutto lo ratifico, ed accetto per vero in persona di detto N. = *Tunc Dom. mandavit supradictum N Adductum torqueri in caput sociorum ad purgandam omnem maculam infamiæ, si qua exorta fuisset, ex quo fecit se socium criminis, & ad ipsum N. magis convincendum, & omnem meliorem finem, et non aliàs, etc* = *Qui sic adductus, spoliatus, ligatus, et funi applicatus, interim elevaretur, fuit per Dom. benignè*

monitus, ut puram veritatem dicat, & neminem lædat, nec animæ suæ præjudicet. = *Resp.* Io ò detto la verita, e se non fosse stata verità, non avrei pigliato il giuramento, &c. = *Tunc Dom: ad effectum prædictum tantùm, et alitèr mandavit dictum N. adductum elevari in altum, præsente dicto N. vidente, et intelligente; & cœpit clamare* = Ohimè, Sant' Antonio, &c., e si notarà, quanto dirà. = *Interr. An ea, quæ deposuit contra N. hic præsentem, & alios, vera sint, & pro veris approbat, & ratificat* = *Resp.* Quant' è nella mia deposizione, poco fa lettami, tutto è vero, e per tutto lo confermo. = *Et Dom. dicente, ut referat in substantia, quæ deposuit.* = *Respondit.* Signore in sostanza deposi *questo* è *questo, &c.* = Poi voltato al Reo constituto, dirà = *Tunc Dominus* N. de *N dixit. Quid ampliùs habet dicere ad substinendam suam negationem, cum jam audiverit* N. *deposuisse in ejus faciem, quod ipse N. fecerit tale delictum, & substinuit torturam, Immò facultatem interrogandi N. dedit. Resp.* Signore quello, ch'a detto il predetto N. tutto è bugia, &c. = *Quibus, &c. cum uterque persisteret in suo dicto, mandavit Dom. ipsum adductum levitèr de tortura deponi, disligari, brachia reaptari, revestiri, et ad locum suum reponi, animo, &c. ei injuncto, ut se subscriberet, prout fecit.* E si sottoscriveranno il Socio, il Confrontato, il Giudice, e'l Cancelliere.

Della conformità de' Testimonj diremo nell' *addiz. al cap.26.*, ed altro intorno alla Tortura nell' *addiz. al cap.23.*

D. Ignazio Matteo d' Afflitto.

C A P. XX.

Dell' armi proibite asportarsi, e tenersi in casa,

S O M M A R I O.

1. L'Armi sono proibite alli Cherici per legge Canonica, ut in *Can. 1. cum à Judæis.*, *c. Clerici*, & *Can. quicumque 23. qu. ult.*, *cap. 2. ubi Abb. n. 1. de vita, & honestate Clericor.*, *Clem. 1. eod. tit. c. 1. §. si Clericus de pace tenenda*, e nello Stato di Roma per la *Bolla* di *Pio IV.*, & *S. Pio V.* s'impone pena della vita, e confisca-

scazione delli beni per l' asportazione d' archibugetto, e cortello meno di trè palmi, riferita da *Concial.rasol.crim.24. verba arma.* Onde il Cherico, che porta armi senza licenza, pecca mortalmente, e si può scomunicare, *Riccia in d. dec.371. n.3.* secondo il *Card. in d.Clem. 1.§. præfatæ, de stata monach.*, ed altri ivi citati.

Ed ancora agli altri *de jure civili* per la *l. 1.ff.ad l.Juliam de vi publica, l.1. C. ut armorum usus, authent.de armis, l.armor.ff. de verb. sign.* riferite da *Pellegr. par.1.monit. gener. Vicar. n. 17. fol.4.*, e largamente *Riccio in praxi pœnar. dec. 371. fol.428. n. 1.*

2. E nella Diocese di Salerno per la *Costituzione Sinadale* di *Monsig. Sanseverino* al *c. 6.*, e nella Diocese di Capaccio per la *Costituzione Sinodale di Carafa* al *tit.19. n.54.* per l' asportazione delle scoppette lunghe vi è stabilita la pena di sei mesi di carcere, e per l' archibugetto, o pistola meno di trè palmi vi è pena di galea, deportazione nell' Isola, o carcere per tre anni, e per li pugnali, o stiletti, vi è pena di un' anno, e mezzo di carcere: nè vi si ricerca la fraganza, ma basta, che siano convinti con due testimonj *de visu.*

E chi tiene dette armi proibita in casa, benche siano d' altri, e non siano sue, incorre a pena d' essilio arbitratio, come in *detta Sinoda num. 55.*

E nella Corte Arcivescovale di Napoli, riferisce detto *Monsig.Ricc.in d.dec.371.*, che per l' asportazione di pugnale, o archibogetto alli nobili si è data pena di relegazione, ed all' ignobili di galera a tempo, ad arbitrio di essa Corte diversamente secondo le circostanze; e qualche volta si sono composti in pena pecuniaria per qualche legitima causa: ma oggi vi è l'editto Sinodale dell'*Emin Cantelmi*, inserito nella sua eruditissima *Sinodo, fol.257.n.5.* dove si proibisce, che nissuno ardisca portare, nè fare portare da altri qualsivoglia sorta d' armi corte, o lunghe, che siano anche per viaggio, sotto pena di cinque anni di relegazione a' nobili, e cinque di galea a gli altri: s' eccettuano li minori d'anni 18., quali incorrono a pena arbitraria; e che per li Casali di detta Diocese la controvenzione si possa provare per testimonj degni di fede, sotto pena di un' anno di carcere, ed altra pena arbitraria, rimanendo ferme le pene sopra imposte, se saranno ritrovare *in fraganti*: e chi porta magli ferrati fuori di Città, incorre alla pena di trè mesi di carcere.

E che tanto armi di fuoco, quanto qualsivoglia altre armi non possa veruno Ecclesiastico tenerle in casa sotto pena della perdita di quelle, ed altre pene arbitrarie, benche fossero di qualsivoglia minore età.

Ed in ogni Diocese vi sono particolari Costituzioni Sinodali, o Editti, oltre le pene, che vi sono *de jure.*

3. E quando si richiede, che sia trovato *in fraganti* con l' armi, o basti solo esser convinto per testimonj, ciò si cava dalle parole dello statuto, o editto; che se parla *contro chi è trovato, o presa con l' armi*, certo, che la pena non à luogo, se non vi è la fraganza; ma se parla *contra chi porta, o tiene armi*, in tal caso basta esser convinto con testimonj, che depongono aver veduto il tale Cherico portar le tali armi, ed aver quelle toccate, e misurate di tanta lunghezza, (perche se dicesse di tanta lunghezza in *circa*, quella parola *circa*, o altra dubiezza, s' interpetra sempre a favor del reo in esclusione del delitto), anzi deve concludere il testimonio, che tali armi erano atte a nuocere, ch' è uno delli requisiti necessarj per la prova del delitto *in genere*: come tutte queste sono avvertite da *Monsig. Morelli in prax.crim. §.2 fol.38.nu.47.* dopò *Farin. qu.208. nu.86.*, *& Conciol. resol. 15. verb. arma*, e *l' addiz. a Conciol. resal. 13.*

4. *Form. della deposizione de' Carsori sopra la fraganza delle armi.*

„ *Die, &c.* In Civitate N., & coram Domino Vicario Generali comparuit N. Barigellus, sivè N. Cursor cum suis satellitibus, & sodalibus, & ipsi Curiæ præsentavit N. reum præsentem, audientem, & intelligentem, quem cum suis, sodalibus, & N., N. testibus vocatis extrà guardiam depræhendit asportantem talia arma, vel fecisse, ac commisisse tale delictum, & ipsum in actu facinoris, alio actu extraneo in medio non ex[is]tente, capturasse in tali loco hodie præ[di]cta die, & sic captum duxisse ad hanc Curiam Archiepiscopalem, exhibendo etiam in manus meas dicta arma, (*si descrivano*) quæ fuerunt signata littera B. supra causam cum subscriptione mea, & N. N. testium, vel de ea in pagina figuram feci, præsentibus, & subscribentibus N. N. testibus ut possit contra eum procedi; proùt *Juris*, & ad fidem, &c. *N. Act. Mag.*

Si firmino li Testimonj *extra guardiam*, vz.

Io T. di T. fui presente, quando il presente coltello, o archibugetto fù trovato in Casa, o sopra la persona del Tale.

E detta sottoscrizione si farà in piedi, ed allo stesso foglio della figura.

„ *Eadem die*, ibidem, & coram eodem.

„ *Examinatus fuit* N. Barigellus, vel Cursor Episcopalis Curiæ N., qui delato sibi juramento veritatis, dicendæ, proùt juravit in faciem, & præsentiam Clerici N. principalis capti, tactis scripturis, &c. fuit in ejus absentiam per Rev. N.

„ *Interr.* ad quid agendum hùc venerit?

„ *Resp.* Io in compagnia di N. ò catturato il Cherico N., che portava le tali armi, e l' ò quì portato con dette armi, quali sono queste, che ò dato in mano al presente Cancelliere.

„ *Interr.*, & ei dictum fuit, ut narret distinctè totam seriem facti?

„ *Resp.*, mentre io con tali miei compagni andavamo per lo tale luogo, ci è incontrato detto Cherico; *e narrerà il fatto, come è socceduta la cattura*, e chi testimonio fuor della guardia v' era presente.

Quibus habitis fuit injunctum, ut se subscriberet.

E di

E di consimil modo si essamineranno gl' altri Corsori.

5 *Form. dell'essame del focilaro, o altra pratico sopra la qualità dell' armi.*

„ *Die*, &c. examinatus fuit N. Faber armorum, vel miles, vel venator, testis peritus in qualitate armorum, vocatus, &c. qui delato sibi juramento veritatis dicendæ, prout tactis scripturis juravit in faciem, & præsentiam Clerici N. Principalis capti, fuit per me N. de ordinatione Rever. Dom. Vic. eidem ostensa quædam *pistola*, vel culter longitudinis palmi unius, quæ pistola fuit exhibita per N. Barigellum, fuitque illi dictum, ut eam unà cum N. similitèr perito vocato observet, & recognoscat, an sit apta ad nocendum: & cum fuisset benè visa, & observata.

„ *Resp.* Io ò ben veduto, ed osservato una pistola cotta, che con tutto il manico della cassa, o teniero è un palmo, e mezo di misura, quale pistola ave la sua canna di ferro, lunga un palmo incassata in cassa di legname di noce con focile a grillo, con un cane di ferro, e pietra focaja, o vero con focile a rota; ed avendo quella scaricata con caccia straccie, vi ò trovato dentro polvere sofficiente, ed una palla di piombo; ed avendo voltata la roca con la chiave sua di ferro, vedo, che volta bene, ed ave tutte le parti necessarie, con le quali può dar foco, senza il foco naturale, e sparare palle infocate di piombo; e queste diligenze l' ò fatte in presenza di V. S. Rev., ed N. Cancelliero, N. N. testimonj, ed unitamente con N. mastro pratico chiamato, per esserci così stato ordinato da V. S. Rev., quale pistola confrontata con il disegno, o figura sua fatta sopra un foglio di carta sottoscritto dal T. di T., si trova dell'istessa figura: Che come esperto nelle qualità d' armi, e per esser mia professione ò il tutto veduto, e riconosciuto benissimo. Quale Pistola ò inteso si sia trovata in casa di T. di T., quale è questo istesso, ed in faccia del quale poco fa io ò giurato.

E dell' istesso modo si essaminano gl'altri.

6. *Form. dell'essame de' testimonj extrà guardiam.*

Die, &c. Neap. in Curia Archiepiscopali, & coram, &c.

„ *Joseph* N. de Neap. filius N. commorans a S. Efrem nuovo, in domibus qu. N. dixit, esser marmorajo, ætatis suæ annorum 30. in circa, ut dixit, testis, &c., cui delato juramento de veritate dicenda, & per eum suscepto, tactis scripturis juravit, &c. in faciem, & præsentiam Clerici N. principalis capti: fuit in ejus absentiam per Rev. N.

„ *Interr.* & exam. ad quid agendum venerit ad hanc Curiam?

„ *Resp.* Io sono venuto in questa Corte Arcivescovale, perche sono stato citato da un'Corsore di questa Corte Arcivescovale sotto pena di scomunica.

„ *Interr.* an sciat, vel saltem præsumat causam dictæ suæ citationis?

„ *Resp.* la causa di detta mia citaziona, per quell'ò inteso dire, tengo che sia per la carcerazione del Cherico N., sopra del quale fu ritrovato un' coltello di ferro appontuto, volgarmente chiamato di *Santo Domenico*.

„ *Et sibi dicto*, ut recenseat factum dictæ carcerationis, quomodo se habeat, & quicquid ipse testis viderit, pro veritate enarret cum omnibus suis circumstantiis, & qualitatibus, reddendo in omnibus caussam suæ scientiæ?

„ *Resp.* sapràV. S. Rev., come stando io un giorno di Domenica ventisei del mese di Gennajo prossimo passato del corrente anno circa le diecessette ore, e mezza assieme con Nicola N. mio fratello, avanti la barbaria di Francesco N., sita al quartiero di S. Efrem nuovo, poco distante dalla quale stavano alcuni Corsori della Corte Arcivescovale, e vi stava un Scrivano di detto Arcivescovado, chiamato Gio: N. con alcuni altri Scrivanotti, assieme con li quali Scrivani viddi venire dalla parte di sopra la *Salute*, (benche li Corsori stavano aspettando vicino detta barberia) portavano assieme con loro il Cherico N. prima da me conosciuto, e quando furon detti Scrivani vicino alli detti Corsori, intesi, che detto Gio: ordinò a quelli, ch' avessero carcerato detto Cherico N., quali avendolo subitamente carcerato, lo condussero dentro la barberia del detto Francesco, dove mi ritrovai ancora io con detto mio fratello, e viddi, che uno di detti Corsori fece diligenza sopra la persona di detto Cherico N. per vedere se portava armi, e viddi, che se li ritrovò dentro la sacca destra delli suoi calzoni uno coltello di ferro appontuto, e tagliente di un palmo in circa, con tutto il manico di esso nero, intorciglisto, ed incentrellato, con rosetta di stagno sopra detto manico, con vaina di carta stampata; quale Scrivano avendo a noi fatto vedere detto coltello ritrovato nella persona del detto Cherico N., ordinò a detti Corsori, che detto Cherico N. l' avessero portato carcerato nelle Carceri di detto Arcivescovado, conforme vi fu portato, ed in questo modo passa il fatto sudotto, ed è la verita.

„ *Interr.* An si videret cultrum repertum supra personam præfati Clerici N., illum recognosceret, etiamsi fuerit inter plures, & quateous, &c.?

„ *Resp.* Certo, che se io vedessi detto coltello, che fu trovato nella persona del detto Cherico N. in tempo della sua carcerazione, lo riconoscerei benissimo, perche lo viddi, quando li fu trovato sopra.

„ *Tunc Rñus Dñus.* mandavit ostendi per me T. de T. cultum repertum supra personam dicti Clerici N. inter alios consimiles supra Bancam examinis, vz. Cultar repertus supra personam dicti Clerici N. in ultimo loco manus dexteræ, & per dictum Testem bene visos, & inspectos, fuit.

„ *Interr.* An inter dictos tres cultros, sic modo positos, valeat recognoscere cultrum repertum supra personam præfati Clerici N. a propria manu tangat, & ab aliis separet?

„ *Resp.*

" *Resp.* Quando io ò visto questi trè coltelli
" posti a fila sopra questa banca, quali frà di
" loro sono consimili, ò veduto benissimo esser-
" vi il coltello di ferro appontuto, quale in mia
" presenza fu ritrovato sopra la persona del det-
" to Cherico N. in tempo, che fu carcerato,
" che è questo ultimo a mano destra, quale io
" tocco con la mia propria mano, *prout ipse ta-*
" *ctis propria manu tetigit, & ab aliis separavit;*
" E come tale lo riconosce; e questa è la verità.
" E questa forma, che mi si dimostra fatta nel
" presente processo confrontata con detto col-
" tello, è l' istessa misura, e disegno di detto
" medesimo coltello.

" *Interr.* de caussa scientiæ, dixit, ut supra: &
" de Contestibus?

" *Resp.* Quanto ò deposto io, lo può deponere
" Nicola mio fratello, ed anco Francesco N. Bar-
" biero, che vi si trovorono presenti, quando fu
" ritrovato detto coltello nella persona di detto
" Cherico N.

Quibus habitis, &c.
Io Giuseppe N. ò deposto, ut supra.

7 *Form. della fragranza dell' armi trovate in Casa.*

" *Die, &c.* In Civitate N., accessit Reveren-
" diss. Dominus Vic. Gen. N., una mecum in-
" frascripto Notario cum N. N. testibus, & N.
" N. peritis armorum ad domum N. sitam in
" Tali loco, quam ingressus, comitantibus omni-
" bus prædictis, & Cursoribus, vel quem re-
" perit clausam, & cum pluries, ostio pulsato,
" nemo responderet, mandavit per clavarium
" aperiri, vel per vim recludi, prout fuit exe-
" cutum, cœpit per cameram deambulare, &
" perquirere, & tandem in Tali camera in una
" capsa ex ligno nuceo confecta, fuerunt inven-
" ta multa suppellectilia, & etiam unum par-
" vum scoplum dictum *archibugetta* ad rotam,
" vel o grillo, longitudinis palmi unius cum di-
" midio, incluso manico cum capsa de ligno be-
" ne elaborata, cum focili cane ferreo, & petra
" focali, & Dominus mandavit N N. peritis, ut
" experimentum facerent, an esset vacuum,
" vel onustum, & aptum ad explodendum ignem
" sine igne naturali, fuit per Ipsos discarica-
" tum parvulo instrumento dicto, *Cacciastrac-*
" *cie*, & inventum onustum, & intus ha-
" bere quantitatem pulveris, & duas pilas plum-
" beas: & factis omnibus diligentiis inventum
" fuit aptum ad offendendum, tamquam habens
" omnes partes necessarias; quibus peractis jus-
" sit D., ut supra, capsam dicti archibusetti lit-
" teram B. formaremus, & nomina nostra
" ibidem scriberemus, (vel ut Ipsius archibusetti
" figuram in pagina cum mei, ac testium sub-
" scriptione faceremus), prout fuit executum, &
" deinde tàm dictum archibusettum, quam pilas,
" & pulverem extractas mihi infrascripto Nota-
" rio consignavit, ad finem custodiendi, præsen-
" tibus omnibus prænominatis, & ad fidem, &c.
N. Act. Mag.

E poi si firmano li Testimonj, v3.

Io N. sono stato presente, quando il presente ar-
chibugetto si è trovato in fraganti nella Ca-
sa del Tale.

Avvertendo, che alcuni sogliono fare tira-
re l' archibugiata al muro, o porta, o albero,
o terra, dove si possa vedere la palla colpire,
massime, quando non si può tirare con lo tira
stoppa la roba da dentro, e dove si dice d' aver
scaricato con caccia straccia si dirà, di avere
scaricato con archibugiata tirata alla tavola, o
muro, dove calato il cane, à scaricato in vam-
pa, e fumo, e si è sentito il scoppio, e rico-
nosciuto esser colpito alla tavola, o muro due
palle infocate di piombo, &c.

E perche saria troppo cosa tediosa volere
trattare di tutte le formole in ciascheduno de-
litto, essendo il nostro fine con la brevità fa-
cilitare a giovani il modo di saper formolare.
Però stimando aver date le più necessarie, e
più frequenti formole, che sogliono accadere,
stimiamo, che bastino per istruzzione, di saper
in ogn' altro delitto ciascheduno da se fare al-
tre formole per la perfetta cognizione del de-
litto *in genere*.

E quando occorre si può vedere *Police de Pracm. Reg. Aud. tom. 2. cap. 2, e Muscatell. pratt. crim.*

Ed è tempo ormai passare alla cognizione
del delitto *in specie*, dove il primo atto sarà di
citare li testimonj, come si dirà nel seguente
Capo. 21.

ADDIZIONE.

Alli num. 1., e 2.

1. LA delazione dell' armi indifferentemen-
te ne' Cherici, e molto più negl' *in sa-*
cris, oltra dell' esser un peccato mortale, co-
me sostiene *Graffio decis. aur. par. 2. lib. 3. cap. 7.*
num 2 & 7. non è un delitto, come credesi leg-
giero, ma *est crimen de ultimis*, ed è chiaro per
li Testi *in cap. maritum 33. dist., cap. non opor-*
tet 2. de consecr. dist. 3., e molti altri, li qua-
li si notano dall' Autore, e da *Bellettrio dis-*
qu. sit. Cleric., par. 2. de pen. Cler., §. 17 nu. 1.,
è assai contro l' onestà Chericale, contro lo spi-
rito della *lenità*, ed è pericolo prossimo col
lor uso d' incorrersi nell' irregolarità. E s' in-
tende d' ogni sorta d' armi, ch' atte siano *de*
per se naturalmente ad offendere. Si fa però
lecita detta delazione ne' casi, o di necessità;
per difesa della propria vita, come sarebbe,
facendo viaggio per luoghi pericolosi, o
dove sospetto fosse di ladri, o di nemici; e
con licenza, se non espressa, almeno tacita del
proprio suo superiore, perche questi soli casi
sono permessi *a jure*, come diffusamente pro-
vano, *Sperelli decis. 122. n. 12., 17., 24., 34.,*
36., e Riccio decis. Cur. Archiep. Neap. cap. 256. par.
3. E' lecita s' intende la delazione di quelle
armadure, le quali o *possunt præcaveri*,
e proibite non sono da Sinodi diocesani, o dalle
nostre Regie Prammatiche. L' istesso si dice
della Retenzione d' ogni sorta d' armadura
nella propria casa.

2. E poi

2 E' poi assai illecita, e criminosa la delazione, e la retenzione dell' armi proibite da Sinodi Diocesani respettivamente, e dalle Prammatiche del nostro Regno, che si osservano nelle nostre Curie. Nella *Pram. 14. §. 4. de pœnis*, la delazione delle *Accettuole*, cioè accette piccole, ne' Nobili si punisce colla relegazione, e la perdita dell' armadura, e negl' Ignobili colla galea, e colla perdita dell' *Archibugetto, Pistola corta, e Terzarola*, comunque siano, di tre palmi meno, per la *Pram. 32. de armis*, la pena oggidì è della relegazione, o galea per anni sette, e altra pecuniaria: e nello stato Ecclesiastico di due palmi meno, o queste tenerle in casa, e portarle adosso, e venderle, è delitto di lesa Maestà, *S. Pio V. const. 49. cum vices ejus &c. Balestre picciole a pezone*, sotto la pena della relegazione, o galea per le *Pram. 22., et 23. de armis*, *Bastoni nodosi*, o *con ponta di ferro*, o *Sagliocçale*, per le *Pram. 14., 19., 25. eod. tit.* dentro l' abitato, sotto pena pecuniaria, e di relegazione. *Charrubini, Pistoni*, per le *Pram. 24., e 32. eod. tit.* sotto le pene medesime dell' armi corte a foco. *Coltelli pontuti, ed altri ferri, e coltelli alla Genuese*, per le *pram. 14., e 37. eod. tit.* (eccetto all' Artisti, ed alli Rustici, quando servissero per il loro mestiere, per la *pram. 22. §. 2. de armis*) *e quelli, che non sono pontuti, non possano portare più lunghi di un palmo, e che non si siano a due tagli nella cima, ne quadri, di sorte che faccia croce, o altro segno di punta assai ne poco*, sotto le pene di relegazione, di galea, e pecuniaria, e si pratica giornalmente un tal rigore. *Coltelli o fronda d' olivo* di qualsisia longhezza, che o si tengano in casa, o si portino adosso, o si vendano, per la *pram. 22.* sotto le pena di galea per tre anni, e pecuniaria, e *Riccio decis. 122. part. 1.* porta deciso, condannato alla galea per cinque anni un Cherico trovato con tal coltello adosso; potendosi portar adosso un coltello atto a tagliar pane, o altre comestibile, o che non ha malizioso, cioè ne tanto grande, nè luogo, nè acuto, nè atto a nuocere, *Carrero in prax. crim. de vi publ. §. in tex. num. 9.*, *Coltelli, e Storte, meze spade, e Pistolesi*, sotto le medesime pene, de *Coltelli o fronda d' oliva*, per le *pram. 15. 4., e 22. eod. tit.* benche siano in uso tali armadure nello stato Ecclesiastico). *Coltelle a zenna* per la *pram. 22.*, *Daghe, e Pugnali*, *pram. 13. & 28.* sotto pena di galea, e d' esilio per tre anni. *Giacchi di ferro*, proibiti *de jure communi*, per il testo *in leg. armorum appellatione, ff. de ver. signif.*, per le *pram. 14., e 22.*, sotto pena di galea, e della perdita di essi *Loriche*, cioè *Panziere, Casacche di maglie, petti forti*, cioè *Corazze*, anco proibite *de jure*, per il testo *in auth. de armis ver. prohibemus*, sotto le pene della perdita, dell' esilio, e della galea per tre anni, *in cit. pragm.*, l' istesso è delle *Maniche, e Guanti di maglie*, e *Mazze ferrate*, *Pietre, Piombate, e Frombole*, le quali vengono sotto nome d' armi, non prima, ma dopo la percussione, *Claro §. fin. quæst. 82. n. 70.*, *Novario pragm. 1. de armis n. 7.*, ed altri, o siano portate di notte, o di giorno, e con lume, o senza, per le *Pramm. 14. §. 5., e 22. §. 3. cit. tit.* sotto le pene di quattro tratti di corda, ed altra ad arbitrio. *Pontaroli, e stili di ferro acuto* per le *cit. pram.* sotto le pene d' esilio, e galea per tre anni, e pecuniaria: benche l' Artisti lecitamente li portano per il loro impiego. *Stilletti* per la *pram. 11. de armis*, a forma di *saglia*, sotto le pene, a coloro che li tengono in casa, di cinque anni, di galea, o d' esilio, a coloro che li portano adosso, di anni 10. respettivamente; a que' che con questi delinquiscono, della galea per sempre, per la *pram. 10. de armis*, purche non moja l' offeso, perche sarà tenuto d' omicidio. *Verduchi dentro li bastoni*, per le *Prammatice* del Marchese del Carpio, particolarmente per quella sotto li 9. *Febrajo* 1683., sotto la pene imposte per la delaziona de *stilletti*. *Ogn' altra sorto di ferro atto ad offendere*, *pram. 14. §. 5. de armis*, sotto le pene di quattro tratti di corda, o altra ad arbitrio del Giudice. E la pena poi sarà sempre maggiore, scovrendosi le sopradette armi, anco un *coltello semplice*, e *de tavole avvelenate*, *Baldo in l. nemo, Cod. de sum. Trin. et fide Cath.* con altri, perche bastarà che queste faccino un solo rasco, per accagionar la morte.

3. E si noti: che chi commette delitto con armi proibite, che furon pigliate nel tempo del delitto, a fine di commetter il delitto, si punisce con pena maggiore, di quella è imposta al delitto commesso: Che chi asporta armi proibite, e con le medesime commette delitto, e nel tempo del delitto, o dopo vien catturato con tali armi, si punisce con doppia pena, perche son due delitti, cioè la delazione dell' armi proibite, ed il delitto. *Liganario a Ruvito pragm. 4. de armis*, perche la pena del delitto, non si confonde colla pena della delazione dell' armi, insegnano *Guazzino defens. 29. cap. 2. num. 18.*, *Conciolo ref. crim. vers. arma, ref. 2.*, *Barbosio de præst. Cardin. quæst. 6. num. 26.* Chi asporta nel galesso, o a cavallo le armi proibite, si punisce colla pena medesima, con la quale si punisce chi le porta adosso, *pram. 24. de armis*, perche si dice *portare* chi le porta entro del galesse, o sul giumento, per il testo *in leg. ferri, ff. de verb. signif.* Chi si difende colle armi proibite, non si punisce colle pene delle Regie Prammatiche, perche cessa la disposizione di esse nella difesa naturale, la qual' è nella sola offesa, *Caballo cas. 62.*, *Ruvito in pragm. 4. de armis num. 3.*, *Conciolo ref. crim. 16., arma., num. 2.*, e li medesimi *Conciolo loc. cit. n. 1.*, *Caballo ref. crim. cap. 62. in fin.*, ed *Andreolo contr. 426. num. 21.*, ed altri vogliono, che ne tampoco sia punito colui, che dare di mano ad armi proibite, e sce di casa a sedar un tumulto, o una rissa. Ch' è lecito portarsi da chi viaggia arma dora non proibita dalle Prammatiche, ed a vista, per il testo *in leg. 1. ff. ad leg. Julian. de v publ.*

publ., purche costui non sia contumace, o inquisito, come si dispone per la *Pram* 22., 23., 28., 31. & 32. *de armis*, e le porti con la licenza a tenore della Prammatica dell' anno 1684. *in Cap.* 12. del Marchese del Carpio, come pure è lecito tenerle in casa per la difesa de' ladri.

4\. Ne' Cherici, e negl' Ecclesiastici conosciamo noi, che sia un' mal abuso de' Vescovi in conceder loro la licenza di portar lo schioppo *venationis causa* (salvo che ne' casi di necessità detti di sopra), poicchè il Vescovo non dispensa nel *jus* comune, come nella materia della delazione dell' armi, dicono la *Glossa in cap.* 2. *de vita, & honest. Cleric.*, *Conciolo ver. arma res. crim. res.* 24., *n.* 2. & *seq.*, ed altri, ed il Vescovo è tenuto ad osservare li Sagri Canoni, altrimenti facendo, pecca gravemente, *Gloss. in extrav. Sancta Romana verb. Concilii generalis de Relig. Domib. in* 6., *Cap. Violatores* 25. *qu.* 1.: Ne il Vescovo deve dar la licenza di portar le armi, se non alla forma de' Sagri Canoni, come rispose la *Sag. Cong. Imm. in Caribionem.* 2. *Julii* 1647., ne può scusarsi che il rigore de' Sagri Canoni sia oggi andato in disuso, anzi regni il contrario uso per ogni parte, perche leggendo la risposta d' Innocenzo III. data all' Arcivescovo Turonese *in cap. inter dilectos, de excess. Prælat.* In tali parole: *Penitùs improbamus excusationem prædictam, quæ per pravam. consuetudinem, (quæ corruptela dicenda est) palliatur, frivolam reputamus, cum in illis magis plectibilis sit offensa, per quos ad excusandas excusationes in culpis, delinquendi authoritas usurpatur.* E quanto loro vien ingionto dal S. Concilio Tridentino *sess.* 22. *de refor. cap.* 1. in queste parole: *Statuit Sancta Synodus, ut quæ alias a SS. Pontif., et a Sacr. Concil. de Clericorum vita, et honestate etc. copiosè, et salubritèr sancita fuerunt, eadem in posterum eisdem pœnis, vel majoribus, etc. observentur: Si quæ verò ex eis in desuetudinem abiisse compererint, ea quamprimum in usum revocari, et ab omnibus accurate custodiri studeant, non obstantibus consuetudinibus quibuscumque, ne subditorum neglectæ emendationis ipsi condignas (Deo vindice) pœnas persolvant*, per certo non avran cha dirmi, non cha rispondere al Signore nel dì severissimo per essi particolarmente del final Giudizio. E da qui innanzi si contentino non dar occhio più a quanto scrisse il *Pignatelli in consult.* 59. *tom.* 3., ove si danno loro scusa l'abuso, e si forza far la lecita la delazione dello schioppo agl' Ecclesiastici *venationis gratia*, lasciando al Monacelli il dippiù contro del *cit. Pignatelli, in form. legal. tom.* 1. *tit.* 6. *form.* 5. *num.* 9. E sia ricordato così a Vescovi, come a tutti li Cherici, che tutti li Dottori, ch' ammettono a' Cherici qualche volta, *recreationis causa*, la caccia, intendono ugualmente tutti della caccia con la rete, con li lacciuoli, ed altra che con silenzio, e senza pericolo d' irregolarità si può pratticar: e qui potressimo adurre cento Canonisti, li quali per brevità lasciamo.

Al num. 5.

1\. ACciò entri la pena della Sinodo, o Statuto, o delle Regie Prammatiche, dove stiano in uso, le prove contro i Delatori, e Detentori dell' arme proibite, devono esser concludenti, ed aperte: Ed essendovi indizj, li quali siano sofficienti per la Tortura, potrà ben torturarsi il Reo, *De Franchis decis.* 379., *Prata resp. crim.* 16. *nu.* 54., &c. Nè si creda alli Cursori, o Birri contro del carcerato coll' armi, a fine di convincerlo, (benche *in levibus* a tal sorta d' uomini si creda, *Franchis decis. cit.*, *Rovita pragam.* 4 *num.* 6. *de armis*, *Farinacca de carcer., et carcerat. quæst* 32. *nu.* 80., che che ne voglian in contrario *Claro quæst.* 8. *vers. scias* con altri, perche la loro deposizione fà solo indizio alla tortura: E non potendosi altrimente provar il fatto, cha per l'istessi Birri, pur questi non convincono, è certo per li Dottori citati, e *Caballo cas.* 126., e per le parole della *Pram.* 24., 132. *de armis* nelle quali si dispone, che acciò possa procedersi alla pena, si ricerca, cha il delinguente oltra de Testimonj di guardia, sia convinto per altri due Testimonj degni di fede: Quindi all' ora potrebbe credersi a birri, ch' asseriscono, aver trovato alcuno con armadura, quando entrasse una pena leggiera, e non la pena delle Regie Prammatiche, e de' Sinodi, cha sono gravi. Il solo Scrivano fiscale, ch' andasse in comitiva con i birri, le deponesse, provarebbe, e sarebbe testimonio idoneo, *Sanfelic. decis.* 39. *nu.* 4. con altri.

2\. E' dubio se sia tenuto alla pena, chi non fosse catturato *in fraganti* coll' armi proibite, perche nella materia dello statuto, che proibisce l' asportazione, e la detenzione dell' armi si ricerca l' attuale apprensione dell' armi *Peguerio decis* 55. *nu.* 1., *Riccio coll. decis.* 563., & 4242., *Sanfelice decis.* 43., poiche ricercano li Criminalisti trè requisiti, acciò abbi luogo la pena. I. Che sia ritrovato coll' armi. II. Che coll' armi sia catturato. III. Che sia chiuso nelle carceri, *Nicolino in pr. crim.* 241. *lit. N.* perche altrimenti mancarebbe il delitto *in genere*, il quale nell' asportazione dell' armi è la medesima attuale apprensione coll' armi. Però l' istesso *cit. Peguerio* è di sentimento contrario, perche si dice trovato coll' armi, chi fù visto portar le armi; Ma il vero si è, e si prattica, che si ricerca, o che delinguisca coll' armi, o che sia carcerato coll' armi; altrimenti entrarà la sola pena straordinaria.

3\. Nientedimeno è da riflettersi, che trattandosi contro de' Cherici transgressori dall' editto, circa la delazione dell' armi, devono i Vescovi avvertire, che benche molti Dottori tengano, che non possono punirsi colla pena comminata nell' editto, se non siano presi *in fraganti* coll' armi, quali sono riferiti, e seguitati da *Riccio decis.* 257 *n.* 2., *par.* 2. e da *Zuffo de legit. proc. annot. ad Const. Barberin. n.* 104., pure ributtata questa opinione, quando

l'Editto semplicemente la delazione dell' armi, affinche i Cherici per mezzo di questo scudo, cioè per la deficienza del corpo del delitto per la cattura *in fragranti*, non si rendano più audaci, e ridotti agl' ordini salutevoli de' superiori, obusando senza timor di pena, di portar armi, e pigliando l' occasione di delinquire, potrà contro de' medesimi, li quali siano stati veduti portar armi da testimonj, anco per *inquisitionem (& citato Reo)* procedere *de rigore juris*, o alle pene spirituali, per il testo *in c. quicumque 23. q. 8. & c. 2. de vita, & honest. Cleric.*, o alla pena pecuniaria, attente le qualità dell' armi, e dell' armato. Perche oggi in ogni delitto *de jure Canonico* si procede *per inquisitionem, & ex officio, Raynaldo observ. crim. cap. 3. c. 34. § 10. n. 6.* proibendo l'Editto la delazione dell'armi, il Giudice potrà procedere *per inquisitionem* contro colui, che le porta, anco che non sia stato catturato colle armi adosso, come sostiene, ributtate le opinioni contrarie, *Conciolo res. crim. resolut.* con altri, e lo nota qui l' Autore.

4. La quale nostra opinione potrà particolarmente praticarsi con li Cherici *in sacris*, li quali *frequentemente*, contro la proibizione del Vescovo si servono, e portano lo schioppo da caccia, attento il decreto della Sagra Congr. del *Concilio lib. 17. decr. pag. 499. in Sarsinaten. 12. Augusti 1645.*, la quale condannando la delazione dell' armi, rispose al Vescovo, che ben potea lui con publico Editto a Cherici *in sacris* imporre la pena della sospensione *a divinis* da incorrersi *ipso facto*, se mai portassero l' archibugio senza licenza, e se incorsi celebrassero, restassero irregolari. Con li Cherici *in minoribus*, perche possono ritornar al secolaresco, no commettono peccato tanto grave, potrebbe adoprarsi altro; pene *Navarro manual. confess. par. 2. c. 15. n. 110. vers. quia alius &c.* Abbiamo detto *frequentemente*, perche chi, o due, o trè volte, o quattro nell'anno, (e qualche volta di più) *servata moderatione, & modestia*, e mai lasciato l'abito Chericale, nel boschetto, a chiuso giardinello si divertisce vicino un' cristallino fonticello con le beccafiche, o saporosi tordi, non dovrebbe processarsi, ne tampoco punirsi, anzi accordarli, o tacitamente, o pur espressamente la licenza, *Glossa in cap. 1. de Cleric. venat.*, per non dire, con esso loco accompagnarvisi.

Al num. 6.

5. **E**Saminati li Cursori, e li Testimonj *extra guardiam*, il Giudice prima di venire alle deposizioni de Periti, interporrà il decreto: *Die &c. instante Rev. Promotore Fiscali, fuit provisum, & decretum, quod talia arma, de quibus in actis, recognoscantur per N. & N. Peritos &c.* li quali chiamati dal Cancelliere: *De mandato Dom. Vic. Gen. Ego infrascriptus &c. vocavi N. de N., & N. de N. Peritos, super qualitate armorum, ad recognoscenda arma, de quibus in actis, &c. = N. Cancell. =* Poi si esamineranno essi Periti. Indi finalmente il carcerato si costituisce, e poi se gli dà il termine alle difese, come diremo appresso.

D. Ignazio Matteo d' Afflitto.

DELITTO IN SPECIE

CAP. XXI.

Della citazione de' Testimonj.

SOMMARIO.

Testimonj, benchè de jure Canonico non si possono astringere alle cause criminali, Oggi però de generali stylo si astringono, n. 1.

Testimonj Ecclesiastici si astringono con pena pecuniaria, & captura pignorum a testificare, ed in sussidio con la sospensione, n. 2.

Testimonj laici dal Giudice Ecclesiastico si astringono con le censure, n. 3.

Citazione di due modi si usa nel foro Ecclesiastico, n. 4.

Testimonj non citati non fanno fede senza tortura, e deve la citazione apparire negl'atti, nè si crede al Notajo, che dica, testis citatus, n. 5.

Citazione con un termine perentorio assegnato con la formola delle contumacie, n. 6.

Citazione contro testimonj Ecclesiastici contumaci per la pena con un termine assegnato, con la formola delle contumacia, n. 7.

Decreto per l'essecatorio, o mandato essecutivo contro li testimonj Ecclesiastici contumaci, n. 8.

Essecatorie per la pena contumaciale, n. 9.

Essecuzione de' beni contro li testimonj contumaci, n. 10.

Consegna delli beni essecutati, n. 11.

Pegni si devono restituire alli testimonj contumaci, dopo che ubbidiranno, n. 12.

Citazione contro testimonj laici contumaci ad dicendum causam, quare non debeant excommunicari, con trè termini assegnati per primo, secondo, e terzo perentorio, n. 13.

Termine unico perentorio si usa solo per le pene temporali, ma per le censure si devono assegnare trè termini per la trina Canonica monizione, n. 14.

Contumacia nella citazione fatta con trè termini per primo, secondo, e terzo perentorio, n. 15.

Cedolone contro li testimonj in contumacia, num. 16.

Testimonj scommunicati si devono prima assolvere, altrimente l'essame è invalido, e decreto di detta assoluzione, n. 17.

Citazione contro testimonj laici più speditiva con trè termini assegnati fra termine d'ore, n. 18.

Relazione del Cursore, che ha citato fra termine d' ore, num. 19.

Contumacia accusata contro li citati fra termine d'ore, num. 20.

Decreto della scommunica in contumacia, n. 21.

Cedolone contro testimonj contumaci, n. 22.

Contumacie, che non si possono accusare per le sopra-

sopravenienza della notte, e della festa, si pospongono, e si nota l' impedimento, n. 23.

1. Li Testimonj *de Jure Canonico* non possono astringersi a testificare nelle cause criminali dal Giudice Ecclesiastico, e Secolare, ma solamente possono ammonirsi: con tutto ciò per generale osservanza di tutte le Corti Ecclesiastiche, e Secolari, si osserva in ciò il *jus civile*, per il quale possono astringersi a testificare per qualsivoglia Giudice, come largamente fonda *Pellegr.* alla *pract. crim. par. 4. sect. 5. a num. 3.*

2. Con avvertenza però, che contro li testimonj Ecclesiastici contumaci si procede con la pena pecuniaria, *& capitis pignoribus*, si astringono a testificare, *& in subsidium* anco con la sospensione.

Nè osta il *text. in cap. si quis Presbiter 2. qu. 5. cap. statuendum 2. quaest. 6.*, ed altri riferiti da *Farin. quaest. 76. num. 74.* che il Cherico non può nel giudizio criminale essere astretto a testificare, poichè s' intende dal Giudice Laico, e non dal Giudice Ecclesiastico, quale può astringere li Cherici a deponere avanti al Giudice laico, purche giuri in mano dell' Ecclesiastico, *Pellegr. in pract. crim. p. 4. sect. 5. num. 24. fol. mihi 334.*

3. Ma contro i testimonj laici non si pratica la pena pecuniaria, nè di astringersi *capitis pignoribus*, ma il Giudice Ecclesiastico, in contumacia li scomunica, e l' affigge li Cedoloni, e con le Censure l' astringe.

4. Li Testimonj in cause criminali si possono citare di due modi, o con una citazione perentoria, assegnando un' termine, o pure assegnando trè termini per primo, secondo, terzo perentorio.

5. E necessariamente deve citarsi il testimonio, altrimente non si prova la sua deposizione, e si rende sospetto di falso, e si chiama ultroneo, e spontaneo, *c. in nomine Domini, de testibus, & l. si quando, C. de testibus, l. Presbyter, C. de Episc., & Cler.*

Tanto che non basta, che nella deposizione si legga, vz. *Testis citatus, monitus, & paratus*, perche deve *in actis* apparire la citazione fatta, come avvertisce il *Sig. Reg. Petra vit. 78. & 87.*

E quando il Testimonio è deposto senza apparire la citazione *in actis*, acciò la sua deposizione facci prova, le si deve dar la carda, *Carol. de Grassis de effect. Cleric. effect. 10. n. 9. Guazzin. defens. 28. cap. 6. nu. 4. Mascard. de probat. conc. 1318. nu. 63.*

6. *Form. della Citazione de Testimonj con un Termine perentorio assegnato.*

Si ponerà il Titolo del Vicario, o Commissario.

„ *Cursoribus*, & servientibus nostris, sive alterum Curiarum insolidum, &c., ad omnem instantiam, & requisitum Rev. Promot. fiscalis, & Partis querelantis; sive, &c., quis vestrum fuerit requisitus citet; moneat, & requirat infrascriptos Testes Clericos Terræ N., quatenus ad pœnam unciarum auri 25. locis piis, & in subsidium suspensionis, & infrascriptos testes laicos sub pœna excomunicationis per totum crastinum diem, quæ erit 14. currentis mensis, vel prima die, &c. precisè, & peremptoriè comparere habeant, & debeant coram nobis ad deponendum testimonium veritatis super nonnullis arduis caussis mentem fisci, & nostram dignè moventibus: & caveant de contrario sub pœna prædicta, aliàs, &c. dantes, &c. mandantes, &c. citentur, & referantur in forma. Datum in Civitate N. die, &c.

N. Vic. Generalis. *N. Act.*

Nomina Testium citandorum sunt, vz. N., N., N., N.,

Si farà la relazione d' esser citati li testimonj in forma solita.

Form. della contumacia contro li testimonj.

Die t. mensis N. 1700. in Civit. N., Curia sedente, & instante Fisco, fuit accusata contumacia contra N., N., N. testes citatos, relatos, & non comparentes, & in fidem, &c. N. Vic. Gen.

Die 15. mensis N. 1700. in Civit. N., Curia sedente, & instante R. Promotore Fisci fuit accusata ultima contumacia, contra retroscriptos testes citatos, relatos, & non comparentes, & in fidem, &c.

N. Cancell.

Dopò accusata detta contumacia nel giorno seguente, o dopò due giorni, si spedisce la citazione contro gl' Ecclesiastici, *ad dicendam caussam, quare non debeant solvere pœnam*, e contro li Laici, *ad dicendam caussam, quare non debeant excommunicari.*

7. *Form. della citazione contro persone Ecclesiast. che per la pena della contumacia.*

„ *De mandato* Episcopalis Curiæ N., Cursoribus nostris, sive, &c., noveritis qualitèr die, mense, & anno tali; fuit a nobis expedita citatio ad infrascriptos testes, ut, sub pœna unciarum auri 25. per quemlibet, comparerent coram nobis ad deponendum testimonium veritatis super nonnullis caussis fiscum nostrum tangentibus; & transacto constituto termino comparere minimè curaverunt, propter quod contra eos incusata fuit contumacia, & intendentes ad exactionem pænæ devenire, duximus præsentes expedire, quibus mediantibus quis vestrum fuerit requisitus, citet, moneat, & requirat testes ipsos, quatenùs per totum crastinum diem compareant, vel prima die compareant coram nobis ad dicendum caussam, quare non debeant condemnari ad pœnam in supradicta citatione contentam, & ad videndum mandatum exequutivum expediri, aliàs, &c.

N. Vic.

N. Act.

E se con questo nè meno compariranno s' incusano le contumacie nel modo seguente; e poi procedesi all' esecuzione del mandato essecutivo della pena, alla quale devesi prima con decreto condannarsi.

Form.

Form. delle contumacie.

Se la relazione del Corsore sarà, come li testimonj sono citati a 4. Maggio, quella *crastina die*, o prima giornata, in cui devono li testimonj comparire, sarà a 5. Maggio, e però si dirà nel seguente modo, insegnato da *Morello §. 3. fol. 42. n. 9.*

Die 5. mensis Maii 1700. in Civitate N. Curia pro Trib. sedente, accusata fuit prima contumacia contra retroscriptos testes citatos, relatos, & non comparentes in forma, & in fidem, &c. N. *Act.*

Poi passati trè giorni si accuserà l' ultima contumacia.

Die 9. mensis Maii 1700. in Civitate N. *Curia pro Trib. sedente accusata fuit ultima contumacia contra suprascriptos testes citatos, relatos, & non comparentes, instante R. Prom. Fisc., & petente, & in fidem, &c.*

8\. *Form. del decreto, e spedizione del mandato essecutivo per la pena della contumacia.*

Rev. Vic. N., visa citatione legitimè executa, contumaciis incusatis contra supradictos testes, ipsisque in Banco juris alta, & intelligibili voce vocatis per N. Cursorem ipsius Curiæ, qui non comparuerunt, nec aliquis pro eis, decrevit, præfatos N., N., N. testes contumaces fore, & esse condemnandos ad pœnam unciarum auri 25. per quemlibet ob non paritionem mandatorum, & pro dicta pœna fore, & esse mandatum executivum expediendum in forma, &c., & ità per hoc suum, & expediantur, &c.

E si spedirà il mandato, vz.

9\. *Form. del mandato essecutivo.*

S. ponerà il nome del Vicario.

„ *Per unum* ex Cursoribus, & Servientibus „ nostris, sive &c., exequatur realiter tantùm con„tra N. & N., &c. pro summa unciarum auri 25. „ per quemlibet, pro qua fuerunt condemnati „ in ipsorum contumaciam, vigore decreti; & „ quicquid executum fuerit, penes tutum ter„tium Ecclesiasticum deponatur, ad finem, &c. „ Dantes, &c. Datum, &c.

N. Vic.

Si esseguirà, ed in piè di detto mandato si farà dal Corsore la relazione, vz.

10\. *Form. della relazione del Corsore d'aver fatta l' essecuzione.*

„ *Die, &c.* N. de N. Cursor Curiæ Episco„palis Caputaquensis retulit mihi infrascripto „ Actuario vigore supradicti mandati, essecutum „ fuisse contra N., N., N., &c. infrascripta bona, „ vz. (*si descrivano li beni essecuti*), quæ bona „ fuerunt consignata B. B. ad finem illa exhi„bendi ad omnem ordinem Curiæ Episcopalis „ Caputaquensis, & in fidem, &c.

N. *Act. ex relatione.*

Fatta che si avrà detta relazione, si farà l'obligo dal Consegnatario di detti beni.

11\. *Form. dell'obligo, che fà il Consegnatario.*

„ *Die, &c.*, & coram infrascripto Vic. N., „ personalitèr constitutus B, qui spontè, non „ vi dolo, sed, omni meliori modo, vii, &c. de„claravit in sui posse habuisse consignata in„frascripta bona executa contra N., N., & pro„misit, & se obligavit illa exhibere ad omnem „ ordinem Curiæ Episcopalis Caputaquensis; & „ proindè obligavit se, &c., bona omnia, &c. „ ad pœnam dupli, &c., medietate, &c. consti„tutione præcarii, &c. renunciando exceptio„ni rei non traditæ, &c., & ita se obligavit, „ juravit, & renunciavit in forma, &c. Actum „ in Terra T. die, & anno, quo sup.

„ Io B.B. mi obligo, ut suprà.

„ N., N., N., N., *Testes.*

T. Vic.

N. *Act.*

12\. Se poi li testimonj compariranno, e si sottometteranno all' essame, se gli restituisce la roba essecuta subito dopò fatta la deposizione, non dovendosi applicare al Fisco cosa alcuna, come attesta *Carav. rit. 206. n. 3., Gl. in l. cum ab initio in verbo cogat, ff. quemadmodum testamentum aperiretur, Corrad. sing. 234.*

13\. *Form. della citazione contro li testimonj laici contumaci ad dicendum caussam, quare non debeant excommunicari, con trè termini assegnati 1., 2., e 3. perentorio.*

„ *Cursoribus*, & Servientibus nostris, sive „ &c. notitia, qualitèr cum die, mense, & an„no tali fuissent citati N., N., N., N., testes, ut „ sub pœna excommunicationis comparerent „ coram nobis ad deponendum testimonium ve„ritatis, super quibus fuissent interrogati pro „ nonnullis arduis causis, sicum nostrum di„gnè moventibus; & quia comparere minimè „ curavarunt, duximus præsentes expedire: qui„bus mediantibus, vobis omnibus suprà jam „ dictis, dicimus, committimus, & mandamus, „ quatenus quis vestrum fuerit requisitus, citet, „ moneat, & requirat eos, ut intra terminum „ dierum trium, quorum primum pro primo, „ secundum pro secundo, & tertium pro tertio, „ & ultimo peremptorio termino assignamus, „ compareant coram nobis ad dicendum cau„sam, quare non debeant excommunicati de„clarari ob non paritionem, &c., aliàs ad vi„dendum prima die immediatè sequenti cum „ effectu seipsos excommunicatos declarari, ca„dulones decerni, relaxari, & affigi mandari. „ Datum, &c.

N. *Vic.* N. *Act.*

S'avvertisce, che il termino unico perentorio non si usa in questa citazione, che si tratta di censure, ma si usa, quando si tratta di pena temporale, cioè pecuniaria, o simile, secondo la formola fatta contro li Testimonj Ecclesiastici, *ut suprà*: mà quando si tratta di pena spirituale, come interdetto, scomunica, o altra simile, si ricercano trè monizioni, o almeno trè termini assegnati per primo, secondo, e terzo perentorio, *c. sacro de sent. excom*, *Monsig. Morell. §. 5. fol. 65. n. 27.*

15\. *Form. delle Contumacie.*

Si fa la relazione del Corsore, vz., esser citati li testimonj a 4. Maggio col termine di trè giorni assegnati, *ut suprà*; si accuserà la prima contumacia nel giorno immediatamente sa-

seguente, se non è festa, v3.

Die 5. mensis Maii 1700. in Civitate N. pro Tribunali sedente accusata fuit prima contumacia contra retroscriptos testes citatos, relatos, & non comparentes, instante Rev. Prom. Fiscali, et in fidem, etc.

N. Act.

Die 6. mensis Maii in Civitate N., Curia etc. accusata fuit secunda contumacia contra retroscriptos testes citatos, relatos, et non comparentes, instante Rever. Prom. Fiscali, & in fidem, etc.

N. Act.

Die 7. mensis Maii 1700. in Civitate N. Curia pro Tribunali sedente accusata fuit tertia, at ultima contumacia contra retroscriptos testes citatos, relatos, et non comparentes, instante Rever. Promotore Fiscali, at in fidem, etc.

N. Act.

Die 8. mensis Maii 1700. in Civitate N. Curia pro Tribunali sedente, instante Rev. Promotore Fiscali, Rev. Dom. Vic. Generali, visa relatione notificationis, visisque contumaciis incusatis contra retroscriptos testes citatos, relatos, et non comparentes, ipsisque iterùm ex abundanti vocatis in banca juris, alta, et intelligibili voce per N. Cursorem d. Episcopalis Curiæ N. qui non comparuerunt, nec aliquis pro eis, ideò illos sic contumaces effectos, ac reputatos excommunicavit, absolutione ipsi Rev. tantùm reservata, et cedulones relaxari, et per publica loca affigi mandavit, et ita, etc. et omni alio meliori modo, etc.

N. Vic.

N. Act.

E se il giorno, che si deve accusare la contumacia fosse festa, si dirà:

Die 6. Maii non fuit accusata secunda contumacia ob festum, ut in kalendario.

E poi si accuserà il giorno seguente.

16\. *Form. del Cedolone contro li Testimonj in Contumaciam.*

N. Vicarius Foraneus Terræ N, et ad infrascripta specialitèr deputatus. Hic authoritate nostra, quà fungimur, declarantur, et publicantur excommunicati, et à Christifidelium consortio segregati N., N., N. Terræ N. ex eo, quia citati, moniti, et requisiti ad dicendum caussam quare non deberet excommunicari ob non paritionem mandatorum, seipsos subiiciendi examini, comparere minime curaverunt mandatis prædictis obtemperare; Propter quod, servatis servandis, fuerunt excommunicati declarati, ut patet ex actis, et sententia, quibus, etc. igitùr ab omnibus evitentur, donec ab Illustriss., et Reverendiss. Domino absolutionis beneficium meruerint obtinere. Datum, etc.

N. *Vic. Foran.*, & *Commiss. Deleg.*

N. Act.

Amoventes, et lacerantes, aut quomodolibet deturpantes, sint ipso facto excommunicati.

Se poi li Testimonj compariranno, e si sottometteranno all' essame, dovrà il Vicario quelli essaminare.

17\. Avvertendo, che detti Testimoni non si possono essaminare, se prima non si assolvono, altrimenti il loro essame è nullo; e si fà il memoriale, dove offerendosi pronti all' essame supplicano per l' assoluzione; e si dirà: *Absolvantur ab excommunicatione incursa per quemcumque Confessarium approbatum.*

E per il Confessore si farà la fede in piè del memoriale, e si pone *in actis*; e poi siegue l' essame: e quando fosse dubio, che il testimonio dopò assoluto non venisse, ò venisse, ma non deponesse a consonanza quel, che se li domanda, sogliono assolverlo con reincidenza: v3.

Absolvatur per dies tot cum reincidentia, infrà quem terminum pareat mandatis Curiæ, aliàs termino elapso statim reincidat.

E dopò, che avrà deposto si concederà l' assoluzione totale: *Stante paritione, absolvatur, &c.*

18 *Form. della citazione de' Testimonj laici più speditiva d' altro modo più bello con tre termini assegnati.*

De mandato Curiæ Episcopalis Caputaquensis.

„ *Ad instantiam* Reverend. Promotoris Curiæ Episcopalis N. (*E se vi è l' accusatore, si aggiungerà; & ei adhærentium*) citentur, moneantur, & requirantur omnes subscripti testes personalitèr, sin autem, domi solitæ habitationis, eisque, & cuilibet ipsorum mandetur, prout nos, &c., quatenùs sub pæna excommunicationis, cujus absolutionem nobis tantùm reservamus, infra terminum novem horarum, quorum tres pro prima, tres pro secunda, & tres pro tertia, ultima, ac peremptoria monitione eis, & cuilibet ipsorum assignamus, personalitèr comparere unusquisque eorum habeat, & debeat coram nobis in hacmet Episcopali Curia juraturi, & veritatis testimonium perhibituri, super quibus erunt interrogandi ad Curiam ipsam, & Fiscum spectantibus. Aliàs dictis terminis elapsis, hora immediatè sequenti compareant ad dicendum caussam, quare non debeant excommunicari; & successivè ad videndum dictis censuris gravari, & cedulones relaxari, & affigi, ipsis ampliùs non citatis; nisi si, & quatenùs opus erit per affixionem citationis ad Valvas Curiæ prædictæ; citentur, & referantur, &c. Datum in Civitate N. die, &c.

N. *Vic. Gen.*

N. *Act.*

Nomina Testium.

N., *N.*, N., N., *&c.*

Il termine si può assegnare frà sei, o frà nove ore, o frà sei giorni, o nove giorni, secondo la distanza del luogo, ed urgenza del negozio.

19\. *Form. della Relazione del Corsore.*

Io *N.* ordinario Corsore della Corte Vescovale *N.* riferisco, aver intimato li retroscritti Testimonj, oggi 3. Aprile 1700., cioè quelli, che stanno segnati con la P. di Persona, e quelli, che stanno segnati con D. in Casa, per non aver potuto quelli trovare di persona, e l' ò citati ad ore 12.

Dove si avverto, che quando il Termine è

frà

fra tant' ore, si deve nella relazione ponere l'ora, che l'a citati, per sapere l'ora in cui cade la contumacia.

Ad alcuni non place, che li citati si segnino con P., o D. a segnalare, quali *Personale*, e quali *Domi* sono citati, ma che debba farsi nominatamente la relazione: v3. *Riferisco avere intimato li T., e T. personalmente, e li T, T, e T. in casa di loro solite abitazione*, come dice *Castellana* nella sua *prat. cap...n...*

20 *Form. della prima contumacia.*

Eodem die 3. mensis Aprilis 1700. in Civitate N., hora 15. ejusdem diei, Curia sedente, &c.

Accusata fuit prima contumacia contra retroscriptos testes citatos, relatos, et non comparentes, instante Rev. Fisci Promotore, et ad fidem, etc. N. Cancell.

Form. della seconda contumacia.

Eadem die 3. mesis Aprilis 1700. hora 18. in Civitate N., Curia sedente, etc. instante Rev. Prom. Fiscali accusata fuit secunda contumacio contra subscriptos testes citatos, relatos, et non comparentes. N. Canc.

Form. della terza contumacia.

Eodem die 3. mensis Aprilis 1700., hora 21. in Civit. N. Curia pro Trib. sedente, instante Rev. Promotore Fiscali accusata fuit tertia, et ultima contumacia contra retroscriptos testes citatos, relatos, et non comparentes, et ad fidem, etc. N. Canc.

21 *Form. del decreto della scomunica in contumacia.*

Eodem die 3. mesis Aprilis 1700., hora 22. dicti diei, in Civit. N Curia pro Tribunali sedente, Rev. Dominus Vicarius Generalis N., visa relatione notificationis, visisque contumaciis incusatis contra retroscriptos testes citatos relatos, et non comparentes, ipsisque iterum ex abundanti vocatis in banco juris, alta, et intelligibili voce per N. Cursorem prædictæ Curiæ qui non comparuerunt, nec aliquis pro eis, ideo instante Promotore Fiscali, et petente, illos sic contumaces effectos, ac reputatos excommunicavit, absolutione ipsi Reveren. tantum reservata, et cedulones relaxari, et per publica loca affigi mandavit: et ita, at omni alia meliori via etc. hoc suum etc.

N. *Vic.* N. *Cancell.*

22 *Form. del Cedolone contra testimonj contumaci.*

Auctoritate ordinaria declarantur excommunicati omnes in calce præsentium nominandi, et cognominandi, qui moniti ad ferendum veritatis testimonium sub pœna excommunicationis, obedire noluerunt, unde citati, relati, et contumaces effecti, fuerunt excommunicati, absolutione nobis tantum reservata: atque ab omnibus vitentur, publicos hos cedulones relaxavimus, instante in omnibus Rev. Prom. Fiscali, etc.

Amoventes, lacerantes, deturpantes, sint ipso facto excommunicati, absolutione tantum reservata. N. *Vic. Gen.*

Nomina vitandorum.

N., N., N., N., *etc.* N. *Cancell.*

23 Avvertendo, che quando la contumacia cadessa di notte, allora si deve notare detto impedimento, v3.

Ab hora 23. diei Sabati, quæ computatur tertia dies dicti mensis Aprilis 1700. usque ad horam decimam ob noctem supervenientem non fuit recta Curia, & a dicta decima hora dicti diei Dominici usque ad horam decimam subsequentis diei Lunæ, quæ computatur quinta dies currentis mensis Aprilis, neque fuit recta Curia ob dictum festum Dominicum, idea non fuit accusata ultimo contumacia. N. Cancell.

Die 5. mensis Aprilis 1700. in Civitate N. hore 13. instante R. Promotore Fiscali, accusata fuit tertia, et ultima contumacia contra retroscriptos testes citatos, relatos, et non comparentes, etc. ad fidem, etc.

N. *Cancell.*

ADDIZIONE

1. NElle caose criminali possono riceversi per Testimonj anco li namici, perche quasti meglio d'ogn'altro sanno ponere in chiaeo li fatti, ma non perciò secondo le loro deposizioni dovrà giudicarsi, *Ambros. in proc. inform. cap. a. num. 24., Genuense cap. 35. num. 2.*

2. Costato dunque del corpo del delitto, cioè che il delitto sia commesso, comincìarà il Giudice ad inquirere, chi mai l' abbi commesso; però farà citare i Testimonj verosimilmente informati, frà il termine, o di ore, o di giorni *ad comparendum, & ad respondendum super quibus erunt interrogandi ad Curiam ipsam, & ad Fiscum spectantibus etc.*, e li farà citare di persona, *l. scire oportet, §. qui autem, ff. de excus. tutor.*, o non trovandosi di persona, *domi solitæ habitationis*: a non una, ma due volte, come si pratica nella nostra Curia Arcivescovale di Napoli per il *Rito 17.*, acciò s'abbino per legitimamente citati, *Genuense in prax. cap. 23. num. 15., Guazzino defens. 10. cap. 2. num. 14., et 16.*, e se ne fara la relazione dal Corsore di propria mano, se sà scrivere, sanza che si sottoscriva, com' è lo stile della nostra Curia, del S. R. C., e della G. C. della Vicaria: o dal Cancelliere, o Notajo, se non sà scrivere.

3. Contro de' Testimonj, chè non compariranno, ad Istanza del Fisco si accusano ne' termini stabiliti nella citazione, la contumacie, e saran trè, non due, per il *cap. sacro, de sent. ex com.* poiche comunamente insegnano li DD., acciò uno dir si possa contumace, molto più in materia criminale, o apposta sia nella citazione la pena delle censure, deva ben tre volte esser monito dal Giudice, *Pellegrino in prax. par. 4. sect. 5. num. 29.* E queste si accusano nello stesso giorno, tempo, ed ora, anco di notte, nel quale, o nella quale è tenuto comparire il contumace, (e non nel dì seguente, come dissimo delle contumacie nella caose civili nella *parte de' Giudizj Civili*) come il tutto ossarva l' Autore, dandone di più la pratica.

4. E qui

4. E qui per una piena intelligenza si sappia. I che se il testimonio sia verosimilmente informato del fatto, o perche così costi dagl'atti, o perche sia stato inteso *extra judicium* da due testimonj, ò da uno più degno di lui, *Guazzino defens. 19. cap. 2. num. 6., & cap. 5. num. 2. in fin.*, *Gilerba consil. 23. num. 8.*, saper il fatto accaduto; ò pure averlo veduto con l'occhi suoi proprj; perche commesso nel luogo, dove lui abitava, fatigava, o ci si ritrovava presente; dovrà questo forzarsi, *Fagnano in cap. pervenit num. 5. 6. de testibus cogen.*, se non volesse essaminarsi, perche forsi dicesse non ricordarsi del fatto, o non saperlo, o non esservisi trovato presente, appunto perche l'officio del Testimonio è publico, o necessario, *Guazzino defens. 14. cap. 11. in princ.*, importando molto alla Republica, che li delitti sian puniti, e netta sia da uomini facinorosi. E dovrà forzarsi, o colle carceri, assegnatoli un qualche termine a volersi ricordare di quelche sarà interrogato, e a voler deponere di quelche verosimilmente dovrà ricordarsi; o colla tortura, precedendo l'istanza del Fisco, ma ne' casi, che dagl'atti già costi il corpo del delitto principale, o che in altro modo non potesse aversi la verità, o che si tratti d'Indizio prossimo, o che la causa grave sia, o che si tratti sapere del fatto principale, e delle qualità sostanziali, perche fuora di questi casi, basterà il solo carcere per alcuni giorni, *Scaccia de judic. lib. 1. cap. 89. num. 14.*, *Farinacea de testib. quæst. 79. num. 43.*, o la pena pecuniaria, precedendo le trè monizioni, *ut congruè respondeat sub pœna carceris per unum mensem, vel ducatorum tot* essendo Cherico, non così nel laico, come riflette il *Morelli de coact. test. ad congruè respondend. §. 10.*

5. II. Se il Testimonio nella medesima sua deposizione, o in diverse fatte innanzi a più Giudici, o all'istesso nell'Informativo, e nel Repetitivo, o nell'Informazione extragiudiziale, o giudiziale sia vacillante, vario, ed a se contrario circa al fatto sostanziale, o suo circostanze, regolarmente dovrà condannarsi alla tortura, perche l'è spergiuro, e così deve purgare la sua infamia, acciò facci fede, *Roso in prox. cap. 2. num. 14. & 15.*, *Ambros. loc. cit. lib. 1. cap. 4. num. 6.* Però con questa differenza: Se la variazione nasce dalla sua propria confessione, quando venghi interrogato della causa della sua variazione, e contrarietà, e non alleghi giusta causa, perche niente di probabile, e di ragionevole assegna contro la sua propria confessione, senza consegnarseli la copia degl'Indizj, senza legitimarsi il processo contro di lui, e senza darli le difese, si condannarà alla tortura; perche non si condannarà, se alleghi le giuste cause. Se poi la variazione, o la contrarietà venghi convinta da Testimonj, li quali depongono, che il Testimonio *extra judicium* abbia deposto il contrario di quello abbi deposto *in judicio*, che sia vario, &c. dovrà sentirsi, dandoseli le difese; poicchè potrà molto dire contro di quelli, che pretendono convincerlo, e contro la sua deposizione extragiudiziale, *Falleris in pro. ver. capiat. inform. num. 32.*, *Farinacea quæst. 39. num. 137.*, *Guazzino defens. 19. cit. cap. 15. num. 2.*, *Scialoya de tortur. cap. 14. n. 73.* ributtando *Bossio*, e li contrarj. Oppure la variazione si dubiti, che nasca dalla naturale riverenza, e dal timore, &c., o dalla subornazione, nel primo caso, conforme la confrontazione del Testimonio non si permetterà in faccia del Nominato, *Concielo ver. confrontatio resol. 1. num. 8.*, così si tolerarà la variazione; nel secondo caso sarà condannato alla Tortura per un quarto d'ora per scoprire la subornazione, e 'l subornante, senza darseli la difesa, *Ambros. lib. 1. cap. 14. num. 17.* a perche poi compilato contro lui il processo della falsità, sarà condannato come principale per un'ora alla Tortura, come diremo qui appresso: Quindi se la variazione sarà nella medesima deposizione, prima che questa si termini, l'Interrogatorj saranno: *Quomodo superius dixit hæc, postea dixit hæc, quæ sunt contraria ejus dicto?* O pure: *Quodnam ex duobus dictis ab eo in eadem depositione positis, sit verum?* alla quale domanda, se nulla di rilevante risponderà, si terminarà la sua deposizione con la sottoscrizione di esso deponente, del Giudice, e del Cancelliere, perche detta deposizione fà il corpo del delitto nella variazione, nella contrarietà, e nel mendacio: poi il Fisco, narrando quanto di contrario fù detto dal Testimonio fa istanza per la tortura, la quale ordinandosi con decreto del Giudice, si darà, e l'Interrogatorj saranno con le particole *benignè monitus &c., iterum, & tertio monitus, &c. S.* poi la variazione sarà in due deposizioni fatte innanzi a due Giudici, ricevutasi la seconda deposizione, la qual è contraria alla prima, s'interrogarà: *Quænam ex duabus depositionibus per eum factis, sit vera?*, e se non se n'assegnarà causa rilevante, si terminarà la deposizione colle sottoscrizioni sopradette, acciò fermo resti il corpo del delitto sulla contrarietà, o sullo spergiuro: Farà la sua istanza il Fisco narrando la contrarietà, e conchiudendo, che posto sia alla tortura, a fine di vedersi, qual sia la vera delle due deposizioni fatte, si farà il decreto della Tortura, o nella Tortura l'Interrogatorj saranno con le dette trè particole: e sempre si starà alla deposizione fatta nella tortura, *Bossio de tort. test. num. 39.*, *Farinacea quæst. 39. num. 147.*, *Careno de offic. S. Inquis. part. 3. tit. 10. n. 159.*

6. III. Se li Testimonio, che vario, contrario, e vacillante si dubiti, costi, o confessi spontaneamente d'essere stato subornato, o sedotto, *Clem. Testibus, de Testibus*, cioè istrutto a deponere con giuramento diversamente ciò, ch'altra volta depose, *Zuffo quæst. 107. num. 6.*, o innanzi al medesimo Giudice, o innanzi a diverso: (ed indurre il Testimonio a deponere il falso, e quello sedurre dal dire la verità, è delitto di falsità, *Claro in §. falsum num. 3. cum seq., & num. 10.*, *Sanfelice decis. 148*) la pratica sarà:

7\. O il Giudice dubita della sobornazione, non costando dagl' atti degl' Indizj della sobornazione, ed in tal caso essendovi la probabilità della seduzione, intesa la prima risposta fatta, e contraria alla prima deposizione, finirà l'esame, *animo iterum examinandi*, e la farà sottoscrivere; e 'l Fisco farà l' istanza *procedi contra talem Testem de subornatione*, alla quale si dirà: *Capiatur informatio super expositis per Fiscum*, si citano li Testimonj, e si darà loro il giuramento in faccia del Testimonio sobornato, perche sarà ottima cautela, e così restarà legitimato il processo.

8\. O coste dagl' atti medesmi degl' Indizj della sobornazione per Testimonj, li quali esaminati sul principale delitto, abbieno deposto accessoriamente, o incidentemente delli segni della sobornazione; ed in tal caso fatta la seconda deposizione contraria alla prima, subito che ricavato si averà il detto contrario alli detti della prima deposizione, si termina l'esame: e 'l Fisco farà l' istanza, *procedi contra ipsum Testem sibi contrarium, tanquam falsum, & subornatum* per tali, a tali indizj, che appajono dagl' atti; fatta la quale istanza si dirà: *Quod iterum examinetur N. de N. tanquam principalis in se, testis vero quoad alios, &c.* e con la tal claosola si riceverà la nuova deposizione del Testimonio contrario: l' interrogatorj saranno: *Num sit dispositus ad veritatem fatendam de eo quod scit circa tale factum? Num de ea re aliàs deposuerit?* Il quale rispondendo Signor sì, si dirà: *Tunc Dom. mandavit illi legi ejus primam depositionem factam sub die... coram N. Qua inventa, & lecta per me de verbo ad verbum, & per ipsum benè intellecta, fuit interr. Num quæ modo legi audivit, fuit ab ipso deposita, & dicta coram tali Judice*, e rispondendo *Signor sì*, perche non può negarlo, *Interr. Num ea, quæ deposuit coram tali Judice, & modo legi audivit, vera sint, & pro veris approbet?* e negando d'esser vero, si dirà: *Quomodo, & qua ratione velit asserere dicta per eum in prima depositione non esse vera, si ea dixit sponte, & cum juramento*, e sentita la risposta si chiuderà l'esame, e si sottoscriveranno.

9\. E si rifletta quì, che l' indizj sufficienti della sobornazione, sono: l' Amicizia del Testimonio con colui, contro cui abbi prima deposto, e che dopo fatta la prima deposizione siano stati veduti associati, a trattare, e parlare, &c. *Rosa cit. cap. 2. num. 11.*, *Zuffo cit. quæst. 207. num. 7.* E perche la sobornazione nasce sempre in segreto, ed a quattr' occhi, è perciò di una prova difficile, quindi potrà provarsi dalle presunzioni, *Mascardo conclus. 2347.*, *Farinaccio quæst. 67. nu. 257.* E qual fede faccia il Testimonio, che si confessa sobornato contro del sobornante, si veggano *Guazzino ver. subornatio resp. 2.*, *Vermiglia conclus. 370.*, *Claro § falsum num. 5.* E sarà buona cautela, che il Testimonio da esaminarsi sull' Indizj della sobornazione, s' interroghi sul delitto principale, affine che incidentemente deponga della sobornazione; l' interrogatorj potrano esser questi: *Num cognoscat N. de N. offensum? Num sciat aliquid ei evenisse? vel quid sit de N. de N.?* ed aperta si la via a deponere del corpo del delitto, seguitarà: *Quid scit de dicto enunciato delicto, a quo, ubi, & quomodo commissum?* e qui se risponderà, averlo inteso dal tale Testimonio, dirà: *Num prædictum N. ea deposuisse odio, timore, vel ne?* Se risponderà, non aver mai inteso, che il tale abbi deposto per odio, timore &c. ma liberamente, e spontaneamente si dirà: *An scit quomodo se tractaverint dictus N. Testis, cum dicto N., contra quem deposuit, post factam depositionem contra eum*: e quì deponendo dell' amicizia, familiarità, &c. finirà l' esame, il quale si sottoscriverà. Delle stesse maniera potran formarsi l' altri Interrogatorj sull' altri indizj concernentino alla sobornazione.

10\. O confessa finalmente il Testimonio, perche citato a nuovamente deponere, o pure spontaneamente per discarico di sua coscienza, d'esser stato sedotto, e da chi: In tal caso la spontanea confessione della seduzione si riceve con la claosola: *Principalis in se, testis vero &c.* e finita la sua deposizione, e poter purgare la sua contrarietà, si farà il decreto: *N. de N. torqueatur ad videndum, quænam ex duabus depositionibus per eum factis sponte, vera sit?* e se sia sobornato, *quo fine, motivo, prece, pretio, &c. inductus sit ad faciendam secundam depositionem contrariam primæ*, e si farà l'atto della Tortura: se il nominato seduttore sia nelle carceri, s' estrarrà, ed introdotto nel luogo della tortura, se ne farà la confrontazione, perche esso Testimonio sobornato è socio del delitto, come si è detto avanti; e se lontano, si citerà *ad videndum jurare, & repeti testem in tortura*, il quale non comparendo, se gl' accuseranno le contumacie, e si ripeterà. E che il testimonio sedotto, e sobornato e deponera con giuramento debba condannarsi alla tortura *ad detegendam subornationem*, scrissero *Ambros. lib. 1. cap. 4. num. 9.*, *Guazzino cit. defens. 19. cap. 2. num. 15.* Il Testimonio sobornato se abbia deposto senza giuramento, si punirà colla pena straordinaria, *Caballo cas. 69.*, ed è opinione seguitata, *Riccio coll. 2176. ver. sed quid, &c.* contro quella di *Bartolo in leg. si quis ff. de fals.*, e dell' *Abate in cap. de testib. num. 9. eod. tit.*, che vogliono potersi punire colla pena ordinaria *de falso*, come se giurato avesse. E contro l'Istruente, seducente, o producente il falso testimonio, *de jure* è l' istessa pena, che quella del falso Testimonio, *per pragm. 4. de falsis*, ed ivi *Rovito num. 1.*, *& per Const. Reg. sub rubr. de falsis*: ivi: *qui falsitatem astruxerit testibus, falsi pœna coerceatur*: di modo tale che se la qualità della falsità tale sia, che il Testimonio debba morire, dovrà pur chi lo sedusse, *Rovito pragm. 7. de falsis*; Però si distingue; O il Testimonio deponendo il falso, e per la seduzione non consegua alcuno emolumento, non dovrà punirsi con la pena ordinaria, nè il seducente, nè il deponente, *Scialoja de foro judic. cap. 3. nu. 127. col. 2.* O

il Te-

il Testimonio è stato sedotto con prezzo, o promessa di prezzo, e così seguita sia già la falsa deposizione, e dovrà punirsi l'un', e l'altro colla pena ordinaria *de falso*, li *DD.cit.* O il Testimonio è stato tentato, e sedotto *prece*, *consilio*, *blandis verbis*, o senza danaro, o promessa di danaro, o altra cosa, e nè l'uno, e nè l'altro dovrà punirsi, nè pur estraordinariamente, se non sia seguita la falsa deposizione, *Giurba cons.64.per tot.* contro l'opinione di *Caballo cas. 144. num. 1.*, il quale anco *effectu non sequuto*, li vuol puniti estraordinariamente; perche quando fosse seguita la falsa deposizione semplicemente senza il commodo del deponente, e 'l danno del terzo, dovran punirsi estraordinariamente: poicche se in commodo del Testimonio deponente, ed a danno del Terzo, contro cui si è deposto, dovranno ambidue punirsi ordinariamente colla pena della vera falsità, la quale si verifica per li due estremi, e del comodo del deponente, e del danno del terzo. Perciò s'avverta, che per l'informazione così della forma delle parole inducentino l'insinuazione, la seduzione, e la corruttela, esaminando i Testimonj, che depongano delle parole, o della soluzione del danaro, o dazione d'altra cosa, o almeno della promessa, *Mascatello de cognit. delict. rubric. de falsit n. 2., & 17.*

D. Ignazio Matteo d'Afflitto.

C A P. XXII.

Dell' essame del Testimonio sopra il delitto in specie.

S O M M A R I O.

Nell' informazione si devono usar sette diligenze, num. 1.

Informazione non vale, se prima non costa il delitto in genere, che sia veramente morto, o ferito, o rubate le robe, &c. n. 2.

Delitto in specie si prova con la specialità del delinquente, num. 3.

La causa del delitto deve costarsi, che è la base dell' informazione, n. 4.

Il luogo del delitto è necessario nell'informazione, num. 6.

Animo del delinquente, se fu deliberato, o nò, deve provarsi nell' informazione. n. 7.

Il modo, o qualità del delitto è necessaria provarsi, num. 8.

Essame non si deve ponere in carta, se prima l'Essaminatore non è inteso dalli Testimonj bene tutta la serie del fatto, n. 9.

Testimonio non si deve domandare, se prima non se li dà il giuramento, n. 10.

Processo informativo quale sia, e quando il Reo deve ripetersi, o nò, dict. num. 10.

Suggestione aperta, e palliata è nullità, e quali siano, num. 11.

Testimonj non si devono scrivere, che paja uno copiato dall'altro, n. 12.

Testimonio non deve deponere de credulitate, nè cose inverosimili, perche non fa prova, n. 13.

Testimonio deve rispondere sempre in persona prima, io hò, &c. e non in terza, n. 14.

*Essame per lo delitto in specie dell'*Omicidio, *n. 15.*

Essame, che si fà dalla Scrivana solo, n. 16.

Essame in specie sopra il Furto, *n. 17.*

*Essame sopra l'*Usura, o illecita negoziazione, *n. 18.*

Essame sopra il Libello famoso, *n. 19.*

Essame sopra lo Stupro, *o altro delitto simile, n. 20.*

Essame per Asportazione d'armi, *n. 21.*

Essame sopra Risse, e Ingiurie, *n. 22.*

Essame per l' Estrazione di persone rifugiate in Chiesa, *num. 23.*

Essame circa la Carcerazione fatta di persona Ecclesiastica *dalla Corte laicale, n. 24.*

Essame di Usurpazione *de' beni Ecclesiastici, n. 25.*

E' facile l' essame per qualunque altro delitto, n. 26.

1. Il savissimo *Sig. Consigl. de Rosa al c. 1. della sua pratica crim. tom. 1.* insegna sette diligenze, che deve usare il buono Criminalista per poter bene accapare l'informazione criminale, cioè.

La prima, se, o nò sia vero il fatto, 2. da chi, 3. per qual caosa, 4. in qual luogo, 5. in qual tempo, 6. con qual'animo, 7. in che modo, o qualità.

2. Prima diligenza consiste nell' indagare la verità del fatto, che li Criminalisti chiamano *Corpo del delitto*, come nell' Informazione dell' omicidio commesso in persona di Cajo, si deve vedere prima, se Cajo è veramente morto, o ferito, o rubato secondo le formole bastantemente date per saper formare il delitto *in genere*.

3. Seconda diligenza sarà indagare da chi sia stato tal delitto commesso, e questo si chiama *Delitto in specie*, perche si viene a provare la specialità dei delinquente.

4. Terza diligenza consiste, dopo costato il delitto *in genere*, ed *in specie*, da chi delinquente sia stato commesso, in indagare la caosa, che a mosso il delinquente a delinguire, poiche la caosa è la base, e fondamento del delitto, *text. in cap. cum delict. il 1 de accusat., c. occidit 23. qu. ult., in l verum la 2. ff. de furtis*; e quando non si prova la caosa, si debilitano l'indizj, perche non è verosimile, che uno senza caosa abbi commesso tal delitto; e s'è confesso, o convinto, pure servirà sapere la caosa per potere gravare, o minuire la pena: oltre che il delinguente senza veruna caosa si presume per ubriachezza, o pazzia esser mosso, *Guazz. lib. 2. def. 28. num. 6., & def. 32. cap. 3, Farin. cons. 85. num. 28.*, o si presume aver delinquito per mandato d'altri, *Farin. qu. 27. nu. 154., Rosa cap. 9. nu. 39.*

5. Quarta diligenza consiste in costare, in che luogo, non solo a fine, che la pena si aggrava più in un luogo, che in altro, come se si commette in Chiesa, ò in Teatro publico, se si ruba a strada publica, &c. ma a fine di

vede-

vedere, s'è uniforme il luogo assegnato da altri testimonj, e si porta per esempio la deposizione de' Vecchi contro Susanna, poiche uno disse *sub Schino*, e l'altro *sub Pino*, e per la varietà del luogo si conobbe, che detti Testimonj eran falsi.

6. Quinta diligenza consiste in accertare il tempo del commesso delitto; perche se li Testimonj non s' uniformano circa il tempo, si reputano falsi per la stessa ragione, che si stima falsità, quando variano circa il luogo, come si è detto di sopra; essendo variazione sostanziale, quando uno deponesse esser succeduto di mattino, e l' altro di sera.

Ed anco servirà per gravare, o allegerire la pena, mentre il furto notturno si punisce più gravemente: così in tempo, che si celebrano li Divini uffici, in tempo di Settimana santa, o Feste principali, &c., con distinguere, se luceva la Luna la notte, e vi era lanterna, e altro lume, che verosimilmente poteva vedere; o vere se avesse conosciuto alla voce, *& sic de audita*, *&c.*

7. Sesta diligenza consiste in indagare, con qual animo si è commesso il delitto; cioè se con animo deliberato, ad appensato, o in rissa; o s' ebbe animo d' occidere nn Caprio, e colpì ad un' altro Cacciatore, e ebbe animo dare una bastonata ad un servo, ed il bastone colpì ad un' altra persona libera.

8. Settima diligenza consiste di costare nell' informazione, con che modo, o con che qualità sia qualificato il delitto; cioè se l' omicidio è con qualità di proditorio, e con qualità di assassinio, &c.

Delle quali diligenze più diffusamente si può vedere presso il *Reg. Sig. Consigliere Rosa al tom. 1. cap. 1. dal n. 3. sino al n. 53.*

A queste sette diligenze, che deve usare il buon Criminalista, se ne possono aggiongere molte altre, cioè:

9. Ottava diligenza sarà non ponere in carta, se prima non averà discorso in secreto con tutti li Testimonj, o maggior parte d' essi separatamente l' uno dall' altro, con esagerarli la scomunica, e spergiuro, nel quale incorre chi depone una cosa che non è, o tace una cosa, ch' è: indagando con secretezza tutti li Testimonj cmitesti, che possono deponere, e tutti gl' indizj, e così indagare la verità, e farsi uno sbozzo di notamento in carta per sua istruzione, e per idearsi tutta la verità del successo: e cavato che averà dalli Testimonj a voce tutto quello, che li sà, e si può deponere, e chi altro può deponere, che sia conteste, all' ora comincerà a ponere penna in carta: lasciando gl' interrogatorj, e risposte prolisse, con brevità, e bell' ordine intelerà l' informazione, ponendo non solo nome, cognome, padria, ed età del Testimonio, ma anco la sua professione con che vive, e deve abita, acciò si sappi la qualità del Testimonio, e che fede se li può avere.

10 Nona diligenza, che il Testimonio prima si citi, e citato non si domandi, se prima non giuri, e dopo giurato s' interroghi.

Con avvertenza, che nel giudizio criminale si cita solo il Testimonio, senza citarsi la Parte *ad videndum juramenta*, perche il primo essame si chiama *precesso informativo*, cioè fatto a sola informazione, o istruzione della Corte: e fatto detto processo informativo, si cita il Reo *ad informandum*, o altra citazione secondo le prove, *ut suo loco* diremo; e detti testimonj così essaminati, si devono poi ripetere, quando il Ree verrà nelle mani dalla Corte.

Ma quando il Ree da principio è in mano della Corte, allora per evitare tal repetizione de' testimonj il cautelato Criminalista farà giurare li testimonj in faccia, cioè in presenza del Reo, e poi in assenza l'interroga, ed essamina, conforme la Formole, che si vedono.

11 Decima diligenza sarà, non fare interrogatorj soggestivi; poiche la soggestione è di due maniere, *Aperta*, e *Palliata*.

Aperta è, quando apertamente si domanda: *An Cajum occiderit pugione Titium Tali die in Tali loco*, juxtà notata in *l. 1. §. qui quastionem, ff. de quastion. ubi glos. Guazzin. defens. 19. cap. 12. n. 1.*

Soggestione Palliata è, quando si dice *ad opportunam interrogationem*, o *ad interrogationem sibi legitime factam*, *Guazzin. ubi sup.* Qual modo d'interrogare è una tacita soggestio, ttcte si chiama, *loco suggestionis*; onde non si deve domandare specialmente, ma per interrogatorio generale, cioè: *Quis fuit ille, Qui Sejum occiderit, quo genere armorum, quando, quomodo, ubi, ex qua caussa, in qua parte corporis, Guazzin defens. 19. cap. 1 t. num. 2.*, e dalle Formole da noi date, e che daremo, potrà accorgersi del cautelato modo d' interrogare, per non incorrere nella soggestione, e l' essame sia nullo.

12. Undecima deligenza, non si devono scrivere li testimonj con uno stesso premeditato parlare, come se uno fosse copiato dall' altro, o che fra essi testimonj fosse concertato il modo di deponere: ma deve l' essame concordare in sostanza, e variar le parole.

13. Duodecima diligenza consiste, che il testimonio non deponga con parole, *credo, mi pare, penso*, e simili, mentre *testis de credulitate deponens, non probat*: così quando depone cose inverosimili, *& quia verosimile de praesumpt.*

14. Decima terza è quella, ch' ò imparato nel Tribunale di questa Rev. Nunziatura di Napoli, dove si pratica, che il testimonio deponga sempre in persona prima, *io sò, io ò veduto*, &c. perche se deponesse in persona terza: *Resp., che detto testimonio vidde, o sà la tale cosa*, l' essame sarebbe diffettoso, perche lo Scrivano depone quello, che à sentito dal Testimonio: e quest' avvertenza mai fu data in detto Tribunale; e che nelli Tribunali di Roma in ciò ci usano molta avvertenza.

Altre diligenze, ed avvertenze si caveranno dalle medesime formole: e questo basti per breve,

ve, e facil' introduzzione de' Giovani.

15. *Form. dell' essame per il delitto in specie nell' Omicidio.*

Die 18. mensis Aprilis 1700. in Civitate N., & coram Rev. Vicario Generali N., meque, &c. examinatus fuit N., Civitatis N. filius qu. N. exercens artem sutoris, vel vivens de suo, &c. testis pro Curiæ informatione citatus ætatis suæ annorum tot, ut dixit, cui delato juramento veritatis dicendæ, prout juravit tactis scripturis, &c. fuit per dictum Rev.

Interr., &c.

16. Ma quando s' essaminasse dal Cancelliere, Scrivano, o altro Commissario, si dirà, v3. *Examinatus fuit per me infrascriptum Cancellarium de speciali mandato Rev. Domini Vicarii Generalis* N. *Petrus Civitatis N. filius qu. N. &c.*, e poi dove dice *per Rev. Dom. Interr.*, si dirà, *Per me.*

Interr. Ad quid agendum venerit coram nobis?

Resp. Io essendo stato citato sono venuto all' ubbidenza.

Interr. num sciat causam citationis, & præsentis examinis?

Resp. Io non sò, perche sono stato citato, nè sopra che devo essaminarmi.

Interr. an ipse Testis sciat fuisse commissum de recenti aliquod omicidium, et quatenus sic, à quibus, in quo loco, quo tempore, ex qua causa, cum quibus armis, & quæ sit causa scientiæ.

Resp. Io sò benissimo, che il tale dì, alla tale ora, nel tale luogo fu ammazzato N. con botta d' archibugiata da Tizio, per la tal causa, e lo sò per averlo veduto quando li tirò l' archibugiata; o perche, seguito detto omicidio, viddi fuggire detto Tizio tutto spaventoso dal tal luogo verso la tal strada, &c.; o perche, l' ò inteso dire dal Tale, e publicamente frà la gante di questa Terra, e narrerà il fatto, conforme sarà socceduto.

Interr. de causa scientiæ?

Resp. stit. prædicta, quia vidit, audivit, interfuit per modum, ut suprà.

Interr. de Contestibus?

Resp. N. N., &c.

Quibus habitis, &c.

Si firmerà dal Testimonio, e dall' Essaminatore.

17. E quando si essamina sopra il *Furto*, si dice.

Interr. An ipse testis sciat de recenti in hac Civitate fuisse commissum aliquod furtum, & quatenus sic, in bonis cujus, in quo loco, quo tempore, et quæ sit causa suæ scientiæ, dicat factum per extensum?

Resp. io sò, che Domenica la notte fu rubbato il magazzeno, &c.

18. E se l'essame sarà sopra *Usura*, o *illecita Negoziazione*, o simile, si dirà:

Interr. An ipse testis cognoscat N., et quatenus sic, in quibus negotiis exerceatur, et quid de eo audivit, cognovit, et vidit?

Resp. Io conosco il Cherico N. per esser mio paesano, o con occasione, che ò negoziato con esso il tal negozio, e sò benissimo, che improntò la tale somma al tale, e ne à voluto l' interesse tanto; e fà li tali negozj, &c.

19. E quando occorre essaminare per il *Libello famoso*, o *Falsità* di scrittura, si dirà.

Interr. An ipse testis sciat in hac Terra fuisse inventum aliquod libellum famosum, et quatenus sic, in quo loco, et quid continet?

Resp. Io sò, che il tale giorno nel tale looggo è stato trovato un cartello infamatorio, e lo sò, perche mi trovai presente, quando il Cancelliero di questa Corte lo pigliò dal Tale muro, dove stava affisso.

Interr. An cognosceret ipse Testis dictum libellum, si ipsi ostenderetur?

Resp. Sig. sì, che molto bene io lo conoscerla, se mi fosse mostrato, *et accepto dicto libello in actis existente, qui incipit etc. et definit, etc. ipsoque lecto, et benè visa per dictum Testem, ac præmissa interrogatione. Resp.* Io vedo benissimo questo Cartello infamatorio, che V. S. mi mostra, e conosco, che è quello proprio, che il Tal giorno viddi affisso al pontone del muro al Tal luogo, e fu da detto loogo pigliato dal Tale M. d' Atti in presenza mia, e di N, N, N, &c.

Interr. A quo fuit scriptus, et compositus dictus libellus, et quæ sit causa scientiæ, dicat factum, et veritatem per extensum?

Resp. Signore, lo conosco, che sia scritto dal Tale, per essermi ben noto il suo carattere, però affinche possa conoscere in miglior modo detta mano, domando, che mi si mostri una scrittura certa di detto N. per poter far meglio detta comparazione.

Et accepta tali scriptura certa dicti N., quæ incipit, etc. et definit, etc. illa visa per dictum Testem, et rectè comprobata cum dicto libello famoso, et facta comparatione litterarum, ac præmissa interrogatione.

Resp. Dalla vista di questa scrittura, m' accerto maggiormente, che questo Cartello sia stato scritto da detto N., atteso comprovato lettera per lettera, sillaba per sillaba, parola per parola, vedo una stessa corrispondenza trà detto cartello, e detta scrittura; e questo è quanto posso deponere sù questo fatto.

Interr. de Contestibus, etc.

20. E quando si essamina sopra *Stupro*, o altro delitto, simile, si dirà:

Interr. An ipse Testis cognoscat B. mulierem, & quatenùs sic, qua occasione, cujus famæ sit, et quid ipse Testis de ea audivit, cognovit, et vidit?

Resp. Signore io conosco B. donna di questa Padria per esser mia paesana, e publicamente frà la genti di detta Terra si dice, che sia donna meretrice.

Interr. cum quo, seù quibus meretricatur, et practicam carnalem habuit, et habet, et quanto tempore, et quæ sit causa scientiæ, dicat factum, et veritatem per extensum?

Resp. sò, che detto B. tiene pratica disonesta con lo Charico N. col quale io l' ò veduta, che si sono chiusi da solo a sola, &c., e che se

n'è

n'è procreato tale figlio, che comunemente si stima figlio di detto Cherico N., e detta pratica è durata da tanto tempo.

Interr. de Contestibus, &c.

21. E quando si essamina per *Asportazione di armi*, dov'è Costituzione di potersi punire, ancoche non si tratti *in fraganti*, si dirà, v3.

Interr. an ipse testis sciat aliquam personam Ecclesiasticam in hac Terra deferre arma, & quatenus sic, quae, ubi, quo tempore, & quae sit causa scientiae?

Resp. Signor sò benissimo, che il Cherico N. và continuamente armato con archibugetto sotto la sottana, corto meno di due palmi, e lo sò per averlo veduto con gl' occhi proprj in tale occasione.

Interr. de Contestibus, &c.

22. Essame sopra le *Risse*, o *Ingiurie*, si dirà, v3.

Interr. an ipse testis sciat in hac Civitate fuisse ortam aliquam contentionem, vel rixam, & quatenùs sic, inter quos, ex qua causa, & quae sit causa scientiae?

Resp. Io sò, che il tale giorno soccedè una rissa trà li Tali, e Tali, perche N. disse a B. tale ingiuria, e detto B. replicò, &c.

23. Essame per l' *Estrazzione* di persone rifuggiate in Chiesa, o altri luoghi immuni.

Interr. An ipse Testis sciat fuisse aliquam personam refugiatam in aliqua Ecclesia hujus Terrae, & quatenùs sic, quae persona, in qua Ecclesia, & quid ad praesens sit de ea?

Resp. Io mi trovai presente il Tale giorno avanti la Tal Chiesa, dove N. stava rifuggiato, e viddi, che fu estratto da dentro detta Chiesa da C., e T. suoi compagni, e fu per forza portato alle Tali Carceri, ova al presente si ritrova: e narrerà il fatto, com'è socceduto.

Interr. de ordine cujus sit facta extractio praedicta, & ex qua causa? Respondit, &c.

Interr. de Contestibus, &c.

24. Essame circa la *Carcerazione fatta di persona Ecclesiastica* dalla Corte laicale.

Interr. An ipse Testis cognoscat Clericum N., & quatenùs sic, quid ad praesens sit de eo?

Resp. Conosco il detto Cherico N., quale al presente si trova carcerato nelle Tali carceri.

Interr. A quibus fuit carceratus, & de cujus ordine?

Resp. Io sò, che detto Cherico fu carcerato il Tal giorno nel Tal luogo dal Caporale N., e suoi compagni; e lo sò, perche mi trovai presente in detta carcerazione, ed intesi dire da detti Soldati, che per ordine di N., e per la Tal causa fu carcerato.

Interr. de Contestibus, &c.

25. Per l' essame d' *Usurpazione de' beni Ecclesiastici*; si dirà:

Interr. An ipse Testis notitiam habeat de bonis sitis in Tali loco juxtà Tales fines, & quatenùs sic, sub cujus dominio, & possessione fuerunt, & ad praesens sint, & quae sit causa scientiae?

Respondit, &c.

26. E queste formole basteranno per potera ogni Principiante diversificare secondo la diversità delli delitti, circostanze, a qualità di essi.

Form. della Citazione de' testimonj assenti dalla giurisdizione, con implorazione del Braccio.

„ De mandato Archiepisc. Curiae.
„ Ad instantiam supradicti Comparentis principalis, sive, &c. Mandatur supradictis RR. PP. N. de N., & N. de N. Religionis Clericorum Rev. Ministrorum Infirmor. vulgò delle *Crocelle* ex adverso, quatenùs sub paenis, &c. Visis praesentibus, statim exhibere habeant, & debeant in Curia Archiepiscopali Neapolitana paenes acta infrascripti Notarii retroscriptam fidem enunciatam in retroscripta comparitione, ad finem, &c. Nec non comparare habeant, & debeant, ac quilibet ipsorum habeat, & debeat paenes in eadem Curia Archiepiscopali ad subjiciendum se examini, ac verum testimonium perhibendum super verificatione cujusdam fidei, ac super iis, super quibus per nos fuerint interrogati, alias, &c. At quia supradicti PP. N. de N., & N. de N. tanquam Regulares sunt subjecti Jurisdictioni Illustrissimi, & Reverendiss. Domini Nuntii Apostolici hujus Regni Neapolitani; Ideò rogamus praefatum Ill. Dominum Nuntium Apostolicum, sive ejus Illustriss. Dominos Auditores, ut pro praedictis exequendis eorum favorabile brachium impartiri dignentur. Offerentes, &c. Datum Neapoli ex Palatio Archiepiscopali hac die 13. mensis Februarii 1698.

N. Vic. Gen.

N. Ast.

ADDIZIONE

1. Il Giudice ricevuta l' Accusa, o la Denuncia prima di metter mano al processo informativo, pigliarà sollecitamente, e segretamente un' informazione estragiudiziale del fatto, (e queste sono tutte le diligenze notate dall' Autore), acciò se ne formi l' idea del soccesso, e delle circostanze, e ne vada cavando i Segni, e l' Indizj, che lo possono portare alla cognizione del Delinquente, ed alla buona norma d' essaminare, ed interrogare i Testimonj: e nelle cause ardue ricevera l' istesso Giudice, o da se, o in sua presenza dal Cancelliero, le deposizioni da' testimonj.

Annum. 11.

1. Per evitarsi la sogestione aperta, e palliata, mai si formerà l' Interrogatorio sulla cosa particolare, ma sempra sol generale, sotto del quale si comprende quella specie di fatto, che si cerca dal testimonio: a cagion d'esempio. S' interrogarà il Testimonio, se Pietro abbia avuta nemicizia con Francesco: cioè: *Num Petrus habuerit inimicitiam cum Francisco?* e non: *Num Petrus fuerit inimicus cum*

Francisco; perche sarebbo un soggerir al Testimonio la risposta, e non il motivo di rispondere: Anzi dovendo interrogar della nemicizia, comincierà così: *Num cognoscat Petrum*; e poi: *Num cognoscat Franciscum*; *Num inter dictos intercesserit aliquod negotium, & quale*; *Num ex eo negotio aliquod utilitatis, vel damni alteri ex illis evenerit*; *Num quietè, vel cum discordia eam rem gesserint*; *An ex ea re judicem adjerint*; *Quis provocavit primo*; *Quis fuit exitus litis*; *Num ex ea causa Petrus conceperit cum Francisco livorem, vel odium*; *Cujus quantitatis erat lis*; *Quomodo post litem se tractabant in salutando, vel similibus actibus*; *etc.* E così saranno l'altri interrogatorj dell'altri indizj, o delle minaccie, o della publica voce, e fama (per la quale si ricercano molti requisiti, però esaminandosi diece, o sette testimonj, li quali dicano *audivisse illum factum publicè dici*, si sanano tutti li difetti, come dicono comunemente tutti li DD. presso *Cauciolo verb. Fama resol. 7*) degl' *Indizj* qui appresso diffusamente diremo.

2. Però sempre il primo Interrogatorio sarà: *Num sciat, vel præsumat causam suæ vocationis, & presentis examinis*: al quale se risponderà di sì: *Interr. Ut narret quidquid scit de facta talis rei, &c. a quo, quomodo, ubi, & quando facta sit, et omnia dicat separatim, et distinctè*: e così il Testimonio seguitarà il fatto, dopo del quale sarà facilissimo il soggiugnere l'altri interrogatorj per la maggiore spiega del fatto, e delle circostanze: e finalmente domandato della caosa *scientiæ, et de contestibus*, chiuderà l'esame, colla sottoscrizione d'esso testimonio, del Giudice, e del Cancelliere.

3. Il difficile sarà, quando il Testimonio interrogato della caosa della sua citazione, e del suo esame, rispondesse quella non sapere: In tal caso comincierà il prudente Giudice a interrogarlo.

4. I. O dal Fatto accaduto: *Num sciat proximis diebus in Terra N. aliquid mali evenisse, & quatenùs sciat, dicat*? al che so risponderà saperlo, lo spiegarà. *Interr. in cujus personam, a quo, ubi, & quomodo? &c.*, e risposto. *Interr.*, *qua causa, quibus armis*, a *solo, vel associato, &c*

5. II. O dal Luogo, dove sia accaduto: *Ubi fuit in tali die: per quam viam transivit? Num in ea loca aliquid mali evenerit in cujus personam, a quo, quibus armis, qua de causa, quomodo, &c.?*

6. III. O dalla Notizia dell' offeso: *Num cognoscat Petrum?* cioè l' offeso *ex quo tempore illum non vidit?* *Num sciat illi aliquid evenisse quo, quomodo, &c.?*

7. IV. O dalla Notizia dell' Offensore: *Num cognoscat Franciscum?* cioè l' Offensore: *Ex qua tempore illum non vidit? Num sciat ubi ad præsens reperiatur?* (quale interrogatorio si fa, quando si sà fugito, o refugiato,) indi avuta la risposta della fuga, o dal refugio: *Num sciat qua de caussa dictus Franciscus ad Ecclesiam se receperit, vel aufugerit?* e risposto del fatto commesso, cominciaran l'interrogatorj; *Qua de causa, quibus armis, a solo, &c. ut sup.*

8. Non mancarà però il Giudice far assegnare dal Testimonio del suo detto la caosa della *scienza*, *Ambros. cap. 2. num. 17.*, perche se questa lascierà d' assegnare nel corpo della sua deposizione, deponerà inefficacemente: ne si salvarà la sua deposizione con l'ultimo Interrogatorio: *Interr. de causa scientiæ: Resp. prædicta scire, quià vidit, audivit, interfuit per modum, ut supra*, perche se la caosa della scienza non stà sopra espressa, non prova, *Follerio in prax. verb. capiat inform. num. 35.*

9. Molte volte il Testimonio depone del delitto, ma non sa il Delinguente, perciò in tal caso dovrà interrogarsi sù li Segni, ed Indizj, *Claro quæst. 10. num. 1.* de' quali in generale quì diffusamente diciamo, avendo respetrivamente, ove trattato innanzi abbiamo de' delitti particolarmente, di essi toccato.

DELL' INDIZJ *IN GENERE*.

Lora differenza, Modo, e Prova.

1. L'Indizj sono alcuni Segni, e certe Circostanze, per le quali noi giudicamo degl'atti altrui, *Farinacco in pra. crim. qu. 36. n. 7.*, *Carrera in pra. crim. §. observare curabit n. 106.*, de' quali altri son *certi*, altri *prossimi*, altri *remoti*, come diffusamente li Criminalisti.

2. Altri sono *Leggieri*, e questi bastano a carcerare il Reo, acciò non fugga (benche non bastino ad esaminarlo, o costituirlo con la particola *moneatur*, *&c.*, *Claro quæst. 21. n. 5*) Altri sono *Gravi*, e questi bastano a costituir il Reo, *Intrigliolo sing. 22. lib. 1.*, e si dichiarano per *Progm. Reg. 37. sub rubr. de off. Magist. Just.*, perche negl'indizj gravi, si dice comunemente, essere la verità Altri sono *Graviori*, e questi bastano a dar la tortura al Reo, *Scaccia de judic. lib. 1. c. 84* Però comunque siano, o *Leggieri*, o *Gravi*, o *Graviori*, acciò siano rilevanti, devono esser provati nel loro genere; poiche basta qualunque indizio, purche legitimo sia, (il quale tale si dice, so approvato sia dalla legge, *leg. legitima*, *ff. de pactis*): Per contrario non saran rilevanti, se non saran legitimamente provati: Sicche procurarà il Giudice, che resti provato da due testimonj contesti qualunque indizio anco remoto dal fatto, anco minimo, e leggiero, trattandosi pure di un delitto gravissimo, acciò resti legitimamente provato, e sia rilevante, e perfetto, *Guazzino defens. 30. cap. 31.*, *Conciola resol. crim. vers fama resol. 3.*, *& vers. adminicula resol. 1.*, *n. 1.*, *Mascarde concl. 463. nu. 19.*, *Majorano in opopr. lib. 2. cap. 8. nu. 50.* E si avverta, che se li testimonj battessero a un sol fine, & ad integrare una cosa, in tal caso, benche singolari siano, por si ammettono. Per esempio: trattandosi di provar l'omicidio, uno deponesse della spada insanguinata, un' altro di aver veduto il ferito, e domandato questo del feritore, avesse risposto, che sia stato Tizio, in tal caso non potendosi aver altri Testimonj, benche singolari sopra ogn' un di questi, si dice legitimo l'

Indi-

indizio . Però trattandosi di provare l' inizio prossimo, in quanto ad esaminar il Reo, basterà un testimonio maggior d'ogni eccezzione, *Farinacco cons.* 65. *num.* 53.

3. Li Testimonj deponendo degl' amminicoli sopra qualsivoglia delitto , devono essere maggiori d' ogni accezzione , o contesti *de loco* , *& tempore* , benche in pratica basta , che questi non siano reprovati *a jure* , perche essendo li delitti frequenti , non deve farsi , che restino impuniti, *Gazzina loc.num.*3., *Farinaceo qu.* 37. *loc. cit. num.* 20., *Reverteria decis.* 188.

4. Mancando le prove , devono almeno esservi gl' Indizj , senza de' quali è nullo l' informativo , e l' Inquisizione , *Bossio pra. crimin. de inquis. num.* 23. onde nella formazione del processo informativo dopo la Recognizione dell' *in genere*, dovrà inquirersi degl' indizj, li quali generalmente sono.

5. La *Fuga*, o l' Appartamento fa indizio, cioè quando subito commesso il delitto , e prima di formarsi l' inquisizione , uno si apparta : *Fugit impius nemine persequente*, *Proverb. cap.* 28., perche il Reo temendo vani timori , mostra una vera accusa, secondo il detto di *Seneca il Tragico in Oedip. Quo pavet vanus metus, verus fatetur* ; Ma se si apparta dopo l' informazione , o nell' atto, che si piglia, non fa indizio la sua fuga, perche *videtur habuisse causam justam fugiendi*, non essendo vano il timore , ma vero , *Marsilio singul.* 407. Ed a provar la fuga due requisiti ci vogliono, I. che li Testimonj depongano aver veduto il Reo conversare publicamente prima del delitto, ma che dopo il delitto non l' abbino più veduto , e l' avrebbono potuto vedere , se avesse conversato ; e se stesse in Chiesa refugiato , aggiongano, che siasi già refugiato , ed al presente stia nella tale Chiesa. II. che depongano, che siasi appartato per causa del delitto ; e dovranno interrogarsi , come sappiano la causa dell' appartamento essere per il delitto , la quale se non potranno assolutamente deporre , ma solo perche così *credono*, di rado, o mai formalmente costarà provata la Fuga , o l' Appartamento ; e restarà per l' Indizio già remoto , a poter inquirere solamente , *Rosa in pra. decr. M. C. cap.* 1. *num.* 37. con molti ; Coocorrendovi però la mala opinione , e fama , ed altri amminicoli , particolarmente la contumacia a non voler comparire, essendo stato citato, farà per certo indizio sofficiente per la Tortura , *Mastrillo decis.* 206. *nu.*7., *Marini a Reverterio decis.* 44. *nu.*8., *& decis.*257. *nu.*11., *Riccio collect. decis.* 2120., *&*. 1110.. E l' Assenza regolarmente è indizio remoto, e coadjova all'inquisizione, di modo , che possa inquirersi contro colui , che uscì di casa propria nel tempo, nel quale fu commesso il delitto ; perche nasce la presunzione , che potea esfercisi trovato nel tal delitto, *Tesauro decis.* 24. *n.*5., *&* 11.

6. La *Domanda* solenne , e giudiziale dell' assoluzione della scommunica , fa indizio sofficiente del commesso delitto ; perche l' astragiudiziale a cautela , e colla protesta , non inferisce neppure alcun pregiudizio, *Volpino in fiocco Farin.quaest.*5. *nu.* 20., *Riccio coll. dec.* 1770., *Conciolo resol.*9. *ver.confessio per tot.*

7. La *Deposizione* dell' Aggraziato , o sia Indultato , fa Indizio contro del socio nominato , sempre che sia ratificata nella tortura, *Franchis decis.* 459. *num.*3., *Toro vot.* 40. *num.* 80., la quale come non si ammette contro del socio , così non si ammette a favor del socio senza la tortura , *Zuffo de leg. proces. lib.* 1. *quaest.* 67. *num.* 14.

8. L' *Alienazione de' beni* , o prima , o dopo il delitto fatta , sempre fa presunzione, ed indizio, *Clara quaest.*78. particolarmente se sia fatta senz' alcuna necessità , ma affettatamente, a prezzo vile , &c.

9. La *Distrazione* parimente de' beni dalla casa del Reo, o prima , o dopo del commesso delitto, farà indizio sofficiente per la tortura ; perche ciò comunemente suol farsi dalli delinquenti : li DD. communemente trattando dell' Indizj de' delitti .

10. L' *Allocuzione segreta* col delinquente prima del delitto , fa indizio remoto ; però so immediatamente dopo questa seguito sia il delitto , farà indizio prossimo , concorrendovi altri amminicoli : dovendosi provare , che l' allocuzione sia stata segreta *ad aures* ; che immediatamente dopo questa sia seguito il delitto ; che colui , a cui fu parlato segretamente era servo , figlio , &c. *Conciolo resolut. vermandatum num.* 9., e che questa sia sofficiente per la tortura , *Farinaceo quaest.*134. *n.*56.*&c.* con altri ; Quindi se il Padrone abbi parlato all'orecchio al servo, il quale immediatamente abbi occiso l' Inimico del padrone , rettamente potrà giudicarsi , che l' abbi occiso *mandato* dal suo Padrone ; con questa differenza, che se la nemicizia sia per parte sola di colui , che parlò *ad aures* , si presume mandato , se per parte d'amendue , si presume consenglio , *Scialoja de forjud. cap.* 4. *num.* 31.

11. L' *Apparecchio* , l'*Accomodazione* , il *Portamento* dell'armi , benche sia indizio remoto, pure se vi concorra la mala fama , o nemicizia coll'offeso , è indizio prossimo, *Vivio decis.* 282., *Ripa de nocKur. temp.cap.*8. *num.*1., *Caballo cas.* 288. *num.*36. Anzi se uno apparecchia, pulisce, ed arrota , &c. l'armi senza causa , poi segua l' omicido , contro costui nasce l' indizio alla Tortura , costato , che apparecchiò, &c. l' armi senza causa, e l'omicidio fatto sia con quella sorta d' arme apparecchiate, &c., deponendo però i Testimonj , che costui abbi portato tali arme prima del delitto , non avendole veduto portar avanti ; e che prima , e non dopo il delitto sia stato veduto accomodare , pulire , aguzzare l' arme , *Scialoja loc. cit. num.*24.

12. L' *Asservtiva* del Ferito , o Offeso , per il testo *in l.g. si quis in gravi.* §. *si quis mariem* , *ff. ad Syllan.* , che sia maggiore , o giurata , *Gomesio* 3. *var. cap.* 13. *num.*16., particolarmente *in articulo mortis* , (la cui nissono si pre-

presume esser immemore della propria anima, e salute), *Mascardo concl.* 144.*nu.*2.,*ver.concilier &c.*, *Ciriaca contr.* 250.*nu.* 15., chiara, e non dubia, e sobito dopo la ferita, e della quale depongano dueTestimonj contesti,*Guazzino defens.*30. *c.* 31. *nu.* 2. *in fin.*, attestando esser sano di mente, uomo di buona fama, e che il nominato offensore non dell' offeso nemico per altra causa, *Ondedea cons.* 107. *lib.* 1. basta per la Tortura contro del Nominato: del rimanente l' affertiva fatta dall'offeso semplicemente, e senza pericolo, non opera più, come se fosse una semplice denuncia, *Clara quaest.* 31., e molto più se fosse minore, *Riccio coll.* 2120. *ver. ultimo &c.*

13 L' *Associazione* del delinguente, è indizio remoto della scienza, e dell' occulto trattato, quando fosse in qualche maniera parente coll' associato, *Sarno cap.* 7. *num.*19. Ma potrà punirsi, e torturarsi l' associante, come Ausiliante, quando costasse, che non fosse parente, o che l' associazione fosse stata dopo il delitto seguito scientemente, e dolosamente, *Giurba cons.*42. *num* 9. a fine di scappar dalla Corte in faccia de' Birri apparecchiati per catturare l' associato,*Bertazolo cons.*315.*nu.* 7.,*Guazzino def.* 37. *cap.* 10. *nu.*11., *&* 16., e non molto lontani, presto, e subito dopo il commesso delitto; perche tutte queste circostanze indicano precedente trattato, e premessa *de associando*, e quindi ajuto, e favore al delitto, li DD. *cit.*

14. La *Soverchia Cautela*, *Premura*, e l'*Ultronea Denuncia* del Delitto commesso, e del delinguente da ritrovarsi fatta alla Corte, fa presumere dolo, ed astuzia, e come sospetto il denunciante deve carcerarsi, perche per lo più costoro, che ultroneamente, senza che sia lor officio, ed importunamente vanno, e vengono, affettano, e sollecitano la Corte, e fanno istanza, sono stati ritrovati Rei di quel delitto, per cui fanno istanza *Vivio decis.*282. *nu.* 25., *&* *decis.* 476. *nu* 74., *Blanco de indic.* *n.*275. ma prima dovrà provarsi questa soverchia, ultronea, importuna affettazione, istanza, e denuncia, e *Zanzario* con altri *de qua cap.* 2. *num.* 129. vuole, che concorrendovi altre circostanze, possa torturarsi, non solo chi faccia istanza, che si cerchi il malfattore, ma chi spontaneamente denuncia il malfattore, non essendo suo officio.

15. La *Cartola* ritrovata, nella quale scritti siano i peccati, e li delitti commessi, fa indizio leggiero, e di poco momento in riguardo della pena da infliggersi, *Riccio decis.* 172. *par.* 1. *Scialoja loc.cit. cap.*4. *num.*6. E l' istesso dicesi de' Testimonj, li quali depongono, aver inteso Tizio nell' atto della confessione, confessare un delitto, perche tale deposizione non fa pregiudizio alcuno al Penitente, non pregiudicando nel giudizio temporale la confessione fatta nel giudizio sacramentale, *Caravita rit.* 3. *n.* 4., *Guazzino defens.* 32. *cap.* 28. *nu.* 1., *&* 2., *Mascardo concl.* 377. *nu.*4., *Scialoja loc. cit. num.* 60., anzi tali testimonj devono molto riprendersi: perche e non devono dar orecchio a fatti di coscienza, o non devono ardire di publicare segreti, che passano tra un Dio misericordiosissimo, ed un peccator che fa penitenza.

16. La *Causa di delinguire*, la quale non sia leggiera, ma grande, verosimile, proporzionata, ed alla gravità del delitto corrispondente, che non appaja essersi potuto aver altra causa di delinguire, fa presunzione d' essersi stato commesso il delitto da colui, che n' ebbe causa e concorrendovi altri amminicoli fa indizio per la tortura, *Volpino in facco Forin. qu.*32. *num.*14., *Giurba cons.*97., *Cartorio decis.* 85. *num.* 26., ma deve esser provata *in genere*, e non *in specie* tal causa, acciò faccia indizio. E generalmente in ogni delitto deve provarsi la causa del delitto, poicche siccome il corpo non può esser senza l'anima, così nell'uomo ragionevole non può esservi il delitto, senza che vi sia la Causa *Aristotele* *t.Rethor. cap.* 10. purche il Delinguente non sia convinto da Testimonj *de visu*, perche in tal caso non è necessario, che sia provata la causa.

17. La *Composizione*, o la *Transazzione* fatta per alcuno col disrubato, o coll'offeso, fa indizio contro del Componente, o Transigente, *Volpino loc.cit. quaest.*176. *num.*17.

18. La *Confessione* fatta nel giudizio civile, *Curia pro Tribunali sedente*, molto nuoce al Principale confitente nel giudizio criminale, *Farinacea de reo conf.*, *&* *conv.quaest.*81.*num.*94., *Scaccio de judic.cap.*75., *nu.*3., o basta per la tortura, *Claro quaest.* 54. *num.* 5., *Guazzino def.*32.*num.*2., l' istesso si dice di quella fatta nella causa criminale incidentemente, anco rivocata nel nuovo esame, perche basterà per la condanna, *Concilio verb.confess.resol.*5.*n.*10. Ma la confessione ostragiudiziale s' uguaglia a un Testimonio *de visu*, communemente tengono li Dottori, e perciò è indizio sufficiente per la tortura, purche però di questa li Testimonj, che depongono, siano contesti *de loco*, *&* *tempore*, che questa non sia fatta immediatamente dopo il delitto commesso, poicche essendo ancor il core acceso, e di sangue che bolle, le potenze dell' anima sono tutte cieche, e quanto all' or si dice, o si fa, e tutto da furioso, e frenatico di sdegno, e di una passione indomita, e brutale: non però se fosse fatta seriamente, e non per gioco; se fosse fatta particolare: *&* *in specie*, che sia verosimile, nè rivocata per errore, *Farinacco de testib.qu.* 64., *Guazzino defens.cit.cap.*34. *num.*4., *Vivio decis.*149., *Tesauro decis.* 109., *Afflitto decis.* 337., *&* 475., *Riccio decis.*35.*par.*2.

19. La *Consuetudine* di delinguere, fa indizio remoto, *Clara decis.*84., *Riccio decis.* 47.*part.* 2., ma col concorso d'altri amminicoli fa indizio per la Tortura, *Scialoja loc.cit.* *c.*4. *n.*35.

20. La *Fama*, cioè la publica voce, e fama da se sola *de jure* fa indizio (benche remoto) del delitto, di cui corre la fama, *Mostrillo dec.*295. *num.*13., *Vivio decis.*76. *num.*3., e sebben la Fama suol più volte dir il vero, come scrisse

Mer-

Martiale 7.epigram.Verum dicere fama solet, è non perciò un peggior testimonio, che possa aversi, *Caravita rit. 41, num. 9.*, *& 10.*; sì perche *Tasso, a buona, o ria, che la fama esce Fuor d'una bocca, in infinito cresce*, come cantò l'*Ariosto cant. 32. stan. 31.*, sì perche il popolo è, che fa la Fama, o'l popolo perche della Città una parte la più ignorante, e la mal colta ben volantieri devia dal vero, e và al falso, *cap. miramur 61. dist.*: Quindi generalmente dalla Fama nasce un indizio leggiero; e non senza ragione scrisse *Grammatico cons. 42.*, che mai osservò processo, in cui fosse stata ben provata la fama, perche mai possono aversi li requisiti, che legitimano la prova della publica *Voce*, e *Fama*. E li requisiti da noi raccolti dalli Dottori, quali legitimano la prova, sono li seguenti. Che li Testimonj depongano d'aver essi inteso da più publicamente, e che publicamente si diceva dalle genti, e tra le genti. Che debba aver principio la Fama da persone oneste, e degne di fede (purche non si tratti di una cosa turpe), o dovran nominarsi particolarmente tali persone, dalle quali siasi inteso dire. Che queste persone siano la maggior parte del Paese di quel luogo, dove siasi intesa tal fama (, perche altrimenti si verrebbe a deponere *de Rumore*, e non *de Fama*. Che debba esprimersi la causa, dalla quale nata sia la fama, e possa vedersi, se probabile sia, e nata da cause verosimili, altrimente le voci, e le dicerie del popolo non devono sentirsi. Che la Fama sia nata prima della citazione, carcerazione, o appartamento, e fuga del Reo, anzi prima dell' Inquisizione, e perciò devono interrogarsi i Testimoni del Tempo, in cui sia nata la fama, che ben sappiano li Testimonj, cosa sia la fama, (benche nelle cause criminali ciò non indistintamente proceda): Avvertendo, che la fama non abbi avuto il suo principio dallo stesso offeso, o da altro interessato nell'onore, o nella roba, o nel sangue: Che sia uniforme, e verosimile. Che li Testimonj che della Fama depongono siano persone gravi, non nemiche, d'ogni eccezione maggiori, ed almeno che sian due in numero.

21. La *Conversazione mala*, cioè con uomini di mal nome, fa indizio remoto: anzi acciò sia in qualche maniera rilevante, deve provarsi stretta conversazione, e continua, e con uomini mali nello stesso genere di male, come di omicidiarj, trattandosi d'omicidio, di ladri trattandosi di furto, &c., e tanto stretta, e continua, che sia verosimile, che tra loro sia stato trattato il tal commesso delitto, *Follerio rubr. cap. informanum. 43.* con altri, e deve inoltre accompagnarsi con altre presunzioni, altrimente la mala conversazione da se sola niente opera, *Capecelatro dec. 132. n. 22.*, *Riccio dec. 164. par. 3.*

23. Il *Corrompimento* dello Scrivano, o del Giudice, o del Corsore denunciante de' malefici per efficio, o colle preghiere, con danaro, colle promesse, o colle minaccie, fa sospetto grave del delitto, *Nicolino pra. crim. nu. 443. a 445. in noviss.*, e devono li Testimonj deponere, che il trattato, le promesse, le minaccie, sono state al solo fine di non denunciare, o non inquirere del delitto. E la *Promessa* fatta all'offeso dal Reo offensore, acciò non accusi, fa indizio alla tortura contro del Promessore, *Carrera pra. crim. tit. de indic.*, *verb. Trigesimum primum*, *num. 1. Volpino loc. cit. quæst. 176. num. 17.*, ma fatta da un altro Terzo, e non dal principale offensore, e senza che questo n'abbia notizia, non fa veruno Indizio, *Scioloja loc. cit. cap. 4. n. 90.*

24. Il *Camminare nella notte*, e lo *star fuor di casa* nel tempo del delitto, particolarmente armato; e *passare*, e *ritornare*, e *stare* nello stesso luogo del delitto, concorrendovi la mala fama, ed altri amminicoli, fanno Indizio alla Tortura, perche suol dirsi, le Tenebre sono per far male, e'l Malfattore odia la luce, *Nicolino loc. cit. num. 456.*, *Scialoja loc. cit. n. 18.*, *Grammatico cons. crim. 5. nu. 2.*, e ritrovato il marito morto nella casa, potrà torturarsi la moglie, siccome l'altri servidori, *Conciolo ver. homicidium*, *resol. 13. nu. 12.*, e noi l'abbiamo detto altrove.

25. La *Denuncia* del Ministro, il quale è tenuto *ex officio* (ed a cui si crede) denunciar il delitto, *ex relatione* di un'altro, fa indizio sufficiente per inquirere, *de visu* immediatamente fa indizio per la tortura, *Farinaccio pra. crim. de indic.*, *& tort.*, *num. 187.*

26. La *Deposizione del socio del delitto*, anco in delitto eccettuato, generalmente fà una sola presunzione, *Claro quæst. vers. seq. quid.*, *&c.* *Guazzino ad defens. reor. discept. 1. nu. 98.*, ma se questa sia fatta nella tortura, con tutte quelle circostanze dette da noi parlando sopra della *Confrontazione del socio*, oppure con essa vi concorrano altri amminicoli più gravi di modo che paja verosimile ciò che depone, o sia credibile, che non mentisca, fa indizio sufficiente per la tortura, *Grammatico decis. 28. n. 17.*, *Guazzino loc. cit. nu. 101.*, *& 99.* E quì si noti, che la deposizione del socio, il quale fù condannato alla morte senz'altro amminicolo *de jure communi* non fa indizio alcuno, perche il confesso, *tamquam Cadaver* non è d'integra fede, *Sanfelice decis. 283. num. 7.*, *&c.*

27. La *Deposizione del socio del cammino*, il quale regolarmente non è testimonio idoneo per l'ingiurie fatte al compagno suo, mentre non in tutto gli si crede, perche si stima l'ingiuria fatta al compagno, a lui fatta; però quando si tratta d'ingiuria privata: ma quando la deposizione sua è contro de' ladri publici, è testimonio più che idoneo; oppure quando altrimenti non può aversi la verità, particolarmente ne' delitti gravi; oppure quando l'associazione sia stata accidentalmente, e non preventivamente, anche sarà idoneo testimonio, e la sua deposizione sarà sufficiente per la tortura, *Farinaccio q. 60.*, *n. 423.*, *De Mari, e Pietro a Grammatica dec. 25. n. 2. Riccia decis. a. par. 1.*, *Pascale de pat. potest. par. 1. c. 10. n. 36.*

28. La *Deposizione de' Domestici*, benche generalmente non si ammetta, *Franchis decis.* 222. *num.* 8., & *decis.* 538 con tutto che sia, o a favore dell' Accusatore, o del Fisco, perche costoro Intieri non sono nelle cause criminali; pure quando altrimenti la verità non può aversi, si ammettono, particolarmente se essi siano uomini onesti, e'l delitto sia stato di notte, *Caballo cas.* 282. *num.* 12., *Giurba cons.* 64. *nu.* 59., *Conciolo res. crim. vers. Testes, resol.* 24. *num.* 3. E se un Testimonio domestico da per se, e senz' altro amminicolo non fa indizio alla tortura, lo san, so sian due, *Bossio de indic. num* 165. &c., *Scialoja de forjud. cap* 4. *nu.* 97., *Rota Romana die* 6. *Aprilis* 1973. *decis.* 84. *n.* 6., & 7. presso *Zusso de leg. proc. inform.*

29. La *Differenza*, la *Lite*, l'*Odio*, non è certo che faccia Indizio, particolarmente per le percosse, per le ferite, per l'omicidio, però inquirendosi delle percosse, &c., dovrà provarsi dell' utilità, e del comodo proveniente all' inquisito per le percosse, ferite, ed omicidio, e le saran provate, **Nicolino** *loc. cit. n.* 401.

30. L' *Invenzione*, e la *Degenza* del sospetto nel luogo del delitto, o vicino, generalmente fanno una semplice congettura, ma provata per due Testimonj contesti, ch' altro ivi non era, che lui solo, concorrendovi la mala fama, l'asportazione dell'arme, o altri indizj adequati al delitto commesso, fanno Indizio sofficiente per la tortura, ed a condannarlo estraordinariamente: molto più se questo era nemice dell'occiso, e portava quella sorta d'armi, colle quali sia stato occiso; *n* che da ivi sia subito fuggito, e lui sia stato subito Infamato di tal delitto, *Vivia decis.* 182. *num.* 24.; *Scialoja loc. cit. n.* 19., ed altri.

31. L'*Uscita dal luogo del delitto* non fa leggiero indizio: con tale differenza, che so la casa, in cui fu trovato l' occiso abbi più porte, fa indizio remoto, se una sola, e da quella uscendo con volto pallido, o con arme, &c. il Reo, fa Indizio per la tortura, anzi resterà in arbitrio del Giodice, o torturarlo, o condannarlo alla pena estraordinaria, *Vivio decis.* 82. *nu.* 7., *Caballo cas.* 288 *num* 7., *Guazzino defens.* 33. *cap.* 15., *Scialoja loc. cit. num.* 23., *Claro qu.* 21. *num.* 4., *Altimor. a Rovito decis.* 63. *n.* 12., *Bossio de indi. n.* 50, & *tort. test. n.* 11.

32. La *Frequentazione del luogo del delitto* per più volte, fa sospetto del delitto ivi commesso, e provandosi di non esser stato per lo passato solito il tale frequentar tal luogo, e d'esser uomo di mala fama, e stima, aggiontocisi qualche altro amminicolo, fa Indizio da se sofficiente per la tortura, altrimenti non lo fà, *Nicolino num.* 360. *loc. cit.*, & 372., & 382., *Baldo cons.* 427; *E lo stare aspettando armato* alcuno in qualche luogo, in cui poi sia ritrovato un occiso, fa iodizio grave, **Nicolino** *n.* 438., e sarà bene, che li Testimonj depongano, di creder essi d' esser stato esplorato tal luogo coll' animo di commetter il delitto, e così giudicare.

33. Il *Vestire* con abito non conosciuto, particolarmente trattandosi di furto, o nella campagna, o nell'abitato, o di omicidio, o proditorio, con abito religioso, &c. fa non leggiero indizio: e molto più se il vestire fosse con maschera nel volto: e potrà, chi veste, così non solo punirsi per il delitto, ma anco per il solo vestire, senz'altro delitto, li DD. communemente, e noi detto l' abbiamo sopra, parlando della *Truffa*.

34. La *Fuga dal luogo del delitto* non fa leggiero indizio, particolarmente se con volto pallido, timido, guardigno, &c. se con qualche Involto sotto le braccia, o la cappa, trattandosi di furto; o con spada, coltello, accetta, &c. trattandosi d' omicido, o di ferite: e li testimonj dovran Interrogarsi della maniera di fuggire, se la casa avea più d'una porta, se sia uscito solo; dell'ora della fuga, e del tempo &c., conchiudendo, che nel luogo madesimo d' onde fù visto fuggire, sia stato commesso il delitto, *Giurba cons.* 13. *num.* 17., *Vivio decis.* 272. *num* 24., & *decis.* 282. *nu.* 7., & 8., *Claro loc. cit. num.* 4., con tali amminicoli farà indizio per la tortura, *Bianzia de qu. n.* 292.

35. *Forma del piede impresso nella neve*, o *nella terra umida*, &c. riconosciuta *formiter*, cioè colla pianta del piede dell'istesso sospetto, fà indizio rilevante; e qualche volta sofficiente per la tortura, particolarmente se fosse stato il medesimo veduto, o frequentare tal luogo, *Mascardo concl.* 830. *num.* 11., *Volpina loc cit. quæst.* 176. *num.* 1., & 2., e non trovandosi il sospetto *in fortiis* della Curia, dovendo il Giudice esser contento di quell' indizj, prove, e congetture, che potran aversi, procorarà aver le scarpe, o quelle medesime, che portava ne' piedi in quell' atto, facendolo riconoscere da' testimonj, quali depongano, che quelle siano dello stesso sospetto, e che convengano con la *forma impressa*: e queste mancando, procurarà altre simili; oppure farà provare, che per tal luogo era egli solito passare, *n* che alli Testimoni pajano esser le pedate del tale sospetto, *Baldo cons* 427. *nu.* 11., *Volpina loc. cit.*, *Scialoya loc. cit. num.* 64., *Nicolino loc. cit. nu.* 374., *Mascardo concl.* 830. *num.* 11., *Carana de off. S Inq. par.* 3. *tit.* 10. *num.* 100.

36. *Fuga dalle mani de' Birri*, fa leggiero indizio, perche colui che fugge, per scappar la violenza, e non perdere la libertà naturale, non si dice Reo, *Carrera pra. crim. tit. de indic. cap.* 3. *nu.* 8., *Brunnemon. de quæst. quæst.* 3. *n.* 86, però acciò faccia indizio rilevante, contro l'opinione di *Vivio decis.* 285. *n.* 9., che lo vuole anco per la tortura, sarà necessario provare la mala fama del Fugiente, che poi citato non abbi voluto comparire, e che era sospetto del delitto, almeno per publica voce, *n* fama, *Carrera loc. cit. n.* 9. 10. 11.

37. La *Fuga dalle carceri*, fa grave indizio, molto più se sia stata giusta la carcerazione (anco per solo mandato), *n* sia provata per causa di delitto, o sia stata con la frattura, della qualità della quale deponendo i Testimonj, ch'essi certamente credono, che per detta frattura capace a potervi passare un' uomo, sia

fu-

fugito, e tanto più sia fugito, che nel carcere dove prima stava, non vi stà più, e che chiamato, non risponde; nè carcerato, è stato ritrovato; (e se poi citato non compare, e la qualità della causa sia grave, nel nostro Regno se gli spedisce la forgiudica); o ritrovandosi, sarà la fuga predetta sofficiente indizio per la tortura, *Boerio decis.* 215.*nu*.9., *Scialoya cap.* 20.*num*.40.*usq.ad* 46. Non così, se fosse ingiusta la carcerazione, *Vivio decis.* 509.*num*.17., o fosse la fuga a porte aperte, *Peguiero decis.* 1. *num.* 5.

37. Il *Vantarsi*, ch' uno fà di aver commesso il delitto, o'l *gloriarsi cum malè fecerit*, fa grave indizio; e facendosi più volte estragiudizialmente, sarà sofficiente per la tortura: e particolarmente in danno, ed ingiuria del terzo, merita esser punito arbitrariamente dal Giudice, *Bajardo a Claro quæst*.55.*nu*.3., *Menochio de arbitr. cas*.331.*nu*.2.,&c., *Mascardo de probat. concl*.498.*n*.6.*lib*.1. *Caballo cas*.81. *n*.9., *Farinaceo pra. crim.de reo confess. quæst*. 82.*n*.33, *Guazzina ad defens.reor. cap*.9.,*def*. 32.*num* 6., & *cap*.33.*num*.7. E'l Cherico dovrà sospendersi *ab officio*, & *beneficio*, per il testo *in cap.quam sit,de excess.Præ.Diaza in pra.cri. canon.cap*.122.*nu*.1.,e *Menochio loc.cit.lib*.2. *cent*.4.*cas*.332. *n*. 1.,e facendosi *in judicio*, potrà anco punirsi colla pena ordinaria del delitto, di cui si vanta, se per tal jattanza costituto perseveri nella confessione, *Riccio coll. decis*.1542.*par*.5. Sia severo il Giudice in tal delitto, poicche severo si dichiara Iddio Giudice in molti luoghi della Divina Scrittura, *Psal*. 51. *Quid gloriaris in malitia?* 1.*Reg*.2. *Nolite multiplicare loqui gloriantes.Psalm*.73., *& gloriati sunt,qui oderunt te*, e perciò segue: *Iratus est furor tuus;Leva manus tuas in superbias eorum.Psal*.74.*Nolite loqui adversus Deum iniquitatem*, e perche? *quoniam Deus judex est:Et omnia cornua peccatorum confringam.Psal*.94. *Deus ultionum Dominus, Deus ultionum...redde retributionem superbis...Usquequò peccatores Domine,usquequò peccatores gloriabuntur: Effabuntur, & loquentur iniquitatem: populum tuum Domine humiliaverunt, & hæreditatem tuam vexaverunt.*

38. L'*Impedire*, o in qualunque modo *Occultare*, che li Testimonj non depongano sul delitto, di cui s' inquire, fà indizio non leggiero contro del Reo, se si faccia da Parenti di esso; *Cotta in memorab.,vers. Testes si imped*.,e provandosi fatto *de voluntate*, & *notitia* dell'istesso Reo, (perche *ignorante* esso Reo, non fà presunzione contro del medesimo), fa indizio alla tortura, *Mastrillo decis*.225.*num*.5., o provandosi fatto dal medesimo Reo direttamente, acciò non siano repetiti dal Fisco, si avrà per confessato, se non provarà la sua innocenza, *Zuffo de leg.proc. inform.lib* 2. *quæst*.89.*n*.5.

39. La *Nemicizia*, acciò faccia Indizio, deve provarsi con tutte le sue qualità, e' cause, perche *in dubio* ogn'uno si presume amico: e benche in tali prove si ammettono le congetture, devono però esser provate ottimamente, evidentemente, e manifestamente, e perciò i testimonj devono deponere della qualità, e causa della nemicizia antecedente, e che sia capitale, perche altrimenti *de jure* non è considerabile; e che non ne sia mai seguita la pace, ne la reconciliazione, per quanto essi sappiano; e che non vi siano altri nemici, ch' essi sappiano, *Grammatico dec*. 86., *Tesauro dec*. 24. *num*.6., *Zuffo loc.cit. lib*.1. *quæst*.66. *nu*.76., *Conciolo res.unic.ver.inimicitia*, &c. Ne manchi notarsi, che quest' indizio di *Nemicizia* osta al Reo, quando siamo in que' delitti, che si fanno ad ingiuria altrui, com'è l' omicidio, le ferite, &c. non però in que', che si fanno a comodo di chi li fa, com' è il furto, il ratto, &c., *Scialoya loc. cit.cap*.4.*num*.38., *Volpino loc.cit. nu*.24 E concorrendovi altre qualità è indizio sofficiente per la tortura, *Vivia cit. dec*. 282. *n*.2., *Riccio coll. dec*.2120.,2698.,e l'offeso avendo più nemici, si considera il nemico più grave, e 'l più recente, *De Rosa loc. cit. cap*. 8. *n*. 24.

40. Li *Stromenti* adattati alla qualità del delitto commesso, fanno indizio; di modo che lo scalpello, la chiave falsa, il grimaldello, o *Votajanne*, &c. ritrovati presso alcuno, lo fan presumere ladro: quali stromenti se trovati dopo il delitto, dovrà avvertirsi, se con questi sia stato commesso il delitto, o se questi potean servire al commesso delitto, *Volpino loc. cit. num*. 25., *Nicolino loc. cit. nu*. 379.

41. Le *Lettere*, o *Scritture private* fanno indizio, se appajono queste sottoscritte, se vi sia la data del tempo, e del luogo: e particolarmente se vi sia il sugello proprio, *Vivia decis*. 466.*num* 83.,ed essendo il Reo di mala fama, e nel delitto del Libello famoso, o di falsità, la comparazione della lettera induce sofficiente indizio per la tortura, *Caballo cas*.251 *nu*.13., *Trevisano dec*.52. *lib*.1., *Scialoya loc.cit.n*.29., e sarà buono provare, che sia solito commettere tali falsità, e far libelli famosi.

42. Il *Mendacio*, fa indizio, perche dalla variazione, e mendacio si presume dolo, *Vivio dec*. 282. *num*. 29., *Riccio dec. coll*. 855.,e stà nell' arbitrio del Giudice per il mendacio, e la variazione dare, o non dare la tortura, *Barra cent*. 5. *obser*. 68., *Majorano in apop.c*.8.*num*. 119, *Scialoya loc. cit. num*. 34.

43. Le *Minacie* fanno indizio rilevante, quando si provarà, che siano state proferite da persona potente, o di mala fama nello stesso genere di male, e solita metter in esecuzione le minaccie; e che queste siano certe, e determinate senza condizione; che il delitto sia seguito secondo la forma delle minaccie; delle cause delle minaccie, della rissa, e della nemicizia precedente; e che queste *animo sedato* siano state fatte, e seriamente dopo ricevuta l' ingiuria direttamente nella medesima persona, nella quale fù commesso il delitto, ma non dopo lungo tempo, o grande intervallo: ed essendo le minaccie condizionate, dovrà provarsi la condizione, com' a dire; *Se io trovo un' altra volta a parlare mia moglie, sorella, cognata, nepote con Francesco, lo farò trovare occiso*, &c.,

&c., perche in tal caso dovrà provarsi Francesco con effetto ritrovato a parlare, e trattare con la moglie, &c., ed il morto ritrovato occiso, secondo la fama delle minaccie; e li testimonj devono esser contesti; ed aggiognere nella deposizione, che li morto non abbia altri nemici, nè da altri sia stato minacciato per quanto possono essi sapere: e così provare le minaccie fanno indizio relevante, in modo che concorrendovi altri amminicoli, potrà ben li Minante torturarsi; altrimenti non farebbooo altro indizio, che ad inquirere, *Vivio decis.cit.nu.23.*, *Tesauro decis.23.nu.3.*, *Borra loc.cit. obser. 63.*, *Scialoya loc.cit. n.43.*

44. La *Mutazione del Colore, il Pallore, Timore, Tremore, &c.* che può accadere, o *in judicio* esaminandosi chi è sospetto del delitto, o *extra judicium*, o discorrendo con altri, o incontrandosi con la Corte, o forse quando viene a propalarsi il delitto: e li testimonj, che questo videro, incontrarono, o ci parlarono, devono deponere di questi atti, perche fanno non picciolo indizio, mentre li conscio della colpa impallidisce, stupisce, tace, teme, secondo il detto di Cicerone *lib.2.de orat. Vultus est imago animi*, e di Seneca *in Thyeste*, *Multa, sed trepidus solet detegere vultus.* Quindi avvertono li DD. che se gl' atti predetti soccedono nel tempo della carcerazione, non fanno indizio alcuno: O mentre s' esamina il Reo, e devono aversi in considerazione, facendo il Giudice metter in carta tutto quanto dice, e fa esso Reo: O in presenza de' Testimonj fuora del luogo del giudizio, ed essi devono deponere, che mentre si narrava, che Tizio fu rubato, occiso &c., Cajo, che si trovava presente al racconto, si mutò di colore, si fe pallido, tremò, &c., perche questo pallere, tremere, &c. fanno indizio remoto al delitto, *Tesauro decis.4.num.4.*, ed anco io fan prossimo, ed alla tortura, concorrendovi altri amminicoli, *Claro quæst.64.*, *Nicolino loc.cit.nu.322.* Però Giuseppe Riccio *de ind.in genere, quæst.25 num.5.* porta, e riferisce, che molti innocenti al solo sentire racconti funesti, e delitti impallidiscono, arrossiscono, e si perturbano; e ciò nasce dall' integrezza della lor coscienza, e dall'animo pacato, ch' anno con Dio, e col prossimo. E si consideri.

45. La *Taciturnità* anco indica il delitto in diverse maniere. I. Se l' amico scriva all'amico che corra voce per il paese, che lui abbia commesso il delitto, e lui ricevuta la lettera la chiuda, taccia, e non risponda: ed in tal caso devrà provarsi questa taciturnità colla deposizione dello Scribente del tenore della lettera, *Scialoya loc.cit.num.33.* *Menochio de arb.cap. 21.num. 2.*, *& de præsumpt.lib. 1. qu. 89. num. 91.*, 107., 129. II. Se uno in presenza de' Testimonj riprende un' altro di un delitto; e questo tace, ne si scusa, ed in tal caso, e 'l Riprenditore, ed i Testimonj *de auditu* devono deponere d' essersi trovati presenti, d' aver' intesi la riprensione, e soccessivamente, che il ripreso impallidì, arrossì, tacque, tremò &c., e non si scusò in modo alcuno. III. Quando uno affatto non parla, nè si lagna di quella cosa, della quale dovrebbe lagnarsi, a parlarne: come a dire, di quella Moglie, la quale occise il suo Marito, ed affatto parlò con alcuno, nè si lagnò, della quale riferisce *Novario gravam. 220. num. 4.*, perche da tale taciturnità nasce una certa simulazione, o finzione, che indica dolo. L'istesso si dice di chi nasconde la morte altrui, e non la denuncia subito alla Corte assieme con li sospetti; o se lo fà, tardi assai, perche si rende sospetto dell' omicidio: l' istesso si dice di colui, che nel tempo del delitto non sia stato inteso gridare, e chiamare ajuto, o Corte, *Nicolino num. 431.*, *Conciolo res.13. vers. homicidium num. 5.*, *Vivio decis.cit. 182. num. 28.* Però la Taciturnità è sempre indizio remoto, perche non tocca immediatamente l' istesso delitto, ma le circostanze, e l' argomenti del delitto, *Osasco decis.79. num. 15*, *Asciadecer.73. num.3.*, *& 147. num. 14.*, e perciò deve provarsi per due Testimonj contesti, *Caballo cas. 193. nu.1.* *Ascia loc. cit.*

46. La *Negligenza* nell' impedir, o proibire il delitto, potendo, indica qualche occolta società col delinguente, e non è senza scrupole, *Mascordo concl. 532. num. 98.*, *Blanco de ind. num. 303.*, *&c.*, ma non sarà indizio sefficiente per la tortura, quando con essa non concorrono altri più gravi indizj, perche *de jure* nissono è tenuto impedire il delitto, *Farinoceo pra.crim. quæst. 51. num.2.*, *Carrero de ind.§.decimum octavum*, nè si dice, aversi potuto impedire, se non avesse potuto farlo comodamente, *Giozzino discept. 26. num. 172.*, *& 173.*

47. La *Mala Fama*, cioè Consuetudine di far male, fa indizio, il quale nasce dalla nomata regola *malus semper malus*, *dummodo non probetur bonus*; e perciò deve provarsi la qualità della mala fama nello stesso delitto, del quale il Reo vien' incolpato; cioè a dire, deve provarsi esser solito a rubbare, se sia di furto, solito a ferire, ad insanguinarsi, se sia d' omicidio, o ferite, &c. almeno o nel genere, o nella specie sobalterna; com' a dire, che sia solito commettere quelle cose, che appartengono al delitto dell' avarizia, trattandosi di furto; che sia solito giocar di mano, portar' armi, trattandosi di ferite, e d' omicidj, e che perciò ne sia stato altre volte inquisito, confesso, e convinto, o condannato; e sopra di ciò devono i Testimonj deponere della causa *scientiæ*: quale cose tutte provate, fanno indizio contro del sospetto, poiche *Nel sospettor delitti da un' Alma infida a tradimenti avezza*, *Anco in dubio timor*, *divien certezza*, e lo provano *Vivio decis. 467. num. 14.*, *Sanfelice decis. 296.*, *num. 9.* ove insegna, che *solita* dicesi, quando sian passate le due volte.

48. La Mala *Fisonomia* fa leggierissimo indizio in specie del delitto, perche generalmente

te possiam credere, cho sia di mala indole, e natura, colui ch'à una mala fisionomia, essendo indice del core il volto, *Nicolino loc. cit. num.* 366., *Mascarda concl.* 831. *num.* 27., ed altri.

49. La mala *Nazione*, o *Padria* vogliono li Criminalisti, che sia in considerazione, perche da maligno terreno, e d'aere pestifero non possono nascere, se non abitatori iniqui.

50. Li mali *Natali*, *Pietra Falkerio in Conft. Reg. post mundi machinam n.* 83. dice espressamente, che *bonitatis, & malignitatis inditium, ex bona, & mala progenie fumitur*. Orazio od. 4. *lib.* 4., scrive, *Fortes creantur fortibus*. Giesù nostro Redentore, e Maestro *Matt.* 7., & *Lucæ* 6. asserisce: *Non potest arbor mala bonos fructus facere, neque arbor bona malos fructus facere*; perche l'esperienza anco ci mostra, che mai, o di radissimo, da Padre empio nasca figlio pio, essendo per lo più il figlio nato assai più empio dell' istesso genitore; come ne' vegetabili *mai da pianta mal nata salutifero nasce, o dolce il frutto, nè d' infetta radice esce pianta feconda*.

51. Il mal *Nome*, cioè quello che volgarmente si dice *Sopranome*, com' a dire *Abate Cesare*, *Manica d' Ancino*, *Taglia pezzi*, *Scassa Chiese*, &c., fa indizio non leggiero, perche sempre si presume questo posto, ed acquistato per i vizj, e difetti del nominato, *Farinacea de indit. & tort. quæst.* 52. *usque ad num.* 167., *Diaza pra. crim. canon. cap.* 7 *n.* 2., *a Lopez a Diaza loc. cit.* Quindi, quando l'Inquisito abbia mal nome, e brutto, se si tratti contro lui di furto, per aversi l'indizio, non basterà, che li Testimonj depongano chiamarsi *Manica d' Ancino*, *Scassa Chiese &c.*, ma devono sapere, ed aggiongnere, che sia uomo di mala vita, e fama, cioè che solito sia rubare, &c. O si tratti d' omicidio, non basterà chiamarsi *Abate Cesare*, *Taglia pezzi* &c., ma che siano interrogati, e depongano, che sia uomo di tal mala vita, e perciò si chiama *Abate Cesare*, &c. perche solito a commetter omicidj, &c.

52. La *Recettazione del Delinquente* scientemente dopo il delitto, se tra loro non vi sia parentella, è indizio sofficiente per la tortura contro de' Recettante, *Carrera loc. cit. ver. decimum sextum nu.* 1., *Scialoja loc. cit. nu.* 3., *Menochio loc. cit. num.* 108., l' istesso di colui che difende, associa, visita, alimenta l' Inquisito.

53. La *Roba ritrovata nel luogo del delitto*, se sia provata di chi sia, fa indizio contro del Padrone, quando non fosse di buona fama, o si provasse perduta, o esser stata in altrui potere, *Nicolino loc. cit. num.* 278., *Conciolo ref.* 12. *num.* 7. *ver. furtum*, ed è sofficiente per la tortura, concorrendovi altri amminicoli, *Nicolino n.* 449., *Scialoya loc. cit. n.* 61.

54. La *Rivalità nell' amore*, fa indizio, perche suole tra' Rivali nascer l' inimicizia, *Capecelatro decif.* 162. *nu.* 25. *par.* 2. però acciò sia relevante, deve aver trè requisiti. I. che ci sia amor reciproco tra l' amante, e l' amata. II. che uno de' Rivali abbia notizia del detto amor reciproco. III. che il Rivale malamente senta la corrispondenza nell' amore, *Farinacco conf.* 138. *nu.* 7., & *conf.* 193. *n.* 9. *lib.* 2., *Vermiglia conf.* 76. *num.* 2., *Conciolo loc. cit. ver. inditium ad torturam, nu.* 1., & 2., &c.

55. La *Rissa* nata prima del delitto semplicemente, e un' indizio ideale, non reale, e vero, *Marsilia sing.* 288., *Nicolino nu.* 440., *Vivia decif.* 282. *num.* 22., però se dalla Rissa nasce l' inimicizia capitale, o ne segue offesa, per la quale potesse nascere una causa proporzionata, o il delitto indi commesso, sarà indizio non leggiero, li *DD. cit.*

56. La *Vicinanza nel luogo del delitto*, fà indizio non piccolo, perche il morto trovato nella via vicino la casa di alcuno, si presume occisa dal Padrone della casa, *Caballo caf.* 230., e molto più il morto nella casa trovato, si presume ammazzato da chi abita la casa, *Nicolino loc. cit. nu.* 417. Però dovrà provarsi, che il Cadavere sia stato trovato vicino, o dentro la casa, che ci sian precedute minaccie, se il vicino, o l' abitante sia di mala fama, e solito a commettere tali, o simili delitti; se gli fosse stato nemico; &c., *Conciolo ref.* 14. *ver. homicidium num.* 3. *ad* 6., e'l più vicino sarà il primo ad esser indiziato, *Scialoja in pra. torq. cap.* 14. *nu.* 39., *Caballo caf. cit. num.* 34. & 50.

57. Il *Veduto nel luogo del delitto, ritrovato*, si presuma Delinguente, *Natta conf.* 422. *nu.* 4. *lib.* 3., *Alba conf.* 56. *num.* 14. *par.* 1. *Scialoja loc. cit. num.* 64., particolarmente se visto, o trovato con stromenti proprj pel delitto: Ma il trovato, o'l veduto vicino al luogo del delitto, non à tanta presunzione contro di se, quanta ne à il trovato, e'l veduto, nel luogo del delitto, perche questa à maggiore, *Conciolo ref.* 15. *nu.* 6. *ver. Inditium*, *Nicolino num.* 379. Però dovrà provarsi per Testimonj contesti, che sia stato veduto vicino al luogo del delitto per tanti passi, e che ivi stava, o passeggiava armato con tali armi; e che vicino al detto luogo fù commesso il delitto; e che ivi non era solito starvi, o passeggiarvi, e che non aveva altra causa di starvi, o passeggiarvi, che saper si potesse; e che fu commesso con quella sorta d' armi, o stromenti, con i quali fù veduto.

58. La *Scala trovata nel luogo del delitto*, provandosi di chi sia, fà indizio contro del padrone, o detentore di essa, *Farinacea pra. cri. quæst.* 2. *nu.* 21., *Scialoja loc. cit. nu.* 64., *Nicolino num.* 262.

59. Li *Testimonj tentati a commetter il delitto*, li quali quante volte non si provino nemici di colui, contro cui depongono, bastano ad inferir la tortura, *De Ponte decif.* 15. *num.* 24., *Novario* 1. *forenf. quæst.* 134. *num.* 5., *Feliciana alleg.* 45. *num.* 10. *par.* 1., l' istesso dicesi de *Testimonj tentati a deponer il falso*, e non de-

: dapongono, e che facciano piena fede, e che bastino per la tortura, se costi per altri Testimonj, esser stati essi corrotti dall' inquisito.

60. La *Voce* fa indizio, quando li Testimonj depongono aver conosciuto il delinquente alla voce, *Vivio decis.* 169., *Filippo Corneo consf.* 10. *vol.* 1., *Riccio coll. decis.* 2120. E stiano accorti li Scrivani, e Cancellieri intorno la repetizione de' Testimonj, li quali depongono aver nota la voce (acciò concludano, e facciano prova per il Fisco) a trè requisiti. I. che depongono averla intesa da luogo, nel quale non potea impedirsi da chiunque comunemente ivi fosse passato. II. che abbiano nota la voce *de præsenti*, e non *de præterito*. III. che talmente era lor nota la voce, che non poteano ingannarsi, e perciò infallibilmente conoscevano la voce, assegnandone la causa *scientiæ*. E si noti, che se deponessero sopra del *Clamore*, il quale è diverso dalla *Voce*, e puol sortire, che uno abbia nota la voce, o non il clamore, perciò nella maniera già detta, devono, aver noto il clamore, *Sese decis. Aragon.* 107. *nu.* 2. *Prota resp. crim* 6. *num.* 28., *Mascardo concl.* 1114. *num.* 7 E se alcuni negano, che l' uomo non possa conoscersi dalla voce, come *Bortolo tract. de testib. num.* 27., perche questa troppo fallace, e facilissima ad imitarsi, ed ingannare chiunque dom.stico, molto più se voce d'un'infermo, *Claro* §. *fin. quæst.* 21. pure ne' delitti commessi di notte, e perciò questi di prova difficile, se li testimonj, o uo'solo depongano sù del fatto commesso di notte, aver quello conosciuto alla voce, fanno indizio alla tortura, *Vivio decis. cit.*, *Corneo loc. cit.*, *Farinaceo de opp. cont. pers. test. quæst.* 68. *num.* 32., ove *Volpino*.

61. La *Remissione procurata con l' off. so* per danaro, o altra promessa, fà indizio non leggiero, perche chi corrompe il suo Avversario *data pecunia*, *vel promisso*, si à per convinto, *Claro* § *fin. quæst.* 21. *verb. Pax. Nicolino num.* 19. *loc. cit.*, anzi lo fà per la tortura, *Bianco de quæst. nu.* 306., ed altri riferiti da *Scialojo loc. cit. num.* 69. Se però questa sia procurata *gratis*, o per amore di Giesù Christo, o per altro Terzo, senza che ne sappia il Reo, o per qualunque altra via fatto spontaneamente, mai sarà indizio, ne portarà pregiudizio all'offenso, re, *Guazzino de poc.*, & *tregu. por.* 1 *quæst.* 27. *nu.* 26., *Caballo cas.* 74., *Grommatico vol.* 40. *num.* 16., *Conciolo ver. pax. resol.* 16. *num.* 11. Ma l' *Escolpozione* indica innocenza, *Scoppo a Nicolino loc. cit. num.* 362. *lib.* 3. *in fin.*

62 E tanto basti per l'indizj generali, perche li particolari si hanno ne' delitti *in specie*, ove di questi detto abbiamo.

D. Ignazio Matteo d' Afflitto.

Al num. 18.

Delitto dell' Usura, e d' altri Contratti usurarj.

1. L' Usura è un guadagno, o una promessa, o un' esatto proveniente dal Mutuo. Il Mutuo è un contratto, col quale si trasferisce il dominio d' una cosa consisteote in numero, peso, e misura dal mutuante nel mutuatario, coll' obbligazione di restituirsi la stessa cosa, o simile nella specie, nella bontà: ed è propriamente nelle cose *usu consumptibili*, e nel danaro, *Claro* §. *usura num.* 1., E' proibita *omni jure*, tanto Divino, e Canonico, quanto civile, e naturale, *Rovito ad prag.* 1. *de usur. num.* 1., & 3., e *Claro loc. cit. nu.* 4.. E questa è quella, che *omnes inopes trucidat*.

2. Nell' usura privata si procede ad istanza della Parte; nell'usura contratta coll' Università ad istanza, o del Sindaco, o di qualunque del Popolo; nell' usura manifesta, e publica si procede *ex officio*, *Caravita rit.* 191., la *Pram.* 3., e 4. *de Usur.*, *Afflitto in Const. Regni Usurariorum*, *num.* 34.; E si noti, che desistendo la Parte dal querelare, in qualunque parte del giudizio, si procederà dal Giudice, così stà deciso dal nostro S. R. C., riferisce *Sanfelice decis.* 347, ed è speciale per questo delitto, contro degl' Usurarj laici procede il Giudice laico colla pena temporale, e l' Ecclesiastico per la spirituale colle censure, *Concordato c.* 6. *art.* 5. le pene de Cherici usurarj le numerano, *Sperelli decis.* 116., e *Diaz in prox. cap.* 91.

3. L' Usurajo manifesto si conosce in più modi. I. Se publicamente esercita l' usura, in modo tale, che la stessa publicità non ammette scusa. II. se publicamente innanzi a testimonj confessa esser usurajo, e cerca le sue usure. III. se per tale si confessa *in judicio*, o per tale sia stato condannato dal Giudice, così laico, come Ecclesiastico.

4. O s' inquira *ex officio*, o ad istanza di Parte, dovranno osservarsi così nell' istanza del Fisco, come nella querela della parte tutte le solennità richieste *in leg. libellorum ff. de accusat.* cioè dovrà esprimersi il tempo, il luogo, &c., dell' usura commessa, in che modo, e la qualità dell' usura commessa: e potrà farsi l' accesso per aversi nelle mani l' apoche, le scritture, li pegni, &c. Ed acciò non si faccia froda al Fisco potrà procedersi *in principio* della causa alla descrizione: o inventario de' beni mobili dell' usurajo, *leg. facultas*, *Cod. de jur. Fisci*, *Caravita rit.* 21. *num.* 13., e fatto l' inventario, restano i beni nella casa dell' Usurajo, consegnati a tuto Terzo, il quale si obblighi esibirli, e restituirli *ad omnem ordinem* della Curia.

5. Ricevuto la querela, o fatta l' istanza dal Fisco, si provede *Capiatur informatio*, &c. Indi se vi saranno scritture, queste, o a lor copia legale, ed autentica, si presentano negl' atti, e sopra di esse si esaminerà il principale contraente, o promissore dell' usure, con la clausola *Principalis in se*, *testis vero quoad alios*; o se non vi saranno scritture, si esaminerà da solo principale. E quì si avverta, che deve o nel principio della deposizione; o nella fine farsi renunciare al suo interesse intorno a ciò, che li si verrebbe a restituire *in exitu causæ*, dicendo volerlo appli-

cato

cato in beneficio del Fisco, *Conciolo verb. usuro ref.3 nu. 5.* Se nel principio, dopo l' *interr., & examinatus cum juramento super præs. inform., & inquisitione de usuraria pravitate, &c.* si dira, *facta, per ipsum protestatione, ac denuo sub eadem vincula juramenti declarans, ac expresse se protestans, quod ejus præsenti depositione, & testimonio non intendit sibi aliquod jus quæri, quare expressè renunciavit, et renunciat omni ejus interesse, commodo, et quomodocumque, et qualitercumque sibi spectanti, vel quod in posterum spectare posset, &c.* Se nella fine, dopo le parole *Int. de causa scientiæ, etc.*

6. *E questo dice sapere, ed esser la verità &c.* si dirà; *perche come sopra essa &c. si è protestata però, e di nuovo si protesta, che per quello od esso spetta, o potrebbe spettare per suo comodo, utile, o interesse in qualsivoglia modo, non à inteso, nè intende, che se l' acquisti ozzione alcuno contro di detto N. di N., & od majorem &c. aver o quello espressamente renunciato, &c. & quatenus, &c. di nuovo con giuramento rinuncia, &c., ut juravit, &c. Et interr. de Contestibus dixit, &c.*

7. L' interrogatorj da farsi a questo principale saranno: *Num cognoscat N. de N.?* cioè colui, il quale con esso contrasse usurariamente: *Qua occasione? Num habuerit cum eo aliquid agere?* ed in questa risposta spiegarà la qualità del contratto con tutte le circostanze, acciò si cavi la qualità usuraria: poi s' interrogarà; *Num intendit querelare, et facere partem in judicia?* e quì rispondendo di sì, replicherà di renunciare (se l' avesse fatto prima della deposizione) al suo interesso a comodo del Fisco. Poi per comprovar il tutto s' esaminaranno gl' altri Testimonj, che sappiano il fatto, in cui fu promesso, e pagato l' usura.

8. A formar bene l' Inquisizione, dovrà prima provarsi il corpo del delitto, o sia delitto *in genere*, il quale legitimamente provato, restarà verificata la forma, e l' essenza dell' usura. E così nel *Mutuo* deve costare, che siasi dato, o ricevuto qualche cosa di più della sorte principale. Nella *Vendita*, che la cosa venduta a tal prezzo, subito sia stata comprata dallo stesso venditore a prezzo più vile; che a prezzo mutuo siano state assegnate altre cose, o vasi d' argento, &c., con l' apprezzo della manifattura, e che indi l' istesso abbia comprato, pagando tanto prezzo d' argento; o che nella vendita, siasi venduta la cosa *pecunia præsenti* per diece, e con certa dilazione, per quindeci. Nel *Pegno*, che li frutti non siano computati nalla sorte (cioè quando si tiene una cosa *loco pignoris*, dalla quale si percepiscono li frutti). Nel Contratto della *Locazione*, che la pensione sia ingiusta, eccedente la metà, o che sia stata anticipata la soluzione. Nella *Società*, che siasi negoziato, e pattuito, il capitale che sia sempre salvo; e così de' gl' altri contratti usuraj, come appresso diremo. Imperocche provata, e verificata la qualità in ciascuna specie d' usura, si dica verificato il delitto: E così costato de' gl' estremi, de' quali detto abbiamo quì sopra *n.3. L'usuraj manifesti, &c.*, ed esaminati i Testimonj sopra la publica voce, e fama, sarà provato uno essere manifesto Usurajo, *Rovito loc. cit., Grammatico dec. 74., Mastrillo decis. 106.*

9. Per la verificazione, o prova del delitto *in specie* trattandosi del contratto usurajo, dovrà ricorrersi alla mala fama, alla consuetudine di far usure, alle congetture, presunzioni, ed indizj (purche però questi siano pienamente, e perfettamente provati *in genere sui*, perche è assurdo *inditia per inditia probari*, *Afflitto dec. 65.*), per li quali si presume usurajo: particolarmente le massime presunzioni saranno, il Patto Insolito; la Modicità del prezzo, *in specto valore* della cosa nel tempo del contratto; il Patto *de retrovendendo* fra tempo limitato; la *Retenzione* del possesso dopo la vendita della cosa; la *Compra* delle rendite, quando passa la maniera solita; l' *Alterazione* più del patto solito, come se nella locazione s' apponesse il patto, che uno sia tenuto ad una uniforme, certa e continua prestazione di quantità di grano, o cosa simile, per la quale tal patto è contro la natura della locazione, o conduzzione; la *Soluzione* delle collatte della stessa cosa stabile che fosse venditizia, alla di cui soluzione è tenuto il compratore; se sia stata qualche cosa cercata a *Mutuo*, e che indi non danaro, ma altra cosa sia stata consegnata, &c., *Vivia dec. 182., Valasco dec. 71., Fabro dec. 5. Osasco decis. 72., Afflitto dec. 92., Capece dec. 19., Riccio coll. dec. 1384.*, ed altri, che le riferiscono.

10. A provar *in genere* uno esser Usurajo, si ammettono Testimonj singolari; com'a dire, se uno dica *de causa scientiæ* aver veduto Tizio dare ad usura a Sempronio; un' altro dica aver veduto dare ad usura a Cajo; un' altro dica dare a Cesare, &c., *Claro §. fin. quæst. 32. vers. dix: etiam, etc., Scoglione rie. 20. et 21. n. 13, Surdo cons. 425. nu. 11. vol. 3., Rovito loc. cit.* Ma a provar *in specie*, li Testimonj devono esser due, o trè, e contesti, e dire *de causa scientiæ* aver veduto Tizio dar ad usura a Sempronio, Cajo, Cesare; altrimenti l' usura *in specie* non si dirà provata, *Scoppa a Nicolino prax. crim. fol. 117. lit. G.*, benche *Vivio dec. 386. n. 10.* porta deciso, che a provar l' Usurajo anco *in specie*, per la difficoltà delle prove in tal delitto, e per le frodi degl' usuraj, le prove altrimenti non sufficienti, si ammettono. E li Principali contraenti, e promissori delle usure, o si ammettono pure per Testimonj, purche prima della loro deposizione, o in fine rinuncino al loro interesse in comodo del Fisco, o in comodo di altro Terzo, (benche deponendo in comodo d' altro Terzo, anco, *nulla facta renunciatione, probant*, *Conciolo ver. usura ref. 3. a n. 5. ad 8.*) e si protestino, come quì sopra già detto abbiamo, altrimenti come interessati, *de jure* non potrebbonsi ammettere, *Ascia determ. 97., Romano sing. 360., Zuffo de leg. proc. infor. lib. 1. c. 24. nu. 2., Riccio coll. dec. 4225.*

11. Legitimamente già indiziato, e convinto d' u-

d' usura si citarà l' Usurajo *ad informandum*; o essendosi fatta la descriaione da' beni, e l' inventario, si citarà *ad dicendum causam quare bona descripta, & inventariata non debent confiscari in beneficium Fisci etc.* Però nel nostro Regno, e molto meno nelle Curie Ecclesiastiche, non si potranno confiscar i beni per delitto d' usura, potendosi questi solo confiscar, ne' delitti di lesa Maestà divina, ed umana, *Rovita loc. cit. n. 28. Franchis dec. 212. n. 37.*

12. Nel nostro Regno l' usurajo non potrà comparire *per procurotorem*, *Vivia decis. 252. num. 7.*, ma nelle nostre Curio potrà per il *jus* comune, è il testo *in l. cum pecuniariam, Cod. de pracur.*, e per la Glossa *in Const. Regn. Usurariorum, ver deferendi*. E si ammetteran le scuse, se sian giuste, e legitime. E comparendo si costituirà: so non confessarà, essando il delitto publico, e sefficientissimamente indiziato, se li darà la tortura, *Vivio loc. cit. num. 8. E lite pendente*, potrà rilasciarsi sotto la plegiaria idonea, *Riccio collect. dec. 371. et 144.*, *Claro quæst. 46. n. 6.*

13. *Servatis servandis* il Cherico usurajo convinto, o confesso si condannarà alla pena della sospensione, &c., o altra ad arbitrio del Giudice, ed alla restituziona d' altrettanta quantità usurariamente avuta in beneficio del Fisco, per la renuncia fattagli dalla Parte: *& servatis servandis* il laico usurajo convinto, e confesso nella Curia Ecclesiastica si condannarà alla scomunica *ferendæ sententiæ*, continuta *in c. præterea 7. de usur.*, *Monacelli tom. 3. formul. tit. 1. for. 19. per tot.* ed alla restituaione *in beneficium Ecclesiæ*, per il Concordato *loc. cit. c. 6. ort. 5* E l' Usorajo poblico non deva ammettersi alla santa communione dell'altare, nè assolversi, se prima non restituisca le usure. Non può sepellirsi in luogo sagro; e chi scientemente lo sepelisce, è *ipsa facto* scomunicato: E vogliono li DD. comnnemente *ipso jure* irrito il suo testamento, se prima della morte non sestituito avasse

Quanto si è detto dell' Usura, si dice degl' altri contratti, che seguono. Dopo de' quali si leggerà la letteta Enciclica del nostro Regnante Pontefice.

Contratto Antecrisea.

1. L' *Antecrisi*, che volgarmente dicesi *godere a godere*, è quando nel contrattto del pegno li conviene, che il creditore si serva del pegno, ex. g. territorio, giardino, casa, &c., percependone li frutti, sin a quando il debito gli sia restituito: *De jure civili* è lecito *l. si servus, Cod. quod cum eo, leg. si ea postione, l. si ea lege, §. de usur.*; *De jure Canonico* è illecito, o sia espresso, o sia racito, *cap. 1. & seq. 14. quæst. 3.*, *c. conquestus, de usur.*, *cap. ad nostram, de jurejur.*, lo dimostra *Leotardo de usur. quæst. 21., nu. 7., & 19., & quæst. 15. nu. 26.*; In alcuni casi lo vogliono lecito li Canonisti, e Moralisti, tra' quali *Cajetano, Soto, Loyman lib. 3. tract. 4. c. 16. nu. 12.*, *Molina, Lessio, Binsfeldio de usuris*, e questi casi sarebbono, quando v' intarvenissero li giusti titoli di lucrar li frutti dal pegno, senaa la diminoaiono della sorte, com'a dire, se li frutti dall'ipoteca percepiti non superino la quantità della pensione, la qnale *jure censu* constituito sopra della medesima, può esiggersi col patto redibitorio: o se altrimenti c' intervenga il lucro cessante, o 'l danno emergente, differendosi il debito: Quindi non devono facilmente condannarsi coloro, li qoali da Prencipi in luogo de' debiti ricevono in Antecrisi campi, pascoli, ed officj, &c., e quell' altri, che danno *a godere* uno stabile per caosa della dote promessa, e non consegnata.

2. Il rimedio più proprio, o tuto secondo noi in questa materia sarebba; O non pigliar mai a pegno una cosa immobile, o stabile, che sia fruttifera. O se si pigliasse, o li frutti si computaranno nella sorte principale, come nelli *cit. cop. 1. & seq.*, e *Barbosa*, *Groziana*, ed altri, acciò il contratto non riesca usurario, o il predio, o casa sa la facci vendere a certo preazo per il mutuo, o debito, col patto della ricompra, quando il debitore li restituirà il suo danaro; perche in tal caso il Creditore per il contratto della vendita, diviene Padrone dello stabile, e quindi lecitamente vien a percepire li frutti dello stabile, *Tiringario in jus canon. lib. 5. tit. 19. n. 98. vers. porrò, &c.*

Contratta Censuole.

QUesto è, quando con una certa somma di danato, *v. g.* 100. scudi compro da un' altro il *jus* di percepire in ogni anno da suoi beni, o da altra sua certa cosa utile, o fruttifera una certa penlione, o cenzo, *v. g.* scudi sei, o cinque, o quattro annui, secondo la consuetudine del paese, e luogo; di modo che tal contratto non sarà usurajo; se non vi sia altrimenti prava intenzione, ma l' è una vora compra, e vendita, con la quale si compera non particolarmente la pensione istessa, ma il *jus* di questo percepire, il quale *jus* di gran lunga meno vale, e perciò meno si compera, benche dopo lo scorso di molti anni il preazo di gran lunga superi, *Molina*, *Lessio*, *Loyman. lib. 3. troct. 4. cap. 12.*, ed altri comnnemente. Più hene però il *Cordinal de Lugo disp. 27. sect. 2. num. 20.* prova per scusar il *Cenzo* dall' usura, e devo dirsi, comprar le pensioni, e non il di loro *jus*; ne i frotti, ma più tosto una parta dell'usofrutro del tale stabile, sopra del qnale il cenzo si costituisco, di modo che tutto il dominio diretto dello stabile resti presso del venditore, a 'l dominio utila, o sia il *jus* dell' usofrutto, si venda in parta: Quindi risolvono li Moralisti li seguenti casi, li quali anco si possono sciogliere per la natura della compra, e vendita.

1. E' ingiusto il contratto censuala, sa non si osservi il giusto prazzo dalla legge, o dalla consuetudine approvato, come nel nostro Regno stà stabilito con la facile esazzione il quattro, e quattro, e mezzo, o il quattro, e un quarto per ogni cento, a senaa la facile esazzione i

cinque, il sei, fino al diece. E quì non si lasci notare, che chi compera l' annuo cenzo alla ragione del diece per cento, servata la forma della Bolla, nel nostro Regno accettata, di Nicolò V., se c' intervenga il patto, che il venditore sia tenuto a pagare l' intestazione, o la stipola al Notajo per le cautele, commette usura, appunto perche non può costituirsi il cenzo nella maggior somma del diece per cento; laonde intervenendovi tal patto, vien a costituirsi il cenzo maggiore di quello à già stabilito la legge; Ma chi compera al minor prezzo del 10. per cento, può fare tali patti, *Glossa in l. eos, §. super usurarum, Cod. de usur., De Marinis lib.* 1. *resol.* 11. *n.* 16.

2. Non solo è lecito il cenzo reale, cioè quello, ch' è costituito sopra di qualcha cosa, per l'utilità della quale si estragha la pensione, di modo che a chiunque, la cosa passi con quell' obligazione, e pesomna anco (almeno per la natura della cosa, e secluse la proibiziono della legge positiva) il cenzo personale, e costituito immediatamente sopra della persona, la quale per sua opra, ed industria sia otile, e partorisca qualche frutto, o abbia beni *in spe, vel in re*, donde posse caversi la pensione, altrimente il *jus* cho venderebbe, non sarebbe *pretio* estimabile, o così fittizio il contratto, *Covarruvia, Lessio, e Salas dub.* 3. *num.* 2., però *Navarro, Molino, de Lugo, dist.* 37. *sect.* 225. *eum.* 25. vogliono il cenzo personale illecito, e lo provano con maggior probabilità, e distinzione.

3. Sono Venditori iniqui, o sian Censuarj, li quali obligano, ed ipotecano a Compratori, o sian Censualisti una cosa non potente a render frutto, almeno tanto, quanto esigge la pensione stabilita, o che renda frutto, ma già venduto ad altri Consualisti, *Bonacina disput.* 3. *quæst.* 4. *p.* 1. *n.* 9., & 13.

4. Siccome, quando nella compra la cosa pere al danno del compratore, così nel cenzo reale, se la cosa, sulla quale è imposto il cenzo pera, o il suo frutto, senza colpa del venditore, in tal caso pere il cenzo, di modo che il Censualista non possa più percepire li frutti, o il cenzo, perche chi compra, a suo pericolo compra, così li Moralisti, *Bonacina loc. cit.*, e *Filluccio tr.* 35. *p.* 2. *cum.* 225. Quindi è lecito, come provano *Toleto*, e *Lessio* al contratto del cenzo aggiognere qualch' altro patto d' assecurazione, che se la cosa, sulla quale stà fondato il cenzo, pera, sia a danno del Venditore Censuario, di modo che non sia obligato, o di nuovo stabilirlo sopra altri suoi corpi, o restituita la sorte, collo stesso prezzo redimerlo:(però deve questo patto compensarsi al venditore, o crescendo il prezzo del cenzo, o designando una pensione minore.).

5. Per la natura della cosa è lecito non solo il censo irredemibile, ma anco il redemibile, così per una parte, come per l' altra. Il censo si dice irredemibile, quando il venditore non può quello a suo genio redimere, e si dice irredemibile, quando lo può, restituendo al compratore la stessa somma, che si ricevè, e così di nuovo comprandoselo, avendolo, prima venduto; e si dice redemibile dall' una, e dall' altra parte, quando siasi convenuto, che tanto il compratore, quanto il venditore possa risolvere la compra fatta, e ripetere la somma, che diede. Nientedimeno perche il contratto del cenzo redemibile per parte del compratore è cosa pericolosa, non deve facilmente consegliarsi, imperocche nelle *Const. Martini V., & Callisti III., & Caroli V. Imper.* si giudica usurajo, o deve intenderli in quanto al foro esterno per tale, o sono ricevute nel nostro Regno, e nelle nostre Curie; e non nel foro interno, perche tali Constituzioni, oltra di non esser ricevute in molti luoghi, proibiscono quelle cose, le quali non sono contrarie al *jus* naturale, come nota *Layman lib.* 3. *tract.* 4. *cap.* 18. E la podestà d' affrancare, o sia redimero, se non è perpetua, anzi, o sia posta *ad tempus*, o scientemente non ha posta, fà il contratto nullo, Rovito *decis.* 33., *Capeccelatro decis.* 24.

6. Il cenzo Vitalizio, perch' è una Promessa virtuale, che stà poggiata a un' evento fortuito, è lecito, li Moralisti communemente.

Contratto della Compra, e Vendita.

1. LA Compra è un' contratto col quale si paga il prezzo per la merce, o sia roba, e si perfeziona con la tradizione della merce. La Vendizione è per contrario. La giustizia di un' tal contratto consiste, che il *prezzo* sia giusto, o uguagli il valore del prezzo: e del foro interno, chi riceve più del giusto prezzo, commette furto, ed è obligato alla restituzione del di più del giusto: e nel foro esterno, sarà obligato alla restituzione chi si riceve il più della metà del giusto prezzo, li Moralisti, e li Canonisti comunemente.

2. Per quanto spetta al Compratore: Ben può comprare a più vil prezzo di quello vaglia la cosa, quando non li sia comoda, o quando compri in grazia del venditore, o per altre circostanze, le quali ragionevolmente facciano la cosa vilore. Ne importa, che il venditore per la necessità sua vende così, perche la vendizione resta volontaria, dicono li Canonisti: potrebbesi però peccar contro la Carità, quando necessitati li poveri a vendere, si voglia comprare da essi a prezzo assai vile. Potrà il compratore comprare a prezzo minoro, quando compra molte cose assieme, perche in tal caso libera il venditore da molte cure, e lo fà spedito, a procacciarsi nuove merci, e quindi meritevolmente il prezzo và a sbassarsi, *Bonacina*, e *Lessio*.

3. Per quanto spetta al Venditore, son molte cose da notarsi. Deve egli comunemente vendere secondo il prezzo tassato, o dalla legge municipale, o dal Magistrato, il quale se non fosse stabilito, quello sarà stimato giusto, il quale sarà regolato tra l' infimo, medio, e'l sommo, cioè, com' altri chiamano, pio, moderato;

e ri-

e rigoroso prezzo; di modo, che sia lecito trà la latitudine di questo prezzo vendere, e comprare, or al sommo prezzo, or' all' infimo. Se qualche cosa è *molto utile* al Compratore, non è lecito per questo solo nome venderli la cosa oltra del giusto prezzo, perche l' utilità del compratore è tutta sua, e non del venditore, *Lessio lib. 2. cap. 27. d. 4.* E' lecito vendere più caro, di quelche vale, a prezzo corrente, se vi siano altri buoni titoli, e se gli si facciano noti al compratore, perche in tal caso non gli si farà ingiuria: questi buoni titoli sono il lucro cessante, o il danno emergente, o l' incomodo, o la molestia, che potrebbe venire per la vendita che si fà, o l'affetto singolare della roba che si vende: similmente se la roba sia nuova, rara, singolare, *Layman. lib. 3. tract. 4. cap. 17. §. 1. num. 10.* Chi vende la roba a poco o poco, può venderla un poco più caro di quello si vende in fano, perche devesi spendere più fatica, e spesa &c. a conservarla, e ci puol esser perdita. Non è lecito più caro vendere, particolarmente per la dilatata soluzione, o a più vile prezzo comprare per l' anticipata soluzione, perche nella vendita, la quale si fa a credito, o nell'anticipata soluzione, ci è il *mutuo* virtualmente, e quindi l' usura, se più della sorte si esigga. E ciò s' intende, quando non c' intervenga altro titolo, de quali diremo appresso, parlando de' *Contratti di diverso sorta*, o pure se non cresca altronde il prezzo, come sarebbe, per il concorso de' compratori. E' lecito vender la cosa col patto di retrovenderla; cioè, che il Compratore sia tenuto in tempo stabilito retrovenderla all' istesso venditore, o ad altro a cui voglia, porche vera sia, o non finta la compra, nè interceda l' usura palliata; e stando tal patto, potrà diminuirsi il prezzo giusto; con questa differenza, che se tal patto è a *tempo* potrà diminuirsi, o la sesta, o la quarta parte ad arbitrio del Giudice, avuto in considerazione del minore, o maggior tempo concesso a redimere; se è perpetuo, potrà diminuirsi la terza parte, perche tali parti molto, ed assai diminuiscono il valore della cosa, *Merlina dec. Lucens. 70. num. 3., Mantica de tacit. lib. 8. tit. 20. n. 49., Grozlona discept. forens. 616. nu. 7. lib. 4., Fontanella decis. 83. lib. 1., Altimare a Rovita decis. 33., & 73 num. 4.* E si noti, che all' ora il contratto predetto si presume usurario, quando il contraente fosse solito far usure, e costi della tale consuetudine; o quando il patto di retrovendere fosse *incontinenti*; o si fosse detto, che possa esercitarsi, se non dopo un' certo tempo, &c. di modo che sia necessario, argomentarsi, che in verità l' animo non sia stato di vendere, e comprare, ma che il Compratore del mezo tempo percepisca li frutti, e si ritenca, fin a che si restituisca il danaro *Grammatico decis. 76. Ciarlino contr. forens. c. 40. lib. 1., Pietra Gregorio de usur. lib. 3. c. 16. num. 4., De Marinis lib. 2. res. 160., Afflitto dec. 50. nu. 17, & decis. 65., Capece decis. 144., Riccia coll. 194., & 628., Boerio decis. 102* II. Venditore deve avvertire il compratore del notabile vizio della cosa, che può nuocerli, *v. g.* se il cavallo sia furioso, se la cosa sia rovinosa, se li bestiami morbosi, se il panno vecchio, o brugglato, &c., altrimonti il contratto è frodolento, seguito il danno, ò almeno se il difetto sia nella sostanza, o nella quantità, *v. g.* se manchi nel peso, o misura, o abbia venduto una cosa per un' altra. Peccarà mortalmente, e dovrà restituire. Chi dovendo vendere il grano, prima lo ponghi nel luogo umido: acciò ingrossi, (e per luogo umido s' intende il basso terraneo, o il terrapieno). Chi nel vino guasto mesca il buono, per venderlo tutto buono. Chi vende una carne per un'altra, *Lessio, Bonacina, Trullo, Diano par. 1. tract. 8. resol. 51.* E quando il Venditore possa giustamente tacere li vizj della qualità della cosa, che si vende, senza obligazione di restituir il prezzo, o rescinder il contratto, si veda il *Cardinal de Lugo d. 26. sect. 8. num. 128.* ove nota, che la vendita fatta dall' ignaro del vizio della cosa, sia valida, e sia da rescindersi, e ridursi all' uguaglianza nel caso, che il venditore la volesse rescindere, e ridurre. Chi certo sà, che il suo debitore non sia *solvendo*, è cosa ingiusta venderne il suo nome a chi nol sà, al giusto debito, perche è dolo, ed anco perche il vizio intrinseco del credito non vien a rilevarsi, *Bonocino, Lessio, a Filluccio.* E' lecito al venditore, il quale sappia, che frà poco debba diminuirsi il prezzo alla sua merce, venderla al prezzo che corre, senza che lo dica al Compratore, (prescindendo però dal dolo, dalle frodi, e dalle mensogne, con le quali non gl' è lecito allettar il compratore a comprare), perche semplicemente il prezzo corrente ancor è giusto, *Azoria, Filluccia, Bonacino quest. 2. p. 5. num. 12.* Chi compra Chirografi, Crediti altrui, o Jussi futuri, a questi sian certi, a prezzo minore, colla paga anticipata, commette usura, (prescindendo però dal danno emergente, e dal lucro cessante), perche si riceve qualche cosa di più sopra la sorte del mutuo, imperocche mutua implicitamente un prezzo minore per esiggerne un' maggiore: Ma chi li compera incerti, pericolosi, litigiosi, e difficili ad esigersi, se però non sia egli la causa di una tale difficoltà (come qui sotto), lecitamente li compra a mano, secondo la maggiore, o la minore difficoltà, o incertezza, perche con tal pericolo, e difficoltà meno vagliono. Quindi commettono usura li Ministri de' Rè, e de' Principi, &c., li quali acciò facciano antecipata la soluzione, ricevono qualche cosa da Creditori. Coloro, che ricevono qualche cosa da Debitori, concessa lor la dilazione a pagare, percho ricevono qualche cosa di più della sorte per il mutuo virtuale. E possono regolarmente comprarsi li crediti, o li stipendj, o salari dovuti a soldati, o servidori de' Grandi, perche han con se l' incomodi, li pericoli, o le molestie in esiggerli, anco che tali crediti siano di pre-

presente, o di futuro snivibili. E chi è la caosa difficile della soluzione, pecca contro la giustizia comprando a meoo, ed è obligato a restituire; sì perche lui è la caosa del danno, valendo meno per colpa sua il credito; sì anco perche altrimeeti riportarebbe il premio dal suo delitto. Se per la compra si dianno mobili, o stabili, n parte danaro, e parte nomi de' debitori, o cosa simile; o dopo la compra fanno qualche obligazione di mutuo del prezzo della vendita senza la real numerazione del danaro, si commette usura, *Capece decis.* 49., & 175. Chi compra una cosa per venderla a più caro prezzo, *non mutata forma*, a fine di guadagnare; e dette lucro proviene dall'attenzione di comprarla a più vil prezzo, e di venderla a più caro prezzo, fà negoziazione illecita: però *mutata forma*, cioè da lana a panno, &c. è lecita, ne usuraria può dirsi anzo che dall' artificio nascesse un grao guadagno, *Scaglionar* 19.20., & 21., *Sarno prafl. crim. tit. de delic. nu.* 72.

Negoziazione illecita, e lecita a Cherici.

1. LA Negoziazione è quella, quando uno si procura una cosa con tal animo, che, intiera, e non mutata, vendendo più caro, o permutando, guadagni; la quale, perche è connessa al pericolo di molti peccati, ed è molto destruttiva, ed indecente allo stato Chericale, perciò è severamente proibita a Cherici costituiti *in sacris*, ed a i Religiosi tutti, *Bonacina de contract. oct. 3. quast. 1. par. 5.*, il *Cardinal de Lugo d. 26. sect. 3. num.* 19. lo dimostrano con i Canoni, e colle ragioni.

2. Ma se il Cherico, o per una o per due volte sole negozj in materia non grave, *v. g.* libri, croci, statue, &c. comprando, acciò occultamente indi le venda più caro, non è peccato mortale, *Lessio*, *Maldonato*, *Filuccio*, e *Lugo loc. cit.* Non è negoziazione illecita agl' Ecclesiastici, e Religiosi, ne proibita, se comprano pecore, le quali ingrassate ne' loro pascoli, le vendano, perche vendone frotti de' loro territorj, *Lugo loc. cit. sect. 3. num.* 29. dopo *Molina*, e *Lessio*: com' ancora se mantengono i' armenti a fine di vendere il formaggio, li parti, la lana, &c. Come pure se si coltivano li proprj territorj coll' opera de' laici, se fossero comodi, perche se poveri colla licenza del Vescovo, & *pracisa scandalo*, potran farsi tutto colle proprie mani, è chiaro il testo *in cap. 1. de celebrat. Missar.* ivi: *deinde peractis horis.... si voluerit, exeat ad opus rurale*; anco ne' territorj de' parenti, ed amici, e fine che li vengano dette opere poi restituite ne' loro poderi, così deciso dalla Sag. Cong. riferisce *Barbosa de jur. Eccl. lib. 1. cap. 40. num.* 127., mai però possono affittare le loro opere ad altri, *Genuense cap. 75. num. 2. in fin.*, *Monacelli form par. 3. tit. 2. for. 8. per tot.* Però è proibito loro affittarsi l' altrui territorj, a fine di venderli i frutti, non perche rigorosamente sia negoziazione, ma perche espressamente ciò vien loro vietato dal Concilio Cartaginese V. Ma ben potran comprarsi li territorj con li frutti già maturi, a fine di quelli negoziarsi, perche vendono, e si negoziano li frutti de campi loro, *Lugo loc. cit.*, da *Molina*, e *Filluccia*. Come pure potran vendersi, e negoziarsi a più caro prezzo quelle cose, le quali comprate per i proprj usi, poi o non li bisognano o han mutato consiglio. La pena della negoziazione illecita a Cherici, è della sospensione *in totum a divinis*, contenuta *in c. consequens est* 88. *dist.*, ed in altri Sagri Canoni, ed è *ferenda sententia*. Quindi loro prima si farà la monizione: *Quod se abstineant &c. sub pœna suspensionis in totum*, cioè *officii, & beneficij, a Sacris Canonibus, etc., et aliis gravioribus arbitrariis, quoniam, etc.*, e se della monizione non ci sarà profitto, si formarà il processo: poi si citaranno *ad dicendum causam quare non debeant etiam post monitionem &c. a divinis suspendi, & subiici, et puniri aliis pœnis etc.* Indi venirà alla sentenza declaratoria: *in totum suspendimus a divinis, et suspensum declaramus, & denunciamus, reservato nobis jure contra eundem ad alias pœnas graviores procedendi, quatenus post intimationem præsentis decreti, non desistat, etc. & intimari mandamus.* E la pena a i Religiosi è della scomunica *latæ sententiæ*, della privazione della voce attiva, e passiva, e dell' officj *statim*, in vigore *Const. Clementis IX.* impressa *in Bullar. tom. 6. const. 35. pag.* 324.

Contratto Enfiteotico, e Libellatico.

1. DEll' Enfiteosi detto abbiamo diffusamente nella Pratica *de' Sagramenti* dal *fogl.* 188. fino al *fogl.* 193.

2. Il Contratto *Libellatico*, che si dice Dazione *a libello*, è quando l' Enfiteota, quella stessa cosa, che ricevè in enfiteosi con simile contratto la dà ad un' altro Terzo, facendo una quasi subenfiteosi: e facendosi per diece anni, se ci ricerca il consenso del Padrone diretto. Il quale contratto benche generalmente lo dicano lecito i Dottori presso *Grammatico dec.* 92., e *Rovito in prag. 1. de usur. num.* 56., Se però ci si apponranno duri patti, o vi concorreno, congetture in contrario, non sarà lecito. Fenno al contratto Usurario, e'l Patto della prelazione, e del commesso. Quando il compratore abbia cercato nel principio il mutuo, e'l venditore negando il danaro ferrò la vendita. Il prezzo iniquo, o modico. Il patto di redimere particolarmente trà un tempo limitato. Quando la Pensione non corrisponde alli frutti della cosa, ma al danaro, ed al prezzo della cosa venduta; e così che la pensione minore non sia di quella che raccolga la ragion delle usure. La conduzione se siasi ripetuta per molti anni, e non evanzata, ne diminuita la mercede. Se la cosa venduta dopo il contratto restò a conto del Venditore; di modo, che esso venditore paghi le collette. La Convenzione che sia tenuto il Conduttore pel caso fortuito: Se il possesso della cosa comprata sia

rimasto presso del Venditore, ne il compratore in modo alcuno l'abbia acquistato: La Tradizione, e la Retenzione in uno stesso tempo: Il Patto, che nel caso della ricompra il Venditore sia tenuto a rifar al Compratore tutte le spese fatte dal compratore per le scritture, e cautele concernentino anco il suo comodo: Queste, e simili cose sono contro la natura della vendita, e perciò inducono presunzione d'Usura, *Cesare Manenta in sing. de hac re libell. edit. quæst.* 1., *Alessandro cons.* 89. *lib.* 4. *n.* 14., *Scaccia de commerc., & camb.* §. 1. *quæst.* 7. *par.* 2. *ampl.* 10. *nu.* 31., *Afflitto decis.* 40. *nu.* 18., *Riccio coll.* 194. E così se l' Interesse, o il lucro, che il Compratore percepisce sia eccessivo, ed inudito, come il 30. per cento, *Mostrillo decis.* 16., *Merlino lib.* 1. *contr.* 75. Ne sarà fuor proposito quando s' intende provare il contratto libellatico usurario, *docere de damno*, imperocchè trattandosi di frode, deve guardarsi il danno di colui, a cui è stata fatta la frode, *Letardo quæst.* 9. *num.* 35., perciò se li frutti pendenti siano stati nello stesso mentre percepiti dall' istesso compratore, tanto più sarà usura, mentre li frutti del mezo tempo devono percepirsi da colui, a cui spettano, *Ognate in tract. de contr. tom.* 3. *disput.* 70. *num.* 128., *sect.* 10.

Contratto Pignoratitio, ed Ipotecario.

1\. IL Pegno è un contratto, col quale il debitore dà al Creditore una cosa, o mobile, acciò sia obligata per il debito, o per essa possa ripetersi la soluzione. Molte volte il pegno si prende per l' istessa cosa per la sicurtà del debito *in mona dato, vel pugno comprehenso*, perche il Pegno propriamente si dice *a Pugno, è quasi in Pugnum* data per sicurtà, *Merlino de pignorib. l.* 1. *quæst.* 1. *n.* 3. L'Ipoteca è pegno d'una cosa immobile, e stabile, *Merlino loc. cit. nu.* 6. Ne qualle cose, le quali non si possono vendere, si possono oppegnorare, come sono le Chiese, *Lessia lib.* 2. *cap.* 28. *d.* 3., come neppure le cose mobili preziose consegrate al culto divino, come Calici, Pisside, Paramenti sagri, &c., salvo che ne' soli casi di necessità, di sovvenimento de' poveri, e di riscatto de' fedeli, *S. Ambrogio lib.* 2. *offic. cap.* 28. *post med.*, come altrove detto abbiamo.

2\. Non è lecito servirsi del pegno anco in quell' uso, per cui propriamente è destinato, e si suole, contro la volontà del Padrone; anzi è proibito *de jure*, perche è cosa d'altri, ed è solo data per la sicurtà, e non per l'uso; o si commette furto, *l. si creditor* 54. *Cod. de furt.*, e si dice furto *in usu*, *Oinotima l.* 4. *inst.* §. *furtum eod. tit. cit.* E servendosi del pegno, *v. g.* del cavallo, del campo, &c. si deve il valore dell' uso, come pure tutti li frutti, se la cosa sia fruttifera *ex se*, dedotte le spese, computare nella sorte, perche altrimenti si commetterebbe usura, fruttificando la cose al suo padrone, li Dottori communemente, *Caballo cas.* 136. *n* 9., & 10.

3\. E perciò dovrà provarsi dell' uso del pegno all' uso non destinato, o destinato *invito Domino*, o *expressè*, o *tacitè*, esaminando i testimonj sopra di una qualche dichiarazione fatta forse per il Pegnorante; e che il pegno si faccia deteriore coll' uso; e che mentre il creditore siasene servito, abbia patito interesse il Pegnorante, e pregiudizio, assegnandone la causa *scientiæ*; e che il creditore dolosamente, e scientemente se ne sia servito: descrivendo le qualità della cosa pegnorata, e della deteriorazione, cioè del valore *per prius* dell' uso, *e de minori* dopo l'uso: e sarà conveniente esaminar Testimonj, li quali l'abbino veduto, o almeno sappino la qualità, e'l valore del pegno nel tempo, in cui fù dato: e così restarà verificato il corpo del delitto.

4\. Nell' uso del pegno si procede a sola querela delle Parte, perche si tratta di privato interesse del Terzo, *Zuffa de legit. process. quæst.* 25. *nu.* 9. oltre di che se la Parte non si risante, si suppone averci prestato il consenzo.

5\. Benche *Molfesio de contr. cap.* 12. *resol.* 1. *n.* 80., *Caballo loc. cit. nu.* 7., ed altri vogliono, che il Creditore abbia l'uso del pegno, e senza pena veruna del pegno servirsene; particolarmente nel convito possa servirsi d' un vaso d'argento, nello sponsalizio delle gioje, e delle vesti, nello studiare della lettura de' libri oppegnorati, sempre che sia senza detrimento del pegno, *Merlino de pignorib. lib.* 4. *tit.* 5. *n.* 3. & 4., *quæst.* 181., tuttavia la comune opinione è, ch'essendovi la deteriorazione del pegno, l'espresso, e'l tacito dissenzo del Padrone, il dolo nel farne l'uso, e l'interesse del debitore, sia delitto; e così, e non altrimenti commettesi il furto, e siesi tenuto alla pena del furto; perche non si commette il furto senza la contrettazione della cosa *invito Domino rationabiliter*. Questo sì, che l'è arbitrarie detta pena al Giudice; e considerata la qualità del fatto, e le circostanze, molte volte sarà piccola pena in denaro.

6\. Il Depositario parimente: O servendosi del deposito commette furto, *Giustiniano in* §. *furtum inst. lib.* 4., *de oblig., quæ ex delic. nasc.*, & *in leg. si ut certo*, §. *idem ff. commod.*, e *Quinto Scævola in lib. quos de jur. civil. composuit* 16., dice. *Quod cui servandum datum est, si ad usus est, sive quid utendum acceperit ad aliam rem, quam acceperat, usus est, furtò se obligavit*: O negando il deposito: O occultandolo a fine di rubarlo, anco commette furto; anzi negandolo si fà infame, ed è tenuto *ad duplum*, quando la cosa fosse stata presso lui depositata per causa di necessità, come d'incendio, di naufragio, &c., *Volpino in succo Farin. quæst.* 168. *part.* 1. *nu.* 2., *Zuffo loc. cit. quæst.* 59. *n.* 28.

7\. Il Padrone del pegno rubando al Creditore il detto pegno, commette furto, non solo in riguardo del possesso, ma anco in riguardo della cautela, o sicurtà, quale avea il creditore nello stesso pegno, *leg. itaque* 12. §. *fin. ff. de pignorib.*, e non perche contratta la cosa, ma il possesso, ch'à il Creditore nel pegno, mentre la condizione del pegno è, che restando la proprietà nel debitore, il possesso si transferisce

nel

nel Creditore, *leg. cum & fortis 35. in fin. ff. vid.*

Il pegno rubato da ladri, quando vi sia dolo, o colpa anco leggiera per parte del Pegnoratario, o sia Creditore, sarà egli tenuto alla restituzione intiera: se nò, resterà rubato in danno del Pegnorante, o sia debitore: benche l'istesso Creditore potrebbe agere *actione furti*, per il pegno rubatogli, *Speculatore lib. 4. par. 4. nu. 24. de furt.* E la perdita del pegno si prova, costando, che li ladri in tal notte vennero alla casa, e fracassorono le porte, o le aperirono con chiavi false, o salirono per la scala nella finestra, &c. il testo è *in leg. pignus, Cod. de pignor., leg. 1., & 3., Cod. de loc. & cond.*, o si proverà, che lui abbia chiamato, o gridato nella tal notte, quando vennero li ladri in casa, e che siasi alzato da letto, ed abbia detto alli vicini, che li ladri rubandolo, l'han levato anco il tal pegno: lo *Speculatore loc. cit. n. 25., & n. 26.* dice, che possa provarsi per la gente della casa, e suoi familiari: Ma *Antonio Barre prax. obser. cent. 3. obs. 76. n. 9.* dice, che il danno del pegno spetta al creditore: però la regola si limita, se il pegno sia stato riposto nel luogo, nel quale li pegni publicamente solsano riponersi, *& in terminis*, che il custode de' pegni per violenza de' nemici ladri non sia *in dolo*.

9. Il pegno perduto per caso fortuito, quando il caso fortuito fosse accaduto per causa, e colpa del creditore, o avrebbe altrimenti potuto diffendere il pegno, e no'l difese, e così in qualche sua colpa, egli sarà tenuto al detto pegno: ma quando il pegno fosse ne' beni del debitore, deve perire a lui medesimo, e non al creditore, per la regola, che *Casus fortuitus ad Dominum spectat, Afflitto dec. 1 90., Merlino in tract. de pign., & hypot. l. 4. tit. 4. quaest. 130. n. 2.* e particolarmente se il caso fortuito fosse stato inopinato, ed insolito, *Reverteria decis. 455. de Marinis lib. resol. 186. n. 9.*

10. L' Artisti ricevendo le cose per accomodarle, se in altro uso se ne servono, commettono furto, v. g. Se il Sartore, il quale si riceve una veste per polirla, o farcirla, e questa la vende o la dà in pegno, o se ne serve per lui medesimo, &c. commette furto, perche generalmente qualunque custode di una cosa, convertendola in proprio uso, si dice *rumpere fidem, & furtum committere, Volpina loc. cit. quaest. 169. nu. 3. Sanfelice decis. 42. per tot.*, ove riferisce molte decisioni del S. R. C.

11. Il socio servendosi della cosa commune in altr'uso di quello, al quale stò destinata, di modo che venghi a togliersi la comodità della parte al suo compagno, commette furto, *Caballa cas. 136. nu. 3.* Anzi, e quando con animo di nasconderla la porta da un luogo ad un' altro, (percha se lo facesse per cautela, sarebbe altrimenti) pure commette furto, *Baldo lib. 2. cons. 410. nu. 4., Bartolo in l. si socius, ff. de furt.* E tanto più, se il danaro della società converte in uso proprio, *l. merito, ff. pro socio, l. si socius, ff. de furt.*, ove li DD.

12. Ma il pegno *de jure*, e senza pena alcuna si può di nuovo dare à pegno, il testo è *in leg. grege, §. cum pignori, ff. de pignor., & hypoth. l. debitor 40., ff. de pignor. act., l. si fundus 16. ff. de pignor.*, ove li DD., perche qualunque cosa, ch'à di jusso il Pegnoratario, cioè il Creditore del pegno, non è perche ad altri in pegno non possa concedere; nè perciò fa ingiuria alcuna al debitore padrone del pegno, purche non c' intervenga dolo del Creditore, che dà a pegno il pegno altrui, com' a dire, per il maggiore suo debito come suo il pegno altrui, che stà presso lui per somma minore: E se paga il primo debitore, non risoluta la prima pegnorazione, si risolve la seconda: e 'l secondo creditore è tenuto restituir la cosa al primo debitore, contro cui appresso non avrà jusso alcuno, benche potrà agere *actione pigneratitia* contro del Creditore, il quale era suo debitore, acciò, o gli paghi il debito, o gli consegni il pegno congruo a conto del debito, *leg. grege cit. 13. de pignor., §. cum pignor., Merlino de pignor., & hypot. cit. lib. 1., tit. 1. quaest. 08. per tot.*

13. Il pegno non può darsi con la condizione, che se non si ripiglia il pegno trà lo spazio di tanto tempo, resti in dominio di chi lo tiene, e s' abbi per venduto, perche non tiene un tal contratto, *nec juramento firmatur pactum legis commissoriae in pignore, l. ult. C. de pact. pign. leg. 3. Cod. plus valere quod agitur*, e si dice contratto usurário, quello che contiene il patto della legge Commissoria, cioè, che non pagato il prezzo nel giorno stabilito, il pegno remaneat *in solutum, l. 1. & fin. Cod. de pact. pign., Alessandro cons. 178. n. 6. lib. 7., Gardona Papa cons. 81. n. 1., Tiraquello de retract. in fin. n. 118., & 122.* (benche in coscienza posse farsi, e vaglia tal patto, quando però il prezzo del pegno non ecceda il debito, *Ognate in tract. de contract. tract. 30. disput. 106 sect. 5. n. 74.*) Però rigorosemente il patto della legge commissoria entra nel contratto della compra, e vendita, perche la cosa venduta cada *in commissum*, nella maniera della caducazione de' beni enfiteotici, e feudali per i patti non osservati, de' quali *in l. g. Cod. de jur. emphyt., & in l. commissa, Cod. de public., & vectigal.* ed apposto in detto contratto, vale, ed è permesso dalle leggi: ma non vale nel contratto pegnoratizio, anzi se apposto *improbatur*, per il testo *in c. significante 7., de pignor., Sardo decis. 246.*, però Ognate sempre replica, che quando il pegno non ecceda il debito, è lecito tal patto. Ma la cautela sarà comperire *in judicio*, e cercare, che si riscatti il pegno, o sia lecito vendersi, o aggiudicarsi allo stesso creditore per la non corrente quantità.

Contratto Mohatra, ed a Credenza.

1. E' Un tal contratto, quando alcuno compra a credito con prezzo rigoroso, ed al medesimo venditore nel medesimo tempo vende a prezzo infimo numerato, *Molina disput. 310.*, ed altri riferiti da *Ognate in tract. de contract. vol. 3. tract. 21. disput. 68.* A l'esempio

Tom. II. S quan-

quando uno cerca mille a mutuo dal Mercadante, e questo non vuol dare tali mille a mutuo, ma si offerisce pronto darceli in tante merci a prezzo rigoroso da vendersi certamente, le quali lui rivendendole, col danaro contante, lo soccorre alla sua necessità: frattanto il povero bisognoso non sapendo che farsi, spinto dalla necessità, e non soffrendo l'impaccio di cacciar dalla bottega le merci, e girandole offerirle venali, lo vende al medesimo Mercadante a danaro contante, ed a prezzo non più di mille, ma infimo. Similmente chi cerca a mutuo mille, e mille se ne riceve, ma poi s'obliga restituire dopo un' anno non già mille, ma mille, e cento, ugualmente questi contratti, ed altri simili e questi sono usurarj: e costando esser stati soli mille numerati, e la scrittura essere di mille, e cento, potrà tal contratto gastigarsi come usurario, li *DD. cit. Riccio coll. 372. & 622., Nicolino pra. crim. n. 577. in novis.* E qui non si lasci osservare la proposizione 40. dannata da Innocenzo XI., che dice: *Contractus Mohatra licitus est, etiam respectu ejusdem personæ, & cum contractu retrovenditionis prævie initæ cum intentione lucri.*

2. Del rimanente *de jure canonico* affatto non si può ricevere cosa alcuna dal mutuo, se non per il lucro cessante, e'l danno emergente, *De Marinis lib. 2. resol. 172. n. 8.*, e che si possa ricevere anco l'otto per cento senza labe di usura; *Rovito pragm. de usur. nu. 8.* E chi è solito negoziare, ed abbi le merci da comprare *præ manibus*, cioè ch'*emptio sit parata*, (e nel nostro Regno dicono i Regnicoli comunemente, ch' *emptiones sunt paratæ*, sebbene *non tutæ*), e che il debitore *sit in mora*, può benissimo riceversi l'interesse del mutuo, senza pena d'usura, *Riccio coll. cit. 622., Borra pra. obser. cent. 4. observ. 90. n. 1*, ed *Ogusse loc. cit. tract. 30. disput. 105. sect. 1., & sect. 5.*

3. E secondo Noi, non è usura pattuire, o ricevere qualche cosa di più in riguardo del lucro cessante, o cessaturo; e del danno emergente, purche di questi siane premonito il mutuatario: l'esempj sarebbono: Se volevi accomodar la casa, o potevi di presente a tempo opportuno comprare il grano, &c. privandoti dal tuo danaro, dandolo a mutuo, ruina la casa, e poi compri il grano più caro: Similmente non potrai guadagnare col tuo danaro, quando potevi, e volevi negoziandolo, di modo che il mutuo fatto sia vera causa del lucro cessante. E qui notano li DD. per questo titolo di lucro cessante. I. Che veramente abbi, e voleato con tal danaro negoziare, e non abbi altro danaro. II. Che vogli più tosto negoziando, o altrimenti sperando, che così mostrando, di modo che mutui lo grazia sola del mutuatario. III. Che meno esigghi, di quelche potevi lucrare, dedotte le spese; perche il lucro cessante non è *in actu*, ma *in potentia*, ed ostnoxio anche a varj eventi: Laonde ad arbitrio di uomo prudente, per la maggiore, o minore sua certezza, potrai stimare tal lucro, e così di questo pattuire col mutuatario: di questa opinione sono S. Tomaso l'Angelico, e presso lui tutti li Moralisti. Quindi chi non ebbe animo di negoziare, o se non vi erano di presente, o non si speravano in futuro le merci, o non era certo moralmente del lucro, niente può ricevere più della sorte; perche queste mutuazione veramente non fù causa del lucro cessante, o cessaturo. E per la stessa causa è usura, se li Mercadanti vendendo a credenza, si ricevono qualche cosa a titolo del lucro cessante oltre del rigoroso prezzo; v. g. la cosa, che vale 100. venderla per 105. da pagarsi dopo un'anno; perche vendendo a credenza, (ch'è un mutuo virtuale) han più compratori, e più cose vendono, e così vien'a compensarsi il lucro cessante, e perciò questo non cessa in riguardo di questa vendita, così *Diana par. 2. tract. 34., Trullo cap. 19. d. 9.* Ne si manchi qui riflettere alla Proposizione 41. dannata da Innocenzo XI., che dice: *Cum numerata pecunia pretiosior sit numeranda, & nullus sit, qui non majoris faciat pecuniam præsentem, quam futuram, potest creditor aliquid ultrà sortem a mutuatario exigere, & eo titulo ab usura excusari.*

Varj Contratti Usurarj, e non Usurarj.

1. L'Usura altra è mentale, ed è quando uno à intenzione di riceversi qualche cosa dal mutuo oltre la sorte, benche esteriormente tal intenzione non l'esprima con patto: altra è reale, o esteriore, ed è quando esteriormente esprime, e con patto una tale intenzione; locche alcune volte solo implicitamente si fà in qualche contratto, e si chiama usura palliata, ed è quando li contraenti pretendono un' altro contratto, di compra, di locazione, &c. nel quale in verità c'interviene qualche cosa usuraria. L'usura è un delitto iniquo, ed un grave peccato contro del *jus* Divino, ed umano, perche il mutuante intende acquistar guadagno da una cosa non già più sua, essendo la cosa mutuata già passata nel dominio del mutuatario, come è chiaro dalla stessa definizione del mutuo, il quale altro non è, che *un contratto, col quale il dominio di una cosa costante in numero, peso, e misura passa dal mutuante nel mutuatario coll'obligazione di restituirli, o la medema, o un'altra simile nella specie, e bontà.* ed è regola generale: Ogni patto, o gravame, o peso aggionto al mutuo, oltre di quello, che gli è proprio, ed intrinseco, rende il contratto usurario. Quindi.

2. E' usura il Patto d'ottenere dal mutuatario, (o per opera sua) qualche officio, così comunemente *Molina, Lessio, de Lugo, &c.* contro *Navarro, e Salas de usura d. 9. n. 4.*, li quali scusano dall'usura colui, che mutua qualche cosa col patto, che sobito gli si faccia qualche beneficio per gratitudine.

3. E'usura, ed è simonia il Patto, che dal mutuatario gli si conferisca un beneficio ecclesiastico, perch'è egli costretto imprendere un nuovo peso.

4. E' usura per sentenza commune, se uno dà il

il mutuo, acciò poi il mutuatario per debito civile sia nell' obligo di nuovo a lui medesimo mutuare, o vendere, o nella sua bottega comprar le merci, o affittar le sue fatiche, perche una tal obligazione è una cosa *pretio extimabilis*, privando il mutuatario della libertà di altrove comprare, e dar le sue fatiche, *Lessio lib. 1. cap. 10. d. 8.*, *Layman lib. 3. tract. 4. cap. 16. n. 3.*, ed altri.

5. E' usura mutuare al Prencipe, o alla Republica, o Università con il patto, che frattanto che non si restituisca il danaro, sia libero il mutuante dalle gabelle, dazj, collette, ed altri giusti pesi: oltre dell' opinione comune de' Moralisti, *Osasco* lo porta deciso *decis. 95. nu. 30.*, e *Riccio coll. decis. 1548.*

6. E' usura mutuare con la legge, che il mutuatario esigga quel danaro, che non così facilmente potrè strappare dal debitore del mutuante: perche se spontaneamente il mutuatario si contenta, non è usura. E' usura, obligare il mutuatario, che pigli in parte di mutuo le merci, delle quali il mutuatario non à bisogno, *DD. cit.*

7. E' usura, obligare il mutuatario, che il grano, o altra vettovaglie, che si à in un luogo, in casa propria, o altrove, (con spesa maggiore, o fatica) si restituisca al mutuante. *DD. cit.*

8. E' usura mutuare il grano vecchio, col patto di restituirlo nuovo (particolarmente in certo tempo), se il mutuante sappia, che il nuovo sia migliore, o di maggior prezzo. *DD. cit.*

9. E' usura nel mutuo in danaro, (se pur non siasi altrimenti convenuto) v. g. di 100. scudi, esiggere più di quello fosse all'ora il lor prezzo, e valore: quindi se il loro valore all'ora si crescesse, non potrà ripetendosi 100., perche si esigerebbe, più della sorte: come per contrario, se il valore, o valuta mancasse, dovrebbe il mutuatario ristituir più de i 100.; perche altrimenti non restituirebbe *ad aequalitatem*, *Lessio*, *Bonacina*, *Layman*, *lib. 3. tract. 4. cap. 16. nu. 15.* Però nel mutuo dell'altre cose, come di grano, vino, olio &c. è altrimenti; perche se v. g. uno mutua ad un'altro 10. tomolo di grano, orzo, &c. o diece stara, o quartarine d' olio, o una botte di vino, o il prezzo cresca, o manchi, può sempre cercare 10. tomola, diece stara, una botte, &c. E la disparità è chiara, perche nel danaro (purche altrimenti per lecite, e giuste cause non siasi convenuto) non si guarda se non il valore, o il prezzo, ma nel grano, &c. si guarda la stessa materia, perche non si cerca il mutuo del grano &c. per il prezzo del grano &c. ma per l'istesso corpo, e sostanza; onde benche cresca il suo prezzo, possono ripetersi le tante tomola &c. quante furon date a mutuo, li *DD. cit.*

10. E' usura comprendosi li frutti pendenti, o immaturi, come olio, grano, orzo, vino, lana, latte, &c. a prezzo determinato, per il testo *in cap. navigante, de usur.*, *Nicolino pra. Crim. num. 575.*, ove *Scoppa*, ed altri. Benche le frutti incerti si possono vendere à certo prezzo *de jure Civil. leg. Fiscales §. frumenta, ff. de contrah. empt.*

11. E' usura chi vende il grano, l'olio, il vino, la lana, &c. ed ogni altra sorta di merce più caro di quello che vagliono, a credenza, e per la dilazione del tempo, *Leotardo de usur. quaest. 24. num. 2.*, benchè non posse punirsi, insegnano *Maranta cons. 113.*, *Farinaccio decis. 13.* *Bonito decis. 9. num. 6. & 50.*, perche queste cose possono vendersi un poco più caro, di quello che vagliono per la dilazione del tempo: Però quì non lasci darsi occhio, e quanto detto abbiamo poco avanti *per la Credenza* nell' *antec. Contratto Mostrico in fin.* E' però ben vero, che chi vende il grano nel mese di Novembre, o Decembre, o nel mese della semina al prezzo, che valerà nel futuro mese di Maggio, non commette usura, purche non vi sia qualche patto, che zoppichi, com'a dire, che se meno valerà nel mese di Maggio, si attenda il tempo della vendita, e secondo il tal tempo si paghi, in altrettanto danaro il prezzo, o in altrettanto grano; perche altrimenti sarebbe usura, non potendo il mutuante ripetere nè più, nè pochi più tomola di grano, e sia cresciuto, o diminuito il prezzo del grano, *Cravetta* con molti *cons. 145. num. 23.* E si noti, poichè in moltissimi luoghi del nostro Regno, e particolarmente nella Provincia di Salerno si pratica una tale manifesta usura, nell' *accredenzare*, come dicono, e vendere il grano, l'orzo, e l'olio. Ne si lasci sapere, che se uno mutua a tempo fertile qualche somma di grano, olio &c. col patto che li si restituisca in certo determinato tempo, e durando il tempo della fertilità voglia restituirseli, la quale si ricusi col pretesto, che di quella non abbia già bisogno, o per altro, quindi sopravenendo la carestia tal somma si reputa mutuata: è ben vero però che il mutuante non può pretendere prezzo di più nel tempo della carestia, ma il solo prezzo, che valova nel tempo della fertilità, nel quale gli fu offerto, e lui lo ricusò, per il testo *in leg. nonnulli, Cod. de erogat. milit. annon. lib. 12.*, *Rovito decis. 9. num. 52.* Se poi dovendosi restituire nello stesso tempo fertile, fù negato, potrà pretendersi il prezzo nel tempo della carestia.

12. E' usura dare l'animali *a capo*, e *conto salvo*, come dicono, col patto cioè, che se l'animali muojono per caso fortuito spettino solamente al compagno: Però se si danno *a mezzara*, o come volgarmente dicono *alla soscita*, e si comunica ugualmente così il danno, come il lucro, non è usura; anco che ci si apponga il patto, che la divisione, e la perdita sia uguale, purche non venga il danno per colpa d' un compagno, presso cui stiino l' animali, *Lorenzo de Rodulfo in tract. de usur. vers. 20. quaero, num. 3.*, *Cravetta cit. cons. n. 10. & 18.*, *Scaglione tit. 20. & 21. num. 18.* l'istesso dicono del danaro dato a lucro, salvo sempre il capitale, con *Borrello cons. 65. Rovito*

vito decis. 7. num. 13., *Riccio coll. decis.* 2548. ed altri: Come pure de' Bovi, e degl' Asini, e delle Giumente, e Cavalli col patto di tanto grano all' anno, salvo sempre l' animale, e il prezzo d'esso stabilito, il *cit. de Radulfo nu. 24.*, e *Cravetta cit. cons. num. 3.*; poiche non è usura, se si danno le pecore, le capre, e li animali col patto di parceptone tutti i loro frutti in commune, fino a cacciarne tutto il capitale per il padrone, li *cit. DD.* Del patto *a capo, o a conto salva*, quando sia lecito, n' à scritto *Conciolo ver. Bulla res. 7. num. 2.* Ne si lasci avvertire, ciò che in moltissimi luoghi del nostro Regno giornalmente si pratica: Si appreza un Bue, per esempio, docati 20. un' Asino docati 10. &c. e così apprezzato all' ingrosso si dà il primo per lo spazio d' anni 6. alla ragione di tomola 6. in ogni anno, o viva, e lucra, o muore, e non lucra; il secondo per anni 4. per tomola 3., tal contratto è usurario, ed iniquo triplicatamente: I. per parte del capitale, perche non sono più docati 20. nel Bue, e docati 10. nell' Asino, ma docati 36. nel primo, e docati 12. nel secondo; e quindi viene ad esiggersi il di più della sorte principale, stabilita, ed assegnata; & usura è *exigere aliquid ultra sortem, vel ob dilatam temporis solutionem cor ... vendere*, *Leonardo cit. loc.* II. per parte dell'interesse stabilito all' animale, perche l'è eccessivo: e l' eccessivo condannato da Dottori è il 30. per cento, *Mastrillo decis. 16.*, *Merlino lib. 1. contr. 75.*, e tomola sei di grano all' anno, apprezzato docati 20. il Bue, e tomola trè all' anno apprezzato docati 10. l' Asino, fanno il 30. per ogni cento. III. per parte del *capo salvo*, perche non si fa commune il danno, e'l lucro, *Borello*, *Rovito*, *Riccio*, *Rodulfo*, e *Cravetta cit.*, anzi si fa per il Dante l'animale certo così il capitale, come il lucro, e per il Recipiente certissimo il solo danno; poicche morendo l'animale nel secondo giorno dal contratto, dovrà il miserabile pagar al Padrone per l' anni prefissi, così il capitale dell' animale, come del capitale già perduto l' eccessivo interesse. Per contrario, dare l' animale a tre, o due tomola di grano all' anno è lecito, e a danno del socio, quando more per colpa sua; e per caso fortuito e danno d' ambidue, perche l' è vera società.

13. E la vera società è, quando due, o più trà loro convengono, e contribuendo alcune cose idonee a lucrare, o fruttifere, come danaro, animali, industria, fatica &c. fanno commune il danno, e 'l guadagno: Quindi più deve guadagnare, chi mette il danaro, e l' opera sua, che colui che mette, o il solo danaro, o la sol' opera il capitale, o la sorte, che ciascuno contribuisce; se per caso, o per colpa levissima de' soci pere, pere a danno di chi contribuì; e la differenza trà il contratto della società, e del mutuo è, che nel mutuo la sorte datasi aliena, e 'l suo dominio si trasferisce nel mutuatario, di cui solo è il pericolo, e 'l danno, se per caso pere: ma nella società, chi contribuisce la sorte, il dominio di essa non l' aliena affatto da se: e siccome il commodo, e'l guadagno a lui spetta, così pure a lui spetta il pericolo, e'l danno. Può anco farsi in tal contratto, che alcuno giustamente conservi indenne la sua sorte, e di più, che ne percepisca certo lucro, se cioè al contratto della società, si aggiungano due altri contratti, e d' assicurazione, e di vendita: per esempio: Chi fa società col mercadante, a cui contribuisce mille docati, con cui à speranza, che in ogni anno si lucrino 300. docati, la metà del qual lucro *jure societatis* assieme col capitale, li si deve; ma perche a lui medesimo dovrebbe anco spettare il pericolo della sorte medesima, acciò l' istesso mercadante li assecuri la sorte, e pigli in se il pericolo, per compensazione di un tal pericolo, gli si lascia la maggior parte del lucro sperato, cioè due porzioni al mercadante, ed una a lui: e di più, perche la speranza del lucro è incerta, perciò anco la parte di questo medesimo lucro sperato, cioè 100. docati *in spe* vende al medesimo mercadante 50. docati, o 60. in ogni anno certi, & *in re*, e così finalmente fa certo guadagno, ed assicura la sorte: l' esempio è di *Layman*, e *Bonacina*, che trattano di questo contratto.

14. Per contrario non è usura, se mutuando niente s' intenda come prezzo, e donativo, ma solo si speri qualche cosa per gratitudine, e con tale intenzione data *gratis*, o donata, con tutto che questa tal cosa s' intenda come fine principale, *Molina tom. 2. p. 305. num. 5.*, *De Lugo disput. 25.* Però qui si noti la proposizione 42. dannata da Innocenzo XI. che dice: *Usura non est, dum ultra sortem aliquid exigitur, tanquam ex benevolentia, & gratitudine debitum, sed solum si exigatur tanquam ex justitia debitum.*

15. Non è usura dare a mutuo, *causa captandae amicitiae*, e quindi per l' avvenire sperarne qualche officio, perche l' amicizia non si appreza, *nec pretio aestimatur*.

16. Non è usura, quando uno non potendo ricuperare il suo, mutua, acciò gli sia restituito il suo, e a fine che non gli si faccia ingiustizia, o danno; perche questo suo, e questa giustizia, *jure jam ante debentur*, e così non fa guadagno, ne mette nuova obligazione, *Bonacina qu. 3. tract. 3. n. 15.* con *Azoria*, ed altri.

17. Non è usura, quando uno dà ad un' altro ad usura qual danaro pigliato ad usura, perche colui, che diede la prima volta dicesi usurajo, ed è degno di pena, non il secondo, *Alessandro, cons. 220. lib. 2. col. 1.*, *Romano sing. 341. & 364.*, *Lupo in cap. per vestras a fol. 246. col. 1. de donat. inter vir., & uxor.*

18. Non è usura, ne si punisce d' usura colui, che fa l' istromento usurario, ma non esigge; perche acciò vi sia il delitto, e la pena, si ricerca che l'atto sia consumato, *Bertazzolo cons. 55. num. 9., & 10. vol. 1.*, *Rovito loc. cit. num. 34.*; *Leonardo loc. cit. quaest. 100 num. 63.*, ed altri: benche *Conciolo loc. cit. num. 9.* tiene il contrario;

19. Non

19. Non è usura esigger qualche cosa per la cagione del pericolo del ricupero, dalle difficoltà, e delle spese, le quali saranno, o forsi si temono per ricuperare la sorte mutuata, perchè tale pericolo, difficoltà &c. *pratio aestimari possunt*. Però è necessario che tal pericolo, o difficoltà, o espressamente, o tacitamente si pattizzi, *Layman lib. 3. tract. 4. cap. 16. num. 9.* presso *Molina*, *Lessio*, ed altri.

20. Non è usura similmente, se temendosi la difficoltà, o la froda del mutuatario nel restituir il mutuo nel tempo stabilito, si pattuisca, che se non si restituisca nel detto tempo, si paghi un tanto di più *loco poenae*, oltre del capitale; purchè però tal pena si apponga, coll' intenzione, che così in certa maniera sia astretto il mutuatario a non mancare per colpa sua: ma non potrà esiggersi tal pena, non potendo senza sua colpa nel tempo prefisso pagare il mutuatario; o sapendo certamente che in tal tempo non possa, e sarà usura caricario con tal peso, *Lessio lib. 2. cap. 20. d. 15.*

21. Non è usura finalmente pattuire, o ricever qualche cosa di più della sorte per la ragione del lucro cessante, o cessaturo, e del danno emergente; e noi quì avanti detto l' abbiamo nel *Contratto Mohatra, & a Credenza*.

Nè abbiamo voluto lasciare quì l'ultima Bolla del nostro Regnante Sommo Pontefice intorno questa materia, emanata nel prossimo passato anno 1745. il di cui tenore, è come siegue.

D. Ignazio Matteo d' Afflitto.

EPISTOLA
ENCYCLICA
SS. DOMINI NOSTRI DOMINI
BENEDICTI
DIVINA PROVIDENTIA PAPÆ XIV.

Ad Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos, & Ordinarios Italiæ.

Venerabilis Frater salutem, & Apostolicam Benedictionem.

Vix pervenit ad aures nostras, ob novam controversiam (nempè, an quidam contractus validus judicari debeat) nonnullas per Italiam disseminari sententias, quæ sanæ doctrinæ haud consentaneæ viderentur; cum statim nostri Apostolici muneris partem esse duximus, opportunum afferre remedium, ne malum ejusmodi, temporis diuturnitate, ac silentio, vires magis acquireret; aditumque ipsi intercludere, ne latiùs serperet, & incolumes ad huc Italiæ Civitates labefactaret.

Qua propter eam rationem, consiliumque suscepimus, quo Sedes Apostolica semper uti consuevit: Quippe rem totam explicavimus nonnullis ex Venerabilibus Fratribus Nostris Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus, qui Sacræ Theologiæ scientia, & Canonicæ Disciplinæ studio, ac peritia plurimùm commendantur: Accivimus etiam plures Regulares in utraque facultate præstantes, quorum aliquos ex Monachis, alios ex Ordine Mendicantium, alios demùm ex Clericis Regularibus selegimus; Præsulem quoque Juris utriusque laurea præditum, & in Foro diù versatum adhibuimus. Diem quartum indiximus Julii, qui nuper præteriit, ut coram Nobis illi omnes convenirent, quibus naturam totius negotii declaravimus, quod illis antea cognitum, perspectumque deprehendimus.

Post hæc præcepimus, ut omni partium studio, omnique cupiditate soluti, rem totam accuratè perpenderent, suasque opiniones scripto exararent; non tamen expetivimus ab ipsis, ut judicium ferrent de contractu, qui controversiæ causam initio præbuerat, cum plura documenta non suppeterent, quæ necessariò ad id requirebantur; Sed ut certam de usuris doctrinam constituerent, cui non mediocre detrimentum inferre videbantur ea, quæ nuper in vulgus spargi cœperunt: Jussa fecerunt universi; nam suas sententias palàm declararunt in duabus Congregationibus, quarum prima coram Nobis habita est die 18. Julii, altera verò die prima Augusti, qui menses nuper elapsi sunt, ac demùm easdem sententias Congreg. Secret. scriptas tradiderunt.

Porrò hæc unanimi consensu probaverunt,

I. Peccati genus illud, quod *Usura* vocatur, quodque in contractu mutui propriam suam sedem, & locum babet, in eo est repositum, quod quis ex ipsomet mutuo, quod suaprè na- tu-

Secundo loco, qui viribus suis, ac sapientiæ ità confidunt, ut responsum ferre de iis quæstionibus non dubitent, quæ tamen haud exiguam Sacræ Theologiæ, & Canonum scientiam requirunt, ab extremis, quæ semper vitiosa sunt, longè se abstineant. Etenim aliqui tanta severitate de iis rebus judicant, ut quamlibet utilitatem, ex pecunia desumptam accusent, tanquam illicitam, & cum usura conjunctam; Contrà verò nonnulli indulgentes adeò, remissique sunt, ut quodcunque emolumentum ab usuræ turpitudine liberum existiment. Suis privatis opinionibus ne nimis adhæreant; sed priusquàm responsum reddant, plures Scriptores examinent, qui magis inter cæteros prædicantur; Deindè eas partes suscipiant, quas tùm ratione, tùm auctoritate planè confirmatas intelligent. Quod si disputatio insurgat, dùm contractus aliquis in examen adducitur, nullæ omninò contumeliæ in eos confingantur, qui contrariam Sententiam sequuntur, neque illam gravibus censuris notandum afferant, si præsertim ratione, & præstantium Virorum testimoniis minimè careat; Siquidem convicia, atque injuriæ vinculum Christianæ charitatis infringunt, & gravissimam Populo offensionem, & scandalum præseferunt.

Tertio loco, qui ab omni usuræ labe se immunes, & integros præstare volunt, suamque pecuniam ità alteri dare, ut fructum legitimum solummodò percipiant, admonendi sunt, ut contractum instituendum anteà declarent, & conditiones inserendas explicent; & quem fructum ex eadem pecunia postulent: Hæc magnoperè conferunt non modò ad animi sollicitudinem, & scrupolos evitandos, sed ad ipsum contractum in Foro externo comprobandum. Hæc etiam aditum intercludunt disputationibus, quæ non semel concitandæ sunt, ne clarè pateat utrum, pecunia, quæ rite data alteri esse videtur, reverà tamen palliatam usuram contineat.

Quarto loco vos hortamur, ne aditum relinquatis ineptis illorum Sermonibus, qui dictitant, de usuris hoc tempore quæstionem institui, quæ solo nomine continaetur, cum ex pecunia, quæ qualibet ratione alteri conceditur, fructus ut plurimùm comparetur. Etenim quam falsum id sit, & a veritate alienum, planè deprehendimus, si perpendamus, naturam unius contractus ab alterius natura prorsùs diversam, & sejunctam esse; Et ea pariter discrepare magnopere inter se, quæ a diversis inter se contractibus consequuntur. Reverà discrimen apertissimum intercedit fructum inter, qui jure licito ex pecunia desumitur, ideoque potest in utroque Foro retineri, Ac fructum, qui ex pecunia illicitè conciliatur, ideoque Fori utriusque judicio restituendus decernitur. Constat igitur haud inanem de usuris quæstionem hoc tempore proponi ob eam causam, quod pluchmùm ex pecunia, quæ alteri tribuitur, fructus aliquis excipiatur.

Hæc potissimùm vobis indicanda censuimus, sperantes fore, ut mandatis executioni quæcunque per has Literas a Nobis perscribuntur: Opportunis quoque remediis consuletis, uti confidimus, si fortè ob hanc novam de usuris controversiam in Diœcesi vestra turbæ concitentur, vel corruptelæ ad labefactandum sanæ doctrinæ candorem, & puritatem inducantur: Postremò vobis, & Gregi curæ vestræ concredito, Apostolicam Benedictionem impertimur.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem die prima Novembris MDCCXLV. Pontificatus Nostri Anno Sexto.

Al num. 19.

Delitto del Libello famoso.

1. L' Ingiurie s'irroga non solo con la parola: come diremo in questo *cap.* appresso nel *n.* 22., ma anco collo scritto; ed in tal caso si dice *libello famoso*, ed è ingiuria più grave dell' ingiuria verbale, perche la scritture, o mai, o di rado si perdono, *Franchis decis.* 533. *num.* 2., & 4. E' il libello una cartola scritta ad infamia altrui, *in leg. unic., Cod. de famos. libell.* E' tanto abominevole tal delitto, che chi lo commette, si fa infame: però *Grammatico decis.* 139., *Riccio coll. decis.* 49. vogliono che *de jure* non possa promoversi a degnità. E può procedere *ex officio* il Giudice, anco senza querela della parte, *Novario gra.* 318. *num.* 25., *Sorna in pra. crim. cap.* 2. *nu.* 13. presso molti.

2. Si prova l' *in genere*, quando è di fatto permanente in questo modo: si farà la recognizione della *Cartola*, o libro, &c. che fù scritto ad infamia altrui; imperocche la scrittura è per causa formale, l' altrui ingiuria per causa materiale, e lo scribente iniquo per la causa efficiente: e questi saranno l' estremi nella verificazione del delitto: E così i Testimonj doveranno deporre aver veduto, & *de ordine Curiæ* aver riconosciuto un libello in un foglio di carta, o mezzo foglio, &c. scritto con tal carattere (individuandolo, e grosso, o piccolo o tondo, o bastardello, e corsivo) che contiene tanti versi, quali essi testimonj han letti, che cominciano &c., e seguitando finiscono &c.; e lo stesso libello, esser il medesimo, che quello che gli si dimostra dal Cancelliere, e si conserva nel processo; e l' istesso, ch' essi testimonj videro, e ritrovarono con l' istesso Giudice, o Cancelliere affisso nella publica piazza, chiamata N., con l' ostia rossa, o bianca, o neta; e che li predetti versi, o scritto contengono parole, le quali secondo l' uso del paese sono d' infamia contro la persone di N. di N. (quando la persona ingiuriata fosse scritta a caratteri chiari, e col proprio nome), altrimenti deporranno, ch' essi credono, e presumono, che l' infamia vada a ferire la persona tale assegnandone la causa *scientiæ*: perche basta che si presumi la persona dell' ingiuriato, che ch'u ne dica in contrario *Concio lo res. crim. unic.*

unic. num. 19. ver. libellus famosus, e si dirà legittimamente provato del corpo del delitto, *Sirno loc. cit. par. a. fol. 9. col. a. ver. debet etc.* Ma quando è di fatto transaunte, perche siasi perduta, brugiata, lacerata in tali pezzi, che non possa congiongersi, nè possano aversi le minotissime parti, dovran' esaminarsi i Testimonj, li quali depongano del tenore del detto libello, o cartola, perche forsi lessero, e sarà provato l' *in genere*, *Sarno loc. cit. fol. 14. n. 48.* E se fossero canzoni Satiriche, dovrà provarsi il tenore delle canzoni, le quali secondo l' uso del paese, suonano infamia a tal soggetto &c., e così legitimamente si dirà provato l' *in genere*, *Caballo cons. 235. num. 30.*

3. Il Giudice, acciò abbia il delitto del libello famoso, può costringere colui, ch' à per sospetto, che l' abbia scritto, (o dettato, o affisso), a scrivere in sua presenza, acciò possa farsi la somiglianza del carattere, e la comparazione delle lettere locche può farsi in ogn' altro delitto, nel quale sia espediente forzare il sospetto a scrivere, e può farsi anco nel costituto, cioè quando si esamina come principale, come averte *Pellegrino in prac. crim. cap. 4. sect. 29. num. 81.*; e se nega che sappia scrivere, altri vogliono, che debba trattenersi nelle carceri, fino a che scriverà, *Pellegrino loc. cit. num. 79.*, altri, che possa torturarsi, *Gimba cons. 14. num. 12.*, *Claro, quaest. 21. verb. mendacium*, ove *Bajardo nu. 150.*, Però meglio sarà convincerlo con i Testimonj, se potrà essere, cioè esaminando questi, che in tal tempo, luogo, in tal occasione lo videro scrivere: cumulando un tal mendacio con gl' altri indizj, *Guazzino def. 20. cap. 22. n. 4.*, *Antonio Barra contr. 5. obser. 68.* perche talmente convinto, se ricuserà scrivere, nasce dal mendacio un' indizio rilevante, *Pellegrino loc. cit. num. 82.*, poiche dal mendacio si presume il dolo, *Vivio decis. 282.*, *Tesaura decis. 24. num. 2.* Ma confessando, che sà scrivere, però neghi che il libello sia da lui scritto; in tal caso dovrà farsi la confrontazione con le altre consimili sue scritture, *Guazzino loc. cit. c. 23. num. 4.*, *Scaccia lib. 6. de jud. cap. 11. nu. 1065.*, *Farinaceo in fragm. lit. C. nu. 456.*, *Nicolino, Scoppa in pra. crim. num. 464. lit. N.* E la pratica sarà: si elliggono due persone nell' arte dello scrivere, le quali diligentemente innanzi al Giudice uguagliano quelle scritture, esaminando li caratteri, li corpi delle lettere, &c. indi depongono con giuramento del loro giudizio, che la scrittura sia, in tutto simile, *Ambrosino de process. inf. lib. 2. c. 10. num. 4.*, *Prata resp. crim. 20. n. 47.* E potendosi aver altre scritture per farsi la comparazione, non sarà necessario, che il sospetto sia forzato a scrivere, perche dalla detta comparazione, che nasca la prova del delitto, vogliono *Rocco resp. crim. 29.* con altri: benche l' opinione più ricevuta è, che la comparazione predetta non sia sofficiente per la condanna, *Franchis decis. 304.*, *et 502.*, *Gratiana discept. 973. nu. 49.* Però nel delitto del libello famoso deve farsi molto conto della comparazione, *de Rosa prac. decr. M. Curiae cap. 1. num. 13.* E così venendosi all' atto, cioè che scriva il Reo, (quando non possono aversi altre scritture, e 'l Giudice conosca, che sia espediente) dovrà scrivere quelle parole, le quali vorrà, e detterà il Giudice, *Scoppa prac. crim. num. 40.*

4. La pena *de jure* per il libello famoso contro del proprio Prencipe è della morte, e si dice Reo di lesa maestà delinquente, *Glos. in leg. unic. in verb. contemnendum, Cod. si quis Imper. maled.*, *Glos. in l. famosi, ff. ad l. Jul. Majest.*, *Caballo cons. 235. n. 25.*, *Novario a Franchis decis. 533.* riferisce più casi decisi. Contro del Magistrato è la stessa pena, per il testo, ove la Glossa, ed *Angelo in l. lex Cornelia, §. fin. de injur. & famos. libell.*, però *de consuetudine* è più mite, *Claro quaest. 68. nu. 25.*, *Caballo loc. cit. num. 37.* Contro del Privato è la stessa pena *de jure*, benche la vogliono anco della deportazione, e dell' esilio, o altra arbitraria, attenta la qualità dell' ingiuria, o dell' ingiuriato, *Caballo loc. cit. nu. 36.*, *Farinaccio cons. 30. n. 25. lib. 1.*, *& de var. crim. quaest. 105.*, *nu. 246.*, *& 328.*, *Conciolo res. un. ver. libellus famosus &c.* Però in ogni caso, che sia l' ingiuria, o verbale, o reale, si ricerca la remissione della Parte, acciò la pena sia più mite, o possa godersi dell' indulto, vogliono li Criminalisti, e li Pratici.

5. Se le parole scritte nel libello siano dubie, o ambigue, e possano intendersi con vario senso, sempre dovran intendersi per il senso più benigno, ad esclusione del delitto; perche vogliono i DD., e le Leggi, ch' abbia a farsi d' esse quella interpretazione, la quale escluda l' offesa del Prencipe, del Magistrato, del Privato, e sia favorevole allo scribente, *Caballo loc. cit. num. 43.*, *Crovetta cons. 9. per tot.*

6. Ma se nel libello le cose scritte vere siano, porta deciso *Franchis loc. cit. ad Glos. in l. eum, qui nocentem, ff. de injur.*, che pur' entri la pena *de jure*, o vere siano, o false: Però *Calà de mod. art.*, *& prob.*, *§. 2.*, *glos. unic. nu. 874.* seguitato da molti dice, che se lo Scribente s' offre a provarle per vere, evita la pena *de jure*: ma in pratica non perciò potrà scappar altra pena arbitraria; perche se l' ingiuria verbale anco vera, merita la sua pena, come diremo appresso al *num. 22.*, molto più merita la sua ingiuria scritta.

7. Se il libello scritto non fosse affisso, e publicato non merita la pena predetta, ma una più mite, anco se fosse publicato a un' solo in confidenza; perche molti vogliono, acciò s' incorra la pena *de jure*, che sia affisso, e publicato in luogo publico; o per l' opinione più comune almeno nella casa, o in altro luogo dell' ingiuriato, essendo chiare le parole della legge *in cit. l. unic.*, *Cod. eod. tit.*: e se publicato solo a molti, e non affisso, vuole la stessa pena *de jure*, *Riccio coll. dec. 49.*, perche la publicazione è quella, che fà il delitto; e la publicazione a molti, e simile all' affissione nel luogo publico.

§. 8. Chi

8. Chi scrive lettere, private, nelle quali si contengono ingiurie, e le fà capitare nelle mani dell'ingiuriato, *mitiùs* si punisce del compositore del libello famoso, perche l' ingiuria contenuta nelle lettere missive, con tutto che sia scritta, si dice ingiuria verbale, *l'Addente a Claro §.injuria n. 35.*, *Bursatto conf. 94.n.5.*, *Prato resp. crim. 17. nn. 25.*

9. Chi dà memoriale, o istanza al Prencipe, o alla Curia, nel quale si contenga ingiuria, o ignominia altrui, che sia tenuto di libello famoso, vogliono *Felino conf.46.*, *Bajardo a Claro §.injuria nn.35.* che nò, *Romano consil.96. nn.1., & 2.*, *Farinacco loc.cit.quæst.105. vers. decima est, & conf.130.*, e *Caballo cas.271.*, perche tal pena entrarebbe, quando si propalasse l'ingiuria *extra judicium*, o *in loco publico*, o *inter personas privatas*, e non quando presso del Prencipe, o della Curia, a quali devesi notificar il vizio, il delitto, il malfattore, acciò sian puniti: e dicendosi il contrario, sarebbe un' assurdo mentre restarebbe chiusa la strada a scovrire ne' scritti li delitti, o li difetti de' sudditi; nè rileva, che li scritti delitti non si provino: Però scovrendosi l'animo d'ingiuriare, e non di denunciare, e non provando tali scritti delitti, vogliono li *cit. DD.*, che lo Scribente non resti impunito, anzi che sia tenuto *actione injuriarum*, per il testo *in leg. apud Labeonem, §.si quis, ff. de injur., & famos. libell.*

10. E la pena qualunque sarà, mai si evitarà, con la revocazione, e la palinodia del libello famoso, asserendosi non esser vere le cose scritte, ma false, e scritte per trasporto d'iracondia, *Riccia decis.34.*, perche in pratica, anco che il libellante sia tenuto a revocare, e disdirsi, non si scusa, *Riccia coll. decis. 1630.*, *Rota divers. decis. 131. nn. 17. par. 1.*

11. E chi trova il libello famoso, o dovrà lacerarlo, o più sicuramente, denonciarlo alla Curia, anco se sian più, che lo trovassero, *Novario a Franchis decis. 533.*

D. Ignazio Matteo d' Afflitto.

VARJ DELITTI DI FALSITA'

Falsità in genere:

1. LA Falsità, è una limitazione della verità, *cap. 1. de crim. falsi.* Acciò si commetta, deve aver trè requisiti generalmente. I. La mutazione della Verità. II. Il Dolo. III. Il Danno del Terzo, *Riccia coll. dec. 1851.* *Nicolino in pra. cri. num. 551.*, ed ivi *Scoppa lit. A.*, perche senza dolo non si commette la falsità: e *in dubio* si presume più tosto errore, semplicità, ed ignoranza, se non si prova la persona del Reo, versata, astuta, &c. *Afflitto decis. 404.*

2. Nel nostro Regno per la *pram. 1. de falsis*, o per la Pratica inveterata, e seguitata dalla nostra Curia, acciò sia luogo alla pena del falso, nelle cause civili stà introdotto, ed in molti casi si ricerca, che voglia servirsi della falsità, o de' Testimonj, o delle scritture, e quindi debba farsi la dichiarazione *circa usum*, nella quale si rinuncj a' testimonj, e scritture prodotte, con dichiarazione espressa di non volersene servire, benche li testimonj, e le scritture prodotte negl' atti sian tutti, e tutte false, poiche stante la detta renuncia fatta fra lo spazio di otto giorni, non sarà luogo alla pena del falso, Noi però avendo di questa *Dichiarazione* scritto a sofficienza nella *Pratica Civile fol. 356., 357. 358.*, nella quale abbiam detto, che detta dichiarazione per la *Pram.* del 1738. sia stata abolita, ed abbiamo spiegato i nostri sensi per le nostre Corie Ecclesiastiche, ivi ci rimettiamo: e ritornando.

3. Si commette la Falsità in più modi, Conîando monete false, Radendo, Scancellando, o Soggiognendo a qualche scrittura publica, o publico istromento, alla scrittura incisa in marmo, Cercando più del debito, Scancellando il segno, o sugello impresso, Fingendosi Testatore per far l'instituzione dell' erede, Testificando, Istigando, Seducendo, Istruendo, Corrompendo a deponere ciò che non è, o ciò che non si sà, Aggiongnendo, Mutando, Controfacendo, Rivelendo le cose provate, e con altri simili atti, riferiti da Criminalisti, *Claro §.falsum n. 3.*, *Mascardo concl.789.*, ne' quali predetti modi si commette falsità, purche però vi concorra la Froda, e l'altrui Pregiudizio, *Sanfelice dec.601.*, *Riccio collect.687., & 2176.* E d'alcuni di questi quì diremo, per la brevità, de' quali possono occorrere nelle nostre Curie.

4. E chi apre le lettere altrui, non incorre nella scomunica, come vanamente si dica, e si tiene, ma nella pena arbitraria del Giudice, ed a quella del falso ancora, se si dimostrino al nemico di colui, che le scrisse; o pure si radino, e si scancellino, *Vivio decis. 62. lib.1.*, *Claro loc. cit. nn.16. usque ad 28.*, *Anno sing.382.*, *Riccio coll. 1514., & 1929.*

5. E chi vende una cosa a due, incorre nella pena del falso; benche se l'alieni con altro contratto, che della vendita, incorre nella pena dello stellionato, *leg. cui duabus, ff. de falsis*, *Claro loc. cit. nn. 27.*, benche altri vogliono, che s' incorra la pena del falso sempre; perche la falsità essendo mutazione della verità, quando s'asserisce una cosa alienata ad un' altro, che non sia alienata, l'è vera mutazione della verità, e quindi falsità, *Mansone de cons. execut. quæst.2. nn.40.*, *Azorio in sum. Cod. lib.9. ad l. Cornel. de fals. n. 8.*, ove il vendente si vuol punito coll'esilio. E Reo di delitto di Stellionato si dice colui, che commette un delitto fatto con dolo, il quale non abbi nome: E delitto di stellionato vogliono, che sia il vendere, o alienare un credito già esatto, una cosa non più libera, ma già ipotecata specialmente, o generalmente, un'azzione già caduta ad altro, *Amato decis. 6. nn. 10.* E la pena di un' tal delitto è arbitraria; *Caballo resol. 169. num. 6.*

6. E chi vende merci false, ed adulterine, per vere, a forastiare; e li Speziali, che vendono il *quid pro quo*; e li Tavernari, che vendono il vino con l'acqua, &c. sono Rei di falso, *Reginaldo in prn. l. 25 dub. 2. n. 340.* Si legga *Meranta in spec. aur. d st. x. par. 4. a n. 31. usq. ad 53.*

7. La Falsità è gravissimo delitto, ed è dell' eccettuati nell'Indulti generali, *Marinis lib. 2. resol. 78. n. 1.*, è abominavolissimo, *Paolo de Castro cons. 151.*, è vilissimo, ed ignominiosissimo, *Tiraquello de nobilit. cap. 20. n. 121. Afflitto decis. 404.*, è simila alla pena della morte, *Rota decis. 38.*

Delitto della Falsità nelle Scritture.

1. Si commetre la falsità nelle Scritture *Facto, & Scripto: Facto*, scancellando, radendo, mutando, aggiognendo, &c. *in l. 2., & in l. Partus, ad l. Corn. de fals. Scripto*, scrivendo un' Istromento falso, imitando la mano altrui, &c. *in cap. inter dilectos, de fid. instr., in l. quam sit grave, de crim. fals. ff. de omnibus. Facto, & Verbis simul*, cassando, radando, &c. insiema, a scrivendovi, &c. E questa si conosce, ove si commetta, a tanto contro del testimonio, quanto contro il producente il testimonio, non ostante qualunque privilegio, per la regola *in l. nullum, Cod. de testibus, Sanfelice in pro. sel. 85. nu. 18.*, e ci si ricerca l'istanza della parte, non solo quando fu nociva, ma anco quando fu atta a nuocere; come pure la remissione della Parte, *Rovito decis. 2. nu. 7.* Ma ne' casi ne quali entra la pena della morte naturale, o civile, si procede *ex officio*, senza querela, e denuncia, *Barra prod. obser. cent. 5., obs. 39. n. 2.*, e deve esser gravissima, e di gran lucro, ed utilità per parte del Falsario, *Conciolo ver. falsum res. 6. nu. 2., Prato resp. crim. 26. n. 39.*

2. Si prova l' *ingenere*, quando nell' istromento, o nella scrittura apparisce la rasura, esaminando i Periti, che riconoscano la scrittura presentata, e depongano della rasura, perche *in loco substantiali* fatta, arguisce falsità, come insegnano *Conciolo loc. cit.*, e *Staibono lib. 1. res. 41. nu. 9., & 10.*, ed apparirà la rasura, quando si vederà la carta trà il sole, e l'occhio, *Sarno, de Rasu*, e *Muscatello in rubr. de falsis n. 9.*, e si presume fatta da colui, presso cui fu ritrovata la scrittura, o presentata, purche questa sia di suo comodo; percha non si presumerebbe, se fosse stata presso più, *Conciolo ver. falsum.* Quando ci si fosse aggionto; dovrà pigliarsi l'informo dell'aggionto, e dello scritto nel luogo raso, &c., e li testimonj dovran deponere qualmente videro, e riconobbero la scrittura, che comincia, &c. *de litera ad literam, de verba ad verbum*, anzi da sillaba a sillaba, e che nel verso, o linea, &c. vi è scritto, cioè *ducati* 100. in abaco, la quale particola è dissimile dall'altre lettere, e carattari, che sono nel detto istromento, o scrittura, e che sono più nuove dell' altre, &c. e non si uniformano con le lettera *A. B. C. &c.* delle lettere della sottoscrizione della detta scrittura: e n'assegnaranno la causa *scientiæ*, cioè perche l'han letta, e riconosciuta *de ordine*, *&c.*

3. E se visarà il Principale, lui il primo dovrà riconoscerla, nel tenore seguente: *Die 18. mensis Junii 1747 coram Domino Vicario Gen., &c. Franciscus Donato principalis in se, testis verò quoad alios, &c. Interr. Se sà leggere, e scrivere? Resp. Signor sì. Et de ordine Reverendissimi Domini per me infrascriptum Cancellarium exhibita prædicto Francisco scriptura, vel instrumenta in actis f..... sub data nempe 20 Maij 1746. quæ incipit, &c., & sequendo fin. s, &c., cum subscriptione dictante, Io Francesco Donato: qua recognita, & inspecta, ac etiam ab ipso lecto, Interr. fuit: Se detta scrittura sia sua, e scritta di sua mano? Resp. &c.* Di modo che se confessa, non si farà altra regoniziona: ma se nega, si farà la comparazione, e si potrà forzare a scrivere, acciò si vegga la verità; e se nega, che sappia scrivere, farà lo Giudice, come quì avanti in questo *n. 19. del libello famoso* detto abbiamo. Però si avvarta, che facendosi la comparaziona si dia il giuramento, il quale se non si farà, o la comparazione si farà d'altra forma di quella, cha noi detto abbiamo quì, ovo del *libello famoso*, sarà nulla la detta comparazione, *Farinacca in fragm. par. 1. vers. comparatio nu. 483.*, con altri, e *Surdo cons. 187. nu. 27.*, *Menochio cons. 114. n. 28*, *Staibono resol. 3. n. 23.*, *Cepolla consil. crim. 61. n. 9.*, ed altri. E la scrittura deve esser certa, infallibile, concludente, ed indubitata, acciò il Giudice non possa dubitare della sua certezza d' esser stata scritta dal delinguente, li DD. *in leg. comparationes, ff. d. fil. instrum.*, *Afflitto decis. 181.*

4. Indicj della falsità nella scrittura sono li seguenti. Quando la carta è antica, e la scrittura recente, per il testo *in cap. de litt. §. sed contra, de fid. instrum.*, *in Glos. vers. videretur &c.*, perciocche la falsità si prova dalle congetture, e si osserva in Pratica, *Glos. in leg. penult., Cod. de furt.*, *Riccio coll. decis. 1737 par. 5.*, *Scialoja de forjud. cap. 4. nu. 28.* La diversità dell'inchiostro, *Gloss. in cap. memoriam 19. dist., in ver. falsam*, *Prato resp. crim. 5. num. 55.*, *Capecelatro consul. 4. num. 26.*, *Valenzuola cap. 121. num. 11.*, *Mascardo concl. 740. num. 18.* L' esser stata scritta in carta sporcata, o affomigata, acciò appaja antica, il testo è *in leg. jubemus, de probat., in ver. suspecto, leg. fin. Cod. ad leg. Cornel. de fals. in ver. scripturam*, o che sia a prima faccia macchiata, strofinata, o alquanto lacera, *Ancarano cons. 451.*, *Deciano cons. 99. num. 17., & 18.* *Ruina cons. 68. num. 5.*, perche è insolito farsi le scritture in simili carta, solendosi, e dovendosi fare in carte pura, bianche, ed intiare, *Prato loc. cit. num. 35.*, Quando la scrittura appaja fatta in carta rasa (e come si conosca l'abbiamo detto quì avanti trà l'occhio, e'l sole), e la rasura se non sia in luogo sostanziale non vizia la scrittura, *Carbone in pra. crim. cap. 4. lib. 3. num. 106.*, e che non s'argomenta falsità, se le parole si possono leggere, li

DD.

DD. presso *Conciolo resol. 11. ver. falsum n. 1.*, Per contrario si presume falsità dalla cancellazione, quando si trovasse in luogo sospetto, o sostanziale, e quando è tale la cancellazione, che non possa leggersi il primo scritto, *Genua de script. privat. lib. 1. quæst. 6. princ. dubit. 2. num. 21.*, *Cravetta cons. 73. num. 15.*, *Ursillo ad Afflitto decis. alt. num. 7.*, *Vivio decis.* 81.

5. La contrarietà, e la repugnanza della scrittura fan presunzione di falsità, come l' interlineatura nella stessa scrittura, *Menochio de adipis. remed. 4. num.* 708., o se li caratteri discordano, *Menochio præsumpt. 20. num.* 18., e si chiama vizio visibile, *Prato loc. cit. num.* 54., l' appostilla, e l' aggionta fatta in luogo sospetto, e scritta per mano d' altro carattere, ne firmata da chi scrisse l' istromento, *a la* scrittura, *Riccio coll.* 1831., particolarmente se sia di gran pregiudizio, *Aucarano cons. 431. num.* 2., *Cravetto cons. 83. n. 7.*, quando non si trova il Protocollo, si presume falso l' istromento, *Volpino in succe. Faria. quæst. 163. par. 8. num.* 19., E quando si trova il protocollo, nel quale non vi sia alcuna viziatura, se in esso la scrittura, o l' istromento non si trova riprodotto, non fà alcuna fede, ne di essa, o d' essa si può aver alcuna ragione, *Odierna contr. forens. cap. 38. num.* 6., onde dovrà farsi la recognizione del protocollo: a far la quale s' ordina al Conservatore, che esibisca il protocollo, e non ritrovandosi in esso l' istromento riprodotto, senza che vi si vegga alcuna carta lacerata, non se n' à ragione di detto istromento, il quale non è senza sospetto di falsità, *Proto resp. crim. cap. 5. num.* 27., 29. & 32.

6. La mala fama di chi presenta la scrittura, o dell' Inquisito, *Volpino loc. cit. num. 21. par.* 9., o il differire di presentar la scrittura, e d' opponere l' eccezione, *Odierna loc. cit. cap. 32. nu.* 27., perche *malus semper præsumitur malus in eodem genere mali*, *Mascardo Concl. 740. num.* 26., La carta che si trova incisa, e la tardanza di presentar la detta scrittura, o la tardanza del Notajo in esibire il protocollo, *Cravetto cons. 28. num. 6.*, *& cons. 76. nu. 9.* *Bertozzolo cons. 521. n.* 28. La falsa grammatica nelle lettere Apostoliche, (e non nelle lettere d'altro Prencipe secolare), *Capeccelatro cons. 106. lib. 2. num.* 14., *Volpino loc. cit. num.* 22. come pur nelle dette lettere la diversità dello stile, e la diversa forma della dettatura, *tex. in cap. licet*, §. *illos*, ove la *Glossa de crim. falsi*, *Riccio coll. decis.* 2176. L' Indizione che non corresponde al millesimo, o l'ordine preposterato, *Prato loc. cit. nu.* 33., *Volpino loc. cit. nu.* 33., Se nell' antica scrittura sia trovato il sugello intiero, *Riccio coll.* 1831., E come si argomenti la falsità nelle Bolle Pontificie, vadasi *Prata loc. cit. resp 5. num.* 52., La dissomiglianza de quinterni legati nel libro, e quando nella coverta si trovano forami vuoti: senza il filo; *a* quando ne' più quinterni non si trovano le carte uguali di numero, ma più in un' altro, *Sanfelice decis. 61. num.* 2. Li Testimonj, che si trovano morti nell' istromento recente, o perche uno morto, e l' altro dice non ricordarsi, o non esservicisi trovato presente, *Surdo decis. 231. num.* 31., *Ososco decis. 217. nu.* 10., La deficienza del luogo del celebrato contratto, *Revisa in pragm. 1. de falsi. num.* 26., perche in luogo *de stilo* suolosi apponere, *Mascardo concl. 740. num.* 8., E nella materia di falso due sospetti bastano, acciò non si creda alla scrittura, *Vivio decis. 81. nu.* 10., *Prato loc. cit. num.* 58. 59., La diversità della carta, e del segno è particolare indizio della falsità, o perche una carta più longa dell' altra, *Sanfelice cit. decis. num.* 2., perche nell' istromenti la carta deve esser uguale, e dell' istesso merco, *Proto loc. cit. num.* 56., Finalmente dovrà farsi qualsisia interpretazione per cavarne la falsità, *Bertazzola consil. 251. num.* 14., *Odierna contr. forens. cap. 30. nu.* 20., *Rojardo a Cloro* §. *falsum num.* 2. perche nessuno si presume voglia commettere la falsità, per il testo *in l. ubi falsi, Cod. ad leg. Cornel. de fals.* come riflette il *cit. Bertazzolo*, e però a fine di condannare, la prova deve essere concludente, e certa, *Decio cons. 615. nu.* 3., *& consult. 189. num.* 2., con altri: e'l Giudice ciò deve fare supplendo, ed interpretando, *Odierna loc. cit. c. 38. num.* 20., *Conciolo ver. falsum resol.* 9, Perche altr' è la scrittura, che sia falsa, altre è che sospetta sia di falsa, (loche si và a cavare dalle presunzioni, e congetture, che vadano al verosimile, e sono le sopradette, *Mascardo concl. 740. cit.*) E falso quello si dice, che concludentemente falso si prova, li *cit. DD.* Ne si lasci qui d' avvertire: Che *in Criminalibus* le presunzioni devono esser *juris, & de jure*, *Covaliero dec.* 445., *Mascardello de falsis. num. 32., & 36.*, E devono esser gravi, urgenti, e più di due, acciò bastino a dar la tortura, ma non a condannare, *Conciolo res. 5. num.* 8., e *Riccio coll. decis.* 248., ma *in Civilibus* il sospetto della falsità si dà per falsità, ma quando il vizio dell' istromento, *v. g.* è visibile, non quando s' intende provar per le congetture, *Surdo cons. 132. num.* 7., E quando il sospetto nasce da congietture validi, ed efficaci, e non da frivole, e leggieri, *Boerio dec. 119. num.* 7., e così basterà tal sospetto, e tali presunzioni ad annullar l' istromento, ma non a punire colla pena di falso.

6. E' ben vero però, che la questione della falsità impedisca la spedizione della causa principale, se costa dagl' atti istessi, com' è *de jure* per il testo *in l. 2. & penult. Cod. de falsis*, e per la *Pram. 2. de falsis*: Quindi se nella causa si tratti civilmente, e siasi opposto *de falsitate*, o delle scritture, o de' testimonj, la quale sia chiara dagl' atti, si soprasede nella causa principale, e si procede sulla falsità (però la falsità deve consistere nella sostanza del negozio, di cui si tratta; perche se altrimenti non consiste nella sostanza, oppure la falsità non costa dagl' atti, si osserva in pratica nel nostro

S.R.C.

S R.C.l'ordinarsi, quod expectetur exitus causæ civilis) Riccia collect. dec. 1775. Rovito pragm. 2. de falsis, Afflitto, dec. 329. E s'intende in tutte le caose, così se fossero di possessorj, o contro d'istromenti, e scritture publiche, impedendosi ne' primi la spedizione, ne' secondi la carcerazione, e l'esecuzione, de Marinis lib. 2. resol. 78. n. 7., Mausone de caus. execut. quæst. 3. nn. 39., Prata resp. 19. num. 32.

7. Cosiato della falsità, la pena non sarà più quella de jure comuni della deportazione, a publicazione de' beni, in §. item lex Cornelia, inst. de publ. judic. ch'è tolta per l' auth. bona damnator. Cod. de bon. præscrips., a della morte nel servo in l. 1. §. fin. ff. ad l. Cornel. de falsis, ma secondo l' opinione comune la estraordinaria, a così l' esilio, la pecuniaria, la carcere, Volpina loc. cit. quæst. 150. de simulat. n. 4. et quæst. 159. n. 1., e secondo le const. del nostro Regno Qui literos, &c. Regn. De quæ etc. & in Pragm. secundum facti circumstantias, e quindi secondo le qualità del fatto, della persona, a della caosa oltra de' danni, e dell' interessi da rifarsi alla Parte offesa.

8. Arbitraria sarà la pena (che la vogliono stessa sino alla morte inclusivè, Grammatico dec. 27 n 1., Capece dec. 153., Franchis dec. 444., Riccia collect. dec. 2176.) del Notajo publico, che fà l' istromento falso, anco che non l' abbia compito, forsi perche non sottoscritto da testimonj, e dal Giudice a contratti, o che lo sa nullo, senza che faccia danno ad alcuno, Mastrillo decis. 250., dell' Attuario, o Scrivano, che rivela la prove fatte alla parte contraria, oppure nasconde l'informativo buono, e dimostra le prove imperfette, oppure che dà la copia delle deposizioni prima della publicazione, Claro § fin. sum n. 3., Sanfelice dec. 60., Nicolina loc. cit. n 556. ove Scoppo lit. E. E falsificandosi la firma del Giodice, o la mano, la pena è della galea vita durante, come portano deciso Grammatico in dec. 23., Ursilla dec. 404., Riccio coll. dec. 163 O la firma del Prencipe, o del Papa, vogliono la pena della morte, per il testo in l. Paulus ff. ad l. Cornel. de falsis &c. la quale falsificazione se fosse per rasuram in privilegia, vel in Bulla &c. la pena estraordinaria; Afflitto dec 404., Caballo cas. 206. n. 3, Grammatico dec. 27. nu. 10., Scialoya de sar jud. c. 3. num. 130 Alla pena estraordinaria condannano anco colui, che lacera, brugia, ruba, o occulta le scritture o publiche, o private, acciò non appaja la verità; purche però c' intervenga froda, o dolo, Farinocco decis. 150., Riccia decis. 183., & coll. 1830., Tesaura decis. 71.

9. E' dubio, se colui che presenta una scrittura falsa, la quale non portò danno, possa gastigarsi colla pena di falso, sol perche potea, o atta era a far danno; perche altri vogliono, che possa gastigarsi colla pena estraordinaria mite, Bossio tit. de falsis nu. 84., e cita molti: altri però colla pena rigurosa di falso, Caballo cas. 144. nu. 2., Rovito pragm. 3. de falsit num. 29., & decis. 2, Volpino loc. cit. nu. 41. & quæst. 150. particolarmente la la scrittura falsa, non ostante la sua nullità, ebbe il suo effetto, e fù mandata in esecuzione; o pure perche basta che la scrittura falsa sia nociva alla parte, se non in actu, almeno in habitu.

10. Chi rescrive, o copia una scrittura perduta, senza mutar punto la verità della scrittura originale, e senza che v' intervenga il pregiudizio del terzo, ed il dolo non incorre nella pena del falso rigorosa, ma deve soggiacere alla pena straordinaria, e mite, e non mite, secondo la qualità della scrittura, Altimare a Rovito decis. 2. obser. a. fal. 21. perche la falsità non solo si commette mutandosi la verità delle parole, ma pur mutandosi l' identità della scrittura: infatti Tora par. 3. compend. decis. vers. falsitas commissa &c. riferisce, ch' uno avendo perduto una fede di credito di docati trè, per avetne formata, un' altra consimile, ed esibita al Banco, nell'anno 1633. fù condannato all' esilio.

Delitto di Falsità ne' Testimonj, e loro deposizioni.

1. QUi passando sotto silenzio di un' tal delitto, ci rimettiamo a quanto detto abbiamo avanti nel cap XXI. al ver. III Se il testimonio Vario &c. avendo ivi detto a sofficienza.

Delitto di Falsità nello Mutazione del nome, e del sugello.

I. E' Falsità mutarsi il proprio nome, o cognome; oppure assumersi una facoltà, e podestà, che non s' à: quindi se si faccia dolosamente, entra la pena del falso, Nicolino pract. crim. nu. 563. in noviss., Volpina in succa Paris rubr. de falsis; & simul. n. 19., e si a in leg 1. ova li Scribenti, Cod de mut. nom., e più chiaramente in leg. falsi nominis, ff. ad leg. Cornel. de falsis, ove la Glossa, Bartolo Cod. de mut. nom, Sanfelice decis. 58. nu. 5. perche se si faccia senza dolo, e senza pregiudizio del terzo, non è falsità punibile, ma è falsità ridicola. L'istesso dicono de' Mercadanti, che mutano li nomi, e li merchi alla merci, se lo faccino con dolo, froda, e pregiudizio del terzo. De falsi Procuratori, li quali non essendo tali, si spacciano, o si presentano con falso procura, o lettere, Marinis lib. 1. resol. 294. nu. 1., Caballo cas. 176., e Riccio diffusamente coll. decis. 2226. ove dice, ch'anco sia fatta la ratifica da Principali, e questa, o a danno, o a comodo di essi Principali, non perciò li Procuratori a principio falsi evitaranno la pena del falso, Tusca lit P. concl. 830. per il testo in leg. si falsus procurator, Cod. de furt. Di colui che si finge Testatore nel letto, apposto per istituire se medemo, o altri suoi, eredi, Sarna tit. de delict. nu. 51. è la falsità in se esecrabile, ma esecrabilissima in riguardo de' testamenti, Marco Mazza cons. 83. n. 22. fol. 150. Di colui, che si finge quello, che non è; e di colui, che fà qualche cosa in nome di un' altro, che non sà avanto, Felino in cap. 1. nu. 5. de Magistr. ove

pone

pure molti esempj, *Forinoceo conf. 73.* ... *Cancerio var. cap. a. nu. 274.* Di colui, che si fa Nobile *falso*, *vel opere*, perche se dicsi solamente, si gastiga straordinariamente, *Mascatello de nobilit. cap. 13. nu. 4.*, *Volpino loc. cit. n. 11.* perciò chi esercita da Dottore, e da Giudice, non essendo privilegiato, se Ecclesiastico, ed approvato alla giudicatura, se laico, incorre nella pena di falso, *Bartolo*, e li DD. *in leg. eos*, §. *qui se ff. de fals.* oppure, ne' tempi correnti, se non è l' *exequatur Regio*, incorre nella privazione dell' officio, e si punisce ostraordinariamente. Chi si serve delle arme, e dell' insegna de' nobili, non essendo nobile, si può punire colla pena di falso, *Tesauro decis. 270. nu. 2.*, *Tiraquello de nobilit. cap. 7. n. 17.*, *Riccia decis. 430. par. 3.* per il testo *in leg. eos*, §. *fin. ff. de fals.* Ma lo spurio può alzar l' arme del suo genitor Nobile perche è *de sanguine*, *& de familia nobili*, *Palcasto de nath. & spur. cap. 5.* al quale se non le fà dovessero, tanto poche, che rare sarebbono le famiglie nobili, che potrebbono alzar le armi nobili: a la femmina, ch' è un sacco, non da ne' lustro, nè vitupero al figlio che nasce: ed in questo nostro solo Regno il figlio che si vanta, e si fa chiamar leggittimo, si vergogna praticar col fratello, che lo fa chiamar spurio.

a. E mutando il nome, o il cognome con frode, si punisce di falso, per il testo *in leg. 13. ff. de falsis*, ma non si punisce, cessando la froda, e 'l pregiudizio, o prasente del terzo, o futuro, *Zuffo inst. crim. lib. 2. cit. 26* §. *quomvis*, *&c.* ed in causa grave potrà punirsi coll' esilio, o colla carcere: come di colui, che presentò nel Banco l' apoca, mutandosi il nome, benche non seguito l' effetto della recezione del danaro, riferisce *Sanfelice decis. 58. n. 1.* Del rimanente è sempre arbitraria *de jure* la pena del falso, *Sanfelice loc. cit. nu. 5.*

II. E' falsità mutare corrompere, contrafare il suggello altrui, o frcendolo di nuovo, o di quello servendosi, *Volpino loc. cit. de falsis. nu. 9.* O ponendo il sugello alieno vero, ma nella scrittura falsa, o lettera falsa: oppure squarciando il suggello dalle lettere altrui per saper il contenuto in esse, e così, n approfittarsi, o rivelar li fatti altrui.

3. Si prova l' *in genere*, verificando il sugello apposto nella, scrittura, essere alieno, o non apposto *de voluntate Domini*, se sia stato falsificato, dovran esaminarsi li Periti, li quali lo riconoscano: ed essendo stato strappato dalle lettere, dovrà, pur farsene la recognizione; e deponendo li testimonj, esser stata diffugellata la lettera, assagnaranno la causa *scientie* *&c.* e si dirà legitimamente provato l' *in genere*.

4. E costato, si puniscono colla pena del falso, tanto coloro, che fabricano il falso sugello altrui, quanto coloro, che appongono, o squarciano dalle lettere, o si servono del falso sugello, *Giasone in leg. admonendi in repetit. n. 150. ff. de jur. jurand.*, *Boerio decis. 82.* e di colui, che squarcia il sugello altrui dalle lettere, parlano *Bartolo in leg. Paulus*, *ff. de falsis*, *Bertacchino in tract. de Episc. p. 1.* ... *quarto*, *nu. 36.* ed altri: ed è delitto grave, e detestavole presso tutte le nazioni aprir le lettere aliene, per veder li fatti altrui; più detestevole, se si palesino ad altri, particolarmente se possono cagionarli pregiudizio: *denudare amici mysteria desperatia est animae infelicis*, dice lo Spirito Santo *Eccles. cap. 27.* però non incorre la pena del falso rigorosa, chi per sola sua semplice curiosità apre le lettere altrui, incorrendo la meno rigorosa, *Bartolo in leg. qui testamentum*, *ff. ad leg. Cornel. de falsis*, *Romano conf. 365.*, *Innocenzo in cap. cum olim l. 2. de off. deleg.* ma chi spesso intercetta le lettere altrui, la più rigorosa, *Berardino Diana in pra. crim. canon. cap. 106. in fin.* Potrà però passar impunito chi intercetta le lettere altrui, come del suo Rivale, o Competitore, o per suo regolamento, o per quello del suo parente, o amico, anco per la propria difesa: benche tutto negano *Simone Mojolo in tract. de irregul. lib. 5. n. 35.*, ed *Ignazio Lopez in addit. ad Dian. loc. cit.* perche non devesi far il male, il quale è *de jure naturae*, *& gentium* circa l' infedeltà delle lettere, acciò venga il bene; ne si deve commettere il falso per la difesa della vita, questo si che la pena dovrà esser benigna.

D. Ignazio Matteo d' Afflitto.

Al num. 22.

I. DElla Rissa abbiamo detto avanti nell' addit. al cap. X. sulla 3. parlando dell' *Omicidio puro*, *semplice*, *& in risso*. Qui diciamo delle *Ingiurie verbali*, delle *Calunnie*, e delle *Contumelie*.

Contumelie, Ingiurie verbali, Calunnie.

I. LA *Contumelia* detta a *contumeo*, è un dispregio, che si fa senza parole, ma per certi atti, e gesti disdicevoli, come bocca torta, la fico, le dita a modo di corne, sputando in faccia, fi... il naso &c. contro colui, che merita onore, *in leg. 1 in princ. ff. de injur. justa* §. *omnem*, e cade sotto il delitto dell' ingiuria grave, perche *id omnem*, *quod non jure fit*, *dicitur injuria*, *leg. 1. ff. de injur.* E si dice grave, e gravissima, attenta la qualità della persona, del luogo, o del tempo, come si dirà qui appresso dell' *Ingiuria verbale*: *E de jure communi* la pena del Rustico che si fa la fico al Giudice, è della frosta, per il testo *in leg. sed est quaestionis*, §. *si atrocem*, *ff. de injur. in l. Praetor ait*, §. *praeterea*, *verf. sed si flagris*, *& in leg. fin. ff. eod.* e 'l Giudico laico fà il Notorio al suo ingiuriante: e *Tesauro decis. 220.* vuol la pena pecuniaria al Rustico, quando non fosse astuto, e malizioso; perche quando tal fosse, la pena corporale. Ma sarà sempre arbitraria.

II. L' *Ingiuria*, già si è detto, ch' *est omne id*, *quod non jure fit*, e si commette col moto, segno, &c. e si chiama *Contumelia*, collo *scritto*, e si chiama *Libello famoso*, del quale detto abbia-

abbiamo avanti; col *Fatto*, o deturpandosi la casa con lo fresco, con colori, &c. e si dice *Macriata*, della quale detto abbiamo; o giocandosi di mano, o col bastone, o con la speda, o coltello &c. e si dice *Percussione*, *ferita &c.*, e di queste anco abbiam parlato avanti: E colle *Parole*, e si dice *Ingiuria verbale*, della quale quì diciamo: questa generalmente non è grave delitto; quindi in qualunque maniera sia proferita contro di alcuno, la causa in certo modo si dice civile; però riesca grave, ed atroce considerata la qualità della persona, del luogo, e del tempo: come quella fatta al Parente, all'Officiale, al Dottore, al Governadore, anco che stasse in sindicato, al Giudice, *Rovito pragm. 11. de abolit. nu. 27.*, *& in leg. Prætor. §. fin. de injur.*, *Sanfelice decis. 63. par. 1. nu. 15.*, e peggio si reputa quella ad un Parente, ad un Amico, *Arnone singul. 573.*, *Romano singul. 93.*, *Pascale de patr. potest. cap. 20 par. 1. n. 7.* e si considera il detto dello Spirito Santo per bocca del S. Profeta Davide *psal. 54. Quoniam si inimicus meus maledixisset mihi, sustinuissem utique. Et si is, qui oderat me super me magna locutus fuisset, abscondissem me forsitan ab eo. Tu verò homo unanimis, dux meus, & notus meus, Qui simul mecum dulces capiebas cibos &c.* come pure quella fatta al Cherico, particolarmente costituito *in sacris*, o Religioso, la quale anco che leggiera, per alcuna circostanze, con' a dire, se nell'atto ch'assiste al coro, alla processione, al confessionale, sul pulpito, è atrocissima, e merita or l'esilio, or la galea, (come appunto fù arbitrata dalla G. C. della Vicaria l'anno 1619. contro colui, che afferrato dentro la Chiesa per lo braccio il Paroco vestito con la cotte, e la stola, che lo riprese del Concubinato, altro non fè, che scuoterlo alquanto, riferisce *Sanfelice cit. decis. 63. num. 21*), anco la morte, *Tesaura decis. 224. nu. 1. in fin* Del luogo, come quella fatta nella publica piazza, nella Chiesa &c. Del Tempo, come quella fatta al Giudice nell'atto che rege giustizia, a Sacerdoti nell'atto dell'assistenza a divini offizj &c. *Puteo decis. 295.*, *Grammatica, decis. 58.*, *Riccia collect. decis. 3777.*, *& 4087*

2\. L'ingiuria verbale s'irroge in più modi: come se li dicesse ad alcuno, *Tu sei Animale*, *Tu sei pazzo*, *Corte juniore cons. 148. col. 3.* *Tu sei Usurajo*, *Cravetta cons. 145. num. 1.*, *Tu sei discendente da Ebreo* (questa le vogliono grande ingiuria), *Peguiero quæst. crim. 13.* *Tu sei un Forfante*, perch'è l'istesso, che chiamarlo ladro, poiche li forfanti, vengono detti da *fur, & fante*, *Marco Mantua cons. 325. nu. 14.* *Tu mentisci* (con tutto che si dica) *salvo il tuo onore*, *Caballo cons. 215. nu. 27.*, *Guido Papa decis. 465.*, ma quando però appare l'animo d'ingiuriare, o vero, o presuntivo; perche altrimenti, non è ingiuria, *Fabro in Cod. tit. de injur. def. 1.*, *Riccio dec. 19. vol. 2.*, *& coll. 1875.* Anzi difendono i DD., che se ad alcun s'imponi qualche delitto, a cosi il imputato è lecito rispondere, anco se si trovasse *coram judice*, *Tu mentisci*, perche siccome la *mentita* senza precedente legitima causa è ingiuria, cosi non è ingiuria colla precedente legitima causa, *Bartolo in leg. qui omnia, §. 1. ff. de procur.*, *Decio cons. 487. nu. 5.*, *Claro §. injuria, vers. quare etiam, &c.*, perche non si da azzione d'ingiurie contro colui, il quale proferì parola ingiuriosa, anco *in judicio* con qualche causa, *Riccia coll. 4089. nu. 20.* E si osserva in pratica *provocatum mitius puniri*, li *DD. cit.* Similmente è ingiuria dir ad alcuno, *Tu scientemente dici il falso*; e non è ingiuria il dire, *Tu dici il falso*, perche quella *scientemente* dimostra animo d'ingiuriare, il quale non si dimostra nel dir semplicemente, *Tu dici il falso*, *Graziano discept. forens. tom. 1. cap. 81. n. 3.*, *Cravetta cons. 9.*: *& in dubio* nella materia d'ingiurie, quanto si può, devesi interpretare in buona parte a favor dell'ingiuriante, e devesi stare al suo giuramento; perche sempre l'ingiuria devonsi intendere secondo l'intenzione del proferente; e quando non altro, secondo suonano nel paese tali parole, li *DD. cit.* E' ingiuria dire, *Tu non ci vedi, e sei Cieco*, *Ranfneria decis. 40. lib. 5*, referito da *Riccia coll. cit.* Anzi è pur ingiuria dire ad uno *tu sei Cieco, Zoppo, Gobbo, Usurajo, Concubinario, &c. Spurio &c.* quand'anco tale fusse l'ingiuriato, *Fabro in Cod. l. 9. tit. 20. de injur. def. 1. n. 3.*, *Grammatico decis. 37. n. 2.*, *Cravetta cons. 145. nu. 1.* perche ogn'uno naturalmente sente pena nello discovrimento de' suoi difetti naturali, e morali, e lesa si sente nella stima propria, co' a di sè medesimo: come pure è grave ingiuria dire ad una donna maritata, ed onesta, *tu sei una Puttana*, benche non la sia dicendo alla Meretrice publica, *Guglielmo de ludo sing. 26.*, ed ivi *Strayeva fol. 348* E chi dice ad un'Offiziale, *Al sindicato ti aspetto, a ti voglio* non deve lasciarsi senza qualche pena, perch'è ingiuria, quasi trattando, o d'ingiusto, o di ladro il predetto, dicendo così, *Sangiorgio ris. 291. nu. 6*, *Riccia coll. cit.* E chi non onora il Dottore come merita, l'ingiuria, per il testo *in leg. fin. in princ. Cod. de stat. & imag. in l. singul., & in leg. sciant, ff. de off. div. jud.* Al medico si deve pur l'onore: *Honora Medicum. Propter necessitatem eum creavit &c.* lo Spirito Santo, benche voglia il contrario *Bovrio decis. 222. nu. 31. vol. 2* Li Sacerdoti si devono più di tutti onorare, perche *Miraculum stupendum: magna, & multa immensa, & infinita Sacerdotis dignitas*, scrisse del Sacerdozio S. Efrem Siro *de Sacerd.*, e S. Tomaso l'Angelico insegnò, che il Sacerdote *habet quamdam cum Deo dignitatem*: S. Ambrogio *l. 11. de dign. Sacerd. c. 1.* scrisse, *Honor Sacerdotalis nullis potest comparationibus adæquari*: e perciò così nell'antica legge, come nella nostra di grazia sempre alla mano del Sacerdote si videro le teste coronate sommesse, ed umiliate, *Rex caput submittit manui Sacerdotis* lasciò scritto, e dimostrato S. Gio: Chrisostomo *hom. 4. de ver.* un Saule alla mano di Samuele, un Davide alla mano di Natan &c. un Teodosio alla mano di un'Ambrogio, un'Arcadio alla mano di un'Gio:

Cri-

Chrisostomo &c., e non senza maraviglia, quando il Rè de Rè, il Signore de Signori, la Maestà Divina si è degnata sempre, e si degna rendersi obediente alla voce di un Sacerdote, *Obediente Domino voci hominis*; protestandosi questo medesimo Altissimo Sovrano di ricevere in se, anzi nella parte più delicata di se, qual'è la pupilla degl' occhi suoi, ogni piccola ingiuria si facesse un Sacerdote, *qui tangit vos, tangit pupillam oculi mei: nolite tangere Christos meos*. E colui che carcera indebitamente, cioè *de facto, ex abrupto, & propria cervice, absque justitia, absque praecedentibus, & legitimis inditiis, absque temperamento prudentiae, ad vindictam, cum ignominia &c.* è tenuto d'*ingiuria*, secondo la qualità del carcerato, e della caosa, e d' *indebita carcerazione*, ed alli danni, ed interessi, ed alla stima: e se il carcerato è Cherico, incorre nella scommunica *si quis suadente*, anco che il Giudice fosse Ecclesiastico, perche la carcere irroga infamia, ed ignominia, *Guidone Papa decis.* 324., e communemente li Dottori.

3. La pena dell' ingiuria è arbitraria, secondo la qualità dell' ingiuria, dell' ingiuriante, dell' ingiuriato, del modo, col quale fu fatta l' ingiuria, e del luogo, e del tempo della ricevuta ingiuria, *Tesauro decis.* 18. *num.* 2., *Borrello cons.* 118, *Riccio coll.* 1875., 3777. *&c.* e potrà esser pecuniaria, di carcere, d' esilio, di galea, *Sanfelice decis.* 258. *lib.* 2. *Pegniero decis.* 13. *nu.* 18., potrà anco condannarsi l' ingiuriante, non alla Palinodia, cioè a disdirsi, che più non si pratica, perche sarebbe una nuova ingiuria all' ingiuriato, *Tora vot.* 77., *Graziano decis.* 195., ma a sodisfar all' onore, ed alla stima dell' ingiuriato, cioè con cercarli perdono, ed offerirsi pronto a darli quella sodisfazione, che gli si cercasse, ed in publico, se publicamente fatta l' ingiuria, *Francesco Marco decis.* 34. *num.* 6., *Boffredo decis.* 13.

4. Si modera la pena, se l' ingiuriante fosse stato provocato prima, se trasportato da i primi moti, o dal calore dell' iracondia, per il testo *in leg. & si ex plagiis, §. tabernarius, ff. ad leg. Aquil.*, *Claro §. infur. n.*, *vers. item injuria etc.*, *Novario prag.* 3. *sub rub. de carcerariis*, *Riccio coll.* 3924. *et* 3777., però cessa la pena se l' ingiuriato *incontinenti* avesse, *vel dicto, vel facto* ingiuriato l' ingiuriante lo *Speculatore in §.* 2. *de accus.*, *Claro loc. cit.*, *Angelo, Aretino*, ed altri: e l' ingiuria vendicata *incontinenti* con altra uguale ingiuria, non ammette l' azione *injuriarum*, per il testo *in leg. nihil rem* 19. *de reg. juris*, & *in leg. prout* 80., *ff. de solut.*, *Vivio comm. opin.* 6. *num.* 4. *par.* 1., perche è lecito *vim vi repellere*.

III. La Calonnia, è un accusa, e denuncia scientemente falsa, *in leg.* 1. *ff. ad Turpillian.*, ma non è calunnia, se *excipiendo* si proponga un delitto dell' Attore, il quale se non provato, non merita pena, *Cappella Tolosano decis.* 410., *Riccio coll. decis.* 1218., o se per ragione dell' officio si denunciano i delitti, *Sanfelice decis.* 22. *num.* 11. *fol.* 62., o se non per ragion d' officio, se si denunciano, perche uditi da persone degne di fede, *Afflitto in Const. Reg. poenam calumniae num.* 3., *vers. puta audivit &c.* o se per primo moto, o calor d' iracondia si reaccusa, perche sempre la giusta caosa scusa dalla calunnia, *Cepolla cons.* 71. *col.* 4. *Marco decis.* 693, *Riccio loc. cit.*

5. Acciò si dica vera calunnia, e punibile deve esser scientemente, e dolosamente l' accusa falsa, e questa deve per tale evidentemente costare, *Sanfelice decis.* 54. *num.* 3., ed ivi *Mucci*, *Caballo cas.* 205., *Nicola Carbone in pract. practicar. cap.* 3. *lib.* 3. *num.* 65., perche *in dubio* la calunnia non si presume, *in Const. Regn.* ivi: *Calumniam evidentem exigimus, ut accusator temerarius arguatur &c.*: e si dice evidente, quando l' accusato reaccusato, e non provò, *in cit. const.* o pure *semiplenè*, per un testimonio; perche se così, sarebbe scusato, *Zuffo de legit. procesf. quaest.* 27. *nu.* 12., o che almeno avesse avuta per se la fama publica, *Staccia de judic. lib.* 2. *cap.* 51. *nu.* 6., o che avesse avuta giusta caosa, non che colorata, ma probabile, che scusarebbe, *Rota Romana decis.* 342. *num* 7. *par.* 1. *recent.*, *Bertazzolo cons.* 212. così dalla calunnia, come dalle pene, *Farinacco de accusat. quaest.* 16. *num.* 13., *vers. & licet &c.*

6. Non provata l' accusa, o la denuncia (ma non come sopre) entra la pena della calunnia, *text. in cap. cum dilectus de calumnia*, ed ivi la Glossa: e la pena era prima del taglione, quale oggi è abolita, e si è fatta arbitraria del Giudice, secondo l' imputato delitto, le qualità dell' accusatore, ed accusato, e le altre circostanze; e di galea a colui, che fu solito più volte imporre gravi calunnie, *Caballo cons.* 166. *nu* 5., *Egidio Bossio in prac. crimin. de accusat. num.* 17., e per una volta sola contro uomini assai probi, e conosciuti, *ne probis viris improbè negotium faciant*, dice il cit. *Caballo cas.* 205. *num.* 8., anco di morte, se contro di uno che già l' abbia posto in manifesto pericolo di sua vita, *Antonio Fabro in Cod. def.* 1. *de calumniat.*, *Marco decis.* 738. *par.* 1., Ed oltre la pena arbitraria, dovran condannarsi li veri calunniatori alla refazzione de' danni, e delle spese in favore del Reo assoluto; ne mai scusarsi dalla refazzione, benche scusati vengono dalla pena della calunnia evidente, secondo l' opinione commune, da osservarsi in pratica, e da tenersi nel giudicare, come insegnano *Conciola alleg. forens.* 100. *num.* 20., *Caballo cas.* 166. *num.* 14, *et* 205. *num.* 4. *Bossio*, *Revito*, ed altri. Ne condannarà il Giudice alle pene della calunnia, e delle spese, se non assegnato il termine competente al calunniatore, acciò possa diffendersi, e provar qualche giusta caosa avuta per accusare, *Claro quaest.* 62. *vers. sed quaero etc.*, ed ivi *Bajardo n.* 18., perche la difesa è *de omni jure*, ne si può togliere. E la giusta caosa, che scusa dalla pena della calunnia, e delle spese, si conosce dal Giudice, nel di cui arbitrio stà, non essendo

stabilito *in jure*, *Guazzino def. 2. cap. 31. num. 50. Conciol. loc. cit. num. 6.*

Per la prova *in genere* dell'*ingiuria verbale*. Se non si conosce la persona ingiuriante, si dovrà prima dilucidarsi; se si conosce, si confonde la prova *in genere* con l'*in specie*, per li medesimi testimonj, facendosi in un'atto istesso. E devono deponere della forma delle parole, e che le parole predette inducono ingiuria secondo il costume del paese; perche di ciò constato, si dice verificato il delitto *in genere* dell'ingiuria, *Claro quest. 4. vers. sciat tamen &c. Sarno in prat. crim. de delict. n. 59.* anzi a ciò compete l'azione d'*ingiurie*, in cui entra il *Dolo*, o l'*Animo* d'ingiuriare, perche senza questi l'ingiuria non si può punire, *Farinacc. decis. 61.* particolarmente l'animo, e l'intenzione son quelli, che distinguono li maleficj, ne la colpa lata basta, perche *in criminalibus* questa non s'uguaglia al dolo, che che sia *in civilibus*, e 'l mal'animo *in dubio* non si presume, li Dottori comunemente.

II. Per la prova *in genere* della *Contumelia*, o sia convicio; dilucidata la persona, se non sia conosciuta; se però sia nota, si confonde la prova; e li testimonj dovran deponere sul contenuto, atto, o segno, dichiarando, che tal'atti, secondo l'uso del paese, sono ignominiosi, e che inducono ingiuria, *Claro §. fin. quest. 4. vers. sciat tamen &c.* e l'ingiuria si fa, quando si fa qualche cosa contro li buoni costumi del paese, *Tesauro decis. 229. num. 5.* Nè si manchi far constare li due estremi detti già, e del *Dolo*, e dell'*Animo* male.

III. Per la prova dell'*in genere* della *Calunnia*: questa si prova, e si dice evidente, quando l'accusato inaccusò, e non provò, *in Const. Regn. si de furto &c. col. 1. lit. C.* o quando abbia detto l'accusatore di *voler dar da fare all'accusato*, *in const. cit. col. 1. lit. 70.* su di che dovran deponere i testimonj; e conosciuto il calunniatore, si confonde la prova dell'*in genere*, e dell'*in specie*.

D. Ignazio Matteo d'Afflitto.

Al num. 23.

I. Resta qui solo avvertire per l'estrazione di persone rifugiate ne' luoghi immuni, aver oggidì sotto l'occhio il *cap. 2. dell'Immunità locale*, per intero del nostro Concordato, riferito nella *pratica civile* sulla fine di detta pratica; Ove si dichiarano tanto li delitti, che non godono l'immunità dall'*art. X.* sino all'*art. XXIII.*; e nell'*art. XXX.* si dice che ogni sorta d'omicidio coll'indizj *ad capturam* non gode l'asilo; quanto li luoghi che più non godono, dall'*art. XXVII.* sin all'*art. XXXII. inclusive*; dovendosi da Vescovi, e loro Vicarj Generali nelle Città, e negl'altri luoghi da Vicarj Foranei, ed in mancanza di questi della persona Ecclesiastica più degna, che faccia figura di Superiore nel luogo, ad ogni istanza, e richiesta del Giudice laico, concedere la licenza di estrarre qualunque rifugiato, supposto reo d'eccettuato delitto dal luogo immune, coll'intervento di persona Ecclesiastica, consegnandosi a detto Giudice coll'obligo giurato *in scriptis* di ritener detto reo *nomine Ecclesiæ*, e di restituirlo alla Chiesa in caso si decida dall'istessa Curia Ecclesiastica, che debba goderla; e non restituendosi, rimanga al Vescovo la facoltà di procedere contro del Giudice laico colle pene canoniche di violata immunità. E negandosi detta licenza dopo richiesta, sia lecito al Giudice laico, fatto prima l'obligo in iscritto, come sopra, il quale trasmettendolo alla Curia Ecclesiastica, di estrarre il delinquente con tutta modestia, e senza scandalo, senza il timore d'incorrere nelle censure.

2. Siche estraendosi qualche reo per delitto non eccettuato nel nostro Concordato *cap. 2. Immunità locale*, o non impetrandosi la licenza anco eccettuato dalla Curia Ecclesiastica, o non facendosi l'obligo *in iscritto* giurato, come sopra, o non volendo la persona Ecclesiastica, che v'intervenghi nell'estrazione da farsi, tre requisiti necessarj per la lecita, e permessa estrazione dal luogo immune, procederà il Giudice Ecclesiastico contro del laico alle censure, secondo il *cap. defin. vit. 17. quæst. 4.* la *Const. 7. di Gregorio XIV. cum alias &c.* la *const. di Benedetto XIII. ex quo divina disponente Clementia &c.* ed altri Sagri Canoni *in c. miror, in cap. Sicut, in cap. inter alias de immun. Ecclesiast.* E la pratica sarà; Formata l'istanza Fiscale per l'estrazione violenta seguita, costato nel modo riferito dall'Autore della violenta estrazione dal luogo immune, spedita la monizione, ed eseguita contro del Giudice mandante, od approvante, e contro degl'esecutori ministri di restituire l'estratto nel luogo immune; accusate le contumacie *in non parendo*, precedente l'istanza Fiscale, si procederà alla sentenza Declaratoria d'esser incorsi nelle Censure riservate al solo Sommo Pontefice, e poi alla denuncia coll'affissione de' Cedoloni.

Formola della Monizione.

" Citentur N. de N. Judex, Gubernator, " &c. & Promotor Fisci N. de N., & birruarii N. N. N. N. Terræ N. ad restituendum " Ecclesiæ N., a qua fuit violenter extractus N. " de N. (*assegnandosi la causa, come detto si è avanti*), ipsamque reintegrandam, alias " ad comparendum legitimè infra triduum (vel " intra tot horas), quorum primus pro prima, " reliqui duo pro secunda, tertia, ac ultima, " & peremptoria dilatione, & termino, ad deducendum quidquid voluerint, & possunt, & " allegandum causam quarè non debeant declarari incidisse in excomunicationem majorem " latam *in cap. definivit 17. quæst. 4. & in Const. Gregorii XIV. & Benedicti XIII.*, pro immunitate Ecclesiarum editis, & in aliis Sacror. Canon., Concilior., & aliorum Pontific. " sanctionibus contentam, consumatis in nostro

» *Concordato* sub die 13. Junii anni 1747. a Be-
» nedicto XIV. Quo termino elapso, & dicta
» Ecclesia per restitutionem dicti N. de N. ex-
» tracti non reintegrata, & nihil quod relevat
» deducto, die immediatè sequenti, (vel hora)
» compareant ad videndum se declarari exco-
» municatos, & pro excomunicatis publicè de-
» nunciari, Cedulones decerni, & affigi per lo-
» ca solita; ipsis ulterius non monitis, neque
» citatis, nisi quatenus opus fuerit, & ad val-
» vas Ecclesiæ Matricis &c.

Formola della Declaratoria.

4 » Visa relatione Promotoris nostri Fisci
» de, & super violenta extractione N.
» de N. confugæ laici ab Ecclesia N., Terræ N.
» per satellites Curiæ Baronalis N. facta die ...
» hujus mensis ..... & anni ..... Visa
» informatione capta, & monitione executa
» contra N. de N. Judicem mandantem (vel ap-
» probantem), & Promotorem ejus fiscalem, &
» exequutores ad restituendum dictæ Ecclesiæ
» extractum; & attenta eorum contumacia in
» parendo, dicimus, & declaramus dictus N. de
» N. Judicem, N. de N. Promotorem ejus fisca-
» lem, & N. de N., N. de N. ejus birruarios ex-
» trahentes de quibus in actis, &c. damnabili-
» ter incidisse in excomunicationem majorem,
» contentam tam *in cap. definivit 17. quæst. 4.*,
» quam in Constitutionibus *Gregorii XIV.*, *&*
» *Benedicti XIII.*, *&c.* (*come sopra nella moni-
» zione*), & esse nominatim publicè denuncian-
» dos; ideoque Cedulones decernimus affigi, ac
» publicari volumus, & mandamus omni, &c.

N. Episcop., vel N. Vic. Gen.
N. Cancell.

Formola della Denuncia, o Cedolone.

5. » Hic authoritate ordinaria declaran-
» tur, & denunciantur excomunicati
» excomunicatione majori SS. D. N. Pont. reser-
» vata N. de N. Judex laicus, & N. de N. ejus
» Promotor Fiscalis: nec non N. de N., N. de N.
» Birruarii exequutores; ex eo, quia nulla nobis
» facta requisitione, nec habita licentia, (vel non
» facta obligatione in scriptis de retinendo no-
» mine Ecclesiæ, & restituendo casu, quo, &c.,
» vel sine interventu personæ ecclesiasticæ a no-
» bis destinatæ facta extractione tenore nostri
» Concordati *in cap. 2. Immunitatis localis art. 1.*,
» vel quia facta extractione de delicto non exce-
» pto in nostro Concordato *in cap. 2. Immunita-
» tis localis, &c.*), & ad tenorem nostri Concor-
» dati *in cap. 2. Immunitatis localis art. 1.* temerè
» ausi fuerunt N. de N. laicum prætensum de-
» linquentem, & in Ecclesia S. N. Terræ N. mo-
» rantem, ad quam confugerat, & se receperat,
» capere, & inde eum extrahere, & ad carceres
» adducere laicales non formidarunt. Quarè ut
» memoreti Ecclesiæ sacrilegi violatores ab om-
» nibus vitentur, præsentes publicari jussimus e
» & tandiù excomunicati existant, donec reinte-
» grata dicta Ecclesia, reportatione dicti N. de
» N. extracti a Sede Apostolica absolutionem
» meruerint obtinere. Datum, &c.

N. Episcop., vel N. Vic. Gen.

Vitandi sunt
N. de N.
N. de N.
N. de N.
N. de N.
Locus * *Signi.*

N. Cancell.

6. E quì si rifletta I. Che *coloro*, li quali per *forza* estraggono, o fanno estrarre li *Rei* dal *luogo immune*, a tenore del medesimo Concordato, se si rifuggiassero in Chiese, o altro luogo immune, non godono del confugio, *cit. cap. 2. art. 21.*

II. E per *forza*, o violenza s'intende, quando non v'intervenisse la licenza dell' Ordinario, o non fosse cercata, o non si volesse formar l'obbligo in iscritto di ritener il reo *nomine Ecclesiæ* e di consegnarlo nel caso, &c., e fra lo spazio da' mesi quattro *inclusivè* con esibirne il processo, come *in cit. cap. 2. art. 4.*, o non si volesse far l'astrazione con la persona ecclesiastica destinata dall'Ordinario, o Vicario Generale, o Foraneo, o dalla persona, che fà figura di Superiore: Similmente per *forza*, non solo s'intende la rigorosa violenza, ma anco le palliate, cioè il dolo, la seduzzione, le lusinghe, le bugie, il timore incusso per uscir dalla Chiesa, a fine d'esser catturato; perche questi, e queste non fanno spontanea l'estrazione, ma violenta, *Riccia prax. Eccles. par. 2. resol. 328., & 430. per totas, Ventriglia par. 2. annot. 23. §. 1., n. 41., Pastimolle decis 56. n. 25., & tribus seq.* Quindi seguita l' estrazione, a fine di far catturare il Reo in una di queste maniere s' incorre nella scommunica: benche a perdere l' immunità l'estraente, secondo il Concordato, deve l' estrazione verificarsi per *forza* rigorosamente, essendo *in pœnalibus*, perche *pœnæ sunt restringendæ*, e secondo suonano le parole dell'*art. 21.* come sotto.

III. E per *coloro*, ch'estraggono, &c. s'intendono non solo quelli, ch' enno in publica autorità, come Giudici, Governadori, &c., li quali incorrono nelle censure, e perdono l' immunità locale, *in cap. cit. 2. art. 21. Concord.*, ma anco coloro, che per privata autorità estraggono, incorrono nelle censura, e seguendo l'estrazione per forza rigorosa; perdono l' immunità delle Chiesa, com' è chiaro dalle stesse parole del *cit. art. 21. ivi: Coloro, che per forza, &c.*; nè il Concordato specifica persona privata, nè publica, ma parla generalmente *coloro*: Però con questa distinzione, se la persona privata estrae, &c. il refugiato con violenza vera, o palliata a fine, che cada nelle mani della Corte, incorre nelle censure riservate al solo Pontefice, secondo li *DD. cit.*, e li termini delle Gregoriana, come avverte *Guazzino juniore ad defens. anim. lib. 2. defens. cap. 14.*, perche la bolla parla dell' estrazione in ordine alla cattura, ed alla carcerazione, e secondo il decreto della *Sag. Con-*

greg. Immun. in Theatina 21. *Jan.* 1551., *lib.* 4. *Decret. pag.* 151., e facendo l'estrazione, con violenza vere, perde l'immunità, secondo il *cit. art.* 21. *Concord.* Ma se poi questa persona privata estrahe per altra causa, od intenzione, come d'odio, di nemicizie, di bollor di sangue, a fine di percuoterlo, o di ucciderlo, o di trasportarlo in casa propria, a fine di vendicarsi più comodamente, sicuramente, e segretamente, non incorre nella censura della Gregoriana, &c. riservata al Pontefice, ma incorre nell'altre censure *in cap. definivit* 17. *quaest.* 4., come espressamente dichiarò la *Sag. Cong. Immun. in Capuana* 2. *Maij* 1673. *l.* 1. *Decret. pag.* 196., & *in Lucerina* 13. *Maij* 1698. *lib.* 1. *Decret. pag.* 188., dalla quale potrà assolvere il Vescovo *authoritate ordinaria*, come la stessa *Sag. Congr. Immun.* rispose *in Aquinat.*, & *Cariaten.* presso *Pignatelli consult.* 59. *n.* 43. *tom.* 2. 1. *Octobris* 1669. e di più perde l'immunità secondo il Concordato *cit. cap.* 2. *art.* 21., in cui si dice dell'estrazione per forza generalmente, ove si specifica, o con animo di fare catturare il Reo, o di vendicarsene con le proprie mani.

IV. E per *coloro*, ch'estraggono, o fan estrarre, a fine d'incorrersi la censura della Gregoriana, s'intendono non solo coloro, che *cum effectu* estraggono, &c., ma anco coloro, che attentano l'estrazione a fine di far sortire le carcerazione; perche se bene negl'altri delitti non si punisce il conato, senza che sia seguito l'effetto, in questo delitto si punisce il solo conato, per le parole della cit. Gregoriana §. 8. ivi: *Si quis attentare praesumpserit*, e così il conato solo è proibito sotto censura, *Grossio cons. lib.* 3. *par.* 2. *cons.* 2. *n.* 15. *de immunit. Eccl.*, *Guazzino loc. cit. n.* 10., *Ventriglia loc. cit. annot.* 33. §. 2. *n.* 77., *Bonacina tom.* 3. *de excom. in partic. disput.* 2. *quaest.* 3. *punct.* 16. §. 14. *n.* 4. Ma l'Attentanti non perdono l'immunità, perche il Concordato parla dell'effetto, non del conato, *cit. art.* 21.

V. E per *Rei* s'intendono, così quelli di eccettuati delitti, come quelli di delitti non eccettuati, a fine d'incorrersi la censura Gregoriana riservata al Papa, e di perdersi l'immunità Ecclesiastica del Concordato, perche li primi non possono estrarsi senza li requisiti del *cit. Concordato art.* 1., cioè senza la licenza, senza l'obligo in iscritto, e senza l'intervento di persona Ecclesiastica destinata dal Superiore Ecclesiastico; e li secondi in conto veruno non possono estrarsi, perche questi non vengono privati dell'immunità dal nostro Concordato, il quale dall'*art.* x. fino al xx.111. *inclusive* è dichiarato li delitti eccettuati, e nell'*art.* xxxiv. à espressati tutti l'omicidj coll'indizj *ad caputum*, anco questi eccettuandoli; Laonde oltre di questi delitti, ogn'un'altro delitto, come di Carne, di Furto non eccettuato goderà dell'asilo. Similmente per *Rei*, affine d'incorrersi la censura riservata, e perdersi l'immunità, non s'intendono li soli laici, come di quasi pare, che solo parli la Gregoriana, ed ultimamente il nostro Concordato, *cit. cap.* 2. *Immunità in* *cui le art.* 1. *a Rifugiandosi nel luogo immune qualunque de' delinquenti laici*, &c., ma anco li Cherici, così Secolari, come Regolari, se non per vigore di detta Gregoriana, la quale certamente non toglie, ma rinforza l'immunità, almeno certamente per vigore de' sagri Canoni, cioè del *cap. minor, cap. reum, cap. definivit* 17. *c.* 4., & *cap. inter alia, de immunit. Eccl.*, e benche per sentenza dell'Abbate *in cit. cap. inter alia*, Antelignano di una tal opinione si voglia, che li Cherici, come sopra, per delitti non eccettuati possono da loro Superiori astrarsi dal luogo immune, ove siansi rifugiati, perche li Canoni, e la Gregoriana parla de' soli laici; però tal dottrina non è ricevuta in pratica, nè deve seguirsi, perche contraria alli sagri Canoni, *Barbosa de jur. Eccl. lib.* 2. *cap.* 3. *n.* 137., & *seq.*, *Pace Giordano elucubr. tom.* 2. *l.* 11. *tit.* 3. *nu.* 215., & 216., *Nicolino lucubr. civil. lib.* 1. *tit.* 8. *de immunit. Eccles. n.* 35., *Ventriglia in prax. par.* 2. *adnot.* 23. §. 1. *nu.* 26., & *seq.*, *Raynaldo resol. crim. tom.* 1. *c.* 1. § 11. *n.* 57., ed altri citati da questi: oltre di che per i Cherici Secolari abbiamo una risposta della *Sagr. Congr. Episc.*, & *Regul. in Trapien.* 17 *Augusti* 1618, ivi: *Ecclesiasticum Judex* (e molto più il laico) *juxta Sacror. Canonum dispositionem, praeterquam in casibus degradationis dignis, Clericos a locis immunibus extrahere non potest*, & *si facit, erunt restituendi*: E per i Regolari ne abbiamo un'altra *in Bergomen.* 5. *Decembris* 1698. riferita da *Nicolino loc. cit. vers.* 10. *excipiuntur*, e dal cit. *Raynaldo n.* 58. E se la Gregoriana, e 'l Concordato parlano de i Rei laici, non è per togliere a' Cherici l'immunità, concessa loro dalli sagri Canoni, che vien confermata dalla Gregoriana in quelle parole: *prisca illa majorum nostrorum disciplina, & vetus sacrorum Canonum norma*, &c., ma è appunto per difendere il povero laico delinquente che per lo più si perseguita dal suo Giudice con più rigore di quello, che si perseguita dal suo il Cherico. Però il vero si è, che il nostro Concordato dicendo nell'*art.* 21. *cit.* *Coloro, ch'estraggono, o fanno astrarre per forza i Rei dalla Chiesa*, &c., non specificando Rei da Rei, come appunto fa nell'*art.* 2., ivi: *Nel caso che rispetto all'accennati delinquenti*, &c., o siano laici, o cherici questi Rei estratti, coloro, che l'estrarranno, o faranno estrarre per forza, incorrono nelle censure riservata, e perdono l'immunità: E 'l Vescovo volendo seguitar l'opinione sopradetta dell'Abbate, se farà estrarre i Cherici dal luogo immune per delitti non eccettuati, è vero, che non sarebbe contro la Gregoriana, e contro del Concordato, ma contrariarebbe alli cit. sagri Canoni, ed incorrerebbe la censura contenuta particolarmente nel *cit. cap. definivit*, perche ivi il testo parla indefinitamente, ed indistintamente, ivi: *Nullus* (e s'intende anco del laico Giudice) *audeat confugientes ad Ecclesiam inde abstrahere*, &c. E volendo il Vescovo per esempio alcuni, e per il bene della disciplina Ecclesiastica, estrarre dalla Chiesa i Cherici delinguenti, dovrà

vrà prima ricorrere alla S. Cong., la quale suole concedere la facoltà ad arbitrio del Vescovo, purche l'astregga per semplice correzzione, e gastighi con la pene della carcere, o altra simile, com' in simil contingenze è sempre concesse: (nel caso dell' abuso del confugio farà altrimenti, e noi qui sotto lo diremo). Parimente per *Rei* s' intendono anco l' Eretici, e li Biasfemi Ereticali, perche questi, per il delitto dell' Eresia, e per la bestemmia Ereticale, e gli altri delitti eccettuati non godono dell' Immunità, *Ambrosino cap. 8. num. 8., & 10.* ma godono per ogn' altro delitto non eccettuato, secondo la più vera opinione seguita da moltissimi, *Pace Giordano lucubr. tom. 2. lib. 11. tit. 3. num. 379., Pignatelli consult. 10. num. 2., & 3. tom. 9.*, come pur vengono gli Scomunicati, anco denunciati per publico Cedolone, li Sospesi, gl' Irregolari, l' Interdetti *ab ingressu Ecclesiæ*, perche le Censure non inducono privazione di privilegio, nè privano l'uomo dall' ingresso della Chiesa materiale, ma della formale, *Diana par. 6. tract. 1. resol. 26., Potestà in examin. Eccles. num. 678. tom. 1. primæ edit. &c.*, gl' Ebrei, li quali godono dell' Immunità ne' casi non eccettuati, perche questi non vengono esclusi dalla Gregoriana, come dichiarò la *Sag. Cong. Immun. in Sarzanens. 26 Septembris 1651. lib. 4. decr. Paul. fol. 160. e ter.*, Così anco li Schiavi, li Turchi, e l' infedeli, come stimò la stessa *Sag. Cong. in Cataven. 18. Februarii 1631. lib. 2. decr. Paulæ fol. 95. e ter., & in Licien. 13. Julii 1649. lib. 4. decret. Paulæ. fol. 83.*, E quindi coloro che estraggono, o fanno estrarre per forza costoro tanto Rei per delitto eccettuato senza li requisiti così della Gregoriana, come del Concordato, quanto per non eccettuato (senza una delle giuste cause, delle quali si diranno qui sotto) incorrono nella censura riservata, e perdono l' Immunità del Concordato.

VI. Con i Rei vengono anco li beni, e le robe, le quali seco portano rifugiandosi (eccetto le robe rubate, li controbanni, o scritture, o danaro &c., che possono appartenere al Fisco), perche queste non possono sequestrarsi, ne coll' autorità del Vescovo, nè coll' autorità del Nunzio Apostolico, appunto perche accessoriamente godono dell' Immunità, e sono di lor comodo, e necessità, come rispose la *Sag. Cong. Immun. in Turien. 28. Novembr. 1634. lib. 2. decr. Paul. pag. 208.*, E le armi, le quali forsi seco portano dopo il delitto commesso, o forsi introducono in Chiesa per la loro difesa, dovran togliersili subito, e da Cherici colla licenza dell' Ordinario, e dalla Curia secolare per forza, come si fa chiaro dalla celebre *Cost.* del Concilio Efesino, riferita *per extensum* da *Pietro Pitheo in notis ad Cod. lib. 1. tit. 12. post l. patent. de his qui ad Eccles. confug. ivi: Ferrea autem, vel alterius generis arma ad defensionem comparata, ne confugientes habeant, neve intra Sanctam Ecclesiam inferant, omnino prohibemus etc. Quod si quispiam etc. confestim Episcopi authoritate a solis CLERICIS arma deponere compellatur, & SEVERIUS etiam pro sua salute, spe illi data, atque fiducia, quod Religione, ac pietate securius munietur, quam armorum præsidio. Quod si legis nostræ authoritate &c. in vesania sua perseverent, neque arma reliquerint, sciat quod &c. etiam per ARMATORUM ingredientium vim abstrahentur, & omnium calamitatum generi subiicientur.* E rispetto alle cose robate, o di controbanno, o di scrittura, o di danaro, o robe occultate da contumaci, o che in qualunque maniera possano al Fisco appartenere il nostro Concordato à disposto, che chieste la licenza, la quale si darà della persona Ecclesiastica colla protesta del *cap. Prælatis de homicid. in 6.*, e coll' intervento di persona Ecclesiastica, si farà la perquisizione, e trovata la roba, si estrarrà, e si consegnarà alla Curia secolare, alla quale se venisse negate, così le licenze a potere perquirere, come la roba trovata, potrà da se la Curia secolare, senza timore delle censure perquirere, ed estrarre, *in cap. 2. cit. art. 25.*, E rispetto alle armi introdotte nel luogo immune da Refugiati inerendo alla prelodata Constituzione Efesina è prescritto, che i Vescovi, e Vicarj Foranei, o chiunque fa figura di Superiore, faccino subito toglier le armi, implorando, quando vi sia bisogno, il braccio della Curia secolare; e che dieno la licenza domandata alla detta Curia di estrarle coll' intervento della persona Ecclesiastica, premessa la protesta del *cap. Prælatis &c.* la quale negandosi sia lecito alla podestà secolare di togliere, ed estrarle senza il timore delle censure, *in cit. cap 2. art. 24.*

VII. Que' *Rei* solo, li quali si abusano del Confugio, anco per la prima volta, si estraggono da quello per ordine del Vescovo, colle facoltà oggidì concessa loro da sua Santità una volte per sempre; e si trasportano in altra Chiesa, nel quale trasporto non possono esser molestati dalla Curia secolare, sotto le pene della *violata immunità* à disposto il Concordato, e per conseguenza della censura riservata, e della perdita dell' Immunità rispetto all' estraente, o mandante, perche la *violata* immunità imposta per l'estrazione per *vim*, ch'è delitto eccettuato *in cit. cap. 2. art. 21.*, e seco tira le censure riservate, *in cit. cap. inter alia, de immunit.* ivi: *non est violenter ab Ecclesia extrahendus*: E si noti. E trasportati in altra Chiesa (seguita il Concordato) s' intimi loro, che abusandosi del confugio per la seconda volta, sarà *dichiarato* dal Vescovo, che non godono più veruna sorta d' immunità Ecclesiastica.

7. E qui si riflette, che senza le giuste cause non possono estrarsi dal luogo immune i Rei; e tutte le cause giuste vengono comprese sotto l' *abuso del confugio*, e si dice *abuti confugio*, quando perturbano l' esercizj spirituali de' ministri della Chiesa, dichiarò la *Sag. Cong. immun. in Rossanen. 5. Novemb. 1665. lib. 1. dec. Alter. pag. 168., et in Urbanitatem. 18. Junii 1669. cit. lib. pag. 169.*, li quali si perturbano colli canti, suoni, sparo frequente dello schioppo fuo-

ra

ta la Chiesa, con li rumori, con i giochi alle boccie &c., quando in disprezzo della giustizia escono nelle publiche strade, *ead. Sac. Cong. in Perusina 27. Januarii 1677. lib. 2. decr. Alter. pag. 1336.* Quando minacciano, e mettono timore, o frequentemente, e temerariamente, escono contro li vicini abitatori, *ead. Sac. Cong. in Spoletana 8. Martii 1681. lib. 2. dec. Alter. pag. 2613.* Quando ne' luoghi immuni tengono giochi publici, *ead. Sac. Cong. in Pisauren. 13. Januar. 1674. lib. 1. decr. Alter. pag. 886.*, Quando ne' luoghi immuni commettono sgandali, ed altre cose indegne, *Nicolini* con altri *lucubr. civil. lib. 1. tit. 8. de immunit. Eccl. num. 35. vers. similiter &c.*, E li sgandali, e le cose indegne possono specificarsi, che siano mangiare, e bere, dormire, e far le necessità della natura &c. secondo la forte riprensione dell'Apostolo S. Paolo *in Epist. 1. ad Corinth. c. 11. Numquid domos non habetis ad manducandum & bibendum? aut Ecclesiam Dei contemnitis, & confunditis eos qui non habent?* e l'espresso divieto del sopralodato Concilio Efesino in Const. ivi: *Ita tamen ut nemini confugientium in Dei templo manere, aut cibum sumere, aut dormire, aut etiam pernoctare liceat..... Ne, & qui confugiunt, dum usus proprios sacris rebus admiscent, impuro animo confugere videantur .....* e soggiugnendo a li Cherici, *pietatem, cui deserviunt, ne violare ipsi videantur*, acciò vogliono questi atti interdire. *Proinde illos paveant de sanctitate, ac puritate loci commoneant; Religioni cum humanis necessitatibus nihil commune esse doceant, intelligant Religionem humanis sordibus, aut naturalisque necessitatum injuria contaminandam, aut profanandam non esse, si qu per eam ipsam Religionem tueri se ob injuria velit:* E doppo detto delle armi introdotto, come sopra, conchiude: *sciant, quod pro sui sceleris ratione etiam per armatorum ingredientium vim abstrahentur,* (Ecco l'estrazione per l'abuso del Confugio) *& omnium calamitatum generi subiicientur.* L'uso del Matrimonio, l'introduzione di donne poco oneste, l'Amoreggiamenti con donne, o dentro la Chiesa, e nella Porte, o Atrio: l'Introduzione de' figlioli a mal fine, o che diano a parlare &c. li quali delitti, sebbene non privino i Rei dell'immunità; però perche questi regolarmente non possono esser senza sgandalo de' fedeli, e senza grave ingiuria, ed indecenza della casa di Dio, e della sua reale presenza, perche oggidì il confugio non è se non nelle sole Chiese, dove si conserva il Venerabile, com'è chiaro *in cap. 2. art. 27. Concord.*, per l'abuso, fanno che siano estratti dal Confugio, *Guazzini ad def. 5. num. lib. 2. def. 7. addit. ult. num. 8.* E qui si osti: Che chi delinguisce nel luogo immune *non ex proposito*, o con dolo, o con insidie, ma per primo moto, per calore di sangue, per amenza, per caso fortuito, o accidentalmente, non si dice violare la Chiesa, e quindi godere dell'immunità *H. Ostiense in cap. fin. de Immunit. Eccl. §. Innocenzo in cap. inter alia cit. eod. tit., Sacr. Cong. Episcop. Bon. a 13. Septemb. 1619.* Come pure gode dell'immunità, chi delinguisce *provocatus* nella medesima Chiesa, o Cemiteri, o altro luogo immune *Sac. Cong. Immun. in Albigar. 24. Martii 1637. lib. 3. decr. fol. 34.* Come parimente gode dell'Immunità, chi non uccide, nè mutila membri nella Chiesa &c. ma solo ferisce, o afflige *Sac. Cong. Episcop. in Januen. 16. Novembr. 1618.*, *Sac. Cong. Imm. in Caesenaten. 6. Maii 1653. lib. 5. decr. Paulac. fol. 13. Conciolo resol. crim. verb. Immunitas resol. 3. n. 13.* E si dice mutilare il membro, se si recida un piede, un braccio, una mano, il naso, un occhio, la lingua; perche un' deto, l'orecchio, la cartilagine dell'orecchio, un' dente, la barba &c. non si dicono membri; ma adjutorj de' membri, *Conciolo loc. cit. num. 14.* Però tali Delinguenti nella prima, seconda, e terza maniera, si dicono abusarsi del Confugio; sì perche non senza sgandalo, altrui, e non senza gravissimo sfregio della casa, e della presenza reale di un' Dio, commettono tali delitti; sì perche metton paura a fedeli, e l'allontano dalle Chiese, li quali non credono star sicuri ivi gl'innocenti, ove sian sicuri li ma'andrini; sì anco perche codesti delitti non si commettono se non da coloro che sono rissosi, impetuosi, imbrattati altre volte di sangue, e soliti a delinguere, e perciò devono cacciarsi dalla Chiesa, il *cit. Guazzini loc. cit.* Oltra di che, se per cotali delitti v'entrasse *de jure communi pena sanguinis, vel triremis*, come questa seconda mai ci può mancare, almeno per la circostanza del luogo, li delinguenti perdono l'immunità ancora, come stà dichiarato *in cit. cap. 2. art. 22.*

8\. Ne si lasci avvertire. I. Che non polluisce la Chiesa l'effusione del sangue fatta per la propria difesa. II. Fatta casualmente, o da un' figliuolo infante, o da un' insano. III. se la ferita sia stata fuora la Chiesa, e 'l ferito antri dentro, ed ivi s'effonde il sangue, o moja; non così se la ferita fatta dentro, e 'l ferito sia uscito fuora, ed ivi effuso il sangue, perche l'ingiuria fu fatta alla Chiesa, essendo stata in essa la causa fisica dell'effusione. IV. se violentemente si sechi una vena, purche non ne segua la morte, perche la vena naturalmente è emissiva del sangue in abondanza. V. se uno contendendo con un'altro, e giocando di mani casualmente gli dasse al naso, o alli denti, e scorrasse il sangue in quantità notabile. VI. Per la ferita, ed effusione del sangue di un cadavere nemico. Per contrario. I. polluisce la recisione di un deto, con la notabile effusione del sangue. II. l'occisione di un Christiano fatta nella Chiesa dall' Eretico in odio della fede, così vogliono li Dottori: ma secondo noi questo sangue per una quasi communicazione del sangue dell' Agnello immacolato monda, e lustra, ed adorna la Santa Chiesa, perche sangue di un Martire, sangue di un' Amico, cui non abbia nè migliore, nè maggiore il Redentore Crocefisso, e Sangue da adorarsi sull' Altare. III. l'occisione fatta per errore di una

per

strazione de' delinguenti da essi, o Cherici siano, o laici, e chiuderli nelle proprie carceri, a tenore della Gregoriana *in §. 5.*, o se queste non fossero sicure, nelle laicali *precario nomine* di essi Vescovi, ed alla loro libera disposizione, *Cardinale de Luca miscell. disc. 2. nu. 52.*, *Panimolle dec. 95. adnot. 1. num. 10.*, o sia per la correzione, o per altra penitenza salutare, secondo la distinzione, *Decii* riferita da *Ambrosino de immunit. Eccles. cap. 12. nu. 4.*; e secondo rescrisse *Sac. Congr. Immunit. in Æsina 2. Octobris 1691.* ivi: *Capturam substineri*. Come pure li Seminarj, e gl'altri Convitti Ecclesiastici (non laicali) godono l'immunità, sì perche questi per lo più han l'immediata comunicazione interiore colle Chiese, nelle quali si conserva il Venerabile, e perciò vengono sotto nome di case religiose; sì anco perche non vengono esclusi dal Concordato.

9. E qui si noti, che li Seminaristi, e li Convittori per la correzione, o per altra penitenza salutare possono per ordine del Vescovo estraersi dall'immunità de' Seminarj, o Collegj, e chiudersi nelle carceri Vescovali. Come parimente il Paroco, o altro Ecclesiastico destinato, come sopra, alla cura, o custodia della Chiesa, ritrovato nella casa proprie parochiale, o della Chiesa, (la quale gode l'immunità, come si è detto) con la Concubina, o altrimente delinguente, potrà estraersi, e per la correzione, o altra penitenza salutare punirsi dal Vescovo, *Sac. Cong. Immunit. in Interamnen. 27. Martii 1640. lib. 3 Dec. Paoluc. fol. 114.*, *& in Aretino 31. Augusti 1949. lib. 4.*, *Paul. fol. 86.* *Raynaldo, obser. crimin. tom. 1. cap. 1. §. 11. n. 53* Similmente è indubitato, che i Regolari dell'uno, e dell'altro sesso, li quali delinquisco ne' Chiostri, o nelle clausure, acciò la disciplina Regolare non precipiti, o si perda, possono da loro respettivi Superiori lecitamente carcerarsi, e gastigarsi, *Turquinio Urbano* dopo *Zuffo de legitim. process. adnot. ad Constit. Barberin. n. 125.*, *Raynald. de loc. cit. n. 58.*, *Riccio dec. 192. par. 3.*, *Sac. Cong. Episc. & Regular. in Bergomen. 5. Decembris 1698.*, ed offendendo li Regolari li Chierici, o li Ministri, ed Officiali della Curia del Vescovo, possono dal medesimo carcerarsi, e punirsi, perche chi offende la fameglia del Giudice, proroga la giurisdizzione di colui, la di cui Maestà nell'Officiale è lesa, e si fa del suo foro, *Sperelli decis. 160. n. 41.*, e dichiarò lodando il mandato dell' Arcivescovo Teatino *Sac. Cong. Episcop. et Regul. in Theatine 27. Martii 1692.* a relazione del Cardinal Caraffa.

D. Ignazio Matteo d'Afflitto.

Al num. 24.

1. OGidì secondo il nostro Concordato siamo già quasi fuore d'ogni contrasto per le pretenzioni tenute dalla Curia laicale sulla cognizione de' Cherici delinguenti, e la pruova del Rito della G. C. si renda più facile Quando siano coloro, che privativamente godono del privilegio del Foro l'abbiamo specificati nel *cit. Concordato cap. 3. immunità personale*. Come si provi il Chericato, l'abbiamo *in cit. cap. 3. art. 2.*, *& cap. 4. art 8.*, cioè colla *Declaratoria* dell' Ordinario, a questi da concedersi *gratis* in ogni anno, della quale noi detto abbiamo nella Pratica de' Sagramenti *fol. 40. col. 1.*

2. Nel solo delitto dell' assassinio (e noi detto l'abbiamo trattando di esso *tit. Assassinio*, in questa Pratica Criminale *fol. 40. al n. 2.*) prevenendo la cattura del Cherico il Giodice laico, (come può in vigore del *cap. 1. de homicid. in 6.*, perche secondo alcuni DD. *eo ipso*, che il Cherico avrà commesso l'assassino, perde ogni privilegio chericale), lo riterrà *nomine Ecclesiæ* esso laico nelle sue carceri, e ne formerà il processo, il quale dovrà consegnarsi al Tribunal Misto tra lo spazio di quattro mesi, da chi aspetta la declaratoria *super qualitate assassinii*, poi procederà esso laico alla sentenza, ed all' esecuzione di essa, come stà disposto nel *cit. Concordato cap. 3. art. 3.*

3. Costata però al Giodice laico l'esenzione del Cherico coll'esibizione della Declaratoria ultima, e di quell'anno, se questo ricusarà per altro suo capriccioso pretesto rimetterlo al suo Giudice, e volesse ritenerlo nelle sue carceri, o procedere alla formazione del processo, costato prima della cattura, detensione, &c. del Cherico, com: per l'Autore, poi Ricercato giudizialmente con la monizione, (come qui appresso) notificatagli, se non personalmente, almeno *in domo solita residentiæ*, *vel Curia*, o *per edictum ad valvas dictæ domus, vel Curiæ*, *Sperelli decis. 48. num 34*, avendosi legitimamente per citato, per il testo *in cap. quoniam frequenter, §. Porrò, verb. impedit, ut lite non contest.*, alla quale non obedendo, fatta la Protesta dalla Curia Ecclesiastica *de nullitate* di tutto il processo, e dell'essersi incorso nelle pene de' Canoni, e Censure della Bolla *Cœnæ cap. 19.* alla quale publicazione per l'affissione de' Cedoloni procedendo, se non restituirà il Cherico, e non finire contro del medesimo procedere, &c. Finalmente procederà alla sentenza Declaratoria delle censure.

Formola della Monizione pro remissione Clerici, &c.

1 » NOveritis vos infrascripti, ad nostram » notitiam pervenisse, & Nobis judicialiter constare, per birruarios vestræ Curiæ laicæ captum fuisse Clericum N. de N. Terræ N., de cujus clericatu Nobis constat, prout & Vobis per nostram *Declaratoriam* nobis quæsitam, & vobis exhibitam pro parte dicti Clerici, modoque in carceribus laicalibus dictum N detineri: Cumque prædictus Clericus, nonnisi a Nobis privativè processari, nostraque familia armata, aut saltem de mandato nostro carcerari possit juxta Canonicas sanctiones; Ideò illum a vobis instanter reposcimus, ut statim visa præsenti nostra requisitione,

» non

non solum a prosecutione processus, abstinere debeatis, sed ad Nos, & Curiam nostram quam primùm decentèr, & tutè unà cum processu captum remittatis ad horas sex: Offerentes Nos paratos justitiam ministrare, & illum (quatenus reus sit) prout juris erit, punire. Sin minùs si processum prosequi, & captum retinere audeatis, & ad Nos statim remittere renuatis (quod non credimus) nunc pro tunc citamus, & monemus vos per præsentes, ad videndum ad primam diem post executionem præsentium, tanquam turbatores, & usurpatores nostræ Ecclesiasticæ Jurisdictionis, ac in Clericum violentiæ illatores, declarari incursos in excomunicationem majorem absque alia monitione. Instante N. de N. Procuratore Fiscali Curiæ Episc. N.

N Vic. Gen. N. sive Episc. N.

N. Cancellarius.

Nomina monendorum.

N. de N. Judex, & Gubernator loci N.

N Promotor Fiscalis N,

N. Actuarius Curiæ N.

Formola della Sentenza Declaratoria :

1. Visa judiciali monitione, requisitoria legitimè exequuta contra Judicem, & Gubernatorem N de N., & Actuarium, &c. Curiæ N., & Promotorem Fiscalem N. de N. ad remittendum ad Nos, & Tribunal nostrum infra horas sex, Clericum N. de N. nullitèr, & sacrilege per eos in dictis suis carceribus detentum, sub pœna denunciationis excomunicationis majoris incursæ: Visaque, & attenta eorum damnabili contumacia in parendo, dicimus, & declaramus, Memoratos Judicem, Fiscalem, & Actuarium incurrisse excomunicationem majorem SS. Pont. reservatam, contentam *in cap. si quis suadente 17. quæst. 4. in cap. nullus Judicum, de for. compet. in Bulla Cœnæ cap. 19. in cap. nuper 29. de sent. excom.*, *& Const. Apostolicis Honorii III. Const. 1., Bonifacii IX Const. 4., Martini V. const. 10., Leonis X const. 7., & 10., & Pauli V. const. 63.*, & propterea esse publicè declarandos, & denunciandos, prout per affixionem Cedularum, denunciari volumus, & mandamus.

N. Vic. Gen.

N. Cancellarius.

Formola della Denuncia della Scomunica.

2. Hic auctoritate ordinaria denunciantur, & declarantur excomunicati excomunicatione majori SS D. N. Papæ reservata N. de N. Judex, & Gubernator N., N. de N. Promotor Fiscalis Curiæ N., ejusque Actuarius N. de N., ex eo quia per Nos judicialiter moniti, & requisiti ad excarcerandum, & remittendum ad Nos, & nostrum Tribunal, Clericum N. de N. in carceribus laicis injustè, & sacrilegè detentum, illum remittere, prout juris est, & obedire noluerunt. Ut igitur ab omnibus vitentur, & præsentes publicari jussimus; & tamdiù tanquam Sacrorum Canonum, Immunitatis, & Jurisdictionis Ecclesiæ violatores, & perturbatores excomunicati existant, donec dicti Clerici libera, & concessa dimissione, & ad Curiam nostram remissione sequuta, meruerint a Sede Apostolica absolutionem obtinere: Datum, &c.

N. Vic. Generalis.

N. Cancellarius.

Nomina vitandorum.

N. de N. Judex loci N.

N. Promotor Fiscalis.

N. Actuarius Curiæ N.

Locus ✱ Signi.

Il di più intorno alla carcerazione del Cherico dal Giudice laico, e della Remissione alla Curia Ecclesiastica, e del Modo di procedere nella causa del Cherico rimesso, vedasi avanti in questa Pratica *fol. . . . in cap. 7., & 8.*

D. Ignazio Matteo d' Afflitto.

Al num. 29.

21 Qui per intelligenza del Sagro Concilio di Trento *sess. 22. cap. 9.* dichiara, che chiunque tanto Laico, quanto Ecclesiastico di qualunque dignità, e grado sia, per se, o per interposte persone, o sotto qualsivoglia pretesto, o quesito colore avrà ardire d' usurpare, ritenere, o convertire in usi proprj le Giurisdizioni, o Jussi, li Beni, Censi, Legati, Decime, Libri, Scritture, Ragioni feudali, ed Enfiteotiche, Frutti, ed Emolumenti di qualsivoglia sorta delle Chiese Secolari, o Regolari, Beneficj, Monti di Pietà, Ospedali, o altri luoghi pii, ovvero impedirà, che li detti Beni, frutti, ed emolumenti per forza, o per timore non pervenghino a quelli, a quali di ragione si devono, sia tanto tempo scomunicato, fin a tanto, che dette giurisdizioni, beni, frutti, ed emolumenti da lui occupati, e ritenuti restituirà intieramente all' Amministratori, Rettori, o Beneficiati delle Chiese, alle quali sono state usurpate, e che otterrà anco l'assoluzione dal Sommo Pontefice. E se l'Usurpatore abbia il Padronato in quella Chiesa della quale à usurpato, ed occupato li beni, oltre della scomunica predetta, resta ancor privo *ipso facto* del Juspadronato. E i Cherici Autori, o Consenzienti di una tale usurpazione, oltre della scomunica predetta, restano privi de' loro beneficj, ed inabili ad ottenerne degl' altri: e fatta ch' avranno la restituzione, ed ottenuta l' assoluzione, ad arbitrio del Vescovo siano ancora sospesi dall' esercizio degl' ordini. La Bolla *in Cœna Domini in §. 17.* (la quale però nel Regno nostro non è stata ricevuta, con tutto che si publichi in ogn'anno *in Cœna Domini*), impone la medesima scomunica, non solo a gl' usurpatori, come sopra, ma ancora a coloro, che senza licenza del Papa sequestrano, impongono taglie, collette, ed altri pesi, e l' esigono da beni, o persone Ecclesiastiche, ovvero l' accettano da chi glie le dà sponte ostrante; nella qual seconda parte, si riflette, che nel

Regno al presente stà corretta nel Concordato pel Sommo Pontefice Regnante Benedetto XIV. *in cap. 1. immunità reale, per tot.* da noi trascritto *fol. 219. e seg.* Ivi minuto per minuto riconoscerà il Giudice Ecclesiastico, quali siano li beni delle Chiese, e degli Ecclesiastici, che godono dell'esenzione, acciò sappia difenderli dall' usurpazione rispetto a' medesimi beni, come rispetto a' pesi dovuti saper che si fare in dando l' *Exequatur* all' esettori laici contro de' renitenti, e morosi debitori.

D. Ignazio Matteo d' Assisto.

Al num. 26.

QUi l' Autore porta la formola dell'Implorazione del braccio Ecclesiastico, e noi del braccio Secolare detto abbiamo nella *Pratica Civile fol. 238. 239.*

1. E dice che dalle formole antecedenti date potrà il principiante specificare, e diversificare in ogn'altro delitto, lasciando a noi il dir di più; Perciò facendoci carico qui di alcuni delitti di privativo conoscimento delle nostre Curie a tenore del *cap. 6. del Concordato*, avendo detto avanti nella *Pratica de' Sagramenti* dal *cap. 24. fol. 62.* per tutto il *cap. 36.* delle *cause Matrimoniali*, e nella *Pratica Civile* delle *cause Beneficiali* dal *fol. 373.* fin al *399.* ed in questa Pratica Criminale già abbiam detto nell' *addiz. al cap. 16. al num. 11.* della *Poligamia*, come pur detto avendo del procedimento contro de' Laici con le sole pene spirituali nel *Sagrilegio*, o *Furto sacrilego*, nell' *Adulterio*, nel *Concubinato*, nell' *Usura*, ne loro respettivi luoghi: Resta qui dire in breve dell' *Eresie*, *Apostasia*, *Bestemia ereticale*, del *Finto Sacerdote*, che non celebra secondo il Rito della Chiesa, o Laico che amministra i Sagramenti, della *Superstizione, etc.* della *Rivelazione della Confessione*, e della *Sollecitazione* in Confessione specificati nell' Editto detto del *S. Officio*, come notato l'abbiamo *in princ. fol. 3. a num. 16. usq. ad 27.*

Delitti della privativa Cognizione de' Vescovi Dell' Eresia, et Apostasia.

1. IN questi delitti il Vescovo solo conosce contro de' laici per la regola del Testo *in c. ut inquisitionis, §. prohibemus de haeret. in 6.*, e per il nostro *Concordato in cap. 6.*, e può procedere *ex officio*, per il testo *in l. Apostata, Cod. de Apostat.*, e per la *Const. Regn. Inconsutilem*, e non volendosi tali delinquenti correggere, e punire, ed abjurare, li danno alla Curia secolare a punirsi, rimota ogni appellazione; *Scialoya de forjud. cap. 3. num. 96.*

2. L' infedeltà generalmente è di tre sorte secondo l' Angelico Dottore: *Negativa*, ed è di coloro, li quali non sentirono della Fede; la quale non tanto è peccato, quanto è pena del peccato, perche se avessero fatto, quand' era da banda loro, Iddio non l'avrebbe ascosa la fede: *Contraria*, ed è di coloro, li quali la fede a lor sofficientemente proposta, o la dispregiano, o la contradicono con pertinacia, come sono l'Eretici; *Privativa*, è di coloro, li quali privativamente si oppongono alla fede con una colpevole ignoranza, o errore intorno le cose della fede: Ma l' infedeltà *Contraria*, è di trè modi, per il triplice modo di repugnar alla fede, cioè *Paganesimo*, il quale ripugna alla fede non ancor abbracciata; *Giudaesimo*, il quale ripugna alla fede abbracciata *in typo*, ed *Eresia*, la quale ripugna alla verità della fede ricevuta; e l' *Apostasia*, dall' *Eresia* alla quale s'uniforma, solo differisce, che l' *Eresia* sia l' errore contrario alla fede *ex parte tantum*, l' Apostasia però *ex toto*.

3. E perche l' Eresia è dell' intelletto un' errore libero, e pertinace contro la fede, quindi come per l' *Eresia*, come per l' *Apostasia*, si ricercano, e'l Giudizio erroneo, ch' è il suo quasi materiale, e la Pertinacia ch' è il quasi formale. Ne l'errare con pertinacia è un' *acriter, et mordicus*, tenere, o diffendere l' errore suo, ma è il ritenerlo, dapoichè il contrario li viene sofficientemente proposto: o quando sà che il contrario si tiene dall' Universale Chiesa di Gesù Christo, e chi anteponga il suo giudizio, o ciò lo faccia per vanagloria, o per voglia di contradire, o per altra causa, così tengono communemente li *Teologi*: e la ragione si è, perche allora giudica, che lo giudizio di tutta la Chiesa non sia sofficiente fondamento di credere; e quest'è la vera pertinacia, la quale poi non è, se falsamente uno credendo per ignoranza qualche cosa, come sono li rustici, e gli uomini semplici, li quali, perche solo errano nella fede, ma non pertinaci, perciò possono assolversi nella Germania da i proprj Parochi, perche non essendo eretici formali, e non la sede Catolica ricevuta nel Battesimo, la quale non si perde, se non essendo pertinacemente, o essendo *negative tantum* dubio, cioè sospendendo il giudizio, (e per il giudizio e che non è, non è l' errore, e quindi non è eretico); o perche non sa, che tiene il contrario la vera Chiesa di Christo, e perciò difenda la sua sentenza, anco ignoranza colpevole, o crassa, è disposto almeno ad umilmente, o a cattivar il suo intelletto in ossequio della fede; o a lasciare il suo errore, sempre e quando sà esser contrario alla Santa Fede.

4. Non è necessario in tal' abominevolissimo delitto, che prima si faccia la recognizione *in genere*, come detto abbiamo degl'altri delitti; perche l' eresia si commette colla sola volontà, ch' acconsentisce all'intelletto erroneo, pertinacemente: E però il Reo d'un tal delitto potrà condannarsi, anco senza la prova dell' *in genere*, concorrendovi però gl'altri indizj, *Mascardo concl. 859. nu. 1. & seq.*, *Claro quaest. 4. vers. scias tamen &c.*, ed altri.

5. Però non si lasci riflettere, che l' Eresia si commette, *Verbo*, *Scripto*, *& Facto*, Quando *in Verbo*, com' a dire, e pertinacemente asserire esser lecito il furto, la concubina, l' adul-

l' adulterio, l' omicidio, la bestemia, (la quale se non sia ereticale, ma fosse continua, il *Blasfemo largo modo* si dirà Eretico, e se ammonito non cessa, si riputerà com' Eretico, *Volpino in succo Far. quaest.* 81. §. 1. *num.* 17., *Rubino dec.* 19., *Simon. in tract. de haeres. cap.* 30., vuole cho l' usura non sia peccato, *Scaglione sup. Rit. Magnae Curiae V.* 20. *num.* 16., per il testo espresso *in Clement.* 1. *de usur.*, il quale ordina che sia punito com' eretico, chi dice così; come pure chi dice, ed insegna nuove, e false oppinioni; e le seguita, *Farinacco de heres. quaest.* 176. §. 2., ova *Volpino num.* 20., similmente l' invocare il demonio per sapere il futuro, o l' altrui, poiche s' attribuisce al demonio ciò, ch' è proprio di Dio, e perciò sà manifesta eresia, *Fabro decis.* 1. *de sortileg.*, *Volpino quaest.* 81. *cit. num.* 1. Ma l' invocare il demonio a saper il futuro col vaso pieno d' acqua, con le candele accese, con li figlioli, o figliole vergini, che dicono certe parole, è sortilegio, che sà d' eresia: como pur sono, e si reputano ereticali sortilegi in qualunque modo fatti con l' invocazione, o interrogazione del demonio, per ritrovar li furti, &c., (benche *Volpino* tenga di nò *loc. cit. num.* 6.) Neppure sappia d' eresia cercare con l' Astrolabio, senza l' invocazione del demonio, li furti, &c. *Volpino loc. cit. nu.* 1. *per tot.*, *Riminoldo cons.* 414. *vol.* 4., *Riccio decis. Cur. Archiep. Neap.* 23. (e son tutt' imposture secondo Noi). E chiamando il demonio per altro fine, come per tentar la pudicizia della vergine, o della maritata, &c., o per cattivarsi l' amore altrui, se bene sia sortilegio, non sà però d' eresia, perche si chiama il demonio in ciò, che particolarmente li conviene, *Fabro loc. cit.*, come anco l' amante è amante, e perciò s' oguaglia all' ebrio, e furioso, *Claro in* §. *haeresis in fin.*, *Farinacco in collect. crim. in dec.* 90., *Oldrado cons.* 120., *Riccio in prax. Eccles. resol.* 434. *num.* 10. *par.* 1., *et collect.* 1373., purche però nelle tali invocazioni non c' intervenga assieme un qualche eretico, perche ove c' intervenga, ogni cosa sarà sortilegio ereticale. *Volpino loc. cit. num.* 9. *in fin.*, *et num.* 17., dice cho le legature, che soglion farsi per le donne maritate, acciò non possano farsi conoscere da loro mariti, siano ereticali, e quando mai ci si framischino cose sagre ne' sortilegj, siano pur ereticali; Così pure, il dire, che non sia necessaria in ogni anno la Confessione, e Comunione Pascale: il non esser vero, che ella non possa mangiarsi carne nel venerdì, sabbato, e vigilie, e quaresima, &c. Quando dunque l' Eresia consiste *in verbo*, dovranno esaminarsi li testimonj sopra la qualità sostanziale del delitto, dichiarando che tali parole, o invocazioni, &c. contengono eresia, anco secondo il costume della Religione; ed indi procedare all' esame *in specie*.

6. Quando consiste *in scripto*, cioè in un qualche libro composto, manoscritto, predica, consiglio, lettera, &c. sarà necessario, che ele scrittore, o composizioni si leggano per testimonj *omni exceptione majores*, per bravi Teologi, &c. li quali debbano poi deponare, che la scrittura contiene eresia.

7. Quando consiste *in facto*, cioè se si battezzano l' imagini, si ribattezzano li Christiani (e' l battezzante, e' l rebattezzato, se maggior sia d' età, si puniscono colla pena dell' ultimo supplizio, per il testo *in leg.* 2. *C. de Sanct. Baptis.*, *Zuffo inst. crim. lib.* 2. *tit.* 21. *lit. H.*), si percotono, si frangono, o si deturpano le Imagini del Salvadore, di Maria SS., o di qualunque altro Santo; si occidono li figlioli; si lasciano per disprezzo della Santa Chiesa la Confessione, e la Comunione Pascale, e con disprezzo si mangia carne ne' dì proibiti, *Volpino loc. cit. num.* 18. si esercitano le Magie, le stregonerie &c., In tali fatti dovrà costare del corpo del delitto, perche il delitto è permanente, ed à lasciato le suo vestigie; e dovranno esaminarsi li testimonj, li quali depotranno sopra la qualità del delitto, *Sarno in pra. crim. tit. de delict. num.* 17. *fol.* 5.

8. A provare, cha uno sia eretico *in genere* si ammettono li testimonj singolari: onde se uno depone aver inteso: *Non credo in uno Dio &c.*, un' altro depone aver udito: *Non credo nella Chiesa Cattolica Romana &c.*, provarebbono amendue dell' eresia, perche sono contesti nel genere dell' eresia, *Boerio decis.* 342. *num.* 2. *con. l.* 3090., potendosi l' assente, e contumace eretico *in genere* così condannarsi, *Volpino loc. cit. quaest* 186. *nu* 29., *&* *quaest.* 188. *nu.* 3. Ma a provarlo *in specie* devono esser almeno due contesti, non bastando uno, anco che fosse *omni exceptione major*, *Farinacea in prax. crim. de indic.*, *&* *tort. quaest.* 37.

9. Per un pieno informativo sarà buono pigliar un' informo astragiudiziale ancora dal Paroco, come sia il denunciato *de vita*, *&* *moribus*, e del vicinato, che si senta del tale di tale &c.

Dopo l' informativo prima cho si proceda alla citazione, (e questa come asser debba), ed alla carcerazione devo rimettersi il processo alla C. Reale di S. Chiara, come stà ordinato nell' ultimo dispaccio Reale *Vers. Che per quanto &c.*

Comparendo si costituisce sopra il contenuto nell' Inquisizione, e suole interrogarsi: *An habeat inimicos*, *&* *quos*, *&* *qua de causa*, *&* *si cum eis fuerit reconciliatus?* (acciò poi non dica, che li testimonj esaminati siano suoi nemici): Indi formati li capi dell' inquisizione per il Fisco, com' a dire: *Fiscus poscit*, *&* *probare intendit, qualiter N. de N. malè sentiendo de Fide Catholica, &c. negavit &c. dixit &c. fecit etc.* (come sarà il caso), e sopra tali capi si costituirà. Intorno a ciò deve il Giudice con una gran prudenza, e circospezione procedere, a fine, che dalla deposizione, e risposta del Costituto, non resti ingannato, o deluso, come l' avverte *Pegna in direct. inquisit. de interrog. Reo per tot.*; e perciò deve forzarlo, ad evacuare l' interrogatorj con parole chiare, particolarmente o affirmative, o negative *se crede*, *o nò etc.*, non equivoche, di sonzo don-

doppio, di dubia interpretazione, come avverte *Pellegrino in prot. crim.par.4. sect.9. n.87.* Ed occorrendo la tortura, se li darà, anco che sia privilegiato.

10. Indi al di più si procederà con la via ordinaria a teoore del *cap. qualiter, & quando* d'Innocenzo III., del Concilio Lateranoso, e Tridentino, come noi mostrato abbiamo nel principio di questa pratica, *fol.4.* cioè se li daran le difese, la copia degl'Indiaj, ed lo luogo della copia de' capitoli, se li darà la copia dol suo costituto: si concederà che si diano l'interrogatorj a i testimonj, prima che depongano sul fatto principale, come qualonque altra scrittora nella repetiziona de' testimonj: si citarà *ad videndum juramenta*, perche como stà disposto dal *cit. cap. qualiter &c.* a tali Rei si concede loro li nomi de' testimooj esaminati: dovendosi far la recognizione del denunciato Reo, si farà publicamente, e seconda si farà in ogn' altro delitto, posto trà simili, e dissimili, coma pure si farà la confrontaziono del socio, se accaderà. L'Avvocato, cho li si darà, sia persona grave, (e non sia ogni sorta di Avvocato, percho non si ammetterà, che dia il giuramento per le *giuste difese, e d'astenersi dalle difese, subito che il suo cliente sia scoverta Eretico*, secondo la lodevole pratica delle nostre Curie in tali delitti, come puto a fioo d' evitare la pena dell'*indegadzione* nella *cit. Const. Regn. Inconsutilem*: non li si concederà la repulsa de' testimonj, *nisi ex capite inimicitiæ*, perche in tale delitto s' ammettooo Testimonj aoco inabili, *Sarna loc. cit. cap.33., num 9. in novis.*: E si farà la publicazione: indi la monizione *ad sententiam*; finalmente la sentenza, o assolutoria, (ne l'eratico può assolversi, come innocente, so non costa dolla falsità de' testimonj), o condannatoria, dalla quale non si appellerà, come detto abbiamo. E prima d'eseguirsi, che debba farsi, sta disposto nel D spaccio; cioè dove mandarsi il processo alla C. di S. Chiara, acciò il Fisco Realo sappia, se il Reo laico sia stato dichiarato eretico, a fine cha possa in suo beneficio farsi la publicazione de' beni, *cap valentem, Clement. de hæret.*, *Clara in § hæresis vers. item bono &c. Peregrina de jur. Fisci lib.4. tit.5.n.31.*, ed acciò senz'altra cognizione di caosa, ed implorazione particolarmeote del braccio nella Tradizione si farà dal Giudice Ecclesiastico, voglia eseguirsi la sentenza dalla G C. della Vicaria Criminale.

11. La pena che suol praticarsi contro degl'eretici, come se uno sia trovato sol sospetto d'eresia, o apostasia dalla fede; è da considerarsi: o sia trovato sospetto *leviter*, o *de vehementi*, cioè di sospetto veementa, o leggiere: Se sia *leviter*, se l'impone una penitenza salutare, e l'Abjura *de levi*, ne generalmente se li può dar la tortura: se sia *de vehementi*, com'a dire, se abbia misticato o Sagramenti, o Sagramentali ne' sortilegj, o abbia invocato i demonj a far cose, che far non si possano per podestà ordinaria, e naturale; o a far cosa, che possan farsi, ma con parole deprecative: o se uno abbia bestemmiato nel gioco ereticalmente, o pur fuora del gioco ad ogni moto d'animo, o brontolamento di lingua; o per altri casi riferiti dal *cit. Emerygo*: ed in tali casi il talmente sospetto, si tortura, s'è uomo, o donna latta, se figliolo, si atterrisce, a fine di aversi l' ulteriore verità, ed intenziono, e credulità dello cose proferite, ed operate, e sopra l'uso, e de' complici, se nega, si forza ancora ad abjurare *de vehementi*: e per il *fatto* ereticale, dopo fatta l'abjura (della quale diremo quì sotto) se l'impone la pena civile della carcere perpetua, o del monastero, o della galea, o dell'ergastolo, o del *ad opus*, *Marinis lib. 2. resol.5. n.1. &c.* per il testo *in cap. penult. §. fin. extr. de hæret. in 6.*, *Bossio in tit. de hæret. num 17.*, *Scialoya loc. cit, cap.3. num.96*, Ma contro colui, ch'*ex proposito* à bruggiata, deturpata, ferita la faccia delle statue del Salvadore, di Maria, o de' Santi, la pena è della morte, per il testo *in leg. 1 Cod. nemini licere signum Salvatoris*, *Franchis decis.504.* però *Cabollo resol. crim. cap.91.*, vuole, cho *interveniente aliqua causa* la pena sia arbitraria, *o di galea*, o *della frusta*. Nell' eretico *pertinace*, cioè in quello, il quale persevera, e vuol perseverare nell'errore, la pena è della morte naturale, e si consegna alla Corte laicale, *cap. Regn. apud Tronum Const. Apost inter*, *Anaa singul.311.* e se Sacerdoti sono secolari, prima si degradano, se regolari, o monacho la degradazione si farà per la medesima spoliazione dell'abito monastico; cioè a maschi il cappuccio, a femine il velo con lo scapolare, indi si vestono da laici, *Sanfelice decis 239*, b oche *pro prima vice*, secondo comandano li Sagri Canoni l' eretico formale, purcho non abbi negato la SS. Trinità, o la Divinità di Gesù Christo, o il suo Concepimento per opra dello Spirito Santo, e la sua Morte, e Passione per la comune Redenzione, o la Verginità di Maria SS., com'è stà disposto nella Bolla di Paolo IV., cho comincia *Cum quorundam &c.* (ne quali così anco per la prima volta si consegnarebbe alla Curia secolare, non si fa la tradizione. E generalmente le pene pel' eretico formale gia morto sono quattro: *Damnatio memoriæ defuncti*; *Excommunicatio mortui*; *Confiscatio omnium bonorum*; *Exhumatio cadaveris ob Ecclesia*, *Farinacea de inquis quæst.10.*, ove *Volpino n.11*, *Scioloya loc. cit. n. 96.*

12. Li beni dell'eretico formale, sebbene siano *ipso jure* dopo commesso il delitto confiscati in esclusione de figli proprj, o de compratori anco *bona fide*, e prima della sentenza, colla perdita del proprio danaro pagato, per il testo *in cap. cum secundum, de hæret. in 6.*, *Tesoure decis.40.*, *Marinis loc. cit. n. 2. &c.*, però è necessario, che preceda la sentenza, e la declaratoria *illum esse hæreticum*, acciò se li pigli il Fisco, Però all'Eretico, ch' avesse abjurato dovran restituirsi, è deciso dalla Reggia Cam. della Somm 13. *Novem. 1561. in arrest.246.* *Marinis loc. cit.*

L'ab-

13. L'*Abjura* è una lagrimosa Confessione del delitto commesso, col giuramento *de non redeundo ad similia patrando, Marinis loc. cit. nu.* 7; e dello sospetto *de levi*, si fa in segreto; e *de vehementi* in publico, potendosi pur segretamente farsi. E l' Abjura non toglie affatto la pena del sospetto *de vehementi*, e dal fatto ereticale, ma solo che per misericordia eviti la morte, e che non si confischino i beni: dovendosi esprimere nella sentenza, *ut ex misericordia bona restituantur, Marinis loc. cit.*, e non l' altre pene, come di carcere, &c.

Apostasia.

1. IN che differisce dall' Eresia, già l'abbiam detto: Altra è *a Fide*, altra *a Religione*. L' *Apostasia a Fide* è quando *in totum* si allontana dalla Santa Fede di Christo; com' a dire, quando il Christiano si fa Turco, Giudeo &c., il Renegato è quello, che stando cattivo tra barbari si pretende aver renunciato la Fede, il quale se o riscattato, o cattivato di nuovo da Christiani, e fatto servo nelle galee viverà christianamente si libera, e ritorna nella pristina libertà, così provisto per la *Reg. Cam. 8. Ottobre* 1583., *ut in Arrest.* 440. se vive da Turco si carcera nelle carceri Ecclesiastiche, e se gli fa il processo, come all' Eretico. E l' Apostata pecca più gravemente dell' Eretico: *De jure civili* li beni suoi si acquistano al Fisco dall' istesso giorno, che lasciò la fede, e si fa intestabile, ed incapace di testamenti, ne può donare, nè alienare, e si fa reo di morte naturale: *De jure Canonico*, oltre dell' infamia, e dell' interdizzione a poter esser testimonio, incorre nelle pene medeme dell' Eretico. *De jure Regni*, si rende a tutti esecrabile, spogliato di tutto il suo avere, e degnità, privo d'ogni soccessione, e d' ogni legitimo jusso, secondo le *cit. Const. Apostatantes, rub. de Apostatis, Afflitto in fragmen. nu.* 16. *ad materiam, Riccio in pra. Aurea, tom. 2. resol.* 11., *& coll. decis* 218., e vogliono l' istesse pene per colui, che consiglia, e persuade uno che si faccia Apostata, *leg. cum, Cod. de Apostatis*.

2. L' Apostata *a Religione*, cioè dallo stato della Religione, se sia Novizio, non si dica Apostata, se sia Professo si dice tale, il quale *de jure canonico* è scomunicato *ipso jure*, che averà lasciato l' habito, ed uscito dall' obedienza; e passato l' anno è sospetto d' eresia, *Riccio in prat. resol.* 11. *cum seq. vol.* 2., ma deve costar dell' animo di non voler più ritornare alla Religione: però col solo ritornare non purga la sceleragine, dovendo soggiacere alle pene, *Barbatio de testibus* 2. *p. n.* 7. ma se averà solo lasciato l' habito, senza aver fatt' altro, anco dopo l' anno, procederà con lui il suo Superiore, e non l' Inquisitore; se poi oltra della dimissione dell' abito ci sarà qualche altra cosa di più, procederà l' Inquisitore, o il Vescovo del luogo della Religione, o dove fosse trovato, o del delitto, *Farinaceo de haeresi quaest.* 183. §. 2. *nu.* 12., E se accade che l' Apostata pigli moglie, alcuni dicono, che se la pigli di nascosto, non senza d' eresia, e lo dovrà conoscere il suo Superiore; che se poi la pigli publicamente, sia eretico, perche si presume, che sia non solo *in dolo*, ma anco *in errore*, e che mai senta *de fide, Cabalo conf.* 98. *nu.* 51. Però *Deciana tract. crim. tom.* 1. *lib.* 4. *cap.* 26. *n.* 7. *concl.* 7., *Farinaceo loc. cit. nu.* 73., con altri difendono, che o la pigli di nascosto, o publicamente sempre sente male *de fide*, e lo dovrà conoscere l' Ordinario. Ed il Regolare apostatando perde il privilegio del foro, e *datur locus praeventioni, Rovito super pragm. c. de Cleri. seu Diacon. Sylvat.*, contro *Carlevale de Judic. dist.* 2. *quaest.* 6. *sect.* 3. *nu.* 770.

3. L'Espulsi, o li Cacciati dalle Religioni, o Chierici siano, o Professi, come incorrigibili, dichiarati per sentenza, se dopo l'espulsione commettano altri delicti, godono del privilegio del foro, e'l loro Giudice competente sarà il Vescovo del luogo, come fu deciso dalla G. C. della Vicaria, *Rovito* con *Altimare decis.* 54. *n.* 9., Perche acciò questi siano privati del privilegio del foro, sarà necessaria la declaratoria del Papa, come *ibid.* Però s'intende al presente, se questi Chierici, o Professi osservino li requisiti dal Concordato. E'l modo da tenersi in tale delitto, è, come quello che si tiene contro l' Eresia:

D. Ignazio Matteo d' Afflitto.

Della Bestemia.

1. LA Bestemia, la quale *per se* direttamente si oppone alla loda di Dio, e de Santi suoi, è una parola di maledizione, o convicio, o contumelia contro Iddio; o ciò si faccie attribuendoli cose false: o negandoli cose vere: o attribuendo alle creature que' attributi dovuti a lui solo; o anco dicendo cose vere, ma che tendono al suo dissonore, e vilipendio, come si fa per modo di sdegnarlo, o dispreazarlo, l'Angelico Dottore *secunda secundae quae.* 13. e questa per esser un delitto lo più detestevole, ad enorme di ogn' altro, *Farinacco de delict. & prae. quaest.* 20. *nu.* 1., *Merlino contr. forens. cent* 2. *c.* 98. *nu.* 4., non meno lede la Santa Chiesa, di quelche faccia l'Eresia, *Boerio decis.* 110. *n* 2., *Conciola resol. 1. ver. Blasphemia*, e si commette *in Verbo, & in Facto, & in Signo*, secondo la sentenza di *S. Agostino, dictum, factum, concupitum &c.* perche il *Concupitum* non cade sotto la giudicatura esterna. *In signo*, senza che vi siano parole, come a dire: Sputar'in Cielo: Far le corne, voltar le spalle, il tergo, mostrar il membro &c. al Cielo, all' Imagini Sagre: riverire, chinare il capo, levarsi il cappello, bagiar le mani &c. ad un Pilato iniquo in un quadro &c. Ridere de' Santi, che si adorano sull' Altare, o girano processionalmente, ridere senza parlare del Sagramento dell' Altare della Maternità, e Verginità di Maria, della Trinità delle persone Divine &c., e questi, o simili sono bestemie ereticali.

2. *In Facto* deturpare, percotere, ferire, lanciar sassi nelle Sagre Imagini, incidere, o scolpi-

pira, o pingare le Sagre Imagini, o la Santa Croce, o buttandole per disprezzo ne' luoghi sordidi, ne vasi immondi, ne' luoghi, na'quali possono facilmente, od inavedutamente esser disprezzate, a calpestrato, &c., per il testo *in leg. Cod. nemini licere sign. Salvataris*, sono bestemia ereticali degne della morte; ove la *Glossa in verb. gravissimum, leg. ultimum, ff. de pœnis, Auth. ut non luxurien. cont. nat. in fin.*, *Franchis decis.* 504., *Caballo resol. crim. cas.* 91. n. 7., ne in questi fatti crediamo, che possa caderci giusta causa, come dice *Caballo*, e noi l'abbiamo riferito avanti nell'*Eresia, per la pena, che sual &c.*, che possa scusare dalla pena della morte, perche non giusto dolore, non calore d'iracondia, non primo moto, &c. essendo fatto, a non segno, o sdrucciolamento di lingua.

3. *In Verbo* proferendo parola, che sia, &c. (come detto abbiamo dandane la difinizione secondo l' Angelico): Quindi è bestemia, *frendere contro Dio, a maledirlo*: dire *il voler far cosa contro sua voglia*; chi nega Dio, o chi sealamente giura per i falsi Dei: chi lo chiama *tiranno ingiusto*, cho *non voglia*, o *non possa giovarci*: che *non cura di noi*: che *non vi sia providenza*: che *possa più il diavolo, che lui*: *non sono tutte cose ben'ordinate quaggiù*: che *avrebbe potuto far meglio, o dovuto nella creazione*: che *se avesse chiamato me a consiglio, avrei disposto altrimenti le cose &c.*, Quali cosi se creda che così siano, o non sian sole freosie, e vaneggi di sdegno, di disperaziona, o di superbia somma, saranno bestemie ereticali; perche generalmente parlando la bestemia ereticale è quella, che contraria la verità della nostra Santa Fede, e con pertinacia d' intallatto, li DD. comunamante; nè ammette parvità di materia: Però li nostri Pratici, come *Sarna*, e de *Luca* vogliono, che dicendosi *Rinego di Non conosco di Maria, il Sangue di Di li Sagrame &c.* non siano bestemie, perche non sono perfette parole, e dizzioni. Ci perdonino, perche sono perfette bestemie, perfette nell' intenziona, perfette nella prooouocia, la quale vien otturata dal timor della pena. Simili alle predette sono le bestemie contro de' Santi, e di Maria SS., come *Santi*, e como *Madre di Dio*, o con un'abitudine almano virtuale a Dio, di modo che vanga a toccarsi moralmente l'onor suo; perche coma uomini, che furono in terra non saranno bestemie contro la *Latria*; e per conseguenza ereticali, ma solo contro la *Dulia*, e l' *Iperdulia*, e per consegnanza non ereticali: anzi saran venlali, se per gioco siano chiamati li SS. Crispino, e Crispiniano, *Calzolai*; S. Gio., e Paolo, l' *Eunuchi* di Costanaa figlia di Coostaotino &c., come saran mortali, se per odio, o sdegno contro de' medesimi.

4. La pena della bestomia verbala contro Dio, deve esser più grave di quelle contro de'Santi, perche la persona di Dio non à comparazione con i Santi: più grave *respective* quella contro Maria, di quella contro de Santi, perche è la Ragina de Santi, e la Madre di un Dio: Benche *de jure* le pena della bestemia generalmente sia la morte, *Conciol. resol. 1. verb. Blasphemia num.* 1., e *de jure Regni*, la mutilazione di un membro, la perforaione, o lo stroncamento della lingua, la perdita della terza parte de' beni; Si pratica però nel nostro Regno la pena della galea per quattro anni, *Riccio coll. dec.* 1166., *Capiblanco prag.* 6. *de Baron. n.* 78., *Franchis decis.* 569.

5. Ne in tal delitto ci è riguardo di sesso, d' età, di degnità, o di qualsivoglia altra qualità, *Muscatello de crim. hære. in rub. de privil. hujus crim. n.* 28. benche al nobile si dà la pena della relegazione, alle femine la casa della penitenza *n.* 47., il Chetico, che bestemia Dio, o la Beata Vergine per la prima volta, che deve esser punito, secondo la disposiziono di S. Pio V. *in Bollo de Blasphem.*, non per la prima volta, che bestemia, com' è stato deciso dalla nostra Curia Acciveicovale di Napoli, *Genuese in pra. Cur. cap.* 78. *num.* 2., si priva de' frutti del beneficio; per la seconda volta dell' istesso beneficio; per la terza volta si degrada, a si condanoa alla galea: se bestemia i Santi, la pena è arbitraria, *Gavante in manual. Episcop. verb. Blasphemia*. E la pena della bestemia verbale può moderarsi *ex causa*, come per *Ebrietà*; e quando fosse grande, che inducesse alienazione totale della mente, libarata *in forma*, li Dottori comunemente riferiti da *Conciola loc. cit. num.* 10., & 11., come per *Dolore* di qualche infortuoio, al quale nato sia da caose giusta, cioè *dando operam rei licitæ*, e sara la pena ad arbitrio, *Riccio coll. decis.* 75., perche se nato sia da causa ingiusta, cioè *dando operam rei illicitæ*, come da gioco, da rissa, &c., non sarà diminuita la pena ordioaria, *Caballo loc. cit. Riccia loc. cit.*, *Urio decis.* 275 però non si approva da tutti li Dottori, *Toro comp. decis. vers. Blasphemos &c.*; come per *Rissa*, o *gran sdegno*, o sarà la pena arbitraria, *Sanfelice decis* 369. *num.* 18., anco se nel 2., e 3. caso il biastemo siasi subito corratto, dicendo, *Dio mi perdoni &c.*, siasi battuta la bocca, il petto, la faccia, *Sarna loc. cit. cap.* 1. *n.* 2., e riferisce molti: in ogni caso però che dovrà minorarsi la pena, le caose predette devono provarsi dal blasfemo, perche se l'asserisca, non gli si crede, *Conciolo loc. cit. n.* 15.

6. Nella bestemia ereticale *in Facto, in Signo, et in Verbo*, proferita dal laico, procade privativameote l'Ecclesiastico nella pena temporale; nella bestemia non ereticale, e frequente, (a solita dicesi, per due volte, *Sanfelice decis.* 396. *n.* 9.) procede il laico.

7. Si prova l'*in genere* della bestemia *in Verbo, vel Signo*; che non lascia vestigia, colla deposizione de' testimonj, che dicono aver inteso, il tale, in tal luogo, proferire tali parole, verificando la qualità, che sostanzia il delitto, cioè che tali parole, secondo la lingua del paese, e del Christianesimo importaveuo bestemia, e contumelia contro Dio, contro Maria, contro de' Santi, attribuendoli qualche

non

non li conveniva, &c. ma i testimoni devono esser concordi su la formalità delle parole, e devono deponere di quelle cose, che consistono *in facto*, e non *in jure*: di modo che se uno confessasse d' *aver bestemiato*, non esprimendo le parole da lui proferite, ne apparisse dal processo, o altrimente costasse delle parole importantino la bestemia, non potrebbe esser punito di bestemia, se pure chi confessa non fosse così perito, che sapesse bene, che cosa sia bestemia, e di quali parole si commetta, perche in tal caso si pregiudicarebbe confessando d' *avere bestemiato* semplicemente, e si starebbe al suo detto, perche è delitto, che *solo verbo perficitur*, *Caballo cons. 18. n. 7.* e però li testimoni devono deponere d'aver inteso *N. di N. bestemiando aver proferito tali, e tali parole, cioè* . . .

8. Si prova l'*in genere* della bestemia *in facto*, riconoscendosi con l' ispezzione oculare il fatto, ed esaminandovi due, o più testimoni.

9. Il processo della bestemia ereticale si formarà con l' ordine giudiziario, e secondo si è detto per l'*Eresia*.

Ignazio Matteo d' Afflitto.

Sacerdote che non celebra secondo il Rito della Chiesa.

1. IL Sacerdote proferendo nella celebrazione parole inconvenienti, si sospende per *annum*, con tutto, che nel caso preciso avessero deposto un Diacono di alcune parole, ed un'Acolito di altre, essendo li testimoni non contesti, ma singolari. Celebrando, o ordinandosi prima dell'età legitima, anco se per l'età vi mancasse un giorno, è sospeso perpetuamente, *Barbosa de off. & post. Episc par. 2. alleg. 13. n. 8. [illegible] in par. 2. resol. 105.* [illegible]

2. [illegible] usando del modo devoto, e dell' ordine di sagrificare, cioè non ponendo il vino con l' acqua assieme nel Calice, ma o il solo vino, o l' acqua sola, e facendo cose simili oltra la forma dell' ordine della celebrazione, e del Sagramento, si priva *ad tempus* dell' esercizio d' ogn'ordine, e d'ogni grado ad arbitrio del Giudice, e si terrà così, sino che parerà al Giudice, che abbia fatto la condegna penitenza, acciò poi purgato, sia restituito a tutto, per il testo *in cap. cum omnes crimen, de consecr. dist. 2. Grillando de sortileg. lib. 2. n. 15.* E celebrando nell'ore insolite, e proibite, si punisce arbitrariamente, *Diaza, e Lopez pra. Can. cap. 47.* E celebrando messe de' morti contro de' vivi, acciò s'ammalino, o moiano; o spogliando Altari, smorzando i lumi soliti, per causa di dolore, o facendo cose simili *causa fascinis*, si priva dell' onore, e della dignità, e diviene infame, *Volpino in fascic. Parin. quaest. [illegible] n. 3. Grillando [illegible] n. 17.* benchè altri vogliano, che il Sacerdote abusandosi dell' ordine del Sagramento possa punirsi con la pena arbitraria, e se la persona del Sacerdote fosse semplice, e di [illegible] minore

(che facilmente può conoscersi, che *bona fide* ha stato tirato, e circonvenuto a ciò fare, credendo far bene, possa punirsi con pene più mite, ed in ciò molto può l' arbitrio del Giudice, *Menochio de arbitr. lib. 2. cent. 4. cas. 388. num. 15. Diaza, ove Lopez loc. cit. cap. 40.*

3. Non consagrando nella messa, benche non sia da reputarsi come Eretico, è però da punirsi con gravissime pene, *Grillando loc. cit. §. 10. num. 13.* o cominciando la messa, e non perfezzionandola, si sospende dalla celebrazione, *Diaza loc. cit. cap. 46.* o celebrando messa superstiziosa, o sopra cose destinate a sortilegi, o servendosi delli vasi, e vesti sagre per sortilegi, o di vesti per uso di sortilegi, si priva d' officio, beneficio, ordine, grado, e degnità, condannandosi all' ergastolo perpetuo assieme col consulente, e con colui, che ciò farà abbi procurato, o pure celebrando offerisse a Dio preci, turpi, od orazioni nefande, oltra la pena del sortilegio, attenta la qualità del fatto, si punisce, *ut cit. DD. Grillando, Volpino, Diaza cum Lopez.*

4. Celebrando in un giorno due messe, si punisce ad arbitrio, attenta la qualità del fatto, lo scandalo, e la consuetudine, se mai vi fosse, (e consuetudine, e solito si dice, se per due volte, come più volte noi abbiamo dimostrato). E qui in Napoli essendo più volte accaduto tal caso, dalla Curia è stata imposta la pena della galea per trè anni, e della sospenzione *a celebratione*, *Genuense loc. cit. c. 79. Riccio in prax. par. 2. vol. 1. resol. 322. n. 1. Diaza loc. cit. cap. 35.*

5. E qui si rifletta, che il delitto della celebrazione di più messe nell' istesso giorno, oggidì si stima grave,) benche tale non lo sia *de rigore juris*, per l' occasione dello scandalo che dà, e per li sagrilegi che si commettono, consegrandosi; o per l' Idolatrie, che si fan commettere, od altri mali non consagrandosi, e perciò severamente si punisce, come attestano *Genuense loc. cit. cap. 77. n. 2. Bonacina* o *Pace Giordano*, ed altri, e si dice di un certo Sacerdote chiamato Lodovico Congo convinto in Roma di un tal delitto, che dall'Eminentissimo Cardinal Vicario fù condannato all' ergastolo *per triennium*, e compita la pena facendo ricorso alla Sag. Cong. de' Vescovi per l'assolutione dell' irregolarità, che temeva d' aver incorso, die 15. Decemb. 1684. così fu rescritto: *Sac. Cong. [illegible] censuit, si SS. D. N. placuerit, supplicationem posse signari in forma Commissario Eminentissimo Urbis Vicario directa, qui pro suo arbitrio, & prudentia Oratorem super praemissis absolvat, et ad suorum ordinum exercitium, ac beneficia rehabilitet, ac dispenset.* Perche è un delitto contro l'espressa proibizione de' Sagri Canoni *in cap. sufficit 53. de consecr. quaest. [illegible] et in c. consuluisti, de celebr. missar.*, li quali non solo consigliano, ma proibiscono la pluralità delle messe in un giorno, ma comandano una sola a somiglianza del nostro Sommo Sacerdote Giesù *qui semel mortuus est*, ed è comune sentenza de Canonisti, e della Chiesa,

ri-

sil. citata da *Menoch. loc. cit. n. 407. n. 4.*, *Riccio resol. 310. tom. 1.*, *Pace Giordano lucub. tom. 1. lib. 4. tit. 1. n. 74.*, *Barbosa in cit. cap. consuluit n. 3.* *Pignatelli consult. 1. n. 11. & 2. tom. 4.*, è condannata l'opinione del *P. Amena in tract. de poen. tit. 8. §. 3. n. 29.* e di *Tesauro de poen. Eccl. part. 2. vers. Missa cap. 5.*, che vogliono che la repetita celebrazione non sia contraria a i Sagri Canoni, da quali non si à altro che un consiglio, e non un precetto, e possa lecitamente il Sacerdote in un giorno per necessità propria, come di alimentar se, e la sua famiglia dir due, e tre messe; Ma noi rispondendo altrove nella pratica de' Sagramenti *fol.* portassimo la dichiarazione della Sag. Cong. de Vescovi, riferita da *Fagnano in cap. in ordinando n. 37. de Simon.*, nella quale si spiega la quale necessità particolare, da esaminarsi dal Vescovo, possa concedersi tal facoltà.

6. Le necessità sarebbono; Nel luogo dove fossero assai pochissimi li Sacerdoti: Ove fossero l'impedimenti de' nemici della Santa Fede *Sac. Congreg.*: Se un Parroco avesse due Parochie tra loro lontane, *Prinecia, de Lugo disp. 20. sect. 1. nu. 45*; Se il concorso del popolo fosse tale, che non capisse nella sola unica parochia, sebbene in tal caso sarà spediente celebrar fuora di parochia: Per l'arrivo del Rè, o di qualche gran Prencipe. E fuora di questi casi, ogn'altro sarebbe metafisico: E sarà necessario il digiuno nel celebrante, o l'espressa licenza del Vescovo, se potesse aversi *de facili* (e chi celebra dopo mangiato, benche consagri, commette delitto degno della *deposizione Diana, loc. cit. cap. 34.*, *Bverio dec. 4.*, e che sia scomunicato, *Borracchino de Episc. num. 95.*)

7. E sebbene nella Santissima notte Natalizia possa celebrare ogni Sacerdote tre messe *jure communi*, per il testo *in cap. nocte 48. de consecr. dist. 1.* in memoria delle tre Natività, Eterna, Temporale, e Spirituale del nostro Iddio, pure si può punire, se tutte e tre assieme le celebrasse nella mezza notte, dovendosi una sola celebrare in dett' ora, e l'altre *post auroram*: oppure si amministrasse in quella stess' ora la Santa Comunione a fedeli, come stà proibito il tutto nel decreto della *Sac. Cong. Visitationis Apostolicae 7. Decemb. 1702.*, riferito dal P. Ottavio Maria di San Giuseppe *in lib. mille interrogationes, & responsiones, fol. 290.*; Come pure è proibito celebrare ne' giorni di Venerdì, e Sabato Santo, *Sac. Cong. Rituum 11. Martii 1690.*, benchè *Barbosa Gavante*, ed altri vogliono, che nel Giovedì Santo possano celebrarsi lecitamente altre messe della solenne, ma primo di questa, e non dopo, quando già sia stato riposto il Venerabile; e con più probabilità *Suarez*, *Fagundez*, *Diana Gaspare*, *Hurtado*, *Palao*, *de Lugo*, *Bonacina*, *Mercero*, ed altri vogliono, si possano celebrare le messe private, (e *Diana*, e *Mercero* anco *de Stylo currente*, e *vetitor*) dopo la messa solenne.

Laico, che amministra li Sagramenti.

1. IL Sacerdote finto se comincia la messa, anco che non la finisce, o senta le Confessioni auriculari, anco che non assolva, incorre nella pena della morte contenuta nelle *Costit.* Pontificie di *Paolo IV.*, *Gregorio XIII.*, *Sisto V.*, e *Clemente VIII*, *Boll. 81.*, riferite da *Scorza in Bullar. Pontif. epitom. 152.*, *theorem. 403.*, e da *Lozano conf. 21. nu. 52. & 53.*, come pure nelle *Bull. 79.* di *Urbano VIII.*, e si consegnano alla Curia secolare, non per esser processati, e sentenziati, ma per esser eseguita contro di essi la pena della morte, *Diaz. hoc cap. 1 a nu. lit. B.*, *Carlevale de judic. disp. 2. quaest. 3. nu. 673*, *Afflitto decis. 11. nu. 7.* *Lanza consultat. nu. 2.*, *Sanfelice decis. 239. n. 8.*, si vede quì appresso.

Ignazio Matteo d' Afflitto.

Della Superstizione, e sue Specie.

1. LA superstizione, è una falsa religione, o un culto vizioso del vero, o falso Nume, presso l' Angelico tutti li Teologi comunemente. E' di due maniere: Una in riguardo del culto indebito, e incongruo, col quale il vero Dio, ma con modo indebito, si venera, attribuendoli un culto falso, e pericoloso, o *superfluo*, il quale cioè sia contro, o oltre la consuetudine, e prescritto della Chiesa: l' altra in riguardo della cosa culta, quando cioè il culto a Dio dovuto, si dà al falso nume, o alla creatura: e questa superstizione altra è *Idolatria*, la quale è materiale, o simulata, se senza l' interno affetto, ma solo per timore della morte, si dà il culto all' Idolo; è formale, o perfetta, se si adora l' Idolo, che credesi esser Dio; o imperfetta, se per odio del vero Dio, e per desiderio d'aver qualche cosa dal demonio, o da altre creature, si adora come Dio, S. Agostino, e S. Tomaso: altra *Divinatio*, altra vana *Osservanza*, altra è *Magia*, o *Malefizio*.

2. Commette la superstizione del culto *falso*. I. chi al presente offre a Dio il culto per mezo le cerimonie della legge antica, v. g. la circoncisione, l'immolazione dell'agnello, &c. perche queste significano Christo venturo, e non già venuto. II. il laico, che ossequia Dio, come un publico suo ministro, v. g. sagrificando, assolvendo, *Suarez de Relig. lib. 2. de superst. cap.* III. colui, che di sua autorità propone cose da farsi, come se ordinate dalla Chiesa, al culto Divino. IV. colui che spaccia false reliquie, e miracoli, o finge revelazioni, o per guadagnare, o per accrescere la devozione, e movere il popolo: e quale questa superstizione non viene scusata dall'ignoranza, o semplicità; perche sempre *ex genere suo* è peccato mortale; poicche fonda nelle menzogne la Religione, ed irroga ingiuria alla prima Verità.

3. Commette la superstizione del culto superfluo: I. colui che vuol sentir la messa, prima che nasca il sole, e non dopo, con tal animo

maro, sito, ordine, o sorta di candele, per tale Sacerdote, chiamato Giovanni, o non Pietro, o che abbia la statura, o l'età di Giesù Christo &c. perche un tal culto è da se inane, ed inutile ad infervorar lo spirito. II. colui, cho digiuna in Domenica, potendo digiunar in altri dì. III. colui che nella messa, contro la ruorica, forma più croci, dice più *Alleluja*, aggiogne, o scoma le cerimonie (anco per divozione, devono corriggersi, perche sono oltra la consuetudine della Chiesa, e sono ordinariamente peccati veniali, e soperstizioni veniali, dicono *Toleto*, *Lessio*, *Navarro*, e *Layman.*) IV. offerire a Dio cose furtive, perche nell'*Ecclesi. cap.* . . . . si dice *Honora Deum de substantia tua*; E cantare in Chiesa parole notabilmente lascive, e con voce che provochi alla libidine, sono soperstizioni mortali, li *DD. cit.* E quì non si lasci notare, che la Musica in Chiesa, percho appartiene *ad bonum commune*, *Pignatelli consult.* 41. *tom.*3., è permessa *de jure Divino*, come si à *Eccles. cap.*47., ivi: *Stare fecit Cantores contra Altare*; *& in sono eorum dulces fecit modos*: e *de jure Canonico*, per il testo espresso *in Extravag. Docta, de vita, & honest. Cleric.*, e nella Bolla d'*Alessandro VII.* a dì 23 Aprile 1657., e d'*Innocenzo XII.* a 29. *Agosto* 1692., ed in virtù del Concilio Tridentino *cap.*8. *sess.*27. *de celeb. miss.*, nel quale si dice, che le parole del canto devono esser latine potendosi dal Vescovo proibire le canzoni anco sagre in lingua vernacola, come spiegò la *Sagr. Congr. Rituum in Hispalen.* 3. *Septemb.* 1695., & 29. *Novemb.* 1696., perche il canto in lingua paesana è contro il Rito Gregoriano, e della Chiesa. Ne il Vescovo può proibire, che nelle Chiese, (*eccetto che delle Monache*) non si faccia la musica; o che li musici non vadino a cantar in Chiesa senza la sua licenza; o che li musici non siano, se non quelli della sua Catedrale, *Sac. Congregat. Episcop. in Aquilana* 2. *Decembr.* 1695.

La *Divinazione*, è l'invocazione o tacita, o espressa del demonio, a fine di conoscere le cose contingenti, e liberamente future, e altrimente occulte, e naturalmente incognoscibili, le quali se tali siano, che solo Dio può sapere, l'è una tacita Idolatria, attribuendosi al demonio il culto dovuto a Dio: se poi tali siano, che il demonio può sapere (imperocche da segni, o altre maniere può conoscere qualunque cosa occultissima, anco più pensieri degli uomini, o cose future, come vuole *Del Rio lib.*4. *cap.*2. *quæst.*2. e *Sanchez* 2. *mor. c.*38.), pure è illecita, avendosi il commercio col nemico giurato di Dio, che importa un certo tradimento, ed apostasia da Dio; e forsi anco, come vuole *Suarez* contro *Valenza* una soperstizione, *S. Tomaso secunda secundæ quæst.*5. *art.*1.

5. E' la *Divinazione* di due modi. Una, nella quale ci è l'invocazione, e'l patto espresso col demonio, e si dice generalmente *Negromanzia*, cioè quando il demonio insegna cose occulte per mezo de' *Pitoni*, *Arrettizj*, *Prestigj*, o di persone de morti (*Necromantia*, detta a *Necron* in lingua greca, che in lingua latina vuol dire *Mortuus*, e *Mantos*, che suona *Divinatio*) o de vivi apparenti, o per mezo d'altri segni nell'aere, acqua, fuoco, specchi &c. l'altra, nella quale ci è solo l'invocazione, o il patto tacito, o interpretativo, come quando da lineamenti del corpo, dalle voci, dal garrito d' uccelli, e simili, alle quali suol mescersi il demonio, se ne cerca la cognizione, per la quale tali cose sono improporzionate, *S. Tomaso loc. cit. quæst.* 95. E come s' intenda il patto espresso, e tacito, quì sotto più chiaramente.

6. Quindi illecite sono tutte le divinazioni (le quali in moltissime sorti le dividono li *Moralisti*, e li *Criminalisti*), se per esse s' intenda conoscere, o prenunziare qualche cosa, circa quelle cose, alle quali non sono proporzionate, come circa l'effetti contingenti, e liberi; o che da Dio solo dipendono, come circa lo stato dell' anima, li doni della grazia, le ricchezze, gl' onori, la fortuna, le nozze, lo stato della vita, e simili, de quali l' elezzione è volontaria, e dipende dalla libera volontà dell'uomo; similmente delle cose occulte, tesori nascosti, &c., *Lessio*, *Suarez*, *Sanchez*, *Bonacina d.*3. *quæst.*5 *p.*3. *nu.*11. Como pure soperstiziosa è la divinazione, che si fa per mezo le sorti divinatorie, a fine di conoscere il futuro, o l'occulto, come se alle sorti vi sia un certa virtù divina; come se alcuno *v. g.* dallo gittamento, o disposiziono de dadi divinasse, chi sia quello, ch'abbia da ottener il benaficio, la carica, la tal moglie, la vittoria, &c. Similmente soperstiziosa è la divinazione per mezo le sorti Consultorie, con le quali si cercha, che debba farsi in questa, o quell' altra cosa &c.; o Divisorie, a chi debba dispensarsi la tal carica, la tal degnità, &c., sebbene è lecito quando la necessità della causa, o l'onestà così esigga, e non c' appaja maniera più atta a vincere il dubio, e ci si premetta l' orazione con la dovuta riverenza, e non se n'aspetti il giudizio, se non *desursum* dal solo Dio; come fu nell'elezziono di *Saule* 1. *Reg.* 10. nell'elezzione di S Mattia *Act. cap.* 1., e come si fa nell'elezzione del Sommo Pontefice, e giornalmente si pratica in tutte le communità Religiose, secondo comandano li Sagri Canoni *exemplo Divi Matthiæ*, per lo scrutinio secreto, nell'elezziono de'Superiori *æqual ejus habentium*, *æquè dignorum &c.*, perche altrimento nelle divisioni degl'officj secolari, o Ecclesiastici, como benaficj, e cure d'anime, sono illecito, dovendosi l' uni, e l' altri secondo il merito, e l' attitudine delle persone distribuirsi, *Layman*, *Bonacina*, e *Lessio*. E si noti per li Beneficj, che questi possono conferirsi giusto il *Can. exemplo Divi Matthiæ*, essendoci concorrenti *æquè* degni per *omnia*, e noi l'abbiamo consegliato *in facti contingentia*.

7. E per contrario lecite sono la *Fisiognomia*, so si fa dal volto, dalla disposizione, ed habitudine del corpo, a de' membri: la *Chiromanzia*,

zia, se dalle linea, o parti delle mani si consideri le tamperie del corpo; anco se probabilmente si congetturino le propensioni, e l'affetti dell'animo: la *Divinazione*, che da sogni si congetturi dell'animo, (ma ridicolo, sa accertarli numari per vincera nel lotto), la *Divinazione*, che dagl'uccelli, pesci, e dalla voce d'altri animali, moto, ad altre azzioni, per lo più si prenunziano certi effetti futuri, come la serenità, la pioggia, la tempesta, li tuoni, li grandini &c.: l'*Astrologia naturale*, cha prenunzia l'effetti corporei, e naturali, come li venti, l'ecclisse, la fertilità, la salubrità, il terremoto, li morbi, &c., che conducono alla medicina, ed all'agricoltura; anzi quando dal punto della natività, o sia Oroscopo probabilmente si predice la complessione del corpo, al' affezaioni dell'animo: perche tutte questa divinazioni naturali sono, e si servono de'mezi proporzionati.

8. Però la Divinazioni, o sortilegi colla professione tacita, o espressa col demonio sono delitti che fanno manifesta eresia, riprovati da tutte le leggi, e *de jure* punibili, tanto con le censure dal Giudice Ecclesiastico, quanto con le pene corporali dal laico, se laico fosse il delinguente, ne pizzicasse d' Eresia, perche in questo caso il solo Giudice Ecclesiastico lo riconoscerà, e gastigarà nel modo detto sopra dell' *Eresia*. Il patto tacito, è una professione, che uno à fatta ad un' altro professo *de observando*, quanto li sarà comandato, sotto la promessa, che farà delle cose grandi, e mirabili in sua vita, conoscerà le cose future, e cose simili purche rinunzj alla sua Fede Cattolica, e faccia poco conto de S gramenti &c. Il patto espresso, è una professione espressa giurata con l'istesso demonio, o solamente, cioè *Residente ipso dæmone &c.*, o privatamente, senza la solenuità &c. E sortilegj, divinazioni, malefi j ereticali sempre sono, quando si fanno con l'espressa, o tacita Invocazione del demonio, e da sortilegi d'espressa professione, mescolandovi cose sagre, sagramentali, benedette, come Ostia consegrata, Sangue di Giesù Christo, Reliquie de Santi, Agnus Dei, candele benedetta, acqua benedetta, &c., come pure parole sagra, cioè d' Evangelj, del Credo, del Pater noster, Ave Maria, o altre parole della scrittura sagra, o de'Salmi di Davide, *Scaccia de jud. cap. 12. nu.34., Addente a Sanfelice decis. 233.*, anco se sotto nome del demonio si facciano l'imagini, *Volpino in Sacca Farin. quæst. 20. nu. 14.*

9. Si prova l'*in genere*, legitimamente esaminando li Testimonj sopra le qualità, e circostanze del sortilegio, dichiarando le qualità delle cose adoprate, sa sagre, o parole, a sa dal Symbolo, ed Evangelo, &c. Ne sarà bene ammattera per testimonj l' uomini Ignoranti, ma coloro, che ben possono assegnar la ragione, o la causa *scientiæ*; e così che l' astrologia fù la giudiziaria; che la necromanzia fù per mezo de cadaveri, &c., per segni nell'aere, &c. da lineamenti del corpo, &c.; che la divinazione fù per sorti divinatorie, o consultorie, &c.

10. E costato del delitto, s' imporrà la pena ordinaria contro coloro, ch'esercitano cose ereticali: e'l Giudice Ecclesiastico dichiararà colla sentenza il Reo eretico, e lo consegnarà alla Corte laicale, *debitis pænis puniendum*, cioè alla morte, *Caballo cas. 22. num. 40. &c.* (E quando li sortilegj non fanno d'eresia, *de consuetudine* s' impone pena più mite ad arbitrio del Giudice, o della frusta, e con la mitra in capo: pena che non può darsi a Cherici; o della galea *ad tempus*, o della carcere, secondo la qualità del delitto, e l'animo del delinguente, *Caballo loc. cit. a num. 49. ad 57*). Li Cherici sortilegj si depongono, *c. admonear 26. quæst. 7.*, come pur per il delitto della Simonia notoria, *c. de hoc autem &c.*, ovo la *Glossa in verb. periculum ordin. de Simonia*. Li Chiromantici però quelli, che dai lineamenti dello mani professano conoscera le cose passate, e future, sia ondo *Valpina loc. cit quæst. 20. num. 18*, ed altri, o Cherici siano, o laici, le demonstrativamente argomentano le cose passata, e future, non devono punirsi, ma se argomentano necessariamente (come l' istesso dicesi degl' Astrologi) devono punirsi coma eretici: ma si osservi intorno a coloro la Bolla di Sisto V., *die 5 Januarii 1585.*. Coloro, che sagrificano al demonio, o che dal demonio aspettano le risposte, come eretici si puniscono, *Gio: Papa XXII. const. 13.* Coloro che Invocano il demonio ne' loro incantesimi, loro superstizioni, o divinazioni, se Cherici sono a rellaoo infami, e non volendo desistere, si depongono, si privano de' beneficj, e si chindono nel monastero; sa laici si scomunicano, e si puniscono colla pena dell' una, e dell' altra legge, *Concilio Lateranense V sess. 9 in Bolla de refor. cur. cap. 3. circ. fin.*, e le pene predette incorrono coloro, che ligano il demonio nella carafa, nell'anello, &c. *cod. cit. Concil.*, a lo riferisce il *Cardinal Lauria loc cod. ver. in epitom. Canon.* E commettendo furto nell' Eucharastia, o pur altre cose Sagra per formar l'incantesimi, li malefici, li sortilegj, *de jure civili* si possono brugglar vivi, o consegnarsi alle bestie, ad arbitrio del Giudice, *Bossia tit. de homicid. nu. 19.*, per il testo *in leg nullus, Cod. de Malefic.*, *& Mathem.*, per il testo divino *Exod. cap. 22.*, *& cap. 70. Mathematicos non patieris vivere super terram: de jure canonico*, ci è la pena della frusta, s'è persona vile, sia poi nobile, coma Cherico, &c. del perpetuo carcere, *can. contra sacrilegos 26. quæst 5.*

11. La *Vana osservanza* è una superstiziona, con la quala per mezo Improporzionato, a da Dio non istituito si procura qualche effetto, come la sanità, la scienza, &c. *S. Tomaso sec. sec. qu. 96. art. 1.* differisce dalla *Divinazione*, perche questa si ordina alla cognizione dalla cosa occulte, e la *vana Osservanza* all' effetto esterno: conviene però con la *divinazione*, perche l' una, e l'altra sta appoggiata al patto, o tacito, o espresso dal demonio, e perciò anco questa attribuisce al demonio quelch' è solo di Dio.

12. La

12. La *Vana osservanza*; Altra si dice *Arte notoria*, la quale per l' ispeazione di certe figure, o per certo digiuno, orazione, &c. si serve per acquistar in un subito, e senza fatica la scienza, come fan l'*Anabatisti*: Altra si dice *Magia*, (ch'è nome generale), la quale si gira circa la varia mutazione de' corpi, ed altri effetti maravigliosi: Altra è l' *osservazione dell' eventi*, con la quale per la considerazione di qualche evento si congettura, che sarà per essere; come e dire de un' incontro d' un cane nero, d' une volpe, d' un cadavere, credere che accadano certe cose, e quindi moderare le azzioni proprie: Altra finalmente è l' *osservazione della sanità*, quando si adoprano certi segni, orazioni, certo numero di croci, &c. come cosa necessarie, ed efficaci a cacciar li morbi: l' istesso è il portar le reliquie adosso con una vana circostanza, come in tale borse, per tanti, e tanti giorni, con tal' erba, &c. *Filuccio tract.* 14. *cap.*6.*num*.157. E quando detto abbiamo della *Divinazione*, si dice dalla *Vana osservanza*, purche non ci sia un' ignoranza, o semplicità tale, che possa scusare dal peccato mortale, e per consequenza dalle pene; o che li sia stata da altro imparate, senza che sappia, o del patto espresso, o tacito con il demonio nelle tal' arte, ed osservazione, acciò lo possa scusare del delitto, e dalle pene contro l'eretici.

13. Si può conoscere la *Vana osservanza*: O dall' insofficienza della causa adoprata per l' effetto, cioè se non abbia la virtù naturale, o legitimamente non costi della sopranaturale: O dall' aggionta di una falsa, o vana circostanza; cioè se la flagellazione si debba fare in una cert' ora, numero, con una certa mano, o sinistra, o destra, certi caratteri peregrini, certe parole false, o apocrife, come a dire, che Christo abbi avuto delle febri, de spasimi, &c., se si ponghi la virtù nel modo di scrivere, *v. g. Evangelium S. Joannis a Virgine, oriente sole, &c.* O se l' effetto subito svanisca, &c., *Delrio lib.* 2. *quæst.* 5.

14. Perciò è superstizioso, il prendere qualche pozione, bevanda, o medicina per acquistar subito qualche scienze, (alla pozione della confezzione *anacardina* ci crediamo, e non crediamo). Portare medaglie, ligature, borse, cartoline segnate di falsi caratteri contro le ferite, la morte subitanea, per non esser offeso, e per poter offendere, acciò non esce sangue per le nari, e per la bocca, a fine di conciliarsi l'invisibilità, l'impenetrabilità, l'amore, la fortuna, li maleficj, &c. Dal caso fortuito congetturare dell' evento, *v.g.* doverli accadere cosa di bene, o di male, come se alla prima sortita di casa la mattina inciampi col piede, se ne ritornasse a casa, temendo per lui cosa di male. Avea certi giorni come fausti, e cert' altri come infausti, e perciò lasciar in quel giorno di far un'azzione, *v.g.* nel Venerdì non tagliar l'unghie, &c. Adoprar le benedizzioni, e le preci delle femmine incantatrici, che in nostra lingua si dicono *Inciarmatrici*, a fine di liberarsi dal dolore di testa, dalla milza, dall'otterrizia, dalla podagra, &c.; Buttar la statua, o l'imagine di qualche Santo nel pozzo, o fiume, acciò venghi la pioggia. Il credere che le messe non giovino per il tal defonto, se non se ne dicano, *v.g.*, sette, e con sette candele, e sette limosine, &c., se nel certo dì, *v.g.* di S. Gio. si adoprino certe orazioni, o nel dì festivo di S. Mattia Apostolo si pongano le foglie dell' edera nell' acqua, acciò conosca la zitella, chi sia il suo marito, &c. Se coll'ungueuto armario, col quale s'unge la spada, si curi chi è lontano, &c. Se si dia a certo preci imagini, caratteri, o croci una certa, ed infallibile virtù di scanzar i morbi, di scapper dal nemico, di non morire senza li SS. Sagramenti, di schivar ogni mal' incontro, &c., *Delrio lib.*3. *par.*2. *quæst.*4.*sect.* 7., benche coll' orazioni possa da Dio, o da Santi suoi cercarsi tali grazie, e sperarsi, *Suarez*, *Lessio*, *Sanchez*, *e Filuccio*.

15. Come per contrario non è superstizioso: Osservar la luna, o il tempo più atto a raccorre l' erbe, *v. g.* nel dì di S. Gio. Battista, &c. a purgar li corpi umani, a tagliar l' alberi, &c Portar adosso le parole della Santa Scrittura, del Vangelo, le reliquie de santi per sola divozione, e senza le dette vanità. Far le tre rivolte col giumento d' intorno una Chiesa di un certo Santo in tal dì, oppure spuntarli la vena, &c., acciò si ascriva alla devozione, ed alli meriti del Santo il buon' effetto, &c.; No sono superstiziose quelle tante croci, tanti Rosarj, tanti digiuni, tante limosine, tante candele in onore delli 33. anni di Christo, delli 12. privilegj dell' Immacolata Concezzione di Maria SS., delle 13. grazie di S. Antonio da Padova, &c, e non per altra vana osservanza.

16. Il *Maleficio*, è una virtù di nuocere ad altri, per patto, e cooperazione del demonio: Questo differisce dalla *Magia* in ciò solo, che queste intende oprar cose mirabili, questo si drizza a sole nuocere.

17. Altro si dice Maleficio *Amatorio*, o sia *Filtro*, il di cui uso e per l' amor carnale, o per l' odio, a mozione della fantasia fatta dal demonio, senza operar altro nella volontà; perche è chiaro, che li maleficiati peccando, già peccano, perche pel maleficio non gli si toglie la libertà, *Azorio tc. lib.*8. *cap.*26. *&c.* Altro si dice *Veneficio*, col quale s' irroga danno, o alla persona, o alli beni altrui.

18. E' lecito servirsi contro i maleficj de' *Rimedj* cercati dalla medicina, dell'*Esorcismi*, o *Sagramenti*, *de' Santi*, &c., della *destruzzione* de' segni, per mezo de' quali nuoce il demonio (senza però di altro maleficio): E qui si riflotta, ch' è lecito mettere il segno contrario positivo al maleficio fatto, però che sia *ex se* onesto; *v. g.* se il demonio avesse pattuito col malefico, ch' avrebbe fin a tanto apportato nocumento, fin a quando il maleficiato non si fosse segnato colle croce, non fossesi portato nella tal Chiesa, non si fosse lavato i piedi, non fosse stata sciolta quella legatora, non fosse stato scavato de tal loco quell'involglio, &c., sarà lecito

elto al maleficiato farsi la croce, portarsi, lavarsi, sciorre, scavare, &c., *Lessio loc. cit. and. num.45.*. E' la ragione si è, che non è intenzione positiva di recuperar la sanità per quel mezo, ma solo di togliere il segno, e sciorre il patto col demonio: e quindi è anco lecito battere la strega, e la fattucchiera, che ci toccò, perche percotendola suol cessare il maleficio, forsi fatto toccando, *Lessio, e Sanchez loc. citand.* è lecito innoltre *chiamare, pregare, pagare, forzare, e bastonare*, se non volesse, il malefico, a togliere il maleficio fatto, *Lugo, Sanchez, Diana p.8. tract.7. resol.53.*: anco se costasse, ciò facesse con nuovo maleficio, appunto come *ex causa* è lecito dall'Usurajo cercar il mutuo ad usura; perche siccome io ò il *jus* di cercare, ciò, che dà un' altro mi si può dare, ed è indifferente, s' imputerà alla sua malizia, se ciò lo farà malamente, *Sanchez lib.7.de matrim. d.95.nu.11., Lessio lib.2. cap.44. d 6.*, contro *Delrio*: Ma se il malefico non può toglier il maleficio, se non facendo nuovo maleficio, non è lecito indurlo a far questo nuovo, perche sarebbe un' indurlo a commettere un peccato, e cooperare a un' atto *intrinsecè malo*, *Suarez, Sanchez, Lessio loc. cit.* come pure dubitando, se possa senza nuovo maleficio togliersi il primo, non è lecito cercarlo, perche ci è il pericolo di peccare: *Sanchez, Suarez, Layman lib.4.tract.10.cap.4. num.9.*, Anzi da se offerendosi il malefico a voler toglier il maleficio dovrà prima esaminarsi della maniera di sciogliere, li *DD.cit* Ciò è nel foro *poli*: ma nel foro *fori* qui sotto.

19. Il maleficio *Venefica*, è sempre punibile colla pena *de jure*, e le streghe, e fattucchiere devono particolarmente punirsi con pena più grave, *Caballo cas.209. nu 4. cent.3., Farinacio de haeres.quaest 181. n.45.*, i quali sebbene, come alcuni vogliono, vadano, e vengano non realmente, ma illusoriamente, e fantasticamente, e quindi non degne di pena, così *Navarro, Francesco Ponzina*, il *Cardinal Lauria, Bar.Sibilla*, ma il vero si è, che realmente, e corporalmente operano, *S Tommaso secunda secundae quaest.95.art.5., S. Agostino lib.10., & 21.de Civit Dei*, presso de' quali *S Bonaventura*, e tutti li Teologi, e la maggior parte de' Criminalisti, *Mallebrach Ricerca della verità*, ed altri molti; pure perche si lasciano illudere dal demonio, devono esser processati, e gastigati, e dal Giudice Ecclesiastico, e non laico, perche le stregherie, e li sortilegi *sunt mere spiritualia, de Ponte dec.14*, e sanno d'eresia per il patto, o tacito, o espresso, che sempre c' interviene, col demonio; e d'Apostasia, ed Idolatria, perche negano Dio, e Christo; rinunciano a Sagramenti; han il demonio per Dio, e per Santo loro ne lo stimano dannato, o misero, e per conseguenza ne da dannarsi li suoi affetti: e di sacrilegj, perche si abusano delli Sagramenti, e de' Sagramentali: di bestemmie ereticali contro Dio, e de' Santi: e di lussuria diabolica, e spirituale, perche *commiscentur cum daemone*. Ma noi non crediamo, come ne tampoco *Ovidio* quantunque gentile credè a tali bajate: *Demis veneficiis, carminibusque fidem*.

20. Il maleficio *Amatorio*, o fatto a buon fine, per cattivar l' amore altrui, o mal fine, a provocar l' amore della donna, anco fatto coll' invocazione del demonio, non si dice ereticale, ma *de rigore* si dice superstizioso, *Caballo cas.223.nu.25., 30, & 31.*, *Otrado consult. 210., Riccio par.1. res.434. num.1., Farinaccio loc.cit.§.3.*, e perciò non punibile *de rigore juris*, ma *extra ordinem*, ed ad arbitrio del Giudice, perche l' amore scusa dalla pena ordinaria, *Afflitto in constit. Reg. Amatoria pocula &c.lib.3.rub.41. nu.2., Bossio de homicid. n.7. Riccia loc. cit.* E si noti: Dandosi il poculo amatorio, per cui ne segue, o la morte, o la mutilazione, o debilitazione di qualche senzo, o membro, si punisce *de homicidio*, o *de mutilatione*; ed alla donna pregnante, anco *de abortu*, li *cit. DD.* con la qualità d' omicidio di mutilazione, di aborto sortilego; oltre della scomunica, nella quale s' incorre, *Conciol. Laodicense can.36., Concil. Tolet. 17. can.21., Concil.Rom.sub Gregorio II.can.12., Zoccboria l., ed il testo in cap. si qu.s art. 16. quaest. 5.* alla donna per fornicar solo, *de adulterio*, o *stupro &c.*, con la qualità sortilega.

21. Il maleficio fatto a fine di medicare le infermità corporali, non è ereticale, deve però punirsi arbitrariamente, così *de jure civili*, come *Canonico*, con tutto che fatto *ad bonum fidem, Caballo loc.cit. nu. 18., cum seq., Volpino in succo, quaest. 8 num. 16.*, perch' è superstizioso, volendosi procurar la sanità con mezo improporzionato, e da Dio non istituito; anzi dandosi al demonio quell' onore, che solo devesi a Dio, e quindi peccaminoso. Laonde dovran coloro che per liberar l' armenti da i lupi, e da i morbi, sogliono praticar certa vana osservanza; e li ferraj, li quali per sanare, o frenare li cavalli si servono di certe parole cavate dal *Pater noster*, e da Salmi di Davide; le vechiarelle, le quali per sanar le partorienti usano certe vane, e superstiziose orazioni; e coloro finalmente che portano adosso certi nomi sagri, ed orazioni per scanzar dall' acqua, dal foco, della morte subitanea, &c., E qui non si lasci notare, che *Guazzino ad def. reor. defens.30., cap.43.* con *Angela in leg.verbum, Cod.de infamibus, e Bossio de homic. num.14.*, vuole, che il Reo nella tortura, a fine di non sentir i tormenti, servendosi delle parola del S Vangelo, non possa punirsi; però il contrario è più vero, e si pratica, che il Reo alleviando i tormenti con li remedj, particolarmente con cartelle, invocazioni del Demonio, &c. debba condannarsi alla galea, o alla relegazione, come stà deciso a *Sanfelice decis.265.*, e costando dell'invocazione del Demonio, deve punirsi com' eretico.

22. Un maleficio fatto per sanare un' altro maleficio, di cui qui sopra detto abbiamo, *de jure civili* è lecito, ne si punisce, per il testo *in Laorum, § fin.Cod.de malefic.*, ma *de jure canonico* si po-

si punisce, e si scomunica, per il testo *in cap. nit m. admonentes, quest.26.*, e *Grillande de fortil. lib 2. §.11.n.15.* ne tratta diffusamente: benche *Pollerio inter conf. crimin. divers.142. vol.1.*, lo voglia impunito; però l'opinione ricevuta, e per le ragioni da Noi qui addotte, è, che tali maleficj non si devono lasciar impuniti, e *mitius* se siano *sine dolo, ex simplicitate, vel culpa ignorantiæ, Caballo loc. cit. n.62.*, *Volpino loc. cit. n.16.* la sostengono con moltissimi Dottori.

23. Finalmente trattandosi del maleficio, contro di questo potran deponere l' istessi maleficiati, comunemente li Dottori seguitati, e riferiti, da *Sarno in pro. crimin. tit. de delict. n.19.*

D. Ignazio Motteo d' Afflitto.

Revelazione della Confessione.

1. LA Confessione, e 'l Sigillo sono ugualmente *de jure Divino*, perche tal Sagramento fu da Christo istituito coll' obligazione del segreto, S. Tomaso *in summ. supplem. par. 3. quæst.11. art.1.* E' il sigillo un' obligazione strettissima in ogni caso, anco se avesse a pericolar tutt'il mondo, a tacere, anco dopo la morte del Penitente, quanto è stato detto nella confessione in ordine all' assoluzione Sagramentale (perche altrimenti non sarebbe revelazione, *Gabriele in dist.21 quæst.1.1. dub.5*; la di cui revelazione renderebbe oneroso, ed odioso il Sagramento. Ne quest' obligazione s'induce per la confessione finta, *v.g.* a rubare il Confessore, o estorquarli qualche cosa, o a burlarlo, o a pervertirlo, (benche in tal caso anco prudentamente sia da tacersi); oppure se uno *extra confessionem* senta qualche cosa *sub sigillo confessionis*, perche avrà solo l' obligazione del segreto naturale, o più grave, o più leggiero, secondo l'esigenza della cosa.

2. La violazione di un tal sigillo à doppia malizia, e di *Sagrilegio* contro la reverenza dovuta al Sagramento, e d'*Ingiustizio* per il patto virtuale trà il penitente, e 'l Confessore di osservarli un tal segreto *in ogni caso*, *Diana par.5. tract.11. resol.2.* con *Fagundez*, *Kellisone*, ed altri. E noi aggiognemo, ad *in ogni tempo*, anco dopo la morte del Penitente, dopo la quale sin al dì finale del Giudizio universale anco dura, *Graffio decis. aur. par.1. lib.1. cap. 23. n.32.*, *Nicolino lucubr. canon. lib. 5. tit. 38. n.70. ampliat.36*, *Delrio disquis. magic. lib.6. sect.2. §. penult.*, *vers. notandum secundo, &c.* E quindi mai ammette parvità di materia, comunemente insegnano li Moralisti.

3. E perciò cadono sotto un tale Sigillo tutti li *Peccati* del Penitente, così passati, come futuri, così mortali, come veniali: come li scrupoli, purche siano stati manifestati *in actu confessionis, & animo se accusandi*; perche se per modo di semplice racconto, o per indurre il Confessore a simile peccato, o per tenerlo a bada, e quindi nettarli la casacca, &c., come detto abbiamo, li peccati non cadono sotto tale sigillo, *Diana par.5. tract.11. resol.25.* con *Suarez*, ed altri otto Moralisti. Quindi pecca mortalmente, e si fà degno di pen[...]hi, o direttamente, o indirettamente manifesta qualche veniale in particolare, v.g. di Tizio; perche la materia del sigillo non ammette parvità, com'è sentenza comune presso *Diano par. 5. tract.5. resol.8.*, e *Tamburrino in append. cap. 8.* O pure chi *in genere* dice, che il tal Penitente si è confessato un grosso fuogo, una buona materia, un peccato mortale, un caso reservato, una scomunica, o che non è stato assoluto per sua indisposizione; bastando, che sol dica di non esser stato assoluto, per aver franto il sigillo, *Diana par.5. tract.11. resol.42.*, presso *Suarez*, ed altri 9. Moralisti. Cadono sotto un tal sigillo tutti li *Peccati del complice*, o prudentemente, o imprudentemente scoverti dal penitente, *Suarez*, *Vasquez*, e comunemente presso *Diana par.3. tract.4. resol.111.* Cadono sotto un tal sigillo anco le *Penitenze* medicinali, o afflittive ingionte, e le gravi, che sogliono ingiongersi per un peccato mortale, come un digiuno, una corona, ma non un *Miserere*, *Aversa quæst.18. sect.6.*, e *Diana loc. cit. resol 31.* Similmente tutte le *Circostanze* de' peccati, quali appartengono al penitente, che si taccino, *v.gr.* Se essendo spurio abbia ricevuti gl'ordini sagri senza dispenza, se siasi spacciato per Nobile, Dotto, &c., anco se siano state dette dopo l'assoluzione: Però li *Beni* del penitente, e le altre cose impertinenti, le quali *per accidens*, si van tramescendo, non partoriscono odio al Sagramento, *v.gr.* il proposito di farsi religioso, o prete, o di accasarsi, &c. spesso però, cioè se il penitente li vuole nascosti, cadono sotto segreto naturale, e non sagramentale: purche il penitente non l' abbi detti in ordine a spiegar i peccati, perche in tal caso cadono sotto il sigillo sagramentale, *Tannero Koninch*, e *Diana p 5. tr.11. resol 5*, e li *Vizj*, e le *Virtù*, e li *Difetti* naturali, e li Vizj occulti del corpo, e dell'altri concernentino, e che peccati non sono, vogliono, che cadono sotto tal sigillo sagramentale, *Reginaldo*, *Maldonato*, ed altri con *Diano loc. cit. resol 29.*, & 38. Li *Scrupoli*, che dichiarano li peccati, o la coscienza, cadono sotto tal sigillo, perche *in obliquo saltem* sono materia della confessione, il *Cardinal de Lugo* con altri il dire, che tal penitente *mi rompe la testa per tante ciancie*, e *scrupoli*, dicono *Gronnto*, *Koninch*. *Diana p.5. tract.11. resol.50.*, e *Tamburrino in append cap. 3.*, che sia pericoloso, e facilmente possa indirettamente frangersi il sigillo, quante volte tutto questo dire, a li soprannotati *vizj*, e *difetti* fossero ignoti nel tal penitente, perche la confessione sagramentale deve esser immune da ogn'odio.

4. Sono tenuti al Sigillo tutti, a' quali in qualunque maniera perviene la notizia sagramentale, e così li Confessori, così Secolari, come Regolari, (che debba esser processato, e punito il Confessore, Regolare dal Vescovo del luogo, come Delegato della Sede Apostolica, In vigore della *Const. Gregorii XV. inferius. sol. li, &c.*

&c., vogliono *Fagnano in cap. quanto nu. 37. de Off. ordin.*, *Lottario de re benef. lib. 1. quaest. 24. post nu. 58*, *Pignatelli consf. 54. nu. 77. tom. 7.*, come perche si fà suddito del Diocesano per le facoltè d' amministrar tal Sagramento, da cui l'à ricevuta), e con tanta gelosia, che se un dì questi non potesse confessar il suo peccato, salvo il sigillo, deve lasciarlo, che il sigillo, assai più strettamente obliga, di quel che obliga l'integrità della confessione. Parimente sono tenuti li Superiori, a' quali si presentano l'assoluti da casi riservati, o da quali si cerca la licenza de' riservati, *Suarez*, e *de Lugo* contro *Enriquez*, *Vasquez*, *Koninck*, e *Polao*, li quali vogliono, che siano solo tenuti al sigillo naturale. Come pure l'Interpreti nelle confessioni. Parimente coloro, che furtivamente, o casualmente sentono la confessioni altrui, benche senza colpa. Tutti coloro, a' quali sagrilegamente è stato rivelata qualche cosa, onde di questa neppure trà loro possono discorrerne. Il Laico, il quale è stato tenuto per Sacerdote. Il Dottore, o Savio, a cui con licenza del Penitente si è andato per consiglio, come vuole la più commune sentenza contro *Vasquez*, riferisce *Diana par. 2. tract. 15. res. 15* Colui, che scrisse la confessione del penitente rozzo. Colui, che trovò la confessione scritta, e la legge, insegnan *Rodriquez*, *Fagundez*, *Maldonato*, ed altri presso *Diana par. 3. tract. 4. res. 112.*, *& par. 5. tract. 11. res. 27.* contro *Suarez*, *Bonacina*, e *Layman*; la sentenza de' quali è probabile, secondo la qual sentenza, à parer nostro, e di *Busembaum*, benche questo sia tenuto al segreto naturale, e pecchi mortalmente, se palesi le cose gravi, e che diffamano; altrimenti però, se sapendo esser cose leggiere, le legga per curiosità; laonde per conseguenza in caso di gravissima necessità sarebbe lecito revelare tal confessione scritta, purche però, come dice *de Lugo d. 23. num. 48.*, per una tal confessione scritta non si avesse voluto confessare lo scribente, essendo o morto, o volendo cercare la facoltà d' esser assoluto dal caso reservato. E finalmente secondo alcuni è tenuto al sigillo l'istesso Penitente: però è più probabile, che sia tenuto al solo sigillo naturale in riguardo della materia, se quella lo cerchi, tacere le cose intese dal Confessore, *Layman*, e *Diana par. 5. tract. 11. res. 8.*

5. Cessa una tale obligazione, o quando v'intervenisse la *Licenza in verbo* del penitente a poterne discorrere, o con lui medesimo, o con qualunque altro delle cose sentite in confessione, fuori della confessione, (benche sia cosa pericolosa, come insegna *S. Tomaso*, e dopo lui *Suarez*, *Preposita*, *Tannero &c.*) Ed una tal licenza esser deve *formale*, *ed espressa*, perche la presunta, la tacita, l' interpretativa, e la virtuale, anco a buon fine dell'istesso penitente, non basta *Fagundez p. 2. lib. 6.* *Tannero*, *Maldonato*, e l' altri Moralisti comunemente: dippiù esser deve *Libera*, *e spontanea*, *non vi*, *injuria*, *dolo*, *& per preces importunas extorta*, o anco *per metum reverentialem* dell' istesso Confessore, *Enriquez*, *Fagundez*, *Diana par. 5. tract. 11. res. 10.*, *& 24.* Che non sia inoltre *Revocata*, perche il penitente la può revocare a suo libito, sempre che vuole, come vogliono li *cit. DD.* e questa non è necessario, che sia *scritta*; anzi se dubio sia, se il Confessore abbia parlato con licenza, o nò, deve credersi più tosto al Confessore, che al penitente, *Graffio*, *Enriquez*, *Diana loc. cit. res. 4.* (*Volpino in facco Farin. de ind. & tort. quaest. 51. n. 16.* con *Diana*, ed altri vogliono, che si creda al Confessore che dice d'aver revelato *de licentia*, quando il Confessore sia di *buono fama*, la sua assertiva sia *giurata*, e 'l penitente *non contradice*) come parimente più che all' eredi, *v. g.* se colla licenza del defunto reveli una restituzione da farsi da essi, benche *Tannero*, e *Maldonato* ammoniscono il Confessore in tal caso, che, dica doversi quella restituzione non per delitto, ma solo che egli tali ebbia voluto darseli un tanto; o pur consigliar il moribondo, che tale restituzione si disponga con un segrato codicillo, *Diana loc. cit. res 32.* benanche a noi col parere di *Bass. Hierurg. lit. 5. n. 145. §. 5.* parrebbe cautela maggiore per il confessore, che la licenza se la faccie dar scritta, per quel che diremo qui appresso. O pure quando v' intervenisse la *licenza in facto*, la quale equivale all'espressa; *v. g.* se il penitente *extra confessionem* comminciasse e parlare col confessore delle cose dette nella confessione, in tal caso potrà il confessore seguitar il discorso *Averza quaest 18. sect 7 Tannera in append. cap. 2.*, *e Bonacina &c.* E qui si noti che dovrà il Confessore cercare, e servirsi della licenza avuta dal penitente per cause giuste, e di gran momento; com'a dire di bene publico, o di bene corporale, o spirituale dell' istesso penitente; perche rivelare per causa leggiera, anco con l'espressa licenza, sarebbe sagrilegio, insegnano *l'Angelico Dottore in summ. suppl. 3 par. quaest. 11. art.* contro *Scoto*, *Graffio decis. aur. par. 1. lib. 1. cap 23. n. 13*, e *Delrio disquis. Magic. lib 6. sect. 2. §. penult. vers dua denique &c.* e communemente li Moralisti.

6. Però si rifletta: quante volte nasce il dubio circa la prova del delitto della frazione del sigillo, e della misura della pena, se ordinaria, o estraordinaria, si distingua: O il penitente oppone al Confessore la revelazione della confessione; ed in tal caso incombe al confessore provare d'aver revelato, o *de licentia* del penitente, o d'aver *aliunde* il peccato revelato; e particolarmente quando dalla revela ne segua danno al penitente, o ad altro Terzo, perche in tal caso la presunzione stà contro lui, acciò il sigillo della confessione si conservi illeso: e perciò, come detto abbiamo, acciò il Confessore eviti il pericolo, e le pene della frazione, si faccia dar la licenza *in scriptis*. O la revela della confessione si oppone da un' altro Terzo, ed in tal caso a questo Terzo incombe provare, che il Confessore abbia revelato senza la licenza del penitente, se esso Confessore asserisse averla avuta: E questo Terzo accu-

accosatore proverà la mancanza di una tal licenza, con dimostrare, che il Confessore abbia revelato semplicemente innanzi a più persone, senza spiegarsi d' aver avuta la licenza; E si potrà difendere il Confessore, o coll' attestato del penitente, o dimostrando d' aver saputo quanto à revelato, o *aliundè*, o dal penitente *extra confessionem*; con tutto che questo gl' avesse detto, *Io ciò ve lo dico sub sigillo confessionis*, perche non sarebbe sigillo, quando non vi fosse il proposito della confessione, e di ricever l' assoluzione sagramentale, li DD. comunemente rilaríci da *Camerota loc. cit. dub. 12.*, e *Carovita in ritu M. C. 3. num. 4., & 5.*, ove dice, che se uno dica un segrato ad un Laico, o Sacerdote, e glielo dica sotto sigillo di confessione, non obbiga al sigillo sagramentale, ma solo naturale: Che se non potrà provare nè nell'uno, o nell' altro modo, in tal caso, benche debba à lui credersi, non entrarà la pena ordinaria della deposizione perpetua, o dall' ultimo supplicio, ma dovrà punirsi arbitrariamente, *Menochio de arbitr. cas. 414. nu. 8.*, *Riccio dec. 190. n. 4 par. 1.*, *Graffio loc. cit. num. 6.*, *Belletterio d. sequis. cleric. par. 2. de pæn. cler.*, §. 3. *n. 14.*, & 15., *Nicolino lucubr. can. lib. 5. tit. 38.*, *Martin Delrio loc. cit.*, il quale arbitra, che dove menchino i testimonj, sia da credersi al Confessore, che sia di buona fama, e vita, che dica d'aver saputo *aliundè*, quando à revelato, e lo seguita *Lozaro quæst. canon. sect. 2. quæst. 17. n. 3 in fin.*, ed altri, qual opinione può praticarsi, quando non vi fusse altro, che accrescesse la presunzione contro del Revelante, *Malderia de sigill. confess. cap. 11.*, §. *illud certum*, &c.

7. No si lasci quì pur notare per la perfetta prova dell' *in genere*. I. Che il Terzo ch' accusa, o li Testimonj (almeno due, quando vi fossero, benche singolari, ma trà loro non contrarj *singularitate obstativo*, trattandosi di provar un'atto, *Careno de S Off. par. 2. tit. 6. § 7. post num. 52.*), che depongono contro della Revela, devono verificare, che il peccato revelato sia stato il medesimo, che sia detto *in confessione, & proposito confitendi, et recipiendi sacramentalem absolutionem*, poiche altrimenti non sarebbe delitto, perche non sarebbe revelazione, *Gabriele in dist. 11. quæst. 1. dub. 4.*, *Sirno de delict. n. 76.* II. Che a provar la revela, l' esame del penitente sarà legitimo, è comune opinione de' DD. *in c. omni de pænit.*, ed a lui si crede contro del Revelante, l' *Abote in cit. cap.*, *Royas in sing. fidei 3.*, perche altrimenti non potrebbe nè aversi la verità, *Gennese in prax. cap. 81. nu. 1.*, nè si potrebbe vendicare l' ingiuria gravissima fatte al Sagramento per la revela: E ciò s'intende, purche il penitente non sia, o eretico, o meretrice, o publico peccatore, o ladro, &c., che si fossero confessati senza proposito d' emenda, perche non sarebbe stata confessione la loro, ma aperta *derisione*: e sebbene per sentimento di S. Bonaventura *in 4. quæst. 23 par. 2. art. 2.*, *Ledesma quæst. 10. art. 5. dub. 5.*, ed altri, anco da questa nasca il sigillo: E' di bene però, che non così indistintamente questi si ammettano in testimonj, poiche come pretesero derider Christo, così pretendono calunniare il Confessore, il quale volle far l' officio suo, o pure non si lasciò vnotar in calacca; E si noti, perche non è caso raro, lo riflette pur *Comerata in tract. de Sacram. tit. de confess. c. 7. dub. 11.*, *fol.* 502. E dovendosi credere al penitente, che depone, attesa la sua buona vita, e fama, non si darà luogo alla pena ordinaria, ma alla straordinaria, *Gennese loc. cit.*, ben però potrà darsi la tortura al Revelante per detta deposizione, *cit. Gennese* col *Cardinale*. III. Che in tal delitto non solo si procede per accusa di un Terzo, e per querela del Penitente, ma anco *ex officio*, perche il vendicarlo appartiene al ben della Chiesa, ed alla Giustizia del Sagramento; e quindi, se a favore del Penitente indotto sia il sigillo della confessione, ed a questo posse esso renunciare, con dar la facoltà al Confessore per giusta causa, e grave, come detto abbiamo, di manifestare il suo peccato confessato, non può perciò pregiudicare alla ragione del Sagramento, ne d' esser di impedimento, che per l' ingiuria gravissima irrogata all' istesso Sagramento per la revelazione del peccato il Confessore contro il ben comune non si punisca, e si frustri ciò, che all'utile del publico è stato istituito, *Amen. de delic. & pæn. tit. 8.* §. 4. *abusus in confess. n. 10.*, & 12., *Ursayo inst. crim. lib. 1. tit. 10. § 2. nu. 154.* Quindi nasce, che non possa ritardarsi il processo dal Giudice, ch' abbia avuto la notizia della violazione del sigillo, se non v' intervenga il consenzo, e la querela dell' istesso penitente, contro l' opinione di *Careno loc. cit. n. 88.*, *Lozoro loc. cit. num. 6.*, ed altri, li quali vogliono, che non essendovi tal consenso, e volendosi procedere, si faccia ingiuria al Penitente; a cui molto importa, che non si publichino nel foro li suoi delitti, ed al Sagramento; la di cui ragione, e sostanza è, che sia segreto, e non si violi; e perciò non possa non procedersi senza di un sagrilegio, e della frazzione del sigillo: poiche quando il Giudice procede contro del Confessore violatore del sigillo, il *jus* del penitente non si lede, anzi si vendica l' ingiuria fattagli; nè il procedimento può nuocere al Penitente, che per la revelazione costata nasce potesse prova, per la quale potesse esser punito del delitto forse confessato, revelato, e costato, *Volpino in succo Farin. de ind., et tort. qu. 51. num. 14.*, poiche la revela del Confessore non fà scienza, nè fede alcuna, *Diona in pra. crim. can. 112. n. 4.*, *vers. quod si Sacerdos*, ovo *Lopez*, ed altri: Oltra di che si vendica la ragion del Sagramento, alla quale non può pregiudicar esso penitente; ed il ben di tutta la Chiesa, come già detto abbiamo. Questo sì, che dovrà procedere con ogni cautela, e segretezza, come diremo quì sotto.

8. Si frange il sigillo. I. Se col penitente *extra confessionem* senza sua licenza, come sopra, si tratta dell' ascoltato in confessione, o si mostri quello sapere; e tanto vero, che stimano *Sanchez*, *Reginaldo*, *Fagundez*, *Bonacino*, ed

altri

altri, contro *Suarez*, *Layman*, *Filuccio*, *Turriano* presso *Diana par. 3. tract. 4. vers. 87.*, anco se con esso si volesse trattare di un errore essenziale commesso in confessione, che non sia lecito di ricordarcelo senza sua licenza; perche *intra confessionem* si può far menzione de' precedenti peccati, com'è chiaro *ex praxi confessariorum*, li quali riprendono per la recidiva, e qualche volta negano l'assoluzione. II. Se si dicesse, *in tal monastero è inteso un peccato grave*, con tutto che non si nomini la persona; oppure *in tal ordine Religioso*, o *in tal paese &c. si è commesso un grave peccato*, o *sogliono commettere questi*, e *questi peccati*, purche non costi *aliundè*; oltra dell'infamia che s'irroga alla tale communità, a quella si fa odioso il Sagramento, *Hurtado*, *Kellison*, *Maldonato*, *Diana parr. 5. tr. 3. vers. 35.* E si guardino i Predicatori riprender que' vizj uditi in confessione in certi luoghi piccoli, perche facilmente farà arrossir li confessati, e qualche cosa di peggio. E li Confessori, che fan qualche cosa, per la quale possa conoscere il penitente quella farsi per la notizia avuta in confessione, *S. Tomaso*, *San Bonaventura*, *Soto*, *Vasquez &c.* dicono che non sia contro dal sigillo, e che sia; vogliono *Silvestro*, *Valenza*, *Koninch*, *Diana par. 3. tract. 4. res. 46. Fagundez*, *Granoro*, *de Lugo*, *Avers. quæst. 18. sect. 8.* se apporta rossore, o molestia al penitente; *v. g.* se al penitente si dimostrasse volto austero, o non si volesse sentire, o per altr' atto che si rendesse la confessione odiosa, a più difficile. III. il servirsi della scienza avuta in confessione nel governo d'altri, e perciò il Consultore, o Superiore Confessori non possono negar il suffragio anco segreto a colui, che fanno indagno *ex confessione*; chiuder quella porta, o mutar la chiave, per la quale fan che di notte s'esce a peccare; avvertire d'una custodia più esatta, conosciuto il tradimento futuro; impedire di nascosto il matrimonio, sapendo l'impedimento, perche almeno *indirettè* si rivela il sigillo, e rende una tal dottrina, o odiosa il Sagramento, o sacrilego, *Fumo*, *Sanchez*, *Koninch*, *Layman*, *Diana par. 3. tract. 4. res. 76 & part. 5. tract. 11. res. 3* contro l'opinione di *Vasquez*, *Henriquez*, e *Navarro*. E lecito però servirsi nel governo proprio particolare, cioè astenersi da bere quella pozione, nella quale sappia sia il veleno, da passar per quella via, nella quale sappia per la confessione di uno nemico, o ladro appiattati li nemici, o ladri, ancoche al penitente sopraffasse la morte per li compagni, *Koninch*, *Layman*, *Silvestro*, *Enriquez*, contro *de Lugo* nel caso si apporti danno al penitente. IV. Se si negasse la comunione al penitente non assoluto (purche non fosse publico peccatore): Se si dicesse, *Io non hò assoluto il tale*, o *di tre donne confessate una è vergine, una non hà peccato mortale &c.* Se dicesse un peccato di una Terza persona, sentito dal penitente in confessione, perche cadono sotto il sigillo, non solo li peccati del penitente, a de' complici, ma anco del marito, se scioccamente siano confessati dalla moglie, ed imprudentemente ascoltati dal Confessore, dal Padre del figlio, della Nora dal Suocero &c. Se dicesse, che il tal penitente (conosciuto da tutti per publico usurajo, concubinario, e peccatore) hà confessato li suoi publici peccati, e molto più se dicesse aversi confessato il suo concubinario &c. perche il peccato publico *ante confessionem*, *post confessionem* è fatto segreto *ratione Sagramenti*, & *sigilli*.

9. Non si frange il sigillo. I. se si dicesse generalmente *Tizio si è confessato i peccati veniali: di un'uomo da bene, e innocente &c.* purche non si dicesse in quelle circostanze, e discorsi, per i quali si potesse argomentare, che gl'altri confessati siano uomini pravi, nocenti &c. II. Se si dicesse, *Cajo*, *si è confessore da me* (benche in certe circostanze quest' è anco pericoloso, *Layman cap. 14. num. 21.*) anzi se il penitente, *verbo*, o *facto*, com'a dire, portandosi segretamente, o in ora insolita &c. dimostrasse di non voler che si sappia, che siasi confessato, che il Confessore rompa il sigillo, vogliono *Reginaldo*, *Navarro*, ed altri presso *Diana par. 5. tract. 11. res. 47.* perche il penitente confessandosi al Confessore estraordinario, sarebbe sospettato d'aver commosso un peccato più grave, perciò *Tamburrino in append. cap. 3.* anco dubita assai di una tale frattione. III. Se si riferiscano i peccati talmente, che moralmente parlando, non possa scovrirsi la persona, o non possa infamarsi la communità, che in tal luogo regnino li tali vizj, *Diana par. 2. tract. 15. res. 13.* perche altrimenti sarebbe contro del sigillo, come già detto abbiamo. IV. Se si cercano li casi riservati per una tale communità *in genere*, e non *in specie* il tale caso; perche altrimenti potrebbe aversi notizia del peccatore, & *indirettè* frangersi il sigillo. V. Se il confessore richiesto a dar la fede, o attestato della confessione frequentata, la quale è tenuto darla, anco a coloro, che non assolve, vogliono *Koninch disp 6 dub. Fagundez*, e *Diana p. 3. tract. 15 res 22* sì perche dandola non mentisce, perche sol' attesta *esse confessum*, e non dice *esse absolutum*; sì perche non dandola verrebbe a frangere il sigillo in certo modo, e scovrir' il penitente. Però *Bonacina disput 5 quæst. 6. sect. 5. par. 4.*, *de Lugo disp. 21 sect. 3.*, *Aversa pun. 18. sect. 2.* con altri vogliono, che negando tal fede, o sia attestato non sia contro il sigillo, se non costa che tal penitente sia venuto da tal Confessore, sì perche niente dice, ma solo non approva con fede positiva la confessione, alla qual fede non è tenuto; ne sa cosa, per la quale possan conoscersi li delitti del penitente; e sì anco perche altrimenti s'aprirebbe la strada alle frodi, e molti scellerati nel tempo pascale ingannarebbono li poveri Parochi; e sì anco perche vi potrebbe esser consuetudine, che scriva, *esse absolutum*, e farà falso, se lo scriva, e se non lo scriva, romperà il sigillo; E sì anco perche sarà cosa sgandalosa, ed iniqua alla publica meretrice, che dura nel meretricio come all'ostinato, occulto peccatore, che così

sì pallia le sue iniquità, dar l' attestato, e la cartella d' essersi confessato, ne al Confessore dovrà imputarsi, che non lo difenda positivamente.

10. **La pena ordinaria della frazzione del sigillo** è la deposizione perpetua, e la detruzione nel Monastero, *in cap. Sacerdos, de panit. dist. 6.* s' intende della frazzione *ex proposito*, con colpa, a danno del penitente. E la pena estraordinaria è della sospensione *per annum a divinis*, e della deposizione perpetua *ab audiendis confessionis*, contenute *in cap. omnis utriusque sexus, de panit. & remiss.*, e s' intende della frazzione *ex levitate animi, ex inadvertentia culpabili, e sine damno panitentis* secondo a dichiarato la *Sag. Cong. Episc.* come riferisce *Nicolino lucubr. can. lib. 5. tit. 38. nu. 17.* e concorrendovi altre circostanze, ch' aggravassero il delitto, benche *ex levitate animi*, cioè alcun danno del penitente, o d' un' altro Terzo, lo sgandalo degl' ascoltanti, la mala fama del Confessore, dovrà aggravarsi la detta pena estraordinaria, cioè la sospensione *ad triennium*, o la pena della galea *ad tempus*, *Menoc arb. cas 424. n. 8.*, *Riccio dec. 190. nu. 4. par. 1.*, *Graffio dec. aur. par. 1. lib. 4. c. 23. nu. 6.*, *Belletterio loc. cit.*, *Nicolino loc. cit. Martino Delrio loc. cit.*, ed altri. *Et ex levitate* senza le circostanze gravantino revelandosi una confessione fatte non intiera, la pena straordinaria sarà arbitraria al Giudice, li *cit. DD.* Ma il laico, che finse d' esser Confessore, e revelò, non si punisce con la pena ordinaria *de rigore* però *mitius* si porterà nella *detrusione*. E contro dell' altri nominati al *num.* 4. revelanti la pena sarà sempre straordinaria, crescendo, e minuendo secondo le circostanze.

11. Il tenore che si dovrà tenere nella formazione del processo contro un tal Delinguente. Previa l' istanza fiscale, si procederà *ex officio*, o preceduta la querela della parte si dirà: *capiatur informatio secretè, & sine strepitu, ad fidem &c.* acciò non si sappia, o non si mormori, o la confessione sagramentale non si renda odiosa: per il qual effetto il Vicario, o Vescovo li chiamarà nelle sue stanze, o il Penitente, o il Terzo, ch' han querelato, o i Testimonj che l' han udito, e segretamente l' esaminarà, indi l' ingiognerà precetto (ma senza giuramento) *de servando secreto*. Poi fabricato il processo informativo citarà il Revelante, *ut compareat ad respondendum inquisitioni contra eum formatæ, & super etc.* secondo lo stile solito della Curia nelle caose criminali. E quì si noti, che se regolarmente il Giudice Ecclesiastico, deve fulminar la sentenza così della scommunica, come della sospenzione, o interdetto, *præviâ unica monitione in scriptis* con l' espressione della caose, cioè *ad dicendum causam quare non debeat declarari suspensus &c.* in questo delitto dovrà dire *compareat ad respondendum &c.* E che tutte le citazioni da farsi per la validità del processo si facciano fare dal Cancelliero, e non dal Corsore, quali [illegible] l' istesso Reo averla ricevuta con sottoscriverviesi, (che se ricuserà, o vorrà svergognarsi, se li faran fare, o di persona, o *domi* dal publico Corsore). Citato, come sopra, se li darà la copia del processo col termine prefisso a far le sue difese: Indi si farà la Conclusione *in causa*, e la Citazione *ad sententiam*.

Formola della sentenza Declaratoria per la Frazzione del sigillo ex levitate &c.

12. *Visa informatione capta super sigilli Sacramentalis fractione, & Confessionis revelatione per Confessarium N. Præsbyterum, vel Regularem facta, eoque vocato, & in defensionibus audito, attenta, quod constet sigilli Sacramentalis fractionem non ex proposito, sed ex levitate, & inadvertentia, licèt culpabili, sine damno pænitentis processisse: dicimus, & declaramus, prænominatum N. esse perpetuò ab audiendis confessionibus, nec non a divinis per annum suspendendum, prout nos vigore præsentium perpetuò a Confessionibus suspendimus, & suspensum denunciamus, & hanc nostram sententiam eidem intimari mandamus &c.* N. *Episc.*, *vel* N. *Vic. Gen.*

N. *Cancellarius.*

13. Ed essendo la frazzione *ex proposito*, con danno del penitente &c. si condannarà alla pena ordinaria *in cap. Sacerdos &c.* come detto abbiamo nel *n.* 10., o secondo la altre pene considerata la qualità del Revelante, e della Revela.

14. Appellandone il condannato, non potrà impedir l' esecuzione della sentenza, perche rispetto alla sospenzione *ab audiendis &c.* l' appellazione è frustatoria, essendo l' approvazione *privativè* reservata al Vescovo, *Concil. Trid. sess. 23. cap. 15.*, e rispetto alla sospensione *a divinis &c.* essendo materia *merè* spirituale, che liga l' anima, non si sospende coll' appellazione, come insegna *Sayro de cens. lib. 4. cap. 9. n. 9.*, & 8., e come appare nelli Decreti generali di Clemente VIII. *de anno* 1600.

Intorno questa frazzione del sigillo più detto abbiamo nella *Prat. de Sagramenti fol. 25.* gl' *Avvertimento quinto &c.*

D. Ignazio Matteo d' Afflitto.

Sollecitazione in Confessione.

1. Diffimo nella Pratica de' *Sacramenti* di questo delitto dopo l' Autore, che ne tratta *fol.* 14. *num.* 13. & 14. al *cit. n.* 19. *fol.* 25. Quì per ordine di procedere soggiungiamo.

2. E' facilissimo un tal delitto, perche il delitto della carne tocca tutti, *Farinaceo de delict. car. n. 1.* riferito da *Prato resp. crim. 28. num. 1.*, secondo il detto di S. Remigio: *Propter hoc vitium, demptis parvulis, pauci salvantur.* Ne può negarsi che sia enormissimo, essendoche più pecca il sollecitante, *quam faciens, in leg. 1. §. persuadere, ff. de servo corrupt.*, *Riccio in prax. par. 1. res. 323. nu. 1.* E' la sollecitazione uno studio veemente, o una diligenza a far qual-

che cosa; e sollicitante si dice non solo chi da sè moltiplica le parole impudiche al male, ma anco chi induce, *cap. nolì, de pænit. dist. 1.* e facendosi *in actu confessionis*, è sospetto *de fide vehementer*, *Riccio loc. cit. resf. 411. ante, vel post confessione*, come dichiarò Clemente VIII., riferisce *Gennese in prax. cap. 8. num. 2.*

3. Si commette tal delitto non solo dal vero Confessore, ma anco dal semplice Sacerdote, il quale *prætextu confessionis* ciò fa, Gregorio XV. *conf. 34. Universis &c.*, e prima Pio IV. *const. 31. Cum sicut etc.* ed Adriano VI. *const. 2. Dudum &c.* E si commette provocando allettando, pregando, invitando, così *da per se*, come *per alium*, il penitente, o maschio sia o femina *od inhonesta*, tanto con parole, con tatti, segni, sospiri, occhiata, quando con scritto da leggersi in casa, ne' quali si contenga sollecitazione, o cose simili; o nell' atto della confessione, o *immediatè ante, vel post*; o *prætextu confessionis*, anco *non sequuta confessione*, o nel luogo destinata per la confessione, ma *extra Confessionem*.

4. Per la prova, si ammetta la deposizione della sollecitata, o sollecitato *cum juramento* alla quale si da fede, come dicono comunemente li *DD. in c. omnis, de pænit., & remis* perch'essendo delitto, che si commette tra il sollecitante, e la sollecitata, e quindi di propria difficile, se non s' ammettessero l' istesse sollecitate, certamente non si gastigarebbe tal delitto per la deficienza delle prove *Riccio loc. cit. resf. 511.* Non però il Giudice sia così facile a credere a qualunque donnicciuola, particolarmente se sia vile, sfacciata, pezzentella, perche sogliono accadere de' balli casi, poiche o non potendo, o non volendo il povero Confessore farsi strappar qualche mangia richiesta, si fan lecito le sagrileghe, e scellerate denunciarlo. Deve perciò il Giudice inquirere della vita, costumi, e fama tanto dal Confessore, quanto della rivelante, *Giacomo Leonessa conf. 55. n. 12.*, e *Riccio loc. cit. ante nu. 2.* E potendosi avere duo testimonj *omni exceptione majores* di qualunque sesso, che deponessero di certe parole espressive, equivoche, o tocchi impudichi, o certa occhiate passionate, o sospiri di affetto &c. restarà convinto legitimamente il sollecitante.

5. La pena ordinaria così del Confessore, come del semplice Sacerdote, è la *Sospensione ab audiendis Confessionibus perpetuò, & ab executione ordinis*, o della privazione perpetua della *voce attiva, e passiva*, se sia Regolare; e della galea, o della carcere perpetua senza speranza di perdono; molto più se colla figlia spirituale vi fosse dopo seguita la copola. E se per la gravità del delitto si meriti pena maggiore, previa la degradazione, si farà la *Tradizione* alla Curia Secolare, Gregorio XV., e Pio IV. *loc. cit.*, e 'l *Cardinal de Lauria in epitom. can. ver. Confessor &c. Riccio loc. cit. nu. 1.*, e la sopradetta pena han luogo non solo se *in actu Confessionis* ma anco se *immediatè ante, vel immediatè post.* della Confessione, così è praticato, e pratica il Tribunale della S. Inquisizione di Roma, perche *censetur, ac si intervenisset in ipsa Confessione*; e li nostri *Pratici Riccio, e Gennese.* E si noti, che quando il sollecitante sarà legitimamente convinto, e confesso, dovrà *abjurare de vehementi*, (come detto abbiamo parlando dell' *Eresia* in questo *cap.*), e si condannarà alle predette pene, secondo la qualità del delitto; poiche le prove per la pena ordinaria, devono essere *luce meridiana clariores*, come più volte detto abbiamo, *leg. fin, Cod. de prob.*, *Prato resp. crim. 20. num. 40.* E se convinto legitimamente, ma non confesso, se li darà la tortura, nella quale poi confessasse, *se sollicitasse*, sarà condannato alla pena ordinaria. Ma se non fosse legitimamente convinto, o nella tortura non confessasse, dovrà abjurare *de levi*, si privarà *per annum*, o più, della Confessione, o cura dell'anime; se fosse Paroco, come di un Paroco, *de ordine S. C. S. Officii de Urbe*, riferisce *Riccio loc. cit. par. 1. resf. 323. vers. quibus &c.*, *Gennese loc. cit. cap. 8. num.*

6. Giovarà formarsi questo processo segreto, e camerario, (di cui dicemmo in questa *Pratica, nel cap. 3. al nu. 1. fol. 14. nu. 5.*, badando sempre però, che non resti pregiudicato il dritto naturale cioè la citazione, o monizione, e le difese) particolarmente, se la denunciante fosse donna onesta, civile, e fosse stata ritrosa a denunciare, o vi potesse nascer qualche pericolo: e si farà nelle Curie del nostro Regno *secr. secr.*, non a tenore del S. Officio.

7. In conferma di quanto detto abbiamo, ci giova qui trascrivere quanto ha ultimamente disposto dal nostro Regnante Sommo Pontefice in una Bolla sua sotto li 21. Agosto 1745. il di cui tenore è, come siegue.

SAN-

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

BENEDICTI PAPÆ XIV.

Confirmatio, & Ampliatio Constitutionis I. in Gregorii Papæ XV. Contra Sacerdotes eorum Pœnitentes in Confessionibus Sacramentalibus ad turpia sollicitantes.

BENEDICTUS EPISCOPUS

Servus Servorum Dei

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Sacramentum Pœnitentiæ, quam secundam post naufragium deperditæ gratiæ tabulam Sancti Patres aptè nuncuparunt, Nos licet immerentes ad universi Dominici Gregis curam superna dispositione vocati omne studium, & Pastoralem sollicitudinem adhibere tenemur, ne, quod post amissam Baptismi innocentiam datum est Divina benignitate perfugium, per Dæmonum fraudem, & hominum Dei beneficiis perversè utentium malitiam naufragis, ac miseris peccatoribus luctuosum evadat exitium; Et quod in salutem, & curationem Animarum a Deo, qui dives est in misericordia, institutum est, execrabili scelestorum quorumdam Sacerdotum improbitate in earum perniciem, atque interitum vertatur.

Dudum quidem a fel. rec. Gregorio Papa XV. Prædecessore Nostro per suas literas in forma Brevium sub datum Romæ apud S. Mariam Majorem die XXX. Augusti MDCXXII. Pontificatus sui anno secundo, sapienter provisum fuit contra quoscumque Sacerdotes audiendis Confessionibus deputatos ad turpia, & inhonesta solicitantes; Et deinceps successivis temporibus ad earum literarum interpretationem ac, declarationem plura subinde a Congregatione Vener. Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium adversus hæreticam pravitatem generalium Inquisitorum sub die XI. mensis Februarii anno Domini MDCLXI. prodierunt decreta, & a rec. mem. Alexandro PP. VII. pariter Prædecessore Nostro in Congregatione Generali Sanctæ Romanæ Universalis Inquisitionis die XXIV. Septembr. MDCLXV. coram eo habita inter alias ab Evangelica veritate, & Sanctorum Patrum doctrina alienas, & dissonas propositiones, sexta videlicet, & septima, huc revocandæ, damnatæ, & prohibitæ fuerunt: Nos itaque maturè perpendentes quanti momenti sit ad æternam animarum salutem ea ubique exactè observari, & quanti ad infirmas Oves curandas, & decorem S. Ecclesiæ Dei retinendum intersit, ne aliqui Sacerdotes Pœnitentiæ Sacramento nefariè abutentes Pœnitentibus pro curatione vulnus, pro pane lapidem, pro pisce serpentem, pro medicina venenum porrigant, sed animo secum recolentes, se a Christo Domino Præsides, & Judices animarum constitutos, eà sanctitate, quæ sublimitati, ac dignitati muneris convenit, tam venerandum Sacramentum administrent, Motu proprio, & ex certa scientia, ac matura deliberatione Nostra præfatas literas hujusmodi, ac omnia, & singula decreta prædicta ad illarum interpretationem, & declarationem emanata Apostolica Auctoritate tenore præsentium approbamus, & confirmamus, illisque omnibus, & singulis inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus; Atque etiam, quatenùs opus sit, denuò committimus, & mandamus omnibus hæreticæ pravitatis Inquisitoribus, & Locorum Ordinariis omnium Regnorum, Provinciarum, Civitatum, Dominiorum, & Locorum universi Orbis Cristiani in suis respectivè Diœcesibus, ut diligenter omnique humano respectu postposito inquirant, & procedant contra omnes, & singulos Sacerdotes tàm Sæculares, quàm Regulares quomodolibet exemptos, ac Sedi Apostolicæ immediatè subjectos, quorumcumque Ordinum, Institutorum, Societatum, & Congregationum, & cujuscumque dignitatis, & Præminentiæ, aut quovis Privilegio, & Indulto munitos, qui aliquem Pœnitentem, quæcumque persona illa sit, vel in actu Sacramentalis Confessionis, vel antè, vel immediatè post Confessionem, vel occasione; aut pretextu Confessionis, vel etiam extra occasionem Confessionis in Confessionali, sivè in alio loco ad Confessiones audiendas destinato, aut electo cum simulatione audiendi ibidem Confessionem ad inhonesta, & turpia sollicitare, vel provocare, sivè verbis, sivè signis, sivè nutibus, sivè tactu, sivè per scripturam, aut tunc, aut post legendam tentaverint,

rint, aut cum eis illicitos, & inhonestos sermones, vel tractatus temerario ausu habuerint; Et quos in aliquo ex hujusmodi nefariis excessibus culpabiles repererint, in eos pro criminum qualitate, & circumstantiis severè animadvertant per condignas pœnas juxtà memoratam Gregorii Prædecessoris Nostri Constitutionem, quam hic de verbo ad verbum pro inserta haberi volumus: Dantes etiam, si opus sit, & rursus concedentes facultatem, ne delictum tam enorme, & Ecclesiæ Dei injuriosum remaneat, ob probationum defectum impunitum, jam alias in præfata Constitutione tributam procedendi cum Testibus etiam singularibus, dummodò præsumptiones, indicia, & alia adminicula concurrant.

Meminerint præterea omnes, & singuli Sacerdotes ad Confessiones audiendas constituti teneri se, ac obligari suos Pœnitentes, quos noverint, fuisse ab aliis, ut supra, sollicitatos, sedulò monere juxtà occurrentium casuum circumstantias de obligatione denunciandi Inquisitoribus, sive Locorum Ordinariis prædictis Personam, quæ sollicitationem commiserit, etiam si Sacerdos sit, qui jurisdictione ad absolutionem validè impertiendam careat, aut sollicitatio inter Confessarium, & Pœnitentem mutua fuerit, sive sollicitationi Pœnitens consenserit, sive consensum minimè præstiterit, vel longum tempus post ipsam sollicitationem jam effluxerit, aut sollicitatio a Confessario, non pro sei ipso, sed pro alia persona peracta fuerit. Caveant insuper diligenter Confessarii, ne Penitentibus, quos noverint jam ab alio sollicitatores, sacramentalem absolutionem impertiant, nisi prius denunciationem prædictam ad effectum perducentes delinquentem indicaverint competenti Judici, vel saltem se, cum primùm poterunt, delaturos spondeant, ac promittant.

Et quoniam improbi quidam homines reperiuntur, qui vel odio, vel ira, vel alia indigna causa commoti, vel aliorum impiis suasionibus, aut promissis, aut blanditiis, aut minis, aut alio quovis modo incitati, tremendo Dei judicio posthabito, & Ecclesiæ auctoritate contempta, Innoxios Sacerdotes apud Ecclesiasticos Judices falsò sollicitationis insimulant. Ut igitur tam nefaria audacia, & tam detestabile facinus metu magnitudinis pœnæ coerceatur quæcumque persona, quæ execrabili hujusmodi flagitio se inquinaverit, vel per seipsum innocentes Confessarios impiè calumniando, vel scelestè procurando, ut id ab aliis fiat, a quocumque Sacerdote quovis privilegio, auctoritate, & dignitate munito, præterquam a Nobis, Nostrisque Successoribus, nisi in fine vitæ, & excepto mortis articulo spe absolutionis obtinendæ, quam Nobis, & Successoribus prædictis reservamus, perpetuò careat.

Demùm magnopere cupientes a Sacerdotalis Judicii, & Sacri Tribunalis sanctitate omnem turpitudinis occasionem, & Sacramentorum contemptum, & Ecclesiæ injuriam longè summovere, & tam exitiosa hujusmodi mala prorsus eliminare, & quantum in Domino possumus, animarum periculis occurrere, quas sacrilegi quidam Dæmonis potius, quam Dei Ministri, loco eas per Sacramentum Creatori suo, ac Nostro reconciliandi, majori peccatorum mole onerantes in profundum iniquitatis barathrum nefarii submergunt, nonnullorum Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium, & aliquorum in Theologia Magistrorum consilio desuper adhibito, accedentibus quoque iteratis plurium Episcoporum supplicationibus, hac nostra in perpetuum valitura sanctione quemadmodum a pluribus Episcopis per Synodales suas Constitutiones jam factum esse novimus, omnibus & singulis Sacerdotibus, tàm Secularibus, quàm Regularibus cujuscumque Ordinis, ac Dignitatis, tametsi alioquin ad Confessiones excipiendas approbatis, & quovis Privilegio, & Indulto, etiam speciali expressione, & specialissima nota, & mentione digno suffultis, Auctoritate Apostolica, & Nostra Potestatis plenitudine Interdicimus, & prohibemus, ne aliquis eorum extra casum extremæ necessitatis, nimirùm in ipsius mortis articulo, & deficiente tunc quocumque alio Sacerdote, qui Confessarii munus obire possit, Confessionem Sacramentalem personæ complicis in peccato turpi, atque inhonesto contra sextum Decalogi Præceptum commisso excipere audeat, sublata propterea illi ipso jure quacumque auctoritate, & jurisdictione ad qualemcumque personam ab hujusmodi culpa absolvendam; adeò quidem, ut absolutio, si quam impertierit, nulla, atque irrita omninò sit, tamquam impertita a Sacerdote, qui jurisdictione, ac facultate ad validè absolvendum necessaria privatus existit, quam ei per præsentes has nostras adimere intendimus; Et nihilominus si quis Confessarius, secùs facere ausus fuerit, majoris quoque excommunicationis pœnam, a qua absolvendi potestatem Nobis solis, Nostrisque Successoribus dumtaxat reservamus, ipso facto incurrat: Declarantes etiam, & decernentes, quod nec etiam in vim cujuscumque Jubilæi, aut etiam Bullæ, quæ appellatur Cruciatæ Sanctæ, aut alterius cujuslibet Indulti Confessionem dicti complicis hujusmodi quisquam valeat excipere, eique sacramentalem absolutionem elargiri; cum ad hunc effectum, & in hoc casu nullus Confessarius, utpotè qui in hujusmodi peccati, & Pœnitentis genere jurisdictione, ut præfertur, careat, & absolvendi facultate, a Nobis privatus existat, habendus sit pro Confessario legitimo, & approbato. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis præsertim, quæ nuncupantur Cruciatæ Sanctæ, vel Jubilei Universalis, & plenarii, nec non quibusvis Ecclesiarum, & Monasteriorum, & Ordinum quorumlibet a quorum ipsi Sacerdotes fuerint, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis Statutis, & Consuetudinibus, Privilegiis quoque, Indultis, & Literis Apostolicis sub quibuscumque tenoribus,

& for-

& firmis, ac cum quibusvis clausulis, & decretis, etiam motu proprio, aut alias quomodolibet concessis, etiam iteratis vicibus approbatis, innovatis; Quibus omnibus, eorum tenores præsentibus pro expressis habentes hac vice dumtaxat specialiter, & expressè derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

Volumus demum, ac præcipimus, ut omnes Locorum Ordinarii, tam præsentes, quàm futuri pro tempore existentes in approbatione Confessariorum tàm prædictam Constitutionem Gregorii prædecessoris, quàm præsentem hanc Nostram ab omnibus Sacerdotibus approbandis attentè legi, & accuratè observari curent, moneantque eos in Domino, atque hortentur, ut Sacrum Ministerium ipsorum fidei commissum summa animi innocentia, morumque puritate, judicii integritate peragant, exhibeantque semetipsos, ut Ministros Christi, & Dispensatores Mysteriorum Dei, Memores præterea sint, se locum tenere, ac vices obire Summi, atque æterni Sacerdotis, qui Sanctus, innocens, impollutus, per Spiritum Sanctum semetipsum obtulit immaculatum Deo, ut emundaret conscientiam nostram ab operibus mortuis ad serviendum Deo viventi; Sedulò igitur studeant, diligenter que caveant, ne quærentibus, & pulsantibus eorum culpa Cœlum claudatur, ne deperditæ Oves ad Ovile Dominicum redire properantes, eorum manibus ferarum dentibus dilaniandæ tradantur, ne Prodigi Filii egentes, & saucii, ad cœlestem Patrem revertentes, nefaria eorum improbitate gravioribus peccatorum vulneribus, dum adhuc in via sunt, confodiantur.

Ut autem præsentes Litteræ ad omnium notitiam faciliùs deveniant, & nemo illarum ignorantiam allegare valeat, volumus illas, seù earum exempla ad valvas Ecclesiæ Lateranensis, & Basilicæ Principis Apostolorum, nec non Cancellariæ Apostolicæ, Curiæque Generalis in Monte Citatorio, ac in Acie Campi Floræ de Urbe, ut moris est, affigi, & publicari, sicque publicatas, & affixas omnes, & singulos, quos illæ concernunt, perindè arctare, & afficere, ac si unicuique eorum nominatim, & personaliter intimatæ fuissent; utque ipsarum præsentium Literarum transumptis, seù exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo alicujus Personæ in Ecclesiastica Dignitate constitutæ munitis eadem prorsùs fides tàm in judicio, quàm extra illud, ubique adhibeatur, quæ ipsis præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Nulli ergo omninò hominum liceat paginam hanc Nostræ voluntatis, sanctionis, præcepti, mandati, & derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem, anno Incarnationis Dominicæ millesimo septingentesimo quadrigesimo primo Kal. Junii Pontificatus Nostri Anno primo.

VISA DE CURIA — X. Subdatarius.
N. Antonellus. — Pro D. Card. Passioneo
Cajetanus Amatus.

Loco ✱ Plumbi. — JB Eugenius.

Registrata in Secretaria Brevium.

D E C R E T U M.

Feria V. Die 5. Augusti 1745.

IN Generali Congregatione Sanctæ Romanæ, & Universalis Inquisitionis habita in Palatio Apostolico Quirinali coram Sanctissimo Domino Nostro Domino BENEDICTO Divina Providentia Pap. XIV., & Eminentissimis, ac Reverendissimis DD. S. R. E. Cardinalibus adversum hæreticam pravitatem Inquisitoribus Generalibus a Sancta Sede Apostolica specialiter deputatis.

Sanctissimus Dominus Noster sollicitè animadvertens, quàm grave sit delictum illorum perditorum hominum, qui Sacrosancto Missæ Sacrificio, ac salutaris Pœnitentiæ Sacramento, ad Animarum reparationem a Christo Domino institutis, in illarum perniciem, & damnationem abutuntur, decrevit, quod in posterum Sacerdotes tam Sæculares, quam Regulares cujuscumque Ordinis, Instituti, Congregationis, & Societatis etiam de necessitate exprimendæ, vel in actu Sacramentalis Confessionis, sive illius occasione, aut pretextu, ad turpia Sollicitantes, vel Sacrificio Missæ abutentes ad Sortilegia, præter pœnas a Jure, & Apostolicis Constitutionibus, ac signanter San. Mem. Sixti V., & Gregorii XV. contra eosdem inflictas, perpetuam etiam inhabilitationem incurrant ad præfati Sacrificii celebrationem; Quodque ejusmodi Decretum significetur singulis cujuscumque Ordinis Superioribus, ac Præpositis, ad hoc ut de illo, sicuti & de prædictis, aliisque Summorum Pontificum Constitutionibus, juxta præscriptum in generali Decreto Supremæ Inquisitionis diei 15. Decembris 1633. semel saltem in Anno, idest Feria sexta post Octavam Assumptionis Beatæ Mariæ Virginis in publica Mensa, vel in Capitulo ad hoc specialiter convocato, ac insuper in quocumque Generali, vel Provinciali Capitulo, vel alio quovis nomine nuncupato Capitulari Congressu suos Subditos, ac Religiosos commonendos curent, ejusdemque commonitionis coram Suprema Congregatione juratum Testimonium exhibeant.

Paulus Antonius Cappellonus S. Romanæ, & Universalis Inquisitionis Not.

Loco ✱ Sigilli.

Die 21. Augusti 1745. Decretum affixum, & publicatum fuit ad valvas Basilicæ Principis Apostolorum Palatii Sancti Officii, ac aliis locis soli-

solitis, & consuetis Urbis per me Petrum Romalotium Sanctissimæ Inquisitionis Cursorem.

C A P. XXIII.

Della citazione del Principale inquisito, e sue contumacie.

S O M M A R I O.

Inquisito quando deve citarsi, e quando deve carcerarsi, num. 1.
Citazione ad deponendum, *si spedisce in due modi, num.* 2., *e sua Formola, num.* 4.
Decreto, che si deve fare dopo essaminata il citato ad deponendum, num. 3.
Essame del citato ad deponendum simpliciter, *n.* 4.
Contumace nella citazione ad deponendum, quando si deve nuovamente citare ad informandum, num. 6.
Decreto, che si fa, quando detto citato allega giusto impedimento, num. 7.
Citazione ad informandum, quando si spedisce, num. 8.
Decreto, che si fa, quando il Giudice giudica doversi citare ad informandum, e quando deponendum, num. 9.
Citazione ad informandum, num. 10.
Relatione del Cursore, quando cita ad informandum, num. 11.
Contumacie, come si accusano, num. 12.
Essecutoria per la pena contumaciale, num. 13.
Citazione per edictum, quando si fa con sua essame, e decreto, num. 14.
Citazione per edictum con quattro suoi requisiti,
Requisiti in ogni citazione criminale sono sedeci, num. 16.

Si è detto fin' ora del modo, come si deve prendere bene l'informazione, così per la prova del *delitto in genere*, come del *delitto in specie*, resta ora da dare il che deve farsi dopò compita l'Informazione.

Quì devo avvertirsi, che se il Reo non è venuto alle mani della Corte, si deve citare, e si procede a tutti gl'atti necessarj, che si possono fare contro l'assente.

Ma se il Reo è venuto alle mani della Corte, si proceda d'altro modo; e prima daremo la pratica di procedere contro il Reo, che non è venuto alle mani della Corte.

Nelli delitti gravi, e che ricercano rigore deve il Giudice assecurarsi della persona, quando si può aver l'indiziato.

1. Quando poi il delitto è *ultra relegationem, & citra mortem*, stà in arbitrio del Giudice a principio ordinare la carcerazione, o la citazione, e però si suol fare il decreto, *quod talis citetur & capiatur*, e dopo fatta la diligenza per la carcerazione, si farà citare *ad informandum*.

Nelli delitti leggieri, nelli quali non si può dare la tortura, non si usa carcerazione, ma si fa decreto, *Talis de Tali citetur ad deponendum*.

2. Di modo che due sorti di citazioni si praticano, cioè nelli delitti leggieri *ad deponendum*, e nelli delitti gravi *ad informandum*.

Con distinzione, che se il delitto è assai leggiero non si cita *ad deponendum*, ma si fa chiamare *coram*, ed a voce si determina di tenerlo sotto mandato, o dentro il carcere per poco tempo, o con plegiaria *de non offendendo*, per il *test. in l. levio, ff. de accusat. l. nec quicquam, §. de plano, ff. de offic. Proc. Illustriss. Monsig. Vera de a Gallup. in prælud. nu.* 32. *de Rosa cap.* 1. *num.* 56.

Nelli delitti non tanto leggieri, ma *citra relegationem*, dove non cape tortura, quando costa pienamente, si cita *ad informandum*; ma si è solo indiziato, si cita *ad deponendum*.

Nelli delitti *ultra relegationem*, dove non sono prove sufficienti, o che la qualità del fatto non contiene accertato delitto, il Giudice che non è ben cerziorato del fatto spedisce citazione *ad deponendum, de Rosa ubi supra*, acciòche dalla deposizione del principale resti cerziorato di quel fatto dubioso.

La citazione *ad deponendum* si spedisce in due modi. I. si cita il Reo senza la clausola, *tanquam principalis* dicendosi, *compareat ad deponendum super iis, quibus fuerit interrogatus* (nè si dice, *pro eo li delicto*) *ut ex actis*, ma si dice, *pro causa vertente super morte quTalis, ut ex actis*, e tale citazione così semplice si usa, quando il delitto *in genere* non costa essero succeduto con delitto, perche li Pratici averanno concluso, aver potuto succedere quella morte, o quel fatto da delitto, e senza delitto, come un morto avvelenato, che averanno deposto aver succedere da veleno preparato, o da veleno genito naturalmente; e perciò in caso dubio il Giudice citerà il preteso inquisito, che deponga prima sopra il delitto *in genere*, e poi *in specie*, acciòche dalla sua deposizione possa porre in chiaro quella dubbiezza.

3. E se con detta deposizione non se ne può cavare indizio alcuno, in tal caso si fa decreto: *visa depositione licentietur*, e qualche volta se ci aggiunge la clausola, *cum obligatione comparendi ad omnem ordinem sub pæna unciarum auri tot*: quando si tratta *de turbata possessione*, spogli, o altro interesse delle Parti, si suol dire, *remota criminalitate, civiliter agatur*.

E quando si dubitasse, che nel termine potessero venire prove, che si scoprisse essersi criminalità, non si dice, *remota*, ma *suspensa criminalitate, civilitèr agatur*.

II. E quando il delitto *in genere* costa esser fatto con delitto ma delitto leggiero, che non ci cape tortura, all'ora si cita l'indiziato *ad deponendum tamquam principalis super delicto*, come tutte le cose predette, che dottamente si trovano avvertite dal *Sig. Cons. Rosa nel c.* 9. *tom.* 1. *a n.* 11., *e Mons. Morella.* §. 5. *per totum*.

4. *Form. della citazione* ad deponendum *senza la particola* tamquam principalis.

Per unum ex Cursoribus nostris Episcopalis Curiæ N. ad instantiam R. v. Prom. Fiscalis ejusdem

flem Curiæ, sivè, &c., citetur Clericus N. de Civitate N., quatenùs prima die juridica post præsentium notificationem hora solita causarum personaliter comparere habeat, & debeat coram nobis in hac Episcopali Curia ad deponendum super iis, de quibus fuerit interrogatus in causa in ipsa Curia vertente, v.g. super morte qu. N., aliàs reputabitur contumax, & habebitur tamquam confessus, proùt sibi deteriùs erit. Datum, &c. N. Vic.

N. Act.

5 *Form. di essaminare il citato semplicemente ad deponendum.*

Die, &c. examinatus fuit N. Civitatis N. ætatis suæ annorum 30. citatus ad deponendum, qui delato sibi juramento veritatis dicendæ, proùt juravit tactis scripturis, fuit per Rev.

Interr. num sciat causam suæ vocationis, & præsentis examinis?

„ *Resp.* m'imagino, che sia stato citato, e
„ debba essaminarmi per la morte seguita
„ del qu. N.

Interr. quâ infirmitate obiit dictus N., Respondit, &c.

Interr. quanto tempore fuit infirmus? Respondit, &c.

Interr. in qua parte corporis se pati lamentabatur? Resp. &c.

Interr. num infirmitas fuerit illicò cum vomitu? Resp. &c.

Interr. quibus pharmacis eum curabant medici? Resp., &c.

Interr. quæ signa statim apparuerunt post ejus mortem in illius cadavere? Resp., &c.

E finiti detti Interrogatorj sopra il delitto *in genere*, si daranno gl'Interrogatorj sopra gl'indizj speciali contro esso sistenti.

E se da detta deposizione non se ne cava indizio, si fa il decreto *de liberatione*, come si è detto di sopra.

Ma se in questa deposizione si vedesse qualche bugia da qualche cosa nel Processo, in tale caso si farà decreto: *visa depositione facta per Clericum N. cum mendacio, quia dixit hæc, cum ex testibus constet contrarium. Vel visa contrarietate, quia in sua depositione priùs dixit hæc, & posteà dixit hæc, iterùm examinetur tamquam principalis: vel procedatur cum dicto N. ad ulteriora.*

All' ora poi si tornerà ad essaminare con la clausola, *tamquam principalis*, e si costituisce con la clausola, *constitutus*.

Form. di costituire il Principale citato ad deponendum.

Die, &c. constitutus personaliter in Aula Tribunalis Curiæ Archiepiscopalis N. coram Rev. Domino Vicario Generali N. sedente, meque, &c. assistente N. ejusdem Curiæ Promotore Fiscali, Titius Terræ N., ætatis suæ annorum 35. ut dixit, principalis, qui delato sibi juramento veritatis dicendæ, super quibus erit interrogandus, proùt juravit tactis scripturis, fuit per dictum Rev.

Interr. num sit dispositus ad veritatem dicendum meliùs, quam fecit in præcedenti, & posteà?

Inter. & ei dicto, ut purè, & absolutè narret veritatem facti mortis, v.g. Titii de Tali, de qua in præcedenti, e dopò, che avrà risposto, si convincerà, v3.

Et domino dicente, quomodò potest asserere hoc, si ex testibus constat, quod ipse constitutus scit, interfuit, vel fecit hoc: se sarà contrario, si dirà.

Quomodò in prima parte suæ depositionis deposuit in questo modo, & *posteà dixit* di questo modo, *quod est contrarium primo dicto.*

Finalmente si domanderà del detto principale, e se li contesterà la lite:

Et monitus dicere veritatem, num ipse constitutus propinavit, v.g., vel propinari fecerit venenum, v.g. N., &c. Respondit, &c.

Compito detto essame, se li darà il termine, *ad se defendendum*, e si proseguiranno le difese, conforme le *Formole* nelli seguenti Capi.

Ma quando il citato *ad deponendum* non comparisce, si accusano le contumacie, e se il delitto è grave di pena *ultra relegationem*, che merita tortura, si fa decreto nell' ultima contumacia *ex quo contumax ad deponendum, citetur ad informandum, de Rosa in prac. crim. cap. 9. nu 12., Morell. §. 6. n. 18. fol. 61.*

E questo è uno delli casi, che si può spedire la citazione *ad informandum*, per ragione che quantunque gl'indizj siano leggieri, tanto che non si è potuto citare, se non che *ad deponendum*, tutta volta essendo fatto contumace, *dicitur fictè confessus* sopra quell' indizj; ed anco, perchè la contumacia pur'è delitto, si vengono ad accrescere gl'indizj, che può spedirsi poi la citazione *ad informandum, ut supra.*

E se dopò citato *ad informandum* quello, ch' era contumace *ad deponendum*, obedisse a comparire con allegare qualche giusta causa d' impedimento, in tale caso si suol fare decreto, v3.

7 *Ex causis adductis reponatur a citatione ad informandum in juribus suis*, che è l'istesso decreto, che nelle Corti laicali si fa, quando *contrario imperio* rivocano qualche atto, che dicono *suspensa citatione ad informandum*, vel *suspenso termino, &c.*

E di tal modo si scusa la contumacia, e si depone nelle pristine sue ragioni, come non fosse stato mai contumace, e senza rifeazione delle spese, conforme avvertisce *Morell. §. 5. n. 21 fol. 62.*, dopo *Amendol. a Franch. decis. 471., Hyppol. singul. 72.*

E si essaminerà il citato sopra la citazione *ad deponendum* in tal caso, e non sopra la citazione *ad informandum.*

8 L'altro caso, in cui si deve spedire la citazione *ad informandum* è, quando vi concorrono tre cose:

Primo, che il delitto *in genere* costi esser fatto *ex dolo, & delicto*, che non sia di quelli fatti dubj, che sia *ex delicto*, e senza delitto.

Secondo, che la pena sia *ultrà relegationem.*

Terzo, che vi siano indizj *ad torturam*, come
son-

fondo *de Ras. c. 2. nu. 12. tom. 1.* con la dottrina d' *Arnon. ad singul. 65. V vim dec. 101.*

Il terzo caso, che si può spedire la citazione *ad informandum* è, quando benche sia la pena *infra relegationem*, sono però le prove piene contro il delinguente, *de R. sa ubi supra.*

9. Il decreto però di citare *ad informandum*, si fa, v3.

Talis de Tali pro causis, ut in actis, citetur, senza dir' altro, in tal caso s' intende la citazione *ad informandum*, perche quando si à da citare, *ad deponendum*, non si dice, *citetur* semplicemente, ma si dice, *Talis deponat*, o vero espressamente si dice, *Talis citetur ad deponendum*.

10. *Form. della citazione ad informandum.*

Si pone il Titolo del Vicario, &c.

„ Cursoribus hujus Episcopalis Curiæ N., sivè aliorum insolidùm committimus, & mandamus, quatenùs ad omnem instantiam R. Prom. Fiscalis ejusdem Curiæ, sivè, &c. citetur, moneatur, & requiratur, prout nos, &c. Clericus N. Civitatis N. hujus Diœcesis N. personaliter, si ejus persona commodè haberi possit; sin autem domi suæ solitæ habitationis, eque mandetur, & injungatur prout nos, &c. ut sub pæna ducatorum tot piis usibus applicanda, & in subsidium excommunicationis, prima die juris post, &c. vel infra triduum (*secondo la distanza del luogo,*) peremptoriè, personaliter compareat coram nobis in hac Episcopali Curia ad informandum nos, & ipsam Curiam super nonnullis mentem nostram dignè moventibus, & signanter super homicidio commisso in personam q. N., & aliis, ut ex actis, &c. citetur, & referatur, &c. Datum &c. *e si firmi.*

11. *Form. della relazione del Corsore.*

„ N. de N. Cursor Episcopalis Curiæ N. retulit mihi infrascripto Cancellario hodiè 20. mensis April. 1700. se heri, quæ fuit die 19. mensis Aprilis intimasse, & notificasse prædictam citationem ad informandum N. personaliter reperto; vel fecisse diligentias, & non potuisse invenire prædictum N. de persona, & propterea illam notificasse domi solitæ suæ habitationis modo, & forma sibi commissis, & relaxasse copiam N., N. ejusdem familiaribus in dicta domo, *e se si avesse da citare extra Civitatem se ci aggiongerà*, (præsentibus pro testibus N., N., N. ad hæc vocatis,) & ad fidem, &c.

N. Cancell.

12. *Form. di accusare le contumacie.*

Nella citazione si è dato termine a comparire *prima die, vel infra triduum*, e'l Corsore à fatto la relazione aver citato a 19 Aprile, perciò *prima die*, che doverà comparire il citato sarìa alli 20., ed in tal caso si accusa la prima contumacia *die 20.*, ch'è il primo giorno, chè dovria comparire, ma quando dice *infra triduum*, l'ultimo delli trè giorni è a 22. Aprile, e perciò in tal caso la contumacià dovria accusarsi *die 22. Aprilis*.

Ma se detto dì 22. Aprile fosse festa, si noterà *die 22. non fuit accusata contumacia ob festum S. N., vel ob festum, ut in Kalendario*, ed il giorno seguente poi dirà, *23. Aprilis 1700. Curia sedente, &c. in Civit. N. fuit accusata prima contumacia contra N. citatum, relatum, & non comparentem instante Rev. Prom. Fiscale, &c. & ad fidem, &c.*

N. Cancell.

Passati tre altri giorni netti il sosseguente giorno, che sarebbe 27. si accusa l' ultima contumacia, v3.

Die 27. mensis Aprilis 1700. in Civitate N. Curia sedente accusata fuit ultimo contumacia contra N. citatum, relatum, & non comparentem instante Rev. Prom. Fiscale, & ad fidem, &c. *N. Cancell.*

Tunc vocatus fuit in banco Juris supradictus N. Curia sedente per N. Cursorem ejusdem Curiæ ad sonum campanulæ, alta, & intelligibili voce, qui non comparuit, nec aliquis qui eum legitimè excusaret, visa citatione legitimè exequuta sub die 19. mensis Aprilis, visa prima contumacia incusata sub die 23 ejusdem mensis, & ultima contumacia accusata post lapsum tridui sub die 27. dicti mensis fuit provisum, & decretum, quod supradictus Clericus, N. citatus, relatus, & contumax effectus condemnetur, prout condemnatur ad pœnam ducatorum centum quinquaginta in citatione contentam, pro qua relaxetur, prout relaxatur mandatum executivum, & ità, & omni alio meliori modo, &c. *N. Vic.*

N. Cancell.

13. *Form. del mandato essecutivo, o lettere essecutoriali per la pena contumaciale*

De mandato Episcopalis Curiæ N. tenore præsentium exequatur in bonis Clerici N pro summa ducatorum tot, ad quam fuit condemnatus vigore decreti pro pœna contenta in monitorio, ac citatione ad informandum pro tali causa in eum expedito, & legitimè executa, stante contumacia per eum contracta, & decreto incusationis ejusdem pœnæ per hanc Curiam lato; & bona executa ponantur pœnæ tutum tertium: exequatur etiam in aliis carolenis tot, pro præsentium expeditione, vestroque juxto salario. Datum in Civitate N. die, &c.

N. *Vic.*

N. *Cancell.*

14. Vi è un'altra sorta di citazione, che si fa per *edictum*, la quale si fa nel caso, che non si sa, in che luogo si possa citare l'inquisito, e quando il luogo, dove si à da citare non sia sicuro, perche vi è pericolo, o timore di qualche danno; è quando vi è qualche altro impedimento, o che si asconde il citando, di modo, che spedita la citazione, il Corsore farà la diligenza di citare, e non potendo essequirla nè alla persona, nè colla casa, farà la relazione il Corsore delle sue diligenze, e dell' impossibilità, ch'ave avuta nel citare.

In piè di detta relazione, si farà decreto; *visa relatione Cursoris, fuit provisum, quod capiatur summaria informatio super contentis in dicta*

ita velatione, & testes habeantur pro citatis.

E poi si essaminaranno due testimonj con l' interrogatorio, *num cognoscat* N., cioè il citando?

E poi, *ex quo tempore illum non viditi*

Quid od præsens sit de eo?

E fatto detto essame, si farà decreto, v3:

Die 21. Aprilis 1700. in Civitate N. per Episcopalem Curiam N., ejusque Rev. Dominum Vicarium Generalem N visis testium depositionibus, ex quibus constat non esse liberum accessum Cursori ad citandum N. da persona, vel domi, vel constat eum latitari, ne citatio ad eum perveniat, fuit provisum, & decretum, quod citetur per edictum omni meliori modo, & itd per hoc suum, &c.

15 *Form. della citazione per editto.*

„ Præsenti publico edicto in locis publicis „ Civitatis N. affigendo, & publicando, ut mo„ ris est, citetur, moneatur, & requiratur, „ prout nos citamus, monemus, & requirimus „ N. Civitatis N., quatenus secunda die juris „ post præsentium affixionem computanda, *(è ve„ ro)* tertia, quarta, &c. *(secondo la distanza „ del luogo ricercherà)*, personaliter, non verò „ per nuncium, aut excusatorem, peremptoriè „ coram nobis in hac Episcopali Curia compa„ rare habeat, & debeat sub pœna ducatorum „ tot locis piis applicanda, & in subsidium ex„ communicationis ad informandum nos, & „ nostram Curiam soper nonnullis, &c. & præ„ cipoè super informatione contra ipsum capta „ de vulneribus cum culto dicto *allo genuese*, „ Inflictis in personam N., Instante in omnibus „ Revar. Prom. Fiscale, & ipso N. offenso qua„ relante, & illi adhærente, & quia ob ejus v.g. „ potentiam non potuit de persona, nec domi „ liberè citari ob accessum in ea non liberum „ vel tutum, ut nobis constitit, hinc per edictum „ eum citari mandavimus, alias, &c. Datum „ in Civitate N. die &c.

N. *Vic-*

N. *Cancell.*

Li requisiti di detta citazione *per edictum* sono quattro:

Primo, che si deve spedire con termine competente, ch' è almeno il duplicato termine, che si suole mettere nell' altre citazioni.

Secondo, prima d' affiggersi, si deve leggere ad alta voce dal Corsore avanti più persone.

Terzo, l' originale deve restare *in actis*, e trà copie autentiche si devono affigere, una alla porta della Chiesa Parochiale del citando, l' altre due a luoghi publici vicini alla casa, dove abita il citato; e s' è feudatario, si può citare nel feudo, ed il beneficiato nella Chiesa dal suo beneficio.

Quarto requisito, che il Corsore facci relazione all' originale di detta affissione, come tutte le cose predette si notano da *Monsig. Montall* §. 5. *fol.* 64. *n.* 38. dopò *Monsig. Ricc. resol.* 96. *port.* 3., *& collect.* 117., 828., 2106., 2212.

16 Li requisiti della citazione nelle caose criminali sono 18. secondo il *Sign. Consigl. Rosa c.* 9. *a n.* 27. le quali si riducono a 15.

Primo, il nome del Giudice; 2. il nome, e cognome del citando; 3. la caosa, con la quale si cita; 4. ad istanza di chi si cita; 5. il congruo termine secondo la distanza; 6. deve ponersi la clausola *perentoriè*, o altra equipollente; cioè, ch' elasso il termine, non vi è altra dilazione; 7. che si stabilischi il luogo dove si deve comparire, quando il Giudice, che cita, fosse Delegato, perche quando è Ordinario, s' intende nel luogo solito; 8. che ci sia la data del giorno, mese, & anno; 9. la sottoscrizzione del Giudice, e Mastro d' Atti; 10. cho quando non è Corsore ordinario chi cita deve aver commessione del Giudice; 11. che se il Giudice citante non è ordinario, deve inserire nella citazione il tenor della commessione; 12. quando si cita fuor della residenza si deve far la relazione, esser citato in presenza di due testimonj; 13. il Corsore deve riferire aver fatte le diligenze di citarlo di persona, e non avendolo trovato, l' hà citato *domi solitæ habitationis*, se nella citazione ciò si è detto, benche quando dicesse averlo citato *domi, modo, & forma sibi commissis*, la citazione è valida; 14. che riferisca chi della casa nominatamente à denunciato la citazione; 15. che la citazione non sia circondotta, cioè prescritta, o deserta per esser passati sei mesi, mentre si può esseguire, e *non ultra*; e si circonduce anco, quando la contumacia non si accusa a tempo debito, in modo tale che bisogna in tal caso tornare a citare per potersi accusare le contumacie, se non comparirà.

ADDIZIONE

Alli numeri 2., 3., 4., 5.

1. LA carcerazione del Cherico è riposta nell' arbitrio, e coscienza del Giudice, *Genuens. cap.* 19. *nu.* 10., ed oltra li casi addotti dall' Autore, potrà il Giudice carcerarlo anco ne' delitti, ne' quali cadesse la pena pecuniaria, o 'l Cherico non fosse *solvendo*, *Scoccia de judic. lib.* 1. *cap.* 42. *nu.* 16., ma sempre precedente il mandato *de capiendo*, di cui parla l' Autore appresso nel *c.* 24. *n.* 7. E noi diremo più.

2. Costato del corpo del *Delitto*, come detto abbiamo diffusamente, e citati, ed esaminati li Testimonj, e li Periti, consecutivamente si viene alla citazione nell' Inquisito, o Indiziato. Con avvertenza, che se del delitto *in genere* costa *dubiamente*, perche li Periti deposero che potea commettersi il Fatto con delitto, e senza delitto, come l' Autore dilucida nel *n.* 2. e noi aggiognemo al delitto del veleno, lo stupro, il vizio nefando, &c., o sia dubioso se nella caosa s' abbi a trattare *civiliter*, o *criminaliter*, come spessissimo suol accadere nella caosa de' possessorj, e contro di alcuno *in specie*, che lui abbi commesso tal delitto, concorrono indizj

A a

dizj leggieri, costui si citarà semplicemente ad *deponendum*, come dice l'Autore; conchiudendosi la citazione: *alias reputabitur contumax, et habebitur tanquā confessus, prout sibi detrimēt erit. Datum, etc.* E la formola della citazione, e dell'esame *ad deponendum* le porta l'Autore alli *n.* 4., 5., e si noti a non ponerci altra pena pecuniaria, perche sarebbe *ultra mensura*, potendo bastare la pena della finta confessione nel delitto leggiermente indiziato. Che se poi costa *pienamente* del corpo del delitto, ma *in specie* concorrono contro alcuno indizj leggieri, costui si citarà *ad deponendum* colla particola *tanquam principalis*: cioè *ad deponendum tanquam principalis super iis, de quibus, &c.*, quale citazione si fà ne' delitti, ne' quali non ha luogo la tortura, ma s'incorre la pena pecuniaria della controvenzione di qualche Costituzione Sinodale, e di Editto. Finalmente costando *pienamente* del corpo del delitto, e concorrendo contro alcuno indizj gravi, o ne' delitti, ne' quali à luogo la tortura, si citarà *ad informandum* con le formola, ed avvertimenti, che dà l'Autore nelli *nn.* 8., 9., & 10. potendocisi gravare anco la pena pecuniaria, la quale si esigerà, essendo il Reo contumace in questa citazione. Quindi dato il processo informativo nelle mani del Fisco, costui secondo la qualità della caosa, e la misura delle prove farà l'istanza per la citazione, a *deponat pro causa, ut in actis, &c.*, e s'intende della semplice citazione, o *deponat tanquam principalis*, o *citetur*, e s'intende *ad informandum*, in piè della quale, si farà della medesima forma il decreto dal Giudice, e si stenderà la citazione, secondo le formole dell' Autore nelli *num.* 4., e 10.

3. Nell' esame dell'inquisito citato semplicemente *ad deponendum*, se non si cavarà altro, si dirà. *Licentietur, etc.*, *Visa depositione, non molestetur*, Genuense ca. 27 *nu.* 4. o si dirà: *cum obligatione, &c.*, o *remota criminalitate, etc.*, o pure *suspensa, etc.*, come ben riflette l'Autore nel *nu.* 3. E si noti, che nell'esame s'interrogarà sul fatto principale, e le sue circostanze, a fine di conoscersi, se sia stato fatto con dolo, secondo porta la formola l' Autore nel *nu.* 5. Indi s'interrogarà sull'Indizj concorrentino contro lui *in specie*, non con l'interrogatoria, *Num ipse fecerit tale delictum*, perche non sarà tenuto rispondere, secondo l' Angelico Dottore 2. 2. *quæst.* 69. *art.* 2. *vers. respondeo, etc.*, ma s'interrogarà: *Num præcesserit inimicitia inter eos? Num minæ? Num aliquod negotium, et quale, et quis ejus exitus?* così dell'altri Indizj avuti nell'informativo, dalle quali risposte se il Fisco non acquistarà nuovi Indizj, si dirà o *licentietur*, o *non molestetur*, come sopra. Ma se acquistasse nuovi indizj: per le bugie, o per le contrarietà, si dirà: o *iterum examinetur etc.*, o *procedatur ad ulteriora, etc.*, vel *reducatur in provisionem*, che importa l'istesso nelle nostre Curie, ci è, che l'inquisito si riputi reo principale, si costituisca, e si porti di nuovo innanzi al Giudice, e se li diano le difese, *De Rosa in prax. cap.* 4. *n.* 5., *Guazzina def.* 20. *cap.* 7. *n.* 9., la formola di tal Costituto la porta l' Autore *cit. num.* 5., e noi diremo di più appresso al *cap.* 25. *nelli num.* 10., 11.

Alli numeri 6., 7., 8., 9., etc.

1. L' Inquisito citato semplicemente *ad deponendum*, se non compare, si fa contumace; contro cui accusate le contumacie, come l'Autore nel *num.* 12., *etc.* si stenderà il decreto *in pœnam*, e si dirà: *Stante contumacia contracta in citatione ad deponendum, citetur N. ad informandum*, e la sua contumacia si avrà *pro ficta confessione delicti*, come dicono li DD. comunemente.

2. La citazione *ad informandum* si fà ne' delitti capaci di tortura, e quando il Reo è *graviter inditiatus*, *Ambrosino in process. inform. l.* 5. *cap.* 1. *num.* 2., et 3., o come riferite l'Autore *num.* 8., perche acciò il Giudice possa legittimamente interrogar l' inquisito, deve precedere una prova semipiena, secondo l'Angelico Dottore *loc. cit.*, *Soto de just.*, & *jur. lib.* 5. *quæst.* 6. *art.* 2. &c. Però in Pratica s' osserva, che bastino indizj minori di quelli, che sono necessarj per la tortura, purche sieno gravi, e si approssimino alla prova semipiena, *Guazzino defens.* 9. *cap.* 2. *n.* 3., *Scaccia de judic. lib.* 1. *cap.* 84. *n.* 6., *Ambrosino cit. n.* 6., & 7., e questa sia la pratica delle nostre Curie, dice *Riccia decis.* 103. *par* 2., la quale gravità degl'Indizj si ripone nell'arbitrio del Giudice, *Guazzina loc. cit. n.* 4. Questa citazione si farà coll'espressione della caosa, per la quale si cita, *Claro quæst.* 31. *vers. quæro nunc, &c.*, con un termine competente a comparire, contandosi per ogni giorno 20. miglia, *Scaccia de judic. lib* 1. *cap.* 91. *n.* 32., il quale sarà unico, e perentorio, se si ci apponerà la pena pecuniaria, *Guazzin defens.* 20. *cap.* 1. *n.* ..., se la pena della scomunica, si faran trè monizioni *in cap. sacro de sent excom. in* 6., o *unica pro trina*, come qui l'Autore ne dà la formola. E se il citato non comparirà, si farà contumace; e nell'ultima contumacia, o si condannarà alla pena apposta nella citazione, o si procederà *in contumaciam in causa principali*, secondo lo stile della Curia, *Guazzin. defens.* 10. *cap.* 1. *n.* 15.

3. Se il citato *ad deponendum* contumace, e perciò citato *ad informandum*, o comparisse, o allegasse giusta caosa d' impedimento, si farà il decreto *ex causis adductis*, come nota l' Autore, riputandosi come se mai fusse stato contumace, e non pagarà le spese, *Amendola a Franchis dec.* 271. *n.* 1., e si esaminarà *in terminis citationis ad deponendum*, come l'Autore *n.* 5. Le caose, che scusano le diremo qui appresso nel *n.* 12. L' istesso si dice del citato *ad informandum*, contumace.

Alli num. 12., e 13.

1. IL citato a comparire, se non obedisce, è contumace, e per l' inobedienza si dice commetter delitto, *l. omne delictum*, §. *contumacia*,

quia incedit armatus, quia moratur in domo armatus, quia locus in quo degit non est tutus, non posse habere accessum tutum etc. vel propter timorem consanguineorum suorum etc. et ad fidem etc. N. Cancell. In vista della qual relazione, si stenderà il decreto: *Die &c. Per Curiam Episc. N. ejusque Do. &c. visa retroscripta relatione Cursoris N. fuit provisum, et decretum, quod de, & super accessu non tuto, vel libero, vel latitatione N. citandi capiatur summaria informatio, & testes habeantur pro citatis & ita &c. omni &c. N. Vic. Gen. N. Cancell.* Indi si esamineranno due testimonj anco singolari, quantunque adducessero piccola, e leggiera cagione, *Fereurillo ó Barasso dec. 493. num. 6. & 19.* basterà che sol dicano, ch' essi credono impossibile potersi citare N. de persona, o domi senza qualche pericolo, o timore, *Scoccia de judic. c. 34. nu. 1. ex cit. Clement.* oppure non essere in tutto libero l' accesso. La formola sarà: *Die etc. examinatus etc. testis summariè productus etc.* L' interrogatorj li porta l'Autore: non si lascino di domandarsi: *Cujus conditionis, et morum sit* il citando, o li consanguinei &c. *In qua communi reputatione habeatur etc. quid auditum fuit ab eis etc.* Finalmente si stenderà il decreto per la citazione per edictum: *Die etc. Per curiam Episc. etc. visis testium depositionibus, ex quibus constat non esse liberum, vel tutum accessum Cursori N. dictae Curiae ad citandum N. de persona, nec domi etc.* e se si fosse nascosto il citando, *N. latitare, ne citatio ad eum perveniat, fuit provisum, et decretum, quod citetur per etc. et ita etc. omni etc.* Il tutto dimostra l' Autore nel cap. 24. seguente.

Li requisiti della citazione per editto riferiti dall' Autore, il primo dalla *Clem. 1. de judic. cit.*, e dalla *Rota in Januen. separat. Thori 16. Februarii 1632. coram Coccino*: il secondo dalla *Clem. causam, de elect.*: il terzo è d'Achille *decis. 15 de dolo et contum.*, *Marinis lo. quot. ca. 43. nu. 4.* per il Feudatario, *Genuesa in prax. cap. 112.* con *Marinis loc. cit.* per il Beneficiato, e dall' *Estravag. cum non novatis, de dolo, & contum.* ivi: *Ut omnibus possit patere, et ita deferre citatio* per le copie, che devono stare affisse. E secondo tali requisiti ci farà alla relazione del Cursore la relazione in piè dell' Editto originale il Cancelliero.

D. Ignazio Mastro d' Afflitto

C A P. XXIV.

Degl' Atti, che si possono fare contro del Reo contumace.

SOMMARIO.

Il Reo citato deve comparire di persona, num. 1.
Contumacia nel fatto, che si accusano, si possono scusare da ogni parente, amico, ò altre persone estranee, num. 2.
Assenza del citato, ò altro impedimento, come si allega, e suo libello, num. 3.
Provisto sopra il libello dell' assenza allegata, num. 4.
Infermità allegata, num. 5.
Carcerazione, o Relegazione allegata num. 6.
Decreto quando non si ammette l'assenza eod. n. 6.
Formola del Capiatur, num. 7.
Contumace, che persiste in contumacia, come si costringe, e si da la formola della Canonica monizione per dichiararlo scommunicato, n. 8.
Pene à quali il Reo si può condannare, benche non sia in forcibs della Corte, num. 9.

1\. IL Reo citato nel giudizio criminale deve comparire di persona, altrimente se volesse mandar Procuratore, non si sente, *cap. veniens de accus., ubi gloss., DD. in cap. tua de Proc. Cas. in criminalibus 5. qua. 3.*

Eccetto quando si cita Collegio, Capitolo, Università, oltre il numero di dieci, ò per delitto, ove venisse pena pecuniaria, ò altra *citra relegationem*, e molte altre limitazioni, che si possono vedere presso la *Gloss.*, e *Dottori in d. cap. veniens de accus.*, *Pellegr. part. 4. sect. 6 fol. 348. num. 14.*

2\. Però in tempo si chiama l'ultima contumacia può ogni parente, amico, o altra persona, *tanquam excusator* allegare qualche legitimo impedimento, per lo quale non può il citato esser contumace: come allegare l' assenza, il luogo non sicuro per nemicizie, che avesse dove si regge Tribunale, tempesta di mare, inondazione di fiume, infermità sua, ò congionti, carcerazione, e simili riferiti da *Conciol. resolut. num. 13. verb. Procurator.*

E non ammettendosi, si può appellare, *Sanfelic. decis. 63.* ed anco si può appellare *de brevitate termini*, *Franchis decis. 589., & in dec. 327.*, ove de *Luca*.

Avvertendo, che tale Escusatore deve comparire nell'atto della contumacia; ma se comparisse prima, o poi, non si ammette per le ragioni addotte da *Morell. §. 2. num. 92. fol. 70.*

3\. *Formola del libello per allegare l'assenza, o altro impedimento.*

„ Nella Vescoval Corte di N. compare A., e
„ come escusatore di B. citato allega, che il so-
„ pradetto B. citato si truova assente da questa
„ Città per esser andato nell' alma Città di Ro-
„ ma, &c., domanda perciò competente termine
„ a potergli denunciare detta citazione, e fra
„ tanto non procedersi a contumacia, nè ad at-
„ to alcuno, altrimente si protesta di nullità, &
„ *aquè principaliter* appella in forma, *omni alio*
„ *meliori modo &c.*

4\. Sopra di questo libello si dirà, *Intimetur Fisco, & parti*, a causa che volendo il Fisco, o Parte opponere, e provare, che il citato sia stato veduto in Territorio, provederà, che *capiatur informatio*, e si esamineranno i Testimonj senza citar la Parte; e costando esser stato veduto il citato dopò la citazione, si interpone decreto: *Ex quo B. fuit visus, non gaudeat dilatione praedicta*, *Rosa cap. 9. nu. 72.* [illegible]

occorre alla *par. 4. della prat. crim. di Pellegr. sect. 9. n. 11. fol. 36*.

9. E ne' delitti gravi, ove è pena della deposizione, o privazione de' beneficj, dichiarazione d'irregolarità, o simili pene, si può procedere in contumacia a condennare il contumace a dette pene, *Miranda 5. n. 83. fol. 69.*

E con questo si dà fine alla Tela giudiziaria criminale contro l'inquisito, che dura in contumacia; ed è tempo di passare alla pratica dell'inquisito, che viene nelle mani della Corte, o perchè compare *sponte*, o perche viene carcerato.

A D D I Z I O N E

Al numero 1.

S' intende delle cause criminali, che seco portano la pena del corpo afflittiva, e non ogni causa criminale, *Claro quaest. 82 n. 1. cum seq.* e *Menochio de arbitr. lib. 1. quaest. 80.*

Al numero 2.

3. NOi l'abbiam detto nel *cap. ant.* nelli *n. 12. e 13.*, e quanto dice l'Autore si è *in leg. penal. l. ad crimen. ff. de pub. judic.* ove la *Glossa*, e li *DD.* communemente; e questa è la differenza, che non si ammette procuratore nella causa principale a difendere l'inquisito, ma s'ammette a scusar le contumacie ogn'uno, o sia donna, o minore, *Guazzino defens. 12. cap. 1. n. 9. & 10.* e senza procura, o mandato, *Zuffo ad Const. Barberinam n. 190.*, e senz'esser obligati a dar pleggiaria, o *de rato, in judicio sisti*, o *vel judicatum solvendo*, *Farinaccio quaest. 99. n. 285. & seq.*, ed allegando qualunque causa, non sono tenuti l'escusatori provarla: benche dicemmo nel *cap. ant. loc. cit.* con *Farinaccio*, e *Claro*, che potrà il Giudice esiggere il giuramento dall'escusatore, e dovrà esigger le fedi autentiche.

2. E si noti, che l'escusatore potrà ammettersi, o prima, o nell'atto, o nel perentorio della contumacia, senza tante distinzioni portate dal *Morelli* nel luogo *cit.* dall'Autore, perche essendo questionabile l'articolo, è probabile per l'una, e per l'altra parte, *& in Judiciis arbitrio reposita res est in casibus probabilibus*, scrive fondato *Menochio de arbit. lib. 1. quaest. 7. num. 48.*

Al num. 7.

1. E Nella Pratica de' *Sagrom. e Civile*, ed in questa più volte detto abbiamo della Carcerazione del Cherico. Qui però ricordiamo: Che siccome la pena della Scomunica regolarmente non deve imporsi, se non *in subsidium*, e per delitti gravissimi contro de' Cherici, così la pena della carcere, se non per delitti gravi, perche la prima separa l'anima da Dio, e dalla Chiesa, e la dà al Diavolo, e la seconda infama, ed apporta *gravame irreparabile*, *Riccio dec. 182. num. par. 2.*, *Ciriaco contr. 172. n. 5. cum seq.* Perciò nè di rado, nè di frequente sia il Giudice a carcerare il Cherico, ma ne' delitti gravi, o ne' casi, che partoriscono scandalo, proceda alla cattura. Ne si lasci ingannare dall'assioma posto in bocca di tutti li Criminalisti, che il carcere sia *ad custodiam, & non ad poenam, in l. aut damnum, §. solent, & in l. credibile, C. de poen.*, perche un tal detterio è vero solo *de jure civili*, e nelle cause civili, per le quali la carcere è una sola tuta custodia, e niente altro di male *l. 1. C. de custod. reor.*, *Graffio decision. par. 1. lib. 3. c. 5. num. 148.*, ma *de jure canonico* il carcere si dà in pena, *cap. quamvis, de poen. in 6.*, e nella stima, perche infama, e nel corpo, perche l'affligge.

2. E regolarmente il mandato *de carcerando*, non deve rilasciarsi prima del processo informativo, e se non precedono indizj del delitto, *Nicolino in flosc. verb. carcer. n. 7.* Però se ci è il *Periculum in mora*, se vi è il *Suspetto della fuga*, o si tratta del Delitto dell'*incontinenza*, sarà arbitrario al Giudice cominciare dalla cattura, come atteste per consuetudine universale *Raynaldo observ. crim. tom. 1. cap. 2. § 4. num. 108.*, e particolarmente nel Foro Ecclesiastico in vigore del Concilio *Trident. sess. 21. cap. 6. & 14. de reformat.* ivi: *Poterit Episcopus contra eos* (e parla de' Cherici) *procedere etiam in carcerando, quando timetur de fuga, juxta traditam formam in c. 6. hujus sessionis absque monitione, sine strepitu, & figura judicii, & sola facti veritate inspecta.* Come pure, se costasse al Giudice almeno *praesumptive* del delitto, secondo li *DD. in cap. si clericos de sent. excom. in 6.* O vi fosse *Timore*, che il Cherico presunto Reo non seducesse li Testimonj, e non potesse pigliarsi contro lui l'informazione, secondo la Pratica comune de' *DD.*, com'attesta *Claro in prax. § fin. quaest. 28.* a fine di formar la vera inquisizione, si carcera, *habita prius aliquali informatione de timore seductionis*. Parimente *ad morum correctionem* si può tenere carcerato per alcuni giorni, e senza processo, *in vit. cap. si clericos, &c.*, senza timore, che l'Ordinario incorra nella scomunica, la quale sta annessa alla temeraria, ed ingiusta carcerazione. Quando la Curia non può molestare il Cherico, ne lo può citare *ad informandum*, se il Fisco spera, che dalla deposizione di esso Cherico vadano a cumularsi l'indizj contro lui, può la Curia solo citarlo *ad perhibendum testimonium veritatis tanquam testem*, perche se dalli suoi detti il Fisco acquista indizj, come manifesti, e cose simili, l'arresta, e lo carcera; se nò, lo rimanda libero. E si noti: Che non solo per carcere s'intende la formale, & *sub clavi*, ma ancora la Casa, il Palaggio, la Città *loco carceris*: particolarmente, se *data fidejussione, vel fide jussore*, il carcerato fuggendo, o in Chiesa, o altrove, se li potesse accusar la pleggiaria, o astringere il pleggio alla pena, *Pignatelli consult. canon. 1. & 2. tom. 6.*; (e 'l Reo *injuste* carcerato, può impune fuggire, ne può accu-

farsell la pleggiaria, ne il pleggio, fonda coll' autorità d'*Oddedeo consf.93. lib 2.*, *Cesare Panimolle dec.141. n.42.* Ma noi diremo il nostro sentimento a suo luogo.

Alli numeri 3., 4, 5., 6.

Tutto chiaramente noi detto abbiamo nell' *ant. cap.23.* alli *n.12.*, e 13., alli quali ci rimettiamo.

Al numero 8.

1. QUì l'Autore porta la formola della Monizione canonica, cioè della citazione che si fà al Reo contumace prima d'incusarli la pena della contumacia, o incusata, prima d'eseguirla, che si chiama Citazione *ad se purgandum a contumacia*; la quale Citazione in alcune Curie si pratica, ma ordinariamente più non stà in uso Poiche accusata la prima, e la seconda contumacia, si spedisce subito il mandato esecutivo contro del contumace.

2. L'Autore nel *verf. E ne' delitti gravi, etc* vuol dire, se l'Inquisito citato *ad informandum* e fatto contumace, fosse tale per delitto non enorme, o grave, nè indiziato alla tortura, potrà procedersi all' esecuzione delle sole pene contumaciali; ma se fosse citato, o contumace per delitto enorme, si lascia l'esecuzione delle pene contumaciali, e si procede *in contumaciam* alla condanna del delitto principale. E particolarmente trattandosi di caosa, o v'entrano le pene della *Deposizione*, la quale, o è *semplice*, o verbale, ed è la Sospensione, o Remozione perpetua dal Ministero dell' Altare, o dal Benefizio, o dalla Giurisdizione, o dall'Esercizio de' Pontificali, *in cap veritatis, de dolo, & contum.*, ma non priva del privilegio del foro, *in cap. & si clerici*, § *de adult. de Jud.*, è pena contro i delitti enormi, ch'irrogano infamia, *cap. infamet 3. quæst. 7.*, *Sanfelice decif. 13. n.18.*, come sono Adulterio, Concubinato *post monitionem*, Simonia, Ratto, Stupro, Incesto, Furto, Spergiuro, Omicidio volontario, Vendetta, Qualificato per assassinio, Aborto, Proditorio, Appensamento, &c., Sodomia Apostasia *a fide*, ò *a Religione*, tutti delitti, ch' irrogano infamia *juris*, ed altri delitti simili, o maggiori, *decif 116. nu.13.*, e *Pellegrino in prax. par. 4. sect. 3. n.67*, *e nu. 69.*, dice che oggidì non s' attende molto il rigore de' Canoni antichi, imponendosi una tal pena: e con la tal pena anco s' aggiogne la detrusione *in Monasterium*, per il *cap. tuæ de pæn.*, *c. Sacerdos 81. dist.*, in luogo della quale oggi il Cherico si condanna alla galea *ad tempus*, o *vita durante*. O è Deposizione *Exautorizzata*, cioè a fine di far la *Tradizione*, o sia di dar il Cherico nelle mani della Corte laicale, e non solo è la perpetua remozione, o sospensione *ab officio, beneficio, &c.*, ma è una privazione, uno spogliamento, una degradazione perpetua de' privilegj Chericali, *in c. ad falsarium, de crim. falsi l. nominat de verb. sig. c. degradatio, de pæn. in 6.*, facendolo per sempre del foro laicale, ed è pena contro l' Assassino *in cap. pro humani de homic. in 6.* la Falsificazione delle lettere apostoliche, *in c. ad falsariorum cit.*, l' Eresia *in c. ad abolendam de hæret. in 6.* la Congiura contro del proprio Vescovo, *in c. si quis Sacerdotem 11. quæst. 1.*, la Procurazione dell' Aborto del feto animato, *Sisto V. in Const. effrenatam 87.*, l'Esercizio del delitto nefando, *S. Pio V. in Const. horrendum, &c.* la Sollecitazione *in confessione*, *Gregorio XV. in Const. universi*, etc. l'Omicidio, e la Mutilatione per l'occasione della caosa, che pende in Roma, *Alessandro VI. in Const. horrendum 72.*, la Celebrazione della messa dal non Sacerdote, *Clemente VIII. in Const. & si aliam, &c.* della Moneta falsa *Urbano VIII. in Const. in suprema, &c.*

3. Oppure dov' entrano le pene della *Privazione* del Beneficio, cioè per lo Scisma *in cap. nos consuetudinem 12. dist.*, *in c. quia diligentia de elect.*, Eresia, Vizio nefando, Assassinio, Falsificazione delle lettere apostoliche *loc. sup. cit.*, la Violenza *manus injectio*, contro di un Vescovo, o Cardinale *in c. fælicis de pæn. in 6.*, l' Omicidio commesso in persona del Rettore, o d'altro Cherico dalla Chiesa dove tiene il beneficio esso occisore, *in cap. in quibusdam de pæn.* se siasi lasciato subornare con danaro, o altra cosa, essendo stato eletto essaminatore *in re spirituali*, *Lessio de just., & jur. lib. 2. cap. 34. dub. 16. vers. tertiò nichil etc.*, la Simonia *Navarro cap. 23. nu. 10.*, se il Vescovo eletto non siasi consagrato trà lo spazio de i tre mesi, *Concil. Trid. sess. 23. c. 2. de reform*, se promosso alla Parochia, non abbia curato ordinarsi Sacerdote, *cap. commissi de elect. in 6*, se ritenga beneficj trà loro incompatibili, com' a dire, o due beneficj curati, o più beneficj semplici, (e non padronati, perche possono ritenersi anco 70) *sub eodem tecto*, *c. de multa de præb.*, l'Alienazione de' beni della Chiesa, *extr. ambitiosæ de reb. Eccl. non al. cn.*, la Intrusione nelle dignità, o ne' beneficj, *in cap. cum qui de præb. n.*, *Rodoerio a De Marin. s cap. 60. n. 1. 2.*

4. O dov'entra l' *Irregolarità ex delicto*, la quale altro non è, che un impedimento canonico, o una quasi inabilità o a ricever gl' ordini, o ad esercitarli, a pena *de rigore* non è, benche s'imponga per pena, *Layman lib. 1. tract. 5 par. 5. c. 2.*, *Bonacina d 7 quæst. f. p. 1.* E s' incorre I. per la scienza, e scientemente *Reiterazione* del Battesimo, tanto per il Rebattezante, quanto per il Rebattezzato, (per l' occulta rebattezazione non s' incorre *Covarruvia*, *Toleto*, ed altri presso *Bonacina loc. cit. quæst. 3. p. 3.*, e *Layman loc. cit.*) II per la *Violazione* della censura anco occolta, *v. g.* se ligato colla censura, s' esercita qualche atto dall' ordine solennemente, (purche non scusi la necessità, lo sgandalo da evitarsi, o un ignoranza invincibile, *Layman loc. cit. cap. 3*) III. per il *Peccato*, col quale il Cherico seriamente, e scientemente, esercita solennemente un ordine, che non à, *Bonacina loc. cit. p. 6 1.*, *Layman loc. cit.* IV. per il *Delitto*, col quale malamente si riceve l'Ordine, *v. g.* essendo scomunicato, sospeso, o dal Vescovo, che

che à giurisdizione, o *per saltum*,(benche l'ordinato *per saltum*, è assai probabile, che solo sospeso sia fin a quando non ministra nell'ordine ricevuto *per saltum*, insegnano *Avila*, *Navarro Bonacina*, e prima dell'età legitima,o senza le Dimissorie, o con le Dimissorie falsa, non sapendolo, ne approvandolo il proprio Vescovo), o non esaminato, *Bonacina loc.cit.p.*4. V. per li *Delitti enormi*, sa publici siano, o notorj, *v. g.* quelli che *a jure* sono infami, de'quali quì sopra dissimo, come Adulterio, Ratto, Incesto, Sperginro *in judicio &c.* VI. per l'ingiusta *Mutilazione*, o pur *Omicidio* colpevole, *excedenda moderamen inculpatæ tutelæ*, o qualificato come Assassinio, Proditorio, Aborto, Appensato, Parricidio, anco sol indirettamente volontario; e si stende a tutti coloro, li quali o all'uno, all'altri, o nella guerra giusta, o in altro caso ingiustamente concorrono, consegliano, o comandano, anco che consegliassero, e comandassero sol percotere, e non occidere, e ne segua la morte *in cap.ult. de hom. in* 6. E quì la *Mutilazione* s'intende, quando dal corpo si separa qualche membro principale, cioè una parte del corpo, la quale da sè a officio distinto, *v. g.* il piè, la mano, l'occhio, l'orecchio, la lingua, e noi dissimo avanti nell'*add. al nu.*23. *del cap.*22 VII. parlando dell'*Abuso del conjugio*, *Covarruvia*, *Navarro de cens. num.* 206., *Leone in prax. p.* 3. *fol.* 347.

5. Quindi non è irregolare chi in rissa tronca ad un'altro il deto, il pollice, l'unghie, li denti, la barba li capelli, le labra, il oslo la cartilagine dell'orecchio, la quale serva solo per ornamento, e per la difesa d'esso orecchio, perche non sono *propriè* membri, ma parte, ed officio di membro, *Diana p.*4. *tract.*4. *ref.*27. e li Dottori *ex Glossa in c. ult. de hom. in* 6., *& in leg. quæritur* 10., *in l. non fuet* 14. §. *partus ff. de stat. homin.* Il Naso è questione, perche altri vogliono, che sia ornamento del volto, altri parte essenziale, senza la quale resti notabilmente deformato il volto, e 'l senzo dell'odorato assai offeso, e la favella, che mal s'intende. Nè è irregolare, chi cieca un'altro, privandolo sol dalla vedata, non però cavandoli l'occhio, come neppure chi solo debilita un membro, e non lo recide, perche non è mutilare, *Diana par.* 4. *tract* 4 *resol.*26. con altri. Parimente non sono irregolari coloro, li quali non par consiglio, ma per rissa, percotono uno, da' quali uno ferisce a morte, e l'altri nò, se muore il ferito, colui che ferì così, costando, resta irregolare, o non l'altri, *Sayra* con altri 5., e *Diana par.* 2. *tract.* 15. *resol.*18., contro *Avila*, e *Suarez*. Similmente non è irregolare, chi *bona fide* dà qualche cosa ad un' infermo, *v. g.* cibo, poto, &c., o da un lotto ad un' altro lo situa, o li fà altra cosa, per la quale esso infermo sen' muoja, o gli si acceleri *præter intentionem* la morte, purche non c'intervenga colpa lata, *Avila*, *Filuccio*, ed altri 4. con *Diana par.*5. *tract.*3. *resol.*127., ove con *Bonacina*, ed altri nota, esser lecito a Sacerdoti circa li moribondi fare ciò, ch'è lecito, e si fà da laici, senza il timore della irregolarità. Innoltre non si fà irregolare chi accompagna l'amico, acciò non pericoli nella rissa, benche l'amico occida un' altro in detta rissa, *Avila*, *Enriquez*, *&c.* con *Diana par.*4. *tract* 2. *resol.*17., limita però il Prepolito purche colla sua presenza non si faccia animo all'omicidio, o alla ferita mortale. Dippiù, chi mutila, ed occide *ad necessariam sui* (*vel suarum*, benche *Pagnano in cap. suscepimus n.* 16., *&* 18. *de homic.* sia contrario) *defensionem cum moderamine inculpatæ tutelæ* non incorre l'irregolarità, perche in tal caso non ci è alcuna colpa, e per consequenza non ci può esser pena veruna *in Clem. si furiosus, de homic.*, *Bonacina de irreg. disp.*7. *quæst.*4. *pun.*6. *n.* 11., *&* 12., *Leone p.*3. *fol.* 349. E chi *dat operam* a una cosa lecita, (anco secondo molti all'illecita, adoprandoli una sofficiente diligenza, acciò non sortisca l'omicidio per essa, il quale ne segua, non si fà irregolare per il diletto del volontario purche non sia l'opera illecita *jure positivo prohibita* casuale della morte): come si fa si lasciò la detta diligenza, per l'omissione mortale, e si raccoglie *ex cap. presbyterum, & c. ad audien. de hom.*, *Bonacina quæst.*4 *par.*7., *Lessio lib.*2. *c.*9. *dub.*, 15., *&c.* Altri dicono, che chi da l'opera alla cosa illecita, per qualunque colpa anco levissima, incorra l'irregolarità, *Panormitano*, *Covarruvia*, *Leone par.*3. *fol.* 354., con altri, e piace. Innoltre non incorre nell'irregolarità tenuta *in cap. de cætera* 11. *de homic.*, chi querela per causa propria, o da' suoi *in judicio criminali*, intentando civilmente la querela, cioè cercando l'*emenda*, *& provideri* sull'*ingiuria* patita, e *danno*, coll'espressa potestà del *cap. Prælatis de hom. in* 6. di Bonifacio VIII., e de' gl' altri antichi Canoni *in cap. sicut Sacerdos* 2. *quæst* 7., *& in c. nullus Clericus* 2., *in c. h* 1 *a quibus* 23. *quæst.*8., cioè del *citra vindictam, et pœnam sanguinis*: E s'intende nella Curia laicale, o accusando, o facendo la testimonio, perche nei Tribunale ecclesiastico non è necessaria tal' protesta, il quale non procede *a* sentenza di morte, o di mutilazione' anco che fosse enorme il delitto, o degno di degradazione, o di morte, come l'Assassinio, *Passarino in cit. c. prælatis nu.* 4. con altri: E s'intende nel foro esterno, anco che *animo ficto* sia fatta tal protesta, cioè che internamente si desideri la vendetta, o la morte, come vogliono communemente *Grassio*, *l'Iringerio*, *Bonacina*, *Raynaldo*, *Guazzino*, *Passarino*, *Barbosa in d. c. prælatis nu.* 11., *etc.*, che che ne sia *in foro interno*, a fine di non esser dichiarato irregolare, e molestato dalla Curia Ecclesiastica, *Sayro de cens. lib.*6. *cap.*18. *nu.*6. *in fin.* E s'intende, che tal protesta sia fatta, o in piè della querela, o prima della sentenza del Giudice, ma per una scrittura publica, come consiglia la *Glossa in cit. c. prælatis*, *verb. protestando*, perche ricercandosi tal protesta per *certa forma* a senza la quale s'incorre l'irregolarità, acciò così nel foro esterno, tal forma osservata, à di bene, che così sia fatta. E s'intende ne' delitti qualificati, enormi, e che meritano pena di sangue

gue, o di mutilazione, perche nelle querele de' delitti leggieri non si ricerca tal processo a fine di non incorrere l'irregolarità, anco se il giudice eccedendo li limiti della giustizia, o il reo da se lo tal giodizio confessasse delitto degno della mutilazione, o della morte, stendesse sentenza di morte, &c., li *DD. cit.* comunemente.

6 E l'irregolarità mal si presume, *nisi sit in jure expressa*, o ne' casi specificati dalla legge, de' quali tutti distinto qui avanti, *Tesauro de pæn. par. 2. verb. missa, cap. 5.,&c.* Anzi si noti, che la sola *infamia juris*, come sopra ne' delitti notati, s'induce l'irregolarità; ma l'*infamia facti* non induce irregolarità, anco se il condannato sia infame per la publicità del delitto, *Garzia de benef. par. 7. cap. 8. n. 64., & duob. seq., Bonacina de irreg. disp. 7. quæst. 3. pun. 1. n. 5., & 7., Nicolio lucubr. can. lib. 4. tit. 12. n. 5., ver. limita tertio, &c.* E l'*infamia facti* nasce, quando uno resta infamato *de frequentatione criminum*, (che s'induce per più atti, secondo la *Glossa in cap. fuot dist. 1., Graffio conf. lib. 5. de odult., & stupr. conf. 2. num. 11.*) tali sono li publici giocatori, li ubriachi, li concobinarj, li frequentatori l'osterie, li compagni de' Buffoni, li recitanti nelle comedie disoneste, *Garzia loc. cit. n. 66., Piosecco in prox. Episc. par. 1. c. 1. art. 5. n. 2., Panimolle decis. 89. adnot. 3., Sperelli dec. 77. n. 8.* Con questa differenza, che l'infamia *juris* non si toglie mai, ne meno per la contraria lodevol vita, come si toglie l'infamia *facti per triennalem vitam laudabilem, Pace Giordano lucub. tom. 3. lib. 14. tit. 17. n. 111.*, e colla buona fama guadagnata, *Barbosa de off. Episc. alleg 43. n. 23.*, e sulla tale infamia dispensa il Vescovo, *Navarro in man. cap. 27. n. 294., Gavante in man. verb. irregularitas n. 27.*, che non può nell'infamia *juris*, perche questa sempre dura, anco finita la pena, *Rota coram Arguell. decis. 22. n. 12.*

7 E qui non si lasci notare per quanto tratta la materia di procedere *in contumaciam* ne' delitti enormi contro de' Cherici. Prima si dichiarava *incorregibile* il Cherico, quando non lo potea aver nella mani il Giudice Ecclesiastico, e commesso aves più delitti, almeno quattro e dichiarato incorreggibile, restava privo del privilegio del foro, e consegnato alla Curia Secolare *ad comprimendum, in cap. cum non ab homine, de judic.* Oggi però non si pratica più, perche o sta *in fortiis Curiæ*, e si condanna la prima volta, o sta assente, e fuggitivo, ed *in contumaciam* si condanna, o alla *deposizione*, o alla *scomunica*, o all' *irregolarità*, o alla *privazione* del beneficio in *c. veritatis de dolo, et contumacia*, ove Barbosa con Viviano, ed altri, e *Fagnano in cit. c. cum non ab homin. 34.* o si procede alla multa, *Conciolo verb. mal Ha res. 1. num. 2.*, o a remigare, o ad altre pene, secondo lo stile delle Curie, *Pellegrino in prax. par. 4. sect. 18. num. 13.*, e secondo la Constituzione Barbarina per lo stato Ecclesiastico, lodevoli, è da praticarsi anco nelle nostre Curie: ed indi se n' implora il braccio secolare per averli nelle mani, o per potersi eseguir la condanna.

E la fine di purgare la Chiesa da mali Cherici, che abbino commesso gravi delitti, o si conoscano di una prava, e cattiva intenzione, e niente proficui per il servizio della Chiesa, o siano sgandalosi, o si han nelle mani, e si condannano alla pena condegna del delitto, o d'esilio, o di carcere formale *ad tempus* colla clausola nella sentenza; *Salva moderatione, vel gratia Illustrissimi Domini &c.* come diremo trattando della *Sentenza condannotoria*; o perche senza delitto, che meriti o si possa condannare, ma perche di prava intenzione, e da non sperarsi bene, &c. senza che più vi sia l' obligo di dichiararlo già privo del Chericato, e del privilegio del foro; Perche oggi son finite tante contese, e tante brighe, basterà cassarlo dalla *publica tabella* affissa nella Cattedrale, a tenore del nostro Concordato, acciò s'intenda, e sia affatto spogliato dal Chericato, e de' privilegi, e carcerarne il Giudice laico.

D. Ignazio Mattea d'Afflitto.

C A P. XXV.

Della spontanea comparizione degl' inquisiti, loro abilitazione, e mandato.

S O M M A R I O.

Spontanea comparizione è un grandissimo segno d'Innocenza, toglie l' indizio della precedente fuga, e debilita gli altri indizj, e però il Comparente si abilita con mandato, o pleggiario, n. 1.
Libello del Reo, che si presenta, n. 2.
Decreto per la spontanea comparizione del citato ad deponendum, n. 3.
Mandato per Palatium, vel Civitatem, n. 4.
Cautio simplex, & cautio idonea, vel sufficiens in che differisce, n. 5.
Pleggiaria de tenendo Domum, Palatium, vel Civitatem loco carceris, n. 6.
Carcerato infermo si abilita a potersi guarire in Casa sua, o in altro luogo fuora del carcere con formola del decreto, n. 7.
Pleggiaria per viam expromissionis, n. 8.
Indennità a beneficio del Pleggio, n. 9.
Decreto, che si fa per procedere dopò che uno è carcerato, a detenuto sotto mandato, n. 10.
Essame del Reo, che si fa cum potestate iterum examinandi, come differisce dall' essame, che si fa anima contestandi litem, num. 11.
Pratica d'interrogare, ed essaminare il Reo con otto regole n. 12.
Perquisizione negli atti criminali, n. 13.

1 QUando l' incolpato di qualche delitto, fortificato alla sua Innocenza spontaneamente comparisce dopò citato, o prima, subito, che averà notizia, che si piglia infor-

ma zione contro di lui, In tal caſo non ſi ſuole ponere ſotto chiavi; perche la ſpontanea comparizione è un grandiſſimo ſegno d' innocenza, toglie l'indizio della precedente fuga, o debilita gl'altri indizj, *Conciol. reſol. 1. verb. ſpontanea comparitio*, *Monſ. Morell. §. 5. n. 70. fol. 67.*, *Sig. Conſ. Roſa cap. 4. tom. 1. num. 1.* benche qualche volta ſi deve carcerare non oſtante la ſpontanea comparizione, particolarmente quando ſopravangono altri indizj, come il medeſimo *Sig. Roſa* avvertiſce.

Suole però praticarſi di farli mandato, ad abilitarlo *per palatium*, o aſſignarli la ſua propria Caſa per carcere, o abilitarlo *per Civitatem*, o altre ſimili abilitazioni, conforme dalle ſottoſcritte formole ſi potrà comprendere, *Monſig. Ricc. dec. 603. in prax. Cleric.* dove ſono molte limitazioni, che il Cherico non deve abilitarſi.

2 *Form. del libello del Reo, che ſi preſenta ſpontè.*

,, Nella Veſcoval Corte N. compare A. e dice
,, aver preſentito, che contro di ſe ſia preſa In-
,, formazione dal tale delitto, o vero (dice come
,, eſſendo ſtato citato *ad deponendum* ſopra l'In-
,, formazione preſa contro di ſe per lo tale delit-
,, to) del quale n'è innocentiſſimo; Perciò forti-
,, ficato alla ſua Innocenza, ſpontaneamente
,, compare, a fa iſtanza interponerſi decreto, che
,, non ſia moleſtato.

S. può fare anco per modo di memoriale *mutatis mutandis*.

Form. del Decreto per la ſpontanea comparizione del Reo, che non è ancora citato.

Die, &c. Per Epiſc. Curiam, &c. proviſum eſt, quod comparente perſonaliter, fiat mandatum.

3 *Form. del Decreto per la ſpontanea comparizione del citato ad deponendum.*

Die, &c. Per Epiſcopalem Curiam N., ejuſque Reverendiſſimum, &c. proviſum, & decretum eſt, quod ſtante ſpontanea comparitione A. recipiatur ejus depoſitio, & relaxetur cum mandato. Vel fiat eidem mandatum V. A. 25. de tenendo Palatium loco carceris in forma: et ita per hoc ſuum etc.

N. *Vic. Gen.*

Proviſum die, qua ſuprà in Civitate N., Curia, etc.

N. *Cancell.*

4 *Form. del Mandato per Palatium, vel Civitatem.*

Die 25. Aprilis 1700. in Civitate N. ordinatione Reverendiſſimi Domini N per me ſubſcriptum Cancellarium Epiſcopalis Curiæ N. fuit injunctum mandatum Clerico A. præſenti, et acceptanti, quod ſub pœna ducatorum tot, piis uſibus, etc. pro cauſa ſuæ inquiſitionis, ut ex actis, detineat, ac detinere habeat, et debeat Palatium hujus Epiſcopalis Curiæ N. (vel ejus propriam domum ſitam in tali loco, juxta, etc. vel hanc Civitatem N. loco carceris) et ab ea non diſcedat ſub quovis quæſito colore, die, noctuque etiam ad modicum tempus, ac animo redeundi, vel adeundi Superiorem, abſque expreſſa licentia in ſcriptis dicti Reverendiſſimi Domini, et quod teneatur ad pœnam ſolvendam, licet ſit viſus, et non captus, et ita in fidem, etc.

Io A. mi obligo ut ſupra.
Io B. ſono teſtimonio.
Io C. ſono teſtimonio.

N. *de* N. *Cancell. ſtipulavit.*

Queſto ſi chiama ſemplice mandato, che ſi fa al Reo, il quale accetta, e ſi obliga all'oſſervanza di detto mandato.

Ma ſe nel decreto ſi foſſe detto, che *caveat idoneè de tenendo Palatium, Civitatem, vel domum pro carcere*, allora deve dare il pleggio, ed acciò meglio s'intenda la coſa, deve ſaperſi, come.

5 La parola *cautio* proferita dalla legge civile, o dal Giudice, o da Teſtatori, ed in qualſivoglia modo, che ſi proferiſce dall'uomo nelli contratti nominati, s'intende del nudo obligo del Principale, ſenza pleggiaria, pegni, nè ipotega, *l. ſancimus, C. de verb. ſign.*, ibi *Bartol. et alii Bertarch. in verb cautio, Oinot. lib. 3. inſtit. tit. 12. n. 7. Franch. dec. 200. n. 24.*

Però quando ſi proferiſca con l' aggiettivo, *cautio idonea, vel ſufficiens*; ò vero, *caveat idoneè*, aut *ſufficienter*, allora s'intende non del ſemplice obligo del principale, ma con pleggiaria, o con pegno, o ipotega, *l. ſi mandato, §. fin. ff. mandati, & d. l. ſancimus*, come largamente li DD. citati da *detto Bertarch. ubi ſup.*

Così anco quando la cauzione ſi doveſſe dare con pleggiaria ex *forma ſtatuti*, in tal caſo baſta dire, *caveat*, che s'intende ſecondo la forma del Statuto, *Bertarchin. ubi ſup.*

6. *Form. della Pleggiaria de tenendo Palatium, Civitatem, vel Domum loco carceris.*

,, Die, &c. in Civitate N. penes acta Curiæ
,, Epiſcopalis N. perſonaliter conſtitutus Cleri-
,, cus N. qui ſpontè, &c. non vi, &c. cum jura-
,, mento, præſtito tactis, &c. promiſit, & ſe obli-
,, gavit ſub pœna ducatorum tot tenere Pala-
,, tium hujus Curiæ Epiſcopalis N. (vel Civita-
,, tem N. vel ſuam propriam domum ſitam in ta-
,, li loco juxtà, &c.) pro tuto, & ſecuro carcere
,, ſervata forma decreti lati per eandem Epiſco-
,, palem Curiam ſub die, &c. & nullatenus egre-
,, di januam domus prædictæ, vel portam Civi-
,, tatis etiam ad modicum tempus, vel animo ſta-
,, tim redeundi, neque de die, neque de nocte,
,, etiam animo eundi, & ſtatim redeundi, vel
,, animo adeundi ſuperiores, & quod caſus con-
,, traventionis probari poſſit per duos teſtes de
,, viſu, & non ſit neceſſe capi, & ad majorem cau-
,, telam, & ad ſecuritatem Fiſci dedit, & po-
,, ſuit in fidejuſſorem N. Clericum, vel Lai-
,, cum præſentem, & foro huic Epiſcopali ſe
,, cum juramento tactis, &c. ſubmittentem, et
,, fidejubentem, & ad omnia teneri volen-
,, tem promiſſa, & ad quæ ſe obligavit dictus
,, Clericus N. principalis; ità quod non poſſit
,, ſe excuſare alienum factum promiſiſſe, &
,, ultimum poſſe ſuum feciſſe, &c. renun-
,, cian-

„ cientes omni juri, vel legi in sui favorem scriptæ: & signanter d. N. fidejussor renunciavit a ,, de primo, & principali conveniendo, & omnibus aliis juribus, & legibus in fidejussorum favorem dictantibus, *ma se la pleggiaria sarà di tenere la Città per carcere, si aggiunge*: & in casu vocationis faciendæ designaverunt domum N. sitam in vico, &c. seu tali strata juxta domum, &c. & proindè tam dictus Clericus N. principalis, quàm dictus N. fidejussor obligaverunt se ipsos, & quemlibet ipsorum insolidum ,, bona eorum omnia, &c. hæredes, successores, ,, & hæredum bona, &c. cum potestate capiendi, ,, & cum clausulis constituti, & præcarii, &c. renunciaverunt, &c. & juravarunt omnia, & singula tactis, &c.

„ Io N. mi obligo, ut sup.
„ Io N. pleggio, ut sup.
„ Io N. sono testimonio.

7. E quando il carcerato fosse infermo, può dar mamoriale, che sia abilitato a potarsi curare in casa, offerendo pleggiaria; in tal caso in piè di detto memoriale si fa la provista: *Visitetur cum medico*; e fatto l'accesso nelle carceri dal Vicario, insieme col medico, farà la fede il medico della gravezza dell'infermità, che necessita curarsi in casa, o dopo farà il decreto v.g.

V.s fide medici habilitetur N. carceratus in Tali domo ad finem se curandi, præstita prius cautione ducatorum tot. de se præsentando intrà carceres hujus Episcopalis Curiæ infra dies viginti, vel quam primum convaluerit &c.

E poi si stenderà la pleggiaria dello stesso modo, come di sopra, adattandola con le parole del decreto.

E quando il carcerato fosse in altra Città, o carcere fuora il luogo, dove si stipola la pleggiaria, *per viam expromissionis*, cioè che il pleggio solo si obliga per lo principale assente.

8. *Form. della pleggiaria per viam expromissionis.*

„ Die, &c. in Civitate N. pænes acta Episcopalis Curiæ N. personaliter constitutus N. Clericus sine Patre, ut dixit, qui sponte, non vi, &c. expromittendo, & fidejubendo tam principali proprio, & privato nomine, quam nomine, & pro parte talis Clerici, pro quo promisit de rato, cum juramento promisit, & se obligavit ad pœnam unciarum auri 25., &c. facere modis omnibus, & cum effectu curare, ita quod ultimum suum posse fecisse, & factum alienum promisisse, non excusetur; quod dictus Talis principalis carceratus in Tali loco pro caussa contenta, ut in actis, tenere debeat suam propriam domum sitam in Tali loco pro tuto, & securo carcere, ad finem se curandi, & quod se præsentet intrà carceres dictæ Episcopalis Curiæ infra dies 20., vel quamprimum convaluerit, servata forma decreti lati sub die &c. & proindè obligavit se, suos hæredes, successores, & bona omnia substrictiori forma Rev. Cameræ Apostolicæ, cum potestate capiendi, &c. & constitutione præcarii, &c. ubique locorum conveniendi, &c. renunciavit, & juravit in forma, &c.

„ Io Tale di Tale pleggio, e mi obligo, ut supra.
„ Io Tale di Tale sono testimonio.
„ Io Tale di Tale sono testimonio.

N. Cancell. stipulavit.

E venuto, che sarà il termine, se non sarà guarito, devesi per parte dell'infermo presentare memoriale, o comparsa per la proroga di detto termine; ed ottenuta detta proroga, si deve rinovare la pleggiaria, perche non tiene la prima.

Occorre molte volte, che per cautela del pleggio si fa promettere l'indennità dal Principale, o da qualche parente.

9. *Form. dell' Indennità:*

„ Die, &c. pænès acta hujus Episcopalis Curiæ, personalitèr constitutus N. de Tali loco, qui sponte, non vi, &c. asservit pro caussa suæ inquisitionis fuisse habilitatum in domo propria ad finem se curandi, cum obligatione de se præsentando intrà carceres infra dies 20., &c. pro quo fidejussit A., volens propterea ipsum A. reddere tutum, cum juramento promisit, & se obligavit dicto A. præsenti omni futuro tempore eum eximere indemnem, & illæsum a dicta fidejussione, seu obligatione insolidum facta, & stipulata hodiè prædicto die, & reficere omnia damna, interesse, seu expensa, forsan passa, & patienda, ac passas, & patiendas pro caussa prædicta etiam ante damnum passum, & stare simplici juramento ipsius A. fidejussoris, & proindè obligavit se, suosque hæredes, successores, & bona sua omnia præsentia, & futura ad pœnam dupli, &c. cum potestate capiendi, &c. constitutione præcarii, &c. ubique, &c. renunciavit, & juravit in forma, &c.

Il modo d'incusare la pena di detta pleggiarie riservamo dirlo appresso, con le formole delli Decreti, quando si libera il carcerato a pleggiaria, coll'altre formole di pleggiarie nelli *cap.* 30, e 34. bastando queste formole per quelli, che non si liberano, ma restano *sub judice*.

10. Perciò seguitando l'ordine del Processo, il Reo carcerato, o sotto mandato si costituisce, cioè si essamina, *Curia pro Tribunali sedente*, e se li contesta la lite; che quando il Reo sotto il mandato, o dentro il carcere è stato per qualche tempo acquietato, senza essersi procedutto alla sua causa, allora si suole fare decreto, *reducatur in provisionem*; che significa quella causa, nella quale per alcun tempo non si è proceduto, si risvegli, acciò ci si proveda, e si proceda sopra di questa, in modo che venghi il Reo ad essaminarsi, e contestar la lite col fisco per esser liberato, o condennato *de Rosa cap.4. tom. 1. n.5., Capecelatr. num.2. decis.101. Clar., e Bariod. quæst.45.*

11. Avvertendo, che quando il Reo si essamina non con animo di contestarli la lite, ma con potestà *iterum examinandi*; come anco

quando si essamioa estragiodizialm nte, cioè da Scrivano, o Commessario, o che non sia *Curia pra Tribunali sedente*, o in giorno noo giuridico, che non si può dita all' ora, *Curia pra Tribunoli sedente*, in tal cosa si dice in fine dell' essame, *fuit relaxatus cum potestore iterum examinendi*, vel *fuit od carceree dimissus cum pacestate*, &c. Poiche il Reo si può pee una caosa più voito essaminare, *Foller. in rubrica, & si comporent, ante contumociom examinentur n. 4., & ibi de Angel., Sarn. par. 1. fol. 101. n. 10.*

Ed in detto essame, che si fa *estragiudizialmente*, come di sopra non è sofficiente a condannare il Reo, se oon si ratifica *Curia pro Tribunali sedente*, *Beor. dec. 90. n. 8., e tutti li Protici comunemente.*

Ed in tale essame oon s'ioterroga con la patticola, *mocitus dicere veritatem, num ipse fecerit tale bomicidium*, ma si domanda alla larga d' alcune cose per cavarne la verità; e quando persiste a negaee, all' ora *Curia pra Tribunali sedente*, si domanderà del priocipale delitto con detta claesola *monitus*, e se li contesterà la lite, *Morell. §. 6. fol. 83., nu. 90.*, ma più largamente *Megal. in prox. crimin. Canon. c. 14. n. 38., Cartar. lib. 3. de interrogat. reor. c. 1. n. 14.* Benche in alcooe Corti s'essamina co'l *monitus* anco estragiudizialmeote, e poi *Curia pra Tribunali sedente* ripete solo il primo essame. Il totto meglio dalle sottoscritte formole si può compreodere, nelle quali si devooo osservare le sottoscritte regole.

n. 2. Primo Il Giudice non può formare interrogatorio al Reo sopra uo fatto, del quale non costa nell' informativo, *Morel. §. 6. fol. 73. num. 18.*

II. Non può interrogarsi il Reo, se non precedono i dovoti indizj, con riflettere la qualità, e circostanaa del delitto, e so sooo indizj sofficienti a tortora, *Thesaur. dec. 24., Farin. qu. 37., Morell. d. fol. 73. nu 22.*, o cho consti del delitto *in geeere*, *Megal. in prox. crim. Canon. de reo constituend. n. 2.*

Poicho se il Reo confessasse incideotemente altro delitto, del quale noo vi precedono indizj, oon si può di qoel delitto punire, *Affl. dec. 176.* Onde si da la caotela, che sopra tal delitto incidentemente coofessato, si debbaoo dare al Reo le difese, cioè termioe *ad se defendendum*, *Franch. dec. 240. n. 13.*

III. Si deve prima domaodara sopra l' interrogatorj geoerali: *Num sciat causam examinis, quaedo capeus fuit, ubi, a quibus, cum quibus versatur, ubi bobitet, num aliquaedo fuerit inquisitus, &c.*, e poi si domaoda del corpo del delitto, o delitto *in genere*; e poi si domanda sopra ciascheduno indizio *in specie*; e poi quaodo si contesta la lite *Curie pra Tribunali sedente*, si domanda del principale delitto, e se nega il Principalo delitto, se li fa l' interrogatorio colla particola *monitus*. Benche come si è detto di sopra, in alcune Corti si osserva far tutto ciò eoco nel primo essame, che così usano le Corti laicali, ed oggi la pratica Ecclesiastica si uniforma con la laicale.

IV. Regola, si fà sopra d' un' indizio *gradatim*, non sopra tutti uniti; e se rispoode saperlo, si devo lasciaro narrare, senza interrompere il testimonio, *Megal. ubi sup. vers. si confiteri ceperit, Cartar. lib. 2. c. 1. nu. 73. de interrogat. reor.*

E' vero, che *Morell.* dà la pratica al §. 7. ch' essamioandosi prima il Reo, *Curia pra Tribunali sedente*, quell'essame fra il costituto, e subito se li cootesta la lite, seoa' altra eepetizione, e così dice aver praticato nella Matropolitana di Beneveoto, e di Maofredonia, *ut fol. 91. num. 125.*

Afferma però, che in altre Corti ooo ostante cha sia interrogato del priocipale delitto, coo la claosola *monitus*, pure si torna ad interrogare, e constituire, *Curia pra Tribunali sedente*, ed all' ora si stabilisce il termine cootestando la lite; e così veramente si pratica in tutti li Tribunali laicali, como attesta *Broya c. 17. fol. 397. nu. 14.* dopò *Foller. in verb. fit contestatio litis, a n. 1.*, si può perciò praticaro dell' una maniera, e dell' altra, secondo lo stile di ciascheduna Corte.

V. Regola, che se li Reo nel soo essame incideotemente opponesse qualche eccezziooe, come discussione della grazia, o decreto, ch' allegasse aver ottenoto, o di esser riposto alla Chiesa donde fù estratto, o qualcho essenzioue della sua persona, in tal caso noo si prosegue ad interrogare sopra il fatto principale, ma si darà il termine sopra l' eccezzione opposta; e dopò che sarà interposto decreto, *quod procedatur in dicta Curia, oppositis per Reum non obstantibus*, all' ora poi si procedera ad essaminare il Reo sopra il fatto principale, secendo la pratica data da *Sarno fol. 41. form. 28.*

Eccetto se il delitto escludessa tail eccezzioni, come se fosse Ladro di via publica Assassino, Proditorio, e simili, in tal caso si dà il termine della caosa principale, coo riservar l' eccezzione *in expeditione causæ*, secondo la pratica di *Merlin. c. 40., De Marin. c. 5, Rosa cap. 6. tom. 1. n. 25.*

VI. Regola, prima d' essaminarsi il Reo si deve fare la perquisizione nell'Archivio, e d' atti criminali, se altre volte è stato inquisito d' altri delitti; e trovandosi altra inquisizione, della quale non ne fosse stato liberato, s' unisco detta inquisizione antica coi processo nuovo, e s' ioterroga l' inquisito sopra tutte le sue inquisizioni; ma se apparisse esseroe stato liberato, o aggrazziato, si farà la fede di dette perquisizioue, e si ponerà nel Processo nuovo, secondo la pratica di *Broye cap. 17. fol. 396. num. 11.*

VII. Regola, l'accorto Giudice essaminerà il Reo prima, che nelle Carceri sia istrutto da altri, perche ne ò esperienza, che a primo se ne cava più la verità.

VIII. Regola, quando un socio è carcerato, e l' altro nò, il Giudice non deve procedere con-

tro

tro il carcerato, se prima non cita il socio as. senso, perche la contumacia del socio con al. tri am minicoli contro il carcerato fanno indizio a tortura, e confermano maggiormente la sospezzione del delitto, *Farinac. q.38 n.23. Ros. tom.1. cap.7. n.3.*

Form. della perquisizione negl' Atti criminali.

Facta perquisitione in registris criminalibus hujus Episcopalis Curiae N. in illis inveni Clericum N. inquisitum de anno Tali, de homicidio in personam Talis de Tali, pro quo causa sub die Tali fuit liberatus in forma, & nihil aliud fuit repertum contro dictum Talem, & in fidem. Salae die 16. Maji 1700.

D. Jo: Netti Archivarius.

A D D I Z I O N E.

Alli num. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.

QUi l'Autore tratta della *Spontanea comparizione* de' Rei, loro *Abilitazione*, del *Mandato semplice*, e con *Pleggiaria*, & *per viam expromissionis* di passaggio, e so ne riferbo di altre, e delle medesime, e del modo di incusarle altrove, appunto ne' *cap.30.*, e 34. ove noi per non divagarci qui assai, e per non tagliar per lunga pezza il filo a i Principianti, ci riserbamo dir quanto sa di bisogno a sapere, e regolar la materia.

Alli num. 10., & 11.

Qui mistica l' Autore *Esame estragiudiziale* del Reo, Esame colla particola *monitur*, Esame *animo non contestandi litem*, e l' *Reducatur in provisionem*. E per caminar con chiarezza.

1. Il *reducatur in provisionem*: importa, che si elpigli la causa, ch' è stata sotto silenzio per qualche tempo: e questo decreto si fa, quando il carcerato, o l'abilitato, o il Fisco fan istanza, che si spedisca la causa: O quando comparso il citato *ad deponendum*, ed esaminato prima sul corpo del delitto, cioè *Num sciat olim quid mali evenisse in tali loco: Num cognoscat N. de N.* cioè l' offeso: *Num sciat ei aliquod mali occidisse: Num sciat quomodo ei acciderit &c.* e poi sull'indizj, e congetture contro lui *in specie* esistentino, tanto generali: *Num sciat causam sui examinis? Quomodo vocatur?* Se sia stato carcerato? *Quando captus fuit? Ubi, quibus, cujus professionis sit? Ubi habitet? Cum quibus versatus? Num ob eam fuerit inquisitus? Qua de causa? Coram quo judice? Num ob eam fuerit absolutus, vel condemnatus &c.* quanto particolari, che toccano, ed indicano il delinguente di quel certo delitto, e nella forma detta da noi *fol.....* e che toccaremo quì nel *n.12.*, o mai interrogandosi del delitto principale: cioè: *Num ipse fecerit tale delictum &c.* Se dalla tale deposizione, o dalla risposte farte a quest' ultimi Interrogatorj foll' indizj il delitto resta escluso, e dirà: *Visa depositione, non molestetur, vel licentiatur, &c., vel suspensa criminali tamen agatur civiliter*, come dissimo avanti con *Scaccia, de Rosa, e Genuese in prax. c.27. nu.4.* o dalle risposte appariran mendacj; o verrà a scovrirsi esservi stato delitto per parte dell' esaminato, e si dirà: *Visa depositione facta per N. v.g. mendacio quia, dixit haec, cum ex testibus constet contrarium: vel visa contrarietate, quia in sua deposizione prius dixit haec, et postea haec &c. iterum examinetur tamquam principalis vel, reducatur in provisionem; vel procedatur ad ulteriora* (che son una cosa), che importa, che l' inquisito si riputi reo principale, e si constituisca, e se li dian le difese, de *Rosa in prax. c. 4. n. 5.* E così si osserva nelle nostre Curie. E la Pratica è così: Di nuovo si piglia la deposizione di questo citato con la particola *Constitutus, vel examinatus* (che son l' istesso), e con la particola *tamquam principalis*, con li seguenti interrogatorj: *Num sit dispositus ad veritatem dicendam melius, quam fecit in praecedenti Interr. & ei dicto, ut pare, et absolutè norret veritatem facti mortis N. de N. de quo in praecedenti examine*: ed avuta la risposta si convincerà: *Et Dom. dicente, quomodo potest asserere hoc si ex testibus constat, quod ipse constitutus scit, interfuit, fecit &c.* E se sarà contrario: *Quomodo in prima parte suae depositionis deposuit tali modo, & postea dixit tali modo, quod est contrarium primo dicto*; E finalmente a' interroga del delitto principale, e li si contesta la lite, cioè: *Et monitus dicere veritatem, num ipso constitutus occiderit, vel propinaverit venenum, vel occidere, & propinare fecerit, vel consulerit, vel mandoverit etc.* Per ultimo se gli darà il termine per le difese; e si faran tutti l' altri atti necessarj &c.

2. La particola *Monitus* si pone nell' interrogatorio del delitto principale nel secondo constituto, o sia esame del Reo con la contestazione della lite, e si pone colla narrazione dell' indizj provati nell' Informativo contro dell' inquisito perche esso inquisito devo esser cerziorato dal Giudice *de veritate indiciorum* contro lui esistentino nell' informativo; la quale certiorazione non fatta, il Reo non è certo, che il Giodice giustamente l' interroghi, perciò non è tenuto, ne rispondere, secondo l' Angelico, come detto abbiamo avanti nel *cap.23 alli nu. 3. 4. 5.*, nè è tenuto scovrirsi, perche lo giuramento da lui dato in principio del Costituto non lo liga senza la certiorazione degl' indizj, *Diana par.3 tract.5. Miscell. resol.91.*, de *Rosa cap.5.nu.44. et in append fol.3. col.1. vers. dicitur etc.*, e *Morell. de remiss. Clerici § 9.n.13.* avvertono, che il Giudice mai deve servirsi di questa particola *monitus*, se veramente non vi siano l' indizj, perche ingannarebbe il Reo, ed offenderebbe Iddio, chiamato in testimonio della verità nel giuramento dato. Però l' inquisito interrogato senza l' indizj sufficienti benche tenuto non sia nè rispondere, nè scovrirsi, non perciò potrà dir la bugia, ma solo si potrà protestare, e non rispondere, o gravarsi, ed appellare, *Paciane de probat. lib.2. cap. 7. num. 5. & seq.*, seguitato da *Guazzine defens.*

def.20. cap.7. n. 8., ed in pratica s'osserva, che tanto per cerziorar l'indizj al Reo, quanto a fine di megilo convincerlo, se li leggano (*suppressis nominibus*) e precedentino l'interrogatorj sull' amicizia, e nemicizia che potesse aver da testimonj, le deposizioni da' testimonj, *Ambrosino lib.2. c.8., Pellegrino in prax. par.4. sec. 9. num.* 65., oppure se li confrontano i testimonj. E quì si noti: ch'essendo più capi d'inquisizione contro del Reo, dovrà di ciascuno con la detta particola *monit ut* esser interrogato, purche però per ciascun capo concorrano l'indizj *ad torturam*; altrimenti se si lascierà un capo, sù di questo non si direbbe *contestata la lite*, perche sù di esso non sarebbe stato legitimamente interrogato, *Rosa in append. fol. 3. col. 2. vers. verum &c.*

3. L'*Esame estragiudiziale* intende l' Autore quello, che si fà dal Cancelliero, e non dal Giudice *Curia pro Trib.sed.*, e per conseguenza la confessione fatta in tal esame dicesi anco astragiudiziale, *Claro quæst.* 21. ed in questo esame si può interrogare il Reo del principale delitto, e colla particola *monitus* sull' indizj, e contestarseli la lite; Però siolte tal esame si deve portar il Reo *coram Judice C. P. T. sed.* il quale s' interroga di tutta la sua inquisizione, e l' inquisito risponde, rimettendosi alla deposizione già fatta, e giora colla segnente formola; *Die etc. Mensis etc. anni etc. in Curia Episc. N. & coram Rem D. Vic. Gener. ejusdem sedente pro Tribunali in aula solita, meque etc. Personaliter constitutus N. de N. de quo supra principalis inquisitus, processatus, & carceratus, pro causa, ut ex actis, qui per D. inter. fuit specificè super singulis capitibus, et tota ejus inquisitione. Resp. in omnibus referri ejus depositionibus factis, & omnia dixit animo litem contestandi, et juravit in forma etc.* si sottoscrive il Reo, il Giudice, il Cancelliero. Però li Constituti mai si faccino per Sobalterni, perche Iddio si piglierà il conto dal Giudice: E potendosi fidar la vita, e la reputazione di un Reo nelle dita di un Cancelliero, bastarà l'esame da lui fatto per essersi contestata la lite col Reo, senza farsi l' infrascritto atto separato della contestazione della lite,

4. L'*esame animo non contestandi, etc.* è propriamente l' esame, che si fa del Reo constituto *coram Judice*, e citato, e *ad deponendum* solamente, o colla particola *tamquam principalis* per l'indizj leggieri esistentino contro lui; oppure citato *ad informandum* per l'indizj gravi, ma non sufficienti alla tortura; nelli quali esami è lecito al Giudice solo interrogarlo come principale sulla verità degl'indizj contro lui provati nell'informativo, e sul corpo del delitto, come quì sopra nel *num.* 1. abbiamo detto, e mai interrogarlo del delitto principale, col *Num feceris tale delictum, &c.* (col quale solo interrogatorio si contesta la lite), perche oltre che non sarebbe tenuto rispondere, e scovrirsi esso Reo, come sopra dimostrato avemo, anzi l'inquisito ne' tali esami non potrebbe connumerarsi trà Rei, *Guazzino defens.* 20. *cap.7. n.9.*, ed invano se li darebbe il termine alle difese, ne potrebbe condannarsi a pena straordinaria, molto meno all'ordinaria, *Claro §. fin. quæst.29. n.35.*, e 'l Giudice medesimo interrogandolo sul delitto principale gravarebbe l'anima sua, irrogarebbe infamia all'Inquisito, e li firmarebbe contro il titolo del delitto, e lo porrebbe trà Rei, *Follerio in prax. verb. fiat litis contest. in fin.*, *Guazzino defens.* 24. *cap. 7. per tot.*, e ben potrebbono l' Avvocati, vedendo contestata la lite coll'inquisito senza l'indizj sofficienti alla tortura, gravarsi, e far istanza per la revocazione di un tal' atto, e cercar l'abilitazione del Reo, *Gobbio resol.*125., e *Sanfelice decis.* 263. E se l'indizj leggieri possono unirsi a far'un indizio grave per la tortura, e quindi contestar la lite nella semplice deposizione della citazione *ad deponendum*, lo diremo nel *n.12. seg.*

5. Avvertendo però, che se nell'esame del citato *ad deponendum* si vanno a crescer l' indizj leggieri a favor del Fisco in indizj gravi per la sua deposizione; oppure resti escluso il delitto, la pratica sarà, come sopra quì nel *n.*1. E nell' esame del citato *ad informandum* coll' indizj non sofficienti alla tortura, se l' inquisito non confessa altro di più, per cui passano l'indizj gravi farsi sufficienti per la tortura senza contestarseli la lite, cioè senza interrogarlo sul delitto principale, e senza darli il termine alle difese, si citarà trè, o quattro per abondanza l' accusatore *ad subministrandum, & deducendum alia inditia, si habet, Pellegrino par 4. sect.17. n.9.*, s'assolve esso Inquisito *ab instantia*, o *ab observatione judicii & defectu probationum*, ma non però s' assolve dal delitto, con tal decreto: *Ex hactenus deductis, vel alio non apparente, non molestetur, Guazzino defens.2. cap.7. n.7.*, oppure come li più cautelati Criminalisti vogliono, a fine che possa di nuovo chiamarsi, si dirà: *habilitetur cum obligatione, vel cautione de se præsentando ad omnem ordinem*, come s' osserva in Roma, *Farinaceo de inquisit. quæst.4. n.25.*, *Scialoya de tort. cap 4. n.* 28., qual decreto, sebbene paja abbia natura di sentenza diffinitiva, perche se niente sopra venga di nuovo contro dell'inquisito, non può revocarsi; rigorosamente parlando però è interlocutorio, perche *supervenientibus novis inditiis gravibus*, si può procedere, e carcerare, *Tesauro decis.122. n.13. Bossio de sent. n.9.*, 5. *Farinaceo quæst.4. n.25.*, *Caballo cas.93. n.8.* ed altri presso *Guazzino loc. cit.* E si noti, che li sopradetti decreti *Ex hactenus, &c.*, *Alio non apparente, &c.*, *Habilitetur, &c.* si faccino dopo fatta la deposizione, e non dopo che già si fosse dato il termine alle prove; perche se si facesse compilato il termine, l' assoluzione caderebbe sul delitto, non sulla istanza, e restarebbe *definitivè* assoluto, benche ci si apponesse la clausola, *ex hactenus, &c.*, come riflettono *Guazzino loc. cit. n.6.*, e *Covarruvia lib.1. variar. cap.1. n.8.* Onde per cautela: Doveo

dosi

doſi far decreto aſſolutorio, quando nelle difeſa vi aveſſero debilitate le ragioni del Fiſco, ci ſi appogga clauſola, *Excarceretur cum cautione ducatorum* . . . . . *&c.*, *& de ſe præſentando ad omnem ordinem Curiæ novis ſupervenientibus inditiis*, *Campana reſolut.* 15. n. 30. O pure eſſendo probabile, che ſian per venir nuovi indizj, il decreto ſia: *Conſignetur tutæ perſonæ, cum cautione de illum exhibendo ad omnem ordinem Curiæ, Brogl in prax. c.* 18. n. 22. Ne parla l' Autore nel *cap. ſegu.* 26. al n. 14.

Al numero 12.

1. FAtta la citazione *ad informandum* per l' Indizj ſofficienti alla tortura, o per l'indizj gravi, o per l'indizj leggieri, li quali ſiano fatti gravi, e ſofficienti per li mendacj, &c. nella prima depoſizione, o ſianſi cumulati a farne un Indizio indubitato ſofficiente alla tortura, in tal caſo l' Inquiſito dopo che ſi farà eſaminato su di ciaſcuno indizio, come detto abbiamo, ſi interrogarà ſul delitto principale, cioè: *Et monitus dicere veritatem, Num verè ipſe fecerit tale delictum, nem ex actis, et teſtium depoſitionibus conſtat de inimicitia capitali cum* N. *occiſo*, *de refugiatione poſt delictum de fama publica*, *&c.*, narrandoſeli tutti gl'indizj, cioè col quale interrogatorio ſe gli conteſterà la lite, perche la conteſtazione, la quale altra non è, che *negotii principalis hinc inde apud Judicem facta narratio*, *& ſecuta reſponſio*, ſecondo la *Gloſſa in c. olim, de litis conteſt.*, *Clara quæſt.* 45. n. 2., ed altri preſſo *Fagnone in cit. c. olim n.* 5., s' induce facendoſi l' interrogazione del negozio principale, ed avendoſi la riſpoſta, o affermativa, o negativa, *Fontana dec.* 449. n. 10., e cita molti DD., e per la quale l' Inquiſito ſi pone nel numero de' Rei, ſe li forma il titolo del delitto, *Sanfelice tom.* 2. *deciſ.* 263., *Guazzino defenſ.* 20. *cap.* 7. n. 9., *Clara quæſt.* 14. *num.* 13., *&c.*

2. E quì ſi rifletta no più coſe, le quali avanti notate l' abbiamo nel *cap. ant.*, ed in queſto I. Che nell' interrogatorio *Num ipſe fecerit*, *&c.*, ſe ci pone la particola *Monitus* colla narrazioni di tutti l' Indizj provati contro dell' Inquiſito, perche eſſo Inquiſito acciò ſia tenuto riſpondere per lo giuramento già dato, deve eſſer cerziorato della verità dell' indizj contro lui provati nell' informativo. II. E' vero, che non farà tenuto riſpondere il Reo Interrogato ſenza l'Indizj ſofficienti, o fatti gravi per li ſuoi mendacj, o ſiano l' Indizj leggieri, o imperfettamente provati, ma cumulati trà loro, però non potrà dir qualche mendacio, ma dovrà proteſtarſi, o gravar, o non riſpondere, o appellare. III. Che il Giudice non può, ne deve ſervirſi della particola *Monitus*, ſe veramente contro dell' Inquiſito non vi ſiano indizj, come già detti; a ſtia attento, ch' eſſendovi contro dell' Inquiſito più capi d'inquiſizione, deve ciaſchedun capo interrogare con la detta particola *Monitus* (purche però per ciaſcun capo vi ſiano indizj ſofficienti, o gravi, o fatti gravi, o cumulati) perche laſciandoſi un capo ſolo interrogarſi ſenza queſta particola, ma ſi dirà su tal capo conteſtata la lite, perche sa di eſſo non ſarà legitimamente interrogato. IV. Sappia il Giudice, che più indizj leggieri, imperfettamente provati; (cioè provati per un teſtimonio) generalmente parlando, non poſſono unirſi, a formare un' Indizio grave ſofficiente per la tortura, *Grammatico conſ.* 3. *num.* 18., *Claro quæſt.* 63. *ver. ſic &c.*, *Ondedeo conſ.* 93. n. 81. *vol.* 2., *Guazzino defenſ.* 30. c. 32. *nu.* 1., e cita molti; Ma poſſono unirſi, ſe queſti ſiano trà loro ſubordinati, e tendeſſero a un fine, come dimoſtrau il *cit. Guazzino verſ. olii autem*, e *Capecelatro dec.* 161. n. 25., e 26., il quale dice, concorrendovi o la nemicizia trà l' offenſore, o l' offeſo, o che l' offenſore ſia ſtato veduto *in loco delicti* collo ſchioppo, o colla ſpada, o la fama publica, o la confeſſione eſtragiudiziale, o coſe ſimili, benche imperfettamente provate, che ſia ſtato l' inquiſito condannato alla tortura, e cita *Grammatico conſil. crim.* 32. n. 10., *et dec.* 34. *nu.* 35., *Menochio*, *Farinacco*, e così deciſo per lo Regio Collateral Conſeglio. Ma per la verità nella noſtre Corte non poſſono unirſi l' indizj leggieri, per lo celebre teſto *in cap. pro humani, de homic. in* 6. ove l' indizj ſi vogliono *indubitati*, acciò poſſa per eſſi condannarſi alla tortura, o alla pena ordinaria, *Merlino cent.* 1. *c.* 64. *num.* 20., *Pelino in cap. aſſertæ limit.* 3. *de præſumpt.*, e noi l'abbiam detto altrove, e *Greſſet.* § 29. n 260., 261., 262. fondato, che l' indizj indubitati baſtino per condannar l' aſſaſſinio, ſecondo la mente del Pontefice *in cit. cap. pro humani, propter acerbitatem delicti*, benche *De Marinis lib.* 1. *quot. c.* 51. *num.* 8., 9., contro *Merlino* voglia, che nell' aſſaſſinio le prove devono eſſer chiare, piena, e che *nulla tergiverſatione celari poſſint*. Similmente più indizj gravi, perfettamente provati, (cioè per due teſtimonj) ſi uniſcono a formar un indizio indubitato, quando tendono al medeſimo fine, *Capecelatro dec.* 163. *num.* 43, *Sperelli deciſ.* 108. *nu.* 45., *Vermiglia conſ.* 381., *Gobbi reſol.* 125., *&c.*

3. L' *Interrogatorj* ſi devono fare dal Giudice, o da altra perſona alla quale poſſa fidar la ſua coſcienza, (e non dal Fiſco), all' inquiſito; e ſi devono fare del fatto, e di tutti l' indizj che coſtano nell' informativo; e ſi devono fare *cauſa veritatis eliciendæ ab ore inquiſiti*, cioè ſenza ſoggeſtione, o inganno, che ſeco portano la menſogna, *Covarruvio lib.* 1. *var. cap.* 2., *Scaccia de judic. cap.* 86. *nu.* 34. benche la finzione ſia lecita *cap. afferte de præſumpt.*, *Poriſio de ſynd. verſ. ſequitur modo &c.* perche il fingere è diſſimulare, ma contiene la verità, e *Figuli* ſi dicono li compoſitori della creta; e'l Redentore noſtro Maeſtro *in S. Luca cap.* 24. alli due Diſcepoli in *Emmaus finxit longius ire*, e le moſtra S. Gregorio Papa *in hom.* 34. *in Evang.* e l'Apoſtolo San Paolo a'Romani, *quia aſtutus fui, ideo dolo vos cæpi*. A tal fine ſi formarà l' accorto Giudice prima d'eſaminare l' inquiſito, a di coſtituire il Reo un ſommario di tutte il fat-

o in tal Chiesa: si dirà: *Nam cognoscat* N: cioè quel testimonio con cui parlò tal giorno, in tal luogo, in tale Chiesa; *Ex quo tempore illum non vidit? vel non sit cum eo locutus? In quo loco, & loci loco fuit allocutus?* E negando il luogo, si convincerà colla narrazione della deposizione di quel testimonio, con cui parlò in tal luogo, ed in tal tempo. E si noti, che quanto dice, e qual moto faccia nel volto, negli occhi, nella bocca, e sospirando, o sudando, &c. tutto puntualmente si registri dal Cancelliero nell' atto della sua medesima deposizione.

6 L' Interrogatorj non dovran così tessersi sull' Indizj, che venga l' Inquisito ad istruirsi del contenuto nell' informative; però il Giudice da quando in quando andrà divertendosi a domande strampalate, ma quasi confacentino, e poi se ne ritorni, a fine che l' Inquisito non vada a pigliare il fine dell' interrogatorio; e si mediti una risposta mendace. L' Interrogatorj saranno l' uno dopo l' altro, *Pegna ad Eymer. part. 3. comm. 22. §. inquisitores*, ogn' uno con le sue proprie circostanze, potendo continuar l' esame più giorni: E potranno unirsi più interrogatorj in uno, quando trà loro fossero connessi, e dipendentino.

7 Venendo legitimamente interrogato (cioè *præcedentibus inditiis in informativo*, è colla particola *monitus &c.*) l' Inquisito è tenuto rispondere colla parola affermativa; o negativa, cioè, o *sì*, o *nò*, e non può dire *credo*, *non sò*, *non mi ricordo*, *può essere*, *dica che l' ò detto etc. e quelche è detto si è già scritto*, *ed à quello mi rimetto etc. Scaccia de judic. lib. 1. quæst. 86. n. 33.* altrimenti per averli o il sì, o il nò, cioè a fine che voglia rispondere *congruè*, si forzarà, o sotto la pena, *a criminis confessati*, o *mulctæ impositæ*, oppure si forzarà colla tortura, *Ambrosino loc. cit. lib. 2. cap. 7. num. 7.*, *de Rosa in prax. cap. 2. num. 25. in fin. 26.*

E per venire alla pena del *criminis confessati etc.* nella deposizione che, fa l' Inquisito, primo si scrivino l' Interrogatorj colle risposte, cioè: *Ad hoc noluit respondere. Ad hoc respondit nescio, non recordor, etc. Cartario lib. 3. cap. 3. num. 1.* Poi si ricerca che così del corpo del delitto, e che contro dell' inquisito vi siano l' Indizj ad interrogarlo di quello delitto, o che verosimilmente possa, o debba saperlo. Appresso è da considerarsi la qualità del delitto, perche se nel delitto non vi entra la pena corporale, si forza a rispondere *tribus monitionibus præcedentibus*, comminata la pena, o *Ducat.....*, o *Criminis confessati*, o *Perjurii commissi*, *Ambrosino*, e *de Rosa loc. cit.* Ma se v' entra la pena corporale, si forzarà ancor precedentino le tre monizioni, nella quali comminata la pena della tortura, coll' atto dalla tortura a rispondere congruamente nel modo seguente.

Formola ad congruè respondendum *sub poena Criminis confessati*, *vel Mulctæ*, vel *Perjurii*.

Et monitus per Dom., ut prædictum interrogatorium evacuet pro veritate, absque eo, quod se referat ad jam dicta: vel per verba clara, omissis verbis nescio, non recordor, etc. Resp. La verità l' ò detta, o stà scritta, mi rimetto a quello, che si è scritto. *Inter., et monitus, ut sub pena ducatorum....* vel *confessati criminis, de quo imputatur*, vel *Perjurii*, vel *quid aliud sibi pignora auferantur, veritatem dicat, Resp.* Quel che ò detto, è scritto: *Et Dom. dicente, ut se disponat ad meliùs, et congruentiùs respondendum, et a contumacia, et obstinatione prædicta recedat. Resp.* Non voglio dir altro, quel che è scritto, a detto; *Et Dom. subjungente, ut omninò respondeat, quià aliàs devenietur contra ipsum ad pœnarum prædictarum, et gravaminum declarationem incursus. Resp.* Io non voglio dir' altro; *Et licèt pluriès, et pluriès per Dom. monitus ad meliùs clariùs, et magis præcisè respondendum, semper idem responsum dedit, manendo in dicta obstinatione, quæ ego, etc. Tunc Dom. visa obstinatione ipsius N., notoria inobedientia, et pertinacia, ac spretis monitionum sibi factarum, declaravit illum confessum, et quod ejus confessio habeatur pro recepta, prout sibi deteriùs, quoad interrogatoria ei facta, & proindè cum eo procedatur ad ulteriora, tanquam contra confessum*; Vel: *Reservato sibi jure pronunciandi in quacumque parte judicii super incursu mulctæ, & pro ea mandati executive, &c. Et pro nunc ad ulteriora procedens fuit dictus N. per Dom. interrog.*, e si seguono a far l' altri Interrogatorj sull' altri Indizj, seguitando la Deposizione, che cominciò.

Formola ad congruè respond. per Torturam.

Inter., & monitus, &c. come sopra. *Quià aliàs contra ipsum necesse erit pro prædicto responsione habenda ad opportuna juris, & facti remedia devenire. Resp.* Quelche ò detto, è già scritto, ed a quello mi rimetto, &c. E se mi volete dar la corda, datemi prima le difese, e poi fate qualche vi pare. *Et Dom. dicente, quod in hujusmodi casibus copia non datur, nec defensiones; idò respondeat ad prædicta absque aliis subterfugiis, et cavillationibus. Resp.* Voi mi fate torto; *Et aliud dicere noluit, quæ ego etc. Et licèt fuisse pluriès, et pluriès, per Dom. instantum pro dicta responsione habenda, semper idem responsum dedit, quæ Ego pariter, etc. Tunc Domini sedent, et c. Visa pertinacia ipsius N. noluit respondere, vel juxta interrogata respondere, pro dicta responsione habenda super prædicta, cum aliter ab eo haberi non posset, mandavit ipsum N. adduci ad locum torturæ, ibique spoliari, ligari, et funi applicari.... Qui sic ad locum torturæ adductus, dum spoliaretur, et ligaretur, fuit per Dom. benignè adhortatus, et monitus, ut se* di-

Respondeat ad responsionem dandam interrogationi sibi factæ, vel ad præcisè, & congruenter respondendum super his, de quibus interrogatur, olidi in altum elevabitur. Resp. Io hò detto, e quelche hò detto, e detto. *Tunc Dom. cum videat ipsum N. adhuc in sua contumacia persistere, mandavit ipsum in altum elevari ad effectum prædictum.* Si sentirà che dice nella tortura, e si noterà. Tutto si praticherà secondo la formola della tortura generale. E si noti, che se l'Inquisito, non volesse rispondere, perche allegasse il Giudice per sospetto, e per incompetente si dovrà soprasedere dalla coazzione, e dal corso della causa, *Bertazzolo lib. 1. consil. 8. Ambrosino lib. 3. cap. 7. num. 19.*

8. Sarà tenuto non solo rispondere l'Inquisito congruamente, e chiaramente all'Interrogatorj del Giudice, mà se non fosse conosciuto, di cui non si sà nè il nome, nè il cognome, nè la padria, e di lui nell'informativo li testimonj deposero *per signa*, per il volto, la barba, le vesti, &c. sarà costretto manifestare il suo nome, e cognome, e Padria: la Pratica di costituir questo inquisito incognito la diremo nel *cap. seg. 26. Costituto dell'Inquisito Incognito ver. 9.*

9. Finalmente sarà tenuto l'Inquisito sottoscrivere il suo esame, se saprà scrivere; e la Pratica sarà; Compita la sua deposizione, e stesa la particola solita, *& injuncto, ut se subscriberet;* Se ricusasse di sottoscriversi, o dicesse non saper scrivere, si notarà la risposta *di non saper scrivere, &c.* e s'interrogarà *incontinenti: An sciat scribere? Resp. nescire, &c.* si esaminaranno presto due testimonj con li seguenti interrogatorj: *Num noverint N.?* cioè l'Inquisito. *Num viderint eum aliquando scribere?* o questi deponendo di averlo veduto scrivere, di nuovo si chiamarà l'Inquisito, e si ammonirà, che scriva: e ricusando, se li faran le tre monizioni sotto la pena *comminata tortura, ut scribat:* ed essendo ostinato, li sarà il decreto: *Torqueatur N. ad scribendum,* e si fà l'atto della tortura, come quì sopra al *num. 7.* mutato solo le monizioni; e nel caso però che meritasse la pena afflittiva; perche se nò, si praticharà la multa, &c. col decreto *Ut se subscribat sub pœna ducat. .....* vel *Criminis confessati,* e dopo le trè monizioni, essendo ostinato, si condannarà alla pena, e se gli spedirà contro il mandato esecutivo, come detto abbiamo.

D. Ignazio Matteo d'Afflitto.

C A P. XXVI.

Dell' Essame del Principale Inquisito, e constituto, e contestazione di lite.

S O M M A R I O.

Deposizione del Principale inquisito, quando non se li contesta la lite, n. 1.
Decreto dentur defensiones *senza termine, sua Formola, ad effetto, n. 2. E con termine, num. 8. e sua avvertenza num. 14. E quando defensiones intùs, vel extrà uti capita, n. 16.*
Processo criminale consiste in trè parti, cioè in processo Informativo, Offensivo, e Defensivo, n. 3.
Processo Informativo, in che consiste, n. 4.
Processo Offensivo, in che consiste, n. 5.
Processo Defensivo in che consiste, n. 6.
Contestazione di lite, seù Constituto del Reo, n. 7.
Decreto adversus confessionem, n. 9.
Decreto, quando confessa un'delitto, e nega gl'altri, o confessa con qualità, che scusa, o diminuisce la pena, n. 10.
Decreto del termine ad defendendum, non si proroga nelle cause criminali, e si assegna la ragione, n. 11. Limitazione di detta regola, n. 13. e 20.
Decreto di Conclusione non si usa nel giudizio criminale, n. 12.
Nuove prove quando sopravengono contro il Reo doppò repetiti i testimonj fiscali, come si pratica, num. 13.
Abilitazione del Reo, quando, ed in quali delitti si pratica, n. 15. e quando nò, n. 16.
Repertie Capitoli, in che differiscono, e quando si dà la copia delli reperti, e quando si negano num. 17.
Citazione del querelante se vuol fare parte in giudizio, ed in quale atto si deve citare il querelante, n. 19.
Carcerato si deve richiedere, sè, o nò vuole aver per repetiti li testimonj fiscali, e Form. della detta requisitorio, n. 20.
Dichiarazione, che fà il carcerato d'aver per repetiti li testimonj fiscali, Form. pænes acta, e Form. per via di libello. n. 21.

1\. *Form. della deposizione del Principale inquisito, quando non se li contesta la lite* Curia pro Tribunali sedente.

„ Die, &c. in tali loco coram Rev. N., vel
„ ordinatione Episcopalis Curiæ N., con-
„ stitutus principalis in Aula Episcopalis Curiæ
„ N. coram Rev. Domino Vicario Generali N.,
„ meque, &c., assistente Domino N. promoto-
„ re Fiscali, Titius filius Caii Civitatis N., æta-
„ tis suæ annorum tot in circa, principalis in-
„ quisitus, & carceratus, solutus, tamen vincu-
„ lis, & catenis, qui delato sibi juramento veri-
„ tatis dicendæ, prout tactis scripturis juravit
„ fuit per eundem Reverendiss.

Interr. Quomodo hic reperiatur?

Resp. Signore mi trovo quà, perche essendo carcerato in queste Carceri Vescovali, il Carceriero mi à chiamato, e condotto quì avanti V. S. Rev.

Interr. An sciat, vel præsumat caussam suæ vocationis, vel præsentis examinis?

Resp., &c. Io non mi posso imaginare la causa, perche sono stato carcerato, e perche voglia V. S. Rev. essaminarmi.

Interr. In quo loco, quando, et a quibus carceratus fuit?

Resp.

R.sp., *&c.*

Interr. An cognoscat talem de tali (cioè, l'occiso.

Resp. Signor sì, che lo conosco per esser mio Paesano.

Interr. Quid ad præsens sit de dicto tali de tali (cioè l' occiso.)

Resp. ò Inteso dire, che sia morto occiso il tale giorno.

Interr. An sciat pro qua caussa, quomodo, & a quibus fuit occisus?

Resp, *&c.*

E confessando esser stato esso l' occisore, si scriva come dirà senza interrompersi; e negando non saperlo; o dicendo esser stato occiso da altra persona; o non sapere da chi, all' ora si deve dare l' interrogatorio.

„ Et monitus dicere veritatem, dum constat in hac Episcopali Curia, qualiter ipse N. in tali loco, tali die ictu scoppictæ necavit dictum N. pro tali caussa, & deinde se refugiavit in tali Ecclesia; si cerziorarà di tutto il fatto, che costa nell' informazione „ ut ex probationibus sistentibus in processu.

Resp., *&c.* „ Et sic fuit ad carceres dimissus cum potestate iterum examinandi, fuitque ei injunctum, ut se subscriberet, proùt accepto calamo se subscripsit.

Io N. N. di N ò deposto, ut suprà.

Overo se non sa scrivere, si dirà:

„ Fuit ei injunctum, ut signum Crocis faceret, ex quo dixit se nescire scribere, proùt accepto calamo propria manu signum Crucis se signavit.

* *Signum Crucis*, *&c.*
N. Vic. Gen.

N. Act.

E se stà sotto mandato si dirà: *Fuit relaxatus cum eodem mandato ad finem iterùm examinandi*; E nel principio dell' essame dove si dica: *Inquisitus, & carceratus* si dirà: *Inquisitus, & sub mandato detentus.*

Fatto detto essame si può tornare ad essaminare quante altre volte li piacerà.

Avvertendo, che quando sono più delinquenti nel principio dell' essame, si dirà: *Principalis in se, testis verò quò ad alios.*

Finalmente quando non vuole più essaminarlo, se la Corte tiene il Consultore, manderà il processo al Consultore; o pure il Vicario Generale farà decreto, v3.

2. *Form. del decreto, quando si procede alle difese.*

„ In Caussa Rev. Promotoris Fiscalis cum Clerico N. inquisito, & carcerato in hac Episcopali Curia de homicidio in personam Talis de Tali, & aliis.

Die, *&c.*

„ Per Episcopalem Curiam N., ejusque Reverendiss. Dominum Vicarium Gen. N. instante, & audito Rev. Promotore fiscali fuit provisum, & decretum, quod prædicto Tali, ut supra, inquisito, & carcerato dentur defensiones, & ità per hoc suum, &c.

N. Vic. Gen. *N. Act.*

In questo decreto non si prosiegue termine, perche non è stato l' essame fatto a fine di contestare la lite, ma a fine di vedere dal processo informativo, se, o nò si deve procedere alle difese, o se si deva abilitare.

Ed interposto detto Decreto, che si diano dette difese nell' istesso tempo, overo in altro giorno giuridico, si deve il Réo di nuovo essaminare per contestarli la lite co'l termine a difendere, che viene ad essequirsi il decreto di sopra, dove si è detto, che *dentur defensiones*, che in Vicaria si dice *scribatur*, quasi che all' ora si riceva l' Inquisito trà li Rei, che se li devono le difese.

3. Dovendosi sapere per maggior chiarezza, che il Procaffo criminale si divide in più parti cioè Processo *Informativo*, *Offensivo*, e *Defensivo.*

4. *Informativo* si compone dal principio delle querele, denuncia, o inquisizione, prove del delitto *in genere*, prova del delitto *in specie*, citazione contro il Reo, o tutti l' atti, che si fanno in contumacia contro li contumaci, e l' essame, che si fà del principale, che compare: tutte queste cose contiene il processo *Informativo*, che si fa solo per informazione, ed istruzione del Giudice; quale processo Informativo così fatto, e considerato, potrà li Giudice giudicare se si deva procedere alle difese, perche l' ave per Reo, o se si deve scarcerare *ad omnem ordinem* della Corte, o consegnarsi *tutæ personæ*, o *abilitarsi in forma*, come si dirà *suo loco* appresso; e perciò in detto processo informativo li citano li testimonj, e si essaminano senza la requisitoria della Parte a vedere il loro giuramento, perche quelle prove non sono sofficienti, nè si fanno a fine di condennare il Reo, ma solo per istruzzione del Giudice per dellberara se, o nò l' inquisito: si può tra li Rei ponere, e conoscendo potersi ponere, si farà detto decreto, *dentur defensiones intùs, vel extrà*, *vel per capita*, come più appresso si dirà.

5. Il processo *Offensivo* consiste in legitimare li processo *informativo* colla repetizione delli testimonj, che si farà *parte citata ad videndum juramenta Testium*, e con ciò si viene a fondare l' intenzione del Fisco, quale non restaria fondata con quello primo essame fatto *inaudita parte*, e per difetto delle prove verria liberato il Reo, come porta decisio *Morell. §. 7. fol. 97. num. 72.*

6. Il Processo *Defensivo* consiste, che doppo saranno repetiti li testimonj fiscali, s' essaminaranno li testimonj ad istanza del Reo per giustificare la sua innocenza.

Dunque fin' ora s' è trattato del processo *Informativo*, da quì avanti si trattarà del processo *Offensivo*, che comincia dalla *Contestazione* della lite, o dal termine.

7. *Form. del contestare la lite, o del Costituto.*

„ Die, &c. in T. Civitate coram Rev. Domino Vic. Gen. pro Tribunali sedente, meque, &c. constitutus Clericus N. principalis inquisitus, & carceratus extra tamen carceres, in

" libertate positus, solutus vinculis, & catnais, " animo litem contestandi; & litem sibi contestando, fuit iterùm cum juramento interrogatus super tenore ejus inquisitionis, qui petiit sibi legi ejus primam depositionem, & eidem lecta de verbo ad verbum, ut jacet, quæ incipit, die, &c. Constitutus T. de T., &c. *subsequendo finit*, & sic fuit ad carceres dimissus Io T. de T. ò deposto, ut suprà. *T. Act.* " Et per ipsum audita dixit, quod se remittit dictæ depositioni, & in fidem &c.

Io T. de T. ò deposto, ut sup.
N. *Vic. Gen.*

N. *Act.*

" Et per Episcopalem Curiam N., ejusque Rev. Vic. Gen. habita lite pro legitimè contestata fuit dicto T. ut supra inquisito, & carcerato statutus, prout statuitur terminus dierum quatuor ad se defendendum, & Promotori Fiscali ad magis impingnandum, & ità per hoc suum, &c.

N. *Vic. Gen.*

N. *Act.*

Eodem instanti ibidem dictus terminus fuit per me infrascriptum Actuarium judicialiter, & personaliter notificatus dicto Clerico N. Principali inquisito, & carcerato, & tempore notificationis fuit interrogatus, an habeat Advocatum, & Procuratorem, qui valeant eum defendere dixit, che vuol per Avvocato il Tale, e per Procuratore il T., *qui fuerunt confirmati, in fidem, &c.*

N. *Act.*

E se risponde, che non ave Avvocato, ne Procuratore, si dirà, *& fuit eidem provisum de Advocato, & Procuratore Pauperum, & in fidem &c.*

T. Act.

E se in quella Corte non c' è Avvocato, nè Procuratore de' Poveri, pure se li provede da essa Corte cominando T. di T.

Eodem retroscripto die, ibidem &c. In Aula Episcopalis Palatii retroscriptus terminus fuit per infrascriptum Actuarium personaliter notificatus dicto Mag. N. Procuratori in dicta Aula reperto, & in fidem &c.

N. Act.

E se non vi si trova à presente il Procuratore, si mandarà a notificare per lo Corsore.

Con avvertenza, che se il Reo à negato il delitto, si fa il decreto, come di sopra; ma se à confessato il delitto, senza qualità alcuna, che diminuisse la pena, quale si chiama *confessione semplice*, allora non se li contesta la lite, percha l' istessa confessione si chiama contestazione di lite, ma da il termine *ad se defendendum adversus confessionem.*

9. *Form. del decreto à adversus confessionem.*

In causa Clerici N principalis inquisiti, & carcerati de homicidio in personam Talis de Tali ut ex actis.

Die 17. Maii 1700. Laurini &c. per Episcopalem Curiam Caputaquensis, ejusque Rev. Dominum Vicarium N. fuit provisum, ec decretum, quod dict. Clerico N. detur terminus dierum... ad se defendendum adversus confessionem sponte factam, & ità hoc suum, &c.

Ma quando confessasse il delitto maggiore, ed altro meno grave negasse, allora si fa decreto v3. *fuit provisum, & decretum, quod dicto Clerico N. detur, prout datur term. . nus dierum. . . ad se defendendum adversus ejus confessionem sponte factam, & totam ejus inquisitionem, & fisco ad impinguandum, & ita hoc suum, &c.*

Quì nota la differenza trà l' uno decreto, e l' altro; nel primo decreto non si pongono quell' ultime parole, *& totam ejus inquisitionem*, perche sarebbero soperflue nella semplice confessione; in quest' ultimo decreto vi si pongono à rispetto, che à negato altro delitto meno grave, e non è semplice confessione, *de Rosa cap. 5. tom. 1. in fin.*

Quando il Reo da varj delitti incolpato, uno confessa, e l' altro nega, all' ora per lo delitto che nega, se li da Interrogatorio con la particola *monitus*, e si essamina *Caria pro Tribunali sedente*, acciò la deposizione sia valida rispetto al delitto confessato; perche in tal caso quella confessione non induce contestazione di lite, non potendosi dividere quella deposizione, essendo individua, perciò si deva contestare la lite, e ripetere il testimonj secondo la *decis. di Trevisan. 26. nu. 13. part. 2. de Rosa c. 5. n. 55.*

10. *Form. del Decreto, quando un delitto confessa, e l' altro nega.*

" Fuit provisum, quod dicto Clerico inquisito, & carcerato, ut in actis, detur terminus dierum . . . . ad se defendendum, in quo termino valeat etiam se defendere adversus confessionem sponte factam, quò ad alia, & Promotore fiscali ad impingnandum, & ità hoc suum, &c.

O' vero si dirà di altro modo:

" Dentur defensiones dicto Clerico inquisito, ut in actis, cum termino dierum tot, etiam adversus confessionem sponte factam.

E tal decreto si fa non solo, quando un delitto nega, e l' altro confessa, ma anco quando confassa il delitto con qualche qualità, che scusa, o diminuisce la pena, quale non si chiama *confessione semplice*, ma *qualificata*, per la quale resta la confessione dubia, ed oscura, se, o no si deve condennare a pena estraordinaria, o se si deva procedere alla tortura, cioè che l' occiso era forgiudicato, che il Reo è minore, che le ferite non erano mortali, ma che per la mala medela sia morto, ed altre scuse riferite da *Tiraquell., e Farin. tit. de pœnis temperandis.*

11. Quì si deve avvertire, che il termine *ad se defendendum* si da ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità della causa, e distanza del luogo, e differisce dalla causa civile, nella quale si suole prorogare il termine; perche nel giudizio criminale non si proroga, ma sempre il Reo può produrre Testimonj per la sua innocenza, *Sanfelic. dec. 22. & 23. Capyc. dec. 81.*

12. E però nella causa criminale non si fa decreto di Conclusione *de Rosa cap. 6. nu. 9. to. 1.*

13 Con

13. Con altra avvertenza, che il decreto del termine, benche sia comune, e non si proroghi, come si è detto di sopra, questa regola fallisce, quando il Fisco acquista nuove prove, doppò repetiti i Testimonj, *de Ros. d. cap. 6. num. 10.*, che non l' ava avute nel Processo informativo, all' ora si deve dare nuovo terminé, vz.

Terminus aliàs datus currat, & incipiat currere ab hodie, etiam super novit.

Anzi, se le nuove prove contengono nuova inquisizione, si deve sopra detta nuova Inquisizione novamente interrogare il Reo; ma se contengono l' istessa inquisizione, ch' è nell' informativo, non si deve di nuovo interrogare il Reo, perche già fù interrogato sopra quel delitto, *de Rosa d. cap. 6. num. 10.*

14. Con altra avvertenza, che quando si fa decreto, *dentur defensiones*, deve il Giudice ben ponderare il processo informativo, perche esaminato il Reo non se li cootesta la lite, nè si fa decreto, *dentur defensiones*, quando l' Indizj sono deboli, che non bastano alla tortura, ma si fa il decreto, *habilitetur in forma*, affinche non venghi costretto il Giudice liberare il Reo con le difese, che si fa contro detti deboli indizj, ed il pratico Giudice l' abilita, affinche sopravenendo nuovi indizj gionti con li primi possa poi procedere contro il Reo abilitato, secondo la pratica data dal *Conf. Campan. resol. 15. num. 33.*

15. E l' abilitazione si pratica nelli delitti, dove è pena *citra relegationem, & citra remigationem*, o pure quando è pena di relegazione, o di galea, e vi fossero circostanze, che minorano, o scusano la pena; o quando per evitare qualche inconveniente, o per la dignità della persona, come dice *Monsig. Ricc. alla dec. 187. doppò Claro nel §. fin. quæst. 64. de Rosc. 7. num. 11.*

Poiche quando s' impone pena di relegazione, o infra il Reo non si deve ponere dentro carcere, ma offerendo pleggiaria si deve rilasciare *per palatium, gl. in c. si Clericus de sententia excommunicationis, il Sig. Reg. Petra rit. 40.*

Si suole anco far Decreto, *habilitetur per mensem, idest excarceretur cum cautione de se præsentando intus carceres completo mense, vel finito certo tempore*; e questo si fa anco quando la pena è *ultra relegationem*, ma l' indizj non bastano per la Tortura, ed il Fisco vuole impinguare più.

O vero quando il carcerato è nobile, o ricco, e stà infermo dentro le carceri, ed il delitto non merita pena di morte, e tal decreto si fa *audito Fisco, Rosa d. cap. 7. nu. 11.*

16. Mà quando vi sono indizj sofficienti, che il Reo non si deve abilitare, ma come colpevole se li devona dare le difese, all' ora si fa il decreto, *dentur defensiones*, secondo la forma data nel principio di questo *Capo*: e quando è carcerato non se ci esplica *intus, nec extrà*, ma semplicemente *dentur defensiones*, conforme la formola *ut suprà*; e con tal decreto si viene a dichiarare reo del delitto, perciò si può appellare da detto decreto, quando le prove non fossero talmente soffi ienti, perche faria aggravio, e pregiudiciale del Reo, *de Ros. cap. 6. num. 4.*

E detto decreto, *dentur defensiones*, si fa di trè modi, cioè *defensiones intùs, extrà, & per capita.*

Quando la pena è *ultra relegationem*, so il Reo stà sotto mandato a pleggiaria, si fa il decreto, *ut dentur defensiones intùs.*

Quando la pena è di *relegazione*, o *infrà*, all' ora si fà decreto, *dentur defensiones extra cum cautione, aut mandato*, secondo la qualità della persona, e circostanze del delitto.

17. Quando il delitto è gravissimo, come di ribellione, o che contenga qualificata pena, di modo che si riputi gravissimo, si dice, *defensiones per capita*, cioè si nega la copia delli reperti, o si concedono solo li Capitoli dell' inquisizione con la nota de' testimonj, come dice *Ros. cap. 6. n. 12. Franch. dec. 629.*

E li Capitoli differiscono dalla copia delli Reperti, perche li Capitoli si cavano dalli Reperti, e sopra di quelli si essamina il *Reo, Luca d. dec. 5, Franch. num. 4., Andreas in cap. Regni 143. n. 14.*

Nelle Cause di S. Officio si dà la copia delli Reperti, senza li nomi, e cognomi delli Testimonj, si segnano con lettera A. B. C. D., &c. secondo la pratica data da *Farin. de hæresi quæst.* 185., e così ve l' ho praticato in questa Arcivescovo di N. p. li, dove il Sig. Canonico *D. Emanuele Cicarelli* uomo assai degno è Fiscale del S. nt' Officio, e già per li suoi grandissimi meriti è stato promosso al Vescovado di Venosa, quale non avendo accettato per la sua gran modestia, è stato da N. S. *Innocenzo XII.* ultimamente promosso al Vescovado d' Avellino, nè potrà mancarli posto maggiore.

19. Quando si procede a querela il termine dato *ad se defendendum*, si deve intimare anco al querelante, e richiederlo se vuole far parte in giodizio, vz.

Form. della citazione del querelante, se vuol fare parte in giudizio.

De mandato Curiæ Episcop. N.

„ Ad Instantiam Rev. Promotoris Fiscalis Curiæ Episcopalis N. ivè, & citetur, moneatur, & requiratur, prout nos, &c. N. querelans; vel accusator N. quatenus infra dies ... præcisè, & peremptorie, &c. legitimè compareat coram nobis ad declarandum si intendit facere partem in judicio contra N. in caussa contra ipsum formata de tali re, & aliis, ut in actis, &c., in qua caussa provisum est dari dicto N. terminum ad faciendum suas defensiones, citrà tamen præjudicium ulterioris processus, & examinis; undè quatenùs velit alios testes producere, si eos habet, id declarare infrà supradictum terminum, aliàs, &c. nec non, & cum continuatione compareat ad omnes, & singulos actus gradatim, & successivè in dicta caussa faciendas, usque ad decreti diffi itivi prola tionem, illiusque executionem.

,, nem inclusivè, &c. aliàs, &c.citetur, & referator, &c. Datum, &c.

20 Se l' accusatore dichiara non aver altri testimonj da produrre di nuovo, o pure li produce sopra l' istesso delitto, dopò che saranno essaminati detti nuovi testimonj, si citerà il Reo a dichiarare, se, o no vuole avere li testimonj del fisco per repetiti, secondo la pratica data da *Morell.7 fol.94. n.26.* ma se li testimonj nuovi deponessero altro delitto separato dal primo, allora si interroga il Reo sopra detto nuovo delitto, e si rinova il termine, *ut terminus dature currat ab hodiè, etiam super novis,* come si è detto di sopra.

Form. della requisitoria del carcerato per la repetizione.

,, Cursoribus, &c. ad omnem instantiam Rav. ,, Promotoris Fiscalis citetur, requiratur, & ,, moneatur, prout nos, &c. Clericus N. prin- ,, cipalis Inquisitus, & carceratus ex caussa, ut ,, ex actis, quatenus prima die post, &c. legitimè declaret, an velit habere Testes fisci contra ipsum examinatos, pro legitimè citatis, ,, examinatis, juratis, & repetitis, atque (se ,, pro recognito) alias videndum mandari, illos ,, induci jurare, & repeti (& committi,) & ad ,, dandum Interrogatoria, si dare velit, aliàs repetendum fine illis, & Ita, &c. Datum, &c.

Questa requisitoria si deve notificare al Principale, ed al Procuratore, anzi ogni atto si notifica all'uno, ed all'altro dalli cautelati Giudici, come avvertisce *Morella in d. §. 7. n 38.*

E detta dichiarazione di avere li testimonj per repetiti, devo farsi *penes acta* dal Principale, o vero dal Procuratore, che abbia speciale mandato, *Guazzin. defens. 24. c.6. n. 1. & 7., Ambros. lib.2. cap.1.nu.22., Morell. ubi supr. num. 33.*

Avvertendo, che quando l' essame non si à da commettere, non si ponga nella requisitoria quella parola, *& committi.*

E quando non vi è necessario farsi dalli testimonj la rocognizione della persona delinquente, nè meno se ci pono quella parola, *se pro recognito.*

21 *Form. della dichiarazione penes acta d' avere per repetiti li testimonj.*

,, Personaliter constitutus pænes acta Curiæ ,, Episcopalis N. Clericus N. carceratus extra ,, tamen carceres ductus, & libertate potitus, ,, sponte medio ejus juramento, tactis, &c. declaravit, & declarat velle habere, prout habet testes contra ipsum ad instantiam fisci examinatos pro legitime citatis, examinatis juratis, & repetitis, atque se pro recognito, præter mortuos, & absentes, citrà præjudicium futuræ repulsæ, tàm contra eorum dicta, ,, quam personas, petens copiam repertorium ad ,, finem faciendi suas defensiones, & protestando ,, de brevitate termini, & Ita, & omni alio meliori modo.

Si sottoscrive dal Principale, due Testimonj o Mastro d' Atti.

Io però ò vedoto praticare senza detta requisitoria, e senza detta dichiarazione *penes acta*, subito ch'è notificato il termino, si presenta comparsa dal Procuratore del Reo.

Form. della comparsa di aver li Testimonj per repetiti.

,, In Episcopali Curia N. Comparet Clericus ,, N. expositos in caussa suæ Inquisitionis de ,, homicidio in persona Titii fuisse eisdem impartitum terminum dierum quatuor ad se defendendum, propterea se protestando de brevitate dicti termini, Instat illum prorogari, ,, atque sibi consignari copiam repertorum cum ,, nominibus, & cognominibus testium examinatorum ad beneficium fisci, habendo, prout habet dictos Testes Fisci pro legitimè citatis, ,, examinatis, & repetitis, atque se pro recognito, præter mortuos, & absentes, citrà præjudicium futuræ repulsæ, & ità instat isto, & ,, omni alio meliori modo, &c.

E fatta la presentata a detta comparsa si consegna copia del processo con la citazione *ad testes* al Procuratore del carcerato, ed alcuno volte si consegna il processo criminale in luogo di copia; ma se il Reo non vuole avere per repetiti li testimonj fiscali, in tale caso si spedisce la citazione per la repetizione delli testimonj, e si richiede il Reo *ad videndum eorum juramenta* secondo le formola nel seguente Capo.

ADDIZZIONE.

Al numero 1.

1 Qui l' Autore porta la formola del primo esame, che si fa dell' Inquisito, o carcerato, o comparso spontaneamente, senza la contestazione della lite, ma solo sull' indizj generali, e particolari, come noi nel *cap. ant.25. eum.12. ver.4., 5.* ne abbiamo dato la pratica; e nell'istesso esame passa alla contestazione della lite con la particola, *& monitus dicere veritatem*, colla narrativa dell' indizj esistentino contro di esso Inquisito, *nam ex actis constat, qual ter ipso &c.* mescendo costituto di semplice Inquisito coi costituto dell' Inquisito Reo. Ed acciò si cammini ordinatamente si dia occhio a quanto noi detto abbiamo nel *cap. ant.25.* alli *num.10., & 11.*, e 12. ed ivi si osservi, quando si dovrà interrogare colla particola *monitus*; e la differenza tra il primo, e'l secondo, e volontario costituto. E quì noi tornando a distinguere per chiarezza maggiore il *Costituto dell'Inquisito*, il *Costituto del Reo*, e'l *Costituto del Reo incognito.*

Costituto dell' Inquisito.

2. Il *Costituto* dell' *Inquisito* è il primo esame dell' Inquisito, o comparso per la citazione *ad informandum, ob contumaciam*, o contro cui concorrono l' Indizj, che sofficienti non sono per la Tortura, o carcerato; il quale prima s'interroga sull' indizj generali, e poi sull' indizj particolari, come detto abbiamo nel *cap. ant. cit.*

cit., e la formola farà = Die ... Menf ... anni ... in Curia ...... Constitutus personaliter in aula tribunalis Curiæ N. coram Dom. Vic. Gen. N. sedente etc. meque etc. assistente N. ejusdem Curiæ Prom. Fiscali, Petrus filius Sempronii de Francisca Civitatis N. ætatis suæ annorum ... ut dixit (e se sia stato carcerato, si dirà Eductus e carceribus hujus Curiæ) principalis (e se più sieno l'imputati nel delitto, si dirà, principalis in se, testis verò quoad alios) qui delato sibi juramento veritatis dicendæ super quibus erit interr. prout juravit tactis &c. (onde il Cherico innanzi al Giudice Ecclesiastico giura tactis &c.) fuit per Dom. = Interr. Ad quid agendum venerit coram nobis? Se dirà, perche citato (ad deponendum): Num sciat causam suæ citationis; (perche se citato ad informandum, non si dirà Num sciat etc. perche in tale citazione stà espressa la causa, a tenore del Dispaccio ultimo Reale) Resp. io m' imagino sia per il tale omicidio &c. = Et Dom. dicente, ut dicat de jam dicto omicidio in personam N. quidquid scit, omnia distinctè, & seriatim. = Resp. e si notarà come narra il fatto: e se dicesse, non saper la causa della sua citazione, si convincerà: Num viderit, vel legi audiverit suæ citationis tenorem? E non potendo negato: Quomodo ergo negare valet, se scire causam suæ citationis, si eam legit, vel audivit suæ vocationis tenorem?

3 E perche nel mandato de Capiendo mal si pone la causa, è così l' Inquisito non sà la causa, l' interrogazione si farà al carcerato inquisito: Quomodo sic reperiatur? = Resp. il tal giorno fui carcerato dal Bargello, ed ora sono stato chiamato dal Carceriero, e portato in presenza di U. S. Reverendissima. An sciat, vel præsumat causam suæ carcerationis, & præsentis examinis? In quo loco, & loci loco carceratus fuit? An tempore suæ capturæ erat solus, vel associatus? Et cum quibus? Ad quid venerant in sua domo, vel qua de causa associatus fuerat cum dictis N. N. N.? = E poi: Ubi fuit die præcedenti, vel per dies quatuor ante citationem, vel capturam? cum quibus conversatus fuit die, præcedenti, vel ante capturam, et in quo loco, et loci loco, et cum quibus ambulavit, dormivit, comedit &c.? An aliquando fuerit inquisitus, vel carceratus, et quatenus in qua curia, qua de causa, & an absolutus, vel condemnatus &c.? Indi scenderà al corpo del delitto: An cognoscat N. cioè l' offeso, & quatenus, & qua occasione? Quid sit de eo? se morto sia, o se vivo: An sciat illi aliquid evenisse? Quo mortis genere obierit? vel quomodo offensus, aut vulneratus? Et in quo loco, & loci loco interfectus, vel vulneratus? E quì prima di passar alli Indizj particolari contro d' esso Inquisito, sarà buono divertir alquanto con altri interrogatorj generali: An quot satellitibus fuit captus? An bene, vel malè captus? Per quam viam fuit adductus? &c. vel cujus professionis sit cujus, pater ejus, & mater? &c. Appresso ripigliarà sull' indizj particolari, e primo sull' inimicizia: Num dictus N. offensus erat sibi notus; Num aliquando habuerit cum illo aliquid agere? &c. E poi sulle minaccie, o sulla fuga, convincendolo sempre, se negarà, come notato abbiamo avanti nel cap. 5. num. 12. ver. 5. E se costasse del Mandato, dopo l' interrogatorj generali si verrà al mandato: Num cognoscat N. cioè il Mandatario? Qua occasione illum cognoscat? A quanto tempore sit cum eo locutus, conversatus, &c.? vel non sit cum eo locutus, &c.? E non assegnando qual particolar giorno, in cui i testimonj deposero del mandato: Inter. & ei fuit dictum, ex quo signato particulari die non fuit allocutus cum dicto N.? e dicendo, non posso ricordarmi il preciso giorno &c. Et Dom. subjungente, ut narret tempus præcisum a decem diebus hinc, quo brevi tempore facile est recordari? Resp. adesso ci stò pensando: Et cum stetisset per aliquantulum temporis cogitans = Resp. Fra diece giorni a questa parte io sono andato nel tal giorno caminando per tal luogo, e parlando con N. = Inter. in ipsa deambulatione in quo loco, & loci loco se continuerint? E non ricordandosi, o non toccando il proprio luogo deposto dal testimonio: Inter. ut benè recordetur, quià brevi tempore facile est recordari. E se ne pur, dice, ricordarsi: Ripigliarà: Inter. ex quo tempore non ivit ad vineam dictum il campitello, vel ad Ecclesiam S. Mariæ etc. Resp. sarà appunto diece giorni: An ad dictum locum assignata die iverit solus, vel associatus? Resp. andai caminando con N., cioè il Mandatario, molto mio amico, con cui andassimo passeggiando nella detta Chiesa, o Monastero, o discorrendo, o nella tale Vigna, a mangiar frutta &c. = Inter. Eo tempore, quo deambulabant cum dicto N. in atrio dictæ Ecclesiæ, vel sub arbore fici, etc quos sermones habuerunt? = Resp. parlassimo di cose indifferenti, &c. Inter., & ei dicto de qua re præcisè allocuti fuerint in dicto loco? = Resp. non mi ricordo precisamente &c. = Inter., & ei dictum fuit. Ut cogitet benè, & narret = Resp. io non posso ricordarmi, perche ò una memoria fiacca &c. = Et Domino iterum illi dicente: Non esse verosimile, ut non recordetur, de qua re fuit cum N. loquutus, quando intercessit a dicta die modicum tempus; quando est juvenis, non senex; quando recordatus fuit, quod spatio unius horæ allocuti fuerunt &c. e lo convincerà con qualche altra particolarità raccontata da lui medesimo. Resp. io replico, che non mi ricordo Inter. & ei dictum fuit, quomodo valet se excusare, quod non recordatur earum, quæ dixit cum N. in atrio S. Mariæ, vel sub arbore fici etc. quando constat per testes, quod fuit negotium importantissimum appuntatum de loco tali, & super qua cadere non potest oblivio? = Resp. io ò detto, e torno a dire, che non mi ricordo = Quibus acceptatis pro partibus Fisco non præjudicialibus, etc. Dominus prepeditus aliis negotiis, examen dimisit, animo &c., jussitque constitutum reponi ad carceres, junctaque eidem, ut se subscriberet, prout fecit: = Io N. ò deposto come sopra. Si sottoscriva il Vic., e 'l

Can-

Cancell. In finè di qualunque costituto, e prima cha sottoscriva il Costituto, sarà ottima cautela, che il Fisco sempre si protasti, così; *Præsente D. N. Promot. Fiscali,& favorabilia tantum acceptante, cæteris contrafacientibus contradicente, petente, & instante contra dictum Constitutū ad ulteriora procedi, omni etc.*

Costituto del Reo.

4\. Il *Costituto* dell' *Inquisita Reo*, è 'l primo esame, che si fà di quello inquisito contro cui, o concorrono indizj sofficienti per la tortura, e quindi citato *ad informandum*; o concorrendo indizi leggieri, e citato *ad deponendum*, e questi siansi fatti gravi, e sofficienti per la tortura nell' istesso esame, per la contrarietà, o mendacj dell' istasso deponente con seco si contesta la lite, interrogandosi tanto sull' indizj generali, e speciali, quanto sull' delitto principale, col *Num ipse fecerit tale delictum, nam ex actis constat &c.* o col *Monitus dicere veritatem, num ipse fecerit etc.* come detto abbiamo avanti; O è il secondo, ulteriore esame che si fà dall' istesso inquisito, che nel primo esame fù ostinato, e nella negativa, affine di cònvincerlo tanto sopra di ciascheduno indizio particolare, quanto sul delitto principale, contestandosi con esso seco la lite, ponendosi nel numero de' *Rei*, e contro lui firmandosi il titolo; la formola del tale costituto è del tenore, che siegue.

5\. *Die &c. mens. &c. anni &c. in Curia &c. coram Rev. D. Vic. Gen. pro Tribunali sedente etc. meque &c. Et Rev. Promot. Fiscali &c. quibus supra &c. Eductus de carceribus N., de quo supra &c., & in libertate positus, iterum constitutus personaliter, animo litem contestandi &c., qui delato sibi juramento &c. prout juravit tactis &c. fuit per Dom.* = Se nel precedente Costituto non abbia voluto confessare, si dirà; Interr. *An se disposuerit ad veritatem fatendam melius, quam fecit usque adhuc super his, de quibus* Inter. *fuit?* Perche se avrà confessato, si dirà; *Interr. An sibi occurat aliquid aliud dicere ultra ea, quæ in præcedenti examine factus fuit? Resp.* Signore vi prego a leggermi il primo mio esame. *Interr. super tenore suæ inquisitionis, qui petit sibi legi ejus primam depositionem, & eidem lecta de verbo ad verbum, ut jacet quæ incipit, Die &c. Constitutus &c., & subsequendo finit, & sic fuit ad carceres dimissus.* Io N. ò deposto, come sopra, *Presente Rev. Promot. Fiscali &c.* = N. *Vic. Gen.*, *N. Cancell.* = *Et per ipsum benè audita dixit, quod se remittit dictæ depositioni, & in fidem &c.* Io N. di N. ò deposto, come sopra, = *N. Vic. Gen.* = N. *Cancell.* e si stenderà il decreto, come porta l' Autore quì *n.* 7. & 8. O l'occorrerà altra caosa a dire, e si scriverà tutto, e restarà contestata la lite, dandoseli il termine per le difese.

6\. O non averà voluto confessare sull'interrogatorj fatti nel precedente costituto, si proseguiran l' Interrogatorj sull' indizj in questo secondo Costituto, e continuerà il Giudice a convincerle tanto sopra la nemicizia, o minaccie, o fuga nel tenore, come detto abbiamo nel *cap. ant.* 25. nel *n.* 12. *ver.* 5. E finiti l' Interrogatorj sull' Indizj, si verrà finalmente alla contestazione della lite con esso seco, cioè s' interrogarà del delitto principale, così, *Interr., & Monitus dicere veritatem; Num ipse constitutus fecerit, v.g. tale homicidium, nam ex actis constat, & testium deposicionibus, quod ipse constitutus accasione litis habitæ? &c. concepit odium &c. proculic minatoria verba &c., vel mandatum dedit N. ad illum occidendum cum promissa pecunia ducat. centum &c.* vel *propinare fecit venenum per N. &c., vel in tali loco, tali die ictu scopittæ illum occidit &c.*, e così si descriveranno l' altr' Indizj.

7\. E seguitando a dire. *Resp. io sono innocente, io non ne sò niente etc.* A fine di maggiormanse convincerlo, verrà il Giodice alla lettura delle deposizioni de' Testimonj esaminati contro lui; o alla confrontazione delli medesimi testimonj con esso inquisito; o alla confrontazione de' Socj del delitto, o all'esibizione dell' armi, ed alla recognizione delle cose, che formano il corpo del delitto, e danno maggior' Indizj. E noi della Confrontazione de testimonj, e de Socj del delitto dissimo nel *cap... fol...* e dell' Esibizione, e Racognizione dell' armi, e robe nel *cap.... fol....* vedasi l' Indice. Quì seguitamo la lettura delle deposizioni de' Testimonj, e l' Epilogo di tutti l' Indizj.

8\. Prima però che al Reo si leggeno le deposizioni de' testimonj s' interrogarà; *Inter. num sciat testes contra ipsum examinatas, et qui sint? ecc. Inter. num sint ei amici, vel inimici?* Ed assegnando qualche nemico, s' interrogarà della *causa* dell'inimicizia, la quale se vera non sia, o verisimile, si adroprarà convincerlo; *Ambrosin. lib.* 2. *cap.* 8. *n.* 3. 4. 5. ed andarà regolandosi dalle sue risposte, nel modo seg. *An ex alia causa, quam ex dicta vigeat inimicitia inter ipsum constitutum, et dictum N. Testem?* E se non assegnarà altra; *Inter. et ei a Dom. fuit dictum, quod hæc causa est multum debilis, et modici momenti, nec ex ea contrahi potest inimicitia considerabilis, unde dictus N. testis non potuit ex ea moveri ad ferendum contra ipsum falsum testimonium.* = *Resp.* e si nota, quanto dice. Che se interrogato de' testimonj dirà, non conoscerli: *Inter. Num cognoscat A. B. C. D. E. F. & G.?* = *Resp.* Io conosco A, e D., ed F. *Inter. A quanto tempore citrà cognoscit hos, & an sint amici, vel inimci?* = *Resp. A. D. F.* mi sono amici, ma B. C. E. mi sono nemici. = *Inter. ut dicat causam inimicitiæ inter dictos B. C. E. a quanto tempore citrà, de causa?* = *Resp.* e non assegnando caosa ragionevole. *Inter.* (come sopra) *Et Dom. dicente &c.* = *Resp.* non ò inimicizia con altri. *Inter. An omnes alios præter dictos B. C. E. suos inimicos habeat pro hominibus veridicis, & fide dignis? Resp. &c.* = *Inter., & Monitus ut tandem veritatem fateri se disponat, et a pertinacia desistat; quia Curia est benè informata, quod ipse constitutus homicidium prædictum in personam N. de N., associatus cum N., &*

N, & N. commisit, ideò caveat a mendaciis = *Resp.* io ò detto più volte, che di ciò ne sono innocentissimo, ne si troverà mai che abbia commesso tal delitto. *Inter. quomodo habeat prædicta negare, cum ultra inditia, quæ contra ipsum sunt, non desint testes veridici, & fide digni, qui ipsum de mendacio convincunt?* = *Resp.* Chi mai potrà trovarsi tanto buggiardo, o senza coscienza, che dica aver lo commesso quest' omicidio: Mai lo credo. = *Inter. Quid ergo diceret, si in ejus faciem apparebit ex dictis, & depositionibus testium fide dignorum, ipsum Constitutum commisisse tale delictum?* = *Resp.* trovandosi chi abbia fatto tal deposizione, dirò che sia un falsario, e spergiuro &c. = *Tunc Dominus ad convincendum ipsum constitutum de mendacio, & ad disponendum eumdem ad veritatem fatendam, & ad omnem alium meliorem finem, & effectum mandavit pro nunc per me Cancell. alta, & intelligibili voce ad claram ipsius constituti intelligentiam sibi legi depositionem* N. de N. *habitam sub die . . . . . mens. tio . . . . . anni . . . de qua supra folio . . . in ea parte, quæ incipit &c. usque ad illa verba etc.* E qui si pongono le parole della deposizione = *Qua depositione sic, ut supra, per me lecta, & per ipsum constitutum benè audita, & intellecta, prout asseruit, fuit idem const. per Dom. inter. Quid modo dicat adversus ea, quæ sibi lecta fuerunt, & quomodo amplius negare audeat ipsum commisisse prædictum homicidium?* *Resp. &c.* se negarà, e dirà ch' abbia detto bugie &c. = *Inter., & Monitus, ut velit se disponere ad veritatem fatendam super præmissis, præsertim cum videat se testibus convictum, qui verosimiliter contra ipsum prædicta non dixissent, si vero non essent, cum nemo præsumatur immemor salutis propriæ animæ. Tanto magis quia ipse Const. approbavit dictum N. de N. pro homine sibi amico, probo, & fide digno?* = *Resp.* E se dirà, che per lo passato l'ò tenuto per buono amico, ma adesso vedo che si à ingannato l'anima &c. *Et sibi dicto, quod non desunt alii testes ultra N. de N., qui idem contra se testificantur, ideò dicat veritatem, nec expectet ulterius per alios convinci.* Rispondendo, ch' anche fossero altri mille, e dicessero l' istesso, son tutti buggiardi. *Inter. Quid dicet, si audiet idem testificari aliquis testis ab ipsomet Constit. habita pro viro probo, et veridico?* *Resp.* potrebbe esser, ma io non lo credo. E qui per cautela del Giudice comincierà a leggerli le altre deposizioni del tenore, come sopra, riservandosi però sempre per ultima la deposizione d' un testimonio irrefragabile: e dirà; *Tunc Dom. ad ulterius convicendum ipsum Constit. de mendacio, ipsumque disponendum ad veritatem fatendam, & ad omnem alium meliorem finem, & effectum mandavit per me Cancell. alta, et intelligibili voce etc.* come sopra; *Qua lecta fuit per Dom.* = *Inter. Quid modo prædictis respondeat?* = *Resp.* costui ancor dice la bugia = *Inter. &c. Monitus, ut tandem velit a mendacio recedere, & ab ejus pertinacia desistere, cum jam videat esse testes fide dignos, qui ipsum de mendacio convincunt, & qui medio eorum juramento prædicta non deposuissent, si vera non essent, cum nihil habeant cum ipso constituto, nec indè ullum commodum sentient, nec sentire possint?* = *Resp.* sia ciò che si voglia, tutti dicono la bugia, e la verità è quanto io ò detto &c. Quì potrà terminarsi il constituto; e lasciandosi la lettura de sopradetti testimonj, o di altra, non si causa nullità di processo, *Pellegrino in prax. par. 4. sect. 9 n. 67.*

4. La *Confrontazione* de' testimonj, che si fa a maggiormente convincere il Reo, è arbitraria al Giudice, ed è remedio estraordinario, perche bastarà la repetizione di essi, ch' è remedio ordinario; e molte volte questa confrontazione non deve farsi per qualche giusta causa; com' è dire, avendosi a confrontare il servo col Padrone, il Vassallo col Barone, il figlio col Padre &c. ne' quali casi sarebbe facile, che il testimonio fatto timoroso, e rispettoso si retrattarebbe, *Clara quæst. 46. num. 14.*, *Cartaria in prax. interr. lib. 3. cap. 1. num. 89.* e per altre cause enumerate da *Zuffo quæst. 143. num. 3.*

5. La *Confrontazione* de' Socj del delitto si farà, quando pigliata prima la loro deposizione, siasi la solennità della confrontazione riservata a farsi nel tempo del Costituto del Reo, a fine di più convincerlo, e per adempire una tale solennità necessaria a farsi, *Ambrosino lib. 2. c. 9. nu. 1. 2. 3. et 10.*, *Pellegrino in prax. loc. cit. a num. 73.* benche si può fare la tale solennità nel tempo della repetizione de' testimonj, *Ambrosino loc. cit. nu 3 et 4.* e la solennità necessaria è, che introdotto il Socio (o se più, ad uno ad uno, dicendosi in fine della confrontazione; *Tunc de ordine Rev. D. dimissus fuit N. nominatus, et ipsum reduci ad carceres, et fuit introductus N. etc.*) prima giuri in faccia del Reo, e poi *in tortura positus*, deve deponere, e ratificare la sua deposizione a vista dall' istesso Reo, anco se il socio avesse prima deposto, e purgato l' infamia con altra tortura, *Rovito ad pragm. 1. de perseq. malef. n. 11.*, *Conciolo verb. confrontatio res. 1. n. 3.* perche come detto abbiamo avanti *fol . . . . .* che la confrontazione, è una ratifica giurata fatta in tortura, fatta in faccia del socio nominato; la quale confrontazione perche riguarda la legitimazione del processo, deve farsi in faccia del Nominato, ed in presenza del Giudice, *Zuffo quæst. 143. nu. 2.* la formola di confrontare il Socio in faccia del Reo nel suo constituto l' abbiamo detta *fol. cit . . . .*

6. L' *Esibizione*, e la *Recognizione* dell' armi, lettere, e cose simili suol farsi a più convincere il Reo ostinato. Noi dissimo, che trovate l' armadure, le scritture, le lettere, &c. e tutte le altre cose, che possono formar il corpo del delitto, o manifestarlo, ed indicarlo, o sopra dell' Inquisito nel tempo della sua cattura, o nelle sua casa, se ne farà l' atto *de inventione* dal Cancelliero, o Cursori in presenza de' testimonj, e si riconosceranno da testimonj, perche poi nel costituto del Reo, dovrà egli convincersi coll' esibizione, e recognizione delle dette cose, *Ambrosino lib. 2.*

*cap.*19., *Pellegrino loc.cit. n.*74., *Zuffo quæst.* 118. *num.*9. ove dice, che sarà soverchia detta esibiaione, bastando costar legltimamente dell' *Invenzione* di esse in presenza de' testimonj.

7. Finalmente essende ostinato ancora il Reo nel suo costituto, e nogara la Lettura delle deposiaioni, la Confroutaaione de' testimonj, e de Socj del delitto, negate l' armi, e la comparazione di altre sua scritturo, e lettere, fatta in faccia sua, si viene all' Epilogo di tutti i' indizj, che costane nell' Informativo contro di lui: il quele epilogo in molte Curie non si pratica, *Ambrosino loc. cit. cap.*6. *n.*37. Ma si vieoe a terminare il Costituto = *Tunc Dom. acceptatis &c. pro nunc tarditate horæ præventus*, vel *aliis impeditus negotiis*, *examen dimisit*, *& ipsum constitutum ad suum locum reponi mandavit*, *animo &c. injuncto eidem*, *ut se subscribat*, *prout accepta colamo fecit*, (che se ricusasse, lo forzarà come avanti *nel cap.* 25. *al num.* 12. *ver.* 9.) *Præsente Dom. N. Promotore Fiscali*, *& favorabilia tantum acceptante*, *cæteris controfacientibus contradicente*, *petente*, *& istante contra dictum constitutum ad ulteriora procedi*, *omni &c.* = *Io* N. *di* N. *ò deposto quanto di sopra.* = N. *di* N. *Vic. Gen.* = N. *di* N. *Cancell.*

8. Compite l' esame si farà il decreto della Publicazione del processo, e delle difesa, la formola del quale la porta nel *nu.* 8. l' Autore, e noi ivi la diremo.

Costituto dell' Inquisito incognito.

9. Suol l' Inquisito esser forastiero, di cui non si sà nà il noma, nè l' agnome, ne il paesa, e di cui nell' Informative li testimonj han deposto par segni, cioè capelli, barba statura, volto, o vestito &c., o molte volte nel principio della caosa deve liquidarsi la persona dei carcerato, e deve costituirsi, ed ieterrogarsi del suo neme, agnome, e padria, acciò se l' apra la via a confessare spontaneamonte il delitto *in specie*, come altrove detto abbiamo del Cherico rimesso, e particolarmente quì *sol*.... Come parimento accada del condannate *in Contumaciam*, perche qoesto già carcerato, deve prima d' ogni cosa riconoscersi la sua persona: ed in simili casi il costituto sarà, come sigue = *Die &c. costitutus personalitèr coram Dom. Vic. Gen. sedente*, *meque &c. Quidam homo ætatis suæ annorum* . . . . . ., *ut ex ejus aspectu apparet*, *principalis* (se fosso solo delinguente, percho se accompagnato, *testis verò quoad alios*) *cum barba nigri vel rufi*, *aut castagnacei coloris*, *habens nasum acuminatum*, *cicatricem in maxilla sinistro*, *frontem altum*, *oculum albũ etc. indutus vestibus infrascriptis*, *videlicet*, *una Giamberga etc. un' Cappello bordato d' oro &c.* e così dell' altri vestimenti, *altitudinis mensuratæ palmorum sex cum dimidio*, *etc.*, *qui delato sibi juramento veritatis dicendæ*, *prout juravit tactis etc fuit per Dom.* = *Interr. quomodo ipse Costitutus nominetur*, *& cognominetur? Resp.* Io mi chiamo Cola di Francesco. = *Inter. ad cujus patria sit*, *& an habeas agnomen*, *seu pronomen?* = *Resp.* Io nato sono in questo Monda, ne ò nomo, ne sopranome. = *Inter. in qua parte hujus mundi*, *dicat distinctè?* = *Resp.* in Calabria. *Inter. in quo loco*, *& loci loca Calabriæ?* = *Resp.* Prapriamento nella Città di Stilo. = *Inter. in dicta ejus patria sit alius*, *qui habeat idem nomen*, *& cognomen?* = *Resp.* in detta mia Città non vi è altro, ch' abbi tai nome, e agoeme. = *Inter. An habeat patrem*, *& matrem*, *sorores*, *fratres*, *Avum*, *& Aviam*, *& quæ sint eorum nomina?* = *Resp.* e si scriverà quanto dice = *Inter. cujus exercitii*, *vel professionis sit*, *& da quo vivat*; = *Resp. &c.* = *Inter. Quomodo hic reperiatur? Resp.* Io mi ritrovo qua, percha mi ci han portato li Cursori. = *Inter. An sciat*, *vel præsumat causam suæ carcerationis?* = *Resp.* Io non sò la caosa, no posso pensarla. = E poi sulli particolari Indizj, quali costaoo nell' Informativo, e come sopra nel *cap.*25. *nel nu.*12. *alli ver.*4. e 5. E se ostinato sarà a palesare il suo nome si farà sottoscriveta la deposiaione, e si rimetterà nelle carceri; indi si verrà a pigliar l' Informeziona del suo nome, e agnome, e la pratica premessa nell' *ant. c.*25. *num.*12. *ver.*8. Sarà Farà la sua istanza il Fisco, in piè della quale si dirà; *Capiatur informatio super verificatione ejus nominis*, *& cognominis*, *ad fidem &c.* = *N. Vic. Gen.* = N. *Cancell.* Indi s' interrogano li Testimoni, così; *Num cognoscant hominem vultus*, *seu coloris nigri*, vel *pallidi*, *rubei &c. tales habentem capillos*, *barbam*, *oculos &c. indutum veste &c. qui practicare solet in tali loco &c.*, e li Testimonj devono deponere, che conoscono un tal uomo, descrivendona li suoi segni, e diro, che costui si fa chiamare, *Piero*, *Francesco etc.* e con tal nome si è fatto sempre da ogn'uno chiamaro, e così li ritrova scritto nel libro dello stato dell' anime &c. Avute tali deposizioni, di nuovo si constituirà l' inquisito incognito., e s' ioterrogarà: *Quomodo nominetur*, *& cognominetur?* E non volendo risponderе, se li faran tre monizioni, *ut respondeat*, *& dicat quomoda nominetur*, *& cognominetur*; e nell' ultima monizione, si aggiognerà, *aliàs habebitur pro confessa*, *quod vocetur Petrus*, *vel Franciscus &c. quia sic constat eum vocari per testes*; e dope questa terza moniziono si stenderà il decreto *habeatur pro confesso vocari Petrum*, *vel Franciscum &c.* qual docreto intimato, si proceda *ad ulteriora* con il medesimo, e sotto l' istesso nome, o l' agnome; dopo le tre monizioni già dette, nella terza si dirà, *alias providebitur*, *quod torqueatur*, sa il delitto meriterà la tortura; perche se nò, si dirà, *alias providebitur*, *quod declarabitur crimen pro confessato &c.*, *vel quod mulctabitur pœna ducat* . . . . . ., *&c.* coma detto abbiamo nel *cit. cap.* 25. *al num.* 12. *ver.* 7., *&* 9.

Ignazio Matteo d' Afflitto.

Alli

Alli num. 3., 4., 5., e 6.

Qui l'Autore distingue il Processo criminale, in *Informativo*, il quale comincia dalla querela, o Denuncia, o Inquisizione, siegue con la prova del corpo del delitto, coll'esame de' Periti, e colla prova del corpo del fatto, coll' esame de' testimonj, e finisce con il Costituto del Reo, e si chiama Giudizio Preparatorio, e di questo fin ora noi detto abbiamo. In *Repetitivo*, e consiste in legitimar il processo Informativo, il quale dopo legitimato, o repetito, si chiama processo *Offensivo*, perche per esso, e non per il primo, può il Reo *jure* esser offeso dal Giudice, e gastigato secondo la pena del suo delitto: e questo si chiama Giudizio Preparato: di questo, e delle maniere varie di legitimar il processo noi diremo, per non confondere, nel *cap. seg.* 27. Ne dice bene l' Autore *vers. Dunque sie'ora &c.* che il Processo Offensivo comincia dalla contestazion della lite, perche in questa finisce il Processo Informativo. In *Defensivo* il quale consiste in ricevere l' eccezioni, e le difese del Reo, dopo che avuta avrà la copia così del Processo Informativo, come Offensivo: e di questo noi diremo nel *cap.* 28.

Alli numeri 7., & 8.

Publicazione del Processo Informativo.

1. Compilato dal Fisco il Processo Informativo, e quindi terminato il Costituto del Reo si viene alla Publicazione di esso, *cap. qualiter il 2., §. debet, de accusat.*, secondo la formola che siegue; e non quella dell'Autore *num.* 8. La Publicazione altra è *Pronunciativa*, altra è *Insinuativa*. La Pronunciativa è quando il Giudice pronuncia, e comanda aprirsi, e publicarsi il processo, ma non dà ne la copia, negl'atti originali, ne all'Avvocato, ne al Procuratore del Reo; e quest'atto di pronunciare si fa appena finito il Costituto del Reo, come siegue: *Tunc Rev. Dom. etc. acceptatis, etc. examen dimisit, et mandavit ipsum Constitutum poni ad largam cum termino dierum ... ad faciendum suas defensiones, et copiam processus decrevit, habitis tamen prius testibus pro rite, et recte receptis, et legitime examinatis, salvis exceptionibus, et repetitione, etc., ac sine præjudicio ulterioris processus, et examinis, omni, etc. = N. Vic. Gen. = N. Cancell.* E tale decreto si notifica al Reo innanzi al Giudice, come porta l'Autore *ver. eodem instanti, etc.*, e si domandarà dal Giudice se abbi Avvocato, e Procuratore: *Num habeat Advocatum, et Procuratorem, et quatenus, etc. declaret, et illum constituat*, il quale se dirà di sì, li nominarà, e li costituirà dicendo. *Io ô tale di tale per etc. lo costituisco per mio Avvocato, etc.* sotto la quale dichiarazione sottoscritta sarà da esso Reo, *Io N di N. nomino, e costituisco come sopra*, si dirà: *Tunc Dominus mandavit procedi in præsenti causam cum dicto N. Advocato constituto*, il quale si citarà *ad omnes actus*; anzi sarà meglio, se questo citandosi si cita anco il Reo principale. Si noti: Nelle cause contro la Fede, e la Religione l' Avvocato al Reo si darà dalla Real Camera di S. Chiara, come dal Dispaccio &c.

2. La Publicazione Insinuativa, è quando legitimato il processo, nelle maniere delle quali diremo nel *cap. seg.* il Giudice comanda con effetto darsi, aprirsi, ed insinuarsi il processo, o la sua copia all' Avvocato, o Procuratore del Reo, acciò lo vegga, lo legga, lo consideri, e pensi le difese, l' eccezioni, *Guazzino defens.* 22., *Farinacea quæst. 75. n. 2., Zuffo quæst. 75.* la formola di essa la diremo qui appresso alli *num.* 9., *et* 10. *ver.* 4.

3. Sotto la formola della Publicazione Pronunciativa, si riflette, che sotto la parola, *habitis prius testibus pro rite, et recte receptis, etc.* si comanda, che pria debba farsi il processo repetitivo, o sia Offensivo colla legitimazione del processo; e poi il Defensivo, per le parole, che seguono, *poni ad largam, publicationem fieri* (e s' intende della Insinuativa), *copiam tradi, &c.* E le parole *sine præjudicio ulterioris processus, &c.* dinotano, che possano ricevere nuovi testimonj prodotti dall' Accusatore, ma prima che ne sia data la copia del processo al Reo, *Bossio in tit. de publ. process. n. 3., Gabriele com. tit de test concl. 21. n. 105., Clara quæst. 61., vers. sed quæro etc., Farinacca quæst. cit. n. 417., Guazzino defens. 24. c. 7., Conciolo verb. testis quoad examen, &c. num.* 5., sebbene il Fisco, il quale si dice *Avvocato della verità*, secondo li *cit. DD.* li può produrre anco dopo data la copia al Reo. E quindi stando in giudizio l' Accusatore, dopo notificatosi il decreto delle difese, come sopra, al Reo, prima di venire alla legitimazione del processo, si deve citare, acciò venghi a dichiarare se vuol far parte in giudizio, se à nuovi testimonj da produrre, &c. secondo la formole ne da l' Autore nel *num.* 19., e per quanto avverte nel *num.* 20., e frattanto il Reo non potrà dichiarare di aver li testimonj per repetiti, ne gli si può dare la copia del processo, cioè non si può venire alla legitimazione del processo, *Bajardo a Clara quæst. 49. num. 7.*, e perciò nel decreto si pongono le dette parole, *sine præjudicio ulterioris processus, et examinis*, come notano *Ambrosino in proc. inform. lib. 3. cap. 1. num. 54.*, e *Zuffo quæst. 155. num.* 13.

4. Se l' Accusatore in piè della citazione, come sopra, dirà aver nuovi testimonj da produrre, prima d' esaminarli non manchi il Giudice avvertire, se l' accusatore lo faccia per vessare il Reo carcerato: Quindi vuole *Guazzino defens. 22. cap. 1. num. 5. cum seq.*, che il Giudice chiamato a se il querelante, l' ordini, che segretamente li nomini i testimonj nuovi, e li dichi quanto questi sanno di più; acciò vadi a conoscere, se *jure* si cerca il nuovo esame dell' accusatore, e così potrà concederceIo; se *non jure, et causa vexandi*, e così negarcelo; o pure concedercelo con la pleggaria delle spe-

spese. E dovendo ricevere, ed esaminare questi nuovi testimonj, li riceverà, e l'esaminarà, e poi si verrà alla legitimazione del Processo, cioè a far fare la dichiarazione del Reo, se vuole per repetiti li testimonj fiscali, o nò, secondo le formole date dall'Autore alli *nu.* 20., e 21. E producendosi li nuovi testimonj sull'istesso delitto, o altro nuovo, si osservi quanto nota l'Autore nel *num.* 20.

Alli num. 9., e 10.

1. Quì l'Autore parla della Confessione vera, la quale spontaneamente si fa dal Reo innanzi al Giudice, come Giudice, e *pro tribunali sedente*, e questa è la Giudiziale, secondo la *Gloss. in verb. jubemus, Cod de liberali causa, l.penult. ff. de just., & jur.*, e la *Glossa in l. cum sententiam, Cod. de sentent. verb. secretò*, interrogato per l'indizj sufficienti nell'informativo, che basta a condannarlo, *Conciolo verb. confessio ref. 8. num.* 4. dopo una folla di Dottori, quando anco sia tanto innanzi al Giudice *pro Tribunali, &c.* quanto anco innanzi al Cancelliero, o Mastro d'Atti, *Mascardo de probat. concl.* 349. *num.* 6., perche se innanzi, o al solo Giudice *non sedente pro tribunali*, o al solo Cancelliero con speciale commissione, sarà estragiudiziale, e bastarà per la sola tortura, *Sanfelice decis.* 231. *num.* 8., perciò noi nelli *Costituti* quì sopra al *nu.* 1. abbiamo sempre scritto *Constitutus, etc. coram Dom. sedente, neque, etc* Della Confessione Giudiziale, ed estragiudiziale dissimo nella Pratica Civile, *fol.* ..

2. La Confessione Giudiziale importa un *con*, & *fari*, cioè una simultanea, o reciproca domanda del Giudice, e risposta del Reo, *leg.* 1. §.. *ff. de pactis, leg. consensu, ff de actionib., et obligat.*, la quale o sia fatta *spontè*, o *in tortura*, deve esser adequata al fatto, ch'accadde, o di cui si cerca, particolarmente al corpo del delitto, altrimenti sarà erronea, e non servirà, *l. de ætate, §. fin. ff. de interrog. act., l. cum de indebito, §. 1. ff. de probat.*, e fatta *in tortura*, particolarmente dovrà dal Giudice verificarsi per tutte le circostanze, e qualità costate nel processo, e confessate dal Reo, *Puteo de Syndicat. verb. confessio cap.* 1. *num.* 5., *Farinacco de Reo confess. quæst.* 81. *num.* 29., *Guezzino def.* 4. *c.* 3. *n.* 5., *Claro quæst.* 51. *num.* 10., e *Scannarola de visit. carcerat. fol.* 282. *nu.* 14. riferisce casi da tremare, di molti innocenti, perche confessi, condannati alla morte: perciò il Giudice attenda a far verificare la confessione fatta sopra dell'istessa causa rimasta dal delitto, di modo che debba interrogar il Reo, *quid actum sit*, *v. g.* della cosa rubata, del cadavere dell'occiso, &c.

3. La Confessione del Reo và a verificare, e chiarire tutto quanto si è costato nell'informativo, cioè tutto quanto han deposto l'Esperti, e li testimonj sul corpo del delitto, e del fatto; e dopo questa non v'è bisogno d'altra prova, *Guezzino discept.* 1. *nu.* 1., *et n.* 234., *De Angelis quæst.* 1. *nu.* 12. Sebbene avuta la confessione del delitto dalla bocca del Reo, non perciò il Giudice a questa potrà arroccarsi, e stendere la condanna, perche quasi tutti li DD., e li Criminalisti, e l'esperienza istessa ci han fatto sapere, e toccar con mani, erronee, mendaci, e false le confessioni di molti Rei, o fatte *spontè*, o *in torturo*, anco ratificate; e dovrà fare tutti l'atti ordinarj per la validità del processo, de' quali diramo quì appresso. E per camminar con distinzione.

4. O il Reo avrà negato il delitto *rotundè*, e dopo praticato quanto noi detto abbiamo avanti nel *cap.* 25. al *num.* 12. *vers.* 5. 7. 9. si farà il decreto, e quello appunto riferito dall'Autore quì al *num.* 8. O avrà confessato il delitto, e la Confessione, o sarà stata semplice, cioè pura, o qualificata, (delle quali diremo quì sotto) finito il Costituto, e ricevuta la confessione colla proteste fatta dal Fisco, come sopra quì al *num.* 1. *vers.* 2. *Costituto dell'Inquisito in fin.*, si farà il decreto, in cui si facci la publicazione del processo, e si dia il termine per la difesa nel modo seguente. E si noti, che nel decreto, come siegue non ci si oppone la clausola del *habitis priùs testibus pro ritè, et rectè examinatis, etc.* percha la propria confessione à già legitimato il processo informativo, ad effetto di poter esser condannato dopo il corso del termine per le difese; *Qui R. m. Dom. etc. acceptatis, etc. mandavit N... ad largum, processum publicari* (se la confessione sia stata pura) *cum termino dierum ... ad dicendum, et probandum contra ejus confessionem spontè factam* (e se la confessione sia stata qualificata, *ad faciendum suas defensiones, & respectivè dicendum contra ejus confessionem*), *copiam processus dari decrevit, habitis priùs testibus pro rite, etc. salvis, exceptionibus, etc. ac sine præjudicio, &c.*, come quì sopra alli *nu.* 7., & 8. *ver.* 1., ed appresso, legitimato il processo, cercarà la copia del processo, fatta la protesta in piè di questa petizione dal Fisco; si farà il decreto, *ut detur copia processus, et currat terminus datus ad se defendendum*, come tutto diremo per ordine appresso.

5. Che il Reo confesso anche spontaneamente (molto più nella tortura, sebbene ratificando *extra torturam*) si deve dar il termine *ad dicendum, opponendum, et probandum contra propriam confessionem suam*, vogliono comunemente li DD. presso *Claro quæst.* 49. *num.* 4., *et quæst* 64. *nu.* 3., *Farinacco cons.* 10. *num.* 5, ove dice, che *ita totus mundus servat*. E tanto se abbia fatto la confessione pura, quanto se qualificata, contro l'opinione di alcuni, che vogliono non abbia a darsi tal termine nella confessione qualificata. Ed in questo termine può il Reo addurre più cose, che vadano a snervare, debilitare, rescindere, ed annullare la sua confessione *Pura*: percha può allegare, che sia stata *Erronea*, e provar il fatto altrimente sortito; che il Giudice è *Incompetente*; che lui è *Minore* (si veda la minor età *fol.* 54.) che la sua confessione sia stata estorta per il *Meto*, o *Violenza*, o per interrogatorj *Suggestivi*

si vi, o per *Indizj* non precedentino nell'Informativo, ed altre eccezzioni riferite dall'Autoro in questo *n.*19., e da *Guazzino defens.* 32., *Farinacco cit. tract. de Reo confesso*, e *Conciolo verb. confess. cit.*, e dal *Pellegrino*, che si veda *in prax. par.*4. *sect.*10. *n.* 21. *usque ad* 77. *et in sect.*15. quali tutte annullano la confessione pura fatta e particolarmento la confessione fatta ne' tormenti, non precedentino l'indizj sofficienti per i tormenti: ne si convalida, se sopravenissero nuovi indizj sofficienti, o la confessione estragiudiziale del *Reo*, *Claro quæst.* 55. *n.*13., *Farinacco quæst.*83. *n.*4., *Guazzino defens.*30. *cap.*28. *n.*1., *Conciolo*, ed altri; e le confessione estorta per soggestione, *Farinacco loc. cit.*, *Guazzino defen.*32., *Carena de off. S. Inq. par.*3. *tit.*8. *n.*39. *Vermiglio cap.*80. la quale mai va a convalidarsi, anco se appresso fosse ratificata, *Farinacco quæst.*183. *n.*94. *Vermiglio cons.*8., *Conciolo*, ed altri, e *Zuffo quæst.*191. aggiogne, anco che queste confessione per soggestione estorta sia ne' Tormenti, precedentino l'indizj sofficienti, e poi non ratificata tacitamente, cioè non revocata. Più diremo della Confessione nella tortura nel *cap.*33.

6. E per il delitto confessato con qualche qualità, che o diminuisce il delitto; *v.g. O' ammazzato Pietro, per togliermi una grave ingiuria da lui fottomi nell'anno passoto, &c.*, o che distrugga il delitto *v.g. O' ammozzato Pietro per necessità, per mia proprio difesa, o per difesa del mia onore, o delle mie robe*, come spiega *Zuffo quæst.*192. *n.*1. Sappia il Giudice, generalmente parlando, che ne' delitti proibiti *a jure*, come Omicidio, Furto, Ferita, &c. è tenuto l'istesso Reo, che il confesse provere le qualità apposte, percha *præsumptio juris de dolo est contro confitentem*, *Morinis lib.* 1. *quot. cap.* 83., *Fronchis dec.*156., *Sanfelice dec.*128., e ciò procede, o le qualità sia aggionta sotto un discorso; *v.g. O' mmazzo Pietro, sì per togliermi l'ingiurio, come per diffendermi, &c.*, o sotto discorso separato; *O' ommozzoto, etc., ma per vogliermi l'ingiurio, o per diffender me, etc.*, dicono *Zuffo loc. cit. n.*5., *et* 6. *Bossio de confessi n.*20., *et* 36., *Folleria verb. et si confitebuntur n.*47., ed altri. E seppia, che se la Confessione sia fatta condizionatamente, cominciendo dalla negativa; *v.g. Io non ò ammazzato Pietro, ma se l'avessi fatto, l'avrei fotta per mio difesa* (e *Farinocco quæst.*81. *n.*142. consiglia i Rei, che sempre voglieno dalla negetiva cominciare a confessare) non potrà tale confessione *pro parte* accettersi dei Fisco, e *pro parte* negarli, perch'è negative in tutto, *Bolde in l. si filium num.* 1., *Cod. de liberoli causo*, *Cartarro lib.*3. *cap.*2. *n.*64., *et* 66., e *Farinacco loc. cit.*, anzi non voglie mai emmetterla, dovendo, e potendo forzare il Reo *od præcisè, et congruè respondendum* per mezo della Tortura, *Forinacco cit. loc. n.*144., e noi dette ebbiamo nel *cop.*25. al *num.* 12. *vers.* Innoltre se la confessione sia fatta con una qualità, che possa l'atto concepirsi delitto, e non delitto; *v.g. O' avuto copola con Berta*, donna *solutam*, *volentem*, vel *virginam volentem*, *&c.* questa confessione non si divide, *Zuffo loc. cit. n.*3. E finalmente non provandosi la qualità del Reo confesso, che la confessione qualificata basti per la pena ordinaria, avendo il Fisco fatte le sue prove concludentino il dolo contro la qualità, come insegnano li nostri Regnicoli, *Marinis*, *Sanfelice*, *De Rosa*, citato da *De Angelis de Confessionibus quæst.* 1. *lib.*3. Più noi diramo appresso nel *cap.*28. E sarà cautela particolare sotto il Costituto del Reo, ch'à confessato con qualità, protestarsi il Fisco così: *quod illam acceptet si, & in quantum, & quatenus pro se facit, & non alias, &c.* o come detto abbiamo nel *Costituto dell'Inquisito*, *ver.*2. *al n.*1. *del cap.*26.

Al num. 12.

Del termine per le difese noi diremo appresso nel *cap.*28.

Al num. 14.

Questo dilucideado nel è sofficienza detto abbiamo nell'*ant. cap.*25. *alli n.*10., & 11. *ver.*5.

Alli n. 15., *e* 16.

Dell'Abilitazione de' Carcerati diremo noi appresso nel *cap.*34.

Al num. 17.

Ci riservamo in fine del *n.*21. parlare della copie del processo per non confonder qui l' ordine delle tela criminele, perche dopo legitimato il processo; e dichiarato dal Reo, ch'à per repetiti li Testimonj, se li concede la copia predetta.

Al num. 18.

Quì ci baste accennare il novello Dispaccio del nostro Rè (Dio guardi) con il dippiù de noi detto in questa Pratica alli *fogli* 3.4 5. *dal ver.* 28. *per tutto il* 35.

*Alli n.*19., a 20.

Di ciò noi detto ebbiamo in questo *cap.* nelli *num.*7. *et* 8. alli *ver.*3., *e* 4. a' quali ci rimettiamo.

Alli n. 20., a 21.

Quì l'Autore entra senze distinzione alcuna nel Processo *Offensivo*, o sia *Repetitiva*, di cui noi per ordina, diremo nel capo, che siegue.

Della *Dichiarazione* del Reo, e della copia dei Processo ci siam quì riservati dire, e fine e di non esser lungo nel capo seguente, e di seguitar l'Autore nel *vers. E fatta la presentata etc.* Sicche la copia del processo, ordinata darsi ai Reo nel decreto alli *num.*7., *et* 8. *antecced.* nel *ver.*4. se li darà doppo che lui avrà legitimato il processo informativo, cioè dopo ch'avrà dichierato avere per *ritè, et rectè* esaminati li Testimonj fiscali contro lui sed appravati, o ratificati.

La pratica da tenersi per aver una tale *Dichiarazione* dal Reo è come siegue. Notificato il decreto delle Difese, come sopra alli *nu.*7. *et* 8. *cit. ver.*4. Si cita il querelante facendoli la Requisitorie, se voglia far parte in giodizio contro dal Reo, o voglia prodorre altri, o nuovi Testimonj, secondo la formola data dall' Auto-

Antore nel *num.* 10. e si cita il Reo, facendosi la Requisitoria per la legitimazione del processo = *De mandato Curiæ Episc. N. &c. Carsoribus &c.* come ne dà la form. l'Autore nel *num.* 20. la quale notificatagli, se vorrà avere li testimonj per legitimamente esaminati, in dichiararà *penes acta*, *Zuffo quæst.* 183. *in fin.*, e nel modo portato dall' Autore in questo *num.* 21. = *Personaliter constitutus &c.*

3. Quì si rifletta alle parole di questa dichiarazione: si dice *sponte*, perche questa dichiarazione deve esser volontaria, e non fatta a forza, perche si fa, ed in beneficio del Fisco, acciò sia rilevato dal peso di ripetere li testimonj suoi esaminati, ed in beneficio di esso Reo, acciò si spicci la sua causa, ne stia a morir dentro le carceri, ed a lui solo partorisca pregiudizio, *Guazzino defens.* 25. *c.* 1. *nu.* 1. Si dice *medio juramento &c.* acciò resti ferma, sebbene non ostante il giuramento, potrà revocarsi la tale dichiarazione, e cercarsi altro modo per legitimar il processo, dice *Zuffo quæst.* 165. *num.* 18. Si dice *Declaravit, & declarat, velle habere &c.* perche deve concepire *per verba de præsenti*? poiche se si dicesse *vole habere*, o *declaravit velle habere*, non si perfezzionarebbe la legitimazione, perche, le parole del tempo futuro niente dispongono del presente, scrive *Farinaceo quæst* 73. *nu.* 155. con altri. Si dice *Tester pro ritè, & rectè examinatis*, acciò con tale dichiarazione resti sopplita la solennità *de jure* ricercata nell' esame, per il testo *in leg. si quando*, *Cod. de test.* cioè il difetto del giuramento, ch' esso Reo non vide dare da testimonj esaminandi, e della citatione, ch' esso pur ebbe *ad videndum juramenta &c.* Sebbene con questa non resti sopplita l' incapacità del Giudice, l' insofficienza de' detti, e l' inabilità de' testimonj; che vale dire, con tale dichiarazione, non s' approvano le deposizioni, o i detti de' Testimonj, nè l'inabilità del Giudice, e perciò ci si appone la clausola, *salvis exceptionibus tum contra eorum dicta, quam contra personas etc. Zuffo quæst. cit.* 163. *n.* 3. *Guazzino loc. cit. Conciola verb. repulsa ref.* 1. *et* 2. e noi diremo appresso nel *cap.* 28. al *num.* 1. Si dice *præter mortuos, et absentes etc.* perche è solito nelle Curie di non dar per repetiti li testimonj morti, ed assenti, *Follerio in prax. verb. demum repetantur*, ed ivi l'Addenti, *Zuffo quæst.* 183. *n.* 4. *et* 2. Ma l' inquisito è tenuto provare la morte, e l' assenza del testimonio, come *Zuffo* conchiude *loc. cit.* riprovando *Lucatello inspect.* 5. *nu.* 34., così pure tiene *Riccio dec.* 210. *lib.* 1., e *Vrsia decis.* 78. a qual fede faccia il testimonio morto, lo porta *Farinacea quæst.* 72. *nu.* 129., e *Zuffo quæst.* 115. *et* 135. Però il testimonio vive citato *ad repetendum*, se si nasconde, o fugge, si à per repetito, perche si presume, che ciò faccia a fine di nascondere la verità, *Zuffo quæst.* 89. *num.* 5., *Farinaceo quæst.* 68. *n.* 134. Si dice finalmente *salvo jure repetendi etc.*, perche sebbene ratificato con tal sua dichiarazione l'esame fatto de' testimonj, o quindi legitimato il processo informativo, non però li vien proibito di cercare la repetizione de' testimonj; dandosi l'interrogatorj, poicche è sua difesa, la quale mai deve perderla, ne può togliersela, *Ambrosino lib.* 3. *cap.* 1. *n.* 53., *Caballo conf.* 269. *n.* 2., *Farinaceo quæst* 33. *n.* 6. *etc.* E quì si noti, come riflette da suo pari *Pellegrino in prax. par.* 4. *sect.* 10. *n.* 15. che apposta dal Reo la clausola *salva repetitione etc.*, o voglia, o nò ripeterli il Reo, li ripeta sempre il Giudice, acciò non si causi qualche nullità di processo. Se poi il Reo non volesse far questa dichiarazione, e non volesse quindi legitimar così il processo informativo, dovrà il Giudice in altro modo legitimar il processo: e noi lo diremo nel *cap.* 27.

4. Ratificato l'esame de' Testimonj, e sia legitimato il processo informativo per mezzo della predetta *Dichiarazione*, o in piè di essa dichiarazione, o con istanza separata cercarà esso Reo la *Copia* del processo; e la formola di questa replica, o istanza sarebbe migliore la seguente: *In Curia etc. comparet Procurator N. carcerati N., et dicit supradictum N. carceratum velle parare suas exceptiones, et defensiones adversùs addacta contra ipsum per Rev. Prom. Fiscalem, quibus impugnative, etc., propterea præmissa nullitate actorum, et agendorum, et acceptatis favorabilibus, si quæ, etc. petit sibi tradi copiam inditiorum contra ipsum forsan adductarum, offerens mercedem, seu sportulas etc., et interim nihil fieri, etc. salvo jure, etc. aliàs, etc. omni modo, etc.* in piè della quale replicara il Fisco: *Promot. Fiscalis Curiæ N. instat copiam processus per N. inquisitum petitam non esse tradendam, nisi legitimato processu, & completa informatione, & salvo semper jure ulterioris processus, & examinis, aliàs de nullitate dicit, et protestatur, etc., omnia etc. = N. Promot. Fisc. Curiæ N.* E non ostante tal replica, si farà il seguente decreto: *Die etc. Rev. Dom. Vic. Gen. N. stante legitimatione processus facta per declarationem per ... ctam o N., mandavit, prout mandat eidem concedi petitam copiam processus, ad finem se defendendi, cum nominibus, et cognominibus testium Curiæ contra ipsum examinatorum* (essendovi delinquenti socj assenti, si dirà *suppressis tamen nominibus sociorum absentium. et ita, etc. omni, etc.* = N. *Vic. Gen.* = N. *Canc.* Pigliandosi la copia del Processo il Procuratore, ne farà la ricevuta nel processo originale; e poi si farà il decreto del corso del termine per le difese; *Qui Rev. Dom., etc. stante receptione copiæ processus facta per N. procuratorem N. inquisiti mandavit, ut terminus dierum.... aliàs sub die.... impartitus currat, et currere intelligatur ab hodie, et ita, etc., omni, etc. die etc. N. Cancell.*, il quale notificato al Reo, ed al Procuratore, quelli si protesteran della brevità del termine, il quale si prolungharà ad arbitrio del Giudice, e non come dice l'Autore nel *num.* 11., perche in difesa del Reo possono sempre riceversi testimonj, *Capecelatro decis.* 178. *per tot.* Tutto ciò facendosi, li Reo si pone alla larga, come si dice nel decreto notato nelli *num.* 7., *et* 8. *ver.* 1., e nelle carcer

civi-

civili, come vogliono li Criminelisti, ed ordina l'ultimo nostro Dispaccio, (che li legga, acciò gli sia libero parlare, informarsi, procurarsi ogni difesa, e scrivere ovuoque li piaccia; ne oggidì v'è più la differenza trà delitti gravi, e gravìori, atroci, ed atrociori: sebbene potrà cercarsi dal Reo, ne' delitti graviori, ed atrociori l'idonea cauzione del tuto cercere, *Pellegrina in prax. par. 4. sect. 10. n. 79.*

5. E per le *Copia* del processo si noti, I. Che il Giudice *ex officio* è tenuto ordinare la detta copie con li detti de' testimonj, loro nomi, a cognomi, *cop. qualitèr il 2. §. debet, de accusat.*, dopo fatta la *dichiarazione* dal Reo, o altrimanti *legitimata* il processo, anco se non sia cercata da esso Reo, o perche ignorante, e lui, e'l suo procuratore, o perche malliziosi entrambi, perche *ex officio* egli è tenuto cercare dell' innocenza del Reo, *Farinacco de indic. & tort. quæst. 39. num. 98. 99.*, *Corena de off. S. Inqui. par. 3. tit. 10 n. 159.*, *Guazzino defen. 24. cap. 2. n 5.*, che riferisce le Bolle di Paolo III., e di Paolo V. benche sia in arbitrio del Reo cercar questa copia, *l. unius facinarie, §. cognitarum, vers. rea postulante, ff. de quæstionibus.* II. Che il Giudice adempisce al suo obligo col solo ordinar la *Copia*, senza farvi altro, percho li Reo deve a suo spese cercarla, e farsela dare dal Cancelliero, *Claro §. fin. q. 49., vers. sed numquid, &c.*, *Guazzino def. cit. c. 1. n. 1., et cap. 3. n. 12.* Quindi l' accorto Procuratore, notificato che gl'è il decreto, cerca la copia del processo colli uomi, o cognomi de' testimooj, offerisce le sportole, anzi ne dè porzione a conto, e si proteste, che frattanto non corra il termine dato; il quale a vero dire non comincia a correre, se non dal dì, che li si consegoa la copia, e la citazione *ad testes*, della qoale ne fa ricevuta, come detto abbiamo. Però all' Inquisito povero notoriamente, o che costi al Giudice, deve darsi la detta copia *gratis*, perche sarebbe lo stesso il non darcela, che negarli le difese, o l'angustiarlo a pigliarsela, che il tormentarlo per difendersi: oppure al suo Procuratore conosciuto, e di buona riuscita, o al suo Avvocato uom' d'onore in luogo della copia, farà dare il processo originale colla ricevuta *de recepta* in vigor delle Bolle di Pio IV., e di Paole III., *Conciolo verb. copio processus resol. 1. nu. 3.* III. Che in alcuni easi la copia si derà senaa dare li oomi, e cognomi de' testimonj, come nelle caose contro d'uomini di famegiie facinorose, e potenti, contro de' Baroni, de' Padroni, de' Padri, de' Mariti, &c. per il timore che i testimonj, il vassallo, il figlio, la moglie per un meto cadente *in virum constantem*, non vogliano ritrattarsi, o per altri mali, che si prevedessero contro d'essi testimonj esamiuati, o fossero probabili. Però indifferentemente in tutte le caose criminali tanto contro di Dio, quanto contro del prossimo così per legge naturale de' Gentili, così per legge divina scritta nel Deuteronomio, e ne' santi Vangeli, come per legge Canonica spiegata, e stabilita nel *cop. qualitèr, & quando, &c.*, e nel Concilio Tridentino confermata, come finalmente legge del nostro Regno, parpetuata coll'ultimo dispaccio Reale, e noi abbiam tutto fedelmente notato *fol. 4. et 5.* dalli *vers. 28. usque ad 35. in princ.* di questa Pratica, si deve dar la copia del processo colli nomi, e cognomi de' testimonj, *secluso metu, & domnis*, come sopra. IV. Che se nel processo risultano più Inquisiti, de' quali uno sia carcerato, l' altri fugiaschi, non deve darsi la copia all' uno carcerato, affine che non si vadi a palesar il processo contro l'altri assenti, ma prima si dovrà condannare l'assenti *in contumaciam*, e dopo condannati questi conceder la copia al carcerato, *Ambrosino lib. 3. cap. 1. n. 56.*, *Claro § fin. quæst. 49., vers. sed pone &c.*, *Conciolo loc. cit. resol. 2. per tot.* Il modo d'accusar le contumacie contro l'assenti, stà presso l'Autore ne' *cap. ant. 23., e 24.* e più diremo nel *cap. seg. 27.* parlando della *Confessione finta*.

D. Ignazio Matteo d'Afflitto.

PROCESSO OFFENSIVO
O SIA
REPETITIVO.

CAP. XXVII.

Delle citazioni, e repetizioni de' testimonj fiscali.

SOMMARIO.

dare al carcerata copia delli reperti, a capitoli, n.7.

Capitali dell' inquisizione, che si danno in luoga delli Reperti, a lora Form. n.8.

Testimonj fiscali, came si ripetona, lora Pratica, e Form. n.10.

1. *Form. della citazione per ripetere li Testimoni Fiscali.*

Ex provisione Episcopalis Curiæ N.

,, Cursoribus dictæ Episcopalis Curiæ, ac aliis insolidum committitur, ut ad omnem Instantiam, & requisitionem Rever. Promotoris Fiscalis, sivè, &c. citentur subscripti Testes, Clerici, & unicuique ipsorum citando mandetur ad pœnam unciarum auri 25. per quemlibet Locis piis, &c., & in subsidium excommunicationis; & infrascripti testes laici sub pœna excommunicationis, quatenus infra terminum 24. horarum post, &c. quarum 8. pro prima, 8. pro secunda, & 8. pro tertia, & ultima Canonica monitione assignamus personaliter coram nobis in hac Episcopali Curia N. comparere habeant, & quilibet ipsorum habeat ad se ipsos repetendos super depositionibus per ipsos factis in informationo capta de homicidio contra N. inquisitum, & carceratum, ut ex actis: aliàs hora immediata sequenti veniant ad videndum se excommunicari. Nec non citetur dictus Clericus Principalis, quatenùs statim deputet personam, ut in eodem termino, & deindè in anteà cum continuatione, compareat, ut suprà, coram nobis in dicta Episcopali Curia ad videnda juramenta dictorum Testium, ut suprà, repetendorum in dicta caussa, alias, &c., quoniam, &c. Laurini, die, &c.

Intimata detta citazione alli Testimonj, ed al carcerato, e suo Procuratore, quando compareno li Testimonj, devono giurare in faccia del carcerato, cioè in sua presenza, o poi in assenza del carcerato essaminarsi.

Ma quando li testimonj sono fuora del luogo, dove risiede la Corte; e s'à da commettere l'essame al Mastro d'Atti, o altro Commessario, che vada nelli luoghi per la Dioceso, dove sono detti testimonj, allora si spedirà la commessiono, v3.

2. *Form. della commessione per ripetere li testimonj fiscali assenti.*

Si ponerà il titolo del Vesc., *o* Vic.

,, R. D. Domenico Saja della Terra di Roscigno vi significamo qualmente trovandosi carcerato in questa Vescoval Corte di Capaccio il Cherico N. della T. Terra per caosa del T. delitto, (o di più delitti) essendoli dato le difese, non à curato avere li testimonj fiscali per repetiti, il tutto per ritardare l'espedizione della sua caosa; e convenendo, che quelli si ripetano: Perciò instante il Rev. Prom. Fiscale, ci à parso farvi la presente, con la quale vi dicemo, ad ordinamo, e commettemo, che conferendovi di persona in detta Terra, o dove sarà necessario, debbiate *prævia citatione ad testes* ripetere tutti li testimonj essaminati per servizio di questa Vescoval Corte contro detto Tale di Tale, e quella compita asportarete, o trasmetterete a noi in questa Vesc. Corte *ad finem &c. dantes &c. mandantes, etc. Datum, &c.*

Form. d'altro modo in lingua latina.

De mandata Episcopalis Curiæ Caputaquensis.

,, Admodum Rev. D. Didaco Bruno Cantori Laurini Plagenarum Superiorum significamus, qualiter Inquisito, & carcerato in hac Episcopali Curia Clerico N. pro T. delicto *servatis servandis*, fuit per dictam Episcopalem Curiam d. Cl. statutus terminus dierum quatuor ad se defendendum, & Promotori Fiscali, &c. sunt repetendi, & denuò examinandi nonnulli Testes in caussa prædicta: qua propter confisi de vestra fide, & integritate, vobis dicimus, committimus, & mandamus, quatenus receptis præsentibus, vos personaliter conferatis in T. Terra, & in aliis locis, ubi Testes esse senseritis, eosque repetere, & denuò examinare debeatis, præcedente tamen debita citatione ad Testes, unus post alium semotim, & in secreto, ut moris est; repetitiones, & depositiones eorum in scriptis redactas ad Nos, & hanc Episc. Curiam in vastro regressu asportare, vel mittere clausas, & sigillatas debeati, ad hoc ut habitis, & illis visis valaamus de justitia providere: & ut omnia prædicta exequi valeatis, vobis concedimus potestatem Testes citandi, mandandi, pœnasque imponondi, quas exigi volumus, & mandamus a transgressoribus, cum potestate censuras infligandi, & cadulones affigendi; mandantes omnibus, ad quos &c. ut circa prædicta exequenda vobis faveant, adsistant, obediant, omneque auxilium, & favorem vobis præstent, pront à vobis fuerint requisiti; dantes, &c. Datum &c.

3. *Form. della Requisitoria ad V. I. T.*

,, Ad omnem Instantiam, & requisitionem, Rev. Prom. Fisc., sivè &c., peremptorie citetur Cler. N. principalis inquisitus, & carceratus, quatenus visis præsentibus destinare debeat, & habeat personam sui nomine in T. loco, ut compareat ad videnda juramenta Testium repetendorum in præsenti caussa per Rev. D. Didacum Bruno Commiss. destinatum in repetitione prædicta; alias, &c., citetis, & referatis in forma.

Nomina Testium sunt, v. 3.

N. N. N.

,, Die &c., Salæ &c., retroscripta Commissio ad repetendum cum nominibus, & cognominibus supradictorum testium, fuit per me infrascriptum personaliter notificata retroscripto Cler. N. Principali Inquisito, mediante accessu facto ad carceres, & eidem consignata lista dictorum testium; fuitque eodem instanti requisitus, & monitus ad constituendam personam in ejus locum in partibus ad videnda dictorum Testium repetendorum juramenta, qui dixit, *non ò alcuno*, aut nominavit T. de T.

,, Nec

" Nec non fuerunt omnia prædicta notificata " personaliter T. de T Defensori prædicti Inquisiti, & in fidem, &c.

N. Aff.

Il Commessario gionto nel luogo, dove sono li Testimonj farà la citazione, regolandosi secondo la formola qui sopra data *num.* 1., e se il carcerato à destinato a vedere persona il giuramento, si cita anco detta persona a vedere il giuramento delli Testimonj? ma se non v' è destinata persona alcuna, basta solo citare li Testimonj.

E venuta l' ora destinata a ricevere li Testimonj, se per parte del carcerato saranno presentati Interrogatorj, deve il Commessario, o il Giudice osservare se ve ne sono impertinenti, deve ammettere con rifecare gl' impertinenti.

4. *Form. del decreto d' ammettere gl' interrogatorj con rifecare gl' impertinenti.*

" Die &c., in T. Terra, & in propriè in T. " loco designato ad repetitionem hora vigesima " pulsata dicti diei comparuit coram Reverendissimo Domino N. T. Procurator Cl. N. carcerati, exibuit Interrogatoria, petens illa admitti, & super illis testes repetendos Interrogari, " qui Rev. Dominus visis, & consideratis rasecavit tartium, quintum, & nonum, & super " reliquis mandavit testes examinandos, & repetendos, interrogari; & ità, & omni alio meliori modo, & hoc suum, &c.

Ma se non ve ne sono impertinenti, si dirà semplicemente: *Ea admisit, & super eis mandavit Testes interrogari.*

E quando nell' ora assegnata non saranno presentati Interrogatorj per parte del Carcerato, s' accusarà la contumacia nell' ora immediatamente seguente.

Form. della Contumacia per gl' Interrogatorj non presentati

5. Die &c., in Episc. Curia N. & propriè in " T. loco assignato hora vigesima dicti diei expectata, & pulsata, accusata fuit contumacia " contra Clar. N. principalem Inquisitum non " comparentem per suum Procuratorem, cum " Interrogatoriis, & fuit per Reverendiss. provisum, procedi ad examen Testium finè illis; " & ità, & omni alio meliori modo, hoc suum, " &c.

E se sono Testimonj in numero eccessivo, si devono fare giurare nel termine per poterli poi essaminare con maggior comodità.

6. Qui si deve avvertire, che nelle Corti laicali non s' usano interrogatorj per parte del carcerato, ma in loro luogo s' usa la repulsa de' Testimonj; e per contrario, quando esamina il carcerato li Testimonj in sua difesa, s' ammettono gl' interrogatorj per parte del Fisco, perche il Fisco non può repulsare li Testimonj del Reo; così si pratica nel Regno nelle Corti laicali, *Foller. in prax. verb. recip. defensiones, n.* 32.

Ma nelle Corti Ecclesiastiche s'usa il *jus* commune, e si danno gl' interrogatorj anco per parte del Carcerato, per il *Tex. in cap. præsentatio de testib., Morell. §.* 7. *fol.* 101. *num.* 107.

7. Qui si deve anco avvertire, che per formare gl' Interrogatorj, si deve dare al Reo la copia del costituto suo, cioè la deposizione sua, così pratica questa Arcivesc. di Napoli, a Capaccio; a così dice *Morelli* praticarsi nelle Corti Ecclesiastiche fuori Roma, ma che in Roma si da intera la copia del processo, *ut in §.* 7. *fol.* 99. *num.* 9., *Guazzin. def.* 24. *et* 25.

E nelli delicti gravissimi, nelli quali si nega la copia delli reperti, se li concedono solo li capi dell' inquisizione, come avemo detto nell' antecedente *cap.* 26. secondo la *Prat. di Rosa cap.* 6. *num.* 22.

Ed acciò si comprenda meglio, li Capi dell' Inquisizione, in che differiscono dalli Reperti, sa na da la seguente *Form.*

8 *Form. delli Capi dell' Inquisizione.*

" Capitula specialis inquisitionis formatæ, & " formandæ ex officio Curiæ Episcopalis N. " contra, & adversus N. de N. de nonnullis delictis, & criminibus per eum commissis; & " signanter, quod homicidium perpetravit in " personam q. N. cum duobus ejus famulis, & " de aliis, ut informationibus, & actis dictæ " Curiæ latiùs continetur; Instante Domino " Promotore Fiscali, & petente per dictam Curiam contra eundem debitè, & diligentèr inquiri debere, & repertum culpabilem condigna pœna puniri, prout Jura, & Sacri Canones, ac Pontificiæ Constitutiones volunt, & " mandant; & in casu semiplenæ probationis " prædictum N. cogi, & compelli juris, & facti " remediis opportunis ad eruendam ab eo de " prædictis veritatem; super quibus omnibus, " &c.

" Quæ omnia &c., & protestatur &c., non se " adstringens &c., & infrà particulariter describere &c., omni meliori modo, &c.

" *In primis* inquirendum est, quod Regnantibus &c., Dominantes &c., sub Præsulato, " Vicariatu &c., de anno Tali, mensa Tali, " die tali, in loco N, & propriè in loco loci, ubi " dicitur *N.* Talis *N.* de *N.*, & *N.* & *N.* alii " aliis auxilium dantes, temere, dolose, scienter, & appensata animo, & intentione occidendi N. de N., prout jam occiderunt, communicato consilio, ipsum N. aggressi fuerunt " pluribus, & diversis ictibus, & percussionibus " tum sclopo, tùm ensibus percusserunt, & vulneraverunt, ità, & taliter, ut ex ipsis vulneribus, & percussionibus illicò mortuus fuit; idque alii, aliis, & alter alteri assistentes, ut habilius, & commodius malevolum suum animum effectui traderent, prout jam tradiderunt; Quapropter inciderunt in pœnam a Juribus, & Sacris Canonibus, & Pontificiis Constitutionibus ad tales statutam, & ordinatam " &c., quod inquirendum est &c., quod fuit, " &c.

" *Item* quod antequam sequeretur homicidium " prædictum dictus N. de N. plures minatus fuesat velle dictum N. occidere ex caussa cujusdam litis, quam cum ipso habebat super possessione quorumdam bonorum &c., quod inquirendum est &c.; Quod fuit, &c.

Cancell. In fine di qualunque costituto, e prima che sottoscriva il Costituto, sarà ottima cautela, che il Fisco sempre si protesti, così; *Præsente D. N. Promot. Fiscali, & favorabilia tantum acceptante, cæteris contrafacientibus contradicente, petente, & instante contra dictum Constitutũ ad ulteriora procedi, omni etc.*

Costituto del Reo.

4. Il *Costituto* dell' *Inquisito Reo*, è 'l primo esame, che si fà di quello inquisito contro cui, o concorrono indizj sufficienti per la tortura, e quindi citato *ad informandum*; o concorrendo indizi leggieri, e citato *ad deponendum*, e questi siansi fatti gravi, e sufficienti per la tortura nell' istesso esame, per la contrarietà, o mendacj dell' istesso deponente con seco si contesta la lite, Interrogandosi tanto sull' indizj generali, e speciali, quanto sull' delitto principale, col *Num ipse fecerit tale delictum, nam ex actis constat &c.* o col *Monitus dicere veritatem, num ipse fecerit etc.* como detto abbiamo avanti; O è il secondo, ulteriore esame che si fà dall' istesso Inquisito, che nel primo esame fù ostinato, e nella negativa, affine di convincerlo tanto sopra di ciascheduno indizio particolare, quanto sul delitto principale, contestandosi con esso seco la lite, ponendosi nel numero de' *Rei*, e contro lui firmandosi il titolo; la formola del tale costituto è del tenore, che siegue.

5. *Die &c. mens. &c. anni &c. in Curia &c. coram Rev. D. Vic. Gen. pro Tribunali sedente etc. meque &c. Et Rev. Promot. Fiscali &c. quibus supra &c. Eductus de carceribus N., de quo supra &c., & in libertate positus, iterum constitutus personaliter, animo litem contestandi &c., qui delato sibi juramento &c. prout juravit tactis &c. fuit per Dom.* = Se nel precedente Costituto non abbia voluto confessare; si dirà; *Interr. An se disposuerit ad veritatem fatendam melius, quam fecit usque adhuc super his, de quibus Inter. fuit?* Perche se avrà confessato, si dirà; *Interr. An sibi occurat aliquid aliud dicere ultrà ea, quæ in præcedenti examine factus fuit? Resp.* Signore vi prego a leggermi il primo mio esame. *Interr. super tenore suæ inquisitionis, qui petit sibi legi ejus primam depositionem, & eidem lecta de verbo ad verbum, ut jacet quæ incipit, Die &c. Constitutus &c., & subsequendo finit, & sic fuit ad carceres dimissus. Io* N. *è deposto, come sopra, Presente Rev. Promot. Fiscali &c.* = N. *Vic. Gen.*, *N. Cancell.* = *Et per ipsum benè audita dixit, quod se remittit dictæ depositioni, & in fidem &c. Io* N. *di* N. *è deposto, come sopra,* = *N. Vic. Gen.* = N. *Cancell.* e si stenderà il decreto, come porta l' Autore quì *n.* 7. & 8. O' l'occorrerà altra causa a dire, e si scriverà tutto, e restarà contestata la lite, dandoseli il termine per le difese.

6. O non averà voluto confessare sull'interrogatorj fatti nel precedente costituto, si proseguiran l' Interrogatorj sull' indizj in questo secondo Costituto, e continuerà il Giudice a convincerlo tanto sopra la nemicizia, o minaccia, o fuga nel tenore, come detto abbiamo nel *cap. ant.* 25. nel *n.* 12. *ver.* 5. E finiti l' Interrogatorj sull' Indizj, si verrà finalmente alla contestazione della lite con esso seco, cioè s' interrogarà del delitto principale, così, *Interr., & Monitus dicere veritatem; Num ipse constitutus fecerit, v.g. tale homicidium, nam ex actis constat, & testium depositionibus, quod ipse constitutus occasione litis habitæ? &c. concepit odium &c. protulit minatoria verba &c.*, vel *mandatum dedit* N. *ad illum occidendum cum promissa pecunia ducat. centum &c.* vel *propinare fecit venenum per* N. *&c.*, *vel in tali loco, tali die ictu scopitæ illum occidit &c.*, e così si descriveranno l' altr' Indizj.

7. E seguitando a dire. *Resp. io sono innocente, io non ne sò niente etc.* A fine di maggiormente convincerlo, verrà il Giudice alla lettura delle deposizioni de' Testimonj esaminati contro lui; o alla confrontazione delli medesimi testimonj con esso inquisito; o alla confrontazione de' Socj del delitto; o all'esibizione dell' armi, ed alla recognizione delle cose, che formano il corpo del delitto, e danno maggior' Indizj. E noi della Confrontazione de testimonj, e de Socj del delitto dissimo nel *cap....fol...* e dell' Esibizione, e Recognizione dell' armi, e robe nel *cap....fol....* vedasi l' Indice. Quì seguitamo la lettura delle deposizioni de' Testimonj, e l' Epilogo di tutti l' Indizj.

8. Prima però che al Reo si leggano le deposizioni de' testimonj s' interrogarà; *Inter. num sciat testes contro ipsum examinatos, et qui sint? etc. Inter. num sint ei amici, vel inimici?* Ed assegnando qualche nemico, s' interrogarà della *causa* dell'inimicizia, la quale se vera non sia, o verisimile, si adroprarà convincerlo; *Ambrosino lib* 2. *cap.* 8. *n.* 3. 4. 5. ed andarà regolandosi dalle sue risposte, nel modo seg. *An ex alia causa, quam ex dicta vigeat inimicitia inter ipsum constitutum, et dictum* N. *Testem?* E se non assegnarà altra; *inter. et ei a Dom. fuit dictum, quod hæc causa est multum debilis, et modici momenti, nec ex ea contrahi potest inimicitia considerabilis, unde dictus N. testis non potuit ex ea moveri ad ferendum contra ipsum falsum testimonium.* = *Resp.* e si nota, quanto dice. Che se interrogato de' testimonj dirà, non conoscerli: *Inter. Num cognoscat A.B.C. D.E.F. & G?* = *Resp.* Io conosco A, e D., ed F. *Inter. A quanto tempore citrà cognoscit hos, & an sint amici, vel inimici?* = *Resp. A.D.F.* mi sono amici, ma B.C.E. mi sono nemici. = *Inter. ut dicat causam inimicitiæ inter dictos B. C. E. a quanto tempore citrà, de causa?* = *Resp.* e non assegnando causa ragionevole. *Inter.* (come sopra) *Et Dom. dicente &c.* = *Resp.* non ò inimicizia con altri. *Inter. An omnes alios præter dictos B.C.E. suos inimicos habeat pro hominibus veridicis, & fide dignis? Resp. &c.* = *Inter., & Monitus ut tandem veritatem fateri se disponat, et a pertinacia desistat; quia Curia est benè informata, quod ipse constitutus homicidium prædictum in personam* N. *de* N., *associatus cum*

N., &

N, & N. commisit, ideò caveat a mendaciis = *Resp.* io ò detto più volte, che di ciò ne sono innocentissimo, ne si trovarà mai che abbia commesso tal delitto. *Inter. quomodo habeat prædicta negare, cum ultra inditia, quæ contra ipsum sunt, non desint testes veridici, & si le digni, qui ipsum de mendacio convincunt?* = *Resp.* Chi mai potrà trovarsi tanto buggiardo, e senza coscienza, che dica averio commesso quest' omicidio: Mai lo credo. = *Inter. Quid ergo diceret, si in ejus faciem apparebit ex dictis, & depositionibus testium fide dignorum, ipsum Constitutum commisisse tale delictum?* = *Resp.* trovandosi chi abbia fatto tal deposizione, dirò che sia un falsario, e spergiuro &c. = *Tunc Dominus ad convincendum ipsum constitutum de mendacio, & ad disponendum eumdem ad veritatem fatendam, & ad omnem alium meliorem finem, & effectum mandavit pro nunc per me Cancell. alta, & intelligibili voce ad claram ipsius constituti intelligentiam sibi legi depositionem N. de N. habitam sub die . . . . . . mensis . . . . anni . . . de qua supra folio ... in ea parte, quæ incipit &c. usque ad illa verba etc.* E qui si pongono le parole della deposizione = *Qua depositione sic, ut supra, per me lecta, & per ipsum constitutum bene audito, & intellecto, prout asseruit, fuit idem const. per Dom. inter. Quid modo dicat adversus ea, quæ sibi lecta fuerunt, & quomodo amplius negare audeat ipsum commisisse prædictum homicidium?* *Resp.* &c. se negarà, e dirà ch' abbia detto bugie &c. = Inter., & *Monitus, ut velit se disponere ad veritatem fatendam super præmissis, præsertim cum videat se testibus convictum, qui verosimiliter contra ipsum prædicta non dixissent, si vero non essent, cum nemo præsumatur immemor salutis propriæ animæ. Tanto magis quia ipse Const. approbavit dictum N. de N. pro homine sibi amico, probo, & fide digno?* = *Resp.* E se dirà; che per lo passata l'ò tenuto per buono amico, ma adesso vedo che si à ingannato l'anima &c. *Et sibi dicto, quod non desunt alii testes ultra N de N. qui idem contra se testificantur, ideò dicat veritatem, nec expectet ulterius per alios convinci.* Rispondendo, ch' anche fossero altri mille, e dicessero l' istesso, son tutti buggiardi. *Inter. Quid dicet, si audiet idem testificari aliquis testis ab ipsomet Constit. habito pro viro probo, et veridico? Resp.* potrebbe esser, ma io non lo credo. E quì per cautela del Giudice comincìarà a leggerli le altre deposizioni del tenore, come sopra, riservandosi però sempre per ultimo la deposizione d' un testimonio irrefragabile: e dirà; *Tunc Dom. ad ulterius convicendum ipsum Constit. de mendacio, ipsumque disponendum ad veritatem fatendam, & ad omnem alium meliorem finem, & effectum mandavit per me Cancell. alta, et intelligibili voce etc.* come sopra; *Qua lecta fuit per Dom.* = *Inter. Quid modo prædictis respondeat?* = *Resp.* costui ancor dice la bugia = *Inter.* &c. *Monitus, ut tandem velit a mendacio recedere, & ab ejus pertinacia desistere, cum jam videat esse testes fide dignos, qui ipsum de mendacio convincunt, & qui medio eorum juramento prædicta non deposuissent, si vera non essent, cum nihil habeant cum ipso constituto, nec indè ullum commodum sentient, nec sentire possint?* = *Resp.* sia ciò che si voglia, tutti dicono la bugia, e la verità è quanto lo ò datto &c. Quì potrà terminarsi il constituto; e lasciandosi la lettora de sopradetti testimonj, o di altra, non si caosa nullità di processo, *Pellegrino in prax. par. 4. sect. 9 n. 67.*

4. La *Confrontazione* de' testimonj, che si fa a maggiormente convincere il Reo, è arbitraria al Giudice, ed è remedio estraordinario, perche bastarà la repetizione di essi, ch' è remedio ordinario; e molte volte questa confrontazione non deve farsi per qualche giusta caosa; com' a dire, avendosi a confrontare il servo col Padrone, il Vassallo col Barone, il figlio col Padre &c. ne' quali casi sarebbe facile, che il testimonio fatto timoroso, e rispettoso si retrattarebbe, *Claro quæst. 46. num. 14., Cartario in prax. interr. lib. 3. cap. 1. num. 89.* e per altra caose enunerate da *Zuffo quæst. 143. num. 3.*

5 La *Confrontazione* de' Socj del delitto si farà, quando pigliata prima la loro deposizione, siasi la solennità della confrontazione riservata a farsi nel tempo del Costituto del Reo, a fine di più convincerlo, e per adempire una tale sollenità necessaria a farsi, *Ambrosino lib. 2. c. 9. nu. 1. 2 3. et 10., Pellegrino in prax. loc. cit. a num. 73.* benche si può fare la tale solennita nel tempo della repetizione de' testimonj, *Ambrosino loc. cit. nu 3 et 4.* e la solennita necessaria è, che introdotto il Socio (o se più, ad uno ad uno, dicendosi in fine della confrontazione; *Tunc de ordine Rev. D. dimissus fuit N. nominatus, et ipsum reduci ad carceres, et fuit introductus N. etc.*) prima giuri in faccia del Reo, e poi *in tortura positus*, deve deponere, e ratificare la sua deposizione a vista dall' istesso Reo, anco se il socio avesse prima deposto, e purgato l' infamia con altra tortura, *Rovito ad pragm. 1. de perseq. malef. n. 11., Conciolo verb. confrontatio res. 1. n. 3.* perche come detto abbiamo avanti *fol . . . . .* che la confrontazione, à una ratifica giurata fatta in tortura, fatta in faccia del socio nominato; la quale confrontazione perche riguarda la legitimazione del processo, deve farsi in faccia del Nominato, ed in presenza del Giudice, *Zuffo quæst. 143. nu. 2.* la formola di confrontare il Socio in faccia del Reo nel suo constituto l' abbiamo detta *fol. cit . . . .*

6. L' *Esibizione*, e la *Recognizione* dell' armi, lettere, e cose simili suol farsi a più convincere il Reo ostinato. Noi dissimo, che trovate l' armadure, le scritture, le lettere, &c. e tutte le altre cose, che possono formar il corpo del delitto, o manifestarlo, ed indicarlo, o sopra dell' Inquisito nel tempo della sua cattura, o nella sua casa, se ne farà l' atto *de inventione* dal Cancelliero, o Cursori in presenza de' testimonj, e si riconosceranno da testimonj, perche poi nel costituto del Reo, dovrà egli convincersi coll' esibizione, e recognizione delle dette cose, *Ambrosino lib. 2.*

*cap.*19., *Pellegrino loc.cit. n.*74., *Zuffo quæst.* 118. *num.*9. ove dice, che sarò soverchia detta esibiaione, bastando costar legitimamente dell' *Invenzione* di esse in presenza de' testimonj.

7. Finalmente essendo ostinato ancora il Reo nel suo costituto, e negate le Letture delle deposizioni, la Confrontaaione de' testimonj, e de Socj del delitto, negate l' armi, o la comparazione di altre sue scritture, e lettere, fatte in faccia sua, si viene all' Epilogo di tutti l' indizj, che costono nell' Informativo contro di lui; il quale epilogo in molte Curie non si pratica, *Ambrosino loc. cit. cap.*6.*n.*37. Ma si viene a terminare il Costituto = *Tunc Dom. acceptatis &c. pro nunc tarditate horæ præveniente, vel aliis impeditus negotiis, examen dimisit, & ipsum constitutum ad suum locum reponi mandavit, animo &c. injuncto eidem, ut se subscribat, prout accepto calamo fecit*; (che se ricusasse, io forasrò come avanti *nel cap.* 25. *al num.* 12. *ver.* 9.) *Præsente Dom. N. Promotore Fiscali, & favorabilia tantum acceptante, cæteris contrafacientibus contradicente, petente, & instante contra dictum constitutum ad ulteriora procedi, omni &c.* = *Io* N.*di* N.*è deposto quanto di sopra.* = N.*di* N. *Vic. Gen.* = N. *di* N. *Cancell.*

8. Compito l' esame si farà il decreto della Publicazione del processo, e delle difese, la formola del quale la porta nel *nu.* 8. l' Autore, e noi ivi le diremo.

Costituto dell' Inquisito incognito.

9. Suoi l' Inquisito esser forastiero, di cui non si sà nè il nome, nè l' agnome, ne li paese, e di cui nell' Informativo li testimonj han deposto per segni, cioè capelli, barba statura, volto, e vestito &c., o molte volte nel principio della causa deve liquidarsi la persona del carcerato, e deve costituirsi, ed interrogarsi del suo nome, agnome, e padria, acciò se l' apre la via a confessare spontaneamente il delitto *in specie*, come altrove detto abbiamo del Cherico rimesso, e particolarmente qui *sol*.... Come parimente accada del condannato *in Contumaciam*, perche questo già carcerato, deve prima d' ogni cosa riconoscersi la sue persona: ed in simili casi il costituto sarà, come sigue = *Die &c. constitutus personaliter coram Dom. Vic. Gen. sedente, meque &c. Quidam homo ætatis suæ annorum* .... *ut ex ejus aspectu apparet, principalis* (se fosse solo delinguente, perche se accompagnato, *testis verò quoad alios*) *cum barba nigri* vel *rufi*, *aut castagnacei coloris*, *habens nasum acuminatum, cicatricem in maxilla sinistra, frontem altam, oculum albū etc. indutus vestibus infrascriptis, videlicet una* Giomberga *etc. un'* Cappello *bordato d' oro &c.* e così dell' altri vestimenti, *altitudinis mensuratæ palmorum sex cum dimidio etc., qui delato sibi juramento veritatis dicendæ, prout juravit tactis etc fuit per Dom.* = *Interr. quomodo ipse Constitutus nominetur, & cognominetur? Resp.* Io mi chiamo Cola di Francesco. = *Inter. ad cujus patria sit, & an habeat agnomen, seu pranomen?* = *Resp.* Io nato sono in questo Monde, ne ò nomo, no sopranome. = *Inter. in quo parte hujus mundi, dicat distinctè?* = *Resp.* in Calabria. *Inter. in quo loco, & loci loca Calabriæ?* = *Resp.* Propriamente nella Città di Stilo. = *Inter. in dicto ejus patria sit alius, qui habeat idem namen, & cognamen?* = *Resp.* in detta mia Città non vi è altro, ch' abbi tal nome, e agnome. = *Inter. An habeat patrem, & matrem, sorores, fratres, Avum, & Aviam, & quæ sint eorum nomina?* = *Resp.* e si scriverà quanto dica = *Inter. cujus exercitii, vel professionis sit, & de qua vivat*; = *Resp. &c.* = *Inter. Quomoda hic reperiatur? Resp.* Io mi ritrovo qua, perche mi ci han portato li Cursori. = *Inter. An sciat, vel præsumat causam suæ carcerationis?* = *Resp.* Io non sò la causa, ne posso pensarla. = E poi sulli particolari Indizj, quali costano nell' Informativo, e come sopra nel *cap.*25. *nel nu.*12. *alli ver.*4. e 5. E se ostinato sarà a palesare il suo nome si farà sottoscrivere la deposizione, e si rimetterà nelle carceri; indi si verrà a pigliar l' informazione del suo nome, e agnome, e la pratica promessa nell' *ant. c.*25. *num.*12. *ver.*8. Sarà. Farà la sua istanza il Fisco, in piè della quale si dirà; *Capiatur informatio super verificatione ejus nominis, & cognominis, ad fidem &c.* = *N. Vic. Gen.* = N. *Cancell.* Indi s' interrogano li Testimonj, così; *Num cognoscant hominem valent, seu coloris nigri*, vel *pallidi, rubei &c. talet habentem capillos, barbam, oculos &c. indutum veste &c. qui practicare soles in tali loco &c.*, e li Testimonj devono deponere, che conoscono un tal uomo, descrivendone li suoi segni, e dire, che costui si fa chiamare, *Pietro, Francesco etc.* e con tal nome si è fatto sempre da ogn'uno chiamare, e così si ritrova scritto nel libro dello stato dell' anime &c. Avute tali deposizioni, di nuovo si constituirà l' Inquisito incognito, e s' interrogarà: *Quomodo nominetur, & cognominetur?* E non volendo rispondere, se li faran tre monizioni, *ut respondeat, & dicat quomoda nominetur, & cognominetur*; e nell' ultima monizione, si aggiognerà, *alias habebitur pro confesso, quod vocetur Petrus, vel Franciscus &c. quia sic constat eum vocari per testes*; e dopo queste terza monizione si stenderà il decreto *habeatur pro confesso vocari Petrum, vel Franciscum &c.* qual decreto intimato, si proceda *ad ulteriora* con il medesimo, e sotto l' istesso nome, o l' agnome; dopo le tre monizioni già dette, nella terza si dirà, *alias providebitur, quod torqueatur*, se il delitto meritarà la tortura; perche se nò, si dirà, *alias providebitur, quod declarabitur crimen pro confessato &c., vel quod mulctabitur pœna ducat* ...... *&c.* come detto abbiamo nel *cit. cap.* 25. *al num.* 12. *ver.* 7., & 9.

Ignazio Matteo d' Afflitto.

Alli

Alli num. 3., 4., 5., e 6.

Quì l'Autore distingue il Processo criminale, in *Informativo*, il quale comincia dalla querela, o Denuncia, o Inquisizione, siegue con la prova del corpo del delitto, coll'esame de'Periti, e colla prova del corpo del fatto, coll' esame de' testimonj, e finisce con il Costituto del Reo, e si chiama Giudizio Preparatorio, e di questo fin ora noi detto abbiamo. In *Repetitiva*, e consiste in legitimar il processo Informativo, il quale dopo legitimato, o repetito, si chiama processo *Offensivo*, perche per esso, e non per il primo, può il Reo *jure* esser offeso dal Giudice, e gastigato secondo la pena del suo delitto: e questo si chiama Giudizio Preparato: di questo, e delle maniere varie di legitimar il processo noi diremo, per non confondere, nel *cap. seg.* 27. Ne dice bene l' Autore *vers. Dunque fin'ora &c.* che il Processo Offensivo comincie dalla contestazion della lite, perche in questa finisca il Processo Informativo. In *Defensiva* il quale consiste in ricevere l' eccezioni, e le difese dal Reo, dopo che avuta avrà la copia così del Processo Informativo, come Offensivo: e di questo noi diremo nel *cap.* 28.

Alli numeri 7., & 8.

Publicazione del Processo Informativo.

1. COmpilato dal Fisco il Processo Informativo, e quindi terminato il Costituto del Reo si viene alla Publicazione di esso, *cap. qualiter il 2.*, §. *debet*, *de accusat.*, secondo la formola che siegue, e non quella dell'Autore *num.* 8. La Publicazione altra è *Pronunciativa*, altra è *Insinuativa*. La Pronunciativa è quando il Giudice pronuncia, e comanda aprirsi, e publicarsi il processo, ma non dà ne la copia, negl'atti originali, ne all'Avvocato, ne al Procuratore del Reo, e quest'atto di pronunciare si fa appena finito il Costituto del Reo, come siegue: *Tunc Rev. Dom. etc. acceptatis, etc. examen dimisit, et mandavit ipsum Constitutum poni ad largam cum termino dierum..., ad faciendum suas defensiones, et copiam processus decrevit, habitis tamen prius testibus pro rite, et recte receptis, et legitime examinatis, salvis exceptionibus, et repetitione, etc., ac sine præjudicio ulterioris processus, et examinis, omni, etc. = N. Vic. Gen. = N. Cancell.* E tale decreto si notifica al Reo innanzi al Giudice, come porta l'Autore *ver. eodem instanti, etc.*, e si domandarà dal Giudice se abbi Avvocato, e Procuratore: *Num habeat Advocatum, et Procuratorem, et quatenus, etc. declaret, et illum constituat*, il quale se dirà di sì, li nominarà, e li costituirà dicendo. *Io ò tale di tale per etc. e lo costituisco per mio Avvocato, etc.* sotto la quale dichiarazione sottoscritta sarà da esso Reo, *Io N di N. nomino, e costituisco come sopra*, si dirà: *Tunc Dominus mandavit procedi in præsenti causam cum dicto N. Advocato constituto*, il quale si citarà *ad omnes actus*; anzi sarà meglio, se questo citandosi si citi anco il Reo principale. Si noti: Nelle caose contro la Fede, e la Religione l' Avvocato al Reo si darà dalla Real Camera di S. Chiara, come dal Dispaccio &c.

2. La Publicazione Insinnativa, è quando legitimato il processo, nelle maniera delle quali diremo nel *cap. seg.* il Giudice comanda con effetto darsi, aprirsi, ed insinuarsi il processo, o la sua copia all' Avvocato, o Procuratore del Reo, acciò lo vegga, lo legga, lo consideri, e pensi le difese, l' eccezioni, *Guazzino defens.* 22., *Farinacci quæst.* 75. *n.* 2., *Zuffo quæst.* 75. la formola di essa la diremo quì appresso alli *num.* 9., *et* 10. *ver.* 4.

3. Sotto la formola della Publicazione Pronunciativa, si rifletta, che sotto la parola, *habitis prius testibus pro rite, et recte receptis, etc.* si comanda, che pria debba farsi il processo repetitivo, o sia Offensivo colla legitimazione del processo, e poi il Defensivo, per le parole, che seguono, *poni ad largam, publicationem fieri* (e s' intende della Insinuativa), *copiam tradi &c.* E le parole *sine præjudicio ulterioris processus, &c.* dinotano, che possano ricevere nuovi testimonj prodotti dall' Accusatore, ma prima che ne sia data la copia del processo al Reo, *Bossio in tit. de publ. process. n.* 3., *Gabriele com. tit. de test concl.* 1., *n.* 105., *Clara quæst.* 61., *vers. sed quæro etc.*, *Farinaccio quæst. cit. n.* 417., *Guazzino defens.* 24. *c.* 7., *Conciolo verb. testis quoad examen, &c. num.* 5., sebbene il Fisco, il quale si dice *Avvocato della verità*, secondo li *cit. DD.* li può produrre anco dopo data la copia al Reo. E quindi stando in giodizio l' Accusatore, dopo notificatosi il decreto delle difese, come sopra, al Reo, prima di venire alla legitimazione del processo, si deve citare e acciò venghi a dichiarare se vuol far parte in giodizio, se à nuovi testimonj da produrre, &c. secondo la formola ne da l' Autore nel *nu.* 19., e per quanto avverte nel *num.* 20., e frattanto il Reo non potrà dichiarare di aver li testimonj per repetiti, ne gli si può dare la copia del processo, cioè non si può venire alla legitimazione del processo, *Bajardo a Clara quæst.* 49. *num.* 7., e perciò nel decreto si pongono le dette parole, *sine præjudicio ulterioris processus, et examinis*, come notano *Ambrosino in proc. inform. lib.* 3. *cap.* 1. *nu.* 54., e *Zuffo quæst.* 155. *num.* 13.

4. Se l' Accusatore in piè della citazione, come sopra, dirà aver nuovi testimonj da produrre, prima d' esaminarli non manchi il Giudice avvertire, se l' accusatore lo faccia per vessare il Reo carcerato: Quindi vuole *Guazzino defens.* 2a. *cap.* 1. *num.* 5. *cum seq.*, che il Giudice chiamato a se il querelante, l' ordini, che segretamente li nomini i testimonj nuovi, e li dichi quanto questi sanno di più; acciò vadi a conoscere, se *jure* si cerca il nuovo esame dell' accusatore, e così potrà concederselo; se *non jure, at causa vexandi*, e così negarcelo; o pure concederselo con la pleggaria delle

spese. E dovendo ricevere, ed esaminare questi nuovi testimonj, li riceverà, e l'esaminarà, e poi si verrà alla legitimazione del Processo, cioè a far fare la dichiarazione del Reo, se vuole per repetiti li testimonj fiscali, o nò, secondo le formole date dall' Autore alli *nu.* 20., e 21. E producendosi li nuovi testimonj sull'istesso delitto, ò altro nuovo, si osservi quanto nota l' Autore nel *num.* 20.

Alli num. 9., e 10.

1. Quì l' Autore parla della Confessione vera, la quale spontaneamente si fa dal Reo innanzi al Giudice, come Giudice, e *pro tribunali sedente*, e questa è la Giudiziale, secondo la *Gloss. in verb. jubemus, Cod. de liberali causa, l. penult. ff. de just., & jur.*, e la *Glossa in l. cum sententiam, Cod. de sentent. verb. secretò*, interrogato per l'indizj sufficienti nell' Informativo, che basta a condannarlo, *Conciolo verb. confessio ref. 8. num.* 4. dopo una folla di Dottori, quando anco sia tanto innanzi al Giudice *pro Tribunali, &c.* quanto anco innanzi al Cancelliero, o Mastro d' Atti, *Mascardo de probat. concl.* 349. *num.* 6., perche se innanzi, o al solo Giudice *non sedente pro tribunali*, o al solo Cancelliero con speciale commissione, sarà estragiudiziale, e bastarà per la sola tortura, *Sanfelice decis.* 231. *num.* 8., perciò noi nelli *Costituti* quì sopra al *nu.* 1. abbiamo sempre scritto *Constitutus, etc. coram Dom. sedente, ut que, etc.* Della Confessione Giudiziale, ed estragiudiziale dissimo nella Pratica Civile, *fol.* . .

2. La Confessione Giudiziale importa un *con*, & *fari*, cioè una simultanea, o reciproca domanda del Giudice, e risposta del Reo, *leg.* 1. §.. *ff. de pactis, leg. consensu, ff. de actionib., et obligat.*, la quale o sia fatta *spontè*, o *in tortura*, deve esser adequata al fatto, ch' accadde, o di cui si cerca, particolarmente al corpo del delitto, altrimenti sarà erronea, e non servirà, *l. de ætate, §. fin. ff. de interrog. act., l. cum de indebito, §. 1. ff. de probat.*, e fatta *in tortura*, particolarmente dovrà dal Giudice verificarsi per tutte le circostanze, e qualità costate nel processo, e confessate dal Reo, *Puteo de Syndicat. verb. confessio cap.* 1. *num.* 5., *Farinaccio de Reo confess. quæst.* 81. *num.* 29., *Guazzino def.* 4. *c.* 3. *n.* 5., *Claro quæst.* 51. *num.* 10., e *Scannarola de visit. carcerat. fol.* 252. *nu.* 14. riferisce casi da tremare, di molti innocenti, perche confessi, condannati alla morte: perciò il Giudice attenda a far verificare la confessione fatta sopra dell' istessa causa rimasta dal delitto, di modo che debba interrogar il Reo, *quid actum sit*, *v. g.* della cosa rubata, del cadavere dell'ucciso, &c.

3. La Confessione del Reo và a verificare, e chiarire tutto quanto si è costato nell' informativo, cioè tutto quanto han deposto l' Esperti, e li testimonj sul corpo del delitto, e del fatto; e dopo questa non v' è bisogno d' altra prova, *Guazzino discept.* 1. *nu.* 1., *et n.* 234., *De Angelis quæst.* 1. *nu.* 12. Sebbene avuta la confessione del delitto dalla bocca del Reo, non perciò il Giudice a questa potrà arroccarsi, e stendere la condanna, perche quasi tutti li DD., e li Criminalisti, e l' esperienza istessa ci han fatto sapere, e toccar con mani, erronee, mendaci, e false le confessioni di molti Rei, o fatte *spontè*, o *in tortura*, anco ratificate; e dovrà fare tutti l' atti ordinarj per la validità del processo, de' quali diremo quì appresso. E per camminar con distinzione.

4. O il Reo avrà negato il delitto *rotundè*, e dopo praticato quanto noi detto abbiamo avanti nel *cap.* 25. al *num.* 12. *vers.* 5. 7. 9. si farà il decreto, e quello appunto riferito dall' Autore quì al *num.* 8. O avrà confessato il delitto, e la Confessione, o sarà stata semplice, cioè pura, o qualificata, (delle quali diremo quì sotto) finito il Costituto, e ricevuta la confessione colla protesta fatta dal Fisco, come sopra quì al *num.* 1. *vers.* 2. *Costituto dell' Inquisito in fin.*, si farà il decreto, in cui si facci la publicazione del processo, e si dia il termine per la difesa nel modo seguente. E si noti, che nel decreto, come siegue non ci si oppone la clausola del *habitis priùs testibus pro ritè, et rectè examinatis, etc.* perche la propria confessione à già legitimato il processo informativo, ad effetto di poter esser condannato dopo il corso del termine per le difese; *Qui R. m. Dom. etc. acceptatis, etc. mandavit N. .. ad largam processum publicari* (se la confessione sia stata pura) *cum termino ... od dicendum, et probandum contra ejus confessionem spontè factam* (e se la confessione sia stata qualificata, *ad faciendum suos def ... & respectivè dicendum contra ejus conf. ...*), *copiam processus dari decrevit, habitis priùs testibus pro ritè, etc. salvis, exceptionibus, etc. ac sine præjudicio, &c.*, come quì sopra alli *nu.* 7, & 8. *ver.* 1., ed appresso, legitimato il processo, cercarà la copia del processo, fatta la protesta in piè di questa petizione dal Fisco, si farà il decreto, *ut detur copia processus, et currat terminus datus ad se defendendum*, come tutto diremo per ordino appresso.

5. Che al Reo confesso anche spontaneamente (molto più nella tortura, sebbene ratificando *extra torturam*) si deve dar il termine *ad dicendum, opponendum, et probandum contra proprium confessionem suam*, vogliono comunemente li DD. presso *Claro quæst.* 49. *num* 4., *et quæst* 64. *nu.* 3., *Farinaccio cons.* 10. *num.* 5. ove dice, che *ita totus mundus servat*. E tanto se abbia fatto la confessione pura, quanto se qualificata, contro l'opinione di alcuni, che vogliono non abbia a darsi tal termine nella confessione qualificata. Ed in questo termine può il Reo addurre più cose, che vadano a snervare, debilitare, rescindere, ed annullare la sua confessione *Pura*: perche può allegare, che sia stata *Erronea*, e provar il fatto altrimento sortito; che il Giudice è *Incompetente*; che lui è *Minore* (si veda la minor età *fol.* 54.) che la sua confessione sia stata estorta per il *Meto*, o *Violenza*, o per interrogatorj *Suggestivi*

stivi

n. 9., o per *Indizj* non precedentino nell'Informativo, ed altre eccezzioni riferite dall'Autore in questo *n.* 10., e da *Guazzina defens.* 32., *Farinacco cit. tract. de Reo confesso*, e *Conciolo verb. confess. cit.*, e dal *Pellegrino*, che si veda *in prax. par.* 4. *sect.* 10. *a n.* 21. *usque ad* 77. *et in sect.* 15. quali tutte annullano la confessione pura fatta; e particolarmente la confessione fatta ne' tormenti, non precedentino l'indizj sofficienti per i tormenti: ne si convalida, se sopravenissero nuovi indizj sofficienti, o la confessione estragiudiziale del Reo, *Claro quæst.* 55. *n.* 13., *Farinacco quæst.* 83. *n.* 4., e *Guazzino defens.* 30. *cap.* 38. *n.* 1., *Conciolo*, ed altri; e la confessione estorta per soggestione, *Farinacco loc. cit.*, *Guazzino defen.* 32., *Corena de off. S. Inq. par.* 3. *tit.* 8. *n.* 39., *Vermiglia cap.* 8. o la quale mai vaga convalidarsi, anco se appresso fosse ratificata, *Farinacco quæst.* 183. *n.* 94. *Vermiglia cons.* 8., *Conciolo*, ed altri; e *Zuffo quæst.* 191. aggiogne, anco che queste confessione per soggestione estorta sia ne' Tormenti, precedentino l'indizj sofficienti, e poi non ratificata tacitamente, cioè non revocata. Più diremo della Confessione nella tortura nel *cap.* 33.

6. E per il delitto confessato con qualche qualità, che o diminuisce il delitto; *v. g. O' ammazzato Pietro, per toglierme una grave ingiuria da lui fattami nell'anno passato, &c.*, o che distrugga il delitto *v. g. O' ammazzato Pietro per necessità, per mia propria difesa, o per difesa del mio onore, o delle mie robe*, come spiega *Zuffo quæst.* 190. *n.* 1. Sappia il Giudice, generalmente parlando, che ne' delitti proibiti *a jure*, come Omicidio, Furto, Ferita, &c. è tenuto l'istesso Reo, che il confessa provare la qualità apposte, percha *præsumptio juris de dolo est contra confitentem*, *Marinis lib.* 1. *quot. cap.* 83., *Franchis dec.* 156., *Sanfelice dec.* 108., e ciò procede, o la qualità sia aggionte sotto un discorso, *v. g. O' ammazzo Pietro, sì per toglierme l'ingiuria, come per diffendermi, &c.*, o sotto discorso separato; *O' ammazzato, etc.*, *ma per toglierme l'ingiuria, o per diffender me, etc.*, dicono *Zuffo loc. cit. n.* 5., *et* 6. *Bossio de confessis n.* 20., *et* 36., *Bolleria verb. et si confitebuntur n.* 47., ed altri. E sappia, che se la Confessione sia fatta condizionatamente, cominciando dalla negativa; *v. g. Io non ò ammazzato Pietro, ma se l'avessi fatto, l'avrei fatto per mia difesa* (e *Farinacco quæst.* 81. *n.* 142. consiglia i Rei, che sempre vogliano dalla negativa cominciare a confessare) non potrà tale confessione *pro parte* accettarsi dal Fisco, e *pro parte* negarsi, perch' è negativa in tutto, *Baldo in l. si filium num.* 1., *Cod. de liberali causa*, *Cartario lib.* 3. *cap.* 2. *n.* 64., *et* 66., e *Farinacco loc. cit.*, anzi non voglia mai ammetterla, dovendo, e potendo forzare il Reo *ad præcisè, et congruè respondendum* per mezo della Tortura, *Farinacco cit. loc. n.* 144., e noi detto abbiamo nel *cap.* 25. al *num.* 12. *vers.* Innoltre se la confessione sia fatta con una qualità, che possa l'atto concepirsi delitto, e non delitto; *v. g. O' avuto copola con Berta, donna solutam, volentem, vel virginem volentem; &c.* questa confessione non si divide, *Zuffo loc. cit. n.* 3. E finalmente non provandosi la qualità del Reo confesso, che la confessione qualificata basti per la pena ordinaria, avendo il Fisco fatte le sue prove concludentino il dolo contro la qualità, come insegnano li nostri Regnicoli, *Marinis, Sanfelice, De Rosa*, citato da *De Angelis de Confessionibus quæst.* 21. *lib.* 3. Più noi diremo appresso nel *cap.* 28. E sarà cautela particolare sotto il Costituto del Reo, ch'à confessato con qualità, protestarsi il Fisco così: *quod illam acceptat si, & in quantum, & quatenus pro se facit, & non alias, &c.* o come detto abbiamo nel *Costituto dell'Inquisito, ver.* 2. *al n.* 1. *del cap.* 26.

Al num. 12.

Del termine per le difese noi diremo appresso nel *cap.* 28.

Al num. 14.

Questo dilucidando noi a sofficienza detto abbiamo nell'*ant. cap.* 25. *alli n.* 10., & 11. *ver.* 5.

Alli n. 15., *e* 16.

Dell'Abilitazione de' Carcerati diremo noi appresso nel *cap.* 34.

Al num. 17.

Ci riservamo in fine del *n.* 21. parlare della copia del processo per non confonder quì l' ordine della tela criminale, percha dopò legitimato il processo; e dichiarato dal Reo, ch'à per repetiti li Testimonj, se li concede la copia predetta.

Al num. 18.

Quì ci basta accennare il novello Dispaccio del nostro Rè (Dio guardi) con il dippiù da noi detto in questa Pratica alli *fogli* 3. 4 5. *dal ver.* 28. *per tutto il* 35.

Alli n. 19., *e* 20.

Di ciò noi detto abbiamo in questo *cap.* nelli *num.* 7. *et* 8. alli *ver.* 3., e 4. e' quali ci rimettiamo.

Alli n. 20., *e* 21.

Quì l'Autore entra senza distinzione alcuna nel Processo *Offensivo*, o sia *Repetitivo*, di cui noi per ordine, diremo nel capo, che siegue.

Della *Dichiarazione* del Reo, e della copia del Processo ci siam quì riservati dire, a fine e di non esser luogo nel capo seguente, e di seguitar l'Autore nel *verf. E fatta la presentata etc.* Sicche la copia del processo, ordinata darsi al Reo nel decreto alli *num.* 7., *et* 8. *ante ced.* nel *ver.* 4. se li darà doppo che lui avrà legitimato il processo informativo, cioè dopo ch'avrà dichiarato avere per *ritè*, *et rectè* esaminati li Testimonj fiscali contro lui, ed approvati, o ratificati.

La pratica da tenersi per avea una tale *Dichiarazione* dal Reo è come siegue. Notificato il decreto delle Difese, come sopra alli *nu.* 7. *et* 8. *cit. ver.* 4. Si cita il querelante facendoli la Requisitoria, se voglia far parte in giodizio contro del Reo, o voglia produrre altri, o nuovi Testimonj, secondo la formola data dall'

Auto-

Autore nel *num.* 10. e si cita il Reo, facendosi la Requisitorie per la legitimazione del processo = *De mandato Curiæ Episc.* N.&c.*Cursoribus* &c. come ne dà la form. l'Autore nel *num.* 20. la quale notificatagli, se vorrà avere li testimonj per legitimamente esaminati, lo dichiarerà *penes acta*, *Zuffo quæst.* 183. *in fin.*, e nel modo portato dall' Autore in questo *num.* 21. = *Personaliter constitutus* &c.

3. Quì si rifletta alle parole di questa dichiarazione: si dice *sponte*, perche questa dichiarazione deve esser volontaria, e non fatta a forza, perche si fa, ed in beneficio del Fisco, acciò sia rilevato del peso di ripetere li testimonj suoi esaminati, ed in beneficio di esso Reo, acciò si spicci la sua causa, ne stia a morir dentro le carceri, ed a lui solo partorisca pregiudizio, *Guazzino defens.* 25. *c.* 1. *nu.* 1. Si dice *medio juramento* &c. acciò resti ferma, sebbene non ostante il giuramento, potrà revocarsi la tale dichiarazione, e cercarsi altro modo per legitimar il processo, dice *Zuffo quæst.* 165. *num.* 18. Si dice *Declaravit*, & *declarat*, *velle habere* &c. perche deve concepire *per verba de præsenti?* poiche se si dicesse *velo habere*, o *declaravit velle habere*, non si perfezionarebbe la legitimazione, perche, le parole del tempo futuro oiente dispongono del presente, scrivo *Farinacio quæst* 73. *nu.* 155. con altri. Si dice *Testes pro ritè*, & *rectè examinatis*, acciò con tale dichiarazione resti sopplite la solennità *de jure* ricercata nell' esame, per il testo *in leg. si quando*, *Cod. de test.* cioè il diffetto del giuramento, ch' esso Reo non vide dare da testimonj esaminandi, e della citatione, ch' esso pur ebbe *ad videndum juramenta* &c. Sebbene con questa non resti soppita l' incapacita del Giudice, l' insufficienza de' detti, e l' inabilità de' testimonj; che vale dire, con tale dichiarazione, non s' approvano le deposizioni, o i detti de' Testimonj, nè l' inabilita del Giudice, e perciò ci si appone la clausola, *salvis exceptionibus tam contra eorum dicta*, *quam contra personas etc.* *Zuffo quæst.cit.* 163. *n.* 3. *Guazzino loc.cit.* *Conciolo verb.repulsa res.* 1. *et* 2. e noi diremo appresso nel *cap.* 28. al *num.* 1. Si dice *præter mortuos*, *et absentes etc.* perche è solito nelle Curie di non dar per repetiti li testimonj morti, ed assenti, *Folleria in prax.verb.demum repetantur*, ed ivi l'Addenti, *Zuffo quæst.* 183. *n.* 4. *et* 2. Ma l' inquisito è tenuto provare la morte, e l' essenza del testimonio, come *Zuffo* conchiude *loc. cit.* riprovando *Lucatello inspect.* 5. *nu.* 34., così pure tiene *Riccio dec.* 410. *lib.* 1., *e Vrvio decis.* 78. a qual fede faccia il testimonio morto, lo porta *Farinaceo quæst.* 72. *nu.* 129., *e Zuffo quæst.* 115. *et* 135. Però li testimonio vive citato *ad repetendum*, se si nasconde, o fugge, si à per repetito, perche si presume, che ciò faccia a fine di nascondere la verità, *Zuffo quæst.* 89. *num.* 5., *Farinaceo quæst.* 68. *n.* 134. Si dice finalmente *salvo jure repetendi etc.*, perche sebbene retificato con tal sua dichiarazione l'esame fatto de' testimonj, e quindi legitimato il processo informativo, non però li vien proibito di cercare la repetizione de' testimonj; dandoli l'interrogatorj, poiche è sua difesa, la quale mai deve perderla, ne può toglierseia, *Ambrosino lib.* 3. *cap.* 1. *n.* 53., *Caballo cons.* 269. *n.* 2., *Farinacci quæst* 33. *n.* 6. *etc.* E quì si noti, come riflette da suo pari *Pellegrino in prax. par.* 4. *sect.* 10. *n.* 15. che apposta dal Reo la clausola *salva repetitione etc.*, o voglia, o nò ripeterli il Reo, li ripeta sempre il Giudice, acciò non si causi qualche nullità di processo. Se poi il Reo non volesse far questa dichiarazione, e non volesse quindi legitimar così il processo informativo, dovrà il Giudice in altro modo legitimar il processo: e noi lo diremo nel *cap.* 27.

4 Ratificato l'esame de' Testimonj, o sia legitimato il processo informativo per mezzo della predetta *Dichiarazione*, o in piè di essa dichiarazione, o con istanza separata cercarà esso Reo la *Copia* del processo, e la formola di questa replica, o istanza sarebbe migliore la seguente: *In Curia etc. comparet Procurator N. carcerati N., et dicit supradictum N. carceratum velle parare suas exceptiones, et defensiones adversùs addacta contra ipsum per Rev. Prom. Fiscalem, quibus impugnative, etc., propterea præmissa nullitate actorum, et agendorum, et acceptatis favorabilibus, si quæ, etc. petit sibi tradi copiam inditiorum contra ipsum forsan adductorum, offerens mercedem, seu sportulas, etc., et interim nihil fieri, etc. salvo jure, etc. aliter, etc. omni modo, etc.* in piè della quale replicarà il Fisco: *Promot. Fiscalis Curiæ N. instat copiam processus per N. inquisitum petitam non esse tradendam, nisi legitimato processu, & completa informatione, & salvo semper jure ulterioris processus, & examinis, aliàs de nullitate dicit, et protestatur, etc., omnia etc.* = *N. Promot. Fisc. Curiæ* N. E non ostante tal replica, si farà il seguente decreto: *Die etc. Rev. Dom. Vic. Gen.* N. *stante legitimatione processus facta per declarationem peractam a* N., *mandavit, prout mandat eidem concedi petitam copiam processus, ad finem se defendendi, cum nominibus, et cognominibus testium Curiæ contra ipsum examinatorum* (essendovi delinguenti socj assenti, si dirà *suppressis tamen nominibus sociorum absentium. et ita, etc. omni, etc.* = N. *Vic. Gen.* = N. *Canc.* Pigliandosi la copia del Processo li Procuratore, ne farà le ricevuta nel processo origionale; e poi si farà il decreto del corso del termine per le difese; *Qui Rev. Dom., etc. stante receptione copiæ processus facta per* N. *procuratorem* N. *inquisiti mandavit, ut terminus dierum..... aliàs sub die.....impartitus currat, et currere intelligatur ab hodie, et ita, etc., omni, etc. die etc. N. Cancell.*, il quale notificato al Reo, ed al Procuratore, questi si protestaran della brevità del termine, il quale si prolungherà ad arbitrio del Giudice, e non come dice l'Autore nel *num.* 11., perche in difesa del Reo possono sempre riceversi testimonj, *Capecelatro decis.* 178. *per tot.* Tutto ciò facendosi, il Reo si pone alla larga, come si dice nel decreto notato nelli *num.* 7., *et* 8. *ver.* 1., e nelle carceri civi-

civili, come vogliono li Criminalisti, ed ordina l'ultimo nostro Dispaccio, (che si legga, acciò gli sia libero parlare, informarsi, procurarsi ogni difesa, e scrivere ovunque li piaccia; ne oggidì v'è più la differenza trà delicti gravi, e graviori, atroci, ed atrociori: sebbene potrà cercarsi dal Reo, ne' delitti graviori, ed atrociori l'idonea cauzione del tuto carcere, *Pellegrino in prax. par.4. sect.10. n.79.*

5. E per la *Copia* del processo si noti. I. Che il Giudice *ex officio* è tenuto ordinare la detta copia con li detti de' testimonj, loro nomi, e cognomi, *cap. qualitèr il 2. §. debet, de accusat.*, dopo fatta la *dichiarazione* dai Reo, o altrimenti *legitimata* il processo; anco se non sia cercata da esso Reo, o perche ignorante, e lui, e'l suo procuratore, o perche maliziosi entrambi, perche *ex officio* egli è tenuto cercare dell' innocenza del Reo, *Farinacca de indic. & tortquaest.39. num.98. 99., Carena de off. S. Inqui. par.3. tit.10. n.159., Guazzino defen.24. cap. 2. n.5.*, che riferisce le Bolle di Paolo III., e di Paolo V. benche sia in arbitrio del Reo cercar questa copia, *l. unius facinoris, §. cognitarum, vers. reo postulante, ff. de quaestionibus.* II. Che, il Giudice adempisce al suo obligo col solo ordinar la *Copia*, senza farvi altro, perche il Reo, deve a sue spese cercarla, e farsela dare dal Cancelliero, *Claro §. fin. q.49., vers. sed numquid, &c., Guazzino def. cit. c.1. n.1., et cap.3. n.12.* Quindi l' accorto Procuratore, notificato che gl'è il decreto, cerca la copia del processo coli nomi, e cognomi de' testimonj, offerisce le sportole, anzi ne dà porzione a conto, e si protesta, che frattanto non corra il termine, dato, il quale a vero dire non comincia a correre, se non dal dì, che li si consegna la copia, e la citazione *ad testes*, della quale ne fa ricevuta, come detto abbiamo. Però all' Inquisito povero notoriamente, o che costi al Giudice, deve darsi la detta copia *gratis*, perche sarebbe lo stesso il non darcela, che negarli le difese, o l'angustiarlo a pigliarsela, che il tormentarlo per difenderli: oppure al suo Procuratore conoscintone di buona riuscita, o al suo Avvocato uom' d'onore in luogo della copia, farà dare il processo originale colla ricevuta *de recepto* in vigor delle Bolle di Pio IV., e di Paolo III., *Conciolo verb. copia processus resol.1. n.3.* III. Che in alcuni casi la copia si darà senza dare li nomi, e cognomi de' testimonj, come nelle caose contro d'uomini di fameglie facinorose, e potenti, contro de' Baroni, de' Padroni, de' Padri, de' Mariti, &c. per il timore che li testimonj, il vassallo, il figlio, la moglie per un meto cadente *in virum costantem*, non vogliano ritrattarsi, o per altri mali, che si prevedessero contro d'essi testimonj esaminati, o fossero probabili. Però indifferentemente in tutte le caose criminali tanto contro di Dio, quanto contro del prossimo così per legge naturale de' Gentili, così per legge divina scritta nel Deuteronomio, e ne' santi Vangeli, come per legge Canonica spiegata, e stabilita nel *cap. qualitèr, & quando, &c.*, e nel Concilio Tridentino confermata, come finalmente legge del nostro Regno, perpetuata coll'ultimo dispaccio Reale, e noi abbiam tutto fedelmente notato *fol.4. et 5.* dalli *vers.28. usque ad 35. in princ.* di questa Pratica, si deve dar la copia del processo colli nomi, e cognomi de' testimonj, *seclusa metu, & damnis*, come sopra. IV. Che, se nel processo risultano più inquisiti, de' quali uno sia carcerato, l' altri fugiaschi, non deve darsi la copia all' uno carcerato, affine che non si vadi a palesar il processo contro l'altri assenti, ma prima si dovrà condannare l'assenti *in contumaciam*, e dopo condannati questi conceder la copia al carcerato, *Ambrosino lib.3. cap.1. n.56., Claro § fin. quaest. 49., vers. sed pone &c., Conciolo loc. cit. resol. a. per tot.* Il modo d'accusar le contumacie contro l'assenti, sta presso l'Autore ne' *cap. ant. 23.* e 24. e più diremo nel *cap. seg. 27.* parlando della *Confessione finta*.

D. Ignazio Matteo d'Afflitto.

PROCESSO OFFENSIVO O SIA REPETITIVO.

CAP. XXVII.

Delle citazioni, e repetizioni de' testimonj fiscali.

SOMMARIO.

dare al carcerato copia delli reperti, o copitoli, n. 7.

Capitoli dell' inquisizione, che si danno in luogo delli Reperti, e loro Form. n. 8.

Testimonj fiscali, come si ripetono, loro Pratica, e Form. n. 10.

1. *Form. della citazione per ripetere li Testimoni Fiscali.*

Ex provisione Episcopalis Curiæ N.

„ CUrsoribus dictæ Episcopalis Curiæ, ac aliis insolidum committitur, ut ad omnem instantiam, & requisitionem Rever. Promotoris Fiscalis, sivè, &c. citentur subscripti Testes, Clerici, & unicuique ipsorum citando mandetur ad pœnam unciarum auri 25. per quemlibet Locis piis, &c., & in subsidium excommunicationis; & infrascripti testes laici sub pœna excommunicationis, quatenus infra terminum 24. horarum post, &c. quarum 8. pro prima, 8. pro secunda, & 8. pro tertia, & ultima Canonica monitione assignamus personaliter coram nobis in hac Episcopali Curia N. comparere habeant; & quilibet ipsorum habeat ad se ipsos repetendos super depositionibus per ipsos factis in informatione capta de homicidio contra N. inquisitum, & carceratum, ut ex actis: aliàs hora immediata sequenti veniant ad videndum se excommunicari. Nec non citetur dictus Clericus Principalis, quatenùs statim deputet personam, ut in eodem termino, & deindè in anteà cum continuatione, compareat, ut suprà, coram nobis in dicta Episcopali Curia ad videnda juramenta dictorum Testium, ut suprà, repetendorum in dicta caussa, alias, &c., quoniam, &c. Laurini, die, &c.

Intimata detta citazione alli Testimonj, ed al carcerato, e suo Procuratore, quando comparono li Testimonj, devono giurare in faccia del carcerato, cioè in sua presenza, e poi in assenza del carcerato essaminarsi.

Ma quando li testimonj sono fuora del luogo, dove risiede la Corte; e s'à da commettere l'essame al Mastro d'Atti, o altro Commessario, che vada nelli luoghi per la Diocese, dove sono detti testimonj, allòra si spedirà la commessione, v3.

2. *Form. della commessione per ripetere li testimonj fiscali assenti.*

Si ponerà il titolo del Vesc., o Vic.

„ R. D. Domenico Saja della Terra di Roseigno vi significamo qualmente trovandosi carcerato in questa Vescoval Corte di Capaccio il Cherico N. della T. Terra per caosa del T. delitto, (o di più delitti) essendoli dato le difese, non à curato avere li testimonj fiscali per repetiti, il tutto per ritardare l'espedizione della sua caosa; e convenendo, che quelli si ripetano: Perciò instante il Rev. Prom. Fiscale, ci à parso farvi la presente, con la quale vi dicemo, ed ordinamo, e commettemo, che conferendovi di persona in detta Terra, o dove sarà necessario, debbiate *prævia citatione ad testes* ripetere tutti li testimonj essaminati per servizio di questa Vescoval Corte contro detto Tale di Tale, e quella compita asportarete, o trasmotterete a noi in questa Vesc. Corte *ad finem &c. dantes &c. mandantes, etc. Datum, &c.*

Form. d'altro modo in lingua latina.

De mandato Episcopalis Curiæ Caputaquensis.

„ Admodum Rev. D. Didaco Bruno Cantori Laurini Plagenarum Superiorum significamus, qualiter inquisito, & carcerato in hac Episcopali Curia Clerico N. pro T. delicto *servatis servandis*, fuit per dictam Episcopalem Curiam d. Cl. statutus terminus dierum quatuor ad se defendendum, & Promotori Fiscali, &c. sunt repetendi, & denuò examinandi nonnulli Testes in caussa prædicta: qua propter confisi de vestra fide, & integritate, vobis dicimus, committimus, & mandamus, quatenus receptis præsentibus, vos personaliter conferatis in T. Terra, & in aliis locis, ubi Testes esse senseritis, eosque repetere, & denuò examinare debeatis, præcedente tamen debita citatione ad Testes, unus post alium semotim, & in secreto, ut moris est; repetitiones, & depositiones eorum in scriptis redactas ad Nos, & hanc Episc. Curiam in vestro regressu asportare, vel mittere clausas, & sigillatas debeatis, ad hoc ut habitis, & illis visis valeamus de justitia providere: & ut omnia prædicta exequi valeatis, vobis concedimus potestatem Testes citandi, mandandi, pœnasque imponendi, quas exigi volumus, & mandamus a transgressoribus, cum potestate censuras infligendi, & cedulones affigendi; mandantes omnibus, ad quos &c. ut circa prædicta exequenda vobis faveant, adsistant, obediant, omneque auxilium, & favorem vobis præstent, prout à vobis fuerint requisiti, dantes, &c. Datum &c.

3 *Form. della Requisitoria ad V. I. T.*

„ Ad omnem instantiam, & requisitionem, Rev. Prom. Fisc., sivè &c., peremptorie citetur Cler. N. principalis inquisitus, & carceratus, quatenus visis præsentibus destinare debeat, & habeat personam sui nomine in T. loco, ut compareat ad videnda juramenta Testium repetendorum in præsenti caussa per Rev. D. Didacum Bruno Commiss. destinatum in repetitione prædicta; alias, &c., citetis, & referatis in forma.

Nomina Testium sunt, v. 3.

N. N. N.

„ Die &c., Salæ &c., retroscripta Commissio ad repetendum cum nominibus, & cognominibus supradictorum testium, fuit per me infrascriptum personaliter notificata retroscripto Cler. N. Principali Inquisito, mediante accessu facto ad carceres, & eidem consignata lista dictorum testium; fuitque eodem instanti requisitus, & monitus ad constituendam personam in ejus locum in partibus ad videnda dictorum Testium repetendorum juramenta, qui dixit, *non ò alcuno*, aut nominavit T. de T.

„ Nec

" Nec non fuerunt omnia prædicti, notificata " personalitèr T. de T. Defensori prædicti Inquisiti, & in fidem, &c.

N. Aff.

Il Commessario gionto nel luogo, dove sono li Testimonj farà la citazione, regolandosi secondo la formola quì sopra data *num*. 1., o se il carcerato à destinato persona a vedere il giuramento, si cita anco detta persona a vedere il giuramento delli Testimonj? ma se non v' è destinata persona alcuna, basta solo citare li Testimonj.

E venuta l' ora destinata a ricevere li Testimonj, se per parte del carcerato saranno presentati interrogatorj, deve il Commessario, o il Giudice osservare se ve ne sono impertinenti, deve ammettere con rifecare gl' impertinenti.

4. *Form. del decreto d' ammettere gl' interrogatorj con risecare gl' impertinenti.*

" Die &c., in T. Terra, & in propriè in T. " loco designato ad repetitionem hora vigesima " pulsata dicti diei comparuit coram Reverendissimo Domino N. T. Procurator Cl. N. carcerati, exibuit interrogatoria, petens illa admitti, & super illis testes repetendos interrogari, " qui Rev. Dominus viis, & consideratis resecavit tertium, quintum, & nonum, & super " reliquis mandavit testes examinandos, & repetendos, interrogari: & ità, & omni alio meliori modo, & hoc suum, &c.

Ma se non ve ne sono impertinenti, si dirà semplicemente: *Ea admisit, & super ait mandavit Testes interrogari.*

E quando nell' ora assegnata non saranno presentati Interrogatorj per parte del Carcerato, s' accusarà la contumacia nell' ora immediatamente seguente.

Form. della Contumacia per gl' Interrogatorj non presentati

5. Die &c., in Episc. Curia N. & propriè in " T. loco assignato hora vigesima dicti diei ex. " præfata, & pulsara, accusata fuit contumacia " contra Cler. N. principalem Inquisitum non " comparentem per suum Procuratorem, cum " Interrogatoriis, & fuit per Reverendiss. pro" visum, procedi ad examen Testium sine illis, " & ità, & omni alio meliori modo, hoc suum, " &c.

E se sono Testimonj in numero eccessivo, si devono fare giurare nel termine per poterli poi esaminare con maggior comodità.

6. Quì si deve avvertire, che nelle Corti laicali non s' usano interrogatorj per parte del carcerato, ma in loro luogo s' usa la repulsa de' Testimonj; e per contrario, quando esamina il carcerato li Testimonj in sua difesa, s' ammettono gl' Interrogatorj per parte del Fisco, perche il Fisco non può repulsare li Testimonj del Reo; così si pratica nel Regno nelle Corti laicali, *Foller. in prax. verb. recip. defensiones, n.* 32.

Ma nelle Corti Ecclesiastiche s' usa il *jus* comune, e si danno gl' interrogatorj anco per parte del Carcerato, per il *T. x. in cap. præsentatio de testib., Morell. §. 7. fol.* 101 *num.* 107.

7. Quì si deve anco avvertire, che per forma re gl' interrogatorj, si deve dare al Reo la copia del costituto suo, cioè la deposizione sua, così pratica questa Arcivesc. di Napoli, e Capaccio; e così dice *Morelli* praticarsi nelle Corti Ecclesiastiche fuori Roma, ma che in Roma si da intera la copia del processo, *ut in §. 7. fol.* 99. *num.* 9., *Guazzin. def.* 24. *et* 25.

E nelli delitti gravissimi, nelli quali si nega la copia delli reperti, se li concedono solo li capi dell' inquisizione, come avemo detto nell' antecedento *cap.* 26. secondo la *Prat. di Rosa cap.* 6. *num.* 22.

Ed acciò si comprenda meglio, li Capi dell' Inquisiziono, in che differiscono dalli Reperti, se ne da la seguente *Form.*

8. *Form. delli Capi dell' Inquisizione.*

" Capitula specialis inquisitionis formatæ, & " formandæ ex officio Curiæ Episcopalis N. " contra, & adversus N. de N. de nonnullis de" lictis, & criminibus per eum commissis; & " signanter, quod homicidium perpetravit in " personam q. N. cum duobus ejus simulis, & " de aliis, ut informationibus, & actis dictæ " Curiæ latiùs continetur; Instante Domino " Promotore Fiscali, & petente per dictam Curiam contra eundem debitè, & diligentèr inquiri debere, & repertum culpabilem condigna pœna puniri, prout Jura, & Sacri Canones, ac Pontificiæ Constitutiones volunt, & " mandant; & in casu semiplenæ probationis " prædictum N. cogi, & compelli juris, & facti " remediis opportunis ad eruendam ab eo de " prædictis veritatem; super quibus omnibus, " &c.

" Quæ omnia &c., & protestatur &c., non se " adstringens &c., & infrà particularitèr describere &c., omni meliori modo, &c.

" In primis inquirendum est, quod Regnantibus &c., Dominantes &c., sub Præsulatu " Vicariato &c., de anno Tali, mense Tali, " die tali, in loco N, & propriè in loco loci, ubi " dicitur *N.* Talis *N.* de *N.*, & *N.* & *N.* alii " aliis auxilium dantes, temere, dolose, scienter, & appensate animo, & intentione occidendi N. de N., prout jam occiderunt, communicato consilio, ipsum N. aggressi fuerunt " pluribus, & diversis ictibus, & percussionibus " tum sclopo, tùm ensibus percusserunt, & vulneraverunt, ità, & taliter, ut ex ipsis vulneribus, & percussionibus illicò mortuus fuit, idque alii, aliis, & alter alteri assistentes, ut habilius, & commodius malevolum suum animum effectui traderent, prout jam tradiderunt; Quapropter inciderunt in pœnam a Juribus, & Sacris Canonibus, & Pontificiis Constitutionibus in tales statutam, & ordinatam " &c., quod inquirendum est &c., quod fuit, " &c.

" Item quod antequam sequeretur homicidium " prædictum dictus N. de N. pluries minatus fuerat velle dictum N. occidere ex caussa cujusdam litis, quam cum ipso habebat super possessione quorumdam bonorum &c., quod inquirendum est &c.; Quod fuit, &c.

" Item, Inquirendum est, quod par obtentam " sententiam favorabilem per dictum N. de " N. ipse N. de N. cum ægrè tulerit, amplius " illum allocutus non fuit, nec actus amicabi- " les erga ipsum exercuit; sed è contrario po- " tius animum hostilem signis externis declara- " vit; Quod fuit &c.

" Item, Inquirendum est, quod ante homici- " dium prædictum fuit per ipsum N. cum præ- " dictis N., & N. factus tractatus da occidendo " dictum N., & in dicto die fuerunt præparati " equi ad effectum commodiùs, & celeriùs fu- " giendi: *Quod fuit* &c.

" Item, Inquirendum est, quod sequuto homi- " cidio, cum prædicti N., & N. fugam arripe- " rent ergà domum dicti N. ubi erant equi præ- " parati, fuerunt per Illustros Curiæ capti, & " illicò ad donum prædicti N. se conferentes " invenerunt duos equos cum habenis, & ephip- " piis instructos ad effectum prædictum; *Quod* " *fuit* &c.

" Item, Inquirendum est, quod ipsa N. est so- " litus dalinquere, minas effectui demandare, & " est malæ famæ, conditionis &c., de quibus " omnibus, &c. *Quod fuit*, &c.

9. *Form. degl' interrogatorj alli testimonj fiscali da darsi per parte del carcerato.*

" Interrogatoria infrascripta dat, facit, exhi- " bet, & producit N. Procurator N. carcerati " in causa Tali, quam habet in Curia Archiep. " N. cum Rev. Prom. Fiscali, & N. quærelante, " cui impugnativè &c., petens testes ex adver- " so inducendos, & examinandos super illis, in " primis, & ante omnia interrogari, aliàs pro- " testatur de nullitate examinis, & aliis licitè " protestandis, omni modo meliori &c., & vul- " gari sermone.

Primo, s' interroghi ciascuno testimonio, se è informato della qualità, ed importanza del giuramento, e delle pene di chi giura il falso, e non essendo informato a pieno, s' avverta delle cose predette; e come tanto è chi dice la bugia, come quello, che tace la verità; che colui che fa questo, offende Iddio, il Giudice e l' anima sua, e resta tenuto alla parte restituir il danno.

II. S' interroghi ciascun testimonio del nome, cognome, padre, madre, padria, abitazione, ed esercizio; se è ricco, o povero, o quanto vale tutto il suo avere, toltone li debiti, se viva del suo, o a spese d' altri?

III. Se quest' anno si è confessato, e comunicato per il precetto della Santa Pasca, in qual Chiesa, da qual Sacerdote, in presenza di chi?

IV. Se mai è stato inquisito, processato, carcerato, o dichiarato scomunicato, da qual Giudice, qual Tribunale, e per qual causa, se ne fu assoluto, o condennato, e che pena ebbe, e se ancora sia scomunicato, o pure sia stato assoluto?

V. Se è parente, ed in che grado dell' inducente, o vero amico intrinseco, compagno, o familiare, o compare dell' istesso, e se dall' istesso, o altri li è stata donata, promessa, o ci- messo alcuna per venirsi ad esaminare, e che cosa, e da chi, e se da quest' esame speri utile alcuno, e quale?

VI. Se mai è stato istrutto, e sa gli è stato mai insegnato da persona alcuna quello debba deporre in questo esame, e da chi, e con quali parole sia stato ricercato di venire ad esaminarsi in questa causa?

VII. Se conosce chi in questa causa sia l' attore, e a chi importi l' interesse, e chi sia il Reo, se li conosce, da quanto tempo, con che occasione, se mai à ricevuto qualche dispiacere da alcuna di esse parti, con chi, per qual causa, e chi desidera, che vinca?

VIII. Se mai à inteso esso N. articolante parlare della persona del q. N. *se negarà*, non s' interroghi di vantaggio; *se dirà di sì, se li dica* in qual luogo, in che tempo, in qual giorno, in presenza di chi, e quali furono le formali parole, che intese, e con che occasione s' introdusse il discorso?

IX. Se è verosimile, che uno tenga animo cattivo contro un suo inimico, e voglia quello ammazzare, che questo suo amico lo palesi ad altri?

X. S' interroghi, se sà, che cosa sia fama, e come lo sappia, &c.

In reliquis suppleat religio Domini judicantis, &c.

E di consimil maniera si formeranno gl' interrogatorj sopra gl' altri indizj, nelli quali si sono formati capi, o articoli.

10. *Form. di ripetere li Testimonj.*

Die, &c. in Civit. N. & coram Rev. Domino V. c. Gen., meque, &c.

" Examinatus fuit N. Civitatis N. testis alias " pro Curiæ informatione receptus: cui delato ju- " ramento veritatis dicendæ, prout juravit tactis " &c., fuit prius juxta interrogatoria data pro " parte N. inquisiti Interr., & primò:

Juxtà primum Resp. &c.

Juxtà secundum Resp. &c.

Juxtà tertium &c.

Quibus interrogatoriis expletis, fuit supradictus Testis per D.

" Interr. an ea, quæ aliàs deposuit in præ- " senti caussa in alio examine per ipsum facta " sub die ..... mensis ..... anni ..... in hacmet " Episcopali Curia coram &c. fuerint, & sint " vera, illaqua pro veritate dixerit, & depo- " suerit?

" *Resp.* quanto io deposi nel mio esame fatto " circa tanto tempo fa, che non mi ricordo il " giorno preciso, avanti ... tutto è vero, ad io lo " dissi, e deposi per verità.

Interr. & ei dictum fuit, ut dicat summatim ea, quæ dixit in prædicto examine ab ipso teste facto.

" *Resp.* io deposi, che (*e noterà quella deposiz.*), " ma dimando, che mi si legga la detta mia de- " posizione, acciò non facci abbaglio.

" Tunc D. mandavit legi dicto testi deposi- " tionem ab ipso, alias factam, & inventa de- " positione per ipsum facta sub die ... men- " sis ... anni ... quæ incipit &c., & finit &c.

„ &c. cum subscriptione cantante &c., & per
„ me eidem lect: de verbo ad verbum, ut jacet,
„ alta, & intelligibili voce, & per eum bene
„ audita, N. intellecta, prout asseruit, fuit per
„ Dom.

Inter an ea, quæ modo legi audivit, fuerint ab ipso dicta, & deposita eo modo, quo jacet, & fuit istud examen per ipsummet ab ea alias factum?

„ *Resp.* la deposizione, che adesso è stata a me
„ letta, è l'istessa ch'io feci avanti V. S. Rev. nel
„ tal giorno, e quanto si contiene in essa, fu da
„ me deposto.

Interr. an prædictis intendat aliquid addere, vel demere, dictumque examen in toto, vel in parte revocare; an verò potius illud confirmare, & ratificare pro veritate?

„ *Resp.* a me non occorre aggiugnere, nè leva-
„ re cos'alcuna da detta deposizione da me fatta,
„ e quella ratifico, e confermo parola per paro-
„ la, come stà scritta: O *vero*: A me occorre gion-
„ gere, &c.

Quibus &c., Dominus examen dimisit, injuncto testi, ut priùs se subscriberet, prout fecit propria manu.

Io N. *da* N. *ò deposto quanto di sopra.*
N. *Vic. Gen.*

N. *Act.*

ADDIZIONE.

Al num. 1.

1. NOn volendo fare la *Dichiarazione*, cioè la *Ratifica* d'avere *per ritè, & rectè* esaminati li testimonj fiscali il Reo, della quale detto abbiamo nell'*ant. cap.* 26. negata la copia del processo, procederà il Fisco alla Repetizione de' testimonj a fine di legitimar così il processo informativo, perche li testimonj esaminati *non citata parte in criminalibus*, anche se mille fossero, niente provano, *Claro §. fin. quæst.* 45 *n.* 13., ove *Bajardo n.* 55. *Farinaceo de test. quæst* 72. *nu.* 87., *Guazzina defen.* 24. *cap.* 9., & *def* 30. *cap.* 40. *nu.* 16, anco se questi mille testimonj si fossero tutti esaminati, e deposto avessero *in tortura*; ed anco che il Giudice avesse tutto l'arbitrio a procedere, ed avesse la mano Regia, e si trattasse di delitti accettuatissimi, perche sempre è necessaria la legitimazione del processo, se non per la Ratifica del Reo, almeno per la Repetizione de' testimonj; o per altro modo, come quì appresso diremo.

2. E per più distinta notizia: In cinque modi può legitimarsi il Processo, *Zuffo de legit. process. quæst.* 70. *n.* 1. *cum seq.* colla *Dichiarazione* del Reo d'aver per *ritè, & rectè* essaminati li testimonj, della quale dissimo nel *cap. ant.* alli *n.* 20., e 21., colla *Confessione vera* del delitto, o sia *pura*, o sia *qualificata*, della quale dissimo nel *cit. cap. ant.* alli *n.* 3., 4., 5., 6., colla *Confessione finta*, o sia *contumacia*, dissimo avanti dopo l'Autore nel *cap.* 24., e ne diremo qualche altra cosa quì sotto al *n.* 5., colla *Confrontazione de' testimonj*, cioè ratifica in presenza del Reo; o colla *confrontazione de' socj* nel delitto, cioè ratifica nella tortura in fronte del nominato delinguente, che sono la vera legitimazione del processo, delle quali dissimo nel *cit. cap. ant. al n.* 1., *ver.* 4., e 5., ed altrove: E finalmente colla *Repetizione de' testimonj* fiscali, citato il Reo a vederli giurare, e dati per lui l'interrogatorj a detti testimonj da repetersi, della quale quì appresso l'Autore, facciam parola.

3. La *Repetizione, est nova testium super iisdem examinatio*, così la definiscono *Farinaceo quæst.* 66. *num.* 307. *circa fin.*, e *Bertazzolo cons.* 70. *n.* 30. *inter consilia diverf. lib.* 2. *in magnis*, cioè un nuovo esame sopra l'istesse cose; perche se li testimonj nel primo esame deposero sull' interrogatorj fatti dal Giudice, e senza citare la parte, e dare il giuramento innanzi essa parte, in questo secondo depongono citata la parte, col giuramento dato in presenza della parte, o sull' interrogatorj dati dalla parte. Questa Repetizione, ch'incombe al Fisco, perche và a fondare la sua intenzione, cioè a far che le deposizioni avute nell'informativo facciano la lor prova contro del Reo, deve farsi a sue spese, *Danza de pugna DD.*, *tit. de test. repetit. cap.* 2. *n.* 10., e facendosi coll' interrogatorj dati dal Reo, si farà a spese d' entrambi, perche così il Fisco, come il Reo per questa ne sentono il comodo, *Ambrosina de proc. infor. lib.* 3. *cap.* 2. *n.* 6. Anzi legitimato il processo dal Reo colla sua *Dichiarazione*, come sopra, senza metter nell'obligo il Fisco a legitimarlo colla *Repetizione*, per la clausola apposta in detta dichiarazione, *salvo jure repetendi*, ed avuta la copia del processo, voglia repetere, come può, vuole *Danza loc. cit.*, che debba farsi a sole spese del Reo, perche il Fisco già à fondata la sua intenzione per la legitimazione del suo processo fatta colla dichiarazione nè l'importa altro, ed al Reo sol torna conto, per la speranza di poter convincer di falso colli suoi interrogatorj li già esaminati testimonj: però non è così, perche colla dichiarazione fatta dal Reo, non è in tutto liberato il Fisco da fare la Repetizione, *Zuffo quæst.* 100. *n.* 4. E perciò l'accorto Giudice, se conosce il Reo, che dopo, la sua dichiarazione fatta voglia repetiti li testimonj, sia lui il primo a farla, citando il Reo e poi li consegni la copia del processo, acciò non si metta nel pericolo della subornazione de' testimonj da repetersi.

4. Il Giudice potrà forzare il Fisco alla detta Repetizione, non avutasi la Dichiarazione dal Reo, assegnandoli il termine, acciò il carcerato non sia lungamente molestato, *Zuffo quæst.* 105. *n.* 5., *Pellegrina de jur. fisci lib.* 7. *tit.* 13. *n.* 23., nè si può impedire la spedizione della causa, perche non siano repetiti li testimonj, *Falleria in prax. verb.*, & *demum repetantur num.* 10., nè si può fare detta Repetizione dopo la citazione *ad dicendum*, *Grammatica decis.* 20., come neppure *in secunda instantia*, *Franchis decis.* 717.

5. La Pratica della detta Repetizione, o come

siegue Se non avrà voluto far il Reo la Dichiarazione, come sopra, anzi avrà fatto istanza espressa per la Repetizione, e per la copia dell' Judizj, e di voler esser inteso, e di volere presentare li suoi Interrogatorj, e frattanto *nihil fiaris* si fa nel dì seguente il decreto, come siegue: *Die, &c. Rev.Dom., &c. sedent, &c. mandavit testes examinatos in causa supradicta, introducta, & pendente in hac Curia, ad instantiam Rev. Prom. Fisc. ejusdem Curiæ contra N. carceratum, repeti infra terminum dierum...citato eodem* N. *inquisito, cui jussit dari copiam capitum inquisitionis*, vel *constitutorum loco dictorum capitum cum termino dierum....ad formandum, & præsentandum interrogatoria aliàs repeti sine etc.*, e dovendosi commettere, come diremo quì al *nu.2.* si dirà, *quæ repetitio committatur, prout commictitur.* N., *etc*), *et ita fieri mandavit, omni, etc.* Della copia de' Capitoli, e Reperti diremo quì appresso nel *n.7.* Quì si noti. I. Che è nulla la repetizione senza la citazione della Parte, *in cap. in nomine de testib.*, e noi quì sopra nel *ver.1.* detto l'abbiamo. II. Che se l'Inquisito senza aspettar questa citazione, presentasse li suoi interrogatorj, non sarà necessaria la citazione predetta, la quale resta supplita per l'esibizione de' detti Interrogatorj, *Zuffa quæst. 114.*, ma sarà solo necessaria la citazione *ad testes repetendos*, come la formola notata dall' Autore al *n.3.* appresso.

Alli numeri 2., e 3.

1. La Repetizione deve farsi *in loco judicii*, perche li Testimonj facilmente possono contrariarsi, o vacillare, o apparire subornati, e così dovrebbonsi ponere *in tortura*, *Farinacea quæst.77 n.75.* Però in pratica suol commettersi, *Grammatico cons.41. nu.19.*, *Guazzino defens.15. cap.1. n.11.*, e cadendo timore di subornazione ne' Testimonj *in partibus*, e devono citarsi *in loco judicii*, anco se fossero lontani, l'*Abbate in cap. causam n.22. de testib.*, *Farinacci post consil. crim. decis.239. n.4.*, ove porta più *decis. Rot. Rom.*, *Zuffo quæst.102. n 89., et 10*, e possono costringersi a venir a ripetere, essendosi esaminati nell' informativo, *Bossio tit. de falsis n.163.*, *Caballo cas. 55. per tot.*, come possono costringersi a rispondere *congruè, etc.* come detto abbiamo avanti; e devono venire a spese dell'inquisito, come dissimo quì sopra nel *n.1. vers.3.*

2. E venuta l' ora designata nella citazione *ad vid. jur. test., et dandum interrogatoria*, si aspettarà per tutta quella giornata il Procuratore del carcerato, acciò presenti l'Interrogatorj, li quali se vengono, considerati, si ammetteranno, o si risecaranno, come diremo quì appresso al *n.4.*, li quali poi se non vengono, passata l'ora che siegue immediatamente s' incusa la contumacia, come al *nu.5.*, e si procede alla repetizione, come al *n.10.*

Al num. 4.

Se il Fisco opporrà dell'Interrogatorj impertinenti, quanti, e quali opporrà, si risecaranno dal Giudice: e quali siano l'impertinenti, noi in questa Pratica avanti detto l'abbiamo: Quì non ci spiace soggiugnere.

I. Che l'Interrogatorio deve esser una domanda perfetta, concludente, *non captiosa*, cioè non astuta, ed atta ad imbrogliare il testimonio, *Farinacci de test. quæst.83. n. 51.*, perche se tale, non deve ammettersi; n'è tenuto il testimonio a rispondervi, se sia ammesso. II. Che dove esser cavato dalle circostanze del fatto dedotto, dalle qualità delle persone, del luogo, e del tempo, perche se *extra factum*, o almeno non concernente al fatto principale, o alle circostanze del luogo, o tempo dell'istesso fatto, di cui depongono i testimonj, sarà interrogatorio *intenzionale*, ne deve ammettersi, *Zuffa quæst.154. n 2., et 3.* III Che facendosi l'interrogatorio al testimonio *super jure*, può ammettersi, ne sarà necessario, che il testimonio spieghi, cosa intende di tal vocabolo *juris* contenuto nella sua deposizione, bastando che si spieghi *grassa modo*, *Farinacco cit. qu. 83 n. 41.* IV. Che l'Interrogatorio può farsi, e generale, *v.g. Num sit rogatus pro testimonio ferendo? A quo? Quomodo? Num sit confessus, etc.* como l'Autore nel *n.9.* e speciale, e questo deve formarsi sminuzzando il fatto, sul quale il testimonio già depose, e deve ripetere; considerando tutte le circostanze, che possono, e devono precedere, essere, o seguire l'istesso fatto, acciò possa ben rispondere il Testimonio, e conoscersi, se ben informato, o nò sia del fatto, a fine di prestarli fede; perche rispondendo inettamente, si andarà a ravvisare, che non sa bene il fatto, e se li và a perder la fede, *Farinacco loc. cit. n.26.*, *Seaccia de judic. lib. 2. cap.8. n 876.* con moltissimi altri DD. V. Che se il testimonio prima deponesse sul fatto principale, indi sull'interrogatorj presentati, non provarebbe, *Ambrosino de proc. infor. cap.2. n.1. lib.3.*, *Guazzino defens 25. cap.1. n.11.*, *Zuffo quæst 106. per tot.*, perche deve prima deponere sull' interrogatorj, indi venire al fatto principale: la formola buona dell'interrogatorj la dà l'Autore nel *n. 9.*

Al num. 5.

Quì ci siam riservato dire di una delle maniere, per le quali si legitima il processo informativo, come quì nel *n.1. ver.2.*, cioè per la *Confessione finta*, o sia *Contumacia*, della quale detto abbiamo a sofficienza avanti.

La confessione altra è *vera*, e si à per la bocca dell' Inquisito; altra è *finta*, e si à a *jure* contro del contumace, perche il Reo contumace *per fictionem juris habeatur pro confesso*, *Carcario de bannito capto fin. n.137.* con moltissimi DD. E la contumacia, *est approbatio processus informativi juris protestate facta*, *Zuffo*

so quæst. 195. *num.* vale dire: *Approbatia*: perche quando si procede alla condanna lo contumacia, deve trasmettersi la citazione al Reo assente coll' inserta di tutta l' inquisizione; colla narrativa del fatto, e di tutte la circostanze ch' appajono dall' Informativo; e ciò, a fine che il Reo abbi la notizia del fatto, di modo che tacendo paja approvato; a guisa di colui il quale presente, e comandato, ricusa di rispondere, quale *pro confesso habetur, & condemnari potest, leg. 1. §. is videtur*, ove *Baldo ff. si quis jus dicenti non obtemper.*, e si dice *confessus* colui, che *monitus taceat, leg. de ætate §. nihil interest, §. qui tacuit, ff. de inter. act.*, ed acciò la confessione non s' induca di niuna cosa incognita all' istesso Reo, si specifica nella citazione tutto il fatto con le sue circostanze, come costa nell' Informativo, *Caballo cas. 110. num. 37. Zuffo ad Barbari. nu. 8.* Si dice *Processus informativi*, perche la contumacia firma, legitima, ed approva solo quanto costa nell' informativo, e niente altro; perche la contumacia legitima il processo non meno, che lo legitima la dichiarazione si fa dal Reo d' aver per *ritè, & rectè &c.* E benche la contumacia sia delitto, pure da questo delitto la legge ne cava solo la confessione finta, la quale legitima il processo, *Zuffo quæst. 196. nu. 4.* Quindi prima che si spedisce la citazione, o sia l' inquisizione, deve nell' atti prima costare del corpo del delitto, e devono precedere l' Indizj legitimi, (li quali devon intendersi delli sufficienti alla tortura, sebbene sia contesa trà criminalisti), e per li quali esso inquisito, se presente fosse in giudizio, potrebbe condannarsi alla pena straordinaria, *Scialoya de fur jud. cap. 4. num. 2.* Si dice *Juris potestate*, perche il contumace per disposizione della legge commune si à per confesso; però la condanna di esso contumace per il delitto principale si a per particolar legge municipale, Costituzione, o Statuto, posta la contumacia, *Zuffo quæst. 95. num. 6. 7 Follerio in prax. verb. accusentur contumaciæ*, ove de *Angelis*, *Scialoya de fur jud. cap. 4.*, *Riccia coll. 4016*, secondo li testi *in leg. 1. et 2., et in leg. ea, quæ 7, in leg. tres de terminationes 9., Cod. quomodo, et quando Judex sent. prof. debet, in Auth. ut omnes obediant Judici, in c. decernimus 10. caus. 3 quæst. 1.*, e per lo stato Ecclesiastico riferisce *Zuffo* molte Costituzioni Pontificie; e per il nostro Regno molte Prammatiche, notano *Scialoya*, e *Capecelatro decis. 161.*, di modo che fatte le dovute citazioni, ed accusate le contumacie, si viene alla sentenza condannatoria definitiva per il delitto principale, perche sempre il contumace *habetur ut confessus, de quo imputatur*, conchiudono *Sperelli decis. 137. num. 22., seq.* e *Riccia decis. 202. par. 1.*

Al num 6.

Ciò che dice l' Autore, che sia *de jure*, che il testimonio, che si essamina da una Parte, possa interrogarsi dall' Avversario, si à *in cap. præsentium, de test.*, non come dice lui *in cap. præsentatio*, ed in quelle parole: *Examinant secundum partis adversæ interrogatoria*, e si à *in l. si postulaverit, §. qu. ff. de adult.*, *Farinaccio de test. quæst. 83. n. 2.* E non solo sono *de jure* concessi l' interrogatorj al Reo, ma anco *de consuetudine* nelle nostre Curie; di modo che l' esame, o repetizione fatta senza di questi sarebbe nullo, *Zuffo quæst. 107.*

Al num. 7.

1 *In jure canonico*; come *in cap. fin. de test. cogen. in cap. ad hæc alias præsentium, §. testes de testibus in 6.* si ordina darsi al Reo l' Articoli da formarsi, o dal Accusatore, o dal Fisco, li quali articoli *in cap. causam quæ, in cap. per tuas, in c. fraternitatis de test.* si chiamano *Capitoli* (e così si chiamano nel nostro Regno) *& in cap. Actor 6. quæst. ult. & in cap. ex parte de Testibus* si chiamano *Intenzioni*, ed *Assertive*; E li *Reperti* sono l' Indizj, che sono nell' Informativo.

2. Dunque, o non avrà confessato il Reo nel suo Costituto il delitto ne avrà voluto far la *dichiarazione*, come sopra, se facesse l' Istanza per la copia de' Capitoli, e de' Reperti offerendosi alla predetta dichiarazione: Protestatosi il Fisco a non darceli, si formaran Articoli, o li Capitoli di tutti li reperti, cioè di tutti l' Indizj, che costano dall' Informativo, la formola de' quali si da dall' Autore appresso nel *num. 8.* senza darseli la copia del processo, su delli quali s' interrogarà esso Reo, sicche fatto il decreto; *Qui Rem. Dom. &c. sedens &c. prædicta etc. concedi mandavit, prout concedit petitam copiam processus præfato N. inquisito ad finem se defendendi, quia se obtulit promptum et paratum de habendo teste etc. et ita etc. omni etc.* si caccia dal carcere il reo, e si porta in giudizio. E presentato *vinculis solutus*, innanzi al Giudice *pro tribunali sedente*, se li leggono dal Cancelliero li capitoli uno dopo l' altro, e poi se li spiegano ad uno ad uno in lingua Italiana, e sopra di ogn' uno s' interroga, e la risposta si nota in piè ad ogni capo; e finiti l' Interrogatorj si dirà = *Instante D. N. Prom. Fiscali Episc. Cur. N. præsentia capitula exhibita, et præsentata, dicta, et divulgata de verbo ad verbum dicto N. inquisito constituto coram Rem. Dom. Vic. Gen. etc. pro tribunali sedente ad hunc actum; Isque idem Inquisitus solutus, et cum super eis, et unaquoque ipsorum interrogaretur respondit prout in calce eorum, et uniuscujusque ipsorum continetur = Tunc Dom. prædictus etc. acceptatis omnibus confessionibus, et mandatis, et variationibus dicti inquisiti, et quatenus pro se faciunt et non aliter, nec alia modo et è contra revocat omnes, et quascumque confessiones, propositiones, ac instantias, quomodolibet sibi nocivas, et non aliter, nec alio modo etc., examen dimisit, et mandavit constitutum ipsum poni ad largam, publicationemque processus informativi fieri cum termino dierum . . . . ad faciendum suas defensiones, et copiam processus decrevit* (e s' intende

la

la copia de' soli capitoli), *habitis tamen priùs testibus pro rite, & rectè examinatis: salvis exceptionibus, & repetitione, &c., ac sine prejudicio ulterioris processus, &c., & ita, &c. omni meliori modo, &c.* N. *Vic. Gen.* N. *Cancell.* E persistendo a non voler far la *Dichiarazione* offerta; se li darà la copia de' soli capitoli della sua Inquisizione colli nomi, e cognomi de' testimonj, e la copia del suo Costituto, e si verrà dal Fisco alla *Repetizione* de' testimonj fiscali; a fine di legittimar il processo, dati prima dall' Inquisito l' Interrogatorj, secondo la formola notata dall' Autore nel *num.* 9., e citato a veder il giuramento, come sopra.

3. Oppure avrà confessato, e fatta la dichiarazione, e così doppiamente già legitimato il processo, se li darà tutta la copia del processo, o l' intiero originale; si farà dal Fisco la Repetizione de' testimonj, previa la Requisitoria del Reo *ad videndum juramento, &c. & præsentandum interrogatoria, &c.*, come nel *cap. ant. al num.* 20.

4. E fatta la *Repetizione* de' testimonj quanto nel primo caso, data la copia dell' intiero processo, e fattasene la ricevuta, tanto nel secondo; si farà il decreto della Publicazione Intimativa del Processo, e del corso del termine per le Difese. *Qui Rem. Dom., &c. stante receptione copiæ processus facta per* N. *procuratorem* N. *inquisiti, mandavit, ut terminus dierum ... aliàs sub die ... importitus, currat, & currere intelligatur ab hodie, & ità &c. omni, &c.* Ed essendo breve detto termine, se ne protesta il Procuratore, il quale ad arbitrio del Giudice può prorogarli, *Capecelatro decis.* 178.

Al numero 9.

1. In molte Curie si osserva, che non si ricevano l' Interrogatorj per parte del Reo, appunto perche al Reo si concede la Repulsa, *Caravita super Rit. M. C.* 258. *n.* 3., *Follerio in prax. furid. cap.* 1. *n.* 32., *Claro in §. fin. quæst.* 23. *vers. item quæra, &c.* ma nelle nostre Curie si concedono al Reo così l' Interrogatorj, come la Repulsa; e l' Interrogatori sono così *de jure in cap. præsentium, de testibus*, come qui sopra nel *num.* 6., *come de consuetudine*.

2. Non solo l' Interrogatorj formati dal Giudice, o dal Fisco devono esser secondo detto abbiamo qui sopra al *nu.* 4, ma tali pur devono esser l' interrogatorj formati dal Reo; e letti dal Fisco, si ammetteranno, sa niente opporrà; e potrà questi *ex officio* correggerli il Giudice. La formola dell' Interrogatorj la dà l' Autore qui.

Al num. 10.

1. Fatta dal Giudice al Reo, che non avrà voluto far la Dichiarazione, per aver per *ritè, & rectè repetiti, etc.* la Requisitoria *ad videndum juram. testium, & ad præsentandum interrogatoria, aliàs procedatur sine illis, &c.*, e fatta la citazione *ad testes, qui personalitèr comparere, debeant, et habeant in hac Episc. C. juraturi dicturi, & veritatis testimonium perhibituri, ac repetituri, super quibus erunt interrogandi, &c.*, e fatto il decreto dell' ammissione de' gl' Interrogatorj, sa saran presentati dal Reo; o pure incusata la contumacia contro di esso per non aver presentato nel tempo prefisso l' interrogatorj, si viene finalmente alla *Repetizione*, secondo la formola, che ne dà l' Autore, cavata da *Zuffo quæst* 131. *a n.* 4. *cum seq.* e da *Guazzino defens.* 25. *cap.* 1. *num* 20., li quali dicono, che questa formola, e non altra devono tenere li buoni Giudici, e timorati di Dio, in queste parole: *Boni Judices, & Deum timentes, qui non sitiunt sanguinem..... Primò examinant testes super interrogatoriis Rei; et deinde faciunt ut referant ipsi testes eorum depositiones priori loco factas, saltim in substantia, & deinde eis legi faciunt totam eorum depositionem.* Ecco la Regola da osservarsi indistintamente in qualunque causa gravissima, e da qualunque Giudice; come gia si vede presso l' Autore.

2. Non si lasci però sapere, che li Testimonj devono ripetersi, ed esaminarsi, come se mai altra volta deposto avessero; e si guardi il Giudice di ricevere le loro deposizioni, per le quali si riferiscono alle prime, perche sarebbono nullità d' atti, *Rovito prag* 9. *de ord. judic. n.* 21., *Sanfelice dec.* 97., *Guazzino loc. cit.* Ben vero però, che se il Testimonio volesse, che se si leggesse la sua prima deposizione, deva leggersela, particolarmente, se dalla prima deposizione sia passato qualche tempo notabile, di modo che non potesse ricordarsi: Però se il Testimonio sia sospetto di falso, non deve prima leggersali la sua deposizione, ma deve farse prima riferire somma somma quanto abbi prima deposto, *Farinacea quæst.* 66. *n.* 55., e *Guazzina loc. cit.*, quale deposizione poi lettagli, s' interroga *ex integro*, e le sue risposte si scrivano *per extensum*, e non *relativè* al suo primo esame, così li *cit. DD.*. E Noi questo metodo lo dassimo, anco quando parlassimo nel *Cherico rimesso, o laico in delitto di privativo conoscimento* dal Giudice secolare avanti.

3. Al Testimonio nella Repetizione, o Vario, o a se Contrario io in ciò che disse nel primo esame nell' informativo, deve darseli la tortura (però nelle cause, che meritano la tortura) a fine di vedere, qual delle due deposizioni per lui fatte, vera sia: Che se contro tal Testimonio a se contrario concorrono l' indizj che sia stato subornato, anco se li da la Tortura, a fine di scoprire la subornazione, e 'l subornante; come già detto abbiamo avanti *fol.* .... Però qui si noti: Che se li testimonio fu vario, o a se contrario nell' Informativo, per la quale variazione, e contrarietà nell' istesso Informativo ebbe la tortura, ed in questa restò in uno d' alcuno de' due detti, in cui si stà, come dissimo ivi; non dovrà questo testimonio nel Repetitivo di nuovo aver la tortura; perche per il già detto nella tortura, già recedè dal primo detto, che fu revocato, e la macchia dello spergiuro già fu revocata,

Guaz

Guazzino defens. 19. cap. 13. n. 7., *Zuffo quæst.* 108. n. 45., benche altrimente fia nel Socio del Delitto, in cui è neceffaria la Confrontazione, la quale non fi fa, fe non in tortura. Dippiù fi noti. Che fe il Teftimonio, il quale nell'Informativo depofe a favor del Fifco, nella repetizione fia a lui contrario, ed a favor del Reo, e nella Tortura anco perfifta in favor del Reo, niente prova per il Reo, ne per il Fifco, perche *neutri depofitioni credendum eft*, *Spado conf.* 161. n. 33. *de Senis conf.* 161., *Farinacea quæft.* 65. n. 37.

4 E fe mai li Teftimonio nella Repetizione alla lettura della fua prima depofizione rifpondeffe, di non aver egli detto ficcome à fcritto il Cancelliero, Rifolverà il Giudice. O fu folo il Cancelliero nell'informativo, ad efaminare il Teftimonio; ed in tal cafo più creda al teftimonio, che al Cancelliero; perche il Cancelliero non à facoltà d'efaminare i Teftimonj in affenza del Giudice, e perciò più fi crede al Teftimonio, ch'al Cancelliero, ch'opra *extro fphæram*, ed eccede li limiti del fuo officio, *Vivio opin.* 930. n. 2. (però è che più fi crede al Corfore, o Cancelliero, che riferifce d' aver citato Sembronio, ch'a Sembronio che dice di non effer ftato citato, perche depona *de pertinentibus ad fuum officium*, *Balde in leg. nimirum n.* 2 & 3. *Cod. de exhib. & tranf. reif.*) O fù folo il Cancelliero, però *de mandoto Judicit* efaminò, ed in tal cafo fi creda al Cancelliero, che fcriffe la depofizione, e non al teftimonio, che la onega, *Baldo in leg. ob carmen* §. *fi tefter n.* 4. *ff. de teftib.* Però contraftano trà loro *Farinacea quæft.* 81. n. 46. e *Guazzino defen* 32. *cap.* 27. n. 2. Se debba crederfi al Cancelliero, ch'afferifce *de mandato* aver efaminato. O finalmente il Cancelliero fcrive lontano al Giudice; ed in tal cafo fi creda in tutto al Cancelliero; e dicendo il Teftimonio di non aver detto, come à fcritto il Cancelliero, fi punifce *de falfo*, *Farinacea conf.* 139. con moltiffimi Dottori; e *Zuffo* tratta di quefti fopradetti trè cafi *quæft.* 109. Ma per togliere ogni dubio, non manchi il Giudice fottofcrivere ogni depofizione del Teftimonio.

5 Li teftimonj poffono aggiongere, e levare dalla loro prime depofizioni *ante publicationem*, *vel confrontationem*, ne fono tenuti *docere de errore*, l' *Abbate in cap. præterea de teft. cog.* o prima ch'abbino parlato colla parte producente, *Innocenzo in cap. cum delicti de occ.* o nello fteffo giorno, nel quale depofero, e nel quale fi poffono corriggere, come *in Aut. & qui femel*, ove la *Gloffa in verb. productionem*, *Cod. de prob* ed in qualunque cafo aggionganojo levino, fempre rilevano, o aggravano l'Inquifito, *cap per tuas*, ove l'*Abate de teft. Capecel. decif.* 61.

D. Ignazio Matteo d'Afflitto.

PROCESSO DEFENSIVO.

CAP. XXVIII.

Delle difefe del Reo:

SOMMARIO:

Articoli in difefa del Reo con la Form. della prefentata, n. 1.
Articoli impertinenti fi rifecano, n. 2.
Teftimonj, come fi effaminano in difefa del carcerato, n. 3.
Decreta della publicazione, n. 4.
Repulfa de' teftimonj, come fi pratica, n. 5.

1 *Form. degli Articoli in difefa del Reo.*

EXceptiones, & defenfiones, quæ probandæ offeruntur in Epifcopali Curia N. per Clericum N. affertum Inquifitum in caufa ejus prætenfæ inquifitionis, quàm habet de homicidio commiffo in perfonam N. cui impugnativè cum Rev. Promotore Fifcali, five N. accufatore cum poteftate oddendi, vel minuendi non fe adftringendo, &c. deducendo, & revocando omnes confeffiones in judicie, & extra erroneè factas in porte, & partibus contra fe, &c. acceptando è contra factes per quærelantem, & fifcalem in parte, & partibus pro fe, &c. & itâ, & omni alio meliori modo, &c.

Primo, intende provare, ch'effo Clerico N. è di buona vita, e fama, e condizione, e che mai à commeffo fimili delitti, nè delitto alcuno, ed à frequentato li SS. Sacramenti, è viffuto fempre con timore di Dio.

II. Intende provare, ch'effo efcipiente non è ftato mai folito ponere in effequuzione le minaccie, nè meno contro proprj nemici; il che è notorio, e vero, nè mai à fatto minaccie alcuna contro N. occifo.

III. Intende provare, come non oftante che detto N. occifo ave avuto lite civile con effo articolante, e riportata la fentenza favorevole, con tutto ciò fempre effo articolante ave falutato detto N. occifo prima, e dopò la fenteoza, e con effo coltivato ogni offervanza.

IV. Intende provare, come dopò la morte di N. occifo effo articolante andava libero, come al folito per detta Città, ma perche fu ingiuftamente quereiato dopò tanti giorni, li fu efpadiente rifugiarfi nella Tale Chiefa per afugire la falfa accufa, benche non foffe innocente, e la fama inforta nacque da detta quereia da perfone fue malevoli.

V. Quatenus s'intendeffe provare, o coftaffe, ch'effo articolante nel tal giorno, tal' ora, tal luogo aveffe ammazzato detto N., *tunc excipiendo, & nihil de fifci intentione confitendo*, intende provare, come la quello dì, ed in quel-

quella stessa ora fu nel tal luogo dell'omicidio in tanta distanza, ed ivi fù veduto da N. & N. con li quali magnò assieme, nè averia potuto partirsi senza essersi licenziato, o veduto da quelli. *Anderà formando gli articoli secondo la diversità del fatto; e poi in fine dirà.*

Item hæc, & alia &c. Item quod de prædictis est publica vox, & fama.

Form. della presentata degli articoli del Carcerato.

Præsentata per N. *Procuratorem die* 17. *Maii* 1700. *Laurini, &c. & Rev. Dom. admisit si, & in quantùm, & mandavit notificari Rev. Promotori Fiscali ad finem cognoscendi de impertinentibus, et formandi interrogatoria, & ità, &c.* N. *Act.*

2. Può il Promotore Fiscale fare istanza risecarsi il Tale, e Tale articolo, cioè il 5. il 6. &c. *uti impertinentes*, perche forse contenessero la difesa dell'inquisiti socj assenti, e non concernono la difesa del carcerato; ma quando contenessero anco la difesa del carcerato non sono impertinenti, ma si ricevono con la protesta; *dummodò non prosint absentibus, Guazzin. cap.*4. *defens.*28. *n.*3. o sono impertinenti per altre caose, *ut apud DD.*

3. *Form. d'essaminare li Testimonj alla difesa.*

Die etc., In Civitate N. coram Rev., etc. meque, etc. examinatus fuit N. Civitatis N. *filius q. N. exercens talem artem, vel vivens de suo, vel nobilis, aut Patritius, etc. testis ad instantiam Clerici N principalis inquisiti ad sui defensam citatus, ætatis suæ annorum tot, ut dixit, cui delato juramento veritatis dicendæ, prout juravit tactis scripturis, antequam examinaretur super articulis præsentatis per dictum Clericum N. fuit per dictum Rev. Dom.*

Interr. an ipse Testis sit consanguineus affinis amicus, aut compater dicti Clerici N. inquisiti?

Resp. non Signore.

Interr. an ipsi Testi fuit aliquod solutum, vel promissum, ut veniret ad deponendum in defensionem dict. Clerici N. carcerati, aut ad preces alicujus fuit inductus?

Resp. non Signore.

Interr. an articuli sibi lecti fuerint, super quibus esset depositurus ad beneficium dicti Clerici N. carcerati?

Resp. non Signore.

Expletisq. Interrogatoriis fiscalibus fuit examinatus super infrascriptis articulis pro parte Clerici N. principalis carcerati præsentatis.

Et super primo Interrog. Resp., etc.

Super secundò Resp., etc.

Interr. de Contestibus dixit, etc.

Quibus habitis fuit dicta N., ut se subscriberet, prout fecit.

Io N. ò deposto quanto di sopra.

N. Vic. Gen. N. *Act.*

Compito l'essame in difesa del Reo, se il querelante fà istanza per la *Publicazione*, s'interpone il Decreto, altrimente nelle caose criminali l'atto della Publicazione non si fa, nè meno la *Conclusione*, ma si fa la Monizione *ad dicendum*, come altre volte abbiamo detto, ed attesta *Morello* § 9. *fol.*117. *n.*56.

4. *Form. del Decreto della Publicazione.*

Die etc., per Episcopalem Curiam N. ejusque Reverendiss. Dominum. N fuit provisum, et decretum, quod in præsenti processu defensivo fiat, prout fit publicatio cum termino dierum duorum ad acta percunctandum, et ità hoc suam, etc.

5. Fatta la publicazione, può il Reo domandare la repulsa, così contro la persona, come contro li detti de' Testimonj, può anco domandarla il querelante contro li Testimonj del Reo, ma il Fisco non può domandarla, *Pellegr. p.*4. *sect.* 13. *n.*1. *Caravit. rit.* 258. *n.*3.

Però oggi la comune pratica, è che negli articoli delle difese, s'articola anco contro la persona, o detti delli Testimonj fiscali. Renunciando alla future repulsa secondo la pratica, che da *Morelli* §. 8 *fol.*115. *n.*32. con *Guazzin. defens.*28. *cap.*7. *n.*4. e così vedo praticare anco in questa Arcivescovale di Napoli, e Vescovado di Capaccio, ed anco ò veduto più processi così fatti in altre Curie.

A D D I Z I O N E:

Al num. 1.

1. LA Difesa à per legge Naturale, delle Genti, Canonica, e Civile *in leg.* 1. §. 1. *ff. de vi, et vi armata, et in cap dilecto de sent. excom. in* 6, anco per legge Divina li DD. *in l. ut vim, ff. de just., et jur., Capecelatro decis.*75. *n* 14. *et seq.* Nè questa si può togliere per nissuno Prencipe, così Ecclesiastico, come Secolare, *Clem. Pastoralis* a., *de re judicata, Guazzino defens.*29. *cap.*4 *n.*2., *et def.*31. *cap.* 1. *n.*4., *Farinaccio quæst.* 39. *n* 18., *et* 122., può bensì restringerla *ad tempus*, ed abbreviarla *ad horas* in certi delitti enormi, e d'esempio, *Farinacco de indit., et tortur. cit. quæst.*39. *n.*26., *et n.*112, *Guazzino cit. def* 31. Ed il Reo volendo rinunciare alle sue difese, non può pregiudicare alla propria persona, percha non è padrone del suo corpo: ed a quelle renunciando, deve il Giudice darli il termine per le sue difese, ed aspettare, che questo scorra, e poi venire alla sentenza, *Gomesio var. tit. de tortreor. cap.*13. *n.* 33. *Grammotica vot* 7. *n.*5., *Farinacea cit. quæst.*39., *n.*3., *et* 4. e ciò *ex officio*, come si prova *in l. si non defendatur, ff. de pœnis, & in l.*4., §. *hoc autem, ff. de damn. infec.*, anco se fosse già confesso il Reo, per le ragioni, che diremo quì sotto nel *ver.*4.

2. Quindi compilato il processo informativo dal Fisco, e questo Repetito, o legitimato, e datane la copia, o dell'intiero processo, o de' Capitoli, o Reperti, come detto abbiamo ne' *cap. ant.* il Procuratore, o l'Avvocato del Reo formerà l'Articoli in difesa, ne' quali proporrà le sue ragioni, e le eccezioni, sopra le quali si esamlnaranno i testimonj, e si compilerà il Processo *Defensivo*: E se il termine dato sia bre-

breve, di modo che in essi i testimonj non possono citarsi, (perche i testimonj citati nel termine, possono riceversi *extra terminum*) e starà a primo la proroga del termine dato a provare; oppure altro nuovo termine, (il quale si rinova *in criminalibus*, benche i testimonj alle difese sempre possono riceversi anco passato il termine, a ciò *de stylo, Capecelatro dec. 178. per tot.*) il quale può darsi anche trè volte, *Claro quaest. 48. n. 2.*

3. Regolarmente nella causa, acciò i testimonj facciano fede, devono esser. I. Uomini onesti, *in cap Omnipotent 6. quaest. 1., in c. Episcopus 34. quaest. 6., in c. praeterea de test. cogen.*, però alla difesa de' Rei s'ammettono anco li non integri, come si raccoglie dal *c. veniens 4. de test., et l. consensu, §. fin autem, Cod. de repud., et argum. cap. manifesta, cum c. seq. 12. quaest. 1., et cap. cum pastoralis 2 quaest. 7.*, come notano li DD. presso *Guazzino def. 29. cap. 3. num. 8.* II. Uomini idonei, e se regolarmente li laici non sono testimonj idonei contro de' Cherici, *in cap. nullus laicus, cap. laicus, cum c. seq., & ferè per tot. 2. quaest. 7., & c. veniens 1. de accus.*, però si ammettono alla difesa, *Gloss. in cap. cum P. Manconella, de accusat.*, ove l' Abate, & *in c. Clerici 83. dist.*, ove la *Glossa*, dice che se due Cherici depongono d' aver veduto Cajo aver occiso Tizio, e per contrario due laici dicono, che Cajo non abbi occiso Tizio, ma sia stato Sembronio; o che Cajo nel tempo dell' omicidio sia stato altrove, deve starsi più tosto al detto de' Laici, che al detto de' Cherici, benche questi più degni in favore della difesa del Reo: Questa opinione è seguitata communemente da Dottori; e dall' *Abate in c. ex litteris de probat., & in c. in nostra de test.*, da *Giasone in l. ut vim, ff. de just., & jur.*, da *Arezzo in l. 1., §. eadem, ff. de verb. oblig.*, ed altri riferiti da *Guazzino loc. cit. nu 13.* III. E che siano preferiti alle donne; benche *in criminalibus* la testimonianza degl' Uomini debba preferirsi a quella delle donne *in cap. mulierum 33. quaest. 5., & in cap. forus de verb. signif.*, però le testimonianze degli uomini sia contro del Reo, e quella delle donne sia in favore, questa deve preferirsi a quella degl' uomini; e ciò in favore della difesa, ed altro che dice la *Glossa in cit. c. Clerici, Marsilio in l. unius, §. in ea causa in fin. nu. 8., ff. de qua., e Grammatico cons. 45. n. 40.* più diremo appresso nel *ver. 6.*

4. Anco al Reo confesso deve assegnarsi il termine alle sue difese, come toccato abbiamo quì sopra nel *ver. 1.*; così li Dottori communemente, *Saliceto, Angelo, Mariana, Bossio in tit. de sent. nu. 1., Afflitto in const. super incisionibus not. 4., Puteo de syndicatu c. 6. in fin., Claro quaest. 49. vers. est igitur, &c., & quaest. 64. in prin.*, perche contro della propria confessione può molto dire in sua difesa: I. Che la sua confessione fu estragiudiziale, la quale non basta per la prova del delitto, *Puteo loc. cit. cap. 3. in princ.*, benche basti per indizio alla tortura, *Guazzino def. n. 32. cap. 33. & seq.* II. Che sia fatta innanzi al Giudice incompetente, la quale non vale in virtù di confessione giudiziale, ma si à come estragiudiziale, ch' è certo presso tutti, *Capeca decis. 179. nu 1. in fine.* III. Che sia stata innanzi al Giudice *non sedente pro tribunali*, la quale si a come innanzi ad un privato, e si tiene per estragiudiziale, e per indizio alla sola tortura, *Boerio dec. 90. n. 8, Follerio in prax. forjud ver. & si confitebuntur num. 7*, e cita molti, *Claro in § fin. quaest. 21., ver sed hic cadit, &c.* IV. Che sia stata estorta dal Giudice colla promessa dell' Impunità, la quale non basta per la condanna, *Guazzino defens. 20. c. 24., & 25.* diffusamente. V. Che non costa del delitto, perche per la confessione del delitto fol fatta dal Reo non ne nasce la prova sufficiente per la condanna, *Guazzino defens. 32. cap. 3. n. 1.* E come debbà costare del delitto per la prova, e per la condanna, noi detto l' abbiamo, parlando d' ogni delitto in particolare. VI. Che sia stata fatta sopra d' un processo non formato *juris ordine servato*, come sarebbe, se oggidì ne' delitti di *privativo conoscimento* non si sia proceduto secondo l' ordine da noi dato *in princ.* di questa pratica, per la *via ordinaria*; oppure se questa confessione fosse stata *in tortura, non praecedentibus inditiis* sufficienti per la tortura, come mille volte detto abbiamo; perche dalla confessione fatta *spontè*, & *extra tormenta* nasce la condanna, come comunemente il Dottori presso *Claro quaest 55 ver. item posset, e Guazzino cit. def cap. 24. nu. 1.* VII. Che non sia stata fatta *legitimè*, perche fusse era minore d' anni 25., e non il fu dato il Curatore, per il testo *in leg. clarum, Cod. de auctor., praest.*, sebbene questa *l. clarum* poco si pratichi, osserva, e nota *Claro quaest. 50. in princ., & cit quaest. 55. ver. ulterius potest &c.* VIII. Che sia stata fatta *sub conditione, non absolutè, & purè, v. g.* se abbi detto *di aver occiso Tizio, ma per sua difesa*; e provando lui il Reo la detta qualità, non potrà esser condannato alla pena ordinaria, ma solo alla straordinaria, *Bossio in tit. de confessis num. 36.*, perche non provandoli, sarà condannato alla detta pena ordinaria, *Claro*, ed altri *in cit. quaest. 55. vers. posset quoque reus, &c., Guazzino cit. def 32. cap. 35. num. 1.*, e si veda quanto noi detto abbiamo nel *cap. 26. ne' nu. 9., e 10., ver. 6.* IX. Che sia stata erronea, e provato l' errore, o il contrario di quel, ch' à confessato, anco dopo la ratifica della sua confessione fatta *in tortura*, resterà assoluto, così il DD. presso *Guazzino loc. cit. c. 10., & cap. 12. nu. 2.* X. Che sia stata *metu tormentorum*, la quale è invalida, come diremo nel *cap. 33.*

5. E per dare in breve a Principianti (giacche alli Provetti non ci facciamo tant' animo) qualche ordine nelle difese de' Rei. Molte sono le specie delle difese; Altra è difesa di *Legge* altra di *Fatto*, altra *Civile*, altra *Naturale*, altra che riguarda li *Meriti* della causa, altra che riguarda il solo *Processo*, altra che riguarda la propria *Confessione*, (in favor della quale già quì detto abbiamo).

6. La prima Difesa sarà *de Jure*, la quale prova

zione dalla Prescrizzione; come se dal dì del commesso delitto sian passati già 20. anni, perche in tal tempo si prescrive ogn' azzione dell' accusa criminale, *in leg. querelam, Cod. de falsis*, ed è comune sentenza de' DD., *Guazzino def. 2. cap. 2. num. 2.* II. Che l' Istanza della causa sia Perenta, e così non possa il Reo condannarsi, ma debba assolversi, *e de jure Canonica* nelle cause criminali *per accusationem* l' istanza per *biennio, Anna in cap. qualitèr, & quando 2. §. licet autem nu 6. de accus.*, *Guazzino cit. def 2. cap. 6. n. 2.* III. Che l' accusatore già sia morto, perche si estingue il giudizio, anco che l' eredi lo volessero proseguire, *in lib. & tot. Cod. si reus, vel accusator mort. fuer.*, e sebbene tal difesa abbi luogo in riguardo degl' eredi, non à però in riguardo del Giudice, il quale *ex officio* dovrà procedere, *Claro quæst. 51. vers. paritèr etiam, &c.* presso molti. IV. Se si prova, che il delitto, di cui s' inquire, non sia stato commesso; come procedendosi contro Tizio occisore di Cajo, e questo Cajo si esibisca vivo &c., provando il contrario, *Claro quæst. 98., ver. sed numquid, etc.*, *Grammatico cons. crim 16. n. 23.* V. *Excipiendo* contro de' testimonj, o contro delle loro *persone*, loro *detti*, e 'l *modo* di ricevetli.

9. Contro le loro Persone, e secondo li quattro requisiti: I. *Fortuna*. II. *Natura*. III. *Moribus*. IV. *Anima* = *Fortuna*, o perche *Servo*, il quale sebbene regolarmente non si ammette a far la testimonianza *in c. si testes, §. item servi 4. quæst. 3, & in l. quoniam liberi, Cod. de test.*, ed altre leggi, però in molti casi si ammette, e quando si testifica per lui, essersi depositata, o impronta qualche cosa, come si à *in cit. §. item servi*, o nel delitto di lesa Maestà, *c. Episcopus, §. in criminali 12 quæst. 2.* anco contro del proprio Padrone; e s' intende Maestà umana, e Divina: o nel delitto *fraudati census, in cit. cap. Episcopus. §. item fraudati census*, o nell' adulterio, *cit. § criminali, & cap. quæstionem 12 qu. 2.*, o altra copola della Padrona con il Servo, *cit. cap. Episcopus, § si qua cum Servo*. O quando altrimenti non si può aver la verità, *in cit. c. si testis §. item servi §. item idonei &c.* O perche povero; perche contro del testimonio povero, vi è una grave presunzione, che non dica la verità per danaro, *in cap. in primis, & in cap. prohibetur*, ove la *Glossa in verb. paupertatem, 2. quæst. 1., & in cap. si testes §. item testium 4 qu. 3.*, Però essendo di buona fama si ammette così ad accusare, come a testificare *in §. ult inst. de susp. tutor.*, e la *Glossa in l. nonnulli, ff. de accusat.* = *Natura*, o perche d' *Età* minore, perche il minore di anni 14. non si ammette a testificare *ob defectum ætatis, in cap. 1. & in cap. si testes, §. item leg. jul. de vi 4. quæst. 3, & §. si testes, inst. de testam.*, perche il testimonio in tanto vale, in quanto è giurato, e l' impubere non può giurare, *in cap. parvuli, in cap. pueri 22. qu. 5.*, *in leg. qui jurasse ff. de jur. jurando, & in leg 3. ff. de in lit juran.*, se non ne' casi *in l. fin. in fin. ff. de lib. caus.* Però fatto maggiore può testificare di ciò che vide, e si ricorda nell' età minore, ed era prossimo alla pubertà, *in cap. relato*, ove la *Glossa in verb. si pueritia dist. 37.* purche il fatto non sia tale, che ricerchi l' età perfetta *a principio*, la *Glossa in leg. 3 §. lege jul. ff. de test.*, *& in l. ad test um §. 1. ff. eod.* O perche *Donna*; benche inerendo a ciò detto abbiamo quì avanti nel *ver. 3.* la donna così *de jure civili*, come *canonico* nelle cause così civili, come criminali, e per Inquisizione, e per Denuncia, e per Accusa, e Matrimoniali si ammette, *in cap. quoniam, in cap. super eo 2. in cap. tam licis, de test.*, *in cap. super his, in cap. ad petitionem, de accus.*, *in cap. per tuas in fin., de Simon.*, eccetto che ne' testamenti, *in l. qui testamento, §. mulier. ff. de testam. &c.* E la Donna pregnante, o vile, o civile, o di suo marito, o del publico, essendovi pericolo d' Aborto, non può costringersi di venire *in judicio* a testificare, ma se li dove mandar il Cancelliero; però *potest cogi*, così a giurare, come a testificare, *Farinaceo quæst. 78. nu. 96. Caballa tract. crim. cent. 1. cons. 79. per tot.*, *Marco dec. 182. p. 2.* l' istesso dicesi della Monaca, che possa esser costretta a giurare, e testificare ne' delitti commessi nel Monastero, *Aretino in prax crim c. 1. de seo. subst. judic.*, *Aldrezio de discip. regul. lib. 2. cap. 3.*, *Lezana in 1. p. q. regul. cap. 27. num. 15.* = *Moribus*, o perche *Infedele*, il quale non si ammette, perche s' è infedele con Dio, come non lo sarà col prossimo *in cap. alieni, in cap. non potest, in c. si hæreticus 2. quæst. 7.*, e ne casi, ne' quali si ammettono l' Eretici, li Giudei, li Pagani &c., l' Eretici giuraranno sul libro della divina Scrittura, li Giudei *per Dio*, e per *la legge di Mosè*, li Pagani *per tactum calami*, Marquardo *in tract. de Judæis p. 2 cap 5. num. 10* O perche *Infame infamia juris* (la quale Infamia si fa *in criminalibus*, che non si ammette in testimonio, perche *in civilibus*, e *in criminalibus civilitèr* trattandosi, l' infamia *facti* lo ributta, *in cap. testimonium. de testibus, in leg 2 ff de abs. q. a l. præst.*) *& in jure* in tre modi uno si fa infame, *lege, ex facto, & proprio delicto*, e sono li Rattori, l' Usurarj, li Malefici Venefici, l' Apostati dalla fede, li Sacrilegi, l' Incestuosi, l' Omicidi, li Spergiuri, l' Adulteri, l' Eretici, o loro Fautori, Ricettatori, Difensori; li Bestemmiatori; li Simoniaci, li Duellanti, o con bestie, o con uomini, l' Ammogliati con donne Cantoniere, repudiate, e Canterine, *in cap. si quis viduam 2. dist. 34.*, e li delinguenti di ogni altro delitto degno della pena capitale, *in cap. constituimus 3. q. 5.*, *in c. infames 3. quæst. 7. &c.* II. *ex delicto alieno*, come de' parenti; e così li figli, o nepoti degli Eretici condannati, e morti nell' eresia per linea di descendenza, o delli rebelli; e per linea della madre li soli figli, e non i nepoti, *in cap. si quis 6. quæst. 1. in cap statutum 2. de hæreticis in 6.* l' istesso dicesi del figlio della Meretrice, benche maritata, purche il suo meretricio sia publico. III. *ex officio, & obligatione*, come sono il Servj, li Servienti della Curia, e tutti coloro ch' eserci-

tano arte, o officio vile, come sono l'Istrioni, li Mimi, li Scenici, li Duellanti con le bestie, li Macellarj, li Tavernarj, li Cocchieri, li Carnefici, li Birri, e le Spie, *in cap. 1., & cap. 2. quarta qu. 1., in c. pro dilectione de consecr., et in l. 2. §. ait Prætor., ff. de his, qui not. infam.* Anima, o per capo d' *Intelletto*, come Furioso, Pazzo, Stolido, ed ogn' un' altro che difetta nell' intelletto, e nella ragione, non si ammette, *arg. in cap. infames, §. tria 3. quæst. 7., et in c. indicat. 3. quæst. 9. in leg. qui facere, ff. de judic.* perche costui per assente si à non avendo mente: e s' intende di quello ch' è tale perpetuamente, non ch' abbi li lucidi intervalli, *in l. qui testamenta §. nec furiosus, ff. de testam.* perche può testificare. O per capo d' *Affetto*, o perche *Nemico*, o perche *Amico*: Come nemico non si ammette, *in cap. quoties, de testib., in leg. si quis cum auth. ibi posita incipient., si dicatur, Cod. eod. tit.* e non si ammette, tanto a testificare, quanto, ad accusare, perche si presume farlo a vendetta, *Farinacc. de test. quæst. 53. nu. 57.* e s' intende del Nemico, non solo *de præsenti*, ma anco *de præterito*, perche si presume averli e vendicare, *in cap. 1. e. tertio quæst. 5.*, non dovendo credere *in æternum* al nemico: o perche coabita il testimonio col nemico, perche l'amico dell' inimico si presume pur nemico al nemico del suo amico, *in cap. repellantur, in cap. cum oporteat de accus., in l. fin. ff. de test. &c.* e s' intende innoltre del nemico capitale, non leggiero, *lib. 3. in fin., & in leg. seq. ff. de testib. in §. si verò quis, Auth. de test.*, e la nemicizia capitale, e leggiera qual sia, si rimette all' arbitrio del Giudice, communemente li DD. E tanto vero, il nemico capitale non si ammette, ne ad accusare, ne a testificare anco ne' delitti eccettuati, come sopra, di Maestà, di Simonia, d' Eresia &c. *in cap. per tuas, de Simon.*, *Marsilia cons. 65. n. 20.* come Amico, nappure si ammette, *in cap. si testes in princ. verb. gratiæ suspicione, et in §. testium fides, ver. vel amicus ejus fit 4. quæst. 3.*, e s' intende di un amicizia grande, non leggiera, *in leg. latæ, ff. de verb. signif., in cap. quoties*, ove la *Glossa in verb. amicitiæ de test.*, e questa stà nell' arbitrio del Giudice, a chi allega la gran amicizia, deve provarla, *Rolando cons. 420. E.* così per amicizia grande non si ammette il Padre, ne la Madre, *neque pro, neque contra* del figlio, *& è converso, in cap. si testes, §. item in criminali, ver. parentes, & in l. parentes, Cod. de test.*, ne il fratello per il fratello, *in cit. cap. si testes §. item, l. jul. 4. qu. 3.* però si limita nel delitto dell' eresia, e non s' ammettono l' Ascendenti, e Descendenti *in infinitum, in l. quique §. 1. ff. de in jus voc.* l' istesso vogliono li DD. de' Consanguinei, ed Affini, de Domestici, e Familiari, *in cap. in literis, de test., in leg. instrumenta, Cod. de prob.*, e quali siano li domestici, e li familiari, sono spiegati da *Pellegrino in prax. par. 4. sect. 4. n. 26.* Però a provar l' innocenza del Reo si ammettono tutti indifferentemente, è commune opinione presso *Gomesio cap. 12. de delict. n. 23.*

Contra li loro *Detti*, cioè perche sono falsi o varj, o contrarj, o singolari &c. Dalla falsità, varietà, contrarietà da tto abbiamo qui in più luoghi, si veda *Testimon. Falso, Vario, Contrario*. Qui notiamo della singolarità, e della discordia de' Testimonj: Ed acciò i Testimonj non possano dirsi singolari, devono concordare in cinque circostanze, secondo il celebre verso: *Res, Persona, Locus, Gradus, hæc sunt consona Tempus*. Circa *Rem* si debilita il detto del Testimonio, quando uno testifica di una cosa, un' altro di un' altra, perchè in tal caso li loro attestati sono contrarj, contradicendo uno all' altro, e così e nissuno si stà, perche ciascuno è nel suo detto singolare, *in cap. licet, de probat., in cap. bonæ 1., & in cap. cum dilectæ de elect.* E regolarmente e un Testimonio non si crede; e così nessune causa può terminarsi (eccetto nella materia della *Sollecitazione*, come detto abbiamo di questa trattando, nella quale basta il detto di un Testimonio singolare, anco secondo la Bolla del nostro Reg. Sommo Pontefice Benedetto XIV., ed in alcuni altri pochi casi, de' quali tratta *Pellegrino in par. 4. sect. 1. num. 15., & in sect. 2. num. 17.*) col detto di un testimonio, benche legitimo, *in cap. licet universis in fin. de testib.*, anco se questo fosse Vescovo, Cardinale, o in altra dignità costituito, *in c. licet ex quadam de test., in c. si testes, §. jusjurand. 4. quæst. 3., in l. jurejurando, Cod. de test.*, appunto perche *vox unius vox nullius*, come si dice ne' citati testi, *& in arg. l. 1. §. item Cornelius, & unius testimonium nec justificat, nec condemnat*, come si nota, *in c. admonere 33. quæst. 1.* L' istesso è se un testimonio a se contrario sia, come se dica due cose contrarie, o varie; o se dica la verità in una, e 'l falso in un' altra, perche si ributta in tutto, ne vale il suo detto, *cit. cap. si testes, §. qui falsi, vel varia 4. quæst. 3., in cit. cap. licet, in c. sollicitudinem in fin. de appell., in leg. duo, ff. de reg. jur. in leg. mileti ff. de test. &c.* E più testimonj narrando l' istesso fatto in diverso modo, ma concordando nella sostanza, si credono, *in c. nichil de verb. signif., in c. periculosè de pœnis., o la Glossa in c. 1. de arbitr. in 6.* = Circa *Personam* saran discordi, e singolari li Testimonj, se uno testifica di una persona, e l' altro di un' altra diversa, essendo le loro testimonianze singolari; *in cap. Ridolphus de rescript.* però come ivi nota l' *Ostiense*, che se li ponesse certe qualità per ogn' uno di essi, le quali coincidessero, e convenissero all' istessa persona, non nocerebbe l' errore nel nome. *Circa locum* si rende singolare, ed inefficace il testimonio, quando uno testifica di un luogo, un' altro di un' altro, come si à presso *Daniele cap. 13.* dell' accusa fatta alla casta Susanna dalli iniqui Vecchioni, li quali separatamente esaminati dal citato Profeta, uno disse aver veduta la detta Susanna peccare sotto l' albero d' Ilice, l' altro sotto l' albero di Lentisco, per il quale testimonio falso furon ambedue occisi dal Popolo, e si prove *in cap. cum causam, §. 1. de test., in c. nihilominus 3. quæst. 9.*, e li DD.

co-

comunemente presso *Belda cons. 207. lib. 4.* dicono doversi ributtare il testimonio, che diversifica nel luogo. *Circa gradum* si rende invalido il testimonio, quando si tratta della caosa de' gradi di parentela, come di Consanguinità, o Affinità, e discorda nel grado, *in cap. de parentela il 2. 35. quaest. 6. Circa Tempus*, si rendono singolari li testimonj, quando uno testifica di un tempo, un' altro di un' altro, discordando affatto tra loro, *in cit. cap. testes §. in testibus 2. 4. quaest. 3., in c. ex tenore de testibus, in cap. cum Joannes de fide instr., & in leg. prius, ff. ad Syllanian.* Ma se il detto di uno virtualmente s' includesse nel detto dell' altro, *v. g.* se uno dica del giorno, l' altro dell' ora del medesimo giorno, e'l fatto sia indubitabile, in tal caso si dicono concordare, ad esempio de' Santi Evangelisti, ch' attestano la morte del nostro Dio; imperrocche S. Marco *in cap. 15. num. 25.* dice d'esser morto *hora tertia*; S Luca *in cap. 23. num. 44.* dice d' esser morto *circa horam sextam*: E perciò S. Tomaso *in 2. 2. quaest. 70.* Da la regola, che all'ora si dicono i Testimonj trà loro discordare, quando variano la sostanza del fatto, com' a dire nel luogo, nel tempo, nella persona, perche in tal caso si toglie la sostanza, e l' efficacia della testimonianza: ma quando variano in certi accidenti, che non toccano la sostanza del fatto, com' a dire che il tempo era sereno, o nuvoloso, la casa era imbiancata &c., in tal caso non si rende invalida la testimonianza. Anzi secondo noi è meglio, che li testimonj discordino ne' loro detti in certe circostanze, che non appartengono alla sostanza del fatto, acciò contro di essi non possa presumersi subornazione, come sarebbe quando tutti cantassero l' istesse cose, e colle stesse parole, perche per ciò si renderebbono sospetti, *in c. si testes, cit. §. in testibus 4. quaest. 3., in l. testium, §. ideoque ff. de test. & in leg. qui sententia, Cod. de paen.*

E di quanto dice, e depone il testimonio, si noti, se n' assegna la caosa della scienza per uno de' cinque sensi del corpo, *in cap. testes 3. quaest. 9.*, e per l' altre circostanze del luogo, del tempo, della persona, come dette quì sopra, notate dalla *Glossa in cap. cum causam, verb. tempore, de testibus, & attest.* e sono:

Auditus, Visus, Persona, Scientia, Causa,
Fama, Locus, Tempus, ac Certum, Credulitasque.
Dum teste recipit Judex haec cuncta notabit.

Quindi se il Giudice domandarà della caosa della *scienza*, e 'l testimonio non la darà per uno de' cinque senzi, e per una delle notate circostanze, non valerà il suo detto, *in cit. cap. si testes, §. solam 4 quaest. 3., in §. & licet dudum, Auth. de testib.* E se il Giudice non la domandarà, e'l testimonio dirà solo di *saperlo*, e niente altro, valerà la sua testimonianza, *in cap. sicut de re judic., in l. de pupill. §. qui nunciat. in fin. ff. de nov. oper. nunc.* E si dice il testimonio non assegnar la caosa della *scienza*, e quando interrogato dal Giudice, non dà la caosa del suo detto, che depone, come lo sappia, *in cap. cit. si testes, § solam cit. §. licet dudum, Auth. de test., in l. apochas de fi. instr., in l. si pariter, ff. de liberal. caus.* O la dà, ma insofficiente, ed inetta, *in cap. praeterea, de testib., in arg. cap. 2., §. sed neque, vers. sicut juxta, de transl.* Onde acciò dia rettamente la caosa della *scienza*, è necessario, che siasi trovato *presente* in que' fatti, cu li quali depone, e che abbi veduto, ciò si è fatto, *in cap. testes, 3. quaest. 2; in l. testium, Cod. de test., & in l. per hanc, Cod. de erog. mil. ann. lib. 12.*, e che l'abbi inteso altrimente non si dirà, esservi stato presente *in l. earum, ff. de verb. signif.* e'l testimonio *de auditu* regolarmente vale, se sia stato presente, ed abbi inteso le voci dell'acclamante, o dell'ingiuriante, che conosceva, benche non l'abbi veduto, come ne' *delitti notturni*, e del *clamore* innanzi detto abbiamo, *in c. si debitum 3. qu. 9., in c. de his, & in cap. qui recedunt 26. quaest. 6., in Auth. rogati. C. de test.* Come non valerebbe, se dicesse: *O' inteso dirsi da Tizio, che così era il fatto, in c. in primis, §. sed & de personis 3. quaest. 1., in c. licet ex quadam de test., in l. testium C. eod*, e si prova presso Isaia profeta *in c. 54. in princip.*, e si à presso l'Apostolo S. Paolo à Romani, Ivi: *Domine, quis credat auditui nostro?* (eccetto che nella materia di fede, perche *fides ex auditu &c.*) benche *in civilibus* vi sono molti casi, ne' quali li testimonj *de auditu* provano, e li riferisca la *Glossa in cit. c. testes, verb. audierunt, &c.* Quindi s' inferisce, che il Cieco può esser testimonio, se prima d' esser cieco avesse conosciuto le persone, e le lor voci, non trovandosi espressamente proibito *in jure*, *Alesandro cons. 24. lib. 2., & cons. 157. lib. 4., & in arg. c. praeterea de testib., et in l. 1. in princ. ff. de test.* Però non può esser testimonio, in que' fatti, che ricercano la vista, *in cap. cit. testes 3. qu. 9., in c. relatam 2. qu. 5., in l. testium, Cod. de testibus, in §. nulli, Auth. de sanctissimis Episcopis, etc.* ma pure il Sordo può esser testimonio in que' fatti, che ricercano la vista, e non l' odito, *in §. testes, inst. de testam.*, benche il Sordastro, cioè mezzo sordo può esser testimonio, perche à l' odito, se non perfetto, lo *Speculatore lib. 1. de teste, §. 7. num. 16. in fin.* Come parimente il Muto non può esser testimonio, secondo il testo *in cit. §. testes, inst. de testam, in leg. mutus Cod. qui t. st. fac. poss.*, benche lo può essere, se sappia scrivere, come di S. Zaccaria Padre di S. Gio: Battista presso S. Luca *in cap. 1.*, li quale *postulans pugillarem scripsit, dicens: Joannes est nomen ejus*; potendo far benissimo la sua testimonianza *in scriptis*; *Mascardo de prob. lib. 3. concl. 1358. num. 36.* Oppure se possa intendersi, mediante li segni, e li nuti, per li quali possa ben dichiararsi, e spiegarsi, *ut in cap. cum apud in fin., & in cap. tua de sponsal.*, ove si à, che il sordo, e'l muto *a nativitate* possono contrarre il matrimonio, esprimendo il consenso per i segni, *Sanchez de matr. lib. 1. disp. 8. nu. 12.*, l'istesso si prova *in l. discretis, Cod. qui test. fac. poss., & in l. nutu, ff de leg. 3.* ove si à, che il muto, e'l sordo possa far testamento, e le-

legati per i ſegni, a li cenni: E perche regolarmente chi è ſordo *a nativitate*, è anco muto *in cit. l. diſcretis*, devrà il Cancelliero ſtendendo la depoſizione ben intendere li ſegni, e li cenni, almeno uſar l'Interprete, *Cartaria de exeq. ſent. c. a. num.* 50. E bencha preſſo il *cit. Cartaria* alcuni vogliono, che *in criminalibus*, non devono ammetterſi tali teſtimonj, per li teſti *in c. teſtes, in cap. charta 3. quæſt. 9., in c. relatum 5. qu. 2., in c. a nobis qui mat. acc. poſſ., & in c. tua de cohab. cler., & mulier.*, ove ſi à, che non poſſa farſi la teſtimonianza *per ſcripturam*, ma *propria ore*; perche ſi riſponde, che li cit. teſti parlano di coloro, che poſſono parlare, non di que' che non han la loquela; come ſi prova *in cap. tua, de ſponſal.*, e s' intende, che tali teſtimonj ſi devono ammettere *in criminalibus*; quando altri non ſe ne poteſſero avere, o quali ſi deſiderano. E quì non ſi laſci ſapere: che ſe il Reo muto abbi confeſſato il ſuo delitto *per ſigna*, potrà condannarſi alla pena ordinaria, ſe ſia di ſana mente, e'l delitto ſia ſtato provato per teſtimonj idonei, e non per la ſola ſua virtuale confeſſione, *Farinaceo quæſt.* 41. *nu.* 88., *verſ. limita* 11., & *nu.* 91., ove dice, che non poſſa darſeli la tortura, con *Medices in tract. de caſ. fore. par. a. quæſt* 6. *n.* 58., e *Cartaria loc. cit. cap. Bannit. a num.* 94., ed altri.

Quindi, perche la cauſa della ſcienza ſi à per uno de' cinque ſenſi del corpo, chi depone non *de Scientia*, ma *de Credulitate*, non vale la ſua teſtimonianza *in cit. c. teſtes, in cap. relatum cit., & in l. teſtium, Cod. de teſtib.*, benche in alcuni caſi, *in cap. de teſtibus, in cap. quanto, §. ſe purg. canonica, lib.* 1. *in princ. ff. de vent. inſpic.*, lo nota *Aleſſandro conſ.* 3., 10., 18., & 72. *lib.* 4.

9. Contro il *Modo* d' eſſer ſtati ricevuti: com'a dire ſenza averli fatto giurare, ſenza averli repetiti lontani al Giudice, e coſe ſimili dette de noi avanti, delle quali diffuſamente trattano li Criminaliſti preſſo *Claro in leg. a. §. teſt. s, in l. 5. §. fin. quæſt.* 12. *verſ. item quæro, etc., & quæſt* 53. *per tot.*, ove *ex profeſſo* eſamina l' eccezzioni tutte, che poſſono opporſi contro de' teſtimonj. Per la materia dei Giuramento da darſi a teſtimonj, ſi veda la *Pratica de' Sagramenti fol.* ... Quì ſoggiegnamo, che li teſtimonj *in criminalibus* poſſono riceverſi, ed eſaminare nelle Chieſa, ſecondo *Bartolo in leg. nemo, Cod. de ſacroſ. Eccl., Gomeſio in c. mulieres de jud. num.* 6., ed altri; ed in qualunque giorno feriato in onor di Dio, e de' Santi; ne' quali giorni ſe li dà il giuramento, particolarmente nelle cauſe gravi, ed anco la tortura *Caballo in qu. crim. caſ.* 227. *cap.* 16., & 23., & *cent.* 3., *Guazzino def.* 19. *cap.* 9. *nu.* 3., perche in cauſe meno gravi, devono giurare in dì giuridice, e poi ſi poſſono eſaminare in dì feriate.

10. Quì non ſi laſci avvertire: che in molti caſi ſi ricevono teſtimonj inabili, cioè quelli che *de jure* ſono proibiti a teſtificare, de' quali quì ſopra detto abbiamo; come ne' delitti atroci, d' Ereſia, Simonia, Sacrilegio, leſa Maeſtà &c. E molte volte *in ſubſidium*, queſi ſi ammettono, cioè quando altri idonei, ed abili non poſſono averſi; e ciò in favor della Republica, acciò li delitti non reſtino impuniti per difetto delle prove; ed in tali caſi poſſono riceverſi li Conſanguinei l' Amici, li Domeſtici, le Donne, li Vili, l' Infami, &c. come comunemente preſſo *Decio conſ.* 242. *num.* 8., li quali bencha non faccino prova per la pena ordinaria, almeno provano per la ſtraordinaria, e per l' indicio alla tortura, *Marſilio conſ.* 10. *num.* 14. *lib.* 2., *Grammatico conſ* 59. *nu.* 12., *Claro quæſt.* 24., *verſ. ſciendum, &c., Farinaceo de indic, & tor., quæſt.* 37. *nu.* 63., & *quæſt.* 62. *nu.* 63., E benche fuora de' caſi eccettuati li teſtimonj inabili non poſſono riceverſi, pure ſe ſiano prodotti a diſeſa del Reo, cioè a provar la ſua innocenza, devono ammetterſi, così per ſentenza comune preſſo *Antonio Gomez c.* 12. *delictorum num.* 23.

11. E per tornar alle Difeſe. VI. Se a provar il delitto ſi produceſſero Iſtromenti, o altri atti civili; perche l' Iſtromenti *in criminalibus*, non provano, come ſi à *in c. cum in Eccleſiis, de major. & obed.*, *Claro quæſt.* 54. *in princ.*, il quale limita, cioè quando il delitto conſiſte nel fatto ſeparato dall' Iſtromento; non così però ſe il fatto ſi provi per l' iſtromento, come l' uſura &c. E l'Atti civili non provano *in criminalibus*, *Felino in cap. at ſi Cleri num.* 26. *de judic.*, *Claro loc. cit.*, ove dice, che facciano iodizio ad inquirere, ma non a condannare, e *Guazzino def.* 31. *n.* 2. VII. Che il delitto commeſſo potea lecitamente commetterſi, come ſe l' omicidio foſſe ſtato in perſona del ladro notturno, o diurno, dell' Adultero, del Bannito etc.: li quali per li ſtatuti municipali poſſono *impunè occidi*. O commeſſo col *moderame dell' incolpata tutela*, cioè fatto ſenza colpa, ma a ſol fine di difenderſi, e con uno de' requiſiti dell' incolpata cautela, de' quali diſſimo avanti; perche non merita gaſtigo *Claro §. homicidium, verſ. ſic excuſatur*, *Guazzino def* 29. *cap.* 4. O perche aſſaltato &c. perche *de jure civili* non è tenuto fuggire, e può occidere l' aggreſſore: Ma *in conſcientia*, e *de jure canonico* non può occidere, deve fuggire, potendo, *Maſcardo concl.* 1126. *num.* 3. *Gomeſio var. tom.* 3. *c.* 3. *nu.* 23., *Farinacco quæſt.* 175. *n.* 134., *Conciolo reſ. crim.* 4. *num.* 10. O perche corregendo, come il Padrone il Servo, il Padre il Figlio, il Marito la Moglie, Il Maeſtro lo Scolare, perche provandoſi, che ben potea far quell' azzione, per la quale poi caſualmente ne ſia ſeguita la morte, s' eviterà la condanna, con *Bartolo, Aleſſandro, Grammatico, de Angelis, Novizzano*, ſcrive *Boſſio in tit. de convictis n.* 60., purche queſti però non abbino ecceduto il modo di corrigere, perche avendo ecceduto, non eviteranno almeno la pena eſtraordinaria del delitto. VIII. Che del medeſimo delitto altre volte ſia ſtato inquiſito, per il quale ne fu, o aſſoluto, o condannato, perche non potrà contro lui di nuovo procederſi, *in cap. de his de*

ac.

accesjat., *in l.si cui*, *§ f lem*, *ff. ead. tit.*, purche però ne stato condegnamente gastigato, come altrove dilucidato abbiamo; o sia stato assoluto, perche in verità non avea commesso il delitto, non perche non sia stato provato, perche potrebbe in tali casi di nuovo procedersi: *& in dubio* si presume uno assoluto per la mancanza delle prove, che più tosto per il capo dell'innocenze, l'*Addenze*, e *de Angelis de molef.*, *in verb. & ad quaerelam post n. 88. vers. autem*, *&c.* per commune sentimento de' Dottori. VIII. Che trenlatto si sia colla Parte offesa, o da questa n'abbia avuto la Remissione, perche verrà a minorarsi la pena, *Claro quaest. 58. in princ.*, *& vers. seq*, o perche ci sia l'Indulto del Prencipe, o le Grazia fatta del Superiore, cioè dal Vescovo, *Pellegrino par. 4. sect. X. nu. 33.* IX. Che sia *Infante* (qui si veda *Minor Età*) *Vecchio*, perche sarà punito estraordinariamente, la *Glossa in l. ferè in omnibus circa princ.*, *ff de reg. jur.*, *Plaza in cit. l. cap. 32. n. 13. in fin*, *Claro quaest. 60. vers. successivè quaero*, *&c. Furioso*, *Amente*, cioè Mentecatto, anco se nel tempo del delitto per li lucidi intervelli sano di mente, e poi ritornato alle folle, alla pazzie, perche non può punirsi, *Claro loc. cit. vers. item quaere etc.* per commune sentimento de' DD. *Iracondo*; e'l delitto commesso *calore iracundiae* si dice *in statu furoris*; e secondo *Giesone*, l'*Abate*, ed altri non è punibile; benche secondo *Claro in §. homicidium*, *vers. sed quod dicendum &c.*, ed *Afflicto super 3. p. Const. Reg. rub. 54. n. 6.*, o l'ire provenne da giuste caosa, e si punisce il delitto *mitiùs*; o non provenne da giusta caosa, e niente scusa l'iracondie: però alcune volte anco senza giuste caose il delinguente *mitiùs punitur*, come il *cit. Afflicto*, innamorato assai, perche l'amore smisurato essendo specie di furore, come scrive Platone *in Phaedro*, si punisce *mitiùs de jure*; e l'Uomini anco grandi, e prudentissimi per il grande amore han dato in mille precipizj, come di Davide innamorato di Bersebea 2. *Reg. 11.*, di Sanzone di Dalida, *Judic. cap. 16*, di Salomone delle donne forastiere 3. *Reg. cap. 11.*, e mille altri: e di quest'amore noi dissimo in queste Pratice *f.... Ubriaco*, perche nell'ubriachezze il delitto commesso deve punirsi estraordinariamente; benche sebbene sia scusato dal dolo, acciò non sia gastigato ordinariamente, non è però scusato della colpa; purche con sua colpa sia caduto nell'ubriachezza: perche se senza sua colpa non essendovi ne dolo, ne colpa, è scusato de ogni pena; benche regolarmente si punisce però *mitiùs*, *Plaza loc. cit. cap. 30 n. 1. Grammatico super Const. Regn fol. 113. n. 6.* per commune sentimento de' Canonisti. *Dormendo*; perche l'azzioni fatte in sogno non sono ne meritorie, ne demeritorie, appunto perche involontarie: purchè però non sia solito tali cose oprare in sogno, o non l'abbia prevedute, con chindersi dentro la stanze, toglier l'armi &c., perche dovrà punirsi estraordinariamente, *Plaza loc. cit. cap. 31. n. 3.*, *Didaco in Clem. si furiosus n. 6. de hom. volunt.*, ed altri. *Prodigo*, il quale si uguaglia al Furioso; però ne' delitti; che si fanno *in omittendo*, ne' quali si punisce estraordinariamente, perche ne' delitti *in committendo*, si punisce ordinariamente, come ognun'altro delinguente, *Plazo loc. cit. cap. 29. nu. 1.* presso *Bartolo*, *Giasone*, *Ripa*, ed altri communemente. X. Che l'abbi commesso *Vi & Metu compulsus*, perche è comune opinione, che sia scusato dalle pene ordinarie, come scrivono *Balenga in l. capitalium*, *§. famosus num. 200 ff. de poen.*, *Decia in l. ut vim*, *notab. 2.*, *ff de just. et jur.*, l'*Abate in cons. 4. l. 1*, ove della donne, che commette l'adulterio *per metum*, e *Baldo in cap. 1. §. injura n. 19.*, *vers. sed pone*, *de pac. juram. firm. in usibus feud.*, ove tratte dell'occisore d'un'altro *metu mortis*. O che l'abbi commesso *provocatus*; perche sebbene regolarmente non è scusato in tutto dalla pene, come dice *Boerio in comp. 4. n. 28.*, non scusando il *provocamento* ne' delitti, *Capece decis. 48.*, vien però *mitiùs* punito, perche il provocato *in dubio* si presume aver delinguito e sua defesa, non a vendetta, *Marsilio cons. 147. n. 8.*, *Papone lib. 22. tit. 5. arrest. 3.* O perche *justo dolore oppressus*, perche in tal caso *mitius punitur* come si à *in leg. si quis in gravi*, *§. maritus*, *ff. ad syll.*, *& in leg. si adulterium cum incesto*, *§ Imperator*, *ff. de adult.*, *Afflitto in 3. par. Const. Regn. verb. 46. num. 1* O perche *ignorantia deliquerit*, la quale anco che sia *juris*, scusa dal dolo, e quindi dalla pena in in tutto, è commune sentenza de' Dottori presso *Plota in repet. leg. si quando*, *n. 88.*, e *Grato cons. 49 num. 35. lib. 1.*, eccetto nel Giudice, e nel Dottore, li quali delinguendo *ex ignorantia* si devono punire, *Putea in tract. syndic. fol. 300 num. 1.* O perche *credeva*, *che potea farsi*, perche qualunque giuste credenza scusa dalla pene ordinarie, *Boerio decis. 168. n. 14. &c.* Altre difese, e caose di difese per evitar la pene ordinaria, o in tutto, o in buona parte, diffusamente sono riferiti da *Tiraquello in tract. de poenit*, *Guazzino in tract. ad Defensam Reor.*, e da *Scannarola in tract. de visit. carcerat.*

12 Ne mancarà il buon Avvocato. I. Considerare minutissimamente sul corpo del delitto, e le sue parti, se sieno state ben provate, perche non provato bene il corpo del delitto, vi è terre tutto il processo, per il testo *in leg. 1. §. illud*, *ff. ad Senat. Cons. Syllan*, *Ambrosino de process. infor. lib. 1. num. 5.* dovendo il corpo del delitto costare per l'ispezzione oculare del Giudice, del Cancelliero, e Testimonj, e Periti coll'accesso del *Visum*, *& Repertum*, non bastando che apparisca del corpo del delitto, *v. g.* dell'uomo morto, ma che sia stato *scelere interemptus*, per le vulgate citate *cit. leg. 1. §. illud*, *ff. ad syllan.*, per la ragion, che potea quello morire, o per natura, o per accidente, o per dolo: come sarebbe del cadavere ritrovato nel fiume, nel pozzo, perche potè ivi volontariamente l'uomo gittervicisi, o casualmente cadervi, o da altro esservi stato buttato, *Sanfelice decis. 28. in fin.*, ò dei

o del uomo avvelenato, perche potè esser avvelenato *dolo*, o per febre maligna, *Follerio in prox.verb.capiat informatio,n.16.*, e noi l'abbiam detto parlando del *veleno*; e così d'altri casi simili E quì si legga quanto scritto abbiamo avanti nel *Delitto in genere dell' omicidio doloso &c.f.47.ver.2.&seq.* o non costando per l'ispezzione oculare dell'*interempens scelere*, se siasi ricorso allo giudizio de Periti, *Claro § fin. quæst.4.vers.hæc autem &c.*, *Scoccia de judic. lib 2 cap.83*. O non essendosi potuto per questi Periti fare un giudizio certo *super scelere*, ma dubio, se siasi la prova sopplita, coll'essersi ricorso alle prove dell' Indizj *in specie* concludenti, *Sanfelice loc.cit*, *de Rosa prax. cap.1. n. 9*. II. Diligentissimamente scrutinare l' esame de'testimonj *pro Fisco*, con le loro deposizioni a fine d'infringerlo, ò per difetto delle solennità, o per difetto delle persone, o per i loro detti, come quì innanzi detto abbiamo nel *ver. 3. & 7*. III. Procurare negli Articoli annullare, o rivocare la Confessione fatta dal Reo nell'Informativo, o dagl' atti medesimi, o per nuovi testimonj, come quì avanti nel *ver. 4*. IV. Evacuare l'Indizj speciali addotti dal Fisco contro dell' Inquisito, nuovi testimonj producendo *v.g.* Provata la *Nimicizia* dal Fisco nell' Informativo potrà *excipiendo* provarsi, o che la causa della Nemicizia era di piccola considerazione, e che non poteva indurre l'Inquisito a procurar la morte dell'occiso, *Peregrino dec.crim.17.Grasset de nece prodit.§.33. num.3. & 4*. O che n'era seguita la pace molto tempo prima del seguito omicidio, *Farinacea quæst.49. n.199.*, *Guazzino de pace quæst.9.*, *Vermiglia cons.45.num.10.*, *& cons.282.n.14*. Provate le *Minacce*, provarsi il Minacciante non solito eseguir le minaccie, *Gomesio var.tom.4.cap.13.n.11.*, *Peregrino loc.cit.nu.21*. O che non era solito eseguirle *in genere*, di cui accade il fatto, (e'l Fisco dava provare che il Minante sia stato solito eseguirle *in eodem genere*, *Farinacea quæst. 50. n.9.*) O che il Minacciante offeso avea altri nemici capitali, e di considerazione, *Puteo de synd. verb. tortura c.6.n.3.*, *Farinacea loc.cit.n.12.*, *Bossio de inditiis num.34.*, *Mascardo de prob. concl. 1057*. Provata la *fuga*, provarsi che la fuga non *in illico* dopo il delitto, ma dopo che seppe esposta querela contro lui, o dopo che l'inquisizione fù pigliata contro lui, e dopo che ne sentì rumore, e fama contro lui, perche si presume fatta *ad vitandas molestias*, che sogliono apportare le diligenze fiscali, e la carcerazione del diffamato; non però per la coscienzia dal proprio delitto, che mordava il dilinguente, e lo spingeva alla fuga, *Claro quæst. 21.verb.fuga*, *Mascardo loc.cit.concl. 819.n. 13.*, *Farinacea qu. 48. n.27.*, e communemente li DD. Provata la *publica fama*, provarsi, che tal fama nata sia dopo pigliata l' Informazione, o dopo la carcerazione dell'Inquisito; perche li Testimonj del Fisco devono specificar il tempo della fama nata, altrimenti si presume nata dopo l'inquisizione, *Farinacea cons.78. n. 36.*, *& cons 79.num. 24.lib.1.* con altri. E così dell'altri Indizj, a secondo le formole quì sotto nel *ver.*

13. E nelle difese, quando il Reo è convinto per l'Indizj, deve l'Avvocato affaticarsi a provare, che l' Inquisito non à commesso il delitto, di cui vien incolpato, perche provata detta *negativa*, l'Incolpato deve affatto assolversi, *Grammatico decis.56 n.3.*, *Guazzino def.28. cap.1.*, ed altri. E la *negativa* non à parti, ne qualche circostanza del fatto, la quale cade sotto li sensi del corpo, e sulla quale li Testimonj possano deponere, perche solo nega, e perciò la negativa communemente si dice improbabile *Claro quæst.52.*, *Mascardo concl.70. Farinaceo quæst.65. num.221.*, e'l testimonio che depone sulla negativa si sospetta falso, *Carena de off.s.Inq.par.3.tit.6.n.63.*, e perciò si pratica, che il tale testimonio dovendo deponere prima si carcera, e finita la causa, si libera. Però ciò procede nella negativa indeterminata e vaga; e non nella negativa ristretta sotto tal tempo, e tal luogo: *v. g. Intende provare, che in tal giorno, & in tal ora, Tizio non fù in tal luogo*: perche in tal caso il testimonio esplicitamente depone *de visu*, cioè che in tal dì, in tal ora sia stato in tal luogo, ed ivi, ove si dica, non esservi stato Tizio; e così deponendo *super negativa*, non meno prova, di quello prova il testimonio deponendo *super affirmativa*, *Clara loc.cit.vers.scias &c.*, *Grosset loc.cit.§.3. num.20.* ed altri. Deve però il Testimonio, che depone sulla negativa coartata, a fine di provare, non solo rimovere il suo senzo dall'atto, con dire: *Non l'ò veduto*; ma anco deve rimovere la potenza dall' atto del senzo, con dire: *Non ò veduto Tizio in tal luogo: Ne Tizio potea essere in tal luogo, che io non l'avessi veduto* perche se depone altrimenti, non prova la negativa, *Gabriele comm.tit.de testib.concl.4 num.2.*, *Claro quæst.52.vers.scias &c.*, *Farinaceo de test. quæst.65.num.228.*, *Guazzino def. 18.cap.12.*, *Zuffo quæst.32. nu.15.*, *Rota apud Gregorium XV. decis.42.nu.5*. Similmente si dirà provata la negativa, se la casa, *v g.*, la quale si dicesse brugiata, apparisce intera, o l'offeso istesso nella sua deposizione non nominasse tal inquisito, *Claro loc.cit.num.1.*, *& 5*. E quì: Esaminandosi il Testimonio sulla negativa, *& pro Fisco*, s'interrogerà: *Num recordetur de præteritis? Num de rebus ab ipso gestis a tanto tempore habeat memoriam?* (e si pone la distanza del tempo, sul quale deve deponere), e rispondendo, ricordarsi, s'interrogarà: *Ut narret aliqua præcipua ei occursa infra tantum tempus*, e così d'altre cose simili: E poi questi Testimonj restano carcerati, o si lasciano liberi sotto il mandato *de se præsentando* sotto certa pena, come si pratica, *Carena de off.s.Inqu.par.3. tit.9.num.12.*

14. E' Pratica commune, che l' Articoli per parte del Reo si formino tutti condizionatamente, cioè: *Quotenus Fiscus intendat probare*

que-

questo, *ipse Inquisitus excipiendo vult probare* quest'altro; perche in questa maniera si esclude qualunque tacita confessione, che nell' Inquisito excipiente possa considerarsi nel fatto, sul quale fa le sue eccezioni. La formola la dà l'Autore in questo *num.* 1. Però la vorressimo più distinta: E. G. Cominciar: *Exceptiones, & defensiones, &c.*, e dopo le parole *sive N accusatore*, aggiognere *super quibus instat, & petit recipi, et examinari testes citrà praejudicia nullitatis inquisitionis, et actorum, non tamen se adstringens etc., de quo expressè protestatur etc., & salvo jure ulteriùs probandi, si opus sit, et protestatur etc., omni etc.* senza confondere la revocazione delle confessioni giudiziali, o estragiudiziali forse fatte. E poi dice, se mai dovesse rivocarsi qualche confessione; *In primis* (in lingua italiana, o latina) *revocat omnes confessiones factas per ipsum N. articulantem in judicio, et praecipuè in illa parte, in qua confessus fuit*, ciò, a ciò; *cum confessio ipsa fuerit* vel *errance facta*, vel *extorta* con tale violenza, *vel* con tale meto *incussa, etc., et successivè acceptat omnes confessiones quomodolibet factas per Fisci Promotorem, et N. quaerelantem in parte, et partibus pro se facientibus, et non aliter etc.*, e venendo all'errore della confessione, *Item Qualiter tale factum se habuit* così, e non così (si spiega), *unde ipse articulans erravit confitendo rem illam se haberi* in tale, e tale modo, e così al meto, ed alla violenza. E non dovendo rivocare *in specie*, qualche confessione fatto, si venga prima ad articolare sulla buona vita, e fama, nella maniera notata dall'Autore): Però si rifatta (perche non la nota l'Autore che ogni articolo deve cominciar così. *Item Quatenus D. Promotor Fiscalis etc., et adhaerentes intendant probare, quod ipse articulans interfecerit Petrum, et quod ipse articulans*, per l'Indizio dell N[illegible]cizia, *erat inimicus dicto Petro*; per l'Indizio delle Minaccie, *minatus fuisset dicto Petro*; per l'Indizio della Fuga o Refugio, *post necem dicti Petri aufugerit a Civitate, vel se refugiaverit in Ecclesia S. N.*, per l'Indizio della Fama publica, *& quod contra ipsum articulantem orta fuerit publice diffamatio de homicidio in personam dicti Petri*; e per la Negativa ristretta in detto tempo, e luogo: *Item Quatenus &c., intendant probasse, quod ipse articulans tali die, tali hora in tali loco interfecerit dictum Petrum*, e così dell'altri Indizj; e poi si conchiude nel primo articolo; *Tunc excipiendo, & nihil de Fisci intentione confitendo, Intendit probare, quod*, e prima della buona fama, e poi *Intendit probare, quod &c.* e così dalla Nemicizia, e della Minaccia, e della Fuga &c. E per la Repulsa contro de' testimonj. *Item Quatenùs etc., et quod N. de N., N. de N. &c. contra ipsum deposuissent, quod ipse articulans fecisset* questo, e questo *Tunc non animo injuriandi Intendit probare, quod N. de N. esse ipsi articulanti inimicus capitalis*, e n'assegna la causa Vel *est informis infamia Juris*, vel *Facti*, e dichiara la speciale infamia, o altra condizione, che lo cacci da potere testificare. E conchiuder l'Articoli, *Ex quibus &c. insinuat absolvi &c.*, poi presentandoli *in termino*, e presso l'atti, se ci sarà la presentata, come la nota l'Autore, *Praesentato &c.*, e poi si notificheranno al Promotor Fiscale:

Alli num. 2., e 3.

1. Si presentano al Promotor Fiscale l' Articoli dal Reo, a fine d' osservarli se debbeno, o nò ammettersi tutti, o in parte resecarsi; poiche per lo più l' Inquisiti ne' loro articoli formano certi articoli impertinenti, o fan le difese de' Socj del delitto, li quali sono assenti, anzi fugiaschi, e che si ritrovano già condannati contumaci; le quali difese direttamente lo Giudice non deve permetterle; benche se le difese dell'assenti risultino implicitamente dalle difese del carcerato, si devono ricevere colla clausola, *dummodo non prosint absentibus*, *Zaffa quaest.* 158., *Guazzino d. fen.* 28. *cap.* 4. *n.* 3., e l'Articoli notati, come impertinenti dal Fisco, il Giudice, sa conoscerà esser tali, li risecarà, ne sopra di essi ci riceverà testimonj, *Guazzino loc. cit. cap.* 3.

2. Considerati dal Fisco l' Articoli, e risecati dal Giudice, se siano impertinenti, il Fisco formerà li suoi Interrogatorj da farsi, non da lui, perche non può interrogare li testimonj, ma dal Giudice, in presenza di esso Fisco, oppure, *datis Interrogatoriis per Fiscum in scriptis*, come si pratica comunemente, alli testimonj dell' Inquisito. L' Interrogatorj il Fisco li formarà, secondo detto abbiamo avanti nel *cap.* 25. al *num.* 10., nelli *vers.* 4., e 5

La formola d' esaminare li testimonj alle difese, la dà quì l'Autore, però sia sempre a tenore dell'Interrogatorj dati dal Fisco.

Alli numeri 4., e 5.

Publicazione del Processo Defensivo

1. Compito l' esame de' testimonj alle difese, e scorso il termine per queste, farà l' Inquisito l'istanza per la Publicazione del processo Defensivo. E sebbene per parte dell' inquisito, e del Fisco non sia necessaria tale Publicazione, perche l' Inquisito *ad defensam* può produrre nuovi testimonj dopo fatta la publicazione, *Gomesio var. tom.* 3. *cap. num.* 33., e *Farinacio quaest.* 39. *nu.* 80., quanto il Fisco, in cui non cade pericolo della subornazione de' testimonj, anco lo può e sempre più impinguar il processo, e fondar bene la sua intenzione, *Concilio verb. testis quoad examen &c., resol.* 1. E' però necessaria tale publicazione così per parte del Reo, il quale abbia in suo favore il processo defensivo, e poter più dire, ed allegar in sua difesa, come per parte dell'Accusatore, acciò per detta publicazione resti escluso, come già testa, da produrre nuovi testimonj contro del Reo, *Guazzino def.* 24. *cap.* 3., *Farinacio quaest.* 75. *nu* 417., e *Concilio loc. cit.* La Formola della Publicazione si dà quì presso l' Autore.

§. Per

2. Per odierna pratica comune la repulsa delle persone de' Testimonj, come innanzi diffusissimamente detto abbiamo, si fa nel termine delle difese, cioè negl'Articoli medesimi, secondo la formola quì data nel *num. 1. vers. 14. in fin.*, sì per maggiormente favorire il Reo, acciò sia disbrigato, nè stia a lungamente macerarsi nelle carceri, *De Angelis a Follerio verb. concedatur repulsa n. 12.*, *Toro part. 1. compend. verb. repulsa*, *Guazzino def. 28. cap. 7. n. 4.*, *& 5.*, sì perche la maggiore, e più principale difesa del Reo, è l'opposizione, e reprovazione de' Testimonj, lor detti, modo di esser ricevuti, e loro persone: E l'opposizione contro de' lor detti si à per i Testimonj defensivi nel termine della difesa: contro del modo, o sia solennità, si à per la lettura del processo informativo; regionevolmente adunque nell'istessi Articoli, e nell' istesso termine con opporre anco contro le lor persone si possono repulsare i Testimonj del Fisco.

3. Tuttavia però se il Reo nella citazione a lui fatta *ad videndum juramenta testium, & a prestatare l' Interrogatorj* nel termine delle difese non si avesse reservato la repulsa contro de' Testimonj del Fisco; o perche il Testimonio sia stato confrontato coll'istesso Reo, e nella confrontazione il Reo non abbia voluto opponersi contro la sua persona; oppure se l'abbi reservato in appresso, ben potrà dopo il termine delle difese opponere, e provere contro le persone de' Testimonj, *Bajardo a Claro quæst. 49. num 40.*, *Guazzino defen. 28. cap. 7. num. 7.*, *Conciolo verb. repulsa resol. 1. n. 2.* che che ne voglia *Follerio loc. sup. cit.* perche se *in civilibus* la repulsa si deve fare *in termino*, ne può, perche si tratta di cosa di poco momento, e di robe; *in criminalibus*, perche si tratta della vita di un'uomo, o d'un'infamia, che maggiori sono di ogni cosa, si deve concedere anco dopo il termine delle difese: Oltra di che *in criminalibus* dovendo il Testimonio fiscale esser maggiore di qualunque difetto, o sia eccezione, *Grammatico cons. 12. n. 31.*, *& cons. 32. n. 20.*, *Farinacca cons. 44. n. 8. lib. 1.*, *Guazzino cit. def. cap. 9. n. 2.*, nè poterdosi saper per una sol volta ogni reo, ogni macchia del Testimonio, potrà ragionevolissimamente repulsarsi, quando viene in notizia ad esso Reo, come discorrono li *cit. DD.*

4. Questo sì, che in certe cause gravissime, o delitti atrocissimi, come di lesa Maestà divina, ed umana, d'assassinio, &c. benchè dansi le difese, non si concede la repulsa, si vegga *Farinacci de hæresi quæst. 188. num. 82.* come pur della bestemia, *Merlino centur. 1. cap. 98.* purchè però la repulsa non sia *ex capite inimicitiæ capitalis*, come parlano li *DD. cit.*, perche si concederà. Però ne' casi, ne' quali non si concede la repulsa contro delle persone de' Testimonj, non si proibisce la repulsa contro de' loro Detti, *v. g.* perche varj, contrarj, &c. *Mascardo de prob. conclus. 1242. nu. 27.*, *Farinacci quæst. 62. num. 241.* & *cit. quæst. 188.*, *Guazzino loc. cit. cap. 8.*

Si niente non si concede la repulsa di que Testimonj, o approvati espressamente per nomini de bene, e tacitamente; *v. g.* interrogato nel suo Costituto, *Num cognoscat N. & num habeat pro bono, te probo;* ed abbia risposto di sì: oppure interrogato: *Num habeat inimicitiam cum N.* ed abbi risposto di nò: oppure l' abbi lui stesso prodotto in sua difesa, perche *productio habetur pro aperta approbatione*, *Fallerio verb. conced. repul. num. 14.* porche la causa della repulsa non li fosse incognita nel tempo della produzzione, o fosse sopravenuta dopo la produzzione di esso Testimonio, *Guazzino cit. def. cap. 8. num. 7.*, *Farinacco cit. qu. 62. num. 211.*, *& 222.*

5 E concedendosi la repulsa della persona, si legga la formola data quì avanti nel *num. 1. vers. 14. in fin.*, e si noti. I. che la causa della repulsa non deve proponersi generalmente; *v. g. Intendit probare quod N. est suus inimicus, vel latro, vel infamis &c.* ma deve esprimersi particolarmente cioè *ex tali, & tali causa, quia furatus fuit tal. die, in tali loco, etc.* perche allegandosi la causa *in genere*, non basta, *Claro quæst 53. vers. in hoc autem etc.*, *Guazzino loc. cit. num. 2.* II. che si facci la protesta, che ciò *non faciat animo injuriandi*, *Bajardo a Claro quæst. 35. n. 15.*, con *Folleria*, e così si pratica giornalmente.

D. Ignazio Matteo d' Afflitto.

C A P. XXIX.

Della Monizione, e Sentenza in genere.

S O M M A R I O.

Monizione ad sententiam, *num. 1.*

Processo si deve consegnare al Procuratore dopo la monizione ad sententiam, quando non si è fatto decreto di publicazione, *n. 2.*

Monizione si deve intimare non solo al Procuratore, ma al Principale carcerato, *n. 3*

Sentenza è di tre specie, *cioè* Assolutoria, Condannatoria, e *di* Tortura.

1 *Form. della Monizione sopra la spedizione della Causa.*

De mandato Episc. Curiæ N.

1 Q*Uoniam hæc Episc. Curia N. justitia mediante intendit procedere ad expeditionem causæ T. de T. inquisiti, & carcerati in dicta Episc. Curia de T. delicto, ut ex processu, &c. ideo moneatur, & requiratur dictus T. quatenus prima die juridica post &c. compareat coram nobis in eadem Episc. Curia cum magnif. Advocato, & Procuratore ad dicendum, allegandum, & opponendum quicquid dicere, opponere, & allegare voluerit in jure vel in facto, oretenus, vel in scriptis, & in eodem termino, & deinde in antea cum continuatione ad audiendum*

decretum diffinitivè proferendum, *aliàs &c.*, *quoniam &c.*, *Sala*, *die &c.*

N.Vic.Gen.

2 In piè di detta monizione si suole dire, *gaudeat bidua ad percunctandum acta*; maggiormente quando non si è fatta publicazione, perche in luogo della publicazione si deve in ogni conto consegnare il processo al Procuratore dopo la monizione, a fine di percontaro, e fondare le difese.

3 E detta monizione si deve intimare così al Reo, come al Procuratore; e fra un' mese, intese le Parti, si deve interponere la sentenza; e se passasse il mese, si deve rinovere la monizione, *Broy.cap.17.num.44.*, e vedasi quel dice più diffusamente mio Sign. Padre *Leon.Riccio nella 1. part.della sua prat.tit.1. q. 11.n.2.,& q.15.num.18.*

Fabricate duoque tutte le tre parti del Processo, cioè *Informativo*, *Offensivo*, e *Defensivo*, e fatte la Monizione sopre la spedizione della caosa, deve il Giudice ben ponderare le prove, le condizione della persone delinquente, e le circostanze del delitto per discernere la sentenza, che giustamente si deve proferire.

4 Quale si divide in tre sorti, cioè *Assolutoria*, *Condannatoria*, o di *Tortura*,

Monizione ad dicendum, & ad sontentiam.

ADDIZIONE

Al num.4.

1 Sicche compilato il processo Informativo, e questo legitimato, e compilato il Processo Offensivo, o sia repetitivo, e finalmente elasso il termine delle difese, e compilato il Processo Defensivo, fatte la Monizione *ad sententiam*, della quale quì nel *num.1.* parla l'Autore, nella quale, o in piè della quale dato il termine *ad percunctandum acta*, come quì nel *num. 2.*, e questa Monizione notificata al Reo, o al suo Procuratore, elasso il mese, si deve rinover la *Monizione*, o venir alla Sentenze, come nel *num. 3.*

2. La Sentenza è una *Giudiziale pronuncia*, *che pone fine alla controversia coll' assoluzione o condenna*, come si raccoglie dal Testo *in leg. 1. ff.de re judic.* Si dice *Giudiziale*, perche dove formarsi degl' atti, o dal fatto provato, *leg.sicuti*, *§.sed si quaeratur*, *ff.si servitus vindicetur*, altrimenti sarebbe nulla, *Guazzino def.35.cap.4.*, o gl' atti devono esser legitimi, cioè fatti colla sollennità, o coll' ordine delle legge; (delle quale noi in tutto il corso di questa Pratica detto abbiamo) al fatto, anco che costesse all' occhi proprj del Giudice, se non costarà per i Testimonj non si dirà provato, o chiaro, *Conciola verba Judex resol. 8. Guazzino loc. cit. cap. 2.*, *& 3.* Si dice *Pronuncia*, e distinzione delle sentenza *declaratoria*; perche la *declaratoria* altra non è, se non quando compilato il processo, e costato al Giudice del fatto commesso, questo sol dichiara il Delinquente esser incorso nella pena *ipso facto incurrenda* nel tal Canone, tal Legge, e tal Costituzione contenuta *in cap.pro humani*, *de homic.in 6.*, *in cap.si quis suadent 17. quaest. 4.* &c., li Dottori comunemente: la *Pronunciativa*, è quando la pena non è promolgata dalle Legge &c., ma *est ab homine*, cioè deve imporsi dal Giudice secondo le prove avute nel processo; e di queste parla la rubrica del *Cod.de sententiis*, e li Dottori. Si dice *che pone fine alla controversia*, e perciò si chiama *definitiva*, e distinzione de' decreti, o delle sentenze interlocutorie, *v. g. Carceretur: Non procedatur: Examinetur: Torqueatur &c.* che si fan nel corso della caosa, non pongono fine alla controversia. Si dice *coll' assoluzione*, o *condanna*, e vuol dire, che la sentenza definitiva deve in tutto, e per tutto terminar la caosa, e non lasciar capo veruno controverso in deciso, *Guazzino loc.cit.cap.13.*

3. Perciò la sentenza deve essere, o conforme all'accusa, o sia inquisizione formata, *Grammatica decis. 18. num. 1.*, o come si pratica, imponesi la pena secondo le prove fatte nel processo, e così diversa, o *ultrà petitu*, *& adducta* nell'accusa, *Gomesio de delictis cap.11. num.8.*, *Clara quaest. 90. num. 3. &c.* Non deve formarsi contro le Leggi comuni, o contro le municipali, o la consuetudine, o la comune, o la più probabile opinione de' Dottori, perche il Giudice, o sarebbe ingiuria alle leggi, oppure camminarebbe contro del solito, o almeno operarebbe imprudentemente, volendo parer migliore, singolare, più prudente delle leggi, della consuetudine, e de' Dottori, *in § oportet, Auth de Judic.*, *Tusca verb.sententia concl.141.num.10.*; e particolarmente formandola contro l'espresso, e manifesto caso della legge, sarebbe nulla, *leg. 2. Cod.quando procurare non est necesse*, *Guazzino loc.cit. cap. 20 nu. 1.vers.sed Doctores &c.* Non deve precipitarsi la sentenza, cioè senza un pieno, pienissimo informo della caosa, perche sarebbe nulla, *Caballo cas.186.nu.42.*, e *Guazzino loc. cit.cap. 21 num. 8.*, e *Tusco concl. 147. num. 38. In dubio*, che deve proferirsi a favor del Reo, e contro del Fisco, perche *sanctius est nocentem absolvere, quàm innocentem damnare*, *leg.absentem, ff.de poen. leg. Praeses*, *leg. interpraetatione, ff.ead.tit.*, anzi date la parità delle prove tra quelle del Reo, o quelle del Fisco, devono prevaler quelle del Reo, e dovrà assolversi, *Mascardo concl.36. num. 26.*, *Decianna resp. 59. num.7. vol.3.*, *Guazzino loc. cit. cap. 19.num.3.*, *vers. declara &c.* Finalmente imponendosi la pena, non si voglia scordar dell'equità, perche *summum jus, summa injuria est*. E ne Salmi *Misericordiam*, *& Judicium diligit Dominus*, e senza più ricordarsi della giustizia il Signore, soggiunge il Santo Profeta, *Misericordia Domini plena est terra*; ed in altro luogo: *Miserationes ejus super omnia opera ejus*: E praticando la sue giustizia, insegnano i Teologi, che

che Iddio nell' Inferno *punis citra condignum*. E le nostre Curie praticano la promulgazione della sentenza nell'istesso giorno, purche ferito non sia, in cui cascò la Menzione *ad sententiam*, altrimenti sarebbe nulla, *Maranta par.6. tit. de sent. num* 88., *Farinaceo cons.* 98. *num.* 6., *Guazzino loc. cit.*

4 La sentenza, oltre è assolutoria, altra condannatoria. L'assolutoria in più modi può formarsi. I. Per la *deficienza delle prove*, cioè quando nell'informativo non concorrono indizj sufficienti alla Tortura; e così non può coll' inquisito contestarsi la lite; e prima che con lui si contesti la lite, si assolve *ab observatione judicii*, come detto abbiamo avanti; perche essendovi indizj sufficienti per la tortura, ed essendo il delitto meritevole della pena di corpo afflittiva, si condannarà alla tortura. II. Si può assolvere fatta la *purgazione Canonica*, la quale oggidì più non stà in uso. III. Si assolve, quando il Reo *sostiene la corda, e non confessa*, come diremo appresso, parlando della Tortura. IV. Si assolve per mezo della *composizione*, o *transazzione*, e diremo pur appresso. V. finalmente quando fatte le difese, ma non in tutto evacuati l'indizj, si assolve colla clausola *novis supervenientibus inditiis*, perche non costa liquidamente l'innocenza, ma presuntivamente, e perche sono evacuate in buona parte le prove del Fisco, *Farinaceo in fragm. crim. lit. A. num.* 27, *Guazzino def.* 29. *cap.* 3. *num* 8., e così spesso praticano le nostre Curie. VI. E per ultimo si può assolvere l' inquisito *come innocente*, cioè quando in tutto sono stati evacuati l'indizj del Fisco, e manifestata l' innocenza dell'inquisito, *in cap. de his, de accusat.*, *Claro quæst.* 57. *vers.* 1. &c. La condannatoria poi si proferisce, quando fatte le difese, non restano evacuate le prove del Fisco, anzi per queste resta l'inquisito, o convinto, o confesso, quindi resta il miserabile condannato alla pena ordinaria; o perche anco contro lui vi restano indizj gravi, e viene condannato alla pena straordinaria. Di queste sentenze tratta l' Autore ne' *cap. seq.*, e loro formole.

5. Perche li Vescovi, o sia *de jure*, *in cap. & si Clerici*, 4. *de adulter.*, *de judiciis*, ove comunemente li Dottori, o sia *de consuetudine*, *& quasi possessione* possono dispensare col deposito *verbaliter* per l' adulterio, per l'incesto, e maggiori *in jure* espressi delitti, anco dopo la sentenza, e rimettere la pena, e far grazia di tutti li delitti, (benche sempre sogliono *col voto* della Curia li delitti contro la Santa Sede mandarsi al Papa, come negozj maggiori, giusta il *cap. majores de Baptismo*) li Vicarj a maggior cautela nelle sentenze, sempre pongono la clausola in fine: *salva moderatione*, *& commutatione Illustrissimi Domini*. E vale la sentenza con questa clausola, *Baldo in auth. interdicimus*, *Cod. de Episc.*, *& Cler.*, *Pelino in cap. qualiter*, *& quando col.* 2. 5. *ad corrigendos de accusat.*

C A P. XXX.

Della Sentenza Assolutoria.

S O M M A R I O.

Sentenza assolutoria si fa di due maniere, una semplice, e l' altra condizionata, e quali siano, num 1.

Decreto, habilitetur in forma, & liberetur in forma novis supervenientibus indiciis, vel etiam novis non supervenientibus indiciis, *come, e quando si praticano, ed in che convengono, o in che differiscono*, *num.* 2.

Decreto, habilitetur ad omnem ordinem, sivè totiès, quotiès, *quando si pratica; e quando si può poi nuovamente citare; e quando ad*, *num.* 3.

Sentenza assolutoria semplice ex capite innocentiæ, *num.* 4.

L. Eta, lata, *che si fa in piè della sentenza*, *num.* 5.

Sentenza assolutoria semplice, quod carcer cedat in pœnam, *n.* 6., *e quando* in partem cedat in pœnam, & in partem non, *n.* 7.

Sentenza condizionata cum cautione de se præsentando ad omnem ordinem novis supervenientibus indiciis, *n.* 8.

Plegiaria de se præsentando ad omnem ordinem, *n.* 9.

Varia Plegiaria, *n.* 10.

Rinuncie di leggi, che si praticano da periti Notaj, e Causidici nelle plegiarie, ed obligbi de' Principali insolidum, *loro sinonomi, e differenze necessarie sapersi*, *n.* 11.

Plegiaria và à risico del Mastro d' Atti, che la stipola, e però non soggiace à pannetta, mà ultra pandectam *può il Mastro d' Atti essigere dritto arbitrario moderato*, *n.* 12.

Plegio, quando non si trova, si ammette il carcerata a giuratoria Cauzione, o ad talem qualem, *o vero*, recipi Talis de T, *n.* 13.

Giuratoria cauzione *non è altro, se non che un' obligo del Principale senza plegio, e se ne dà la Formola*, *n.* 14.

Pene nelle Plegiarie in che somma si praticano. *n.* 15.

1 LA sentenza assolutoria si fa di due maniere, una *semplice*, o l' altra *condizionata*.

La *semplice* è, quando si libera totalmente com' innocente.

Condizionata, quando si libera con plegiaria *de se præsentando*, o con qualche altra condizione.

La *semplice* sentenza assolutoria è, quando con le difese vien manifestata l' innocenza del Reo, in modo, che non resta da potervi dubitare, allora si dichiara innocente, o come tale si libera totalmente, *cap. de his de accus.*

La sentenza *condizionata* assolutoria è, quando uno si libera, *in forma*, cioè a plegiaria *de se præsentando novis supervenientibus indiciis*, e qualche volta *etiam novis non supervenientibus*

inditiis, perche nelle difese sono già elisi, ed evacuati gl' indizj, o si presume Innocente, ma non costa liquidamente dell'Innocenza; o pure si presume colpevole; ma non costa liquidamente della colpa per difetto di prove.

Questa sentenza si fa avanti di contestare la lite solo col processo informativo nelli delitti *citra Relegationem, et citra Remigationem*. Si dice, *habilitetur in forma*, vel *habilitetur ad omnem ordinem, sivè totiès, quotiès*, cioè s' assolve dall' osservazione del giudizio.

Si fa anco dopo impartito il termine delle difese, benchè non siano fatte le difese, a causa che gl' indizj non sono sofficienti a tortura; ed anco si fa dopo date le difese, e dopo data la tortura, per causa che con dette difese, e tortura sono totalmente evacuati gl' indizj, in modo che non si può condannare il Reo, e però si libera in forma *novis supervenientibus indiciis*.

Ma quando non sono totalmente evacuati, ma sono debilitati; o pure parte sono evacuati, e parte nò, allora si pone la clausola, *etiam novis non supervenientibus indiciis*, affinche quelli stessi indizj debilitati, fortificati con altri testimonj, senza altri nuovi indizj diversi, restino salvi al Fisco.

Onde il decreto *habilitationis in forma*, & decreto *liberationis in forma* in una cosa convengono, ed in molte cose differiscono.

Convengono, perche tanto il decreto *habilitationis*, quanto *liberationis in forma* si fa per difetto di prove con plegiaria *de se præsentando novis supervenientibus indiciis*, non potendo il Giudice assolverlo, perche è dubia la colpa, e però lo lascia sotto pleggiaria, o sicurtà di averlo, quando li venissero altri nuovi indizj, con li quali liquidamente costasse la colpa, *Caravit. rit. 248. n. 18.*

Differiscono detti decreti, perche il decreto *habilitetur in forma*, si fa prima di dare le difese. Il decreto *liberetur in forma*, si fa dopò date le difese, qual pratica viene molto lodata dal *Conf. Campana alla resol. 15. n. 33.*

Poichè essendo il processo informativo debile, il pratico Giudice s' astiene di fare il decreto, *dentur defensiones*, acciò non venghi poi costretto a liberare il Reo con le difese, ch' averà facile ad elidere quelli debili indizj, e però l' abilita, acciòche restino quelli indizj salvi, e possa giongerli con altri, che sopravenissero.

Differiscono anco, perche gl' indizj sopravenienti dopo il decreto dell'abilitazione in forma s' uniscono con li primi indizj, quali restarono salvi al Fisco per non essere date le difese; ma l' indizj, che sopravengono dopo il decreto, *liberetur in forma* non si uniscono con li primi, perche li primi sono gia estinti con le difese, *Franch. dec. 577. Luca ibi, Sanfelic. decis. 382. num. 5. Giurb. cons. crimin. 50. num. 42.*

Onde li nuovi indizj, che sopravengono dopo il decreto *liberationis in forma*, devono aver due condizioni. Prima, che siano sofficienti da per se alla tortura. Secondo, che differiscono *in specie* dalli primi, perche altrimente non si daria nuovo indizio, ma saria nuova prova degl' istessi indizj di prima estinti, *Campan. dict. resol. 15. num. 23. Caball. resol. 93. num. 43.*

Limitano li *Dottori*, quando è testimonio *de visu* d' ogni eccezione maggiore, come la *decis. de Franch. 177. Campan. ubi suprà.*

Il decreto d' abilitazione, che si fa prima di dare le difese, pure contiene differenza; quando si fa dopo essaminato il Reo; ma che non se li è contestata la lite, allora si dice, *habilitetur in forma*, nè si può citare, e molestare il Reo, senza nuovi indizj, *Muscatello in Prax. fidejuss. modo 1. num. 29. Campan. resol. 15. num. 32.*

Onde il Giudice cautelato, quando ave nuovi indizj per evitare il pericolo della fuga, carcera più tosto, che cita il Reo, *Riccio 287. p. 1. num. 10.*

3. Ma il decreto, che si fa, *habilitetur ad omnem ordinem, sive totiès, quotiès*, si fa tanto dopo essaminato il Reo, quanto prima d' essaminarsi; e quella clausola *ad omnem ordinem, sivè totiès, quotiès* importa, ch' essendo citato, fosse le la citazione anco senza nuovi indizj, purchè vi siano nuove prove degli indizj vecchi, perche altrimente in vano li tornaria a citare, senz' altre prove il Reo, che si dovria di nuovo abilitare, conforme fu prima abilitato, non essendovi sopragiunta altra prova, nè altro indizio: altrimente il Giudice saria tenuto all' interessi della Parte, e saria punito per la molestia a torto data senza nuovo indizio, nè nuova prova, *Ricc. d. dec. 187. part. 1.*

4. *Formola della sentenza assolutoria ex capite innocentiæ.*

In Dei Nomine. Amen.

„ Nos N. U. J. D. Protonotarius Apostolicus Illustriss., & Reverendiss. Domini N. Episcopi Caputaquensis in spiritualibus, & temporalibus Vic. Gen.

„ In causa, & caussis inquisitionis, seu inquisitionum formatæ & formatarum per hanc nostram Episcopalem Curiam ad instantiam Rev. Domini Promotoris Fiscalis, & N. querelantis, & eidem Domino Fisco adhærentis contra Cl. N. T. Terræ hujus Diœcesis Caputaquensis de super homicidio in personam miserabilis N. T. loci ictu scopli cum plumbeis pilis exonerati, & aliis, ut ex actis.

„ Visa instantia Domini Promotoris Fiscalis, & accusatione contra ipsum porrecta per præfatum N., visis probatione corporis delicti, testium depositionibus, citatione ad informandum, constitutis, legitimatione processus, defensionibus, visa citatione ad dicendum, & ad sententiam, visa instantia Domini Promotoris Fiscalis, ipsoque audito, auditisque Procurator., & Advocatis d. Clerici N. inquisiti, viso denique toto processu, visis, & consideratis de-

„ desiderantibus aliis in jure, & in facto „ videndis, & considerandis solum Deum, „ & Justitiam prae oculis habentes, Christi „ nomine humiliter repetito, & invocato, di„ cimus, pronunciamus, declaramus, & „ diffinitivè sententiamus supradictum N. „ nullatenus fuisse, nec esse pro caussa jam di„ cta culpabilem, sed innocentem, & pro abso„ luto, & liberato haberi volumus, & man„ damus, Fisco, & Parti querelanti pro „ hac caussa perpetuum silentium imponen„ do, & ita dicimus, declaramus, pronun„ ciamus, liberamus, absolvimus, ac diffi„ nitivè sententiamus, & non amplius molesta„ ri mandamus, omni alio meliori modo. &c.

N. Vic. Gen.

„ Lecta, lata, & in scriptis promulgata „ fuit supradicta sententia per Reven. Domi„ num Vicarium Generalem Caputaquen. „ pro Tribunali sedente, in Civitate Salae „ die decima nona mensis Maii 1700. praesen„ tibus pro testibus N N N.N.

N. Cancell. &c.

6 *Formola della sentenza assolutoria per il carcere lungo.*

„ Sententiamus, quod carcer passus per „ Clericum N. ei cedat in poenam.

7 E quando si condannasse all' esilio per poco tempo, o altra pena co'l riflesso, che per la lunga carcerazione se li diminuisce in parte la pena, se ne deve far menzione nel decreto, *stante longa carceratione, exulet, vel releget per menses tot &c., de Rosa cap.6.tom.1.num. 29.fol.207., Capyc. Latr. decis. 177, Riccia, & de Luca a Franch. decis. 317.*

8 *Formola della sentenza liberatoria con la clausola de se praesentando novis indiciis.*

„ In Dei Nomine. Amen, (*e seguita, ut „ supra,*) dicimus, pronunciamus, decla„ ramus, & sententiamus dictum Clericum „ N. inquisitum, & carceratum fore, & es„ se liberandum, & absolvendum, prout „ illum, pro caussa praedicta liberamus, & „ absolvimus, praestita tamen per ipsum „ cautione de se praesentando ad omnem or„ dinem hujus Episcopalis Curiae N. novis „ tamen supervenientibus indiciis: & ad ef„ fectum praedictum quodcumque manda„ tum necessarium, & opportunum, fieri, &c. „ ita dicimus, pronunciamus, declaramus, „ ac diffinitivè sententiamus, & omni alio me„ liori modo.

Lecta, lata, &c. N. Vic. Gen.

N. Cancel.

9 *Formola della plegiaria de se praesentando, ad omnem ordinem, novis indiciis &c.*

Die . . Mensis Maii 1700. Laurini, & penes acta Episcopalis Curiae N. personaliter constitutus Cl.N. de T. loca filius q. T. principalis inquisitus extra carceres, & in libertate positus, solutus vinculis, & carentis sponte, pro causa ejus inquisitionis, ut ex actis, pro observantia decreti dictae Episcopalis Curiae N. prom sit, & se obligavit sub poena ducatorum biscentum piis usibus &c., se praesentare habeat & debeat intra carceres dictae Episcopalis Curiae N. ad omnem ordinem ipsius, novis tamen supervenientibus indiciis, servata forma dicti decreti; & ad majorem cautelam hic ibidem praesens T. de T. major annorum viginti quinque, & sine parte, ut dixit, fidejussor, & insolidum obligavit cum dicto Cl. N. Principali, & proinde obligaverunt se se, quemlibet ipsorum insolidum, suos haeredes, successores, et bona omnia praesentia, et futura, cum potestate capiendi etc., constitutione precarii etc., renunciaverunt etc., et signanter ipse fidejussor renunciavit legi de primo, & de principali conveniendo, beneficio cedendarum actionum, et juraverunt in forma.

Io Clerico N. Principale mi obligo, come sopra.

Io T. de T. plegio, ut sup.

N. *Actuarius stipulavit, ecc.*

Accade molte volte, che sono più carcerati per una medesima causa, che dovendosi liberare sotto plegiaria *de se praesentando*, non trovano plegi, si sogliono liberare *sub Vicaria cautione*, cioè scambievole plegiaria tra di loro, che l' uno plegia l'altro; e si dice nel decreto, *prout illos pro caussa, et caussis praedictis liberamus, et absolvimus, praestita tamen per ipsos Vicaria cautione de se praesentando ad omnem ordinem hujus Episcopalis Curiae N., novis tamen supervenientibus indiciis*, il restante del decreto nel principio, e fine si fa, conforme la soprascritta forma.

10 *Formola della Vicaria plegiaria, e sue diversità.*

Die, etc. penes acta Episcopalis Curiae N. personaliter constituti N., N., et N etc., extra carceres, et in libertate positi, qui sponte, non vi etc., cum juramento promiserunt, et se obligaverunt sub poena ducatos, per quemlibet, piis usibus etc., pro caussa, et caussis eorum inquisitionis, pro qua paulo ante reperiebantur carcerati, se personaliter praesentare intra carceres ejusdē Episcopalis Curiae ad omnem ordinem, et requisitionē ipsius, novis supervenientibus indiciis, servata forma decreti lati hoc praedicta die, et ad majorem cautelam, et securitatem Rev. Promotoris Fiscalis, obligaverunt se, ipsos insolidum sub Vicaria cautione, alter pro altero, et alius pro aliis fidejubendo, ita quod non possint se excusare factum alienum promisisse, & ultimum posse fecisse, renunciantes l. de primo, et principali conveniendo, Epistolae D. vi Adriani, beneficio novorum Constitutionum, & cedendarum actionum, omnibusque aliis legibus in favorem fidejussorum facientibus, & proinde obligaverunt se ipsos insolidum, suosque haeredes, successores, & bona omnia praesentia, & futura, cum potestate capiendi &c. ubique locorum, &c. constitutione praecarii &c., renunciaverunt, & juraverunt in forma.

Io N. di N. mi obligo, ut supra.

E così si firmino tutti; e poi si firmino due, o tre testimonj, e poi si firmi:

N. de N. Actuar. stipulavit

Qui

Qui non lascio d'avvertire una cosa, nella quale ho veduto molti far errore.

11 *Beneficia novi juris Authenticorum.*

Beneficio nova Constitutionis, de fidejussoribus.

Authenticæ Præsenti de fidejussoribus.

Questi sono sinonomi di una stessa legge, di uno stesso beneficio, che gode il plegio, quando il Principale è presente, deve prima convenirsi, e farsi la discussione col principale, non ostante, che sia obligato con la clausola *insolidum*; ma se detto principale non è *solvendo*, *in subsidium* è tenuto il plegio; e se il principale è assente, ave il beneficio, che se li deve dar termine dal Giudice a trovare il principale assente per poterlo convenire, e presentare.

Beneficio Cedendarum actionum, opera, che il plegi, ed anco i più principali obligati *insolidum* possono opponere, che se li cedano l'azioni, e ragioni contro l'altri obligati; e se non se li fa prima questa cessione, non possono esser astretti, e però si rinuncia a questo beneficio *Cedendarum actionum*.

Epistola Divi Adriani, è un beneficio, che compete alli Plegi, alli Tutori, e Curatori, che ciascheduno può essere convenuto per la sua rata porzione *tantum*, quando tutti sono solventi, o presenti; e perciò si renuncia a questo beneficio, acciò non godeno tale divisione, *ut lib. 3. instit. tit. a. de fidejuss. §. si plures, glos. in verb. ex epistola.*

Onde quando è un plegio, deve renunciare a due beneficj solamente, cioè *Beneficio novæ Constitutionis de fidejussoribus, & beneficio Cedendarum actionum.*

E quando sono due plegi, più di due, devono rinunciare a tre beneficj, cioè, *Beneficio nova Constitutionis de fidejuss, Beneficio cedend. act., & Epist. Divi Adriani:*

Ed alcuni Mastri d'Atti mal pratici non sapendo distinguere queste rinuncie, o lasciano di renunciare quel beneficio, che fa di bisogno, o pensando, che quelli sinonomi di una legge siano diversi, duplicano inutilmente a rinonciare uno stesso beneficio sotto più sinonomi.

Così anco,

Beneficio novae Constitutionis de pluribus reis debendi.

Authenticae hoc ita, C. de duob. reis stipulandi, & promittendi.

L. de duobus, vel pluribus reis insolidum obligatis.

Sono tutti sinonomi di una stessa legge, di uno stesso beneficio conceduto a più principali, che si obligano *insolidum*, che non ostante la clausola *insolidum* ciascheduno è tenuto per la sua rata porzione *tantum*, sempre che gli altri principali obligati sono presenti, e solventi, perciò si à da fare la discussione prima, ma renonciando a questo beneficio, non godono tal divisione, o discussione.

Onde quando è un debitore, e principale, che si obliga, allora non vi cade quella clausola *insolidum*, nè renuncia di beneficio alcuno, ma quando sono due debitori, o principali; che si obligano, oltre la clausola *insolidum*, devono renunciare a tre beneficj, cioè, *Beneficia novae Constitutionis, de pluribus reis debend., novae Constitutionis de fidejuss., & beneficio Cedend. act.*

E quando sono tre debitori, o principali, ò vero più di tre, devono rinonciare anco al beneficio *Epistolae Divi Adriani.*

2 Dovendosi avvertire anco, come il Mastro d'Atti non sta ligato a pandette per ricevere le plegiaria, perche venno a risisco suo, ma può pattuire oltre la pandette ad arbitrio moderato, secondo la qualità del negozio, e delle persone: e dice *de Marin. lib. 2. resol. 7.*, che ciò sia lecito nel foro interiore, ed esteriore, così deciso, *ut ibi.*

3 Onde accade, che il carcerato non può trovare plegio, che si riceve dal Mastro d'atti, suole fare memoriale al Vescovo, o al Vicario, offerendo N. per plegio, che si recusa ricevere dal Mastro d'atti, lo supplica ordinare, che sia ammesso, all'ora si ordinerà io piè del memoriale, *Recipiatur dictus N. pro fidejussore*; o vero nello stesso decreto, che farà il Giudice si esprimerà le persone del plegio, ed in tal caso le plegierie non và a carico del Mastro d'atti, nè ave arbitrio di assigere oltre la pennetta.

E quando il carcerato per la sua povertà, o altro non trovasse plegi, in tal caso, *audito Fisco*, si suole ammettere *ad talem qualem*, o vero *ad juratoriam cautionem.*

Quando si ammette *ad talem qualem*, può il Mastro d'atti ricever qualsisia persona senza suo pericolo, cioè tale quale trova il povero carcerato.

14 E quando si ammette a giuratoria cauzione, all'ora senza plegio s'obliga solo il principale, come avemo detto nel *cap. 25.*

Formola della Giuratoria Cauzione.

„ Die &c., & penes acta hujus Episcopa-
„ lis Curiæ N. personaliter constitutus N. de
„ Tali loco, extra carceres, & in libertate
„ positus, qui spontè, non vi, cum juramento
„ promisit, & se obligavit pro caussa, ob
„ quam paulo ante reperiebatur carceratus,
„ se præsentare intra carceres hujus Episco-
„ palis Curiæ sub pœna ducatorum tot piis
„ usibus ad omnem ordinem Ipsius Curiæ,
„ novis tamen supervenientibus indiciis, ser-
„ vata forma decreti liberationis in forma
„ sub die &c., & postea admissus ad jurato-
„ riam cautionem vigore alterius decreti sub
„ die &c., & proinde obligavit se, suos
„ hæredes, successores, & bona omnia,
„ præsentia, & futura &c., cum potestate
„ capiendi &c., ubique locorum &c., con-
„ stitutiona precarii &c., renunciavit &c.,
„ juravit in forma &c.

5 Resta di avvertire, ch'è arbitrio al Giudice ordinare, lo che somma devono obligarsi li principali, plegi, regolato detto arbitrio dalla facoltà de' principali, e dalle qualità del delitto, ed inquisizioni. *Faller.* però nell'

nelli suoi *fragmenti al tit. si lejussor. n. 4.* 264. lasciò u na norma, che l' Incolpato d' omicidio deve obligarsi alla pena di oncie 100., che sono doc. 600.

Nella causa di privato carcere, o falsità alla pena di oncie 50., negl' altri delitti non tanto atroci alla pena di oncie 35., e così regolarsi ne' delitti simili a questi.

C A P. XXXI.

Della Sentenza di pena ordinaria.

S O M M A R I O.

Pena ordinaria quale sia, n. 1.
Pena di morte non si pratica nel foro Ecclesiastico, e la degradazione si pratica rarissime volte, num. 2.
Pena della frusta, o di bastonate, n. 3.
Pene, che si usano nel foro Ecclesiastico, n. 4.
Clerici Nobili, & anco Popolari, Ricchi, e di onesta parentado non si condannano in galera, nè a pene vili, n. 5.
Relegazione è pena de' Nobili, e quando l' Isola dove si relega, è in altra Diocese s' implora il braccio, n. 5.
Regolari, che ricusano venire alle Processioni publiche, si gastigano dal Vescovo con le censure, num. 6.
Sentenza di Galea, n. 7
Sentenza di Relegazione, n. 8.
Plagiaria, che si dà dal Relegato, n. 9.
Sentenza di Esilio, n. 10.
Pena di chi rompe l' esilio n. 11.
Plagiaria di osservare l' esilio, n. 12.
Termine ad colligendas sarcinulas, *n. 13.*

1. LA pena ordinaria è quella, ch' è dalla Legge, dal Canone, o Costituzione per tal delitto imposta; come per l' omicidio la morte &c., e così quando vi è certa pena stabilita, la quale non si minuisce per qualche qualità, o circostanza, che vi concorre, o per difetto di plene prove; perche in caso che si diminuisce la pena ordinaria, passa in pena estraordinaria, o arbitraria.

De jure civili, sono molte specie di pene, mà qui trattaremo solamente di quelle, che *de Jure Canonico* sono permesse a Cherici, e che oggi nel foro Ecclesiastico si praticano.

2. La pena della morte non si pratica nel foro Ecclesiastico, mà rarissime volte in suo luogo si pratica in casi atrocissimi degradarsi, e priversi di tutti li Chericali privilegi, e darsi nella podestà laicale: usa in luogo della morte temporale la morte spirituale, ch' è la scomunica.

3. La pena della frusta, o di bastonate nè meno è in uso, perche porte infamia, *Ricc. dec. 355. in prax. pænar., Morelli §. 12. n. 53. f. 146.* la deportazione oggi non si usa nel foro ecclesiastico, nè laicale, come attesta *Morell. al §. 12. fol. 145. n. 45.*, ed ultimamente mio Sig. Padre *Leonardo Ricc. nella sua pratica tit. 1. cap. 12 qu. 12. n. 19.*

4. Le pene dunque, che si usano nel foro Ecclesiastico sono la degradazione, scomunica, interdetto, sospensione, privazione de' beneficj, relegazione, pena di galea, esilio, pena di carcere, pena pecuniaria, e la differenza, che è tra le relegazione, ed esilio, anco la porte detto mio *Sig. Padre* diffusamente nel *detto luogo ubi sup.*

5. Alli Cherici nobili, o quelli, che benche siano popolari sono ricchi, e di onesto parentado, non si condannano in galea, nè ad altra pena ignobile, mà alla relegazione, eccetto in delitto di fellità, o concernente causa di S. Officio, como attesta *Morelli al §. 12. fol. 145. n. 43.*, dopo *Genuense al cap. 36.*, e *Ricc. part. 2. decis. 132.*, *& in prax. pænar. dec. 362.*

E quando si relega in qualche Isola, che non è propria Diocese, si deve implorare il braccio di quel Vescovo, dove è l' Isola, *Morell. ubi sup.*, *Concil. verb. Judex resol. 10.*

Cherici Inquisiti di pratica disonesta si puniscono con l' esilio, non essendovi maggior rimedio in detto male, che la lontananza, *Morell §. 12. fol. 138. n. 34.*

6. Li Regolari, che non obediscono a venire nelle publiche processioni, possono esser astretti dal Vescovo con le censure, e scomunicarsi, *Ricc. dec. 362. in prax. pænarum.*

E circa di dette pene vedasi detto *Ricc. in prax. pænarum.*

7. *Form. della sentenza di Galea.*

Si fa il principio, e la fine, conforme la Formola assolutoria data nell' antecedente *Capo*, e consiste, v3.

„ Christi nomine umilitèr repetito, dicimus, pronunciamus, declaramus, & sententiemus supradictum Clericum N. fore, & esse condemnendum, prout nos ipsum condemnamus in pœnam triremiom Pontificiarum per annos tot, ità ut per dictum tempus sic expressum personalitèr inserviat pro fortiato ad remigeodum super dictis triremibus Summi Pontificis, quo tempore completo, ampliùs non molestetur, & ed effectum præ dictum quodcumque mandatum &c.

8. *Form. della sentenza di Relegazione.*

„ Sententiamus supradictum Clericum N. fore, & esse condemnendum, prout nos ipsum condemnamus ad relegandum in Insula N. per triennium, qua pœna impleta liberatus remaneat; verùm si relegationem non impleverit, ad pœnam carceris formalis per menses tot, & ducatorum tot pro præsenti delicto ex nunc condemnatus remaneat, & se obliget de servandis finibus relegationis sub pœna prædicta, quæ incurratur, etiam si fuerit visus, & non captus, & ad effectum prædictum quodcumque mandatum fieri &c.

Questa Formola si usi da cautelati Giudici, quando il condannato non è d' Ordini sacri, mà può farsi laico per togliere ogni contrasto, in caso, che fatto laico rompesse li fini della

tale

relegazione, quale cautela la dà *del Bene al §. 4. dub. 30.*, *de Luca a Franch. decis. 358. num. 7.*

E quella clausola, *quæ incurratur, etiamsi fuerit visus*, giova per togliere ogni contrario de' DD., se, o nò si ricerca la fraganza della carcerazione, *Morell. §. 12. n. 58.*

Mà quando è *in facris* il relegato, non si concepisce con la clausola, *si relegationem non impleverit, ad pœnam carceris, & ducatorum tot ex nunc condemnatus remaneat*:

Mà basta dire: *ipsum condemnamus ad relegandum in Insulam per annos tot continuos, facta obligatione de servandis finibus dictæ relegationis sub pœna carceris per annos tot, & ducatorum tot, vel sub pœna duplicati temporis, vel pœna perpetui carceris &c., quæ incurratur, etiamsi fuerit visus, & non captus, & ad effectum prædictum &c.*

9 *Formola della plegiaria, che si dà dal Relegato.*

„ Die &c., pœnès acta hujus Episcopalis Curiæ N personaliter constitutus N. N. T. loci pro caussa, ut ex actis, in hac Episcopali Curia condemnatus ad relegandum per annos tot continuos in Insula N., sponte, non vi &c. pro observantia dicti decreti lati sub die &c. se obligavit ad pœnam carceris per annos tot & ducatorum tot, vel perpetui carceris, juxtà formam dicti decreti, recto tramito ire in Insulam prædictam, ubi restare debeat relegatus per annos tot continuos numerandos a die ingressus in dicta Insula, illamque tenere debeat, & habeat loco carceris in forma, & ab eo non discendere sub quovis prætextu, vel colore, & infra dierum tot mittere fidem M.gr de Regimine dictæ Insulæ de ejus ingressu ad eamdem, & proindè obligavit se ad pœnam prædictam cum potestate capiendi &c., constitutione præcarii &c., renunciavit &c., juravit in forma &c.

Io Filippa T. mi obligo, ut sup.

Si firmano due Testimonj, e poi

Act. stipulavit.

10 *Formola della sentenza d'Essilio.*

„ Prout nos ipsum condemnamus ad exulandum, & exulem permanendum per annos tot continuos a Tali Terra, ubi morantur partes offensæ a Terra N. propria ejus Patria, & a Civitate N. ipsorum Territorio, & districtu, ubi moratur Illustris, & Reverendiss. Dominus Episcopus, præstita cautione de servandis finibus exilii sub pœna duplicati temporis, quæ incurratur, licet fuerit tantùm visus, & non captus, & ad effectum prædictum quodcumque mandatum &c.

Si può ponere pena pecuniaria, dicendo: *præstita cautione de servandis finibus exilii sub pœna ducatorum tot.*

Si può anco ponere clausola alternativa, cioè, *exules, vel solvat ducatos tot*, ed allora stà in elezione del carcerato di alleggere se vuole pagare pena pecuniaria, o se vuole andare in essilio, *de Ros. cap. 6. fol. 206. n. 19. in fin.*, *de Pont. de provision. ser. folio §. 4. nn. 15.*, *Muscatell. tit. de vulneribus, & pœnis delictorum nn. 15.*

11. La pena di chi rompe l'essilio, regolarmente è duplicato tempo, quando è fra dieci anni.

Ma se l'essilio fosse per dieci anni, o più, allora si suole punire di perpetuo essilio, e qualche volta anco di galea, secondo la gravezza del delitto, *Conciol. verb. exilium resol. 1. nn. 2.*, *Guazzin. defens. 23 cap. 27 num. 4.*, *Franch. dec. 120. nn. 2.*, *Gomez variar. tom. 3. cap. 8.*, *Clar. qu. 71. n. 13.*

12. *Formola della plegiaria di osservare l'Essilio*

„ Die &c., pœnès acta hujus Episcopalis Curiæ N personaliter extra carceres, & in libertate positus Clericus *N.* de tali loco, qui spontè non vi &c., cum juramento promisit, & se obligavit pro caussa ejus inquisitionis de vulneribus illatis in personam Talis, ob quam caussam paulò antè reperiebatur carceratus, servare fines exilii eidem dati ab hac Diœcesi *N.* ejus propria Patria, & a locis commissorum delictorum, & ubi residente partes offensæ, & ubi residet Illustriss., & Reverendiss. Dominus Episcopus per annos tot continuos sub pœna duplicati temporis, vel ducatorum tot &c., in executionem decreti lati per eandem Episcopalem Curiam sub die &c., & proindè obligavit se, & bona omnia &c., sub pœna prædicta &c., cum potestate capiendi &c., constitutione præcarii &c., renunciavit &c., juravit in forma &c.

13. Si suole conceder il termine di pochi giorni *ad colligendas sarcinulas*, così al relegato, come all' essiliato, cioè di potere aggiustare le cose sue prima di partire dalla Patria, ed andare libero per la Padria, ut *lab hostibus, si sint quibus in caussis majores*, qual termine regolarmente è di 15 giorni, e può prorogarsi fino alli 30., e qualche volta poco più ad arbitrio del Giudice; e però il carcerato farà memoriale, *& audito fisco* se li concede sempre, che non vi è qualche pericolo d'Inconveniente con le parti offese; e però qualche volta si concede con la clausola, che *domi, vel ie Palatio Curiæ se detineat ad colligendas sarcinulas*, e se ci è pericolo, non se li concede, mà *recta tramite* à d'andare, e se non ci è pericolo si concede, che liberamente scorra per la Città per quelli pochi giorni; come tutto ciò insegna il *Sig. Conf. Ros. cap. ult. fol. 201. num. 15.*, dopò *Guazzin. defens. 33. cap. 27. num. 11.*

ADDIZIONE

Al num. 1.

1. Avendo parlato de' delitti, avemo anco parlato delle pene così ordinarie, come straordinarie, e più miti in circostanza di ogni sorta di delitto, ove ci rimettiamo sel condo l'occorrenza del fatto; come pure detto abbiamo nel *cap. 24.* nel *num. 8.* delle pene

Cano-

Canoniche, cioè privazione dal benefizio, ed offizio, irregolarità, deposizione verbale, cioè sospensione, o deposizione exautorizata, cioè degradazione: E della scomunica in molti luoghi nella Pratica de'Sagramenti *verb. scomunica*. E ricordando al Giudice quanto dell' esposto detto abbiamo nel *cap.* 29. al *ver.* 3. *in fin.* seguitando l' Autore diciamo altre picciole cose, degne da sapersi, intorno la pena ordinaria. La pena ordinaria è quella, la quale vien imposta dalla Legge, o dal Canone, o dalla Costituzione per tale delitto, *e.g.* per l'omicidio la morte, &c., della straordinaria diremo nel *cap. seg.*

2. E quattro cose si devono considerare dal Giudice nell' imposizione della pena ordinaria, come estraordinaria, e la *Persona* del delinquente, e la *causa* del delitto, e 'l *luogo*, e 'l *tempo* del commesso delitto, osservando in tutti sempre l' equità, *in cap. fin.*, ove la *Glossa de transact.*, *Tusca lit. P. concl.* 311. *n.* 3. ad essendo la pena imposta *o jure* alternativamente, sempre il Giudice deve imporre quella, che minor sia, *in leg. semper. in obscuris, ff. de reg. jur.*, *Menochio de arbitr quaest.* 48. *n.* 1. *lib* 1., *Bajardo a Claro quaest.* 85. *n.* 7., Benche oggi tutte le pene, le quali sono imposte *a jure*, *vel a statuto*, secondo la qualità del fatto, o delle persone, sono arbitrarie al Giudice, *Tiraquello de poenis tempor. in praefat. num.* 1., & 22., *Claro cit. quaest.* 85., *versic. alter ut* &c., *Farinaceo quaest.* 17. *per tot.*, *Guazzino defens.* 33 *cap.* 17 *num.* 1., *Capecelatro decis.* 177. *num.* 30., & *decis.* 192. *num.* 31., questo sì, che *juxta mensuram delicti, erit plagarum modus*, alla frase dello Spirito Santo.

3. E la pena *de jure civili*, altre sono corporali, che sono del corpo afflittive, altre non corporali, che *versantur extra corpus*, *Claro quaest.* 67. *num* 1., *Farinaceo quaest.* 19 *num.* 1., le corporali, o sono *capitis*, ed è la morte naturale, o *capitales*, e sono *relegazione, deportazione* &c., le non corporali, sono le pecuniarie, &c., ma *de jure canonico* sono, come qui sotto.

Al num. 2.

1. IL *jus* Canonico abborre dal sangue, *in tot. tit. tres Clerici, vel Monachi* &c. eccatto nell' assassinio, e nell' altri delitti da noi notati nel *cap.* 24. nel *num.* 8. al *ver.* 2., per i quali in luogo della morte naturale, si priva da' privilegi Chiericali mediante la deposizione *exautorizativa*, cioè l' attuale degradazione, e si fa la consegna al Giudice secolare, come detto abbiamo di questi delitti trattando.

2. Come parimente si serva la Chiesa della pena della morte spirituale in luogo della pena della morte naturale, separando l' anima da Dio, privandola della communione de' Santi mediante la scomunica, *in cap. per venerabilem Qui filii sint legitimi* &c., della quale scomunica in più luoghi detto abbiamo, si veda *scomunica*.

Al num. 3.

1. LA frusta, e le bastonate, così *de jure civili*, come canonico son ricevute ne' Chierici, *Claro quaest.* 70. *n.* 2., *Diaz in prax. crim cap* 25, ma porta infamia, perche suol imponersi per i delitti turpi, *leg. ictus fustium ff. de iis, qui notantur infamia*, *Menochio de arbit. quaest.* 80. 41, *Farinaceo quaest.* 19. *n.* 29. perciò si userà ne' soli delitti, ch' irrogano infamie, e qualche volta si permette per sola correzione, & *causa disciplinae*, ma privatamente, *Genuense in prax. cap* 91. *per tot.*, *Scomorola cap.* 3 *num.* 15., e la formola del decreto sarà: *Frustigetur per aulam*, *extroneis exclusis* &c., *Pallegrino in prax. part.* 1. *sect.* 2. *subs.* 2. *num.* 26. O *Frustigetur intus Ecclesiam*, *non extra*, & *per Clericum*, anco in presanza di sei persone, per il Testo con la *Glossa in* §. *haec ergò*, *in cap quis aliquando*, *de poenit. dist.* 1., *Probo in cap.* 2. *de const. in* 6. *n.* 62. ad è celebre l' autorità dell' Abate *in cap universitatis* 2 *nat de sent. excom.*, e li Dottori *in cap. cum Beatus* 45. *dist.*, & *in cap. ante omnia dist.* 35. ne' quali capi si tratta della pena delle bastonate da imporsi a Chierici per le cause come sopra, ma senza ignominia, e privatamente, e mai per man de' Chierici, e mai per man de' laici, li quali apportarebbono ignominia, e vendetta, per l'odio che li portano 3. *quaest.* 7. *cap. laicai*. E la publica pena delle bastonate imposta da S. Gregorio Magno al Suddiacono, che calunniosamente accusato avea il Diacono *in cap.* 1. *de calumniat.*, s'intende della penitenza publica contro de' Chierici, ma senza ignominia, appunto come quella frusta che si dà allo scomunicato, quando si assolve publicamente, o per quella frusta, che a laici si dà per le publiche strade.

2. La deportazione, la quale in nissun foro è più in uso, oggidì è la pena della Galea, o perpetua, o *ad tempus*, *Guazzino defens.* 33. *cap.* 3., *num.* 9., *Scannarolo lib.* 1. *cap* 3 *num* 13., o pure altra pena arbitraria, sino alla pena della morte *exclusivè*, o di perpetuo carcere, *Menochio de arbit.* 288. *num.* 20., & *cas.* 187. *n.* 5. *cas.* 330. *n.* 5. *Claro quaest.* 67., *num.* 8., *Caballo cas.* 103. *n.* 10.

Al num. 4.

QUi porta l'Autore le pene, che si praticano nelle nostre Curie, delle quali noi detto abbiamo ne' loro respettivi luoghi. Riservandoci qui dir qualche cosa della *pena pecuniaria*.

1. Dice l'*Ostiense in sum. de offic. Ordin.*, §. *quid pertinet*, che dove per lo statuto s'impone la pena pecuniaria, può a se il Vescovo questa applicare, dove poi s'impone per la sentenza, benche pura se possa applicarla, a fine però d' evitar il sospetto dell'avarizia, la deve applicare all'usi pii, così comunemente li DD. presso *Felino in cap. irrefragabili, de off. Ordin*

l'Abate *in cap. licet de pen.*, purche però il Vescovo non avesse le sue necessità evidenti, secondo la commone *in cit. cap. irrefragabili* presso il *cit. Felino*, perche se la prima carità comincia da sè medesimo; sì perche l'obligato a far la limosina a nome altrui, può farla a sè medesimo, se sia nelle bisogne, come diffusamente dimostra *Felino loc. cit.*, sì anco perche l'obligato a restituire a poveri, può ritenerselo per se come uno de' poveri, *Navarra cap. 17. num. 91.*, e lo prova il Cardinale *in Clem. od nostrum in fin. de barct.*

2. Però dopo il Sagrosanto Concilio Tridentino *in cap. 3. sess. 25. de reform.* le pene pecuniarie *eo ipso*, che siano esatte (e l'istesso si dice delle composizioni, e delle multe), devono assegnarsi a i luoghi pii dal Vescovo, o dal Vicario Capitolare, *Sede vacante*, e non dal Nunzio Apostolico; non potendo il Vescovo convertir dette pene nelle paghe del suo Vicario Generale, o dell'altri Officiali della sua Curia, o per la frabrica della sua Cattedrale, essendo destinate per tali mercedi, e spese le rendite della mensa, *in cap. cum ab omni, de vita, & honest. Cleric.*, purche però non sia povero assai il Vescovo; ma nel dubio dovranno notificarsi alla Sagra Congregazione, pel detto *cap. 3.* del Tridentino. Per il dippiù li poveri Vescovi gravati da pesi *consulant conscientiam propriam* nell'applicazione della dette pene.

Al num. 5.

1. SI osserva nella nostra Corte Napoletana, che li Chierici, figli de' Dottori, o altrimenti nobili non si condannano, alla Galea, ma si relegano, o si carcerano, o si esiliano, o si condannano a servir l'infermi in qualche publico Ospedale, *Riccio par. 2. decis. 232.*, *Bartolo in leg. capitalium, §. servi casi, ff. de pæn.*, *l'Abate in cap. pastoralis, de off. deleg.*, *Anna consil. 34.* Il soli ignobili si condannano alla galea; però a nostro parere, se questi han come vivere, e mantenersi, siano condannati a perpetuo carcere, perche li laici naturalmente odiosi a Chierci, *2. quæst. cap. laicos*, sogliono goderne; e chiunque uomo da bene, vedendo li Sacerdoti particolarmente, da forzati remigare, si sgandalizza assai, e se ne confonde, perche considera la grandissima degnità del Sacerdozio, e poi và a riflettere all'enormissimo delinguente. Perciò è che da Sagri Canoni a Chierici vien proibita la penitenza solenne, cioè a piedi nudi, e capo raso, con veste particolare, &c. *in cap. in capite*, *in cap. confirmando, dist. 50.* come insegna l'Angelico S. Tomaso, *ne ordo veniat in contemptum*, anzi *2. quæst. 70. art. 2.* insegna *multoties parcendum ad evitandum scandalum*. La penitenza publica però non è proibita, *in cap. Sacerdos de pænit. dist. 6. &c.*

2. La nobiltà della degnità chericale, e de' natali poi si và a perdere ne' delitti di falsità, e che irrogano Infamia, e nelle cause contro la S. Fede, e la nostra Religione Cattolica, il nostro *Afflitto in decis. ult.*, *Tragnella de pæn. cons. 21. n. 23*, *Felino in cap. pastoralis, de off. deleg.*, l'Archidiacono *in cap. qui contra 14. quæst. 1.* perciò contro de Cherici indistintamente si pratica la galea.

Al num. 6.

LI delitti de' Regolari contro de' quali procede l'Ordinario si vedono sparsi nella pratica *de' Sagramenti*, ed in questa *Criminale*: E qui per non compendiarli, ci rimettiamo alla parola *Regolari*.

Al num. 11.

1. L'*Esilio*, è una pena corporale, per la quale uno è privato della sua casa, e padria, *Scannarola lib. 1. cap. 3. n. 15.*, e questo regolarmente s'impone dal luogo del delitto, e dalla Città, dove risiede il Superiore, *in l. 2. ff. de his, qui notantur infamia*, *Gizzarelli dec. 23.*, *Franchis decis. 129.* E la pena di chi rompe l'esilio, suol imponersi nell'istesso decreto, e regolarmente, se la pena è infra diece anni, *in casu fractionis* si duplica, li DD. *cit.* dall'Autore; se è per diece anni, o più, si pratica *in casu fractionis*, come nota l'Autore.

2. *De Rosa in prax. cap. 11. n. 17.* porta le cause, le quali scusano dalla frazzione dell'esilio; ne' quali casi si dirà con decreto; *Redeat in causam suam*. E l'Esiliato fuggendo in Chiesa, si dice aver rotto l'esilio, secondo la sentenza più probabile, *Conciolo verb. exilium resol. 7. n. 3.*, *Zuffo de legit. processu. in annot. ad Cost. Barber. nu. 61. & seq.*, e questa communemente si pratica tanto da Giudici Ecclesiastici, come laici. Acciò possa esiggersi la pena apposta nella sentenza *in casu contraventionis*, basterà, che sia stato veduto *intra fines Civitatis Territorii, Diœcesis &c.* benche non sia stato carcerato; però sarà una buona cautela, che nella plegiaria, la di cui formola si porta dall'Autore nel *num. 12.*, che si dà dall'Esiliato, si faccia dire; *licet fuerit tantum visus, & non captus &c.*

Alli num. 7., 8., a 10.

1. FInalmente stesa la sentenza, o della galea, o della relegazione *ad insulam*, o dell'esilio, si caccierà il condannato dalle carceri, il quale sciolto, e libero introdotto *in aula*, sedendo *pro tribunali* il Vicario, sentirà publicarsi, e notificarsi la sentenza; *Lata, lecta, & in his scriptis promulgata fuit supradicta sententia per Rem. Dom. N. Vic. Gen. N. pro Tribunali sedentem &c., lecta verò, stipulata, & notificata fuit per me infrascriptum Cancellarium .... mensis, ... anni ...... coram supradicto N. condemnato, cui omnia judicialiter notificavi; Præsentibus N. N. N. N. testibus ad prædicta adhibitis, & vocatis.*

2. Letta, e notificata la sentenza al Reo, ri-

riporta questo nelle carceri, li Cursori fanno la relazione *cum juramento* per mano del C. e Niem *hodiè prædicto die, recanduxisse ad carceres ejusdem Curiæ retroscriptum N condemnatum ad exulandum &c., & ad fidem &c.*, e la sottoscrive il Cancelliero.

Al num. 12.

1 SE fra lo spazio de' giorni 10. dalla pubblicazione la sentenza passò in cosa giudicata, e dovesse eseguirsi, per esecuzione della medesima sentenza si farà il decreto: *Die &c. mensis &c., anni &c. in Civitate &c., Rem. Dom. Vic. Gen. &c., instante Rev. Prom. Fiscali, visis &c., decrevit, quod sententia deffinitiva, aliàs per ipsum Episcopalem Curiam lata sub die &c., mensis &c., anni &c., stante lapsu decem dierum, in quo non fuit appellatum, neque aliqua justa causa ab omissa appellatione excusandi adducta* (come si à *in leg. prima*, §. *diet*, ed ivi *Bart. ff. quando appellatio sit &c*) *exequatur, pro ut præsenti decreto exequi mandatur juxtà ejus seriem, continentiam, & tenorem; & proindè expediatur quodvis opportunum, & necessarium mandatum, & ità &c.*

9. Fatto il tal decreto, prima che il condannato sia scarcerato, dovrà obligarsi, servata la forma della sentenza, *de servandis finibus &c.* come quì sopra al *num.* 11., e l'Autore ne porta le formole delle pleggiarie ne' numeri 9, & 11. E dopo stesa la pleggiaria, se il condannato sarà alla Relegazione, o all' Esilio, si scarcera, concedendoseli un competente termine *ad colligendas sarcinulas*, come l'Autore quì nota; Se sarà alla Galea, si spedirà a Cursori il mandato *de asportanda*. *Abbas &c. U. J. D. &c.* col titolo del Vicario Generale. *Servientibus nostris &c. significamus, qualitèr in hac Episcopali Curia fuit lata sententia tenoris sequentis* (e quì s'inserisca il tenore della sentenza colle sottoscrizzioni, e la publicazione di essa), *& posteà fuit interpositum aliud decretum pro executione illius tenoris, ut sequitur* (e quì l' altro tenore del decreto *pro executione*, come quì al *vers.* 1.) *Volentes igitur ipsius sententiæ executioni debitè providere, Vobis, quibus supra, dicimus, & mandamus &c., ut ad omnem instantiam, & requisitionem Dom. Promot. Fiscalis hujus nostræ Curiæ, educatis e carceribus hujus nostræ Curiæ supradictum N. de N., sic ad triremes condemnatum, & omni modestia cautè ducatis ad carceres Illustrissimi Dom. Gubernatoris, vel Præsidis N., ibique dictum Clericum N. retineatis, ad finem illum trasmittendi, quam primum occasio venirit, ad triremes Pontificias, pro inserviendo in illis pro Fortiato, & ita &c., Datum &c.*, e si sottoscrive. E portato il condannato alle carceri del Preside, si fa la relazione dalli Cursori ne gli atti di averlo portato in quelle carceri, e la ricevuta di quel Carcariero si conserverà negli atti.

D. Ignazio Matteo d'Afflitto.

C A P. XXXII.

Della pena Estraordinaria, Composizione, e Transazzione.

S O M M A R I O.

1 LA pena *Estraordinaria* è quella, che si pratica, quando non vi sono piene prove, o la causa del delitto scusa il delinguente dalla pena ordinaria; come se per onore, o per difesa delinquisse, o per altra circostanza, per la quale non si può praticare la pena stabilita dalla legge, s'arbitra altra pena dal Giudice più, e meno mite, secondo più, o meno dolo vi corre; però si chiama pena arbitraria, ed estraordinaria: Così quando il delinguente fosse minore, o obriaco, o si scusasse in altri modi riferiti da *Pellegr part. 4. sect. 10. fol. 405. a n. 24., & sect. 6. fol. 447. n. 42. & seq.*

In tal caso si suole anco mutar la pena corporale in pecuniaria, ed ammettersi il delinguente a composizione competente, ed a misura dalle forze del Reo, e qualità del delitto.

Sentenza estraordinaria, o arbitraria può essere di relegazione a' nobili, di galea agl'ignobili in delitto di omicidio, che la pena ordinaria saria di morte, può essere pena di esilio: e perche di tutte le sentenze predette se ne sono date le formole resta solo da dare un breve saggio della pena pecuniaria, che si fa per composizione, o transazione.

Quantunque da alcuni si confonde Composizione, con la Transazione, tuttavolta sono differenti: Poiche

2 La *Composizione* è una commutazione di pena corporale in pecuniaria, e perciò non si può, quando il delitto non è provato, altrimente il Giudice saria tenuto di estorsione, e concussione.

La *Transazione* non è commutazione di pena, ma è un accordio, che si fa tra il Fisco, ed il Reo per evitare il dubioso esito della causa, che quantunque non sia ben provata, potrebbesi nell' esito accertarsi il delitto, e si fa *ratione dubii, l. 1. ff. de transact.*

E la Transazione si dice, *Gratia cum justitia admixta, Novar. tom. 1. provom. 14. n 5.*

Differisce però la pratica Laicale dall' Ec-

H h 2 clea

clesiastica, che nelle sentenze il Giudice laico non può riserbare la potestà di commutar la pena, o moderarla, e diminuirla, essendo proibita in Regno per la *Pramm. 25. de Baron.* ma nelle Corti Ecclesiastiche, che si osserva il Jus commune si può riservare tal podestà, come dopo *Gennes. in prax. cap. 57. n. 3.* e mi à insegnato mio Sig. Padre *Leonardo Riccio nella part. 1.* della sua pratica *tit. 1. cap. 12. qu. 32. n. 16.* dove diffusamente tratta della Composizione, Transazione, Deportazione, Relegazione, ed Esilio.

3 Avvertendo, che quantunque *Morella*, ed altri gravissimi *Autori* confusamente parlano di transazione, e composizione senza distinzione, tuttavolta vi è la distinzione, come si è detto di sopra: ed il Vescovo può prima, e dopo la sentenza non solo transiggere, ma commutare la pena da corporale in pecuniaria, *Abb. in cap. nisi specialis in fin. de offic. deleg. Ricc. par. 4. resol. 123.*

E così anco il Vicario Capitolare, *Quarant. in summ. bull. verb. Capitulum, §. prædicta, Ricc. dec. 290. part. 2.* Ma il Vicario del Vescovo non à tal podestà, senza special mandato, può solo nelle sentenze ponere la clausola, *salva moderatione, vel commutatione Illustrissimi Episcopi, Morell. §. 11. fol. 137. num. 15.*

Il Decreto della Composizione si fa, come la formola di tutti gl'altri Decreti condannatorj, e si dica, *Condemnatur ad pœnam ducatorum tot* &c.

Per il decreto della Transazione, si fa il memoriale, o compassa dal carcerato, narrando tutte le ragioni, che ave contro le provo fiscali, e che per redimersi dalla vessazione, ed evitare li dubj delle liti, offerisce docati tanti di transazione, supplicando ad ammetterlo a detta transazione: In piè del quale si ordinerà, che si notifichi al Fisco, e poi *audito Fisco, visa partis remissione*, si dirà, che *admittatur ad oblatam transactionem ducatorum tot, quibus solutis in posse depositarii, excarceretur.*

ADDIZIONE.

Al Num. 1.

1 La pena straordinaria è quella, la quale, o per difetto dello piene prove, o per qualche qualità, che diminuisce il dolo nel delitto, s'infligge, e la ragione si è, perche la pena *debet delicto commensurari, in cap. Felicis, §. illud autem, de pæn. in 6., Menochio de arbitr. quæst. 90. n. 38., et quæst. 23. n. 3., etc.*, o secondo la frase dello Spirito Santo, *juxta mensuram delicti, erit plagarum modus*: Benche oggidì tutte le pene, quantunque imposte dalla legge, o dallo statuto, secondo la qualità del fatto, e dalla persona delinquente, sono a Giudici arbitrarie; come detto abbiamo nel *cap. ant.* nel *vers. 2.*, ed altrove:

Al num. 2.

COMPOSIZIONE.

Nelle nostre Curie, e nelle cause criminali è frequentissima la *Composizione*; nè il buon Avvocato sarà tale, se non sia idoneo nella Composizione, *Guazzino def. 34. cap. 1. num. 1.*

E perche dal delitto commesso nascono due Azioni, una alla parte offesa per lo risarcimento del suo danno patito, (del quale diremo appresso nel *num. 3.*) l'altra al Fisco, che tiene le parti della Republica, per vendicar il delitto, che molti lede col suo mal esempio, essendo spediente alla Republica, che i delitti siano puniti, *in l. qui nomine, ff. de falsis, in leg. fin., ff. de privat. delict., in leg. ita vulneratus, ff. ad leg. Aquil.*, e restando il delinguente onnoxio al Fisco per la vendetta publica, può ben' egli con esso seco comporsi, *Puteo verb. compositio cap. 1. num. 4.*, quale composizione succede *loco pœnæ*, *Farinaceo quæst. 5. num. 3., Guazzino loco cit., Capiblanco de Baronibus progm. 6.*

2 E' la Composizione, *Conventio quædam facta inter Reum, & Præsidem de solvendo certam Fisco pecuniæ summam ex causa lite pendente, super dubio criminis statu, parte concordata, ad effectum redimendi litis vexationem*, li DD. ... *Grillando de relax. carcerat. de pæn. compos. quæst. 1., n. 3.* Si dice *Conventione*, perch' è un contratto che fa l' Inquisito col Fisco: e si dice anco convenzione per un'altra ragione, che diremo nel *num. 5.* Si dice: *tra 'l Preside*, ed il Reo; e nelle nostre Corie, s'intende tra il Vescovo, o il Vicario Capitolare, o il Vicario Generale con special mandato del Vescovo, *Pellegrino in prax par. 1., sect. 2 num 67., Quaranta in sum. Bull., verb. Capitulum sede vacante, §. prædicta, Riccio decis. 290. part. 2.*, col Reo, *audito Fisco*, o *per viam sententiæ*, condannandolo nella detta pena pecuniaria già composta tra lui, e'l Fisco, *Farinacca quæst. 5. num 3. in fin.* Si dice: *di pagare una certa somma di danaro*, perche il danaro pagato soccede *loco pœnæ*, ed a publica vendetta, perche si applica al Fisco, secondo il testo *in l. Senatus, § si quis declarat, & §. sequenti, ff. de jure fisci*; Di modo che pagato il danaro, o fatto il deposito reale del danaro composto, e questo notificato al Giudice, resti il Reo liberato da ogni reato, o pena, *Farinacca loco cit. num. 5., Del Bene in append. verb. pæna*, il quale porta un decreto della *Sagr. Congr. in Messanen. 18 Octobris 1603.* Si dice, *al Fisco*, perche il danaro deve in tutto cedere in beneficio del Fisco, cioè deve consegnarsi al depositario delle multe, e non al Vescovo, *Sac. Congr. Episc. in Ostunen. 3. Septemb. 1577* sed altri decreti, il quale lo spenderà secondo l'ordine del Vescovo, applicandolo a luoghi pii, secondo il *Con. Trid. sess. 25. de reform. cap. 3.*, e delle multe, e della spese questo ne darà il conto nalla

nelli fine di ogn' anno lontani al Vescovo, e due Capitolari, *Sacr. Congr. Episc. 6. Septembris 1652.*, & *17. Februarii 1645.* si veda al *cap. 31.*, al *num. 4.*, nel *vers. 2.* Si dice: *ex causa*, perche deve farsi la Composizione, non per avidità di danaro, perche sarebbe un' estorsione, e delitto maggiore, *Farinacce quæst. num. 1.*, & *2.*, ma devo farsi con causa, e che sia probabile: *v. g.* se il Cherico fosse vecchio, *cap. contra 86. dist.*, o fosse minore, *l. auxil. ff. de minor.*, *Grammatice decis. 23.*, o perche il tempo del delitto fosse antico, *l. si diutinè*, *ff. de pænis*, o perche non sia stato solito a commettere delitti, *cap. licet 45. dist.*, *Farinacco loco cit. num. 10.* (Però ne' delitti di carne guardi il Giudice venire a composizione, senz' eccezion di persona medichi, e fes pari coll' esilio: Come parimente no' delitti manifesti, ed enormi, di lesa Maestà divina, di Sodomia (come detto abbiamo in questa Pratica *fol. 61.*, *num. 2.* (di Bestemia, d' Eresia, e di que' delitti, no' quali entra *de jure* la pena della deposizione., *Riccio in prax. 3. resol. 122.* (Si dice: *Pendende lite*, perche la Composizione si può ammettere solo *ante sententiam diffinitivam*, *Guazzino def. 24. cap. 1. num. 2.*, *Farinacco loco citato num. 9.*, *Riccio loco cit. resol. 123. num. 1.*, cioè, quando finito il processo informativo, secondo detto il *cit. DD.*, e ricevute le ragioni del Fisco; anzi dato le difese al Reo, o queste ricevuto, secondo il decreto della *Sag. Cong. in Lucen. 10. Maii 1652.*, riferito da Nicolio *in flosc. verbo Compositio*, nè la causa sia molto grave, e 'l tutto con il comodo di esso Reo: vale a dire, offerta dal Reo la composizione, acciò non vi sia timore per parte del Reo, che stà nelle carceri, e specie di concussione per parte del Fisco, si abiliti dalle carceri, *Guazzino d. f. 34. cap. 1. num. 2.* Ben vero però che so il Reo, essendo già stato condennato per sentenza diffinitiva volesse dire di nullità del processo, offerisse la Composizione, si deve ammettere, anco se pienamente costasse del suo delitto, perche la prova fu illegitima, e nulla, e perciò si direbbe *non verè* provato, *Farinacco loce cit. num. 7.* E se prima nelle nostre Curie solea ammettersi la Composizione, anco dopo la sentenza diffinitiva, la quale era più tosto, o grazia, o commutazione di pena (perche la Composizione si fa di cosa dubia, come qui sotto diremo), per la ragione, che il Vicario nella sentenza diceva: *Salva moderatione*, & *commutatione Illustrissimi Domini*, come detto abbiamo nel *cap. 29.* al *num. 4.*, *vers. 5.* Oggidì pel nostro Concordato nel *cap. 3. immunità personale art. 11.* affatto si proibisce a Vescovi ammettere una tale Composizione, sotto le pene, al Vescovo della restituzione del danaro, al Reo composto della nuova sua carcerazione, e dell' esecuzione della pena nella sentenza apposta, si vegga il Concordato *cit. in fin.* della *Pratica Civile.* Però, secondo noi, cessando lo *sgandolo* del popolo, e li *pericoli* considerati pae

sini primari dal nostro Sommo Pontefice, e contentata la Parte, anzi concordata, ben possono i Vescovi ammettere i Rei condannati alla Composizione pecuniaria: la quale in verità non sarà vera composizione, perche *non est de re dubia*, ma una vera commutazione di pena, o sia deminuzione, la quale *sapit naturam gratiæ*, *Capiblanco de Baron. n. 43.*, la quale ben appartiene al Vescovo nella sua Diocese, nella quale è maggiore del Prefetto Pretorio, *Guazzino cit. defen. 34.*, *cap. 5 num. 6.*, *Riccio cit. par. 4. resol. 123.* Si dice; *Sul dubio stato del delitto*; perche compilato il processo informativo, acciò non restino pregiudicate le ragioni sue, o il delitto non resta ben provato, o contro del Reo concorrono solo indizj leggieri, o il Giudice resta nel dubio, se veramente abbi l' inquisito commesso il delitto, di cui vien' imputato, in questi casi si ammette la Composizione *Farinacce loc. cit. num. 5. Guazzino d. fens. cit. cap. 1. num. 2*, ove dice; *transigimus de re dubia, paciscimur de re certa*, *in leg. 1. ff. de transactionibus*: Perche essendo pienamente provato il delitto, cioè per la Confessione giudizia l, o *concludente* del Reo, o per lo *legitimo* convincimento de' testimonj, non deve ammettersi la Composizione, ma deve venirsi alla sentenza condannatoria, secondo l' opinione di *Farinacce, loc. cit.*, presso *Puteo, Montelsone*, *Gabriele*, ed altri, acciò non venda la giustizia il Giudice, e non lasci impuniti li delitti, e li delinquenti, contro l' opinione di *Caravita supra n. 276* Si dice: *Concordato la Parte offesa*, perche mal si può ammettere *la Composizione* del delitto principale, (perche trattandosi di qualche incidente, come di comparirà la pena della contravenzione dell' esilio, o della contumacia incorsa, si ammette la Composizione senza la remissione della Parte, *Sanfelice loc. citat. num. 41.*) se non sia stata concordata la Parte, *in l. 1. Cod. de precib. Imper. offeren.* alla quale mai può pregiudicarsi, nè meno dal Principe, *Guazzino loc. cit. cap. 5. num. 43.*, *Farinacce cons. 46.*, *Bajardo a Claro quæst. 39. num. 43.*, *Capiblanco loc. cit. num. 18.*, *Tore in compend. decis. verbo compositio*, o nel nostro Regno ci sono le *Pramm. 4.*, & *8. sub tit. de compositio.*, e 'l consenso della Parte deve esser espresso, *Caravita rit. 272. num. 20.*, di modo che non basti, che la Parte non contradica, so non costi della sua *Remissione*, *Farinacco*, e *Guazzino loc. cit.*, *Sanfelice decis. 53.* E ciò s'intende, quando volte la Parte offesa non fosse renitente a concordarsi, essendo stato più volte richiesta; o essa non avesse dato causa al delitto, *Guazzino loc. cit. num. 5.*, o per altri casi, ne' quali non si ricercasse la *remissione* della Parte, notati presso *Sanfelice loc. cit.*, perche in tali casi si ammetterà la Composizione *non audito Parte*. E quante volte la Parte offesa non fosse presente *in loco judicii*, ne si sapesse, ove dimori, suole nella composizione mettersi la clausola: *de stando juri*, *si pars comparverit* cioè

ciò: se sarà contenta, resterà ferma la composiziona, e dovranno sodisfarseli la spese, e li danni, se richiesti &c. Si dice finalmente; *Ad effetto di redimere la vessazione della lite*; perche fatta la composizione, e pagato, o depositato il danaro, il Reo resta affatto libero, il processo resta abolito, nè affatto può essere molestato, *etiam novis supervenientibus indiciis* (e la composizione, o transazione fatta non induce confessione alcuna sul delitto transatto, ò composto sul dubio stato della caosa, e transigibile, è comune sentenza de' DD. presso *Farinacce loc. cit.*) ? e la ragione si à, *in cap. si de illis 25. quæst. 4.*, ova si dice *Absurdum est, ut peccata semel per compositionem dimissa, in ultionem iterùm redeant*, *Farinacco* a *Guazzino loc. cit.* E la composizione se sia trovata nulla, o perche non dubio più lo stato della caosa, o per altro motivo, non deve carcerarsi il composto, se prla non sia carziorato della nullità della composizione fatta: Anzi se sia stato carcerato senza detto cerzioramento, deve prima ponersi in libertà, *Vermiglia cons. 387. num. 2.*, *Peguiero decis. 39.* Però nelle composizioni fatte *super certo delicto, & post sententiam*, come sopra a tenore del Concordato, non dovranno prima cerziorarsi li Composti della nullità della lor composizione, perche già sono stati cerziorati dalla legge publicata nel Concordato, che *clamat ab anno 1741.*, ma potranno ben carcerarsi da Metropolitani, o da Vescovi viciniori, e da questi punirsi.

Al num. 3.

1 QUi erra all' ingrosso l' Autore, perche vi è che mischia la composizione in transaziene, non è il *Morelli*, come lo censura nel *num 5.* ove noi difenderemo il *Morelli*. Perche la convenziona che si fa tra il Reo, e'l Fisco si dice *stricto jure* composizione; e la convenzione che si fa tra il Reo, e la Parte offesa, si dica *stricto jure* transazione, *in leg. ab accusat. in princ.*, *ff. ad Turpill.*, *& in cap. fin. de transact.*, a l'una, e l' altra vengono sotto il nome di *convenzione*, come insegnano tutti li DD. *in rubr. de verb. obligat.*, *Rutea verbo compositio cap. 1. num. 4.*, *Farinacco quæst. 5.*, *num. 3.*, e se l' Autore adduce il testo *in leg. 1. ff de transact.* notato da Noi poco avanti, ove si dice; *Transigimus de re dubia, paciscimur de re certa*; ivi il testo intende della Transanzione *in genere*, e non della Transazione *in specie*, cioè della convenzione tra il Reo, e'l Fisco, a tra il Reo, a la Parte offesa, perche la prima la chiama Composizione, e la seconda Transazione *in leg. cit. ab accusat.*

2 E noi abbiamo detto avanti, che dal delitto commesso, perche nascono due Azioni, una in riguardo della Parte offesa, e l' altra in riguardo del Fisco, ben potrà, nel modo di sopra detto, e col Fisco, che le parti della Republica, a vendicar li delitti, il Reo componersi, e colla Parte offesa, a risarcirli tutti li danni, ed interessi, o a farseli rimettere, transiggersi, *Clara quæst. 58.*, *Farinacca qu. 4 num. 37.* Però della Transazione detto abbiamo nella *Pratica civile*, *verb. Transaziane*.

Al num. 4.

E' Verissimo che il Giudice Ecclesiastico ne decreto diffinitivo può riserbar la podestà di moderare, e diminuire la pena, ma non può di commutarla in pena pecuniaria, come abbiamo notato quì sopra al *num. 2.* presso il nostro Concordato, e si noti:

Al num. 5.

1 QUi difendiamo *Morelli* a torto censorato dall' Autore, perche chiaramente, e con tutta la distinzione *in manuduc ad prox. crim. §. 21. de compositionibus in n. 7.*, *& 8.*, *et num. 10.*, *11.*, *et 12.*, spiega la diversità della Composizione della Transazione, come la legge, chi à occhi;

2 Però per quanto quì dice l' Autore, tanto per la podestà del Vescovo, Vicario Capitolare, e Vicario Generale, quanto per disposizione del Concordato, si legga al *num. 1.* di questo *cap.* il *vers. 2.*

Al num. 6.

QUi vogliam dare la forma del Memoriale, che deve farsi dall' Inquisito = *il Cherico N. della Città N. di questa Diocese N supplicando espone, come ad istanza del Rev. Promot. Fiscale della Curia Vescovale*, o ad istanza di N. querelante, al Fisco aderendo, *si trova inquisito, e carcerato*, o trattenuto col mandato *per Civitatem &c.*, *per caosa* (e si narra la caosa) dalla quale *esso è innocente: e benche nel processo informativo costino contro di esso supplicante*, questo, e questo, *nientedimeno la tal caosa và così*, e si narrano le ragioni; *laonde le prove del Fisco svaniscono* ; (ed essendo la parte querelante, si dirà, avendo ottenuto la remissione dalla Parte, o l' escolpazione) *E perche ad esso supplicante si trova assegnato il termine alle difese da questa Rev. Curia, ed il supplicante intende redimere la vessazione della lite, evitare li dispendj, e l'altri incommodi, che nascer potrebbono dalla medesima, ed in niun conto confessando il delitto*, sed impugnati è ad illud, *cerca esser ammesso alla composizione, per la quale offre docati .... di modo che pagati questi in potere del Depositario delle multe, restino aboliti così il processo come l'inquisizione*, & in futurum *non sia in conto veruno molestato, anco se (che non crede) sopravenissero altri Indizj, e si ponga sull'istessa caosa al Fisco, ed alla Parte*, se vi fosse, *perpetuo silenzio, e così &c.*, *omni &c.* Questa Istanza a modo di memoriale si notificharà al Fisco, il quale proponerà, e narrarà le sua ragioni; ed indi, potendosi ammetter li

In-

Inquisito alla Composizione, si ammetterà col decreto, come siegue = *Rem.Dom. Vic.Gener. &c., facto de omnibus verbo cum Illustrissimo Dom. Episcopo, oc de ejusdem speciali mandato* (se sarà Vicario Capitolare, non ci varrà ne il *facto Verbo*, nè *de mandato*) *stante partis remissione, visis, consideratisque omnibus &c., ex causis &c., supradictum Clericum N. admisit ad oblatam Compositionem ducatorum .... pro tali delicto, & stante eorum deposito, facto penes N.* (e se il deposito non si fosse fatto, dirà: *quibus solutis in posse Dom. Depositarii mulctarum*) *processum abolevit, & in futurum nullatenus pro causa prædicta molestori mandavit, & Dom. Fisco, & Parti perpetuum silentium imposuit, & deinde illum excorcerari*, (e se stasse col mandato, si dirà, *tolli mandatum*), *& dimitti mandavit, & ita &c., omni &c.*

D. Ignazio Mottco d' Afflitto.

C A P. XXXIII.

Della Tortura.

S O M M A R I O.

Decreto di tortura si fà, quando il delitto è ultra relegationem, *e vi sono indicj* ad torturam, *e sua formola, num.* 1.

Tormento della corda è oggi più in uso, benche siano molte le sorti de' tormenti narrati dall' Autori, num. 2.

Tortura si dà oggi indifferentemente a Cherici, a Sacerdoti, ed a Nobili, num. 3.

Decreti diversi di tortura, e formole degl' atti di tormenti remessivamente, num. 4.

1 SI è detto di sopra, che fatta la monizione alla sentenza, se il delitto è provato pienamente, il Reo si condanna alla pena ordinaria, e se non è provato, o che le prove sono elise, il Reo s' assolva nelli modi, come s' è detto di sopra; ma quando il delitto, è *ultrà relegationem*, benche sia *citrò mortem*, e vi sono indicj a tortura, s' interpone decreto; *Quod talis Inquisitus, ut ex actis, torqueatur ad eruendam ex ore proprio veritatem, citrà præjudicium probatorum, & confessatorum, de Ros. tom.* 1. *cap.* 8. *num.* 91. *fol.* 130.

2. E benche sono più sorta di tormenti, ad ogni modo il tormento della corda è oggi più usitato.

3. Ed oggi indifferentemente si dà la corda a Sacerdoti, ed anco a Nobili, *Morelli* §. 10. *fol.* 126. *num.* 76., o possono detti Sacerdoti aver la corda per mano del Ministro laico in mancanza, che non vi sia Cherico, che sappia dare la corda, *Ricc. part.* 1. *decis.* 602., *Ambros. de immunit. Eccles. cap.* 18. *num.* 5.

4 E perchè l'istituto nostro è di dare le formole con brevità possibile; e questo capo di Tortura ricerca più lunghezza, però per le formole delli Decreti, ed atti di Tortura rimette il Lettore a quello, che saviamente ne à scritto *Morelli al* § 10., e *de Rosa* al *cap.* 8., e quando occorre di ripetere un testimonio laico, che à deposto contro il Cherico nella Corte laicale, e deve in tortura ripetere avanti il Giudice Ecclesiastico, vedasi la *Formola* data da *Sanfelice* alla *decis.* 248., *Broy.* al *cap.* 10, *num.* 74.

A D D I Z I O N E

Al num. 1.

1. FAbricato il processo *informativo*, cioè costato del corpo del delitto, e del delinquente, e questo costituto, cioè esaminato: Perfezionato il processo *offensivo*, o sia repetitivo; cioè legitimato il processo informativo per uno da' cinque modi, de' quali noi già dissimo; Compilato il processo *defensivo*, cioè ricevuta le difese dell'inquisito, si accingo il Giudice a condannarlo alla pena ordinaria, se resterà confesso, e convinto; cioè se per le difese fatte non siano state evacuate le prove del Fisco, anzi per quello sia restato esso inquisito convinto, o confesso, o alla pena straordinaria, per il difetto delle piene prove; o per qualche qualità che diminuisca il dolo del delitto; o finalmente ad assolverlo, o per la deficienza delle prove *ab observatione judicii*, perche nell' informativo non concorrono indizj contro lui sufficienti per la tortura; o per la *composizione*, o *transazzione* per il dubio stato del delitto, compilato l' informativo, e date le difese; o colla clausola *Novis supervenientibus inditiis*, non costando liquidamente dell' innocenza, ma presuntivamente; cioè non evacuati in tutto, e per tutto l'indizj, e le prove del Fisco, e manifestata la sua Innocenza, (come tutto detto abbiamo avanti); o finalmente assolverlo, perche mancate le prove necessarie per condannarlo, *fuit tortus, & non confessus*, a di ciò resta dire, acciò sappia il Giudice Ecclesiastico *Quando*, e *Come* debba ordinar la tortura a Chierici delinguenti (perche a Testimonj varj, vacillanti, sobornati, e che non volessero congruamente rispondere, o dire il proprio nome, l'abbiam detto ne' loro rispettivi luoghi (e *Quando* debba dichiarare l' Inquisito *immunitate non guardare*, secondo il Concordato.

Quando.

2. LA tortura, *est cruciatus corporis ad eruendam ob ore rei veritatem, jure introductus*, l'*Abate in cap. cum inter, de reg. jur.*, *Guazzino defen.* 30. *cap.* 2. *num.* 1. Si dice: *Cruciatus corporis*, perche dopo che nell'informativo si sono esaminati li Testimonj Fiscali, li quali non depongono *de visu* (perche le *de visu* basterabbono a condannarlo, *Farinacci q.* .. *n.* 28. *n.* 4. *& quæst.* 40. *n.* 40., *Guazzino loc. cit.*) contro del delinquente, ma solo per *indizi*; e dopo che è stato costituito esso Reo, e nel suo esa-

esame non abbi voluto spontaneamente confessare il delitto (come pur non volontieri dir il suo nome, e cognome); e dopo il secondo costituto con le solite particole *monitus* (essendovi l'Indizj sofficienti, de' quali detto abbiamo nel *cap.* 22. a sofficienza, per la tortura) si viene all' esame rigoroso, il quale si fa *per corporis cruciatum*, acciò il Reo per mezo del dolore si disponga a confessar la verità, *Scialoyo de tortura c.* 1., *Ambrosino de proc. infor. lib.* 4. *c.* 1. Si dice: *Ad eruendam ab ore rei veritatem*; perche il fine della legge è, acciò per il difetto della prove, non restino impuniti li delitti in pregiudizio della Republica, perche li scellarati colla speranza, che manchino le prove, più facilmente li commotterebbono: quindi vuole che si venga al remedio sossidiario della tortura, acciò per opra de' dolori, *conscientia motus*, il Reo voglia confessar il delitto, *in leg. cum solsam, in l. hoc quod placuit, Cod. de quaest.* Si dice *a jure introductum*, ne perche non è nell'arbitrio del Giudice dar la tortura, quando la voglia dare, ma ne' casi ordinati dalla legge, come nella mancanza delle prove necessario a condannare il Reo; nel caso che l'Inquisito non volesse dire il suo nome, o cognome; o che li Testimonio non volesse rispondero *congruè*, o fosse vario, vacillante, contrario, sobornato &c., nel caso della deposizione del socio del delitto, acciò faccia prova, o della sua confrontazione in faccia dell' inquisito nominato, come l'abbiamo dimostrato nel corso di questa Pratica: nel caso che vi fossero indizj gravi contro dell' inquisito non confesso &c., si anco perche la tortura deve darla *eum moderamine*, ed osservando molti requisiti stabiliti dalla legge, de' quali diremo appresso parlando del *Come*.

3. Inoltre, perche la tortura è pena maggiore dell'amputazione dell' una, o dell' altra mano, come si dice *in* §. *fin.*, *auth ut nulli judicum*, *Capecelatro decis.* 132. *num.* 16., e più grave di qualche pena pecuniaria, *leg. in servorum*, §. 1., *ff. de paen.*, perciò si deve imporre ne'soli *delitti*, per i quali *de jure* entra la *pena del sangue*, o *del corpo afflittiva*, *Claro quaest.* 64., *vers. praeterea &c.*, *Farinaceo de indit.*, *& tort. quaest.* 42., *num.* 3., *Guazzino loc. cit.*, *Locatello in Specul.* 5 *num.* 1: E nel nostro Regno per li *cap. tormenta*, *cap. si juste*, referiti anco da Grammotico *consil.* 15. *nu.* 4., & *cons.* 37 *num.* 15., e da *Follario in prax. verb. Rei induvati torquentur n.* 1 a., osservati nelle nostre Curie, stà disposto, che non possa condannarsi alla tortura uno, che non sia legitimamente convinto del delitto, per cui ci sia la pena *ultra relegationem*: Quindi non può darsi la tortura ne' delitti, che meritano la pena dell'esilio *Claro loc. cit.*, *Farinaceo quae.* 42. *num.* 9., *Gomesio var.* 3. *cap.* 13. *n.* 2., parimente ne'delitti, per i quali entrasse la pena arbitraria, perche regolarmente in questi non v'entra la pena afflittiva del corpo, *Mastrillo decis.* 191. *nu.* 34. con molti, purche dal processo non vi apparissero certe circostanze, ch' aggravassero il delitto, e per cui v'entrasse la pena corporale, *Concilia verb. tortura resol.* 11. *n.* 10. *Bargos de modo proced. ex abrupto quaest.* 23 *num.* 296. E tanto vero, che se uno commesso avesse più delitti, li quali *de se* divisi, non maritassero pena corporale ma *in se* uniti la meritassero, in questo caso neppure può darsi la tortura, *Farinaceo cit. quaest.* 42. *n.* 10., e *Scialoya loc. cit. num.* 13. Parimente, se per il delitto entrasse la pena corporale *de jure*, ma nelle difese, si fosse provata qualche circostanza, che diminuisca la pena corporale, benche non la tolga in tutto, puro non deve darsi la tortura, *Farinacco loc. cit. num.* 11., & 13., e *Scioloya loc. cit. num.* 24.

4. Si dà la tortura nella mancanza delle prove, come detto abbiamo, che bastino per condannare, *in leg. edictum*, ove li *DD. ff. de quaest.*, *Guazzino*, e *Clara loc. cit.*, onde se vi siano Testimonj *de visu*, che convincano il Reo, dovrà condannarsi, *Farinaceo quaest. cit.* 38. &c. *Guazzino defens.* 30. *cit.*, *Gomesio var. tom* 3. *cap.* 13. *cit. num* 20, però se li Testimonj *de visu* sono legitimamente, e per giusta causa repulsati, si metta il Reo nella tortura, *Guazzino defen.* 28. *cap.* 9. *num.* 2 & 3. E quali gradi di prove siano necessarj per dar la tortura, il diremo qui nel *Come*: e qualche volta per la probabilità degl'indizj sopravegnenti non si dà la tortura, come diremo qui sotto nel *ver.* 11.

5. Supposto, che nel processo Informativo concorrano contro l' inquisito legitimi Indizj, quali spiegaremo qui sotto, e'l delitto sia tale, che meriti la tortura, come detto abbiamo qui avanti nel *ver.* 3., non potrà il Giudice venire alla tortura, se prima non sia legitimamente contestata la lite con esso inquisito, cioè se non si è stato interrogato sul delitto principale coll' interrogatorio: *Nam ipse fecerit tale homicidium &c.* come detto abbiamo nel *cap.* 16 al *vers.* 3. *Costituta del R.*, perche la pietra angolare del processo criminale è la contestazione della lite, *in cap. unico*, *de litis contest.* a *Guazzino def.* 35. *cap.* 3., *Scialoya de tort. cap.* 6 *nu.* 4. &c. E non basta quando l'inquisito contestata già la lite, ma è necessario Innoltre che li sia stato dato il termine alle difese, e la copia dell' Indizj, come detto abbiamo avanti presso *Farinacco quaest.* 39. *num.* 3., il quale allega più Bolla de'Pontefici, e *Claro quaest.* 49. *vers. & hoc adeo &c.*, e s'intende, come dicono li *cit. DD.* anco ne' delitti atrocissimi, perche non devonsi negar le difese al Reo, *Carena de off. S. Inquis. par.* 3. *tit.* 10. *num.* 159., e *Merlino cent.* 2. *cap.* 33 *nu.* 1 t. Quindi se il Reo si ponesse alla tortura, *non datis defensionibus* o confessasse, la confessione farà nulla, & *confessione non obstante*, deve assolversi, *Farinaceo loc. cit. num.* 84., *Guazzino def.* 24. *cap.* 3., *Scialoya loc. cit. num.* 13. Però li Testimonj varj, vacillanti, sobornati &c. si torturano *non datis defensionibus*, ma osservandosi alcune cautele, delle quali detto abbiamo di questi parlando.

Co-

Comè.

1. SI deve dar la tortura *legitimè*, perche come detto abbiamo la tortura *est cruciatus corporis a jure introductus*, quindi deve darsi non solo *cum moderamine*, cioè per quel tempo prefinito della legge, e per i gradi suoi, come diremo quì appresso, nè da carnefice: ma anco deve darsi, *servatis requisitis a jure sancitis*, come dicono li DD. Perche la tortura è un esperimento molto pericoloso, *in leg. 1. §. quæstioni, ff. de quæstionibus*; ivi; *Plerique patientia, sivè tormentorum duritie, ita tormenta contemnunt, ut ab eis veritas exprimi nullo modo possit; Alique tanta sunt impatientia, ut in quovis mentiri, quàm pati tormenta velint*. Ne sono pieni li libri de' miserevolissimi Innocenti condannati, o perche la tortura non fu data legitimamente, o perche la confessione fatta nella tortura non fu verificata, o non fu verosimile &c. Molti adunque sono li requisiti.

2. Prima indifficultabilissimamente, e come condizione *sine qua* non si ricerca, che preceda il *Corpo del delitto* provato, altrimenti il processo, e quanto si fà è nullo, *Guazzino def. 4. cap. 1. num. 15., & cap. 3. num. 15., Carena, Scialoya*, ed altri. Purche però il corpo del delitto non fosse corrotto, perciò non potesse riconoscersi, a vedersi ocularmente, e constasse altrimenti di esso per i Testimonj, come detto abbiamo *in princ.* Anzi se il cadavere non si trovasse, e contro di alcuno concorressero indizj gravi, potra ben'egli mettersi alla tortura, a fine di scovrirsi il corpo del delitto, come dissimo con *Zuffo de inqit. procef. lib. 1. quæst. 20. num. 8.* benche ne' delitti dubj, o di prova difficile, come sono di veleno, di falso, di mandato, di delitto commesso di notte, fuora dell'abitato, nella selva &c. E' dottrina di *Baldo in leg. quicumque num. 25., Cod. de servis fugitivis*, di *Grammatico vot. 3. n. 5. & conf. 40. num. 7.* di *Bossio de inditiis nu. 170.*, di *Clara quæst. 64., vers. & ideò &c.*, che bastino indizj *leviora* a dar la tortura; e *Concilia verb. tortura resol. 2.*, con *Caprecelatro dec. 163.* vogliono il Giudice in questi casi *promptiorem* a dar la tortura.

3. Devono per secondo concorrere l'*indizj* (che sono la prova presuntiva) sofficienti alla tortura, contro del delinguente, non costato del dolinguente pienamente, cioè per testimonj *de visu*, o per un solo ne' delitti occulti, che sono la prova vera, *Claro quæ. 64. in princ. Farinacea quæst. 36. num. 229. & 231., De Lugo de just., & jur. disput. 37. sect. 13.* dicono che basta la prova semipiena per la tortura, cioè un testimonio *de visu*. L'indizj remoti, provati per due Testimonj contesti *de loco, & tempore* uniti, bastano per la tortura, *Claro cit. quæst. 22. in princ., Farinaceo quæst 37. num. 13., Guazzino defens. 30. cap. 31. Cavaiola verb. inditium res. 5.*, e quando si uniscono noi l'abbiamo detto avanti. Però è certo *in jure*, che per la tortura devono concorrere l' indizj legitimi, cioè quelli approvati *a jure, in l. 1., §. 1., ff. de quæst.*, e quali li spiega *Ambrosino de procas. infor. lib. 4 num. 15.*, seguitato da *Concilio* con innumerabili DD. *verb. tortura resol. 9, num. 3. & 4.*, che siano *gravi, verosimili, chiari*, e *non equivoci*, e provati per testimonj.

4. E che tali siano, dipendono dall' arbitrio del Giudice; perche qualsivoglia fatto variandosi per una minima circostanza, non hanno ne la Legge, nè li DD. potuto assegnare una certa regola per questi indizj, *Gomesia var. 3. tom. cap. 13 nu 13., Claro quæst. 20 post princ., Farinacea quæst. 35. num. 192., Peguera decis. 17. num. 9.* però l'arbitrio non deve esser libero, ma regolato, così dalla legge, come dall'autorità de Dottori, come spiegano li *cit. DD.* con mille altri; li quali sebbene tutti gridano, che l'*indizj sono arbitrarj*, intendono dire, che questi stan riposti nel giusto giudizio del Giudice, il quale per la tale, e tale circostanza, che concorre nel fatto, voglia conoscere, e giudicare, se per quella azione, o segno prossimo, o remoto del delitto, s'acquieti l'animo a così credere, e così basti, o non basti per la tortura: Perche tutta la forza dell' indizio, che si chiama *grave, verosimile, chiaro &c.* e così sufficiente alla tortura, consiste in quelle prove, ch'appajono nel processo, e le quali inducano l' animo a credere, che tal inquisito abbi lui commesso il tal delitto. Tutto ciò si veda dilucidato nel *cap. 22.* di questa Pratica, ove d'ogni sorta d'indizio detto abbiamo, e quale sia sufficiente per la tortura, e quale nò; Donde il Giudice si regolarà tanto per dar la tortura a suoi Rei, quanto per dichiarare trà lo spazio di un mese *pro, & contra* de'laici estratti oggidì a tenore del *cap. 2. Immunità locale* del Concordato dalle Chiese, e carcerati dalla Curia laicale, dell'*immunitate gaudere, vel non gaudere*, come stà ordinato *loc. cit. art. 5.* ove si legge: *Perche possa il Vescovo dichiarare, che l'inquisito non goda del beneficio dell'asilo, bastino l'indizj ad torturam.* Esortandolo noi a regolar bene il suo arbitrio sull' indizj, tanto per la propria coscienza, quanto per la difesa dell' Immunità Ecclesiastica, ed altrettanto per la difesa de'poveri Rei, che ricorsero al sacro Consucio.

5. E quì riflettiamo: Che concorrendovi l'indizj alla tortura, contro dell' inquisito, sia nell'arbitrio del Giudice, o metterlo nella tortura, o condannarlo alla pena estraordinaria: metterlo alla tortura, perche già questa può darsi: condannarlo alla pena estraordinaria, perche sebbene non costi *plenè* del delitto, perche merita la tortura, ch'è pena grave assai, come abbiamo detto quì sopra nel *ver. 3.*, può anco meritar qualunque altra pena, che non sia ordinaria: E questa è opinione sicura, e che deve prevalere *in judicando*, contro l'opinione de' Moralisti, di *Sarmiento select. interpret. lib. 1. cap. 1.* di *Sanchez consil. moral. tom. 3. cap. unico, dub. 12. num. 4.* e di *Diana tract. 6. de tor-*

tura in Tribun. S. Officio resol. 18, li quali vogliono, che in tali casi l'inquisito debba assolversi *ex hactenùs deductis* più tosto, che mettersi alla tortura; perche la pena estraordinaria ancor'è pena, la quale non deve inferirsi, quando non costa del delitto. Però la ragione che a noi persuade nel giudicare il contrario si è, che per lo più l' uomini scellerati restarebbono impuniti, perche rare volte del delitto costa pienamente; poicche anco nella tortura di cento, appena uno confessa, come dimostra l' esperienza; e ciò sarebbe anco in grave pregiudizio della Republica. Quindi l' accorto Giudice si regolarà così: Dalla qualità del fatto, della persona, e delle circostanze, concorrendovi l' indizj alla tortura, ed essendo espediente alla Republica qualche vendetta del delitto commesso, o metter l' inquisito alla tortura, (perche se in essa confessarà a forza de'tormenti, ci sarà la ratifica della detta confessione *extra torturam*, come diremo quì sotto, e'l termine *ad dicendum adversus confessionem*, in suo favore). O condannarlo alla pena estraordinaria, (dalla quale porrà appellarne, se vorrà difendersi) se dubiti, che della tortura non ne farà conto, nè n'avrà paura: Tutto ciò è indifficoltabile presso *de Franchis decis.* 571., *Rovito ad pram.* 3. *de litibus, Menochio de arbitr. lib.* 1. *quæst.* 92. *n.* 3. e *Conciolo verb. torturo resol.* 8., ove questo tratta di condannare il Reo alla pena estraordinaria, quando per qualche difetto del corpo non potesse condannarsi alla tortura.

6. Innoltre riflettiamo: Che non solo concorrendovi l' indizj gravi, de' quali detto abbiamo, che inducono il Giudice a credere, che tal inquisito abbi commesso il tal delitto, cioè de' sufficienti alla tortura; ma anco concorrendovi l' indizj indubitati, li quali senza verun' esitazione movono l' animo del Gidice a credere, che tal inquisito sia egli stato quel, ch' abbi commesso il tal delitto, in modo che non possa persuadersi a credere il contrario; (ch' è proprio dell' indizio indubitato, secondo l'opinione commune, presso *Caballo cas.* 288. *num.* 10., *Guazzino def.* 33. *cap.* 15., *nu.* 1., *Farinacco quæst.* 36. *num.* 39, & *quæst.* 86. *n.* 67., *Rovito decis.* 63., *Capecelatro decis.* 163., che non possa condannar il Reo alla pena ordinaria, così *Fallerio in prax. verb. deneur capitale &c. num.* 24., *Claro quæst.* 20 *vers. scias &c.*, *Caballo loc. cit.* ed altri, per la chiara ragione espressa *in leg. fin.*, *Cod. de probat.*, ove si dice: che a condannar il Reo si ricercano prove, che siano *luce meridiana clariores*, *Franchis decis.* 372., *Tesauro decis.* 13., *Rovito decis.* 63. *cit.* Purche non si trattasse di delitto eccettuato, come nell' Assassinio, *in cap. pro humani*, *de homic. in* 6., Nefando, Eresia, Simonia; Falsità di moneta, *Claro §. assassinium, ver. præterea &c.*, *Farinacco cit. quæst.* 86. *num.* 41., *Riccia decis.* 132. *par.* 4., & *decis.* 29. *nu.* 2. *par.* 3., *Sanfelice decis.* 398. *n.* 4. e nel delitto della Sollecitazione, secondo l' ultima Bolla del nostro Regnante Pontefice Benedetto XIV., registrata da noi avanti nel delitto *della sollecitazione*; ne' quali delitti le nostre Leggi per le difficoltà delle prove, si contentano dell'indizj indubitati, per imponersi la pena ordinaria. Quando dunque concorrono l'indizj indubitati, non evacuati nelle difese, stà nell'arbitrio del Giudice, o metter il Reo nella tortura, o condannarlo alla pena straordinaria anco corporale, se la gravità del delitto ciò richiede, *Grammatico decis.* 42., & *vot.* 21. *num.* 8. *Farinacco cit. quæst.* 86 *num.* 23., *Scialoya de tort. cap.* 4. *num.* 16., e quando si facesse il decreto della tortura, ricorda *Concilio ver. torturo resol.* 17. *nu.* 3. che ci si apponga la clausola, *sine prejudicio probatorum*, come riflette in questo *num.* 1. l'Autore con *de Rosa*.

7. E seguitando li requisiti *de jure*, a far che la tortura sia legitima. Terzo: che la *lite già sia contestata* coll'inquisito; cioè sia già costituito, e domandato sul delitto principale coll' *inter. Num. ipse fecerit tale delictum?* Parimente. Che li sia stato dato il *termine* per le sue difese colla *copia de' Reperti*, come detto abbiamo quì avanti parlando del *Quando* nel *ver.* 5.

8. E prima di stendere il decreto per la tortura. Quarto si ricerca: Che sia fatta al Reo, e suo Procuratore costituito negl'atti la *monizione ad dicendum, et ad sententiam*, secondo la formola data dall'Autore nel *cap.* 29. al *nu.* 1., la quale monizione notificata, così all'inquisito principale come al suo Procuratore; e fattane la relazione nell'atti: Passati alcuni giorni, ne' quali possa coll' Avvocato, e Procuratore del Reo discutersi de'meriti della causa, farà finalmente il Promotor Fiscale *pro veritate* l'istanza nel processo, nella quale fondarà chiaramente le sue ragioni, del tenor che siegue: *N. Promotor Fiscalis Curiæ Episc. N. dicit, ex visitatione corporis delicti, et actis jam constare, quod sub die . . . . . mensis . . . . . anni . . . . . Petrus de N. fuit interfectus pilis plumbeis infocatis ictu archibusii in cum exoneratis; et successivè quod ictus ille fuit exoneratus a Sempronio; nam testes deponunt adisse statim, Petro vulnerato, illum aufugisse ad Ecclesiam Sancti N.* (e quì seguitarà a narrare tutti l' indizj, e le prove fatte). *Ex quibus apparet dictum Semproniumesse gravibus, vel urgentissimis indiciis convictum*, (secondo la qualità del fatto ricercarà). *Instat propterea illum torqueri sine prajudicio probatorum, vel confessatorum* (e senza questa clausola, se l'indizj non siano indubitati, come detto abbiamo quì al *Come* nel *ver.* 4.) *ita etc., omni etc.* Ricordando, che nella narrazione di qualunque indizio in questa istanza il Fisco nomini i Testimonj, e li numeri delli fogli del processo di qualunque deposizione; acciò così il Giudice l' abbi presso sotto l' occhio, come acciò la verità corrisponda a detto.

9. Quindi a prima di stendere il decreto a tenore dell' istanza Fiscale deve considerare il Giu-

Giudice le *Circostanze* del delitto, perche secondo, che questa san crescere, o diminuire il delitto, così crescerà, o diminuirà il tormento, *Farinacia tit. de tortura n. 16*, *Clara quaest. 64. versnunc de gravibus &c.*, *Cartario de interr. Reis lib. 4. cap. 1. num. 132.* E li gradi della tortura si considerano dalli DD. così. Ne' delitti leggieri, o gravi, ma senza indizi indubitati, danno la corda per poco spazio di tempo, di modo che non vadano a rivoltarsi le braccia, *Follerio in prax. veb. Rei indurati torquean-tur num. 27.* Ne' delitti gravi, e che meritano pena di corpo afflittiva, e l' indizj sono *plenè* provati, danno la corda per un' ora intera, *Folleria loc. cit. nu. 17.*, *Carearia loc. cit. n. 98.*, *Farinaceo quaest. 38. num. 48.* Ne' delitti atroci con indizj indubitati, la corda di un'ora la crescono, e la fanno *acrè*, mettendo trà l'uno, e l'altro piè ligato un legno, a fine di stringer più la fune; o legando un peso a i piè, o gettando l'acqua gelata nelle spalle, o nel petto nudo; (quale avanzamento di tormento nelle nostre Curie s'ordina *in ipsa actu torturae*, come si vede appresso nella formola, *Genuense in prax. cap. 70. num. 18.*) Ne' delitti atrocior coll'indizj indubitati la corda data per un'ora, e così tormentosa, si replica, perche la prima tortura si è data *citra praejudicium probatarum*, coma detta abbiamo: se il Reo, o perche robusto, o per altro ignoto maleficio, dopo che averà sofferto mezz'ora di corda nella seconda tortura si scende, e nel dì vegnente, prima se li radono i capelli, e le ciglia dell'occhi, così per non potersi fotto di essi collocar qualche malificio, come pure acciò vedorosi nello specchio tanto deforme, inorridisca, tema, e confessi poi si solleva nella corda per un' altra mezz'ora *Locatello inspect. 2. num. 11. cum seq.* O se nella replica della tortura nella prima mezz'ora, poco faccia conto della corda il Reo, nel dì vegnente li dan non più per altra mezz'ora la corda, ma per intere ore diece il tormento della *Vigilia*, a tenore della Costituzione 71. di Paolo V., riferita da *Scannarola de visit. carcer. lib. 2., cap. 4. n. num. 1.*; Come pur questo tormento crudelissimo lo danno a Rei, che non possono appendersi alla fune, e ne delitti atrociori. Parlmente deve il Giodice riflettere all' *età*, e *sessa* dei delinqnente, come pure alla *carporatura*, perche ne' *viziaci* in qualche parte del corpo, e che non possono appendersi alla fune, ne' *minori* ch'han passati la pubertà, cioè l'anni 14., il quali per l'imbecillità dell' età, ne' *vecchi*, o *mal'acceti*, e nelle *donne*, li quali, e le quali per la fragilità della corporatura, e del sesso non soffrono il tormento della corda, si pratica il tormento de' *sibili* (purche i loro delitti non sian atroci, o dabbano sottomettersi alla tortura), *Locatello inspect. 1. n. 51.*, *Farinaceo quaest. 38. n. 68.*, e quello delli *tasselli*, o sia della *stanchetta*, *Farinaceo loc. cit. num. 67.*, e *Locatello loc. cit. num. 46.* con altri: La *stanchetta* si dà: prostrato a terra il Reo, metre il nudo tallone del piè trà due tasselli di ferro concavato, o poi questi si stringono, *Ambrosino de prac. infor. lib. 4. cap. 11* Li *Sibili*, sono cinque piccole verghe di legnio gionte trà le cinque deta dell'una, e dall'altra mano, e ligate, le quali ben poste, e ligate per qualche spazio di tempo, cioè per una mezz'ora dan un tormento notabile, *Locatello loc. cit. n. 7.* Ne *minori*, che son prossimi alla pubertà, cioè delli 10. anni avanti, quando dovrebbonsi metter alla corda, si ligano collo mani in essa corda, e poi si battono con la ferola a spalle nude, almeno per trè *miserere*, *Ambrosino loc. cit.*, *Cartario de interr. Reis lib. 1. cap. 1. num 49*; e s' indende dopo che a questo sarà stato dato il Curatore, ad ogn' atto, acciò riesce ogn' uno legitimo.

10. Considerate le *circostanze* del delitto, a fine d'applicare li gradi del tormento; e l'*età*, o la *fragilità* del sesso, o la *viziatura* del corpo del delinguente, a fine d' applicarvi il dovuto tormento. Sesto: stenderà il decreto *della corda*, nel tenore che siegue = *Dom. sedens &c.*, *visa pertinacia, & abstinatione ipsius Constituti, visisque, ac consideratis omnibus actis, tantum depositionibus, & inditiis contro ipsum existentibus*; *& signonter* (quì si descrivano tutti l'indizj gravi, cavati tanto dall'informativo, quanto dal costituto del Reo, in epilogo) *ad finem habendi veritatem ex propria ipsius ore, mandavit ipsum constitutum adduci ad locum torturae, ibique spoliari, & funi opplicari, & ità &c.* Per il decreto della *corda acre* descritti tutti l' indizj indubitati, come quì nel decreto: *Mandavit torqueri acriter tormento funis, stringentibus* tot *funiculis*; vel *appensa* tanto *pandere in ejus pedibus*; vel *aspergenda ejus dorsum aqua frigida, citrà tamen praejudicium probatorum, & ità &c.* Per il decreto della *vigilia* = *Tunc Dominus visis &c* come sopra: *Et cum tormento funis ipse Reus torqueri non posset*; vel *videretur parvopenderet*; vel *attenta atrocitate criminis, cum jam torturae supposit us, nihilfassus fuisset, & inditia contra ipsum laborantia, minùs essent elisa, mandavit ipsum Constitutum adduci ad locum tormentorum, ibique spoliari, ligari, & in tormento vigiliae poni, & ità &c.* Per il decreto della *stanchetta* = *Tunc &c.* come sopra, *&. ipse constitutus tormenta funis, quia manu sinistra carens*; vel *quia ruptus in genitalibus &c. torqueri non posset, mandavit eundem constitutum duci ad locum tormentorum, ibique taxillorum tormento, quod stanchetta nuncupatur, supponi, & torqueri* = Per il decreto de' *sibili* = *Tunc Dominus visa pertinacia ipsius constituti, visis &c., pro veritate habenda, cum aliter ab eo haberi non posset, & ipse constitutus tormento funis, ob minorem aetatem*, vel *ob imbecillitatem aetatis*, vel *sexus &c.*, *torqueri non valeret, mandavit eundem ad locum tormentorum adduci, ac tormento sibilorum supponi, & cruciari* = Per il decreto della *ferola* = *Tunc Dominus &c. mandavit ipsum constitutum adduci ad locum tormentorum, ibique spoliari, & ad funem manibus ante faciem alligari, ad effectum, ut ferula caedatur per tres miserere, cum* sic

ob ejus mineriam aetatem torqueri minimè valeat.

11 Prima però di metter in esecuzione il decreto delli tormenti, particolarmente della corda, ordinerà il Giudice al Carceriero, che ponga alla larga un giorno avanti l'Inquisito e non lo permette nè mangiare, nè bere almeno ore dieci prima della corda, perche altrimenti sarebbe di gran danno al torturando, *Novario de grav. Vassallorum, gravam.* 181., *Scialoya de tort. cap.*8.*num.*1., il quale vuole, che il Giudice nell'atto della tortura debba adoperare l'orologio a polvere l'altrimenti sarà tenuto d'eccesso. Poi cacciato dalle carceri l'Inquisito, si presenta innanzi al Giudice, *pro Tribunali sedente*, e datogli il giuramento si ammonisce due, o trè volte, acciò dica la verità, nel tenor seguente = „ *Die &c.*, mensis &c., anni &c., in Civitate &c. „ & coram Dom. Vicar. &c., sedente &c., „ atque &c., *Eductus* fuit e carceribus N. „ de quo supra, qui delato juramento ei veritatis dicendæ, prout juravit tactis &c., fuit „ per Dom. = *Inter.*, *& monitus*, ut velit „ tandem secedere a tot mendaciis, & diversimilibus responsionibus per eum in suis constitutis datis, cum ex deductis possit ipso Constitutus apertè cognoscere, nullum negandi „ locum esse sibi relictum = *Resp.* Io hò detto la „ verità, e non hò detto bugie = „ *Et Dom. dicente*, & ipso Constit. monente ad veritatem „ super præmissis aperiendam, quam usque adhuc minimè voluit dicere; nec expectat, quod „ pro illa habenda contra ipsum deveniatur ad „ opportuna juris, & facti remedia, prout adveniet, nisi ad dictam veritatem super præmissis fatendum se disponat. = *Resp.* Io hò detto la verità, e non hò altro che dire: e se mi volete dar tormenti, pazienza; ma vol mi fate torto = *Tunc Dominus &c.* come sopra quì nel *vers.* 8. s'interponerà il decreto secondo il tormento: dopo qual decreto interposto si viene all'atto della Tortura subito, come siegue = „ *Qui sic adductus*, dum spoliaretur, & „ ligaretur, fuit per Dom. benignè *monitus*, & „ hortatus, ut tandem liberè veritatem dicat, & „ recedat ab ejus pertinacia, nec expectet, quod „ elevetur, prout elevabitur, quatenus adhuc „ in ejus obstinatione persistat. = *Resp.* Sign. non posso dir' altro &c. = „ *Tunc Dominus* „ cum videret ipsum constitutum omninò recusare veritatem fateri, eumdem jam spoliatum, „ ligatum, & funi applicatum mandavit in altum elevari. = *Qui sic elevatus* cœpit clamare, Santo Antonio, Madonna santissima „ &c. = *Interrog.*, *& monitus*, ut non patiatur „ in tormentis ulteriùs detineri, sed veritatem „ libere fateatur. = *Resp.* Io non hò altro, che dire: Sign. calatemi, mi moro &c. = *Per l'atto del tormento della Vigilia* = „ Qui sic in „ tormento prædicto natibus denudatis, brachiis „ post terga vinctis ad veritatem fatendam. =

Resp. &c. = „ & currente hora tali, ecit, „ vel dixit *hoc*, *& hoc* &c., cumque stetisset „ in dicto tormento per spatium decem horarum, & aliud ab eo haberi non posset, Dominus mandavit ipsum Const. deponi, dissolvi, „ brachia eidem reaptari, revestiri, & ad locum suum reponi. *Per l'atto della Tortura Acre* = „ *Tunc Domin.* cum videret „ ipsum Constit. torturam parvipendere, & „ ob ejus robusticitatem, *vel* taciturnitatem „ quasi non sentire dolorem, mandavit funem quassari, & moveri absque ictibus: „ *vel* mandavit funem quassari, & affici „ duobus ictibus, *vel* ad ejus pedes alligari „ baculum, ut distractis tibialibus penderet „ ad ejus pedes apponi ferreos compedes: *vel* „ alligari lapidem librarum . . . in pedibus. „ Qui sic quassatus, effectus, *vel* distractus: „ *vel* quibus appositis, cœpit clamare, *vel* cœpit „ dicere (e si scriverà quanto dic.) *Per l'atto della stanchetta* = *Qui sic adductus*, antequam „ dicto tormento supponeretur, fuit pluriès per „ Dom. benignè monitus ad veritatem fatendam, alias dicto tormento supponatur. *Resp.* „ *&c. Et cum veritatem* fateri nollet, Dominus „ mandavit ipsum Const. dicto tormento supponi, & in eo cruciari. = *Qui sic tormento* suppositus in terra prostratus, talo pedis dextoris „ *vel* sinistri denudato inter duos ferreos taxillos „ concavos posito, & eu lode carcerum eos stanghetta comprimeote, clamare cœpit; Ohimè, „ Sant' Antonio *&c. Et cum in dicto* tormento „ stetisset per spatium duorum *Miserere*, & aliud „ ab eo haberi non posset, Dom. mandavit eumdem Const. a dicto tormento amoveri, & ad „ locum suum reponi, animo &c., (cioè di replicarcelo per un'altra volta) *Per l'atto de Sibili.* = „ *Qui sic adductus* antequam Sibila ad „ ejus manus accomodarentur, fuit pluries per „ Dom. benignè monitus ad veritatem fatendam, „ quià alias dicto tormento cruciabitur. *Resp.* „ &c. = *Et cum veritatem* constanter nollet „ fateri, Dominus mandavit dictum Const. eidem tormento supponi, & in eo torqueri. = „ *Qui sic tormento* suppositus manibus ante junctis, & inter binos eatum singulos digitos sibilis accomodato, & custode carcerum illa funiculo currente fortitèr comprimeote, clamare cœpit alta voce; Ohimè; Sant' Antonio, *&c.* = *Cumque* in dicto tormento sic suppositos „ stetisset per spatium trium *Pater noster*, & „ aliud ab eo haberi non posset, Dom. mandavit, eumdem Constit. a dicto tormento amoveri, & ad locum suum reponi, animo &c. „ cioè di replicarcelo per un'altra volta). = *Per l'atto della Ferola* = *Qui sic adductus*, spoliatus, & manibus ad funem ante faciem alligatis, fuit pluries per Dom. benignè monitus „ ad veritatem fatendam, & quod non patiatur „ ferula cædi, prout cædatur, si in ejus obstinatione perseverabit. = *Resp. &c.* = *Tunc* „ *Dom.*, cum præfatus Constit. in ejus obstinatione

tiona persisteret, mandavit ipsum per carcerum cu todem ferula cædi. = *Qui* sic cum cæderetur, clâmavit voce magna, Ohimè: Madonna Santissima, *&c.* = „ *Et pluries monitus* &c. = *Respon. &c.* = *Tunc Dominus*, cum pluribus, & pluribus verberibus cæsus ipse Const. nihil fateri vellet, & aliud ab eo haberi non posset, mandavit ipsum dissolvi, revestiri, & ad locum suum reponi, animo &c., cum stetisset sic in dicto tormento suppositus per spatium trium *Miserere*. (E se li potrà replicare per un' altra volta).

12 Se nell' atto della Tortura il Reo cercasse di voler evacuare il ventre = „ *Tunc Dominus* ad effectum, ut corpus levaret, mandavit ipsum Constit. levitèr da tortura deponi, animo tamen &c. = *Qui sic depositus*, & facta sibi per Dom. facultate evacuandi corpus mox reductus coram Dom., dixit. *Signore abbiate compassione di me. Qualche volete voi, che io dico, dirò &c.* = „ *Et cum* videret Dom. sibi verba dari, & non veritatem, mandavit dictum Constit. iterum in funem elevari pro continuatione tormentorum. = *Qui sic* elevatus nihil dixit. = *Et licet* pluriès per Dom. interrogatus, & monitus fuisset, nihil tamen unquam respondere curavit. *O se si vedesse venir meno.* = *Et cum* dictus Constit. videretur in tormentis deficere, &c. Dominus mandavit ipsum levitèr de tortura deponi, & super sede lignea accomodari. = *Qui sic depositus*, cum, licèt plurièṡ interrog., commotus, & quassatus responsum non daret, nec ad animum rediret, immò semimortui imaginem præseferret, Dom. mandavit in ejus faciem aquam frigidam aspergi: *vel* ejus frontem, tempore, & nares ex guttato rosaceo madefieri: *vel* nares sulphure, & petiis lineis accensis suffumigiari &c. = *Quibus peractis*, præfatus Constit. in se rediens, fuit per Dom. interrogatus &c., *il quale se dicesse ebiocchiare, e scuse a fine di scanzare la nuovo tortura, a cautela si chiamerò il medico, do cui fatto osservare, se dica, questo non osservi pericolo per la nuova corda, si replicarò.* = *Tunc Dom.* mandavit vocari N. D. Doctorem Physicum carcerum, ad effectum inspici faciendi dictum Constit., an verò aliquo morbo, vel accidenti laboret, quominùs ulteriùs torqueri valeat. = *Qui N. vocatus*, delato sibi juramento veritatis dicendæ, proùt tactis &c. juravit, ac sibi per Dom. mandato, ut præsentem Constit. benè inspiciat, & an ulteriùs in tortura sine periculo procedi possit, referat: dictoq; re Constit. per ipsum benè viso, & inspecto, ejusque pulsibus, fronte, & pectore manu pertentatis; ad opportunas Dom. interrogationes = *Resp. &c.* = *Tunc Dom.* visis, & auditis prædictis, mandavit ipsum Constit. denuo in funem elevari, &c. *O finalmente se nella Tortura promettesse dire la verità, subito che sia calato.* = „ *Tunc Dom.* stante promissione prædicta, & ad effectum prædictum tantum &c., animo tamen &c., mandavit ipsum Constit. leviter de tortura deponi, & super scamno ligneo accomodari = *Qui sic depositus*, & accomodatus; fuit per Dom. interrog., ut promissam veritatem modo fateatur, = *Resp. che volete io dica? Io non ò fatto questo male, non sò altro che dire: Signore mi straziate a torto. Et monitus*, „ ut recedat ab hujusmodi subterfugiis, & promissam veritatem dicat; quia alias continuabantur tormenta, & denuò in altum ipse elevabitur. = *Resp. Fate, che vi piace: io non ò commesso questo delitto &c.* = „ *Ex tunc Dom.* mandavit ipsum Constit. in altum elevari. = Qui sic elevatus, clamavit; *Ohimè. San Pietro. San Paolo &c., e poi non à parlato più.*

13 Se nelli tormenti non avrà confessato il Reo, terminarà l' atto, come siegue: *Et cum stetisset in tortura, sic elevatus, per spatium unius horæ integræ ad horologium pulveris:* vel: *cum stetisset in tormento Vigiliæ, sibilæ, stanchettæ, ferulæ &c. Dom. mandavit ipsum Constit. leviter deponi, dislegari, brachia reaptari, revestiri, & ad locum suum reponi, animo &c.* (cioè di darseli nel dì seguente per un' altra mezz' ora li stessi tormenti, o diversi) *Qui sic depositus, dum disligaretur, & brachio sibi accomodarentur, clamabat fortiter: Ohimè: Ohimè: sa piano &c.* E perche il Reo torturato non può sottoscrivere, non è necessario, che questo sottoscriva dopo la tortura, ma basterà, che sottoscriva il Giudice, e'l Cancelliero, *Scialoya de tort. cap. 8. num. 30.* E nel dì seguente, non confessando nella repetizione della tortura, o dell' altri tormenti, il Torto, e non Confesso si rilasciarà nel modo che siegue. *Rem. Domin. &c., visis actis, consideratisque omnibus, tum in jure, tum in facto considerandis, audito Domino fisci Patrono, mandavit suprodicto N. Inquisitum de* . . . (e si spiegan li titoli nel delitto) *tortum jam, & non confessum, liberari, prout liberavit, præstita cautione ducatorum* . . . . *de se præsentando ad omnem ordinem Curiæ N., novis supervenientibus inditiis, & ito fieri &c., & omne mandatum necessarium, & opportunum relaxari, prout relaxavit &c., omni &c.* E quì si riflotta. Di due maniere si rilascia l' Inquisito. I. Se non vi siano indizj sufficienti per la tortura, questo, senza contestarseli la lite, si assolve *ob abservatione judicii*, come detto abbiamo quì sopra *in princip.* di questo *num.* 1. II. se vi siano indizj sufficienti, e non esso seco contestata la lite, sia stato questo torto, e non confesso; nel qual caso l' Indizj s' evacuano per la tortura: e secondo lo stilo delle nostre Curie si rilascia *cum cautione de se præsentando &c., Guazzina defen. 2. cap. 7. n. 14.*, e qualche volta, e si noti, per la proba-

bilità

bilità dell' Indizj, che facilmente sopraverranno, il Reo non si tormonta, acciò l' Indizj non vadano ad evacuarsi; ma si consegna a tuta persona *cum cautione de illum exhibendo ad omnem ordinem &c.* Nè si lasci avvertire; Che sa il Tormentato sia gravato d' Indizj indubitati, non dovrà rilasciarsi, perche per la tortura tali Indizj non si evacuano; e perciò dovrà condannarsi alla pena, o d' esilio, o di relegazione, o di galea.

14. Se il già tormentato abbi confessato, si riceve la sua deposizione, e si termina, come terminano l' altri constituti *del Reo*, con la protesta del Fisco *circa favorabilia tantum*, come detto abbiamo nel *c. 26.* nel *ver. 3.*, o basterà che si sottoscriva dal Giudice, e Cancelliero, non potendola sottoscrivere esso tormentato; E poi nel dì segente si dovrà far ratificare la detta confessione. Quindi, perche la confessione fatta *in tortura* per lo più suol esser *ex dolore, & impatientia* de tormenti, *in leg. 1., §. si quis ultrà, & in §. quæstionis, ff. de quæstionib.*, e la sperienza ci à mostrato, molti innocenti aver confessati i delitti non commessi, presso *Claro quæst. 64.*, *Cartario lib. 4. c. 1.* *Locatella inspect. 3.*, ed altri, ragionevolissimamente è, che la confessione fatta *in tortura* non pregiudichi, *in leg. 1., §. 1., ff. de quæst.*, *Guazzino def. 30. c. 35.*, *Claro loc. cit.*, ed altri (a confessione fatta *in tormentis* si dice, anco quella fatta *in loco tormentorum, in præparatoriis tormentorum*, perche fatta *in faciem, & metu* de' tormenti, *Guazzino loc. cit.*, *Bajardo a Claro loc. cit. n. 129.*, *Farinacco quæst. 83. num. 70.*). Perciò la confessione così fatta, deva *extra torturam, extra locum tormentorum* ratificarsi, acciò non dicasi durare il meto, *Follerio in prax. verb. & si confiteb. n. 81.* e *Farinacea loc. cit. nu. 71.*, e deve farsi tal ratifica dopo cessato il dolore, e passato il timore, o nel dì seguente, ad arbitrio del Giudice, *Guazzino*, *Claro*, e *Farinacco loc. cit.*, e deve farsi *in banco juris, & Judice pro Tribunali sedente*, altrimenti non si direbbe confessione Giudiziale, *Riccia decis. 318. par. 4.*, *Claro quæst. 21. vers. sed sic &c.*, *Farinacco quæst. 81. num. 50.*

15. La formola della ratifica è, come siegue. *Die &c. mensis &c. anni &c. in Civitate &c. et coram Dom. N. sedente &c., meque &c. = Constitutus personaliter N., de quo supra, qui delato sibi juramento veritatis dicendæ, prout juravit tactis &c. fuit per Dom. = Inter. An ea quæ hesterna die in tormentis fassus fuit, vera fuerint, & sint? eaque pro veritate dixerit, & fassus fuerit? = Resp. &c. = Inter. An sit paratus, & velit modò extra tormenta ea omnia approbare, & ratificare? = Resp &c. = Inter. Et ei dictum fuit, ut modò summatim, & in substantia recenseat omnia ea, quæ fassus fuit in dicto suo examine hesterna die facto in tormentis? Resp.* Io jeri confessai per la verità &c. ed acciò mi ricordi, voglio sentire la mia deposizione = *Tunc Dom. mandavit mihi Cancellario, ut ad claram ipsius constituti intelligentiā illi legerem dictū ejus examen de verbo ad verbum, prout jacet, vel in ea parte incipiendo:* ivi, *Signore la verità è questa*, sinò: *Signore me vi raccamando per amor di Dio = Quo lecto, & per ipsum constitutum bene audito, & intellecto, ut asservit, fuit per Dom. = Inter. An prædicta, quæ sibi modò legi audivit, fuerint a se dicta, & deposita modo, & forma prout jacent in dicto examine? = Resp. etc. = Inter. An prædictis velit aliquid addere, vel demere, an verò potiùs intendat ea omnia ratificare, et approbare? et an cum effectu prædicta omnia tanquam vera, et a se pro veritate dicta, et confessata approbet, et ratificet? = Resp.* Signore io non ò che levare, e che mettere, quanto ò detto, è tutto vero, e l'approvo, e lo ratifico = Immediatamente ratificata la confessione, segue il decrato del termine *ad dicendum, et probandum contra propriam confessionem*, *Ambrosino lib. 4 proces. inform. cap. 11.*, *Scialoya de tort. c. 11. in fin.* secondo la formola seguente. = *Tunc Dom. sedens etc., acceptatis etc., examen dimisit, et mandavit ipsum constitutum poni ad largam, copiamque dictæ suæ confessionis, et constitutorum volenti concedi decrevit, cum termino dierum ...... ad faciendum suas defensiones, omni meliori &c.* sottoscriverà il Reo, il Giudice, e 'l Cancelliero.

16. Se il tormentato già confesso non volesse ratificare *ex torturam* la sua confessione; Si tormentarà per la nuova variazione fin a trè volte, se non fa costar dell' errore, *Bossio de tort. n. 44.*, *Guazzino defen. 30. cap. 24.*, *Locatello insp. 9 num. 210.*, perche se fara costare dell' errore, non si tormentarà più; si veda *Scialoja de tort. cap. 14. n. 24. cum seqq.*

Al num. 3.

1. IN *jure* sono accertuati dalla corda, il minore, il quale solo si batte colla *ferola*, o si tormenta con li *sibili*; la donna pregnante (s' intende nella nostra Curie) per il pericolo dell' aborto affatto non si tormenta; l' Avvocato, e 'l Dottore, sebbene *de jure* non possono soggiacere alla corda, ma possono *de consuetudine* ne' delitti gravi; l' offessi dal demonio non si mettono alla corda, ma alli *sibili*, o alla *stanchetta*, come detto abbiamo quì avanti nel *ver. 7.* presso *Claro quæst. 64. nu. 20 &c.*, *Cartario in prax. inter Reos lib. 4. cap. 1.*, *Guazzino def. 30. cap. 14. nu. 1.*, *& cap. 17. nu. 6*, *Carena de off. S. Inquis. par. 3. tit. 10. num. 141. & 146.*, *Conciola verb. tortura resol. 1.*

2. Che che sia *de jure*, indifferentemente a Chierici, ed a Sacerdoti si dà la corda, purche precedano *graviora inditia*, essendo o delinguenti, o Testimonj, come insegnano *Conciola resol. 3. num. 16.*, *Scialoya de tort. cap. 13. num. 47.*, *Farinacco quæst. 41. num. 2.* *Caballa cas. 84. num. 19.*, *Guazzino def. 30. cap. 4. n. 28.*, *Riccia decis. 98. et 100 par. 2.*, *Genuese in prax. cap. 70. num. 18.* ove dico, che la corda a questi non deve esser tanto severa, quando

quella

quella si dà a laici; ma ne' loro delitti semplici si devono torturare *leviter*, e ne' gravi, *acritèr*, & *more usitata*, & *consueto*, cioè a coll' apposizione de' pesi a piedi, o colla quassazione della fune, come noi detto abbiamo quì avanti nel *ver.* 7.

3. E perche il dar la corda si tiene per officio vilissimo, li Corsori della nostra Curia Arcivescovale Napoletana, che sono Cherici, essi non la danno, ma il ministro della Giustizia laico per antica consuetudine, notata da i DD. *in cap. universitatis, de sent. excom.*, e la riferisce pur *Morelli post manuduct. crim. in c.* 12., *de Cleric. nobil. pœnis, num.* 8. e si noti contro l' opinione dell' Autore, perche *est magna dignitas Clericorum.*

Ignazio Matteo d' Afflitto.

C A P. XXXIV.

Della Pratica d' incusar li Mandati, e Plegiarie.

S O M M A R I O.

Pene contra il Consegnatario ad omnem ordinem *come s' incusa con la Form. della citazione* ad representandum, *e decreto n.* 1.

Consegnataria quando è promesso frà tanti giorni representare il consegnato, non si cita ad representandum, *mà si cita* ad dicendum caussam, quare non debet solvere pœnam, *num.* 2.

Plegiarie, dove non è obligato solo il consegnatario, mà vi è obligato ance il Principale, si citano ambedue, e Formola di detta citazione, n. 3.

Plegieria, o Consegna di presentare il Reo dentro le carceri frà tanti giorni, si accusa senza citazione, con far solamente la diligenza dentro le carceri, e se ne dè la Formola, n. 4.

Plegiaria, e mandati per Palatium, vel detenendo domum, vel Civitatem loco carceris, *come si accusa, n.* 5.

Plegia citato a representare, à tempo fina a candela di Gallo, num. 6., *e può domandare termine a trovare il Principale, che non se li può negare, n.* 7.

Plegio non è tenuto, quando il Principale commette nuovo delitto, e quando si è posto in fuga dalla Corte, n. 8.

LA pratica d' incusare li mandati, o plegiarie secondo la diversità di quelle si diversifica, e però avvertasi bene a non farsi errore, che il plegio, o consegnatario, quando è obligato representare *ad omnem ordinem Curiæ*, allora si deve spedire la citazione con inserta forma della plegiaria nel seguente modo.

1. *Form. d' incusare la pena contra il Consegnataria* ad omnem ordinem.

Ex provisione Episcopalis Curiæ N.

Cursoribus, & servientibus dictæ Episcopalis Curiæ N., sivè quorumvis alicrum Curiarum significamus, qualiter Clericus N. pro executione decreti dictæ Curiæ fuit consignatus T. de Tali, ut ex obligatione penes acta apparet, cujus tenor est (s' inserisce tutta la consegna, e poi seguiterà) *Ideoque vobis dicimus, committimus, & mandamus, quatenus receptis præsentibus ad omnem instantiam Rev. Promotoris fiscalis, peremptoriè citetis N. consignatarium, ad pænam in dicta consignatione contentam, quatenus prima die juridica post præsentium notificationem præsentare debeat, & debeat dictum Clericum N. consignatum, aliàs in eodem termino compareat in hac eadem Episcopali Curia ad dicendum caussam, quare contra eum exequi non debeat pœna in consignatione contenta, et ità, etc. Datum in T. Terræ, die &c.* *N. Vic. Gen.*

N. Act.

Si fa la relazione d' esser stato intimato si accusa prima, e seconda contumacia, e poi s' interpone decreto, v3.

Provisum est, quod contra dictum N. consignatarium incusetur pœna ducatorum tot ob consignationem ut a fictam Clerici N. inquisiti ipsi consignati, servata forma decreti, & obligationis penes acta, & proinde pro pœna prædicta exequatur realiter, et personaliter, hoc suum etc.

2. Ma quando si è promesso presentarsi fra tanti giorni, *absque aliqua citatione vel requisitione, sed habeatur ex nunc pro requisito*, allora non si spedisce citazione *ad præsentandum*, mà solamente si spedisce citazione con l' inserta forma della consegna; *ad dicendam caussam, quare non debeat contra principalem, et fidejussorem pœna accusari, et exequi, Afflict. dec.* 5., *et in constit. Bajulus si furem post num* 3.

Ed accusate le contumacie, si dice, *quod exequatur realiter, et personaliter*, e non si dice, *quod condemnetur*;

3. E quando s' incusa plegiaria, dove è obligato il principale, e plegio, si fa pure la citaziona con l' inserta forma, come è di sopra fatta contro il semplice consegnatario: mà solo in una cosa varia; percha in questa si cita unitamente il principale, e plegio, che sono unitamente obligati, mà in quella del consegnatario, si cita solo il consegnatario, ch' è solo obligato, perciò si dice:

„ Peromptoriè citetis dictum N. principalem, „ quatenùs prima die juria post &c., se personalitèr præsentare habeat, & debeat coram nobis in hac Episcopali Curia, & dictum talem „ fidejussorem, ut sic observare faciat, et quod „ cum effectu in eodem termino præsentare habeat, et debeat dictum Talem principalem de „ persona coram nobis, servata forma præinsertæ „ fidejussionis, aliàs in eodem termino compareant „ coram nobis in hac eodem Episcopali Curia ad „ dicendum caussam, quare contra ipsos, et quemlibet ipsorum insolidum non debeat exequi realitèr, & personaliter, pro pœna prædicta, & „ ità &c. Datum, &c.

4. E quando si sarà promesso di representarlo dentro le carceri frà tanti giorni, *absque aliqua*

qua requisitione, *ut supra*, allora scorso il termine prefisso non si cita, mà si fa l'atto avanti le carceri, anzi si entra dentro le carceri, per maggiore cautela, con il Corsore, e due Testimonj nel seguente modo.

„ Die &c., Sala &c., Talis de Tali ordinarius „ Cursor hujus Episcopalis Curiæ N. retulit mihi „ subscripto Actuario se hodiè alta, & intelligi- „ bili voce more præconis vocasse in carceribus „ dictæ Episcopalis Curiæ in mei præsentia Cle- „ ricum N. vulgaritèr dicendo pluries, *evvi il* „ *Cherico N.*, qui non respondit, & non com- „ paruit, imò facta diligentia intùs per carceres, „ illum non reperiit, & alii carcerati dixerunt, „ quod non adest dictus Clericus N., præsentibus „ pro testibus Petro Tale, & Antonio Tale, & „ aliis, & in finem.

N. *Act.*

Poi si essamineranno detti due testimonj, che sono intervenuti in d. atto.

Eodem die Sola coram &c.

„ Examinatus fuit Petrus Tale Civitatis N. „ dixit *l'arte sua esser* &c., ætatis suæ annorum „ tot in circà, cui delato juramento veritatis di- „ cendæ, prout tactis &c., fuit per Rev. &c.

Interr. ad quem finem hic reperitur?

Resp. mi trovo quà presente per ordine di N. S. Rev.

Interr. an sciat caussam suæ vocationis, & præsentis examinis?

Resp. per essaminarmi sopra la chiamata del Cherico N. dentro le carceri di questa Vescoval Corte.

Interr. quid scit ipse Testis de dicta vocatione?

Resp. Come mi sono trovato presente, ed ò veduto, quando il Tale Serviente di questa Vescoval Corte è entrato dentro le carceri di essa insieme con noi, e col Mastro d'Atti di questa Corte, o Scrivano, ed a fatto diligenza dentro queste carceri, se vi fosse il Cherico N., ed ò veduto, e sentito, che ad alta voce ave più volte detto: *Evvi il Cherico N. che sempora*, nè ò veduto comparire, nè rispondere detto Cherico, mà gl' altri carcerati hanno detto, che non ci è detto Cherico N., e questo è la verità: *de caussa scientiæ, loco, & tempore, dixit, ut suprà.*

Interr. de Contestibus, dixit, ciò può deponere Antonio Tale, ed altri.

Io Pietro Tale ò deposto, ut sup.

N. Vic. *N. Act.*

Poi s'interponerà decreto, vg.

„ In caussa Rev. Promotoris Fiscalis petentis „ procedi ad incusationem pœnæ fidejussionis sti- „ pulatæ pœnès acta hujus Episcopalis Curiæ N. „ sub die &c., contra Clericum N. principalem, „ & Talem fidejussorem, & ad executionem reali- „ tèr, & personalitèr, ut ex actis.

„ Die &c., Per Episcopalem Curiam, visa in- „ formatione capta, instante Rev. Promotore Fi- „ scali, fuit provisum, & decretum, quod accuse- „ tur, prout accusatur pœna ducatorum tot con- „ tenta in fidejussione, tàm contra principalem, „ quam contra fidejussorem, & contra ipsos in- „ solidum exequatur realitèr, & personalitèr, & „ ità per hoc suum &c.

De Roso cap. 7. fol. 90. num. 7. tom. 1.

Dove non si dice *condemnetur*, stante è obliganza stipolata *pœnès acta*, e dal decreto di condanna si darla appellazione, *Caravit. rit. 44., & 158.*

5. Dell'istesso modo s'incusa la plegiaria, o mandato, che si fà *per Palatium*, o *de tenendo domum loco carceris*, o quando si abilita *per Civitatem*, e si disegna una casa certa, o altri luoghi della Città per chiamarsi.

Ma se non si designasse certo luogo, si devo allora per lo Giurato, o Corsore andare chiamando ad alta voce per le piazze, e luoghi soliti, e far diligenza alla casa, e dovunque suole praticare, e poi fare la relazione di tale diligenza, ed interporsi il decreto, come di sopra, *Broya cap. 18.*

6. Avvertendo, che quando uno si cità *ad repræsentandum*, benche s'incusi la contumacia, à tempo fino a cantata di gallo, *Broya d. cap. 18. num. 28.*

7. Anzi può domandare termine d'andarlo trovando, *& de æquitate* non se li deve negate, essendo impossibile, che il plegio abbia il principale continovamente ligato al dito per trovarselo pronto a presentarlo, come conclude il giustissimo, e non mal a bastanza lodato *Rosa cap. 7. in fine*, ove impugna *Cancerio*, ed altri, che tengono il contrario.

8. Finalmente non voglio lasciare di avvertire, che se il principale abilitato commettesse nuovo delitto non è tenuto il plegio essibirlo, come dottamente a insegnato *Petra* nel *rit. 264. n. 9.*; non ostante quello, che in contrario dice *Sanfelice dec. 169.*

E quando si è tantata la carcerazione contro il Principale, o si è carcerato, e poi è fuggito, o d'altro modo si è posto in timore, o in fuga, non è tenuto il plegio, *De Marin. resol. 133. lib. 1.*, *Petr. ubi sup.*

ADDIZIONE.

CI siamo noi quì riserbato parlare dell' *Abilitazione de' Rei*, necessarissima a sapersi in tutte le Curie; per una chiara intelligenza della quale. I. diremo. In quali casi abbi luogo l' *Abilitazione*, in qual parte del giudizio, con quali persone, e come si facci. II. sotto nome d'abilitazione viene la *Consegna* o sia la *Fedejussione*. III. viene l' *Assoluzione* con la clausola *novis supervenientibus &c.*, ove dell'abilitazione *ad omnem ordinem*. IV. Viene l' assoluzione *cum cautione de non offendendo & de benè vivendo*. V. quali siano l' *Idonei* Fedejussori. VI. E quando l' Abilitandi non trovano Fedejussori, ove della *Cauzione Vicario*, o *Giuratoria*. Tutto con la bravità possibile, e per adempire, quanto promesso abbiamo nel *cap.* 25., ed abbiamo lasciato ne' capi antecedenti.

CAP. I.

1 IL S. Profeta Davide *in psal.* 22. in quelle parole: *Virga tua, & baculus tuus ipsa me consolata sunt*, secondo la spiega del Gran Pontefice Gregorio *lib.* 20. *moral.par.* 4. *cap.* 11., cioè, *Virga percutit, baculus sustentat*: Ed espressamente *in cap. Disciplina* 45. *dist.*, ove si fa menzione dell' Arca del Tabernacolo, in cui assieme colle tavole della Santa Legge si conservava la Verga, e la Manna, chiaramente son avvisati i Giudici, che devono far osservar la legge, e con il rigore della giustizia, e colla dolcezza della misericordia. Perciò introdotta si vede la Pratica d'abilitar i Rei, acciò insiememente, si proveda all' indennità de' Rei, ed alla giustizia non si pregiudichi. Quindi l' inquisiti, o comparendo spontaneamente in giudizio, fidati alla lor innocenza, o citati, o carcerati, prestando la cauzione *de stando juri*, come stà disposto *in cap.si clericos de sent.excom.in* 6. non si devono carcerare, anzi se fossero carcerati, devono rilasciarsi, purche non fossero imputati di enorme delitto.

2. E perche nella nostra Coria Napoletana, (come nè pur nell'altre) non è più in uso una tale cauzione *de stando juri &c.*, ne' giudizj criminali sogliono l' inquisiti, e i Rei abilitarsi, o col semplice mandato, o con una tuta consegna, o idonea fedejussione *de tenendo Palatium*, *Civitatem*, *districtum*, *domum loco carceris*, oppure *ad meliores carceres*. Perciò o l' inquisito compare spontaneamente, e fa li fa un semplice mandato, dicandosi nel decreto: *fiat eidem N. mandatum &c.*, o se li cerca una idonea pleggiaria; *caveat idoneè &c.*, come nota l' Autore nel *cap.* 25. di questa Pratica, ove dà le formole de' decreti, e delle pleggiarie, o si piglia, o seguita frattanto l' informazione, (si vede però quanto noi diremo quì appresso nel *ver.* 3. *in fin.* (O l'inquisito vien carcerato, o stà già carcerato, o cerca l'abilitazione, o perche infermo, oppure offerenda la pleggiaria, a tenore del *cit. cap. si clericos &c.*, e non si concede regolarmente, se non se, *Rea constituto*, *seù examinato*, perche così legitimato il processo si ammetta a far le sue difese, o *intùs carceres*, ed a carceri migliori, *&* *ad largam*, o *extra* (come nota l' Autore nel *cap.* 46. *al num.* 16.) in sua casa, o per il palazzo, o per la Città, &c., *Guazzino defens.* 26. *cap.* 2. *num.* 3. Però nel tempo della spedizione della causa, si fa il decreto, *reducatur ad carceres*, acciò non riesca elusoria la sentenza al Reo, che stà fuor delle carceri, *Guazzino defens.* 6. *cap.* 1. *num.* 42. O perchè infermo, ed in qualunque stato della causa si abilita ad arbitrio del Giudice, come ne dà la formola l'Autore *nel cit. cap.* 25. *al num.* 7., *& de se repraesentando ad omnem ordinem &c.* Tutto diremo con distinzione.

Abilitazione in quali casi si ammette, e quali nò.

3. FArinacca *quaest.* 33., e *Guazzino def.* 6. *cap.* 1., *& def.* 26. *cap.* 2. diffusamente trattano li casi, ne quali l'abilitazione si concede, e si nega. I. Non si abilita il *Reo confesso, o convinto*, o del delitto *sol confesso*, anco trattandosi di delitto per cui entra la sola pena pecuniaria, *in l. si confessus, ff. de custod. reor.*, *Menochio de arbitr. cas.* 303. *n.* 28. *Catalano de indult. cap.* 7. *num.* 10., *Farinacco de carcer.*, *& carcer. quaest.* 33., *Scialoya in prat. torq cap.* 5. *num.* 28., *Bossio in tit. de carcer fid. relax. n.* 1. *Guazzino ad def. reor.*, *discept.* 9. *num.* 478., benche il delitto sia stato *confessato estragiudizialmente*; perche la confessione estragiudiziale, facendo indizio alla tortura, ne segue, non potervi esser *de jure* l'abilitazione, *Guazzino def.* 26 *cap.* 2. *cit. n.* 12., *Guazzino loc. cit. num.* 476., *Genusio in prox. Cur. Neap. cap.* 27. *num.* 6. Ne giova, se il Reo dicesse, aver confessato *per errorem*, perche pure per tal confessione non può abilitarsi, *Guazzino loc. cit.*, *Volpino in succo Farin. quaest.* 33. *nu.* 2. *loc. cit.*

II. Non si abilita il *Carcerato in fraganti*, anco per delitto, per cui entri la pena pecuniaria, *Afflitto in const. Regn. humanitate in princ. lib.* 1. *rubr.* 10., *Farinacco loc. cit. usq. ad num.* 40., *Riccio collect. decis.* 2015., *Guazzino loc. cit. num.* 12., e sebene *Muta ad consuetud. Panormit. cap.* 60. *num.* 6. *&* 9., *Nigris in cap. Regn. ut inter subjectos num.* 52., *Donza*, ed altri, vogliano che il carcerato *de nocte cum armis*, debba rilasciarsi *cum obligatione de se repraesentando*: ed essendo più carcerati, possono trà loro pleggiarsi: e scappando il carcerato dalle mani de' Birri rifugiato in sua casa, non possa da questa astrarsi, nè esser molestato per l' armi addosso trovatigli, come tutto si legge presso *Sorno in pro. crim. par.* 1. *cap.* 8. *num.* 3., si pratica però il contrario, e li carcerati con armi, particolarmente di notte, si portano nelle carceri, *Scialoya loc. cit. cap.* 5. *num.* 36., *Sarno loc. cit.* III. Non si abilita il

R. o fuggito dalle carceri, perche *per fugam* si perde il benefielo dell' abilitazione, *Giazzino loc. cit. nu.* 478., *Bossio loc. cit. nu.* 15., *Genuese loc. cit. n.*6. *Menochio loc. cit. num.*10. riferiti, e seguitati da *Scialoya loc. cit. nu.*19. *cap.*5., anco Reo di delitto *infra relegationem*, o di altro delitto grave, però per cui non vi siano indizj sofficienti per la tortura, e per il quale sarebbe tenuto il Giudice abilitarlo: L' istesso dicono del *Rilasciato sotto la plegiaria*, se incorresse nella pena contenuta nella plegiaria, essendo arbitrario al Giudice abilitarlo, o nò; perciò dice *Farinacco loc cit.*, che quando il carcerato abilitato, o dalle carcari fuggisse, o dalli Plegi, anco trattandosi di pena pecuniaria; non si abilita di nuovo sotto altri Fedejussori, *nisi quatenus arbitrio Judice videbitur*. IV. Non si abilita il *notorio*, o *manifesto* delinguente: (è notorio, o manifesto dicesi, quando avesse commesso delitto, o in luogo publico, o innanzi al Giudice *Curia pro trib. sedente* (, benche si tratti di delitto, che non merita pena di relegazione, *& ultrà*, ma di sola pecuniaria, *Marsilio in prax.*§.*attingam*, *num.*5., & 6., *Riccio collect. dec.* 2215., *Giazzina loc. cit.*, ed in pratica si carcera. V. Non si abilita il Reo carcerato *per un sagrilegio*, e così si pratica, contro l' opinione di *Francesco Marco decis.* 651. riferita da *Riccio loc. cit.*, perche il sagrilegio è delitto gravissimo, ad atrocissimo. *Mastrillo de indulc. c.* 3. *num.* 1. *& seq.*: l' istesso si dice nel delitto di *lesa Maestà*, anco per un semplice sospetto, *in Const. Regn. humanitate cit.*, ove *Afflitto n.* 37. nel *furto sulla strada publica*, come *in prag. furis Regni sanctia*, ed in altri delitti gravissimi, per il testo *in l. nullus*, *ff. de custod. reor.*, *Genuese loc. cit.* VI. Non si abilita il *Rattore*, o lo *Stupratore della Vedova*, quale vive onestamente, *Lorenze in decis. Aven.*72., *Riccio collect. decis.* 441., *Ravito in prog.* 1. *de custod. reor. nu.* 3., *Scialoya loc. cit. num.* 20., *& in prax. forjud. cap.* 3. *nu.* 106., *Maria Gizzarelli decis.* 4. *nu.* 5 VII. Non s' abilita l' *Inquisita di falsità*, *Prato resp. crim.* 16. *nu.* 19. quantunque abbi a punirsi colla pena pecuniaria, *Grammatica cons. crim.* 109., *nu.* 9., *Menochio de arbitr. judic. cas.* 303. *nu.* 12., *Marsilia in cit.* §. *attingam nu.* 9., e nel solo caso dell' infermità possa questo abilitarsi, come stà disposto *in cit. Const. humanitate*, *sub tit. de bit, qui fid. Cler. tenca.*, *& in pragm.* 1. *de falsis*, e noi l'abbiam detto, trattando di questo delitto: benche in pratica si osservi, che per questo delitto entrando la pena afflittiva del corpo, non si abilita; ma si abilita entrando la pecuniaria, così *Fallerio*, *Farinaceo*, *Guazzina*, ed altri riferiti *Scialoya loc. cit. nu.* 12. VIII. Non si abilita l' *Usurajo*, il quale può esser condannato alla tortura, e quindi alla pena del corpo afflittiva, secondo *Cartaria in pra. interr. lib.* 4. *cap.* 1. *num.* 42., *Clara in* §. *usura nu.* 5, *Caballo cas.* 188. *num.* 6., *Farinaceo*, o *Volpino in succa tit. de ind.*, *& tort. c.* 43. *n.* 9. Però in pratica si abilita, perche è di bene, cha non sia afflitto nel corpo, (ed ove non entra la pena corporale, à luogo l'abilitazione, per la regola volgatissima, secondo *Novaria*, *Gomesio*, *Giazzino* riferiti da *Scialoya loc. cit. c.* 5. *nu* 10, e *Claro* § *fin. quæst.* 46. *nu.* 6. *&* 7., *Riccio coll. dec.* 372., *Rovito in prag.* 1. *de usuris*, *Gieronima di Lorenzo dec.* 48., ad altri). Ma che sia punito *in eo, in quo deliquit*, acciò conforme sia la pena al delitto, per il testo *in l. fugitiv.*, *Cod. de servis fugit.*, *& in eo, quo semper eget*, cioè colla pena pecuniaria, come dicono *Campanile in c. Regni noviter nu.* 18., *Puteo de sindic. vers. tortura*, *Scialoya in pra. torquen. cap.* 3. *num.* 27., ed altri. IX. Non si abilita, ch' *ingiuriò un Dottore*, per sentenza comune de' DD, *Lorenzo Rot. Avenion. dec.* 83., *Riccio coll. dec.* 144., *Rovito loc. cit. prag.* 1. *de cust. reor. num.* 9., *Scialoya loc. cit. c.* 5. *num.* 30., per la degnità, e nobiltà, ch' à in sa annesse il Dottorato, com' à chiaro in tutto il corpo della Legge, particolarmente ne' duo *tit. Cod. de Advoc. Jud.*, *& de Advoc. diversi Judic.*, *Afflitto in Const. R. gn. præsent. n.* 4., e ivi deciso, *Franchis decis.* 563. *num.* 3., a per la gravità del delitto, che può dirsi atroce, in riguardo della persona, che restò offesa, *Lagonaria a Rovito* la dimostrano *loc. cit. col.* 7., *versi ex &c.* e *Luca de Penna in leg. mulieres*, *Cod. de dignit. lib.* 12., dovendosi però sempre considerar nell' ingiuria, la *qualità* dell' ingiuria, il *modo*, con cui fu fatta, e la *qualità* dell' ingiuriato, ed ingiuriante, *Tesaura decis.* 18. *nu.* 1., *Peguiera decis.* 14., a *Riccio dec.* 1875., 3777., 4089., acciò sia punito gravissimamente l' ingiuriante. X. Non si abilita il Reo carcerato, contro cui costi nel processo che possa gastigarsi colla pena della frusta, *Menochio de arbitr. cas* 303. *nu.* 23. *&c.*, *Scialoya in pra. torquen. cap.* 5. *num.* 24. con altri ivi riferiti, perche è pena corporale, e ch' infama, *Caballo cas.* 28., di modo che il frustigato publicamente, senza il consenso delle parti, non può esser testimonio, *Farinacea*, *Zuffo*, ed altri riferiti da *Mijarano in opo. lib.* 2. *c.* 6. *n.* 72., ne questa pena può imponersi, se non per turpe delitto, come di furto &c., ed a persone, che vili siansi fatte per il turpe delitto. *Riccio decis.* 366. *par.* 2., *Maria Gizzarelli dec.* 10. *nu.* 15.. XI. Non si abilita chi è stato *incolpato di mala vita, e di delitto capitale*, o per publica voce, e fama, o per inquisizione formata contro di lui, *Afflitto*, *Rovito*, ed altri presso *Genuese in pra. Cur. Archiep. cap.* 27. *num.* 6. XII Sebbene *de jure*, per la regola generale l' incolpato, che compare spontaneamente, deva abilitarsi, o col semplice mandato, o colla idonea plegiaria, e non carcerarsi; anco che per il delitto, di cui vien' incolpato, entrasse la pena del corpo afflittiva, ò vi fossero indizj sofficienti per la tortura, *Scialoya in prax. forjud. c.* 4. *nu.* 17., *& in prax. torquen. c.* 5. *num.* 16., *Folleria in pra. crim.*, *vers. verùm si citati compareant n.* 11., perche la comparsa spontanea, non solo è una specia di difesa, per la quale quasi si elide l' indizio, e pea-

ciò

ciò dovrebbesi abilitare, altrimenti si verrebbe a negar la difesa, ch'è proibito al Giudice *in cap. Regn.* 22., *Scialoya loc. cit.* c. 5. n. 18, ma anco un massime segno dell' innocenza; almeno à in se la presonzione dell' innocenza, perche la buona coscienza vuol manifestarsi, ed appalesarsi, se per contrario *ipsa nequitia tenebras timet, Seneca in epist.* 97., altrimenti fatto sarebbe colui, ch' essendo colpevole, e Reo di delitto, vorrebbe privarsi della libertà, e costituirsi nelle carceri, pensando di nascondere la verità, come discorre *Proto in orat. od St. pro Joanne Nasco*. Però in pratica il Reo incolpato, che spontaneamente compara, qualche volta non deve abilitarsi, anzi deve carcerarsi *in fortiis*, e particolarmente, se dopo la comparsa sopravengono nuovi indizj; imperciocche oggidì la malizia de'Rei è cresciuta al sommo, ne mancano esempi de'Rei spontaneamente comparsi *in judicio*, quali poi restorno convinti del delitto, *De Roso in pro. decr. M. C. c.* 4. *num.* 3. XIII. Non si abilita il Reo di delitto, per cui venga la pena pecuniaria, ed esso Reo sia inabile a poterla pagare per sentenza più vera, e commune, contro *Ofasco decis.* 18., *Menochio de arbitr. cas.* 303. *num.* 36., *Riccio coll. decis.* 114. perche s' è verissimo, che *qui non habet in ære, luat in corpore*, il Reo non solvente sarà tenuto alla pena del corpo afflittiva, per la quale non entra l'abilitazione, *Magnonc dec. Lucen.* 24. *n.* 3., *Cancerin var. resol. par.* 2. *cap.* 9. *num.* 41., *Volpina in succa Parin. de carcer.*, & *narc. quæst.* 33. *num* 7., *Scialoya in pro. torq. cap.* 5. *num.* 29., *Rovito in prag.* 1. *de cust. reor. num.* 8., 29., 31., e particolarmente, perche regolarmente la commutazione succede nella pena dell' esilio, per la quale il Reo non può abilitarsi, essendo comune presso tutti li DD., non doversi abilitare, e consegnar il Reo, quando sia tenuto alla pena dell' esilio, o debba porsi alla corda, o altri tormenti, così dicono *Alessandro cons.* 170. *vol.* 2., *Bossio in pro. crim. tit. de carcer. num.* 1. & 2., *Corroba sing.* 48., *Campanile in rit. Cur. Archiep. Neap.* 6. *num.* 11., *Grammatico cons. crim* 109. *num.* 6., *Lopez o Diazo pra. crim. cap.* 127., *Riccio coll.* 178., *Sanfelice decis.* 363., a *Suarez de fidejussoribus*, *Rovito*, *Pacro*, *Novario*, *Opustima*, *Marsilio loc. cit.*, *Domandero*, *Palleria*, *Majoraso*, ed altri. Però essendo solvente si abilita, come diramo nel *ver.* 4. appresso. Neo si abilita il Reo, che dovrebbe abilitarsi, se l' abilitazione la cercasse *propè sententiam*, come diremo quì appresso nel *vers.* 5. XIV. Finalmente non si abilitano generalmente parlando li Rei incolpati di delitti capitali, gravi, ed atroci, ma *maneant in carceribus, donec conficiatur processus*, per il testo *in leg. divus Pius, ff. de custod. reor.*, & *in leg.* 1., *Cod. ead.* o ne' delitti, o v'entra la pena della frusta, o della relegazione, & *ultrà*, o quando vi fossero indizj sufficienti per la tortura, e perche si sperassero, che vengano, benche nel processo non ancor vi fossero, *Farinaccio in cit. quæst.* 33. *nu.* 67. *de carc.*, & *cart.*, *Carabba Guazzin a*, *Rovito loc. cit. a* altri. E pendente la difesa, e trovandosi in espedizione la causa, il Reo sempre resta carcerato, e mal si abilita, *Scialoya in pro. torq. c.* 5. *nu.* 4., & 3. E l'accusatore, se dice aver nuovi testimonj, deve darseli la dilazione a produrli; e dovendosi frattanto soprasedere nella causa principale, neo deve il Reo abilitarsi, ma deve star carcerato, *donec partes audiantur*, *Carnvita rit.* 69., *Marsilio singul.* 90., *Tesauro decis.* 262. *per tot.* El Cherico indiziato *ad torturam*, per la Bolla di S. Pio V., che comincia: *licet ex jure &c.* non deve abilitarsi, ma deve star carcerato: come pure il testimonio, non può abilitarsi *ante torturam &c*, per il testo *in leg. Dominus Horreorum* 57. *ff. locati*, e per la Bolla di Paolo III. 50. *in Bullar. par.* 1. *fol.* 639., e communemente li DD. Quante detto si è nè casi, nè quali non si abilita, s' intende, quando il delitto costa *plenè*, e almeno *semiplenè*; perche se non costasse in una delle due maniere, può abilitarsi il Reo di delitto anco grave, che meriti la pena della relegazione, & *ultrà*, *Pragm.* 1. *de custod. reor.*, *Bossio in prox. crim. de carcer. nu.* 55., *Capece decis.* 30. *nu.* 7., & 7., *Scialoya in pra. torq. cap.* 5. *n.* 13., *Sanfelice decis.* 363.

4. Per contrario. I. Si abilitano i Rei, O ne delitti gravi, atroci, ed eccettuati *ultrà relegationem &c.*, che non costino *planè*, o almeno *semiplenè*, e perche non vi siano indizj sufficienti per la tortura, e al meno, che non si sperino: e benche *de jure communi* l' accusato di causa capitale, stà carcerato *donec conficiatur processus*, per il testo *in leg. divus Pius*, come detto abbiamo poco avanti; però nel nostro Regno abbiamo la *Pramm.* 1. *sub tit. de cust. reor.*, abbracciata nelle nostre Curie, nella quale si dispone, *quod ant. quam incipiat constare de maleficio, idoneè cavens, non potest de persona detineri*. Ed in materia criminale, si deve attendere la verità del Reo, e non il titolo dell' Inquisizione, cioè le prove, e l' Indizj, *Prato resp. crim* 26. *nu.* 33., *Novario de gravam. vassall. lib.* 3. *grav.* 34. essendo senza fondamento di legge quel detto volgare: *Obest titulus*, perche non è il titolo che fà il Reo; ma è Reo chi è convinto, e non chi è accusato; perche se l' accusa sola bastasse, e chi sarebbe Innocente? O nè delitti *infra relegationem*, benche vi siano indizj leggieri, e maggiori, per li quali potesse poi costituto interrogarsi il Reo *del delitto principale*, perche così pratica la nostra G. C. della Vicaria, cioè provede; *quod habilitetur*; con questa differenza, che l' indizj, se siano leggieri, dice semplicemente, *Habilitetur*; se sono maggiori, *Scribatur*, & *habilitetur*, *de Roso in prax. decr. M. C. cap.* 3. *n.* 46., & *cap.* 6. *n.* 21. E s' intende, ancora, che di questi delitti costasse *plenè*, perche il Reo che merita la pena *infra relegationem*, se offre li Fedejussori idonei, non devrà carcerarsi, ma abilitarsi, fondano *in cit. pragm.* 1. *de custod. reor. num.* 7., e 'l Giudice facendo il contrario

commette i ogiustizia, ed è tenuto *actione injuriorum*, per il *cap. Regn. caveant Justitiarii*, e *Gomesio lib 3. var. quæst. 1. n. 8.*, *Majorano in opp. lib. 2. cap. 1. num. 7.*, con mille altri DD., E Pirro Novario diffusamente lo prova a favor de' Chesici Rei di delitto, che non merita pena afflittiva di corpo, *de fidejuss. par. 1. sect. 2 cap. 3.*, *& par. 2. sect. 4. cap. 41.* II. Ne' delitti gravissimi *ex causa infirmitatis*, o per altra caosa, anco nelle caose della Santa Fede, (dell' Abilitazione *per mensem*, diremo appresso *Abilitazione in riguardo al luoga, ver. 4.*) è nell' arbitrio del Giudice, per il testo *in leg. nullus, et in l. 1. ff. de custod. reor.* abilitare, e non abilitare; *inspecta qualitate delinquentis, et delicti*, *Menochia de arbitr. cas. 303.*, *Farinacca de carcer., et carcer., quæst. 33. n. 53.*, *de Angelis a Follerio in rubr. notatos capiat de persona n. 16.* E nella nostra Curia Arcivescovale Napoletana nelle feste di Pasca, e di Natale si abilitano l'inquisiti, anco de' delitti eccettuati, per il testo *in l. 3.*, *Cod. de Episc. audien.*, come pure ex *consuetudine*, in tutte le nostre Curie, così attesta *Claro in § fin. quæst. 46. n. 9.* essendo molto arbitraria al Giudice questa abilitazione, secondo *Menochia*, e *Farinacco loc. cit.* III. Ne' delitti, ov' entra la sola pena pecuniaria (eccetto ne' casi detti avanti nel *ver. 3.*), purche il Reo sia solvente, o plegi *de solvendo judicatum*; o dia idoneo fedejussore, il quale s'obblighi *de solvendo omne id, ad quod principalis fuerit condemnatus*: poicche in pratica si osserva, cha uno cadendo in qualche pena pecuniaria, se offra l' idonea cauzione *de solvendo dictam pœnam* non può carcerarsi, *in cap. Regn 42, et 178.*, *Menochio loco cit.*, *Giazzina ad def. reor. discept 9 n. 8.*, però *Oceatec in tract. de contract. vol 2. disput. 52. sect. 4. num. 73.* vuole che il Fedejussore sia idoneo, acciò l' accusato scappi le carceri; perche altrimente non le scapparà: ed in favor del Cherico Pirro *Novario loc. cit.* parcha così seguita la sentenza condannatoria contro del Reo, si fà l' esecuzione contro dell' idoneo Plegio, senza far nuovo processo contro costui, *Claro § fin quæst. 46. num. 19.*, *& quæst. 95. nu. 1.*, *Giozzina loc. cit. nu. 470*; O non trovando Plegio idoneo, dia pegno capace; se pur piace al Giudice, coma deve piacerli, non essendo proibito *in jure*, per il testo *in leg. si quis in constituendo*, *Cod. de pactis*. IV. Si abilitano li Rei col mandato semplice *de tenenda &c.*, che citati compatono spontaneamente, com' è *de jure*, purche dopo che siano comparsi non sopravengano nuovi Indizj: si veda quanto detto abbiamo nell' *ant. ver. 3 XIV finalmente etc.* V. L' Inquisito per delitto, ed abilitato dalle carceri, se venga emparato per un debito civile, non può esser arrestato: e s' intende colla plegiaria *de non recedendo a loco judicii*, vel *de se repræsentando*; perche se fosse *de solvendo quidquid fuerit judicatum*, s' intende per la pena pecuniaria del delitto, non del nuovo debito, *Volpino in Succo Farin. quæst. 27. de carcer., & carcerat. nu. 31.*, *Riccio collect. dec. 5215. vers. sed quando &c.* E benche l' abilitato anco si dica carcerato, e quindi possa emprararsi per il debito, come si può ogni carcerato, secondo la comuno opinione da' DD presso *Bossio de captur. reor. nu. 21.*, *Genuese in prax. cit. c. 27. num. 7.* niente di meno fatta provisione dal Giudice nella caosa criminale, *quod consignetur* il Reo, o *quod habilitetur*, e dato quindi l'idoneo plegio, non può emprararsi per nuovo debito, ed arrestarsi da qualche creditore, *Cencerio var. resol par. 2. c. 7. nu. 137.*, *Musoccio de caus. execu. amplat. 27 nu. 9*; E dicono *Saliceto in l. bona fidei*, *Cod. de reo. cred.*, *Folleria in prax. canon par. 2. c. 13. nu. 9.*, e *Lopez a Diaza in pr. crim. canon. c. 128. vers. illud quidem &c.*, che se il Cherico fosse carcerato per qualche debito, data la plegiaria *de non recedendo*, (altrimenti il Plegio restarebbe obligato a pagar il debito) e mentre fugga, sia di nuovo carcerato, non perciò si dice liberato il Plegio; perche essendo scappato l' abilitato, è tenuto a pagar il debito *servata forma* della plegiaria data. Ma il debitore in virtù d' obliganza *pænès acta*, *vel in forma Rev Cam.* non si abilita, perche è confesso, e convinto, dicono *Follerio*, *Menochia*, *Suarez*, e altri riferiti da *Sarno in prax. cri. c. 8. nu. 4.* Intorno a questa materia dell' empara contro del Cherico debitore detto abbiamo in questa Pratica *fol.* ...... VI. L' Abilitazione si fà *præcedente decreto Judicis*, (e lo diremo appresso parlando *in qual parte del Giudizio si facci l' abilitazione* a differenza del Mandato semplice, che si fa *oretenùs*, o della consegna, che si fa a terza Persona, che voglia riceversi l' Inquisito a suo conto; e l'un', e l'altra si fà ne' delitti leggieri. Però la consegna si fa; O quando il citato comparisce *in die festo*, il quale non potendosi carcerare per il giorno festivo, si consegna ad un terzo, che per quel di voglia pigliarselo per consegnato, obligandosi *sub pœna* di *presentarlo* nel dì giuridico; oppure *ad omnem ordinem*, così praticano le Curie laicali per il *Rit. M C. 44.*, *& 162.* (e nelle nostre Curie si fà nel dì festivo, o il semplice Mandato, la Consegna, come sopra (: O quando per un' delitto sono più l' inquisiti, ed uno si trova carcerato, costui si consegna, perche venendo l' altri sotto nelle mani della Curia, sopravertanno altri Indizj, e si riconsegnarà alla Curia, acciò assieme con l' altri sia gastigato, *de Rosa in pra. dec. M.C. c. 7. nu. 18.* O quando li testimonj, che si trovano carcerati, per non voler palesare la verità &c., acciò si abilitino, si consegnano a Terza persona *ad finem reconsignandi ad omnem ordinem*, *Muscatello in prax. fidei. par. 1. mod. 9. f. 17.*, *Caravita rit. 161. n. 3.*, *& rit. 162.* Detto abbiamo, che la Consegna, o il Mandato si fa senza decreto, però l'un', e l'altra si fa, o in presenza del Giudice: o dallo stesso Giudice; (perche la Plegiaria si può ricevere *absente Judice*, e stipolarsi dal Cancelliero) e senza la presenza del Giudice, particolarmente la consegna fatta è nulla, ed invalida, *Folleria in pragm. tit. fidejuss. num. 278.*,

272., *Mascatello loc.cit., Scialoya in pra.corg. cap.5.num.41., Nicolino in par.crim.nu.348.* Ci si ricerca in oltre la presenza di due testimonj, innanzi a quali il consegnatario si riceve *per la veste* il consegnato, e arrendà guita, e promette di representarlo *a ogn'ordine*. Benche in qualche caosa di non poco momento, *& causa cognita*, e citato il Fisco, se *ex justa causa, vel non*, si fà il Decreto: *quod consignetur tutæ personæ cum obligatione unc.aur.25.piis usibus &c. de illum exhibendo ad omnem ordinē hujus Fpisc.Cur.,& ita &c.*, nel quale caso si pratica; stesso, che fat à il decreto, prima si fà la consegna, e poi *pænes acta* stende lo Scrivano la consegna = *Die &c. coram Rem. Dom. &c. meque &c., & Testibus &c., panès acta præsentis causæ, N. de N. &c., qui spontè, & pro executione supradicti decreti recepit in ejus posse pro consignato N. de N prius extra carceres, & in libertate positum* (se fosse stato carcerato) *principalem inquisitum pro causa, ut in actis, et se obligavit sub pæna unc.auri 25. piis usibus etc., de illum exhibendo ad omnem ordinem Curiæ prædictæ, et proindè se obligavit sub eadem pæna, cum potestate capiendi etc., constitutione etc., bona omnia etc., et sic juravit, et renunciavit in forma etc.* = *Jo N. de N. acceeto, come sopra* = *Jo N. sono Testim.* = *Jo N. sono Testim.* = *N. Cancell.* E la Pratica d' accusar la pena contro del consegnatario si dirà nel *cap.2.ver.1.*

Abilitazione in qual Parte del giudizio si faccia

1. Si può far l'Abilitazione pria che formata sia l' Inquisizione; di modo che se il Giudice abbi alcuno per sospetto del delitto, ed ad ogni buon fine *de facto, et nulla præcedente inquisitione, et citatione* l'abbi carcerato, sin a che si formi l'inquisizione, se il Reo offre il Fedejussore, non deve, (ne' casi premessi, come sopra) tenerlo nelle carceri, ma deve rilasciarlo, o abilitarlo, giusta la qualità del fatto, e della persona, *Clara §. fin. quæst.4. vers.quando vero etc., Maranta in spec.par.6. memb.8. num.10.*

2. Si può abilitare *per Palatium, Dom., etc.* il Reo, prima che faccia la sua deposizione, o pendente la sua deposizione, *Scialoya in prax. torqu.cap.4.num.28., et cap.5.num.14.*

3. Essaminato il sospetto del delitto, se niente in favor del Fisco risulti dalla sua deposizione, non deve il Giudice star in bilancio, se debba il Reo carcerarsi, o pur abilitarsi, ma subito deve ordinare; *esse, vel non esse locum habilitationi*; mentre il carcerare uno, che deve rilasciarsi sotto plegiaria, è una massima ingiustizia; *in prag.1. de cust.reor.*, ove *Rovito num.2., Caravita ric.39.nu.11., Novario in gravam.279.num.12.* ed è regola comune; *Non debet carcerari, qui inquirendus, vel puniendus non est, Barcolo in leg.si quis §.si mieti, Cod. ut nem.privoe., Claro in § homicidium, vers. alia quoque est etc.*, perche in verità è inconvenientissimo, che per il solo sospetto sia oppressa nelle carceri l' Innocenza; perciò li carcerati, come sospetti, cessando il sospetto si devono, o licenziare, o abilitare, *Novario gravam 34. lib 3., Lopez a Diaza in prac. crim. can. cap.128. vers.item si &c.*, e li nostri Pratici. *E Scialoya loc.cit.* espressamente dice, che fatta la deposizione dal sospetto, se neghi il fatto, e non vi siano indizj sufficienti per la tortura, (cioè se non vi siano mendacj, contrarietà &c.) deve abilitarsi *in forma, de se præsentando totiès quotiès.*

4. Regolarmente Costituito il Reo, ed esaminato, e legitimato il processo, si ammette a far le sue difese *extra carceres, Guazzino def.26.cap.2.num 3* sotto la plegiaria *de se reconstituendo ad carceres totiès quotiès*, (banche l' abilitato si dice pur carcerato, perche mai può fuggire). E concesse le difese *extra carceres*, se frattanto sopravenissero l' indizj, potrà ricarcerarsi, *non expectata publicatione*, così portan deciso dal nostro S.R. Consiglio *de' Botteis in obser.ad c.Regn. Ab illo inchoandum &c., e Mari a Giazarelli decis.4.num.17.* E discussi, ed elisi l' Indizj, perche l'Inquisito non può esponersi alla tortura, si pratica, o licenziarsi, o rilasciarsi sotto la plegiaria: e s' intende anco se l' Indizj fossero stati elisi, e purgati per mezo della tortura; perche, come detto abbiamo, il legitimamente tormentato, essendo sufficientemente indiziato per la tortura, se non confessi il delitto, pare d'aver purgato l'Indizj, e non può condannarsi, anzi deve *Abilitarsi in forma*, o come altri meglio dicono *liberarsi in forma*, secondo qual trito decreto: *Tortus, & non confessus, liberetur in forma, Campanile de for jud.ref.15 num 19., & 21., Cepolla cons 6.num.12., Guazzino ad def. reor. discept. 1. num.179.*

5. Quindi avvertono, che se niente si speri della sopravegnenza de' nuovi indizj, e'l Reo faccia istanza *pro absolutione*, potrà assolversi *ab observatione Judicii*; o non cerca l'assoluzione, potrà rilasciarsi senz' altro decreto, e senza plegiaria: Se poi si speri de' nuovi indizj, e potrà liberarsi colla clausola: *novit supervenientibus ind.etc., Caballo cas.93. n.26.* Di modo che sia nell'abitrio del Giudice, purgati l' indizj colla tortura, o assolvere il Reo, o rilasciarlo sotto plegiaria, *Guazzino def.39. cap.40.num.11., & cap.44.num.4.*, però nel nostro Regno si pratica solo rilasciarlo, cioè assolverlo *novit supervenientibus &c.* dopo contestata la lite, date le difese, e compilato il processo, perche non deve il Giudice diffinitivamente assolvere, e semplicemente l' indiziato, *Capiblanco pragm 6.de Baron.nu.39., Caballo loc cit. n.1.* E v'è differenza tra il decreto *habilitationis, in forma*, e'l decreto *Novit supervenientibus &c.*, cioè *Liberationis in forma*, perche il primo s'interpone, quante volte si tratta della causa criminale, però contro dell' Inquisito non vi sono Indizj sofficienti per la tortura; perche non potendosi assolvere, perche indiziato; oe potendosi darsi la corda, perche l'indizj non son sofficienti per la tortura, si pra-

pratica il decreto *Habilitationis in forma* Il secondo s' interpone, come detto abbiamo poco sopra del *Tortus*, *& non confessus liberetur in forma*.

6. Se il Reo abbia fatto le sue difese *intus carceres*, nè sù prima abilitato, perche non potea abilitarsi, fatta la *Publicazione*, se costi della sua innocenza, *non expectata sententia*, deve liberarsi sotto piegiaria, come provano *Grommatico in rit. M.C.* che comincia *Item, quod si procedatur &c.*, a *Mari a Gizzarelli decis.4. num.16.*, e *Tora in comp. decis. tom.1. ver. carceratus*, e lo portano decisa per la G. C. della Vicaria, altrimenti il Giudice sarà tenuto d' ingiustizia, così mostrano li scribenti *super cap. Regn. Ab illo incohoandum &c.*, *& Afflitta in const. Humanitatem.18. lib.2. rub.10.*

7. Dei rimanente, quando il Reo sia stato abilitato *ante defensiones*, e sia stato rilasciato col mandato; e stando sotto detto mandato, se intende il Fisco proseguir le sue parti; oppure se contro di esso carcerato rilasciato sopravenissero altri indizj, è certo, che *Fisco instante* fatto il decreto *quod reducatur in provisionem*, acciò possa proseguirsi la causa, cessa l'obilitatione, e deve rimettersi nelle carceri, *Volpino a Farinacco in succo quest. 52. de carc.*, *& carc num.10.*

8. *Volpino loc. cit.*, *Claro § fin. quaest.46. nu.10. in fin.* con altri vogliano, che *in expeditiona causa* si decreti: *ducatur ad carceres* l' abilitato, a fine che la sentenza non si facci elusoria al Reo posto *extra carceres*. Quindi se l' abilitazione, la quale dovrebbe concedersi, sia cercata *propè sententiam*, non deve concedersi, ed il Reo non deve sentirsi, *Marsilio in prax. crim. §. attingam, num 3. & 4.*, *Menochio de arbit. cas.303. nu.8. Follerio in pra. crim. rubr. & si confitebantur, num.10.*, *Volpino, Suarez*, ed altri: benche *Guazzino def.6. cap.1. num.4.*, e *Scialoya* che attesta così praticarsi *in praxtorq cap.5. n.17.* difendono, non esser necessario, che l' abilitato *tempore ferendæ sententia* sia rincarcerato, perche anco, *habilitatione pendente* può eseguirsi la sentenza, *& citiùs* eseguirsi, se non nel Reo condannato, ch' abbi procurato fuggire, almeno nel Plagio: Ma, secondo noi, questi DD. potrebbono seguitarsi, quando la condanna fosse di pena pecuniaria, che ben' dovrà sodisfarsi dal Plegio; e non corporale che si deve dal solo Reo.

9. Contrastano li DD. se la pena, alla quale dovesse condannarsi il Reo, sia al Giudice dalla legge arbitraria, (come tutte oggidì le pene sono arbitrarie), possa negarsi l' abilitazione, per sin a quando non sia stata arbitrata. *Grammatico cons.15.*, *Caravita rit.41. nu.15.*, *Riccia decis 80. num.10. par.2.*, ed altri vogliono, che possa negarsi, anzi *non esse locum abilitationi, ubi Reus veniret puniendus pæna arbitraria*. Però, secondo noi, quando subito chiarissimamente apparisce dagl' atti, di non doversi il Reo punire colla pena corporale, ma sola pecuniaria, devesi abilitare, perche dall' evidenza degl' atti, già si à la pena arbitrata; *& donec fuerit arbitrata pæna erit locis habilitationi*, *Menochio de arbit. cas.303. nu.39.*, *Riccio coll. decis 144.*

10. *In dubio*, se debba rilasciarsi il Reo sotto plegiaria, si deve rilasciare *completo*, *& finito processu informativo*, e non prima, *Volpino in succo Far. loc. cit. num.11.*

Abilitazione in riguardo delle Persone.

1. Tutte possono abilitarsi dal Giudice, salvo che, se Rei fossero de' delitti eccettuati, e ne' casi detti quì di sopra, *Abilitatione in quali casi &c.* Resta quì vedere se li Minori, l'infanti, e li non capaci di dolo, li Vecchi, li Nobili possano tenersi nelle carceri tanto per debiti, quanto per delitti, o pur abilitarsi fuora delle carceri.

2. *In jure* pare stabilito, che l'infanti non possono carcerarsi, anzi ne meno possono citarsi *verbalitèr* per i debiti, il nostro *Afflitto* con moltissimi DD. *decis 262. num.5.*, e ne abbiamo il testo espresso *in leg. n. quæ impuberes, ff. de in jus vocan.* E s'amplia ne' minori impuberi, *ratione imbecillitatis ætatis*, *Antonelli de temp. legali lib.2. cap.15. num.2.* diffusamente. E molto meno possono carcerarsi così l' uni, come l'altri per i delitti, perche dicono li DD. se per li delitti *sunt mitiùs puniendi, tantò fortiùs minùs sunt carcerandi*, *Scioloyo in pra. ford. cap.3 num.78.*, *Vrvio decis.48.*, *Boerio decis 254.*, *Grommotico decis 23. nu.11.*, anco che siano pubari, e capaci di dolo, *Farinacco de pæn. tempor. quaest.92. n.103.*, *Claro quaest. 60.*, *Salernitano decis.57. n.41.*, *Riccia coll. decis.1119.* Perciò si osserva in pratica, che ne' delitti non gravi si arrestano *per palatium* della Curia sotto la piegiaria del Padre, o di altro parente, (e potran anco consegnarli), *de non discendendo*: però ne' delitti gravi, o si chiudono in qualche luogo più stretto, acciò non fuggano, o se li dà la frusta, anco se fossero meno de' sette anni come detto abbiamo nel *cap.31 al n.3.*, *De Rosa in prax. decr. M.C. cap. ult. n.24. circ. med.*, *De Luca in prax. crim. cap. 30.*, *vers minores &c.*

3. E 'l minore (il quale nel foro laicale si dice quello, ch'è meno dell' anni 18., e nel foro ecclesiastico meno dell' anni 25.) però sebbene niente possa far senza del Curatore, se s'obliga *de tenendo palatium*, *&c. loco carceris*, o per causa simile, se contraviene, certamente è tenuto alla pena contenuta nella Fedejussione non ostante, che intervenuto non sia il Curatore nalla plegiaria, o nell' obligo: così essersi osservato in un certo minore d'anni 17. nell' anno 1636. riferisce *Sanfelice decis.246. lib.2. num.8.*, e che possa il minore obligarsi, e che sia tenuta alla pena in caso della controvenzione, chiaramente lo dicono *Scialoyo in praxtorq. cap.13. fol.79.*, *Luca a Franchis obser.448. & in prax. cri. cap.30. vers. cit.*, e la *Glossa in l. clarum, de oath. præstan.* ivi: *Sed contractus volet &c.* dice, che sebbene il minore non possa esser in giudizio senza del Curatore, vale però

però il suo contratto fatto; particolarmente se siasi obligato *cum juramento*, perche il giuramento supplisce il difetto dell' età, ed insieme conferma il contratto da lui fatto, come se fatto fosse dal maggiore, così comunemente dicono li DD. *in Auth. sacramenta puberum, Cod. si advers. vendit.*, & *in cap. cum contingat, de jur. jur.*, riferiti da *Pascale de patr. potest par. 2. cap. 1. num. 98.* E perciò riflette *Isernia in tract. de feud. rubr. de pac. juram. firman. nu. 3. & 4.*, che sia valida l'obliganza del minore d'anni 25., e maggior dell'anni 14., il quale promise con giuramento *de non offendendo*; e *Luca a Franchis decis. 535. in fin.*, & *in observ. ad Gratianum com. 3. cap. 518. ante num. 9.*, con *Caravita rit. 279.*, ed altri, che il minore capace di dolo, cioè maggiore degl' anni 7. può far la remissione alla Parte, *ratione juramenti*, di cui è capace; perche se non è capace di dolo, fa la remessione il Tutore solo col decreto del Giudice, o il Tutore col minore senza il decreto del Giudice. Qui non si lasci osservar quanto detto abbiamo della *minor età*.

4. Li vecchi d' età decrepita, non perche simili sono all' infermi, ma perche tali sono, *Senectus ipsa morbus est*, *Terenzio in Phorm.*, o perche alla frase dello Spirito Santo *in Eccles. cap. 13.*, sono nello stato dell' afflizzione *antequam veniat tempus afflictionis tuæ*, e per la regola volgare *in jure afflictis non est addenda afflictio*, devono esser compassionati dal Giudice; quindi *de jure* in nessun conto, così per debiti civili, come per delitti leggieri possono esser carcerati, neppure per delitti criminali, come riflettono *Amendola a Franchis decis. 209. num. 7*, *Scialoja in pra. for. jud. in 2. impress. cap. 22. num. 11.*, *Ancorano cons. 336. num. 2.*, *Graziano discept. 328. num. 14.* ed espressamente *Nicolino in pra. crim. nu. 113. in princ. ia noviss.* tiene, che sempre devono abilitarsi *per palatium*, o *domi*. E dovendosi gastigare, comunemente tutti li DD. vogliono, che debbano *mitius puniri*, *Glossa in leg. fere in omnibus circ. princ.*, *ff. de reg. jur.*, *Claro in § fin. quæst. 60. cit. vers. successive &c.* per li testi *in leg. si quia in gravi*, *§. ignoscitur*, *ff. ad S.C. Syllan.*, & *in leg. 2.*, *ff. de term. mot.*, & *in cap. quanta nequitia*, *86. dist.*, *Salernitano decis. 57. num. 41. etc.*

5. E li Dottori, e li Nobili, o perche tali sono *a nativitate*, o perche fatti vivono *more nobilium*, siccome dovendo esser puniti, le leggi li gastigano con pene diverse da quelle de' plebei, e popolani, *Baldo in leg. servoa*, *Cod. ad leg. Jul. de vi publ.*, *Franchis decis. 96.*, *nu 9.*, & *dec. 240.* & *569.*, *Riccio par. 2. decis. 19. num. 3.*, & *decis. 232. num. 4.* così dovendo esser carcerati per *Statuto*, &c., non devono esser carcerati nelle carceri de' plebei. E sodisfarà alla legge monicipale, o Statoto, o Editto il Giudice, se l' assegnarà il Palazzo della Curia, o la casa propria *loco carceris*, o tutta la Città come espressamente sostengono *Giasone in l. si pecunia*, *§. si accipit in fin. ff. de condict. caus. dat. non secut.*, *Franchis decis. 709. num. 2.*, *Grammatico decis. 14. num. 3.*, *Angelo in leg. qui in carcerem*, *ff. de eo, quod met. caus.*, *Antona cant. 15.* Però questa differenza di pena, e di carcere ne' Dottori, e nobili con quella de' plebei s' intende ne' soli delitti leggieri, e gravi; poiche nell' atrocissimi, li quali, perche fan perdere li privilegj della nobiltà, *in leg. Judices, Cod. de dignit. lib. 10.*, *Grammatica vot. 3.*, ed altri presso *Tiraquello de nobilit. cap. 20. nu. 128.*, accomunano il nobile col plebano, *cum honor non sit ei servandus, qui suum honorem parvipendit*, *in leg. Senat. ff. de rit. nupt.* Perciò *caveant* li Dottori particolarmente a declinare ne' vizj, e delitti, perche *omnem honorem reatus excludit*, *in leg. 1.*, *Cod. ubi Senator vel clariss.*, o come dice *Orazio 4. carm. oda 4. Utcumque defecere mores, dedecorant bene nata culpæ*; o come scrive *Seneca 2. contr. 6. Summus extimandi, cum summus nostri . . . . . si vita labet, perit omnis in illo gentis honos.*

6. Il Sacerdote inquisito per qualunque delitto, abilitato *per Civitatem*, non può celebrare; così pratica la nostra Curia Napoletana. E' vero però, che se il delitto fosse leggiero, o altrimenti costasse dell' innocenza, benche non sia finita la causa, ne ci sia scandalo, suole il Vicario Generale *attentis* conceder la licenza (senza la quale non potrà celebrare) *Genuense in prax. Cur. Neap. cap. 27. n. 10.*, *Giazzino ad defens. reor. discept. 9. n. 478.* Ma il carcerato per delitto grave, *concurrente infamia*, è proibito celebrare, *in c. accusatum*, ove l'Abate, *de simonia*. E noi l' abbiamo detto altrove.

Abilitazione in riguardo del Luogo, per Palatium, Domi, per Civitatem, ad meliores carceres &c.

1. O Si fa il Mandato semplice (che si chiama *Arresto*) all'inquisito, o inquirendo *de non discedendo &c.*, *ad tenendo &c.* o se li fa il mandato *præstita cautione de non discedendo &c.*, *de tenendo &c.*, secondo le formole che ne dà l' Autore nel *cap. 25. num. 4.*, & *6.* e così si fa l' abilitazione in quattro maniere, cioè *per Palatium Curiæ*, *Domi propriæ*, o altrui, o *in aliqua Camera dicti Palatii*, *per Civitatem*, o *districtum*, & *ad meliores carceres*: ed essendovi Statuto, legge monicipale, o Editto, che ordini la carcere, s' intende sodisfatto, ed aseguito in una di queste quattro maniere, come detto abbiamo avanti, *Egidio Bossio in pra. crim. tit. de carc. fid. relax. num. 3.*, *Marantta in spec. par. 6. memb. 8. num. 20.*, con altri; perche l' Arrestato col semplice mandato, o il lasciato sotto plegiaria si dice *esse in carceribus*, contro l' opinione del *cit. Bossio n. 28. tit. de carcere*, vogliano *Riccia decis. 97. par. 4.*, *coll. 264. num. 9. par. 2.*, & *coll. 2571.*, con *Olea*, *Ciriaco contr. 172. num. 48.*, *Guazzino def. 6. cap. 1. n. 11.*, *Franchis decis. 709. n. 2.*, ove l'Addenti, *Sanfelice decis. 2. num. 21 &c.* si anco perche, *qui impune discendere non potest*

ab

tro lui, come confesso, benche essente, potrà pronunciarsi la sentenza condannatoria, come se veramente fosse *in judicio confessus*: di modo che; O sia di nuovo catturato (ecco la Pratica), se prima della fuga non sia stato esaminato, si costituisce coll' interr. *Num ipse fecerit tale delictum &c.*, e s' interroga anco sulla fuga; e se li stabilisce il termine per la difesa, se neghi; o *adversus confessionem*, se confessi; *etiam super novis &c.*, se poi prima della fuga sia stato costituito, ed abbi avuto il termine per la difesa, di nuovo si esamina sù questo nuovo capo, cioè sulla fuga, e si provede: *quod terminus aliàs datus sub die . . . currat, & currere habeat, & debeat ab hodie, etiam super novis &c.* O se non posse carcerarsi, si dovrà citare *super delicto principali, & fractura mandati*, *Farinaceo in pra. crim. tit. de carcer.*, *& carcer. quæst. 30.*, ove *Volpino in facco n. 4.* L' istesso si dice dal Mandato colla plegiaria, perche s' incusa la pena contro del Fedejussore, (la qual Pratica la dà l' Autore in questo *cap. 34.*) e'l Principale si à per confessato. Ma, che possa esser condennato l' Arrestato anche alla pena del delitto, di cui era sospetto, o per cui era arrestato, s' intende; non perche il *frangens carceres* rigorosissimamente *habeatur pro confesso*; ma perche *fuga coadjuvat indicia*; di modo che se prima v' eran l' indizj non sufficienti per la tortura, aggionta la fuga (la quale da se sola non basta per la tortura) saran sufficienti per la tortura: e così di nuovo carcerato, *datis defensionibus*, dopo la citazione *ad discutiendum de indiciis*, e questi non evacuati, potrà darsali la tortura, e condannarsi, *Farinaceo loc. cit. nu. 43. & 85.*, *Conciolo res. crim. ver. carcer. res. 1. num. 7.*

4. L' Arresto semplice, e sia l' ordine del Giudice *pretende*, il quale comandi *ne discedant a Palatio, vel se conferant domi, & ab ea non discedant*; o altrimenti come parerà al Giudice, si fà in delitti leggieri, e cause di non gran momento; e generalmente senza che vi sia causa, bastando *si Judici ità videatur fieri*, come dicono li DD., perche *Qui leviter delinquunt, leviter custodiendi sunt.*, come dice *Claro § fin. quæst. 46. num 11.*, si anco perche ne semplici mandati l' arbitrio del Giudice è affatto libero, ed assoluto. L' Abilitazione *Domi, per Palatium, per Civitatem &c, sub idonea cautione* si fà ne' delitti gravi, e cause di momento, *audito Fisco, & causa cognita, & justa fundate causa*, perche *Qui graviter delinquunt, cautè custodiendi sunt*; sì perche in questi delitti non è affatto libero, ed assoluto l' arbitrio del Giudice, *Farinacco loc. cit. quæst. 33.*, *Gennese loc. cit. num. 6.* E propriamente procede, quando uno si trova carcerato per delitto, la di cui pena è *infrà relegationem*, come detto abbiamo nel *ver. 1. Abilitazione in quali cause &c.*, o se non sia carcerato, acciò si eviti qualche inconveniente, o scandalo: L' Abilitazione per Mensem, cioè: *Excarceretur cum cautione de se præsentando intus carceres completo mense*, e per altro tempo più cor-

to, si può fare, quando il carcerato è per delitto, che merita la pena *ultrà relegationem*; però non vi sono indizj sufficienti per la Tortura; o'l Fisco abbi fatto istanza *pro impinguatione*: o quando il carcerato è nobile, o ricco, *de Rosa in pra. decr. M. C. cap. 7. n. 11.*, *de Luca in pra. crim. nu. 22. col. 4.* però questi istessi vogliono di nò generalmente parlando ne delitti di pena *ultrà relegationem*.

5. L' Abilitazione, *ad meliores carceres*, è molto arbitraria al Giudice, di modo che anco nelle cause della S. Fede suol farsi, come detto abbiamo, *Gennese loc. cit. num. 6.*, e ne' delitti capitali, *causa infirmitatis*, e con i carcerati *nomine alicujus Tribunali*. Però si rifletta: O il carcerato per delitto non capitale infermo à plegio, o non l' à: se l' à, si pratica rilasciarlo *sub fidejussione de se repræsentando infra, vel quam citius convaluerit visa fide medici*; o non l' à, e si abilita in una camera del Palazzo, in custodia de' birri, a spese dall' infermo, *præstita prius cautione per ipsum de solvendo expensas*, *Zacchia de salar. & operar. mercede quæst. 4. n. 30.*, perchè essendo povero, a spese del Fisco, *Boerio dec. 116.*, *Mascardo de prob. concl. 266.* O l' infermo è carcerato per delitto capitale, & *ultrà relegationem*, e si abilita *ad carceres meliores*, ed in custodia pure de' Birri a sue spese, quando non sia povero. E tal' abilitazione non si può fare, se non *causa cognita, & audito Fisco*, come detto più volte abbiamo. E li carcerati *nomine alicujus Tribunalis*, essendo infermi si abilitano *ad meliores carceres*, *Altimare de nullit. rubr. 9. quæst. 08. nu. 140.* Avverte però *Sarno in pra. crim. c. 5. nu. 10. in novis*, e ci piace assai, con distinzione: o il Tribunale à scritto *simpliciter*, che *ejus nomine carceratus detineatur*, ed in tal caso anco non essendo infermo, neppure essendo sospetto di fuga, può abilitarsi, particolarmente essendo nobile, Dottore, civile assai, perche già s' adempisce all' ordine del Tribunale: poiche come detto abbiamo, l' abilitato pur si dice carcerato: o à scritto, *quod sub clavi, & bona custodia detineatur*, e non si può abilitare.

6. L' Abilitato *per Civitatem, & Patriam*, alcuni vogliono, che possa girare per tutto il territorio, e tutto il distretto, *Capibianco par. 7. de Baron. nu 47.*, *Toro in comp. dec. par. 2. ver. exulatus etc.*, & *par. 1. ver. suburbia*, *Gizzarelli dec. 23.*, *Rovito pragm. 1. de releg. n. 6.*, *Pascale de patr. potest. par. 4. cap. 3. nu. 23.* perche sotto nome di Città, e Padria si contiene il territorio, e'l distretto; e Città, e Padria sono sinonomi; e così l' esiliato dalla Città, o dalla Padria non può impunemente starsene ne' Borghi, nel Territorio, e nel distretto. Altri presso li *cit. DD.* dicono, che l'abilitato *per Civitatem*, possa starsene *extra mænia*; e l' abilitato *per Patriam*, possa trattenersi *in toto districtu, & territorio*. Che però sia di questa differenza, la maggior parte de' Dottori vuole, che la Città *simpliciter* non include il territorio, e'l distretto, *Ra-*

bino dec. 84., *Riccia coll. dec.* 1680., *Sanfelice dec.* 50. *num.* 3., *Altimore e Rovito dec.* 11., *Marinis lib.* 6. *resol. n.* 5., e prima di essi *Bartola in leg. relegatarum nu* 5., *ff. de interd.*, & *releg.* E la resoluzione sarà: che chi à promesso *simpliciter* tenere la Città *loco carceris*, non può uscir le mura, a girar per li Borghi; e ritrovandosi *extra mœnia*, o ne' Borgi, giustamente se l' incusarà la plegiaria, e il Plegio sarà tenuto alla pena; così stà decisa, come riferisce *Merlina* nell'anno 1638. *in centr. foren. cent.* 2. *cap.* 72. *num.* 28.

7. L' Abilitato *per Palatium*, se sarà trovato fuora del Palazzo mascherato, è contro di se una forte presunzione, d' esser' egli partito dal Palazzo contro la forma della plegiaria data, e volontariamente aver voluto rompere il mandato; e per conseguenza è tenuto alla pena convenuta, *Novario lib.* 1. *gravam ult. in allegat. n.* 8. L' istesso dicesi dell' abilitato *Domi*, *vel in alio loco*.

8. L' Abilitato *Domi*, se inavvertentemente uscirà la porta, e subito ritorna, in niun conto dicesi aver disprezzato l'ordine del Giudice, ne pare esser in alcun dolo, come considerano *Paolo de Castro cons.* 164. *lib.* 1., ed *Antonio de Ball. in tract. crim. var. lib.* 4. *quæst.* 4 *n.* 17., perche nelle stipolazioni Pretorie *non rigor, sed æquitas attendi debet*, *Grammatico cons.* 66. *civil n.* 64., *Cavino de æquitate lib.* 2 *c.* 4. *nu.* 6., e nelle leggi penali *benignior fit interpretatio* 52 *ff. de pœnis*, & *cap. in pœnis* 44. *de reg. juris in* 6., e *Guazzino defen* 29. *cap.* 2. *num.* 10., ed è dogma volgato, che *maleficium distinguunt Voluntas*, & *Propositum*; *Et quod nullum est peccatum, nisi voluntarium*, *Baldo in l. sed ssimam*, *Cod. ad leg. Jul. de adult.*, la qual sentenza vien seguitata communemente da *Alberico*, *Romano*, *Giasone*, *Alessandro*, ed altri citati, e seguitati da *Tiraquello in tract. de pœnis caus.* 5 *nu.* 1., *Caballo de homic. num.* 273., *Giurba cons.* 51. *nu* 2. presso la *leg. sancimus* 22. *Cod. de pœnis*, & *in cap. sine culpa de reg. juris*, ove si dice *nec quis sine culpa punitur*, e *in l. Gracchus* 4., *ff. ad leg. Jul. de adult.* ove; *ubi non est delictum*, *nec debet esse pœna*.

9. L' Abilitato *per Palatium*, *Domi*, *ad Carceres meliores*, se appostatamente esce, e ritorna, non incorre nella pena dello spreto mandato, n della plegiaria. I. perche; *Qui a carcere aufugit*, & *redit*, *aufugisse non dicitur*, *Baldo in l. Cod. de serv. fugit.*, *Carrera in prax. crim.* §. 3. *nu.* 20., *Grammatico cons. crim.* 57., e li DD communemente. II. Perche *non potest dici effractor*, *qui a carceribus exit animo revertendi*, *Giazzino ad def. rear. discept.* 21. *n.* 61., *Riccia dec.* 225 *par.* 2. E benche l' animo non si presume, dovendosi provare; però si prova per Testimonj, innanzi a quali protestandosi dichiarò l' animo suo di partire, ma per ritornare; anzi si dice provato un tal' animo per il sollecito ritorno, o per l' oblazione della causa colurata; e non potendosi provare, il Giudice, considerata la qualità della persona, e della causa arbitraria, come insegnano *Farinacea de carc.*, & *carcer. quæst.* 50., *usq. ad num.* 50., *Mascardo de prob. conf.* 265., *num.* 21. con altri, che devono comunemente, che essendo presto ritornato, non si stima esser partito con animo di fuggire, ma di ritornare. III. perche *in criminalibus momenta non considerantur*; di modo che essendo ancor intera la cosa, ed *jus* del Fisco non trovandosi in cos' alcuna leso, certamente non può condannarsi a pena veruna nè l'Abilitato, nè il Fedejussore, *Bertazzolo conf.* 302., *Cavalcan. de Brachio Regio p.* 2. *nu.* 240., *Loderch. cons.* 197. IV perche *licitum est per spontaneam reversionem hunc defectum purgare*, per li testi *in leg.* & *si post tres*, *ff. si quis cantion.*, *in leg. sancimus Cod. de fidejuss. in leg. quidquid calore iracundiæ*, *ff. de reg. juris*, ivi: *Nec brevi reversa uxor divenisse dicitur*: e per *jus* del nostro Regno *in cap. Regn. legem veterem* si può purgar questa mora col breve ritorno. E per il sollecito ritorno s'intende, non quell' *incontinenti*, o *statim*, ma con certo temperamento ed arbitrio del Giudice, così *Tesauro decis.* 77. *n.* 3., & *seq.* conchiude: anzi riferisce, che in questa decisione dal Senato fu detto *revertisse incontinenti quemdam*, *qui erat reversus post octo dies*. Nientedimeno però concordano tutti li DD, che se l'uscita non sia per disprezzo del Giudice, ma per giusta causa, e necessaria, per tale considerata dal Giudice, sarà escusato da qualunque pena, così presso *Conciolo res. crim. ver. Fidejussor res.* 3. *num.* 3. Perche se fosse per disprezzo, o senza qualunque causa, anco ingiusta, (perche qualunque causa anco ingiusta, come per insultar l'offensore &c., *Novario de gravam. lib.* 1. *grav. ult. nu.* 20. & 21., *Nicolino in pra. crim.*, ove *Scoppa num.* 358. *in fin. lit. E.*, scusa dalla pena ordinaria del delitto, *Grammatico decis* 23. *nu* 8., *vot.* 10. *n.* 81., *vot.* 20., & 39, & *decis.* 5. *n.* 16., *Bocrio decis.* 158 *num.* 11., *Gizzarelli decis.* 18.) nè l'Abilitato, nè il Fidejussore deve lasciarsi impunito, dovendosi *prospici contemptui Judicis cum æquitate*, così *Bajardo e Claro* §. *fin. quæst.* 21. *num.* 105., *Mastrillo dec.* 254., *Farinacco loc. cit. nu.* 77., ed altri, contro l'opinione di *Genuese in prax Cur. Arch. cap.* 34. *nu.* 11., il quale attesta, che mai siasi esatta alcuna pena in detta Curia, *in casu contraventionis*, perche deve esser il Giudice facile a perdonar l'ingiuria fatta al suo personale, ma severo contro l'ingiuria fatta alla degnità, ed all' officio di Giudice, *S. Agostino de vit. Cleric. serm.* 3., *Bovadillo lib.* 3 *politicar. cap.* 1. *num.* 2., *Bocrio decis.* 22. *num.* 1., & 2.

10. L'Abilitato coll'obligo di representarsi *post mensem* &c. uscito dal luogo, che teneva *loco carceris*, se fosse carcerato, e si fosse protestato d' esser uscito, a fine di representarsi *recta tramite*, servata la forma della plegiaria; e la strada, nella quale carcerato venisse, fosse tale, che portasse al luogo della Curia, in modo che non fosse inverosimile, che presentar non si volesse, dicono li DD., che non è tenuto nè lui, nè il

Fe-

Fedejussore à pena alcuna, *cum dici non possit cautioni controvenisse*, *Mosentella in pra.fidejuss.p.2. quæst.1. n.29.* E que' DD. cha dicono, quando l' Abilitato sotta la plegiaria *de se repræsentando ad omnem ordinem* è carcerato, non è scusata il Fedejussare, percha *nulla opera Principalis, vel Fidejussoris intercessit in præsentatione, sed tantum coactus per capturam*, s' inteode, cha, quando passato il termine dell' abilitazione già fosse stato citato, e non si fosse presentato, e poi fosse stato carcerato nel moda come sopra, nè lui, nè il Plegia saran tenuti a pena veruna.

11 E l'Abilitato, che rompendo il mandato, o foggendo dalle carceri và a Superiori, non è tennto, nè lui, nè il plegia a pena veruna, perche non si dice *fugere*, *qui ad Superiores vadit*, per il testo *in leg. si quis fugitivus, ff. de ædilitia ædict.*, *Soccinna cons. 53. num. 4.*, *Boerio decis.215. nu.28.*, *Marta decis. 234.*, E tanta vata, anco se nella plegiaria si fosse promessa *de non discedendo, etiam animo eundi ad Superiores*, *Novaria in olleg.* riferita da *Riccia in coll.2963., et in tract. de gravam. vos. sol.*, *grav. 280. lib.1.*, l' istessa *Riccio dec.174. nu.7. par.4.*, *Mari* a *Gizzarelli decis.13. nu. 10.*, banche siana in contraria *Mascardo de prob. concl.820. n.13. lib.2.*, *Giurba cons.66. nu. 4.*, *& cons. 69. nu. 19.*, ed altri riferiti da *Conciolo res. crim. ver. fuga res.3. nu.2.* Però s'intenda quando va a Superiori *recto tramite*, come detto abbiama quì avanti nel *ver. 9.*, perche se fosse altrimente, sarà tennto, o lui, o'l Plegia alla pena, *Caballo cas.42.* E detto abbiamo, che stà posta nell' arbitrio del Giudice, quanda si dica, che non siasi portata al Superiore *recta via*, *& statim*, *et sine intervallo*, *Conciolo res.crim. loc.cit.nu.5.* Anzi dippiù si ricerca, acciò sia scusata in tutto dalla pena, e lui, o'l Plegia, cha almeno abbi qualche giusta caosa, o timore di qualche imminente pericola nella sua persona, a per la crudeltà del Giudice, a del Carceriero, o altra caosa simile; perche fuggenda senza giusta caosa, o almeno per caosa ingiusta, come detta abbiamo quì avanti *ver. 8.*, banche non si dica esser fuggito, pure per la temerità commessa in partenda senza licenza del Giudice, deva esser gastigato in qualche maniera, *Bossio in pra.crim. tit.de carcer. fidejuss. &c.n.46.*, *Erculano de caut.de non off.c 50.n.1.& seq.*, *Conciolo loc cit.nu.3.* Però l' Appellante, o l'Abilitato che si portò al Superiore, deve dal Giudice *ad quem* arrestarsi, e lasciarsi sotto mandato, sin a che trasmessi l' atti possa conoscer da' meriti della sua caosa, acciò si eviti la froda, e'l pregiudizia del Fisco, altrimanti se l'Appellazione rilasciasse il delinguente, non servirebbono le Carcari, *Claro quæst.46.n.2.* Laonde chi appella dal decreta della cattura, l' appellazione non impedisce la cattura; ed essenda stato carcerato, si trattiena nelle carceri, pendendo l' appallazione; o essendo trattenuta sotta mandata, ed appelli, senza portarsi dal Superiore si trattiene, ed avrà luogo l' appellazione *quoad actum devolutivum*, *& non suspensivum*, *Alciato cons. 16. nu. 14. lib.7.*, *Salgoda de Reg. potest. par.2. c.1. n.11. & c. 4. nu. 240.*, *Altimare de nullit. rub. 5. quæst. 5. num. 210.*, *& quæst. 11.* E il decreto del Giudice *ad quem* sarà, come siegue; *Mandetur Curiæ N.*, *quatenùs mentionata acta transmittat, & per dies &c. Et interim supradictus N. de N. remaneat in hac Curia N. cum mandato ducat . . . . . de non discedendo &c.*, *& expediantur provisiones in forma &c.*

12 Il Giudice, cha *clausis oculis* à permessa, che l' arrestato parta dal luoga assegnatali *loco carceris*, tacitamente l' à data licenza di partirsone, *Vermigliola cons.312 nu.2.*, *Laderch. cons.198. num.3.*, *Farinaceo cons.59. nu.16.*, *Cavalc. decis.14. per tot. in 5.par.*, *Bertazzolo cons.80. lib. 1.* e perciò nè lui, nè il Fedejussore à tenuto a pena alcuna, *Conciolo res.crim ver. fidejussor res 2.n.4.*, benche questa licenza *clausis oculis* è assai pericolosa al Plegia, O abbi dato *oretenùs*, o *in scriptis* licenza *sub conditione de redeundo*, e l'abilitata non sia ritornato, e'l Fedejussore non sarà tennto a pena veruna, perche per detta licenza la promessa dal Fedejussora già spirò, essendasi obligato *pro una vice tantùm*: perche la fedejussione essendo *stricti juris*, non si stende *de casu ad casum*, *Natta cons. 202. num. 5., et 6. lib.1.*, *Ciriaco controv.646. num.143., et seq.*, *Farinacco loc.cit. n.9 et seq.lib.1.*, nè può il Giudice di nuovo obliger il Plegio senza nuovo sua consenzo. Però se nel mandato si fosse detto *de non discedendo absque licentia in scriptis*, se la licenza fosse stata *oretenùs*, il Fedejussora non è scusato, *Farinaceo*, *Feliciano*, *Bertazzolo*, ed altri. O abbi dato la licenza d'andara in Chiesa ad udir la messa all'arrestato, o a portarsi in casa a visitar suo Padre moribonda &c., e questo non sia tornato, il Plegia non sarà tenuto a pena veruna, sì perche per la licenza anco tacita viene scusato il Plegia, *Farinacce loc. cit. et cons.122. vol.2.*, *Bajarda a Clera quæst.21. num.103.*, *Novario loc.cit. grava.412.nu.3.*, *Antonia de Ballis lib.4.quæst.4. num.57. in fin.*, sì percha per la mutazione della stato, a sia per la novazione fatta con la licenza data, resta estinta la prima obligaziona, e così il Plegio disabligato, *Riminaldo juniora cons. 738.*, *Menochia cons.a12. num.29.* Però che non sia fatta novazione alcuna per tale licenza di sentir messa, o di portarsi dal padre moribondo, insegnao *Cavalcante de brac. Reg par.2. n.201.*, *vers. aliter secùs etc.*, *Sanfelice decis.253.per tot.*, e *Scioloya in pra torq. cap.5. num.49.* Quindi in pratica si osserva; o la licenza su data semplicemente, che se n'andasse via l'arrestata, e sarà scusato il Plegio; a la licenza su data: acciò sentisse la messa, si portasse a confessare, andassa a visitar suo padre &c., attenta l' osservanza in pratica, non vien liberato il Plegia; Perciò sarà di bena, che nella plegiaria *de non discendendo* ci si apponga la claosola: *Et in casu licentiæ excundi, & discedendi per aliquod temporis spatium, tali causa, &c.*

totiès, quotièsevenies, sub eadem pœna se repræsentare promisit etc, *De Luca in prac. cit.* O finalmente l'Arrestato se sia partito per dato di uno della famiglia del Giudice, (perche nella plegiaria non si sia detto *de non discedendo absque licentia in scriptis*), il quale abbi fatto seguire, che già vi sia la licenza del Giudice, che lui sen vada via, è certo che nè lui, nè il Piegio incorre in pena alcuna; *Paolo de Castro cons. 164. lib. 1., Antonio de Baltis tract. vor. lib 4. quest. 4. num. 17. cum. 2. seq., Bertazzolo cons. 80., Guerba cons. crim. 34. n. 18., Farinaccio de carc. et carc. quæst. 30. nu. 177., Tappia dec. S. R. C. 55. num. 40., Conciolo res. crim. ver. carcer. res. 3. nu. 14., Scialoya loc. cit. num. 47.*

Ignazio Matteo d' Afflitto.

CAP. II.

Consegna, e Fedejussione.

Alli num. 1., e 2. dell' Autore.

1. QUì sia la *Consegna*, e quando, e come si faccia, l' abbiam detto nel *cap. ante fine del ver. 4. tit. Abilitazione in quali casi etc. La Fedejussione*, è un'obligo sotto una certa pena fatto da uo' Terzo in favor dell' abilitando, così li DD. comunemente.

2. Se il Consegnatario, il quale si è obligato in certo stabilito giorno, tempo, o luogo reconsegnar il consegnato, non riconsegnandolo, contro lui si fa l' incusa l' obligazione: ed all' esazzione delle pene promesse, e convenute si procede sommariamente, *de plano*, & *executivè*, *Bossio in tit. de carcerat. fid. relax. num. 60.*, se l' obligazione sia stata stipolate *penès acta Curiæ*, giusta il *Rit. M. C.* 198., perche non così, se sia stata stipolata per mano di Notajo con publico Istromento, *Afflitto in const. Reg. humanitate n. 4. lib. 2.* E se per comune osservanza, la pena convenuta senza altra citazione del Consegnatario, non avendo reconsegnato *statuto die etc.* Il consegnato, per che *pena accensetur sine aliquo libello, et citatione portit*, per'il *cit. Rit.*, o lo provano *Mascardo in pro. fidejus por. 2. mod. 10. n. 9., et seq., Caballo cos. 252. num. 11., Cancerio, Carlevale, a Sarno in pra. crim. c. 60. in prim. impress.* secondo anco vuole l' Autore quì nelli *nu 2., et 4.*, è più sicuro però prima ricercarsi l' istesso Reo consegnato, e 'l consegnatario; quindi dice il *cit. Mascardo mod. 5. n. 15. loc. cit.* che la Fedejussione, o Consegna *de statuto die etc.* stipolate *penes acta*, non possa accusarsi *nisi præcedente citatione*; così del Principale consegnato, come del Consegnatario, anco che si fosse detto nell' obligazione *absque ulla alia requisitione*, o secondo ori, anco ad ogni buon fine, *a cautela*. E la Pratica sarà; Si stendo la Citazione con l' inserta forma della Consegna, secondo la form. che ne dà l' Autore quì nel *nu. 1.* Poi si fà la Relazione del Corsore; indi si accusano le Contumacie; finalmente si viene al decreto = *Die &c., et per Curiam Episc. etc. attenta relatione etc., &c. &c. etc., provisum est, quod etc.* come seguita l' Autore. Avvertendo, che si dopo la Citazione compariranno, opponendo eccezzioni competenti, a lagitime, *summariè* dovranno esser intesi sù di esse; perche se nò, si dirà *exequatur etc.*, e non *condemnamus etc.*, come ben riflette l' Autore nella fine del *num. 4.*, *Rosa in prax. Dec. M. C. cap. 7. num. 19.* E così tutto s' intende, a si pratica anco col Fedejussore.

3. Il Consegnatario, o sia Fedejussore obligato *pro certo tempore*, *o loco etc.* a representare, o reconsegnaro il Reo, se il Giudice ad istanza di esso Reo proroghi il tempo, o destini altro luogo, resta liberato; perche è regola generale, *Fidejussor obligatus in tempore, non tenetur ultrà tempus, ex quo censetur minùs obligatus, quàm fieri possit*, per il testo *in l. fidejussores Magistratuum 68 ff. de fidejuss.*, *Ciriaco contr. 101. n. 64. et seq.*, *Tesauro quæst. for. n. 57. lib. 2.* (l' istesso si dice de' Fedejussor nè compromessi, quando l' arbitri prorogassero il termine, già prima stabilito, *Decio cons. 93.*, *Ladercb. cons. 115. num. 7.* E nota *Natta cons. 206. num. 5.*, & *6. lib. 1.* con altri, a *Ciriaco cit. contr. 546.* che la Fedejussione *est stricti juris*; di modo che il Fedejussore *pro certa summa* ne contratti, non s'intende obligato per l'interessurio, *ex reg. cess. in leg. quaro in princ. ff. locati*, & *in cit. leg. fidejussores Magistratum*, § *si pro Aurelio, ff. de fidejus.*, *Pascale de potr. pot. p. 2. cap. 7. num. 43* Come pur il Fidejussore *de solvendo quidquid fuerit judicatum*, non è tenuto, se la causa sarà compromessa, *de Marinis res quotid. cap. 135. num. 12.*, & *cap. 136. num. 5.*, & *cap. 36.* ove molto dice del termine prorogato al debitore. Similmente il Fedejussore del conduttore non è tenuto per il tempo prorogato, per la regola del testo *in leg. si cum Hermes, Cod. locati*, & *in l. item quæritur, § qui impleto, ff. cod.*, *Mastrillo decis. 135 n. 20 lib. 2.*, e *Caroccio de loc. & cond. tit. de fidejuss. quæst. 6.*, e generalmente parlando la Fedejussione data *cum temporis præfixione* spira elasso, o prorogato il tempo, *Vivio decis. 109. num. 6.*, *Afflitto decis. 392. nu.* E quì si noti; Ch' essendosi obligato il Fedejussore a representare il Reo in certo stabilito tempo, ben potrà representarlo prima del tempo stabilito, benche richisto non sia dal Giudice, e'l Giudice sarà tenuto ricevertelo, *Romano cons. 137.*, *Suarez in tract. de fidejuss. in cons. crim. c. 30.*, & *31.*, *Mascardello in pra. fidejus. quæst. 3. num. 13.*, fatta formiter la representazione; cioè farà l'istanza nella quale allegando la causa, per cui non può tener più per consegnato il Reo, che lo presentando personalmente, acciò sia chiuso *sub arcta custod.*, e facendo istanza ordinarsi, che *recipiatur* dal Carceriero, che cessi la Fedejussione, protestandosi *in casu contrario &c.* lo piè della quale si dirà: *Provisum quod recipiatur per &c.*, & *cesset ur fidejussio &c.*, e si stende il decreto: *Die &c.*

&c. ſtante repræſentatione legitime facta &c. fuit preſens fidejuſſio caſſa de ordine etc., et fuit dictum, quod pro tali cauſa non moleſtatur N. de N.

Il Conſegnatario, o ſia Fedejuſſore obligato innanzi a un Giudice, è tenuto ſe la cauſa ſi richiamaſſe innanzi ad un' altro Giudice, o competente, o ſuperiore, *Gizzarelli deciſ. 14. num. 12.*, *Altimare de nullit. vol. 1. rubr. 4. quæſt. 25. num. 6.* e mille altri, perche tutti l'acceſſorj, dependenti ſi dicono transferiti per neceſſaria conſeguenza: eſſendo l' iſteſſo Giudice dell'acceſſorio, che del principale, *Giurba conſ. crim. 80. num. 27.*, e de' conneſſi ſi dà un iſteſſa giudicatura, *Tuſco concl. 626. lit. C.*, e li conneſſi ſi reputano una coſa, *Scaccia de appell. quæſt. 17. num. 25.*, e ſi dicono individui, *Surdo deciſ. 2717. ver. ſed noviſſimè etc.* ove riferiſce così deciſo anco dalla Rota Romana *20. Novemb.* 1601. Quindi la Plegiaria data nella prima Iſtanza ſeguita nella ſeconda: o dal Giudice *a quo*, paſſa al Giudice *ad quem*. E benche alcuni dicono, che chi promiſe preſentare uno in un' luogo, e tribunale, non ſia tenuto preſentarlo in un'altro, non ſtendendoſi la Fedejuſſione *de loco ad locum, nec de re ad rem, nec de tempore ad tempus*, come con molti conchiude *Conciolo reſ. crim. ver. cautio de repræſentando reſ. 6.*, s'intendono, che non ſia tenuto preſentarlo innanzi a Tribunale diverſo, o incompetente; o ſe promiſe nella Città di Napoli, non ſia tenuto preſentarlo nella Città di Roma, perche però non promiſe preſentarlo *totiès quotiès, et ubicumque fuerit requiſitus, et a quocumque Judice*, *Moſcatella in prax. fidejuſ. mod. 1. p. 19.* e nella noſtra Città ſi oſſerva, che data la plegiaria nel S. R. C., ſe paſſa la caoſa nella Reg. Cam. a caoſa dell' intereſſe del Fiſco, non è tenuto il Fedejuſſore *in S.C. in Reg. Cam.*, *Franchis deciſ. 601., 608., et 310.*, il quale ſi veda. E regolarmente, quante volte ſi muta il Giudice, la Caoſa, la Coſa, e l' Azzione, non ſono tenuti li Fedejuſſori, ſecondo la *Gloſſa*, e li DD *in. leg. a non judice §. 1. ff de judic.*, *Altimare loc. cit. num. 11.* Però paſſando la caoſa dall'Ordinario al Delegato, non ſia tenuto il Fedejuſſore *ſolvere judicatum* dal Delegato *in eadem cauſa*, vollero *Arezzo conſ. 87. col. fin.*, *Maranta in ſpec. par. 7. nu. 12.*, o dal Subdelegato, *Bartolo*, ed *Angelo in leg. apud Sempronium, ff. judic.*, ma il contrario è vero, *Luca a Franchis dec. 601. cit. n. 9.* *Enriquez in tract. de fidejuſ. cap. 20., §. 56.*, *Marta de juriſd. par. 4. caſ. 178.* e *Caballo milleloq. 270.* *Prato a Moſcatello loc. cit. mod. 12. caſ. 15.*, *Marinis lib. 1. quotid. reſ. cap. 138. num. 2.*, *Altimare loc. cit. quæſt. 25. num. 10.*, e tutti coſtoro parlano in termini più ſtringenti, ed in caſo che il Principe Supremo *propria auctoritate* toglieſſe la caoſa da un Giudice, e la delegaſſe ad un'altro, che non ſia tenuto il Fedejuſſore dal Giudice nella caoſa del Delegato.

5 Detto abbiamo, ch'eſſendo la Fedejuſſione *ſtrictis juris*, come non ſi ſtende *de loco ad locum etc.*, così pure non ſi ſtende *de perſona ad perſonam, de cauſa ad cauſam*, per il teſto *in leg. ſi unus 28., §. ante omnia, ff de pact.*, *& in leg. 2. in fin. ff. de fidejuſ.*, e le provano *Farinaceo*, *Rolando*, *Nevio*, *Soccinno*, *Giaſone*, ed altri citati da *Conciolo*, e *Caballo caſ. 19. num. 3.*, ed *Altimare loc. cit. num. 1.* E perciò ſe la cauzione *de repræſentando* foſſe ſemplicemente concepita, ſempre s' intende riſtretta alla caoſa per la quale il Reo è trattenuto, ed è inquiſito: E quel ch' è più, anco che foſſe concepita con la claoſola *totiès quotièr*, perche anco quella non ſi ſtenda ad altra caoſa, ma ſi reſtringa alla caoſa eſpreſſa, ed a quella per la quale il Reo è trattenuto, come li DD. referiti da *Conciolo loc. cit. num. 3. & 4.* Perche la Fedejuſſione *non ultrà extenditur, quam ſonant verba obligationis ipſius*, *Decio in leg. 1. poſt princ.*, *Cod. de tranſact.* con molti: e ceſſando la caoſa della fedejuſſione, anco deve ceſſar l' obligazione del Fedejuſſore, *Caballo loc. cit. num. 6.* Ed eſſendo dubio, ſe il Fedejuſſore *ad repræſentandum* è per nova caoſa, o per quella iſteſſa, per la quale fu data la plegiaria, alcuni vogliono, che il citato può cercare dal medeſimo Giudice, che giuri *pro qua cauſa* cerchi quella repreſentazione; *& an nova ſupervenerint inditia* in quella prima caoſa, per la quale fu data la plegiaria? ed il Giudice è tenuto giurare: ſebbene ciò non ſi pratica, perche indiſtintamente l' abilitato *ad omnem ordinem*, prima della conteſtazione, della lite ſi deve repreſentare, come pure l' abilitato *novis inditiis &c.*, benche ſia vero, che non poſſa citarſi dal Giudice, ſe non *cum effectu nova ſuperveniat*, come detto abbiamo. Ma ſe l' Abilitato *de facto*, *& ex abrupto* ſenza ricercar il Fedejuſſore (e' Giudice ſi direbbe fatuo, *Golteria in pra. inſtrum. in 2., par. 3., & ult. par. n. 11.*) ſia carcerato per la ſteſſa caoſa, per la quale fu rilaſciato, convengono li DD. che il Fedejuſſore ſia già liberato; di modo che, ſe fugge dalle carceri, non poſſa eſſer più moleſtato eſſo Fedejuſſore, *Peguiero deciſ. crim. 47.*, *Vivio deciſ. 252. num. 14.*, *Afflitto deciſ. 130.* Però ſecondo noi; o il Fedejuſſore promiſe *ſimpliciter repræſentare Reum*; ed in tal caſo carcerato dal Giudice iſteſſo anco per altra caoſa, è liberato il Fedejuſſore: o promiſe colla claoſola *tot et quotier*; ed in tal caſo carcerato per altra caoſa, non è liberato; e quindi fuggendo dalle carceri, ſarà tenuto repreſentarlo per prima caoſa, per la quale promiſe, *Boſſia in pra. crim. tit. de carcer. nu. 39.*, *Bajardo a Claro quæſt. 26. n. 104.*, ed altri *cit.* Ma tutti li DD conchiudono, che carcerato il Reo di nuovo dalla medeſima Curia, o per nuova caoſa, o per quella iſteſſa, per la quale fù abilitato, all' ora s'intende liberato il Fedejuſſore, quando comparſo ſia *in Curia*, e ſiaſi proteſtato, che intende aver il Reo per preſentato, e che non voglia eſſer più tenuto, *& non aliter*, *Afflitto deciſ. cit. num. 5.* *Boſſio loc. cit.*, *Vivio deciſ. 523. num. 20.* e dovrà il Cancelliero ſcrivere una tal proteſta *in actis*, *Afflitto in conſt. Regn. Humanitate*

lib.

lib. 2. rub. 10. num. 11., e Vivio loc. cit. Similmente se il Giudice l'abilitato domi &c. restringe in altro luogo più stretto, se il ristretto sen fugge non sono tenuti li Fidejussori, è opinione indubitata, Grammatico cons. civil. 66. num. 63., Laderch cons. 198. num. 3. Menochio cons. 212 nu. 30. lib. 3., Ciriaco cont. 101. n. 28., Ursilla ad Afflicto decis. 353. num. 8., ed altri; perche riceveodo dal Reo accusato li Fidejussori, li Giudice altro non fa, che metterlo sotto la lor custodia, per il testo in leg. 2. ff. de custod. reor., quindi se questo lo restringe, che lo voglia sotto la sua custodia, e non altrui, sembra non curare della cauzione fidejussoria, anzi a questa averci renunciato, argum. tex. in leg. cum qui, § fin., & in leg. mea causa, § commadatum, ff. commodati; sì perche attenta la restrizziono, pare mutato lo stato; e la Fidejussione obligava solamento rebus sic stantibus, & in eodem statu permanentibus, non però mutato illorum statu, come riflettono li DD citati. E quì appresso della Novazione.

6. Che il Fidejossore sia liberato per la Novazione dicono comunemente li DD., perche la Novazione è un vero modo di sciogliere l'obligazione, e il contratti, Onoatte de contract. vol. 1. tract. 6. sect. 9. disput. 41. num. 181. Quindi se il Fidejussore promise per l'abilitato domi, il quale se poi sia abilitato sott'altra fedejussione per Civitatem, o altro luogo più largo, è liberato, per la già fatte Novazione; essendo stata mutata la prima obligazione colla seconda fedejussione, Menochio cons. 212. n. 29. & 30., Farinaceo cons. 59. num. 9. & seq., de Ballis in tract. crim. lib. 4. quaest. 4. nu. 57., Ripa de temp. nocturna, cap. 83. nu. 18. & seq., Grammatico cons. civil. 66. num. 64. & 65., Conciolo ver. fidejussor res. 1. num. 6., alla qualo opinione ci uniamo anco noi. E Carena resol. 90 in princ. num. 14., et 44. riprova la sentenza contraria seguitata da Grabiele, e Bajardo. E la Novazione prioris debiti in alium obligationem, vel civilem, vel naturalem transfusio, seu translatio, Azorio Cod. de novat. nu. 1., con l'altri DD. riferiti, e seguitati da Onoatte loc cit. num. 180., la quale novazione mai si presume; ma si dice fatta, quando siasi espressamente datto da contraenti, che si facci la novazione della prima obligazione, in leg. 1., Cod. de novation. e lo nota Pantanello de pact. nupt. vol. 1. fol. 100. col. 1. num. 51. benchè oggidì si osservi in pratica, potersi la novazione indurre dalle presunzioni, e congetture; di modo che se dalle congetture fondate nella volontà de' contraenti si cava, che le Parti intendevano far la novazione, si dice la novazione espressamante fatta; dicendosi espresso, non solo quando si raccoglia dalli segni evidenti, Baldo in leg. item quid ff. de pactis, e così conchiude Navario a. forens. quaest. 41. num. 6. Quindi perche la fedejussione è renovata coll' accessione della seconda fedejussione, per queste seconda s'intende estinta la prima, e perciò liberato il primo fedejussore, dicendosi rinovata non solo quando siasi fatta menzione espressa della prima cauzione, secondo la leg. 1. Cod. de novat. e come sol vollero Soccinno cons. 18. num. 14., & 15., ed altri poehi, ma anco quando il Giudice una nuova fidejussione abbi cercata, secondo vogliono li cit. DD., e Menocbio, Farinaceo etc.

7. Se l' Abilitato sia ritrovato extra locum designatum occiso, o morto, il Fedejossore non è tenuto alla pena, se non costi che viva, e che ivi da se l' istesso Abilitato siasi portato, Salernitano a Napodano in proem. Consuet. Neapoli. n. 332. in addit. incip. nota etiam etc. vers. et pone etc., Scialoya in pra. torq. reos c. 5. n. ult., Mori e Gizzarelli decis. 11. n. 3., Afflicto in Const. Regn. si damna clar., perche puol essere che sia ivi stato condotto, ed estratto dal luogo destinato dall' occisore; e perciò li Fedejussori, bonche innocenti, sarebbono tenuti del delitto altrui, dal che aborrono le leggi, cum melius sit nocentem absolvere, quam innocentem castigare, leg. absentem, ff. de poenis. Ed ove non è delitto, non deve osservi pena, leg. Gracchus 4. ff. ad leg. Jul. de adult., e come sclamano li Canoni in c. sine culpa de reg. juris, e le leggi in leg. sancimus, Cod. de poenit. Ab omni justitia alienum esse, quem sine culpa puniri, dum munus justitiae primum est, ut ne cui quis noceat, nisi lacessitus injuria, Cicerone de offic., Vivio decis. 467., perche Justum poti, laedi est, Aristotele magn. moral. lib. 1. cap. 64., Bartolo in leg. ubi pactum n. 10., vers. Et ideò etc. Cod. de transact., Farinaceo quaest. 17. num. 17., ed altri presso Prata resp. crim. 27. ante nu. 1. E sempre si deve favorire la difesa del Reo, perche di costui la difesa l'è più favorevole, ehe quelle dell' Accusatore, e quella del Fisco, leg. favorabiliores, ff. de reg. jur., Bossio in tit. de favor. fidejuss. nu. 2., Marsilio sing. 90. Che però si deve sempre pigliar quella presunzione in favor del Reo, la quale più elude il delitto, quando è dubio, se vi sia, o nò il delitto, dovendosi sempre, per quanto si può fare l'interpretazione ad exclusionem, ut in leg. meritò, ff pro socio; Ed a Testimoni pro non delicto, che depongono, deve più credersi, che a gl' altri che depongono pro delicto, Grammatico dec. 26. nu. 9., Gabriele concl. 4. tit. de testib. nu. 21., et 44., Guazzino defens. 29. circa privilegia defensionis cap. 3. num. 1., perche in poenalibus rispetto all' Inquisito deve farsi in favor suo largissima interpretatio, e rispetto al Fisco strictissima, Rovito decis. 11. nu. 13., Scialoya de forjud. cap. 4. n. 97., Prato resp. crim. 1. nu. 48., et resp. 11. nu. 32., con altri: di modo che, quando si potessero prendere due presunzioni, una inclusiva del delitto, esclusiva l'altra, si propone sempre l'esclusiva, Menocbio de praesumpt. lib. 5. praesumpt. 11., Bursatto cons. 94. num. 21., Riccio coll. 2862. par. 7., Caballo de homicid. num. 281., Conciolo ver. actus ret unica n. 1., et ver. delictum res. 1., Majorano in opprax. lib. 2. c. 8. nu. 167. Queste cose tutte militano nelle Fedejussioni, le quali essendo stricti ju-

juris, come mille volte detto abbiamo, dove pigliarsi quella presunzione, per la quale si escluda la contravenzione, perche *in dubio*, non devè presumersi l' inclusive della contravenzione: Di modo che, potendo senar l' atto *in contraventionem, & non contraventionem* sampre si deve interpretare, *ut contraventio absit*, per il testo *in leg. Prætor*, §. *docere*, *ff. de vi bon. rapt.*, *& in cap. estote, de reg. juris*, *Ondededo conf.* 111. *nu.* 25., *Conciolo ver. fidejussor ref.* 1. *num.* 7. Dissimo però, che l' Abilitato occiso trovandosi mascherato, o con barba a posticcio, cioè adulterina, *extra locum*, fà aperta presunzione, d'esser egli, volendo, uscito da luoco *contra formam fidejussionis*, non strascinato; e perciò il Fidejussore tenuto alla pena, *Noveria lib.* 1. *grav. ult. in allegat. n.* 82. E qui si noti, che all'ora è scusato il Fedejussore morto il principale, o occiso, quando *non dolo*, *vel culpa* del Fedejussore sia morto, per il testo *in leg. si cum* 10. §. *homo*, *ff. si quis cauti.*, *Farinaceo* con *Volpino in succe q.* 34. *num.* 4., ed altri, perche è regola generale *in jure*, che *nemini debet proprium dolum patrocinari*: sarebbe *in culpa* il Fedejussore, se fosse stato *in mora* di representarlo, e sie morto &c. *elapso peremptorio*, *Sanfelice decis.* 259. *num.* 5. con altri: o l' avesse lui cacciato dal luogo destinato per condurlo seco a diportò, o a casa sua, e quindi fosse stato occiso per strada, o per qualche disordino sorpreso da morte violenta. Sarebbe *in dolo*, se per uscir dalla plegiarie l' avesse fatto cader nelle mani de suoi nemici, o avesse procurato a farlo bene morire, come dicono li DD.

8. Se nella margine del processo si treva Tizio, *ex. g.* per mano dello Scrivano, o sia Attuario scritto, *consegnato* a Sempronio, il quale neghi aversele ricevuto, o avuto per consegnato, non si crede allo Scrivano, o sia Attuario, se con effetto *de consignatione appareat in forma præsentibus testibus*, e particolarmente se si trovi scritto, esser stato lasciato sotto plegieria *sub pœna de repræsentando ad omnem oridinem*, *Baldo conf.* 491. *vol.* 4., *Anna sing.* 408., *Amendola a Franchis decis.* 185. *num.* 1., *Mele a Gizzarelli decis.* 24. *num.* 61., *Scaloya in prax. forjud. cap.* 20. *num.* 21. L' istesso si dice, se si trovasse ammesso alla *Giuratoria Cauzione*, della quale diremo nel *cap.* 6. appresso ver. ...... *Gaillo de arrest. cap.* 3. *num.* 10., *Mele loc. cit. vers. & quid &c.*, *Petra a Grammatico dec.* 33. *num.* 6. O si trovasse scritto per modo del Giudice, che il processo fosse spedito, e'l Reo sia già condannato, perche se nel processo non appare della sentenza condannatoria, tale annotazione non prova la condanna, *Franchis decis.* 185., *Scialoya loc. cit.* Oppure si ritrovasse scritto nel quinterno delle contumacie, uno esser contumace; perche non se n'à ragione, se non apparisce il decreto del Giudice, per il quale sia dichiarato contumace; *Riccio decis.* 69. *par.* 3. E se il processo sia casso, e per mano dell' Attuario, o dal Giudice apparisce scritto, che il Reo sia stato assoluto; perche dovrà *in actis* apparire *de absolutione*, e deve scriversi *per extensum* il decreto, e così scritto conservarsi negl' atti; altrimenti se casso solo si ritrovi, anco che per mano del Giudice nel processo apparisce scritto, che sia stato assoluto, per il difetto del decreto non stese in forma solita, e dovuto *de jure*, non si dice assoluto, e può di nuovo molestarsi, *Caballo cas.* 133., *Franchis loc. cit.*, *Scaloya loc. cit.*, ed altri. Perche *Relatum est in Referente cum omnibus qualitatibus, & circumstantiis*, per il testo *in l. asse toto*, *ff. de hæred. instit.*, *& in leg.* 1., *ff. de receptator.*, *Decio conf.* 47. *num.* 1., *conf.* 434. *num.* 5. *conf.* 530. *num.* 4., *& conf.* 647. *num.* 2., e se non apparisce, si vizia la confessione, la quale a quello si riferisce, *Fontanella de pact. clausf.* 4. *glos.* 18. *par.* 2. *num.* 22., *Proto resp. crim.* 18. *num.* 22., e *Majorano loc. cit. cap.* 10. *num.* 76. E perciò, quando una scrittura si rimette ad un'altra, deve apparire, e costare dell' una, e dell'altra; e se non apparisca quella scrittura alla quale si fà la relazione, si dice la scritture che riferisce *virento carere*, il testo è *in leg. in testamento*, *Cod. de condit.*, *& demonstr.* ed è dottrina di *Baldo* referito da *Alessandro conf.* 3. *nu.* 1. *lib.* 2. *fol.* 4., *Riccio decis. cit. n.* 3., *Caballo loc. cit.*, *Marinis lib.* 2. *ref.* 126. *n.* 16.

9. La Fedejussione data sotto pena corporale propria *de representando Reum*, non può darsi, *Bartolo in leg.* 4. *ff. de custod.*, *& exhibit. rer.*, *Hugo conf.* 121., *Claro* §. *fin. q.* 46. *n.* 18., *Vivio dec.* 215. *n.* 2. perche *de jure nemo est dominus membrorum suorum*, *in leg. liber homo*, *ff. ad leg. Aquil.*, *& in cap. si non licet* 23. *q.* 5., *& Glossa in cap. cum homo*, *vers. supplicibus* 23. *q.* 6., ed è riprovato dalle leggi, e dalla istessa natura, che l'innocente *luat in corpore pro Reo*, *Cancerio var. resol. par.* 2. *cap.* 5. *n.* 91. E però il Giudice non dovrà, non che riceverla, anzi neppure sentirla, *Marsilio sing.* 65. Però *Cancerio loc. cit. n.* 96. limitando dice, esser valida la fedejussione *sub pœna corporali propria*, quando il Fedejussore si obliga come Carceriero, o principale custode delle carceri; perche in questo caso, come tale, con la medesima pena del principale, certamente potrebbe punirsi *in corpore*, essendo del Reo la pena corporale. E si noti, che non trovandosi nella Fedejussione espressa la pena *in casu contraventionis*, non può mai intendersi della pena corporale, ma sempre della pecuniaria; e queste stimarsi esser stabilita ad arbitrio del Giudice, per il testo *in l. si quis Reum* 4. *ff. de custod. reor.* ove li *DD.*, *Caravita in rit. M. C.* 295. *num.* 4. *Bossio in pra. crim. tit. de carcer. fidejus. &c. n.* 65. il quale particolarmente vuole, non potersi *de jure substineri*, o almeno *non deberi*, quando non sia stato espressa la pena, con altri. Però acciò non resti frustatoria la Fedejussione data, e'l Fedejussore non resti senza pena, sarà pecuniaria la pena, e s'applicarà, o al Fisco, o al luogo pio, *Vivio decis.* 59. *num.* 3.

10. La Fedejussore data sotto pena pecuniaria esorbitante, dice *Baldo in l. qui crimen in non* *quæst.*,

quaest, *C. d. qui accusare non possunt* (il quale tratta questa questione) , e questa sia data dalla Parte , è certo ch'obliga , ed a questa è tenuto il Fedejussore , perche ogn'uno è Padrone del suo: se però sia imposta dal Giudice , non obligase nel caso dell'incusa non si può esiggere *ex integro* , perch'è contro la tassa imposta dalla legge , come dal testo *in leg. eos* , *Cod de modo mulctar.* dopo la quale legge sono emanati molti Riti della G.C. della Vicaria, per li quali secondo la qualità de'delitti stà tassata la pena pecuniaria nelle Plegiarie; ne questi oggidì nel nostro Regno stanno in uso, *Mascatella in prax fidejuss. par. 2. quaest. 5. num.* 10. E però secondo lo stile , e la consuetudine che tiene , si regole ogni Curia : E per lo più si tassa questa pena non secondo la qualità del delitto , ma come può la persona del Fedejussore , o secondo la qualità dell' Abilitato.

11. Non può il Fedejossore , stesa la fedejussione , più pentirsi della già data , secondo il monito di *Seneca* dato ad ogn'uno: *Priusquam promittas deliberes, & cum promittit facias*; ne il Giudice dovrà sentirlo , a tenore del disposto *in leg. in commodato, §. si ait, ff. commadati*, *in leg. vellat* , *Cod. de revoc. donat.* , e per quanto li DD , essendo *intempestivum* , & *iniquum fidem fallere eo ipso, quod ille facto suo importuno ad obligationem, se vult eximere.* Perche è *de jure* , che il Fedejussore *solo dissensu* non può liberarsi della contratta obligazione , *arg. tex. in leg. ff. mandato*, § 1 *ff. mandati* , poiche *quae a principio sunt voluntatis , ex post facto sunt necessitatis, in l. sicut, C. de action.*, perciò non potrà , ne da se il Fedejussore esimersi de la fedejussione (benche potrà *causa, & arbitrio* del Giudice esimersi dalla fedejussione, *Moscatello in pra fidejus. q. 4. n.* 5. e *Merlina cit. dal Moscatello*), ne per il Principale, che voglia dar altro in luogo, per il testo espresso *cit. leg. si mandato meo &c.* , e *Cancerio var. res par. 2. cap* 5 *num.* 150. In pratica però s'osserva *in criminalibus* , come insegna *Caballa cas.* 131. *n* 37 & *per tot.*, che data la fedejussione *de reconsignando* , o *de repraesentando aliquem*, quando il principale vuole liberare il fedejussore , o l'istesso fedejussore vuole liberarsene, bastarà representarlo , o representarsi nelle carceri , o altrimente ; come suol più di cautela , il principale , perche è arbitrario al Giudice nelle Fedejussioni giudiziali, ammettere, o non ammettere ; di modo che *non cautat ex necessitate juris*, ma *tantum volens* potrà liberare il Fedejussore dato *primo loco* dal Reo, e ricevere un'altro ugualmente idoneo: e ciò facendo, non vien'a ledere il *jus* del Fisco, ne fa ingiustizia , discorre il *cit. Caballo* .

12. Possono li Giudici senza dubio di nuovo restringere , o carcerare l' Abilitato sotto Fedejussore non idoneo , acciò ne dia un altro idoneo, *Caballo cas.* 73. *n.* 8., & 10. *Lanoria cons.* 7. *Moscatello loc. cit. par.* 1 *modo* 8 *num.* 11. L'istesso dicono li DD. , se il Fedejussore dato sia morto, o sia fatto non solvente, *Amato res.* 59. *n.* 1., *Mansone de caus. execut. limit.* 7. *n.* 5., *Afflitto in const. Reg. Humanitate lib.* 2. *rub.* 10 *n.* 10., e giornalmente così si pratica; perche *de jure*, quando non ci è cautela , deve questa rinovarsi? E quì insorge una gran difficoltà: se l'Eredi del Fedejussore morto , siano anch' essi tenuti dopo ricevuto il secondo fedejussore ? si risponde con brevità : Che se il primo fedejussore era idoneo , ed a questo sia dato altro per maggior comodo , o cautela ; o questo primo sia morto , resta tenuto il primo , e restan tenuti l'Eredi, perche non s'intende fatta la Novazione , *Moscatello loc. cit. Fusco concl.* 319. *n.* 7. *lit.* 1. *vol.* 3. *Amato loc. cit. n.* 1., *Riccio col.* 4. *dec.* 1223., oltre l'altra ragione , che *in fidejussione judicali nova potest dari cautio absque novatione* secondo *Caballo cas.* 93. *num.* 8., & 10., ed altri : Che se li primi Fedejussori non furono idonei , son essi liberati, e li loro eredi, perche per li secondo i Fedejussori idonei fù fatta la Novazione , se non espressamente, almeno presuntivamente per la volontà de' contraenti , come detto abbiamo quì avanti ver. 6 Ed è certo *in jure* che li Fedejussori *novatione liberantur* , per il testo *in leg. novatione, Cod de fidejuss.*, *Tesaura decis.* 1254 *n.* 7., & *decis.* 291. , *Franchis* , ed altri presso *Antonello de temp. legal. lib.* 1. *cap.* 43. *n.* 18. Si noti , che il Fedejussore non essendo idoneo, o non solvente , ammesso , nel caso dell'accusa della pena non potrà esser ammesso al beneficio della cessione de' Beni, o del *cap. Odoardus* , se fosse Cherico , perche li debitori del Fisco sono costretti , o pagare , o morir nelle carceri ; e questi debitori siano non solo *ex delicto* (ch'è certo) , ma anco *ex contractu*, *Guidone Papa decis.* 211 *n.* 3., *Bruno in tract. de cession. bon. quaest* 25 , *Conciolo res. crim. verb. caut. de rep. ass. stando* , *resol.* 11. *n.* 3. , *Peregrino de jur. fisci lib* 5. *tit.* 7. *n.* 37. , *Andrea d'Isernia* , *Rovita* , ed altri molti . Ed in pratica , non essendo solventi li Fedejussori , si lasciano ; e si costringono alla pena pecuniaria , o l'Attuario , che li ricevè , o il Giudice , che ordinò riceversi.

13. Finalmente potrà riceversi la Fedejussione *per viam expromissionis* , o sia lontano , o presente il principale abilitando , obligandosi non come fedejussore, ma come Principale il Consegnatario , per il testo *in leg. eleganter*, § *servus pactionis, ff de dolo, Baldo cons.* 261. *n.* 6. & 7., promettendo in nome, a parte del principale , *proprio* , & *principali nomine* , & *in solidum* . E nelle cause civili il laico ordinariamente si obliga , per il *Cherico de reficiendis expensis in casu succumbentiae*, perche non può egli il Cherico nel foro secolare validamente obligarsi ; e nelle cause criminali ordinariamente pur s'ammette una tale fedejussione, *Marinis quotid. res. lib.* 16. *cap.* 133. *num.* 24. & 25., *Rovita decis* 19. *num.* 3 , & 5., e nel nostro Regno *passim* , particolarmente nell'appellazioni si dà una tale fedejussione senza altra questione ; la formola di tale fedejussione la dà l'Autore nel *cap.* 25. *al num.* 8.

D. Ignazio Matteo d'Afflitto.

CAP,

C A P. II.

Dell' Assoluzione, o sia Abilitazione Novis supervenientibus &c., & Ad omnem ordinem.

1. SOtto nome d' Abilitazione viene l' *Assoluzione novis supervenientibus indiciis*, la quale in verità, & *strictè* più tosto deve dirsi Abilitazione, che Assoluzione; imperciocche non è conveniente, che l' Indiziato, *definitivè*, & *simpliciter* si assolva, come avverte *Capiblanco prag. 6. de Baron. n. 39. vol. 1.*, e de *Rosa in pra. decr. M.C. c. 7. n. 1.* Perciò si pratica nel nostro Regno assolvere, cioè abilitare l'Indiziato *novis indiciis &c.*, *Caravita rit. 248. nu. 18.*, *Caballo cas. 93. n. 11.* con altri: E tal decreto s' interpone dopo contestata la lite, date le difese, e compilato il processo; e per conseguenza, quante volte già contro del Reo nella causa della Relegazione, *vel altrò*, già v'erano indizj sufficienti per la tortura, ma nel termine delle difese restarono già, o estinti, o debilitati, come scrive de *Rosa loc. cit. nu. 4.* si veda quanto detto abbiamo avanti qui nel *cap. 1. Abilitazione in qual parte del giudizio &c.* alli *ver. 4., e 5.*

2. E sotto nome di *Nuovi Indizj* vengono appunto quell' indizj, li quali differiscono da i primi *in specie, & in substantia*; e non quelli, li quali confermano, o maggiormente provano li primi; in modo che non di quelli, che prima stavano nel processo, ma diversi: come a dire, se li primi Indizj erano della *Mala Fama*, o della *Nemicizia*, *&c.* li nuovi indizj saranno, se sopragiongessero testimonj *de visu*, o altro indizio diverso, *Caballo loc. cit. nu. 43.*, *Novario lib. 2. gravam. 42. n. 25.*, *Conciolo resol. crim. vers. absolutio res. 1.*, & *in ver. cautio de repræsentando res. 3. n. 4. et seq.* E li nuovi indizj predetti devono esser *evidentiora*, & *clariora* de' primi; *Caballo loc. cit.*, *Sciulo*, presso altri *in par. torq. cap. 10. nu. 12.* Anzi devono esser *graviora, aut sufficientia* per la tortura, e non altrimenti: perche se tali non fossero, non sarebbe tenuto il Fedejussore a representare il Reo assoluto, o abilitato; come dicono comunemente li DD. presso *Conciolo loc. cit. nu. 5.*, *Guazzino def. 2. cap. 7. nu. 18.*, & *def. 30. cap. 23. n. 8.*, *Luca à Franchis obser. 654.*, *Novario decis. 15.*

3. Frà lo spazio di qual tempo debbano poi sopravenire li predetti Nuovi Indizj, contrastano li DD. Noi per intelligenza del quesito brevemente. Nelle Curie secolari si pratica, se la Fedejussione *de repræsentando toties quoties &c.* sia stata ricevuta prima della contestazione della lite *in causa criminali*, perche l' Istanza non si dice *perenta*, anco che passati fossero anni mille, cominciando questa a correre *a die contestatæ litis*, in qualunque tempo sarà richiesto il Fedejussore a representare il Reo, è sempre tenuto, de *Marinis* presso molti *lib. 1. res. 184. num. 11.*, (è così pur si pratica nelle Curie Ecclesiastiche) se poi la Fedejussione sia stata ricevuta, come pure sia stata fatta l' Assoluzione colla clausola *novis &c.* dopo la contestazione della lite, date le difese, e compilato il processo, (come dovrà essere), nelle Curie secolari, perche l'Istanza *in criminalibus* spira *elapso biennio*, come scrissero *Caballo loc. cit. nu. 11.*, & *30.*, *Follerio in fragm. nu. 261.*, & *seq.*, *Novario de gravam. lib. 1. gravam. ale. n. 43.*, *Conciolo res. crim. ver. absolutio, et res. 3. alter infra decennium*, *Tesauro dec. 81. num. 1.*; perciò sopravenendo li nuovi Indizj, o dopo il biennio, secondo li primi DD., o dopo il decennio secondo la *dec.* di *Tesauro*, non può l' *assoluto* col decreto *Novis &c.* esser più molestato, come neppure non potrà ricercarsi il Fedejussore *ad repræsentandum*. E la *prag. 50. de off. Magistr. Justit.* per la quale sta disposto che nelle cause criminali l' Istanze s' intendono prorogate, e che mai spirano; stà dichiarato da *Fulvio Danesio* nell' allegazione riferita da *Rovito prag. 10. de off. Judic. a n. 7. usq. ad 22.* ch' à luogo, quando *infra biennium* non siano state spicciate le cause degl' inquisiti, di modo che *non sit locus peremptioni*, non quando siano stati li Rei assoluti *novis &c.*, perche non potranno molestarsi *elapso biennio*, secondo l'opinione de sopracit. DD. assieme con *Campano de forjud. res. 15. n. 9. usq. ad 14.*, *Novario decis. 15.*, e *Marinis loc. cit. nu. 14.* il quale riferisce esser stato così deciso dalla G. C. della Vicaria nell' anno 1630. Però *de jure communi* frà lo spazio d' anni 20. si prescrive ogn'azione criminale; per il testo *in leg. querela*, *Cod. de fals.*, e lo nota *Caballo loc. cit. cas. 93. num. 33.* quindi nelle nostre Curie Ecclesiastiche che seguitano il *jus* comune, passati l' anni 20. non potrà molestarsi, ne l' Assoluto *novis etc.*, ne il Fedejussore *de repræsentando toties quoties*, e senza tempo prefinito, anco se sopravenissero prove perfette, ed Indizj *urgentiora*, & *clariora*, conforme discorrono dopo passato il biennio li notati DD., e *Franchis dec. 250. 653.*, & *664.*, e *Marinis res. 287. n. 10. lib. 1.* appunto come nelle cause civili n' abbiamo il caso della legge espresso *in l. cum lite mortua n. ff. judic. solvi.*, ove chiaramente stà disposto, che perenta l' Istanza, s' estingue parimente la sua Fedejussione *de solvendo &c.* la quale Fedejussione mai torna a risorgere ancorche v' intervenisse l' insufflazione dello spirito della Vita *per Principem*, *Pascale de patr. potest. cap. 8. nu. 102.*, *Mele a Gizzarelli dec. 14. num. 28.* Per contrario sopravenendo nuovi indizj, nel modo detto, frà lo spazio *de jure communi*, se ricercato il Reo assoluto, o il Fedejussore, non curano di presentarlo, o di representarlo, al Fedejussore s'accusa la fedejussione; o si cita *ad informandum* il Reo, ed accusate le contumacie, si condanna come contumace alla pena del delitto, *Campana res. cit. 15. nu. 11.*, *Majorano in opprax. cap. 13. n. 37.*

Al num. 8. dell' Autore.

4. Non sopravenendo *Nuovi Indizj*, ma altra nuova causa trà lo spazio, che dura l' istanza, non è tenuto il Fedejussore a representare l' Assoluto, o l'Abilitato; però se prima che spiri il tempo, per la prima causa sopravenissero nuovi indizj, sarà tenuto, pendendo la nuova causa, per la prima a representarlo, *Farinacco in pra. crim. de carc. et carcer. quæst. 34. n. 54. usq. ad 62.*, *Novario lib. 1. gravam. ult. num. 46.* Però di ciò diremo appresso quì nel ver. 5.

Ad omnem ordinem &c.

1. DEtto abbiamo quì più volte, che trattandosi di delitto anco grave, quante volte non vi siano indizj contro del Reo, o carcerato, o da carcerarsi, per li quali potesse costituirsi come Reo si pratica, consegnarlo *ad omnem ordinem*, o sotto Fedejussori *de repræsentando totiès quoties &c.* per il testo *in leg. 1. Cod. de exhib. reor.*, *Claro in §. fin. quæst. 46. n. 10. &c.*, e con giustizia, perche nessuno può porsi tra Rei senz' indizj legitimi; poicche sarebbe così al Reo, come alla giustizia un grande pregiudizio una tale recezzione trà Rei, *Farinacco de Reo conf. & convict. quæst. 81. n. 15.*, *Heraldo de rer. judicat. author. lib. 1. cap. 11.*, anzi volendosi senza tali indizj sofficienti per la tortura esaminare come principale l' inquisito, ed interrogarsi sul delitto principale, come mille volte detto abbiamo, peccarebbe il Giudice, nè sarebbe tenuto esso inquisito a rispondere, perche nessuno è tenuto, non essendo astretto dall'indizj legitimi, a manifestar la sua turpitudine, *S. Tomaso 22 quæst. 69. art. 2.*, *Zuffo de legit. prac. lib. 1. quæst. 54. n. 25. & quæst. 57. n. 22.* Anzi li Dottori vogliono, che ne' delitti, ch'irrogano infamia, come sodomia, e simili, anco se vi siano indizj, se *aliundè* costa al Giudice dell' innocenza del Reo, e particolarmente con persona qualificata, può il Giudice astenersi dall'interrogarlo, come trovamo noi praticato, e deciso a tempo del Regente de Ponte delegato nella causa di un certo nobile inquisito di Sodomia, *Sanfelice decis. 263.*

2. Quando, e come debba representarsi il Reo abilitato *ad omnem ordinem*, scrivono li Pratici: Che dovrà representarsi quando piacerà al Giudice, e dovranno citarsi, così l' Abilitato, come il Fedejussore, *Galluppo in prax. S.C. par. 2. cap. 2. n. 30.*, *Mascarello in prax. fidejuss. mod. 1. n. 8.*, *Sarno in prax. crim. cap. 60.*, e citarsi di persona, *non domi*, per il testo *in cap. causam, de dol. & contum.*, *& in leg. si dictum, §. si præsentes, ff. de evictiom.*, dovendo apparire negl'atti l' atto della citazione *de persona*; altrimenti *in dubio* si presume la citazione fatta *domi*, *Sanfelice in prax. judic. sect. 35. n. 7.*, benche *de jure* del nostro Regno *in Const. Litteræ &c.* la citazione *domi* partorisce l'istesso effetto, che la citazione *de persona*. E la citazione dovrà farsi *in forma*, cioè coll'inserta forma dell' obliganza, secondo la formola data dall'Autore al *nu. 1.* del *cap. 341.*, *Claro §. fin. quæst. 46. num. 10.*, *Verallo decis. 117. par. 1.*, *Riccio coll. dec. 213. in fin.*, a tenore del *Rit. M.C.V. 159.*, ove Caravita.

Al num. 7. dell' Autore.

3. ALcuni vogliono, che chi à promesso representare *ad omnem ordinem totiès quoties*, non viene scusato dalla pena convenuta per l'assenza dell'Abilitato, *Ugone cons. 121. n. 3.*, *Scoppa de jur. non script. lib. 5. cap. 72.*, *Carsetto sign. 212.*, *Claro quæst. 47. n. 23.*, *Cancerio var. resol. cap. 5. par. 2. num. 144.*, la quale opinione chiama verissima *in puncto juris*, perche *non est succurrendum ei, qui voluntarie quæ posuit in necessitate, l. fidejussor 8. necessaria ff. qui satisd. cogan.* Ma l' opinione contraria della maggior parte de' DD. è ricevuta in pratica: e *Cancerio* istesso *loc. cit. cap. 72.* è di questa opinione, e non come dice l' Autore, per la ragione addotta da *Novario 2. forens. q. 63. n. 1.*, perche sebbene abbi promesso il Fedejussore representarlo *totiès quotiès*, non è però da presupponersi, che la mente del Giudice, e del Fedejussore sia stata, *Reum semper in promptu habere*, e come suol dirsi volgarmente, *ligatum ad digitum*. Ciò s' intende, quando l' assenza dell' Abilitato non fosse affettata; perche altrimenti nè l' Abilitato, nè il Fedejussore saranno scusati. *Farinacco*, *Caballo*, *Scialoya*, *Amato*, ed altri. E durando il tempo della vera carcerazione per altro Tribunale dell' Abilitato, si sospende l'esecuzione contro del Fedejussore, *Sanfelice decis. 158. num. 5. par. 2.*, e suol provedersi: *Expectetur exitus novæ causæ contra N., & interim fidejussor dicti N. prioris causæ non molestetur*: e frattanto il Giudice della prima causa, potrà scrivere al Giudice della seconda causa, o che *detineatur sui nomine in eisdem carceribus* oppure *remittatur*, *Caballo cas. 190. num. 7. E secuta carceratione*, dovrà representarsi dal Fedejussore.

L'Abilitato *ad omnem ordinem*, pendendo l' inquisizione deve ricercarsi dal Giudice *eo ipso*, che comincia a costar del delitto, per il quale fu accusato, per il testo *in leg. 2. Cod. de custod. reor.*, s' intende quando fosse il delitto di pena capitale, per il quale può, o *de facto* carcerare l' abilitato, o solo ricercarlo dal Fedejussore a suo arbitrio: però meglio sarà carcerarlo, perche data la gravità del delitto, tenendo a poco conto la pene delle fedejussione, cioè la pecuniaria, sen' fuggirà, ed evitarà la pena corporale, è comune sentenza de' DD., *Claro in §. fin. quæst. 46. num. 10.*, perche trattandosi di delitto, per cui non v' entri la pena afflittiva del corpo, non potrà, nè ricercere, nè carcerare, *Bellon. cons. 92. num. 6.*, *Novario de gravam. lib. 3. grav. 35. n. 2. & 3.* Nè in tutti li delitti à luogo la carcerazione,

quin-

quindi feguita l' abilitazione, quantunque cominci a costar del delitto, per cui non possa il Reo carcerarsi, non è conveniente ricercar il Reo, o carcerarlo, *Menochio de arbit. judic. cas.* 303. con altri. E rifletta il Giudice alla maniera colla quale comincia a costar del delitto, perche a testimonj di publica voce, e fama, sens' altri amminicoli, non troppo deve credere; essendo il peggior testimonio chi depone *de fama*, perche il Popolo non conosce la verità *per sensum corporis*, *Boldo cons.* 176. *vol.* 1. con altri: ed a testimonj che depongono *pro non delicto* deve più credere, che a quelli *pro delicto*. Si veda quanto detto abbiamo quì avanti nel *cap.* 2. *ver.* 7. E perciò alcuni indistintamente tengono, che lo qualunque maniera contro del Reo Abilitato sia stato rilasciato il mandato *de capiendo*, anco per nuovo delitto, (perche per l' istesso delitto vien scusato il Fedejussore, *ex quo videtur facto Judicis impeditus od se præsentandum*, *Farinac. tit. de carcer. & carcerat. ex Volpino in succo quæst.* 34. *num.* 73. , o *Conciola ref crim.*, *ver. cautio de repræsentando ref.* 1. *num.* 10.) il Fedejussore sarà scusato, benche avesse promesso representarlo *toties quoties*, *De Mariuis lib.* 1. *resol.* 133. *nu.* 10., e *Giozzino ad def. reor. discept.* 21. *num.* 43. , ove dice, che sa fuggisse, temendo esser catturato dalla Corte per il nuovo delitto *cujus causa mutavit statum*, il Fedejussore, scusato. Qual opinione beoche così semplicemente non sia ricevuta lo pratica, perche quando l' abilitato si apparta da lo, sanza essere perseguitato dalla Corte, per timore del nuovo commesso delitto, è commune opinione, che non sia scusato il Fedejussore, se poi li Birri *de ordine Judicis*, o l' istesso Giudice tenti arrestare l' abilitato, o annotar i suoi beni &c., e così pongono questo in fuga per un giusto timore, il Fedejussore non sia tenuto più a represeotarlo, *Franchis dec.* f 344., *Grammatico conf.* 13. *num.* 21. *Petra rit. M. C. V.* 264. *nu* 9. *De Rosa in pra. decr. M. C. cap.* 7. *nu.* 20. Quindi è regola ricevuta in pratica, che se l' abilitato sotto la plegiaria commetta nuovo delitto, a fine che attimorito con fuga, si cita il Fedejussore *ad eum repræsentandum pro primo casu*, il quale non consegnandolo, contro lui se l' accusa la plegiaria; indi si procede contro del Reo così sul primo, come secondo delitto *Gabriele con.* 181. , e li nostri Pratici: Bencho *Bossio in pro. crim. tit. de carceratis n.* 41., *Scialoja de forjud. cap* 15. *n.* 37., *Giozzino loc. cit.*, *Capecelatro consul.* 49. *nu.* 15., *Riccio decis.* 37. *par.* 1., *Vvio decis.* 524. *num* 26., *Forinacea consul.* 59. *num.* 40. , ed altri vogliano, che se il Reo sia stato citato solamente per il secondo nuovo delitto, non sia tenuto più il Fedejussore a representarlo; a fine però di togliere tutte le controversie si osserva in pratica, citare il Fedejussore, come sopra.

5. Il Fedejussore, che s' obligò *ad repræsentandum toties quoties*, altri vollero, come *Bartolo in leg. si quis reos, ff. de cust. reor.*, *Romano conf.* 14., *Giozzino loc. cit. num.* 55., *Scaccia de judic. lib.* 2 *cap.* 2. *num.* 639. , che fosse obligato a rappresentare l' abilitato beo due volte; dopo la quale bina representazione più non sia tenuto. Altri vollero, che non sia liberato il Fedejussore nè dopo la bina, nè dopo la trina represeotazione, perche la clausola *toties quoties* importa *æternitatem*, *sive infinitatem*, *Alessandro in leg. qui bono*, §. *fin.*, *ff. de dam. infect. col.* 1. *vers. sed mogis &c.*, *Rebuffo in pro crim. tit. de dispærit. ætatis*, *ver. quoties &c.*, *Corovito rit.* 44. *nu.* 11., & 13, ed altri; però intendono quando non fosse perenta l' istanza criminale, ma durasse. La verità però si è, che il Fedejussore citato a represeotare, se representa, o reconsegna l' abilitato *servata forma obligationis*, non è tenuto altre volte representarlo, perche basta *unica repræsentatio*, e *facta formitèr*; cioè fatta *coram Judice*, o *Judice acceptante*; e l' abilitato dippiù deve in sua presenza vedersele *detrudi in carcerib*, acciò più non fugga, *De Mariuis a Gizzarelli dec.* 14. *num.* 4., *Cancerio* 2. *var. cap.* 15. *nu.* 134. ed altri; perche se lo consegnerà nelle mani de' Birri solo, nel caso, che questo fuggisse, di nuovo sarà tenuto representarlo, *Mariuis lib.* 1. *resol.* 135 *num.* 8. con altri. Questo sì, che se il Giudice prima di emanar la sentenza non avesse procurato di citare il Fedejussore a far represeotare l' abilitato, o restringendo, sarà il Fedejussore obligato a representare col *toties quoties* a represeotarlo anco *post sententiam*, di modo che *vigeat fidejussio*, se l' abilitato sia stato condannato a pena, o corporale o pecuniaria (benche come detto abbiamo, à più sicuro non abilitare ne' delitti, ov' entra la pena corporale; anzi *in dubio*, se v' entri, o no la corporale, si deve giudicare per la corporale, *quia possibile est*, *ut corporaliter sit puniendus*, come insegnano il DD gravissimi citati da *Rovito ad prag.* 1. *de custod. reor n.* 11. Che che ne vogliano in contrario *Sanfelice decis.* 246. *nu.* 2., *Mele a Gizzarelli dec.* 82. *n.* 19. per il testo *in leg. Græca*, §. & *post litem*, *ff. de fidejuss.*, perche il testo parla della Fedejussione *de repræsentando toties quoties*, che dura anco *post sententiam*, *Volpino in succo tit. de carc. & carc. quæst.* 34. *num.* 15 con altri, ed *Afflitto in Const. Regn. humonitate nu.* 11. *lib.* 2. *rubr.* 10.

6. Citato il Fedejussore a representare, se non representa l' abilitato *statuto tempore*, si gastiga colla pena convenuta *in fidejussione*, & *non alitèr*, la quale non trovandosi espressa, s' intende per la pecuniaria, come detto abbiamo quì nel *cap.* 2. *ver* 9. , e ciò s' intende quando non potè representarlo, o per altra giusta cagione, *Claro* §. *fin. quæst.* 46. *num.* 24. *ver succesivè &c.*, *Vvio decis.* 59. *num* 3. *lib.* 1., *Onnate de contract. lib.* 2. *disp.* 52 *nu* 74. , e comunemente li Pratici. Se però sia stato *in dolo* a representarlo, non si potrà gastigar con la pena dovuta al Reo, ma bensì con altra pena arbitraria al Giudice, o di carcerare, o d' altra, attente le circostanze, e la qualità del delitto, *in leg si quis Reum*, *ff. de cust. reor.*, e lo nota

la *Glossa in cap. cum homo, in c. supplicium* 23. *quaest.* 5., o coll'esilio, o colla frusta, *Scialoja in pra. torq. cap.* 5. *num.* 42., *Papo decis.* 560., *Caravita rit.* 159. *num.* 4., e li Pratici. E di più, intervenendovi il dolo, lo vogliono condannato a sodisfar l'interessi della Parte e la pena del Fisco, alle quali sarebbe stato tenuto il Reo, se fosse stato representato, per il suo delitto commesso, *Claro loc. cit. n.* 17., *Afflitto decis.* 234., *Mari a Gizzarelli dec. cit.* 14. *n.* 10., *Caballo cas.* 246., *Grammatica decis.* 48.

9. E non potendo il Fedejussore representare l'Abilitato, a fine d'evitar la pena convenuta, ed impedir l'accusa della fedejussione, alcuni dicono, che non può imprendere in se il giudizio criminale, pigliar le difese del suo abilitato, e dimostrar ingiusto la carcerazione, *Bossio in pra. crim. tit. de carcer. fidejus. relax. nu.* 52. *ver. tamen inquisitione &c.*, *Cancerio var. res. par.* 2. *cap.* 5. *n.* 135., *Ascio de term.* 127. *n.* 3., & 4. Altri dicono di sì, *Carbone in pra. practicar. lib.* 3. *cap.* 7. *num.* 5., *Caballo cas.* 190. *nu.* 9., *Vivio dec.* 215., *Capecelatro consult.* 49. *nu.* 12., e può tutto, e deve sentirsi, come se fosse l'istesso Reo principale: però quando si trattasse di delitto, che seco porta la pena pecuniaria, nella di cui causa non è necessaria la persona del Reo, ed ogn'uno può esser inteso *per procuratorem*; e non di delitto di pena corporale. Però si pratica nel nostro Regno, di non ammettere *in criminalibus* li Fidejussori ad imprendere il giudizio de' Rei in loro istessi, a fine d'evitare la representazione, perche, o devono representare, o incorrono la pena della fedejussione, *Novario lib.* 1. *grav. ult. num.* 33., *Conciolo res. crim. ver. cautio de repraesentando res.* 9. *per tot.* che ne sia *in civilibus*.

8 Seguita la represcotazione anco dopo il termine prefisso a representare, alcuni dicono non esser luogo alla pena, tanto contro del principale, quanto contro del Fedejussore, perche può purgarsi la mora, e nelle stipulazioni pretorio si tratta *ad poenam, nisi interfit, cap. legem veterem &c.* qual opinione è seguitata da moltissimi, *Riccia dec. Archiep. Neap.* 42. *par.* 2., & *coll. dec.* 486., 2654. & 4236., *Rota apud Burattum decis.* 58 a. *num.* 9., & *dec.* 410. *par.* 4. *in novis.*, ed altri 42. DD., e Decisionanti; e diffusamente *Conciolo res. crim. ver. fidejussor res.* 4. *num.* 1. & 2., perche è cosa iniqua *bobere rem, & personam. in leg. apud Celsum, §. Labea ait. ff. de dol. mal. & met. excep.* perciò dice il Gran *Forinocca cons.* 122., che se l'Abilitato *ad omnem ordinem*, dopo incusata la fedejussione spontaneamente comparisca, *poena non debetur*: e si pratica *in diei* nella G. C. della Vicaria, potersi purgar la mora, se si representi l'abilitato *ad omnem ordinem* nello stesso dì, in cui fu incusata la pena, come nel *rit.* 163., ove *Caravita*: ed in altri Tribunali anco se frà lo spazio di giorni sette, *Scialoja in pra. crim. tit. de carc. fidejus. &c. n.* 66., ed avverte l'Attuarj, che facciano renunciare alla disposizione della *leg. fancimus, Cod. de fidejuss.* perche in vigor della detta possono li Fedejussori purgar la mora frà lo spazio di mesi sei: anal *de jure* non è stabilito il tempo, fra il quale possa purgarsi la mora, e perciò tal tempo stà rimasto nell'arbitrio del Giudice, *Serafino de privil. juram. privil.* 48. *num.* 22., *Sperelli decis.* 71. *num.* 2., *Giurba cons.* 33. *nu.* 27., ed altri riferiti, e seguitati da *Conciolo loc. cit. num.* 12. Ammettono però la purgazione della mora li sopracitati DD., quando l'abilitato fosse stato spontaneamente presentato, o già si fosse fatta l'esecuzione *in bonis Rei, vel Fidejussoris*, o in tutto, o in parte; perche quando fosse stato carcerato da Ministri della Curia, non vogliono scusati nè il Reo, nè il Fedejussore dalla pena; o quando si fosse eseguito ne' beni del Reo, o del Fedejussore, o in tutto, o in parte, il Reo representato, o'l Fedejussore che representa non li ricuperano, essendo già imborzati al Fisco, li *DD. in l. sancimus, Cod. de fidejuss.* Questa è la prima opinione. Altri vogliono, come Tesauro a Tesauro Padre *decis.* 77., & *quaest. forens.* 92., *Caballo cas.* 212 *Ursillo ad Afflitto dec.* 130. *nu.* 9. (ove è della prima opinione) riferisce una decisione del S. R. C., *Sanfelice decis.* 160. *in fin.* riferisce non essersi stata ammessa l'appellazione dalla Vicaria al S. Conseglio, se non colla clausola; *si fidejussio non fuerit incusata, nec posito in libro*, dimostrandolo anco col *Rit. M. C.* 163. che comincia. *Item non possunt purgare moram fidejussores &c.*, che in nissun caso si dia la purgazione della mora; di modo che incusata la fedejussione, non sia più luogo alla purgazione della mora. Però *Grammatico decis.* 95. conciliando l'opinioni, vuole, che anco se il Fedejussore abbi representato dopo il termine, si dica aver purgato la mora; ma la pena doversi regolare *ob exitu causae*; cioè se il Reo representato per la causa principale veoghi assolùto, sia assoluto lui, e 'l Fedejussore anco dalla pena, alla quale fu condannato *abmorom in praesentando*; e così per contrario se venghi condannato &c., dalla quale opinione, scrivo *Prato a Pascale de potr. potest. cap.* 8. *vers. callimus &c.* perche appoggiata alla giustizia, ed all'equità, non doversi appartare. A Noi finalmente piace dir così; Altro è il Fedejussore del debitore, il quale è certo, che possa purgar la mora, o *satisfacta parte*, o *repraesentando* il debitore abilitato *infra breve tempus*, non essendosi fatto deteriore, nè il *jus* della Parte, per il testo *in leg. & si post tres*, ove li DD., *ff. si quis caut.* (però s'intende, quanto più presto si può, & *re integra*) come de *aequitate canonica* così nelle terre della Chiesa, come altrove, ove s'ammette detta purgazione *infra breve tempus*, (e'l *jus* del Terzo *cum non sit effectum deterius*) attestano *Cancerio* 1. *vor. cap.* 5. *nu.* 136., *Surdo cons.* 450. *nu.* 9. & *seq. lib.* 3., ed altri riferiti da *Conciolo res.* 4. *ver. fidejussor*: E nel nostro Regno così si pratica circa il debitore *ex causa merè civili*, *Maritis lib.* 1. *resol.* 133. *ante nu.* 10. Altro è il Fedejussore dell'Inquisito, il quale non essendosi representato *certa*, & *statuta die*, nella quale non

non essendosi rappresentato, e perciò contro il Fedejussore incusata la fedejussione: e noi giudicamo potersi purgar la mora, *re integro*, *& non exacta pœna per Fiscum*, perche non può presumersi in ciò dispreggio veruno del Giodice, poiche in riguardo della pena non si guarda l' interesse, ma più tosto la contumacia, e'l dispreggio, in mancanza del quale, è giustizia, che non si debba la pena, *Riccio coll. dec.* 2654. Che se poi oltra la prima citazione *de representando statuta die*, *vel toties quoties*, fosse intervenuta la seconda citazione; in tal caso per la duplicata inobedienza, non eviterà il Fedejussore la pena della già incusata fedejussione, se representarà dopo l' incusa, *Bossio in pra. crim. tit. de corc fide, &c. n.*66. E non è meraviglia; che non si osservi oggidì il *cit. Rit* 163., secondo il quale insegnarono *Caravita*, *de Marinis*, e l' altri nostri Regnicoli, che non sia in modo alcuno permesso al Fedejussore purgar la mora, dopo citato *ad repræsentandum finito tempore*, scrivono *Anna sing.* 350., e il Consigliero *Rosa in feud. prælud. orat.* 1., *de Rosa in pra. decr. M.C cap.* 4. *n.* 1. 4. e che si pratichi giusta il sopracitato testo *in leg. si post tres*, *ff si quis caut.*, e servata la forma del sopranotato *cap. Regn Legem veterem*, perche *mutantur tempora*, *mutantur personæ*, *& omnia*.

Ignazio Matteo d' Afflitto.

C A P. IV.

Dell' Assoluzione colle plegiarie de non offendendo, vel de bene vivendo.

QUando si dubita di qualche nuovo eccesso, o nuovo delitto, si assolve il Reo con la plegiaria *de non offendendo*; o si abilita con la plegiaria *de ben vivendo*, acciò poi seguita la nuova offesa, siano tenuti li Fedejussori alla pena, che promisero nella fedejussione; e questa tanto se sia stata data *ante sententiam*, a fine di sedar li sgandali, le risse, e disturbi, quanto se *post sententiam*; e questi tanto se sia stata data *penes acta*, quanto per istromento publico; (benche tra queste vi sia la differenza circa l' accusa, come si legge presso *Fabro in Cod. lib* 7. *tit.* 12. *def.* 2., e *Moscatello in prax. fidejus. par.* 1. *mod.* 15. *n.* 19. *& seq.*, e noi l'abbiamo quì sopra data.)

Plegiaria de non offendendo, *che cosa sia*, *come*, *e quando si dia?*

1. LA plegiaria *de non offendendo*, è una certa securtà, la quale or si fa alle cose, or alle persone ad arbitrio del Giudice; e quand' anche precedente qualche causa, e qualche volta senza causa veruna, ma per solo evitare le risse future, e li scandali. O come la definisce *Cabillo cent.* 2. *cap.* 101. *en.* 59. con altri: ,, E' un legittimo presidio, che suol ,, darsi ad istanza di chi giustamente teme aver- ,, seli a far qualche ingiuria, o *ex officio* del Giu- ,, dice, acciò le Parti non vengano alle risse, o ,, all'armi. O come la definisce *Cancerio* 2 *var. cap.* 11. *nu.* 4., *&* 5 ,, E' una certa securtà da- ,, ta alle persone, ed alle cose delli nemici a ,, certo tempo, non ancor finita la discordia: e questa si dice *Tregua*, a differenza della *Pace*, la quale nel suo proprio significato è fine della discordia.

2. Forzare gl'uomini a dar plegiaria, o fedejussione un certo che faticoso, ed oneroso, è per il testo *in leg* 2., § *si dubit.*, *ff. de judic.* Perciò devono li Giudici procedere con certo temperamento; cioè precedendo l' informo, e non altrimente, come *ex abrupto*, e senza cognizione di causa, *Erculono in tract. de caut. de non offen. con.* 3.

3. Quando vi è la causa del giusto timore, o il pericolo *est in mora*; o si teme dell'imminente offesa; o quando le nemicizie fossero notorie; o quando la Parte si sospettasse di fuga, vogliano li DD, che si facciano li mandati, e si diano le plegiarie, *Guazzino de treg. & pac. par.* 1., § 3 *quæst.* 7, *Menochio de arb. judic. lib.* 2. *cas.* 140., *Mascardo de prob. conc.* 1376., *Luca* o *Franchis obser* 359. *num.* 2. Quindi si sogliono far, ed esigere prima che sortisca qualunque delitto, o dopo che sia sortito. Nella prima maniera si praticano quando sovrastano li sgandali, o si teme dell' imminente offesa; perche in tal caso essendo il pericolo *in mora*, per evitar i pericoli, ed acciò le Parti non vengano all'armi, possono li Giudici ordinare, che non escano di casa, o che si ritirino a casa &c., indi poi forzarli a dar la plegiaria *ad invicem de non offendendo*; essendo espediente sedarsi li rumori, e li disturbi, *Amato cons.* 18 *num.* 1. Nella seconda maniera suol provedersi, che si dia la plegiaria predetta, Cioè quando nata la nemicizia tra alcuni, se da una delle parti sia stata fatta l'offesa, e la Curia procedè all'inquisizione, o ne abbi alcuna carcerata, in tal caso quando si tratta di abilitazione, di carcerazione, e liberazione de Rei, suol provedersi, che si abilitino, si scarcerino, o si liberino (secondo la qualità del fatto) *præstita cautione de non offendendo*, *vel non offendendo ad invicem*; e così nell'altri casi, giusta il testo *in leg. denunciamus, Cod. de his, qui ad Ecclesiam confuger.*, *in leg. illicitos § ne potentiores ff. de off. Præsidis*. Ed ove non v'è vano timore, possono da loro medesimi ciò fare *ex officio* li Giudici, *Franchis dec.* 359. anco se siasi sodisfatto alla Parte lesa in riguardo alla pena, ed all'interesse, *Cloro in §. fin. quæst* 47 *nu.* 3., *Sanfelice decis.* 142. *en.* 4., *Riccio coll dec.* 200. *in fin.*, e tanto più ad istanza della Parte; perche ogn'uno può cercar la plegiaria del suo scoverto nemico, acciò non sia offeso in avvenire *Sanfelice cit. decis. n.* 9., anco se la parte che cerca la plegiaria, lei sia stata la causa della nemicizia, *Claro loc. cit. n.* 4.

For-

Formola del Mandato de non offendendo.

" HOdiè &c. per me infrascriptum Can-
" cell. &c. fuit factum, & injunctum
" mandatum N. de N. hujus Civitatis, præsen-
" ti, & acceptanti, quod sub pœna duc. ....
" piis usibus &c. non audeat offendere, nec of-
" fendi facere N. de N. quovis modo, nec per
" se, neque per alium: & nihilominùs, quod
" se recto tramite conferat in domum suæ soli-
" tæ habitationis, à qua non discedat sine licen-
" tia in scriptis hujus Curiæ &c., & ità ordine
" Rem. Dom. N., præsentibus pro testibus N.,
" N. N. &c., in fidem &c.

Formola del decreto colla condizione, ut caveat &c.

" IN causa Inquisitionis formatæ de assaltu
" &c. armata manu contra, & adversus
" N. de N. ad instantiam N., ac Promotoris
" Fisci hodiè &c., provisum est, videlicet. Per
" &c. visis &c., decretum est, quod supradictus
" N. de N. excarceretur, præstita tamen per
" ipsum idonea cautione duc. ...... &c. de
" non offendendo N. &c.

Formola della plegiaria de non offendendo.

E *Ad. sup. die &c. Constituti personaliter, N. de N., & N. de N. &c., qui spontè, non vi &c. pro executione decreti &c., & penes acta ejusdem causæ promiserunt, & quilibet ipsorum, non offendere, nec offendi facere, nec in personis N., & N. filios, fratres, & consanguineos respectu prædicti N., nec ejus, nec eorum familias sub pœna duc. .... &c. Et ad majorem cautelam partis, & Curiæ dederunt in eorum Fidejussor s in solidum N., & N. præsentes &c., qui scientes &c. se obligaverunt ad pœnam prædictam &c., cum potestate respectu singulorum &c., sub pœna dupli &c. obligatione &c. constitutione precarii &c., & sic juraverunt, & renunciaverunt in forma.*

Quali persone possano astringersi a dar la Plegiaria de non offendendo.

1. DEvono li Giudici, per quanto possono, procurare, che l'odj, li rancori, le nemicizie, li sgandali, li pericoli, si sedino, e si evitino trà sudditi; e per conseguenza possono questi astringere a dar plegiaria *de pacificè vivendo, & se invicem non offendendo*, è commune sentimento de'DD. Non volendosi dare una tal Plegiaria: Alcuni dicono, che devono cacciarsi, ed esiliarsi coloro, che dar non la vogliono, sotto gravi pene, *Claro §. fin. quæst. 47. nu. 3., Ursilla* ad *Afflitto dec. 149. ver. ubi etiam ait &c. n. 8., Capece dec. 13. Sanfelice decis. 142. num. 4.* Altri vogliono potersi provedere, *quod habeatur pro præstita*, e non si caccino, *Caballo cas. 219. num. 19., Bajardo* a *Claro loc. cit. n. 20. Luca* a *Grato c. 499.* il quale ne dà la formola. Però *Fabro in Cod. l. 9. tit. 39. a finit. 17.* vuole, che debbano carcerarsi *donec caveant*. E si pratica oggidì, che se costoro sono nelle carceri, ivi si lasciano sin a tanto *donec caveant*; se fuora delle carceri, e giustamente si teme che trà loro non si offendano, si provede *quod habeatur pro præstita*, bastando che li si facci il precetto *ad domum*; essendo di tanta efficacia, che *in casu contraventionis* si possa esiggere la pena, come pienamente scrive *Conciolo* dopo molti *in ver. cautio de non offen. res. 7.*, benche *de jure* è proibito a Giudici pretendere tale plegiaria da uomini rissosi, e di mala vita, perche *cujus vita suspecta est, & jusjurandum nonnisi suspectum esse potest*, mai potrà fidarsene, e perciò costoro si dovranno forzare più tosto a sfrattare, *Volpino in suc. Far. quæst. 107. art. 4. de var. & divers. crim, Claro in §. fin. quæst. cit. 47. n. 5., Fabro loc. cit.*, potendosi praticar tali plegiarie con li soli uomini di buona opinione, e fama, de' quali potrà fidarsene lo Giudice.

2. E le persone, che potranno astringersi a dare una tal Plegiaria, saranno. Chi minaccia di offendere, e sia stato solito eseguir le minaccie, ne paja vano il timore al Giudice, *Fabro in Cod. l. 8. tit. 28. defin. 42., Addentes a Claro quæst. cit. 47. lit. A., Moscatello in pra. fidejus. par. 1. mod. 15. n. 1.* Chi casualmente offende, piace a noi, che non possa astringersi, presso *Vermigliolo cons. 348. n. 7., Guazzina caus. de non offen. §. 3. quæst. 37. num. 5., Erculano eod. tract. c. 34. n. 11.*, e *Conciolo loc. cit. res. 1. n. 8.* L'Inquisito può astringersi a darla al testimonio, che contro lui si esamina, se da questo sia cercata: o se nò, *aliqua suadente causa* li astringerà *ex officio* il Giudice, *Franchis decis. 250. nu. 2.* Il Marito, o il Padre possono astringersi a darla, se la moglie, o la figlia che tenne della servizia tenga altro sospetto, la cerchi, *Caballo res. crim. cas. 300. n. 34., Paschale de patr. pot. par. 1. cap. 5. n. 37., Riccia coll. dec. 1878.* Il Procuratore costituito a far la pace può astringersi a questa, motto il Constituente; perche sebbene il mandatore *integra* si finisca colla morte del mandante, *l. mandatum, Cod. Mandati, l. fin ff. de solut., & §. item si adhuc, instit. mandati*, però la regola predetta non procede *favore pacis*, che perciò il procuratore del ferito costituto a far la pace, potrà far la pace dopo la morte del *Vulnerato*, *Hippolito de Marsilio 44. sing.* Il Padre, è commune opinione de'DD., che sia tenuto a questa per i figli legitimi, e naturali, *Sanfelice dec. 142. num. 5. vers. verum &c.* con altri: Per i figli emancipati, altri affermano; perche sebbene essi siano esenti dalla paterna potestà, però alla paterna potestà, autorità, ed affezzione essi sono soggetti, *Alesandro in l. ex facto, §. si quis cogatur, ff. ad Trabellian.*, altri lo rimettono all'arbitrio del Giudice, quando possa astringersi, e quando nò, considerate più circostanze, *Guazzino de caut. de non offen. c. 11., & 12., Sanfelice loc. cit. vers. quinimò etc.* Per li figli naturali, e spurj, anco nell'arbitrio del

num.2., *Sardo dec.79.in princ.* anco ch'eccedesse il modo nella difesa, per il quale solo eccesso nel modo, e non per la pena, potrà *leviter* esser gasticato, *Afflitto dec.206.*, *Caballo loc. cit.num.10.*, *&* 16.

3\. La Nuova causa, acciò scusi, non deve esser leggiera, ingiuste, ed erronea, perche a capriccio ogn'uno darebbe luogo a una tal nuova causa, a fine di offender colui, con cui fè pace, *Romano*, *Angelo*, *Imola*, *Arezzo*, ed altri riferiti da *Farinaccio loc.cit.num.454.*, e da *Conciolo loc.cit.ref.3.num.3.* Ne deve esser procurata, ed affettata, *Claro loc.cit.num.9.*, *Farinaccio loc.cit. nu.473.* Si noti, che la nuova causa mai si presume affettata, perciò, che tale sia stata, deve provarsi dal Fisco, *Farinaccio loc.cit.num.450.* E l'offesa fatta dopo molti anni, cioè otto, o dieci, si presume seguita *ex nova causa*, non per l'antica, *Farinaccio loc. cit.*, *Volpella de pac.*, *& treg.quaest.47.num.3.*, *Mascardo de prob. conc. 1136.num.38. lib.3.*, purche però costi di qualche detto, o fatto, per cui l'offendente s'abbi potuto movere ad offendere; e basteran, come sopra, le congetture, le presunzioni, la fama, un testimonio, *ver.1.* qui.

4\. L'offeso da colui, che fè la pace, lo può reoffendere, non solo *in eodem actu* dell'offesa, ma anco *ex intervallo*; non perciò si dirà rotta la pace, ne sarà tenuto alla pena, (benche sarà tenuto alla pena arbitraria per l'offesa fatta *ex intervallo Caballo cas.101.nu.2.*, *Scaccia de jud.lib.2.cap.c.num.725.* ed altri: anco se l'offesa sia provenuta non dall'istesso primo offeso, ma anco altro compreso nella plegiaria *de non offen.*, e tanto più, non ostante che nell'istromento della pace ci sia lo giuramento, e la Clausola, *Rata manente pacto, & quod toties pana committatur, quoties contra factum fuerit &c.* perche dette clausole non operano a favore del primo non osservante, come per li DD. riferiti, e seguitati da *Conciolo in ver. Pax.ref. 2.num.7.* E generalmente, chi offende colui, che *impune potest offendi*, come il ladro notturno, o diurno, l'adulterante, il forgiudicato, &c. ed a cui promise con giuramento non offendere, non cade nella pena contenuta nella cauzione *de non offen.*, perche il giuramento s'intende secondo la natura del contratto, ed a quella si restringe, *leg.fin.Cod.de non num.pecun.*, e riceve la tacita condizione, cioè, *nisi justa causa supervenerit*, *Marsilio sing. 350.*, *Vivio com.opin.290.*, *Ercolano de caut.de non offen.cap.23.nu.3.*, *Guazzino cod.tract.quaest. 56.per tot.*, ed è comune opinione, ricevuta in pratica, *Caballo cas.245.cap.3.*, *Scialoja in pra.forjud.cap.17.num.29.*

5\. Chi à promesso *de non offendendo* semplicemente, e per *verba generalia*, *neque verbo*, *neque facto*, perche possono verificarsi in ogni piccolo fatto, ed ogni parola leggiera, rompe la pace, ed incorre nella pena stipolata; e s'intende *dolose*, *& malo animo*, a che fatto sia senza dolore, tumore, o livore, ma solo attentato; o ch'abbi dato timore, cioè per una sola alzata di mano, o bastone, &c., perche si dice la pace rotta *solo motu*, *elevatione manus*, *&c.*, *& per actum proximum*, *& immediatum*, *Vivio dec.348. n.13.* E tanto più se l'ingiuria reale fosse grave, come uno schiaffo, che nel nostro Regno è ingiuria atroce, *Vivio dec. 46.* *Riccio coll. dec. 1783.*, che si gastiga, o coll'esilio, o colla pena pecuniaria, *Grammatico dec. 14. & 36. num. 4.*, o colla galea; se dato in faccia di un Sacerdote, o di un Dottore, *Rovito sup.prag.1. de custod. vecr.col.2.ver.nec etiam &c.*, e colla morte, se al Giudice *sed. pro tribunali*, o nel palazzo del Prencipe, *Caballo cas. 87. n. 4.*, *Riccio coll. dec. 3383. & 1783.*, *Grammatico dec.14. cit.* O l'ingiuria verbale fosse grave, che meriti pene, perche romperebbe la pace, *Volpino in facco de var. crim. quaest. 107. nu.* quale non romperebbe, se fosse in persona altrui, e non in persona, a cui si fosse promessa la pace, *Riccio coll.dec.541.* Alcuni dicono, (e opinione la più ricevuta) che per le minaccie si rompa la pace, ma non la plegiaria, lo prova *Farinaccio*, e l'epiloga *Volpino in facco loc.cit. nu.37.* Il Mandato ad offendere, il conseglio, la persuasione, l'istigazione, anco l'assistenza con armi rompono la pace, e la plegiaria, quando si fosse promesso *di non offendere, ne far offendere*, perche tal promessa comprende qualunque offesa, comunque sia, *Caballo cas. 147.num.1.*

6\. Coloro, che promisero *ad invicem* non offendersi, se nello stesso tempo *ad invicem* si offendono, o si feriscono, ne appaia chi sia stato il primo offensore, dicono li DD., che se si tratti di pena da applicarsi alla parte, nissuno è tenuto: e l'istesso, secondo alcuni DD., e se si tratti della pena corporale: Se poi si tratti della pena da applicarsi al Fisco, è tenuto nella detta pecuniaria pena e l'uno, e l'altro, *Claro §.fin. quaest.47. n.10.*, *verf. sed hic quaero &c.*, *Caballo cas.108.per tot.* però alla pena *de jure* per le ferite, e per le percosse date *hinc inde*, nelle quali non si fà compensazione, è tenuto l'uno, e l'altro, se le ferite, e le percosse siano nell'uno, e nell'altro; e se in uno solo, quello solo si gastiga, il quale non à nè ferite, nè lividure, *Conciolo ref. crim.24.ver. pax.*, *num.4. & 5.* E ciò è certo, quando è incerto chi fosse stato il primo; perche potendo costare per presunzione, o che di essi uno sia stato il più robusto, lo più sgandaloso, il più rissoso, il Fedejussore di questo saran tenuti alla pena, *Moscatello in pra.fidejuss.par.1.mod.15.n. 14.* contro l'opinione di *Carrero in pra.crim.§. 13.nu.8.* E seguito l'omicidio per l'offesa, si dirà vero prodicorio, perche per la promessa giurata *de non offendendo* fu tolta all'occiso ogn'occasione *se praecavendi*, *Farin. cons.168. lib.1.num.75.*, *Sanfelice decis.241.lib.1.nu.4.*

7\. Chi offende il figlio, o il congionto di colui, a cui promise *de non offendendo*, alcuni presso *Marsilio sing.331.* vogliono, che cada nella pena, come se avesse offeso l'istesso Principale a cui promise. Però si avverta, che se costa l'ingiuria esser fatta per la causa dell'antica nemi-

cizia,

cizia, e coll'animo di offender quello, con cui era la pace; ed in tal caso, tal offensore cade nella pena contenuta *in promissione*; anzi dippiù deve gravemente punirsi, *Claro § fin. quaest. 41. num. 11.*, perche nel nostro Regno chi offende l'innocente per il nocente si dice infame, e traditore; e si può forgiudicare coll' abbreviazione del termine di 30. giorni, *pragm. 1., de offen. innox pro noxio*; se però non costa, in tal caso incorre la sola pena del delitto, *Pascale de vir. pat. pot cap. 7. par. 4. num. 1. cum seq.* Se il figlio offende colui, con cui il Padre fè pace, non potrà condannarsi il Padre alla pena della promissione; purche il Padre non sia consenziente, non proibente, partecipe, o colpabile, *Conciolo* con molti *ver. pax. ref 7.*, e *Pascale loc. cit. par 7. cap. 4. num. 10.* Sa il Padre avesse promesso per il figlio *de non offend.*, o 'l figlio offendesse, sarà tenuto esso Padre, quante volte il figlio averà ratificata la promessa fatta dal Padre, *Guazzino de pac. 1. & treg. par. 1. quaest. 12. num. 36.*, perche il Padre, può obligar il figlio a tal pena, *Pascale loc. cit. cap. 7. num. 10.*, e tiene la fedejussione dal Padre per il figlio, *Montea conf. 242 nu. 4.* Se la moglie di un marito offende la moglie di un altro marito, tra quali v' era la promessa *de non offendendo*, non si dice la pace rotta tra' mariti, *Riccio* con altri *coll. dec. 200.*

8. Molti poi sono li casi, ne' quali non si può aver conto dell' offesa fatta, non ostante la promessa fatta *de non offendendo*, L' ubrico senza sua colpa, (come se fosse stato ubriacato da compagni, o con qualche mistura nel vino &c.) è scusato dalla pena della promessa, e del delitto, perche *culpa*, & *dolo caret. Caballo de om. gen. hom. num. 187.*, benche per il delitto molti lo vogliono punito *mitiùs, Gomez 3. var. cap. 1. num. 37. &c.* però si noti, che l' ubriachezza all'ora scusa dalla pena della fedejussione, e merita *mitiùs* esser punito il delitto, quando in verità l' ubriachezza avesse tolto al delinquente il giudizio della ragione, non però quando l'avesse tornato solo in solente, audace, ed allegro; perche altrimenti non lo scusarebbe: come neppure se fosse stato solito commetter delitti nell' ubriachezza, o ubriacarsi per commetterli con scusa, anzi si può punire colla pena della fedejussione, e colla pena ordinaria del delitto, *Riccio coll. dec. 261. 1840.*, *Caballo cas. 297. nu. 16.*, *Sciaboya de furjud. cap. 3. num. 82* Il furioso non si può gastigare, perche *satis suo furore punitur, leg. infans, ff ad l. Cornel. de Sicor.*, *Clar. quaest. 60. num. 4.*, *Riccio loc. cit.*, quindi offendendo colui, con cui già avea fatto pace, perchè non sà che si fare, stante la carenza dell'intelletto, non dicesi rompere la pace; ma deve costare colle deposizioni de' Medici, *Reum in furore esse*, e senza intervallo, *Caballo loc. cit.* perche se à lucidi intervalli non è scusato, *Caballo num. 38.* Chi conosce carnalmente la moglie, o la madre, o la figlia, o la parente di colui, a cui fu promesso *de non offendendo*, non rompe la pace, o quindi non viene tenuto alla pena contenutà, se l' abbi conosciuto *causa sola libidinis*, e *non animo injuriandi*, *Roberto rer. judic. lib. 2. dec. 16.*, *Riccio coll. dec. 541.*, *Claro § fin. quaest. 47. nu. 12.*, ove *Bajardo n. 65.* *Caballo cas. 101. nu. 12.*, ed altri, (e per qualunque delitto di carne, anco per il Nefando, non s'intenda rotta la pace, dice *Farinacco de var. crim. quaest. 107 usq. ad nu. 238.*) Però nell' adulterio secondo noi si dica rotta la Fede, ch'è una pace più stretta. Ma se l'adulterio sia stato commesso, (e così d' ogn' altro delitto di carne) *animo vindictae*, *dolosè*, & *in odium*, *injuriae*, come dicono li DD., oppure la plegiaria sia stata data *ratione praecedentis adulterii*, *stupri &c.*, ed in tali casi certamente si direbbe la pace rotta: E se siasi commesso, o per ingiuriare, o per sodisfar la passione, si prova dalle congetture; perche se la donna l'è bella, si presume *causa libidinis*, *Bosrio dec. 297. num. 10.*, *Rubino dec. 86.* riferito da *Riccio coll. dec. 2706.*, *Geronimo de Mari* ad *Afflitto dec. 206.*, se brutta, deforme, o vecchia, si presume *animo injuriandi*, *Farinacco loc. cit.*, *Clara loc. cit.*, *Caballo loc. cit. nu. 26.*, *Giurba consf. crim 47. num. 13.*, porche colla bruttezza, o deformità non ci sia l' avvenenza, la grazia, qualche attrattivo vezzo, che potrebbe far presumere *causa libidinis*: o l' offensore anco sia deforme, e brutto, perche ci sarebbe l'appetenza naturale, *quia omne simile appetit sibi simile.* Chi dà la mentita in queste, o simili parole. *Tu vuoi dire, ch'io abbi detto tali parole, o fatto tal cosa, ne menti per la gola, e la sosterrò con l' armi alla mano &c.*, non si dice rompere la pace, *Cavalcante dec. 19. lib. 5.*, *Riccio coll. dec. 541.* Chi ingiuria con parole, chi minaccia, chi consiglia &c., ed assiste anco coll'armi, &c se rompa la pace, l'abbiam detto avanti quì *ver. 5.* Chi ruba non rompe la plegiaria *de non offendendo*, perche si ruba per lo più *animo lucrandi*, *non animo vindicandi*, *Romana conf. 183.*, *Caballo cas. 101. num 31.*, purche non sia stata data la plegiaria *ex causa furti*, o per altra offesa fatta *in bonis*; o non sia stata data *de non offendendo, neque super bonis*. Chi fa testimonianza falsa, o chi riferisca cose false, rompono la pace, così il primo, tanto nella causa civile, se avesse promesso di non offendere, *neque in bonis*, quanto criminale, *Cabollo cas. 247*, *Marsilio cons. 28. num. 32.*, & *cons. 20 num 42.*, *Surdo dec. 79. per tot.*, e *Volpino loc. cit. num. 43.*, come il secondo, *Caballo loc. cit. num. 6.*, perche il primo offende *in bonis*, & *in persona* contro la promessa giurata, il secondo il quale non per zelo della giustizia, ma per iniquità, odio, e livore tali cose riferisce, acciò da altri sia offeso. Chi insulta o con armi, o senza colui che promise non offendere, *Vivia decis. 348. num. 9.* vuole, che non cada nella pena, se non avesse toccata la persona, e'l corpo, dell'istesso sentimento è *Caballo cas. 142. num. 13* & *18.*, purche la plegiaria sia stata data *de non offendendo in persona*; ma è contrario se sia stata data generalmente *de non offendendo*, perche qualunque

offesa, e qualunque insulto rompe la plegiaria. Però *Volpino loc.cit. nu.27. usq.ad 30., & 39.* *Volpella de treg., & pac. quaest.91., nu.8. Rovito in prag.2. de abolit. n.18.*, vogliono rompersi la pace per l'insulto, o con armi, o senza anco se fatto alla casa propria, o appigionata colla frattura della porta, o con minaccie, essendosi promesso non offendere *nec facto, nec verbis*, trattandosi d'esiger la pena dall'istesso offensore: non però, trattandosi d'esiger la pena dal Fedejussore. Però *Cancerio var. p.a. c.11 n.53.* vuole rotta la plegiaria, quanta volte si sia fatto quanto da parte sua sia potuto, acciò ne fosse seguita l'offesa. Ma secondo la pratica, colla quale si danno le plegiarie nel nostro Regno, è certo, che si dà luogo alla pena della fedejossione per l'insulto, particolarmente appensato, e coll' espugnazione della casa, perche essendo a ogn' uno la propria casa sicurissimo refugio, è troppo miserevole, che l'abitante in essa non sia sicuro, *Caballo cas.13. in princ., & cas.106. nu.6.*, ed altri seguitati da *Burg.de mod.proc.ex obrupt. cent.1., quaest.23. n.62.* Chi urta col cubito il suo nemico, o gli fa un occhio blego, o un cachinno, non rompe la fedejussione, nè la pace, è commune opinione de' DD., anco essendovi la promessa generale, e semplice *de non offendendo, neque directè, neque indirectè*, perche tali non si dicono offese; e quand'anco per tali si dimostrasero, sono *modicae, et non curandae*; *Baldo cons. 195.col.2.vol.2., Porisio cons.165.vol.4., Marsilio cons.80. nu.34. vol.2., Vivio dec.348. n.6. Erculano de cont. de non off. c.27. nu.18.* Chi lancia la pietra, o un legno dietro al suo nemico o il guanto, o il cappello in faccia, vogliono *Vivio loc.cit.n.5., e Caballo cas.152 n.13.* sempre che non ne segua offesa colla pietra, e col legno non si rompa la plegiaria, perche *levis est injuria*: ma secondo noi, se il nemico sarà onorato, e galant' uomo, o Dottore, restarà assai offeso per un sasso, o legno lanciatoli dietro, per un guanto, o cappello gittatoli sul volto, anco *de more regionis*; perche si stimano vendette che si fanno a cani, ad a persone vili, come disprezzo, e maledisse Davide armato con bastone, e pietre l'incirconciso Filisteo: *Numquid ego canis sum, quod tu venis ad me cum baculo? 1.Reg.cap.17.* L'istesso diciamo d'una strappata, o ignominioso carezzo di barba, d'una sventulata di mantello, o veste, sempre che la promessa giurata fosse *neque facto, neque verbis, neque directè, neque indirectè*, perche tali fatti sono vere offese *de more*: E per la barba, altrove l'abbiam detto, che sia ingiuria grave presso tutte le nazioni, degna di pena. E per la veste, o mantello, sempre è ingiuria sventolarcela adosso; ma si distingua tra l' ingiuria personale, e l'ingiuria *in personam*; la prima si commette sventulando, strappando, o lacerando le vesti adosso, o scaricandoli contro un tiro di schioppo a sola polvere, o carico con palla di piombo, ma senza colpirlo, oppure occidendoli sotto il cavallo &c. e per questa s' incorre nella pena della fedejussione, quando fosse generale, come sopra, non però quando fosse speciale *de non offendendo in personam &c.* (benche *de jure* nel nostro Regno *in prag. de del.scopp. num.1.* ogni tiro di schioppo rompe la pace, e la fedejussione), *Cancerio var.res.por.2.cap.11. nu.54. Caballo cas.152, Vivio loc.cit. num.13.*, perche l'ingiuria *in personam* ricerca, che *persona tangatur, corpus percutiatur*, *Decio cons.406. Baldo in leg.si quis per columniam col.1., Cod. de Episc., & Claro.*, e l' offesa *in personam* è, quando si fa con dolore, tumore, lividura, sangue, e squarcio, *Erculano de caut. de non offen. cap. 24. num. 4., & seq.*, o quando si fa *circo id, quod est inseparabile* o persona, come peli, capelli, unghie &c. *Vivio loc. cit. n.1., Caballo loc.cit. nu.4., Conciolo ver.pax res.14. num.5.*, ed *Ondedeo cons.203. per tot. lib.1.* dice, che non basta esser stato ferito il cavallo se non sia stato ferito il Cavaliere, acciò sia l'offesa *in personam, Bajardo a Claro §.fin.quae: 47.num.44.* Però ciò è *de jure comuni*, ma *de jure Regni*, come cennato abbiamo, rispetto al tiro dello schioppo, bastarà, o che sia scaricato contro del nemico, e no l'abbi colpito, o contro del cavallo; oppure calato il cane, e non acceso, o impedito da altri, acciò sia rotta la pace, e la fedejussione, perche l'effetto dedotto all' atto prossimo si è per atto consummato, nè mancò per lui di far quanto voleva, e quanto potè, *Rovito in comm.ad prag. de lict. scoppict.nu.1., Sorno in pra.crim.cap.104 obser.6.in novis.*

9. Si noti. I. Più obligati *insolidum* nella plegiaria *de non offendendo*, se uno offenda, sono tutti tenuti alla pena *pro rato*, perche s'è vero, che *non est imputandum ei, qui non deliquit*, ciò però non procede *in eo, qui voluntariè se obligavit*, *Decio cons.492.nu.5., & 6. Volpino in suc. For. quaest.407.cit.par.1.art.10. n.18., Cancerio a var.cap.11 nu.57., Moscatella in pra.fidejus.par.1.mod.15.num.24.* II. Seguita la pace trà nemici, frà quali v' era la plegiaria *de non offendendo ad invicem*, non restarà detta plegiaria irrita, e cassa *voluntate partium*: ma all' ora si avrà questa per cassa, ad irrita, quando *occedente consensu Fisci*, sarà stato provisto con decreto del Giudice *illam cassari, vel haberi pro casso*, *Forinaceo de var., & diver.crim.quaest.cit.107.num.123., Caballo cas.272.nu.11.por.3., Erculano loc.cit.cap.9.n. 9., & 13., Conciolo ref.6.ver.contio de non of. fen., & ver.pax.ref.8.* ed all'ora il Giudice potrà decretare, *quod habeatur pro cossa*, quando ambidue le parti la cerchino *de communi consensu*, non *ex officio*, o quando una parte solo la cercasse, e l'altra nò.

Pratica nell'occaso dello Plegiaria de non offendendo.

1. SEguita là nuova offesa, e quindi rotta la pace, e la plegiaria, in piè dell'Istanza fatta dall' offeso si dirà: *super expositis capiatur summaria informatio, & testes habeantur pro citatis ad finem &c.* Seguitarà l' Informazione. Nell'informativo dovrà *plenè* costar dall'

dell' offesa, e non *semiplenè*, cioè per congetture, e presunzioni &c. Perche trattandosi di provar un fatto, per cui nno è cadnto in qualche pena, non s' ammette prova per congetture &c., ma si ricerca liquida, e concludente prova, *Natta conf.* 173. *num.*24., *Vermigliolo conf.crim.*348.*in fin.*,quindi,acciò sia luogo alla frattura della plegieria *de non offendendo*, deve di questa costare pienamente, e non altrimento, *Simone de Petrit conf.*188. *num.*8. *Conciolo* presso molti *ver. pax. resol.*5. *num.*1., ove dice, dovere di questa costar pienomeote per testimonj esaminati, citato il Fedejnssore. E tanto più, quando si tratti contro il Fedejussore per l' esazione della pena nella fedejussione promessa; perche allora, acciò possa da lui esiggersi la pena, deve pienamente costare della frattura della Fedejussione, e concludentemente per testimonj; di modo che non basti la confessione finta contumaciale del principale offensore, *cum unius confessio ficto, alteri non noceat*, neppure all' eredi dell'istesso contumace,come comunemente il DD., *Tesaura dec.*202. *nu.*14., *Farinacco loc.cit. n.*105., benche la detta finta confessione del Principale fosse ammainicolata colla deposizione di un testimonio *de visu*, *Conciolo loc.cit. ref.*1. *nu.*1. con molti. Anzi la vera confessione del principale offensore non basta, acciò la pena possa esiggersi dal Fedejussore *de non offendendo*, ma necessariamente si ricerca,che di più costi pienamente per testimonj, idonei, e repetiti,perche mai la confessione di uno può nuocere ad un altro, come scrissero *Erculano loc. cit. cap.* 29. *nu.*3., *Farinacco loc.cit.n.*197., *Guazzino de caus.de non offen.par.*2. §.8.,*quest.*42. *n.*3., *Conciolo loc. cit. res.*5. *nu.*5., benche *Rolando conf.*94.*n.*23.*lib.*3. *Carcerie de exec.sent.capta Reo cap.*1. *n.*305., ed altri riferiti da *Conciolo num.* 5., vogliano, secondo anche si osserva in Rome, e nello Stato Ecclesiastico; che se il principale offensore confessa aver offeso, ben possa incussarsi contro del fedejussore la pena promessa; anzi *in contumaciam* del principale offensore procedersi, e contro di esso offensore, e contro del suo fedejussore, a tenore della Bolla di Pio IV. 128. *in pri. par. Bullar.* Ma che che sia di ciò, il vero si è, che nè l' indizj bastano contro del Reo, nè l' istessa contumacia del Reo, ma acciò il fedejussore sia tenuto alla pena, l' offensore deve esser convinto, o almeno legittimamente confesso, altrimenti non è tenuto esso fedejussore, benche possa esser tenuto esso principale, *Tesauro quest.*6. *n.* 9. *par.*2., *Scialoyo in pro. for. c.*13. *nu.*19., &c. *cap.* 16. *nu.* 24., ed altri. Sicche all' ora si potrà punire il Fedesfore nella pena, quando pienamente costarà contro dell' offensore, che *verè offendit*.

2. Costato il tutto, ed il Principale offensore nè il Fedejussore, non fossero nella Carceri, dovran citarsi, tanto l' uno, quanto l' altro *unica citatione*;il principale *ad informandum*, il fedejussore *ad dicendum causam quare non sit contra eum exequendum pro pena in fidejussione* &c. *Moscotella in pra.fid.dar.*1. *med.*15. *n.*20. secondo la formole qui sotto. Fatta la citazione, e notificata *de persona*, o *domi* se non comparirà l' offensore, si reputarà contumace, contro cui accusate le contumacie si procederà *de jure* alla pena dell' offesa: Ma il fedejussore per la sola contumacia dell' offensore non potrà condannarsi alla pena della fedejussione, perche, come detto abbiamo qui sopra, acciò il fedejussore sia tenuto, deve pienamente costare per testimonj l' offesa; o pure per la vera confessione dell'offensore, e non finita, cioè contumaciale: Se poi comparirà, legitimato il processo colla repetizione de' testimonj, l'uno sarà condennato alla pena dell'offesa, l'altro alla pena della plegiaria.

3. Perche se l'offensore già fosse nelle carceri, e contro lui non fossero indizj sufficienti per la tortura, e perciò debba abilitarsi; o non fosse confesso, nè convinto, e perciò non possa nè assolversi, nè condannarsi, nè torturarsi, il Giudice abilitandolo, può decretare; *quod supersedeatur quoad fidejussorem, donec aliter per Curiam fuerit provisum*, *Grammotica dec.* 95., *Moscotella loc.cit.num.*21., perche all'ora potrà punirsi il fedejussore, quando costrà plenè dell'offesa fatta,*Cornea conf.*211. *lib.*3.ed altri presso *Erculano loc. cit.cap.*29.*num.*5. Se poi contro del principale, che stà nelle carceri, restasse pienamente costato il delitto legitimamente convinto per testimonj, o per la propria confessione (e nel constituto si interroghi della plegiaria data *de non offendendo*) legitimato il processo, e dato il termine per le difese; ed intimati tutti l'atti contro del Principale al Fedejussore, si condanna esso principale alla pena dell'offesa, dopo cui si viene alla condanna del Fedejussore. E quì si noti; O la plegiaria sia stata data per publico istromento stipolato per mano di Notajo, o *paenet acta*, come si suole. Se nel primo modo; Legitimato il processo, e condannato esso principale, si cita il fedejussore *ad dicendum causam quare condemnari non debet ad penam* &c., nella quale citazione s' inserisca il tenore dell' istromento, una col tenore del decreto della condanna del principale; il quale non comparendo, se gli accusano le contumacie, dopo le quali si stenderà il decreto, *provisum est fore*,&c. *esse fidejussorem praedictum condemnandum ad penam ducat. . . servata forma fidejussionis*,&c. *quod proindè exequatur realiter.* Se nel secondo modo, dopo la condanna del principale, si spedisce la citazione contro del fedejussore *ad dicendum causam quarè* &c.,nella quale s' inserisce, non solo il tenore della plegiaria, ma anco della sentenza condannatoria contro del principale; dopo la quale, se non comparisce, si accusano le contumacie &c. come sopra.

Atto pratico.

„ 4. IN causa, & causis inquisitionis formatae contra, & adversus Clericum N. de

 „ Ter-

" N. Terræ N. inquisitum de homicidio appensatè commisso in personam N. de N. Casali N. cum pluribus ensis ictibus, ac tali occasione de pace rupta contra formam publici instrumenti, manu Notarii rogati (*vel* contra formam stipulatæ obligationis penès facta), ut ex actis &c. vertente in hac Curia, inter prædictum N. de N. ex una, & Curiæ Promotorem, & N. de N. querelantem ex altra, fuit lectum, & publicatum decretum, videlicet.

- " Die nona mensis Septembris 1748. in civitate N.

In Dio nomine Amen.

" Per Rem. Curiam &c., ejusque Dom. &c. pro Trib. sed. visis actis, instrumento Pacis, (vel obligatione stipulata penès acta), cæteris videndis, ac consideratis omnibus de jure considerandis, provisum, & decretum est, quod prædictus N. de N. Clericus pro causa, & causis suprædictis condemnetur, prout præsenti decreto condemnatur ad pænam duc. . . . piis usibus, servata forma instrumenti inici sub dei &c., mensis &c., anni &c., & rogati manu Notarii N., & reproducti, (servata forma obligationis stipulatæ penès acta sub die &c., & reproductæ) ut in actis, stante nova offensione contra formam illius; & insuper pro homicidio prædicto remiget, & remigando personalitèr pro fortiato inserviat in Pontificiis triremibus ejus vita durante: Et procedatur contra Fidejussores (*se sian più*) ad cætera, quæ de jure incumbunt &c. = N. Vic. Gen. N. = N. Cancell. = Supradictum decretum fuit vulgarizatum, & notificatum p ædicto Clerico N. de N., mediante accessu facto ad crates carceris hac die nona Septembris 1747. per me infrascriptum Cancellarium, præsentibus N. de N. pro testibus, & in fidem &c. = N. Cancell.

Citazione contro de' Fedejussori.

" Ex mandato Episc. Curiæ N. &c.

" Servientibus &c. significamus qualitèr vertentibus odiis, & inimicitiis inter N. Terræ N. fuerint inimicitiæ prædictæ sedatæ, præcedente rescripto Rem. Dom., & facta per ipsos obligatione de quietè, & pacificè vivendo, fidejusserunt de non offendendo ad invicem, nec in bonis, nec in persona sub pæna duc . . . piis usibus, prout plenius, & clarè liquet ex prædicto instrumento; *vel* ex prædicta obligatione stipulata penès acta, tenoris seq.

(*S'inserisce l'istromento, o l'obliganza* penes acta)

" Verùm quià contra formam promissionis prædictæ N. de N. principalis promissor, & fidejubens cum pluribus ensis ictibus, dolosè, & appensatè, nec ulla alia nova causa præcedente percussit N. de N., quem non offendera promiserat, ita quod occidit: Captus propterea in eod. instanti prædictus N. Clericus inquisitus, & detrusus in carcerem, tandem vi de homicidio prædicto convictus, fuit contra dictum N. lectum, latum, & publicatum decretum, quod ei fuit notificatum, videlicet.

(*S' inserisce il decreto*)

" Idcircò ad omnem instantiam, & simplicem requisitionem Promot. Curiæ, & sive &c. moneantur, & requirantur infrascripti personalitèr, si de persona reperiri contingerit, sin autem domi solitæ habitationis, quatenus ad primam juris post &c. compareant, & quilibet ipsorum compareat (*se sono più d' uno li Plegi*) in hac nostra Curia, & coram Nobis, ad dicendum, & allegandum oretenùs, & in scriptis quidquid dicere, & allegare voluerint, & Causam quarè condemnari non debeant ad pænam prædictam duc. . . . piis usibus &c. servata forma præinserti instrumenti (vel præinsertæ obligationis), & contra ipsos incusari fidejussionem prædictam, & exequi realitèr, & personalitèr pro summa prædicta; aliàs ipsis citatis, relatis, & non comparentibus, providebitur ut juris, & ità &c. Quoniam &c., & Dantes &c. Referatur &c. Datum die &c. = N. Vic. Gen. = Citationes ut supra = N Cancell. = Citandi sunt &c. *In piè si stenderà la Relazione per mano del Cancelliere.*

5. Se non compariranno li Fedejussori s'accuse la prima contumacia = " Die &c. Curia pro Trib. sed., ac instante Curiæ Promot. &c. fuit accusata prima contumacia in forma contra N., & N. citatos, relatos, & non comparentes &c. in fidem N. Cancell. Poi s'accusa la seconda = *Die &c.* come sopra, *fuit accusata ultima contumacia &c.* = Finalmente, *Inde vacatis in banco juris* si condannano alla pena contenuta nella fedejussione, perche mai la pena convenzionale si può esiggere, se non precede la declaretoria, *quod pœna sit commissa, Fabro in Cod. lib. 7. tit. 22. definit. 2. fol. 840.* S'l decreto, se la fedejussione fie stipulata *penes acta*, farà = " Et per Rem. Dom. &c. provisum, & decretum est, quod incusetur fidejussio contra N., & N. duc. . . . . . piis usibus &c., & proindè contra eos exequatur realitèr, & personalitèr, & ita &c. Simile sarà il decreto, quando s'accusa il mandato semplice *de non offendendo*: quindi costato dell'offesa contro la forma del mandato, e fatta l'istenza del Fisco, si dirà; " Et per Rem. Dom. &c. visis &c., provisum &c., quod incusetur pœna mandati duc. . . . . . piis usibus &c., contra N. de N. &c., prout præsenti decreto incusari mandatur, & exequetur realitèr, & personalitèr &c. hoc suum &c. = N. Vic. Gen. = N. Cancell.

6. Finalmente si noti: I. Che la pena promessa si deve applicare secondo la convenzione fatta nella stipola, *Vivio decis. 59. num. 2.*, *Farinaceo de var.*, *& diver. crim. quæst.* 107. ove *Volpino num. 16.*, però in pratica s'applica al Fisco: così s' osserva nello stato Ecclesiastico per la Bolla di Pio IV. 128. *par. 2. Bull.* II. Che tal pena si può esiggere *insolidum* tanto dal Principale, quanto dal Fedejussore, *Guazzino de treg., & pac. par. 2. quæst. 74.*, *Alessandro cons. 116. vol. 4.*, *Bojarda o Claro quæst. 47. nu.*

nu. 33. III. Che la pena una volta pagata per una controvenzione, non si può esiggere la seconda volta per altra controvenzione, *Farinacco loc. cit.*, ove *Volpino*, il quale dice, perche però nella Ripola non vi sia la claosola *Rato manente pacto*, o *totiès quotiès*, non vi sia il giuramento, (il quale sempre vi è); perche essendovi tali claosole, e tal giuramento, mal si può controvenire, & *quotiès* si controviene, *totiès* è tenuto alle pene il primo controveniente. Questa opinione deve tenersi in pratica.

Plegiaria de benè vivendo.

1. LA plegiaria *de benè vivendo* è accomodata all'uso del Foro, è giornalmente si pratica, e pare fondata nell'officio del Giudico, *ex leg.congruit*, *ff.de off.Præsid.*, & *ex leg.æquissimum*, *Cod.de usur.*, e la pruva *Riccio in pra.for.Eccles.par* 2. *resol.*395. *num.*1. Questa è per la publica quiete, per il testo *in leg.usufructus* 16. §.*sed si inter*, *vers.æquissimum*, *ff.de usufr.*, *Costo de remed.subsid.*33.*n.*8., *Farinacco in frag.crim.par.*5.*lit.C.* *nu.*55. A der questa non possono li Giudici astringere indifferentemente ogn' uno, ma le sole persone discole, sgandalose, e molto rissose, *Erculano de caut.de non offen.cap.*22.*nu.*4., *Conciolo res.crim.ver.cautio de non off.nu.*1., anzi non per tutte le caose, perche le caose dovono asser gravi, e più gravi di quelle, per le quali uno è astretto a dar la plegiaria *de non offendendo*, come discorre il *cit. Conciolo num.*3. E nel *num.*4. soggiugne, che chi à dato la plegiaria *de non offendendo*, non è da questa libero, se abbia pur dato la plegiaria *de benè vivendo*.

2. Però la predetta plegiaria *de benè vivendo* non importa, che si faccia il bene, ma che non si faccia il male; perche nissuno può esser astretto dal Giudice terreno a far il bene, può bensì essere astretto a non far il male, *Glossa* 23.*quæst.*4. *in cap.nimium sunt inquieti* &c. Laonde si dice, che tal plegiaria altro non importa, ch' osservare li trè Precetti naturali, cioè: *Vivere onestamente: Non ledere alcuno: Dar ad ogn'uno il suo*; ch'è l'istesso, che promettere *l'astenersi da delitti*, come intendono *Erculano loc. cit.*, *Farinacco*, ed altri presso *Conciolo res. crim.ver.cautio de benè vivendo n*2. E quì si noti. Che chi gioca a giochi onesti non controviene a tal plegiaria: però se gioca a giochi proibiti, è dubio, se possa esser scusato; perche non pare proibito il gioco *recreationis causa* per consuetudine, o per legge approvato *in auth.fin.*, *Cod.de alea.* &c *aleator.*, *Riccio par.*2. *resol.*395. *num.*3., & *coll.*4007. *in fin.* a Cherici però il gioco delle carte è proibito, e per Canoni, e per statuti. Ma si veda *Giochi proibiti a Cherici*: perche non si dice *viver bene* colui, che fa contro li statuti, e le leggi. Chi porta lo schioppo *venationis*, *sivè recreationis causa* (particolarmente il Cherico) se la di cui delazione vien proibita per statuto, non si dice *benè vivere*, perciò è tenuto alla pena promessa nella plegiaria, *Farinacco in fragm.crim. par.*1.*lit.C. nu.*60., *Ciracio contr.*149.*num.*1., *Massin.de confisc. bonor.quæst.*8. *num.*5. L'istesso dicono della delazione dell'armi proibite, così per legge Canonica, come Civile, o municipale; Però s'intende, quando per tale delazione vi sia imposta sua pena grave, come della galea, o dell' ultimo supplizio, non pecuniaria, o altre leggiera, così li DD *cit.Conciolo loc.cit.ver.caut.de bene vivan.res.*3. ma per i Chierici se vi fosse la carcere, perche questa infama, è per essi pena gravo, per conseguenza fà romper la detta plegiaria. Ed è certa conclusione, che quante volte pare uscir i termini della buona vita, e dell' onestà in riguardo de' Chierici, si dice contravenire alla plegiaria *de benè vivendo*, e così rubando, o dannificando nell'onore, nella reputazione, nella roba il prossimo, e particolarmente ritornando al vomito, cioè a quelle risse, e que' sgandali, e quelle discolezze prime, per le quali fu astretto a dar la detta plegiaria, si dice uscir i termini dalla buona vita, e quindi contravenire alla predetta plegiaria, *Riccio loc.cit.resol.*395. *num.*3.

3. Li Dottori vogliano, che una nuova caosa scusi anco da una tal plegiaria, come questa scusa della plegiaria *de non offendendo*, e noi l'abbiamo detto in questo *cap.a princ.*, *Mauro de fidejus.par.*1. *sect.*2.*cap.*5.*nu.*6., *Farinacco loc.cit.num.*64., *Erculano loc.cit.cap.*13.*nu.*8. *vers.item cautio* &c. E questa nuove caose ne' delitti, che riguardano all' offesa della persona, deve essere almeno probabile, acciò scusi dalla frattura della detta plegiaria *de non offendendo*; E ne' delitti, che non riguardano all'offesa della persona, come nel furto, adulterio, falsità, stupro, bestemie, e simili, la nuove caosa deve essere molto probabile, acciò scusi, *Guazzino loc.cit.*§.3.*quæst.*14. *num.*9., *Costa loc.cit.num.*4., *Farinacco loc.cit.nu.*65., *Conciolo loc. cit.*

4. In pratica, così la plegiaria *de non offendendo*, come quelle *de bene vivendo* si possono dare ad arbitrio del Giudice, così *ad tempus*, come *in perpetuum*, le quali doveranno osservarsi *servata forma obligationis*, altrimente contravenendo s'incorre nelle pena, *Ricc. pract. cri. par.*2. *resol.*395. *n.*1. E data senza tempo prafisso, s'intende data *in perpetuum*, *Volpino in fueca de var. crim. quæst.* 107. *n.* 11. & 12., benche *Eugenio cons.*80., e *Cancerio var.resol. 2. par.*2. *cap.*11. *n.*52. vogliono, che data senza tempo prefinito spiri spirando il Giudice; e perciò doversi confermare dal successore, *ut perpetuò duret*, soggiugne *Clara* §.*fin. quæst.* 47. *n.*6.

Ignazio Matteo d' Afflitto.

CAP.

C A P. V.

Della Fedejussione Idonea:

1. NEl decreto dell' abilitazione, o della relassazione sotto plegiaria colla clausola *idoneè caveant*, è regola *in jure* generale, che sempre s' intenda dalli plegi *Idonei*, e non altrimente, *Farinacea in pra. crim. in tit. de carc., & carcer. quæst.* 33., ove *Volpino n.* 14. E propriamente si dice Plegio, o Fedejussore colui, il quale imprende nella sua *fede* qualche obligazione, restando nientemeno obligato il Principale, perche dalle parole Greche *Ti emi pisti*, *in leg. gracè* 8., *ff. de fidejuss.* dalla quale vien detta la fedejussione, altro non suona, che: *Mea fidè jubeo hoc dari*, cioè *a Fede mia prometto ciò*, mancando il principale: per la quale promessa *rigorosè*, vogliono tutte le Leggi, e li DD., che si faccia uno vero debitore, *Mangil. de evitt. quæst.* 88. *n.* 16. Però acciò questo promittente possa veramente astringersi alla promessa in mancanza del principale, deva stipolarsi quest'atto della promessa, perche il Fedejussore *pacto nudo non obligatur, sed requiritur stipulatio*, per il testo *in leg. Bannitus cum similì*, *Cod. de fidejuss.*, *Cassa in memorabil. ver. fidejussor fol.* a 56. e ciò vero così *de jure civili*, come *Canonico*, come l'istesso *Cassa*, perciò li Plegi obligano le loro persone, e li beni loro *insolidum*, *in rit. M.C.V.* § 16., che comincia *quod a bannitis &c.* dovendosi in tutte le plegiarie prima obligarsi li Principali, e poi li Fedejussori, perche essendo la plegiaria accessoria, questa non può stare senza del principale, *Maranta in spec. par.* 6. *memb.* 8. *num.* 48.

2. Le plegiarie, e le obliganze nel nostro Regno si ricevono dagl' Attuarj *absente Judice*, però *facta provisione per Judicem*, *Mele a Gizzarelli dec.* 24. *nu.* 53., *Scialoya in pra. torq. cap.* 5. *num.* 41., e si ricevono in ogni ora, benche non sia feriata, *in rit.* 296., e devono riceversi *nomine Curiæ* nelle cause criminali, dato il giuramento al Principale, ed al Fedejussore, *Maranta loc. cit. num.* 6., finalmente si devono sottoscrivere dal Principale, dal Fedejussore, e da due Testimonj; li quali conoscano, così il Principale, come il plegio *per Pragm. de anno* 1603. E molto più devono esser conosciuti dall' Attuarj, perche a loro pericolo, e danno ricevono le plegiarie; poiche in mancanza del Plegio, e perche non sia solvente, o perche non sicuro, sono essi tenuti *de proprio*, *& de persona*, così disposto per *jus* comune, *in tot. tit. ff.*, *& Cod. de Magistr. conv.*: e per *jus* municipale *in prag.* 15., 16., *&* 17. *de Actuar.*, *& in prag.* 3. *de fer.*, *Claro* §. *fin. quæst.* 46. *num.* 12., *Caravita rit.* 163., *Boeria dec.* 14. *Rovita dec.* 45., *Riccia dec.* 49. *par.* 2., *Marinis a. quotid. c.* 6., e *Rovito dec.* 83., e *Scialoya loc. cit. n.* 46. vogliono, che apparendo il Principale, e 'l Fedejussore non solventi fra lo spazio di 4. mesi, fatta fra tal tempo la discossione così dal Principale, come del Fedejussore dal Fisco, si fà l'esecuzione reale, e personale contro dell'Attuario, *prag.* 17. *tit. de Actuar.* E perciò dovranno esser li Pleggi Persone *Idonee*, cioè ch' abbiano beni, libera amministrazione de' loro beni, e che si possono *principali nomine* obligare, altrimente non potranno plegiare, per il testo *in leg. qui satisdare* 3. *de fidejuss.*, *Onnatte in tract. de contr. vol.* 2., *disput.* 2. *num.* 87., e tanto vero, anco che il Cherico carcerato per debito, o per delitto, se offre plegio meno idoneo, non deve ammettersi, *Rebuffo tom.* 1. *const. tit. de sent. excom. art.* 1 *glos.* 16. *num.* 20.

Fedejussore Idonei, quali siano.

3. IDoneo Fedejussore si dice, chi è Ricco, o almeno chi à tanto, quanto soverchia a pagar la pena, o la quantità promessa nella plegiaria; e questo tanto, deve esser libero, e franco da ogni peso, o da altro credito anteriore, *in leg. fidejus. in princ.*, §. *in fidejuss.*, *ff. qui satisd. cogon.* Nè basta essere ricco, o aver tanto, quanto soverchi, acciò il plegio sia Idoneo, se pur non à la facilità d' esser convenuto in caso d' aver a pagare; perche mal si dica idoneo, chi, benche ricco, non può facilmente esser convenuto, *Onnatte loc. cit. nu.* 174. Dippiù, acciò sia idoneo, deve posseder stabili, perche *in jure* è regola ricevuta, che non è Idoneo fedejussore, *qui bona stabilia non possidet*. E quì si noti: Che chi è ricco di beni mobili, li quali *de facili asportari nequeunt*, (perche se *de facili* possono trasportarsi, come da' Mercadanti, li quali *multa habent in nomine*, non si stimano idonei, *Volpino in succo farin. tit. de carc.*, *& carc. quæst.* 33. *num.* 15.) come se avesse una grande bottega, o fondaco pieno, molti nomi de' debitori, anco che non abbia stabili, è Idoneo, *Claro loc. cit. nu.* 12. *& lib. a.* §. *fidejussor*, *Bartolo in leg. sciendum num.* 5. *ff. si quis satisd. cog.*, *Caravita rit.* 60. *num.* 7., ed altri: però i Cherici, li quali non han nè patrimonio, nè beneficio, ma solo mobili, e semoventi, ne quali non potesse farsi l'esecuzione capace, non sono idonei, *Rebuffo loc. cit.* Di più si noti: Che nelle plegiarie *de judicio sisti*, *& judicatum solvendo in criminalibus*, li Plegi devono possedere li loro beni stabili, ed immobili *in loco judicii*, *Caballo cas.* 70. *num.* 3., *Clara loc. cit. num.* 13., *Mele a Gizzarelli dec.* 24. *n.* 55., ad altri; altrimente non sono idonei. Quindi non possono ammettersi li Forastieri, quantunque ricchi, per Plegi, è chiaro il testo *in leg. omnes* 2. *Cod. de Episc.*, *& Clara.*, nella quale si legge però è solo permesso a Cherici forastieri carcerati *extra locum*, dove posseggono li loro stabili, *ad invicem* plegiarsi, è proibito a Laici.

4. Il Principale da se avidentemente Idoneo, nella maniera detta quì avanti, non a bisogna dell' altrui plegio, perche basta la nuda sua plegiaria con la generale ipoteca da' suoi beni,

so-

comunemente li DD. presso *Cocca loc.cit.ver. cautio,fol 75.,Baldo in leg. cum Clericie,Cod. de Epis & Cler.*, *Ursilla* ad *Afflitto dec.171.n. 3.* Anzi chi vuol dar pegno , e non plegio dà plegiaria idonea, *in leg.si mandato Titii §.alt. ubi est casus,ff.mandati,Baldo cons.162.lib.2.*, *Vivio dec.137. num.5.*, *& 6.*, purche lo statuto , o la legge non comandasse dar il plegio, perche in tal caso non basterà dar il pegoo, secondo il parere de'Legisti *in leg. 1. , ff. qui satisdare cog.*, dichiarato da *Alessandro ivi, n.6.*, Ma perche *de comuni observanti*a oggidì si ricerca nelle plegiarie il giuramento , *Caravita rit.cit.159. post num.3.*, perciò le pretorie fedejussioni ricercano le Persone *pro forma*, perciò non s'ammettono più li pegni,*Giulio Pace in leg.conciliatione cent.1.ante n.67.*, *Oldrado cons.68.* , ed altri presso *Vivio cit. dec. num.*è ben verò però, ch'attenta l'idoneità dell'istesso principale , potrà egli arrestarsi , o rilasciarsi col mandato ; oppure aoco ammettersi , o a dare la cauziona giuratoria , (come diremo appresso di questa trattando *ver. 7.*) , o a dar un Plegio non ricco , perche in tal caso li beni del Principale , e del Plegio si unisco0, e fan un patrimonio , *Merlino de pign.*,*& hypoth.lib.1. tit.1.quaest.4.nu.7.* , perche niente importa , che la pena si paghi , o dal principale , o dal Fedejussore , sempre ch'uno di questi sia solvente , e stia cautelata la Curia, e l'Attuario *in casu controventionis,Afflitto in Const.Regn.humanitate lib.2.rub.10.num.6.*E qui si noti . Il Fedejussore approvato per idoneo , se sia recusato , riceve ingiuria , *in leg. si verò , §.qui pro rei, ff.qui satisd.cog.*, e non solo esso Fedejussore , ma aoco colui , che l'offerì, e l'approvò, *Oinotimo lib.4.instit.tit. de injur.§. injuria num.20.Moscatello in pra. S C.par.3.,glos. expensis , num.40.* , benche in pratica , à dubio , se il Giudice , o l'Attuario , che questo recusano , siano teouti *actione injuriarum*.E'l Fedejossore notoriamente Usurajo , beoche ricco , non è idoneo , perche la sua plegiaria non produce obligazione , mentre li suol beni sono onnosij alla restitnzione, *in cap.quamquam usurarii,de usur.in 6.,in leg. improbum , Cod.de his, qui not.infam.*,*Rebuff. loc cit.*

5. Il Fedejussore , ch'è parente dell'inquisito, benche povero sia , ed inabile , è idoneo , e deve riceversi , si deduce dal testo *in l. 3. , ff. in jus vocan. , & in leg.quoniam,ff.qui satisd. cog.* , *Afflitto in cit.Const.in 4.noe.nu 6.& de jur.proebomiseos in parvit fol.121.post nu.23. Caravita rit.160.num.6. & 7. Bareolo in leg. sciendum in princ. , ff.qui satisd. cog.* perche beoche regolarmente nissuno possa plegiare per altro , se non sia idoneo , e ricco , oe possano riceverlo l'Attuarj , quando però l'inquisito , o il carcerato offre il Consanguineo , o parente di sangue per Plegio , non può ricusarsi per la povertà , perche in tal caso, benche , povero , questo si dice idoneo , quantunqua idoneo non sia ; permettendosi molte cose in ragion di sangue , che altrimente non si permetterebbono ; E particolarmente dovrà ammettersi il Padre per il figlio , il figlio per il Padre , essendo mancipato , o vivendo lontano dal Padre , il fratello per il fratello &c., perche ne casi , e tempi predetti non sarà inconveniente , nè contro la legge abilitare li carcerati sotto fedejussori parenti , e poveri; anzi può in tali casi , e tali tempi costringere il Giudice i parenti a pigliarseli per consegnati.

6. Il Padre , se possa dar il consenso al suo figlio plegiando in suo favore ne termini del *Macedoniano*,che ricerca il consenso paterno nell'obliganze del figlio . Alcuni dicono , che poteodo *de jure comuni* obligarsi in ogni contratto , fuora che nel mutuo il figlio famiglia, doversi restringere nel caso occorrente di plegiaria per il padre la detta Prammatica , come correttoria del jus comuoe,*Bartolo in leg.Caesar num.24. ff.de public. , & vectigal.*, e perciò pare,che così la Prammatica *dato consensu per patrem* al contratto , nel quale esso padre , e figlio s' obliga al creditore del padre, e così possa il padre autorizzare il figlio in suo beneficio , e vaglia l'obliganza , *Alessandro*, ed altri riferiti da *Decio cons. 178.* , *Merlino conor.forens.cent.1. , cap.39.num.31.* *Sanfelice dec.190.* , e *Tiraquello de legib.connubial. glos.8.a nu.115.usq.ad 122.*la sostiene per opinione la più vera . Altri vogliono il contrario, e sostengono nulla uoa tale obliganza; che però ne sia di questa , noi seguitamo la prima opinione, difesa di più da *Gizzio in alleg.107. lib.3.* da *Castrense in leg. qui testamentum in fin.ff.de testam.*,il quale riferisce aver letto molti consegli di DD. insigni per questa opinione, di *Deciano cons.2.num.4.vol.5.*, *Oldrado cons. 182.num.2.* , *Mansone de cons.exec.ampl. 10.*, *a num.82 usq ad 95.* , e ricevuta dalla S.Rota Romana , come attesta l' impareggiabile *Cardinal de Luca lib.de dote, disc.32.nu.13* ,cioè che possa il padre dare il consenso al figlio *pro se fidejubenti in terminis pragm.Macedoniani*, e quindi valere l'obliganza d'esso figlio in favore del padre ; E nel solo della donazione *causa mortis* fatta dal figlio all'istesso Padre,che prestò il consenzo , non valere la donazione col consenso d'esso padre, *Romano cons.115.*,*Clarus §.donat.quaest.7 vers.quaero etiam & c.*, *Ursillo ad Afflitto dec. 308. num. 22.* , *De Luca in tract.de plural.homin.legal. cap.61.n.5.*

7. Se la moglie (e puol esser il caso per le Curie Ecclesiastiche la moglie del Cherico conjugato , che gode il privilegio del foro a taoore del Concordato &c.) possa validamente intercedere *pro excarceranda viro*,li DD.assai contrastano . Che l'obliganza della moglie sia valida *pro excarcerando* , particolarmente , se giurata sia, e stipulata in presenza del Giudice, sostengono moltissimi presso *Tesauro dec. 223. n.7.* , ove l'*Addente lit.B.* , *Vivio decis.133.*, *Franchis dec.237.post n.3.* *Regente Latro dec. 148. lib.1. num. 13.* , e che non si ricerchi la cerziorazione , n l'espressa reouncia del Vellajano , perche s'obliga nel caso permesso dalla

lag.

legge, *Marinis* presso molti *lib. 1. quotid. cap. 275. num. 2.* Ed in pratica nel nostro Regno si osserva che la moglie fa la supplica a S. M., nel a quale si esprime la quantità della dote, il numero de' figli, la quantità del debito forse contratto sulla dote, &c. Implorandosi finalmente l' *Assenzo Regio*: dopo del quale concesso, si ammette a plegiarie per il marito carcerato; ed è idonea la sua obliganza.

8. Particolarmente l' eccezzione del S. C. Vellejano non procede, quando la moglie intercede per la *caosa pia*; cioè se dopo la morte del suo marito s' obblighi a coloro, a quali suo marito doveva, per lo disgravio della sua coscienza, e dell' anima del defunto, per il testo *in §. si unum, vers. occasionem autem, auth. ut cum, de appellat. cognosc.*, perche s' è lecito alla moglie per la liberazione del marito carcerato vivente alienar la sua dote, molto più gl' è lecito dopo la morte; nel qual tempo non cade timore alcuno, e per la liberazione, ed esonerazione dell' anima, ch' è più preziosa di tutte le cose, *l. sancimus in fin. Cod. de Sacros. Eccl*, e così esser stato deciso, riferisce *De Franchis dec. 237. lib. 2.* Il Laico se sia idoneo per il Cherico, e per contrario, diremo appresso nel *ver. 12.*

Quali Fedejussori non siano Idonei.

9. IL figlio fameglia non è idoneo, ed è *de jure comuni*, per il testo *in l. filius familias, Cod. de fidejuss.*, & *de Rit. M. C. V. 288.* che comincia *Item quodlibet &c.*, e trovandosi obligato, o plegiato, *ipso jure* se li dà la legitima eccezione del S.C. Macedoniano, com' è chiaro *ex leg. 1., ff. de S.C. Macedon.*, e per la *Pram par. excellentem &c. de S.C. Maced Onnatee de controv. vol. 2. disput. 52. n. 208. & seq. Bonacina disput. 3 pun. 2. num. 2.*, per il quale *S.C. Maced.*, ch'ebbe caosa dallo scelleratissimo Macedone, il quale trà le altre sue scelleraggini commesse nel Popolo Romano nel tempi di Vespasiano Imperadore, improntava danato, e con grandi usure, a figli di fameglia, acciò questi l'avessero consumato ne' lussi e nelle concupiscenze, quali vessati per lo riscotimento, o insidiavano la vita a loro padri, o barbaramente l' occidevano, uscì Editto, chiamato Macedoniano, col quale si proibivano le obliganze de' figli di famiglia. Però se il figlio di famiglia nel tempo del contratto, e dall' obliganza asserisce *esse sui juris*, vien' escluso dal benefico *leg. quod cum eo &c.*, e dal Macedoniano *Ursillo* ad *Afflicto dec 308.*, *Farinaceo quaest. 26. num. 5. Riccio in prax. par. 1. resol. 259.* appunto come se il Cherico nel tempo del contratto si asserisce Laico, a fine d'ingannare il suo Creditore, vien escluso dal beneficio *cap Odoardus*, & *cap. pervenit, de fidejuss.*, *Molina*, *Guttierez*, ed altri seguitati da *Graffis de eff. Cleric., effect. 7. num. 33.*

10. Il Minore non è idoneo, perche avendo lui bisogno di agiuto, essendo privo di perfetto consiglio, ad altri questo non può dar, o plegiando, o obligandosi, *Zuffo de legit. proces. quaest. 156. nu. 3.*, e *de jure* è vero tanto, che se la fedejussione fosse giurata, e ratificata, è nulla *in leg. ait Praetor, §. non solum, ff. de minorib.*, *in l. Titius*, & *Seja, de fidejuss.*, *in leg. 1. Cod. de fil. famil. minor.* poicche è certo che questo non si può obligare, per stipola, e particolarmente non può donare, con tutto che v'intervenisse il decreto del Giudice, *Marinis lib. 1. quotid. resol. cap. 144. num. 3.*, ove insegna, che fatto maggiore possa resciederla, avendola fatta nella minor età, e vallata con il giuramento, & *in lib. 2. cap. 136. num. 6.*, perche questo, quando si obliga, *censetur errare*, come *ibid. num. 4.* Di modo che molti DD. vogliono, che l' obliganza del minore fatta in beneficio della Republica, o dell' Università in riguardo di qualche officio publico, che sia valida anco senza la solennità dello statuto; nientedimeno il contrario *de jure* più vero insegna *Rovitta dec. 69. n. 19.*, ove benche riferisca di *Baldo* ch'avesse consegliato *pro validitate obligationis contractae* per il figlio di famiglia, *fidejubendo pro amico in beneficium Universitatis Perusii*, avverte non doversi far conto di detto consiglio, perche esso *Baldo* non rapporta quale ne sia stato la giudicatura.

11. E quì è di bene avvertire, ch'essendo il principale obligato minore, o figlio di famiglia, e quindi nulla la sua obliganza, e fedejussione, se nulla anco sia l' obliganza accessoria del Fedejussore? Alcuni dicono, che se è nulla l'obliganza del Principale *favore aliquo speciali*, è valida in riguardo del Fedejussore; e così essendo nulla quella del figlio di famiglia principale, *favore* della *Pram. de S.C. Macedon.*, è valida quello del Fedejussore, *Parisio cons. 16. num. 110. usq. ad 118. vol. 2.*, *Vivio dec. 321. nu. 6.*, *Franchis dec. 247. nu. 2.*, Altri dicono, e meglio, ch' essendo nulla quella del principale *non favore aliquo speciali*, ma *de jure communi*, è anco nulla quella del Fedejussore, perche *ob defectum formae* il contratto *ab initio non valet*: non potendosi negare, che la privativa radice, per la quale fu fatta l' obliganza, sia infetta, *Aucarano cons 330.*, *Lodovico dec. 27.*, *Marescotto var. res. lib. 2. cap. 65. n. 9.*, *Amendola a Franchis dec. cit. in addit.*, e così l' accessorio, che segue la natura del suo principale, è nullo, essendo nulla l'obliganza del Principale, *Rota Rom. dec. 153. nu. 3. inter. 372.*, *dec. crim. collect.* per *Farinacio*, *Cancerio 3 var. cap. 1. n. 41.*, & *par. 2. cap. 5. de fidejuss. num. 2*, & 49., *Onnatee loc. cit. num. 40.*, *Tesauro quaest. forens. lib. 4. quaest 6. n. 5.*, ed altri: Quindi l' obliganza del figlio di famiglia principale essendo nulla non solo *favore aliquo speciali* per la *Pram. cit. Per excellentem &c.*, ma anco *de jure communi*, come è chiaro quì avanti nel *ver. 9.*, e quella del minore principale anco nullo *de jure*, come si vede quì nel *ver. 10.*, l' accessoria del Fedejussore anco resta nulla, perche manca la *Forma*: e così il Fedejussore del figlio di famiglia è giovato dal Senato C. Macedoniano, e quello del minore

dalli

dalli testi *in leg. Titius*, *& Sejus*, *& in leg. 1. &c.*, come pure resta giovato il Fedejussore dalla donna dal Vellejano, *Merlino*, *Pignatelli controv. forens. cent. 1. c. 55. n. 17.*, *Cefalo cons. 317.*, *num. 33.* *& 34.*, la quale non può obligarsi, che ne' soli casi, delle *causa piæ*, *& pro excarcerando viro*, come detto abbiamo nel *ver. 6.* delli *Fedejussori idonei*. E tutto ciò quanto detto abbiamo, à luogo, non solo se la fedejussione sia accessoria, ma anco se per un' altro uno si obligasse, *data nullitate contractus principalis de jure communi, & respectu formæ*, *Ancarano*, e *Lodovico loc. cit.* Però qui si noti; che colui, il quale si obligò non ne' puri termini della fedejussione, ma si obligò, come *Principale & insolidum*, benche resti nulla l' obliganza del principale, tiene però, ed è valida l' obliganza fedejossoria: Quindi se il Tutore sia obligato *principaliter* col pupillo è valida la sua obliganza, il testo è *in leg. si is quem, §. pignora*, ove la *Glossa*, *Cod. de præd. minor.*, perch' è certo, che il Fedejussore del contratto *censetur approbare contractum*, *Freccia de subfeud. author. 30. num. 3.*, quindi chi s'obliga *insolidum* è tenuto anco che l'obliganza del Principale sia invalida, *Cancerio loc. cit. par. 2. c. 5. nu. 25.*, *Graziano discept. forens. 122. num. 21.*, *Serafino dec. 1324. num. 5.*, Però secondo noi presso *Cencia de censib. art. 2. n. 13. par. 2. cap. 2. quæst 3.*, ed ivi *post tract. in dec. Rot. Rom. 21. nu. 8. & seq.*, *& Altimare* a *Rovito in observ. ad dec. 19. num. 10.*, ciò è vero, quando il Fedejussore espressamente volle esser tenuto in ogni caso, in cui nulla fosse l'obliganza del Principale; perche se od, nulla anco sarà la sua per le ragioni già dette.

12 E' certo, che li Cherici nelle cause criminali non sono idonei Fedejussori per i laici, per che *nemo Deo militans negotiis secularibus est implicandus*, *Sanfelice dec. 195. nu. 7.*, *Vivio dec. 124.*, *Verallo dec. 146. sect. 1. n. 5. par 2.* Però nè contratti non è inconvenientte, che il laico s' obblighi per il Cherico, e'l Cherico per il laico, perche *valide* li Cherico può obligarsi *penès acta* del Giudice secolare, *Afflitto in const. Regn. Bajulus si forem etc.*, *Molfesio super Consuet. Neap. quæstione 10. par. 2. tit. de instrum. confic. n. 20*, *Ambrosino de immun. eccles. c. 20. nu. 50.*, ed obligandosi alternamente non si dicono prorogar la giurisdizzione, perche tali obliganze civili non contengono giurisdizzione contenziosa; ma solo volontaria: perciò giornalmente si pratica, che li Notai secolari fanno istromenti contro de Cherici, li quali s' obligano, e tali obliganze *de jure* si sostengono; e molte volte l' obliganze camerali si fanno *penès acta* del Giudice secolare; li quali, e le quali però non possono incolarsi, ed accusarsi, se non nelle Curie Ecclesiastiche. E'l Cherico plegiando per il laico avanti il Giudice laico validamente si obliga, almeno che per la detta plegiaria possa esser convenuto avanti il Giudice Ecclesiastico: e che quando il Cherico s' obliga *principaliter*, *& tanquam principalis* nel giudizio ordinario del secolare, la fedejussione del laico è accessoria all' obliganze del Cherico principale, perciò non è maraviglia, ch' essendo nulla l' obliganza del Cherico principale; sia nulla l'accessoria del laico fedejussore: e per la stessa ragione, quando il laico s'obliga *principaliter &c.* nel suo foro secolare, e'l Cherico lo plegia, la plegiaria del Cherico è accessoria all'obliganza del laico, e per conseguenza seguendo la natura dell' obliganza del laico principale, sarà ancor valida l'accessoria del Cherico; benche il Cherico non possa esser convenuto avanti al laico, ma al suo Giudice: tutto ciò insegna *Rovito dec. 19. col. 1. nu. 13.*, ove *Altimare in obser. nu. 2.* Ma li laici, o plegiano li Cherici nè contratti, o *penès acta* del Giudice secolare *de reficiendis expensis &c.* nella lite, ed è certo, che *in casu succumbentiæ* della lite, o della rescissione de' contratti, li laici fedejussori devono esser convenuti dal Giudice laico, nè han la declinatoria del Foro di esso Cherico, presso molti *Sanfelice dec. 160. num. 6.*, *Ursillo ad Afflitto dec. 206.*, *Rovito cit. dec.* perciò in pratica si osserva la cautela, il laico prometta, e s' obblighi *principali nomine reficere expensas* nel caso, che venghi a soccombere il Cherico: che val dire *per viam expromissionis*, perche così esso laico plegia *in modo voluntariæ obligationis Caravita tit. 209. num. 3.*, e li *cit.* Decisionanti: l' istesso si pratica ne contratti. O plegiano li Cherici *penès acta* della Curia Ecclesiastica, ed è indubitato, che come fedejussore possono esser convenuti dal Giudice Ecclesiastico, e solo colle censure esser costretti, alle quali se non obediscano, accusata la pena della fedejussione per la Curia Ecclesiastica, s'implorarà il braccio della Regia Udienza *pro executione*, o di altro subalterno secolare: così fù sopito il gran contrasto dal Regio Collateral Conseglio, la di cui provista si legge presso *Morelli in manuduct. ad prax. crim. §. 5. de Inquisit. comparit.*, *& habilit. num. 77.*, *Sanfelice cit. dec. 170. nu. 5.*, *Altimare* a *Rovito cit. dec. 19. num. 8.*

13 Li Curiali, e tutti coloro, che sono a servigio della Curia, non sono Idonei, *Bartolo in l. fidejussor, ff. qui satisd. cogan.*, *Rebuffo tom. 1. const. tit. de sent. excom. art. 1. glos. 15. num. 20.*, *Caravita tit. 160. M. C. num 4.* L'Avvocati, e li Procuratori, perche non così *de facili* ad esser convenuti, neppure sono Idonei, *Bartolo loc. cit.*, *Minsingeria lib. 4. instit. tit. 21. in princ. tit. lit. G. C.* che l'Avvocati non possano plegiare per il loro Cliente, abbiamo il testo *in l. si verò non remunerandi 12. § fin. ff. de mand.*, così s'osserva nella Curia Romana anco in vigor della Reforma di Paolo V., così nella nostra G. C. della Vic. *Putea de sindic. ver. fidejussor. num. 7.* ed in altre Corti. Però se questi si offrono per fedejussori, a nostro parere, sono Idonei, e devonsi ricevere, perche non v'è legge, che glie'l proibisca, plegiar per altri, quando siano facoltosi, presso *Caravita cit. tit. 160. num. 4.* Il punto si è, che se costoro son prudenti, non si trovano a plegiare; perche ben sanno, che *chi plegia paga*, cavato dal dogma di *Talete*

Milesio . Spunde, noxa sibi praesto est; Che il pleglare non solo è un contratto lucrativo, che contiene un' espressa donazione del suo; è oneroso, e dannificativo, cha contiene una dissipazione, e dilapidazione della sua sostanza, presso *Cancerio var. resp. 2. cap. 5. de fidejus. num.64.*, *Onnatte de contr. loc. cit. num.92.*; *Vivio dec. 210.*, Che li pleglare sia un' ponersi volontariamente nella necessità, per cui non deve trovar compassione, *Cirillo Fulg. in sum. crim. tit. de fidejus. §.2. nu.8.*, che sia un atto *vergentia ad inopiam*, *Alessandro in l. si constante, ff. solut matrim.*, *Maranta cons. vol. 2. n. 7.*, per cui ben possa la moglie cercar l'assecurazione delle sue doti, quando il marito plegiasse per un'altro; ed essersi praticata una tale assecurazione nell' anno 1628. riferisce *Novorio 2. forens. quaest. 74. in fin.*, *Maranta in spec. disp. 6. num. 13.*; ed altri riferiti da *Scoppa a Graziano obser 69. n. 1.* Finalmente ben fanno dalla bocca di Dio ne' *Proverb. cap. 17. nu. 18.*, & *cap. 22. nu. 26.* ivi: *Noli esse cum his, qui defigunt manus suas, & qui* VADES, (cioè Malevadori, o che fan la sicurtà per altri) *se offerunt pro debitis.* Sottoscrivendoci un nostro consiglio: a non doversi fidare del Principale, che sia ricco, od idoneo, perche molte volte l' uomini ricchi *ad inopiam rediguntur. in leg. 14. ff. de admin., & peric. tut.*, e secondo il detto d' Ovidio.

Omnia sunt homini tenui pendentia filo,
Et subito casu, quae valuere ruunt:
Nimpè dat, et quodcumq; jubet fortuna, rapitq;
Irus, & est subitò, qui modo Craesus erat.

14\. L' Usurajo non è idoneo, e l'abbiam detto qui nel *ver. 4. in fin.* La Donna neppure nel *ver 7.* Il Furioso non è idoneo, *l. in negotiis, ff. de reg. juris*, percha non à consaglio. Il Prodigo, al quale è interdetta l'amministrazione de' beni, non è idoneo, *l. cui bonis 6. ff. de verb. oblig.*, *Ostotimo lib. 3. instit. rubr. de fidejuss. 4. fin.* Li Religiosi, *uti singuli*, perche non han proprietà, non sono idonei, *in cap. penult. de fidejuss.* Li Muti, e li Sordi, percha non possono stipolaza, *Ostatima loc. cit.* Tutti coloro e quali compete l'Eccezione della Declinatoria dal Foro, non sono idonei, *Pietro di Ravenna sing. 969.*, e ci è il testo *in l. de die, § qui mulierem, ff. qui satisd. cogan.* e così tutte le Persone privilegiate perche acciò il Fedejussore, si dica idoneo deve esser dell'istesso foro. Però se specialmente queste renunciano al privilegio, sono idonee, e possono ammettersi, *Carbone in pract. practicor. lib. 3. cap. 7 n. 5.*, *Onnatte loc. cit. n. 174.*, ed altri. Tutti coloro cha sono troppo Potenti, o costituiti in gran dignità; o cha *de difficili* possono esser in giudizio, o chè non siano reperibili, non sono idonei, *Ostatimo loc. cit. 4. si plures nu. 6.*, *Onnatte loc. cit.*, *Manochio cons. 2. num. 212. lib. 1.*

D. Ignazio Moireo d' Afflitto.

C A P. VI. Ed ultimo

Ove della Cauzione Vicaria, e Giuratoria.

1\. ABbiam'il Rito della G.C. 163., che comincia; *Quod si verba tur &c.*, per cui si dispone, ch' ogn' Inquisito carcerato, acciò possa abilitarsi dalle carceri debba avere due Fedejussori: ma se fossero trè carcerati, li Fedejussori devono esser quattro, o cinque: se quattro l' Inquisiti, bastano sei, o sette, *Maranta in spec. par. 6. memb. 8. nu. 7.* In pratica però si consegnano più carcerati a un solo Fedejussore, che sia idoneo, e che sia *in bonis* per quanto basti alla pena di tutti, *Caballo cas. 72 nu. 2.* E si osserva solo in tutte le Curie, così Ecclesiastiche, come laicali il sopradetto *Rito* in riguardo della *Vicaria Cauzione*, perche molte volte si permette, che li Carcerati *ad invicem* si plegino, *Caravita in rit. cit. n. 1.* locche pare stabilito anco *de jure communi*, per il testo *in leg. Romanus, ff. de tutor., & curator.* Nè l' Attuarj possono da loro ricevere detta Vicaria plegiaria senza precedere il Mandato, o l' ordine del Giudice, *Caravita loc. cit.*, *Bajardo a Claro §. fin. quaest. 46. n. 47.*, *Gauzzino c. 2. n. 14. defens. 26.*, *Scialoya in pra. torq. cap. 5. num. 44.*

2\. Detta Vicaria plegiaria si pratica ne' delitti di non gran momento, e ne quali v' entra la pena pecuniaria, perche ne' delitti gravi non può praticarsi, come notano li *cit. DD.*, e *Caballo resol crim. cas. 72. cit.* Ed essendo li carcerati, o sospetti, e non idonei, neppure si ammettono, nota *Bartolo in cit. l. Romanus*, ed ivi anco *Alessandro in addit.*, e *Baldo in l. omnes, qui, Cod. de Episc., et cleric.*, ed altri presso *Maranta loc. cit. nu. 9.* Quindi se li carcerati fossero forastieri, e per conseguenza non possedessero stabili nel territorio del Giudice, benche ricchi fossero ne' loro paesi, non si ammettono a plegiarsi *ad invicem* anco nelle cause di non gran momento, e ciò *de jure communi*, *Caballo loc. cit. n. 3.*, *Afflitto in const. Regn. hamonitate. &c*, *Claro loc. cit.* come neppure si ammettono, se ne loro paesi, o altrove volessero dar i plegi idonei *de judicio sisti &c.*, perche *in criminalibus non sit remissio*, come si fà *in civilibus*, dicono li *cit. DD.*; Anzi per questo solo che *Forastieri* non si ammettono, per il testo *in L. omnes 2., Cod. cit.* concedendosi in questa legge a soli Chierici forastieri carcerati il beneficio di potersi trà loro plegiare, nel caso che non possedessero beni stabili *in loco judicii*. Noi detto l' abbiamo avanti *cap. 2. ver. 3. in fin.*

Cauzione Giuratoria.

3\. QUando il carcerato, o l' Abilitando non trova Fedejussore per la sua povertà, deve ammettersi alla *Cauzione Giuratoria*, il testo è *in Auth. generaliter, Cod. de Episc., & Cleric.*, *Glossa in leg. 1. ff. qui satisdar. cogan.*, *Franchis dec 317. nu. 8* Altri però scrissero, non doversi li Rei condannare alla cauzione Giuratoria, quando si tratti di delitto, perche, bencho *de jure civili, & communi* si à luogo alla cauzione giuratoria anco nella causa criminale; però *de consuetudine* non si ammettono, *Mansone de carcer. exc. ampl. 28 n. 36.*, perche chi non trova plegio, deve tenersi nelle carceri, *in l. eos, § super his, Cod. de appell. in leg. 2. in princ. ff. de custod. reor.* Ma nel nostro

Re-

Regno, quando non è plegio, si ammette alla cauzione Giuratoria, appunto, acciò per la sua povertà non marcisca nelle carceri, *Claro in § fin.quæst.46.cit. num.14.*, cioè o alla nuda sua promessa, o al suo giuramento, *Onnatto de contrac. vol.e. disp.52. tract.18. sect. n.161.* della quale cauzione parla il testo *in leg. final. de satisdat.*, ed à luogo tanto nelle caose civili, quanto criminali, *Onnatto loc. cit. n.165.* non dovendosi mai permettere da Giudici, che la Povertà vada a marcir nelle carceri, *Caballo cas.228. num.26. cent.3.*

4. E la *Cauzione* un nome generale, nè altr' è, che una *Promessa nuda*, per la quale s' induce una ferma obligazione, e sicurtà, per il testo *in leg. sancimus, Cod. de verb. signif.* Quindi si dice.

Cautio privata cum trina teste notato.
Hoc jus est nacta, quod cautio publicè facta.

E questa si divide in molte specie presso *Maranta in spec.par 6. memb.8.per.tot*, e trà esse si numera la *Giuratoria*: ed è, quando uno si obliga con giuramento, promette far una cosa, o non fare: Laonde il Povero si scusa, data questa causione, cioè fatta da lui un'Obliganza, o Promessa *penès acta Curiæ*, come dice *Baldo in auth.cui relictum etc.in 2.col.vers. attende &c., Cod. de indict. vid. tollen.*

5. Si prova, che uno non trova Plegio, acciò sia ammesso a questa promessa giurata: O per testimonj, li quali depongano sopra la sua qualità, e condizione, *Arezzo in glos. qui Juden col.2., Bossia in pra.tit.de carcer. fidejuss.relaxand.n.74.* O coll'istesso giuramento del medesimo Povero, che non trova Plegio, *Baldo in l.1.§.per illum test., Cod.de accer.tollen* quindi eo ipso, che il Reo afferma, che *pensa non trovar Plegio*, a sofficienza si stima provata la difficoltà di trovarlo, *Glossa in leg.1.ver.fidejussoribus, ff. qui satisd. cogan., Soccinno cons.79. col.2.lib.3., Minsigerio lib.4.instit.tit.11.§.sed hodiè n.Onnatto loc.cit.n.166.* E la Pratica sarà: Formata l'Istanza dal povero carcerato, nella quale dirà. *Nella Corte etc.compare N.carcerato nelle carceri di questa Corte, e dice come nè dì passati essersi stato per la medesima previste pro causa, et causis contro del medesimo preteso dal Promotore fiscale*, ut in actis, &c. *doversi abilitare il Comparente* præstita cautione duc.... de se repræsentando &c. *Ma perche per lo sua notoria povertà esso Comparente non trova Plegi: Perciò fà istanza esser ammessa* ad Juratoriam Cautionem, *acciò più non marcisca in dette carceri*, omni alio meliori &c. Si provederà = *Die &c. Et per Rem. Curiam &c. provisum est, quod super expositis providebitur, præstito per ipsum N. juramento in forma etc.* Oppure *super expositis capiatur informatio*, se dovessero esaminarsi i testimonj: Indi esaminati i testimonj. *Viso informatione &c. per Rem. Cur. etc. fuit provisum, & decretum, quod N. &c. excarceretur, præstita per ipsum juratoria cautione de non discedendo, vel de se repræsentando ad omnem ordinem etc.* e poi si stenderà la Plegiaria, come qui sotto. Se non ci saran testimonj da esaminarsi, detto sull' Istanza: *Die &c.*, come qui sopra, *providebitur, præstito per ipsum N juramento &c.* Andarà il Cancelliero a pigliar il giuramento, e stenderà l'atto: „ Eod. retroscripto die, &c. mediante accessu ad carceres facto per me infrascriptum, fuit præsens decretum personaliter intimatum supradicto N., qui obtulit præstare juramentum, servata forma &c., *e stenderà l' atto del giuramento* = Die &c. constitutus pænes acta &c. N. de N. extra carceres jam positus, ac solutus vinculis &c. sponte &c. non vi &c. pro observantia &c. cum juramento tactis &c., vel tacto pectore &c. declaravit habere difficultatem in inveniendo fidejussorem, qui pro ipso, vel pro so caveat, servata forma decreti per hanc Curiam &c. lati, & in fidem &c *seguirterà l' altro Decreto* = Et per Rem. Curiam &c. attentis &c. fuit dictum, supradictum N. admitti ad juratoriam cautionem duc. sex piis usibus &c.

Formola della Cauzione Giuratoria.

„ Die &c. pro executione supradicti Decreti, lati sub die &c. Constitutus pænès acta &c. N. de N in libertate positus, sponte, non vi &c. pro observantia &c. se obligavit ad pœnam duc. sex piis usibus &c. cum juramento tenere loco secreti, & tuti carceris totam hanc Civitatem; vel domum suæ solitæ habitationis; vel Palatium hujus Curiæ; vel de non discedendo a loco Judicii; vel de se repræsentando post unum mensem &c. pro causa, & causis, ut ex actis &c., & ab ea, vel eo non discedere, neque de nocte, neque de die, etiam animo adeundi Superiores &c., & in casu vocationis, designavit &c., & sic juravit, & renunciavit in forma &c., & ad pœnam prædictam se obligavit, ac bona omnia cum potestate capiendi Const., & Præcarii &c.

6. Non basterà nel Reo la sola *Povertà*, acciò ammesso sia alla *Giuratoria* Cauzione, vi bisognarà ancora la *Bontà della vita, Cotta in memorab.ver. pauper. f.528.*, perche il Reo essendo povero, e mal costumato non si ammette, *Baldo in auth. cui relictum in 2. vol. vers. attende, Cod. de jud. coll., Soccinno in cons.17. col. penult. ad fin. lib. 1.*

7. Abbiamo detto quì avanti nel *cap.5. ver.4.* che li Ricchi non son' obligati a dar il plegio, perche da se sono Idonei a plegiar loro medesimi; a chi possiede stabili, *quæ periculum fugæ tollunt*, come dice *Monsingerio lib 4.inst.tit.11. sed hodiè n.5. non cogitur satisdare, sed stetur substantiæ suæ, & Juratoriæ Cautioni*; non così del Ricco, che non possiede stabili, *l.sciendum, ff. qui satisdare cogan.§.hodiè instit.de satisdat.* In fatti si pratica così, = *Nella Rem. Curia &c. compare N. de N, e dice, come nella caosa dell' Inquisizione formata contro del medesimo per una percussione a man vuota in persona di N., come dagl' atti, a quali* impugnativè &c. *essendosi proveduto*, quod habilitetur per palatium Curiæ &c. præstita cautione duc. mille de non discedendo, & tenendo loco carceris &c *E perche è notoria, ch' esso Comparente abbia in bonis assai molto di quello sarebbe tenuto pa-*

gare in casu contravantionis : *Perciò non trovando plegio, fà istanza esser ammessa alla Cauzione Giuratoria*, omni modo &c. = In più della quale s'ordina = *Die &c. Visis &c. provisum est, quod supradictus N. de N. habilitetur per Palatium Curiæ, vigore decreti lati &c. præstita juratoria cautione duc. mille piis usibus &c. de non discendendo &c.* A tenore del quale decreto si stenderà l'atto, come quì sopra.

8. Le Donne, le quali difficilmente trovann Plegi devono ancora rilasciarsi con la cauzione Giuratoria, il testo è *in Auth. cui relictum, Cod. de ind. vid. coll., Boeria dec. 349. num. 11.*, però per delitto leggiero, ed essendo povere, ed oneste, perche l'inoneste non han questo privilegio, *Cinico in auth. hodiè de custod. reor.* con altri. Sebbene indistintamente si ammettono le donne tutte alla detta cauzione, particolarmente quando condannate a sfrattare, non trovano plegi : perche in tal caso si obligano le medesime *ad pœnam juris de servando fines*, cioè alla pena della frusta; e fatta l'obliganza si scarcerano. E li mascoli ancora, cioè alla pena della galea, *Novario lib. 2. var. 133. num. 5.*

9. Ordinariamente tutti li Forastieri, anco che Ricchi, o Mercadanti conoscinti fossero, non trovano plegi, *in leg. 2. §. penult., ff. de jud., Surdo dec. 279., Amato par. 1. resp. 18. num. 14.* quelli si ammettono alla cauzione giuratoria, *Farinaceo de var., & diver. crim. quæst. 107. ex Volpino in succo art 4. n. 10., Mansone de exec. caus. ampl. 13. num. 16, & 18.* così si pratica nel Regio Tribunale di Foggia, ove tutti l'indoganati ordinariamente son forastieri, *Novario gravam. 123. num. 2. lib. 2.*, o nella G.C. della Vicaria, com'attesta *Follerio in prax crim. tit. de fidejuss. num. 265.*, e non solo ne' casi de' delitti leggieri, ma anco quando venissero assoluti colla claosola *novis supervenientibus indiciis*, come attesta, prova, e difende *Pirra Monra de fidejuss. cap. 29. n. 24.* Non dovendosi sentire, chi dice, il Forastiero non trovando plegio, doversi trattenere nelle carceri, e non ammetterfi alla detta cauzione, acciò sia sicura la Parte querelante, e li delitti siano puniti; perche così restarebbono a marcir miserabilmente nelle carceri, e vanamente si farebbono a lor favore le proviste, *quod habilitentur &c.*, o le abilitazioni; e l'assoluzioni *novis &c.* per essi non dovrebbonsi fare ne' casi permessi dalle leggi lor farsi; e ciò tutto contro le disposizioni Civili, *leg. 2. § super, Cod. de offert. coll. § ut nulli crimen, auth. ut nulli judic., leg. si fidejussor, §. si necessaria, ff. qui satisd. cogan., § sed hodiè, instit. de satisdat., leg. sancimus, Cod. de verb. sign., Auth. generaliter, Cod. de Episc. & Cler.*, e Canoniche *in cap. vestras de donat. inter vir. & uxor., in cap. final. de sent. excomun.*

10. E' vero, che gl'uomini illustri sono tenuti a dar il plegio, anzi chiudersi nelle carceri, *Claro § fin. quæst. 46. num. 16.*, però non può negarsi, ch'anco si ammettono alla cauzione giuratoria, per il testo *in leg. quotiès, Cod. de dignit. lib. 12.* non possedendo stabili, diffusamente lo prova *Tiraquello de nobilit. cap. 20. num. 180.*, presso molti. L'istesso dicono dell'Officiali della Curia, (che non possono carcerarsi se non nelle caose gravi, ed ardue), e dell'Officiali *in Syndicatu*, li quali non trovando Fedejussori, si ammettono alla cauzione giuratoria, *Mastrillo de magistrat. lib. 6. cap. 2. a num. 28 usq. ad 40.* l'à per indubitato.

11. Il Torto, e non confesso, si dice volgarmente, *quod liberetur in forma*, cioè se contro lui niente più si spera *de supervenientia novorum indiciorum*, e lui faccia istanza *pro absolutione*, si potrà assolvere *ab observatione judicii*, o rilasciarsi senza altro decreto, o plegiarla : se poi si spera *aliquid de novo*, e si assolverà colla claosola *novis supervenientibus &c.* come a suo luogo detto abbiamo; di modo che sia nell'arbitrio del Giudice, purgati l'Indizj per mezo dalla tortura, o assolvere il Reo, o abilitarlo. Dovendosi adunque abilitare dicono li DD. *citat.*, che possa ammettersi alla cauzione giuratoria, *Guazzino ad defen. reor. dis. 9. & 10., Guazzino ad defen. cap. 7. n. 17., & def. 2., & 6. cap. 1. num. 35., & defen. 26. cap. 2. num. 13. Farinacio de carc., & carcer. quæst. 33. num. 34.* da altri : e così si prattica.

12. Lo Spergiuro indistintamente non si ammette alla detta cauzione giuratoria; o perche appaja esser tale, o perche altra volta sia stato abilitato così, e non sia stato alla promessa giurata, perciò non deve più darseli occasione di spergiurare : ed è singolare, che dallo spergiuro non si riceva più giuramento, per il testo *in cap. habent extra de præsumpt., & in c. perjurii 22 quæst. 5., Scaglione, Afflitto, Baldo dec. 300.*, ed altri riferiti da *Riccio coll. 316.* In pena dunque del primo giuramento non adempito, o si procurarà il plegio, o darà pegno, o si morirà nelle carceri, non volendo il Signor Iddio, che per la seconda volta manchi al suo prossimo, ad alla giustizia, chi nella prima mancò a lui.

13. Finalmente non si lasci avvertire : Che stà nell'arbitrio del Giudice, l'ammettere, o il non ammettere li Rei a questa cauzione giuratoria. Quindi siccome *justa suadente causa*, e non a suo talento, secondo *Farinacio loc. cit. ex Volpino in succo quæst. 33. nu. 12.* potrà ammetterli, così parimente potrà non ammetterli; nè perciò si dirà, inferire gravame, *Novario lib. 2. var. 33. n. 5., Gomesio de delictis c. 6. n. 7. &c.*, di modo che, benche *de jure* sia necessaria la plegiaria, quando la moglie probabilmente teme della sevizia del marito, *in cap. litteras, de rest. spoliat.* se però il marito fosse discreto, e di vita emendata, in modo che il Giudice arbitrasse, esser bastante la sola cauzione giuratoria, questa potrà farsi dare, e non altra, *Sanchez de matrim. lib. 10. disp. 18. n. 42.* E per contrario dovendosi la donna rilasciare sotto la cauzione giuratoria, se altra giusta caosa altrimente persuada il Giudice, non deve rilasciarla: Questa è opinione comune de' DD., e ricevuta.

D. Ignazio Matteo d' Afflitto.

PRA-

PRATICA DELL' APPELLAZIONE

DEL DOTTOR

D. ROSARIO RICCIO PEPOLI.

CAP. I.

Dell' Appellazione, ed atti, che fà il Giudice a quo.

SOMMARIO.

Appellazione è rimedio di chi si sente gravato n. 1.
Appellazione a quo, & ad quem s' interpone n. 2.
Dal Vicario Generale in quali cause si può appellare al Vescovo, ed in quali nò, n. 3., & 6.
Lo Scommunicato dal Vicario può assolversi dal Vescovo, n. 4.
Dal Vicario foraneo, o da altro Vicario particolare si può appellare al Vescovo, ed al suo Vicario Generale, n. 5.
Appellazioni in Caose d' Immunità Ecclesiastica non si ammette, n. 6.
Arbitri quando sono uno Ecclesiastico, e l' altro laico a qual foro si deve appellare, Ecclesiastico, o laicale? n. 8.
Appellazione si deve interponere frà il termine di dieci giorni computandi dal giorno dell' intimazione inclusivè, e perche detti giorni si chiamano fatoli? n. 9.
Appellazione negl' atti, che contengono gravame successivo, e continuo si può appellare sempre, nè vi è termine stabilito, com' è un carcerato, esiliato, e simili, n. 10.
Pratica di appellare in quanto al termine de' dieci giorni si osserva così nel foro Ecclesiastico, come laicale, n. 11. e circa gl' altri termini diversamente si pratica nel laicale, n. 15.
Apostoli che sono, e di quante specie sono, n. 12.
Termine a domandare gl' Apostoli è di 30. giorni nel foro Ecclesiastico, decorrendi dal dì dell' interposta appellazione, n. 13.
Trè tempi distinti si considerano nell' appellazione, per cominciare, per proseguire, e per finire l' appellazione con termini fatali, quali elassi non è più inteso l' appellante, n. 14.
Apostoli non si usano nel foro laicale; e quelle formole antiche della Pratica Papiense di Pellegrino, ed altri, oggi non si usano, n. 16.
Metropolitano non può spedire inhibitorie, senza che l' appellante produchi copia del decreto, quale appella, e quando non si potesse aver detta copia si fà otto publico, num. 17.
Apostoli testimoniali, e loro formole, n. 18.
Appellazione con la formola della comparsa, n. 19.
Apostoli Refutatorj, n. 20.
Apostoli Refutatorj rispetto di un capo, e Dimissorj rispetto d' altro capo, n. 21.
Termine di 30. giorni per gli Apostoli come si può breviare, e concedere in trè modi, con altre cose notabili, remissivè, d. n. 21.
Apostoli Reverenziali, n. 22.
Apostoli Conventionali, n. 23.
Appellazione nel foro Ecclesiastico si ammette solamente dal decreto deffinitivo, o decreto, che à forza di deffinitivo, il di cui gravame non si può riparare nella sentenza, n. 24.
Metropolitano non può ammettere appellazione, se non in caose a jure espresse, n. 25.
Avvocazione di Caosa non si permette, nè anco da Legato a latere, n. 26.
Appellante non può essimersi dalla Giurisdizione del Giudice a quo in quanto all' altre caose non appellate, n. 27.
Appellazione quando, ed in che modo si deve ricevere, n. 28.
Appellazione non può riceversi prima della sentenza deffinitiva, nè può il Metropolitano ordinare la semplice trasmissione degl' atti, n. 29.
Inhibitorie, quando, ed in che modo si devono concedere, n. 30.
Copia della sentenza, o dell' appellazione se non potrà aversi, in che modo si deve procedere, num. 31.
Metropolitano non può ricevere appellazione in caosa di Visita Apostolica, o di essenzione in vigore di decreto del Sacro Concilio Trident. num. 32.
Appellazione quando si può ammettere in Caose di Visite degli Ordinarj, o di Correzzione de' costumi, n. 33.
Inhibitoria in Caose di appellazione da Gravame irreparabile non si concede se non sono prima veduti gli atti, n. 34.
Carcerato, che appella dalla interlocutoria non si ammove dalle Carceri, dove si trova. n. 35.
Atti originali non si trasmettono al Giudice a quo se non quando vi è sospezzione di falsità, n. 36.
Scommunicato che appella, come, e quando si deve assolvere, n. 37.
Scommunicato, che appella per nullità di censura,

re, in che modo si assolve a cautela, n. 38. *Contumace vera con appello*, n. 39.

1. L'Appellazione è uno delli remedj, che si dà in difesa di chi si sente gravato.

La pratica dell' appellazione, differisce quella del foro Ecclesiastico dal foro laicale nel Regno Napoletano in molte cose, ed in molte conviene.

E per facilità della pratica, primo trettaremo da qual Giudice si appella, ed a qual Giudice; cioè:

2. *De Judice e quo, & ad quem appellandum est.*

Regolarmente si può appellare da qualsivoglia Giudice inferiore al superiore *gradatim, non omisso medio*; cioè dal Vescovo al Metropolitano, al quale soggiace il Vescovo immediatamente; o questo *de jure civili*, *secùs de jure canonico*, per lo quale si permette, l'appellazione al Papa, al Legato, *omisso medio*: con questo divario, che quando si appella *omisso medio*, l' appellante deve dichiarare a qual superiore abbi appellato, e frà dieci giorni farlo noto alla parte appellata; ma quando appella semplicemente al Giudice competente, s' intende al Superiore immediato più vicino, *Pace Giord. tom. 3. lib. 14. tit. 6. n. 465. fol.* 568. *Scacc. de appell. q. 7. n. 12.*

3. Dal Vicario Generale non si può appellare al Vescovo, perche il Vicario è sostituto del Vescovo, e si reputa un' istesso Tribunale, e però si deve appellare al Superiore del Vescovo sostituente, *Text. cum gloss. in c. Romana de appell. lib. 6., et in c. non putamus de Consuetudine lib. 6.* con altri *Dottori* riferiti dall' *Altimari tom. 1. de nullit. rubr. 3. q. 27. n. 3.*

Ben vero il Vescovo può avvocare la caosa dal suo Vicario, *Innoc. in c. Romana de offic. ordin. in 6., Sbroz. de offic. Vic. lib. 2. qu. 77.*

E la ragione si assegna da *Novar.* nella *qu. fol.* 154. *n.* 12. perche il Vescovo può a suo arbitrio ammovere totalmente il Vicario, e togliarli tutta la Giurisdizione; e perciò potendo toglierli tutta, non è meraviglia di poterli togliere parte delle Giurisdizione.

4. E per la stessa ragione, chi è scomunicato dal Vicario, può essere assoluto dal Vescovo.

5. Mà quando uno non è Vicario Generale, ma è deputato Vicario particolare in uno luogo della Diocese, o in una caosa *tantùm*, come sono li Vicarj Foranei, o Rurali; in tal caso non si dice sostituto con giurisdizione ordinaria, mà si dice avere una giurisdizione delegata; e però da quello si può appellare al Vescovo delegante, o suo Vicario generale, *Cardin. in clem. 2. in 24. q. de rescript., Gloss. in d. Clem. 2. in verbo forenco, & DD. in d. c. Romana, idem Altim. rubr. 3. q. 7. n. 3.*

6. Per la stessa ragione in quelle caose, che non competono al Vicario Generale, senza che li siano specialmente commesse, come sono, il conferir beneficj, e nelle caose criminali, e simili non compresa nella generale commessione, in quelle ave il Vicario podestà delegate, e non ordinaria, e perciò si può appellare al Vescovo, come delegante in dette caose criminali, collazione de' beneficj, e simili, *d. Altimari n. 35. rubr. 3. qu. 7.* dopo *Diaz. in pract. crim. canon. cap. 3.*

7. L'appellazione in caose appartenenti all'Immunità Ecclesiastica oggi stà proibita, non potersi fare dal Vescovo al Motropolitano; Poiche *Innocenzia* X. à stabilito, che in dette caose *privativè quoad omnes alios* proceda l'Ordinario, e la Sacra Congregazione dell'Immunità Ecclesiastica; di modo che nè anche l' Uditor della Camera, nè qualsivoglia altro Superiore può in dette caose d' Immunità intromettersi; conforme me l' insignò l' Illustriss. Monsignor Luchetti Vescovo di Marsico nella caosa del Magnif. Notaro Francesco Antonio de Nigris della Terra di Viggiano, persona di grandissimo talento, e bontà, che avendo reassunto l' abito Chericale, e perciò spediti li monitorj contro la Corte di Viggiano, che lo voleva riconoscere da laico, furono spedite dal Vicario Metropolitano di Salerno l' Inibitorie ad Istanza dell' Erario di Viggiano appellante, e detto Illustriss. Monsig. acerrimo difensore dell' Immunità Ecclesiastica, si risentì, che non poteva detta appellazione aver luogo per le ragioni *ut suprà*, onde non se n' ebbe ragione di detta appellazione.

8. Nel Compromesso così necessario, come volontario, nel quale un Arbitro fosse Cherico, ed un' altro laico, in caso d' appellazione, *seù* riscorso, si deve appellare al Superiore del Cherico come più degno, che trahe a se il meno degno, il dottissimo Sig. *Cons. Altimero nel suo aureo trattato de nullit. rubr. 3. q. 27. n.* 60. quando di ciò non se n'è fatta menzione, o convenzione espressa: Onde si dà la cautela, che espressemente si deve patturire, che il Giudice d' appellazione sia laico, e così si pratica alla giornata, come attesta *Gallup. par. 1. cap.* 30., *n.* 40. *Ancbar. cons.* 309., *Cutte in memorabil. verb. compromissum, f.* 302., *Arnal. sing.* 83., *Bald. in l. praecipimus, C. de appell.*

Secondo si è da vedere delli tempi dell' appellazione,

9. *Frà quanto tempo si deve appellare, e domandare gli Apostoli.*

Oggi tanto *de jure Canon.*, quanto *de jure Civili, & Authenticarum* si deve appellare frà diece giorni, *Pace Giordano tom. 3. lib. 14. tit. 16. nu.* 562 dopo *Scacc. de appell. qu.* 12.

Li giorni, o termini di appellare, e proseguire l' appellazione si chiamano giorni fatali, cioè mortali, cossì detti dal fato, o morte, perche in detti termini muore, o finisce l' Appellazione, *detti Autori ubi sup.*

Il termine di detti giorni dieci si compute dal dì dell' intimazione *inclusivè*, e corre da momento a momento, di modo che se a 15. Maggio ad ore 14. fosse intimata una sentenza, si computa il tempo di dieci giorni da detta ora 14. fino alli 25. giorni di Maggio alla medesima ora 14. benche *de equitate* quella giornata de' 25. che è la fine della decime gior-

giornata si conta per uno giorno anco dopo l' ora 14. per la *glos. in c. anteriorem* 296. & *text. in l. 1. §. dies, versic. quid igitur si constitutio horæ, ff. quando appellatio sit*, &c. di modo che, *dies termini computatur in termino*, e detto primo giorno corre, quando è utile, cioè non festivo, benche tutti gli altri giorni appresso fussero feste, pure continua a correre, e se l' ultimo di detti dieci giorni è festivo pure corre, perche vale l' appellazione, e si può fare in giorno di festa, *Mascarell. lib. 2. par. 1. glos. patest. num. 40. per text. in l. 1. §. dies, ff. quando appellandum sit*, *Marant. part. 6.*, & *quandoque appellatur, nu. 217. c. appellatio de appellat. in 6.*

10. Negli atti però, che contengono gravame successivo, ò continuo si può appellare sempre dopo detti dieci giorni, come è, quando uno stà carcerato, ò in galea, ò in essilio, ò relegato, perche dette sentenze continuamente gravano sempre che non è accettata, ò dato plegiaria *de parendo Morello §. 12. fol. 150. num. 89.*

11. E quanto si è detto del Termine di dieci giorni si uniforma la pratica laicale del Regno con l' Ecclesiastica,

Terzo, si deve vedere,

12. *Frà quanto tempo si devono domandare gli Apostoli.*

Apostoli è parola derivata dal Greco *Stelon*, che significa in latino *missio*, ed *Apo*, *idest supra*, quasi *missio ad Superiorem*.

Gli Apostoli sono propriamente di trè specie più frequenti lo uso, cioè Dimissorie, Refutatorj, e Reverenziali.

Apostoli Dimissorj sono le lettere dimissorie, che il Giudice inferiore manda al Giudice superiore d' appellazione, avisandolo, che ave ammessa l' appellazione.

Refutatorj sono le lettere, con le quali significa al Superiore di avere refutata l' appellazione, che non ave voluta ammettere.

Apostoli Reverenziali sono, quando per reverenza del Superiore ammette l' appellazione, che il Giudice inferiore non stima doversi ammettere, e questi sono più frequenti in uso.

Vi sono altre specie di Apostoli, cioè:

Apostoli Testimoniali, quando si fà uno atto publico, con lo quale si testifica esser fatta l' appellazione avanti il Giudice, ò in sua assenza avanti in publiche, ed oneste persone.

Apostoli Convenzionali, quando la parte appellata si contenta, che s'ammetta l' appellazione, benche il Giudice contradica, ò tace ò benche l'appellazione si facci extra giudicio.

13. Gli Apostoli l' appellante deve domandarli fra 30. giorni, e frà lo stesso tempo ottenerli, quali similmente corrono *ad momentum*, *Marantapar. 6. atto 3. nu. 219.* per lo *Testo in l. Judicibus, C. de appell.*, & *c. ab ea de appellat. lib. 6.*, e *Clem. quamvis de appellat.*

E detto termine di trenta giorni a domandare gli Apostoli corre dal dì dell' interposta appellazione, come conclude *Papa Giordano lib. 14. tom. 3. tit. 26. f. 583. n. 689.* uniformandosi con la sentenza di *Scaccia de appell. qu. 13. n. 83.* dove risponde, e rigetta gli *Autori* che tengono, che detto termine di 30. giorni corra dal dì della sentenza, avendo in questo variato li *Dottori*.

E perche l'Istituto nostro è di dare le formole, e dare una facilità a giovani di conseguire la pratica, Però dovemo passare al terzo tempo dell' appellazione.

14. Poiche trè tempi consideramo nell' appellazione.

Primo tempo è quello di dieci giorni, tra' quali si deve appellare.

Secondo è quello di trenta giorni, fra' quali si devono domandare, e ricevere gli Apostoli,

Il terzo tempo è quello, che dopo ricevuti gli Apostoli si deve frà un' anno proseguire, e finire l' appellazione, e quindi vi è causa legitima d' impedimento, si proroga per un' altro anno, qual biennio elasso, se non si trova terminata causa, s' intende l' appellazione deserta, ò abbandonata, e l' istanza della causa morta. E perciò detti tempi si chiamano fatali dal fato, ò morte, *ut supra*.

Ed elasso detto biennio, può il Giudice prorogare anco per lo terzo anno, quando vi durerà l'impedimento legitimo *per viam restitutionis in integrum, c. ex ratione de appellationibus*.

15. E prima di passare più oltre, resta d'avvertire, che il primo tempo dell' appellazione si prattica tanto al foro Ecclesiastico, quanto laicale.

Il secondo tempo delli trenta giorni si prattica solo nel foro Ecclesiastico, dove si osserva il *Jus commune*, mà nel foro laicale di questo Regno Napolitano si usa diversa prattica per la *Constitut. Appellationum tempora*, per la quale dal dì dell' interposta appellazione ave l'appellante 50. altri giorni a potere trasportare gli atti al Giudice superiore, ed ottenerne l'inibitoria *in forma*.

16. Apostoli si usano solo al foro Ecclesiastico, e non al foro laicale; anzi la formole degli Apostoli, che si trovano, alla *pratica Papiense in forma Apostolorum*, & *Spec. lib. 4. par. 2. tit. Apostol.* riportata ultimamente nella *pratica di Pellegrino*, oggi nè anco al foro Ecclesiastico sono troppo in uso, perche in luogo di essi si suole dare la copia del decreto, ò sentenza, dalla quale si appella, conforme hò visto pratticare, e l'attesta anco *Papa Giordano al d. lib. 14. tom. 3. tit. 26. n. 737. fol. 587.*

17. Atteso nelle Corti Ecclesiastiche non può il Metropolitano spedire lettere inibitoriali, se non se li presenta copia del decreto, del quale l' appellante si senta gravato, così stabilito espressamente per la *Bolla di Clemente IX* il che si osserva diversamente nelle Corti laicali, dove si spediscono l' inibitorie a semplice assertiva dell' appellante.

E quando dal Giudice Ecclesiastico non si potesse avere la copia del Decreto, se ne deve stipolare atto publico per mano di Notaro Regio, ò Apostolico, e presentarsi al Metropolitano

tano detto atto publicò in luogo della detta copie del Decreto, e così possono spedirsi dette lettere inibitoriali; quale atto publico si chiamà, Apostolo testimoniale.

18. *Formola degli Apostoli Testimoniali, seù dell'atto publico, che si fà, quando non si può aver copia del Decreto.*

„ In Dei Nomine, Amen. Anno e Nativitate
„ ejusdem millesimo septiogentesimo in Terra
„ Felicti Diœcesis Capntaquensis, in dictione
„ decima, die verò 7. mensis Maii, hora e. no-
„ ctis, seù quasi, tribus luminibus accensis, pro
„ observandis sollemnitatibus, prout Juris, ad
„ cognoscendas personas in actibus nocturnis. Pon-
„ tificatur autem in Christo Patris Domini nostri
„ Divina providencia Innocentii Papa XII. anno
„ ejus nono feliciter. Amen.
„ Præsenti scripto publico personaliter con-
„ stituti in præsentia nostra Petrus N., & Carolus
„ N. dictæ Terræ Felicti, qui sponte, non vi,
„ dolo, sed omni meliori via declaraverunt, as-
„ serverunt, ac testati fuerunt cum juramento
„ coram nobis in vulgari sermone pro faciliori
„ facti intelligentia, come esso Pietro, e Carlo si sono trovati presenti al Palazzo Vescovale nella Terra di Novi alla presenza del Reverend. N. Vicario Generale di detta Diocese, e di tutta la sua Corte Vescovale, quando hieri sei di detto mese ad ora circa quindeci, Antonio N. presentò una comparsa d' appellazione a detto Reverendiss. Vicario; con la quale disse, che appelleva dal decreto, o sentenza proferito in tal giorno, e notificatoli per lo Cursore di detta Corte Vescovale il tal giorno, e li domandò gli Apostoli, o copia del detto decreto per poterla presentare alla Corte Metropolitena di Salerno istantissimamente, e che l'avesse ammesso l' appellazione, ed in caso contrario, che s'appellava dalla non ammissione di quella, & *equè principaliter* diceva di nullità, mà detto Reverendiss. Vicario rispose adiratamente *sic*, & *sic*, e il Mastro d'atto di detta Corte Vescovale la presente disse, &c. delle quali cose tutte furono richiesti subito da detto Antonio N. che li ne facessero testimonianza, e però a richieste del medesimo dichiarano, che questa è la verità, con giuramento in presenza nostra *tactis scripturis.*
„ Acti fuerunt hæc in dicta Terra Felicti
„ præsentibus ibidem pro testibus, audientibus,
„ & intelligentibus. *N. N. & N.*

Se può anco fare, con inserire nell'atto publico tutto il tenore delle comparse dell'appellazione, che l' appellante potrebbe lasciarsi il duplicato in sue mani, e quello fare riconoscere dalli testimonj, che hanno da fare l' atto publico.

19. *Formola della Comparsa d' appellazione.*

„ In Episcopali Curia N. comparet N. dicens,
„ se habuisse notitiam per dictam Curiam fuisse
„ latam sententiam diffinitivam, vel decretum,
„ vim diffinitivi habens ad favorem Talis contra
„ ipsum Comparentem super solutione ducato-
„ rum tot, vel super relaxatione domi, &c. de
„ qua sentiens se gravatum, & læsum, cum rev.
„ appellat, & equè principaliter de nullitate di-
„ dicit, ad Metropolitanam Curiam N.; Petit
„ proindè Apostolos semel, bis, tertio, instanter,
„ instantius, & instantissimè, & quatenus hæc ap-
„ pellatio non admittentur, quod non credit, ab
„ illius non admissione, & a toto ulteriori pro-
„ cessu iterum provocat, & appellat toties, &c.
„ protestans, quod, hæc appellatio ultimo loco
„ remanere debeat, & illa pendente nil innovari,
„ alias de nullitate, & attentatis protestatur, of-
„ ferens, offerenda, omni alio meliori modo, &c.

20. *Formola del Decreto dell' Apostoli Refutatorj.*

Jesus.

„ Die sexta Maii 1600. Reverendiss. Dominus
„ N. Vic. Generalis Capuraquensis, Visis actis,
„ providet, atque decernit appellationi pro parte
„ Antonii N. non esse deferendum, nisi si, & in
„ quantum, & proindè fore, & esse sibi conceden-
„ dos proùt concedi mandat infra terminum Ju-
„ ris Apostolos refutatorios in forma, & interim
„ procedendum fore, & esse proùt procedi man-
„ det ad ulteriora ad ea, quæ incumbunt, per hoc
„ suum, quod intimetur = N. Vic. Gen. = Pro-
„ visum Novi ex Episcopali Curia die quo suprà
„ Reverendissimo Domino Vic. Generali sedente,
„ & ad fidem N. Cancellarius.

21. *Formola de' Apostoli Refutatorj rispetto di uno Capo, e dimissorj circa l'altro Capo.*

„ Per Reverendiss. Dominum Vic. Gen. N., Vi-
„ sa sopradicta comparitione appellationis, & re-
„ plicatis per partem adversam, fuit provisum,
„ dictam appellationem pro capite injuriarum
„ de Jure non esse admittendam, proùt non ad-
„ mittit, nisi si, & in quantum. Pró capite ve-
„ rò falsitatis, & vitiaturæ appositæ in Apoce,
„ ut in actis, admittendam fore, & esse, proùt
„ admittit, cum termino dierum octo ad reci-
„ piendum Apostolos, pro quibus decernit co-
„ piam sententiæ, & octo ad accipiendum iter,
„ & se præsentandam coram Judice ad quem, &
„ aliorum octo ad præsentandam fidem coram
„ nobis de diligentia impetrationis rescripti, qui-
„ bus terminis elapsis, si defecerit, in unoquo-
„ que termino, appellatio ipsa habeatur pro de-
„ serta, & ità hoc suum interponit decretum e
„ quod intimetur.

E quando si ammette in tutti li Capi l' appellazione, si concedono gli Apostoli dimissorj, potendosi cavar la formola dello stesso modo mutatis mutandis.

E circa il termine può breviarsi il Giudice, e può di trè modi concederli. E quando s' intende tacitamente ammessa, o negata l' appellazione, e più cose notabili circa de' Apostoli, vedili *Pace Giordano lib. 14. tom. 3. tit. 26. num. 667. e 695. fol. 584.*

22. *Formola dell' Apostoli Reverenziali.*

„ Reverendiss. Vic. Gen. N. quamvis appella-
„ tionem interpositam per N. frivolam esse judi-
„ cat; Tamen in Apostolicæ Sedis reverentiam,
„ & venerationem, ad quam fuit appellatum.
„ Illi duxit deferendum, proùt detulit, & ad-
„ mittit, decernendo copiam sententiæ pro

Apo-

Apostolis et hoc, ità sunm, et intimetur.

23 *Farmola dell' Apostali Conventianali.*

,, Per Reverendiss. VicariumN. visis actis, ac appellatione interposita per N. attento consensu partis appellatæ eam admittentis, licet dictus Reverendiss. illam tanqoam frivolam non admitteret, tamen ex partium conventione de facto admisit, prout admittit, decerneos copiam sententiæ pro Apostolis, et ità, etc.

24. Mà per più chiarezza nell' appellazione nel foro Ecclesiastico, si dave sapere, che avendo il *Sac. Conc. Trid. nella sess. 13. c. 1. de reformat.* stabilito, che non si possa appellare da decreto interlocutorio, nè da altro gravame, mà che non ostante qualsivoglia inibizione si possa procedere alla deffinitiva sentenza, purche il gravame non sia tale, che per la sentenza deffinitiva non si possa riparare, con esprimere la causa; Di modo che stabilisce potersi solo appellare dalla deffinitiva servata la forma del *Testo in c. Romana de appell., in 6.* sopra de *c. 1. del Concilio Tridentino* vi sono fatte molte dichiarazioni dalla *Sacra Congregazione* riportate prima da *Barbosa in d. luogo del Concilio Tridentino*, ed ultimamente riportate da *Monsignor Marelli al §. 22. fol. 152. n. 108.* ibi.

25. ,, Metropolitani, Archiepiscopi, Primates, aut Patriarchæ in Suffraganeos, eorumque subditos non judicent, nisi in casibus a jure expressis.

26. Item, nec alii Superiores, etiam Nuncii, vel Legati de latere, specificam facultatem majorem non habentes, causas in Curiis Ordinariorum, vel aliorum inferiorum judicum pendentes, ad se non avocent, nisi per viam legitimæ appellationis ad ipsorum Tribunalia

27. deferantur; Tuncque appellantes ab inferiorum jurisdictionibus, quoad alias causa eximere non possint.

28. *Appellationes nunquam recipiantur, nisi per publica documenta, quæ realiter exhibeantur, prius constiterit appellationem a sententia diffinitiva, aut a gravamine, quod per diffinitivam sententiam reparari non possit, in casibus a jure non prohibitis, per legitimam personam, & intra debita tempora fuisse interpositam, ac prosequutam.*

29. *Nedum causarum, quæ coram inferioribus Judicibus pendent, ante diffinitivam sententiam, vel vim diffinitivæ habentem, de gravamine illata Superiores cognescere valeant, licet citra præjudicium cursus causarum se id facere contestentur. Nec ad hunc effectum liceat eis inhibere, aut simpliciter mandare, ut ipsis copia processus transmittatur, etiam expensis appellantis.*

30. *Inhibitiones post appellationem, sicut præmittitur, receptam, non concedantur, nisi cum inscriptione tenoris sententiæ, aut decreti diffinitivi, aut vim diffinitivæ habentis, vel damnum per diffinitivam irreparabile continentis; alias inhibitiones, & processus, & inde sequuta quæcumque sint ipso jure nulla, eisque impune non parere liceat.*

31. *Si appellans asserat sententiæ, aut appellationis exemplum, culpa Judicis a quo, vel actuarii habere non posse; non ideo recipienda erit appellatio, aut aliqua inhibitio concedenda, sed eis tantum, ad quos pertinet, injungi poterit, ut soluta condigna mercede actorum exemplum authenticum appellanti intra brevem aliquem competentem terminum tradatur. Caveat tamen Judex a quo, nisi vere appellatum fuerit in causa appellabili, interim aliquid in præjudicium appellantis attentet; & si per actum publicum, aut per testium depositiones constiterit acta denegari appellanti, tunc, mandato tradendi acta, possit Judex appellationis adjicere, ne interim aliquid novi contra appellantem intentetur.*

32. *Ab executione decreti S. Concilii Trident. aut Visitationis Apostolicæ appellationes a Metropolitanis non recipiantur, nec si Episcopi virtute ejusdem Sacr. Concilii procedunt ut Sedis Apostolicæ delegati in caussis, quæ sub eorum jurisdictione ordinaria non comprehenduntur, salva tamen in hoc casu Legatorum, & Nunciorum Apostolica auctoritate.*

33. *In causis vero Visitationis Ordinariorum, aut correctionis morum, quoad effectum devolutivum tantum admittantur: nisi de gravamine per diffinitivam irreparabili agatur, vel cum visitator citata parte, & adhibita caussæ cognitione judicialiter procedit; tunc enim appellationi locus erit quo ad effectum suspensivum.*

34. *Cum a gravamine, quod per diffinitivam reparari nequit, ut indebitæ carcerationis, vel torturæ, aut excommunicationis, etiam comminatæ, appellatur, non nisi visis actis, ex quibus evidenter appareat de gravamine, appellatio admittatur, aut inhibitio, vel provisio aliqua concedatur.*

35. *Causa appellationis, dum pendet, appellans in eodem, quo reperitur carcere, permanebit, quoad Judex ad quem appellatum est, visis actis, ea causa cognita, aliter decreverit; & tunc, si a Judice ad quem decreto vim diffinitivæ habente, fuerit appellatum, nihil mandare, aut pro sui decreti executione attentare poterit, donec per Judicem superiorem aliud fuerit ordinatum.*

36. *Acta originalia processuum primæ instantiæ ad Judicem appellationis Notarius mittere non cogatur, nisi probabilis aliqua falsitatis causa, & suspicio incidat, quæ judicaliter abjiciatur, & tunc, terminata causa, remittenda sunt ad Ordinarium, ut in sua Archivia conserventur.*

37. ,, Censura Ecclesiastica in appellantem prolata, relaxari, aut nulla declarari per Judicem appellationis non potest, nisi auditis partibus, & causa cognita; tuncque, si constiterit eam justam esse, ad Judicem, qui excommunicavit appellans remittendus est, ut ab ipso juxtà sacros Canones beneficium absolutionis, si umiliter petierit, debitamque emendationem præstiterit, obtineat. Si vero injustam esse clare appareat, superior absolutionem impendat; si dubitetur, hone-

" stius est, ut ad excommunicatorum intra bre-
" vem aliquem terminum, eidem præfigen-
" dum, absolvendus remittatur; licet etiam
" Superior hoc casu idipsum per se præstare jure
" possit.

38 Absolutio ad cautelam non nisi parte citata,
" & visis actis, cum dubitatur de nullitate ex-
" communicationis ab homine prolatæ, vel a
" jure, si currat dubium facti, vel, probabile du-
" bium juris, concedenda erit, tuncque ad tem-
" pus breve cum reincidentia, & præstita per ex-
" communicatum cautione de stando juri, &
" parendo mandatis Ecclesiæ tantum, & si juxta
" formam a jure præscriptam apparebit, quem
" ob manifestam injuriam excommunicatum
" fuisse, debitam etiam satisfactionem præstare;
" & si ob contumaciam manifestam, expensas
" pariter satisfacere, et cavere de judicio sisti
" coram excommunicatore, quis tenebitur, prius-
" quam ad cautelam absolvatur.

39 A sententia diffinitiva contra verum con-
" tumacem prolata, appellatio non recipiatur,
" nec inhibitio, aut alia quævis provisio, quam-
" dio appellans in hujusmodi vera contumacia
" perstiterit, concedatur.

C A P. II.

Dell' appellazione in vigor di Remissoriali commesse a tre Prelati insolidum *con tutti gl' atti che fà il Giudice di appellazione* ad quem.

S O M M A R I O.

Remissoriali della Corte Rom. rimesse all' Em. Arcivescovo di Nap. & Ill. Vescovo dell' Acerra, e Vescovo di Marano insolidum per appellazione fatta dalla Corte Vescovale di Nola, con l'inibitorie in forma spedite dall' Arcivescovo di Nap. tra due presentati in un beneficio de jurepatron., n. 1.

Atti, che fa il Giudice di appellazione ad quem dopo trasmessi gl' atti, num. 2.

Elezione d' Essaminatore in contumacia dell' appellata con la citazione ad valvas Ecclesiæ, n. 3.

Citazione ad testes con citare ad videnda juramenta testium il contumace appellato ad valvas, num. 4.

Istanza dell' appellante per la conclusione in contumacia, e decreto di conclusione, n. 5.

Monizione ad sententiam contro l' appellata contumace, n. 6.

Istanza dopo scorso il triennio dell' appellazione per discutere le nullità, n. 7.

Citazione sopra l' istanza delle nullità proposte dopo scorsi li fatali dell' appellazione, n. 8.

Nullità proposte per 4. capi nel giudizio di appellazione, num. 9.

Monizione sopra la discussione delle nullità con la risposta del Procuratore intimato, n. 10.

Memoriale per fare l' accesso sopra la faccia del luogo per lo Rito della Chiesa con lo decreto accedat Scriba, n. 11.

Monizione ad sententiam sopra la discussione di nullità proposte dall' appellante, num. 12.

Sentenza diffinitiva in giudizio di appellazione tra due presentati in un beneficio de jure patronatum, nu. 13.

Letta lata di sentenza in giudizio d' appellazione dell' Ill. Vicario di Nap. Delegato Apostolico, num. 14.

Istanze per dichiarare, fecisse transitum in rem judicatam, *per non essere appellato frà legitima tempo*, num. 15.

Istanza, che non si dichiari fecisse transitum in rem judicatam *per molti capi*, n. 16.

Decreto fecisse transitum in rem judicatam, oppositis ex adverso non obstantibus, n. 17.

1 PAolus Garbinati U. J. Doct. Prothonota-
" rius Apostolicus Emi, & Rmi Dñi Asca-
" nii tit. S. Mariæ Aracœlis S. Romanæ Eccle-
" siæ Presbyteri Cardinalis Philamarini Archie-
" piscopi Neapolitani in spiritualibus, et tem-
" poralibus Vicarius, et Officialis Generalis,
" et ad infrascripta Delegatus Apostolicus.

Nuntiis, Cursoribus, et servientibus hu-
" jus Curiæ Archiepiscopalis Neapolitanæ, si-
" ve aliarum quamvis Curiarum ad infrascripta
" insolidum requirendis, noveritis, quod nu-
" per coram nobis pro parte Rever. D. Josephi
" Zavaroni exhibitæ, productæ, et præsenta-
" tæ fuerunt literæ Apostolicæ in carta pergame-
" na scriptæ sub anulo Piscatoris expeditæ, sa-
" næ, integræ, non vitiatæ, non cancellatæ,
" non abrasæ, neque in aliqua ipsarum parte
" suspectæ, sed omni prorsus vitio, et suspe-
" ctione carentes, quarum nos, omni qua de-
" cet reverentia, recepimus hujusmodi sub te-
" nore, vz.

Alexander Papa VII. Venerabiles Fratres,
" seu dilecti filii salutem, et Apostolicam be-
" nedictionem exponi nobis fecit dilectus filius
" Josephus Zavaronus Clericus Nolanus non al-
" terius Diœcesis, qualiter vacante beneficio
" Ecclesiastico sub tit. S. Jacobi de Cutignano in
" pertinentiis Nolanis per obitum qu. Decii de
" Laudisio de jurepatronatus laicorum, præ-
" sentatus fuit ipse exponens, at licet debuisset
" instituì a Venerabile Fratre Episcopo Nolano,
" seu dilecto Filio ejus Vicario in spiritualibus
" Generali, tam sub prætextu, quod dilectus
" Filius Joannes de Notariis adversarius habuis-
" set medietatem vocuum Patronorum, et de-
" rogationem Apostolicam super derogatione
" alterius, idem Episcopus, seu Vicarius sua
" sententia diffinitiva, seu decreto diffinitivo in
" prima instantia lata, seu facta dictum Adver-
" sarium instituendum, et ad possessionem im-
" mittendum esse declaravit, a qua sententia,
" seu decreto exponens infra legitima tempora
" a die habitæ notitiæ, ut asserit, appellavit,
" ac de nullitate dixit, nobisque humiliter sup-
" pli-

„ plicari fecit, quatènus causam, & causas appellationis, & appellatinnum hujusmodi, ac nullitaris, & nullitatum, & super attentatis, & innovatis quorumcumque, ac restitutionis in integrum, prout de jura, nec non quam, & quas dicens, exponens super præmissis, rebusque aliis latius in actis deductis contra dictum Adversarium, omnesque alios sua interesse putantes habet, & movet, habetque se movere ducit, & intendit unà cum omnibus, & singulis, illorum incidentibus, dependentibus, emergentibus, annexis, & connexis, totoque negotio principali alicui ex ordinariis illarum partium, & eorum Curiæ insolidum audiendum, cognoscendum, dicendum, denique debite terminandum cum potestate quas quatenus, & quando opus fuerit, citandi, & inhibendi etiam sub censuris, & pœnis etiam pecuniariis eorum, & cujuslibet eorum arbitrio, & prout de jura applicandis, ac inobedientes in illas incidisse servata forma Concilii Tridentini declarandi, auxiliumque brachi sæcularis, si opus fuerit, invocandi, nec non attentata, & innovata quæcumque etiam, prout de jure, revocandi fatalia, quatenùs durent simili arbitrio protogetur, quatenùs verò lapsa sint, sivè adversus eorum lapsum rem judicatam in integro, prout juris fuerit restitutum, cæterasque in præmissis, & circa, & quomodolibet necessaria, & opportuna faciendi, exercendi, & exequendi pœnis, & constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque nequaquam obstantibus committere, aliisque in præmissis opportunè providere de benignitate Apostolica dignaremur; nos igitur statum, & merita caussæ, & caussarum hujusmodi præsentibus pro plenè, & sufficientèr expressis habentes, ipsumque exponentem a quibusvis excomunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & pœnis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel caussa latis, si quis quomodolibet innodatus existit ad effectum præsentium, dumtaxat consequendum harum serie absolvimus, & absolutum fore censentes hujusmodi supplicantem inclinati fraternitati v3. Fratres Archiep., & Episcop., seù discretioni vestræ filii Vicarii per præsantes committimus, & mandamus, quatenùs duo, aut unus statim vocati ad id, qui fuerint evocandi ex præmissis omnibus, & singulis sine præjudicio, &c. per præsentes litteras Apostolicas caussam nostram faciatis, prout de jure fuerit faciendam. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Anulo Piscatoris die 20. Junii 1661. Pontificatus nostri anno septimo. M. Ducatutus &c., & a furia &c. Venerabilibus Fratibus Archiepiscopo Neapolitano, & Acerrarum, & Montis Marsani Episcopis, sivè dilectis filiis eorum Vicariis in spiritualibus generalibus, & eorum cuilibet locus Sigilli Anuli Piscatoris. Post quarum quidem præinsertarum litterarum Apostolicarum, præsentatione, & receptione nobis, & per nos sic ut præmittimus, factas, fuimus pro parte supradicti Rev. D. Josephi debita cum istantia requisiti, quatenùs ad illarum executionem procedere deberemus. Nos attendentes requisitionem hujusmodi esse justam, & rationi consonam, volentesque mandata Apostolica nobis directa reverentèr exequi, ut tenemur, ideò vobis jam dictis Nuntiis insolidum dicimus, committimus, & Apostolica, qua in his fungimur, auctoritate mandamus, quatenùs receptis præsentibus ad omnem instantiam, & requisitionem supradicti Domini Josephi, sivè &c., unus vestrum requisitus supradictas litteras Apostolicas, et omnia in eis contenta intimet, & notificet Joanni de Notariis, aliisquo in executione præsentium nominandis, & cognominandis ex adverso principalibus, ut de contentis in eis notitiam habeant, & ne in futurum aliquam ignorantiæ caussam allegare valeant; dictumque Joannem citetis, & requiratis, quatenùs infra terminum dierum trium, quorum unum pro primo, pro secundo, & reliquum pro tertio, ultimo, et peremptorio termino, ac monitione Canonica assignamus, legitimè comparere habeat, et debeat in hac Curia Archiepiscopali Neap. ad dicendum, quæ voluerit contra, et adversus præinsertas, et Apostolicas literas, et quare contenta in eis fieri, et exequi non debeant, et ad constituendum Procuratorem habilem, idoneum, reperibilem, et acceptantem in hac Civitate Neap. commorantem, cum quo legitime procedi possit ad omnes, et singulos actus necessarios, et opportunos, usque ad diffinitivi Decreti sententiæ interpositionem, et illius executionem inclusivè, et ad contestandam litem, et ad videndum fieri aperturam actorum transmittendorum; aliàs in contumaciam providemus ad actus prædictos, ipso amplius non monito, neque citato, nisi si, et quatenùs opus esset ad Valvas majoris Ecclesiæ Neapolitanæ: et insuper stante caussa hujusmodi sic coram nobis introducta, et indecisa pendente inhibentes, prout nos per præsentes inhibemus, præcipimus, et Apostolica quà in istis fungimur auctoritate mandamus Illmo Episcopo Civitatis Nolanæ, illiusque Rever. Vicario, Fisco, Actuario, et toti Curiæ Civitatis Nolanæ; quatenùs sub pœna ducatorum quingentorum per quemlibet ipsorum insolidum piis usibus etc., minimè in caussa prædicta ad aliquem ulteriorem actum procedant, nec procedere faciant, imò omnia innovata, et attentata post interpositam appellationem ad pristinum reducant, seù reduci faciant, prout nos reducemus: et pro recognitione expositorum mandamus dicto Actuario dictæ Curiæ Episcopalis Nolanæ, quatenùs sub eadem pœna ducatorum quingentorum piis usibus, etc. Copiam omnium, singulorum actorum in caussam prædicta factorum, clausam, sigillatam, autenticam, ac fidem facientem, ad nos, nostramque Curiam Archiepiscopalem

Neap. infrà terminum dierum sex, vel quàm citius potuerit trasmittat, trasmittereque faciat, ut exhibita, & visa valeamos de justitia providere. Datum Neap. a Palat. Archiep. hac die 20. mensis Julii 1961. Paulns Carbinati Vic. Gen. Delegatus Apost. Vincentius Ageta Actor. Magister pro Curia.

Locus Sigilli.

Si nat fica., a fa la relazione il Corfore.

2. Poi trasmessi gli atti, si fa l' apertura intimati li Procuratori delle Parte; e se la Parte appellante fosse contumace, si procede in contumacia *per offixianem copiæ* alla porta della Cattedrale, e poi si dà il termine *ad non posita ponendum, & non probata probandum*, e poi si procede ad eligere l'Essaminatore nel seguente modo, v3.

3. In caossa in Curia Archiep. Neap. vertente ex delegarione Apostolica inter U.J.D D Josephum Zavarone ex una, & Rev. D Joannem de Notariis Canonicum Nolanæ ex altera do, & super, ut in actis die 26. mensis Augusti 1662. Neap.

Per admodum Ill. & Rev. Dom. Vic. Neap. Delegatum Apostolicum fuit provisum, & decretum, quod in biduo ambæ Partes dent listam Examinatorom suspectorum, ad hoc, ut de examinatore non suspecto provideri possit: & ita hoc suum, & intimetur per affixionem ad Valvas majoris Ecclesiæ Neap.

N. Vic. Gen. *N. Act. Mag.*

A dì 26. Agosto 1662. in Nap. Io Cherico Vincenzo Pelliella Corsore riferisco aver affisso la copia della sopradetta alla porta maggiore della Chiesa Arcivescovale di Nap. e suono di Campanello, *modo, & forma, &c.*

Die 30. mensis Augusti 662. Neap.

Per Adm. Ill. & Rev. Dominum Generalem Vicarium Neapolitanum fuit provisum, & decretum, ac in præsenti caussa fuit facta electio Examinatoris in personam N. N., qui valeat recipere depositiones tàm principalium quàm testium ambarum partium, & itè hoc suum, & intimetur.

4. Si fa la relasione aver affisso detto Decreto *modo, ut supra.*

Citatio ad Testes.

De Mandato Curiæ Archiepiscopalis Napolitanæ.

Ad Instantiam Rev. D Josephi Zavarone principalis, sivè &c., citentur, moneantur, & requirantur omnes infrascripti testes, eis, & cujuslibet ipsorum peremptoriè mandetur, quod in biduo post &c., sub pœna excommunicationis &c., personalitèr comparere habeant, & debeant in eadem Curia Archiepiscop. Neapolitana ad deponendum testimonium veritatis super articulis in Curia prædictæ præsentandis in caussa, quam habet in dicta Curia, cum Rev. D. Jo: de Notariis, prout in actis: & insuper citetur idem D. Jo: sivè ejus legitimus Procurator, quatenùs in eodem termino comparoat in Curia prædicta ad videndum juramenta dictorum Testium, eliàs, &c. quoniam &c., citetur per affixionem ad Valvas Majoris Ecclesiæ Neap. &c., Datum ex Palatio Archiepisc. die 6. Septembris 1662.

N Vic. Gen. Delegatus Apost.
Vincentius Ageta Act. Mag.

Nomina testium sunt, v3.

D N. N.
D. N. N.
D N. N. &c.

A dì 16. Settembre 1662. in Nap. Io N. N. Corsore dico aver affissa la copia della sopradette citazione de' testimonj alla porta maggiore della Chiesa Arcivescovale di Napoli, ed aver citati li soprascritti Testimonj, come stanno signati *modo, & forma, ut supra.*

In caussa in Curia Archiepiscopali Neapolitana vertente ex delegatione Apostolica inter Rev. D. Josephum Zavarone ex una, & Rev. D Joannem de Notariis ex altera, de, & super prout in actis.

Quoniam supradictus Scriba Caussæ, & Examinator electus intendit recipere, & examinare testes in termino citatos ad instantiam supradicti D Josephi super articulis præsentatis; Ideò citetur, moneatur, & requiratur pars ex adverso, sivè ejus legitimus Procurator per affixionem ad Valvas majoris Eccles. Neapolitanæ, quatenùs infrà terminum dierum decem cum continuatione dierum sequentium post &c., personalitèr comparere debeant in Curia prædicta hora solita caossarum ad videnda juramenta dictorum testium examinandorum in caussa prædicta, eliàs &c. quoniam &c, Datum Neap. ex Palatio Archiepiscopali die 16 Septembris 1662 N. Act. Mag. Caussæ Examinator Electus.

Si fa la relazione dal Corsore averla affissa alla porta della Chiesa.

Die 31 Octobris 1662. Neap. præsentata per N. de N. *Procuratorem.*

N. Act. Mag.

5. *In Curia Archiepiscopali Neapolitana, et penes acta comparet Procurator U.J.D.D. Joseph Zavarone appellantis, et dicit in Caussa quam habet coram Rm̃o Dño Vicario Delegato Apostolico cum Rev. D. Jo: de Notariis appellato, prout in actis, in quaper contumaciam dicti de Notariis non comparentis usque adhuc, et processum per affixionem ad Valvas majoris Ecclesiæ, etc., ad omnes actus incumbentes. Propterea Procurator ipse reproducenda omnia acta facta, scripturas, totumque processum in vim probationis instat fieri conclusionem in Caussa, et ità petit pro nunc isto, et omni alio meliori modo etc., salvis aliis etc., et procedi ad sententiam etc.*

S' intima per affixionem, *e si fa la relazione.*

Die 13. mensis Novembris 1662.

Neap. etc.

Per admodum Ill., & Rev. Dominum Vicarium Generalem Neapolitanum Delegatum Apostolicum, fuit provisum, & decretum, ac in præsenti caussa fuit facta conclusio, & pro concluso habitum in forma, et ita hoc suum, & intimetur.

N. Vic.

N. Vic. Gen. Deleg. Apost.

N. Afl. Magist.

Si fa la relazione d'averlo affisso.

6. *De Mandato Illu. & Rever. Domini Gen. Vic. Neap. Deleg. Apostolici.*

Ad instantiam Rev. V. J. D. D. Josephi Zavarone principalis, sive &c., citetur, moneatur, & requiratur Rev. D. Jo. de Notariis ex adverso principalis; eique peremptoriè mandetur, quatenùs primo die juridica post &c. personaliter comparere habeat, & debeat in eadem Curia Archiepisc. Neap. hora solita causarum ad audiendam diffinitivam sententiam, sive decretum proferent in caussa in Curia prædicta vertente inter ipsum istantem, & D. Joannem ex altera, de, & super, prout in actis &c., citetur idem D. Jo. per affixionem ad Valvas majoris Ecclesiæ Neap. ex Palatio Archiepiscopali die 27. mensis Novembris 1662.

S'intimi per affixionem, e si facci la relaz. ut sup.

Die 6. mensis Martii 1670. Neap. præsentata per Comparentem.

N. Afl.

7. *In Curia Archiepiscopali Neapolitana, & coram Rmo Dño Vicario Generali Deleg. Apost. comparuit V. J. D. D. Joseph Zavaronus dicens, infra legitima tempora appellasse a sententia injustè, & nulliter lata per Vicarium Nolanum ad favorem D. Joannis de Notariis super institutione simplicis beneficii S. Jacobi de Cutignano, & æquè principaliter dixisse de nullitate, ut ex actis, & in gradu appellationis fuisse servatis servandis processum compilatum, instat propterea procedi ad expeditionem caussæ, & ante omnia ad revocationem attentatorum, & ad effectum prædictum fieri sequestrum super fructibus dicti beneficii, & quatenùs prædicta non militarent in gradu appellationis ex quo est elapsus annus, et biennium ad prosequendum, quod tamen non credit, cum non steterit per comparentem, sed propter contumaciam dicti D. Joannis, & processus diù fuit penes Rev. Dominum Delegatum pro expeditione tunc, & eo casu, cum non dicatur deserta caussa sive appellatio, quoad nullitates instat ex capite nullitatum sententiam prædictam nullam, & invalidam declarari, & comparentem uti legitimum præsentatum institui, amoto quolibet illicitio detentore, facta prius sequestra prædicto, & revocatis attentatis, quatenùs opus este & ita, &c. citra præjudicium omnium jurium comparenti, quomodocunque, & qualitercumque competentium &c., aliàs omni modo meliori &c., deducens &c., petens jus, & justitiam ministrari &c., salvis &c.*

8. *Metellus Talpa V. J. D. Prothonotarius Apostolicus Emi, & Rmi Dñi D. Innici miseratione Divina tituli S. Clementis S. R. E. Presbyteri Card. Caraccioli Archiepiscopi Neap. in spiritualibus, & temporalibus Vicarius, Locumtenens, & Officialis generalis, & ad infrascripta Judex Metropolitanus, & Delegatus Apostolicus.*

Nunciis, Cursoribus, & servientibus nostris nostræque Curiæ, vel quarumvis Curiarum insolitum requirendis, noveritis, qualitèr nuper coram nobis pro parte, & ad instantiam V. J. D. D. Josephi Zavarone præsentata fuit comparitio tenoris sequentis, v3. (quì s' inserisce la retroscritta comparsa per extensum, e finita sarà si dirà, v3.) Post nec cujus quidem præinsertæ comparitionis præsentationem, & receptionem, fuimus pro parte supradicti V. J. D. D. Josephi Zavarone debita cum instantia requisiti, quatenùs ad illius executionem procedere deberemus, & nos attendentes requisitionem hujusmodi esse justam, & rationi consonam, volentesque eam exequi, Ideò vobis supra jam dictis, Nunciis, Cursoribus, & servientibus dicimus, committimus, & mandamus, quatenùs receptis præsentibus, & postquam præsentium vigore fueritis requisiti, sub unus vestrum fuerit requisitus ad omnem istantiam, & requisitionem supradicti V. J. D. D. Josephi Zavarone principalis, sivè &c. supradictam comparitionem, et omnia in ea contenta intimet, et notificet D. Joanni de Notariis ex adversa principali, quatenùs infrà terminum dierum trium, quorum unum pro primo, unum pro secundo, et reliquum unum pro tertio, ultimo, et peremptorio termino, et canonica monitione assignamus, et vos assignetis, personalitèr comparere habeat, et debeat in hac Curia Archiepiscopali Neapolitana ad dicendum, opponendum, et allegandum quidquid dicere, opponere, et allegare voluerit contrà, et adversus dictam comparitionem, et quare ea, et contenta in ea fieri, et exequi non debeant, nec non ad constituendum Procuratorem habilem reperibilem, et acceptantem in hac Civitate Neapolitana commorantem, cum quo legitimè procedi possit ad omnes, et singulos actus juridicos, necessarios, et opportunos usque ad diffinitivi decreti, seù sententiæ interpositionem, et illius executionem inclusivè, alias in contumaciam procedemus ad actus prædictos, ipso amplius non monito, neque citato, nisi sic, et quatenùs opus sit ad Valvas majoris Ecclesiæ Neapolitanæ, in quorum fidem etc. Datum Neap ex Palatio Archiepiscopali die 6. mensis Martii 1670. M. Talpa Vic. Gen. Delegatus Apostolicus. N. Afl.

S'intima, e se ci fa la relazione.

9. *Die 15. mensis Aprilis 1670. Neap. præsentata per Comparentem.*

N. Afl.

In Curia Archiep. Neap., & coram Rev. Domino Vicario Generali Delegato Apostolice comparuit U. J. D. D. Joseph Zavaronus dicens in caussa beneficii sub tit. S. Jacobi de Cutignano Nolanæ Diœcesis fuisse nullitèr, & indebitè initam sententiam per Vicarium Nolanum assertum executorem Apostolicum ad favorem D. Joannis de Notariis ipsum instituendo in dicto beneficio, & in possessionem immittendo, tempore quo debebat institui ipse comparens rationibus, & caussis, ut in actis, quapropter infrà legitima tempora a sententia prædicta appellavit, & æquè principalitèr de nullitate dixit, obtinuitque breve commissionis in personam dicti Rev. Domini, & fuit copia processus transmissa, & processum in

gra-

grado appellationis usque ad monitionem ad dicendum pro expeditione caussæ in contumaciam dicti Joannis non comparentis, ut ex actis, &c. Nec propterea fuit caussa expedita ob varia impedimenta, tàm comparentis, quàm etiam stante contumacia rei; Quare instetit nuper omni modò caussam expediri,& revocari attentata, & pro effectu prædicto etiam fieri sequestrum, nec non, quatenùs non posset procedi in caussa appellationis,quod non credit, quia forsàn dicetur deserta, instetit tamen facto etiam priùs sequestro, & revocatis attentatis sententiam latam ad favorem dicti D Joannis ex capite nullitatum,nullam irritam, & invalidam declarari, & comparentem institui, & in possessionem immitti, & idcircò intendens de ejus juribus experiri, instet cum effectu procedi ad expeditionem caussæ, cum sit jam processus compilatus, facto priùs sequestro super fructibus dicti beneficii, vel saltem ex infrascriptis nullitatibus,& aliis addendis,quatenùs opus est dictam sententiam nullam, & invalidam declarari, & comparentem institui, & immitti in possessionem, &c., citra præjudicium etiam recuperandi fructus indebitè perceptus per dictum D Joannem, & non recedendo ab aliis allegatis, & protestatis, &c., & ità, &c. deducens, &c. petens jus, & justitiam ministrari, &c. salvis, &c. omni modo meliori, &c.

Prima nullitas, nam existente lite inter comparentem, & D Joannem prædictum præsentatos ad dictum beneficium, subreptitiè fuit ab ipso Io: impetrata Bulla derogationis medietatis vocum non exprimendo S. R. Pontifici, quod vigebat lis inter ipsos præsentatos, & propterea erat jus quæsitum dicto D. Ioseph, cui per litteras Apostolicas non potest præjudicari, *Ferret. cons. 185. n. 7 lib 1. Maceratens. var. resol. 104. n. 2. Cassador. dec. 18. n. 6. de præbendis*, quia debet fieri mentio de jure tertii, etiam ad rem, *Puteus dec. 264. n. 3. lib. 2 Cassador. dec. 39. super regul. Cancell. n. 6* quia intrat regula de non tollendo jure quæsito, cui per dictam Bullam a D. Jo: obtentam, non fuit derogatum per clausolas derogatorias generales, ex quo requiritur specialis, & individua derogatio, *Rote per Puteum dec. 265. par. 2. Sarcens. sup. d. regul. q. 15. nu. 6. Cæsar. de Graff. dec. 1. n. 10. de verb signifi. Card. Seraph. dec. 1082. n. 7. Rot. dec. 253. n. 6 pars. 2. rec. Verall. dec. 30. par. 3.* adeò quod non est sufficiens derogatio regulæ in genere, etiam a dicta clausula *quorum & ores, Buratt. decis. 476. n. 10.* Princeps enim non intendit tertio præjudicium afferre, *l. 2. § si quis à Principe ff. ne quid in loco publico, cap. super de officio delegati;* Cum itaque nulla de lite prædicta, & jure quæsito per comparentem fuit facta mentio in supplicatione, Bulla est subreptitia, quia subreptio inducitur ob nòn expressionem eorum, quæ si Princeps scivisset, vel non concessisset, vel difficiliùs concessisset, *Felin. in cap. super litteris de rescript., Socein. cons. 269. n. 2. lib. 2. Cassador. dec. 12. n. 14. de præb. Rot. dec. 418. n. 1. & dec. 506. n. 2. p. 1. & dec. 105. & dec. 739. p. 2. recent.* Quapropter nullam merebatur exequutionem, ergò nullitas evidentissima.

Secunda nullitas est, nàm Vicarius Nolanus nimis properantèr procedendo post acceptionem dictarum litterarum Apostolicarum derogationis ordinavit pro verificatione expositorum in eis capi informationem, eadem die recepit testes, protulit sententiam, & posuit in possessionem dictum D. Jo:, nullatenùs citato, vel audito dicto comparente, vel ejus legitimo Procuratore, tempore quo non solum debeat audiri in omnibus actis, sed præcipuè citari ad dicendum contra dictas litteras Apostolicas. Undè ex defectu citationis non solum in processu, sed ad sententiam audiendam, ipsa nulla, & invalida redditur ipso jure, *Clem. sæpe § sententia verò de verb. sign. l. de unoquoque, ff de re judicata cum similibus, Rot. dec. 17. n. 2. de sent. & re judic. in novis, et dec. 361. n. 2 p. 1. divers. Cæsar. de Graff. dec. 11. n. 2. de re judicat.* In tantum, quod citatio prædicta debet esse nominatim, non autem generalis, ut fuit resolutum in *Mediolanens. decimarum 27. Januarii 1595. coram Orano, teste Gonzalez in annot. contra nullit. nu. 118.*, & redditur sententia nulla, etiam si fuerit lata in favorem non citati, *Caputaq. dec. 140. n. 1. part. 3.* Quapropter hæc nullitas ex defectu citationis ad sententiam est insanabilis, *Cæsar. de Graff. dec. 13. de sent. & re judic. Gregor. XV. dec. 416. n. 2.* quia etiam literæ Apostolicæ sunt exequendæ parte citata, *Rote in Paduana Coadjutoriæ lunæ 6. Novembris 1628. coram Merlino*, citatione igitùr deficiente, nullitas est evidens, & insanabilis.

Tertia nullitas, nam fuit possessio attentata, cum fuerit concessa infrà decem dies ad appellandum, ideòque nulla, seù revocanda, *Rot. dec. 197 p. 5. recent. Merlin. dec. 818. nu. 1. & 2.* neque ullo modo est dicta possessio manutenibilis, tamquam vitiosa determinavit *Rot. decis. 616. nu. 2. p. 1. divers. Gregor. XV. decis. 251. n. 1. Buratt. dec. 262. nu. 4. Merlin. d. dec. 818.*, & propterea debet fieri revocatio attentatorum, & apponi sequestrum, non obstante, quod in brevi commissionis sit dictum citra præjudicium exequutionis litterarum Apostolicarum, *Duran. dec. 414.* Undè possessio prædicta, quatenùs non esset sequestranda per viam attentatorum, sequestranda erit per viam nullitatis, *Gregor XV. dec. 251.* & in terminis idem *Gregor. XV. dec. 513.*, & fuit etiam per *Rotam* per plures decisiones determinatum ut refert ibidem *Greg. & in decis. 339. ubi Beltram. n. 6.*

Quarta nullitas est, nàm litteræ Apostolicæ derogationis vocum intelligitur, dummodò habeat impetrans aliam medietatem existentium in possessione præsentandi secundum ultimum statum *Ludovis. dec. 77.* ubi latissimè *Beltraminus*, nam de illis, qui non sunt in possessione præsentandi, nulla habetur ratio, etiamsi alias essent veri patroni, *Rota dec. 167 n. 7. p. 2. divers. & in recent p. 4. dec. 471.* eadem *Rota*

apud

apud *Em.Celsum dec.296.n.4.* ubi aliæ decisiones adducuntur *Roxas dec.200.n.10.& in Melevitana Beneficii 25.Junii 1649.n.17.* quam refert *Tondutus post tract.de pensionibus 57.in ordine,& in p.4.recent.t.2.penès Rubeum,& in Caprana Abbatiæ coram Priolo 5. Maii 1657.* Ratio autem est, quia jus præsentandi est in fructu, fructus autem spectant ad possessorem, tradit *Tondut.tom.1.p.2.c.4.§.9.num.7.& 8.*, & ita etiam conclusit *Rot.dec.229.nn.2.& 3.p.1. recen.Gonzalez ad regulam 8. Cancel.glos.45. §.2.à n.4 usque ad 14.Graz.de benefic.p.5.n.5.* ubi plura in terminis, undè clarà nullitas, ex quo Lucretia Cuoci præsentans dictum Jo:non erat in quasi possessione præsentandi, imò exclusa per binas sententias, quæ fecerunt transitum in rem judicatam, Tomas verò Jannarius præsentans comparentem erat, & est in quasi possessione præsentandi, ut clarissimè est videre in processu, postquam non solum ejus antecessores, continuò præsentarunt Beneficiatos, & eorum præsentationes fuerunt effectum sortitæ, sed habet pro se ultimum statum: Idcircò cum sola præsentatio in favorem comparentis debebat præferri ex supradictis breviter dictis (nam reliqua dabuntur in allegationibus) remanet, quod Joannes de Notariis medietatem vocum non habebat, & sic litteræ Apostolicæ exequi non poterant in præjudicium comparentis, & dicti Thomæ cum præsentatis, & habentis possessionem.

Quare ex prædictis nullitatibus, & aliis addendis, quatenùs opus est, cum parens instat ina dùm procedi ad revocationem attentatorum, & sequastrationem possessionis, & fructuum dicti Beneficii, sed & sententiam latam per Vicarium Nolanum assertum Executorem Apostolicum nullam, & invalidam declarari, & Comparentem in possessionem immitti, excluso dicto Jo:, & omni alio illicito detentore, &c., & ità, &c. salvis &c. omni modo meliori, &c.

10. Moneantur partes, quatenùs pro prima die post, &c. personaliter compareant coram Illmo, & Rmo Dño Gen. Vic Neap. Deleg. Apostolico ad dicendum, opponendum, & allegandum quidquid dicere, opponere, & allegare voluerint contra exposita per retroscriptum comparentem, quia Rmus Dños Delegatus intendit providere: aliàs, &c. Datum ex Palatio Archiepisc. Neapolitano die 16 mensis Aprilis 1670. *N.Att.*

S' intimi.

N. Procurator intimatus instat acta videre ad finem congruè respondendi nullitatibus propositis ex adverso, quibus visis reservat congruam responsionem, salvis aliis suo loco, & tempore proponendis.

11. Illmo, e Rmo Sig.

Il Dott. D.Giuseppe Zavarone supplicando dice a V. S. Illustris. come verte lite in gradu appellationis in questa Corte Arcivescovale, ed V. S. Illustris. Deleg. Apostolico trà il supplicante, e D.Gio: *de Notariis* sopra la retrattazione della sentenza d' istituzione del semplice beneficio sotto titolo di S.Giacomo Apostolo del Casale, e feudo di Cotignano Diocesa di Nola de *Jurepatronatus* del Dott. Tomaso Zavarone Padre del supplicante, ed Util Padrone del detto feudo, al quale stà annesso detto *Jus* Padronato, e perche Lucrezia Cuoci, che possiede la metà non del feudo, mà solamente del Territorio feudale, à preteso aver di detto Juspatronato, e tempo, che quello non può passare nel fondo particolare posseduto da detta Lucrezia; tanto più, che la Cappella, overo Chiesa di S. Giacomo predetto stà constrotta, situata, e fondata totalmente nella parte del feudo posseduto dal detto Dottor Tomaso, come è cosa notoria, e se ne produce fede autentica sottoscritta da più testimonj, dalla quale fede quantunque chiaramente, e con evidenza consti, che la sudetta Chiesa, o Cappella sia fondata, situata, e construtta nella parte del Dottor Tomaso Zavarone, ad ogni modo per togliere ogni scrupolo, e per maggior cautela del supplicante supplica V. S. Illustris. restar servita destinare uno Scrivano di questa Corte Arcivescovale, o Notaro Apostolico, acciò si conferisca *super faciem loci*, e riconosciuto il luogo, e sito di detta Cappella in presenza de Testimonj facci publico istromento del luogo, dove stà sita detta Cappella, o Chiesa, se sopra la metà del feudo posseduto da detto Dott. Tomaso Zavarone, overo nella parte del Territorio feudale posseduto dalla sudetta Lucrezia Cuoci, acciò maggiormente si giustifichi detta verità, e l'averà a grazia ut Deus.

Accedat Scriba N. qui servatis servandis faciat actum prædictum. Datum sub die 4. Maii 1674.

N.Vic. Gen.

E si farà l'atto dell' accesso, e discrezzione ut suprà.

12. De mandato subscripti Illustrissimi Dñi Delegati Apostolici.

Ad istantiam Rev. U. J. D. D. Josephi Zavarone principalis, sive, &c. citetur, moneatur, & requiratur D. Jo: de Notariis, sive ejus Procurator, quatenus primo die Martii, quæ computabitur decima tertia currentis mensis Martii compareat in Curia Archiepiscopali, & coram Illustris. & Reverendissimo Domino Vicario Generali Delegato Apostolico intus Palatium Archiepiscopalem Neapolitanum in loco suæ solitæ residentiæ, & Audiantæ ad audiendam diffinitivam sententiam proferendam in causa vertente coram eodem Illustris. Delegato Apostolico inter ipsum Josephum, & ipsum D. Joannem de Noteriis, prout in actis, alias &c. Datum in Palatio Archiepiscopali Neap. hac die 8. mensis Martii 1674.

N.Vic.Gen.Deleg. Apost.

N. Att.

S' intima col lasciarli copia, e si fà la relata.

In

In Dei nomine. Amen.

13. Hieronymus Rocca U. J. D. Episcopus Iscianus Em. & Rev. Dñ. D. Innici miseratione Divine tit. S. Clementis S. R. E. Presbyteri Card. Caraccioli Archiepiscopi Neapolitani in spiritualibus, & temporalibus Pro Vic. Gen. & ad infrascripta Judex Deleg. Apost. &c.

In causa, & causis, quæ coram nobis in gradu appellationis in secunda, seu alia veriori ex delegatione Apostolica versa sunt, & revertuntur instantiis inter admodum Rev. U. J. D. D. Josephum Zavarone ex una, & admodum Rev. D. Canonicum Joanoem deNotariis appellatum ex altera de, & super institutione in simplici beneficio sub vocabulo S. Jacobi Apostoli in feudo seu Casali Cotignani Nolanæ Diœcesis, revocatione attentatorum, rebusque aliis in actis causæ, & causarum hujusmodi, & illorum occasione, latius deductis partibus &c.

Visis præsentatione facta in personam præfati U. J. D. D. Joseph Zavarone per U. J. D. Tomem Zavaronem ejus Patrem utilem Dominum feudi prædicti de Cotignano in beneficio antedicto vocante ob mortem qu. D. Decii de Laudisio ultimi illius beneficiati, & possessoris, *fol.* 102. præsentatione facta per Lucretiam Cuoci in personam dicti D. Jo: de Notariis, *fol.* 97. edictis contra interesse prætendentes expeditis, & in actis reproductis, actis omnibus hinc inde f. ctis, litteris Apostolicis cum derogatione medietatis vocum obtentis per supradictum D. Jo: *fol.* 167. sententiis institutionis factæ per Dominum Vicarium Nolanum uti exequutorem Apostolicum in favorem dicti D. Jo: vigore litterarum Apostolicarum derogationis Brevi Apostolici, commissionis ad instantiam dicti D. Joseph expedito, & nobis directo, *fol.* 3. scripturis utriusque partis, imò toto processu, partibus pluries auditis in jure, & in facto, oretenus, & in scriptis cum eorum Advocatis, & Procuratoribus, discussa pluries causa in Congregatione, visisque, videndis, & consideratis omnibus de jure, & de facto considerandis.

Christi Nomine invocato.

Per hanc nostram diffinitivam sententiam, quam Curia pro Tribunali sedente, & solum Deum præ oculis habentes ferimus in his scriptis de voto Congregationis habitæ coram Em. & Rev. Domino Cardinali Archiepiscopo Neapolitano sub die 8. currentis mensis Martii, pariter & assensu, dicimus, decernimus, pronunciamus, & diffinitive sententiamus bene fuisse appellatum per præfatū D. Joseph. Zavaronū a sententia Institutionis D. Vicarii Nolani in favorem prædicti D. Jo:, & ab omnibus inde secutis ac malè, & nulliter, ac indebite per supradictum Dominum Vicarium Nolanum exequutorem Apostolicum judicatum, memoratasque litteras Apostolicas derogationis medietatis vocum per dictum D. Jo. obtentis non fuisse, nec justificatas, neque exequendas, & proinde supradictum D. Joseph Zavaronem præsentatum a memorato Doctore Thoma utili Domino feudi Cotignani fore, & esse instituendum, & confirmandum in beneficiaeum, & Rectorem Cappellæ, & simplici beneficii prædicti sub vocabulo S. Jacobi Apostoli, Bullasque in ejus favorem fore, & esse in forma solita expediendas, & in possessionem præfati beneficii, & Cappellæ, & annexorum esse immittendum, cum omnibus honoribus, fructibus, redditibus, proventibus, & honeribus solitis, & consuetis, & ad præfatum beneficium, & Cappellam quomodolibet spectantibus, prout præsenti nostra diffinitiva sententia instituimus, & confirmamus, Bullas expediri, et in possessionem immicti mandamus, salvis tamen Juribus dictæ Lucretiæ, si quæ competeunt in petitorio; et ita dicimus, decernimus, declaramus, pronunciamus, et diffinitive sententiamus non solum isto, sed omni alio meliori modo.

Item pari nostra diffinitiva sententia dicimus decernimus, declaramus, pronunciamus, & diffinitive sententiamus omnia innovaea, et attenteata quomodolibet per dictum D Jo. tam infra decem dies datos ad appellandum a præfata sententia Domini Vicarii Nolani, quam post appellationem per dictum D. Joseph interpositam fore, et esse revocanda, et ad pristinum reducenda, et proinde antedictū D. Joannem fore, et esse condemnandum ad restituendum prædictū D. Joseph, vel cui, et quoscumque fructus ex dicto beneficio preceptos per nos, vel ulius ad quos de Jure liquidandos, prout pariter nostra præsenti diffinitiva senteentia revocari, et reduci mandamus, et respective condemnamus; et ita dicimus, decernimus, declaramus, pronunciamus, et diffinitive sententiamus, non solum isto, sed omni alio meliori modo etc.

Ita pronunciavi Ego Hieronymus Episcopus. Iscianus Deleg. Apostolicus, et pro Vicarius Generalis.

14. *Die decimatertia mensis Martii 1674. Neap. præsens sententia lecta, lata, et pronunciata fuit per Illustris. et Reverendiss. Dominum Episcopum Iscianum Pro Vicarium Gen. Neapolitanum, et Delegatum Apostolicum pro Tribunali sedente in mansionibus suæ solitæ residentiæ, et Audientiæ intus Palatium Archiepiscopale Neap præsentibus D. Hyacinto Pezzanasc, Dominico Carcone, et aliis pro testibus, vocatis, atque rogatis, et in fidem etc.* N. Act.

15. *Die 12. Aprilis 1674. præsentata per Comparentem.*

N. Act.

In Curia Archiep. Neap., & coram Reverendiss. Dño Generali Vicario Neap. Delegato Apostolico comparet U. J. D. D. Joseph Zavaronos dicens, vigore sententiæ, & bullarum expeditarum sub die 13. elapsi mensis Martii 1674. obtinnisse Institutionem simplicis beneficii sub tit. S. Jacobi Apostoli in feudo Cotignani Nolanæ Diœcesis de Jurepatronatus U. J. D. Thomæ Zava-

„ varone ejus Patris utilis Domini dicti feudi „ in contradictorio judicio cum Rev. D. Jo: de „ Notariis asserto præsentato, & Lucretia „ Cuoci asserta Patrona dicti Patronatus, & „ beneficii; & etiam infra legitima tempo„ ra cœpit comparentem possessionem dicti „ beneficii, & aunexorum pacificè, & quie„ tè, & nemine contradicente, ut patet ex „ sententia, bullis, scripturis, & instrumentis „ in actis &c., sed quia jam sunt ipsa fatalia, „ nec pars adversa infra legitima tempora ap„ pellavit, & aliis rationibus proponendis &c., „ instat ad omnem bonum finem, & evitandum „ evitanda, declarari sententiam prædictam fe„ cisse transitum in rem judicatam, & imponi „ perpetuum silentium, & ita instat, & provi„ desi petit &c. citra præjudicium omnium, & „ quorumcumque Jurium Comparenti competen„ tium &c. non solum isto, sed omni alio meliori „ modo &c.

N.Vic.Gen.

Intimetur.

N. Aff.

Si fà la relazione d' essersi notificato la Parte. 16. Die 14. Aprilis 1674. Neap. præsentata per V. J.D. D. Joseph de Adamo Procuratorem.

Nella Rev. Corte Arcivescovale di Napoli, *& penès acta* compare il Canonico D. Gio: de Notariis beneficiato della Cappella di S Giacomo di Cotignano, e dice, come stando il Comparente in possesso *pacificè, & quietè* del beneficio predetto in virtù dell' istituzione in persona sua fatta per la Corte Vescovale di Nola a presentazione di Lucrezia Cuoci Padrona di quello, ed essendo passata la detta istitozione *in rem judicatam* per parte del D. tt. D. Giuseppe Zavarone presentato dal D. tt. Tommaso suo Padre, e sotto pretesto, che avasse appellato dalla sentenza della detta instituzione, fu fatta la trasmissione degli atti in questa Corte Arcivescovale, nel quale vedendosi, che l' appellazione non poteva aver luogo per esser l' appellazione deserta, per essere li fatali passati, mutò giudizio, e disse di nullità contro la sentenza predetta, alla discussione dello quali nollità, quando si doveva procedere si sitrova *nulliter* fatta sentenza, per la quale si è dichiarato, *male judicatum per Curiam Episcopalem Nolanam, & bene appellatum*, dalla quale sentenza il Comparente ne appellò, lo stesso giorno fu letta, quale appellazione non ostante, li è pervenuto a notizia, che per detta Corte si fosse spedita Bolla in beneficio di detto D. Giuseppe, anzi il medesimo in una sua istanza asserisce d' aver preso il possesso di detto beneficio; e perche tutto ciò è eseguito per errore del Mastro d' Atti, il quale doveva sapere; che pendente l' appellazione non si poteva procedere ad atto alcuno; o pure, che fra li primi dieci giorni *post sententiam* non poteva innovarsi niente, *quomtumcumque* non si fosse appellato; Fà perciò istanza dichiararsi, che la spedizione della sudetta Bolla, e possesso forsi pigliato sono attentati; e questo *citra præjudicium* della sudetta appellazione, e delle nullità della detta sentenza, alla quale inerisce di nuovo, e fa istanza per la copia dal processo, e di tutte; e qualsivoglia altre ragioni, che li spettano, non solo lo quasto, ma in ogni altro miglior modo &c.

In causa vertente inter V J D.D.Joseph Zavaronem ex una, & Rev. D.Jo: de Notariis ex alia, de, & super, prout in actis.

Die 16. mensis Aprilis 1674. Neap. per Admodum Ill., & Rev. Dominum Generalem Vicarium Neapolitanum Delegatum Apostolicum, visis actis, auditisque partibus in contradictorio judicio fuit provisum, & decretum, sententiam institutionis in beneficium S. Jacobi de Cotignano Nolanæ Diœcesis latam sub die „ 13. præteriti mensis Martii 1674 ad favorem „ præfati U J D D Joseph Zavarone fecisse tran„ situm in rem judicatam, appositis pro parte „ dicti D Jo: de Notariis in comparitione præ„ sentata sub die 14. mensis Aprilis 1674. non „ obstantibus: & ita hoc suum, & intimetur.

N Vic. Gen. Delg. Apost.

N. Aff.

Ed essendo datto decreto l' ultimo atto del Giudizio d' Appellazione, mi dà motivo di dar anche l' ultimo fine a questa fatiga. Oggi primo Giogno 1700. In Napoli ad onore di GESU' CRISTO Nostro Signore, e della Sua Santissima Madre del ROSARIO, che è il mio Nome, e di Constantinopoli, che oggi si celebra la sua Festività, sottomettendola alla correzzione della S. Madre Chiesa, se qualche cosa vi si trovasse scritto, che meritasse correzzione, avendo raccolte le Formole moderne, che sono più in uso per istruzzione mia, e de' giovani, che potrebbero confondersi con la moltiplicità delle Formole antiche, non distinte dalle moderne, che ò osservate essere diffusamente riportate anche da modensi *Autori.*

L A U S D E O.

INDICE

DEL SECONDO TOMO

Nel quale la Materia dell' Autore si segna colli *Cap.*, e *Num.*; e quelli dell' Addente colli *Fol, Col.*, e *Num.*, così per la Pratica *Criminale*, come dell' *Appellazione.*

A

Che

Con-

Con-

D

Decre-

De-

E

Esa-

G

Giu-

I

L

Li-

M

Q

R

Reve-

T

Tran-

V

IL FINE.